

(A)

157 Giordani

1911
7.6

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

LEGISLATURA XXVIII

Sessione unica 1929-34



VOLUME SESTO

TORNATE DALL'11 DICEMBRE 1933 AL 16 GENNAIO 1934-XII

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1934-XII

INDICE

DELLE

PRINCIPALI MATERIE CONTENUTE NEL SESTO VOLUME

LEGISLATURA XXVIII — SESSIONE UNICA

Dall' 11 dicembre 1933 al 16 gennaio 1934—XII

BILANCI

Stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1934-35.

Agricoltura e foreste (1810)	Pag.	6886
MARCELLO	»	6886
CELESIA	»	6892
ACERBO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	»	6896
Colonie (1843)	»	6918
MANFRONI	»	6918
DE BONO, <i>ministro delle colonie</i>	»	6919
Grazia e giustizia (1846)	»	6934
GIAMPIETRO	»	6934
GATTI SALVATORE	»	6937
MANGO, <i>relatore</i>	»	6940
DE FRANCISCI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	»	6945
Educazione nazionale (1870)	»	6965
PITACCO	»	6965
ANGELO PASSERINI	»	6966
MONTRESOR	»	6967
BACCELLI, <i>relatore</i>	»	6968
ERCOLE, <i>ministro dell'educazione nazionale</i>	»	6971
Lavori pubblici (1871)	»	6999
REGGIO	»	7000
ANCONA, <i>relatore</i>	»	7002
CROLLALANZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	»	7003
Aeronautica (1878)	»	7033
VALLE, <i>sottosegretario di Stato per l'aeronautica</i>	»	7033
Marina (1880)	»	7037
CAVAGNARI, <i>sottosegretario di Stato per la marina</i>	»	7038

Guerra (1879)	Pag.	7043
BAISTROCCHI, <i>sottosegretario di Stato per la guerra</i>	»	7043
Corporazioni (1902)	»	7104
Comunicazioni (1881)	»	7133
FEDERICO RICCI	»	7134
CELESIA	»	7141
CRESPI	»	7142
CIANO, <i>ministro delle comunicazioni</i>	»	7158
Affari esteri (1958)	»	7168
Interno (1959)	»	7169
MARAGLIANO	»	7169
GUIDI BUFFARINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	»	7171
Finanze (1969)	»	7212
FEDERICO RICCI	»	7213
SANDRINI	»	7221
JUNG, <i>ministro delle finanze</i>	»	7233

Conti consuntivi.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (1722)	»	6850
Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1930-31 (1787)	»	6880
Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1929-1930 (1788)	»	6929
Conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 (1789)	»	6930
Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1929-1930 (1790)	»	6931

Variazioni di bilancio e prelevamenti dal fondo di riserva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 615, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché a bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 maggio 1933, n. 611, e 1° giugno 1933, n. 614, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1702)	»	6750
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari; e convalidazione dei Regi decreti 27 giugno 1933,		

n. 771 e 29 giugno 1933, n. 857, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1703)	Pag.	6767
Conversione in legge dei Regi decreti—legge 27 giugno 1933, n. 768, e 29 luglio 1933, n. 1001, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34; nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 29 luglio 1933, nn. 1028 e 1029, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1719)	»	6785
Conversione in legge del Regio decreto—legge 21 settembre 1933, n. 1245, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34 nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; convalidazione dei decreti Reali 7 settembre 1933, n. 1214, e 21 settembre 1933, n. 1232 e 1244, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1786)	»	6801
Conversione in legge del Regio decreto—legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1933, n. 1373, e 19 ottobre 1933, n. 1392, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1796)	»	6882
Conversione in legge del Regio decreto—legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1862)	»	7019
Convalidazione del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9 ^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 (1939)		7212

CELEBRAZIONI E MANIFESTAZIONI DEL SENATO

Presentazione del disegno di legge sulle Corporazioni:

MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	»	6964
PRESIDENTE	»	6964

COMITATO SEGRETO

Convocazione	»	7226
------------------------	---	------

COMMEMORAZIONI DEI SENATORI:

Viganò, Albertoni, Giaccone, Grippo, Arlotta, Nava, Borghese, Arrivabene, Varisco, Beltrami, Bistolfi, Alberici, Vittorio Scialoja, Albini	Pag.	6706
Bonin Longare, Tanari, Martino	»	6873
Quarta	»	7157

COMMISSIONI PERMANENTI

Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi sena- tori:		
Nomina del senatore De Vito	»	6710
Commissione per il giudizio dell'Alta Corte:		
Nomina dei senatori Fabri, Pitacco e Sirianni	»	6710

COMMISSIONI VARIE

Commissione parlamentare per l'esame dei progetti dei nuovi codici:		
Nomina del senatore Berio	»	6710

COMMISSIONI SPECIALI

Commissione speciale per l'esame del disegno di legge sulle Corporazioni:		
Nomina dei senatori Bevione, Conti, De Vecchi di Val Cismon, Gatti Salvatore, Thaon di Revel dott. Paolo, Tofani e Volpi di Misurata	»	6971

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA	»	6704, 6705, 6872
--	---	------------------

CONVOCAZIONE A DOMICILIO	»	7328
------------------------------------	---	------

DECRETI LEGGE

Convertiti in legge con discussione:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giu- gno 1933, n. 670, recante provvedimenti per la sistemazione del Consorzio Utenti Acque Medio Adige (C. U. A. M. A.) (1697)	»	6766
--	---	------

MONTRESOR	»	6766
---------------------	---	------

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2° lu- glio 1933, n. 902, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario di lire 4.800.000 per una volta tanto, a carico dello Stato, per l'integrazione del bilancio (1679)	»	6780
--	---	------

MARCELLO	»	6781
--------------------	---	------

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giu- gno 1933, n. 966, riguardante la intensificazione		
---	--	--

del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1726)	Pag.	6837
FALCIONI	»	6838
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino (1765)	»	6910
MARCHIAFAVA, <i>relatore</i>	»	6910
DE BONO, <i>ministro delle colonie</i>	»	6912
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero della educazione nazionale (1799)	»	6912
FAPIO GUIDI	»	6913
MANFRONI, <i>relatore</i>	»	6915
ERCOLE, <i>ministro dell'educazione nazionale</i>	»	6915
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (1923)	»	7203
MARCO ARTURO VICINI	»	7203
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del Testo Unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali (1928)	»	7204
FRA SCESCO ROTA	»	7205
JUNG, <i>ministro delle finanze</i>	»	7208
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (1961)	»	7285
SANDRINI	»	7316
DE FRANCISCI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	»	7320
<i>Convertiti in legge senza discussione:</i>		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 862, concernente esenzioni doganali a favore del comune di Livigno (1675)	»	6746
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034, che detta norme per l'estensione del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, sull'istituzione dell'ente autonomo « Tirrenia » alle zone di territorio costituenti la Regia tenuta di Tombolo (1680)	»	6747
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1056, concernente la esenzione della sopratassa di ancoraggio e sui passeggeri alle		

navi che durante l'Anno Santo faranno scalo nei porti di Genova, Napoli e Trieste con passeggeri diretti a Roma (1682)	Pag.	6747
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, che reca provvedimenti circa le tasse speciali per le merci in transito attraverso il porto di Genova (1683)	»	6747
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 936, che autorizza la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alle Società esercenti le ferrovie Circumetnea e Siena-Buonconvento-Monteantico (1684)	»	6748
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, recante aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali (1686)	»	6748
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 562, concernente l'esonero dal pagamento del dazio del 15 per cento sul valore per i rottami di ferro e di acciaio (1690)	»	6748
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 564, che accorda l'esenzione doganale e della tassa di vendita per la benzina destinata ad essere consumata dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici (1691)	»	6748
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1933 del <i>modus vivendi</i> di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1933 (1693)	»	6749
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931, che ha dato approvazione allo scambio di Note effettuato a Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 25 febbraio 1933, col quale viene prorogato al 30 giugno 1933 il termine valido per la denuncia del Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930 (1694)	»	6749
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890, che ha dato approvazione allo scambio di Note 12 maggio-16 giugno 1933 fra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga del termine della denuncia del Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 e dell'Accordo addizionale, del 25 aprile 1932, al Trattato stesso (1695)	»	6749
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, concernente norme per l'ammissione agli impieghi presso gli Enti locali e parastatali (1674)	»	6763
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 668, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, sul credito alberghiero (1676)	»	6763
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1933, n. 439, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (1677)	»	6764
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 691, recante modificazioni agli articoli 220, 227 e 234 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale e proroga dei		

	<i>Pag.</i>	
termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del Testo Unico medesimo (1678)	6764	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, recante agevolazioni per la formazione della piccola proprietà e di organiche unità rurali nelle Venezia (1687)	6764	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 830, concernente la garanzia dello Stato italiano per il servizio degli interessi e dell'ammortamento della quota del nuovo prestito internazionale all'Austria previsto dal Protocollo del 15 luglio 1932, che sarà emessa in Italia (1688)	6765	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, concernente il coordinamento degli organi amministrativi della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali che assume la denominazione di « Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale » (1689)	6765	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 798, che ammette alla importazione nel Regno, in franchigia dei dazi doganali, frumenti di Rodi, entro il quantitativo massimo di cinquemila quintali annui (1692)	6765	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Costarica, con Protocollo finale ed un allegato; Atti stipulati in San José di Costarica il 14 giugno 1933 (1696)	6766	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 454, concernente l'approvazione della Convenzione 26 luglio 1932, mediante la quale lo Stato cede in proprietà a titolo gratuito all'Ospedale Civile di Santa Maria degli Angeli in Pordenone una parte dell'ex caserma demaniale « Umberto I » ed il comune di Pordenone si obbliga di concorrere alla spesa occorrente per la costruzione di una nuova caserma con un contributo di 1.000.000 di lire (1704)	6767	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1933, n. 759, che approva la Convenzione 24 aprile 1933 stipulata con la Società Triestina di Navigazione « Cosulich », per l'esercizio della linea di navigazione fra Trieste e Parà (Nord Brasile) (1685)	6784	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 692, concernente provvedimenti a favore degli ex impiegati zanelliani (1705)	6784	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1018, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica (1706)	6785	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 348, che apporta maggiorazioni, in taluni casi, alla tariffa generale dei dazi doganali (1720)	6785	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 620, che ha dato approvazione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia per evitare, all'importazione, le doppie imposizioni in materia di tassa di scambio e di imposta sulla cifra di affari, ed al relativo Protocollo finale; Atti firmati entrambi in Parigi il 3 ottobre 1932 (1721)	6786	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1166, concernente l'autorizzazione al Governo della Somalia a contrarre un mutuo di		

	<i>Pag.</i>	
lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere di pubblica utilità (1725)	6786	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1933, n. 463, portante modificazioni ai dazi di confine sui semi di corozo e di palma dum e sulle automobili (1727)	6786	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 792, che modifica il regime doganale di taluni tipi di pelli conciate col pelo (1728)	6787	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1222, concernente l'esenzione doganale per i cascami di cotone cosiddetti «linters», greggi, destinati alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale (1730)	6787	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1731)	6787	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1225, portante modificazioni al trattamento doganale della madreperla (1732)	6787	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1178, concernente la esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore all'importazione di talune merci (1733)	6788	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272, concernente la istituzione di Uffici postali di bordo (1708)	6797	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 903, che autorizza la spesa per l'acquisto di due stabili, in Roma, da adibirsi a caserme dei Corpi armati di polizia (1713)	6797	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027, contenente modificazioni all'imposta complementare progressiva (1715)	6797	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1050, concernente assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio (1716)	6798	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 935, recante provvedimenti a favore dei Consorzi di Roma e di Napoli per i mutui ai danneggiati dai terremoti (1717)	6798	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 937, recante provvedimenti a favore degli Enti ecclesiastici della Romagna, per gli edifici danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1918 e del 29 giugno 1919 (1718)	6798	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche Amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo (1734)	6798	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L.U.C.E. (1735)	6799	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1234, contenente norme transitorie per l'attuazione delle modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L.U.C.E. (1736)	6799	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1078, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione postale-telegrafica a cedere		

in affitto gli alloggi del proprio personale, che risultassero in eccedenza, al personale di altre Amministrazioni od anche a privati (1741)	<i>Paq.</i>	6799
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1230, recante disposizioni per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Ente edilizio di Reggio Calabria (1743)	»	6800
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1933, n. 1212, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « La Meridionale » di Palermo, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo <i>E</i> (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) (1746)	»	6800
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 (1753)	»	6800
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953, che ha dato approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, con annessi due scambi di Note ed una Dichiarazione; Atti firmati a Roma il 9 giugno 1933 (1763)	»	6801
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1933, n. 515, col quale è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'esecuzione di opere urgenti nella provincia di Massa-Carrara (1698)	»	6814
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 858, recante l'autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per l'esecuzione di opere straordinarie e urgenti nella provincia di Udine (1699)	»	6814
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 968, col quale si autorizza l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della disponibilità esistente sulla somma di lire 20 milioni da impiegare per la costruzione dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Avvocatura dello Stato nella città di Napoli (1700)	»	6814
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1101, che autorizza la spesa di lire 36 milioni per l'ultimazione dei lavori di costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Firenze (1701)	»	6815
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 943, che riduce a 18 anni il limite normale di età per ottenere la patente di abilitazione a condurre auto in servizio privato (1709)	»	6815
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1093, recante norme sulla circolazione dei motocicli e delle motoleggere (1710)	»	6815
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 825, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1711)	»	6815
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » (1712)	»	6816
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, che autorizza la spesa di lire 55 milioni quale contributo dello Stato per la sistemazione edilizia e arredamento della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova e delle Regia Università di Firenze e di Pavia e approva		

le Convenzioni stipulate fra lo Stato e gli Enti interessati per la costituzione dei Consorzi della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova e della Regia Università di Firenze (1723)	Pag.	6816
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 563, che ha dato approvazione alla Convenzione doganale fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, nonchè al Protocollo finale relativo alla Convenzione stessa; Atti stipulati entrambi in Roma il 6 maggio 1933 (1729)	»	6816
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, relativo all'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Egeo (1737)	»	6817
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, contenente provvedimenti temporanei circa il diritto di recesso dei soci in caso di aumento di capitale delle società anonime (1738)	»	6817
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1145, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per il risanamento igienico-edilizio dell'interno della città di Fiume (1739)	»	6820
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1151, con il quale è stato autorizzato un contributo dello Stato di lire 1.500.000 e un prestito al tasso ordinario di lire 1.795.300 al comune di Trento per i lavori di risanamento del quartiere del « Sass » (1740)	»	6820
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento di massima della spiaggia di Roma comprendente Ostia-Mare e Fiumicino ed il regolamento tecnico per la sua attuazione (1742)	»	6821
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1371, recante norme per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'ospedale psichiatrico per la provincia di Forlì (1745)	»	6821
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, col quale la Scuola superiore di malariologia, creata in Roma con Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, è costituita in Istituto di malariologia (1748)	»	6821
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario (1749)	»	6822
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 1294, relativo alla proroga della durata di applicazione del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, contenente norme eccezionali per il collocamento a riposo anticipato del personale ferro-tramviario (1750)	»	6822
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1273, concernente l'istituzione dell'Ispettorato della Fanteria (1751)	»	6822
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative allo avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-18 (1752)	»	6823

	<i>Pag.</i>	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni (1754)	6823	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651 (1761)	6823	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, contenente disposizioni per l'adozione di un unico modello di pagella scolastica negli Istituti d'istruzione media (1774)	6824	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 872, concernente il conferimento al Presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa di nuovi poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1681)	6836	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1080, concernente l'assegnazione di lire 25.000.000 per la costruzione degli edifici postali-telegrafici nella città di Roma (1707)	6836	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 806, concernente agevolazioni fiscali ai molini di cereali che si trovano in alta montagna (1714)	6836	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1152, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 27.500.000 per la ricostruzione e riparazione delle opere foranee del porto di Catania, distrutte o danneggiate dalle mareggiate del marzo 1933 (1724)	6837	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1169, che detta norme per la istituzione di un Commissario speciale per il territorio dei comuni di Littoria e di Sabaudia (1744)	6838	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1168, che autorizza la spesa per l'acquisto, l'arredamento e l'adattamento della nuova sede della Regia Ambasciata in Berlino (1764)	6839	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1163, che approva una Convenzione modificativa di quella vigente con la Società Veneziana di Navigazione a vapore, per l'esercizio della linea Italia-Calcutta (1767)	6839	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1387, col quale vengono determinate le facoltà del consignatario della ferrovia Cividale-Caporetto (1769)	6839	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi (1770)	6839	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863, concernente la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche agli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia e nella provincia di Zara, i quali si iscrivano o siano iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del Regno (1771)	6840	»

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1015, contenente norme integrative per il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi (1772)	Pag.	6840
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1203, concernente l'anticipazione del contributo statale per la sistemazione degli Istituti universitari di Pisa (1773)	»	6840
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, contenente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e alle piante organiche degli uffici giudiziari del Regno (1775) . .	»	6841
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1425, che autorizza la costruzione di ricoveri stabili nell'abitato di Celle sul Rigo, frazione del comune di San Casciano Bagni, in provincia di Siena (1778)	»	6841
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1452, recante provvedimenti in dipendenza del nubifragio dei giorni 21-23 settembre 1933, in provincia di Reggio Calabria e in Mazzano Romano (1779)	»	6841
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana (1780)	»	6842
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1329, relativo alla cessione gratuita al comune di Milano della Villa Reale di Milano, per essere destinata a sede della Galleria municipale d'arte moderna (1781)	»	6842
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, concernente l'autorizzazione allo Istituto per la ricostruzione industriale ad emettere speciali serie di obbligazioni (1782)	»	6842
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica (1785)	»	6843
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone (1755)	»	6866
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1133, che autorizza la costruzione a cura ed a carico dello Stato di case popolarissime in Foggia, per famiglie da trasferire dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare inabitabili (1776)	»	6866
Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933 (1777)	»	6866
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (1784)	»	6867
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1343, concernente la modificazione del saggio d'interesse sulle somme versate in conto corrente postale (1768)	»	6882

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, concernente provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale (1797)	Pag.	6882
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia Università di Roma di un contributo straordinario di lire 300.000 per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali (1798)	»	6883
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312, contenente provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli (1803)	»	6883
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, concernente la conferma per cinque anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno (1804)	»	6883
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente la concessione di un contributo alla Società Anonima Mineraria « Montevecchio » (1805)	»	6884
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1530, che modifica l'articolo 1, sotto-articolo 4, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, circa il trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria (1809)	»	6884
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1515, che reca aggiunte all'articolo 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane (1815)	»	6884
Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, contenente norme sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali (1816)	»	6885
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1359, che proroga al 31 ottobre 1934 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 (1822)	»	6885
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1400, che modifica gli articoli 1, 5 e 19 delle disposizioni sulle tare per l'applicazione dei dazi doganali (1823)	»	6885
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1501, che impone il divieto di esportazione del formaggio « vacchino » e dei formaggi margarinati (1824)	»	6886
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, concernente la ricostituzione del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (1747)	»	6909
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle scuole medie inferiori e di Istituti tecnici inferiori isolati (1800)	»	6916
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, relativo all'istituzione dei gradi di « Generale di Armata Aerea » e di « Maresciallo dell'Aria » (1811)	»	6916

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 998, relativo alla nomina a Maresciallo dell'Aria del generale Italo Balbo (1812) . . .	Pag.	6916
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1933, n. 1025, che dispone la proroga dei termini di tempo stabiliti dal Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna baccologica 1933 (1819)	»	6917
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1453, concernente la soppressione della sezione speciale dell'ispettorato del Tesoro per il risanamento della città di Napoli (1820) . . .	»	6917
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore (1842) . .	»	6917
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti (1801)	»	6933
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la costituzione dell'« Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani », con sede in Roma (1813)	»	6933
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1555, per la fissazione del termine per le denunce dei crediti e debiti all'Ufficio di Verifica e Compensazione, Sezione autonoma di Trieste (1826)	»	6933
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea (1837)	»	6933
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, recante provvedimenti per agevolare le riduzioni di interesse dei mutui fondiari (1756)	»	6961
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1372, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura (1766)	»	6962
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la « cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture » (1802)	»	6962
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'Interno e la modificazione dei ruoli organici della Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia (1808) . .	»	6962
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, riflettente l'approvazione degli organici della Divisione Carabinieri Reali della Tripolitania (1818)	»	6962
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439, che ha dato esecuzione nel Regno al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma il 26 agosto 1933 (1827)	»	6963
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli (1828)	»	6963

	Pag.	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee (1829)	6963	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli (1833)	6964	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione del dazio sul valore su talune materie prime (1835)	6964	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente la concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione (1783-A)	6995	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del Sass in Trento (1806)	6997	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi (1830)	6997	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell'« Unione Cooperativa Milanese dei Consumi » (1836)	6997	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore di marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile (1838)	6997	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati (1839)	6998	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica (1840)	6998	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto Autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma della stazione di cura (1841)	6998	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1566, che proroga fino al 31 dicembre 1934 il trattamento doganale stabilito col Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1190, sul carbone di legna (1849)	6999	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1608, che modifica il regime doganale dello jodio e dei prodotti derivati (1850)	6999	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1428, recante delega al Governo del Re di particolari poteri in materia doganale nei confronti di paesi a valuta deprezzata (1860)	6999	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1571, che stabilisce un contingente di guano di uccelli, da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1933 (1817)	7016	»
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1572, che reca modificazioni al regime doganale dei semi oleosi (1821)	7016	»

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi (1825)	Pag.	7016
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per la estrazione dell'olio (1832)	»	7017
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, relativo alla fusione dell'Istituto romano cooperativo impiegati dello Stato nello Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato (1851)	»	7017
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1606, concernente la facoltà al ministro delle finanze di esentare dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti per determinati scopi dal Partito Nazionale Fascista o dai suoi organi periferici e dalla Fondazione Nazionale Figli del Littorio (1854)	»	7017
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato (1855)	»	7018
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 989, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-34 (1856)	»	7019
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1413, recante norme per la riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (1858)	»	7019
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671, che ha dato approvazione al Protocollo complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924 addizionale al Trattato di commercio italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921; Protocollo firmato a Praga il 27 novembre 1933 (1877)	»	7020
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, concernente provvedimenti relativi all'Istituto per la ricostruzione industriale (1814)	»	7030
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente la esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli (1831)	»	7030
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, che ha dato approvazione all'Accordo internazionale firmato in Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella capitale di un Ufficio internazionale del vino (1834)	»	7031
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1032, riguardante il trattamento di quiescenza e l'applicazione della legge penale militare al personale in congedo della Regia aeronautica che compie l'allenamento presso le squadriglie da turismo aereo (1857)	»	7031
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, riguardante il riordinamento della Alleanza Cooperativa Torinese (1859)	»	7031
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1639, riguardante la esenzione		

dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina (1864) . . .	Pag.	7031
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, recante provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e di Treviso (1873)	»	7032
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1045, relativo alla disciplina del trasporto dei giornali quotidiani per via aerea (1875) . . .	»	7032
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1607, col quale si dà facoltà ai comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole elementari, di procedere alla estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi (1876)	»	7033
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli (1852)	»	7120
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale (1853)	»	7120
Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'azoto » (1866)	»	7121
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari (1867)	»	7121
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree (1861)	»	7129
Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato (1863)	»	7129
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli (1865)	»	7129
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima (1868)	»	7130
Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale (1874)	»	7130
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.470.000 per provvedere alla difesa dell'idroscalo di Ostia (1912)	»	7131

Conversione in legge del Regio decreto—legge 14 dicembre 1933, n. 1721, riguardante sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicoltura (1914)	Pag.	7131
Conversione in legge del Regio decreto—legge 7 dicembre 1933, n. 1739, riguardante proroga del regime daziario dei comuni di Zara e Lagosta (1915)	»	7131
Conversione in legge del Regio decreto—legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili (1916)	»	7132
Conversione in legge del Regio decreto—legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore (1869)	»	7191
Conversione in legge del Regio decreto—legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio (1891)	»	7192
Conversione in legge del Regio decreto—legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini (1896)	»	7194
Conversione in legge del Regio decreto—legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione (1897)	»	7195
Conversione in legge del Regio decreto—legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare (1898)	»	7195
Conversione in legge del Regio decreto—legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica (1899)	»	7196
Conversione in legge del Regio decreto—legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1901)	»	7196
Conversione in legge del Regio decreto—legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera (1907)	»	7196
Conversione in legge del Regio decreto—legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote (1908)	»	7197

	<i>Pag.</i>	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso (1909) . . .	7197	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo (1910)	» 7197	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica (1911)	» 7197	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 (1913)	» 7198	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane (1919) . .	» 7198	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all'« Avenant » al « Modus vivendi » italo-francese del 4 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcoliche (1920) . . .	» 7198	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933 (1921)	» 7199	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano (1922)	» 7199	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1925)	» 7203	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 (1926)	» 7204	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture (1927)	» 7204	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale (1929)	» 7209	

	<i>Pag.</i>	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco (1930)	7210	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut (1931) »	7210	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati (1934)	7210	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria (1935)	7211	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1936)	7211	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia (1937)	7211	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 (1938)	7221	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina della importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti (1960) »	7212	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo (1963) »	7266	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente l'estensione ai capitani in servizio di Stato Maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626 (1965) »	7266	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio (1807)	7282	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale (1900)	7284	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cuguttu e Castiadas all'Ente ferrarese per la colonizzazione (1924)	7284	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio (1932)	7285	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria (1933)	7285	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale (1962)	7322	

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria (1964)	Pag.	7323
Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (1970)	»	7323
Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni (1971)	»	7323
Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma (1972)	»	7324
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica (1973)	»	7325
Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica (1974)	»	7325
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale » (1975)	»	7325
Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima Tripcovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1976)	»	7325
Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico (1977)	»	7326

DISEGNI DI LEGGE

Approvati con discussione:

Norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali (1669)	»	6714
SUPINO	»	6714
MARCHIAFAVA, <i>relatore</i>	»	6714
Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bari (1760)	»	6908
GUACCERO	»	6909
Costituzione e funzioni delle corporazioni (1885)	»	7057
BEVIONE	»	7057
SCHANZER	»	7065
SALVATORE GATTI	»	7070
CAVAZZONI	»	7074
COGLIOLO	»	7075
GUACCERO	»	7077
MAROZZI	»	7087
CELESIA	»	7089
CHIMIENTI	»	7090
CORBINO	»	7094
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	»	7098

Modifiche al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore (1892)	Pag.	7176
PIOLA CASELLI	»	7176
SANDRINI, <i>relatore</i>	»	7178
ASQUINI, <i>sottosegretario di Stato per le corporazioni</i>	»	7179
Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'Esercito e per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore (1917)	»	7185
ZUPELLI	»	7186
BAISTROCCHI, <i>sottosegretario di Stato per la guerra</i>	»	7186
 <i>Approvati senza discussione:</i>		
Disciplina degli impianti di radiologia e di radium-terapia (1576-A)	»	6778
Modificazioni al 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale (1757)	»	6862
Compenso agli agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596 (1759)	»	6862
Modificazioni all'ordinamento giudiziario (1762)	»	6862
Ricostituzione del comune di Pessinetto in provincia di Torino (1792)	»	6863
Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio Esercito, la Regia Marina e la Regia Aeronautica (1794)	»	6863
Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare (1795)	»	6865
Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina della panificazione (1791)	»	6909
Cessione gratuita all'Opera Nazionale Balilla di terreno demaniale in Roma, località Farnesina, su cui è stato costruito il « Foro Mussolini » (1758)	»	6928
Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito e Longano in provincia di Campobasso (1793)	»	6932
Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro (1886)	»	7104
Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità scolastica (1887)	»	7105
Disciplina del commercio ambulante (1893)	»	7105
Disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1894)	»	7108
Promozioni dei Centurioni e dei Capi manipolo della Milizia Nazionale Forestale sprovvisi del titolo di studio (1848)	»	7113
Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (1872)	»	7114
Modifica di norme in materia di pensioni di guerra (1883)	»	7118
Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli (1888)	»	7118
Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese (1889)	»	7119
Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali (1844)	»	7124

	<i>Pag.</i>	
Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia (1845)	7125	
Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso (1847)	7125	»
Norme per la concessione dell'autorizzazione a tenere congressi in Italia e per l'istituzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali (1882) . . .	7126	»
Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme (1884)	7127	»
Agevolazioni tributarie in favore della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio, giuridicamente riconosciuta con Regio decreto 24 ottobre 1929, n. 1946 (1890)	7129	»
Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione (1904)	7181	»
Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo (1940)	7188	»
Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania (1943)	7188	»
Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona (1944)	7189	»
Costituzione in comune autonomo della frazione Teles del comune di Solopaca (Benevento) (1945) . .	7189	»
Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza (1946)	7190	»
Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito e successive modificazioni (1948)	7190	»
Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova (1955)	7191	»
Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato o obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930 (1891) . . .	7241	»
Adesione delle Colonie italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione dell'Ufficio internazionale di igiene pubblica (1903)	7241	»
Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo (1905)	7242	»
Autorizzazione al Governo a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro (1906)	7245	»
Modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ed alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (1918)	7245	»
Varianti al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1941)	7246	»
Norme complementari sull'ordinamento del notariato (1942)	7248	»
Ricostituzione del comune di Gagliole, in provincia di Macerata (1947)	7250	»
Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-1918 (1949)	7250	»

Modificazione all'articolo 132 del Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1950)	Pag.	7251
Costituzione del Parco nazionale del Circeo (1951)	»	7251
Costruzione di ferrovie e di strade in Eritrea (1952)	»	7255
Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio (1953)	»	7255
Modificazione alla legge istitutiva del « Maggio Musicale Fiorentino » (1954)	»	7258
Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1956)	»	7259
Stato giuridico della gente dell'aria (1957)	»	7260
Riposo domenicale e settimanale (1966)	»	7267
Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (1967)	»	7273
Modificazioni alla legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle casse rurali ed agrarie (1968)	»	7279

INTERROGAZIONI (*Risposte scritte*).

ABISSO. — Sull'istituzione di nuove riserve di caccia	»	6719
CICCOTTI. — Sulla sistemazione della biblioteca provinciale di Potenza	»	7328
VICINI ANTONIO. — Sugli ispettori scolastici	»	7329
— Sulla tutela del vino lambrusco	»	7330

(*Svolgimento*).

Per meglio disciplinare la circolazione, sulle strade ordinarie e sulle autostrade, degli autotrasporti Per attenuare il soverchio frastuono delle segnalazioni acustiche nell'interno dell'abitato	»	6989
CROLLALANZA, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	»	6989
CONTI	»	6991
VISCONTI DI MODRONE	»	6992

NOMINE DI SENATORI A MINISTRI DI STATO

FERRARI	»	6704
BRUSATI UGO	»	6872

NOMINA DI SENATORI

<i>Lettura dei Regi decreti</i>	»	6704
---	---	------

RELAZIONI DELLA COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI

» 6726, 6741, 6833

GIURAMENTI

Ago, Amantea, Andreoni, Asinari di San Marzano, Azzariti, Barcellona, Campolongo, Casoli, Cicconetti, Di Benedetto, Gazzera, Giuria, Graziosi,

Marracino, Nucci, Padiglione, Perris, Petrone, Pinto, Piola Caselli, Spiller, Ottavio Zoppi . . .	Pag.	6738
Beverini, Bocchini, Burzagli, Conz, D'Ancora, Ducci, Durini di Monza, Foschini, Guadagnini, Majoni, Manzoni, Martin Franklin, Mormino, Orsini Baroni, Piccio, Porro Ettore, Romei Longhena, Sandic- chi, Sani Navarra, Scipioni	»	6756
Etna	»	6778
Gherzi	»	6833
Anselmi, Bocciardo, Broglia, Cattaneo della Volta, Cogliolo, Giardini, Krekich, Levi, Micheli, Moresco, Pende, Pozzo Attilio, Rubino, Thaon di Revel dott. Paolo, Tournon	»	6848
OMAGGI	»	6700, 7156
PETIZIONI (<i>Lettura di un elenco</i>)	»	6703
<i>Discussione:</i>		
CAMERINI	»	7157
REGISTRAZIONI CON RISERVA:		
<i>Trasmissione dei decreti</i>	»	6705
<i>Discussione:</i>		
SUPINO	»	7029
RITIRO DI DISEGNI DI LEGGE	»	7232
UFFICI:		
<i>Sorteggio</i>	»	6710
<i>Riunione</i>	»	6796, 7056, 7086
VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE DEL GOVERNO	»	6700
VERBALE DI DEPOSITO	»	6718

CLXXXVIIIª TORNATA

LUNEDÌ 11 DICEMBRE 1933 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Viganò, Albertoni, Giaccone, Grippo, Arlotta, Nava, Borghese, Arrivabene, Varisco, Beltrami, Bistolfi, Alberici, Vittorio Scialoja, Albini)	Pag. 6706	Relazioni:	
PRESIDENTE	6706	(Presentazione)	6705, 6717
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	6710	Uffici:	
Commissari:		(Sorteggio)	6710
(Nomina di commissari nelle Commissioni per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, per il giudizio dell'Alta Corte e per l'esame dei nuovi Codici)	6710	Variazioni nella composizione del Governo	6700
Comunicazioni della Presidenza.	6704	Votazione a scrutinio segreto:	
Congedi	6699	(Risultato)	6718
Disegni di legge:			
(Discussione):			
« Norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali » (1669)	6714		
SUPINO	6714		
MARCHIAFAVA, <i>relatore</i>	6714		
Interrogazioni:			
(Presentazione)	6718		
(Risposta scritta)	6719		
Messaggi	6705		
Nomina a ministro di Stato (del senatore Ferrari)	6704		
Nomina di Senatori:			
(Lettura dei Regi decreti)	6704		
(Presentazione delle relazioni)	6717		
Omaggi	6700		
Petizioni:			
(Lettura di un elenco)	6703		
Registrazioni con riserva.	6705		

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bianchi per giorni 20; Borromeo per giorni 20; Cagnetta per giorni 30; D'Andrea per giorni 30; Della Noce per giorni 30; De Tullio per giorni 30; Durante per giorni 20; Fantoli per giorni 3; Gentile per giorni 7; Giordani per giorni 30; Libertini per giorni 5; Lustig per giorni 3; Marani per giorni 30; Marcello per giorni 6; Milano Franco D'Aragona per giorni 10; Niccolini Pietro per giorni 15; Novelli per giorni 1; Nuvoloni per giorni 15; Odero per giorni 30; Passerini Napoleone per giorni 30; Poggi Tito per giorni 5; Ronco per giorni 15; Ruffini per giorni 15; Scaduto per giorni 8; Silvestri per giorni 30; Spezzotti per

giorni 2; Tanari per giorni 30; Torraca per giorni 15; Triangi per giorni 15; Vicini Antonio per giorni 5; Vicini Marco Arturo per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Variazioni nella composizione del Ministero.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Ho l'onore di comunicare al Senato che con decreti del 22 luglio 1933-XII, Sua Maestà il Re, su mia proposta, ha accettato le dimissioni dalla carica di ministro e di sottosegretario di Stato per la guerra, rispettivamente rassegnate dal generale Pietro Gazzera e dall'on. avv. Angelo Manaresi, deputato al Parlamento.

La Maestà Sua, con decreti di pari data, mi ha affidato la direzione del Ministero della guerra, ed ha nominato, su mia proposta, sottosegretario di Stato allo stesso dicastero l'on. gen. Federico Baistrocchi, deputato al Parlamento.

Comunico altresì che con decreti del 6 novembre u. s. Sua Maestà il Re ha accettato, su mia proposta, le dimissioni rassegnate:

dall'ammiraglio Giuseppe Sirianni, senatore del Regno, dalla carica di ministro segretario di Stato per la marina;

dal maresciallo dell'aria Italo Balbo, deputato al Parlamento, dalla carica di ministro segretario di Stato per l'aeronautica;

dal generale Gioacchino Russo, senatore del Regno, dalla carica di sottosegretario di Stato per la marina;

e dall'on. Raffaello Riccardi, deputato al Parlamento, dalla carica di sottosegretario di Stato per l'aeronautica.

Con decreti di pari data Sua Maestà mi ha affidato la direzione dei due Ministeri della marina e dell'aeronautica ed ha nominato, su mia proposta, sottosegretari di Stato per i suddetti dicasteri, rispettivamente l'ammiraglio di divisione Domenico Cavagnari e il generale di squadra aerea Giuseppe Valle.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo, Primo Ministro, delle comunicazioni fatte al Senato riguardanti le variazioni nella composizione del Ministero.

Omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

SCALORI, *segretario*:

Senatore Alberto Dallolio: *Commemorazione dell'ing. Gualtiero Sacchetti, senatore del Regno, alla Società agraria di Bologna nell'adunanza del 12 marzo 1933*. (Bologna, 1933-XI).

A. Della Riccia: *Recherches et opinions économiques et sociales d'un amateur de chiffres (15 septembre 1932-15 février 1933)*. (Bruxelles, 1933).

Senatore Silvio Longhi: *Discorsi del Procuratore generale per l'inaugurazione degli anni giudiziari alla Corte di cassazione del Regno: 7 gennaio 1931-IX, 7 gennaio 1932-X, 7 gennaio 1933-XI*.

Achille Forti: *Il prof. dott. Riccardo De Polo (1876-1932)*. (Verona, 1933-XI).

Ambasciata di Polonia in Roma:

S. J. Paderevoski: *La Pologne et la Paix*. (Genève, 1933).

Giuseppe Stefani: *Il Comitato triestino degli assicuratori marittimi*. (Trieste 1933-XI).

Istituto d'arte e di storia del comune di Siena: *Libri dell'entrata e dell'uscita della Repubblica di Siena detti della Biccherna. Libro VIII (a. 1248) e IX (a. 1249)*. (Firenze, 1932-33).

Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori: *Dieci anni di attività sindacale MCMXXII-MCMXXXII*. (Roma, XI).

(Comitato per le onoranze ai caduti di Comiso): « *Resurgo* ». Numero unico dedicato ai caduti di Comiso nella grande guerra, inaugurandosi il loro monumento: 24 maggio 1933-XI.

Académie polonaise des sciences et des lettres (Paris):

1° *La Pologne et la Baltique*. Conférences données à la Bibliothèque polonaise de Paris. (Paris, 1931).

2° *La Silésie Polonaise*. Conférences faites à la Bibliothèque polonaise de Paris. (Paris, 1932).

3° Smogorzewski Casimir: *La Poméranie polonaise*. (Paris, 1932).

Stanislao di Lorenzo: *Vita del senatore Giuseppe Devincenzi*. (Roma, 1933).

G. Maresca Donnorso di Serracapriola: *Universalità del fascismo*. (Discorso pronunciato alla Camera dei deputati. Roma, 1931-XI).

Senatore Giovanni Sechi:

1° *Registro italiano navale ed aeronautico*. Relazione del Comitato direttivo al Consiglio di amministrazione. (Aprile, 1933).

2° *Per la sicurezza della vita umana in mare. I provvedimenti del Governo Fascista. Le Convenzioni internazionali*. (Estratto dalla Relazione per l'anno 1932 al Consiglio d'amministrazione. Roma, 1933).

Senatore Benedetto Croce: *Accenni politici in un carteggio inedito di Silvio Spaventa*. (Napoli, 1933).

Giorgio Mortara: *Prospettive economiche. 1933 anno XI*.

Casa editrice A. Guida:

Alessandro Cutolo: *La Regina dei moschettieri*. (Napoli, 1933).

Senatore Nicola Romeo:

A. Petrucci, *Il Gargano*. (Roma, 1932-X).

Eugenio Niccolai: *Graziano da Chiusi. Notizie dell'opera sua ed onoranze nell'VIII secolo dal « Decretum »*. (Roma, 1933-XI).

Falcone Lucifero: *Istituti per minorenni delinquenti in Italia e all'estero*. (Roma, 1933-XI).

Vincenzo Roppo:

1° *Ricordi di una data, di un educatore, di un libro*. (Putignano 1933-XI).

2° *Nel XII centenario della Madonna di Costantinopoli a Bari. Odegitria*. (Orazione commemorativa). (Bari, 1933-XI).

Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale: *In memoria di Antonio Garbasso*. (Roma, 1933).

Ruggero Guerrieri:

1° *Gli antichi istituti ospedalieri in Gualdo Tadino*. (Perugia, 1909).

2° *Il laudario lirico della Confraternita di Santa Maria dei raccomandati in Gualdo Tadino*. (Perugia, 1923).

3° *I maestri lombardi in Gualdo Tadino nella seconda metà del quattrocento*. (Milano, 1930).

4° *Storia civile ed ecclesiastica del comune di Gualdo Tadino*. (Gubbio, 1933-XI).

Senatore Francesco Salata:

1° Silvagni Umberto e Richard Achille: *Fiume ville italiana*. (Paris, 1919).

2° Alliata Alberto: *La compartecipazione statale nelle imprese piccole*. (Roma, 1923).

3° Tamaro Attilio: *Beghe fra Trieste e Duino*. (Parenzo, 1933).

4° *Despatch to his Majesty's ambassador at Rome in regard to the agreement of understanding and cooperation*. (London, 1933).

Manfredi Siotto Pintor: *Nota introduttiva alla prima versione italiana del « Mare liberum »*. (Firenze, 1933).

Comitato del Congresso internazionale di telegrafia e telefonia: *Atti del Congresso di Como (10-15 settembre 1927-V)*. (Roma, 1932, anno XI).

Celestino Torelli Rolle:

1° Monti A.: *Il Governo provvisorio di Lombardia e il senso della sovranità*. (Milano, 1933).

2° Monti A.: *La conciliazione nei pensieri sull'Italia di un anonimo lombardo (1845-46)*. (Milano, 1931).

Senatore Corrado Ricci: *Dal Giottismo al Futurismo*. (Roma, s. a.).

Senatore Luigi Rava: *Dopo Villafranca*. Pavia, 1933.

Senatore Federico Ricci: *Osservazioni sul bilancio delle ferrovie e sul movimento marittimo nel 1932-33*. (Roma, 1933).

Senatore Francesco Torraca:

1° *Noterelle provenzali*. (Napoli, 1932).

2° *Giustino Fortunato*. (Città di Castello, 1933).

3° *La canzone « Al cor gentil ripara sempre amore »*. (Napoli, 1933).

Severino Zavagno: *Messaggi spirituali*. (Napoli, 1933).

Leopoldo Pagani: *Bibliografia degli scritti di Alessandro Luzio*. (Firenze, 1933).

Riccardo Filangieri di Candida:

1° *Le artiglierie di Castel Nuovo nei secoli XVI e XVII*. (Napoli, 1933).

2° *Un più antico progetto dell'arco trionfale di Alfonso d'Aragona*. (Napoli, 1933).

Giovanni Mario Copello: *Discorso del dottor notaio comm. Giovanni Copello, presidente della Società economica di Chiavari*. (Chiavari, 1933).

Giorgio Mortara: *Problemi economici dell'ora presente*. (Città di Castello, 1932).

R. Università degli studi di Milano: *Onoranze al prof. Gian Antonio Maggi*. (Milano, 1933).

Francesco Loddo Canepa:

1° *Note sulla carta de Logu cagliaritana e su un giudizio di Corona del secolo XVI*. (Roma, 1933).

2° *L'ordine fascista. Polemica*. (Giugno, 1933-XI).

Senatore Vittorio Cian: *Bibliografia (1881-1931)*. (Torino, 1933).

Fiuseppe Frignani:

1° *Appunti per le cronache del Fascismo romagnolo*. (Bologna, 1933).

2° *Reprints of Statements submitted by Members of I. P. Morgan e Co*. (Washington, 1933).

Giuseppe Colacicco: *Le acque artesiane nel Tavoliere*. (Bari, 1933-XI).

Istituto Nazionale delle Assicurazioni:

1° *20 anni (1913-1933)*. (Roma, 1933, anno XII).

2° *Relazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Collegi dei Sindaci sul bilancio 1932*. (Roma, 1933-XI).

Federazione Nazionale Fascista della Proprietà Edilizia:

1° *Il mercato edilizio*. (Roma, 1933).

2° *La mobilità della popolazione all'interno delle città europee*.

R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Firenze: *Annuario anno accademico, 1932-1933-XI*.

Alessandro Cutolo: *La Regina dei « Tre Moschettieri »*. (Napoli).

Andrea Menghetti: *Storia di un comune rurale della marca anconetana (Montalboddo oggi Ostra). Le organizzazioni*. (Jesi, 1933).

R. Accademia di scienze lettere e arti di Palermo: *Lo Steri di Palermo e le sue pitture*. (Milano, 1933).

Orazio Pedrazzi: *Roma alla testa del secolo*. (Santiago, 1933).

Associazione Nazionale Fascista - Roma: *I dirigenti di azienda nel sistema sindacale*. (Roma, 1933).

Domenico dei conti Larussa:

1° *I problemi igienico-sociali di Catanzaro e le condizioni finanziarie del comune*. (Catanzaro, 1933).

2° *La città di Catanzaro ed il piano regolatore*. (Catanzaro, 1933).

Alfonso Arnone: *Il diritto di guerra nell'India antica*. (Roma, 1917).

Federazione Nazionale Fascista della Proprietà Edilizia: *Il mercato edilizio. Dati statistici. (Primo quadrimestre 1933-XI)*. (Roma, 1933).

Istituto Nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro - Milano: *L'Istituto Nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro nel decennale della Rivoluzione fascista*. (Milano, 1933).

Gino Bandini: *Contributi per la storia della spedizione dei Mille*. (Roma, 1933).

Pontificium opus a propaganda fidei: *Acta Pontificalium operum a propagatione fidei*. Vol. I, n. 4. (Roma, 1933).

Ruggiero Guerrieri: *Le cronache e le agiografie francescane medioevali gualdesi ed i loro rapporti con altre cronache e leggende agiografiche umbre*. (Gubbio, 1933-XI).

Giosuè Norrito: *Capitale e lavoro nel sindacalismo fascista*. (Palermo, 1933-XI).

Podestà di Rimini: *Rimini e Giulio Cesare*. (Rimini, 1933-XI).

C. Micheli:

Ida Nazari-Micheli: *Cavour e Garibaldi nel 1860*. (Roma, 1911).

Cesare Chiodi: *La torre littoria di Milano*. (Milano, 1933).

Senatore Guido Mazzoni: *I versi barbari del Re d'Olanda*. (Amsterdam, 1933).

Albano Sorbelli: *La Biblioteca comunale dell'Archiginnasio in Bologna, nell'anno 1932*. Relazione. (Bologna, 1933-XI).

Podestà di Padova: *Concorso nazionale per un progetto di piano regolatore della città di Padova*. Relazione. (Padova, 1933-XI).

Ambasciata di Polonia in Roma:

1° A. Lewak: *Corrispondenza polacca di Giuseppe Garibaldi*. (Cracovia, 1932).

2° G. Locatelli-Milesi: *Nella Siberia orrenda. Narrazione di A. Venanzio*. (2ª edizione. Milano, 1933).

Senatore Pietro Sitta: *La popolazione della provincia di Ferrara secondo il VII Censimento generale del 21 aprile 1931-XI*. (Ferrara, 1933-XI).

Soc. An. E. Marelli e C. - Milano:

Elia Migliau: *L'apparato motore Diesel*

elettrico e gli impianti ausiliari della nave traghetto « Scilla ». (Milano, 1933).

Presidente dell'Istituto del Nastro Azzurro — Sezione di Torino:

1° Decorati « al valor militare » di Torino e provincia. (Torino, 1933-XI).

2° Per la celebrazione del primo centenario delle medaglie al valor militare. (Torino, 1933, anno XI).

R. Ambasciata d'Italia in Santiago:

Orazio Pedrazzi: *Edad media en Italia*. (Santiago, 1933-XI).

Senatore Emanuele De Cillis:

1° *La granicoltura in territorio di bonifica*. (Portici, 1933-XI).

2° *Discorso pronunziato alla inaugurazione del II Raduno dei tecnici agricoli del Mezzogiorno e delle Grandi Isole*. (Portici, 1933-XI).

Senatore Corrado Ricci: *La via Romea*. (Ravenna, 1933-XI).

Paolo Biscaretti di Ruffia: *Il regime degli Stati Uniti e il Regime fascista*. (Torino-Novara, 1933-XI).

Senatore Guido Mazzoni:

1° *Sul testo dei « Discorsi del Machiavelli »*. (Roma, 1933-XI).

2° *Dopo riletto l'« Orlando Furioso »*. (Arezzo, 1933-XI).

Giovanni Gorio: *Ente Nazionale Serico: Annuario serico 1932-X-XI*. (Milano, 1933).

Ministero degli affari esteri: *Réponse à M. Ponsot, Haut-Commissaire de la République française en Syrie et au Liban, rédigée par le Dr. A. Keyali*. (Alep, 1933).

Gino Bandini: *Maria Teresa Regina di Sardegna e Maria Adelaide Duchessa di Savoia a Ferdinando Duca di Genova*. Lettere. (Roma, 1933-XI).

Onorato Amendola De' Tebaldi: *L'eroe mio padre*. (Buenos Ayres, 1933).

Senatore Carlo Ottavio Cornaggia Medici Castiglioni: *Famiglia Cornaggia poi Cornaggia Medici e Cornaggia Medici Castiglioni. Cenni genealogici*. (Milano, 1933-XI).

Senatore Giovanni Ciraolo:

François Albert, sénateur de Belgique: *Les grandes figures de la Croix-Rouge: le sénateur Ciraolo*. (Paris, novembre 1933).

Senatore Luigi Messedaglia:

1° Achille Forti: *Disegno per una analisi biogeografica delle alghe di Giarabub (Cirenaica)*. Memoria. (Roma, 1933-XI).

2° *Contribuzioni diatomologiche. XIV Schulziella*. (Venezia, 1933-XI).

Aloisio De Castro:

Giovanni Pascoli: *Hymno a Roma. Tradução de Aloysio De Castro*. (Rio de Janeiro, 1933).

Dante Severin: *Per la storia della emigrazione artistica della Svizzera italiana. Privilegi Sabaudi agli architetti e mastri da muro Luganesi (XVII secolo)*. (Bellinzona, 1933).

R. M. Radaelli: *Problemi nostri*. (Milano, 1933-XI).

Vittorio Ambrosini: *Economia e politica dello Stato corporativo*. (Roma, 1933-XI).

Senatore Raffaele Garofalo: *Dei confini cronologici del Medio Evo*. Memoria. (Napoli, 1931).

Federazione Nazionale Fascista della Proprietà Edilizia — Roma: *Sulla disciplina giuridica dei piani regolatori*. Vol. I. (Roma, 1933, anno XI).

René Bergerioux: *L'État fort et démocratique*. (Paris, 1933).

Senatore Giorgio Pitacco:

1° *L'Unione doganale tedesco-austriaca nelle ripercussioni adriatiche*. Discorso al Senato. (Roma, 1931-X).

2° *L'Italia e i progetti di una Federazione danubiana*. Discorso al Senato. (Roma, 1932-X).

Podestà di Novara: *Comune di Novara. Opere pubbliche nel II quinquennio dell'Amministrazione fascista*. (Novara, 1933-XI).

Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Agricoltura: *L'azione sindacale del Fascismo nell'agricoltura*. (Roma, 1933-XII).

Eudo Monti: *Sulla assimilabilità del pane. Intervista col fisiologo prof. Richet della Sorbona di Francia*. (Milano, 1933-XII).

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

SCALORI, segretario:

Il sig. Settimio Di Santo si duole di provvedimenti presi a suo carico da parte della autorità militare.

L'avv. Vito Frugis chiede che nell'ordinamento della legge forense siano tenute di-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1933

stinte le professioni di avvocato e di procuratore.

PRESIDENTE. Queste petizioni seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Nomina di senatori.

PRESIDENTE. Informo il Senato che S. M. il Re, con decreto in data 21 settembre 1933, anno XI, ha nominato senatori del Regno:

Andreoni dott. Antonio, categoria 9ª; Azzariti dott. Francesco Saverio, cat. 9ª; Barcellona dott. Pietro, cat. 8ª; Campolongo dott. Francesco, cat. 13ª; Casoli dott. Vincenzo, cat. 9ª; Marracino dott. Alessandro, cat. 8ª; Nucci dott. Achille, cat. 13ª; Padiglione dottor Enrico, cat. 8ª; Petrone dott. Silvio, cat. 8ª; Pinto dott. Carlo, cat. 8ª; Piola-Caselli dottor Eduardo, cat. 8ª.

Con decreto in data 30 ottobre 1933-XII ha nominato senatori del Regno:

Ago Pietro, generale comandante designato d'armata, categoria 14ª; Amantea Luigi, generale comandante designato d'armata, cat. 14ª; Asinari di San Marzano Enrico, generale di Corpo d'armata, cat. 14ª; Cicconetti Luigi, generale di Corpo d'armata, cat. 14ª; Di Benedetto Vincenzo, generale di Corpo d'armata, cat. 14ª; Gazzera Pietro, generale comandante designato d'armata, cat. 14ª; Giuria Ettore, generale di Corpo d'armata, cat. 14ª; Graziosi Eugenio, generale di Corpo d'armata, cat. 14ª; Perris Carlo, generale comandante designato d'armata, cat. 14ª; Spiller Gaetano, generale di Corpo d'armata, cat. 14ª; Zoppi nobile Ottavio, generale di Corpo d'armata, cat. 14ª.

Con decreto in data 3 novembre 1933-XII ha nominato senatori del Regno:

Etna Donato, generale di Corpo d'armata, categoria 14ª; Gherzi Giovan Battista, generale di Corpo d'armata, cat. 14ª; Scipioni Scipione, generale di Corpo d'armata, cat. 14ª; Conz Angelo Ugo, ammiraglio di squadra designato d'armata, cat. 14ª; Ducci Gino, ammiraglio di squadra designato d'armata, cat. 14ª; Burzagli Ernesto, ammiraglio di squadra, categoria 14ª; Foschini Antonio, ammiraglio di squadra, cat. 14ª; Piccio Pier Ruggero, generale di squadra aerea, cat. 14ª.

Con decreto in data 16 novembre 1933-XII ha nominato senatori del Regno:

Orsini Baroni Luca, ambasciatore, categoria 6ª; Durini di Monza conte Ercole, ambasciatore, cat. 6ª; Manzoni conte Gaetano, ambasciatore, cat. 6ª; Martin Franklin conte Alberto, ambasciatore, cat. 6ª; Majoni Giovanni Cesare, ambasciatore, cat. 6ª; Sandicchi Pasquale, consigliere di Stato, già ministro plenipotenziario, cat. 7ª, 15ª e 21ª; Beverini Giovanni Battista, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, cat. 7ª; Bocchini Arturo, consigliere di Stato, incaricato delle funzioni di Capo della polizia, cat. 15ª; Guadagnini Giuseppe, prefetto del Regno, cat. 17ª; Porro Ettore, prefetto del Regno, cat. 17ª; Mormino Giuseppe, prefetto del Regno, cat. 17ª; D'Ancona conte Paolo, vice-governatore di Roma, già prefetto del Regno, cat. 17ª; Romei Longhena conte Giovanni Gerolamo, generale di Corpo d'armata, cat. 14ª; Sani conte Ugo, generale di Corpo d'armata, cat. 14ª.

Infine con decreto in data 9 dicembre 1933, anno XII, ha nominato senatori del Regno:

Anselmi dott. Giorgio, categoria 21ª; Bocciardo ing. Arturo, cat. 21ª; Broglia prof. Giuseppe, cat. 21ª; Cattaneo della Volta Giuseppe, cat. 21ª; Cogliolo prof. Pietro, cat. 21ª; Giardini Ernesto, cat. 21ª; Krekich Natale, cat. 20ª; Levi Isaia, cat. 21ª; Micheli prof. Ferdinando, cat. 21ª; Moresco prof. Mattia, cat. 21ª; Pende prof. Nicola, cat. 21ª; Pozzo Attilio, cat. 21ª; Rubino Edoardo, cat. 21ª; Thaon di Revel dott. Paolo, cat. 21ª; Tournon ing. Adriano, cat. 21ª.

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che con decreti del Capo del Governo in data 8 corrente, l'ammiraglio Cavagnari, sottosegretario di Stato per la marina e il generale Valle, sottosegretario di Stato per l'aeronautica, sono delegati ad intervenire alle sedute del Senato e a prendere parte alle discussioni per gli affari che riguardano i rispettivi Ministeri.

Nomina a Ministro di Stato.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio del Capo del Governo:

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1933

« Roma, addì 26 novembre 1933—XII.

Informo l'E. V. che Sua Maestà il Re, con decreto in data 25 corrente mese, ha nominato, su mia proposta, ministro di Stato l'onorevole generale Giuseppe Francesco Ferrari, senatore del Regno.

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso i seguenti elenchi di registrazioni con riserva:

Roma, 4 luglio 1933.

In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853 mi onoro rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di giugno 1933—XI.

Il Presidente
GASPERINI.

Roma, 22 luglio 1933.

In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di luglio 1933—XI.

Il Presidente
GASPERINI.

Roma, 4 ottobre 1933.

In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di settembre 1933—XI.

Il Presidente
GASPERINI.

Roma, 20 ottobre 1933.

In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di ottobre 1933—XI.

Il Presidente
GASPERINI.

Il Presidente della Corte dei conti ha poi trasmesso il seguente elenco di contratti per i quali l'Amministrazione non ha seguito il parere del Consiglio di Stato.

« Roma, 7 dicembre 1933—XII.

In osservanza alle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 3 aprile 1933, n. 255, sull'ordinamento della Corte dei conti, mi onoro trasmettere all'E. V. l'elenco dei contratti i cui decreti d'approvazione sono stati registrati da questa Corte durante l'esercizio finanziario 1932-1933 e per i quali l'Amministrazione non ha seguito il parere del Consiglio di Stato.

Il Presidente
GASPERINI.

Messaggi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il ministro delle corporazioni, a norma dell'articolo 14, secondo comma, del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, ha trasmesso due copie del bilancio dell'esercizio 1932 dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Sindacati.

Comunico altresì che il Presidente della Commissione parlamentare costituita a norma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814 e degli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, ha trasmesso il parere, che alla Commissione medesima era stato richiesto da S. E. il ministro di grazia e giustizia, sul progetto di riforma delle disposizioni del Codice di commercio sulla cambiale.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. È stato comunicata alla Presidenza dal senatore Marchiafava la relazione sul disegno di legge:

Norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali (1669).

Commemorazione dei senatori **Viganò, Albertoni, Giaccone, Grippo, Arlotta, Nava, Borghese, Arrivabene, Varisco, Beltrami, Bistolfi, Alberici, Vittorio Scialoja, Albini.**

PRESIDENTE. Numerose e gravi perdite hanno dolorosamente colpito il Senato durante l'interruzione delle nostre sedute. Uomini di alto prestigio intellettuale, fra i più eminenti nella vita culturale della Nazione, antichi e insigni parlamentari, nei quali l'autorità era eguale alla esperienza, benemeriti servitori dello Stato, patrioti di incorrotta esemplare fedeltà agli ideali, donde l'Italia nuova ha tratto le energie per la propria rigenerazione, hanno lasciato in quest'aula ricordi e rimpianti che oggi incombono su noi con tanto più accorata mestizia per l'impossibilità di una degna rievocazione.

Da tempo il generale **Ettore Viganò** aveva cessato di frequentare l'assemblea, in cui aveva trattato per tanti anni con ammirata competenza dei problemi militari. Egli era nato nel 1843 a Tradate, in provincia di Como; era stato garibaldino del 1860 e del 1866, combattente di tutte le campagne d'Eritrea, ministro della Guerra in tempi oscuri e difficili; ma l'età e i mali fisici, se l'avevano allontanato da quest'aula, non avevano fiaccato gli entusiasmi nè la mente del vecchio soldato, come egli aveva dimostrato di recente con un suo prezioso libro di memorie tutto avvivato dallo spirito immortale del Risorgimento, libro a cui resterà durevolmente e nobilmente raccomandato il nome di **Ettore Viganò**.

A questo nome voglio accostare quello, non meno venerato, del mantovano **Pietro Albertoni**, che era stato anch'egli con Garibaldi a Bezzecca e che, professore universitario, deputato per tre legislature, senatore dal 1912, divise la sua operosa vita fra l'azione politica, onestamente intesa come una milizia in servizio del Paese, e l'attività scientifica e didattica con la quale, dalla cattedra di fisiologia nell'Ateneo bolognese, apportò un notevole contributo al rinnovamento e allo sviluppo della scuola medica italiana.

Un'onorata e serena carriera parlamentare fu quella di **Vittorio Giaccone**, durante circa un ventennio probò rappresentante degli elettori della sua Mondovì, passato nel 1920 a questa assemblea, ove per la bontà e la modestia era circondato da concordi simpatie.

Alla Camera dei deputati avevano pure appartenuto per lunghi anni, e ivi come poi qui in Senato, e più ancora negli uffici di governo chiaramente esercitati, dedicarono al bene della Patria tutte le energie dei loro nobili spiriti **Pasquale Grippo, Enrico Arlotta, Cesare Nava**.

Lucano, il **Grippo** meritò la reputazione di giureconsulto sagace e dottissimo, che avrebbe potuto stampare un'orma profonda nel campo degli studi di diritto, ma preferì diventare uno dei principi del Foro e, durante otto legislature, uno degli oratori più ascoltati della Destra liberale nell'altro ramo del Parlamento. Egli fece parte, come ministro dell'istruzione pubblica, del Gabinetto che con la dichiarazione di guerra doveva aprire una nuova era gloriosa per la storia d'Italia.

Ministro durante la guerra, fra i più caldi per fede nazionale e i meglio preparati tecnicamente, era stato anche **Enrico Arlotta**, napoletano, antico seguace di Crispi e di Sonnino, già per oltre un decennio relatore autorevole alla Camera sul bilancio della Marina, e propugnatore tenace del rafforzamento della nostra difesa militare in tempi durante i quali l'incapacità bellica dell'Italia era voluta da alcuni con protervia partigiana e accettata da troppi altri con una cecità resa irrimediabile dalla viltà politica. Rimarrà memorabile un discorso con cui, nel 1913, quando ben pochi potevano prevedere il prossimo infrangersi della Triplice Alleanza, l'**Arlotta** sostenne la necessità del confine d'Italia al Brennero, attirandosi i rabbuffi della stampa estera e altresì di certa stampa nostrana. In Senato, dove sedeva dal 1919, si occupò con orientamenti sempre sicuri e sani di questioni economiche e marine. Era iscritto al Partito fascista dal 1926.

Cesare Nava, valente ingegnere, dotato delle cordiali e solide virtù ambrosiane, si era segnalato per slancio filantropico e abilità organizzatrice nell'opera di soccorso dopo il terremoto calabro-siculo del 1908. Aveva militato, fin dai suoi esordi politici, nelle file cattoliche, ma ispirandosi costantemente a sensi italiani. Deputato per tre legislature, fu nominato nel 1918 sottosegretario e poi commissario per le armi e munizioni: terminata la guerra, tenne il ministero delle terre liberate. Era senatore dal 1921. All'avvento del Fascismo al potere, fu fra i primi parlamentari cattolici che aderirono lealmente e senza riserve al nuovo Regime. Così meritò di tornare al Governo con Benito Mussolini, come ministro dell'industria e del commercio.

Un fascista genuino per temperamento e per convinzioni, prima ancora di entrare formalmente nel Partito, era stato Felice **Borghese**, che nella coltivazione dei vasti possedimenti aviti aveva presto introdotto i metodi più moderni e razionali, migliorando altresì le condizioni di vita e di lavoro dei contadini, per i quali aperse scuole, infermerie, istituzioni assistenziali, e che presiedette per molti anni il Consorzio Pontino, dando buon impulso alla bonificazione di una parte delle paludi.

Ma il vanto di vecchia, verace e fierissima camicia nera, per le tante prove generosamente date di devozione alla causa, spettava sopra tutto al nostro caro collega e prode camerata Giberto **Arrivabene**, in guerra e in pace continuatore delle splendide tradizioni patriottiche della sua famiglia. Ufficiale di marina, aveva partecipato alle campagne di Eritrea e di Libia. Allo scoppio della guerra mondiale, avendo già lasciato il servizio attivo, chiese di rientrare nei quadri dell'Armata e combatté con le batterie della Regia marina sul Basso Isonzo, guadagnandosi una medaglia d'argento al valore. Deputato per la 23ª e la 24ª legislatura, aveva preso parte strenuamente alla lotta, in Parlamento e fuori, per l'intervento, per la resistenza, per la difesa della guerra e della vittoria. Era stato squadrista animoso e animatore nelle campagne mantovane e veronesi devastate dalla propaganda sovversiva. Col

trionfo della Rivoluzione fascista, fu messo, come console generale della Milizia, a capo delle legioni calabresi; e poi, nel 1924, eletto nuovamente deputato; e infine, dal 1929, nominato senatore. Pur troppo la sua fibra giovanilmente gagliarda era già minata da un male che a lui fu inesorabile; ed egli si sapeva condannato, ma nascondeva la prescienza della prossima immatura fine sotto la maschera di una mordace signorile ironia. Così lo vedemmo andare incontro alla morte, con la stessa intrepidezza baldanzosa con cui l'aveva tante volte affrontata sul mare, in trincea e su le piazze.

E non vedremo più fra noi la veneranda figura anacoretica di Bernardino **Varisco**, meglio che veterano, profeta del Fascismo, quale illustre compagno di Enrico Corradini nella lontana vigilia di predicazione. Al Varisco, chiamato nel 1929 a far parte di questo Consesso, il Senato riconobbe solennemente il possesso del titolo alla nomina per la 20ª categoria statutaria, in ragione del suo apostolato nazionale e della sua opera di pensatore. In lui, infatti, il filosofo giunto dalle discipline matematiche alla speculazione metafisica non era inferiore all'ardente e poderoso propagandista della rinascita italiana; e, come costruttore originale di un nuovo idealismo critico, ch'egli illustrò mirabilmente col suo insegnamento di filosofia teoretica nell'Università di Roma, Bernardino Varisco ebbe e serberà un posto a sè, importante e autonomo, nella storia della nostra cultura contemporanea.

Se la filosofia ha perduto nel Varisco uno dei suoi cultori più preclari, non meno dolorosi lutti hanno contristato l'arte italiana per la scomparsa di Luca **Beltrami** e di Leonardo **Bistolfi**.

Del Beltrami può dirsi che egli è stato l'ultimo erede e il vindice del Rinascimento lombardo. I monumenti più singolari e imponenti della Milano dei grandi secoli dovettero la propria salvezza e la propria resurrezione alla vigilanza, alla volontà, all'ingegno dell'architetto che aveva appreso alla scuola di Parigi la pe-

rezza prodigiosa, se pur talvolta pericolosa tentatrice, del restauro e della ricomposizione degli antichi edifici. Ricco di rare conoscenze storiche e letterarie, egli fu uno di coloro che più felicemente cooperarono al progresso degli studi vinciani, trascrivendo e annotando il Codice trivulziano, dettando la prefazione al Codice atlantico, ponendo in luce l'opera di Leonardo per quanto concerne il Duomo e il Castello di Milano e i ritrovati di quella mente sovrana in materia di idraulica, d'arte militare, di anatomia e di aviazione. Deputato per tre legislature, senatore dal 1905, dedicò la sua attività parlamentare specialmente alle questioni edilizie; ma ebbe anche una forte sensibilità politica. Fu irredentista negli anni antecedenti alla guerra mondiale; interventista fervente dopo che questa fu scoppiata. Le pungenti satire di « Polifilo », con la saporita pittura della tirannide rossa nel villaggio favoloso di Casate Olona, testimoniano il rigore dialettico del polemista e la colorita e piacevole facilità dello scrittore, che integravano la personalità stupendamente versatile di Luca Beltrami.

Leonardo Bistolfi fu uno scultore poeta; nè mancò chi, pur dinnanzi alla spoglia lacrimata di lui, gli fece addebito di quella virtù di trasfigurazione lirica che il maestro monferrino sapeva infondere alle forme modellate. Ma io non mi cimenterò a rivendicare contro le negazioni suggerite dalle labili mode la luminosa individualità creatrice del Bistolfi, e meno che mai in questa sede, quando a difendere l'artista bastano, e più basteranno in avvenire, le opere alle quali egli conferì un palpito di vita che sembra scioglierle dall'immobilità della materia. Dal 1903 Leonardo Bistolfi onorava la nostra assemblea, della quale fu assiduo, e dove tutti nutrivano per lui un sentimento profondo di affettuosa e reverente ammirazione.

Universalmente stimato e amato era anche Pietro Alberici, a cui fu data lode quale esempio perfetto del magistrato come ha da essere oggi, fedele alle limpide fonti della dottrina, e insieme atto ad ascoltare le voci della realtà operante, a intenderne i problemi, a interpre-

tarne i mutamenti. Egli era un giurista di razza, ma aperto alla comprensione delle correnti innovatrici nel campo teorico e pratico. Così il nuovo ordinamento giuridico del lavoro aveva trovato nell'Alberici uno studioso profondo e consapevole; i principî corporativistici un sincero sostenitore. Al Fascismo egli aveva tributato il suo pronto e fermo consenso.

Non pare possibile che qui non debba risuonare più la voce di Vittorio Scialoja, e che nei dibattiti sui massimi avvenimenti della politica italiana e internazionale non sia più da attendersi l'intervento di chi, unendo alla insondabile sapienza del legislatore e dello statista la penetrazione rivelatrice di uno spirito critico senza pari, possedeva la virtù d'una parola che era puro cristallo, vivida e aderente nell'espressione dei più sottili concetti, balenante di arguzie che illuminavano ogni problema, una parola che dava gioia, stimolo e nutrimento agli intelletti degli ascoltatori. Il nome e la presenza di lui erano gloria del Senato. Grande egli era stato su la cattedra che è quasi il simbolo della nostra tradizione di civiltà: quella di diritto romano in Roma. In cinquant'anni di insegnamento egli era stato il tipo compiuto del Maestro, il rinnovatore degli studi giuridici italiani, al quale l'agilità enciclopedica della mente aveva consentito di coltivare ogni ramo del diritto, dal diritto romano al diritto aeronautico, dal diritto pubblico al diritto privato, dalla storia alla filosofia del diritto, come per una sorta di emulazione con se stesso. Schietta tempra latina, egli aveva saputo sempre convertire le questioni più difficili e astruse in pensiero lucido e avvincente, come aveva voluto che il diritto romano fosse, più che un insegnamento storico, una forza attuale e formativa. Perciò egli ha veramente creato una scuola, che perpetuerà con l'opera di Vittorio Scialoja il magistero del genio giuridico di nostra gente.

Questo napoletano nato a Torino, durante l'esilio del suo glorioso genitore, e vissuto per la maggiore e più laboriosa parte della sua esistenza a Roma in una atmosfera di ideale romanità, sentì fino allo spasimo la passione unitaria del Risorgimento. Ci sembra ancora di udire il concitato appello con cui egli salutò

qui il miracoloso risultato raggiunto dal Capo del Governo fascista col riconoscimento della sovranità del Re d'Italia su Roma per parte della Santa Sede. Quel giorno la parola commossa di Vittorio Scialoja, piuttosto che commentare l'immenso fatto nuovo della Conciliazione fra lo Stato e la Chiesa, sembrò riecheggiare le speranze, gli ardimenti, le ansie della Torino degli emigrati e dei patrioti di tutta Italia, interpretando, col *pathos* del passato che si concludeva, il memorabile evento con cui Benito Mussolini aveva adempiuto il disegno e sciolto il voto di Camillo di Cavour.

Tale religioso amore della Patria aveva guidato, attraverso le incertezze e le difficoltà di un'epoca immatura, l'azione di Vittorio Scialoja come uomo di governo. L'idea dello Stato signoreggiava il suo pensiero politico, retaggio della dottrina meridionale; e la sua attività legislativa lo attesta chiaramente. Era stato per la guerra, aveva capeggiato in Parlamento la lotta per la resistenza e per la vittoria. Chiamato al ministero degli esteri, aveva fatto quanto aveva potuto per salvare il programma integrale delle aspirazioni nazionali, difendendolo disperatamente contro le avarizie straniere ma sopra tutto contro la scettica incomprendenza del Gabinetto con cui si era trovato a collaborare. Era stato facile, allora, ai pertinaci sostenitori delle rivendicazioni italiane in Adriatico contrapporre all'indirizzo generale del Governo del tempo, che già affrettava le rinunzie, gli efficaci e degni documenti diplomatici con i quali Vittorio Scialoja ministro degli esteri aveva l'aria di polemizzare principalmente col Governo di cui faceva parte. Quella situazione, naturalmente, non si era potuta prolungare molto; e Vittorio Scialoja aveva lasciato il Governo, potendo almeno affermare di non aver nulla compromesso della posizione di diritto e di fatto dell'Italia di fronte all'Europa. Quale fosse, successivamente, l'azione di Vittorio Scialoja in qualità di capo, per tanti anni, della delegazione italiana a Ginevra, resta e resterà durevolmente nella memoria e nella riconoscenza di tutti. Ivi il suo magistero di giurista sommo cooperò con la sua eccezionale autorità politica a procurargli un posto preminente nel Consiglio e nell'Assemblea della Società delle Nazioni.

Oggi può ben dirsi che egli compì, con la sua opera personale, uno sforzo formidabile per ottenere che la Società delle Nazioni fosse capace di realizzare i propri obiettivi, e che più di una volta, per quanto era possibile in quelle condizioni a tutti note, egli conseguì successi che parvero, oltre che suoi, del Consesso ginevrino. Ivi Vittorio Scialoja fu sopra tutto costantemente all'altezza della sua missione di rappresentante dell'Italia davanti al mondo.

Or è un anno i colleghi, gli innumerevoli discepoli, gli estimatori che erano moltitudine si raccolsero intorno a lui per onorarlo: fu una manifestazione indimenticabile di affetto. Ma quando in Campidoglio Vittorio Scialoja si alzò a parlare per ricevere il conferimento del supremo titolo di onore dovuto a lui, la cittadinanza di Roma, la parola già così caustica e incisiva tremò e ruppe in un singhiozzo. Era il presagio del distacco vicino; e noi sentimmo fin da quel momento la mestizia che oggi ci prende sapendo che Vittorio Scialoja non ritornerà più fra queste mura.

Nè vi ritornerà più un altro grande latino, il nostro Giuseppe **Albini**, l'alunno casto e gentile di quel Virgilio a cui egli con esperta finezza di artista e di umanista seppe apprestare una schietta veste italiana. Romagnolo di Saludecio, Giuseppe Albini fu il fratello spirituale di Giovanni Pascoli, con minor ala e con più rigorosa fedeltà ai fasti classici della sua terra. La letteratura romana non ebbe, dopo il Gandino e lo stesso Pascoli, un cultore più dotto nè più geniale, nè alcuno che sapesse meglio estrarne un vivo e salutare alimento per le anime. Questo senso augusto di latinità doveva fare di Giuseppe Albini, spontaneamente, un uomo dell'Italia ridiventata romana. Ma egli fu fascista, il 21 novembre 1920, a Bologna, per battesimo del fuoco. Stava parlando, nella sala consiliare di Palazzo d'Accursio, a nome della minoranza di combattenti e di onesti, contro la beffarda ostilità degli sciagurati facinorosi che avevano usurpato il Comune, allorchè proruppe la ferocia dell'agguato e corse il sangue. Il contegno serenamente virile di Giuseppe Albini fu pari in quella giornata di battaglia all'impavidità dei suoi giovani camerati, che col sacrificio e con

l'ardore rivoluzionario dovevano da allora offrire così poderoso contributo alla riscossa bandita e iniziata dal Duce. E nei ranghi del Fascismo egli militò, coprendo con saviezza e con coscienza importantissimi uffici nelle gararchie del Regime, esempio a ciascuno di scrupolosa rettitudine e di aristocratico disinteresse.

A lui, a tutti gli altri Colleghi che abbiamo perduto, si rivolgono il nostro pensiero memore e il nostro rimpianto.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Il Governo si associa alle nobili parole del Presidente ed al cordoglio dell'Assemblea.

Nomina di commissari.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, a termini dell'articolo 20 del Regolamento, ho chiamato il senatore De Vito a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori in sostituzione del defunto senatore Vittorio Scialoja e che, in conformità del mandato conferitomi dall'Assemblea nella seduta del 17 dicembre 1929-VIII, ho chiamato i senatori Carlo Fabri, Giorgio Pittacco e Giuseppe Sirianni a far parte della Commissione per il giudizio dell'Alta Corte di giustizia, di cui all'articolo 27 del Regolamento giudiziario del Senato, in sostituzione dei defunti senatori Arlotta, Vittorio Scialoja e Albini.

Comunico inoltre che, in adempimento all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, ho chiamato il senatore Adolfo Berio, in sostituzione del defunto senatore Vittorio Scialoja, a far parte della Commissione parlamentare che, a norma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, dovrà dare il proprio parere sui progetti dei nuovi Codici civile, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile.

Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il sorteggio degli Uffici. Prego i senatori segretari di procedere al sorteggio degli Uffici.

I senatori segretari fanno il sorteggio degli Uffici, che risultano così composti:

UFFICIO I.

S. A. R. il Principe Vittorio Emanuele
 S. A. R. il Principe Eugenio
 Agnelli
 Ancona
 Bergamini
 Bianchi
 Biscaretti Roberto
 Bonin Longare
 Brusati Ugo
 Calisse
 Campili
 Cataldi
 Cian
 Ciccotti
 Conci
 Da Como
 Dalloio Alberto
 De Bono
 Cillis
 Del Carretto
 De Martino
 Di Donato
 Gentile
 Ginori Conti
 Guidi Fabio
 Imperiali
 Lissia
 Marcello
 Mariotti
 Montuori
 Nunziante
 Pascale
 Pecori Giraldi
 Pozzo
 Quartieri
 Reggio
 Rossi
 Sanarelli
 Scaduto
 Scalori
 Sforza
 Simonetta
 Soderini
 Spirito
 Tacconi
 Tolomei

Tovini
Venino
Versari
Visocchi
Zoppi Gaetano.

UFFICIO II.

S. A. R. il Principe Ferdinando di Savoia

Bacelli
Barzilai
Bastianelli
Bazan
Bouvier
Casanuova
Casati
Cimati
Ciraolo
Cirmeni
Colosimo
Contarini
Dallolio Alfredo
Della Gherardesca
De Marinis
De Nicola
Facchinetti
Faelli
Farina
Fedele
Ferrari
Gavazzi
Grazioli
Joele
Maragliano
Marciano
Marescalchi
Marghieri
Mayer
Mazzoni
Mazzucco
Nicastro
Niccolini Pietro
Paternò
Poggi Cesare
Porro
Prampolini
Puricelli
Rebaudengo
Rossini
Ruffini

Salata
Sanjust
Sarrocci
Serristori
Sirianni
Sitta
Tamborino
Torlonia

UFFICIO III.

S. A. R. il Principe Filiberto

Anselmino
Artom
Berenini
Bergamasco
Bongiovanni
Borea D'Olmo
Borsalino
Brug
Brusati Roberto
Casertano
Chersi
Chimienti
Co'onna
Cremonesi
Croce
D'Amelio
Della Noce
Del Pezzo
Diena
Di Frasso
Di Robilant
Di Rovasenda
Faggella
Gallenga
Gasparini
Gatti Girolamo
Gonzaga
Grosoli
Lucioli
Marconi
Mazzoccolo
Menozzi
Novaro
Nuvoloni
Pagliano
Perla
Petrillo
Pironti

Raimondi
Rava
Ricci Federico
Santoro
Silj
Sinibaldi
Valerio
Venturi
Vicini Antonio
Zupelli

UFFICIO IV.

S. A. R. il Principe Adalberto
Albicini
Albricci
Biscaretti Guido
Bollati
Boncompagni Ludovisi
Brezzi
Broccardi
Capece Minutolo
Castellani
Caviglia
Cesareo
Concini
Conti
Della Torre
De Vecchi di Val Cismon
Di Vico
Einaudi
Fara
Fracassi
Francica Nava
Frassati
Gallina
Giardino
Grosso
Longhi
Mango
Marozzi
Martino
Maury
Miliani
Millosevich
Mosconi
Orsi
Pais
Passerini Angelo
Raineri

Romeo delle Torrazze
Ronco
Russo
Schanzer
Silvestri
Suardo
Supino
Tiscornia
Tosti di Valminuta
Triangi
Vitelli
Zerboglio.

UFFICIO V.

S. A. R. il Principe Amedeo Umberto
Abisso
Asinari di Bernezzo
Berio
Bevione
Caccianiga
Cagnetta
Canevari
Cattaneo
Corbino
Credaro
D'Andrea
De Tullio
De Vito
Di Bagno
Di Frassineto
Falcioni
Fantoli
Giampietro
Giordani
Guglielmi
Libertini
Lustig
Malagodi
Mambretti
Manfroni
Marani
Miari de Cumani
Mori
Morpurgo
Morrone
Mortara
Passerini Napoleone
Pitacco
Pujia

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1933

Renda
 Rolandi Ricci
 San Martino
 Scavonetti
 Schiralli
 Scialoja
 Sechi
 Solari
 Tanari
 Thaon di Revel
 Treccani
 Vicini Marco Arturo
 Vigliani
 Zippel.

UFFICIO VI.

S. A. R. il Principe Aimone
 Abbiate
 Acton
 Albertini
 Antona Traversi
 Appiani
 Badoglio
 Beneventano
 Bensa
 Bombi
 Bonardi
 Borsarelli
 Camerini
 Cappa
 Carminati
 Cassis
 Castelli
 Catellani
 Cavallero
 Cippico
 Crispolti
 Crispo Moncada
 De Lorenzo
 De Michelis
 Durante
 Fulci
 Galimberti
 Garroni
 Gatti Salvatore
 Giordano
 Guaccero
 Guidi Ignazio
 Lago

Mattioli Pasqualini
 Odero
 Poggi Tito
 Quarta
 Romeo
 Rota Francesco
 Sailer
 Sandrini
 Scalini
 Segrè Sartorio
 Sormani
 Strampelli
 Tofani
 Torre
 Vaccari
 Volterra

UFFICIO VII.

S. A. R. il Principe Umberto
 Badaloni
 Bonzani
 Borletti
 Borromeo
 Brandolin
 Carletti
 Castiglioni
 Cavazzoni
 Celesia
 Cornaggia
 Crespi
 De Capitani d'Arzago
 Di Terranova
 Fabri
 Figoli des Geneys
 Garofalo
 Grandi
 Gualtieri
 Indri
 Lagasi
 Lanza di Scalea
 Larussa
 Loria
 Marchiafava
 Messedaglia
 Milano Franco d'Aragona
 Montresor
 Mosca
 Niccolini Eugenio
 Nomis di Cossilla

Novelli
 Oviglio
 Pelli Fabbroni
 Pestalozza
 Pullè
 Ricci Corrado
 Rota Giuseppe
 Salmoiraghi
 Salvago Raggi
 Spada Potenziani
 Spezzotti
 Tassoni
 Tomasi della Torretta
 Torraca
 Venzi
 Viola
 Visconti di Modrone
 Volpi.

Discussione del disegno di legge: « Norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali » (N. 1669).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1669.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

SUPINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO. Darò voto favorevole al presente disegno di legge, pei motivi così bene indicati nella relazione ministeriale ed in quella dell'Ufficio centrale, relatore l'illustre collega senatore Marchiafava. Ma ho chiesto la parola per rivolgere una raccomandazione ai ministri delle corporazioni e della giustizia. Questa raccomandazione si connette al titolo del disegno di legge così concepito: « Norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali ».

In realtà questo disegno non si occupa se non del reato di comparaggio, commesso dal sanitario che accetta compensi per raccomandare specialità medicinali.

Ma io ritengo che la propaganda illecita si possa esercitare, e debba essere repressa, sebbene da un diverso punto di vista, per qualunque specie di merci. La nostra legislazione contiene in proposito una deplorabile lacuna, in quanto non si occupa di una quantità di fatti che, sotto forme diverse, sono atti illeciti del commercio. La stessa concorrenza illecita o sleale, come è generalmente chiamata, non è regolata dalle nostre leggi. Tant'è che la giurisprudenza pratica si affatica, allo scopo di reprimerla, per trovarne la base giuridica.

Qualche volta la trova nel precetto dell'articolo 1151 del Codice civile, il quale obbliga al risarcimento dei danni colposi, altra volta nella violazione del diritto alla proprietà della clientela, ecc.

Lo stesso silenzio si verifica per ciò che riguarda la reclame-regalo, con la quale industriali e grossisti offrono regali in natura od in buoni-premio, ai compratori delle merci. Questa reclame-regalo, non avendo nelle nostre leggi regolamento alcuno, dà luogo ad abusi, che gravi danni producono al commercio in generale, ed in particolare ai consumatori. Senza dire che spesso si riduce ad un inganno, in quanto il valore del regalo viene esuberantemente ripreso sul prezzo della merce.

Taccio di altri atti illeciti non contemplati essi pure dalle vigenti leggi, e raccomando ai ministri delle corporazioni e della giustizia di voler provvedere.

Ciò hanno già fatto, anche di recente, alcuni Stati emanando leggi, le quali, come si intitolano, hanno lo scopo della repressione degli atti illeciti nel commercio. Per tal modo saranno accolti i voti emessi da autorevoli rappresentanze dell'industria e del commercio, e l'economia corporativa avrà una nuova ed utile affermazione.

MARCHIAFAVA, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIAFAVA, relatore. Ho ascoltato la raccomandazione fatta dal collega Supino e mi associo ad essa, nella speranza che il Governo voglia accettarla. E giacchè ho la parola, mi permetto di fare alcune osservazioni intorno a questo disegno di legge, diretto alla repressione della propaganda illecita nello smercio delle specialità medicinali. Tutti sanno

che ormai il numero delle specialità medicinali in Italia, come del resto in tutti gli altri paesi, è veramente impressionante. L'altro giorno un professore di farmacologia mi diceva che il numero delle specialità medicinali è arrivato a diecimila; e va ogni giorno crescendo, come ben sanno tutti i medici, i quali ogni giorno, ad ogni distribuzione di posta, ricevono parecchie reclame sotto varie forme, di nuove specialità medicinali e che si leggono pure in tutti i giornali. Ciò porta una confusione, un turbamento nell'animo anche dei medici. Delle specialità medicinali deve essere fatta una grande distinzione: vi sono di quelle che sono veramente il frutto di ricerche scientifiche, e che sono curatrici in senso specifico e talora salvatrici della vita; e poi, digradando nel valore intrinseco, si arriva a specialità medicinali delle quali si potrebbe fare a meno, perchè sono soltanto ragione di speculazione per aumentare il costo di rimedi che sono in quelle specialità, e che costerebbero assai meno se fossero dati in preparazioni galeniche, con ricette dei medici.

Della questione delle specialità medicinali la nostra benemerita e vigile Direzione di sanità, dopo la instaurazione del Governo fascista, si è occupata alacramente. Basterebbe a provarlo il decreto-legge dell'agosto 1925, seguito dal regolamento del marzo 1927. In esso s'impone l'obbligo dell'autorizzazione per le case industriali preparatrici delle specialità medicinali, la registrazione di queste specialità medicinali prima di essere poste in vendita, previo un esame imposto dalla Direzione di sanità, e la disciplina della propaganda di dette specialità, perchè non esca dai confini della realtà.

Una cosa molto importante, per la questione delle specialità medicinali, è la costituzione di una Commissione permanente delle specialità medicinali, composta di alti funzionari, di medici, di farmacisti, di chimici, di zootatri, di giuristi alla quale il Governo domanda il parere in tutte le questioni riguardanti le specialità medicinali.

Io ho fiducia, e credo che a me si uniscano tutti i colleghi, che a questa Commissione (che è presieduta da un eminente igienista ed accademico d'Italia e che ha deliberato massime e le ha fatte note) riesca di avviare alla

risoluzione il grave, arduo e complesso problema delle specialità medicinali, tutelando da una parte la salute pubblica e il progresso della scienza e dall'altra anche l'interesse della nostra industria chimico-farmaceutica nazionale che lavora con competenza e probità.

Se non che questo disegno di legge ha per oggetto soltanto un episodio secondario e direi quasi patologico, che è la propaganda illecita delle specialità medicinali. A me sembra che questo disegno di legge sia come un'aggiunta al decreto-legge del 1925; nella quale si dica, che delle specialità medicinali, che sono state autorizzate e registrate, non si debba fare propaganda illecita. La quale non si deve confondere con la reclame che si fa all'aperto, alla luce del sole, magari un po' esagerata, e nella libera concorrenza dei produttori; ma consiste nel cosiddetto *comparaggio*, che si fa per vie coperte; cioè un patto, un contratto, che si ordisce tra il produttore ed il sanitario, affinché questo si adoperi allo smercio di date specialità medicinali, ricevendone un compenso in danaro o in oggetti di valore. Questo « comparaggio » che è un reato di corruzione, considerato come contravvenzione, viene punito con pene severe da questo decreto-legge.

La cessazione del « comparaggio » agirebbe indirettamente a far diminuire il prezzo delle sostanze medicinali; perchè tutti i produttori, limitandosi alla reclame lecita, non dovrebbero dare parte del guadagno a quei sanitari che si obbligano ad agevolarne lo smercio.

Questa legge, che si fonda sulla moralità professionale, e della cui parte essenziale ho fatto cenno, applicata con discernimento, con prudenza, con discrezione per non dare adito alla malevolenza verso i sanitari onesti, sarà, come dice la relazione governativa al Senato, di monito, d'intimidimento, di freno a coloro che non vedono netti i confini tra *fas* e *nefas*, e, per aumentare i loro guadagni, sono dimentichi della dignità professionale, del bene pubblico e abusano della buona fede di chi soffre e spera; mentre tornerà gradita alla massima parte dei produttori e dei sanitari che seguono la via della probità, e che al proprio equo interesse uniscono il sentimento del proprio dovere, del bene pubblico e della dignità professionale.

Nel fare questa relazione, mi è ritornato in

mente un passo d'Ippocrate, il quale, benchè antico, è sempre un faro di luce, una forza vivente. Ippocrate, adunque, nel capitolo *De arte et de veteri medicina*, dice che la medicina è un'arte nobilissima sopra tutte le arti; ma che non è tenuta per tale, anzi inferiore a tutte le altre arti, perchè viene giudicata dalla condotta di coloro che l'esercitano, illecitamente o indegnamente: e la ragione di questo è, continua Ippocrate, l'inesistenza di una legge punitiva contro quegli istrioni. *Nulla praefinita poena est, quae eos attingit.*

Sono passati 24 secoli da quando Ippocrate ha scritto queste parole: vi sono ora leggi contro coloro che esercitano illecitamente ed indegnamente la professione, alle quali si aggiunge anche questa che oggi voteremo; nè più, attraverso la condotta di costoro, viene giudicata la medicina, la quale, come scienza e come arte, procede nella via trionfale ed avanza sempre. Se penso alla medicina di circa 70 anni fa, quando incominciai i miei studi universitari, e se volgo il pensiero alla medicina di oggi, con tutte le sue vere e genuine scoperte di fatti e di leggi in tutti i campi del suo scibile, compresi quelli da cui sono derivate alcune specialità medicinali benefiche, i sieri, i vaccini profilattici e curativi, i preparati ormonici, i rimedi sintetici, io mi sento preso da un sentimento di ammirazione, di compiacenza unito alla riconoscenza verso quegli scienziati, geniali ricercatori, che ne furono gli artefici, perchè quelle conquiste scientifiche riversarono i loro frutti benefici sopra i dolori della umanità e promettono conquiste maggiori per un avvenire migliore. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il sanitario, che riceve, per sè o per un terzo, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali, o dei prodotti indicati nell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1927, n. 58, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duemila a cinquemila.

Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

La condanna all'arresto importa la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo di tempo pari alla durata della pena inflitta.

(Approvato).

Art. 2.

Il farmacista che riceve per sè o per un terzo denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire duemila a lire cinquemila.

Se il fatto violi pure altre disposizioni di legge, si applicano le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.

La condanna all'arresto importa la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta.

Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale il Ministero dell'interno può sempre, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia.

(Approvato).

Art. 3.

Le pene stabilite negli articoli 1 e 2 prima parte, si applicano anche a chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista il denaro o altra utilità.

Se il fatto sia commesso dai produttori o dai commercianti delle specialità e dei prodotti indicati nei detti articoli, il Ministero dell'interno, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, può sempre, con decreto, ordinare la chiusura dell'officina di produzione e del locale ove viene esercitato il commercio per un periodo da uno a tre mesi, e, in caso di recidiva, ne può disporre la chiusura definitiva.

Può, altresì, revocare la registrazione delle specialità medicinali, o, trattandosi di pro-

dotti indicati nell'articolo 12 della legge 9 gennaio 1927, n. 58, può revocare l'autorizzazione a preparare o importare per la vendita.

(Approvato).

Art. 4.

In caso di recidiva la pena prevista per i reati di cui ai precedenti articoli sarà sempre dell'arresto.

(Approvato).

Art. 5.

È vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 2000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione del disegno di legge testè rinviato allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Calisse, De Vito, Pagliano, Rava, Garofalo, De Vecchi di Val Cismon e Suardo a presentare alcune relazioni.

CALISSE. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare le relazioni sulla nomina a senatore dei signori Conz, Gazzera, Martin Franklin, Nucci.

DE VITO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare le relazioni sulla nomina a senatore dei signori: Campolongo, Foschini, Ghersi, Graziosi, Padiglione, Porro.

PAGLIANO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare le relazioni sulla

nomina a senatore dei signori: Asinari di San Marzano, Azzariti, Beverini, Cicconetti, Perris.

RAVA. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare le relazioni sulla nomina a senatore dei signori: Ago, Andreoni, Ducci, Guadagnini, Majoni, Marracino, Piola Caselli.

GAROFALO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare le relazioni sulla nomina a senatore dei signori: D'Ancora, Manzoni, Pinto, Scipioni.

A nome del relatore senatore Mortara ho l'onore di presentare anche le relazioni sulla nomina a senatore dei signori: Durini di Monza, Orsini Baroni.

DE VECCHI DI VAL CISMON. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori ho l'onore di presentare le relazioni sulla nomina a senatore dei signori: Barcellona, Bocchini, Burzagli, Casoli, Etna, Giuria, Sandicchi, Sani, Zoppi Ottavio.

SUARDO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, ho l'onore di presentare le relazioni sulla nomina a senatore dei signori: Amantea, Di Benedetto, Mormino, Petrone, Piccio, Romei Longhena, Spiller.

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Calisse, De Vito, Pagliano, Rava, Garofalo, De Vecchi di Val Cismon e Suardo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Albricci, Antona Traversi, Appiani, Baccelli, Bastianelli, Bazan, Bensa, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borletti, Broccardi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Casanuova, Casertano, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cavallero, Cavazzoni, Celesia, Cian, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Colonna, Concini, Corbino, Crespi, Crispo Moncada.

Dallolio Alberto, D'Amelio, De Bono, De Marinis, De Martino, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto.

Facchinetti, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Ferrari, Francica Nava.

Gallenga, Garofalo, Gasparini, Gatti Salvatore, Giampietro, Giordani, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Lanza di Scalea, Larussa, Longhi, Luciolli.

Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marchiafava, Marciano, Marozzi, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miari De Cumani, Miliani, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone.

Nicastro, Nomis di Cossilla.

Pagliano, Pascale, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Pironti, Pitacco, Porro, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sandrini, Sanjust, Santoro, Scalini, Scalori, Schanzer, Scialoja, Sechi, Segrè, Sartorio, Silj, Simonetta, Sitta, Solari, Spirito, Strampelli, Suardo, Supino.

Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venturi, Versari, Viola, Volpi.

Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali (1669):

Senatori votanti 148

Favorevoli 144

Contrari 4

Il Senato approva.

Verbale di deposito.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il verbale di deposito negli archivi del Senato del Regno dell'Atto di nascita di sua Altezza Reale Maria Cristina Giusta Elena Giovanna, figlia delle loro Altezze Reali il Duca e la Duchessa d'Aosta.

« Il giorno sedici del mese di settembre millenovecentotrentatre, anno undecimo dell'Era Fascista, in una sala del Castello di Miramare in Trieste, procedevasi da Sua Eccellenza il dottor Luigi Federzoni, Presidente del Senato del Regno, Ufficiale di Stato Civile della Reale Famiglia, alla compilazione dell'Atto di nascita di Sua Altezza Reale Maria Cristina Giusta Elena Giovanna, figlia delle Loro Altezze Reali il Duca e la Duchessa d'Aosta, nei due registri originali di cui all'articolo trecentosettanta del Codice civile. Di questi, quello custodito negli Archivi del Senato del Regno era stato il giorno quattordici settembre millenovecentotrentatre, anno undecimo dell'Era Fascista, estratto dalla cassaforte posta nella sala del Segretario generale del Senato e destinata alla custodia degli Atti di Stato Civile della Reale Famiglia, l'altro, custodito negli Archivi Generali del Regno, era stato il medesimo giorno quattordici settembre consegnato al Segretario generale del Senato dal Soprintendente degli Archivi Generali del Regno in Roma ed è stato a questi restituito oggi ventidue settembre millenovecentotrentatre, anno undecimo dell'Era Fascista, giusta l'unita dichiarazione del Soprintendente medesimo.

« Dovendosi ora procedere al deposito del Registro nell'Archivio del Senato, giusta quanto è prescritto dall'articolo trentotto dello Statuto, sono oggi, ventidue settembre millenovecentotrentatre, anno undecimo dell'Era Fascista, nel palazzo ove ha sede il Senato del Regno e nella sala del Segretario generale

convenuti il dottor Luigi Federzoni, Presidente del Senato del Regno, il professore Luigi Simonetta, Senatore Questore del Senato del Regno, e il dottor professor Annibale Alberti, Segretario generale del Senato del Regno, ed aperta la cassaforte suddetta si è quindi riposto il Registro degli Atti di nascita della Reale Famiglia, procedendosi poi alla chiusura della cassaforte medesima.

« E perchè risulti quanto sopra, si è redatto in due originali, che sono stati firmati dagli intervenuti, il presente processo verbale, un esemplare del quale sarà unito al processo verbale della prima seduta del Senato.

*Il Presidente del Senato del Regno,
Ufficiale di Stato Civile per la Reale famiglia*

LUIGI FEDERZONI.

Il Senatore Questore
LUIGI SIMONETTA.

*Il Segretario Generale del Senato,
Cancelliere per gli Atti dello Stato Civile
della Reale famiglia*

ANNIBALE ALBERTI ».

REGIO ARCHIVIO DI STATO — ROMA.

« Dichiaro di aver ricevuto in restituzione dal gr. uff. dott. prof. Annibale Alberti, Segretario generale del Senato del Regno, il Registro degli Atti di nascita della Reale Famiglia che si conserva in questo Archivio generale del Regno, Registro che era stato chiesto di ordine di S. E. il Presidente del Senato per l'iscrizione dell'Atto di nascita di Sua Altezza Reale Maria Cristina Giusta Elena Giovanna, figlia delle Loro Altezze il Duca e la Duchessa d'Aosta, la quale iscrizione venne fatta il giorno sedici corrente.

« Roma, addì 22 settembre 1933—XI.

p. Il Soprintendente agli Archivi
ARMANDO LODOLINI ».

Presentazione di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

SCALORI, *segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici per conoscere se e quali provvedimenti il R. Governo intenda di adottare per meglio disciplinare la circolazione, sulle strade ordinarie e sulle autostrade, degli autotrasporti, causa di troppo frequenti tragici incidenti.

CONTI.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste per conoscere il suo pensiero circa l'atteggiamento ostile di alcune Commissioni venatorie nei riguardi delle istituzioni di nuove riserve e per sapere in qual modo intenda intervenire nei casi in cui le dette commissioni si mettano contro le disposizioni della legge e contro le sagge, per quanto rigorose, disposizioni dello stesso Ministro. Si chiede risposta scritta.

ABISSO.

Annuncio
di risposta scritta ad una interrogazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il ministro dell'agricoltura e delle foreste ha trasmesso la risposta scritta all'interrogazione del senatore Abisso.

A termini del Regolamento sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori (*Docum. N. CLVI*) [*Andreoni*] — (*Docum. N. CLVII*) [*Azzariti*] — (*Docum. N. CLVIII*) [*Barcellona*] — (*Documenti N. CLIX*) [*Campolongo*] — (*Documenti N. CLX*) [*Casoli*] — (*Docum. N. CLXI*) [*Marrazzino*] — (*Documenti N. CLXII*) [*Nucci*] — (*Documenti N. CLXIII*) [*Padiglione*] — (*Documenti N. CLXIV*) [*Petrone*] — (*Documenti N. CLXV*) [*Pinto*] — (*Documenti N. CLXVI*) [*Piola Caselli*] — (*Docum. N. CLXVII*) [*Ago*] — (*Docum. N. CLXVIII*) [*Amantea*] — (*Documenti N. CLXIX*) [*Asinari di San Marzano*] — (*Docum. N. CLXX*) [*Cicconetti*] — (*Documenti N. CLXXI*) [*Di Benedetto*] — (*Documenti N. CLXXII*) [*Gazzera*] — (*Documenti*

N. CLXXIII) [Giuria] — (Docum. N. CLXXIV) [Graziosi] — (Docum. N. CLXXV) [Perris] — (Docum. N. CLXXVI) [Spiller] — (Docum. N. CLXXVII) [Zoppi Ottavio].

La seduta è tolta (ore 17,40).

Risposta scritta ad interrogazione.

ABISSO. — Al ministro dell'agricoltura e delle foreste: « Per conoscere il suo pensiero circa l'atteggiamento ostile di alcune Commissioni venatorie nei riguardi delle istituzioni di nuove riserve e per sapere in qual modo intenda intervenire nei casi in cui le dette Commissioni si mettano contro le disposizioni della legge e contro le sagge, per quanto rigorose, disposizioni dello stesso ministro ».

RISPOSTA. — Non risulta che siasi manifestato, da parte di alcuna delle Commissioni provinciali venatorie, cui la legge affida, fra l'altro, una facoltà d'intervento, di natura puramente consultiva, sulla concessione di riserve di caccia, un sistematico atteggiamento contrario al regime riservistico; è bene, comunque, rilevare come la composizione di detti consessi sia tale da assicurare agli interessi comunque affluenti alle riserve una concreta rappresentanza, mentre è piuttosto da lam-

tarsi l'inconveniente, verificatosi in più casi, di un persistente assenteismo di tali elementi rappresentativi in seno alle Commissioni, nelle quali gli interessi contrastanti sono, invece, chiamati ad una vigile tutela, per la più armonica conciliazione.

Sta di fatto che, in alcune occasioni, di fronte al giudizio contrario espresso da qualche Commissione circa le concessioni di nuove riserve, o di ampliamenti o rinnovazioni di riserve esistenti, giudizio motivato da ragioni non plausibili perchè riferentisi a circostanze di ambiente o di mera opportunità locale, il Ministero ha avuto cura di richiedere nuove istruttorie e più chiari pareri basati sulle tassative condizioni volute dalla legge, che vede nel regime delle riserve e delle bandite un mezzo decisivo per la protezione e lo sviluppo dell'avifauna.

Sicchè, anche in questi casi, il tempestivo ed efficace intervento dell'Amministrazione centrale è riuscito a ricondurre gli organi periferici venatori ad una più rigorosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Il ministro
ACERBO.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti

CLXXXIX^a TORNATA

MARTEDÌ 12 DICEMBRE 1933 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	6723
Disegni di legge:		
(Presentazione)		6723
Relazioni:		
(Della Commissione per la verifica dei titoli)		6726
Oratori:		
RAVA		6726, 6729
DE VECCHI DI VAL CISMON		6727, 6729
DE VITO		6727, 6730
PAGLIANO		6727, 6729
CALISSE		6727, 6730
SUARDO		6727, 6729
GAROFALO		6727
(Presentazione)		6725
Votazione a scrutinio segreto:		
(Risultato)		6728, 6731

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Di Rovasenda per giorni 5; Di Scalea per giorni 2; Tamborino per giorni 10; Tassoni per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza.

SCALORI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, concernente norme per l'ammissione agli impieghi presso gli Enti locali e parastatali (1674).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 862, concernente esenzioni doganali a favore del comune di Livigno (1675).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 668, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, sul credito alberghiero (1676).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1933, n. 439, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (1677).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 691, recante modificazioni agli articoli 220, 227 e 234 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175 sulla finanza locale, e proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del testo unico medesimo (1678).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 902, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario di lire 4.800.000 per una volta tanto, a carico dello Stato, per l'integrazione del bilancio (1679).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034, che detta norme per l'estensione del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, sull'istituzione dell'ente autonomo « Tirrenia » alle zone di territorio costituenti la Regia tenuta di Tombolo (1680).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 872, concernente il conferimento al presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa di nuovi poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1681).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1056, concernente la esenzione dalla sopratassa di ancoraggio e sui passeggeri alle navi che durante l'Anno Santo faranno scalo nei porti di Genova, Napoli e Trieste con passeggeri diretti a Roma (1682).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, che reca provvedimenti circa le tasse speciali per le merci in transito attraverso il porto di Genova (1683).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 936, che autorizza la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alle Società esercenti le ferrovie Circumetnea e Siena-Buonconvento-Monteantico (1684).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1933, n. 759, che approva la Convenzione 24 aprile 1933 stipulata con la Società Triestina di Navigazione « Cosulich », per l'esercizio della linea di navigazione fra Trieste e Parà (Nord Brasile) (1685).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, recante aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali (1686).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, recante agevolazioni per la formazione della piccola proprietà e di organiche unità rurali nelle Venezie (1687).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 830, concernente la

garanzia dello Stato italiano per il servizio degli interessi e dell'ammortamento della quota del nuovo prestito internazionale all'Austria, previsto dal Protocollo del 15 luglio 1932, che sarà emessa in Italia (1688).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, concernente il coordinamento degli organi amministrativi della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali che assume la denominazione di « Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale » (1689).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 562, concernente l'esonero dal pagamento del dazio del 15% sul valore per i rottami di ferro e di acciaio (1690).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 564, che accorda l'esenzione doganale e della tassa di vendita per la benzina destinata ad essere consumata dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici (1691).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 798, che ammette all'importazione nel Regno, in franchigia dei dazi doganali, frumenti di Rodi, entro il quantitativo massimo di cinquemila quintali annui (1692).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1933 del *Modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1933 (1693).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931, che ha dato approvazione allo scambio di Note effettuato a Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 25 febbraio 1933, col quale viene prorogato al 30 giugno 1933 il termine valido per la denuncia del Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930 (1694).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890, che ha dato approvazione allo scambio di Note 12 maggio-16 giugno 1933 fra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga del termine della denuncia del Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 e dell'Accordo

addizionale, del 25 aprile 1932, al Trattato stesso (1695).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Costarica, con Protocollo finale ed un allegato; Atti stipulati in San José di Costarica il 14 giugno 1933 (1696).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 670, recante provvedimenti per la sistemazione del Consorzio utenti acque Medio Adige (C.U.A.M.A.) (1697).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1933, n. 515, col quale è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per la esecuzione di opere urgenti nella provincia di Massa-Carrara (1698).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 858, recante l'autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per l'esecuzione di opere straordinarie e urgenti nella provincia di Udine (1699).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 968, col quale si autorizza la inserzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della disponibilità esistente sulla somma di lire 20 milioni da impiegare per la costruzione dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Avvocatura dello Stato nella città di Napoli (1700).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1101, che autorizza la spesa di lire 36 milioni per l'ultimazione dei lavori di costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Firenze (1701).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 615, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 maggio 1933, n. 611 e 1° giugno 1933, n. 614, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1702).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 454, concernente l'approvazione della Convenzione 26 luglio 1932, mediante la quale lo Stato cede in proprietà a titolo gratuito all'Ospedale Civile di Santa Maria degli Angeli in Pordenone una parte

dell'ex caserma demaniale « Umberto I » ed il comune di Pordenone si obbliga di concorrere alla spesa occorrente per la costruzione di una nuova caserma con un contributo di lire 1.000.000 (1704).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 692, concernente provvedimenti a favore degli ex impiegati zaneliani (1705).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1018, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica (1706).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari; e convalidazione dei Regi decreti 27 giugno 1933, n. 771 e 29 giugno 1933, n. 857, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1703).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 615, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33 ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario, e convalidazione dei decreti Reali 22 maggio 1933, n. 611 e 1° giugno 1933, n. 614, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1702). — *Rel. SITTA.*

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034, che detta norme per l'estensione del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, sull'istituzione dell'ente autonomo « Tirrenia » alle zone di territorio costituenti la Regia tenuta di Tombolo (1680). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1933

legge 29 giugno 1933, n. 1056, concernente la esenzione della sopratassa di ancoraggio e sui passeggeri alle navi che durante l'Anno Santo faranno scalo nei porti di Genova, Napoli e Trieste con passeggeri diretti a Roma (1682). — *Rel.* MANFRONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, che reca provvedimenti circa le tasse speciali per le merci in transito attraverso il porto di Genova (1683). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 936, che autorizza la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alle Società esercenti le ferrovie Circumetnea e Siena-Buonconvento-Monteantico (1684). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, recante aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali (1686). — *Rel.* BERIO.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 862, concernente esenzioni doganali a favore del comune di Livigno (1675). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 562, concernente l'esonero del pagamento del dazio del 15 % sul valore dei rottami di ferro e di acciaio (1690). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 564, che accorda l'esenzione doganale e della tassa di vendita per la benzina destinata ad essere consumata dalle ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici (1691). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598, che ha dato approvazione alla proroga al 1º dicembre 1933 del *Modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1933 (1693). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931, che ha dato approvazione allo scambio di Note effettuato a Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 25 feb-

braio 1933, col quale viene prorogato al 30 giugno 1933 il termine valido per la denuncia del Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930 (1694). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890, che ha dato approvazione allo scambio di Note 12 maggio-16 giugno 1933 fra l'Italia e la Jugoslavia, per la proroga del termine della denuncia del Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 e dell'Accordo addizionale, del 25 aprile 1932, al Trattato stesso (1695). — *Rel.* LUCIOLLI.

Relazioni della Commissione

per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori. Invito i senatori Rava, Pagliano, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Calisse, Suardo, Garofalo a riferire sulla nomina a senatore dei signori: Andreoni, Azzariti, Barcellona, Campolongo, Casoli, Marzacino, Nucci, Padiglione, Petrone, Pinto e Piola Caselli.

RAVA, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 21 settembre 1933-XI, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 9ª dell'articolo 33 dello Statuto, il dott. Antonio Andreoni, Primo Presidente di Corte d'appello.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 21 settembre 1933-XI, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 8ª dell'art. 33 dello Statuto, il dott. Alessandro Marracino, Presidente di Sezione della Corte di cassazione del Regno.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 21 settembre 1933-XI, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 8ª dell'art. 33 dello Statuto, il dott. Eduardo Piola Caselli, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PAGLIANO, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 21 settembre 1933-XI, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 9ª dell'articolo 33 dello Statuto, il dott. Francesco Saverio Azzariti, Primo Presidente di Corte d'appello.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 21 settembre 1933-XI, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 8ª dell'art. 33 dello Statuto, il dott. Pietro Barcellona, Presidente di Sezione della Corte di cassazione del Regno.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 21 settembre 1933-XI, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 9ª dell'articolo 33 dello Statuto, il dott. Vincenzo Casoli, Primo Presidente di Corte d'appello.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

DE VITO, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 21 settembre 1933-XI, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 13ª dell'arti-

colo 33 dello Statuto, il dott. Francesco Campolongo, che fu Procuratore Generale di Corte d'appello dal 12 febbraio 1922 al 24 luglio 1931.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 21 settembre 1933-XI, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 8ª dell'art. 33 dello Statuto, il dott. Enrico Padiglione, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

CALISSE, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto 21 settembre 1933-XI, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 13ª dell'articolo 33 dello Statuto, il dott. Achille Nucci, che dal 13 dicembre 1923 ha esercitato per oltre un quinquennio le funzioni di Procuratore Generale di Corte d'appello.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SUARDO, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 21 settembre 1933-XI, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 8ª dell'art. 33 dello Statuto, il dott. Silvio Petrone, Presidente di Sezione della Corte di Cassazione del Regno.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

GAROFALO, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 21 settembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 8ª dell'art. 33

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1933

dello Statuto, il dott. Carlo Pinto, che ebbe la nomina di Presidente di Sezione della Corte di Cassazione il 18 febbraio 1930.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, il Senato delibererà con votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori Andreoni, Azzariti, Barcellora, Campolongo, Casoli, Marracino, Nucci, Padiglione, Petrone, Pinto e Piola Caselli.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Agnelli, Albricci, Ancona, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Borletti, Brandolin, Brezzi, Broccardi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Campili, Casanuova, Casertano, Catellani, Cattaneo, Cavallero, Cavazzoni, Celesia, Chimienti, Cian, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Colosimo, Concini, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Bono, De Capitani D'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Faelli, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Ferrari.

Galimberti, Gallenga, Garofalo, Gasparini, Gatti Salvatore, Giampietro, Ginori Conti, Giordano, Gonzaga, Grazioli, Grosoli, Grosso, Guaccero, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Larussa, Lissia, Longhi, Lucioli.

Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marchiafava, Marciano, Marescalchi, Marozzi, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari De Cumani, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nuziante.

Pagliano, Pais, Pascale, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Pestalozza, Petrillo, Pironti, Pitacco, Porro, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, San Martino, Santoro, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Sormani, Spirito, Suardo, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venino, Venturi, Venzi, Versari, Vigliani, Visconti di Modrone, Volpi.

Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli

dei nuovi senatori. Dichiaro perciò convalidata la nomina a senatore dei signori: Andreoni Antonio, Azzariti Francesco Saverio, Barcellona Pietro, Campolongo Francesco, Casoli Vincenzo, Marracino Alessandro, Nucci Achille, Padiglione Enrico, Petrone Silvio, Pinto Carlo, Piola Caselli Edoardo e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

**Relazioni della Commissione
per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.**

PRESIDENTE. Invito i senatori Rava, Suardo, Pagliano, De Vecchi di Val Cismon, De Vito e Calisse a riferire sulla nomina a senatore dei signori: Ago, Amantea, Di Benedetto, Spiller, Asinari di San Marzano, Cicconetti, Perris, Giuria, Zoppi, Graziosi e Gazzera.

RAVA, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 30 ottobre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14^a dell'articolo 33 dello Statuto, il sig. Pietro Ago, generale comandante designato d'Armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SUARDO, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 30 ottobre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14^a dell'articolo 33 dello Statuto, il sig. Luigi Amantea, generale comandante designato d'Armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 30 ottobre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14^a dell'articolo 33 dello Statuto, il sig. Vincenzo Di Benedetto, generale di Corpo d'Armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli

altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 30 ottobre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14^a dell'articolo 33 dello Statuto, il sig. Gaetano Spiller, generale di Corpo d'Armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PAGLIANO, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 30 ottobre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14^a dell'articolo 33 dello Statuto, il nobile Enrico Asinari di San Marzano, generale di Corpo d'Armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 30 ottobre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14^a dell'articolo 33 dello Statuto, il sig. Luigi Cicconetti, generale di Corpo d'Armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 30 ottobre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14^a dell'articolo 33 dello Statuto, il sig. Carlo Perris, generale comandante designato d'Armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

DE VECCHI DI VAL CISMON, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 30 ottobre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14^a dell'articolo 33 dello Statuto, il sig. Ettore Giuria, generale di Corpo d'Armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 30 ottobre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14ª, dell'articolo 33 dello Statuto, il sig. Ottavio Zoppi, generale di Corpo d'Armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

DE VITO, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 30 ottobre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14ª dell'articolo 33 dello Statuto, il sig. Eugenio Graziosi, generale di Corpo d'Armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

CALISSE, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 30 ottobre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14ª dell'articolo 33 dello Statuto, il sig. Pietro Gazzera, generale comandante designato d'Armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, il Senato delibererà con votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi

senatori: Ago, Amantea, Di Benedetto, Spiller, Asinari di San Marzano, Cicconetti, Perris, Giuria, Zoppi Ottavio, Graziosi e Gazzera.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Agnelli, Albricci, Ancona, Appiani, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Bastianelli, Bazan, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Borletti, Brandolin, Brezzi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calisse, Campili, Casanuova, Casertano, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cavazzoni, Chimenti, Cian, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Colosimo, Concini, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Bono, De Capitani D'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Fara, Farina, Fedele, Ferrari, Galimberti, Gallina, Gasparini, Gatti Salvatore, Giampietro, Ginori Conti, Giordano, Gonzaga, Grazioli, Grosoli, Grosso, Guaccero, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Larussa, Lissia, Longhi, Lucioli.

Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marchiafava, Marciano, Marescalchi, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari De Cumani, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nunziante.

Pagliano, Pais, Pascale, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petrillo, Pironti, Pitacco, Porro, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scalini, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Simonetta, Sitta, Solari, Sormani, Spirito, Strampelli, Suardo, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Torre, Treccani.

Vaccari, Venturi, Venzi, Versari, Vigliani, Visconti di Modrone, Volpi.

Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori. Dichiaro perciò convalidata la nomina a senatore dei signori: Ago Pietro, Amantea Luigi, Asinari di San Marzano Enrico, Cicconetti Luigi, Di Benedetto Vincenzo, Gazzera Pietro, Giuria Ettore, Graziosi Eugenio, Perris Carlo, Spiller Gaetano, Zoppi Ottavio, e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori (*Documenti* N. CLXXVIII) [*Etna*] — (*Doc.* N. CLXXIX) [*Gherzi*] — (*Doc.* N. CLXXX) [*Scipioni*] — (*Docum.* N. CLXXXI) [*Conz*] — (*Documenti* N. CLXXXII) [*Ducci*] — (*Doc.* N. CLXXXIII) [*Burzagli*] — (*Doc.* N. CLXXXIV) [*Foschini*] — (*Doc.* N. CLXXXV) [*Piccio*] — (*Documenti* N. CLXXXVI) [*Orsini Baroni*] — (*Documenti* N. CLXXXVII) [*Durini di Monza*] — (*Documenti* N. CLXXXVIII) [*Manzoni*] — (*Documenti* N. CLXXXIX) [*Martin Franklin*] — (*Doc.* N. CXC) [*Majoni*] — (*Doc.* N. CXCI) [*Sandicchi*] — (*Doc.* N. CXCI) [*Beverini*]

— (*Doc.* N. CXCI) [*Bocchini*] — (*Documenti* N. CXCI) [*Guadagnini*] — (*Documenti* N. CXCV) [*Porro Ettore*] — (*Doc.* N. CXCVI) [*Mormino*] — (*Doc.* N. CXCVII) [*D'Ancora*] — (*Doc.* N. CXCVIII) [*Romei Longhena*] — (*Documenti* N. CXCVIX) [*Sani*].

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 862, concernente esenzioni doganali a favore del comune di Livigno (1675);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034, che detta norme per l'estensione del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, sull'istituzione dell'ente autonomo « Tirrenia » alle zone di territorio costituenti la Regia tenuta di Tombolo (1680);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1056, concernente la esenzione della sopratassa di ancoraggio e sui passeggeri alle navi che durante l'Anno Santo faranno scalo nei porti di Genova, Napoli e Trieste con passeggeri diretti a Roma (1682);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, che reca provvedimenti circa le tasse speciali per le merci in transito attraverso il porto di Genova (1683);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 936, che autorizza la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alle Società esercenti le ferrovie Circumetnea e Siena-Buonconvento-Monteantico (1684);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, recante aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di silos da cereali (1686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 562, concernente l'esonero dal pagamento del dazio del 15 per cento sul valore per i rottami di ferro e di acciaio (1690);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 564, che accorda l'esenzione doganale e della tassa di vendita per la benzina destinata ad essere consumata dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici (1691);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1933 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1933 (1693);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931, che ha dato approvazione allo scambio di Note effettuato a Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 25 febbraio 1933, col quale viene prorogato al 30 giugno 1933 il termine valido per la denuncia del Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930 (1694);


Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890, che ha dato approvazione allo scambio di Note 12 maggio-16 giugno 1933 fra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga del termine della denuncia del Trat-

tato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 e dell'Accordo addizionale, del 25 aprile 1932, al Trattato stesso (1695);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 615, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 maggio 1933, n. 611, e 1° giugno 1933, n. 614, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1702).

La seduta è tolta (ore 17,45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Capo dell'Ufficio dei Resoconti.



CXC^a TORNATA

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1933 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	6736
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 862, concernente esenzioni doganali a favore del comune di Livigno » (1675)		6746
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034, che detta norme per l'estensione del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, sull'istituzione dell'ente autonomo « Tirrenia » alle zone di territorio costituenti la Regia tenuta di Tombolo » (1680)		6747
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1056, concernente la esenzione della sopratassa di ancoraggio e sui passeggeri alle navi che durante l'Anno Santo faranno scalo nei porti di Genova, Napoli e Trieste con passeggeri diretti a Roma » (1682)		6747
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, che reca provvedimenti circa le tasse speciali per le merci in transito attraverso il porto di Genova » (1683)		6747
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 936, che autorizza la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alle Società esercenti le ferrovie Circumetnea e Siena-Buonconvento-Monteantico » (1684)		6748
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, recante aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali » (1686)		6748
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 562, concernente l'esonero dal pagamento del dazio del 15 per cento sul valore per i rottami di ferro e di acciaio » (1690)		6748
« Conversione in legge del Regio decreto-		

legge 1° giugno 1933, n. 564, che accorda l'esenzione doganale e della tassa di vendita per la benzina destinata ad essere consumata dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici » (1691) 6748

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1933 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1933 » (1693) 5749

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931, che ha dato approvazione allo scambio di Note effettuato a Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 25 febbraio 1933, col quale viene prorogato al 30 giugno 1933 il termine valido per la denuncia del Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930 » (1694) 6749

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890, che ha dato approvazione allo scambio di Note 12 maggio-16 giugno 1933 fra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga del termine della denuncia del Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 e dell'Accordo addizionale, del 25 aprile 1932, al Trattato stesso » (1695) 6749

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 615, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 maggio 1933, n. 611, e 1° giugno 1933, n. 614, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1702) 6750

(Presentazione)	6736
Giuramento (dei senatori Ago, Amantea, Andreoni, Asinari di San Marzano, Azzariti, Barcellona, Campolongo, Casoli, Cicconetti, Di Benedetto, Gazzera, Giuria, Graziosi, Marzacino, Nucci, Padiglione, Perris, Petrone, Pinto, Piola Caselli, Spiller, Ottavio Zoppi)	6738
Relazioni:	
(Della Commissione per la verifica dei titoli)	6741, 6744
Oratori:	
DE VECCHI DI VAL CISMON	6741, 6744
DE VITO	6741, 6744
GAROFALO	6741, 6745
CALISSE	6742, 6744
RAVA	6742, 6744
SUARDO	6742, 6744
MORTARA	6742
PAGLIANO	6744
(Presentazione)	6737, 6746
Ringraziamenti	6736
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	6743, 6746

La seduta è aperta alle ore 16.

COSSILLA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Berenini per giorni 6; Salmoiraghi per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il telegramma di ringraziamento pervenuto a questa Presidenza dalla famiglia del compianto senatore Giaccone:

« Mondovì Breo 13 dicembre 1933.

« *Presidente Senato* — ROMA.

« Riconoscentissime nobile affettuosa commemorazione nostro compianto padre senatore

Vittorio Giaccone ringraziamo devotamente. — SILVIA e CARMELINA GIACCONO ».

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni presentate alla Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

SCALORI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1080, concernente la assegnazione di lire 25.000.000 per la costruzione degli edifici postali-telegrafici nella città di Roma (1707).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272, concernente la istituzione di uffici postali di bordo (1708).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 943, che riduce a 18 anni il limite normale di età per ottenere la patente di abilitazione a condurre gli automobili in servizio privato (1709).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1093, recante norme sulla circolazione dei motocicli e delle motoleggere (1710).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 825, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1711).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo di previdenza sottufficiali del Regio esercito » (1712).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 903, che autorizza la spesa per l'acquisto di due stabili in Roma da adibirsi a caserme dei Corpi armati di polizia (1713).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 806, concernente autorizzazioni fiscali ai molini di cereali che si trovano in alta montagna (1714).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1933

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027, contenente modificazioni all'imposta complementare progressiva (1715).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1550, concernente assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio (1716).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 935, recante provvedimenti a favore dei Consorzi di Roma e di Napoli per i mutui ai danneggiati dei terremoti (1717).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 937, recante provvedimenti a favore degli enti ecclesiastici della Romagna per gli edifici danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1918 e del 29 giugno 1919 (1718).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 768 e 29 luglio 1933, n. 1001, concernente variazioni allo stato di previsione della entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1933-34; nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 29 luglio 1933, nn. 1028 e 1029 relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1719).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 348 che apporta migliorazioni, in taluni casi, alla tariffa generale dei dazi doganali (1720).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 620, che ha dato approvazione alla Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare, all'importazione, le doppie imposizioni in materia di tassa di scambio e di imposta sulla cifra di affari ed al relativo protocollo finale; atti firmati entrambi in Parigi il 3 ottobre 1932 (1721).

RELAZIONI.

Dagli Uffici centrali:

Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia (1576). — *Rel.* PESTALOZZA.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari; e convalidazione dei Regi decreti 27 giugno 1933, n. 771 e 29 giugno 1933, n. 857, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1703). — *Relatore* SITTA.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 798, che ammette all'importazione nel Regno, in franchigia dei dazi doganali, frumenti di Rodi, entro il quantitativo massimo di cinquemila quintali annui (1692). — *Rel.* MENOZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Costarica, con Protocollo finale ed un allegato; Atti stipulati in San José di Costarica il 14 giugno 1933 (1696). — *Rel.* MENOZZI.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 641, concernente norme per l'ammissione agli impieghi presso gli Enti locali e parastatali (1674). — *Relatore* PIRONTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 668, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, sul credito alberghiero (1676). — *Rel.* DE MICHELIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1933, n. 439, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (1677). — *Rel.* FALCIONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 691, recante modifi-

cazioni agli articoli 220, 227 e 234 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, e proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del Testo Unico medesimo (1678). — *Rel.* PIRONTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, recante agevolazioni per la formazione della piccola proprietà e di organiche unità rurali nelle Venezia (1687). — *Rel.* DE MICHELIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 830, concernente la garanzia dello Stato italiano per il servizio degli interessi e dell'ammortamento della quota del nuovo prestito internazionale all'Austria, previsto dal Protocollo del 15 luglio 1932, che sarà emessa in Italia (1688). — *Rel.* DE MICHELIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, concernente il coordinamento degli organi amministrativi della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali che assume la denominazione di « Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale » (1689). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 670, recante provvedimenti per la sistemazione del Consorzio Utenti Acque Medio Adige (C. U. A. M. A.) (1697). — *Rel.* FALCIONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 454, concernente l'approvazione della Convenzione 26 luglio 1932, mediante la quale lo Stato cede in proprietà a titolo gratuito all'Ospedale Civile di Santa Maria degli Angeli in Pordenone una parte dell'ex caserma demaniale « Umberto I » ed il comune di Pordenone si obbliga di concorrere alla spesa occorrente per la costruzione di una nuova caserma con un contributo di lire 1.000.000 (1704). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 692, concernente provvedimenti a favore degli ex impiegati zaneliani (1705). — *Rel.* SALATA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1018, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica (1706). — *Rel.* ALFREDO DALLOLIO.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Pietro Ago la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Bonzani e Grazioli di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Pietro Ago è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Pietro Ago del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Luigi Amantea la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Joele e Pecori Giraldi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Luigi Amantea è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Luigi Amantea del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Antonio Andreoni la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori D'Amelio e Longhi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Antonio Andreoni è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Antonio Andreoni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Enrico Asinari di San Marzano la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Asinari di Bernezzo e Zoppi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Enrico Asinari di San Marzano è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Enrico Asinari di San Marzano del prestato giuramento,

lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Francesco Saverio Azzariti la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori D'Amelio e Longhi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Francesco Saverio Azzariti è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Francesco Saverio Azzariti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Pietro Barcellona la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori D'Amelio e Longhi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Pietro Barcellona è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Pietro Barcellona del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Francesco Campolongo la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i senatori D'Amelio e Longhi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Francesco Campolongo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Francesco Campolongo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Vincenzo Casoli la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i senatori D'Amelio e Longhi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Vincenzo Casoli è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Vincenzo Casoli del prestato giuramento, lo proclamo

senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Luigi Cicconetti la cui nomina è stata ieri convalidata, prego i senatori De Bono e Vaccari di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Luigi Cicconetti è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Luigi Cicconetti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Vincenzo Di Benedetto la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i senatori Bongiovanni e Ferrari di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Vincenzo Di Benedetto è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Vincenzo Di Benedetto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Pietro Gazzera la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i senatori Cian e Pecori Giraldi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Pietro Gazzera è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Pietro Gazzera del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Ettore Giuria la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i senatori Gualtieri e Vaccari di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Ettore Giuria è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ettore Giuria del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Eugenio Graziosi la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Ferrari e Pecori Giraldi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Eugenio Graziosi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Eugenio Graziosi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Alessandro Marracino la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori D'Amelio e Longhi di volerli introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Alessandro Marracino è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Alessandro Marracino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Achille Nucci la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori D'Amelio e Morrone di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Achille Nucci è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Achille Nucci del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Enrico Padiglione la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori D'Amelio e Longhi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Enrico Padiglione è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Enrico Padiglione del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il

sig. Carlo Perris la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Farina e Morrone di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Carlo Perris è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Carlo Perris del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Silvio Petrone la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori D'Amelio e Longhi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Silvio Petrone è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Silvio Petrone del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Carlo Pinto la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori D'Amelio e Longhi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Carlo Pinto è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Carlo Pinto del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Eduardo Piola Caselli la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori D'Amelio e Longhi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Eduardo Piola Caselli è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Eduardo Piola Caselli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Gaetano Spiller la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori

Ferrari e Morrone di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Gaetano Spiller è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Gaetano Spiller del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Ottavio Zoppi, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori De Bono e Pecori Giraldi di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Ottavio Zoppi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ottavio Zoppi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori. Invito i relatori senatori: De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Garofalo, Calisse, Rava, Suardo, Mortara, a riferire sulla nomina a senatore dei signori: Etna, Burzagli, Gherzi, Foschini, Scipioni, Manzoni, Conz, Ducci, Piccio, Orsini Baroni e Durini di Monza.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *relatore:*

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14ª dell'articolo 33 dello Statuto, il signor Donato Etna, generale di corpo d'armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 novembre 1933-XII, è stato nominato sena-

tore del Regno, per la categoria 14ª dell'articolo 33 dello Statuto, il signor Ernesto Burzagli, ammiraglio di Squadra.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

DE VITO, *relatore:*

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14ª dell'articolo 33 dello Statuto, il signor Giovan Battista Gherzi, generale di corpo d'armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14ª dell'articolo 33 dello Statuto, il signor Antonio Foschini, ammiraglio di Squadra.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

GAROFALO, *relatore:*

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14ª dell'articolo 33 dello Statuto, il signor Scipione Scipioni, generale di corpo d'armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la 6ª categoria dell'articolo 33 dello Statuto, il conte Gaetano Manzoni, già ambasciatore dal 31 gennaio 1923.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

CALISSE, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14^a dell'articolo 33 dello Statuto, il signor Angelo Conz, ammiraglio designato d'Armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

RAVA, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14^a dell'articolo 33 dello Statuto, il signor Gino Ducci, ammiraglio designato d'Armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SUARDO, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 3 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14^a dell'articolo 33 dello Statuto, il signor Pier Ruggero Piccio, generale di Squadra Aerea.

La categoria 14^a dice: « Gli ufficiali generali di terra e di mare ». Ma la identità di funzioni e il fatto che l'arma aerea, non esistente nè prevedibile al tempo dell'emanazione dello Statuto, è sorta con compiti organici e, non meno delle altre due armi, essenzialissimi per la difesa nazionale, fa ritenere alla vostra Commissione necessaria e naturale l'estensione analogica della categoria 14^a ai generali dell'arma aerea, anche senza bisogno di una legge speciale.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

MORTARA, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la 6^a categoria dell'arti-

colo 33 dello Statuto, il dott. Luca Orsini Baroni, già ambasciatore dal 24 febbraio 1924.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la 6^a categoria dell'articolo 33 dello Statuto, il conte Ercole Durini di Monza, già ambasciatore dal 29 dicembre 1930.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori il Senato delibererà con votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori concernenti i signori: Etna, Gherzi, Scipioni, Conz, Ducci, Burzagli, Foschini, Piccio, Orsini Baroni, Durini di Monza e Manzoni.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albricci, Amantea, Ancona, Andreoni, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di S. Marzano, Azzariti.

Baccelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Berio, Be-

vione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bonin Longare, Bonzani, Borletti, Brandolin, Brezzi, Broccardi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cavallero, Cavezoni, Celesia, Chersi, Chimienti, Cian, Cicconetti, Ciccotti, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Colosimo, Conci, Concini, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Bono, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

• Facchinetti, Faelli, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Ferrari.

Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Gazzera, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Grosoli, Grosso, Guacero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Larussa, Lissia, Longhi, Lucioli.

Mambretti, Manfroni, Maraglano, Marcello, Marchiafava, Marciano, Marescalchi, Marozzi, Marracino, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Miliani, Montresor, Montuori, Mori, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nicastro, Niccolini Eugenio, Nomis di Cosilla, Novelli, Nucci, Nunziante.

Padiglione, Pagliano, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perla, Perris, Pestalozza, Petrillo, Petrone, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro, Prampolini, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raineri, Rava, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Segrè Satorio, Serristori, Silj, Simonetta, Sirianni, Sit-

ta, Solari, Sormani, Spada Potenziani, Spezzotti, Spiller, Spirito, Suardo, Supino.

Tacconi, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venino, Venturi, Venzi, Versari, Vigliani, Visconti di Modrone, Visocchi, Volterra.

Zerboglio, Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori. Dichiaro perciò convalidata la nomina a senatore dei signori: Etna, Gheri, Scipioni, Conz, Ducci, Burzagli, Foschini, Piccio, Orsini Baroni, Durini di Monza, Manzoni e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Presentazione di un disegno di legge.

JUNG, ministro delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà,

JUNG, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (1722).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanza.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. Invito i relatori senatori: Calisse, Rava, De Vecchi di Val Cismon, Pagliano, De Vito, Suardo e Garofalo a riferire sulla nomina a senatore dei signori: Martin Franklin, Majoni, Guadagnini, Sandicchi, Bocchini, Sani, Beverini, Porro, Mormino, Romei Longhena, D'Ancora.

CALISSE, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la 6ª categoria dell'articolo 33 dello Statuto, il conte Alberto Martin Franklin, già ambasciatore dal 19 giugno 1924.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

RAVA, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la 6ª categoria dell'articolo 33 dello Statuto, il dott. Giovanni Cesare Majoni, già ambasciatore dal 21 marzo 1929.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 17ª dell'articolo 33 dello Statuto, il dott. Giuseppe Guadagnini, prefetto dal 25 agosto 1919.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per le categorie 7ª e 15ª del Part. 33 dello Statuto, il dott. Pasquale Sandicchi, ministro plenipotenziario dal 19 giugno 1924, consigliere di Stato dal 18 dicembre 1927.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità dei titoli ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 15ª del Part. 33 dello Statuto, il signor dott. Arturo

Bocchini, consigliere di Stato dal 1º luglio 1927.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14ª dell'articolo 33 dello Statuto, il signor conte Ugo Sani, generale di corpo d'armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PAGLIANO, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 7ª dell'articolo 33 dello Statuto, il dott. Giovanni Battista Beverini, che fu ministro plenipotenziario dal 9 luglio 1926 al 23 ottobre 1933.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

DE VITO, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 17ª dell'articolo 33 dello Statuto, il dott. Ettore Porro, prefetto dal 5 aprile 1921.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SUARDO, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 17ª dell'articolo 33 dello Statuto, il dott. Giuseppe Mormino, prefetto dal 10 gennaio 1923.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli

altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 14ª dell'articolo 33 dello Statuto, il signor conte Giovanni Girolamo Romei Longhena, generale di corpo d'armata.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

GAROFALO, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 novembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 17ª dell'articolo 33 dello Statuto, il conte dott. Paolo D'Ancora, prefetto dal 25 agosto 1919.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori il Senato delibererà con votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori concernenti i signori: Martin Franklin, Majoni, Sandicchi, Beverini, Bocchini, Guadagnini, Porro Ettore, Mormino, D'Ancora, Romei Longhena e Sani.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albricci, Amantea, Andreoni, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di S. Marzano, Azzariti.

Baccelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione Biscaretti Guido, Biscaretto Roberto, Bonardi, Bonin Longare, Borletti, Brandolin, Brezzi, Broccardi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Campolongo, Casanuova, Casertano, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cavazzoni, Chersi, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Ciralo, Cirmeni, Conci, Concini, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, Della Gherardesca, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant.

Facchinetti, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari, Galimberti, Gallenga, Gasparini, Gazzera, Giampietro, Giuria, Gonzaga, Grazioli, Grazioli, Grosoli, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Joele.

Larussa, Lissia, Longhi, Lucioli.

Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marciano, Marescalchi, Marracino, Maury, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Miliani, Montresor, Montuori, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Niccolini Eugenio, Nomis di Cosilla, Novelli, Nucci.

Padiglione, Pagliano, Passerini Angelo, Pella, Perris, Pestalozza, Petrillo, Petrone, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro, Prampolini, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rosini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sanarelli, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Segrè Sartorio, Seristori, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari,

Sormani, Spezzotti, Spiller, Spirito, Strampelli, Suardo, Supino.

Tacconi, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venino, Venzi, Versari, Visconti di Modrone, Visocchi, Volpi.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori. Dichiaro perciò convalidata la nomina a senatore dei signori: Martin Franklin, Majoni, Sandicchi, Beverini, Bocchini, Guadagnini, Porro, Mormino, D'Ancora, Romei Longhena e Sani, e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Broccardi, Lucioli, Sitta e Salata a presentare alcune relazioni.

BROCCARDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 620, che ha dato approvazione alla Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare, all'importazione, le doppie imposizioni in materia di tassa di scambio e di imposta sulla cifra di affari ed al relativo Protocollo finale; Atti firmati entrambi in Parigi il 3 ottobre 1932 (1721).

LUCIOLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 348, che apporta migliorazioni, in taluni casi, alla tariffa generale dei dazi doganali (1720).

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 768, e 29 luglio 1933, n. 1001, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario

1933-34; nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 29 luglio 1933, nn. 1028 e 1029 relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1719).

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 902, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario di lire 4.800.000 per una volta tanto, a carico dello Stato, per l'integrazione del bilancio (1679).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1933, n. 759, che approva la Convenzione 24 aprile 1933 stipulata con la Società Triestina di Navigazione « Cosulich », per l'esercizio della linea di navigazione fra Trieste e Parà (Nord Brasile) (1685).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Broccardi, Lucioli, Sitta e Salata della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 862, concernente esenzioni doganali a favore del comune di Livigno » (Numero 1675).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 862, concernente esenzioni doganali a favore del comune di Livigno ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 862, concernente esenzioni doganali a favore del comune di Livigno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034, che detta norme per l'estensione del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, sull'istituzione dell'ente autonomo « Tirrenia » alle zone di territorio costituenti la Regia tenuta di Tombolo » (N. 1680).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034, che detta norme per l'estensione del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, sull'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » alle zone di territorio costituenti la Regia tenuta di Tombolo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034, che detta norme per l'estensione del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, sull'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » alle zone di territorio costituenti la Regia Tenuta di Tombolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 29 giugno 1933, n. 1056, concernente la esenzione della sopratassa di ancoraggio e sui passeggeri alle navi che durante l'Anno Santo faranno scalo nei porti di Genova, Napoli e Trieste con passeggeri diretti a Roma » (N. 1682).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1056, concernente la esenzione dalla sopratassa di ancoraggio e sui passeggeri alle navi che durante l'Anno Santo faranno scalo nei porti di Genova, Napoli e Trieste con passeggeri diretti a Roma ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1056, concernente la esenzione dalla sopratassa di ancoraggio e sui passeggeri alle navi che durante l'Anno Santo faranno scalo nei porti di Genova, Napoli e Trieste con passeggeri diretti a Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, che reca provvedimenti circa le tasse speciali per le merci in transito attraverso il porto di Genova » (Numero 1683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, che reca provvedimenti circa le tasse speciali per le merci in transito attraverso il porto di Genova ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, che reca provvedimenti circa le tasse speciali per le merci in transito attraverso il porto di Genova.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 936, che autorizza la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alle Società esercenti le ferrovie Circumetnea e Siena-Buonconvento-Monteantico » (N. 1684).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 936, che autorizza la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alle Società esercenti le ferrovie Circumetnea e Siena-Buonconvento-Monteantico ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 936, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alle Società esercenti le ferrovie Circumetnea e Siena-Buonconvento-Monteantico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, recante aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali » (N. 1686).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, recante aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, recante aumento di fondi

per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 562, concernente l'esonero dal pagamento del dazio del 15 per cento sul valore per i rottami di ferro e di acciaio » (N. 1690).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 562, concernente l'esonero dal pagamento del dazio del 15 per cento sul valore per i rottami di ferro e di acciaio ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 562, concernente l'esonero dal dazio del 15 per cento sul valore per i rottami di ferro e di acciaio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 564, che accorda l'esenzione doganale e della tassa di vendita per la benzina destinata ad essere consumata dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici » (N. 1691).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 564, che accorda l'esenzione doganale e dalla tassa di vendita per la benzina destinata ad essere consumata dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 564, che consente la esenzione doganale e dalla tassa di vendita per la benzina destinata ad essere consumata dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598, che ha dato approvazione alla proroga al 1º dicembre 1933 del *Modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1933 » (N. 1693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598, che ha dato approvazione alla proroga al 1º dicembre 1933 del *Modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1933 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598, che ha dato approvazione alla proroga al 1º dicembre 1933 del *Modus Vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931, che ha dato approvazione allo scambio di Note effettuato a Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 25 febbraio 1933, col quale viene prorogato al 30 giugno 1933 il termine valido per la denuncia del Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930 » (N. 1694).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931, che ha dato approvazione allo scambio di Note effettuato a Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 25 febbraio 1933, col quale viene prorogato al 30 giugno 1933 il termine valido per la denuncia del Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931, che ha dato esecuzione allo scambio di note effettuato a Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 25 febbraio 1933, per la proroga al 30 giugno 1933 del termine valido per la denuncia del Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890, che ha dato approvazione allo scambio di Note 12 maggio-16 giugno 1933 fra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga del termine della denuncia del Trat-

tato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 e dell'Accordo addizionale, del 25 aprile 1932, al Trattato stesso » (N. 1695).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890, che ha dato approvazione allo scambio di Note 12 maggio-16 giugno 1933 fra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga del termine della denuncia del Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 e dell'Accordo addizionale, del 25 aprile 1932, al Trattato stesso ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890, che ha dato esecuzione allo scambio di Note 12 maggio-16 giugno 1933, fra l'Italia e la Jugoslavia, col quale viene prorogato al 1° ottobre 1933 — con effetto al 1° dicembre 1933 — il termine della denuncia del Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 e dell'Accordo addizionale del 25 aprile 1932 al Trattato stesso; e viene stabilito che entrambi tali atti, se non denunciati il 1° ottobre 1933, rimarranno indefinitamente prorogati, con facoltà a ciascuna delle Parti contraenti di denunciarli in qualunque momento per farli decadere due mesi dopo la data della denuncia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 615, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi

carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 maggio 1933, n. 611 e 1° giugno 1933, n. 614, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1702).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 615, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-1933, ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 maggio 1933, n. 611, e 1° giugno 1933, n. 614, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 615, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario; e sono convalidati i decreti Reali 22 maggio 1933, n. 611, e 1° giugno 1933, n. 614, con i quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 862, concernente esen-

zioni doganali a favore del comune di Livigno (1675);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034, che detta norme per l'estensione del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, sull'istituzione dell'ente autonomo « Tirrenia » alle zone di territorio costituenti la Regia tenuta di Tombolo (1680);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1056, concernente la esenzione della sopratassa di ancoraggio e sui passeggeri alle navi che durante l'Anno Santo faranno scalo nei porti di Genova, Napoli e Trieste con passeggeri diretti a Roma (1682);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, che reca provvedimenti circa le tasse speciali per le merci in transito attraverso il porto di Genova (1683);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 936, che autorizza la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alle Società esercenti le ferrovie Circumetnea e Siena-Buonconvento-Monteantico (1684);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, recante aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali (1686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 562, concernente l'esonero dal pagamento del dazio del 15 per cento sul valore per i rottami di ferro e di acciaio (1690);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 564, che accorda l'esenzione doganale e della tassa di vendita per la benzina destinata ad essere consumata dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici (1691);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1933 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1933 (1693);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931, che ha dato approvazione allo scambio di Note effettuato a

Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 25 febbraio 1933, col quale viene prorogato al 30 giugno 1933 il termine valido per la denuncia del Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930 (1694);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890, che ha dato approvazione allo scambio di Note 12 maggio-16 giugno 1933 fra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga del termine della denuncia del Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 e dell'Accordo addizionale, del 25 aprile 1932, al Trattato stesso (1695);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 615, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché a bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 maggio 1933, n. 611, e 1° giugno 1933, n. 614, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1702).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, concernente norme per l'ammissione agli impieghi presso gli Enti locali e parastatali (1674);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 668, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, sul credito alberghiero (1676);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1933, n. 439, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (1677);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 691, recante modificazioni agli articoli 220, 227 e 234 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale e proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del Testo Unico medesimo (1678);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, recante agevolazioni per la formazione della piccola proprietà e di organiche unità rurali nelle Venezie (1687);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 830, concernente la garanzia dello Stato italiano per il servizio degli interessi e dell'ammortamento della quota del nuovo prestito internazionale all'Austria, previsto dal Protocollo del 15 luglio 1932, che sarà emessa in Italia (1688);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, concernente il coordinamento degli organi amministrativi della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali che assume la denominazione di « Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale » (1689);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 798, che ammette all'importazione nel Regno, in franchigia dei dazi doganali, frumenti di Rodi, entro il quantitativo massimo di cinquemila quintali annui (1692);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Costarica, con Protocollo finale ed un allegato; Atti stipulati in San José di Costarica il 14 giugno 1933 (1696);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 670, recante provvedimenti per la sistemazione del Consorzio

Utenti Acque Medio Adige (C. U. A. M. A.) (1697);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari; e convalidazione dei Regi decreti 27 giugno 1933, n. 771 e 29 giugno 1933, n. 857, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1703);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 454, concernente l'approvazione della Convenzione 26 luglio 1932, mediante la quale lo Stato cede in proprietà a titolo gratuito all'Ospedale Civile di Santa Maria degli Angeli in Pordenone una parte dell'ex caserma demaniale « Umberto I » ed il comune di Pordenone si obbliga di concorrere alla spesa occorrente per la costruzione di una nuova caserma con un contributo di 1.000.000 di lire (1704).

La seduta è tolta (ore 18,30).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.



CXCI^a TORNATA

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1933 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi Pag. 6756

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, concernente norme per l'ammissione agli impieghi presso gli Enti locali e parastatali » (1674) 6763.

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 668, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, sul credito alberghiero » (1676) 6763

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1933, n. 439, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie » (1677) 6764

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 691, recante modificazioni agli articoli 220, 227 e 234 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale e proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del Testo Unico medesimo » (1678) 6764

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, recante agevolazioni per la formazione della piccola proprietà e di organiche unità rurali nelle Venezie » (1687) 6764

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 830, concernente la garanzia dello Stato italiano per il servizio degli interessi e dell'ammortamento della quota del nuovo prestito internazionale all'Austria, previsto dal Protocollo del 15 luglio 1932, che sarà emessa in Italia » (1688) 6765

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, concernente il coordinamento degli organi amministrativi della Cassa Nazionale per le Assicurazioni

Sociali che assume la denominazione di « Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale » (1689) 6765

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 798, che ammette alla importazione nel Regno, in franchigia dei dazi doganali, frumenti di Rodi, entro il quantitativo massimo di cinquemila quintali annui » (1692) 6765

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Costarica, con Protocollo finale ed un allegato; Atti stipulati in San José di Costarica il 14 giugno 1933 » (1696) 6766

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari; e convalidazione dei Regi decreti 27 giugno 1933, n. 771 e 29 giugno 1933, n. 857, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio » (1703) 6767

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 454, concernente l'approvazione della Convenzione 26 luglio 1932, mediante la quale lo Stato cede in proprietà a titolo gratuito all'Ospedale Civile di Santa Maria degli Angeli in Pordenone una parte dell'ex caserma demaniale « Umberto I » ed il comune di Pordenone si obbliga di concorrere alla spesa occorrente per la costruzione di una nuova caserma con un contributo di 1.000.000 di lire » (1704) 6767

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 670, recante provve-

dimenti per la sistemazione del Consorzio Utenti Acque Medio Adige (C. U. A. M. A.) » (1697)	6766
MONTRESOR	6766
(Presentazione)	6758
Giuramento (dei senatori Beverini, Bocchini, Burzagli, Conz, D'Ancora, Ducci, Durini di Monza, Foschini, Guadagnini, Majoni, Manzoni, Martin Franklin, Mormino, Orsini Baroni, Piccio, Porro Ettore, Romei Longhena, Sandicchi, Sani Navarra, Scipioni).	6756
Relazioni :	
(Presentazione)	6770
Votazione a scrutinio segreto :	
(Risultato)	6761, 6768

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Castiglioni per giorni 30; Cornaggia per giorni 6; Rebaudengo per giorni 12.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Giovanni Battista Beverini, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori De Martino e Faggella di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Giovanni Battista Beverini è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giovanni Battista Beverini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nello esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Ernesto Burzagli, la cui nomina a senatore

è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Gonzaga e Tosti di Valminuta di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Ernesto Burzagli è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ernesto Burzagli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Angelo Ugo Conz, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Casanuova e Manfroni di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Angelo Ugo Conz è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Angelo Ugo Conz del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Paolo D'Ancora, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Boncompagni Ludovisi e Garofalo di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Paolo D'Ancora è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Paolo D'Ancora del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Gino Ducci, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Sirianni e Solari di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Gino Ducci è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Gino Ducci del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Ercole Durini di Monza, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori

senatori De Capitani e Venino di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Ercole Durini di Monza è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ercole Durini di Monza del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Antonio Foschini, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Acton e Sirianni di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Antonio Foschini è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Antonio Foschini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Giuseppe Guadagnini, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Grazioli e Rava di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Giuseppe Guadagnini è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giuseppe Guadagnini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Giovanni Cesare Majoni, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Bonin Longare e De Vecchi di Val Cismon di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Giovanni Cesare Majoni è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giovanni Cesare Majoni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nello esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Gaetano Manzoni, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori De Vecchi di Val Cismon e Silj di volerlo

introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Gaetano Manzoni è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Gaetano Manzoni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Alberto Martin Franklin, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Bonin Longare e De Vecchi di Val Cismon di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Alberto Martin Franklin è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Alberto Martin Franklin del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nello esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Giuseppe Mormino, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Cremonesi e Miari de Cumani di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Giuseppe Mormino è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giuseppe Mormino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Luca Orsini Baroni, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Bonin Longare e De Vecchi di Val Cismon di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Luca Orsini Baroni è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Luca Orsini Baroni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Pier Ruggero Piccio, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori

senatori Bastianelli e De Bono di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Pier Ruggero Piccio è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Pier Ruggero Piccio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Ettore Porro, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Fara e Larussa di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Ettore Porro è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ettore Porro del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Giovanni Girolamo Romei Longhena, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Cossilla e Vaccari di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Giovanni Girolamo Romei Longhena è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giovanni Girolamo Romei Longhena del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Pasquale Sandicchi, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Bonin Longare e De Vecchi di Val Cismon di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Pasquale Sandicchi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Pasquale Sandicchi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Arturo Bocchini, la cui nomina a senatore

è stata ieri convalidata, prego i signori senatori De Vito e Marciano di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Arturo Bocchini è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Arturo Bocchini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Ugo Sani Navarra, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Cossilla ed Acton di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Ugo Sani Navarra è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ugo Sani Navarra del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Scipione Scipioni, la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Morrone e Zoppi Gaetano di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Scipione Scipioni è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Scipione Scipioni del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati alla Presidenza.

MARCELLO, segretario:

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 463, portante modificazione ai dazi di confine del corozo e semi di palma dum e delle vetture automobili (1727).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 563, che ha dato approvazione alla Convenzione doganale fra

l'Italia e l'Unione delle Repubbliche sovietiche socialiste, nonchè al Protocollo finale relativo alla Convenzione stessa; Atti stipulati entrambi in Roma il 6 maggio 1933 (1729).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche Amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo (1734).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 792, che modifica il regime doganale di taluni tipi di pelli conciate col pelo (1728).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, contenente provvedimenti temporanei circa il diritto di recesso dei soci in caso di aumento di capitale delle Società anonime (1738).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, che autorizza la spesa di lire 55 milioni quale contributo dello Stato per la sistemazione edilizia e arredamento della Regia Università e della Regia scuola di ingegneria di Padova e delle Regie Università di Firenze e di Pavia e approva le Convenzioni stipulate fra lo Stato e gli Enti interessati per la costituzione dei Consorzi della Regia Università e della Regia scuola di ingegneria di Padova e della Regia Università di Firenze (1723).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1145, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per il risanamento igienico edilizio dell'interno della città di Fiume (1739).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1151, con il quale è stato autorizzato un contributo dello Stato di lire 1.500.000 e un prestito a tasso ordinario di lire 1.795.300 al comune di Trento per i lavori di risanamento del quartiere del « Sass » (1740).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1152, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 27.500.000 per la ricostruzione e riparazione delle opere foranee del porto di Catania, distrutte o danneggiate dalle mareggiate del marzo 1933 (1724).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1169, che detta norme per la istituzione di un Commissario

speciale per il territorio dei comuni di Littoria e di Sabaudia (1744).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1166, concernente l'autorizzazione al Governo della Somalia a contrarre un mutuo di lire 12.000.000 per la esecuzione di opere di pubblica utilità (1725).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1933, n. 1212, che approva una Convenzione modificativa di quella vigente con la Società « La Meridionale » di Palermo, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *E* (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) (1746).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 966, riguardante la intensificazione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1726).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, col quale la Scuola superiore di malariologia, creata in Roma col Regio decreto 8 maggio 1927, n. 773, è costituita in Istituto di malariologia (1748).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, che ha dato approvazione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario (1749).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L. U. C. E. (1735).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1234, contenente norme transitorie per l'attuazione delle modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L. U. C. E. (1736).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che hanno partecipato alla guerra 1915-18 (1752).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 (1753).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1078, concernente la autorizzazione all'Amministrazione postale-telegrafica a cedere in affitto gli alloggi del proprio personale, che risultassero in eccedenza, al personale di altre Amministrazioni od anche a privati (1741).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento di massima della spiaggia di Roma, comprendente Ostia-Mare e Fiumicino, ed il regolamento tecnico per la sua attuazione (1742).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (1747).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1371, recante norme per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'ospedale psichiatrico per la provincia di Forlì (1745).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, relativo all'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Esodo (1737).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1230, recante disposizioni per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Ente edilizio di Reggio Calabria (1743).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 1294, che proroga la durata di applicazione del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, contenente norme eccezionali per il collocamento a riposo anticipato del personale ferro-tramviario (1750).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone (1755).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito ed altre disposizioni (1754).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 19 ottobre 1933, n. 1430, recante provvedimenti per agevolare le riduzioni di interesse dei mutui fondiari (1756).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1178, concernente la esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore all'importazione di talune merci (1733).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1222, concernente l'esenzione doganale per i cascami di cotone cosiddetti «linters», greggi, destinati alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniaca (1730).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1731).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1225, portante modificazioni al trattamento doganale della madreperla (1732).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1273, concernente la istituzione dell'Ispettorato della fanteria (1751).

Dal Capo del Governo Primo Ministro:

Modificazioni al 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di stato maggiore generale (1757).

Dal ministro delle finanze:

Cessione gratuita all'Opera Nazionale Balilla di terreno demaniale in Roma, località Farnesina, su cui è stato costruito il « Foro Mussolini » (1758).

MUSSOLINI, *Capo del Governo ministro dell'interno.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo ministro dell'interno.* Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bari » (1760).

CIANO, *ministro delle comunicazioni.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni.* Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1933

del Parlamento: « Compensi agli agenti delle ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596 » (1759).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo ed all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione dei disegni di legge rinviati allo scrutinio segreto nella tornata di ieri.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albricci, Andreoni, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocchini, Bonardi, Bonin Longare, Borletti, Brandolin, Broccardi, Brusati Ugo, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Campolongo, Carletti, Casertano, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cavazzoni, Celesia, Chersi, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Colonna, Colosimo, Conci, Concini, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Ançora, De Bono, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fan-

toli, Fara, Farina, Fedele, Ferrari, Foschini, Francica Nava.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Gasparini, Gatti Salvatore, Gazzera, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Grazioli, Grosoli, Grosso, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marciano, Marescalchi, Marracino, Martin Franklin, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montessor, Montuori, Mori, Mormino, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nicastro, Niccolini Eugenio, Nomis di Cosilla.

Orsini Baroni.

Padiglione, Pagliano, Pascale, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petrillo, Petrone, Piccio, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Renda, Ricci Corrado, Romei Longhena, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sandicchi, Sani, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Sormani, Spezzotti, Spiller, Spirito, Strampelli, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venino, Venturi, Venzi, Viola, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zerboglio, Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 862, concernente esenzioni doganali a favore del comune di Livigno (1675):

Senatori votanti	222
Favorevoli	218
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034, che detta norme per l'estensione del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, sull'istituzione dell'ente autonomo « Tirrenia » alle zone di territorio costituenti la Regia tenuta di Tombolo (1680):

Senatori votanti	222
Favorevoli	220
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1056, concernente la esenzione della sopratassa di ancoraggio e sui passeggeri alle navi che durante l'Anno Santo faranno scalo nei porti di Genova, Napoli e Trieste con passeggeri diretti a Roma (1682):

Senatori votanti	222
Favorevoli	219
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, che reca provvedimenti circa le tasse speciali per le merci in transito attraverso il porto di Genova (1683):

Senatori votanti	222
Favorevoli	219
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 936, che autorizza la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alle Società esercenti le ferrovie Cir-

cumetnea e Siena-Buonconvento-Monteantico (1684):

Senatori votanti	222
Favorevoli	217
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, recante aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali (1686):

Senatori votanti	222
Favorevoli	216
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 562, concernente l'esonero dal pagamento del dazio del 15 per cento sul valore per i rottami di ferro e di acciaio (1690):

Senatori votanti	222
Favorevoli	219
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 564, che accorda l'esenzione doganale e della tassa di vendita per la benzina destinata ad essere consumata dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici (1691):

Senatori votanti	222
Favorevoli	219
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1933 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scam-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1933

bio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1933 (1693):

Senatori votanti	222
Favorevoli	217
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931, che ha dato approvazione allo scambio di Note effettuato a Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 25 febbraio 1933, col quale viene prorogato al 30 giugno 1933 il termine valido per la denuncia del Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930 (1694):

Senatori votanti	222
Favorevoli	219
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890, che ha dato approvazione allo scambio di Note 12 maggio-16 giugno 1933 fra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga del termine della denuncia del Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 e dell'Accordo addizionale, del 25 aprile 1932, al Trattato stesso (1695):

Senatori votanti	222
Favorevoli	219
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 615, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché a bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 maggio 1933, n. 611, e 1° giugno 1933, n. 614, relativi a prelevamenti

dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1702):

Senatori votanti	222
Favorevoli	216
Contrari	6

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, concernente norme per l'ammissione agli impieghi presso gli Enti locali e parastatali » (N. 1674).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, concernente norme per l'ammissione agli impieghi presso gli Enti locali e parastatali ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, concernente norme per l'ammissione agli impieghi presso gli Enti locali e parastatali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 668, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, sul credito alberghiero » (N. 1676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 668, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, sul credito alberghiero ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 668, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, sul credito alberghiero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1933, n. 439, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie » (N. 1677).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1933, n. 439, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 maggio 1933, n. 439, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 691, recante modificazioni agli articoli 220, 227 e 234 del Testo Unico

14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale e proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del Testo Unico medesimo » (N. 1678).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 691, recante modificazioni agli articoli 220, 227 e 234 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale e proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del Testo Unico medesimo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 691, recante modificazioni agli articoli 220, 227 e 234 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale e proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del testo unico medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, recante agevolazioni per la formazione della piccola proprietà e di organiche unità rurali nelle Venezia » (N. 1687).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, recante agevolazioni per la formazione della piccola proprietà e di organiche unità rurali nelle Venezia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, recante agevolazioni per la formazione della piccola proprietà e di organiche unità rurali nelle Venezia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 830, concernente la garanzia dello Stato italiano per il servizio degli interessi e dell'ammortamento della quota del nuovo prestito internazionale all'Austria, previsto dal Protocollo del 15 luglio 1932, che sarà emessa in Italia » (N. 1688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 830, concernente la garanzia dello Stato italiano per il servizio degli interessi e dell'ammortamento della quota del nuovo prestito internazionale all'Austria, previsto dal Protocollo del 15 luglio 1932, che sarà emessa in Italia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 830, che concede la garanzia dello Stato italiano per il servizio degli interessi e dell'ammortamento della quota di 30 milioni di scellini oro, che sarà emessa in Italia, del prestito internazionale all'Austria previsto dal Protocollo di Ginevra del 15 luglio 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 27 marzo 1933, n. 371, concernente il coordinamento degli organi amministrativi della Cassa

Nazionale per le Assicurazioni Sociali che assume la denominazione di "Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale,, » (N. 1689).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, concernente il coordinamento degli organi amministrativi della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali che assume la denominazione di "Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale,, ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, concernente il coordinamento degli organi amministrativi della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali che assume la denominazione di Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 798, che ammette all'importazione nel Regno, in franchigia dei dazi doganali, frumenti di Rodi, entro il quantitativo massimo di cinquemila quintali annui » (Numero 1692).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 798, che ammette all'importazione nel Regno, in franchigia dei dazi doganali, frumenti di Rodi, entro il quantitativo massimo di cinquemila quintali annui ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 798, che ammette all'importazione nel Regno, in franchigia dei dazi doganali, frumenti di Rodi, entro il quantitativo massimo di 5.000 quintali annui.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Costarica, con Protocollo finale ed un allegato; Atti stipulati in San José di Costarica il 14 giugno 1933 » (N. 1696).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Costarica, con Protocollo finale ed un allegato; Atti stipulati in San José di Costarica il 14 giugno 1933 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Costarica, con Protocollo finale ed un allegato; Atti stipulati in San José di Costarica il 14 giugno 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 670, recante provvedimenti per la si-

stemazione del Consorzio Utenti Acque Medio Adige (C. U. A. M. A.) » (N. 1697).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 670, recante provvedimenti per la sistemazione del Consorzio Utenti Acque Medio Adige (C. U. A. M. A.) ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 670, recante provvedimenti per la sistemazione del Consorzio Utenti Acque Medio Adige (C. U. A. M. A.).

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Credo di dover rendere lode cordiale al Ministro dei lavori pubblici, perchè questo decreto-legge ha impedito veramente un più grave disastro alla mia provincia di Verona. Certo i provvedimenti escogitati, che sono elencati nel disegno di legge, possono turare la falla grave che ha prodotto la sospensione dei lavori, i quali erano la speranza maggiore di tutta la popolazione disoccupata, non solo di Verona, ma anche delle provincie limitrofe.

Mi auguro che i provvedimenti formulati, e che dovranno attuarsi dal nuovo ente che assume la gestione, possano in tempo debito corrispondere agli impegni assunti.

Ma un'altra preoccupazione, onorevole Ministro, io ho, ed è quella che si collega ad un'altra impresa, e della quale tante volte abbiamo parlato, cioè della immissione dell'Avisio nell'Adige. Mi auguro (e ne do lode a Vostra Eccellenza, per le parole che altra volta mi disse) che l'impresa non produca nessun nocumento ulteriore alla nostra provincia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1933

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari; e convalidazione dei Regi decreti 27 giugno 1933, n. 771 e 29 giugno 1933, n. 857, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio » (N. 1703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari; e convalidazione dei Regi decreti 27 giugno 1933, n. 771 e 29 giugno 1933, n. 857, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33 ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari; e sono convalidati i decreti Reali 27 giugno 1933, n. 771 e 29 giugno 1933, n. 857, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il suddetto esercizio finanziario 1932-33.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 454, concernente l'approvazione della Convenzione 26 luglio 1932, mediante la quale lo Stato cede in proprietà a titolo gratuito all'Ospedale Civile di Santa Maria degli Angeli in Pordenone una parte dell'ex caserma demaniale « Umberto I » ed il comune di Pordenone si obbliga di concorrere alla spesa occorrente per la costruzione di una nuova caserma con un contributo di lire 1.000.000 » (Numero 1704).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 454, concernente l'approvazione della Convenzione 26 luglio 1932, mediante la quale lo Stato cede in proprietà a titolo gratuito all'Ospedale civile di Santa Maria degli Angeli in Pordenone una parte dell'ex caserma demaniale « Umberto I » ed il comune di Pordenone si obbliga di concorrere alla spesa occorrente per la costruzione di una nuova caserma con un contributo di lire 1.000.000 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 454, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 1933, concernente l'approvazione della Convenzione 26 luglio 1932, in virtù della quale lo Stato ha ceduto in proprietà a titolo gratuito all'Ospedale civile di Santa Maria degli Angeli in Pordenone una parte della Caserma demaniale Umberto I ed il comune di Pordenone si è impegnato di concorrere nella spesa occorrente per la costruzione di una nuova Caserma con un contributo di lire 1.000.000.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albricci, Amantea, Ancona, Andreoni, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Azzariti.

Baccelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bonin Longare, Brandolin, Broccardi, Brusati Ugo, Burzagli.

Caccianiga, Camerini, Campolongo, Casanuova, Casertano, Casoli, Cassis, Castelli, Cattellani, Cattaneo, Cavazzoni, Celesia, Chersi, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Ciraolo, Cirmenì, Conci, Concini, Conz, Credaro, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Gomo, Dallolio Alfredo, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Vico, Ducci, Di Terranova.

Facchinetti, Falcioni, Fantoli, Fara, Farina, Fedele, Ferrari, Foschini.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gasparini, Gatti Salvatore, Gazzera, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Grazioli, Grossoli, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Manzoni, Marchello, Marchiafava, Marciano, Marracino, Mar-

tin Franklin, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montresor, Montuori, Mori, Mormino, Morrone.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Orsini Baroni.

Pagliano, Pascale, Passerini Angelo, Perla, Perris, Pestalozza, Petrillo, Petrone, Pinto, Pironi, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli, Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandicchi, Sani, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Sechi, Segrè-Sartorio, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Sormani, Spezzotti, Spiller, Spirito, Strampelli, Supino.

Tiscornia, Tofani, Tolomei, Torré, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venzi, Versari, Vigliani, Viola, Visconti di Modrone, Volterra.

Zerboglio, Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, concernente norme per l'ammissione agli impieghi presso gli Enti locali e parastatali (1674):

Senatori votanti	199
Favorevoli	192
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 668, contenente mo-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1933

dificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, sul credito alberghiero (1676):

Senatori votanti	199
Favorevoli	197
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1933, n. 439, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (1677):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 691, recante modificazioni agli articoli 220, 227 e 234 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale e proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del Testo Unico medesimo (1678):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, recante agevolazioni per la formazione della piccola proprietà e di organiche unità rurali nelle Venezia (1687):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 830, concernente la garanzia dello Stato italiano per il servizio degli interessi e dell'ammortamento della quota del nuovo prestito internazionale all'Austria,

previsto dal Protocollo del 15 luglio 1932, che sarà emessa in Italia (1688):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, concernente il coordinamento degli organi amministrativi della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali che assume la denominazione di « Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale » (1689):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 798, che ammette all'importazione nel Regno, in franchigia dei dazi doganali, frumenti di Rodi, entro il quantitativo massimo di cinquemila quintali annui (1692):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Costarica, con Protocollo finale ed un allegato; Atti stipulati in San José di Costarica il 14 giugno 1933 (1696):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 670, recante provve-

dimenti per la sistemazione del Consorzio Utenti Acque Medio Adige (C. U. A. M. A.) (1697):

Senatori votanti	199
Favorevoli	197
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari; e convalidazione dei Regi decreti 27 giugno 1933, n. 771 e 29 giugno 1933, n. 857, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio (1703):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933 n. 454, concernente l'approvazione della Convenzione 26 luglio 1932, mediante la quale lo Stato cede in proprietà a titolo gratuito all'Ospedale Civile di Santa Maria degli Angeli in Pordenone una parte dell'ex caserma demaniale « Umberto I » ed il comune di Pordenone si obbliga di concorrere alla spesa occorrente per la costruzione di una nuova caserma con un contributo di 1.000.000 di lire (1704):

Senatori votanti	199
Favorevoli	198
Contrari	1

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Luciulli, Broccardi, Schanzer, Tolomei, Gualtieri, Berio,

De Michelis, Concini, Manfroni, Mazzucco, Pironti, Ancona, Celesia a presentare alcune relazioni.

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 463, portante modificazione ai dazi di confine sui semi di corozo e di palma dum e sulle automobili (1727).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 792, che modifica il regime doganale di taluni tipi di pelli conciate col pelo (1728).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1225, portante modificazioni al trattamento doganale della madreperla (1732).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1178, concernente l'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore all'importazione di talune merci (1733).

BROCCARDI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1222, concernente l'esenzione doganale per i cascami di cotone cosiddetti « linters », greggi, destinati alla produzione del *rayon* col processo cupro-ammoniaca (1730).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1731).

SCHANZER. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1166, concernente l'autorizzazione al Governo della Somalia a contrarre un mutuo di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere di pubblica utilità (1725).

TOLOMEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272, concernente la istituzione di uffici postali di bordo (1708).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 903, che autorizza la spesa per l'acquisto di due stabili, in Roma,

da adibirsi a caserme dei Corpi armati di polizia (1713).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 (1753).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1050, concernente assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio (1716).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1230, recante disposizioni per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Ente edilizio di Reggio Calabria (1743).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027, contenente modificazioni all'imposta complementare progressiva (1715).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche Amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo (1734).

DE MICHELIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. (1735).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 966, riguardante la intensificazione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1726).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1078, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione postale-telegrafica a cedere in affitto gli alloggi del proprio personale, che risultassero in eccedenza, al personale di altre Amministrazioni od anche a privati (1741).

MANFRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1933, n. 1212, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « La Meridionale » di Palermo, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) (1746).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1273, concernente la istituzione dell'Ispettorato della fanteria (1751).

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 935, recante provvedimenti a favore dei Consorzi di Roma e di Napoli per i mutui ai danneggiati dai terremoti (1717).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 937, recante provvedimenti a favore degli Enti ecclesiastici della Romagna, per gli edifici danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1918 e del 29 giugno 1919 (1718).

ANCONA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1101, che autorizza la spesa di lire 36 milioni per l'ultimazione dei lavori di costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Firenze (1701).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1933, n. 515, col quale è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per la esecuzione di opere urgenti nella provincia di Massa-Carrara (1698).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, che autorizza la spesa di lire 55 milioni quale contributo dello Stato per la sistemazione edilizia e arredamento della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova e delle Regie Università di Firenze e di Pavia e approva le Convenzioni stipulate fra lo Stato e gli Enti interessati per la costituzione dei Consorzi della Regia Università e della Regia

Scuola di Ingegneria di Padova e della Regia Università di Firenze (1723).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 858, recante l'autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per la esecuzione di opere straordinarie e urgenti nella provincia di Udine (1699).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 1294, relativo alla proroga della durata di applicazione del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, contenente norme eccezionali per il collocamento a riposo anticipato del personale ferro-tramviario (1750).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Luciolli, Broccardi, Schanzer, Tolomei, Gualtieri, Berio, De Michelis, Concini, Manfroni, Mazzucco, Pironti, Ancona e Cesesia della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia (1576);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 902, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario di lire 4.800.000 per una volta tanto, a carico dello Stato, per l'integrazione del bilancio (1679);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1933, n. 759, che approva la Convenzione 24 aprile 1933 stipulata con la Società Triestina di Navigazione « Cosulich », per l'esercizio della linea di navigazione fra Trieste e Parà (Nord Brasile) (1685);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 692, concernente provvedimenti a favore degli ex impiegati zaneliani (1705);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1018, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica (1706);

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 27 giugno 1933, n. 768, e 29 luglio 1933, n. 1001, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34; nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 29 luglio 1933, nn. 1028 e 1029, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1719);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 348, che apporta migliorazioni, in taluni casi, alla tariffa generale dei dazi doganali (1720);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 620, che ha dato approvazione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia per evitare, all'importazione, le doppie imposizioni in materia di tassa di scambio e di imposta sulla cifra di affari, ed al relativo Protocollo finale; Atti firmati entrambi in Parigi il 3 ottobre 1932 (1721);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1166, concernente l'autorizzazione al Governo della Somalia a contrarre un mutuo di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere di pubblica utilità (1725);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 463, portante modificazione ai dazi di confine sui semi di corozo e di palma dum e sulle automobili (1727);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 792, che modifica il regime doganale di taluni tipi di pelli conciate col pelo (1728);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1222, concernente l'esenzione doganale per i cascami di cotone cosiddetti « linters », greggi, destinati alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale (1730);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1731);

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1933

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1225, portante modificazioni al trattamento doganale della madreperla (1732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1178, concernente la

esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore all'importazione di talune merci (1733).

La seduta è tolta (ore 18,20).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Capo dell'Ufficio dei Resoconti

CXCIIª TORNATA

VENERDÌ 15 DICEMBRE 1933 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

CongediPag. 6776

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia » (1576-A) 6778

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1933, n. 759, che approva la Convenzione 24 aprile 1933 stipulata con la Società Triestina di Navigazione « Cosulich », per l'esercizio della linea di navigazione fra Trieste e Parà (Nord Brasile) » (1685) 6784

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 692, concernente provvedimenti a favore degli ex impiegati zaneliani » (1705) 6784

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1018, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica » (1706) 6785

« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 27 giugno 1933, n. 768, e 29 luglio 1933, n. 1001, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34; nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 29 luglio 1933, nn. 1028 e 1029, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1719) 6785

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 348, che apporta maggiorazioni, in taluni casi, alla tariffa generale dei dazi doganali » (1720) 6785

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 620, che ha dato approvazione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia per evitare, all'importazione, le dop-

pie imposizioni in materia di tassa di scambio e di imposta sulla cifra di affari, ed al relativo Protocollo finale; Atti firmati entrambi in Parigi il 3 ottobre 1932 » (1721) 6786

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1166, concernente l'autorizzazione al Governo della Somalia a contrarre un mutuo di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere di pubblica utilità » (1725) 6786

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 463, portante modificazioni ai dazi di confine sui semi di corozo e di palma dum e sulle automobili » (1727) 6786

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 792, che modifica il regime doganale di taluni tipi di pelli conciate col pelo » (1728) 6787

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1222, concernente l'esenzione doganale per i cascami di cotone cosiddetti « linters », greggi, destinati alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale » (1730) 6787

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (1731) 6787

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1225, portante modificazioni al trattamento doganale della madreperla » (1732) 6787

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1178, concernente la esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore all'importazione di talune merci » (1733) 6788

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 902, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario di lire 4.800.000 per una volta

tanto, a carico dello Stato, per l'integrazione del bilancio » (1679)	6780
MARCELLO	6781
(Presentazione)	6776, 6780
Giuramento (del senatore Etna)	6778
Relazioni :	
(Presentazione)	6791
Ringraziamenti	6776
Votazione a scrutinio segreto :	
(Risultato)	6789

La seduta è aperta alle ore 16.

COSSILLA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Anselmino per giorni 30; Bergamasco per giorni 3; Brezzi per giorni 6; Di Donato per giorni 2; Suardo per giorni 1; Treccani per giorni 5; Venino per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Le famiglie dei defunti senatori Alberici e Arlotta hanno inviato ringraziamenti per le onoranze rese in Senato ai loro Congiunti, con le seguenti lettere:

Milano, 15 dicembre 1933-XII.

Eccellenza Federzoni

Presidente del Senato del Regno

Roma.

« Profondamente commossi per alto tributo onore reso dal Senato alla memoria venerata del nostro scomparso, rendiamo grazie rispettose all'E. V. che ebbe per Lui parole indimenticabili di stima e di lode ambitissima.

« Lina e Umberto Alberici ».

« Napoli, 14 dicembre 1933-XII.

S. E. Luigi Federzoni

Presidente del Senato del Regno

Roma.

« A nome mio e della mia famiglia mi onoro porgere a Vostra Eccellenza le nostre più vive grazie per le alte parole che Ella si è benignata pronunziare nella seduta pubblica del Senato del Regno delli 11 dicembre corr. a commemorazione del defunto senatore Enrico Arlotta nostro amatissimo Padre e Capo; e per averci gentilmente trasmesso copia del resoconto della seduta.

« Rinnovandole i nostri ringraziamenti per le condoglianze da Lei espresseci anche a nome del Senato, presso del quale La preghiamo nuovamente di volersi rendere interprete dei nostri sentimenti di profonda gratitudine, mi permetta, Eccellenza, sottoscrivermi di Lei

« Dev.mo ed aff.mo

« Aldo Arlotta ».

Elenco dei disegni di legge comunicati alla Presidenza.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Cossilla di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati alla Presidenza.

COSSILLA, *segretario*:

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi (1770).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953, che ha dato approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, con annessi due scambi di Note e una Dichiarazione; Atti firmati a Roma il 9 giugno 1933 (1763).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino (1765).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1163, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società veneziana di navigazione a vapore, per l'esercizio della linea Italia-Calcutta (1767).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1168, che autorizza la spesa per l'acquisto, l'arredamento e l'adattamento della nuova sede della Regia Ambasciata di Berlino (1764).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1133, che autorizza la costruzione a cura ed a carico dello Stato di case popolarissime in Foggia per famiglie da trasferire dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare inabitabili (1776).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente la concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione (1783).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana (1780).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, concernente la autorizzazione all'Istituto per la ricostruzione industriale ad emettere speciali serie di obbligazioni (1782).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1372, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura (1766).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1329, relativo alla cessione gratuita al comune di Milano della Villa Reale di Milano per essere destinata a sede della Galleria municipale d'arte moderna (1781).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1343, concernente la modificazione del saggio d'interesse sulle somme versate in conto corrente postale (1768).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica (1785).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1387, col quale

vengono determinate le facoltà del consegnatario della ferrovia Cividale-Caporetto (1769).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863, concernente la dispensa dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche agli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia o nella provincia di Zara, i quali s'iscrivano o siano iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del Regno (1771).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1015, contenente norme integrative per il passaggio allo Stato delle Scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi (1772).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1203, concernente l'anticipazione del contributo statale per la sistemazione degli Istituti universitari di Pisa (1773).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, contenente disposizioni per l'adozione di un unico modello di pagella scolastica negli Istituti di istruzione media (1774).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933 (1777).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1425, che autorizza la costruzione di ricoveri stabili nell'abitato di Celle sul Rigo, frazione del comune di San Casciano Bagni, in provincia di Siena (1778).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34; nonché provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 settembre 1933, n. 1214, e 21 settembre 1933, nn. 1232 e 1244, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (1786).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, recante modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e alle piante organiche del personale degli uffici giudiziari del Regno (1775).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1452, recante disposizioni in dipendenza del nubifragio del 21-23 settembre 1933 in provincia di Reggio Calabria e in Mazzano Romano (1779).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (1784).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651 (1761).

Dal ministro di grazia e giustizia:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (1762). — *Iniziato in Senato.*

Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Donato Etna la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori De Bono e De Vecchi di Val Cismon di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Donato Etna è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Donato Etna del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Approvazione del disegno di legge: « Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia » (N. 1576-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia ».

Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

GUIDI BUFFARINI, *sottosegretario di Stato all'interno.* Consento.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Cossilla di dar lettura del disegno di legge nel testo modificato dall'Ufficio centrale.

COSSILLA, *segretario, legge lo Stampato numero 1576-A.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'apertura e l'esercizio di gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente la radioterapia e la radiumterapia sono soggetti ad autorizzazione da parte del prefetto, ai termini della legge 16 luglio 1916, n. 947.

(Approvato).

Art. 2.

Chiunque possiede apparecchi radiologici, usati anche a scopo diverso da quello terapeutico, deve farne denuncia al prefetto entro i termini che verranno stabiliti dal Regolamento.

(Approvato).

Art. 3.

Fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge 3 dicembre 1922, n. 1636, chiunque detiene sostanze radioattive comunque confezionate per cederle, a qualsiasi titolo, anche in temporaneo uso, ad enti o privati, deve ottenere la preventiva autorizzazione del prefetto.

(Approvato).

Art. 4.

L'autorizzazione prefettizia prevista dai precedenti articoli 1 e 3 è subordinata al pagamento della tassa di concessione di cui all'annessa tabella A.

I titolari autorizzati all'esercizio dei gabinetti medici, di cui all'articolo 1 sono altresì tenuti al pagamento della tassa annua di ispezione prevista dalla tabella stessa.

La tassa annua di ispezione è anche dovuta dai possessori di apparecchi radiologici di cui all'articolo 2.

La riscossione di tali tasse seguirà con le forme e con i mezzi che saranno stabiliti dal regolamento.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse contemplate dal presente articolo, per gli apparecchi da loro utilizzati, gli Enti che abbiano scopi di beneficenza, di assistenza sociale, e gli Istituti scientifici.

(Approvato).

Art. 5.

È vietato l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico ai sanitari che non siano provvisti di diploma di specializzazione in materia o non abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di specialista ai sensi dei Regi decreti 29 agosto 1929, n. 1823, e 15 maggio 1930, n. 861.

La disposizione del precedente comma non si applica per l'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico nelle Cliniche universitarie e negli Istituti per la cura del cancro, dipendenti dallo Stato, o che siano stati giuridicamente riconosciuti.

(Approvato).

Art. 6.

Possono essere autorizzati all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico i sanitari che, alla data della entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato ininterrottamente, per un periodo non inferiore ad anni 5 la radioterapia e la radiumterapia.

(Approvato).

Art. 7.

I fabbricanti ed i rivenditori di apparecchi radiologici debbono tener nota degli apparecchi venduti e notificare il nome e il domicilio dell'acquirente al prefetto della provincia dove l'acquirente risiede.

(Approvato).

Art. 8.

I contravventori alle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge sono puniti con le pene previste dall'articolo 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1070. I contravventori alle disposizioni degli articoli 2 e 3 sono puniti con l'ammenda da lire 200 a lire 1000.

I sanitari che attendono all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopo terapeutico, senza essere provvisti del diploma di specializzazione, o della autorizzazione prevista dal precedente articolo 6, sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1000.

Sono fatte salve in ogni caso le maggiori pene sancite dal Codice penale per i reati da esso previsti.

Sono esclusi dall'applicazione del 2° e del 3° comma i sanitari che nelle Cliniche e negli Istituti per la cura del cancro attendono all'impiego dei raggi Röntgen e del radio a scopi terapeutici.

(Approvato).

Art. 9.

Con decreto del ministro delle finanze sarà provveduto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno:

a) all'aumento di lire 10.000 dello stanziamento destinato al funzionamento dei laboratori della Direzione Generale della Sanità Pubblica;

b) all'iscrizione in apposito capitolo della somma di lire 20.000 per l'ispezione degli istituti ed ambulatori contemplati nella presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

La tabella A allegata al Regio decreto 29 luglio 1931, n. 1131, è modificata nel senso che nel ruolo del laboratorio di fisica (Ufficio del radio) viene istituito un posto di grado 8° (gruppo A) con la qualifica di « primo assistente di fisica » e vengono aumentati a 2 i posti di grado 9° (gruppo A) con la qualifica di « assistente di fisica » e nel ruolo dei medici i posti di grado 8° (gruppo A) con la qualifica di « primo medico provinciale aggiunto » vengono ridotti da 33 a 32.

(Approvato).

Art. 11.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

È data facoltà al Governo del Re di emanare le norme per l'esecuzione delle presenti dispo-

sizioni, coordinandole e riunendole in apposito regolamento con quelle riguardanti la disciplina degli stabilimenti di cure fisiche ed affini di cui alla legge 16 luglio 1916, n. 947.

Il regolamento fisserà il termine entro il quale dovranno andare in vigore le disposizioni della presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA PER L'AUTORIZZAZIONE PREFETTIZIA DI CUI
AGLI ARTICOLI 1 E 3 DELLA LEGGE. L. 200

TASSA ANNUA DI ISPEZIONE:

- A) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100 mila volta L. 200
B) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila volta » 100

I possessori di due o più apparecchi di ciascuna delle categorie A) e B) sono tenuti al pagamento dell'intera tassa annua di ispezione per il primo e della metà della tassa per ciascuno degli altri.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di disegni di legge.

DE BONO, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BONO, *ministro delle colonie*. Per incarico ricevuto dal ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 (1789).

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1929-30 (1788).

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 (1790).

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1930-1931 (1787).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle colonie della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 902, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario di lire 4,800,000 per una volta tanto, a carico dello Stato, per l'integrazione del bilancio » (N. 1679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 902, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario di lire 4.800.000 per una volta tanto, a carico dello Stato, per l'integrazione del bilancio »

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 902, concernente la conces-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1933

sione alla città di Venezia di un concorso straordinario di lire 4.800.000 per una volta tanto, a carico dello Stato, per l'integrazione del bilancio.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 902, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1933.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti a favore della città di Venezia;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 4.800.000 a favore della città di Venezia quale concorso dello Stato per l'integrazione del bilancio comunale.

Alla relativa spesa sarà provveduto mediante stanziamento da effettuarsi, con decreto del Ministro per le finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1933-34.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del

Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1933
- Anno XI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MARCELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO. Onorevoli colleghi, ho chiesto di parlare sulla proposta di conversione in legge di questo decreto, anzitutto per ringraziare il Governo, e particolarmente il Suo e nostro insigne Capo, per provvedimento preso a favore di Venezia.

Questo atto di omaggio e questa dichiarazione di grato animo io faccio con tutta l'espansione del mio cuore, sicuro di interpretare il sentimento unanime e fervido dei miei concittadini.

Ma io sento ancora il bisogno di aggiungere un breve discorso, non a giustificare il provvedimento, perchè nulla ci è mai proposto dal Governo che non sia saggio e provvido per presente o sapiente previsione per il futuro, ma perchè credo mio dovere di richiamare ancora una volta l'attenzione sulla mia Città, della quale ancora non si è arrestata la decadenza, almeno in quanto essa ha di più bello.

La Venezia di oggi, l'antica, insulare e rialtina, è ciò che rimane di quanto vi fece la mano dell'uomo a renderla oggetto di ammirazione del mondo intero. Ove dovesse scomparire l'opera dell'uomo rimarrebbero soltanto pantani e desolate paludi. Ne parlai già due anni or sono, bisogna tuttavia che ritorni brevemente sull'argomento.

Dalla caduta della Repubblica sino ad oggi sono oltre mille i palazzi, le chiese e gli altri monumenti devastati o rasi al suolo dalla rapacità e bestialità dei dominatori stranieri, o crollati, o demoliti per vetustà o per cavare una qualche utilità dalla vendita dei materiali. Molti palazzi sono vuoti perchè mancano a Venezia famiglie abbastanza ricche per abi-

tarli. Tutti sono privi di adeguata manutenzione per la imponenza dei bisogni, di tanto superiori alle possibilità dei proprietari ed alla misura dei ritraibili affitti. I palazzi di proprietà dello Stato o di Enti pubblici, quasi permanentemente rivestiti di armature a cagione delle riparazioni in corso, sono patente dimostrazione di questo stato di cose.

Se i privati possessori avessero uguali possibilità, due terzi degli edifici di Venezia offrirebbero uguale spettacolo. Chiunque percorra i canali di Venezia, specie i più eccentrici, vi vedrebbe fondamenta minacciose, palazzi e case crollanti, edifici quasi regali, i cui locali sono ancora ricchi delle tracce delle antiche principesche decorazioni, con i piani divisi, non solo in superficie, ma anche in altezza, ridotti a magazzini o ad alveari di poverissima gente. Tutto insomma si avvia a sicura rovina.

Queste le condizioni che io prospetto qui, innanzi a voi, con voce accorata, non perchè io dubiti che non siate per approvare unanimi quanto il Governo ora vi propone nella sua provvida saggezza, sibbene perchè vi sentiate disposti ad approvare ed a promuovere quanto ancora può valere a salvare Venezia.

O si provvede in tempo, o fra una cinquantina d'anni ben poco sopravviverà della Venezia celebre per i suoi edifici.

Per la preservazione dei monumenti, nel mio discorso del 1931, avevo, fra l'altro, formulata la proposta della costituzione di particolari enti; non mi voglio ripetere, ma mi permetto di raccomandare quella mia proposta all'esame di chi ama, non solo Venezia monumentale, ma la monumentalità dell'Italia tutta.

Il concorso straordinario con il quale lo Stato viene ora a pareggiare il bilancio in corso del comune di Venezia, può in certo modo considerarsi ancora come un risarcimento dei danni patiti da Venezia durante la guerra.

Quando la difesa venne portata al Piave, dalla Città venne asportato tutto quanto di mobile e di amovibile rappresentasse bellezza, ricchezza, od attività. La popolazione si ridusse a meno di un terzo, manutenzione e risarcimenti furono abbandonati quasi per intero. I cittadini vi ritornarono quasi tutti,

non tutte rientrarono le officine, non tutte le attività poterono essere riprese.

A guerra finita, fu tutto da ripristinare e da riordinare. Enormi furono le spese alle quali dovette far fronte l'Amministrazione cittadina, mentre a stento la città ritornava alla vita. Erano assai ridotte le entrate comunali, le quali poscia lentamente si andarono ricostituendo.

Si dovette supplire contraendo debiti cospicui i cui oneri gravano ancora pesantemente sul bilancio, e che corrispondono all'incirca alle sovvenzioni date in questi ultimi anni a pareggiare il bilancio del comune di Venezia.

Per formarsi un'idea delle condizioni nelle quali versa la mia città, basterà considerare la riduzione del 22 % dal 1929 al 1933 del consumo di energia elettrica per illuminazione, i 4000 vani sfitti, l'enorme numero degli avvisi di mora e precetti che si verificano alla scadenza di ogni rata d'imposta, oltre 25.000 su circa 59.000 contribuenti, e tener presente che sono circa 4.000 gli asporti che si dovrebbero ancora eseguire per imposte non pagate.

Tanti asporti rimangono, per quanto possibile, sospesi per la grande pietà dalla quale sono pervasi gli organi cittadini e quelli del Partito, ponendosi da tutti ogni studio per allontanare il momento nel quale sarà da porre nella desolazione un numero così imponente di povere famiglie. Tanti sono ormai gli asporti già eseguiti, che, delle poverissime masserizie, da nessuno appetite, sono ripieni tutti i magazzini disponibili ed il comune deve continuamente provvedere nuovi locali a richiesta dell'Esattoria.

A sollievo delle condizioni morali e materiali di Venezia molto va facendo il Governo incoraggiando iniziative, favorendo il movimento dei forestieri, dando sviluppo alle comunicazioni marittime; ultimamente con la costruzione del maestoso ponte sulla Laguna, che unisce la frazione di Mestre alla vecchia città. Ma Venezia ha dei grandi bisogni, e non si deve neppure scordare la importante funzione rappresentativa che Venezia, ad onta di tutto, è chiamata ad esercitare. Forse, in questo, essa è la prima città d'Italia dopo Roma. Per troppo lungo tempo essa fu trascurata dai Governi dell'ante guerra. Essa spera che col tempo possa ritornare vivo il suo glorioso

arsenale. Essa spera che sempre meglio, come già va facendo il Ministro delle comunicazioni, il suo porto venga posto in più efficienti condizioni, ad incremento del traffico terrestre e marittimo.

Frattanto invoca una nuova comunicazione. Chiede che sia effettuata la unione di Punta Sabbioni con l'isola della Certosa, dalla quale un traghetto, non più largo del maggiore del Canal Grande, unirebbe Venezia alla terraferma anche dal lato opposto a quello del nuovo ponte, completandosi così l'anello delle comunicazioni.

Venezia ed il territorio della sua provincia sono rimasti per molti anni sacrificati, nel loro sviluppo economico, per la mancanza di comode e rapide comunicazioni col capoluogo e per l'esistenza di vaste, impraticabili e malsane paludi incapaci di reddito per i possessori e, di riflesso, per gli Enti pubblici: Stato, Comuni e Provincia.

In questi ultimi anni, pel fervido impulso dato dal Governo fascista, fu compiuta la vasta opera di redenzione, e diecine di migliaia di ettari della provincia di Venezia furono trasformati in fertili campagne.

Ad avvicinare al capoluogo, a vivificare quelle terre redente, a dar vita a quelle campagne, a quegli abitati, isolati prima fra le lagune, e divenuti ora centri di nuove e crescenti attività, l'Amministrazione provinciale ha costruito una nuova magnifica strada della lunghezza di 60 chilometri, la quale va dal Tagliamento, al confine orientale della provincia, sino a Punta Sabbioni, all'estremo limite della terraferma verso Venezia, all'imboccatura del porto di Lido, dirimpetto all'estremità settentrionale dell'isola dallo stesso nome.

A compiere l'opera manca ancora quella unione di Punta Sabbioni con l'isola della Certosa, attraverso le isole di Sant'Erasmo e delle Vignole, da me or ora invocata. Questa sarà l'opera più importante e di maggiore spesa, ma essa sarà pur quella che meglio servirà a dar valore a tutto quanto sino ad ora è stato fatto per redimere e fecondare una così vasta zona; a procurare di riflesso, col tempo, nuove, larghe e sempre maggiori sorgenti di reddito per lo Stato, per la Provincia e per il Comune di Venezia.

Ove mancasse il compimento dell'opera non

si verificherebbe il previsto arricchimento di quella vasta zona, perchè mancherebbe la unione di essa col capoluogo, col suo porto e con la vasta rete di comunicazioni che ad esso fanno capo.

Grande vantaggio ne ritrarrebbero pure le isole attraversate, divenendo esse, pel fatto medesimo, più feconde di redditi a favore degli Enti pubblici, particolarmente quella della Certosa, che, come capolinea e più vicina al centro cittadino, si arricchirebbe di alberghi, di officine e di rimesse per autoveicoli.

Venezia guadagnerebbe, fra l'altro, anche come stazione balneare, perchè avrebbe possibilità di ampliarla, quasi senza limite, usufruendo della vastissima spiaggia che si stende da Punta Sabbioni verso levante, mentre la spiaggia dell'isola del Lido è fin troppo intensamente usufruita e ben poco rimane a disposizione della parte meno agiata della cittadinanza.

Sui vasti territori più vicini a Venezia sarebbe pur possibile formare parchi e campi a disposizione della popolazione della città, tanto bisognosa di aria, di luce e di moto.

Molte altre considerazioni si potrebbero ancora aggiungere a dimostrazione della convenienza economica, morale ed igienica della opera che io vado raccomandando. Ma quanto ho già detto mi pare che basti, non volendo io più oltre tediare chi mi ascolta, tanto più che Egli, dotato di tanta, alta e perspicace intelligenza, saprà certamente vedere molto più in là di quanto possa vedere io medesimo.

Concluderò invece su questo punto con una affermazione, affermazione che mi sento di poter fare con la più assoluta certezza. Quella che, quando quest'opera sarà compiuta, Venezia non avrà più bisogno che il suo bilancio venga integrato a spese del pubblico Erario, mentre ora, pur stando le cose come sono, si è dovuto gravare la popolazione con un carico di imposte e di tasse onerosissimo.

Un'altra proposta mi permetto di sottoporre all'apprezzamento del Governo e degli onorevoli colleghi. Quella che nella definizione dell'imponibile si debba tener conto delle condizioni nelle quali si trovano i fabbricati della Venezia insulare, costruiti su palafitte, i quali anche per lo scorrere e lo sbattere delle acque e per la salsedine dell'aria sono, più assai che

altrove, soggetti a danni e deperimenti, e per i quali sono più costose le manutenzioni e le riparazioni.

Pare a me che la proporzione della detrazione da farsi per dedurre l'imponibile dovrebbe essere almeno doppia di quella che si fa pei fabbricati siti in terraferma.

Mi scusino gli onorevoli Membri del Governo, mi scusino i miei onorevoli colleghi per lo sfogo che ho dato ai sentimenti dell'animo mio contristato. Ringrazio la Divina Provvidenza che ancora mi conserva in buona salute, ma le probabilità di sopravvivenza sono contro di me per la mia tarda età, ed io ho voluto assolvere anche questo dovere verso la mia città prima che Iddio mi chiami ad altra vita.

Io credo che per Venezia si debba forse arrivare a particolari provvedimenti ed a leggi speciali come si è fatto per Napoli, con così notevole successo.

Ma, se l'amarezza del mio cuore mi ha fatto compiere questo penoso dovere, io mi sento tuttavia ripieno di sicura fede.

Sento che la mia invocazione a salvare Venezia sarà certamente accolta.

Stanno per me i meravigliosi successi di questi undici anni di Regime fascista. È per me l'alta mente del Duce che così bene serve gli impulsi del Suo grande cuore; il Duce che vuole e sa volere il regno della giustizia e della pace; il Duce che sta salvando il mondo dall'anarchia e dalla miseria.

Il Duce nostro salverà anche la mia Venezia, che tanta parte rappresenta nella Storia d'Italia. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1933, n. 759, che approva la Convenzione 24 aprile 1933 stipulata con la Società Triestina di Navigazione « Cosulich », per l'esercizio della linea di navigazione fra Trieste e Parà (Nord Brasile) » (N. 1685).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1933, n. 759, che approva la Convenzione 24 aprile 1933 stipulata con la Società Triestina di Navigazione « Cosulich », per l'esercizio della linea di navigazione fra Trieste e Parà (Nord Brasile) ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 maggio 1933, n. 759, che approva la Convenzione 24 aprile 1933 stipulata con la Società Triestina di Navigazione « Cosulich », sedente in Trieste, per l'esercizio della linea di navigazione fra Trieste e Parà (Nord Brasile).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 692, concernente provvedimenti a favore degli ex impiegati zanelliani » (N. 1705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 692, concernente provvedimenti a favore degli ex impiegati zanelliani ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 692, recante provvedimenti a favore degli ex impiegati zanelliani.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1018, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica » (Numero 1706).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1018, recante provvedimenti a favore della industria automobilistica ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1018, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge dei Regi decreti-legge 27 giugno 1933, n. 768 e 29 luglio 1933, n. 1001, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34; nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 29 luglio 1933, nn. 1028 e 1029, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1719).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti-legge 27 giugno 1933, n. 768 e 29 luglio 1933, n. 1001, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34; nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 29 luglio 1933, nn. 1028 e 1029, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 27 giugno 1933, n. 768 e 29 luglio 1933, n. 1001, recanti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34; nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario.

Sono convalidati i Regi decreti 29 luglio 1933, nn. 1028 e 1029, coi quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1933-34.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 348 che apporta maggiorazioni, in taluni casi, alla tariffa generale dei dazi doganali » (N. 1720).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 348, che apporta maggiorazioni, in taluni casi, alla tariffa generale dei dazi doganali ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 348, che apporta, in taluni casi, maggiorazioni alla tariffa generale dei dazi doganali, con la seguente modificazione:

Al comma 2° dell'articolo 1 sostituire le parole: « Le merci originarie e provenienti da paesi » con le seguenti: « Le merci originarie o provenienti da paesi ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 620, che ha dato approvazione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia per evitare, all'importazione, le doppie imposizioni in materia di tassa di scambio e di imposta sulla cifra di affari, ed al relativo Protocollo finale; Atti firmati entrambi in Parigi il 3 ottobre 1932 » (N. 1721).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 620, che ha dato approvazione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia, per evitare, all'importazione, le doppie imposizioni in materia di tassa di scambio e di imposta sulla cifra di affari, ed al relativo Protocollo finale; Atti firmati in Parigi il 3 ottobre 1932 ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 620, che ha dato esecuzione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia per evitare, all'importazione, le doppie imposizioni in materia di tassa di scambio e di imposta sulla cifra di affari, ed al relativo Protocollo finale; Atti firmati entrambi in Parigi il 3 ottobre 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1166, concernente l'autorizza-

zione al Governo della Somalia a contrarre un mutuo di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere di pubblica utilità » (N. 1725).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1166, concernente l'autorizzazione al Governo della Somalia a contrarre un mutuo di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere di pubblica utilità ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1166, riflettente l'autorizzazione al Governo della Somalia a contrarre un mutuo di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 463, portante modificazione ai dazi di confine sui semi di corozo e di palma dum e sulle automobili » (N. 1727).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 463, portante modificazione ai dazi di confine sui semi di corozo e di palma dum e sulle automobili ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 463, portante modificazione ai dazi di confine sui semi di corozo e di palma dum e sulle automobili.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 792, che modifica il regime doganale di taluni tipi di pelli conciate col pelo » (N. 1728).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 792, che modifica il regime doganale di taluni tipi di pelli conciate col pelo ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 792, che modifica il regime doganale di taluni tipi di pelli conciate col pelo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1222, concernente l'esenzione doganale per i cascami di cotone cosiddetti « linters », greggi, destinati alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale » (N. 1730).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1222, concernente l'esenzione doganale per i cascami di cotone cosiddetti « linters », greggi, destinati alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1222, concernente l'esenzione doganale per i cascami di cotone cosiddetti « linters », greggi, destinati alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (N. 1731).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1225, portante modificazioni al trattamento doganale della madreperla » (N. 1732).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre

1933, n. 1225, portante modificazioni al trattamento doganale della madreperla».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 21 settembre 1933, n. 1225, portante modificazioni al trattamento doganale della madreperla.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1178, concernente l'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore all'importazione di talune merci » (N. 1733).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1178, concernente l'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore all'importazione di talune merci ».

Prego il senatore segretario Cossilla di darne lettura.

COSSILLA, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1178, concernente l'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore all'importazione di talune merci, con la seguente modificazione:

Nella tabella recata dall'articolo 1, alle parole « Ancie per armoniche » sostituire « Ancie per armoniums ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Agnelli, Ago, Albricci, Amantea, Ancona, Andreoni, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Borletti, Brandolin, Brusati Ugo, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Camerini, Campili, Campolongo, Casanuova, Casati, Casertano, Casoli, Cassis, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cavazzoni, Celesia, Chersi, Cian, Cicconetti, Cimatei, Ciraolo, Colonna, Conci, Conz, Corbino, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, Della Gherardesca, De Marinis, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Fabri, Facchinetti, Faggella, Falcioni, Fantoli, Fara, Farina, Ferrari, Foschini.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gatti Salvatore, Gazzera, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli, Lustig.

Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Marracino, Martin Franklin, Maury, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miliani; Millosevich, Montresor, Montuori, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Niccolini Eugenio, Nomis di Cosilla, Novelli, Nucci, Nunziante.

Orsini Baroni.

Padiglione, Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perla, Perris, Pestalozza, Petrone, Piccio, Pinto, Piola Caselli, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Rava, Reggio, Renda, Ricci Corrado, Romei Longhena, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Sani, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scalinì, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Simonetta, Siriani, Sitta, Solari, Sormani, Spezzotti, Spiller, Spirito, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta.

Venturi, Venzi, Versari, Vigliani, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zerboglio, Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia (1576-A):

Senatori votanti 213

Favorevoli 195

Contrari 18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 902, concernente la con-

cessione alla città di Venezia di un concorso straordinario di lire 4.800.000 per una volta tanto, a carico dello Stato, per l'integrazione del bilancio (1679):

Senatori votanti 213

Favorevoli 206

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1933, n. 759, che approva la Convenzione 24 aprile 1933 stipulata con la Società Triestina di Navigazione « Cosulich », per l'esercizio della linea di navigazione fra Trieste e Parà (Nord Brasile) (1685):

Senatori votanti 213

Favorevoli 207

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 692, concernente provvedimenti a favore degli ex impiegati zaneliani (1705):

Senatori votanti 213

Favorevoli 203

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1018, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica (1706):

Senatori votanti 213

Favorevoli 203

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 27 giugno 1933, n. 768, e 29 luglio 1933, n. 1001, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1933-34; nonchè provvedimenti vari di carat-

tere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 29 luglio 1933, nn. 1028 e 1029, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1719):

Senatori votanti	213
Favorevoli	205
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 348, che apporta maggiorazioni, in taluni casi, alla tariffa generale dai dazi doganali (1720):

Senatori votanti	213
Favorevoli	207
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 620, che ha dato approvazione alla Convenzione fra l'Italia e la Francia per evitare, all'importazione, le doppie imposizioni in materia di tassa di scambio e di imposta sulla cifra di affari, ed al relativo Protocollo finale; Atti firmati entrambi in Parigi il 3 ottobre 1932 (1721):

Senatori votanti	213
Favorevoli	208
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1166, concernente l'autorizzazione al Governo della Somalia a contrarre un mutuo di lire 12.000.000 per l'esecuzione di opere di pubblica utilità (1725):

Senatori votanti	213
Favorevoli	203
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 463, portante modifi-

cazione ai dazi di confine sui semi di corozo e di palma dum e sulle automobili (1727):

Senatori votanti	213
Favorevoli	209
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 792, che modifica il regime doganale di taluni tipi di pelli conciate col pelo (1728):

Senatori votanti	213
Favorevoli	208
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1222, concernente l'esenzione doganale per i cascami di cotone cosiddetti « linters », greggi, destinati alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale (1730):

Senatori votanti	213
Favorevoli	207
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (1731):

Senatori votanti	213
Favorevoli	206
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1225, portante modificazioni al trattamento doganale della madreperla (1732):

Senatori votanti	213
Favorevoli	206
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1178, concernente la esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore all'importazione di talune merci (1733):

Senatori votanti	213
Favorevoli	207
Contrari	6

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Dallelio Alfredo, Mazzucco, Ancona, Tolomei, Celesia, Di Scalea, Salata, Menozzi, Sitta, Marchiafava, Gualtieri, Manfroni e Ricci Corrado a presentare alcune relazioni.

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 943, che riduce a 18 anni il limite normale di età per ottenere la patente di abilitazione a condurre auto in servizio privato (1709).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1093, recante norme sulla circolazione dei motocicli e delle motoleggere (1710).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 825, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1711).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » (1712).

ANCONA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 968, col quale si autorizza la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della disponibilità esistente sulla somma di lire 20 milioni da impiegare per la costruzione dell'edificio per gli Uffici finanziari e per

l'Avvocatura dello Stato nella città di Napoli (1700).

TOLOMEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1151, con il quale è stato autorizzato un contributo dello Stato di lire 1.500.000 e un prestito a tasso ordinario di lire 1.795.300 al comune di Trento per i lavori di risanamento del quartiere del « Sass. » (1740).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, contenente provvedimenti temporanei circa il diritto di recesso dei soci in caso di aumento di capitale delle Società anonime (1738).

DI SCALEA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 563, che ha dato approvazione alla Convenzione doganale fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, nonchè al Protocollo finale relativo alla Convenzione stessa; Atti stipulati entrambi in Roma il 6 maggio 1933 (1729).

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1145, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per il risanamento igienico-edilizio dell'interno della città di Fiume (1739).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, relativo all'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Egeo (1737).

MENOZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953, che ha dato approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, con annessi due scambi di Note ed una Dichiarazione; Atti firmati a Roma il 9 giugno 1933 (1763).

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 21 settembre 1933, n. 1245, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-1934, nonché provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 settembre 1933, n. 1214, e 21 settembre 1933, numeri 1232 e 1244, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1786).

MARCHIAFAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, col quale la Scuola superiore di malariologia, creata in Roma con Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, è costituita in Istituto di malariologia (1748).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-1918 (1752).

MANFRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1371, recante norme per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'ospedale psichiatrico per la provincia di Forlì (1745).

RICCI CORRADO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento di massima della spiaggia di Roma comprendente Ostia-Mare e Fiumicino ed il regolamento tecnico per la sua attuazione (1742).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Dalloio Alfredo, Mazzucco, Ancona, Tolomei, Celesia, Di Scalea, Salata, Menozzi, Sitta, Marchiafava, Gualtieri, Manfroni e Ricci Corrado della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272, concernente la istituzione di Uffici postali di bordo (1708);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 903, che autorizza la spesa per l'acquisto di due stabili, in Roma, da adibirsi a caserme dei Corpi armati di polizia (1713);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027, contenente modificazioni all'imposta complementare progressiva (1715);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1050, concernente assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio (1716);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 935, recante provvedimenti a favore dei Consorzi di Roma e di Napoli per i mutui ai danneggiati dai terremoti (1717);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 937, recante provvedimenti a favore degli Enti ecclesiastici della Romagna, per gli edifici danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1918 e del 29 giugno 1919 (1718);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche Amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo (1734);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. (1735);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1234, contenente norme transitorie per l'attuazione delle modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. (1736);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1078, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione postale-tele-

grafica a cedere in affitto gli alloggi del proprio personale, che risultassero in eccedenza, al personale di altre Amministrazioni od anche a privati (1741);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1230, recante disposizioni per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Ente edilizio di Reggio Calabria (1743);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1933, n. 1212, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « La Meridionale » di Palermo, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *E* (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) (1746);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 (1753);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953, che ha dato


approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, con annessi due scambi di note ed una Dichiarazione; Atti firmati a Roma il 9 giugno 1933 (1763);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-1934, nonché provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 settembre 1933, n. 1214, e 21 settembre 1933, nn. 1232 e 1244, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1786).

La seduta è tolta (ore 17,30).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti



CXCIII^a TORNATA

SABATO 16 DICEMBRE 1933 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	6796	dificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. » (1735)	6799
Disegni di legge:		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1234, contenente norme transitorie per l'attuazione delle modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. » (1736)	6799
(Approvazione):		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1078, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione postale-telegrafica a cedere in affitto gli alloggi del proprio personale, che risultassero in eccedenza, al personale di altre Amministrazioni od anche a privati » (1741)	6799
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272, concernente la istituzione di Uffici postali di bordo » (1708)	6797	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1230, recante disposizioni per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Ente edilizio di Reggio Calabria » (1743)	6800
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 903, che autorizza la spesa per l'acquisto di due stabili, in Roma, da adibirsi a caserme dei Corpi armati di polizia » (1713)	6797	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1933, n. 1212, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « La Meridionale » di Palermo, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) » (1746)	6800
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027, contenente modificazioni all'imposta complementare progressiva » (1715)	6797	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 » (1753)	6800
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1050, concernente assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio » (1716)	6798	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953, che ha dato approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, con annessi due scambi di Note ed una Dichiarazione; Atti firmati a Roma il 9 giugno 1933 » (1763)	6801
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 935, recante provvedimenti a favore dei Consorzi di Roma e di Napoli per i mutui ai danneggiati dai terremoti » (1717)	6798	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata,	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 937, recante provvedimenti a favore degli Enti ecclesiastici della Romagna, per gli edifici danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1918 e del 29 giugno 1919 » (1718)	6798		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 ^o giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche Amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo » (1734)	6798		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, contenente mo-			

a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-1934, nonché provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 settembre 1933, n. 1214, e 21 settembre 1933, nn. 1232 e 1244, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1786)	6801
(Presentazione)	6796
Relazioni :	
(Presentazione)	6804
Ringraziamenti	6797
Uffici :	
(Riunione)	6796
Votazione a scrutinio segreto :	
(Risultato)	6802

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albicini per giorni 4; Badaloni per giorni 10; Bensa per giorni 10; Manfroni per giorni 3; Messedaglia per giorni 10; Miari de Cumani per giorni 5; Nicastro per giorni 3; Pagliano per giorni 1; Pelli Fabbroni per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che lunedì 18 corrente alle ore 15 si riuniranno g'i Uffici per la loro costituzione e per esaminare i disegni di legge compresi nel seguente ordine del giorno e quelli che eventualmente fossero in seguito presentati:

- a) Costituzione dell'Ufficio;
- b) Esame dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni al 2° comma dell'articolo 1° del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale (1757);

Cessione gratuita all'Opera Nazionale Balilla di terreno demaniale in Roma, località Farnesina, su cui è stato costruito il « Foro Mussolini » (1758);

Compenso agli agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596 (1759);

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bari (1760);

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (1762). - (*Iniziato in Senato*);

Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina della panificazione (1791);

Ricostituzione del comune di Pessinetto in provincia di Torino (1792);

Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito e Longano in provincia di Campobasso (1793);

Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio Esercito, la Regia Marina e la Regia Aeronautica (1794);

Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare (1795).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Do comunicazione al Senato dei seguenti disegni di legge presentati alla Presidenza e già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Dal Capo del Governo, - Ministro dell'interno:

Ricostituzione del comune di Pessinetto, in provincia di Torino (1792).

Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito e Longano, in provincia di Campobasso (1793).

Dal Capo del Governo, ministro delle corporazioni:

Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina della panificazione (1791).

Dal Capo del Governo, ministro della guerra:

Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, la Regia marina e la Regia aeronautica (1794).

Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare (1795).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Borghese ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese dal Senato all'illustre estinto:

« Eccellenza,

« Nel ricevere il resoconto della seduta commemorativa al Senato di lunedì 11 scorso, l'animo dei miei figli e mio è stato profondamente commosso.

« Ringraziando vivamente V. E. e i signori senatori, la prego, ritenermi

« Obb.ma dev.ma

« Maria G. Borghese ».

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272, concernente la istituzione di Uffici postali di bordo » (N. 1703).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272, concernente la istituzione di Uffici postali di bordo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272, concernente la istituzione di Uffici postali di bordo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 903, che autorizza a spesa per l'acquisto di due stabili, in Roma, da adibirsi a caserme dei Corpi armati di polizia » (Numero 1713).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 903, che autorizza la spesa per l'acquisto di due stabili, in Roma, da adibirsi a caserme dei Corpi armati di polizia ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 903, che autorizza la spesa per l'acquisto di due stabili, in Roma, da adibirsi a caserme dei Corpi armati di polizia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027, contenente modificazioni all'imposta complementare progressiva » (Numero 1715).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027, contenente modificazioni all'imposta complementare progressiva ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027, contenente modificazioni all'imposta complementare progressiva.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1050, concernente assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio » (N. 1716).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1050, concernente assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1050, contenente disposizioni sul limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 935, recante provvedimenti a favore dei Consorzi di Roma e di Napoli per i mutui ai danneggiati dai terremoti » (N. 1717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 935, recante provvedimenti a favore dei Consorzi di Roma e di Napoli per i mutui ai danneggiati dai terremoti ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 935, recante provvedimenti a favore dei Consorzi di Roma e di Napoli per i mutui ai danneggiati dai terremoti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 937, recante provvedimenti a favore degli Enti ecclesiastici della Romagna, per gli edifici danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1918 e del 29 giugno 1919 » (Numero 1718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 937, recante provvedimenti a favore degli Enti ecclesiastici della Romagna, per gli edifici danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1918 e del 29 giugno 1919 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 937, recante provvedimenti a favore degli Enti ecclesiastici della Romagna, per gli edifici danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1918 e del 29 giugno 1919.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 592, concernente il divieto

di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche Amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo » (N. 1734).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche Amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche Amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. » (N. 1735).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1234, contenente norme transitorie per l'attuazione delle modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. » (N. 1736).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1234, contenente norme transitorie per l'attuazione delle modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1234, contenente norme transitorie per l'attuazione delle modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1078, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione postale-telegrafica a cedere in affitto gli alloggi del proprio personale, che risultassero in eccedenza, al personale di altre Amministrazioni od anche a privati » (N. 1741).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1078, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione postale-telegrafica a cedere in affitto gli alloggi del proprio personale, che

risultassero in eccedenza, al personale di altre Amministrazioni od anche a privati ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1078, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione postale-telegrafica a cedere in affitto gli alloggi del proprio personale, che risultassero in eccedenza, al personale di altre Amministrazioni od anche a privati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1230, recante disposizioni per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Ente edilizio di Reggio Calabria » (N. 1743).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1230, recante disposizioni per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Ente edilizio di Reggio Calabria ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1230, recante disposizioni per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1933, n. 1212, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « La Meridionale » di Palermo, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) (N. 1746).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1933, n. 1212, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « La Meridionale » di Palermo, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 agosto 1933, n. 1212, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « La Meridionale » di Palermo, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 » (N. 1753).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito,

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1933

approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953, che ha dato approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, con annessi due scambi di note ed una Dichiarazione; Atti firmati a Roma il 9 giugno 1933 » (N. 1763).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953, che ha dato approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, con annessi due scambi di Note ed una Dichiarazione; Atti firmati a Roma il 9 giugno 1933 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953, che ha dato esecuzione nel Regno all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, con annessi due scambi di note ed una Dichiarazione; atti firmati, fra l'Italia e la Germania, in Roma il 9 giugno 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-1934, nonché provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 settembre 1933 n. 1214, e 21 settembre 1933, nn. 1232 e 1244, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1786).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-1934, nonché provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 settembre 1933, n. 1214, e 21 settembre 1933, nn. 1232 e 1244, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri provvedimenti di carattere finanziario; e sono convalidati i decreti Reali 7 settembre 1933, n. 1214, e 21 settembre 1933, nn. 1232 e 1244, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1933-34.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albricci, Amantea, Ancona, Andreoni, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Bastianelli, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bonardi, Bongiovanni, Bonin Longare, Bonzani, Brandolin, Brusati Ugo.

Calisse, Campolongo, Casanuova, Casati, Casertano, Casoli, Cassis, Castelli, Cattaneo, Cavazzoni, Caviglia, Chersi, Cian, Ciccotti, Cimatei, Ciraolo, Cirmeni, Colosimo, Concini, Conti, Conz, Corbino, Credaro, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada, Croce.

Da Como, Dallolio Alberto, D'Amelio, D'Ancona, De Capitani D'Arzago, De Marinis, De Martino, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Falcioni, Fantoli, Fara, Farina, Fedele, Ferrari, Foschini.

Gallina, Gazzera, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Grazioli, Guaccero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marcello, Marchiafava, Marescalchi, Marracino, Martin Franklin, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montresor, Montuori, Mori, Morpurgo, Morrone, Mortara.

Nomis di Cossilla, Novelli.

Orsini Baroni.

Padiglione, Pais, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pestalozza, Petrone, Pinto, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Ettore, Prampolini, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Sormani, Spiller, Spirito, Strampelli, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Venino, Venturi, Versari, Viola, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zerboglio, Zippel, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272, concernente la istituzione di Uffic. postali di bordo (1708):

Senatori votanti 200

Favorevoli 192

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 903, che autorizza la spesa per l'acquisto di due stabili, in Roma, da adibirsi a caserme dei Corpi armati di polizia (1713):

Senatori votanti 200

Favorevoli 190

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027, contenente modificazioni all'imposta complementare progressiva (1715):

Senatori votanti 200

Favorevoli 189

Contrari 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1050, concernente assegnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio (1716):

Senatori votanti 200

Favorevoli 189

Contrari 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 935, recante provvedimenti a favore dei Consorzi di Roma e di Napoli per i mutui ai danneggiati dai terremoti (1717):

Senatori votanti 200

Favorevoli 193

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 937, recante provvedimenti a favore degli Enti ecclesiastici della Romagna, per gli edifici danneggiati dai ter-

remoti del 10 novembre 1918 e del 29 giugno 1919 (1718):

Senatori votanti 200

Favorevoli 191

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche Amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo (1734):

Senatori votanti 200

Favorevoli 191

Contrari 9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. (1735):

Senatori votanti 200

Favorevoli 187

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1234, contenente norme transitorie per l'attuazione delle modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale L. U. C. E. (1736):

Senatori votanti 200

Favorevoli 189

Contrari 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1078, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione postale-telegrafica a cedere in affitto gli alloggi del proprio personale, che risultassero in ecce-

denza, al personale di altre Amministrazioni od anche a privati (1741):

Senatori votanti	200
Favorevoli	192
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1230, recante disposizioni per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Ente edilizio di Reggio Calabria (1743):

Senatori votanti	200
Favorevoli	190
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1933, n. 1212, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « La Meridionale » di Palermo, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *E* (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria) (1746):

Senatori votanti	200
Favorevoli	191
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 (1753):

Senatori votanti	200
Favorevoli	193
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953, che ha dato approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-ger-

manico del 31 ottobre 1925, con annessi due scambi di note ed una Dichiarazione; Atti firmati a Roma il 9 giugno 1933 (1763):

Senatori votanti	200
Favorevoli	192
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1245, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-1934, nonché provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 settembre 1933, n. 1214, e 21 settembre 1933, nn. 1232 e 1244, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo (1786):

Senatori votanti	200
Favorevoli	191
Contrari	9

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Gualtieri, Manfroni, Raimondi, Falcioni, Marchiafava, Salata, Berio, Cian a presentare alcune relazioni.

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni (1754).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651 (1761).

MANFRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, contenente

disposizioni per l'adozione di un unico modello di pagella scolastica negli Istituti d'istruzione media (1774).

RAIMONDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario (1749).

FALCIONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 806, concernente agevolazioni fiscali ai molini di cereali che si trovano in alta montagna (1714).

MARCHIAFAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino (1765).

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1168, che autorizza la spesa per l'acquisto, l'arredamento e l'adattamento della nuova sede della Regia Ambasciata in Berlino (1764).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana (1780).

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi (1770).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1015, contenente norme integrative per il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi (1772).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1203, concernente l'anticipazione del contributo statale per la sistemazione degli Istituti universitari di Pisa (1773).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Gualtieri, Manfroni, Raimondi, Falcioni, Marchiafava, Salata, Berio, Cian della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Lunedì alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici.

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1933, n. 515, col quale è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per la esecuzione di opere urgenti nella provincia di Massa-Carrara (1698);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 858, recante l'autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per l'esecuzione di opere straordinarie e urgenti nella provincia di Udine (1699);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 968, col quale si autorizza la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della disponibilità esistente sulla somma di lire 20 milioni da impiegare per la costruzione dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Avvocatura dello Stato nella città di Napoli (1700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1101, che autorizza la spesa di lire 36 milioni per l'ultimazione dei lavori di costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Firenze (1701);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 943, che riduce a 18 anni il limite normale di età per ottenere la patente di abilitazione a condurre auto in servizio privato (1709);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1093, recante norme sulla circolazione dei motocicli e delle motoleggere (1710);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 825, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1711);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » (1712);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, che autorizza la spesa di lire 55 milioni quale contributo dello Stato per la sistemazione edilizia e arredamento della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova e delle Regie Università di Firenze e di Pavia e approva le Convenzioni stipulate fra lo Stato e gli Enti interessati per la costituzione dei Consorzi della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova e della Regia Università di Firenze (1723);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 563, che ha dato approvazione alla Convenzione doganale fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, nonché al Protocollo finale relativo alla Convenzione stessa; Atti stipulati entrambi in Roma il 6 maggio 1933 (1729);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, relativo all'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Egeo (1737);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, contenente provvedimenti temporanei circa il diritto di recesso dei soci in caso di aumento di capitale delle società anonime (1738);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1145, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per il risanamento igienico-edilizio dell'interno della città di Fiume (1739);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1151, con il quale è stato autorizzato un contributo dello Stato di lire 1.500.000 e un prestito a tasso ordinario di lire 1.795.300 al comune di Trento per i lavori di risanamento del quartiere del « Sass » (1740);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento di massima della spiaggia di Roma comprendente Ostia-Mare e Fiumicino ed il regolamento tecnico per la sua attuazione (1742);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1371, recante norme per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'ospedale psichiatrico per la provincia di Forlì (1745);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, col quale la Scuola superiore di malariologia, creata in Roma con Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, è costituita in Istituto di malariologia (1748);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario (1749);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 1294, relativo alla proroga della durata di applicazione del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, contenente norme eccezionali per il collocamento a riposo anticipato del personale ferro-tamviario (1750);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1273, concernente la istituzione dell'Ispettorato della Fanteria (1751);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-18 (1752);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni (1754);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651 (1761);


Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, contenente disposizioni per l'adozione di un unico modello

di pagella scolastica negli Istituti d'istruzione media (1774).

La seduta è tolta (ore 17,20).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.



CXCIV^a TORNATA

LUNEDÌ 18 DICEMBRE 1933 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	6812		
Disegni di legge:				
(Approvazione):				
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1933, n. 515, col quale è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per l'esecuzione di opere urgenti nella provincia di Massa-Carrara » (1698)		6814	dinario del Reale Automobile Club d'Italia » (1711)	6815
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 858, recante l'autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per l'esecuzione di opere straordinarie e urgenti nella provincia di Udine » (1699)		6814	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il "Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito" » (1712)	8816
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 968, col quale si autorizza l'inserzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della disponibilità esistente sulla somma di lire 20 milioni da impiegare per la costruzione dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Avvocatura dello Stato nella città di Napoli » (1700)		6814	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, che autorizza la spesa di lire 55 milioni quale contributo dello Stato per la sistemazione edilizia e arredamento della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova e delle Regie Università di Firenze e di Pavia e approva le Convenzioni stipulate fra lo Stato e gli Enti interessati per la costituzione dei Consorzi della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova e della Regia Università di Firenze » (1723)	6816
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1101, che autorizza la spesa di lire 36 milioni per l'ultimazione dei lavori di costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Firenze » (1701)		6815	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 563, che ha dato approvazione alla Convenzione doganale fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, nonchè al Protocollo finale relativo alla Convenzione stessa; Atti stipulati entrambi in Roma il 6 maggio 1933 » (1729)	6816
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 943, che riduce a 18 anni il limite normale di età per ottenere la patente di abilitazione a condurre auto in servizio privato » (1709)		6815	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, relativo allo acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Egeo » (1737)	6817
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1093, recante norme sulla circolazione dei motocicli e delle motoleggere » (1710)		6815	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, contenente provvedimenti temporanei circa il diritto di recesso dei soci in caso di aumento di capitale delle società anonime » (1738)	6817
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 825, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straor-			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1145, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per il risanamento igienico-edilizio dell'interno della città di Fiume » (1739)	6820
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1151, con il quale è	

stato autorizzato un contributo dello Stato di lire 1.500.000 e un prestito al tasso ordinario di lire 1.795.300 al comune di Trento per i lavori di risanamento del quartiere del " Sass " » (1740) 6820

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento di massima della spiaggia di Roma comprendente Ostia-Mare e Fiumicino ed il regolamento tecnico per la sua attuazione » (1742) 6821

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1371, recante norme per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'ospedale psichiatrico per la provincia di Forlì » (1745) 6821

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, col quale la Scuola superiore di malariologia, creata in Roma con Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, è costituita in Istituto di malariologia » (1748) 6821

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario. » (1749) 6822

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 1294, relativo alla proroga della durata di applicazione del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, contenente norme eccezionali per il collocamento a riposo anticipato del personale ferro-tramviario » (1750) 6822

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1273, concernente l'istituzione dell'Ispettorato della Fanteria » (1751) 6822

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-18 » (1752) 6823

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni » (1754) 6823

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651 » (1761) 6823

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, contenente disposizioni per l'adozione di un unico modello di pagella scolastica negli Istituti d'istruzione media » (1774) 6824

Interrogazione:

(Presentazione) 6827

Nomina di Senatori:

(Presentazione di relazioni) 6820

Relazioni:

(Presentazione) 6826

Ringraziamenti 6812

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 6818, 6825

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bombi per giorni 15; Bonin Longare per giorni 6; Cavallero per giorni 10; Corbino per giorni 3; Fantoli per giorni 5; Fracassi per giorni 5; Garofalo per giorni 2; Gavazzi per giorni 4; Graziosi per giorni 3; Montresor per giorni 2; Mori per giorni 5; Mosca per giorni 7; Piccio per giorni 20; Sinibaldi per giorni 30; Sitta per giorni 3; Sormani per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Vittorio Scialoja ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese in Senato all'illustre estinto.

« Roma, 18 dicembre 1933-XII.

« Eccellenza,

« Abbiamo ricevuta la cortese comunicazione del resoconto della commemorazione in Senato, fatta dall'E. V., del nostro amatissimo padre, e siamo profondamente grati all'E. V. di tanto delicata attenzione. Eravamo tutti presenti alla tornata dell'alto Con-

nesso, e le parole elevate, nobilissime e, nello stesso tempo, affettuosamente accorate della E. V. ci hanno riempito di commozione. Voglia, pertanto, V. E. accogliere i più profondi ringraziamenti delle mie sorelle, dei parenti tutti e miei, insieme ai sensi della mia più alta considerazione.

« Giulia Simoncelli Scialoja ».

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'elenco delle relazioni comunicate alla Presidenza.

MARCELLO, segretario:

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1080, concernente la assegnazione di lire 25.000.000 per la costruzione degli edifici postali-telegrafici nella città di Roma (1707). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1152, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 27.500.000 per la ricostruzione e riparazione delle opere foranee del porto di Catania, distrutte o danneggiate dalle mareggiate del marzo 1933 (1724). — *Rel. ANCONA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 966, riguardante l'intensificazione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1726). — *Rel. DE VITO.*

Dalla Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1163, che approva una Convenzione modificativa di quella vigente con la Società Veneziana di Navigazione a vapore, per l'esercizio della linea Italia-Calcutta (1767). — *Rel. SALATA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1387, col quale vengono determinate le facoltà del consegnatario della ferrovia Cividale-Caporetto (1769). — *Rel. FALCIONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863, concernente la dispensa dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche agli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia e nella provincia di Zara, i quali si iscrivano o siano iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del Regno (1771). — *Rel. SALATA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1015, contenente norme integrative per il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi (1772). — *Rel. CIAN.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 872, concernente il conferimento al Presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa di nuovi poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1681). — *Rel. MARCHIAFAVA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, contenente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e alle piante organiche degli uffici giudiziari del Regno (1775). — *Rel. RAIMONDI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1425, che autorizza la costruzione di ricoveri stabili nell'abitato di Celle sul Rigo, frazione del comune di San Casciano Bagni, in provincia di Siena (1778). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1452, recante provvedimenti in dipendenza del nubifragio dei giorni 21-23 settembre 1933 in provincia di Reggio Calabria e in Mazzano Romano (1779). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, concernente l'autorizzazione all'Istituto per la ricostruzione industriale ad emettere speciali serie di obbligazioni (1782). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1329, relativo alla cessione gratuita al comune di Milano della Villa Reale di Milano, per esser destinata a sede della Galleria municipale d'arte moderna (1781). — *Rel. VENINO.*

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 26 settembre 1933, n. 1237, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica (1785). — *Rel.* ALFREDO DALLOLIO.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1933, n. 515, col quale è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per la esecuzione di opere urgenti nella provincia di Massa-Carrara » (N. 1698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1933, n. 515, col quale è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per la esecuzione di opere urgenti nella provincia di Massa-Carrara ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 maggio 1933, n. 515, che autorizza la spesa di lire 10.000.000 per l'esecuzione di opere urgenti nella provincia di Massa-Carrara.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 858, recante l'autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per l'esecuzione di opere straordinarie e urgenti nella provincia di Udine » (N. 1699).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 858, recante l'autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per l'esecuzione di opere straordinarie e urgenti nella provincia di Udine ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 858, recante l'autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per l'esecuzione di opere straordinarie e urgenti nella provincia di Udine.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 968, col quale si autorizza la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della disponibilità esistente sulla somma di lire 20 milioni da impiegare per la costruzione dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Avvocatura dello Stato nella città di Napoli » (N. 1700).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 968, col quale si autorizza la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della disponibilità esistente sulla somma di lire 20 milioni da impiegare per la costruzione dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Avvocatura dello Stato nella città di Napoli ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 968 che autorizza l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della disponibilità esistente sulla somma di lire 20 milioni di cui alla lettera a dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1932, n. 699, da impiegare per la costruzione dell'edificio per gli uffici finanziari e per l'avvocatura dello Stato nella città di Napoli.

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1933

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1101, che autorizza la spesa di lire 36 milioni per l'ultimazione dei lavori di costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Firenze » (N. 1701).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1101, che autorizza la spesa di lire 36 milioni per l'ultimazione dei lavori di costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Firenze ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1101, che autorizza la spesa di lire 36 milioni per l'ultimazione dei lavori di costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Firenze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 943, che riduce a 18 anni il limite normale di età per ottenere la patente di abilitazione a condurre auto in servizio privato » (N. 1709).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 943, che riduce a 18 anni il limite normale di età per ottenere la patente di abilitazione a condurre auto in servizio privato ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 943, che riduce a 18 anni il limite normale di età per ottenere la patente di abilitazione a condurre automobili in servizio privato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1093, recante norme sulla circolazione dei motocicli e delle motoleggere » (N. 1710).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1093, recante norme sulla circolazione dei motocicli e delle motoleggere ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1093, recante norme sulla circolazione dei motocicli e delle motoleggere.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 825, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia » (N. 1711).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 825 concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 825, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il "Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito" » (Numero 1712).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il "Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito" ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio Esercito ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, che autorizza la spesa di lire 55 milioni quale contributo dello Stato

per la sistemazione edilizia e arredamento della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova e delle Regie Università di Firenze e di Pavia e approva le Convenzioni stipulate fra lo Stato e gli Enti interessati per la costituzione dei consorzi della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova e della Regia Università di Firenze » (N: 1723).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1033, che autorizza la spesa di lire 55 milioni quale contributo dello Stato per la sistemazione edilizia e arredamento della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova e delle Regie Università di Firenze e di Pavia e approva le Convenzioni stipulate fra lo Stato e gli Enti interessati per la costituzione dei Consorzi della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova e della Regia Università di Firenze ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, che autorizza la spesa di lire 55.000.000, quale concorso dello Stato per la sistemazione edilizia e arredamento della Regia Università e Regia Scuola di Ingegneria di Padova e delle Regie Università di Firenze e Pavia e approva le convenzioni stipulate fra lo Stato e gli Enti interessati per la costituzione dei Consorzi della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova e della Regia Università di Firenze.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 563, che ha dato approvazione alla Convenzione doganale fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste,

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1933

nonchè al Protocollo finale relativo alla Convenzione stessa; Atti stipulati entrambi in Roma il 6 maggio 1933 » (N. 1729).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 563, che ha dato approvazione alla Convenzione doganale fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, nonchè al Protocollo finale relativo alla Convenzione stessa; Atti stipulati entrambi in Roma il 6 maggio 1933 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge in data 1° giugno 1933, n. 563, che ha dato approvazione alla Convenzione doganale fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, nonchè al Protocollo finale relativo alla Convenzione stessa; Atti stipulati entrambi in Roma il 6 maggio 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, relativo all'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Egeo » (N. 1737).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, relativo all'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Egeo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge del 19 ottobre 1933, n. 1379, relativo all'acqui-

sto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle Isole italiane dell'Egeo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, contenente provvedimenti temporanei circa il diritto di recesso dei soci in caso di aumento di capitale delle società anonime » (N. 1738).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, contenente provvedimenti temporanei circa il diritto di recesso dei soci in caso di aumento di capitale delle società anonime ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, contenente provvedimenti temporanei circa il diritto di recesso dei soci in caso di aumento di capitale delle società anonime.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Ago, Albricci, Amantea, Ancona, Andreoni, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Barcellona, Bazan, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Brandolin, Broccardi, Brusati Ugo, Burzagli.

Calisse, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Cassis, Cattaneo, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Colonna, Concini, Conz, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Einaudi, •Etna.

Facchinetti, Faggella, Falcioni, Fara, Ferrari.

Galimberti, Gallenga, Gallina, Garofalo, Gazzera, Gentile, Giampietro, Giordano, Giuria, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Libertini, Longhi, Loria, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Marani, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Marracino, Martin Franklin, Maury, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Orsini Baroni.

Pagliano, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Pinto, Pironti, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Simonetta, Solari, Strampelli, Suardo.

Tacconi, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre Vaccari, Venino, Venturi, Versari, Vigliani, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1933, n. 515, col quale è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per la esecuzione di opere urgenti nella provincia di Massa-Carrara (1698):

Senatori votanti	174
Favorevoli	170
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1933, n. 858, recante l'autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per l'esecuzione di opere straordinarie e urgenti nella provincia di Udine (1699):

Senatori votanti	174
Favorevoli	168
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 968, col quale si autorizza la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della disponibilità esistente sulla somma di lire 20 milioni da impiegare per la costruzione

dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Avvocatura dello Stato nella città di Napoli (1700):

Senatori votanti	174
Favorevoli	166
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1101, che autorizza la spesa di lire 36 milioni per l'ultimazione dei lavori di costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Firenze (1701):

Senatori votanti	174
Favorevoli	166
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 943, che riduce a 18 anni il limite normale di età per ottenere la patente di abilitazione a condurre auto in servizio privato (1709):

Senatori votanti	174
Favorevoli	163
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1093, recante norme sulla circolazione dei motocicli e delle motoleggere (1710):

Senatori votanti	174
Favorevoli	171
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 825, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straor-

dinario del Reale Automobile Club d'Italia (1711):

Senatori votanti	174
Favorevoli	161
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo previdenza sottufficiali del Regio esercito » (1712):

Senatori votanti	174
Favorevoli	172
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, che autorizza la spesa di lire 55 milioni quale contributo dello Stato per la sistemazione edilizia e arredamento della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova e delle Regie Università di Firenze e di Pavia e approva le Convenzioni stipulate fra lo Stato e gli Enti interessati per la costituzione dei Consorzi della Regia Università e della Regia Scuola di Ingegneria di Padova e della Regia Università di Firenze (1723):

Senatori votanti	174
Favorevoli	169
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 563, che ha dato approvazione alla Convenzione doganale fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, nonchè al Protocollo finale relativo alla Convenzione stessa; Atti stipulati entrambi in Roma il 6 maggio 1933 (1729):

Senatori votanti	174
Favorevoli	167
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, relativo all'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Egeo (1737):

Senatori votanti	174
Favorevoli	170
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, contenente provvedimenti temporanei circa il diritto di recesso dei soci in caso di aumento di capitale delle società anonime (1738):

Senatori votanti	174
Favorevoli	171
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i signori senatori Calisse, De Vecchi di Val Cismon, Pagliano e Suardo a presentare alcune relazioni.

CALISSE. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, mi onoro di presentare al Senato le relazioni sulla nomina a senatore dei signori Cogliolo Pietro, Krekich Natale e Levi Isaia.

A nome della stessa Commissione, ed in assenza del relatore senatore De Vito, mi onoro di presentare al Senato le relazioni sulla nomina a senatore dei signori Moresco Mattia, Tournon Adriano e Cattaneo Della Volta Giuseppe.

DE VECCHI DI VAL CISMON. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, mi onoro di presentare al Senato le relazioni sulla nomina a senatore dei signori Anselmi Giorgio, Broglia Giuseppe, Rubino Edoardo.

A nome della stessa Commissione ed in assenza del relatore senatore Garofalo, mi onoro di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore del sig. Pozzo Attilio.

PAGLIANO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, mi onoro di presentare al Senato le relazioni sulla nomina a senatore dei signori Giardini Ernesto e Micheli Ferdinando.

SUARDO. A nome della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori mi onoro di presentare al Senato la relazione sulla nomina a senatore dei signori Bocciardo Arturo, Pende Nicola, Thaon di Revel Paolo.

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Calisse, De Vecchi, Pagliano e Suardo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1145, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per il risanamento igienico-edilizio dell'interno della città di Fiume » (Numero 1739).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1145, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per il risanamento igienico-edilizio dell'interno della città di Fiume ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1145, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per il risanamento igienico-edilizio dell'interno della città di Fiume.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1151, con il quale è stato autorizzato un contributo dello Stato di lire 1.500.000

e un prestito a tasso ordinario di lire 1.795.300 al comune di Trento per i lavori di risanamento del quartiere del "Sass" » (N. 1740).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1151, con il quale è stato autorizzato un contributo dello Stato di lire 1.500.000 e un prestito a tasso ordinario di lire 1.795.300 al comune di Trento per i lavori di risanamento del quartiere del "Sass" ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1151, con il quale è stato autorizzato un contributo dello Stato di lire 1.500.000 e un prestito a tasso ordinario di lire 1.795.300 al comune di Trento per i lavori di risanamento del quartiere del « Sass ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento di massima della spiaggia di Roma comprendente Ostia-Mare e Fiumicino ed il regolamento tecnico per la sua attuazione » (N. 1742).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento di massima della spiaggia di Roma comprendente Ostia-Mare e Fiumicino ed il regolamento tecnico per la sua attuazione ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, con il quale è stato approvato il piano regolatore della spiaggia di Roma comprendente Ostia-Mare e Fiumicino e le relative norme di attuazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1371, recante norme per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'ospedale psichiatrico per la provincia di Forlì » (N. 1745).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1371, recante norme per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'ospedale psichiatrico per la provincia di Forlì ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1371, recante norme per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'ospedale psichiatrico per la provincia di Forlì.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, col quale la Scuola superiore di malariologia, creata in Roma con

Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, è costituita in Istituto di malariologia » (Numero 1748).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, col quale la Scuola superiore di malariologia, creata in Roma col Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, è costituita in Istituto di malariologia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, col quale la Scuola superiore di malariologia, creata in Roma col Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, è costituita in Istituto di malariologia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario » (N. 1749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Gine-

vra il 19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 1294, relativo alla proroga della durata di applicazione del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, contenente norme eccezionali per il collocamento a riposo anticipato del personale ferro-tramviario » (N. 1750).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 1294, relativo alla proroga della durata di applicazione del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, contenente norme eccezionali per il collocamento a riposo anticipato del personale ferro-tramviario ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 1294, relativo alla proroga della durata di applicazione del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, contenente norme eccezionali per il collocamento a riposo anticipato del personale ferro-tramviario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1273, concernente la istituzione dell'Ispettorato della Fanteria » (N. 1751).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre

1933, n. 1273, concernente la istituzione dell'Ispettorato della Fanteria ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1273, concernente la istituzione dell'Ispettorato della Fanteria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-1918 » (N. 1752).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-1918 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-1918.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni » (N. 1754).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651 » (N. 1761).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modifica-

zioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651, con la seguente modificazione:

Il penultimo comma dell'articolo unico è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del presente decreto si applicano con decorrenza dal 23 luglio 1930; il decreto stesso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, contenente disposizioni per l'adozione di un unico modello di pagella scolastica negli Istituti d'istruzione media » (N. 1774).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, contenente disposizioni per l'adozione di un unico modello di pagella scolastica negli Istituti d'istruzione media ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, contenente disposizioni per l'adozione di un unico modello di pagella scolastica negli Istituti d'istruzione media.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno partecipato alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Ago, Albricci, Amantea, Ancona, Andreoni, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Baccelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Brandolin, Broccardi, Brusati Ugo, Burzagli.

Campolongo, Casanuova, Casertano, Casoli, Cattaneo, Caviglia, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Cirmeni, Colonna, Concini, Conti, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faggella, Falcioni, Fara, Ferrari.

Gallenga, Gallina, Garofalo, Gatti Salvatore, Gazzera, Giampietro, Giordano, Giuria, Gonzaga, Grazioli, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lanza di Scalea, Larussa, Libertini, Longhi, Loria, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi,

Marracino, Martin Franklin, Maury, Mazzocolo, Mazzucco, Menozzi, Morrone, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Orsini Baroni.

Pagliano, Pascale, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perla, Perris, Pestalozza, Pinto, Pironi, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci Corrado, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Simonetta, Suardo.

Tacconi, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre.

Vaccari, Venino, Venturi, Versari, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1145, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per il risanamento igienico-edilizio dell'interno della città di Fiume (1739):

Senatori votanti 168

Favorevoli 160

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1151, con il quale è stato autorizzato un contributo dello Stato di lire 1.500.000 e un prestito a tasso ordinario di lire 1.795.300 al comune di Trento per i la-

vori di risanamento del quartiere del « Sass » (1740):

Senatori votanti 168

Favorevoli 161

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento di massima della spiaggia di Roma comprendente Ostia-Mare e Fiumicino ed il regolamento tecnico per la sua attuazione (1742);

Senatori votanti 168

Favorevoli 163

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1371, recante norme per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'ospedale psichiatrico per la provincia di Forlì (1745):

Senatori votanti 168

Favorevoli 160

Contrari 8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, col quale la Scuola superiore di malariologia, creata in Roma con Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 773, è costituita in Istituto di malariologia (1748):

Senatori votanti 168

Favorevoli 163

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il

19 marzo 1931, fra l'Italia ed altri Stati, per l'unificazione del diritto cambiario (1749):

Senatori votanti 168

Favorevoli 165

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 1294, relativo alla proroga della durata di applicazione del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, contenente norme eccezionali per il collocamento a riposo anticipato del personale ferro-tramviario (1750):

Senatori votanti 168

Favorevoli 165

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1273, concernente la istituzione dell'Ispettorato della Fanteria (1751):

Senatori votanti 168

Favorevoli 161

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che hanno partecipato alla guerra 1915-18 (1752):

Senatori votanti 168

Favorevoli 164

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante mo-

dificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito e ad altre disposizioni (1754):

Senatori votanti 168

Favorevoli 163

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651 (1761):

Senatori votanti 168

Favorevoli 163

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, contenente disposizioni per l'adozione di un unico modello di pagella scolastica negli Istituti d'istruzione media (1774):

Senatori votanti 168

Favorevoli 164

Contrari 4

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Pironti, Mazzucco e D'Amelio a presentare alcune relazioni.

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933 (1777).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1133, che autorizza la

costruzione a cura ed a carico dello Stato di case popolarissime in Foggia, per famiglie da trasferire dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare inabitabili (1776).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (1784).

D'AMELIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (1762). — (*Iniziato in Senato*).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Pironi, Mazzucco e D'Amelio della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di presentazione di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura di un'interrogazione presentata alla Presidenza.

MARCELLO, *segretario*:

Ai ministri dei lavori pubblici e delle comunicazioni per sapere se non ritengano opportuno adottare provvedimenti allo scopo di attenuare il soverchio frastuono delle segnalazioni acustiche nell'interno dell'abitato, sia per un doveroso rispetto alla sensibilità del pubblico, sia per dare alla circolazione ed al traffico cittadino quel carattere di ordine e di disciplina, che regola ormai tutta la vita nazionale.

Visconti di Modrone — Conti —
Gallenga — Marchiafava —
Antona Traversi.

LEONI, *sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI, *sottosegretario di Stato ai lavori pubblici*. Data l'analogia della materia, mi permetto di pregare il Senato di consentire che lo svolgimento di questa interrogazione venga abbinato a quello della interrogazione dell'onorevole senatore Conti già iscritta al-

l'ordine del giorno e che molto probabilmente potrebbe svolgersi domani.

PRESIDENTE. Non credo che vi sia difficoltà ad aderire al desiderio espresso dall'onorevole sottosegretario dei lavori pubblici, nel senso che l'interrogazione presentata dai senatori Visconti di Modrone ed altri venga abbinata con quella del senatore Conti. Non essendo presente nell'aula il senatore Conti non posso interrogarlo sulla data di svolgimento della sua interrogazione, la quale comunque non potrà venire all'ordine del giorno di domani. Vuol dire che domani in fine di seduta potremo metterci d'accordo sul giorno nel quale le due interrogazioni potranno essere svolte, ciò che mi auguro possa avvenire nella seduta di dopodomani mercoledì.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori (*Documenti N. CC*) [Anselmi] — (*Docum. N. CCI*) [Boccardo] — (*Docum. N. CCII*) [Broglia] — (*Documenti N. CCIII*) [Cattaneo Della Volta] — (*Doc. N. CCIV*) [Cogliolo] — (*Doc. N. CCV*) [Giardini] — (*Docum. N. CCVI*) [Krekich] — (*Doc. N. CCVII*) [Levi] — (*Doc. N. CCVIII*) [Micheli] — (*Docum. N. CCIX*) [Moresco] — (*Doc. N. CCX*) [Pende] — (*Doc. N. CCXI*) [Attilio Pozzo] — (*Docum. N. CCXII*) [Rubino] — (*Doc. N. CCXIII*) [Thaon di Revel dott. Paolo] — (*Doc. N. CCXIV*) [Tournon].

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 872, concernente il conferimento al Presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa di nuovi poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1681);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1080, concernente l'assegnazione di lire 25.000.000 per la costruzione degli edifici postali-telegrafici nella città di Roma (1707);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 806, concernente agevolazioni fiscali ai molini di cereali che si trovano in alta montagna (1714);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1152, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 27.500.000 per la ricostruzione e riparazione delle opere foranee del porto di Catania, distrutte o danneggiate dalle mareggiate del marzo 1933 (1724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 966, riguardante l'intensificazione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1726);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1169, che detta norme per la istituzione di un Commissario speciale per il territorio dei comuni di Littoria e di Sabaudia (1744);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1168, che autorizza la spesa per l'acquisto, l'arredamento e l'adattamento della nuova sede della Regia Ambasciata in Berlino (1764);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1163, che approva una Convenzione modificativa di quella vigente con la Società Veneziana di Navigazione a vapore, per l'esercizio della linea Italia-Calcutta (1767);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1387, col quale vengono determinate le facoltà del consegnatario della ferrovia Cividale-Caporetto (1769);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi (1770);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 363, concernente la dispensa dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche agli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia e nella provincia di Zara, i quali si iscrivano o siano iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del Regno (1771);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 29 giugno 1933, n. 1015, contenente norme integrative per il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi (1772);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1203, concernente l'anticipazione del contributo statale per la sistemazione degli Istituti universitari di Pisa (1773);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, contenente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e alle piante organiche degli uffici giudiziari del Regno (1775);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1425, che autorizza la costruzione di ricoveri stabili nell'abitato di Celle sul Rigo, frazione del comune di San Casciano Bagni, in provincia di Siena (1778);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1452, recante provvedimenti in dipendenza del nubifragio dei giorni 21-23 settembre 1933 in provincia di Reggio Calabria e in Mazzano Romano (1779);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana (1780);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1329, relativo alla cessione gratuita al comune di Milano della Villa Reale di Milano, per essere destinata a sede della Galleria municipale d'arte moderna (1781);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, concernente l'autorizzazione all'Istituto per la ricostruzione industriale ad emettere speciali serie di obbligazioni (1782);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica (1785).

La seduta è tolta (ore 17,40).

CXC^a TORNATA

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 1933 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 6832	vapore, per l'esercizio della linea Italia-Calcutta » (1767)	6839
Disegni di legge:		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1387, col quale vengono determinate le facoltà del consegnatario della ferrovia Cividale-Caporetto » (1769)	6839
(Approvazione):		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi » (1770)	6839
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 872, concernente il conferimento al Presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa di nuovi poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale » (1681)	Pag. 6836	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863, concernente la dispensa dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche agli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia e nella provincia di Zara, i quali si iscrivano o siano iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del Regno » (1771)	6840
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1080, concernente l'assegnazione di lire 25.000.000 per la costruzione degli edifici postali-telegrafici nella città di Roma » (1707)	6836	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1015, contenente norme integrative per il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi » (1772)	6840
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 806, concernente agevolazioni fiscali ai molini di cereali che si trovano in alta montagna » (1714)	6836	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1203, concernente l'anticipazione del contributo statale per la sistemazione degli Istituti universitari di Pisa » (1773)	6840
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1152, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 27.500.000 per la ricostruzione e riparazione delle opere foranee del porto di Catania, distrutte o danneggiate dalle mareggiate del marzo 1933 » (1724)	6837	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, contenente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e alle piante organiche degli uffici giudiziari del Regno » (1775)	6841
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1169, che detta norme per la istituzione di un Commissario speciale per il territorio dei comuni di Littoria e di Sabaudia » (1744)	6838	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1425, che autorizza la costruzione di ricoveri stabili nell'abitato di Celle sul Rigo, frazione del comune di San Casciano Bagni, in provincia di Siena » (1778)	6841
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1168, che autorizza la spesa per l'acquisto, l'arredamento e l'adattamento della nuova sede della Regia Ambasciata in Berlino » (1764)	6839		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1163, che approva una Convenzione modificativa di quella vigente con la Società Veneziana di Navigazione a			

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1452, recante provvedimenti in dipendenza del nubifragio dei giorni 21-23 settembre 1933, in provincia di Reggio Calabria e in Mazzano Romano » (1779)	6841
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana » (1780)	6842
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1329, relativo alla cessione gratuita al comune di Milano della Villa Reale di Milano, per essere destinata a sede della Galleria municipale d'arte moderna » (1781)	6842
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, concernente l'autorizzazione all'Istituto per la ricostruzione industriale ad emettere speciali serie di obbligazioni » (1782)	6842
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica » (1785)	6843
(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 966, riguardante la intensificazione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato » (1726)	6837
FALCIONI	6838
Giuramento (del senatore Ghersi)	6833
Relazioni:	
(della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori)	6833
Oratori:	
DE VECCHI DI VAL CISMON	6833, 6834
SUARDO	6833, 6834
DE VITO	6833, 6834
CALISSE	6833, 6834
PAGLIANO	6833, 6834
GAROFALO	6834
(Presentazione)	6832, 6845
Ringraziamenti	6832
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	6835, 6844

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abbiate per giorni 2; Di Frassineto per giorni 2; Poggi Tito per giorni 6; Prampolini per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Viganò ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese dal Senato all'illustre estinto:

« Anche a nome degli altri parenti del generale Viganò ringrazio sentitamente V. E. per la commemorazione fatta al Senato e per avere inviato l'estratto relativo.

« Ossequi.

« Carla Dal-Co ved. Linacher ».

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Libertini di dar lettura dell'elenco delle relazioni comunicate alla Presidenza.

LIBERTINI, segretario:

Dagli Uffici centrali:

Modificazioni al 2° comma dell'articolo 1° del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale (1757). — *Rel.* BONGIOVANNI.

Ricostituzione del comune di Pessinetto in provincia di Torino (1792). — *Rel.* CIAN.

Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, la Regia marina e la Regia aeronautica (1794). — *Rel.* SANI NAVARRA.

Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare (1795). — *Rel.* GIURIA.

Dalla Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1933

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone (1755). — *Relatore* MILIANI.

Giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Giovanni Ghersi la cui nomina a senatore è stata in una delle precedenti sedute convalidata, prego i signori senatori Cattaneo e Vaccari di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Giovanni Ghersi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giovanni Ghersi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori. Invito i relatori senatori: De Vecchi di Val Cismon, Suardo, De Vito, Calisse, Pagliano, Garofalo a riferire sulla nomina a senatore dei signori Anselmi, Bocciardo, Broglio, Cattaneo Della Volta, Cogliolo, Giardini, Krekich, Levi, Micheli, Moreasco, Pende, Pozzo Attilio, Rubino, Thaon di Revel dott. Paolo e Tournon.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *relatore:*

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 9 dicembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 16^a dell'art. 33 dello Statuto, il signor dott. Giorgio Anselmi, il quale regge l'amministrazione provinciale di Torino dal 12 gennaio 1927, prima come Commissario straordinario coi poteri del Consiglio e poi essendo stato due volte per decreto Reale nominato Preside della Provincia.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SUARDO, *relatore:*

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 9 dicembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 21^a dell'articolo 33 dello Statuto, l'ing. Arturo Bocciardo.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

DE VECCHI DI VAL CISMON, *relatore:*

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 9 dicembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 21^a dell'articolo 33 dello Statuto, il prof. Giuseppe Broglio.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

DE VITO, *relatore:*

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 9 dicembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 21^a dell'articolo 33 dello Statuto, il marchese Giuseppe Cattaneo Della Volta.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

CALISSE, *relatore:*

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 9 dicembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 21^a dell'articolo 33 dello Statuto, il prof. Pietro Cogliolo.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PAGLIANO, *relatore:*

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 9 dicembre 1933-XII, è stato nominato sena-

tore del Regno, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, il signor Ernesto Giardini.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

CALISSE, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 9 dicembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 20ª dell'articolo 33 dello Statuto, il sig. Natale Krekich di Zara.

La vostra Commissione, viste le benemerienze patriottiche del signor Krekich, riferendosi alla interpretazione che in casi analoghi il Senato ha già adottato per l'applicazione della categoria 20ª, e dato il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 9 dicembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, il signor Isaia Levi.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PAGLIANO, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 9 dicembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, il prof. Ferdinando Micheli.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

DE VITO, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 9 dicembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, il prof. Mattia Moresco.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli

altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SUARDO, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 9 dicembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, il prof. Nicola Pende.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

GAROFALO, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 9 dicembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, il signor Attilio Pozzo.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

DE VECCHI DI VAL CISMON, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 9 dicembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, il prof. Edoardo Rubino.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

SUARDO, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 9 dicembre 1933-XII, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, il dott. Paolo Thaon di Revel.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

DE VITO, relatore:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 9 dicembre 1933-XII, è stato nominato sena-

tore del Regno, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, il conte ingegnere Adriano Tournon.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo ed il concorso di tutti gli altri requisiti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, il Senato delibererà con votazione a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albricci, Amantea, Ancona, Andreoni, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bollati, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Brandolin, Broccardi, Brusati Ugo, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campili, Campolongo, Casanuova, Casertano, Casoli, Cassis, Cattaneo, Celesia, Chersi, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Colonna, Concini, Conti, Conz, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De

Martino, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Falcioni, Fara, Ferrari. Galimberti, Gallenga, Gallina, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Gherzi, Giampietro, Giordano, Gonzaga, Grazioli, Guacero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Manzoni, Marcello, Marchiafava, Marozzi, Marracino, Martin Franklin, Maury, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco, Menozzi, Morpurgo, Morrone.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nunziante.

Orsini Baroni.

Padiglione, Pagliano, Pais, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perla, Perris, Pestalozza, Petrone, Pinto, Pironti, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romei Longhena, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Serriatori, Silj, Simonetta, Solari, Spiller, Spirito, Suardo.

Tacconi, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Treccani.

Vaccari, Venino, Venturi, Venzi, Vigliani, Viola, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori. Dichiaro perciò convali-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1933

data la nomina a senatore dei signori: Anselmi, Bocciano, Broglia, Cattaneo Della Volta, Cogliolo, Giardini, Krekich, Levi, Micheli, Moreco, Pende, Attilio Pozzo, Rubino, dott. Paolo Thaon di Revel, Tournon, e li ammetto alla prestazione del giuramento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 872, concernente il conferimento al Presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa di nuovi poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale » (Numero 1681).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 872, concernente il conferimento al Presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa di nuovi poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 872, concernente il conferimento al Presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa di nuovi poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1080, concernente l'assegnazione di lire 25.000.000 per la costruzione degli edifici postali-telegrafici nella città di Roma » (N. 1707).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1080, concernente l'assegnazione di lire 25.000.000 per la costruzione degli edifici postali-telegrafici nella città di Roma ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1080, concernente l'assegnazione di lire 25 milioni per la costruzione degli edifici postali-telegrafici nella città di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 806, concernente agevolazioni fiscali ai molini di cereali che si trovano in alta montagna » (N. 1714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 806, concernente agevolazioni fiscali ai molini di cereali che si trovano in alta montagna ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 806, concernente agevolazioni fiscali ai molini di cereali che si trovano in alta montagna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1933

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1152, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 27.500.000 per la ricostruzione e riparazione delle opere foranee del porto di Catania, distrutte o danneggiate dalle mareggiate del marzo 1933 » (N. 1724).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1152, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 27.500.000 per la ricostruzione e riparazione delle opere foranee del porto di Catania, distrutte o danneggiate dalle mareggiate del marzo 1933 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1152, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 27.500.000 per la ricostruzione e riparazione delle opere foranee del porto di Catania, distrutte o danneggiate dalle mareggiate del marzo 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 966, riguardante l'intensificazione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato » (N. 1726).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 966, riguardante l'intensificazione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 966, riguardante la intensificazione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 1933.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante la estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di accelerare l'attuazione del programma di elettrificazione previsto nel piano organico di graduale svolgimento all'uopo predisposto;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È data facoltà all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di intensificare l'esecuzione del programma di elettrificazione della rete in un periodo di tempo inferiore a quello previsto nel piano organico predisposto.

L'Amministrazione ferroviaria è pertanto autorizzata ad inscrivere nel proprio bilancio anche in meno di quattro esercizi finanziari, a partire da quello 1932-33, la somma di lire 1,200 milioni già autorizzata col Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933
- Anno XI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CIANO
JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FALCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIONI. Ho chiesto la parola unicamente per esprimere il più vivo compiacimento al Governo per il proposito di intensificare ed accelerare il programma di elettrificazione delle linee ferroviarie dello Stato. Con questo provvedimento si risolve un problema tecnico e politico al tempo stesso, perchè, mentre si tende a sfruttare sempre più il nostro patrimonio idroelettrico, si manifesta chiaro l'intendimento di affrancarci dalla veramente gravosa servitù del carbone straniero.

Apprezzabile quindi, sotto ogni punto di vista, il provvedimento emanato. Mi permetto di rivolgere, anzi di rinnovare, onorevole ministro delle comunicazioni, una mia preghiera, che cioè si pensi una buona volta alla elettrificazione integrale ed al raddoppio del binario della linea del Sempione. Questa non è soltanto una questione nazionale, ma è una questione di carattere internazionale. La linea del Sempione è quasi tutta elettrificata e a doppio binario, da Delle e da Vallorbe a Briga Domodossola e poi giù giù fino a Brindisi; manca un brevissimo tratto su questa linea, sia di elettrificazione che di doppio binario, fra Domodossola e Gallarate. Io non voglio ripeterLe qui le ragioni che rendono necessario il completamento della linea, perchè furono già espresse

da me parecchie volte, anche in quest'aula, ragioni che dimostrano che trattasi di un'opera necessaria, direi quasi indispensabile.

Mi permetto quindi di rivolgere all'onorevole ministro viva raccomandazione sperando che voglia accoglierla; perchè, come ripeto, si tratta di una questione internazionale reclamata, oltrechè dal nostro Paese, anche da altre Nazioni interessate a questa linea di grande movimento e traffico. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1169, che detta norme per la istituzione di un Commissario speciale per il territorio dei comuni di Littoria e di Sabaudia » (N. 1744).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1169, che detta norme per la istituzione di un Commissario speciale per il territorio dei comuni di Littoria e di Sabaudia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1169, che detta norme per la istituzione di un Commissario speciale per il territorio dei comuni di Littoria e di Sabaudia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1168, che autorizza la spesa

per l'acquisto, l'arredamento e l'adattamento della nuova sede della Regia Ambasciata in Berlino » (N. 1764).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1168, che autorizza la spesa per l'acquisto, l'arredamento e l'adattamento della nuova sede della Regia Ambasciata in Berlino ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1168, che autorizza la spesa per l'acquisto, l'arredamento e l'adattamento della nuova sede della Regia Ambasciata in Berlino.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1163, che approva una Convenzione modificativa di quella vigente con la Società Veneziana di Navigazione a vapore, per l'esercizio della linea Italia-Calcutta » (Numero 1767).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1163, che approva una Convenzione modificativa di quella vigente con la Società Veneziana di Navigazione a vapore, per l'esercizio della linea Italia-Calcutta ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1163, che approva la Convenzione modificativa in data 14 luglio 1933,

stipulata con la Società Veneziana di Navigazione a vapore per l'esercizio della linea Italia-Calcutta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1387, col quale vengono determinate le facoltà del consignatario della ferrovia Cividale-Caporetto » (N. 1769).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1387, col quale vengono determinate le facoltà del consignatario della ferrovia Cividale-Caporetto ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1387, col quale vengono determinate le facoltà del consignatario della ferrovia Cividale-Caporetto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi » (N. 1770).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari

di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863, concernente la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche agli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia e nella provincia di Zara, i quali si iscrivano o siano iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del Regno » (Numero 1771).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863, concernente la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche agli studenti di cittadinanza italiana appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia e nella provincia di Zara, i quali si iscrivano o siano iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del Regno ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863, concernente la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche agli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dal-

mazia, nell'isola di Veglia e nella provincia di Zara, i quali si iscrivano o siano iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1015, contenente norme integrative per il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi » (N. 1772).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1015, contenente norme integrative per il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1015, contenente norme integrative per il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1203, concernente l'anticipazione del contributo statale per la sistemazione degli Istituti universitari di Pisa » (N. 1773).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933,

n. 1203, concernente l'anticipazione del contributo statale per la sistemazione degli Istituti universitari di Pisa ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1203, concernente l'anticipazione del contributo statale per la sistemazione degli Istituti universitari di Pisa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, contenente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e alle piante organiche degli uffici giudiziari del Regno » (N. 1775).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, contenente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e alle piante organiche del personale degli uffici giudiziari del Regno ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, contenente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e alle piante organiche del personale degli uffici giudiziari del Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1425, che autorizza la costruzione di ricoveri stabili nell'abitato di Celle sul Rigo, frazione del comune di San Casciano Bagni, in provincia di Siena » (N. 1778).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1425, che autorizza la costruzione di ricoveri stabili nell'abitato di Celle sul Rigo, frazione del comune di San Casciano Bagni, in provincia di Siena ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1425, che autorizza la costruzione di ricoveri stabili nell'abitato di Celle sul Rigo, frazione del comune di San Casciano Bagni, in provincia di Siena.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1452, recante provvedimenti in dipendenza del nubifragio dei giorni 21-23 settembre 1933 in provincia di Reggio Calabria e in Mazzano Romano » (N. 1779).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1452, recante provvedimenti in dipendenza del nubifragio dei giorni 21-23 settembre 1933 in provincia di Reggio Calabria e in Mazzano Romano ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1452, recante provvedimenti in dipendenza del nubifragio dei giorni 21-23 settembre 1933 in provincia di Reggio Calabria e in Mazzano Romano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana » (N. 1780).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1329, relativo alla cessione gratuita al comune di Milano della Villa

Reale di Milano, per essere destinata a sede della Galleria municipale d'arte moderna » (Numero 1781).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1329, relativo alla cessione gratuita al comune di Milano della Villa Reale di Milano, per essere destinata a sede della Galleria municipale d'arte moderna ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1329, relativo alla cessione gratuita al Comune di Milano della Villa Reale di Milano, per essere destinata a sede della Galleria municipale d'arte moderna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, concernente l'autorizzazione all'Istituto per la ricostruzione industriale ad emettere speciali serie di obbligazioni » (N. 1782).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, concernente l'autorizzazione all'Istituto per la ricostruzione industriale ad emettere speciali serie di obbligazioni ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, concernente l'autorizzazione all'Istituto per la ricostruzione

industriale ad emettere speciali serie di obbligazioni, con l'aggiunta del seguente capoverso all'articolo 2:

« Per l'ammissione alla quotazione di Borsa delle azioni costituite in gestione speciale, ai sensi del precedente articolo, le società richiedenti possono essere dispensate, con determinazione del Ministro delle finanze, dall'adempimento della condizione di cui al n. 1, articolo 12, della legge 20 marzo 1913, n. 272 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica » (N. 1785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Ago, Albricci, Amantea, Andreoni, Antona Traversi, Appiani, Azzariti.

Bacelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Berenini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Broccardi, Brusati Ugo, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campili, Campolongo, Casanuova, Casertano, Casoli, Cattaneo, Caviglia, Celesia, Chersi, Chimienti, Cicconetti, Ciprico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conti, Conz, Corbino, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Dalolio Alberto, Dalolio Alfredo, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Falcioni, Ferrari.

Galimberti, Gallina, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghersi, Giampietro, Giordano, Giuria, Gonzaga, Guacero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Libertini, Lissia, Longhi, Loria.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Marcello, Marchiafava, Marozzi, Marracino, Martin Franklin, Maury, Mazzoccolo, Mazzoni, Mazzucco Menozzi, Morrone.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli.

Orsini Baroni.

Pagliano, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Porro Carlo, Porro Ettore, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Romei Longhena, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Simonetta, Spada Potenziani, Spiller, Spirito, Suardo.

Tasconi, Tiscornia, Tofani, Torre, Tosti di Valmiuta, Treccani.

Venino, Versari, Vigliani, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 872, concernente il conferimento al Presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa di nuovi poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1681):

Senatori votanti	165
Favorevoli	160
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1080, concernente l'assegnazione di lire 25.000.000 per la costruzione degli edifici postali-telegrafici nella città di Roma (1707):

Senatori votanti	165
Favorevoli	161
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 806, concernente agevolazioni fiscali ai molini di cereali che si trovano in alta montagna (1714):

Senatori votanti	165
Favorevoli	161
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1152, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 27.500.000 per la ricostruzione e riparazione delle opere foranee nel porto di Catania, distrutte o danneggiate dalle mareggiate del marzo 1933 (1724):

Senatori votanti	165
Favorevoli	159
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 966, riguardante l'intensificazione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato (1726):

Senatori votanti	165
Favorevoli	158
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1169, che detta norme per la istituzione di un Commissario speciale per il territorio dei comuni di Littoria e di Sabaudia (1744):

Senatori votanti	165
Favorevoli	157
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1168, che autorizza la spesa per l'acquisto, l'arredamento e l'adattamento della nuova sede della Regia Ambasciata in Berlino (1764):

Senatori votanti	165
Favorevoli	160
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1163, che approva una Convenzione modificativa di quella vigente con

la Società Veneziana di Navigazione a vapore, per l'esercizio della linea Italia-Calcutta (1767):

Senatori votanti	165
Favorevoli	160
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1387, col quale vengono determinate le facoltà del consegnatario della ferrovia Cividale-Caporetto (1769):

Senatori votanti	165
Favorevoli	162
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi (1770):

Senatori votanti	165
Favorevoli	161
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863, concernente la dispensa dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche agli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia e nella provincia di Zara, i quali si iscrivano o siano iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del Regno (1771):

Senatori votanti	165
Favorevoli	160
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1015, contenente norme integrative per il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento

professionale dipendenti dai comuni autonomi (1772):

Senatori votanti	165
Favorevoli	161
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1203, concernente l'anticipazione del contributo statale per la sistemazione degli Istituti universitari di Pisa (1773):

Senatori votanti	165
Favorevoli	163
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, contenente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e alle piante organiche degli uffici giudiziari del Regno (1775):

Senatori votanti	165
Favorevoli	163
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1425, che autorizza la costruzione di ricoveri stabili nell'abitato di Celle sul Rigo, frazione del comune di San Casciano Bagni, in provincia di Siena (1778):

Senatori votanti	165
Favorevoli	159
Contrari	6

Il Senato approva.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Broccardi a presentare una relazione.

BROCCARDI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Compenso agli agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596 (1759).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Broccardi della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che in seguito ad accordi fra il Governo e gli interroganti, le due interrogazioni del senatore Conti e dei senatori Visconti di Modrone, Conti ed altri sono state rinviate alla seduta di venerdì 5 gennaio prossimo venturo.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (1722);

Modificazioni al 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale (1757);

Compenso agli agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596 (1759);

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (1762). - (*Iniziato in Senato*);

Ricostituzione del comune di Pessinetto in provincia di Torino (1792);

Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio Esercito, la Regia Marina e la Regia Aeronautica (1794);

Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare (1795);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone (1755);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1133, che autorizza la

costruzione a cura ed a carico dello Stato di case popolarissime in Foggia, per famiglie da trasferire dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare inabitabili (1776);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933 (1777);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (1784).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1452, recante provvedimenti in dipendenza del nubifragio dei giorni 21-23 settembre 1933 in provincia di Reggio Calabria e in Mazzano Romano (1779);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana (1780);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1329, relativo alla cessione gratuita al comune di Milano della Villa Reale di Milano, per essere destinata a sede della Galleria municipale d'arte moderna (1781);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, concernente l'autorizzazione all'Istituto per la ricostruzione industriale ad emettere speciali serie di obbligazioni (1782);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica (1785).

La seduta è tolta (ore 18,30).

CXCVIª TORNATA

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1933 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedo	Pag. 6847
Deputazione per gli auguri alle LL. MM.:	
(Sorteggio)	6870
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (1722)	6850
« Modificazioni al 2º comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale » (1757)	6862
« Compenso agli agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596 » (1759)	6862
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (1762)	6862
« Ricostituzione del comune di Pessinetto in provincia di Torino » (1792)	6863
« Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio Esercito, la Regia Marina e la Regia Aeronautica » (1794)	6863
« Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare » (1795)	6865
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone » (1755)	6866
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1133, che autorizza la costruzione a cura ed a carico dello Stato di case popolarissime in Foggia, per famiglie da trasferire dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare inabitabili » (1776)	6866

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933 » (1777)	6866
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » (1784)	6867
Giuramento (dei senatori Anselmi, Bocciardo, Broglia, Cattaneo della Volta, Cogliolo, Giardini, Krekich, Levi, Micheli, Moresco, Pende, Pozzo Attilio, Rubino, Thaon di Revel dott. Paolo, Tournon)	6848
Proroga dei lavori parlamentari	6870
Relazioni:	
(Presentazione)	6870
Ringraziamenti	6848
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	6868

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Strampelli per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalle famiglie dei defunti senatori Albini e Beltrami ho ricevuto le seguenti lettere di ringraziamento per le onoranze rese dal Senato agli illustri estinti.

« Bologna, 18 dicembre 1933-XII.

« Eccellenza,

« Le fervide commosse parole con le quali Ella ha voluto esprimerci la vivissima partecipazione Sua e del Senato del Regno al nostro grande lutto; il solenne omaggio reso al nostro caro Estinto col Suo telegramma di cordoglio e poi con la nobile affettuosa commemorazione dinnanzi all'Alta Assemblea, hanno recato vero conforto a me e alla mia figliuola.

« Noi sappiamo bene quali profondi vincoli di stima e di affetto legassero a Lei e alla memoria venerata del Padre Suo il nostro Caro, e quanto Egli si onorasse di appartenere all'Assemblea da Lei presieduta.

« Con animo commosso Le esprimiamo la nostra viva e perenne riconoscenza e Le inviamo i sensi del nostro ossequio devoto.

« Carolina Monti Albini ».

« Milano, 18 dicembre 1933-XII.

« A Sua Eccellenza l'onorevole Federzoni,
« Presidente del Senato

« Quale nipote del compianto Senatore architetto Luca Beltrami, a nome di tutta la mia famiglia, porgo all'Eccellenza Vostra i più sentiti ringraziamenti per il cortese invio del resoconto della seduta di lunedì 11 dicembre 1933 - A. XII, in cui venne commemorato il mio defunto Zio.

« Grato pure per le rinnovate condoglianze, a nome dell'Assemblea, da Vostra Eccellenza inviateci.

« Con devoti ossequi.

« F. M. Beltrami ».

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Giorgio Anselmi la cui nomina

a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Cian e De Vecchi di Val Cismon di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Giorgio Anselmi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giorgio Anselmi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Arturo Bocciardo la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Conti e Tofani di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Arturo Bocciardo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Arturo Bocciardo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Giuseppe Broglia la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata prego i signori senatori De Bono e De Vecchi di Val Cismon di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Giuseppe Broglia è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giuseppe Broglia del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Giuseppe Cattaneo Della Volta la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata prego i signori senatori Broccardi e De Vecchi di Val Cismon di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Giuseppe Cattaneo Della Volta è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Giuseppe Cattaneo Della Volta del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Pietro Cogliolo la cui nomina a senatore è

stata ieri convalidata, prego i signori senatori Fara e Maragliano di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Pietro Cogliolo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Pietro Cogliolo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Ernesto Giardini la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Concini e Rossini di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Ernesto Giardini è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ernesto Giardini del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Natale Krekich la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori De Bono e Vaccari di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Natale Krekich è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Natale Krekich del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Isaia Levi la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Di Donato e Tiscornia di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Isaia Levi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Isaia Levi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Ferdinando Micheli la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori De Vecchi di Val Cismon e Simo-

netta di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Ferdinando Micheli è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Ferdinando Micheli del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Mattia Moresco la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Fedele e Reggio di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Mattia Moresco è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Mattia Moresco del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Nicola Pende la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Fedele e Maragliano di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Nicola Pende è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Nicola Pende del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Attilio Pozzo la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Ugo Brusati e Cesia di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Attilio Pozzo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Attilio Pozzo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Edoardo Rubino la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori De Vecchi di Val Cismon e Grosso di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Edoardo Rubino è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Edoardo Rubino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Paolo Thaon di Revel la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Cian e De Vecchi di Val Cismon di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Paolo Thaon di Revel è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Paolo Thaon di Revel del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il sig. Arturo Tournon la cui nomina a senatore è stata ieri convalidata, prego i signori senatori Ugo Brusati e De Vecchi di Val Cismon di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

Il sig. Arturo Tournon è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al sig. Arturo Tournon del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno e immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Approvazione del disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 » (N. 1722).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1722.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno

chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1931-1932 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	L.	24.325.602.266,62
delle quali furono riscosse	»	21.993.394.726,61

e rimasero da riscuotere	L.	2.332.207.540,01
------------------------------------	----	------------------

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dello Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1931-1932, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in	L.	25.235.364.373,02
delle quali furono pagate »	»	19.875.339.071,89

e rimasero da pagare	L.	5.360.025.301,13
--------------------------------	----	------------------

(Approvato).

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1931-32 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata	L.	19.324.015.339,02
Spesa	»	23.191.115.463,87

Disavanzo effettivo	L.	-3.867.100.124,85
-------------------------------	----	-------------------

Movimento di capitali.

Entrata	L.	5.001.586.927,60
Spesa	»	2.044.248.909,15

Differenza attiva	L.	+2.957.338.018,45
-----------------------------	----	-------------------

Riepilogo generale.

Entrata L. 24.325.602.266,62
 Spesa » 25.235.364.373,02

Disavanzo finale . . . L. — 909.762.106,40

(Approvato).

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO
 1930-31 ED ESERCIZI PRECEDENTI.

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 4.085.205.527,25
 delle quali furono riscosse » 2.305.383.261,54

e rimasero da riscuotere L. 1.779.822.265,71

(Approvato).

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 7.282.640.127,89
 delle quali furono pagate » 4.461.686.279,95

e rimasero da pagare . L. 2.820.953,847,94

(Approvato).

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI ALLA CHIUSURA
 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1931-32.

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (articolo 1) . L. 2.332.207.540,01

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . L. 1.779.822.265,71

Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del riassunto generale) » 423.326.414,90

Residui attivi al 30 giugno 1932 L. 4.535.356.220,62

(Approvato).

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1931-32 (articolo 2) L. 5.360.025.301,13

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) » 2.820.953.847,94

Residui passivi al 30 giugno 1932 L. 8.180.979.149,07

(Approvato).

SITUAZIONE FINANZIARIA.

Art. 8.

È accertato nella somma di L. 9.382.645.527,16 il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1931-32 . . L. 24.325.602.266,62
 Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1933

Accertati:

1° luglio 1931 L. 7.610.105.195,13	
30 giug. 1932 » 7.282.640.127,89	
	» 327.465.067,24
Disavanzo finanziario al	
30 giugno 1932 »	9.382.645.527,16
	L. 34.035.712.861,02

L. 34.035.712.861,02

Passività.

Disavanzo finanziario al	
1° luglio 1931 L.	7.544.567.775,62
Spese dell'esercizio fi-	
nanziario 1931-32 »	25.235.364.373,02
Diminuzione nei residui	
attivi lasciati dall'e-	
sercizio 1930-31, cioè:	

Accertati:

1° luglio 1931 L. 5.339.182.940,67	
30 giug. 1932 » 4.085.205.527,25	
	» 1.253.977.413,42
Discarichi amministrati-	
vi a favore di tesorieri	
per casi di forza mag-	
giore, ai sensi dell'ar-	
ticolo 194 del regola-	
mento di contabilità	
generale »	1.803.298,96

L. 34.035.712.861,02

(Approvato).

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Art. 9.

Sono stabiliti nella somma di L. 1.803.298,96 i discarichi consentiti nell'esercizio 1931-32, ai tesorieri, per casi di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 194 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

(Approvato).

Art. 10.

Sono convalidati i Regi decreti 24 settembre 1931, n. 1255 e 17 marzo 1932, n. 321, che autorizzano prelevazioni dal fondo accantonato sull'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, ai sensi dei Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre 1926, n. 2029.

(Approvato).

AMMINISTRAZIONI
ED AZIENDE SPECIALIAMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI
DI STATO.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, accertate nell'esercizio finanziario 1931-1932, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in L. 924.601.059,99

delle quali furono ri-

scosse » 918.379.654,16

e rimasero da riscuotere L. 6.221.405,83

(Approvato).

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite in L. 924.601.059,99

delle quali furono pagate » 764.547.972,31

e rimasero da pagare . L. 160.053.087,68

(Approvato).

Art. 13.

Le entrate del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da riscuotere alla

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1933

chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L.	13,669,739.39
delle quali furono rimosse »	12,551,193.41
e rimasero da riscuotere L.	<u>1,118,545.98</u>

(Approvato).

Art. 14.

Le spese del bilancio dell'Amministrazione medesima, rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-1931 restano determinate in L.	150,253,243.87
delle quali furono pagate »	142,122,782.93

e rimasero da pagare . L.	<u>8,130,460.94</u>
---------------------------	---------------------

(Approvato).

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 11) . L.	6,221,405.83
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) »	1,118,545.98
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . »	12,174,776.16
Residui attivi al 30 giugno 1932 L.	<u>19,514,727.97</u>

(Approvato).

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 12) L.	160,053,087.68
---	----------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) »	<u>8,130,460.94</u>
---	---------------------

Residui passivi al 30 giugno 1932 L.	<u>168,183,548.62</u>
--	-----------------------

(Approvato).

Art. 17.

È accertata nella somma di lire 155,910.60 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio 1931-32 L.	924,601,059.99
Aumento nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè :	

Accertati

al 1° luglio 1931 L.	13.513.828,79	
al 30 giug. 1932 »	13.669.739,39	
		» <u>155,910.60</u>
		L. <u>924,756,970.59</u>

Passività.

Spese dell'esercizio 1931-1932 L.	924,601,059.99
Differenza attiva al 30 giugno 1932 »	155,910.60
	L. <u>924,756,970.59</u>

(Approvato).

FONDO DI MASSA DEL CORPO
DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

Art. 18.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di Finanza accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle Finanze in L. 35,329,249.68
delle quali furono riscosse » 26,402,224.09
e rimasero da riscuotere L. 8,927,025.59

(Approvato).

Art. 19.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite in L. 31,522,272.82
delle quali furono pagate » 11,745,963.76
e rimasero da pagare . L. 19,776,309.06

(Approvato).

Art. 20.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31 restano determinate in L. 11,213,688.29
delle quali furono riscosse » 11,204,011.29
e rimasero da riscuotere L. 9,677 —

(Approvato).

Art. 21.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31 restano determinate in L. 31,312,560.43

delle quali furono pagate » 23,952,579.21

e rimasero da pagare . L. 7,359,981.22

(Approvato).

Art. 22.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1931-32 (articolo 18) L. 8,927,025.59
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 20) » 9,677 —
Somme riscosse e non versate (colonna s) del riepilogo dell'entrata . » —

Residui attivi al 30 giugno 1932 L. 8,936,702.59

(Approvato).

Art. 23.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabili nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 19) L. 19,776,309.06
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 21) » 7,359,981.22

Residui passivi al 30 giugno 1932 L. 27,136,290.28

(Approvato).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1933

Art. 24.

È accertata nella somma di L. 8,240,895.07 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia Guardia di Finanza alla fine dell'esercizio 1931-32, risultante dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . L.	35,329,249.68
Diminuzione dei residui passivi lasciati dallo esercizio 1930-31, cioè: al 1° luglio 1931 L. 31.333.615,99 al 30 giug. 1932 » 31.312.560,43	» 21,055.56
Differenza passiva al 30 giugno 1932 L.	8,240,895.07
	<u>L. 43,591,200.31</u>

Passività.

Differenza passiva al 30 giugno 1931 L.	8,116,281.84
Spese dell'esercizio finanziario 1931-32 . . »	31,522,272.82
Diminuzione nei residui attivi lasciati dallo esercizio 1930-31: al 1° luglio 1931 L. 11.213.688,29 al 30 giug. 1932 » 11.213.688,29	» —
Prelevamento dal conto corrente »	3,952,645.65
	<u>L. 43,591,200.31</u>

(Approvato).

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

Art. 25.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, accertate nell'esercizio finanziario 1931-1932, per la competenza propria dell'esercizio

medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto.	
in L.	67,214,564.23
delle quali furono rimosse »	66,065,123.26
e rimasero da riscuotere L.	<u>1,149,440.97</u>

(Approvato).

Art. 26.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.	73,026,445.23
delle quali furono pagate »	55,872,911.94
e rimasero da pagare . L.	<u>17,153,533.29</u>

(Approvato).

Art. 27.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L.	14,381,086.20
delle quali furono rimosse »	795,745.40
e rimasero da riscuotere L.	<u>13,585,340.80</u>

(Approvato).

Art. 28.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L.	26,726,482.89
delle quali furono pagate »	24,647,809.80
e rimasero da pagare . L.	<u>2,078,673.09</u>

(Approvato).

Art. 29.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 25) . L.	1,149,440.97
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 27) »	13,585,340.80
Somme rimosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . »	2,617.97
Residui attivi al 30 giugno 1932 L.	<u>14,737,399.74</u>
(Approvato).	

Art. 30.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 26) L.	17,153,533.29
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 28) »	2,078,673.09
Residui passivi al 30 giugno 1932 L.	<u>19,232,206.38</u>
(Approvato).	

Art. 31.

È accertata nella somma di L. 8,547,374.17 la differenza attiva del conto finanziario dell'Amministrazione del Fondo per il culto alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Differenza attiva al 1° luglio 1931 L.	13,869,148.08
Entrate dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . »	67,214,564.23
Diminuzione nei residui	

passivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:	
Accertati:	
al 1° luglio 1931 L. 28.066.776,60	
al 30 giug. 1932 » 26.726.482,89	
	» 1,340,293.71
	<u>L. 82,424,006.02</u>

Passività.

Spese dell'esercizio finanziario 1931-32 . . L.	73,026,445.23
Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:	
Accertati:	
al 1° luglio 1931 L. 15.231.272,82	
al 30 giug. 1932 » 14.381.086,20	
	» 850,186.62
Differenza attiva al 30 giugno 1932 »	8,547,374.17
	<u>L. 82,424,006.02</u>

(Approvato).

FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA.

Art. 32.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quell'Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, in . . . L. 2,582,129.80 delle quali furono rimosse » 2,254,493.75 e rimasero da riscuotere . L. 327,636.05

(Approvato).

Art. 33.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1933

stabilite in L.	2,648,770.41
delle quali furono pagate »	1,603,902.58

e rimasero da pagare . L.	1,044,867.83
---------------------------	--------------

(Approvato).

Art. 34.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate

in L.	51,689.53
-----------------	-----------

delle quali furono riscosse »	16,409.42
---	-----------

e rimasero da riscuotere L.	35,280.11
-----------------------------	-----------

(Approvato).

Art. 35.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate

in L.	2,544,811.96
-----------------	--------------

delle quali furono pagate »	916,612.56
---------------------------------------	------------

e rimasero da pagare . L.	1,628,199.40
---------------------------	--------------

(Approvato).

Art. 36.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-1932 (articolo 32) . . L.	327,636.05
---	------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 34) »	35,280.11
---	-----------

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . »	567.22
---	--------

Residui attivi al 30 giugno 1932 L.	363,483.38
---	------------

(Approvato).

Art. 37.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 33) L.	1,044,867.83
---	--------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 35) »	1,628,199.40
---	--------------

Residui passivi al 30 giugno 1932 L.	2,673,067.23
--	--------------

(Approvato).

Art. 38.

È accertata nella somma di lire 19.099,56 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1931-32 . . L.	2,582,129.80
---	--------------

Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1930-31, cioè:

Accertati:

al 1° luglio 1931 L.	2.626.643,48
al 30 giug. 1932 »	2.544.811,96

— L.	81,831.52
Differenza passiva al 30 giugno 1932 »	19,099.56

L.	2,683,060.88
----	--------------

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1931 L.	23,125.74
---	-----------

Spese dell'esercizio finanziario 1931-32 »	2,648,770.41
--	--------------

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1933

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'eser- cizio 1930-31:		
Accertati:		
al 1° luglio 1931 L.	62.854,26	
al 30 giug. 1932 ».	51.689,53	
	»	11,164.73
	L.	<u>2,683,060.88</u>

(Approvato).

AZIENDA DEI PATRIMONI RIUNITI
EX-ECONOMALI.

Art. 39.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'azienda dei patrimoni riuniti ex-economali accertate nell'esercizio finanziario 1931-32 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero della giustizia e degli affari di

culto in L.	7,076,917.76
delle quali furono ri- scosse »	6,194,687.09
e rimasero da riscuotere L.	<u>882,230.67</u>

(Approvato).

Art. 40.

Le spese ordinarie e straordinarie della azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in . L.

delle quali furono pagate »	7,837,834.95
	7,123,292.28
e rimasero da pagare . L.	<u>714,542.67</u>

(Approvato).

Art. 41.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determi-

nate, come dal conto consuntivo dell'azienda, in L.	3,120,657.73
delle quali furono ri- scosse »	2,635,111.55
e rimasero da riscuotere . L.	<u>485,546.18</u>

(Approvato).

Art. 42.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'azienda,
in L.

delle quali furono pa- gate »	5,207,192.76
	3,677,127.55
e rimasero da pagare . L.	<u>1,530,065.21</u>

(Approvato).

Art. 43.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da ri- scuotere sulle entrate accertate per la compe- tenza propria dell'eser- cizio 1931-32 (art. 39) L.	882,230.67
Somme rimaste da ri- scuotere sui residui de- gli esercizi precedenti (articolo 41) »	485,546.18
Somme riscosse e non versate in tesoreria (colonna s del conto consuntivo) »	2,424.97

Residui attivi al 30 giu- gno 1932 L.	<u>1,370,201.82</u>
--	---------------------

(Approvato).

Art. 44.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti, come

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1933

dal conto consuntivo dell'azienda, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio (articolo 40) L.	714,542.67
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 42) »	1,530,065.21

Residui passivi al 30 giugno 1932 L.	2,244,607.88
--	--------------

(Approvato).

Art. 45.

È accertata nella somma di lire 682.507,22, la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . L.	7,076,917.76
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'esercizio 1930-31:	

Accertati:

al 1° luglio 1931 L.	8.580.365,87
al 30 giug. 1932 »	5.207.192,76
»	3,373,173.11

Differenza passiva al 30 giugno 1932 »	682,507.22
--	------------

L. 11,132,598.09

Passività.

Spese dell'esercizio 1931-1932 L.	7,837,834.95
---	--------------

Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'esercizio 1930-31:

Accertati:

al 1° luglio 1931 L.	6.415.420,87
al 30 giugno 1932 »	3.120.657,73
»	3,294,763.14

L. 11,132,598.09

(Approvato).

AZIENDA AUTONOMA STRADALE DELLA STRADA.

Art. 46.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in L. 589,788,268.05 delle quali furono ri-

scosse » 380,284,277 —

e rimasero da riscuotere L. 209,503,991.05

(Approvato).

Art. 47.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . » 457,071,215.22 delle quali furono pa-

gate » 457,071,215.22

e rimasero da pagare . L. 132,717,052.83

(Approvato).

Art. 48.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L. 211,434,136.65 delle quali furono ri-

scosse » 123,169,144.30

e rimasero da riscuotere L. 88,264,992.35

(Approvato).

Art. 49.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L. 287,321,828.01

delle quali furono pagate » 93,987,012.32

e rimasero da pagare . L. 193,334,815.69

(Approvato).

Art. 50.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 46) . . . L. 209,503,991.05

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 48) . . . » 88,264,992.35

Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo) . . » —

Residui attivi al 30 giugno 1932 L. 297,768,983.40

(Approvato).

Art. 51.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 47) L. 132,717,052.83

Somme rimaste da pagare sui residui degli

esercizi precedenti (articolo 49) » 193,334,815.69

Residui passivi al 30 giugno 1932 L. 326,051,868.52

(Approvato).

AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI.

Art. 52.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dell'agricoltura e

foreste, in L. 20,579,754.30
delle quali furono riscosse » 16,526,445.98

e rimasero da riscuotere L. 4,053,308.32

(Approvato).

Art. 53.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 21,433,874.12
delle quali furono pagate » 12,506,490.24

e rimasero da pagare . L. 8,927,383.88

(Approvato).

Art. 54.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L. 3,402,064.55
delle quali furono riscosse » 2,862,846.56

e rimasero da riscuotere L. 539,217.99

(Approvato).

Art. 55.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31 restano determinate in L.		12,415,064.91
delle quali furono pagate L.		3,713,420.57
e rimasero da pagare . L.		8,701,644.34

(Approvato).

Art. 56.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-1932 (articolo 52) . . . L.	4,053,308.32
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 54) »	539,217.99
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo della entrata) »	1,321,990.53
Residui attivi al 30 giugno 1932 L.	5,914,516.84

(Approvato).

Art. 57.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1931-32 (articolo 53) L.	8,927,383.88
Somme rimaste da pagare sui residui degli	

esercizi precedenti (articolo 55) »	8,701,644.34
---	--------------

Residui passivi al 30 giugno 1932 L.	17,629,028.22
--	---------------

(Approvato).

Art. 58.

È accertata nella somma di L. 6.257.709,67 la differenza passiva del conto finanziario dell'Azienda delle foreste demaniali, alla fine dell'esercizio 1931-32, come risulta dai seguenti dati:

Attività.

Entrate dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . L.	20,579,754.30
Diminuzione nei residui passivi:	
Accertati:	
al 1° luglio 1931 L. 12.433.396,84	
al 30 giug. 1932 » 12.415.064,91	
	» 18,331.93
Differenza passiva al 30 giugno 1932 »	6,257,709.67
	L. 26,855,795.90

Passività.

Differenza passiva al 1° luglio 1931 L.	5,421,921.78
Spese dell'esercizio finanziario 1931-32 »	21,433,874.12
Residui attivi:	
Accertati:	
al 1° luglio 1931 L. 3.402.064,55	
al 30 giug. 1932 » 3.402.064,55	
	» —
	L. 26,855,795.90

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazioni al 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale » (N. 1757).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni al 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di Stato maggiore generale ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

Il 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3088, è così modificato:

« Il Capo di Stato Maggiore Generale è scelto tra i Marescialli d'Italia ed i Grandi Ammiragli o fra i Generali d'Armata (o Generali comandanti designati d'Armata), gli Ammiragli d'Armata (o Ammiragli di Squadra designati d'Armata), i Generali di Corpo d'Armata, gli Ammiragli di Squadra ed i Generali di Squadra della Regia Aeronautica, ed è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Compenso agli agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596 » (Numero 1759).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Compenso agli agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

Agli agenti delle ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, con decorrenza posteriore al 30 aprile 1933, sarà corrisposto un compenso pari ad una mensilità di stipendio per qualsiasi anticipazione dell'esonero rispetto al raggiungimento dei limiti normali, purchè superiore al semestre.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (N. 1762).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento giudiziario ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*, legge lo Stampato Numero 1762.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I magistrati che per incarichi di studi legislativi siano stati posti fuori del ruolo organico ai termini dell'articolo 158 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, nei limiti fissati dall'articolo 16 della legge 5 giugno 1933, n. 557, possono, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinati, con decreto Reale, ad esercitare le funzioni del loro grado o di grado equiparato negli uffici giudiziari della sede nella quale risiedono per l'espletamento dell'incarico loro affidato e compatibilmente con l'incarico stesso.

(Approvato).

Art. 2.

Qualora per necessità di servizio non sia possibile dare applicazione integrale alla ta-

bella delle sedi di primo pretore, approvata con il Regio decreto 30 marzo 1933, n. 290 entro il termine stabilito dall'articolo 25 della legge 5 giugno 1933, n. 557, i posti di pianta di pretore potranno temporaneamente continuare ad essere occupati da primi pretori, ed ai corrispondenti posti di primo pretore potranno essere destinati pretori.

I primi pretori ed i pretori che occupino posti non propri del loro grado secondo le piante degli uffici giudiziari potranno, una volta cessate le necessità di servizio, essere tramutati ad altra sede senza il loro consenso, ai fini dell'applicazione della tabella suindicata. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Pessinetto in provincia di Torino » (N. 1792).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Pessinetto in provincia di Torino ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1792.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La parte del territorio del comune di Mezenile situata a sinistra del fiume Stura, comprendente le frazioni Pessinetto, Pessinetto Fuori e Gisola, è costituita in comune autonomo con denominazione e capoluogo Pessinetto.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che riterrà necessari per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio Esercito, la Regia Marina e la Regia Aeronautica » (N. 1794).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, la Regia marina e la Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1794.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, per la Regia marina e per la Regia aeronautica, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1926, n. 452 e successive modificazioni, dopo le parole « Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessità, è autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » sono aggiunte le seguenti: « e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

(Approvato).

Art. 2.

Il n. 3 dell'articolo 1 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« 3°) motocicli e biciclette d'ogni sorta ».

(Approvato).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Per gli effetti dell'articolo 1, in ogni comune è tenuto al corrente un registro o schedario con rubrica in cui siano distintamente segnati i quadrupedi, veicoli a trazione animale e natanti non a motore, da specificarsi nelle norme di attuazione della presente legge, esistenti e permanenti da oltre un mese nel territorio del comune, con l'indicazione del rispettivo proprietario e della sua principale e ordinaria abitazione ».

(Approvato).

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 4 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli o natanti di cui all'articolo 1, deve, entro giorni dieci da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denuncia scritta nella forma e coi dati che saranno determinati. Le denunce debbono farsi per i quadrupedi, i veicoli a trazione animale, i natanti non a motore alla segreteria del comune di loro dimora abituale; per i veicoli e natanti a motore agli uffici del P. R. A. della provincia di loro dimora abituale ».

(Approvato).

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 6 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Dopo la pubblicazione dell'ordine di requisizione non è più ammessa alcuna vendita, cessione o permuta degli animali, veicoli e natanti dichiarati idonei al servizio militare ».

(Approvato).

Art. 6.

Dopo il primo comma dell'articolo 10 del citato testo unico sono aggiunti i seguenti due commi:

« In tal caso il proprietario del capo precettato ha l'obbligo di conservare il " precetto preventivo " e l' " avviso personale " successivamente rimessogli dall'autorità militare; in caso di perdita deve avvisarne, entro 24 ore, l'autorità militare stessa.

« Quest'ultima è altresì in facoltà di intimare il precetto preventivo per quanto riguarda le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, di quadrupedi, veicoli e natanti ».

(Approvato).

Art. 7.

Il 2° e il 3° comma dell'articolo 11 del citato testo unico sono sostituiti dai seguenti:

« Il proprietario è tenuto a presentare il quadrupede, veicolo o natante richiesto, nel termine di tempo e nel luogo fissati nell'atto di intimazione.

« Il proprietario riceve in più, sul prezzo dovuto, un premio che la commissione determina entro i limiti stabiliti dalle norme d'attuazione della presente legge, premio che terrà speciale conto delle presentazioni di capi effettuate entro 24 ore dall'emanazione dell'ordine ».

(Approvato).

Art. 8.

Nel primo comma dell'articolo 15 del citato testo unico dopo le parole « nell'interesse del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » sono aggiunte le seguenti: « e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

(Approvato).

Art. 9.

Dopo il penultimo comma dell'articolo 15 del citato testo unico sono aggiunti i seguenti due commi:

« In caso di urgente necessità, allorquando manchi il tempo e la possibilità di ricorrere alle commissioni di cui al precedente articolo 14 qualsiasi autorità militare può procedere — in via del tutto eccezionale — alla requisizione di prestazioni occorrenti, purchè ne abbia ricevuto formale delega dal comando del corpo d'armata e le prestazioni siano di quelle sottoposte a precetto preventivo.

In tale evenienza l'indennità è stabilita sempre con provvedimento successivo dalla commissione provinciale di visita e accettazione ap-

positamente designata dal comando del corpo d'armata, sulla base degli accertamenti effettuati dall'autorità militare all'atto della requisizione e della prestazione realmente compiuta ».

(Approvato).

Art. 10.

L'ultimo comma dell'articolo 15 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« L'indennità in ogni caso è corrisposta giusta le norme del penultimo capoverso dell'articolo 14 ».

(Approvato).

Art. 11.

L'articolo 23 del citato testo unico è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque senza giustificato motivo, contravvenga alle disposizioni della presente legge è punito:

1° nei casi previsti dall'articolo 4 e dal 4° e 5° comma dell'articolo 10 con l'ammenda da L. 50 a L. 150 e sino a L. 300 se abbia fatto dichiarazioni mendaci;

2° nei casi degli articoli 18 e 21 e per ogni capo non presentato:

con l'ammenda da L. 50 a L. 1000 se trattasi di quadrupede, veicolo a trazione animale, natante non a motore;

con l'ammenda da L. 100 a L. 1000, se trattasi di autoveicolo, carro rimorchio, natante a motore;

con l'ammenda sino a L. 100 per rifiuto di indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci.

In caso di mancata presentazione, il quadrupede, il veicolo a trazione animale o il natante non a motore saranno considerati idonei al servizio militare, mentre che per l'autoveicolo, il carro rimorchio, il natante a motore, l'accertamento della idoneità è fatto con visita a domicilio e le spese della visita addebitate al proprietario.

Le spese della visita debbonsi ragguagliare in ogni caso all'importo corrispondente ad una giornata di diaria per tutti i membri della commissione, aumentata invariabilmente del 50

per cento dello stesso importo per le spese di trasporto.

3° nei casi degli articoli 7 e 11, con l'ammenda da L. 500 a L. 2000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato ».

(Approvato).

Art. 12.

Nel primo comma dell'articolo 28 del citato testo unico, dopo le parole « Alle requisizioni occorrenti alla Regia marina e alla Regia aeronautica », sono aggiunte le seguenti: « e alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare » (N. 1795).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

Per essere ammessi agli esami di concorso per la nomina agli impieghi civili dell'Amministrazione della guerra è necessario, oltre il possesso degli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni:

a) per i ruoli dei gruppi A e B, essere stato dichiarato abile al servizio militare, avere prestato servizio ed avere raggiunto il grado di ufficiale di complemento;

b) per i ruoli del gruppo C, essere stato dichiarato abile al servizio ed avere prestato servizio militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone » (N. 1755).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1133, che autorizza la costruzione a cura ed a carico dello Stato di case popolarissime in Foggia, per famiglie da trasferire dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare inabitabili » (N. 1776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1133, che autorizza la costruzione a cura ed a carico dello Stato di case popolarissime in Foggia, per famiglie da trasferire dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare inabitabili ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1133, che autorizza nel comune di Foggia, a cura ed a carico dello Stato, la costruzione di alloggi popolarissimi per la sistemazione di famiglie da trasferirsi dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare inabitabili.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933 » (N. 1777).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933, con la seguente modificazione:

Nell'articolo 6, primo comma, alle parole « 10 giorni », sostituire: « 30 giorni ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-33 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1933

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro » (N. 1784).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge rinviati a scrutinio segreto nella seduta di ieri ed in quella odierna.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Ago, Albricci, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Barcellona, Baccelli, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Berenini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Broccardi, Broglia, Brusati Ugo.

Caccianiga, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Cattaneo della Volta, Caviglia, Celesia, Cian, Cicconetti, Cippico, Ciraolo, Cogliolo, Concini, Conti, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, Dallolio Alberto, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari, Foschini, Francica Nava.

Gallenga, Gallina, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi, Giampietro, Giardini, Giuria, Gonzaga, Grosso, Guaccero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Larussa, Levi, Libertini, Longhi, Loria, Lucioli.

Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Maury, Mazzucco, Micheli, Miliani, Montresor, Moreasco, Morpurgo, Morrone, Mortara.

Nicastro, Nomis di Cossilla, Novelli.

Orsini Baroni.

Padiglione, Pais, Passerini Angelo, Pende, Perla, Perris, Pestalozza, Petrone, Pinto, Piola Caselli, Pironti, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pozzo Attilio, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raineri, Reggio, Renda, Ricci Corrado, Romei Longhena, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori,

Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Serristori, Silj, Simonetta, Solari, Spada Potenziani, Spiller, Spirito, Suardo.

Tacconi, Thaon di Revel gr. amm. Paolo, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tournon, Treccani.

Vaccari, Venturi, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1452, recante provvedimenti in dipendenza del nubifragio dei giorni 21-23 settembre 1933 in provincia di Reggio Calabria e in Mazzano Romano (1779):

Senatori votanti	200
Favorevoli	198
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295, contenente modificazioni alle disposizioni in materia di decadenza dalla pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana (1780):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1329, relativo alla cessione gratuita al comune di Milano della Villa Reale di Milano, per essere destinata a

sede della Galleria municipale d'arte moderna (1781):

Senatori votanti	200
Favorevoli	194
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1341, concernente l'autorizzazione all'Istituto per la ricostruzione industriale ad emettere speciali serie di obbligazioni (1782):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1933, n. 1237, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica (1785):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 (1722):

Senatori votanti	200
Favorevoli	195
Contrari	5

Il Senato approva.

Modificazioni al 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 63, circa la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale (1757):

Senatori votanti	200
Favorevoli	194
Contrari	6

Il Senato approva.

Compenso agli agenti delle Ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596 (1759):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Modificazioni all'ordinamento giudiziario (1762):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Ricostituzione del comune di Pessinetto in provincia di Torino (1792):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio Esercito, la Regia Marina e la Regia Aeronautica (1794):

Senatori votanti	200
Favorevoli	197
Contrari	3

Il Senato approva.

Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare (1795):

Senatori votanti	200
Favorevoli	195
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone (1755):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, che autorizza la costruzione a cura ed a carico dello Stato di case popolarissime in Foggia, per famiglie da trasferire dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare inabitabili (1776):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933 (1777):

Senatori votanti	200
Favorevoli	196
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1933, n. 1283, concernente l'ordinamento del personale dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (1784):

Senatori votanti	200
Favorevoli	195
Contrari	5

Il Senato approva.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Conti a presentare una relazione.

CONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1930-1931 (1787).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Conti della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Auguri di Capo d'anno alle Loro Maestà.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che dovranno unirsi alla Presidenza del Senato per porgere gli auguri di capodanno alle Loro Maestà.

Risultano sorteggiati, come membri effettivi della deputazione, i senatori: Pitacco, Raineri, Durini, Mazzoccolo, Della Gherardesca, Barzilai, Suardo, Russo, Piola Caselli; come supplenti: Dallolio Alfredo, Zoppi Ottavio e Cippico.

Avendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sospende i suoi lavori ed è riconvocato per il giorno 3 gennaio p. v. alle ore 16 con l'ordine del giorno che sarà comunicato a domicilio.

I senatori salutano il Presidente con applausi prolungati.

La seduta è tolta (ore 17,30).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.

CXCVII^a TORNATA

MERCOLEDI 3 GENNAIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Bonini Longare, Tanari e Martino) Pag.	6873
PRESIDENTE	6873
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	6875
Congedi	6872
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1930-31 » (1787)	6880
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1343, concernente la modificazione del saggio d'interesse sulle somme versate in conto corrente postale » (1768)	6882
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo Stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1933, n. 1373, e 19 ottobre 1933, n. 1392, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1796)	6882
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, concernente provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale » (1797)	6882
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia Università di Roma di un contributo straordinario di lire 300.000 per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali » (1798)	6883
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312, contenente provvedimenti per la costruzione di sylos, di	

magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli » (1803)	6883
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, concernente la conferma per cinque anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno » (1804)	6883
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente la concessione di un contributo alla Società Anonima Mineraria "Montevecchio" » (1805)	6884
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1530, che modifica l'articolo 1, sotto-articolo 4, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, circa il trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria » (1809)	6884
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1515, che reca aggiunte all'articolo 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane » (1815)	6884
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, contenente norme sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali » (1816)	6885
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1359, che proroga al 31 ottobre 1934 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 » (1822)	6885
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1400, che modifica gli articoli 1, 5 e 19 delle disposizioni sulle tare per l'applicazione dei dazi doganali » (1823)	6885
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1501, che impone il divieto di esportazione del formaggio « vacchino » e dei formaggi margarinati » (1824)	6886
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'eser-	

cizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1810)	6886
MARCELLO	6886
CELESIA	6892
ACERBO, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	6896
(Presentazione)	6875
Interrogazione:	
(Annuncio)	6904
Messaggio	6872
Nomina a ministro di Stato (del senatore Ugo Brusati)	6872
Relazioni:	
(Presentazione)	6875, 6904
Ringraziamenti	6872
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	6902

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Ancona per giorni 1; Andreoni per giorni 7; Borsarelli per giorni 10; Cagnetta per giorni 20; Casanuova per giorni 5; Casoli per giorni 8; Cassis per giorni 1; Cogliolo per giorni 4; Dallolio Alberto per giorni 5; Diena per giorni 10; Fantoli per giorni 3; Fara per giorni 8; Farina per giorni 3; Giuria per giorni 7; Gualtieri per giorni 4; Joele per giorni 6; Lissia per giorni 8; Menozzi per giorni 4; Mes-sedaglia per giorni 3; Micheli per giorni 15; Milano Franco D'Aragona per giorni 15; Morpurgo per giorni 3; Pagliano per giorni 8; Pitacco per giorni 4; Rolandi Ricci per giorni 5; Romei Longhena per giorni 2; Ronco per giorni 20; Scaduto per giorni 20; Segrè Sartorio per giorni 10; Strampelli per giorni 3; Tournon per giorni 10; Treccani per giorni 7; Venturi per giorni 20; Vicini Marco Arturo per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Nomina a Ministro di Stato.

PRESIDENTE. Do lettura di un messaggio del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, col quale si comunica al Senato la nomina a Ministro di Stato di S. E. il generale conte Ugo Brusati, senatore del Regno:

Roma, addì 1 gennaio 1934-XII.

Eccellenza,

« Informo l'E. V. che S. M. il Re, con decreto in data 30 dicembre 1933-XII, ha nominato, su mia proposta, Ministro di Stato S. E. il generale conte Ugo Brusati, senatore del Regno ».

Il Capo del Governo

MUSSOLINI.

Messaggio.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Commissione parlamentare, costituita a norma dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e degli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, ha trasmesso il parere, che alla Commissione medesima era stato richiesto da S. E. il ministro di grazia e giustizia, sul progetto di riforma delle disposizioni relative all'assegno bancario, all'assegno circolare e ad alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Nava ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto:

« Milano, 24 dicembre 1933-XII.

« Eccellenza,

« La viva partecipazione di V. E. e del Senato, al lutto della mia famiglia, attestatoci

ancora una volta dalla solenne commemorazione, di cui ci fu tanto grato ricevere la relazione integrale, ha profondamente commosso noi tutti che, dal riconoscimento e dal ricordo della incondizionata dedizione al Paese dell'indimenticabile scomparso, traiamo non ultima ragione di conforto al nostro dolore.

«Esprimendo devotamente pertanto alla E. V. ed al Senato la gratitudine più sincera, aggiungiamo di vero cuore anche l'espressione di tale compiaciuto sentimento.

« Col più deferente ossequio.

« Dev.mo

« Luigi Nava ».

Commemorazioni

dei senatori **Bonin Longare**, **Tanari** e **Martino**.

PRESIDENTE. Recenti gravissimi lutti hanno ancora una volta contristato la nostra Assemblea. Ci è mancato un altro dei più insigni, operosi e amati Colleghi, è mancato a me — mi si consenta dirlo — uno dei più preziosi e più autorevoli collaboratori in questo ufficio, il nostro caro **Lelio Bonin Longare**, che onorava il Senato col nome, con l'esperienza, con la cultura, col patriottismo, e più ancora con l'esempio costante di una assidua, appassionata ed efficace partecipazione alla vita e all'attività dell'Assemblea.

La scomparsa d'una tal figura d'uomo politico e di gentiluomo lascia veramente un vuoto nel nostro animo non meno che in quest'aula. Pochi, infatti, possedettero come lui una ricca e sicura conoscenza di tutti i massimi problemi della politica nazionale e internazionale e, insieme, quelle doti di lealtà, di tatto e di finezza cordiale che a un grande diplomatico, a un parlamentare di primo rango, quale egli era, avevano procurato coi consensi dell'estimazione più alta anche il tributo dell'unanime simpatia.

L'ingegno naturale del conte **Bonin Longare**, educato nella nativa **Vicenza** alla scuola di **Giacomino Zanella**, tempratosi nella consuetudine intima con **Fedele Lampertico** e **Antonio Fogazzaro**, aveva presto sviluppato quei caratteri di versatilità, di eleganza e di misura che dovevano imprimersi poi come lineamenti essenziali

di una così felice personalità. Da essi era stata determinata la prima vocazione del diplomatico, il quale agli esordi della carriera aveva avuto maestri in **Vienna** **Carlo Felice di Robilant** e **Costantino Nigra**; per quel complesso armonioso di attitudini egli si era potuto brillantemente affermare, benchè giovanissimo, come uno dei migliori uomini di **Destra**, allorchè aveva ceduto all'invito dei conterranei accettando il loro mandato alla **Camera dei deputati**, e poco dopo quando, in un'età ritenuta solitamente immatura per cariche di **Governo**, era stato durante più di due anni attivissimo sottosegretario di Stato agli affari esteri.

Ma **Lelio Bonin Longare**, con la sua indole schietta, sdegnosa di accomodamenti, incapace di piegarsi alle pesanti e sterili esigenze delle clientele elettorali d'altri tempi, non aveva tardato a ritornare su la via maestra della sua vita, ossia nella carriera diplomatica, in cui era maturato il suo temperamento e si era formata la sua mentalità. Cominciò allora l'ascesa: ministro plenipotenziario a **Brusselle**, ambasciatore a **Madrid**, ambasciatore a **Parigi**; pochi posti di somma importanza, e lunghe permanenze giustificate da serii e concreti successi. Sopra tutto il periodo dell'ambasciata di **Parigi**, dal 1917 al 1921, consegna il nome di **Lelio Bonin Longare** alla storia di quelli anni angosciosi e decisivi della guerra e della pace. Dell'opera da lui svolta in quel tempo e in quell'ufficio non credo possa farsi elogio più bello nè più veritiero di questo: che egli fu degno di rappresentare allora, là, l'Italia combattente con tutte le sue energie generose, con tutte le sue virtù eroiche di ardimento, di sacrificio e di fede per la vittoria comune. Di fronte a incomprendimenti e avarizie altrui, oggi troppo dolorosamente documentate, egli difese con dignità e fermezza gli interessi vitali e le idealità supreme della nostra Patria.

Delegato italiano all'Assemblea generale della Società delle Nazioni dal 1923 al 1929, rappresentante dell'Italia alla Conferenza economica internazionale di **Ginevra**, membro apprezzato delle missioni a **Washington** e a **London** per la sistemazione dei nostri debiti di guerra, **Lelio Bonin Longare** aveva messo volentieri la sua autorità e la sua competenza in materia di questioni internazionali al servizio

del Governo fascista. Anzi, qui nel Senato, di cui faceva parte dal 1914, era stato uno dei primi a riconoscere apertamente nel Fascismo la forza rinnovatrice delle sorti e dello spirito della Nazione e ad assumerne senza riserve, con pienezza entusiastica di consentimento, il programma e la disciplina. In quest'aula e fuori, egli eguagliava i giovani nella calda fedeltà di militante. Nato innanzi che la sua terra fosse riscattata all'indipendenza e all'unità della Patria, pensava che l'azione liberatrice di Mussolini fosse, com'è, l'ideale continuazione dell'opera del Risorgimento. A tali sensi Lelio Bonin Longare ispirò sempre qui dentro la sua parola, ornata di grazie classiche e pur chiaramente aderente a un rigore logico e realistico esemplare; perchè egli era oratore eletto, sì com'era scrittore arguto e delicato, di buona razza veneta, il quale aveva dettato pagine autobiografiche avvivate da un così penetrante e piacevole spirito di osservazione, che — sebbene siano rimaste, pur troppo, frammentarie — gli hanno assicurato un posto eminente anche nella letteratura memorialistica contemporanea. Ma più che a quelle pagine, il nome di Lelio Bonin Longare resta affidato alle traccie durevoli che tanta alacre sapienza ha lasciato nel campo dell'azione diplomatica e parlamentare; resta, per noi, incancellabilmente stampato nei nostri cuori, col ricordo della bontà, dell'intelligenza, della fervida devozione ad ogni più nobile causa, che ci fecero amare e ci faranno lungamente rimpiangere il nostro Bonin.

Un'altra perdita non meno grave ci ha colpiti con la scomparsa di Giuseppe **Tanari**: anche di essa ciascuno di noi ha profondamente sofferto ed essa ha privato la nostra Assemblea d'un'altra forte individualità, a cui il retaggio spirituale della più pura tradizione patriottica si era trasfuso nell'ardente sentimento della lotta per le finalità nuove dell'Italia fascista. Dal padre, cospiratore in Bologna e soldato sui campi di Lombardia per la redenzione della Patria, Giuseppe Tanari aveva tratto quella invincibile passione italiana, che, non mai intiepidita attraverso i lunghi anni e le molteplici vicende, doveva un giorno condurlo spontaneamente, già vecchio ma ancora

indomito nella sua tempra pugnace, fra i giovani che si erano battuti in guerra e nella rivoluzione. Tipo stupendamente moderno di gran signore conscio, come pochi altri, di tutti i doveri civici e sociali del nostro tempo, il marchese Giuseppe Tanari poteva pur dirsi, nel significato migliore del vocabolo, un romantico della politica. Egli non concepiva la discussione di qualsiasi problema senza un atteggiamento polemico, che per lui portava sempre a una posizione di principii netta e precisa, assunta ogni volta con franchezza cavalleresca, anzi con una tentazione istintiva di irruenti schermaglie. In ciascuna questione la sua condotta fu la quintessenza della buona fede, ma ebbe un costante orientamento di scrupolosa e ponderata ricerca della verità oggettiva e dell'interesse supremo del Paese. Ufficiale di marina nella prima giovinezza, si era poi formato da sè, al contatto della realtà, una preparazione di cultura politica, amministrativa ed economica, ordinata con singolare capacità d'assimilazione in un suo sistema d'idee chiare e spregiudicate.

Ritornato alla sua Bologna, era diventato presto uno dei capi del partito liberale, che ivi vantava tuttavia il magistero e le benemerenze dell'eredità minghettiana. Sindaco per molti anni della gloriosa città, aveva dato impulso coraggioso e alacre all'opera di rinnovamento e di espansione iniziata già da Alberto Dallolio. Era stato alla Camera per due legislature, deputato di uno di quei collegi rurali della pianura emiliana fino da allora devastati dalla propaganda sovversiva. Ma Giuseppe Tanari era quegli che poteva ancora fronteggiare il pericolo, perchè non era un pavido e avaro conservatore, era un italiano fedele ai principii del Risorgimento ma sensibile ai bisogni del popolo e alle esigenze nuove della storia; assuefatto, perciò, a vivere e lottare in mezzo alle folle, ad affrontare a viso aperto gli avversari, rispettato da essi per la sua combattiva sincerità.

Scoppiata la grande guerra, egli fu in Bologna l'anima dell'azione per la resistenza e per la vittoria; poichè l'età e i mali fisici non gli consentivano impugnare le armi, egli si fece guida instancabile e inflessibile della difesa interna di uno dei centri più importanti e più

seriamente minacciati dalla violenza e dall'insidia dei nemici della Patria. Tale difesa lo trovò ancora e più che mai in prima linea quando, terminata la guerra, si sferrò, soprattutto nella regione padana, l'assalto formidabile delle fazioni che volevano vendicarsi della vittoria d'Italia instaurando il dominio della dilagante bestialità. Così Giuseppe Tanari scoperse in sè che il vecchio liberale era morto e che, al suo posto, sorgeva, palpitava e lottava, con giovanile ardore, il fascista. Ed egli fu in piazza, con le camicie nere, ogni volta che occorre, prima e dopo la marcia su Roma, sereno, talora temerario, ilare sempre come nel suo elemento. La consegna della tessera del Partito, il 1° gennaio 1923, fu davvero per lui una semplice formalità. Non ricorderò l'attività fieramente fascista che egli svolse in Senato; essa è presente alla memoria e all'ammirazione di tutti: sostenuta da una incrollabile fiducia nell'avvenire dell'Italia e del regime, essa costituì senza dubbio l'esempio di un contributo notevole e caratteristico di questa Assemblea all'opera politica e legislativa del Fascismo.

Per parecchi anni gravati di oscure difficoltà Giuseppe Tanari tenne alta, in quest'aula, la bandiera a cui oggi tutti levano il saluto della fede e dell'obbedienza. Sia l'animo di ciascuno pari a quel memorando esempio.

Anche Giuseppe **Martino** ci ha lasciato, che era nato a Ceglie del Campo ottantatré anni or sono, e che percorse tutti i gradi della carriera giudiziaria fino a quella di Primo Presidente di Cassazione. La sua grande modestia gli suggerì la volontà di non avere onoranze dopo morte. A tale volontà ci inchiniamo, tributando a lui, come agli altri amatissimi Colleghi defunti, il nostro reverente e commosso compianto.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. È con profondo cordoglio che il Governo si associa alle parole commemorative pronunciate dal Presidente della Vostra Assemblea.

Elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza durante la sosta dei lavori.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Libertini di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza durante la sosta dei lavori.

LIBERTINI, *segretario*, legge:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei Deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri in lifferribili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1933, n. 1373 e 19 ottobre 1933, n. 1392, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1796).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, concernente provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale (1797).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia Università di Roma di un contributo straordinario di lire 300.000 per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali (1798).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero della educazione nazionale (1799).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle scuole medie inferiori e di istituti tecnici inferiori isolati (1800).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, lettere ed arti (1801).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la « cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture » (1802).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312, contenente provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli (1803).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, concernente la conferma per cinque anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno (1804).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente la concessione di un contributo alla Società Anonima Mineraria « Montevecchio » (1805).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del Sassi in Trento (1806).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio (1807).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia (1808).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1530, che modifica l'articolo 1, sotto-articolo 4, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, circa il trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria (1809).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, relativo all'istituzione dei gradi di « Generale di Armata Aerea » e di « Maresciallo dell'Aria » (1811).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 998, relativo alla nomina a Maresciallo dell'Aria del Generale Balbo Italo (1812).

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la costituzione dell'« Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani », con sede in Roma (1813).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, concernente provvedimenti relativi all'Istituto per la ricostruzione industriale (1814).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1515, che reca aggiunte all'articolo 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane (1815).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, contenente norme sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali (1816).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1571, che stabilisce un contingente di guano di uccelli, da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1933 (1817).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, riflettente l'approvazione degli organici della Divisione Carabinieri Reali della Tripolitania (1818).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1933, n. 1025, che dispone la proroga dei termini di tempo stabiliti dal Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 (1819).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1453, concernente la soppressione della sezione speciale dell'ispettorato del tesoro per il risanamento della città di Napoli (1820).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1572, che reca modificazioni al regime doganale dei semi oleosi (1821).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1359, che proroga al 31 ottobre 1934 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 (1822).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1400, che modifica gli articoli 1, 5 e 19 delle disposizioni sulle tare per l'applicazione dei dazi doganali (1823).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1501, che impone il divieto di esportazione del formaggio « vacchino » e dei formaggi margarinati (1824).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi (1825).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1555, per la fissazione del termine per le denunce dei crediti e debiti all'Ufficio di Verifica e Compensazione, Sezione Autonoma di Trieste (1826).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439, che ha dato esecuzione nel Regno al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma il 26 agosto 1933 (1827).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli (1828).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee (1829).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi (1830).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente la esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli (1831).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio (1832).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli (1833).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, che ha dato approvazione all'Accordo internazionale firmato in Parigi il 29 novembre 1924 per la

creazione in quella capitale di un Ufficio internazionale del vino (1834).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione dal dazio sul valore su talune materie prime (1835).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell'« Unione Cooperativa Milanese dei Consumi » (1836).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea (1837).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore di marittimi inseriti alla Cassa invalidi della marina mercantile (1838).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati (1839).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica (1840).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto Autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma della stazione di cura (1841).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore (1842).

Dal Ministro delle Finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1810).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1843).

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1846).

Dal Capo del Governo Primo Ministro:

Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali (1844).

Dal Ministro delle Colonie:

Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia (1845).

Dal Capo del Governo Ministro dell'Interno:

Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso (1847).

Dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste:

Promozioni dei Centurioni e dei Capi manipolo della Milizia Nazionale Forestale sprovvisti del titolo di studio (1848).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1930-1931 (1787). — *Rel. CONTI.*

Conto consuntivo della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1929-30 (1788). — *Rel. DE VITO.*

Conto consuntivo della Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 (1789). — *Rel. DE VITO.*

Conto consuntivo della Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 (1790). — *Rel. DE VITO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1933, n. 1373, e 19 ottobre 1933, n. 1392, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1796). — *Rel. SITTA.*

Stato di previsione della spesa del Mini-

stero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1810). — *Rel. RAINERI.*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1843). — *Rel. SCHANZER.*

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1846). — *Rel. MANGO.*

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, concernente la ricostituzione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (1747). — *Rel. CONCINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, recante provvedimenti per agevolare le riduzioni di interesse dei mutui fondiari (1756). — *Rel. MILIANI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino (1765). — *Rel. MARCHIAFAVA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1372, recante provvedimenti in favore dell'agricoltura (1766). — *Rel. MILIANI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1343, concernente la modificazione del saggio d'interesse sulle somme versate in conto corrente postale (1768). — *Rel. CONCINI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, concernente provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale (1797). — *Rel. SALATA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia Università di Roma di un contributo straordinario di lire 300.000 per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali (1798). — *Rel. BERIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero della educazione nazionale (1799). — *Rel.* MANFRONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle scuole medie inferiori e di Istituti tecnici inferiori isolati (1800). — *Rel.* MANFRONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti (1801). — *Rel.* CIAN.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la « cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture » (1802). — *Rel.* RAIMONDI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312, contenente provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli (1803). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, concernente la conferma per cinque anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno (1804). — *Relatore* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente la concessione di un contributo alla Società Anonima Mineraria « Montevecchio » (1805). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia (1808). — *Rel.* PIRONTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1530, che modifica l'articolo 1, sotto-articolo 4, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, circa il trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria (1809). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 29 luglio 1933, n. 997, relativo all'istituzione dei gradi di « Generale di Armata Aerea » e di « Maresciallo dell'Aria » (1811). — *Rel.* ALFREDO DALLOLIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 988, relativo alla nomina a Maresciallo dell'Aria del generale Balbo Italo (1812). — *Rel.* ALFREDO DALLOLIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1515, che reca aggiunte all'articolo 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane (1815). — *Rel.* TITO POGGI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, contenente norme sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali (1816). — *Relatore* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, riflettente l'approvazione degli organici della Divisione Carabinieri Reali della Tripolitania (1818). — *Rel.* GUALTIERI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1933, n. 1025, che dispone la proroga dei termini di tempo stabiliti dal Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 (1819). — *Rel.* TITO POGGI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1453, concernente la soppressione della sezione speciale dell'ispettorato del Tesoro per il risanamento della città di Napoli (1820). — *Rel.* CONCINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1555, per la fissazione del termine per le denunce dei crediti e debiti all'Ufficio di verifica e compensazione, sezione autonoma di Trieste (1826). — *Relatore* SALATA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell'« Unione Cooperativa Milanese dei Consumi » (1836). — *Rel.* FALCIONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la conces-

sione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea (1837). — *Rel.* CONCINI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto Autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma della stazione di cura (1841). — *Rel.* SALATA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore (1842). — *Rel.* MANFRONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente la concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione (1783). — *Rel.* DE MICHELIS.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la costituzione dell'« Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani », con sede in Roma (1813). — *Rel.* CIAN.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali ed i Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1572, che reca modificazioni al regime doganale dei semi oleosi (1821). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1359, che proroga al 31 ottobre 1934 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 (1822). — *Rel.* MENOZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1400, che modifica gli articoli 1, 5 e 19 delle disposizioni sulle tare per l'applicazione dei dazi doganali (1823). — *Rel.* MENOZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1501, che impone il divieto di esportazione del formaggio « vacchino » e dei formaggi margarinati (1824). — *Rel.* MENOZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439, che ha dato esecuzione nel Regno al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930,

Protocollo firmato a Roma il 26 agosto 1933 (1827). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli (1828). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee (1829). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli (1833). — *Rel.* LUCIOLLI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione del dazio sul valore su talune materie prime (1835). — *Rel.* LUCIOLLI.

Dagli Uffici centrali:

Cessione gratuita all'Opera Nazionale Balilla di terreno demaniale in Roma, località Farnesina, su cui è stato costruito il « Foro Mussolini » (1758). — *Rel.* DE VITO.

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bari (1760). — *Rel.* SIMONETTA.

Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina della panificazione (1791). — *Rel.* SIMONETTA.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1930-31 » (N. 1787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1930-31 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato N. 1787.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GENNAIO 1934

chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni, in L. 87.289.656,51 delle quali furono rimosse . . . 86.355.563,29

e rimasero da riscuotere . L. 934.093,22

(Approvato).

Art. 2.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1930-31 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 87.289.656,51 delle quali furono pagate . . . 64.550.748,18

e rimasero da pagare . . L. 22.738.908,33

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-30, restano determinate in . . . L. 515.496,60 delle quali furono rimosse . . . 417.886,65

e rimasero da riscuotere . L. 97.609,95

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio fi-

nanziario 1929-30, restano determinate in . . . L. 10.438.464,18 delle quali furono pagate . . . 8.829.927,43

e rimasero da pagare . . L. 1.608.536,75

(Approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (articolo 1) L. 934.093,22

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) 97.609,95

Somme rimosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) »

Residui attivi al 30 giugno 1931 L. 1.031.703,17

(Approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (articolo 2) L. 22.738.908,33

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) 1.608.536,75

Residui passivi al 30 giugno 1931 L. 24.347.445,08

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1343, concernente la modificazione del saggio d'interesse sulle somme versate in conto corrente postale » (N. 1768).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1343, concernente la modificazione del saggio d'interesse sulle somme versate in conto corrente postale ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1343, concernente la modificazione del saggio d'interesse sulle somme versate in conto corrente postale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1933, n. 1373, e 19 ottobre 1933, n. 1392, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 1796).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1933, n. 1373 e 19 ottobre 1933, n. 1392, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva

per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, ed altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali 12 ottobre 1933, n. 1373 e 19 ottobre 1933, n. 1392 con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva, per le spese impreviste, inserito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1933-34.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, concernente provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale » (N. 1797).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, concernente provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, concernente provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia Università di Roma di un contributo straordinario di lire 300.000 per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali » (N. 1798).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia Università di Roma di un contributo straordinario di lire 300.000 per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia Università di Roma di un contributo straordinario di lire 300.000 per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312, contenente provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli » (N. 1803).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre

1933, n. 1312, contenente provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312, contenente provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli, con la seguente modificazione:

All'articolo 1 del decreto è sostituito il seguente:

« Le disposizioni della legge 20 dicembre 1930, n. 1737, si applicano anche alla costruzione, da parte di Enti morali riconosciuti o di società cooperative legalmente costituite fra agricoltori, di sylos e di magazzini da cereali, di essiccatoi da bozzoli, di magazzini per stagionatura dei formaggi e di magazzini per la raccolta, la cernita, l'imballaggio e la prerrefrigerazione dei prodotti agricoli ed in generale alla costruzione, da parte sempre di enti o società sopra indicati, di qualsiasi stabilimento per la trasformazione o per la conservazione di prodotti agricoli ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 107, concernente la conferma per cinque anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno » (N. 1804).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, concernente la conferma per cinque anni all'Azienda Generale Italiana Pe-

troli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, concernente la conferma per cinque anni dell'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente la concessione di un contributo alla Società Anonima Mineraria "Montevecchio,, » (N. 1805).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente la concessione di un contributo alla Società Anonima Mineraria "Montevecchio" ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente la concessione di un contributo alla Società Anonima Mineraria « Montevecchio ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1530, che modifica l'arti-

colo 1, sotto-articolo 4, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, circa il trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria » (N. 1809).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1530, che modifica l'articolo 1, sotto-articolo 4, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, circa il trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1530, che modifica l'articolo 1, sotto-articolo 4, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, circa il trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1515, che reca aggiunte all'articolo 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane » (N. 1815).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1515, che reca aggiunte all'articolo 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1515, che reca aggiunte all'articolo 17 della legge 17 marzo 1932, numero 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane.

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GENNAIO 1934

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, contenente norme sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali » (N. 1816).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, contenente norme sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, contenente norme sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali, con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 39, al primo comma, alle parole: Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa, ed al 2°, 3°, 4°, 6° comma, alle parole: Consiglio Direttivo sono sostituite le seguenti: l'organo sociale competente a norma dello Statuto.

Al 5° comma dello stesso articolo, sopprimere le parole: nel Consiglio Direttivo.

Nell'articolo 40, primo comma, alle parole: del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa sono sostituite le seguenti: in seno all'organo sociale competente a deliberare sul conto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1359, che proroga al 31 ottobre 1934 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 » (N. 1822).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1359, che proroga al 31 ottobre 1934 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1359, che proroga al 31 ottobre 1934 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1400, che modifica gli articoli 1, 5 e 19 delle disposizioni sulle tare per l'applicazione dei dazi doganali » (N. 1823).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1400, che modifica gli articoli 1, 5 e 19 delle disposizioni sulle tare per l'applicazione dei dazi doganali ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1400, che modifica gli arti-

coli 1, 5 e 19 delle disposizioni sulle tare per l'applicazione dei dazi doganali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1501, che impone il divieto di esportazione del formaggio "vacchino" e dei formaggi margar nati » (N. 1824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1501, che impone il divieto di esportazione del formaggio "vacchino" e dei formaggi margarinati ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1501, che impone il divieto di esportazione del formaggio « vacchino » e dei formaggi margarinati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 31 giugno 1935 » (N. 1810).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge lo Stampato N. 1810.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MARCELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO. Onorevoli colleghi, della sericoltura ho parlato altra volta abbastanza lungamente in quest'Aula. Non ne parlerò ora, perchè, ormai, il Governo ne ha fatta sua la causa, prendendola giustamente a cuore, come quella che trova ancora largo campo alla esportazione ed all'impiego; che dà lavoro a centinaia di migliaia di famiglie di agricoltori e che vale ad occupare larga parte del nostro territorio agricolo. Cosa più che mai opportuna in questo momento, nel quale debbesi tendere a ridurre, od almeno non allargare, l'estensione delle terre coltivate a frumento; per avere noi già conseguita completa la vittoria nella battaglia del grano. Vittoria cospicua, in quanto che, sino all'avvento del Fascismo, essa fu dimostrata impossibile dalla quasi totalità dei sapientoni dell'economia.

Il dazio rimesso, e progressivamente aggravato dal Governo fascista, unito a molti altri saggi provvedimenti, portarono ai felici risultati dell'oggi. E bene fa ora lo Stato insistendo, con energiche misure, presso taluni fornai e mugnai, perchè desistano dalla loro interessata collaborazione ad adeguare il consumo alla produzione, fornendo, come fecero, cattive farine e pessimo pane. E bene fece prendendo le recenti misure circa le farinelle destinate al consumo interno, ricavate dal grano introdotto per la fabbricazione delle paste alimentari destinate alla esportazione, e circa le farine importate ed il maggiore abburrattamento delle farine da pane.

Tuttavia io proporrei che ancora fosse elevato il dazio sull'avena, sulla segala e, di almeno dieci lire, anche quello sul granoturco altro. Con questa ulteriore elevazione i dazi, a parer mio, si porrebbero meglio in rapporto con quello sul frumento e ne risulterebbe una condizione di cose atta a favorire il consumo del frumento e del riso.

Va anche notato che la parità del dazio del granoturco bianco con quello del frumento non ha e non può avere tutta quella influenza che a prima vista parrebbe dovesse avere, perchè è facile l'allargare all'interno la produzione del granoturco bianco, sostituen-

dolo nel consumo con granoturco giallo importato.

Da quando, nell'autunno del 1925, fu rimesso il dazio sul frumento, le importazioni di grano turco altro quadruplicarono e quintuplicarono, come appare dalla seguente tabella:

1925	ql.	1.667.640
1926		4.769.010
1927		4.045.060
1928		8.931.880
1929		7.442.950
1930		6.941.010
1931		7.217.400
1932		6.219.080

Ciò che dimostra quale influenza decisiva abbia avuto l'applicazione e l'accrescersi del dazio sul frumento a provocare l'aumento dell'importazione del granoturco.

Costretti, come siamo, a ridurre, anzichè ad allargare la produzione del frumento, bisogna che, a dare altri utili impieghi al territorio agricolo nazionale, noi rivolgiamo la nostra attenzione a limitare l'importazione di altri generi agricoli, pei quali siamo tuttora tributari all'Estero, come: la lana ed il pelo, la juta, il lino, il cotone, la carne, i semi ed i frutti oleosi.

A contrastare l'importazione dei semi oleosi e dei frutti oleosi, valgono le provvidenze atte a proteggere e ad estendere l'olivicoltura con segnalato vantaggio anche della pubblica igiene.

Il Governo si è posto risolutamente sulla buona strada, nella quale non ha che da perseverare. Si potrà, frattanto, senza ulteriore attesa, vietare la vendita in un medesimo locale dell'olio di oliva e di quello di semi; perchè, sino a tanto che ciò non sia vietato, si continuerà fraudolentemente a formare di volta in volta, ed a vendere, olio miscelato, ciò che è tassativamente proibito dalle vigenti disposizioni.

Anche a proteggere e sviluppare gli allevamenti bovini alcune provvidenze furono già emanate, le quali, se, sinora, non sono valse a far conseguire gli effetti desiderati, potranno essere perfezionate di mano in mano che proseguiranno gli studi, ed attuando anche un miglior reparto della tassa di consumo, com-

prendendovi pure il pollame e le uova. In un comune rurale del Veneto, preso a caso, fra i meno gravati, perchè ha le finanze in buone condizioni, la macellazione di un bue del peso vivo di kg. 400, o più, costa lire 70 di dazio, lire 45,50 di tassa scambio e lusso, lire 5,10 di diritti zootecnici, complessivamente lire 120,60 per capo; ed analogamente per gli altri bovini di minore importanza.

Conchiudo su questo punto soggiungendo che si potranno infine elevare i dazi di frontiera, commisurandoli al peso, anzichè ai capi, come è nella tariffa francese ed in quella di altri Stati di Europa. Colla tassazione a capo accade oggi che si inviino dall'Estero preferibilmente capi molto grossi e molto grassi, pei quali il carico doganale per chilo di carne si trova ridotto notevolmente.

Spero che il Governo vorrà prendere in considerazione queste mie raccomandazioni quando se ne presenti l'opportunità o la possibilità, alla scadenza degli esistenti patti internazionali. Riguardo ai quali, io, modestamente, credo, che non sia da preoccuparsi soverchiamente di sollecitare esportazioni industriali, perchè, per queste, ogni Paese può attrezzarsi e si va attrezzando; ma che invece si debba sempre meglio attendere a rendersi indipendenti dall'Estero pei propri bisogni, avendo presente che, col tempo, potranno trovare sfogo all'Estero soltanto le materie prime che altri non possa produrre, od i manufatti artigiani, che solo la genialità e la abilità degli Italiani sa creare, e che sempre è scarsa la parte della mano d'opera nei prodotti industriali a paragone di quella, che si riscontra nei prodotti agricoli ed artigiani. Credo di non errare ritenendo che il rapporto sia da uno a tre.

Alla cultura del cotone ed a quella del lino, per ragioni di clima e per la natura del suolo, male si presta, in generale, il territorio nazionale.

Pel cotone, in parte, vi potranno supplire le nostre colonie; e per esso, come per il lino, si potrà anche attenuare l'importazione promovendo un più largo impiego del rayon, e una maggiore diffusione all'interno dell'uso dei tessuti di seta, di cascami di seta e di quelli di canapa, i quali possono raggiungere una finezza dai più mai sospettata.

Non voglio lasciar passare questa occasione senza ripetere quanto così bene ha detto qui, a questo riguardo, l'on. collega Borletti lo scorso anno, che cioè: « la canapicoltura « chiede che il Regime eserciti quella influenza, « della quale esso provvidenzialmente dispone, « perchè il consumo interno dei manufatti di « canapa si accresca per quanto possibile e « che, frattanto, lo Stato fascista, faccia in « modo che le amministrazioni statali, le parastatali, le Opere pie ed i molteplici istituti « che ne dipendono, ne facciano quel largo « uso del quale sono capaci! ».

Mentre io vado ripetendo queste parole, non posso tuttavia trattenermi dal rendere il più cordiale e più fervido omaggio ai cotonieri italiani, i quali, con la loro meravigliosa ed intelligente attività e con la loro industria, riescono a riesportare tanto di manufatti di cotone da ridurre, di assai, lo sbilancio commerciale per quanto si riferisce al consumo interno.

A frenare l'importazione dei manufatti di lino e del lino greggio si possono fissare dazi più elevati senza danno alcuno per la nostra esportazione, perchè nulla osta a che si restituisca proporzionalmente il dazio sui nostri manufatti all'atto della loro uscita dal Regno.

Poichè ho accennato ad una forma di provvedimento che andrebbe a sostituire l'espediente della temporanea importazione, mi permetto di raccomandarlo anche per quanto riguarda gli esportatori di paste alimentari, ai quali la temporanea importazione del grano estero ha aperto la via ad abusi recentemente repressi, e ciò propongo tanto più volentieri, in quanto che il prodotto nazionale di frumento è sufficiente al consumo, e pure in Italia si producono eccellenti varietà di grano duro.

Quanto alla juta, lo Stato si è già posto nella buona via colpendola con dazi ognora crescenti, e su questa via non v'è che da perseverare, salvando sempre l'esportazione colla restituzione proporzionale dei dazi al momento dell'uscita del manufatto.

La canapa più scadente e le stoppe possono vantaggiosamente supplire la juta in buona parte dei manufatti, nei quali essa è attualmente usata; mentre la canapa stessa deve e può trionfalmente sostituire, in molti impieghi, anche le fibre esotiche come il sisal, la manilla,

ecc. Non si deve tollerare la concorrenza di queste fibre quando noi abbiamo la canapa che dà già lavoro a centomila famiglie ed a trentamila operai e può dare i mezzi per vivere anche ad un maggior numero di famiglie di operai.

Nei riguardi della lana e del pelo giova ripetere quanto ho detto or ora ad elogio dei cotonieri. Si dovrà procedere cauti nella protezione della produzione nazionale a non rendere vani gli sforzi sapienti e pertinaci dei nostri industriali lanieri, i quali, non solo riuscirono quasi ad annullare lo sbilancio fra le importazioni e le esportazioni, ma seppero anche superare la concorrenza inglese, persino nel Regno Unito, paese classico dell'industria laniera.

È pur notevole, e coronato da successo, lo sforzo che essi fanno per ridurre i costi e per avvicinare il consumatore; eliminando per questa via quell'enorme aumento dei prezzi dall'ingrosso al dettaglio, che tanto nuoce ai cittadini, allo sviluppo della produzione ed alla più larga occupazione della mano d'opera nazionale. Tuttavia pare a me che non si debba rinunciare alla protezione della lana di produzione nazionale. Nè si può dimenticare che nell'Australia, nella Nuova Zelanda, nell'Argentina e nella Colonia del Capo, ove sono ingentissime le produzioni laniere, sono quasi nulli i pesi fiscali che gravano sulla pastorizia.

Una prima difficoltà si affaccia nell'imprescindere a considerare quanto si riferisce al commercio della lana. Quella del ragguaglio del peso della lana greggia sudicia a quello della lana lavata.

Sono assai variabili le condizioni nelle quali si può presentare la lana non lavata in relazione alla finezza del vello, (di solito, quanto è maggiore la finezza, tanto maggiore è la perdita di peso all'atto della lavatura, perchè quanto maggiore è la finezza, a parità di peso del vello, tanto maggiore è la superficie esposta a lordarsi, e tanto più essa è tenace nel mantenere aderente la materia estranea), alla varietà dei pascoli (più o meno ingombri di piante lordanti, più o meno coperti di vegetazione erbacea, ecc.), alla natura del terreno (se sciolto o tenace, asciutto o fangoso), alla maggiore o minore cura avuta pel ricovero e per la protezione del gregge; alle volte, infine, anche, alla più o meno imperfetta lavatura o pulitura del

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GENNAIO 1934

vello eseguita prima della tosatura. Ci si potrebbe avventurare in una serie di calcoli.

Ma il miglior partito è quello di ritenere che la lana sudicia perda metà del suo peso nella lavatura, come in media si verifica, e come, comunemente si usa di fare.

Mi sono intrattenuto su questo punto, forse, più di quanto sarebbe stato indispensabile, ma l'ho fatto perchè ciò mi ha dato occasione di accennare a quanto convenga di avere presente perchè i velli, allo stato naturale, si presentino nelle migliori condizioni.

Nel periodo 1925-27 si importarono lane lavate per quintali 144.241 (mediamente quintali 48,080 all'anno) per lire 401.480.363 e se ne esportarono quintali 58.839 (mediamente quintali 19,613 all'anno) per lire 91.015.783. Per le lane sudicie si ebbe una importazione di quintali 1.073.681 (mediamente quintali 357,873 all'anno) per lire 1.995.006.000 ed una esportazione di quintali 37.647 (mediamente quintali 12,549 all'anno) per lire 50.654.958.

Dalle cifre esposte risulta che per gli anni considerati, non solo si verifica una importazione assai maggiore della esportazione ma anche che il prezzo delle nostre lane esportate è notevolmente inferiore a quello delle importate, ciò che dimostra l'inferiorità della qualità.

Tuttavia la scarsa importazione di lane lavate mostra il largo sviluppo che, sino da allora, aveva preso presso di noi l'industria della lavatura.

Esaminiamo ora quanto si è verificato nel successivo quadriennio (1928-1931). Le importazioni delle lane lavate furono le seguenti:

1928	q.li	54.448	per	L.	136.511.703
1929	»	55.433	»	»	127.721.719
1930	»	55.426	»	»	82.389.196
1931	»	54.178	»	»	55.405.169

q.li 219.485 per L. 402.027.787

le esportazioni:

1928	q.li	24.711	per	L.	27.120.559
1929	»	18.354	»	»	19.128.102
1930	»	10.980	»	»	8.320.279
1931	»	22.174	»	»	8.394.947

q.li 76.219 per L. 62.969.887

Da questi dati si rileva che la quantità della lana lavata importata e quella della esportata si mantengono, presso a poco, nei limiti del triennio precedente. Quanto ai prezzi il ribasso si fa notevolissimo del 1931.

Le importazioni della lana sudicia furono le seguenti:

1928	q.li	430.534	per	L.	676.577.854
1929	»	490.007	»	»	683.784.896
1930	»	487.018	»	»	430.936.582
1931	»	422.523	»	»	262.559.276

q.li 1.830.082 per L. 2.053.858.608

le esportazioni:

1928	q.li	12.745	per	L.	15.324.947
1929	»	10.668	»	»	10.958.030
1930	»	8.590	»	»	7.051.488
1931	»	9.512	»	»	3.893.868

q.li 41.515 per L. 37.228.393

Anche per queste si rileva il precipizio dei prezzi verificatosi nel 1931; mentre, nei riguardi della quantità, l'importazione si è notevolmente accresciuta, passando da una media annua di quintali 357.873 a quella di quintali 457.520,5 col massimo di circa 490.000 quintali negli anni 1929-1930.

Pel 1932 la importazione delle lane sudicie arriva a quintali 658.094 mentre fu di soltanto 85.000 mediamente negli anni 1909-1913.

Questo a prova dell'enorme sviluppo della nostra industria laniera in un ventennio.

Della importanza del traffico e della sua influenza sull'economia nazionale si potrà farsi una giusta idea accennando, per gli anni 1929-30-31-32, al valore delle esportazioni e delle importazioni segnate alla categoria 14^a lana, crine e pelo (ove ha enorme preponderanza la lana). Esso fu complessivamente di oltre 2 miliardi di lire nel 1929, riducendosi a 900 milioni nel 1932, per effetto del notevolissimo ribasso dei prezzi.

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GENNAIO 1934

	1929	1930	1931	1932
Importazione . . . L.	1.592.443.546	977.598.417	618.810.426	555.633.824
Esportazione . . .	769.237.039	553.673.231	505.662.456	300.951.357
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
L.	823.206.507	423.925.186	113.147.970	254.682.467
	=====	=====	=====	=====

Con saldi passivi di lire 823.206.507 pel 1929, di lire 423.925.186 pel 1930, di lire 113 milioni 147.970 pel 1931, di lire 254.682.467 pel 1932.

Saldi passivi che si riducono, tenendo conto del movimento dei cappelli di feltro di pelo e di lana, di cui alla categoria 47^a.

	1929	1930	1931	1932
Importazione . . . L.	6.234.202	3.101.796	1.855.064	2.159.710
Esportazione	290.112.132	167.713.048	107.689.793	62.097.352
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
L.	283.877.930	164.611.252	105.834.729	59.937.642
	=====	=====	=====	=====

Il quale dà una eccedenza attiva di lire 283.877.930 pel 1929, di lire 164.611.252 pel 1930, di lire 105.834.729 pel 1931, di lire 59.937.642 pel 1932.

Cifre alle quali vanno aggiunte pure le risultanze attive del movimento elencato alla categoria 16^a (oggetti cuciti di lana, pelo e di crine).

	1929	1930	1931	1932
Importazione . . . L.	21.915.510	19.881.349	12.706.455	7.638.823
Esportazione . . . »	35.936.462	35.556.305	16.410.694	8.298.560
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
L.	13.420.952	15.674.956	3.704.239	659.737
	=====	=====	=====	=====

Le quali danno un saldo attivo di lire 13.420.952 pel 1929, di lire 15.674.956 pel 1930, di lire 3.704.239 pel 1931 e di lire 659.737 pel 1932. In conseguenza di ciò la complessiva eccedenza passiva si riduce pel 1929 a lire 525.907.625, pel 1930 a lire 243.638.978, pel 1931 a lire 3.609.002 e pel 1932 a lire 194.085.088.

Il progressivo abbassarsi, per arrivare al quasi annullamento dello sbilancio commerciale verificatosi nel 1931, si deve, in buona parte al diminuito prezzo della materia prima, alla diminuita importazione dei manufatti, mentre le nostre esportazioni non si sono ridotte in pari proporzioni, mantenendo le posizioni conquistate, ed infine al fatto che le nostre esportazioni sono quasi esclusivamente costituite da oggetti manifatturati o confezionati, i cui prezzi non diminuiscono nella medesima proporzione di quelli delle materie prime.

I meravigliosi risultati conseguiti anche in questi ultimi anni, irti di tante difficoltà, costituiscono un alto titolo di onore per la nostra industria laniera, e ne dimostrano la saldezza. Titolo di onore e saldezza che non possono essere menomati dai risultati del 1932, perchè lo sbilancio è dovuto in buona parte ad una assai più notevole importazione di materia prima, e perchè quell'anno fu appunto quello nel quale ogni Stato si armò delle più rigide difese contro il prodotto estero, particolarmente contro quello lavorato.

Non è fuor di luogo tuttavia rammentare che, per mantenere e rendere sempre più proficuo e vasto il nostro commercio laniero, sarà bene che anche esso sia vigilato dagli organi statali, ad ovviare possibili frodi, a garantire la qualità del prodotto. Anche le cariche hanno da essere denunciate e controllate, particolar-

mente per quel tanto che esse possono essere di danno alla salute ed alla conservazione dei manufatti.

Da tutto quanto sono andato esponendo appare chiaro quanto grande potrebbe essere il nostro saldo attivo in questo ramo del nostro commercio se noi riuscissimo ad eliminare od, almeno, a grandemente ridurre la nostra importazione di lana.

Nel 1932 furono importati quintali 782,564 di lana sudicia ragguagliando la lavata a sudicio, ciò che ci pone fra i maggiori consumatori di lana.

Emerge infatti da dati attendibili per la campagna 1932-33, che l'Italia importò in quell'annata il 20 % delle lane uruguaiane, il 13 % delle argentine, il 10 % delle due sud africane, ed il 7 % delle australiane.

La produzione nazionale invece è non solo scadente nel suo complesso, ma va divenendo sempre più scarsa in rapporto allo sviluppo del nostro consumo ed ai bisogni delle nostre magnifiche manifatture.

Il numero delle pecore in Italia, dopo essersi mantenuto per alcuni anni fra i 12 e 13 milioni di capi, si è fortemente ridotto in questo ultimo periodo, e la riduzione non si è ancora arrestata. Si calcola che ora esso sia ridotto a circa 9 milioni di capi.

Gli allevamenti hanno qualche importanza nella Sardegna con quasi 2 milioni di capi, nell'Italia centrale con oltre 3 milioni di capi; particolarmente nel Lazio che, ancora nel 1930, si contavano un milione e mezzo di pecore: con una densità di 113 capi per chilometro quadrato nella provincia di Roma; ma ciò che aggrava la situazione è lo scarso rendimento unitario dei velli, il cui peso oscilla fra un chilogrammo e mezzo e due chilogrammi di lana sudicia, con un rendimento complessivo da 150 a 160 mila quintali.

Se lo scarso rendimento in lana si deve attribuire al fatto che generalmente la maggiore preoccupazione dei nostri allevatori si rivolge alla produzione della carne e del latte, ciò non vuol dire che non si possano egualmente conseguire migliori risultati quantitativi e qualitativi con una maggiore cura, particolarmente selettiva, degli allevamenti, in relazione alle condizioni climatiche e meteorologiche dei luoghi ed alla natura dei pascoli. Rendendo

questi più fecondi, meglio sfruttandone i prodotti, adattando zone ancora abbandonate, traendo pure profitto da mangimi tuttora non economicamente utilizzati, e stimolando anche la diffusione dei piccoli allevamenti familiari, sarà pur possibile rendere più numerosi e più densi i greggi.

Vi sono Nazioni, come l'Italia, dense di popolazione e di superficie equivalente, con una popolazione ovina più che doppia dell'italiana e con un rendimento medio di circa il 50 % superiore al nostro. Io credo di non andare errato se affermo che a noi sarebbe possibile, non solo di recuperare quella parte dei greggi che è andata perduta in questi ultimi anni, ma anche di raggiungere i 20 milioni di capi con un rendimento unitario superiore ai due chilogrammi.

Nell'Australia il peso medio dei velli si aggira sui 4 chilogrammi, e nella Nuova Zelanda, ove si ha anche grande cura della produzione della carne, il peso medio è di oltre 3 chilogrammi.

Pare a me di non essere azzardato nel dire che, attraverso quelle possibilità a cui ho accennato, la produzione italiana in lana sudicia, in un periodo non troppo lungo di anni — la vittoria della battaglia del grano insegna — possa essere portata a 480.000 quintali, assicurando così alla nostra bilancia commerciale un utile notevole al quale è da aggiungere il vantaggio economico e sociale per l'assicurata occupazione ad altri 100.000 lavoratori.

Ci saremmo inoltre resi indipendenti dall'Estero per quanto concerne i bisogni interni pel caso dei lontani, ma pur possibili, eventi nei quali le sorti della Nazione potessero trovarsi in giuoco.

Queste sono le aspirazioni, queste le mète da conseguire, queste sono anche le possibilità tecniche.

Ma come pervenirvi? Con quali mezzi?

In questo momento tutto è contro di noi.

Gli studi e le esperienze dei tecnici procedono alacri e con buoni risultati anche pei tenaci sforzi di allevatori benemeriti, particolarmente, almeno per quanto io ne so, della Sicilia, dell'Abruzzo, delle Puglie, del Lazio e, financo del Varesotto nella Lombardia.

Ma manca l'incitamento più sicuro, quello che viene dal tornaconto. L'umile pecora è una meravigliosa trasformatrice dei foraggi.

Essa coll'insieme dei suoi prodotti, lana, carne, latte, pelle e deiezioni, rende ogni anno tanto quanto è il suo prezzo. Ma è appunto il prezzo della pecora che si riduce col ridursi del prezzo dei suoi prodotti, particolarmente di quelli che essa sola può dare.

Come stanno le cose, la decadenza della produzione della lana e la riduzione dei greggi non può che aggravarsi, ove manchi quell'aiuto che può esser dato, principalmente, soltanto, sotto la forma di protezione doganale, colpendo la lana importata sotto qualsiasi forma, comprese le borre ed i cascami in genere.

Ciò si può fare senza danno per la nostra industria manifatturiera, perchè nella formazione del compenso daziario, potranno essere calcolati anche tutti gli altri gravami che pesano, presso di noi, sulle lane e sulla loro lavorazione.

Io credo che una imposizione doganale di lire 500 per quintale di lana sudicia, ed un aumento correlativo per tutte le voci, rimetterebbe gli armentari italiani presso a poco nella condizione dell'ante guerra e nella possibilità di sussistere e di svilupparsi.

La ripercussione di tale imposizione doganale sui prezzi dei manufatti per uso interno, non sarà certamente cosa di grande momento, perchè, in un metro quadrato di tessuto, pur non tenendo conto del fatto che assai raramente esso è di pura lana, entrano mediamente, secondo le stagioni, da 200 a 450 grammi di lana nelle stoffe per uomo, da 150 a 300 per quelle da donna, da 250 a 500 nelle maglie per uomo, da 100 a 200 per quelle da donna e 1000 grammi nelle coperte di lana.

D'altra parte, date le importazioni di lane sudicie e lavate, seguite nel 1932, pur senza tener conto dei correlativi aumenti sulle altre voci, si assicurerebbe all'erario un maggiore introito di circa 400 milioni di lire.

Onorevoli Colleghi, vi ringrazio per avere prestato attenzione a questo mio zibaldone agricolo. Può darsi che io abbia fatto considerazioni o proposte errate, può darsi che io abbia enunciato qualche dato non esatto.

Ma ciò non è certamente avvenuto perchè io non abbia posto ogni cura nella raccolta dei dati o perchè io non abbia consciamente pesato e considerato ogni cosa, per quanto i miei mezzi intellettuali me lo abbiano consentito.

Se avessi operato diversamente avrei mancato del dovuto riguardo alle vostre persone, cosa che è la più lontana della mia volontà, pel grande rispetto che io vi debbo.

Vorrete anche scusare se io oggi ho abusato più del consueto del vostro tempo. Ma ciò è dipeso dal bisogno che io provo prepotente di servire il mio Paese con ogni mia possibilità.

Mi compatirete, anche, perchè, nel mio proposito, un solo discorso ancora ho in animo di tenere, non appena avrò ultimato il coordinamento degli elementi raccolti sulle cause della disoccupazione, e con esso vorrei concludere la mia attività.

Di una osservazione anticipo l'enunciazione, quella che l'appoderamento e la colonizzazione agricola sono fra i mezzi più efficaci e sicuri per ovviare alla disoccupazione. Perchè, bene spesso, la medesima estensione di terreno consente alla attività umana di dare alimento a cinque come a venti persone, poichè la terra dà in ragione del lavoro.

Così la meravigliosa percezione, il cuore generoso, la ferma ed illuminata volontà del Duce Nostro va creando, con l'appoderamento e con la colonizzazione agricola, quell'organo regolatore, pel quale, l'allargarsi ed il restringersi della popolazione agricola corrisponderà al restringersi ed all'allargarsi della attività industriale. (*Applausi e congratulazioni*).

CELESIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA. Onorevoli colleghi e onorevole ministro, io credo che il portare, oggi, in Senato una parola a favore dell'industria della pesca possa essere una cosa non inutile, anzi opportuna, soprattutto tempestiva, poichè io dirò poche parole riferendomi anche ad un odierno articolo di S. E. il Capo del Governo, pubblicato sul «Popolo d'Italia», nel quale è fatto cenno all'ordinamento corporativo. La organizzazione corporativa può effettivamente trovare terreno propizio nella massa dei pescatori. Ond'è che queste poche e brevi parole mie io rivolgo all'onorevole ministro della agricoltura, che è anche ministro della pesca, ed alla cui ben nota ed alacre competenza sono affidate le sorti dell'industria della terra e del mare.

Nel viatico dettato per l'anno della più aspra lotta il Duce così ammoniva gli ita-

liani, dalle colonne del « Popolo d'Italia », il 1° gennaio del 1920: « Quella che si chiama politica non è che una parte della vita complessa di una collettività umana. Al di sotto o al di sopra di quella detta comunemente politica ci sono mille forme di attività — silenziose e ignorate — che avviano un popolo alla grandezza ».

È, effettivamente, la pesca una di quelle attività silenziose ed oggi parzialmente ignorate dalla quale può derivare al nostro paese, attraverso una forma di economia nuova, equilibrio e prosperità dopo la distruzione e il crollo di organizzazioni capitalistiche di cui si va parlando? Io lo credo fermamente. La pesca, sopita in una specie di grigio letargo, ed alla quale non abbiamo dato tutta l'attenzione che merita, sia dal punto di vista sociale, come dal punto di vista politico, si impone, oggi, soprattutto per l'importanza economica e la volontà ferma e tenace del Governo forte ed illuminato che ci regge, tanto che noi possiamo sperare in un miglioramento effettivo anche in questo vasto campo della produzione.

Non è nuovo l'interessamento in materia dei Governi italiani; e non è nuova, per me, questa mia modesta attività nel campo della pesca. Ricordo, ad esempio, e vedo con piacere qui presente l'onorevole senatore Rava, poichè fu egli appunto, nel 1904, l'autore della relativa legge, quella della associazione dei sindacati pescherecci, che precorrendo i tempi si basava sul principio corporativo. Si era compresa la difficoltà di allontanarsi dalle secolari sane tradizioni per innestarvi nuove forme economiche, difficoltà la quale impedì l'esagerazione (diciamo pure esagerazione) capitalistica. I pescatori, anche nell'anteguerra, avevano la mente non confusa da teorie distruttrici, una volta molto in voga presso altri lavoratori, ed oggi, per fortuna, completamente e definitivamente scomparse dal nostro Paese.

Il tentativo del 1904, seppure ebbe qualche effetto pratico, non poteva sortire l'esito che è oggi lecito sperare in questo rinnovato clima fascista, con l'aiuto di un Governo vigile ed in forza di leggi che sanzionano e disciplinano la società corporativa. Offre la pesca in Italia tutti quei vantaggi ossia tutta quella

produzione dalla quale noi possiamo sperare un vero e proprio potenziamento? Io credo di sì. E per porre a base di questa mia affermazione qualche cosa di più concreto, permettete che vi legga, seguendo l'esempio di altri più autorevoli colleghi, che forse parlano meglio di me perchè leggono, alcuni dati statistici ed elementi analitici che mi sono stati favoriti da quell'« Italia Peschereccia » che so non essere sgradita al Governo e che, diretta con tanta competenza e disinteressata passione dal marchese Fumasoni Biondi, attivamente e proficuamente si occupa delle industrie ittiche.

Abbiamo in Italia 38.102 scafi pescherecci, dei quali 1228 motorizzati, 165 mila pescatori con circa 800 milioni di lire di prodotto. Il tributo all'estero è di circa 400 milioni per una importazione che è doveroso ridurre; 550 milioni di capitale sono investiti nella sola pesca marittima. Tutto ciò non poteva non destare le più premurose attenzioni del legislatore fascista, il quale ha compiuto il suo dovere con spirito veramente encomiabile.

L'onorevole Acerbo diceva in una recente intervista che, riunendo in Testo Unico tutte le leggi sulla pesca, non aveva soltanto inteso di concludere un ciclo legislativo di oltre un cinquantennio particolarmente intenso in questi ultimi dieci anni, ma soprattutto preparare la base per nuove e maggiori affermazioni.

Vogliate consentirmi, onorevoli colleghi, di leggere alcuni altri dati: 250 comuni rivieraschi traggono dalla pesca, direttamente e indirettamente, la maggior fonte di vita, alimentando numerose industrie accessorie: officine, cantieri, scali d'alaggio, stabilimenti conservieri, ecc.

L'intera costa mediterranea è costantemente battuta dalle ardite flottiglie. Solo Chioggia, S. Benedetto del Tronto, Porto Recanati, Porto S. Giorgio e Bari con 1843 barche, frequentano l'Adriatico orientale da Punta Promontore a Corfù, spingendosi talvolta, attraverso l'Egeo, fino alle foci del Danubio. Sono circa un milione gli italiani che dalla pesca ricavano il pane quotidiano. Rilevo da una memoria a suo tempo compilata dal defunto professore Pollice, egregio cultore della pesca, come l'estensione di acqua dolce salmastra coltivabile in Italia ascenda a 1.600.000

ettari, che con un razionale sfruttamento potrebbero darci 800.000 quintali di prodotto, alla media di 50 chilogrammi per ettaro, con un valore complessivo di oltre 400 milioni di lire, in confronto dei 100 milioni attuali. C'è non solo la possibilità di renderci indipendenti dall'estero, ma anche il modo di pensare ad una possibile esportazione.

L'attuale produzione delle barche a vela e a remi è di 900 mila quintali; 400 mila quintali dei motopescherecci; 10 mila quintali delle tonnare; le valli da pesca arginate e semi-arginate sono 126, con un prodotto di circa 30.000.000 di lire; la carpicoltura, esercitata in risaie su 4.430 ettari, dà 2.300 quintali. La coltivazione dei molluschi mitili e ostriche dà 116.000 quintali, che è un quantitativo inferiore a quello ottenuto dalla Francia e dal Belgio, rispettivamente di 450 mila e di 200 mila quintali.

La pesca del corallo e delle spugne dà 10 milioni; lo sfruttamento delle alghe, delle conchiglie ornamentali, delle sabbie abrasive rende circa 3 milioni. Al computo sfugge la produzione dei piccoli centri non controllati.

Questi dati, onorevole ministro, io credo di potervi garantire, almeno approssimativamente.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono esatti.

CELESIA. Me ne compiaccio, onorevole ministro. Ed allora questi dati sono incoraggianti per noi, perchè ci permettono di sperare in un forte e rapido incremento. Altre nazioni possono avere mezzi più ricchi di noi, ma noi disponiamo di una vasta estensione di spiagge e lagune che si possono in tutte le stagioni frequentare, con profitto. Se passiamo poi dal campo economico a quello sociale, onorevoli senatori, vorrete riconoscere con me, e lo vorranno riconoscere gli ammiragli che vedo simpaticamente raccolti in questa parte del Senato, che i nostri pescatori alla difesa marittima portano un contributo meraviglioso. Sono i pescatori della gente rude e robusta, preparata moralmente e fisicamente alle fatiche del mare, atta a tutti i disagi, pronta a tutti i pericoli.

Ricordo una frase del camerata Sirianni detta in questa aula or non è molto: « Sono gli uomini che fanno potenti le armi ».

Ebbene sono appunto le nostre navi valorizzate anche e soprattutto dal contributo fermo, fervido continuo e pratico della classe peschereccia, che offre tanti valorosi equipaggi.

Abbiamo un materiale umano magnifico. Io non ho bisogno di dirvi la parte che in ogni tempo ha sostenuto il nostro marinaio.

Se noi possiamo vantare che la stirpe ligure, ad esempio, abbia portato in tutte le repubbliche dell'America meridionale un contributo potente di civiltà e di lavoro che ha lasciato tracce indelebili; se possiamo vantare che in tutto il mondo i piccoli organizzatori dell'Abruzzo o i muratori di Como e gli operai dell'Italia meridionale abbiano portato il prezioso contributo del braccio italiano a tutte le più alte opere della civiltà mondiale, possiamo pure dire che, se la pesca nel Mediterraneo è al punto in cui si trova, anche nelle colonie della nostra vicina Francia (Algeria, Tunisia, ecc.), questo è dovuto alla fervida attività, al coraggio, alla costanza e alla tenacia dei pescatori italiani. Onde bene a proposito voi, onorevole Ministro, in Regime fascista intendete oggi organizzare la pesca sotto la forma specialmente cooperativa e corporativa.

Ho potuto constatare con piacere quale accordo vi sia fra l'Ente Nazionale Fascista della Cooperazione e la Federazione Nazionale dei Sindacati Fascisti della Pesca, collaborazione fervida di propositi e di opere lodata dal Governo; ed ho rilevato dal nostro Testo Unico delle leggi sulla pesca come le provvidenze siano subordinate alla organizzazione cooperativa e consorziale.

Sono convinto che seguendo tali direttive si possa attuare un primo ed efficace esempio corporativo.

Quali sono i compiti che dobbiamo specialmente affidare ai Consorzi di pesca che nascono in questo tempo con sintomatica spontaneità e che voi, onorevole Ministro, avete preveduto nella vostra legge? Pare a me che debbano questi Consorzi assicurare soprattutto alle numerose ma piccole imprese la consulenza tecnica, gli acquisti collettivi e l'assistenza legale, com'è nei voti delle organizzazioni fasciste, le quali, nella riunione plenaria dell'8 dicembre scorso, deliberarono la indispensabilità dei Consorzi.

Il passaggio dalla vela al motore ci induce a ricordare le difficoltà del tempo in cui il progresso scientifico impose alla marina mercantile velica di subire la stessa trasformazione.

Possiamo oggi valerci degli errori in altri tempi commessi, per ottenere migliori risultati.

Ricordo a voi la storica relazione di Paolo Boselli sulla marina mercantile italiana, quelle magnifiche pagine scritte nel 1881.

In esse si richiamava l'attenzione del Parlamento e del Governo su tale questione e si chiedevano mezzi per assicurare al nostro Paese una graduale applicazione della nuova tecnica, affinché la bandiera italiana potesse mantenere il suo glorioso primato sul mare.

Il documento storico, che è uno dei capisaldi dei nostri primi lavori legislativi, ha provocato la legge del 1885, primo provvedimento approvato per aiutare la marina mercantile italiana, che fu durante la guerra potente strumento di vittoria. Ma dopo aver ricordato i vantaggi, ricorderò gli errori allora commessi e cioè come, per mancanza di cognizioni tecniche, di precisa preparazione, questa trasformazione sia avvenuta lentamente, tanto che noi dovemmo per molti anni assistere a questo strazio, che cioè gli armatori italiani facevano il commercio dei ferrivecchi delle altre nazioni.

Ora, onorevole Ministro, tentiamo di impedire che questi stessi errori avvengano nella mariniera peschereccia. Dobbiamo dare ai Consorzi i mezzi morali e materiali, nonché precise istruzioni tecniche.

Vogliamo il motore italiano, adatto ai diversi paesi ed alle diverse forme di pesca. Non possiamo fare a meno di rilevare qui oggi come sovente l'adozione di motori stranieri, senza la sufficiente preparazione, e specialmente per la mancanza di apposite officine per manutenzioni e piccole riparazioni, abbia portato notevoli inconvenienti e cagionato anche il crollo di talune piccole economie di pescatori, i quali, credendo di fare il proprio interesse e di migliorare le condizioni, hanno in certi casi venduto la piccola casa per comperare il motore da applicare alla barca a vela e dopo parecchio tempo si sono trovati privi della casa e del motore.

Per deficienza organizzativa spesso le barche sono costrette all'inoperosità in seguito a fre-

quenti avarie e alla impossibilità di pronti interventi: deficienza ed interventi che giustificano in pieno la costituzione e lo sviluppo dei Consorzi.

Un'altra funzione che sembra a me si debba affidare ai Consorzi è quella della fornitura della nafta. Il carburante dovrebbe essere fornito a prezzo di costo o poco più, perfezionando un recente esperimento che sortì esito favorevole.

Una terza questione è quella dell'intervento dei Consorzi nella gestione dei mercati, necessario alla rapida e seria attuazione di quel credito peschereccio del quale tanto si è discusso.

Deve essere altresì presa in esame (vi accenno solo brevissimamente, per non dilungarmi troppo) la mancanza assoluta d'ogni conveniente forma di previdenza e di assicurazione indispensabile al credito e quindi all'incremento dell'industria.

Per la esatta risoluzione dei quattro basilari problemi della pesca, l'« Italia Peschereccia » con encomiabile sacrificio ha bandito dei concorsi a premio, sotto gli auspici del Ministero competente e delle organizzazioni interessate.

Altro argomento, altro scopo di questi Consorzi pescherecci deve essere quello dell'assistenza morale e materiale alla classe peschereccia che per sua natura ha bisogno di affettuosa comprensione. Dobbiamo sorprendere i pescatori nei porti, prepararli al nuovo sviluppo che va assumendo questa loro attività.

Onorevoli colleghi, non dobbiamo dimenticare che la barca del pescatore è effettivamente una vera e propria cooperativa.

In essa capitale e lavoro sono mirabilmente uniti. Gli interessi d'ogni singola barca sono disciplinati fin dai tempi remoti dall'Istituto della compartecipazione al lavoro: tutte cose che nel campo dell'industria hanno talvolta spaventato e scandalizzato. Ebbene, riprendiamo i saggi principi, le sagge tradizioni della pesca, cerchiamo di modernizzarle e portarle in una condizione che giovi effettivamente alla economica nazionale.

Onorevole Ministro, mi sono indotto a parlare di questo problema, spinto anche da taluni periodi di un articolo di S. E. il Capo del Governo sul « Popolo d'Italia ». Permettetemi di ricordarveli. Egli dice: « Inoltre il terreno

è ormai sgombro anche di parecchie superstizioni economiche e si va sgombrando dei rottami di altri pericolosi esperimenti intrapresi allo scopo di far rinascere i commerci ed aiutare le industrie e le finanze, e che si dimostrano vani e nocivi.

Ciò che conta di più, noi vedremo nell'anno nuovo il rafforzamento dell'idea corporativa in tutti gli Stati. L'esempio dell'Italia in questo campo è stato già imitato e lo sarà ancora di più nel 1934. Mentre i codici della N. R. A. non hanno raggiunta la perfezione che si è avuta sotto il nostro Ministero delle corporazioni e che aumenterà ancora di più con la creazione delle Corporazioni di categoria, i codici tuttavia rappresentano l'espressione del medesimo principio il quale proclama che il capitalismo nella sua forma attuale è il prodotto del liberalismo economico, che questa forma è ormai sorpassata, che il capitalismo necessita di controllo e che fra gli interessi dei datori di lavoro e quelli dei lavoratori, arbitro finale, deve assidersi lo Stato, il quale rappresenta la giusta conciliazione degli interessi delle parti nel supremo interesse generale. Col suo nuovo Consiglio delle Corporazioni, l'Italia presenterà al mondo nell'anno nuovo la più radicale riforma nella storia dei tempi moderni ».

Ripeto: se c'è un campo vergine, nel quale questo esperimento possa più che in altri riuscire, è il campo della pesca marittima, la quale noi affidiamo alla giovanile vostra attività, ben lieti se potremo constatare che anche in questo campo l'Italia avrà dato il modo di prevenire i tempi con una più sicura organizzazione economica. (*Applausi*).

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Onorevoli senatori, ho avuto occasione di illustrare recentemente nell'altro ramo del Parlamento le principali variazioni contenute nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1934-35.

In confronto all'anno precedente ho già dovuto rilevare come l'aumento di 62 milioni e 709 mila lire che presenta il capitolo delle spese effettive sia solo apparente, in quanto

per oltre 50 milioni e mezzo esso riguarda le autorizzazioni di spesa per l'esecuzione del programma della bonifica integrale, che le relative leggi hanno stabilito con progressivo incremento, e per 23 milioni dipende dalle leggi speciali emanate dopo l'approvazione dell'ultimo bilancio; mentre nel medesimo tempo sono state apportate notevolissime economie su tutte le voci del bilancio per l'importo di oltre 10 milioni di lire.

Io ho tenuto a ripetere sia pure sommariamente queste cifre davanti al Senato, acciocchè non vi sia dubbio alcuno sui criteri di rigorosa e severa economia con cui vengono svolti i servizi del Ministero dell'agricoltura, non disgiunti per altro dalla preoccupazione che anche con le dotazioni ridotte rimangano in piena efficienza tutte le attività sulle quali il Fascismo ha basato il potenziamento della vita rurale del Paese.

Non starò qui oggi ad analizzare tutti i singoli problemi affidati alla competenza del mio dicastero, anche perchè di essi ha fatto nitida illustrazione il relatore della Commissione di finanza, senatore Raineri — al quale va il mio vivissimo ringraziamento per la relazione fatta con la ben nota sua competenza di studioso e l'abituale sua diligenza e chiarezza —, anche perchè molti di questi problemi speciali potranno essere trattati allorchè verranno in esame avanti a questa assemblea i relativi provvedimenti.

Tengo solamente a far rilevare al camerata onorevole Celesia come io concordi pienamente nelle considerazioni di massima che egli ha esposto circa il problema della pesca, perchè io sono convinto, come egli lo è, che sia necessario stimolare e potenziare sempre più questa speciale branca dell'attività nazionale, che è così importante non solo dal punto di vista economico, ma anche sotto l'aspetto sociale. Già da tempo il mio Ministero ha predisposto ed elaborato un piano organico di provvidenze adeguate, che confido di poter redigere nel testo definitivo allorchè le condizioni del bilancio lo consentiranno.

Comunque ringrazio il camerata Celesia delle giuste osservazioni che egli ha fatto specialmente nei confronti dei consorzi della pesca e assicuro che queste sue indicazioni saranno tenute particolarmente presenti.

Mi permetterò invece di intrattenere brevemente il Senato sulle vicende dei prezzi dei principali generi agricoli, nonchè sulle misure adottate dal Governo per fronteggiarle: è un problema, diciamo così, di grande attualità, ma specialmente di capitale importanza, perchè in esso si assommano tutte le cure e tutte le provvidenze del Regime.

Sarà bene anzitutto ricordare al Senato come l'azione del Governo per la difesa dei mercati agricoli sia sempre stata condotta per linee semplici, senza artificiose ed ingombranti sovrastrutture, senza organizzazioni pesanti di male intese burocrazie, senza ricorrere a vincolismi inceppanti, spesso inefficaci, e senza infine avventurare lo Stato in gravi oneri o in pericolosi rischi finanziari.

Simili esperimenti, allorchè sono stati tentati in altri paesi, sono rapidamente falliti; ed il Governo fascista si è sempre rifiutato di ricorrere a questi sistemi. Nè a questo concetto contrasta la creazione di un ente speciale, quale è quello predisposto per la tutela della produzione risicola, produzione che per le caratteristiche sue peculiarissime, in quanto è concentrata soltanto in poche provincie ed è sovrabbondante al consumo interno, dà luogo a gravi interferenze ed involge problemi d'ordine sociale.

Peraltro l'Ente Nazionale Risi, nella sua figura, nulla ha che contrasti con le direttive generali economiche e finanziarie del Regime. Esso si può considerare come un primo esperimento di quell'ordinamento corporativo inteso a disciplinare e regolarizzare i rapporti collettivi della economia e della produzione.

E quando non è stato possibile effettuare senza misure estreme la difesa di un determinato settore della economia agricola, il Governo, anzichè ricorrere a pericolosi tentativi, che d'altronde sarebbero stati inefficaci, si è limitato ad incoraggiare il miglioramento del processo produttivo, od a soccorrere i produttori con aiuti finanziari diretti o indiretti, beninteso sempre nell'ambito delle possibilità finanziarie del bilancio, come è avvenuto, per esempio, nel campo della produzione bacologica, che è stato testè esaminato con la consueta lucida competenza dal camerata senatore Marcello. Più che ad un sostegno artificiale di prezzi delle diverse derrate, il Governo ha

tenuto ad assicurare la normalizzazione del mercato. Ed invero il secondo criterio direttivo cui il Governo ha informato la sua azione è il rispetto del livello stabilito dal nuovo valore della lira, che deve costituire il punto di adeguamento dei nuovi prezzi. Si è lungamente discusso in Italia, come in tutti gli altri paesi colpiti dalla crisi, se si deve tendere alla difesa estrema dei prezzi fino a sostenerli nei limiti ancora alti dei costi, ovvero se non sia il caso di adeguare in basso prezzi e costi. Io credo che dopo quattro anni di crisi non sia più il caso di farsi illusioni: presto o tardi si dovrà arrivare ad un generale livellamento dei prezzi e dei costi nei limiti più bassi, segnati dal livello aureo della nostra lira. Ma fino a quando è e sarà impossibile ottenere questo livellamento, per le cause d'ordine economico, sociale e finanziario che lo contrastano, è necessario insistere ad ogni costo nel sostenere i prezzi; altrimenti un eccessivo squilibrio tra costi e prezzi avrebbe per conseguenza un arretramento ed un arresto nel processo produttivo ed un successivo indebitamento delle classi produttrici, con immancabili ripercussioni in tutti i campi economici e finanziari, gravissime per gli interessi del nostro Paese.

Per altro il Senato sa come il prezzo di nessuno dei prodotti agricoli, anche dopo il recente miglioramento, sia superiore al nuovo livello aureo della lira. Come è noto i due principali di questi generi, il bestiame ed il grano, stanno nella proporzione rispetto all'ante guerra da tre a due e ottanta; mentre in rapporto più basso stanno altri generi, fra cui i bozzoli, il vino, il riso, laddove, come è noto, tutti i principali elementi dei costi di produzione stanno al disopra nel rapporto di 3,27.

Infine il terzo concetto cui il Governo ha ispirato la sua azione per la difesa del mercato agricolo è di mirare a necessità di ordine non contingente, ma duraturo, curando il perfezionamento del processo produttivo allo scopo principale della riduzione dei costi di produzione.

Perciò, riassumendo, l'azione di difesa che il Governo ha svolto nel settore economico-agricolo è stata sempre condotta per linee semplici, senza avventure di nessun genere, nè giuridiche, nè organizzative, nè finanziarie. Tale azione ha avuto per limite il rispetto del

nuovo valore della lira ed è connessa con tutto il programma generale diretto al miglioramento della produzione e alla riduzione dei costi della produzione stessa.

Io credo di poter affermare che questa azione ha avuto completo successo, perchè, nonostante i gravissimi perturbamenti che hanno sconvolto l'economia mondiale e in alcuni paesi hanno addirittura prostrato l'agricoltura, l'Italia, attraverso quattro anni di crisi, nonostante le gravi difficoltà in cui si è dibattuta, non solo non ha arretrato dalle posizioni raggiunte, ma ha potuto anche conseguire, in taluni settori, dei miglioramenti di organizzazione ed ha potuto potenziare il suo processo produttivo.

Detto ciò, accennerò brevemente all'andamento dei principali prodotti agricoli, specialmente negli ultimi mesi. Il vino, come è noto, ha avuto una produzione inferiore del 27 % a quella abbondantissima dello scorso anno; però la qualità è buona, sicchè i prezzi si sono andati consolidando verso un miglioramento.

L'esportazione si è mostrata discretamente attiva, avvantaggiandosi della riapertura del grande mercato americano che, se finora non ha assorbito grandi partite di prodotti, ha reso possibile il collocamento di notevoli quantità di vini fini: ciò che ha notevolmente avvantaggiato la nostra bilancia commerciale.

Nel settore vinicolo si nota una confortante ripresa ed io assicuro il Senato che il Governo proseguirà nella sua vigile azione per potenziare sempre più questo importante ramo della agricoltura italiana.

Circa l'olio di oliva, il cui prodotto è stato quest'anno inferiore alla media, specie per le grandi aggressioni della mosca in molte provincie d'Italia, si nota una tendenza alla sostenezza nel nostro mercato, nonostante la gravissima depressione del prezzo in tutto il mercato mondiale.

Assicuro il Senato che il Governo non trascura questo ramo della produzione, che ha grande importanza in numerose provincie di Italia ed in alcune, specialmente nell'Italia centrale, meridionale e insulare, ne ha una assolutamente prevalente.

Circa l'esportazione ortofrutticola e agrumaria, la campagna testè chiusasi ha segnato un notevole aumento in quantità rispetto alla

campagna scorsa, benchè i risultati economici abbiano risentito molto della situazione dei mercati d'assorbimento, specialmente per le restrizioni imposte da molti paesi allo scambio delle merci e delle divise.

È difficile poter fare previsioni per la futura campagna. Però tutti gli elementi concorrono a dare la sensazione del miglioramento. E ciò dipende da due fattori che si sono affermati in questi ultimi tempi: e cioè una produzione nazionale più scarsa rispetto a quella precedente, ma di migliore qualità, specie nel campo agrumario, e le non favorevoli condizioni in cui si è svolta la produzione in molti paesi nostri concorrenti.

Della produzione canapifera ha parlato oggi il senatore Marcello. La canapa ha debuttato con un prezzo di 290 lire al quintale, ma poi è discesa a 250 lire; prezzo che non è sufficiente a compensare tutti i costi di produzione. Però non bisogna dimenticare che, in questo campo, l'organizzazione dei produttori ha portato un notevole contributo alla difesa economica del prodotto. Infatti i canapicoltori, organizzati nelle loro federazioni provinciali, riunite, a loro volta, nella Federazione nazionale, hanno svolto una vasta ed intensa azione allo scopo di contenere la produzione nei limiti dei bisogni nazionali ed in quelli della esportazione, ed hanno migliorato la produzione, sia nel campo della coltivazione della pianta che in quello della lavorazione della fibra.

D'altro lato gli industriali della canapa, organizzati in un Consorzio nazionale, ed appoggiati da un'organizzazione tecnico-scientifica, stanno studiando con grande serietà questo importante problema della canapicoltura, ottenendo finora dei risultati tangibili, sperimentando in campi industriali, dove fin qui non era mai stato applicato l'uso della canapa, ed attuando in tal guisa il monito rivolto recentemente dal Capo del Governo affinchè agricoltura ed industria siano sempre più vicine e solidali, per la sempre maggiore valorizzazione dei prodotti della nostra terra.

Mi sono fermato più lungamente sull'importante problema della canapa, perchè ricordo che nelle passate discussioni del bilancio il Senato si è trattenuto su questo argomento. Io posso assicurare che il Governo farà quanto possibile per salvaguardare e potenziare quella

che è ormai l'unica fibra tessile rimasta alla agricoltura italiana.

E passo al bestiame. Il Senato conosce i termini, tutti i termini del vasto problema zootecnico, che ha formato oggetto di ampie discussioni. Questa questione è stata anche riassunta con molta precisione nella relazione del senatore Raineri. La necessità di assicurare un reddito remuneratore all'allevatore del bestiame dipende non solamente dall'importanza che questa industria ha in tutte le aziende agricole nazionali, da quelle alpine a quelle del litorale, ma anche dalla necessità di non turbare l'equilibrio fra i due prodotti fondamentali, grano e bestiame. Infatti lo scarso tornaconto nell'allevamento del bestiame porterebbe ad una diminuzione delle superfici destinate a prato, con la conseguenza di estendere maggiormente le colture nelle zone destinate a cereali. Si produrrebbero con ciò due gravissimi danni: da un lato si provocherebbe una sovrapproduzione granaria, frustrando tutti gli atti e i provvedimenti del Governo destinati a sostenere il mercato granario e che hanno tonificato tutta la nostra economia; dall'altro si verrebbe a turbare l'equilibrio delle rotazioni agrarie, arrecando all'agricoltura la perdita di uno dei suoi elementi fondamentali.

Le trattative in corso con i paesi maggiormente interessati a questo prodotto, con quelli cioè che importano bestiame in Italia — coi quali, non bisogna dimenticarlo, e primi fra tutti non devono dimenticarlo i produttori, abbiamo cospicue relazioni di interessi — spero ci condurranno ad una soluzione che sappia conciliare le diverse esigenze ed assicurare al mercato italiano del bestiame quel consolidamento che è assolutamente necessario affinché questo importante ramo di produzione non si arresti, anzi si sviluppi sempre più.

Ma lo sforzo maggiore che il Governo in questi ultimi tempi ha dovuto compiere è stato quello della difesa del mercato dei cereali. Uno squilibrio dei più gravi fra costo di produzione e prezzo si era venuto determinando negli ultimi di novembre nel mercato risicolo, quando il risone, che nello stesso periodo del 1931 quotava 66 lire e 72 lire nel 1932, era precipitato a 55-45 e poi giù giù fino a 38 lire al quintale. Eppure non vi era nessuna ragione che giustificasse quell'andamento del mercato risi-

colo, sia perchè le vendite e le esportazioni nel periodo di tempo dal novembre al dicembre avevano avuto incrementi maggiori, sia perchè il prodotto quest'anno era stato inferiore, sebbene di poco, al raccolto precedente. Occorreva perciò stroncare questo movimento che era il frutto di una chiarissima speculazione, speculazione a tutto danno e dei produttori e dei consumatori.

I provvedimenti tempestivi adottati dal Capo del Governo, e realizzati con grande abilità ed energia dall'Ente Nazionale Risi, hanno in pochissimi giorni rovesciato letteralmente la situazione, portando la quotazione del risone da lire 38 a 50 ed anche 54 lire, restituendo così la tranquillità e la fiducia alle popolazioni rurali di quattro provincie che vivevano nell'ansia più atroce. Contemporaneamente sono aumentate le quotazioni dei risi fini; e ciò senza nessun danno per i consumatori, perchè il Senato non deve dimenticare che, anche quando il risone passò da lire 65 a 38 lire al quintale, il prezzo al minuto rimase perfettamente uguale. Anche il granoturco, che alla fine del settembre quotava sulle 48 lire con tendenza debole, si è consolidato raggiungendo quotazioni anche di 57-58 lire al quintale.

Ma il problema maggiore che si è presentato all'attenzione del Governo è stata la grave ed inopinata flessione del prezzo del grano, problema di capitale importanza giacchè al mercato del grano sono interessate cinque milioni di aziende agricole, mentre d'altra parte l'economia italiana è per molta parte imperniata sulla produzione granaria.

Di questo ribasso si erano fatte espressione le borse merci, che il 28 novembre, cioè lo stesso giorno in cui era convocata una riunione presso il Ministero dell'agricoltura per organizzare le nuove provvidenze disposte dal Capo del Governo per la difesa del mercato granario, quotava le consegne dicembre a 74,50 e quelle maggio a 79 lire. I mercati periodici, data la precaria situazione, seguivano questa discesa. Eppure l'esame più scrupoloso della situazione escludeva che sussistessero fatti obbiettivi tali da giustificare questa gravissima flessione. Non poteva invero giustificarla l'andamento del mercato mondiale, perchè sui prezzi mondiali, per quanto bassi, grava sempre la tariffa doganale di 75 lire al quintale,

che già il Capo del Governo, nel Comitato del grano del giugno scorso, dichiarò sarebbe stata mantenuta inalterata per tutta la campagna in corso. Nè la flessione poteva essere giustificata dal timore di una sovra-produzione, giacchè, dalle dichiarazioni del Capo del Governo, era stato precisato in 81 milioni di quintali il raccolto di quest'anno e, specialmente per la scarsità del raccolto del granturco, delle patate e di altre derrate complementari, era noto che la campagna si sarebbe chiusa tutto al più con 4 o anche 5 milioni di quintali di grano: quantità normale e assolutamente indispensabile per la saldatura di ogni annata ed anche per altre ragioni che il Senato nella sua sensibilità ben conosce ed apprezza; poichè io credo che non si troverà in Regime fascista alcun ministro dell'agricoltura che possa lasciare il Paese, nel periodo dalla fine dell'inverno al principio dell'estate, senza adeguate scorte di frumento (*Approvazioni*).

Vi erano invece elementi positivi che dovevano imprimere al mercato una decisa tendenza al rialzo, quali, ad esempio, gli ammassi che erano stati effettuati sulla base di 90 lire; i provvedimenti di recente emanati per la disciplina dell'uso delle farine impastate e la repressione degli abusi che si erano venuti determinando nella macinazione e nella panificazione. Ma vi è di più: fino dal novembre scorso ormai si aveva già la sensazione che, per le cattive vicende meteoriche, quest'anno sarebbe stata investita a frumento una superficie inferiore a quella dell'anno scorso. Situazione che disgraziatamente si è aggravata a causa della persistente piovosità. Oggi si può dire senza altro che è stata seminata una superficie di circa il dieci per cento inferiore a quella dello scorso anno. Senza dire poi che le semine sono avvenute nelle peggiori condizioni di preparazione e di svolgimento e ciò particolarmente in alcuni compartimenti come nel Veneto, nel Litorale toscano, nel Lazio, nella Sardegna ed in Sicilia.

Sicchè, dati questi elementi, ormai non è più il caso di parlare di sovrapproduzione, ma tutto al più del riporto di una quantità di frumento dall'attuale alla futura campagna; riporto che potrà essere effettuato con mezzi tecnici e finanziari oltremodo semplici e che il Governo non mancherà, a suo tempo, di disciplinare.

Premesso tutto ciò, non vi era dubbio che la grave depressione avesse origine in una manovra di speculazione, diretta a rastrellare la maggiore quantità di grano a prezzi bassissimi per poi lucrare sull'immane ripresa del prezzo nel periodo successivo, e ciò a danno dei produttori agricoli di cui tutti conosciamo lo sforzo tenace, e senza alcun giovamento anche in questo caso per i consumatori, perchè non bisogna dimenticare che il pane, adeguatosi dopo il recente ribasso ad un prezzo del frumento fra 90 e 93 lire, mantenne fermo il suo prezzo anche quando il grano discese a lire 85, 80 e infine 75 al quintale. Tutto ciò provava che il mercato era turbato da elementi estranei. Perciò l'intervento del Governo s'impondeva decisamente.

Presi gli ordini dal Capo del Governo, è stato predisposto un piano organico, atto a sventare queste manovre e a ricondurre il mercato alla normalità. L'intervento è consistito nel contrapporre all'azione della speculazione l'azione di enti che o sono interessati alla difesa del mercato, come gli istituti finanziatori degli ammassi, le cooperative ed i consorzi agrari, oppure si sono disinteressatamente e volontariamente offerti allo scopo.

L'esecuzione del piano ha avuto pieno successo perchè fin dai primi giorni è stata vinta la tendenza ribassistica e si è determinato un movimento ascendente che mira a riportare il mercato granario alla sua effettiva condizione, in relazione agli elementi reali e concreti che vi concorrono. Infatti, in quasi un mese, le borse merci hanno segnato un aumento di 15 lire, ed un aumento proporzionale si è verificato in tutti i mercati periodici. Ciò ha recato piena tranquillità ai ceti rurali, tranquillità che è elemento indispensabile affinché essi possano proseguire nel loro sforzo produttivo; e ha confermato agli agricoltori che il Governo è sempre presente, li segue e li assiste nella difesa d'ogni loro legittimo interesse. Il Fascismo, che ha scritto a suo titolo storico il conseguimento della vittoria del grano, non poteva, ne può permettere che se ne disperdano i frutti, mentre tutti dobbiamo essere intenti al lavoro per perfezionare e potenziare la vittoria del grano. Io, interprete della volontà di S. E. il Capo del Governo, che, nella vasta concezione dello Stato corporativo, coordina tutti gli interessi particolaristici ai fini

superiori dell'interesse nazionale, assicuro il Senato che questa azione di vigile e giusta difesa sarà continuata con decisa e costante energia. (*Vivi applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

(Approvato).

Art. 3.

L'assegnazione straordinaria per le spese di funzionamento delle commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per i concorsi del grano e delle aziende agrarie, di cui al Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30 (articolo 1) ed alle precedenti leggi 17 marzo 1932, n. 290 (articolo 4) e 3 aprile 1933, n. 354 (articolo 3), è stabilita, per l'esercizio 1934-35, in lire 3.900.000.

(Approvato).

Art. 4.

L'assegnazione straordinaria, per incoraggiare pubblicazioni ai fini della propaganda tecnica e segnatamente frumentaria, disposta

dall'articolo 2 del Regio decreto 3 gennaio 1926, n. 30, e dal Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1719, è aumentata di lire 75.000.

(Approvato).

Art. 5.

L'assegnazione straordinaria di complessive lire 22.000.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, e dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di lire 3.500.000.

L'assegnazione stabilita per l'esercizio 1934-1935, ai sensi del numero 2 dell'articolo 121 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per le opere di bonifica di competenza statale a pagamento differito, è ridotta di lire 4.500.000.

(Approvato).

Art. 6.

A norma dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in lire 7 milioni la somma da erogare durante l'esercizio finanziario 1934-35 per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Ago, Albricci, Amantea, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Azzariti.

Bacelli, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Broglia, Brusati Roberto, Brusati Ugo, Burzagli.

Calisse, Campolongo, Carletti, Casertano, Castelli, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Ceslesia, Cian, Cicconetti, Cippico, Cirmeni, Concini, Conz, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, De Martino, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Falcioni, Fedele, Ferrari.

Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giardini, Gonzaga, Grazioli, Guglielmi.

Imperiali.

Krekich.

Libertini, Longhi, Loria, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Manzoni, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Martin Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Niccolini Eugenio, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla.

Oviglio.

Padiglione, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Perris, Pestalozza, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Poggi Tito, Porro Carlo, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci Corrado, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, Santoro, Scalori, Schanzer, Scipioni, Sechi, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spiller, Spirito.

Tassoni, Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dr. Paolo, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Versari, Vigliani, Visconti di Modrone, Volpi.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1930-31 (1787):

Senatori votanti	159
Favorevoli	154
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1343, concernente la modificazione del saggio d'interesse sulle somme versate in conto corrente postale (1768):

Senatori votanti	159
Favorevoli	153
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1933, n. 1373, e 19 ottobre 1933, n. 1392, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1796):

Senatori votanti	159
Favorevoli	155
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, concernente

provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale (1797):

Senatori votanti	159
Favorevoli	153
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia Università di Roma di un contributo straordinario di lire 300.000 per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali (1798):

Senatori votanti	159
Favorevoli	145
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312, contenente provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli (1803):

Senatori votanti	159
Favorevoli	154
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, concernente la conferma per cinque anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno (1804):

Senatori votanti	159
Favorevoli	156
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente

la concessione di un contributo alla Società Anonima Mineraria « Montevecchio » (1805):

Senatori votanti	159
Favorevoli	155
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1530, che modifica l'articolo 1, sotto-articolo 4, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, circa il trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria (1809):

Senatori votanti	159
Favorevoli	154
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1515, che reca aggiunte all'articolo 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane (1815):

Senatori votanti	159
Favorevoli	155
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, contenente norme sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali (1816):

Senatori votanti	159
Favorevoli	155
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1359, che proroga al 31 ottobre 1934 il trattamento doganale sta-

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GENNAIO 1934

bilito per lo zucchero col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 (1822):

Senatori votanti	159
Favorevoli	156
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1400, che modifica gli articoli 1, 5 e 19 delle disposizioni sulle tare per l'applicazione dei dazi doganali (1823):

Senatori votanti	159
Favorevoli	156
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1501, che impone il divieto di esportazione del formaggio « vacchino » e dei formaggi margarinati (1824):

Senatori votanti	159
Favorevoli	157
Contrari	2

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1810):

Senatori votanti	159
Favorevoli	155
Contrari	4

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Marracino e Dallolio Alfredo a presentare alcune relazioni.

MARRACINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito e Longano in provincia di Campobasso (1793).

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica (1840).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Marracino e Dallolio Alfredo della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Libertini di dar lettura della interrogazione presentata dal senatore Vicini.

LIBERTINI, *segretario*:

Al ministro della educazione nazionale per sapere se, a coprire i posti di ispettori scolastici ora vacanti, non ritenga giusto e doveroso riconoscere il diritto degli ex ispettori scolastici, già vice ispettori, che ebbero la nomina, tennero il grado per il triennio 1919-22, ne esercitarono le funzioni avendo alle dipendenze circoli didattici retti da Regi direttori, reintegrando, con precedenza di anzianità sui funzionari comunali che *ope legis* passeranno col 1° gennaio 1934 nei ruoli ispettivi. Potrebbe richiamarsi il precedente relativo agli ispettori centrali o in genere a tutti i funzionari dello Stato che, anche destinati ad altri uffici, vennero sempre richiamati quando i posti del loro grado si resero vacanti.

Si chiede risposta scritta.

Antonio Vicini.

PRESIDENTE. Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bari (1760);

Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 luglio

1928, n. 1843, sulla disciplina della panificazione (1791);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, concernente la ricostituzione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (1747);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino (1765);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale (1799);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle scuole medie inferiori e di Istituti tecnici inferiori isolati (1800);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, relativo all'istituzione dei gradi di « Generale di Armata Aerea » e di « Maresciallo dell'Aria » (1811);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 988, relativo alla nomina a Maresciallo dell'Aria del generale Balbo Italo (1812);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 24 luglio 1933, n. 1025, che dispone la proroga dei termini di tempo stabiliti dal Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 (1819);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1453, concernente la soppressione della sezione speciale dell'ispettorato del Tesoro per il risanamento della città di Napoli (1820);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore (1842);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1843);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 10 luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1846).

La seduta è tolta (ore 18,30).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.



CXCVIII^a TORNATA

GIOVEDÌ 4 GENNAIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	6908
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina della panificazione » (1791)		6909
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, concernente la ricostituzione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti del Registro Italiano Navale ed Aeronautico » (1747)		6909
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle scuole medie inferiori e di Istituti tecnici inferiori isolati » (1800)		6916
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, relativo all'istituzione dei gradi di "Generale di Armata Aerea" e di "Maresciallo dell'Aria" » (1811)		6916
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 998, relativo alla nomina a Maresciallo dell'Aria del generale Italo Balbo » (1812)		6916
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1933, n. 1025, che dispone la proroga dei termini di tempo stabiliti dal Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 » (1819)		6917
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1453, concernente la soppressione della sezione speciale dell'ispettorato del Tesoro per il risanamento della città di Napoli » (1820)		6917

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore » (1842)	6917
(Discussione):	
« Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bari » (1760)	6908
GUACCERO	6909
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino » (1765)	6910
MARCHIAFAVA, <i>relatore</i>	6910
DE BONO, <i>ministro delle colonie</i>	6912
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero della educazione nazionale » (1799)	6912
FABIO GUIDI	6913
MANFRONI	6915
ERCOLE, <i>ministro dell'educazione nazionale</i>	6915
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1843)	6918
MANFRONI	6918
DE BONO, <i>ministro delle colonie</i>	6919
(Presentazione)	6908
Relazioni:	
(Presentazione)	6925
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	6924

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Badaloni per giorni 25; Fracassi per giorni 25; Garofalo per giorni 4; Grosoli per giorni 15; Maury per giorni 5; Passerini Napoleone per giorni 30; Rubino per giorni 10; Ruffini per giorni 15; Silvestri per giorni 10; Suardo per giorni 10; Tiscornia per giorni 8; Versari per giorni 7.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati alla Presidenza dal Presidente della Camera dei deputati.

MARCELLO, *segretario*:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli (1852).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, riguardante il riordinamento dell'Alleanza Cooperativa Torinese (1859).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1413, recante norme per la riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (1858).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1428, recante delega al Governo del Re di particolari poteri in materia doganale nei confronti di paesi a valuta deprezzata (1860).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1566, che proroga fino al 31 dicembre 1934 il trattamento doganale stabilito col Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1190, sul carbone di legna (1849).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, relativo alla fusione dell'Istituto Romano Cooperativo Impiegati dello Stato nell'Istituto Nazionale delle Case per gli Impiegati dello Stato (1851).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato (1855).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree (1861).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 989, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-34 (1856).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1032, riguardante il trattamento di quiescenza e l'applicazione della legge penale militare al personale in congedo della Regia aeronautica che compie l'allenamento presso le squadriglie da turismo aereo (1857).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1608, che modifica il regime doganale dello jodio e dei prodotti derivati (1850).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1606, concernente la facoltà al ministro delle finanze di esentare dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti per determinati scopi dal Partito Nazionale Fascista o dai suoi organi periferici e dalla fondazione Nazionale Figli del Littorio (1854).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale (1853).

Discussione del disegno di legge: « Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bari » (N. 1760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Amplia-

mento della circoscrizione territoriale del comune di Bari ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1760.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GUACCERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUACCERO. Signori senatori, ho chiesto di parlare semplicemente per rivolgere un ringraziamento al Capo del Governo per questo disegno di legge che esplicitamente risponde ad un antico desiderio di quelle popolazioni e risponde ancora all'interesse dei comuni di Bari, di Triggiano e di Noicattaro. Così pure ringrazio l'onorevole Ministro dei lavori pubblici per le opere compiute in quella regione.

Ho letto attentamente la relazione e devo far rilevare al Senato alcune irregolarità di dicitura che è bene correggere.

Nella relazione si parla del comune di Triggiano che, in conseguenza dell'annessione della frazione di Torre Pelosa, verrebbe a cedere al comune di Bari, nientemeno che 100 chilometri quadrati di territorio e che il comune di Noicattaro cederebbe 382 chilometri quadrati! Certamente vi è stato un errore tipografico; invece di scrivere ettari, è stato scritto chilometri quadrati. Io credo che questo errore si debba correggere, tanto più che la relazione del senatore Simonetta è veramente lucida e pregevole.

PRESIDENTE. Si tratta evidentemente di un errore tipografico. Sarà tenuto conto di ciò nel processo verbale.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le zone di territorio dei comuni di Triggiano e di Noicattaro, comprese fra il mare, il confine del comune di Bari, la linea ferroviaria Bari-Brindisi e il confine del comune di Mola, sono assegnate al comune di Bari.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emettere i provvedimenti che riterrà necessari per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina della panificazione » (N. 1791).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina della panificazione ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

Il termine fissato dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, per la trasformazione dei forni esistenti nei Comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti e che non abbiano i requisiti prescritti dallo stesso decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, concernente la ricostituzione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti del Registro Italiano Navale ed Aeronautico » (N. 1747).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, concernente la ricostituzione

del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti del Registro Italiano Navale ed Aeronautico».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1923, n. 1332, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti del Registro Italiano Navale ed Aeronautico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino » (N. 1765).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHIAFAVA, *relatore*. Avendo avuto l'onore di essere relatore di questo disegno di legge, mi permetto di parlare brevemente.

Da pochi giorni è passato un anno, da quando il Senato fu chiamato a dare la sua

approvazione alla costituzione del comune di Littoria, la prima città dell'agro pontino, la cui bonifica integrale, per volere del Duce, è vicino al compimento, che la redime dalla mortifera palude.

Oggi il Senato è chiamato ad approvare la costituzione della città di Sabaudia, nome che ricorda le gesta e le glorie della Casa regnante di Savoia, la seconda città fondata nell'agro pontino, cui seguirà una terza città. E poi, con alcuni paesi e città vicini, sarà instaurata una nuova provincia, tra le terre feraci dal clima salubre, dove prima era l'abbandono e la morte. La città di Sabaudia sorge nella parte occidentale meridionale dell'agro pontino in un luogo ameno, presso il lago di Paola, oltre il quale è il mare, avendo a sinistra il Monte Circeo a destra un bosco bonificato come un parco. Due grandi strade che si dipartono dalla via Appia conducono alla nuova città. Di particolare attrattiva è lo spettacolo dell'estesa area dove sta sorgendo la città di Sabaudia, con un grande cantiere, brulicante di operai, che attendono con disciplina e con fervore ai vari lavori. A quella vista mi sovvenne di Virgilio, quando, nel primo canto del suo divino poema, descrive il duce troiano, che, dopo la furiosa tempesta, approdato sul suolo libico, ammira con commozione il fervore del lavoro degli immigrati Tirii nella costruzione di Cartagine, « instant ardentis Tyrii », e poi, volgendo lo sguardo alle cuspidi degli edificii compiuti, pensando alla città che doveva fondare in Italia, esclama: « O fortunati, quorum jam moenia surgunt ».

Ed altrettanto fortunati sono gli abitanti dell'agro pontino, gli immigrati colà e coloro che vi andranno, per i quali si fondano città nuove.

Non sarà discaro, signori senatori, aggiungere, sebbene non entri nell'argomento, che percorrendo nello scorso dicembre, dopo le piogge a torrenti, le belle strade della parte bonificata dell'agro pontino, si ammirava ciò che il Capo del Governo disse a Littoria prima di premiare i coloni più meritevoli, con una frase significativa: « che le piogge torrenziali dei mesi decorsi hanno collaudato la bonifica integrale ». E seguendo l'antica via Appia da nord a sud, s'incontrano dei tratti, dove si può fare il riscontro tra la parte non bonificata con

pozze di acqua nel terreno acquitrinoso, e la parte bonificata col terreno verde per il grano nascente, senza alcun ristagno di acqua, per virtù della perfetta costruzione del sistema dei canali, dai piccoli ai medi ed ai grandi, tra cui il grande canale Mussolini, per il deflusso delle acque fino al mare.

È noto che nell'agro pontino i lavori per la costruzione della città di Sabaudia e tutti gli altri lavori della bonifica integrale hanno continuato senza alcuna interruzione durante le stagioni di estate e di autunno, come nell'anno decorso, che sono le stagioni delle epidemie nelle zone malariche, come l'agro pontino. A questo fatto importante, di alto significato, ha indubbiamente contribuito l'assistenza igienico-sanitaria, adeguata all'estensione del terreno e al numero degli abitanti, assistenza sanitaria che fu esercitata per dieci anni dall'istituto antimalarico pontino e che fu affidata da un anno dal Capo del Governo alla Croce Rossa, il cui veramente benemerito presidente è un nostro collega. Ora la Croce Rossa, la quale ha istituito undici stazioni sanitarie sparse nell'agro pontino fornite di ambulatori, di infermerie, talune di ospedali e di auto-ambulanze, compie tutti i suoi doveri di profilassi e di cura nella competenza, nello zelo e nel sentimento di umanità dei suoi medici e di tutto il suo personale, con la guida di un direttore sanitario e sotto l'alta vigilanza della Direzione generale di sanità, d'accordo con la legge di recente approvata dal Senato.

Il risultato di questo lavoro della Croce Rossa, già nel primo anno, è stato veramente buono e n'è il migliore compenso, come è l'avviso delle autorità supreme sanitarie; e si può giudicarlo dal fatto stesso della permanenza di masse di operai, con la continuazione nella stessa intensità di tutti i lavori durante la stagione così detta delle febbri nell'agro pontino, e dai dati statistici sulla morbilità e sulla mortalità pervenuti sia alla Presidenza della Croce Rossa che alla Direzione generale di sanità, dai quali mi limito a riferire che, quadruplicata la popolazione dell'agro pontino in questo anno, la malaria primitiva è ridotta ad un terzo, e cioè a 2,37 per cento, con pochissima mortalità; per malaria perniciosa, appena 10 o 11 casi e cioè meno degli infortuni

che accadono in una stagione balneare; e nessun caso fra i coloni stabili, che raggiungono il numero di quasi quindicimila, perchè questi si sono abituati già alla disciplina consapevole; mentre gli operai avventizi non si assoggettano alle norme di igiene prescritte e sono ribelli alla profilassi chininica, veramente indicata nei luoghi di malaria maligna, e che omai, in tutte le nazioni civili che hanno malaria indigena o malaria coloniale, è riconosciuta indubbiamente efficace, se non a premunire dall'infezione, a rendere l'organismo immune dalle manifestazioni febbrili e dalla perniciosità. Che poi questi risultati siano la conseguenza della organizzazione di un'efficace assistenza igienico-sanitaria è mostrato dagli esperimenti di emigrazione e di colonizzazione da parte di agricoltori venuti da luoghi salubri in luoghi di malaria, nei quali, se non vi è un'organizzazione igienico-sanitaria adeguata, si verifica uno scempio della salute e della vita umana. La lista di questi dolorosi esperimenti è lunga; ve ne furono nello scorcio del secolo passato anche nel Lazio, di triste ricordo, e si ripetono presentemente. Ho qui un numero recente degli atti della Società di medicina tropicale di Londra, dove si riferisce una discussione in quella Società sulla immunità nella malaria, nella quale un medico coloniale noto, Sir Malcolm Watson, raccontò che migliaia d'indiani migrano ogni anno nella penisola di Malacca, e se capitano in regioni, dove non ci sia un'organizzazione igienico-sanitaria adeguata, ne muoiono il trecento per mille, mentre gli altri rimangono ridotti a cenci umani incapaci di lavoro, dei quali i sopravvissuti possono acquistare una immunità soltanto relativa; cioè, pur avendo i parassiti malarici nel sangue, non hanno manifestazioni febbrili e possono lavorare. Ora ciò non è avvenuto nell'agro pontino: la costruzione della città di Sabaudia ha continuato; hanno continuato tutti gli altri lavori della bonifica integrale, anche nelle stagioni di estate e di autunno; e ciò perchè tutti i lavori erano fiancheggiati, come ha detto il direttore sanitario della bonifica di Maccarese nell'agro romano, da un'assistenza igienica e sanitaria altrettanto integrale.

Ma la prova solenne dell'efficacia della assistenza igienico-sanitaria della Croce Rossa

Italiana è stata data dalla colonia marina, che il Capo del Governo volle che fosse proprio nell'agro pontino. Fu costruita in poco tempo e fu arredata e fornita di una difesa meccanica perfetta. Là soggiornarono dall'agosto all'ottobre quattrocento bambini, e nessuno ammalò di malaria. Era una gioia vederli correre e cantare lietamente sulla spiaggia del mare. Tutti furono ridonati alle famiglie sani, rinvigoriti nel corpo e ingentiliti nell'animo.

Di fronte a questi risultati benefici non è ardita la fiducia che, perseverando nell'applicazione delle leggi per combattere la malaria, questa dovrà gradatamente attenuarsi, fino alla scomparsa, come è avvenuto in altre nazioni e in altri paesi, che prima ne erano desolati. Bisogna però che per molti anni si perseveri nell'assistenza igienico-sanitaria, severamente, senza soste, con intensità uniforme per non correre il pericolo di rivedere la malaria ancora tragica dominatrice nell'agro romano, e nella regione pontina, come sessantaquattro anni fa, quando, medico assistente entrai nell'ospedale di Santo Spirito in Roma dove gli ammalati di pernicioso venivano trasportati, immersi nel letargo, nei carretti, e molti ne morivano per istrada.

La Croce Rossa Italiana continuerà nel suo lavoro e si adopererà a perfezionare sempre più i suoi servizi, ad aggiungerne nuovi se ve ne sarà bisogno; pronta a qualsiasi lavoro, a qualunque sforzo anche con sacrificio, pur di collaborare, nelle sue attribuzioni, all'opera grandiosa di bonificamento integrale dell'agro pontino, la quale, titolo di gloria imperitura, è seguita con viva aspettazione dagli italiani e da tutto il mondo, cui prima il nome di paludi pontine incuteva terrore, e che saranno presto trasformate in una florida e salubre provincia.

Ed oggi l'approvazione di questo disegno di legge da parte del Senato sarà auspicio di un avvenire lieto e fecondo di bene per la bella città di Sabaudia. (*Vivissimi applausi*).

DE BONO, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BONO, *ministro delle colonie*. Io sono sicuro d'interpretare il pensiero del Capo del Governo nel ringraziare il senatore Marchiafava per l'esaltazione che ha fatto dell'opera

di bonifica delle Paludi Pontine voluta dal Duce.

L'esaltazione acquista maggiore importanza perchè viene dall'illustre clinico il quale, come egli stesso ha detto, ha vissuto le sofferenze delle popolazioni di quella plaga, quando la malaria vi imperava.

E credo di poter assicurare il senatore Marchiafava che l'opera della Croce Rossa Italiana per contribuire a questa opera di bonifica sarà proseguita, in modo che dove era la morte sarà la vita sempre più feconda. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale » (N. 1799).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278, del 1° dicembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 3 del Regio decreto 7 giugno 1926, n. 944;

Veduto il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1432;

Veduto l'articolo 5 del Regio decreto-legge 17 giugno 1928, n. 1314;

Veduto l'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2644;

Veduto il Regio decreto 21 gennaio 1929, n. 73;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'educazione nazionale è così costituito:

Direzione generale delle accademie, delle biblioteche, degli affari generali e del personale;

Direzione generale delle antichità e belle arti;

Direzione generale dell'istruzione superiore;

Direzione generale dell'istruzione media classica, scientifica e magistrale e degli istituti di educazione;

Direzione generale dell'istruzione media tecnica;

Direzione generale dell'istruzione elementare;

Ispettorato generale dell'istruzione secondaria di avviamento professionale.

All'Ispettorato generale predetto è preposto un funzionario di grado 5° appartenente alla carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale.

Art. 2.

Con decreto del ministro per l'educazione nazionale sarà provveduto all'ordinamento interno dei servizi del Ministero.

Art. 3.

È abrogato il Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1432.

Le eventuali modificazioni all'ordinamento fissato dall'articolo 1 del presente decreto saranno disposte a norma dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933-XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

ERCOLE

JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

GUIDI FABIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI FABIO. Ormai presidente di una scuola professionale femminile da molti anni, ho già tediato il Senato su questioni scolastiche: dirò ora brevi parole su questo disegno di legge.

L'articolo primo della legge 18 giugno 1931, dopo avere indicato il fine dell'istruzione media tecnica, stabilisce testualmente ch'essa viene impartita:

1° nelle scuole secondarie e nei corsi annuali e biennali d'avviamento al lavoro, regolati dal Regio decreto-legge 6 ottobre 1930;

2° nelle scuole tecniche;

3° nelle scuole professionali femminili;

4° nelle scuole magistrali;

5° negli istituti tecnici (corso inferiore e superiore).

Nel quadro dunque dell'istruzione generale tecnica, le scuole e i corsi d'avviamento, insieme con gli altri istituti assegnati alla Direzione generale tengono il primo posto per una esplicita affermazione della legge.

Questo disegno di legge, che sta dinanzi al Senato e che è presentato come un semplice riordinamento dei servizi del Ministero della educazione, può mirare anche ad una riforma sostanziale della scuola, della quale non può disinteressarsi il Senato, riforma che potrebbe intaccare tutta l'istruzione media tecnica.

Nel 1928 tutti gli istituti medi tecnici che erano anche alle dipendenze di altri Ministeri passarono sotto l'egida del Ministero della educazione nazionale, in seno al quale fu costituita la Direzione generale dell'istruzione media, con un'azione profondamente innovatrice che fu seguita con simpatia e con molta attenzione da tutti i paesi civili. Ora io temo che questa azione, nel momento del suo sviluppo maggiore e migliore, possa essere compromessa dalla creazione di un Ispettorato generale dei corsi d'avviamento che può essere in contrasto con la Direzione generale d'istruzione media.

Si è pensato forse che queste scuole professionali non abbiano una vera importanza tecnica, mentre ciò non è in realtà; anzi sarebbe una cosa in contrasto con la lettera e con lo spirito della legge del 1931. Tutta la legislazione particolare di questa branca di scuole rivela fino all'evidenza il suo carattere tecnico, con le sue attrezzature, i suoi laboratori, i suoi maestri tecnici; ed anche sono state ben accette come scuole delle classi lavoratrici, perchè sono stati dati cospicui compensi attraverso il Ministero delle corporazioni. Anzi ritengo che dopo la fatale soppressione della scuola tecnica, colla creazione di quella scuola complementare che non corrispose al bisogno nè come fine a se stessa, come era stata in principio congegnata, nè con i corsi integrativi come poi fu modificata, anche i corsi di avviamento non hanno una vera consistenza se non sono accompagnati da una parte tecnica. La persona che viene preposta a questo nuovo Ispettorato generale è persona di alta competenza, che merita la stima più perfetta e la fiducia più ampia, ma alle volte anche essa può trovarsi costretta ad agire secondo i

limiti della legge. Ora cosa avverrebbe, se certe scuole di avviamento professionale femminile, che hanno i loro laboratori e che hanno la loro attrezzatura, per i limiti imposti da questo Ispettorato generale, venissero a rimanere semplici corsi di perfezionamento senza più laboratori e senza più attrezzatura?

Evidentemente sarebbero destinate a morire per mancanza di alunni, o a vivere una vita rachitica, perchè anche i corsi di avviamento ritengo che non abbiano una vera consistenza, se non sono accompagnati dalla parte tecnica. Da dieci anni, bisogna pur confessarlo, queste scuole non hanno trovato il loro momento di tranquillità; sono state abolite, create di nuovo, passate da un Ministero all'altro, cambiate e ricambiate, senza mai trovare una durevole sistemazione che permettesse loro di svilupparsi tranquillamente e di prosperare. Io stesso, che da 15 anni sono presidente di una scuola professionale femminile, posso dire che abbiamo vissuto sempre in una grande perplessità, paventando le riforme che si sono succedute vertiginosamente l'una dopo l'altra; ed ora che eravamo arrivati ad un punto tranquillo, e che da un anno avevamo un programma ottimo che dava già dei buoni risultati, ora questo nuovo disegno di legge mi mette un po' il dubbio che possa trovarsi ancora qualche inceppamento. Io confido nella autorevole parola del Ministro dell'educazione, che certo non ha avuto mai in animo di portare nessuna menomazione a queste scuole. Avrei voluto anche presentare un emendamento, che non faccio, perchè naturalmente non voglio creare ostacoli ai lavori parlamentari, e che perciò cambierei in una raccomandazione: cioè, se è possibile, che questo nuovo Ispettorato generale dei corsi di avviamento rimanga un organo della Direzione centrale della istruzione media. Con questo, che sarebbe un emendamento, e che presento invece come una raccomandazione, potrebbe aversi sempre un collegamento del nuovo Ispettorato con la Direzione generale tecnica. Io non sono un professore nè un insegnante e quindi queste poche e sconesse parole le ho dette solo guidato da un po' di pratica amministrativa. Confido di avere dall'onorevole Ministro una parola che rassicuri i miei dubbi. (*Applausi*).

MANFRONI, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFRONI, *relatore*. Come relatore di questo disegno di legge, credo opportuno rassicurare il collega Guidi che non si è affatto pensato dal Ministero dell'educazione nazionale di menomare e l'importanza e l'autonomia delle scuole di avviamento al lavoro. Si tratta, secondo quello che è detto nell'articolo 1 della legge e spiegato nella relazione ministeriale, di un semplice mutamento nelle direzioni generali. Si è trasformata una direzione generale in un'altra e si è creato un altro ispettorato. Non c'è niente di più. Io credo che su questa questione il mio collega Guidi possa essere tranquillo, e del resto sono sicuro che la parola dell'onorevole ministro dell'educazione nazionale completerà queste brevi dichiarazioni che ho creduto mio dovere di fare.

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazionale*. Mi lusingo che le pochissime cose che ora dirò varranno a togliere ogni preoccupazione al senatore Guidi. Posso assicurare nel modo più formale che la creazione di un ispettorato per le scuole di avviamento professionale non nasconde un pericolo di nessun genere per l'avvenire di questo tipo di scuola che è, senza dubbio, una delle creazioni più originali e più vitali che il Regime abbia operato nel campo del nostro ordinamento scolastico. Anzi, dirò di più: la ragione essenziale, per cui fu creato questo ispettorato, fu proprio quella di dare all'Amministrazione centrale del Ministero dell'educazione nazionale, nel momento in cui la Direzione generale dell'istruzione tecnica assume su di sé, in ottemperanza alla legge Giuliano del 1931 sull'istruzione tecnica, la responsabilità e l'onere di governare gli istituti tecnici che fino a ieri sono stati amministrati dalla Direzione generale dell'istruzione media, di darle, dico, lo strumento e il mezzo più adatto per garantire il necessario incremento ed il potenziamento delle scuole di avviamento professionale, le quali, è vero che nell'articolo 1 della legge del 1931 sono enumerate tra gli istituti attraverso i quali si fornisce l'istruzione tecnica, ma è anche vero che presentano una serie di caratteristiche tal-

mente peculiari, caratteristiche non formali, ma sostanziali, di fronte a tutti gli altri tipi di istituti di istruzione tecnica, da non essere assolutamente confondibili con essi.

Bastano pochissimi elementi per dimostrare questa differenza e, quindi, per giustificare la opportunità puramente amministrativa, per quel che dirò poi, di affidarle ad un organo amministrativo autonomo.

Per esempio, le scuole di avviamento professionale sono scuole post-elementari; tutte le altre scuole dell'istruzione tecnica sono vere e proprie scuole medie. Appunto per questo le scuole di avviamento professionale sono gratuite; tutti gli altri istituti di istruzione tecnica sono invece a pagamento. Le scuole di avviamento professionale sono obbligatorie fino a 14 anni di età; tutti gli altri istituti di istruzione tecnica sono facoltativi. Le scuole di avviamento professionale sono fine a se stesse; tutti gli altri istituti di istruzione tecnica sono inseriti nel quadro dell'istruzione media e tecnica, e sono preparatori di studi superiori. Quello che più importa è questo, che queste scuole di avviamento professionale sono rette da una legge speciale, la legge relativa alla scuola di avviamento professionale, mentre tutte le altre scuole di istruzione tecnica hanno una propria legislazione, cioè una legge (la legge Giuliano), che disciplina tutti i vari tipi di istituti, meno quelli di avviamento professionale i quali, come ripeto, sono retti da una legge speciale.

Le scuole di avviamento professionale non hanno nessuna autonomia amministrativa, sono amministrate direttamente dal Ministero: tutti gli altri istituti di istruzione tecnica, per la legge Giuliano, hanno una propria autonomia amministrativa, di più hanno una propria personalità giuridica. Le scuole di avviamento professionale sono a indirizzo agrario, commerciale, industriale o nautico e tuttavia anche nel vecchio ordinamento erano rette amministrativamente da una sola divisione, mentre nella Direzione dell'istruzione tecnica vi sono tre divisioni per ciascuno dei rami agrario, commerciale e industriale.

Infine le scuole di avviamento professionale, appunto perchè hanno tutte quelle caratteristiche che ho detto prima, e cioè sono post-elementari, gratuite e obbligatorie, con-

tano già un numero di istituti, che, mi sembra, tra scuole e corsi raggiunge i 1400 o poco più e un numero di alunni che toccano i 140 mila: numeri che superano gli alunni e le scuole appartenenti a tutti gli altri tipi di istruzione tecnica e media messi insieme.

Di qui la necessità amministrativa, per garantirne con la maggiore efficienza il funzionamento e l'incremento, di un organo apposito. Quanto a quello che ha detto il senatore Guidi, del pericolo che possa correre il carattere tecnico di queste scuole, per il mancato collegamento con la Direzione dell'istruzione tecnica, posso rispondere che, trattandosi di un organo puramente amministrativo, il maggior organo di collegamento è proprio offerto in questo caso dal ministro e dalla volontà del ministro. E posso assicurare che, prescindendo anche dalla persona del ministro, le direttive del Ministero dell'educazione nazionale sono, nel modo più netto e inequivocabile, dirette a garantire l'unità fondamentale d'indirizzo tecnico di tutte le scuole di istruzione tecnica, comprese le scuole di avviamento professionale. Mi lusingo, ripeto, di avere così soddisfatto e tranquillato il senatore Guidi.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle scuole medie inferiori e di Istituti tecnici inferiori isolati » (N. 1800).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle scuole medie inferiori e di Istituti tecnici inferiori isolati ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle scuole medie inferiori e di istituti tecnici inferiori isolati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, relativo all'istituzione dei gradi di "Generale di Armata Aerea" e di "Maresciallo dell'Aria" » (N. 1811).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, relativo all'istituzione dei gradi di "Generale di Armata Aerea" e di "Maresciallo dell'Aria" ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, relativo alla istituzione dei gradi di « Generale di Armata aerea » e di « Maresciallo dell'Aria ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 998, relativo alla nomina a Maresciallo dell'Aria del Generale Italo Balbo » (N. 1812).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto

1933, n. 998, relativo alla nomina a Maresciallo dell'Aria del generale Italo Balbo » (*Applausi*).

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 998, relativo alla nomina a Maresciallo dell'Aria del Generale Italo Balbo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1933, n. 1025, che dispone la proroga dei termini di tempo stabiliti dal Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 » (N. 1819).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1933, n. 1025, che dispone la proroga dei termini di tempo stabiliti dal Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 luglio 1933, n. 1025, che dispone la proroga dei termini di tempo stabiliti dal Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1453, concernente la soppressione della sezione speciale dell'ispettorato del Tesoro per il risanamento della città di Napoli » (N. 1820).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1453, concernente la soppressione della Sezione speciale dell'ispettorato del Tesoro per il risanamento della città di Napoli ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1453, concernente la soppressione della Sezione speciale dell'ispettorato del Tesoro per il risanamento della città di Napoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore » (N. 1842).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1843).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato N. 1843.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MANFRONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANFRONI. Onorevoli colleghi, sull'opera compiuta dal Fascismo durante questi ultimi undici anni nelle nostre colonie, ci hanno ampiamente intrattenuto i ministri delle colonie che si sono succeduti su quel banco, e ci hanno intrattenuto anche i nostri relatori del bilancio e specialmente quest'anno se ne è occupato l'onorevole Schanzer, largamente discutendo e ampiamente illustrando l'opera stessa, nelle sue varie forme.

Io voglio qui ricordare (e ne ha già fatto cenno l'onorevole Schanzer nella sua relazione) un'opera che è stata recentemente pubblicata sotto gli auspici del Ministero delle colonie, con una illustrazione e prefazione del Capo del Governo. È un'opera veramente monumentale, frutto della collaborazione dei principali funzionari del Ministero delle colonie e compilata da un funzionario, Angelo Piccioli, del Ministero dell'educazione nazionale, distaccato al Ministero delle colonie. Si tratta di un'opera di 1.800 e più pagine, nelle quali, con grandissima diligenza, con una ricerca minuziosa e con larghezza d'informazioni anche bibliografiche, si rende conto di ciò che in tutti i campi dell'attività coloniale è stato compiuto in questi ultimi undici anni.

Opera veramente importante, degna di essere chiamata dal Capo del Governo, nella sua prefazione, una vera e propria enciclopedia coloniale; opera infine che fa onore al Ministero delle colonie che la promosse, a colui che l'ha compilata.

Il Capo del Governo ne ha colto occasione per una affermazione, degna di essere tenuta nella più alta considerazione. Dice egli infatti: « Si convinceranno leggendola (allude agli stranieri), se sono in buona fede, che l'Italia è un « grande paese colonizzatore tanto nel campo « dello sfruttamento economico, quanto in quello « del popolamento demografico ». E infatti dalla ricchezza di dati statistici, contenuti in questo volume, dalle prove eloquenti dei fatti esposti si trae la conclusione che si sono compiuti dei veri prodigi specialmente nel campo di quella che il Piccioli ha chiamato con frase felice la conquista morale. Nessun popolo colonizzatore può vantare di aver fatto in pochi anni quello che il Fascismo ha fatto nelle nostre colonie dal 1922 ad oggi.

Il Duce ha ricordato molto a proposito la saggezza tramandataci nel sangue, da Roma; io vorrei aggiungere che un altro grande retaggio di sapienza coloniale noi possiamo vantare, quello delle nostre repubbliche marine, le quali, come credo di aver dimostrato nei volumi *I Colonizzatori*, furono nel Medio Evo maestre di colonizzazione a tutti i popoli dell'Occidente, checchè ne scrivano e ne pensino gli stranieri, i quali tentano di negare alle nostre colonie medioevali un carattere politico, per ridurle soltanto ad un complesso commerciale.

All'elogio di questa grande pubblicazione è opportuno associare l'elogio di un altro libro meno voluminoso ma ugualmente importante, al quale l'onorevole ministro delle colonie ha dato una vibrante e simpaticissima prefazione. Esso è dovuto all'iniziativa di un privato, al direttore della « Rassegna italiana », Tomaso Sillani, il quale, come ha fatto l'anno scorso per la Libia, ha testè pubblicato sulle nostre colonie orientali una serie di piccole monografie, chiamando a raccolta tutti gli uomini più illustri nel campo coloniale, incominciando dal sottosegretario di Stato alle colonie onorevole Lessona, dai due Governatori delle colonie orientali, Eritrea e Somalia, e

dai relatori dei bilanci tanto alla Camera che al Senato. A questo proposito debbo dire che il più brillante e dotto articolo è quello scritto dal nostro collega senatore Schanzer.

In questo libro di circa 300 pagine ci è data la storia politica, amministrativa ed economica di tutto ciò che si è fatto nelle due colonie orientali. È veramente una esaltazione dell'opera del Fascismo; ma non si tratta di una duplicazione, perchè, mentre l'opera del Piccioli illustra la storia delle colonie in questi ultimi anni, in quest'altra si risale fino alle prime occupazioni nostre e, in una sintesi storica veramente affascinante, si getta lo sguardo sul complesso di queste nostre colonie dai primi nostri sbarchi in Mar Rosso e nell'Oceano Indiano fino ad oggi.

Passando ad altro argomento vorrei intrattenere i colleghi sopra una questione che in questi giorni è stata molto dibattuta nella stampa coloniale nostra, e soprattutto in qualche rivista. Si tratta della preparazione dei nostri futuri impiegati coloniali. Si è parlato della istituzione di una Università coloniale, analogamente a quanto hanno fatti i Francesi, i Belgi e altri popoli colonizzatori.

Non so quale sia l'opinione dell'onorevole ministro delle colonie su questo argomento; ma, come studioso di questioni coloniali e come insegnante di storia e politica coloniale, debbo fare osservare che abbiamo forse già troppe scuole nelle quali si svolgono corsi coloniali. Abbiamo due Facoltà di scienze politiche perfettamente attrezzate per la preparazione coloniale: la Facoltà di scienze politiche di Roma, nella quale si insegna storia coloniale, politica coloniale, geografia coloniale, diritto coloniale, istituzioni islamiche e che, con opportuni avvicinamenti con la Facoltà di lettere, dà anche una preparazione in lingua araba ed in lingue orientali; la Facoltà di Perugia, che si avvicina a quella di Roma, nella quantità e nella qualità degli insegnamenti, tanto che oggi ha potuto istituire una speciale sezione che conferisce lauree coloniali. Oltre a queste due Facoltà universitarie, l'Istituto « Cesare Alfieri » di Firenze, sotto la direzione del nostro egregio collega principe Ginori Conti, recentemente ha dato impulso alla preparazione dei giovani agli studi coloniali ed ha ottenuto dal Ministero delle colonie

che sia riconosciuto *Centro di studi coloniali* in Italia. Abbiamo finalmente un istituto che dovrebbe, secondo la legge, preparare i giovani anche agli studi coloniali: l'Istituto orientale di Napoli, che purtroppo, per circostanze sulle quali non voglio fermarmi, rivolge la sua attività di preferenza alla preparazione ed allo studio delle lingue occidentali.

Sono perciò quattro istituti a cui si potrebbero aggiungere altre Facoltà di scienze politiche sorte in questi ultimi tempi, come quelle delle Università di Padova, Pavia, Torino, che anch'esse hanno insegnamenti coloniali.

Ora si domanda: quale è il fabbisogno del Ministero delle colonie? Io ho studiato un po' gli ultimi bandi di concorso e non esiterei a dire che al massimo otto o dieci laureati all'anno sono assorbiti dal Ministero delle colonie, mentre dalle nostre scuole ne escono cinquanta e forse più. Già sorgono lamenti di giovani specializzati in dottrine coloniali che non trovano occupazione e a questo proposito citerò un libro uscito pochi giorni fa, libro che l'onorevole ministro delle colonie conosce, nel quale si deplora che i giovani preparati a studi coloniali non possano trovare occupazione.

Io credo che la creazione di una Università coloniale sarebbe per noi un grave errore. Non so quali siano le opinioni dell'onorevole ministro in proposito; io ho creduto necessario sollevare questa questione perchè tra pochi mesi avrà luogo in Napoli il secondo Congresso di studi coloniali e già parecchie proposte per l'istituzione di una Università coloniale sono giunte a chi organizza il futuro Congresso. Sarebbe quindi opportuno che dal banco del ministro ci venisse una parola chiarificatrice sulla via che si deve seguire. (*Applausi*).

DE BONO, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BONO, *ministro delle colonie*. Onorevoli senatori, basta leggere la relazione fatta dalla vostra Commissione di finanza per avere una idea completa e precisa del modo come i fondi affidati al Ministero delle colonie vengono spesi. La relazione, come al solito, è minuta e precisa. Ringrazio per questo il senatore Schanzer che l'ha compilata, perchè

abbrevia di molto il mio compito e lo facilita anche; anzi io potrei sintetizzare il mio discorso col rimandarvi alla lettura della relazione. Tuttavia, di questa relazione, io credo di dovervi illustrare qualche brano per darvi maggior ragione di ciò che il Ministero delle colonie ha fatto.

Ma, prima di tutto, risponderò al senatore Manfroni, assicurandolo che, tra le due, io sono per l'abolizione di qualche scuola piuttosto che per la creazione di altre. (*Approvazioni*).

Del resto, egli che ha fatto parte tante volte delle Commissioni per l'esame degli aspiranti alla carriera coloniale, può dire quale progresso vi sia. Noi abbiamo sempre cercato di dare un indirizzo molto pratico: i giovani che concorrono alla carriera coloniale, dopo aver superato i consueti esami di ammissione in carriera, sono sottoposti ad un esperimento teorico-pratico che ha luogo al Ministero delle colonie, ed ha la durata di 6 mesi; poi essi vanno a fare l'*esperimento vero* in colonia e i risultati finora ottenuti sono sotto tutti gli aspetti soddisfacenti.

La relazione nota come nelle due colonie settentrionali, Tripolitania e Cirenaica, si siano quest'anno realizzate delle economie. Di questo va data lode all'amministrazione rigida ed oculata del Governatore e del Vice Governatore, i quali, naturalmente, hanno fatto economia prima di tutto perchè è per loro uno stretto dovere, ma l'hanno fatta anche pensando di poter poi disporre di queste economie nell'esercizio successivo a beneficio di alcune opere della colonia per le quali lo sviluppo richiede maggior respiro di tempo e di spesa di quello che non consenta un semplice anno finanziario.

Oso affermare che, se non vi fosse stata questa sicurezza di poter disporre dei residui attivi, le economie non sarebbero venute fuori; l'amministrazione sarebbe stata più contingente. « *Prima caritas incipit ab ego* ». Il ministro delle finanze non ha fatto opposizione e le economie saranno impiegate per le colonie in base a quanto la legge stabilisce; anzi, al riguardo, devo dire questo: che cercherò di fare legalmente statuire che queste economie si possano all'evenienza adoperare anche per opere di colonizzazione. A tutti

voi è noto come la colonizzazione demografica sia il perno della politica coloniale fascista.

Il relatore nota che i ragionieri, i quali come sapete appartengono al Ministero delle finanze e sono addetti ai vari Ministeri, fanno un'opera di controllo, ma controllo interno. Confesso che non capisco bene questa differenza tra interno ed esterno, ma posso assicurare il Senato che questi devoti servitori dello Stato ci spulciano (scusate la parola poco parlamentare) in modo tale che qualche volta è un po' opprimente e ne sono una prova le continue lettere di monito che noi riceviamo dal camerata ed amico ministro delle finanze. (*Si ride*).

Economie si sono fatte anche nella parte militare del bilancio, specialmente in Tripolitania. Non escludo che altre economie si possano fare in questo campo in Cirenaica; però non bisogna nè esagerare, nè correre troppo. La tranquillità nelle due colonie è assoluta ma noi non dobbiamo mai trascurare le misure precauzionali per due ordini di idee. Prima di tutto per la necessità assoluta di tenere alcuni posti militari nel lontano retroterra libico, in modo da poter avere sempre un raggio largo di perlustrazione intorno a questi posti: di qui la necessità di truppe sahariane. Può darsi, anzi ammetto, che con lo sviluppo sempre maggiore dell'aviazione si possa avere un controllo più celere e più lontano; però non bisogna dimenticare che il possesso, il vero possesso, nella pienezza del suo contenuto etico e materiale, è dato solamente dalla presenza dei soldati sul posto. L'Inghilterra, che ha fatto varie esperienze per poter appunto ottenere il controllo esclusivamente con l'aviazione, è ritornata sui suoi passi con i presidî fissi. Un'altra necessità di non ridurre troppo l'effettivo, è quella di poter costituire delle riserve; in un deprecato caso di conflitto, le nostre colonie settentrionali devono bastare a loro stesse, devono avere cioè la possibilità di mobilitare elementi idonei e questi elementi non si possono avere che tra coloro che hanno servito nei nostri battaglioni.

Nelle nostre colonie orientali non è il caso di parlare di diminuzione di effettivi; essi sono appena sufficienti, specialmente in So-

malia, per i tanti e tanti compiti che sono loro affidati.

Della colonizzazione si parla molto nella relazione della Commissione di finanza; vi è detto tutto quello che può interessare coloro che si occupano di colonie in modo speciale. L'esperimento ormai può dirsi perfettamente riuscito, non c'è più nessun dubbio, ma la colonizzazione progredirà ancora. Tenete però presente che costa molto, costa di più la colonizzazione in colonia di quello che non costi la bonifica integrale in Patria; però la nostra fede è grande ed i denari che si sono spesi certamente frutteranno largamente; questa nostra fede è tanto grande che io spero perfino che tra non molto il capitale privato sarà indotto ad impiegarci nella colonizzazione senza neppure mungere la cassa piuttosto « magrottella » del bilancio coloniale.

Nelle colonie orientali noi cerchiamo di dare il maggiore possibile sviluppo ai commerci, specialmente in Eritrea. Io devo confessare che non si è fatto molto finora e che molto non si potrà fare. Massaua indubbiamente è un buonissimo e bellissimo porto; io oserei dire che è il migliore del Mar Rosso, ma non è un porto di sbocco. Le due ferrovie di Cartum e di Addis Abeba-Gibuti ci portano via tutto il commercio del Sudan e dell'Abissinia, che non sente il bisogno di passare dall'Eritrea per quanto la via dell'Eritrea sia la più breve; d'altra parte occorre anche tener presente che lo scarso commercio carovaniero che noi abbiamo, non è sicuro oltre la nostra frontiera e perciò non può seguire quella via.

È mia opinione che qualora si potesse avere una linea di grande comunicazione che ora non esiste, nel senso del parallelo, da ovest ad est, e che sboccasse a Massaua, si potrebbe ottenere un miglioramento notevole. Ma non basta questo. Dacchè ho l'onore di essere alla direzione di questo Ministero, mi sono sempre occupato di poter coordinare tutte le nostre attività del basso Mar Rosso ed in parte anche dell'Oceano Indiano. Vi dirò anzi che ho un progetto completo ed un programma che non ho potuto effettuare per una serie di ragioni delle quali ve ne enuncierò una sola: la mancanza di fondi.

Questa mia esplicita dichiarazione, che potrebbe avere anche carattere di un lamento

e quindi non avere forma fascista, mi sono permesso di enunciare per un'altra ragione: perchè il Duce mi ha promesso che i fondi verranno. E allora credo che qualcosa di ben utile ed importante potremo fare anche laggiù.

La Somalia va bene, la forte ripresa economica è ben chiarita nella relazione; questa è dovuta quasi tutta al commercio bananiero, che, oltre ad essere progredito, sta prendendo un assetto ed una organicità assoluta, dalla quale siamo sicuri di non avere più da temere nulla. Con questo, i coloni laggiù, che in gran parte versavano in condizioni veramente poco confortanti, adesso sono al posto e nessuno di loro si lamenta: si sono rimpolpate le ossa ben bene.

In Somalia, c'è sempre il problema della mancanza di mano d'opera, che è dovuta ad un'infinità di cause, delle quali siamo anche colpevoli noi, è inutile negarlo; ma molto è dovuta all'infingardia del somalo e alla sua attitudine a fare solamente il pastore, perchè egli non ha volontà di fermarsi a coltivare il terreno; è dovuta anche alla carestia di questi due ultimi anni per la grande siccità che c'è stata. Adesso anche a questo si rimedia. Intanto una gran parte delle tribù dell'Uebi-Scebeli sono entrate nelle nostre frontiere e potranno darsi alle coltivazioni del terreno. A questo proposito il Governatore della Somalia ha riesumato un antico progetto del governatore Cecchi per la riapertura dell'Uebi-Gofca, il quale non è che un canale tributario dell'Uebi-Scebeli, che era stato chiuso da alcune tribù turbolente, per poter allagare il terreno all'intorno ed impedire agli avversari di passare per questo territorio. Aprendo questo canale potremo avere il mezzo di irrigare parecchie migliaia di ettari di terreno assai bene adatto per la coltivazione dei cereali e dare così da mangiare sul posto a tutta la popolazione indigena.

Con la soluzione di tutte le questioni di carattere squisitamente ed essenzialmente politico, l'andamento, l'incremento ed il progresso delle colonie non sono che questioni di programma ben definito: il programma potrà essere più o meno ampio, il ritmo più o meno celere a seconda dei fondi dei quali si potrà disporre.

Spero che il Senato voglia darmi atto che

dal programma che ci siamo imposti, noi non abbiamo mai deviato ed aggiungo che, fino a che io sarò al Ministero, non vi saranno sviamenti. Del resto, le direttive del Duce sono così precise e chiare e lo spirito di disciplina dei Governatori è mio così elevato, da non ammettere dubbi al riguardo.

Io ho sempre brontolato un poco contro il popolo italiano dicendo che non aveva il senso, la coscienza e lo spirito coloniale. Ora sono ben lieto di dire che questo spirito coloniale esiste: tutti gli italiani parlano di colonie, tutti hanno la smania di visitare le colonie, di conoscerne i problemi; di questo va dato ampio merito alla propaganda coloniale svolta oggi con spirito pratico.

E particolarmente a questa propaganda coloniale dobbiamo la cessazione di quella specie di campagna che la stampa panislamica conduceva contro di noi, specialmente dopo l'occupazione di Cufra, a proposito di pretese e fantastiche atrocità commesse verso gli indigeni.

Quest'anno avremo un'altra grande manifestazione coloniale: la seconda esposizione internazionale di arte coloniale, per la quale già vari Stati hanno dato la loro adesione, e che per volontà del Capo del Governo sarà tenuta in Napoli e riuscirà certamente un'altra affermazione del Regime.

Nella Libia si è cambiato il Governatore. Il Maresciallo Badoglio ne è venuto via come persona, ma ha lasciato là il solco profondo delle sue opere, e porterà qui il beneficio del suo consiglio basato sulla pratica di cinque anni di sapiente lavoro. Va a sostituirlo il Maresciallo Balbo, « tanto nomini nullum par elogium », il quale porterà certamente nella nuova missione il dono incomparabile delle sue ardite energie giovanili, che dopo aver dato la più alta prova nel campo aeronautico daranno frutti sicuri in quello coloniale. Anzi io mi lusingo che la nuova passione varrà in parte a lenirgli la nostalgia della passione antica.

Io spero che il Senato si unirà al saluto di riconoscenza che io mando da qui a chi viene e a quello pieno d'augurio che invio a chi va. *(Vivi e generali applausi).*

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione di approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1° a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

2° ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, ed a far pagare le spese della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (tabelle B, C, D, E);

3° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia per l'esercizio finanziario 1934-35, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette Colonie;

4° ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'Amministrazione dei monopoli della Tripolitania, per l'esercizio finanziario 1934-35, in conformità del relativo stato di previsione allegato al bilancio di detta Colonia.

(Approvato).

Art. 2.

Il contributo dello Stato, di cui alla legge 29 dicembre 1932, n. 1895, viene determinato per l'esercizio 1934-35 in lire 426.760.000, ripartito fra le diverse colonie ed il fondo a disposizione del Ministero, nel modo seguente:

al bilancio della Tripolitania	L. 165.500.000
al bilancio della Cirenaica »	165.500.000
al bilancio dell'Eritrea . . »	41.250.000
al bilancio della Somalia . »	48.750.000
al fondo a disposizione del Ministero delle colonie . . . »	5.760.000
TOTALE	L. 426.760.000

Le assegnazioni alle singole colonie sul fondo a disposizione predetto, verranno disposte dal ministro delle colonie, di concerto col ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 3.

Il fondo a disposizione del Ministero per contributi e concorsi di spese a favore dell'avvaloramento agrario delle colonie, di cui al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1093, è stabilito, per l'esercizio 1934-35, in lire 15 milioni.

(Approvato).

Art. 4.

Per sopperire alle spese per l'assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti, è iscritto, per *memoria*, nello stato di previsione del Ministero delle colonie, fra le spese ordinarie effettive, il capitolo « Spese per l'assistenza all'estero dei sudditi coloniali indigenti ».

I Governi coloniali concorrono a tali spese mediante contributi da versarsi in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

Con decreto del Ministro delle finanze, le somme a tal fine versate dai Governi coloniali vengono iscritte allo stanziamento del capitolo di spesa predetto.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Agnelli, Ago, Albricci, Amantea, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Appiani, Azzariti.

Bacelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bollati, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Brocardi, Broglia, Brusati Roberto, Brusati Ugo, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campili, Campolongo, Carletti, Castelli, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Celesia, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conz, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fedele, Ferrari, Foschini.

Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Gheri Giovanni, Giampietro, Giardini, Giordano, Gonzaga, Grazioli, Guaccero, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Krekich.

Levi, Libertini, Longhi, Loria, Lucioli.

Maioni, Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Marcello, Marchiafava, Marciano, Mariotti, Marozzi, Martin-Franklin, Mayer, Mazzeo, Miliani, Millosevich, Montresor, Moreasco, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci.

Oviglio.

Padiglione, Pais, Passerini Angelo, Perla, Perris, Pestalozza, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Poggi Tito, Porro Carlo, Pozzo Attilio, Prampolini, Pujia.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Ricci Corrado, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Salata, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, Santoro, Scalini, Scalori, Schanzer, Scipioni, Sechi, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spezzotti, Spiller, Spirito.

Tassoni, Thaon di Revel dr. Paolo, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Visconti di Modrone, Visocchi, Volpi.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bari (1760):

Senatori votanti	177
Favorevoli	170
Contrari	7

Il Senato approva.

Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina della panificazione (1791):

Senatori votanti	177
Favorevoli	172
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, concernente la ricostituzione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti del Registro Italiano Navale ed Aeronautico (1747):

Senatori votanti	177
Favorevoli	172
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la

costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino (1765):

Senatori votanti	177
Favorevoli	172
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale (1799):

Senatori votanti	177
Favorevoli	168
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle scuole medie inferiori e di Istituti tecnici inferiori isolati (1800):

Senatori votanti	177
Favorevoli	172
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, relativo all'istituzione dei gradi di « Generale di Armata Aerea » e di « Maresciallo dell'Aria » (1811):

Senatori votanti	177
Favorevoli	168
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 988, relativo alla nomina a Maresciallo dell'Aria del generale Italo Balbo (1812):

Senatori votanti	177
Favorevoli	168
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1933, n. 1025, che dispone la proroga dei termini di tempo stabiliti dal Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 (1819):

Senatori votanti	177
Favorevoli	169
Contrari	8.

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1453, concernente la soppressione della sezione speciale dell'ispettato del Tesoro per il risanamento della città di Napoli (1820):

Senatori votanti	177
Favorevoli	172
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore (1842):

Senatori votanti	177
Favorevoli	172
Contrari	5

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1843):

Senatori votanti	177
Favorevoli	168
Contrari	9

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Tolomei e Lucioli a presentare alcune relazioni.

TOLOMEI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del Sass in Trento (1806).

LUCIOLI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1566, che proroga al 31 dicembre 1934 il trattamento doganale stabilito col Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1190, sul carbone di legna (1849);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1608, che modifica il regime doganale dello jodio e dei prodotti derivati (1850);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1428, recante delega al Governo del Re di particolari poteri in materia doganale nei confronti di paesi a valuta deprezzata (1860).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Tolomei e Lucioli della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Cessione gratuita all'Opera Nazionale Balilla di terreno demaniale in Roma, località Farnesina, su cui è stato costruito il « Foro Mussolini » (1758);

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1929-30 (1788);

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 (1789);

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 (1790);

Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito e Longano in provincia di Campobasso (1793);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e

le Associazioni di scienze, di lettere ed arti (1801);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la costituzione dell' « Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani », con sede in Roma (1813);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1555, per la fissazione del termine per le denunce dei crediti e debiti all'Ufficio di verifica e compensazione, Sezione autonoma di Trieste (1826);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la conces-

sione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea (1837);

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1846).

La seduta è tolta (ore 17,50).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti

CIC^a TORNATA

VENERDI 5 GENNAIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	6927
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Cessione gratuita all'Opera Nazionale Ba-		
lilla di terreno demaniale in Roma, località		
Farnesina, su cui è stato costruito il "Foro		
Mussolini" (1758)	6928	
« Conto consuntivo dell'Azienda autonoma		
delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finan-		
ziario 1929-30 » (1788)	6929	
« Conto consuntivo dell'Amministrazione del-		
le Ferrovie dello Stato per l'esercizio finan-		
ziario 1929-30 » (1789)	6930	
« Conto consuntivo dell'Azienda autonoma		
per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio		
finanziario 1929-30 » (1790)	6931	
« Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito		
e Longano in provincia di Campobasso » (1793)	6932	
« Conversione in legge del Regio decreto-		
legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente		
provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e		
le Associazioni di scienze, di lettere ed arti »		
(1801)	6933	
« Conversione in legge del Regio decreto-		
legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la		
costituzione dell'« Istituto della Enciclopedia		
Italiana fondata da Giovanni Treccani », con		
sede in Roma » (1813)	6933	
« Conversione in legge del Regio decreto-		
legge 27 novembre 1933, n. 1555, per la fissa-		
zione del termine per le denunce dei crediti		
e debiti all'Ufficio di Verifica e Compensazione,		
Sezione autonoma di Trieste » (1826)	6933	
« Conversione in legge del Regio decreto-		
legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la conces-		
sione di un sussidio straordinario di esercizio		
alla Società esercente la ferrovia Circumetnea »		
(1837)	6933	
(Discussione):		

« Stato di previsione della spesa del Mini-		
stero di grazia e giustizia per l'esercizio finan-		
ziario dal 1 ^o luglio 1934 al 30 giugno 1935 »		
(1846)	Pag.	6934
GIAMPIETRO		6934
GATTI SALVATORE		6937
MANGÒ, <i>relatore</i>		6940
DE FRANCISCI, <i>ministro di grazia e giu-</i>		
<i>stizia</i>		6945
(Presentazione)		6928
Relazioni:		
(Presentazione)		6956
Ringraziamenti		6928
Votazione a scrutinio segreto:		
(Risultato)		6955

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cassis per giorni 8; Chersi Innocente per giorni 8; De Capitani D'Arzago per giorni 8; Giardini per giorni 10; Ginori Conti per giorni 8; Orsini Baroni per giorni 25; Porro Ettore per giorni 10; Pozzo Attilio per giorni 15; Romeo delle Torrazze per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Martino ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto.

« Roma, 5 gennaio 1934-XII.

« Eccellenza,

« Le parole di cordoglio che l'Eccellenza Vostra ed il Senato ci hanno rivolte per la perdita del nostro amato Genitore, ci sono giunte particolarmente grate, perchè partono da quell'Alto Consesso, a cui il nostro caro Estinto si onorò di appartenere per oltre dieci anni.

« Con distinti ossequi.

« Maria Martino, Augusto Martino, Amedeo Martino, Pia Martino, Adolfo Martino ».

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dare lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati alla presidenza.

SCALORI, *segretario*:

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1862).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato (1863).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimeposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina (1864).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli (1865).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'azoto » (1866).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari (1867).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima (1868).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore (1869).

Dal ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1870).

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1871).

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Cessione gratuita all'Opera Nazionale Balilla di terreno demaniale in Roma, località Farnesina, su cui è stato costruito il "Foro Mussolini", » (N. 1758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Cessione gratuita all'Opera Nazionale Balilla di terreno

demaniale in Roma, località Farnesina, su cui è stato costruito il "Foro Mussolini" ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È approvato e reso esecutivo il contratto stipulato presso l'Intendenza di finanza di Roma in data 30 novembre 1932, col quale si cedono gratuitamente all'Opera Nazionale Balilla, i terreni di proprietà dello Stato, siti in Roma, località Farnesina, iscritti alla mappa 157, con i numeri 615, 616, 695, 696, 617-a, 618-a, 587-a e lettera B-a, della superficie complessiva di metri quadrati 79.542.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1929-30 » (N. 1788).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1929-30 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1788.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio medesimo,

sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 1.130.679.163,74
delle quali furono riscosse . 1.047.645.364,64

e rimasero da riscuotere L. 83.033.799,10

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 1.130.679.163,74
delle quali furono pagate . 831.497.904,01

e rimasero da pagare . L. 299.181.259,73

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29, restano determinate, in L. 65.647.768,51
delle quali furono riscosse . 64.636.639,06

e rimasero da riscuotere L. 1.011.129,45

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, in L. 307.157.183,68
delle quali furono pagate . 272.287.152,29

e rimasero da pagare . L. 34.870.031,39

(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (articolo 1) L.	83.033.799,10
--	---------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3)	1.011.129,45
--	--------------

Resti attivi al 30 giugno 1930 L.	84.044.928,55
---	---------------

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (articolo 2) L.	299.181.259,73
--	----------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . .	34.870.031,39
--	---------------

Resti passivi al 30 giugno 1930 L.	334.051.291,12
--	----------------

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 » (Numero 1789).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1789.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione delle ferrovie dello Stato comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 12.297.603.508,56
delle quali furono riscosse . 10.876.070.020,68

e rimasero da riscuotere L.	1.421.533.487,88
-----------------------------	------------------

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 12.297.603.508,56
delle quali furono pagate . 10.664.123.499,96

e rimasero da pagare L.	1.633.480.008,60
-------------------------	------------------

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate in L. 2.399.923.674,55
delle quali furono riscosse . 1.215.600.049,13

e rimasero da riscuotere L.	1.184.323.625,42
-----------------------------	------------------

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate in L. 2.191.698.293,31
delle quali furono pagate . 1.402.163.941,08

e rimasero da pagare . L. 789.534.352,23
=====

(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (articolo 1) L. 1.421.533.487,88

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) L. 1.184.323.625,42
=====

Resti attivi al 30 giugno 1930 L. 2.605.857.113,30
=====

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (articolo 2) L. 1.633.480.008,60

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . . 789.534.352,23
=====

Resti passivi al 30 giugno 1930 L. 2.423.014.360,83
=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1929-1930 » (N. 1790).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1790.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio medesimo, in L. 189.277.511,65
delle quali furono riscosse . 70.340.762,30
e rimasero da riscuotere . L. 118.936.749,35
=====

(Approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 189.277.511,65
delle quali furono pagate . 30.643.205,49
e rimasero da pagare . L. 158.634.306,16
=====

(Approvato).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GENNAIO 1934

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, in L. 124.459.941,28
delle quali furono riscosse . 123.931.004,90

e rimasero da riscuotere . L. 528.936,38
=====

(Approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1928-29 restano determinate, in L. 171.795.109,42
delle quali furono pagate . 153.020.100,93

e rimasero da pagare . L. 18.775.008,49
=====

(Approvato).

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (articolo 1) . . L. 118.936.749,35

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) 528.936,38

Resti attivi al 30 giugno 1930 L. 119.465.685,73
=====

(Approvato).

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1929-30 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1929-30 (articolo 2) L. 158.634.306,16

Somme rimaste da pagare

sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) 18.775.008,49

Resti passivi al 30 giugno 1930 L. 177.409.314,65
=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito e Longano in provincia di Campobasso » (N. 1793).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito e Longano in provincia di Campobasso ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1793.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sant'Agapito e Longano, in provincia di Campobasso, sono staccati dal comune di Isernia e ricostituiti in comuni autonomi, con il territorio a ciascuno di essi pertinente prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 21 giugno 1928, n. 1599, col quale i due enti furono aggregati ad Isernia.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 5 GENNAIO 1934

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti » (N. 1801).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la costituzione dell' « Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani », con sede in Roma » (N. 1813).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la costituzione dell' « Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani » con sede in Roma ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la costituzione dell' « Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani », con sede in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1555, per la fissazione del termine per le denunce dei crediti e debiti all'Ufficio di Verifica e Compensazione, Sezione autonoma di Trieste » (N. 1826).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1555, per la fissazione del termine per le denunce dei crediti e debiti all'Ufficio di Verifica e Compensazione, Sezione Autonoma di Trieste ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1555, per la fissazione del termine per le denunce dei crediti e debiti all'Ufficio di Verifica e Compensazione, Sezione Autonoma di Trieste.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea » (Numero 1837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1846).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*, legge lo Stampato Numero 1846.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Onorevoli Senatori, l'ora che volge non consente una lunga discussione del bilancio, ma l'importanza di quello della giustizia non consente del pari, io penso, che lo si voti senza discussione alcuna.

Contemperare le due esigenze scorrendo brevemente di quello che costituisce l'essenza, direi così, dell'amministrazione della giustizia, io credo sia il dovere di chi prende a parlare su questo bilancio, la meta cui si debba tendere. Parlerò perciò, brevemente, su due soli argomenti, con una brevità che mi auguro non varrà a togliere chiarezza al mio dire, evitando così il pericolo, che il poeta di Venosa additava: « dum brevis esse laboro, obscurus fio ».

La brevità mi è consigliata ed indicata al-

trarsi dalla chiara e nitida relazione della commissione del bilancio, la quale ha sviscerato, per dir così, tutti i problemi inerenti all'amministrazione della giustizia, e che rende superflua ogni altra parola.

La mia esperienza acquisita nei vari gradi della magistratura, dall'uditorato al pretorato, dalla funzione di giudice, per pochi mesi, a quella esercitata nei vari gradi del pubblico ministero, nelle Regie procure, come nelle procure generali, e nell'aver esercitato le mie funzioni sotto il governo di parecchi ministri, se non di molti ministri guardasigilli, dai vari credo politici e dalle varie tendenze, mi ha convinto che l'essenza dell'amministrazione della giustizia non consista soltanto nella dichiarazione giudiziaria sul mio e sul tuo, e su quella, che applica la pena all'imputato, sibbene ancora in un complesso di fatti e di circostanze, di provvedimenti e di doveri, incombenenti ai vari organi di essa, fra loro interferenti, e che rappresentano quasi la parte esteriore, la parte formale della vita giudiziaria, non della prima meno importante.

Infatti, ed è costante l'osservazione che ognuno può farne, non la lite vinta o perduta, che interessa i litiganti e, fino ad un certo punto, in certe occasioni, anche i loro patroni, agli effetti economici; non l'assoluzione o la condanna dell'imputato, che formerà oggetto di critica e di discussione in un ristretto numero di persone; non le decisioni della corte di cassazione, della quale il grosso pubblico ignora persino il nome, ma quei fatti e quelle circostanze, l'adempimento di quei doveri e l'esaurimento di quelle direttive, che cadono sotto l'occhio del popolo e talvolta lo riguardano molto da vicino, valgono a determinare il suo giudizio su l'amministrazione della giustizia, e a trarre dalla mancanza di qualche magistrato, o di qualche funzionario, un apprezzamento erroneo ed ingiusto su l'intero corpo dei magistrati e dei funzionari ad esso addetti.

Di qui deriva che, costituendo questa parte non meno di quella giurisdizionale elemento essenziale dell'amministrazione della giustizia, e dovendo il sentimento di questa essere custodito e mantenuto integro, specialmente nel popolo, occorre un potere, il quale vigili e controlli che questi fatti, e queste circostanze, questi doveri e tutte le attribuzioni, incomben-

ai vari organi giudiziari, siano regolarmente e scrupolosamente curati.

Questo potere di vigilanza e di controllo che vale a riaffermare in tutti il sentimento del dovere e a rattenere coloro, che potrebbero allontanarsene, va esercitato con energia, non disgiunta da prudenza e nella stessa maniera dell'auriga che, al dire del poeta, sa « et laxas premere et dare iussus habenas » e costituisce davvero la norma fondamentale, perchè si abbia la retta amministrazione della giustizia.

Questo potere va esercitato indubbiamente dal Ministro Guardasigilli, come direzione suprema, e da coloro i quali ricoprono funzioni direttive nei tribunali e nelle Regie procure, dai capi gerarchici. Che il Ministro abbia questa facoltà, e io dico anzi questo dovere, credo nessuno possa contestare, giacchè per il nostro diritto pubblico, sia per le disposizioni statutarie, sia per le leggi sull'ordinamento giudiziario e per l'interpretazione fattane dal Rattazzi nel 1859, nel decreto-legge, che costituì poi la legge sull'ordinamento giudiziario del 1865, la magistratura non è, secondo i voti della scienza, un potere autonomo, in uno stato di puro diritto, ma bensì è un corpo il quale esercita le funzioni della giustizia sottoposto, eccetto per quanto riguarda le decisioni giudiziarie, al controllo ed alla vigilanza del potere amministrativo. Questa concezione giuridica va ritenuta viemmaggiormente per l'ordinamento dello Stato fascista, che è costituzione unitaria e che, di conseguenza, presuppone l'unità e la preminenza di un potere supremo di governo.

Che poi questo potere di controllo e di vigilanza debba essere e sia esercitato dai capi gerarchici, è un fatto il quale non ammette nemmeno l'ombra del dubbio.

Onorevole Ministro, io non avrei trattato questo argomento (facilmente lo si intuisce) se non avessi conosciuto che le idee da me espresse, sono proprio le idee sue, non solo, ma che queste idee sono state tradotte in azione nella pratica amministrativa del suo Ministero. Difatti nel discorso, veramente magistrato, che ella pronunciò nell'altro ramo del Parlamento, nella discussione del bilancio del 1932, disse chiaramente che delle due funzioni inerenti e proprie del ministro guardasigilli, l'amministrativa e la legislativa, riteneva la

prima non di minore importanza dell'altra, appunto perchè occorreva mantenere vivo e perenne il regolare corso dell'amministrazione dello Stato. E questa sua affermazione era la conferma di quanto ella aveva già detto nella circolare che emanò, allorquando assunse il potere di Ministro guardasigilli, e nella quale, nel dare il saluto augurale ai suoi collaboratori e a tutta la magistratura, manifestava la sua « ferma volontà di pretendere da ciascuno e sempre il coscienzioso adempimento del proprio dovere ».

Come dicevo, queste sue idee furono tradotte in pratica nell'azione costante del suo ministero; imperocchè in numerose circolari, richiamò sempre la osservanza di quelle norme, di quelle direttive, di quei doveri, l'adempimento dei quali costituisce la carenza pratica, la vita dell'amministrazione della giustizia. Così in quella con cui ricordò l'obbligo della residenza; così nell'altra con cui dette le norme per la scrupolosa distribuzione degl'incarichi giudiziari; e così con quella riguardanti la incompatibilità dei magistrati coi loro parenti difensori e con l'ultima, ripetuta di recente, con la quale provvedeva per taluni abusi e talune irregolarità di magistrati e di funzionari, che l'ispettorato, abilmente creato e bene esercitato, aveva accertate. E la sua azione esplicò ancora, ed in modo più energico e positivo, imperocchè qualche ramo secco, che intristiva sulla pianta rigogliosa della magistratura, ella recise e a qualche altro tolse la linfa vitale, per cui alla magistratura stessa più non aderisce. Donde, onorevole Ministro, per questa sua opera energica ed illuminata, a' principî della quale informai anche l'opera mia, allorquando ebbi l'onore di compiere le funzioni direttive nei vari gradi dell'amministrazione giudiziaria, io sento il dovere di manifestarle il mio più vivo compiacimento e di esprimerle la mia viva lode. Il mio plauso sarà ancora maggiore, se sarà adempito uno dei principali obblighi del magistrato, quello della residenza nel luogo ove esercita le sue funzioni. Io ho letto con raccapriccio il fatto avvenuto in uno dei tribunali del regno, di una persona, caduta vittima di un efferato assassinio, rimasta per due giorni sulla pubblica via, per la mancanza nella sede del procuratore del Re, del giudice istruttore,

del pretore, ossia dell'uditore di pretura, e mi sono sentito commosso nel rievocare il fatto che destò nel pubblico immensa pietà per l'ucciso e provocò aspri, per quanto giustificati commenti verso i magistrati, dimentichi del loro dovere.

Vengo ora ad un'altra parte del mio discorso, cioè alle esigenze indeclinabili della magistratura nell'ora attuale. Esse si riassumono in una sola parola: necessità dell'ordinamento giudiziario. Io comprendo che mi si potrà dire, come da codesto banco fu detto a me e al senatore D'Amelio, che in altra occasione rivolse al suo predecessore la stessa preghiera, e nello stesso senso, che non si può procedere ad un nuovo ordinamento giudiziario, se prima non si avrà il nuovo codice di procedura civile.

Veramente io non ho mai compreso in che cosa sia di ostacolo al nuovo ordinamento giudiziario la riforma del codice di procedura civile. Io penso che si potrà discutere all'uopo, se vi dovrà essere il giudice unico o il collegiale, se si dovrà mantenere l'appello o no, se vi dovrà essere una corte di cassazione o di terza istanza, se dovrà stabilirsi il giudizio di revisione e simili; ma tutto questo non toglie che debbano essere conservati gli organi, i quali attualmente costituiscono i vari gradi della magistratura. Lo stabilire il diverso modo, con cui potranno esercitare le loro funzioni, non importa l'abolizione dei pretori, dei giudici, dei consiglieri delle corti, anche perchè essi esercitano altresì funzioni penali, secondo il codice di procedura, che dovrebbe essere anche modificato, se essi non dovessero far parte dell'organismo giudiziario. Conseguentemente le disposizioni che diversamente regolano il reclutamento, le promozioni la carriera, come quelle che non riguardano la funzione del magistrato, possono essere sempre emesse, anche prima che sia modificato, o rinnovato, il codice civile imperante.

Dicevo poco fa che l'esigenza inderogabile dell'ora è il nuovo regolamento giudiziario. La necessità è evidente, quando si consideri lo stato attuale della carriera dei magistrati. Il succedersi delle disposizioni speciali, particolari, ha fatto sì che si sia alterato il principio informatore, fondamentale dell'ordinamento che costituiva l'equilibrio fra i vari gradi della magistratura. Di qui è derivato che i gradi più elevati ed anche quelli diret-

tivi delle corti di appello, siano stati raggiunti da magistrati giovanissimi, che hanno ostruito, per così dire, la via agli altri, di essi non meno degni di arrivarvi.

Qui mi si potrà dire, come talvolta ho udito, e letto che « il bastone di maresciallo nella magistratura è il grado di consigliere di Corte d'appello » e che i magistrati devono essere contenti allorchè lo hanno raggiunto. Io dico che, fino a quando le leggi vigenti disporranno che a tutti i magistrati, tranne a quelli dichiarati impromovibili, è aperto l'adito alla corte di cassazione ed ai gradi equiparati, sempre nell'animo di ogni magistrato, di ogni consigliere di appello vi sarà l'aspirazione a conseguirli. Questo è naturalmente il portato di un sentimento umano, per cui ciascuno tende a migliorare la propria condizione, e, quando si tratta di magistratura o di altri impieghi pubblici, nei quali vi è una gerarchia, colui che è nel grado inferiore, aspira sempre a salire a quello superiore. Questo, ripeto, si verifica in tutte le amministrazioni; ed è un bisogno proprio della natura umana. Anche qui ricorre l'affermazione del poeta: « naturam espellas furca tamen usque recurret ». Ed io dico che una legge, la quale vuol fare violenza ai principi naturali, resta priva di qualsiasi forza. D'altra parte, credo che sia bene questo desiderio della promozione, perchè spinge i magistrati ad operare con maggiore diligenza, a migliorare sempre nel corso degli studi e nel corso della loro attività giudiziaria.

Non è questo nè il luogo nè l'ora di discorrere del nuovo ordinamento giudiziario. Mi sia consentito soltanto di dire che, allo scopo di ristabilire l'equilibrio nella carriera, occorrerebbe fermare questi capisaldi.

In primo luogo, una maggiore permanenza nel grado.

Non è ammissibile, onorevole ministro, quello che con le disposizioni vigenti avviene, cioè che si possa andare in corte di cassazione dopo solo quattro anni di esercizio delle funzioni di consigliere d'appello. Io dissi altra volta e oggi ripeto che, anche nei tempi d'oro della magistratura, occorreva stare sei, sette ed anche otto anni nel grado di consigliere d'appello per essere promossi. Ricordo che i magistrati che vinsero il concorso di merito distinto, in base alla legge del 1890, i quali meritavano

un elogio particolare da parte di un ministro guardasigilli, il compianto ministro Gianturo, e dei quali alcuni siedono in questa assemblea ed altri ancora esercitano funzioni giudiziarie, non rimasero nel grado inferiore per un periodo minore di sette, otto o nove anni.

In secondo luogo, a mio avviso, occorre stabilire che il vantaggio di carriera attribuito al merito eccezionale sia dato a coloro i quali realmente eccellano fra gli altri magistrati. Le aquile della magistratura sciolgano pure il volo e salgano in alto a preferenza di altri; ma questo valore eccezionale sia accertato rigorosamente, con un concorso che valga a stabilirlo in modo sicuro, con un concorso simile a quello della legge del 1890.

Credo altresì che si dovrebbe sdoppiare la carriera e ritornare all'antico: carriera per la magistratura inquirente e carriera per la magistratura giudicante. Così si otterrebbe ancora un altro vantaggio e per l'amministrazione della giustizia e per la stessa magistratura, nel senso che si potrebbero avere capi tecnici, i quali vadano ad esercitare le loro funzioni con piena conoscenza e consapevolezza di esse e che leggi e regolamenti non debbano apprendere dagli organi ausiliari e, peggio, far esercitare le funzioni amministrative dal cancelliere o dal segretario della procura generale. Occorre l'esercizio preventivo di quelle funzioni, per poi controllare se siano dai dipendenti bene esercitate. Il giudice eserciti prima le sue funzioni in appello e vada dopo in cassazione; coloro i quali sono stati nel pubblico ministero, essi solo possano ascendere al grado di procuratore del Re e di procuratore generale. Così, del resto, fu disposto con un ordinamento giudiziario, che ebbe la disgrazia di avere pochi mesi di vita.

In questa maniera, onorevole ministro, io credo che si porrebbe riparo al grave inconveniente, che oggi è emerso in seguito agli ultimi concorsi, l'inconveniente di avere pochi posti disponibili e molti magistrati, i quali potevano questi posti occupare. Certamente è vero che vi è sempre un certo contingente, un certo numero di essi i quali non sono idonei, sia per la loro condotta, sia per le loro condizioni fisiche e sia ancora e maggiormente per le loro cognizioni giuridiche; ma è vero altresì che il numero di quelli che della promozione sono degni,

è assai maggiore dei posti disponibili; tanto più in quanto il grado di consigliere di cassazione non importa soltanto l'esercizio della funzione di magistrato di cassazione, ma altresì quello di giudice di fatto: presidenti di sezione, avvocati generali di corte d'appello, presidenti di corte d'assise, procuratori del Re, presidenti nei tribunali più importanti. D'altra parte (come dissi altra volta) se è bene avere degli ottimi consiglieri di cassazione, che annullino sentenze mal fatte, è meglio ancora avere dei giudici che non facciano queste sentenze, che poi debbono essere annullate. La riforma arrecherà vantaggio alla amministrazione della giustizia e darà a ciascuno la possibilità della promozione e renderà la calma alla magistratura, che ne ha tanto bisogno per assolvere i suoi altissimi compiti.

Onorevole ministro, onorevoli senatori, pongo termine al mio dire.

Io credo di avere interpretato il pensiero e i voti della magistratura e credo altresì di poterne esprimere i sentimenti, io, che per lungo tempo ho vissuto in essa ed ho avuto agio di ammirarne le virtù, virtù che arrivano fino all'abnegazione, al sacrificio e all'eroismo. Io credo di poter affermare che, come nessuno allettamento, così nemmeno nessun disappunto potrà deviare la magistratura dal suo glorioso cammino e dalle sue gloriose tradizioni, e che, anche nell'ora dell'ansia e della angoscia, uno e solo è il suo grido, il grido che lancia al Ministro Guardasigilli e alla nazione, il grido della speranza e della fede: manet immota fides. (*Applausi e congratulazioni*).

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. Onorevoli senatori, vorrei fare un breve accenno ad un punto particolare che mi sembra delicatissimo e di vivo interesse.

La legge 3 aprile 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro ha creato, come è noto, la Magistratura del Lavoro per la risoluzione delle controversie collettive del lavoro. Per la risoluzione, invece, delle controversie individuali, derivanti da rapporti soggetti a contratti collettivi di lavoro, il Regio decreto-legge 6 febbraio 1928, n. 471, ha stabilito speciali norme.

Come tutti gli istituti nuovi, che hanno in sè ragioni profonde di vita, Magistratura del lavoro e contenzioso delle controversie individuali del lavoro; tendono ad una estensione, che è una necessaria e salutare conseguenza dell'attuazione progressiva di un ordinamento fondamentale dello Stato fascista.

Esempio recente: la mezzadria, che ha tanta importanza nella vita economica e sociale della Nazione, è stata assoggettata alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro; quindi le controversie in materia di mezzadria sono attribuite, se di ordine collettivo, al Magistrato del lavoro; se sono di ordine individuale, vengono disciplinate dalle norme regolatrici delle controversie individuali di lavoro, finora contenute nel Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

Non è necessario sottolineare l'enorme importanza politica e sociale dell'estendersi della competenza del Magistrato del lavoro; ma è anche da rilevare la grande utilità dello sviluppo dell'istituto del contenzioso delle controversie individuali di lavoro, che realizza importantissime finalità: funzione conciliatrice di sindacati, semplificazione della procedura, rapidità di giudizio.

Ma v'è un punto che, secondo il mio modesto avviso, merita la più attenta ponderazione.

La sfera di applicazione degli istituti di cui parlo, è quella dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori. Le Amministrazioni pubbliche sono fuori di questo campo.

La legge del 1926 e le norme di attuazione della medesima hanno stabilito questo principio. Le Amministrazioni pubbliche non sono soggette alla disciplina dei contratti collettivi e alla giurisdizione della Magistratura del lavoro. Le norme di attuazione (articolo 3) hanno classificato le Amministrazioni pubbliche. Stato, comuni, provincie, istituzioni pubbliche di beneficenza, costituiscono un primo gruppo. Poi sono indicate le Aziende delle ferrovie, postali, telegrafiche, telefoniche, Cassa assicurazione e prestiti, Banca d'Italia, di Napoli, di Sicilia, Cassa di risparmio, Enti parastatali.

Perchè non sono soggette le Amministrazioni pubbliche alle disposizioni della legge del 1926? Perchè il rapporto tra Amministrazioni pubbliche e impiegati non è un contratto di

lavoro, ma un rapporto più complesso, di prevalente natura pubblica; perchè le Amministrazioni pubbliche sono organi — diretti o indiretti — dello Stato e non sono assimilabili a semplici datori di lavoro; perchè quando trattasi di un servizio pubblico non può ammettersi il diritto degli impiegati di sindacarsi; non lo può ammettere lo Stato fascista che pone in primo piano le ragioni di interesse generale e il principio di autorità.

Nell'ordinamento italiano vi era già nel campo dei rapporti di pubblico impiego una giurisdizione caratteristica: quella del Consiglio di Stato, che si esplica in un'orbita diversa da quella del magistrato ordinario, con diverso carattere, con diverso contenuto.

La giurisdizione del Consiglio di Stato rappresenta un punto fondamentale del nostro sistema giuridico. La potestà di rivedere l'atto amministrativo sotto l'aspetto della legittimità, e di annullarlo, attribuita ad un organo posto al centro e al vertice della pubblica Amministrazione ed esercitata con tutte le garanzie di un giudizio, costituisce una forma di controllo che il potere esecutivo esercita nel proprio ambito, una guarentigia per i singoli in funzione di un interesse supremo della pubblica Amministrazione, un sindacato sugli atti di tutte le autorità amministrative, che, esplicito da un alto collegio dello stesso ordine, non vulnera, anzi rafforza il prestigio dell'Amministrazione.

La giurisdizione del Consiglio di Stato non va quindi considerata come una giurisdizione speciale in rapporto a quella dell'autorità giudiziaria, ma come un istituto per sè stante, una giurisdizione generale di legittimità nel campo del diritto pubblico.

Ma avviene questo singolare fenomeno: che man mano, per via di disposizioni particolari che a prima vista appaiono di secondaria importanza e semplici corollari di altre disposizioni, si vulnera in realtà quello che dovrebbe essere un principio fondamentale nel sistema del nostro ordinamento giuridico.

Sono state le stesse norme di attuazione della legge del 1926 a fare il primo strappo alla competenza del Consiglio di Stato, assoggettando alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro le aziende autonome municipalizzate.

È venuto poi il Regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, per il personale delle ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna in regime di concessione che possono, come è noto, essere gestite da comuni e provincie. Già erano state soppresse (Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471) le Commissioni arbitrali interprovinciali competenti a risolvere, in primo grado, le controversie tra le Aziende e il personale e contro le cui decisioni era dato ricorso al Consiglio di Stato; il decreto del 1931 ha esplicitamente sancito che dette controversie sono devolute al magistrato ordinario secondo le norme del Regio decreto 26 febbraio 1928, cadendo così la competenza del Consiglio di Stato.

Ma è da notarsi una anomalia o singolarità: le controversie in materia disciplinare tra le dette Aziende e il personale dipendente, rimangono attribuite al Consiglio di Stato (articolo 58 del Regolamento annesso al Regio decreto 8 gennaio 1931). Cosicché in questa materia vi sono due diverse giurisdizioni a seconda che si tratti di provvedimenti aventi o pur no, carattere disciplinare: evidente complicazione, fonte di incertezze, di difficoltà, di conflitti di competenza e di contraddittorietà di giudicati.

La tendenza a sostituire al Consiglio di Stato la competenza del magistrato ordinario nei rapporti di impiego dei dipendenti di Enti pubblici, non si arresta: un disegno di legge recente, ricordato nella relazione della nostra Commissione di finanza, disegno di legge di grande interesse perchè regola definitivamente, in base alla esperienza ed ai voti del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, il giudizio sulle controversie individuali del lavoro, attribuisce ai pretori ed ai tribunali, secondo le norme di tale giudizio, le controversie concernenti rapporti di lavoro e di impiego di dipendenti di Enti pubblici di qualsiasi natura — eccezion fatta per i dipendenti dello Stato, della provincia, dei comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza. Sono così sottratte alla giurisdizione del Consiglio di Stato le controversie su rapporti di impiego di veri e propri Enti pubblici, quelli assai numerosi ed importanti indicati nell'articolo 3 delle norme di attuazione della legge del 1926.

Rimangono, è vero, al Consiglio di Stato,

le controversie in materia disciplinare; ma, come ho detto, la distinzione dei provvedimenti, a seconda che abbiano o no carattere disciplinare, è difficile e porta ad inevitabili inconvenienti.

L'innovazione è certamente grave. Essa si vuole ricollegare con una disposizione precedente, secondo la quale agli impiegati di Enti pubblici parastatali sono applicabili le norme sull'impiego privato; ma l'applicabilità di tali norme era stabilita nel caso, che è da considerarsi eccezionale, che mancasse una disciplina legislativa del rapporto d'impiego, e la disposizione aveva l'evidente scopo di assicurare in ogni caso agli impiegati di Enti pubblici un minimo di garanzie; non implicava però disconoscimento alcuno della natura pubblica di rapporto d'impiego e della conseguente competenza del Consiglio di Stato.

Quale è dunque la ragione, cui si informa l'accennata tendenza?

Si può dubitare che il Consiglio di Stato sia il giudice idoneo per simili controversie?

No; perchè si riconosce generalmente che l'attività giurisdizionale del Consiglio di Stato si è sempre esplicata con squisita comprensione del delicato compito, creando una giurisprudenza che non ha soltanto una grande importanza dottrinale, ma ha pienamente raggiunto lo scopo pratico di attuare la giustizia nell'amministrazione senza scuotere il principio di autorità e dando agli interessati completa guarentigia dei loro legittimi interessi. Si può dire che, ammettendo la competenza del magistrato ordinario, si tenda a realizzare l'unità della giurisdizione? Si potrebbe dire che l'unità della giurisdizione è un miraggio teorico; praticamente le esigenze della specializzazione del giudice rendono indispensabili molte deroghe alla unità giurisdizionale.

Per quello che riguarda il punto che esamino, voi vedete che anche quando si sostituisce la competenza del Consiglio di Stato, non la si sostituisce completamente, lasciando giudice in materia disciplinare. Nè alcuno potrebbe consentire ad estendere la cognizione del magistrato ordinario alle controversie dei dipendenti dello Stato, delle provincie, dei comuni, considerando rapporti di lavoro quelli che hanno in realtà un contenuto assai diverso e più complesso. Non è dunque facile deter-

minare la ragione cui si ispira la tendenza alla quale ho accennato.

Ma due obiezioni mi sembrano soprattutto gravi.

Anzitutto che coteste disposizioni particolari che minano la competenza del Consiglio di Stato sono in contraddizione con il concetto informatore della legge del 1923, legge fascista e di carattere organico, che considera il Consiglio di Stato come un istituto essenziale per il retto esercizio del Governo, la cui importanza va logicamente aumentata in relazione alla riforma costituzionale operata dal Regime, che di tanto ha rafforzato il prestigio e l'autorità del potere esecutivo. Mi sia consentito ricordare che il Capo del Governo definì il Consiglio di Stato « uno degli elementi fondamentali del Regime e quindi della vita politica e morale della Nazione ».

Per quanto riguarda la funzione giurisdizionale del Consiglio di Stato, la legge del 1923 l'ha integrata e rafforzata. Di massima importanza è la dichiarazione della legge che la giurisdizione del Consiglio di Stato in materia di rapporti di pubblico impiego è non solo generale, ma *esclusiva* in confronto della stessa autorità giudiziaria. Perché si vuole pian piano smembrare una giurisdizione, che una legge fondamentale ha voluto rafforzare ?

In secondo luogo, a me sembra che si debba rilevare un contrasto anche con lo stesso sistema della legge del 1926 sui sindacati. Difatti il contenzioso delle controversie individuali del lavoro è tutto intimamente legato alla disciplina dei Sindacati. Associazioni sindacali, contratto collettivo, magistratura del lavoro, controversie individuali del lavoro, sono tutti termini indissociabili di un unico sistema giuridico. Le Amministrazioni pubbliche sono fuori di tale sistema: esse e i loro dipendenti non sono soggetti della organizzazione sindacale. Prima conseguenza: non possono stipulare contratti collettivi di lavoro; ulteriore conseguenza: non è ammissibile in questa materia la competenza del magistrato del lavoro che sorge dal contratto collettivo. Dovrebbe da ciò necessariamente dipendere anche l'impossibilità logica del giudizio secondo le norme del contenzioso delle controversie individuali del lavoro, che presuppone il contratto collettivo.

L'esclusione delle Amministrazioni pubbliche dall'ambito della legge 1926 discende da ragioni che attengono alla stessa concezione dello Stato fascista: Stato di diritto ma autoritario, in cui ha posizione preminente il potere esecutivo, posizione incompatibile con la soggezione degli organi, diretti o indiretti, del potere medesimo al controllo del giudice ordinario.

Si tratta, a me sembra, di un punto delicatissimo, degno di meditato esame. Ho voluto richiamare l'attenzione del ministro, che è un insigne maestro di diritto, e chiedo venia a lui ed al Senato se ho voluto brevemente esporre modeste osservazioni, che mi sembrano in armonia con gli ordinamenti fondamentali dello Stato e con lo spirito della Legislazione fascista. (*Applausi*).

MANGO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANGO, *relatore*. Onorevoli colleghi! Le importanti osservazioni fatte testè dall'onorevole Giampietro, specialmente sull'ordinamento giudiziario e sulla conseguente necessità di nuovi stanziamenti e nuove spese, mi fanno sentire più stretto il dovere di chiarire, con la brevità che ne impone l'ora che volge, un punto del bilancio che potrebbe destare viva impressione, ove fermasse l'attenzione vostra e precisamente sul Riepilogo per titoli del bilancio nella parte ordinaria.

Crescono le spese generali di L. 2.615.000 ed ammonta il bilancio a lire 487.102.400; si aumenta purtroppo di circa tre milioni il debito vitalizio; cresce di poco il preventivo per servizi speciali; si danno quasi altri 5 milioni agl'istituti di prevenzione e pena, per i quali si superano 190 milioni. Due sono le cenerentole: le spese di giustizia, per poco; ma di quelle che sono le spese più importanti, cioè per l'« amministrazione giudiziaria » si propone una diminuzione di ben 5.700.000 lire.

Come è che ciò si verifica, vi domanderete; e soprattutto come si farà in vista dei nuovi concorsi e dei miglioramenti che si propongono in genere. Ed il rilievo può pigliare maggiore consistenza quando si pensi che il bilancio ora in corso non può avere larghi margini, giacchè esso già segna una riduzione sul bilancio del 1932-33 di oltre 16 milioni.

Ogni preoccupazione però sarebbe esagerata,

giacchè per la parte contabile si assegnano al bilancio in discussione altri 2 milioni e mezzo, per cui la spesa complessiva ordinaria e straordinaria sale da lire 484.487.400 a ben lire 487.102.400.

Per verità intanto, ed a tranquillizzare noi che vogliamo economie, aggiungeremo che l'aumento di 2 milioni e mezzo anzidetto si risolve in un preventivo effettivo di altrettanto in meno, per la parte più strettamente attinente all'amministrazione della giustizia, giacchè a sue spese si danno al bilancio speciale degli istituti di pena altri 5 milioni circa. E ciò è possibile, nè può esservi deficienza d'impostazione della spesa effettivamente occorrente per le più numerose categorie dei magistrati, cancellieri ecc., perchè le vacanze di posti nei vari ruoli sono sensibili e permarranno durante il prossimo esercizio finanziario. Ma quanti mi ascoltano non potranno che unirsi a me nel far voti all'onorevole Guardasigilli che questo inconveniente sostanziale, per cui le diminzioni del genere sono possibili, per la vacanza dei posti, cessi al più presto che si può; e sono sicuro che egli stesso fa lo stesso voto, sul quale non debbo aggiungere altro, giacchè ho precisato quanto era necessario per la chiarezza. Io non posso, parlando da questo Banco, procurarmi il segreto richiamo del mio amato presidente della Commissione di finanza, che mi sta benevolmente a fianco coi miei colleghi, i quali mi ricorderebbero il precetto che noi non dobbiamo incitare a nuove spese. Solo mi duole non vedere al Banco dei Ministri l'onorevole Jung, per farlo aderire alle mie considerazioni, che le vacanze cioè nei ruoli della magistratura e del personale giudiziario non lasciano tranquilli quanti considerano l'amministrazione della giustizia fra le più alte e delicate funzioni di Stato. (*Bene!*).

Voglio intanto, ed è mio dovere, fare giustizia proprio a chi è a capo di coloro che amministrano la medesima: cioè al Ministro De Francisci. Egli ha preparato già, con l'autorizzazione del Capo del Governo, nuovi concorsi ed altri ne sta predisponendo; così che vi è da prevedere che effettivamente questi dannosi vuoti non tarderanno ad essere colmati. Di questi concorsi intanto, quelli per entrare in magistratura stanno avendo esito confortante; e vengo per un momento al tema trat-

tato testè dall'onorevole senatore Giampietro, il quale si è intrattenuto sugli organici e specialmente sulla separazione delle carriere, sia tra quella del Pubblico Ministero e la Magistratura giudicante, sia tra l'altra del Pretorato e dei Collegi giudiziari. Sì, un esito confortante lo ha avuto specialmente l'ultimo concorso per uditore giudiziario. E tali risultati fanno cessare una delle difficoltà più gravi, che si constatava per lo scarso numero di buoni candidati; sicchè si fu indotti in passato ad accettare una distinzione di carriere, tra quella di Pretore, che si percorre come ora, fino a raggiungere alti stipendi, ma sempre non superando il grado di Pretore capo, e quella di Magistrato collegiale. Tale divisione non credo che trovi molti fautori, ed a mio modesto avviso non costituisce un buon metodo per migliorare la magistratura. Infatti il vero addestramento per coloro, che usciti da poco dai banchi della scuola entrano nell'alta carriera in parola, è il pretorato. Quando un giovane magistrato, stando a capo di un mandamento, si trova da solo a dover decidere cause civili, cause commerciali, con l'urgenza della materia possessoria; quando deve provvedere all'istruzione di processi penali e poi giudicare in materia penale, con facoltà di applicare pene alte; dovendo adempiere altresì a funzioni di carattere amministrativo, sempre da solo, senza il collega che lo illumini e col quale possa consigliarsi; per giunta senza disporre di una biblioteca, forse avendo i soli codici e quei pochi libri che ha potuto portare con sè nel piccolo paese ove è ospitato fra non pochi disagi, la preparazione si completa. E se spesso non ha neanche il cancelliere; e qualche volta, il che è più grave, ne tiene uno molto astuto, il quale cerca sostituirsi al suo inesperto pretore; quando questo magistrato viene a trovarsi alla presenza di un complesso di difficoltà di tal natura, che impara man mano a superare, non vi è chi non veda, quale addestramento tutto codesto costituisca, quale allenamento rappresenti nei gradi maggiori; e come si acquisisca il senso di responsabilità, che non si può conseguire entrando subito a far parte di un collegio giudicante, lavorando, sia pure con gran lena, sotto la guida e dividendo le responsabilità con i colleghi della sezione.

Io ricordo la magnifica relazione dell'onore-

vole D'Amelio, il quale fa le sue relazioni parlamentari tanto più apprezzate per quanto materiate di esperienza, oltre che di dottrina profonda. Egli, che fu appunto il relatore della legge la quale dovè disporre questa divisione delle carriere, ci disse essere essa il solo mezzo per attrarre i buoni giovani alla magistratura e per poter reclutare i migliori elementi, i quali usciti dalle Università non volevano entrare in magistratura per non essere obbligati a passare per la trafila del pretorato. Essa costringe a vivere non pochi anni in piccoli e disagiati paesi, per cui si correva verso la libera professione, più promettente di lauti guadagni; ovvero verso altre carriere che, se non confortate da maggior prestigio, non costringono a star relegati per anni in piccoli centri. Da ciò il provvedimento di distinguere la carriera maggiore dal pretorato e far gradatamente crescere lo stipendio, ma far terminare di regola la carriera a primo Pretore; e di essi un piccolo numero con retribuzione cospicua.

Ma l'accorsamento agli ultimi concorsi ne avvisa che i termini, se non mutati del tutto, vanno mutando. I tempi delle vacche grasse per la libera professione sono per cessare; giacchè, me lo permetta il Guardasigilli, notandolo non come relatore del bilancio ma come Senatore, io credo che il nuovo ordinamento professionale non in tutte le sue parti gioverà agli avvocati. Quello che l'anno scorso credetti osservargli per la parte riguardante la delicata facoltà di arbitrare i *pareri* sui compensi, non mi pare abbia trovato nella realtà una soluzione adeguata; non essendo tale lo averlo quasi soppresso. E questo temo suoni lo aver reso facoltativo il domandare questo parere sulla semplice citazione, e prima che questo labilissimo elemento abbia trovato sanzione nella sentenza. Poichè questa è obbligata a liquidare la somma di spese e compenso a carico di chi soccombe, la mano di chi ha ragionato su temi e teoriche contrastate e dubbie rifugge dal premere con alte somme di compensi su chi ha avuto torto; ed il senso di quella equità, che non può trovare disamina neppure in Cassazione, sul compensare le spese, avrà d'ora avanti applicazione larghissima. La facoltà di formulare *criteri*, neppure *norme*, ogni quinquennio di accordo col Guardasigilli, accordata ai Sindacati, con

la semi-larva suddetta dei pareri, fa nella sola forma restare l'alta mansione, che ne proveniva da lunga tradizione; ma gli avvocati non troveranno nel ramo civile e nel penale di averci guadagnato; per quanto del resto pur debba tranquillizzare gli altri lo aver allargato nel tema di spese le facoltà del magistrato. Come dicevamo, la libera professione perde man mano di attrattive; e da ciò nasce per fortuna il buon risultato di poter avere dei buoni magistrati; giacchè troveranno conveniente aspirarvi gli elementi migliori. E ne abbiamo già la riprova; ed il Senato non avrà che a compiacersi nel sentire che, nell'ultimo concorso, per soli 53 posti messi in gara per la magistratura, furono se non erro 560 quelli che domandarono di pigliar parte al detto concorso di « uditore di Tribunale », ma al cimento degli esami solo 450 si presentarono; e di essi 115 furono quelli che arrivarono al traguardo degli esami orali e di questi quasi tutti, e cioè 105, vennero dichiarati idonei; per quanto, come dicemmo, 53 soli siano stati nominati e subito collocati negli uffici, ove più urgente era il bisogno.

Ciò vuol dire che mentre i concorsi di un tempo offrivano lo spettacolo dell'essere disertati dai giovani migliori, che accorrevano ad altre carriere; ora invece si comincia a comprendere che, dopo essersi elevati opportunamente il prestigio e i compensi della magistratura, il meglio è aspirare all'onore dell'esercizio della nobile missione del giudicare; nè il fenomeno è transitorio, ma ritengo persisterà in avvenire. Può dirsi quindi scomparsa la necessità di dividere la magistratura in due distinte carriere, resistenti all'indole del giudicare: l'alta del magistrato collegiale, la bassa dei pretori. La via è unica per quanto luminosa, il giovane magistrato attempuerà la solitudine dei piccoli paesi, ove resterà nei primi anni, con l'osservanza scrupolosa, diligentissima dei suoi doveri; con lo studiare, riparando i vuoti del suo sapere; e certo dopo gli tornerà grato e nostalgico il ricordo di quei primi anni di disagiata carriera, ma cotanto proficua.

Mentre quindi attendiamo che l'attuale Guardasigilli riesamini questa grossa questione — ed egli pare la stia già riesaminando — noi dobbiamo auspicare ad un miglioramento sempre

crescente della magistratura, per la quale possiamo disporre di larghi mezzi di selezione, di qualcuno dei quali ha parlato l'onorevole Giampietro. Carriera piena di alte responsabilità, e nella quale il lavoro è troppo, come stanno lì le statistiche a dimostrarlo.

Sicuro, non è da ora che mi son permesso affermarlo. Il lavoro della magistratura è andato crescendo, specialmente in conseguenza dell'opportuno criterio di affidare ad essa tutte quelle mansioni del giudicare, che prima si tendeva affidare a magistrature speciali. Ed il lavoro soverchio ed affrettato è a scapito della sua bontà; ed in materia di sentenze la bontà loro è elemento integrale. Figurarsi quanto lo sia, se si pensi che autorevoli Senatori sostennero l'anno scorso l'opportunità di sopprimere il grado di appello, proponendo l'unicità del giudizio di merito.

Basterà che si dia un piccolo sguardo alla parte della mia modestissima relazione, ove mi intrattengo un po' sui dati statistici delle cause civili, commerciali ed anche penali per avere la riprova della mia suddetta affermazione. Il numero delle cause è salito sempre più, senza che, con comodo ottimismo, ciò possa essere attribuito a senso spiccato di litigiosità, più che a dolorosa necessità di difendere il proprio; il che troppe volte è esponente di miseria commiseranda da una parte e, sempre, di un degno sentimento di non farsi giustizia con le mani proprie. Per cui io non condivido quel senso di dispetto, col quale vedo troppo spesso condire i ragionamenti di quelli che legiferano, specialmente in tema di procedura, verso i disgraziati litiganti; i quali in fondo se la pagano, e bene, quella giustizia che vengono a chiedere ai tribunali. Ho spesso in passato ricordato le somme che l'Erario esige per sola carta bollata, con la quale forse può pagare la magistratura; e le multe, le ammende, le registrazioni di atti, quelle delle sentenze e simili. Sento perciò il dovere di non tornarvi e solo di osservare che non è poi esponente di barbarie, sì da dover in materia civile escogitare ogni mezzo per reprimerlo, il fenomeno pur doloroso dell'aumento costante della materia litigiosa civile. Ma checchè sia, il certo si è che, aggiunte opportunamente alle civili tutte le controversie pel lavoro e le altre minori speciali e con il crescere, sia pur lieve ma spie-

gabibile, per l'aumentata parte contravvenzionale, della materia penale, il lavoro dei magistrati è troppo grave in genere, se si pensi che lo assolve un numero di essi presso che uguale a quello, che si aveva allorquando l'Italia non era stata integrata nei suoi termini sacri; mentre per fortuna e giustizia storica, ora è di tanto più estesa.

In materia civile e commerciale, a grosse cifre, i procedimenti toccarono i 900.000 nell'anno 1932; di cui, ad onore del modesto ma tanto utile giudice conciliatore, (che nulla ci chiede e solo adempie in silenzio alla sua delicata missione) oltre mezzo milione sono cause avanti ai conciliatori. Ma specialmente la parte commerciale è venuta crescendo in un modo straordinario, per cui sento il dovere di fermarmi un momento su di essa e sulle cifre della mia relazione. Fenomeno gravissimo quello del fallimento, ma del quale per fortuna abbiamo i primi sintomi e le prime cifre, che lasciano sperare di trovarci al principio della discesa, e di aver superato l'apice del triste fenomeno fallimentare. Esso però non è soltanto specialità dell'Italia e neanche dell'Europa, ma è comune a tutte le parti del mondo. Si tratta infatti di uno squilibrio, che si è venuto aggravando sempre più, in dipendenza delle condizioni economiche di tutto il mondo. Ed altrove casi sono avvenuti, con particolarità impressionanti per la loro entità finanziaria e morale, di cui, la Dio mercè, non abbiamo esempio in Italia.

La statistica dei fallimenti è preoccupante, non solo quantitativamente ma anche qualitativamente; le cifre degli ultimi decenni le vediamo salire purtroppo costantemente. Da 953, quanti furono i fallimenti nel 1921, eravamo arrivati nel 1932 a 12.638; e destano anche impressione le specialità con cui si presentano questi fallimenti. Nel primo degli anni suddetti avevamo un terzo di attivo di fronte a due terzi di passivo. Ma quando giungiamo al 1932, quando cioè il passivo fallimentare arriva a circa due miliardi, troviamo in riscontro un attivo di appena mezzo miliardo, quindi da un terzo sono scese ad un quarto le attività dei falliti in genere.

Prima la chiusura dei fallimenti per mancanza di attivo aveva una percentuale bassissima; nel 1921 per oltre un decimo dei falli-

menti i creditori ebbero la ventura di essere pagati integralmente; poco più di un quarto si chiusero per mancanza di attivo. Nel 1932 questi salirono a ben 3.757; e 2.686 finirono per concordato, spesso conchiuso in pratica con condizioni disastrose.

Però eccoci al punto confortante: gli ultimi dati; giacchè si è venuto verificando dopo il 1932 a poco a poco un attenuarsi del fenomeno, se pur lentissimo, ma costante. Scendono le cifre un tantino, come non solo si legge nella mia relazione; ma come, non avendo potuto portare in essa le cifre del 1933, posso dirvene qualcuna ora, che conferma la discesa. La « Gazzetta Ufficiale », del giorno 21 decorso mese di dicembre, porta il riassunto del Bollettino mensile di statistica del 1933, meno pel dicembre non ancora raccolto; e vi si constata una diminuzione lieve dei fallimenti. Ma senza oltre intrattenermi sulle cifre, ricordo solo che nel novembre 1932 vi furono 973 fallimenti ordinari, mentre nello stesso mese dell'anno dopo, or decorso, ve ne sono stati 725; di cui 22 relativi a società anonime, un tipo questo di società ammalato, e che i nuovi provvedimenti cercano curare. E di piccoli fallimenti se ne dichiararono 556 nell'ottobre scorso, ma 524 nel novembre successivo. Questo scemare dei fallimenti deriva forse dal fatto che in passato ne sono avvenuti troppi. (*Commenti*).

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazionale*. Sono falliti tutti!

MANGO, *relatore*. Potrebbe anche darsi; ma non dobbiamo essere pessimisti! Quando un fenomeno è fatale, per quanto complesso per le sue origini, è meglio non amareggiarsi troppo, ed ascriverne la causa a condizioni transitorie. Potrebbe darsi che questo fenomeno della diminuzione si verifichi perchè le condizioni generali sono andate migliorando; e perchè sono rimaste in piedi le aziende forti, che han resistito bene alle mareggiate o, diciamo pure, alle tempeste; ma la selezione è avvenuta e prevarrà.

Voglio aggiungere solo, a conferma, un altro dato recentissimo: nel 1933 furono elevati 797.928 protesti cambiari, la quale cifra è in verità impressionante. Ma se ne attenua di molto la portata, ove si confronti tale cifra con quella dell'anno precedente, che raggiunse

1.101.861. Siamo sempre a numeri altissimi che denotano un dissesto profondo, doloroso; ma ad ogni modo se una diminuzione c'è e costante, bisogna ritenere che siamo alla svolta di questa via di dolori, la quale confidiamo sia breve; e che le condizioni del commercio e della finanza pubblica e privata presto siano migliorate realmente.

E poichè le cifre parlano con la eloquenza loro, traiamone qualche conseguenza confortante, tanto più che siamo oggi ancora agli auguri del principio dell'anno! Anche per la materia penale ci sono da fare constatazioni se non proprio buone, non cattive; giacchè se è vero che le *denunzie* dei reati sono un tantino aumentate nel 1933, il che potrebbe far pensare ad uno sconcertante aumento nella delinquenza, invece non è proprio di questa che si tratta. Invero questo aumento nella cifra deriva dall'essere accresciute le contravvenzioni, per la aumentata vigilanza, da parte delle guardie di polizia urbana, affinché si osservino le nuove per quanto provvide ordinanze. Quindi qualitativamente la delinquenza è migliorata. Basterebbe per tutti il rilievo che va man mano attenuandosi la grave macchia, che ne umiliò in passato, di un quasi primato tristissimo per l'omicidio, che aveva raggiunto cifre molto alte nel 1922. Cifre che non dovranno deplorarsi mai più e che i tempi nuovi faranno scomparire soprattutto con la educazione, e con il richiamare anche le classi popolari ad occupazioni sportive, le quali le allontanano dal trivio. Certo si giunse ad una statistica altissima di reati di sangue nello immediato dopoguerra, per un complesso di cause transitorie: i sistemi nervosi più eccitati, diminuito l'orrore di versare il sangue altrui; lo aver abbandonata la famiglia e spesso avervi trovati rancori e dolori; queste le ragioni del ricorrere con maggiore frequenza al coltello. Ma era appunto un fenomeno transitorio; ed io, che ho l'onore da parecchi anni di riferire su questo bilancio, e per molti altri anche nell'altro ramo del Parlamento, tale lo qualificai in tempi più tristi; non desolante esponente di delinquenza vera, di effettiva ferocia; ma, deprecandolo, lo dissi sempre un fenomeno transeunte e curabile; auguriamoci di riuscirvi. Il popolo Italiano ne deve sentire il dovere;

e sentirlo significherà emendarsi senza esitazioni.

E non voglio attardarmi su altre cifre, con quel che se ne può dedurre; solo devo segnalarvi fra le varie riforme, che si vanno felicemente attuando, quella carceraria. Tutta una visione nuova, una attuazione concreta di postulati, attorno ai quali s'intrattenevano in passato gli scrittori, i filantropi; ma restavano tristi mude di dolori, di odii e scuole del delitto, quei luoghi di pena ove penetrerà da ora in poi la luce della rieducazione, in gran parte basata sul lavoro.

Gli « Istituti di prevenzione e pena », — pei quali la previsione della spesa sale dai 186 milioni e mezzo dell'esercizio ora in corso, tra spesa ordinaria e straordinaria, a ben 191 e mezzo, con circa 5 milioni di maggiore stanziamento, — ben meritano lo sforzo insolito e rilevante del bilancio. Supera di parecchio la cifra di 400 mila all'anno il numero dei detenuti, che entrano, escono, sono trasferiti dall'uno all'altro luogo di pena; ed erano oltre 32 mila i detenuti presenti nelle carceri circondariali del Regno; e circa 13 mila i condannati, presenti negli stabilimenti di pena, al 30 novembre scorso.

Tutto un nuovo orientamento hanno gli istituti di prevenzione e di pena, che la legge 9 maggio 1932 ha riformati. La felice attuazione del nuovo regolamento, che è opera pregevolissima recentè, tende ad educare e ad emendare, avendo pure diligente cura pei minorenni, pei quali il lavoro obbligatorio deve avere scopo prevalentemente istruttivo. Ed anche gli « istituti per misure di sicurezza », che a fine novembre avevano circa 4 mila internati, danno la riprova che il nuovo Codice penale, nella sua parte più originale ed importante, è in piena attuazione.

E per questa rieducazione mercè il lavoro si hanno già stabilimenti nuovi, colonie agricole ed anche scuole. E poi commissioni speciali per la distribuzione del lavoro carcerario nelle forniture; senza ledere ed incidere su quello della industria privata. Ed è ormai così generalizzato il detto lavoro obbligatorio, che appena al quattro per cento è ridotta la inoperosità nelle case di pena e negli stabilimenti per internati.

Ed anche l'assistenza post-carceraria sta

di giorno in giorno estendendosi nelle maggiori città; e non per sola filantropia, ma per difesa sociale; per evitare la recidiva, nella quale chi vorrebbe emendarsi ricade spesso per necessità, ove trovisi affamato, senza famiglia, senza lavoro, nei difficili tempi attuali, per la diffidenza che suscita un condannato, appena esce dal carcere. Stendergli soccorrevole la mano, per compiere la sua redenzione, è bello, ma anche previdente.

Confidiamo che questi provvedimenti diano decisamente buoni risultati; e soprattutto che il delinquere diventi più raro. Il popolo Italiano, in questa sua rinascita, nel nuovo fervore di vita, sentirà più forte il senso della responsabilità; e saprà dimostrare coi fatti la tenace volontà di emendarsi da colpe che, per quanto comuni a tutti i popoli, finora ed in passato non gli facevano onore. (*Applausi e congratulazioni*).

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. L'esame del bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 1934-1935 è stato condotto dalla vostra Commissione di finanza e dal suo valente e sperimentato relatore onorevole Mango con tale amorevole diligenza, che sulla formazione e sul contenuto di questo documento finanziario non resta a me nulla da aggiungere, se non una dichiarazione che può valere come premessa generale a questo mio discorso.

Sarebbe, cioè, senza dubbio sommamente desiderabile che al mio Ministero fosse accordata una maggiore larghezza di mezzi soprattutto per l'attuazione pratica delle grandi riforme legislative fasciste; ma questo desiderio deve oggi esser fatto tacere — e tale è certamente anche l'avviso della Commissione di finanza — perchè superiori esigenze impongono a chiunque abbia una responsabilità di governo il dovere di applicare ad ogni ramo dell'amministrazione una rigida e severa riduzione di spese. Naturalmente questa limitazione importa una più vigile ed assidua cura di ogni particolare dell'Amministrazione e uno studio continuo per la migliore e più efficace utilizzazione dei fondi: studio pel quale, come ho già dichiarato nell'altro ramo del

Parlamento, io trovo nei funzionari dell'Amministrazione centrale i più validi collaboratori. Sicchè anche per questo lato mi torna gradito, ed io non ho che confermarlo, l'elogio che la Commissione di finanza ha creduto di rivolgere a questi fedeli servitori dello Stato.

Ma non basta che questa necessità di non aumentare le spese sia sentita al centro: è necessario che la stessa coscienza guidi l'azione degli organi periferici ed ispiri le valutazioni di quanti seguono lo svolgimento dell'attività giudiziaria. Per questo non mi pare sia del tutto in armonia con l'esortazione alla parsimonia fattami dalla Commissione di finanza l'altra osservazione che il numero dei magistrati è impari al bisogno, osservazione che contiene implicita la proposta di un aumento del numero dei magistrati.

MANGO, *relatore*. È un fatto.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Non è esatto.

Tale rilievo mi impone di esaminare ancora una volta innanzi a voi la questione del personale, che costituisce il problema centrale dell'Amministrazione della giustizia. Giacchè con la legislazione noi prepariamo gli strumenti; ma questi, per quanto perfetti, rimangono inefficaci se non siano adoperati secondo lo spirito che li ha creati, se la realizzazione del diritto nel caso concreto non sia pronta, sicura, rispondente a quel sentimento diffuso di giustizia che è, in certo modo, l'atmosfera in cui si muove tutta la vita della Nazione. Il problema della magistratura è stato oggi trattato qui, da par suo, dal senatore Giampietro, ed io lo ringrazio, anche perchè in molti punti egli non ha fatto che confermare quelli che sono i miei propositi.

Ma il problema del personale può essere affrontato per due vie: o per la via della riforma degli ordinamenti; o per la via più lenta, ma più efficace e penetrante, dell'azione spirituale. Credo di aver operato utilmente, ricorrendo ad entrambe.

Per quanto si riferisce alle promozioni dei magistrati la riforma introdotta con la legge 5 giugno 1933 ha avuto la sua pratica attuazione immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge stessa.

Nello stesso mese di giugno furono banditi i due concorsi per le promozioni in Cassazione

previsti dagli articoli 19 e 20 della legge: quello speciale per 23 posti, riservato ai magistrati già compresi negli elenchi dei promovibili in seguito a scrutinio, e quello ordinario per 14 posti libero a tutti gli aspiranti alla promozione in possesso del prescritto requisito di anzianità.

Il primo concorso, cui parteciparono 159 concorrenti, fu espletato verso la metà di ottobre: il secondo al quale hanno preso parte 150 magistrati, è stato esaurito nello scorso mese di dicembre.

Nelle relazioni parlamentari sulla nuova legge 5 giugno 1933 io posi in rilievo i vantaggi che il sistema del concorso offre su quello dello scrutinio o su quello misto di concorso e scrutinio per le promozioni al grado di consigliere di Cassazione ed equiparato, data l'importanza delle funzioni da un lato e dall'altro la limitazione numerica dei posti. Le promozioni annualmente disponibili devono essere riservate a magistrati di eccezionale ed indiscusso valore che si elevino notevolmente sulla media dei buoni magistrati i quali possono, onorevolmente, senza scapito del loro prestigio, terminar la loro carriera nel grado già elevato di consigliere di Corte d'appello e parificato. Io sono certo, anche dopo la prima esperienza fatta, che il sistema del concorso potrà dare buona prova, se la scelta dei migliori sarà compiuta secondo l'esclusivo criterio del merito e se a tutti quei concorrenti che appaiano meno adatti ad assurgere agli uffici propri del quarto grado si avrà il coraggio di dire apertamente, con la dichiarazione di non idoneità alla promozione, che le loro aspirazioni sono infondate, pur riconoscendosi la loro piena attitudine alle funzioni del grado di cui sono investiti.

Bisogna avere questa franchezza e questo coraggio, per non alimentare inutili illusioni e per dare alla magistratura la tranquillità necessaria per un buon lavoro. La larghezza e la debolezza nell'esame del merito per la promozione farebbero invece perdurare quello stato di tensione e di irrequieta attesa, che ha dato i suoi non lieti frutti con il precedente sistema dello scrutinio; renderebbero sempre più difficile l'espletamento dei futuri concorsi a causa della folla di aspiranti, accumulantisi ogni anno; diminuirebbero il rendimento dei

magistrati nell'esercizio delle loro normali funzioni indotti di anno in anno a ripresentarsi al concorso nella fallace illusione di poter afferrare una promozione.

Per le promozioni in Corte d'appello, l'applicazione delle nuove norme ha avuto inizio nel mese di settembre, e a tutt'oggi ne sono state effettuate 93, di cui 23 di giudici e sostituti procuratori del Re promossi con precedenza per le loro benemerite militari e nazionali. In tal modo si sono coperte tutte le vacanze verificatesi nell'anno decorso e le piante organiche della Corte di cassazione, delle Corti d'appello e dei posti direttivi dei Tribunali possono considerarsi complete.

Il problema della deficienza numerica è invece grave per i giudici e i pretori in quanto alle vacanze non sarà dato di provvedere adeguatamente mediante il normale rifornimento di giovani magistrati provenienti dai concorsi di ammissione in carriera, dato che i concorsi debbono, per il rispetto degli organici, essere limitati ai posti di uditore effettivamente vacanti, e il periodo di uditorato, specialmente per la carriera dei tribunali, è molto lungo.

Perciò la disposizione dell'articolo 24 della legge 5 giugno 1933 si è rivelata provvida, in quanto ha permesso e permetterà, con la consentita applicazione degli uditori di tribunale ai Tribunali ed alle Regie procure, dopo 18 mesi di tirocinio e la dichiarazione di idoneità, per esercitarvi le funzioni di giudice o di sostituto, di colmare le vacanze del 1933, alle quali non si sarebbe potuto provvedere altrimenti.

Ai posti vacanti del 1934 potrà invece provvedersi solamente, e forse in modo incompleto, alla fine del detto anno, allorchè saranno applicati ai Tribunali ed alle Regie procure i 53 uditori di tribunale, che hanno iniziato il prescritto periodo di tirocinio nel luglio dello scorso anno.

Un nuovo concorso a 100 posti di uditore di tribunale è stato già bandito, ma data la complessità delle prove scritte ed orali ed il gran numero di concorrenti che presumibilmente si presenteranno, non potrà essere espletato prima della prossima estate. Pertanto almeno fino alla fine del 1935 i vincitori non potranno assumere funzioni giurisdizionali nei

Tribunali. Converrà quindi al momento opportuno escogitare qualche rimedio atto a lenire in via transitoria gli inconvenienti che potrebbero verificarsi a causa della deficienza di personale a tutto danno della regolarità dei servizi e dei superiori interessi dell'Amministrazione della giustizia.

Scarso è pure il personale giudicante nelle preture: e tale rimarrà ancora per qualche anno finchè non si saranno potuti completare i ruoli mediante giovani magistrati di nuova nomina provenienti dai concorsi. Anche per questi concorsi sussistono le stesse difficoltà di natura intrinseca già accennate per quelli di uditore di tribunale: ma per le preture l'inconveniente è destinato a scemare rapidamente d'intensità, data la minima quantità di vacanze che si verificano annualmente per cessazioni dal servizio.

Altro concorso a 50 posti di uditore di pretura già indetto si svolgerà contemporaneamente a quello per la carriera collegiale.

La situazione dunque sotto l'aspetto quantitativo non è lieta, ma non è nemmeno preoccupante: nè credo che sia conveniente — all'infuori di qualche provvedimento parziale reso necessario da ragioni contingenti — procedere oggi ad innovazioni profonde miranti ad ovviare agli inconvenienti lamentati. Come ho già avuto occasione di dire altra volta al Senato, una riforma dell'ordinamento giudiziario non potrà attuarsi che parallelamente a quella del Codice di procedura civile e — per qualche aspetto — tenendo conto anche della nuova configurazione data a taluni istituti dai progetti in corso di elaborazione del Codice civile e di taluni titoli del Codice di commercio. Il coordinamento di tutte queste materie è condizione necessaria dell'organicità, della praticità e dell'efficacia del sistema.

Ma in attesa di tali riforme e conoscendo l'intelligenza, l'abnegazione, lo zelo della maggior parte dei magistrati e dell'altro personale giudiziario, io ho fede che alle deficienze numeriche si possa supplire con l'intensificazione da parte di ciascuno della propria attività e con l'appassionata dedizione al proprio compito. Per questo io dicevo dappriincipio che il problema della vita giudiziaria e del funzionamento degli uffici deve essere affrontato anche attraverso una larga azione spirituale

che si parta dal centro e si irradii, senza indebolirsi, sino alla periferia, azione che non deve essere soltanto di vigilanza e di controllo, ma di coordinamento, di impulso, di eccitamento.

Per quest'opera io conto e devo contare soprattutto sui Capi di Corte, ai quali sono attribuite funzioni di vigilanza e di amministrazione non seconde per delicatezza a quella giurisdizionale, in quanto solo da una perfetta organizzazione degli uffici può essere assicurato il buon rendimento del personale e il regolare svolgimento delle funzioni di giustizia. E per rendere più efficace l'azione dei Capi, che non devono limitarsi alla trasmissione periodica di informazioni — non sempre precise — sul valore e l'attività dei magistrati dipendenti, ma devono possedere una piena, esatta e sempre aggiornata conoscenza di tutta la vita giudiziaria del distretto, essi sono stati autorizzati a compiere di loro iniziativa, personalmente e per mezzo di magistrati di loro fiducia e di sicura attitudine, ogni opportuna verifica presso gli uffici dipendenti, ad emanare le provvidenze che valgano ad impedire gli inconvenienti e a reprimere sollecitamente irregolarità od abusi.

È confortante riconoscere che la grandissima maggioranza dei magistrati è meritevole di ogni elogio e di ogni incoraggiamento per la austerità della vita, per la nobiltà di intenti dimostrata nell'esercizio quotidiano della propria funzione, per la disciplina di che dà prova, per lo spirito di sacrificio che l'anima. Ma non può far meraviglia che in una massa di oltre quattromila magistrati, ve ne sia taluno che riveli di non aver ben compreso gli obblighi che impone l'altezza dell'ufficio. In questi casi — accertata rigorosamente la sussistenza e la portata degli addebiti — la necessità della sanzione è evidente: occorre colpire senza indugio e senza malintese indulgenze, valendosi dei mezzi accordati dalla legge, siano questi un severo richiamo o il tramutamento, il procedimento disciplinare o l'allontanamento dal servizio.

Ma quando io parlo di azione spirituale, non intendo alludere soltanto a questa vigilanza disciplinare e a questa attività, per fortuna eccezionale, di repressione, bensì a quell'opera continua di assistenza morale che i capi pos-

sono esercitare seguendo da vicino la vita degli uffici, sollecitando e stimolando l'attività dei dipendenti, facendo sentire a ciascuno la propria presenza vigile ed assidua, sì che ogni giorno anche i più lontani abbiano a vedersi sorretti e incoraggiati. Non è possibile dirigere un ufficio, un'amministrazione, un'organizzazione qualsiasi senza conoscere l'indole, le possibilità, la situazione di ciascuno dei propri sottoposti: e questa conoscenza non può raggiungersi se non avvicinandoli, ascoltandoli, esaminandone le attitudini, valutandone le qualità. È vana illusione quella di poter comandare restando chiusi in una torre inaccessibile e trasmettendo in via gerarchica ordini o istruzioni che non hanno la virtù di illuminare o di riscaldare: perchè gli uomini non sono dei meccanismi fatti in serie che agiscano uniformemente per lo spostarsi di una leva o per l'innesto di un ingranaggio: ma sono anime vive che agiscono e reagiscono diversamente e che si muovono ed operano, si elevano e si esaltano soltanto sotto l'influenza di altre anime vive. (*Applausi*).

Spero che queste mie parole saranno ascoltate e capite anche fuori da quest'aula: e che abbiano a giungere specialmente ai procuratori del Re alle cui dipendenze sono i pretori, molti dei quali provengono da reclutamenti di transizione, e che sono tutti magistrati in formazione, la cui attività si svolge a contatto col popolo il quale attende dal giudice non soltanto la pronuncia giurisdizionale, ma esempio di equilibrio, di probità, di saggezza, virtù queste che, anche nelle manifestazioni esteriori, deve imporsi soprattutto chi è chiamato a compiere funzioni di giustizia. (*Approvazioni*).

MAGISTRATURA DEL LAVORO. — Ma io non voglio che voi abbiate a trarre conclusioni pessimistiche da queste mie dichiarazioni che sono dettate soltanto dalla continua ansia di perfezionamento che guida l'opera del Governo: chè anzi a dimostrarvi il buon rendimento della nostra magistratura desidero sottoporvi alcuni dati circa il movimento del contenzioso del lavoro, presso le Corti, i Tribunali e le Preture, a decorrere dalla data di attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, che ha istituito la Magistratura del lavoro, e del Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471, che ha dettato speciali disposizioni per

la decisione delle controversie individuali. Gli elementi che il Ministero ha raccolto saranno molto utili non soltanto per stabilire un quadro prospettico e riassuntivo dell'attività svolta dalla Magistratura in questa importante branca del contenzioso giudiziario, ma altresì per cogliere quegli indirizzi che apparissero meritevoli di essere presi in considerazione per eventuali successive riforme legislative.

Dagli elementi statistici già pervenuti al Ministero risulta che i ricorsi presentati allo esame del giudice del lavoro sino al 30 novembre 1933 ammontano complessivamente a 135.908; di tali ricorsi n. 28.368 sono stati composti nell'esplicazione della funzione giurisdizionale; n. 82.279 sono stati definiti con sentenza e n. 16.041 sono stati abbandonati dalle parti.

Appena occorre rilevare che le controversie del lavoro sono sottratte alla competenza dei conciliatori e che il Regio decreto 26 febbraio 1928, pur avendo attribuito agli Uffici giudiziari tali controversie, prima definite al giudizio di organi e di collegi speciali, non ha recato aumento di personale. Tutte queste contestazioni hanno gravato dunque esclusivamente sui giudici di carriera, aggiungendosi alle loro normali attribuzioni; sarò quindi grato al Senato se vorrà darmi atto dell'opera appassionata e intelligente svolta dalla Magistratura anche in questa materia difficile e delicata per i riflessi di carattere politico. (*Approvazioni*).

Considerando appunto l'importanza di questo servizio il Ministero sta ora studiando nuovi provvedimenti per renderlo più agile ed efficiente.

Per quanto riguarda le norme di carattere processuale, come rileva nella sua relazione la Commissione di finanza, è stato già concretato, di concerto col Ministero delle corporazioni e tenendosi conto dei voti formulati al Consiglio Nazionale delle Corporazioni, nonchè delle proposte fatte dalle autorità giudiziarie, un provvedimento di riforma. Il relativo disegno di legge è stato già presentato alla Camera dei deputati e sarà tra giorni discusso anche in Senato. Mi permetta quindi il senatore, Gatti che pocanzi si è occupato dell'argomento, di rimandare ad altro tempo la discussione.

Quanto agli uffici giudiziari non si è man-

cato di richiamare più volte la personale attenzione dei Capi delle corti sulla speciale importanza delle controversie del lavoro e sulla necessità che esse siano sollecitamente trattate e definite.

In particolare, per quanto concerne le Sezioni del lavoro, funzionanti presso le Corti di appello in unico grado per le controversie collettive, e come Magistrature di secondo grado per le sentenze dei tribunali e dei pretori nelle controversie individuali, si sono date disposizioni perchè d'ora innanzi — a differenza di quanto generalmente oggi avviene — i consiglieri ad esse destinati attendano esclusivamente alle controversie del lavoro: il che gioverà ad eliminare lentezze ed intralci.

Senonchè, a quanto hanno riferito i Capi delle Corti, tali disposizioni non potranno essere attuate che presso alcune Corti soltanto, e non per tutte, per mancanza di personale disponibile. Ma è mio intendimento — e lo studio dei provvedimenti è già in corso — che il sistema venga quanto prima generalizzato, giacchè appunto presso le Corti si manifesta con maggiore urgenza il bisogno di far cessare i lamentati inconvenienti, tenuto conto che la Magistratura del lavoro realizza, nell'ambito del distretto, quell'unità giurisprudenziale, che poi, con efficacia più generale è attuata dal Supremo Collegio.

AFFARI CIVILI E PENALI. — Non intendo trattenermi sulla materia degli affari civili e penali, che ha avuto largo sviluppo nella relazione della Commissione di finanza. Ma v'è un punto per il quale mi preme di correggere l'impressione che in taluno di voi possono aver suscitato i rilievi dell'onorevole Mango in tema di amministratori giudiziari.

Anzitutto l'onorevole Mango pare voglia attribuire ad una errata interpretazione della legge il fatto che l'autorità giudiziaria non attribuisca agli amministratori giudiziari tutti gli incarichi, qualunque ne sia il loro oggetto.

A questo proposito devo ricordare che gli amministratori giudiziari furono istituiti essenzialmente per l'adempimento degli incarichi delle curatele fallimentari e delle procedure di concordato preventivo. La legge 10 luglio 1930, n. 995, ebbe infatti a stabilire che i curatori e i commissari giudiziali dei concordati dovessero essere scelti nei ruoli degli ammini-

stratori giudiziari salva la facoltà eccezionale della nomina a curatore di persone non iscritte nei ruoli a termini dell'articolo 716 del Codice di commercio.

In relazione a tale attività il Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595, dettò le norme integratrici e regolamentari per la nomina degli amministratori giudiziari e la loro disciplina.

Quanto agli incarichi di natura diversa, come quelli di sequestratario giudiziale, di curatore di eredità giacenti, di commissario nei piccoli fallimenti, l'autorità giudiziaria non è vincolata a conferirli agli iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, ma può scegliere anche altri professionisti. Ciò è pienamente conforme anche ai regolamenti che disciplinano l'esercizio delle singole professioni, e che prevedono espressamente fra le attribuzioni di ciascuna categoria l'espletamento di incarichi affidati da parte della pubblica amministrazione e dell'autorità giudiziaria, e prescrivono anzi che tali incarichi, salvo espresse eccezioni, siano affidati agli iscritti negli albi.

L'adozione di un principio diverso non solo contrasterebbe apertamente con tali ordinamenti, ma sarebbe in ogni caso sconsigliabile nell'attuale momento di crisi dei liberi professionisti.

In un altro punto della sua relazione, sempre a pagina 10, scrive l'onorevole Mango: « Si era detto che dovevasi organizzare una cassa comune con parte dei proventi degli amministratori, si da creare tra essi quello stato di uguaglianza, che attenuasse le sperequazioni spesso determinate da preferenze... " Nulla però si è fatto " ». Ora questa cassa comune, e cioè il fondo comune a favore degli amministratori giudiziari, istituito con la legge 10 luglio 1930, n. 995, e disciplinato dagli articoli 24 e seguenti del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595, funziona in modo pienamente soddisfacente fin dal dicembre 1930. Esso ha consentito la erogazione, a favore dei curatori e dei commissari giudiziari, delle somme assai notevoli di lire 1.389.112, per l'anno 1931 e di lire 3.622.595 per l'anno 1932.

Con queste somme si è avuto cura innanzi tutto di corrispondere ai curatori i compensi ad essi liquidati dall'autorità giudiziaria, ma non potuti riscuotere per mancanza o insuffi-

cienza di attivo: e si è inoltre assicurato a tutti un minimo di compenso per la loro attività.

Naturalmente nella determinazione della misura di tale compenso si è dovuto tenere conto di vari elementi, ed anche delle difficoltà che ineriscono all'espletamento degli incarichi fallimentari nei maggiori centri giudiziari. È chiaro che non sarebbe affatto giustificabile una ripartizione del fondo in quote eguali per tutti i partecipanti, essendo ciò contrario, oltre che a ragioni di stretta giustizia, alla stessa finalità della legge, la quale destina il fondo per l'assegnazione di compensi a favore di coloro che non abbiano conseguito adeguate retribuzioni.

È da aggiungere, per lumeggiare il problema sotto ogni aspetto, che di mano in mano che saranno definiti gli incarichi affidati anteriormente alla costituzione dei ruoli degli amministratori giudiziari, e verrà quindi a diminuire il numero dei partecipanti alle assegnazioni fino a coincidere con quello degli iscritti nei ruoli medesimi, sarà possibile l'erogazione di maggiori somme a ciascun amministratore giudiziario.

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA. — Sui risultati conseguiti nel campo dell'esecuzione penale sarebbe veramente interessante intrattenersi a lungo per penetrare nel vivo dei problemi riflettenti la difesa della società contro la delinquenza e per valutare l'opera della legislazione fascista che, con la riforma penale e con la riforma penitenziaria, ha affrontato questi problemi con profondità di pensiero, con visione realistica del programma d'azione e dei mezzi da usare, con armonico equilibrio della repressione e della prevenzione.

Ma, poichè anche di questa materia si è lungamente occupata la relazione della Commissione di finanza, mi limiterò ad alcuni rilievi particolari concernenti l'attività dell'anno decorso, attività che ha mirato ad una triplice finalità: organizzare istituti che rendano efficace la prevenzione della delinquenza minore, intensificare i mezzi di riadattamento nelle carceri, assistere i condannati dopo la liberazione: il che significa colpire la delinquenza nelle sue origini, nelle sue manifestazioni, nelle sue possibilità di sviluppo.

Indicherò schematicamente i punti salienti di questa attività.

Per la prevenzione della delinquenza minorile mi sono anzitutto preoccupato:

1° di assicurare ai tribunali per minorenni giudici particolarmente adatti alla speciale funzione;

2° di fare in modo che — mediante l'applicazione degli articoli 31 e 40 del Codice di procedura penale — vengano accentrati nei tribunali minorili tutti i procedimenti a carico dei minori;

3° di affidare le funzioni del giudice di sorveglianza per i minori degli anni diciotto ad uno dei componenti del tribunale minorile;

4° di attuare la specializzazione degli stabilimenti penali creando quelli che ho chiamato « Centri di rieducazione dei minorenni » a significare che l'attività statale verso i minorenni, traviati o delinquenti, si estrinsechi con provvedimenti amministrativi o con forme giudiziarie, si concreti in un ordine di internamento in un istituto di emenda o si realizzi in una pena, è sempre sostanzialmente rivolta alla rieducazione del minorenne.

Nella organizzazione di questi istituti, sui quali sono sicuro cadrà l'attenzione degli studiosi e dei pratici italiani e stranieri, ho avuto la efficace e calorosa collaborazione dell'Opera della Maternità ed Infanzia che farà funzionare negli stessi locali un Centro di osservazione dei minorenni, nel quale questi saranno scientificamente studiati e classificati.

Il primo stabilimento del genere sarà inaugurato in Roma tra pochi giorni, seguirà l'allestimento del secondo a Palermo, e del terzo a Venezia, e si spera poter procedere al più presto all'organizzazione di altri.

Lo sviluppo dei mezzi di riadattamento nell'interno degli stabilimenti si è realizzato:

1° con l'organizzazione e con lo sviluppo dell'istruzione.

Le scuole che prima della riforma erano 28 oggi sono 177.

Le biblioteche che possedevano al 31 dicembre 1930, 170.166 volumi, alla fine del 1933 dispongono di 250.426 volumi.

2° Coll'organizzazione e collo sviluppo del lavoro industriale ed agricolo, tema questo sul quale si è già largamente intrattenuta nella sua relazione la Commissione di finanza. A questo proposito mi piace solo di ricordare come le colonie agricole penali si inseriscano

ormai nella grandiosa attività di bonifica che il Regime va realizzando in varie regioni d'Italia. Infatti con recente provvedimento si è disposta la cessione di tre colonie agricole della Sardegna (Castiadas, Isulli e Cugutti) all'Ente Ferrarese per la colonizzazione; ed i detenuti andranno via via a bonificare altre terre, a formare altre colonie che a loro volta, al momento opportuno, saranno passate a famiglie di coloni.

Così l'attività penitenziaria presenta un nuovo aspetto di utilità sociale, non si isterilisce in meccanismi di espiazione e di vendetta ma prepara un nuovo fervore di vita nelle coscienze degli individui e nei solchi della terra. *(Applausi)*

L'assistenza post-carceraria si è sviluppata con la creazione degli Assistenti ai liberati dal carcere, nei quali il condannato dovrebbe trovare ricovero, assistenza e lavoro, fino a che non abbia la possibilità di sitemarsi convenientemente. Il mio appello fu bene inteso. I Consigli di patronato e specialmente i presidenti procuratori del Re spiegarono opera attivissima per realizzare le mie idee, e iniziative feconde di ottimi risultati sorsero nelle più grandi città.

In aprile venne inaugurato l'Assistenzario di Palermo, in ottobre quelli di Bari e di Foggia in novembre quello di Roma con l'ambito intervento di S. E. il Capo del Governo e quello di Napoli che ebbe l'onore della presenza delle Loro Altezze Reali i Principi di Piemonte. È già pronto quello di Milano. Si organizzeranno presto quelli di Torino, di Venezia di Firenze e di Ancona. Lo spettacolo del sorgere e dell'affermarsi con sorprendente rapidità, e tra il generale consenso, di questa forma di assistenza, italiana nelle sue origini storiche, che la riallacciano all'opera pietosa delle Compagnie della Misericordia, e nella sua attuale organizzazione, che fa capo alla legislazione penale fascista, è veramente ragione di grande conforto, e ci consente di formare i più lieti auspici sul successo della nostra riforma penitenziaria.

Ma poichè possa dirsi veramente realizzata in pieno la riforma penitenziaria urge ancora risolvere due problemi: quello del personale e quello degli stabilimenti.

Per quanto riguarda il primo in attesa della

riforma degli organici, ho provveduto con ordinamenti interni diretti a migliorare la preparazione tecnica degli organi dell'esecuzione. Per il personale di concetto è stato istituito un corso speciale presso la scuola di perfezionamento di diritto penale dell'Università di Roma, che dev'essere frequentato da tutti i funzionari — alunni di amministrazione, alunni di ragioneria, medici, istitutori — all'atto del loro ingresso in carriera. Il primo corso fu da me inaugurato il 1° ottobre; il quadro delle materie insegnate è tale da offrire la possibilità di una salda e completa preparazione dei giovani secondo le esigenze dei nuovi principi che il Fascismo ha adottato nell'esecuzione penale: punire severamente, ma conoscendo la personalità del condannato e rieducandola con il lavoro e con la istruzione.

Le informazioni che mi sono già pervenute sull'andamento del corso, che è frequentato da 46 allievi, sono eccellenti e mi auguro che i risultati degli esami confermeranno questa prima impressione.

Per gli agenti di custodia venne aperta in Portici una Scuola speciale, frequentata dagli agenti che devono essere promossi sottocapi. Anche questa scuola mira a dare agli agenti non soltanto una precisa conoscenza degli ordinamenti e dei servizi, ma a creare in loro, con opportuna preparazione educativa, uno spirito nuovo che ne faccia i validi collaboratori del personale di concetto nei quotidiani, diretti e difficili contatti con il detenuto. Il corpo degli agenti che ha sentito già gli effetti di questa elevazione, soprattutto da quando un suo plotone armato ha avuto l'onore di essere passato in rivista da S. E. il Capo del Governo, si prepara a rispondere con entusiasmo alle nostre aspettative. (*Approvazioni*).

Non si è riusciti, invece, per difficoltà finanziaria, ad organizzare il servizio ispettivo, che, a mio modo di vedere, è indispensabile per coordinare tutta l'attività periferica dell'amministrazione carceraria (attività più varia che va dall'agricoltura alla pastorizia e al lavoro industriale, dalla disciplina all'esame scientifico e alla tecnica edilizia) colle direttive dell'amministrazione centrale. Attualmente questo servizio ispettivo è affidato a direttori di carceri, il che porta un duplice inconveniente: distrazione dei direttori dalle loro normali

funzioni; insufficiente autorità verso i colleghi degli stabilimenti sottoposti ad ispezione.

Quanto alla costruzione degli stabilimenti fin dal principio dello scorso anno ho presentato al collega dei lavori pubblici l'elenco degli stabilimenti, che dovrebbero essere costruiti. Comprendo benissimo che l'attuazione del programma, che importerebbe una spesa molto ingente non può essere che graduale, ma debbo insistere sulla necessità di provvedere con urgenza soprattutto alla costruzione degli stabilimenti per l'esecuzione delle misure di sicurezza per le quali i vecchi edifici, anche se restaurati, non sono adatti e in ogni modo già oggi insufficienti.

Tuttavia la notevole attività edilizia, che già si va svolgendo per le carceri non mi fa dubitare che anche a questa necessità si provvederà al più presto.

Sono state infatti di recente aperte le nuove carceri di Belluno e di La Spezia, sono già in corso di costruzione le nuove carceri di Brindisi, Massa, Pisa e Ragusa, sono stati elaborati progetti per le nuove carceri di Frosinone, Melfi, Messina, Palmi, Savona e Taranto, nonché quello per la sistemazione dell'istituto di riadattamento sociale di Orvieto; sono in via di completamento i riformatori di Catanzaro e di Avigliano ed è imminente l'inizio dei lavori per la trasformazione della casa penale di Nisida in colonia agricola per minorenni, con la costruzione di moderni padiglioni che, sparsi nel territorio dell'isola, costituiranno un vero e proprio villaggio agricolo, ove i minorenni troveranno, sotto le leggi moralizzatrici del Regime, la via della redenzione.

LEGISLAZIONE. — Intorno all'attività legislativa del mio Ministero non darò che alcune precisazioni, in aggiunta all'accurata esposizione fattane dall'onorevole Mango nella sua relazione.

Egli vi ha descritto infatti lo stato attuale dei lavori riguardanti il 1° libro del Codice civile, pel quale si stanno riordinando sistematicamente e pubblicando le osservazioni e i pareri pervenuti dalle Autorità giudiziarie, dal Consiglio di Stato, dalla Università e dagli ordini forensi sul progetto predisposto dalla Commissione Reale per la riforma dei codici.

Ma anche i lavori relativi al secondo libro sono già molto avanzati, e di tali lavori è ap-

punto un saggio il Regio decreto-legge testè pubblicato che disciplina i rapporti di condominio nelle case, cioè quella materia finora imperfettamente regolata dagli articoli 562 e seguenti del Codice civile.

Per quanto riguarda il terzo libro, e precisamente per la parte delle obbligazioni, noi già prendiamo una base di discussione nel testo redatto dalla commissione mista italo-francese; mentre per la parte delle successioni la Commissione, che già ha riveduto il capo delle successioni legittime, si accinge ora allo studio del capo delle successioni testamentarie.

Così in epoca non lontana, noi potremo disporre non dico di un progetto preliminare ma di tutti i materiali per la redazione di esso, anche se questi materiali si trovino in fasi diverse di elaborazione. Giunti a questo punto, io credo che non sarà più necessario ricorrere all'opera di commissioni numerose: un comitato ristretto di studiosi che possono liberamente dedicare a questa opera tutto il loro tempo avrà modo di procedere alla redazione dei singoli libri con maggiore rapidità ed anche con maggiore organicità di quanto non possa avvenire per opera di commissioni pletoriche e a composizione variabile quasi ad ogni seduta (*Approvazioni*).

È questo il procedimento che ho ritenuto opportuno adottare per la riforma del nostro vecchissimo e superato Codice di procedura civile, riforma che, ispirandosi alla concezione pubblicistica della funzione giurisdizionale e alla idea che l'attività processuale, non deve essere un libero giuoco dell'egoismo dei litiganti, ma cooperazione di tutti i soggetti all'affermazione e all'attuazione del diritto obiettivo, verrà ad attribuire al giudice una più larga iniziativa, tenderà a raggiungere una maggiore semplificazione e concentrazione, mirerà a costringere le parti ad una discussione franca ed aperta eliminando le schermaglie dilatorie, le imboscate insidiose, le tattiche defattorie. (*Approvazioni*).

E sono lieto di comunicare al Senato che, grazie all'attività dei miei non numerosi ma valentissimi collaboratori, la redazione della parte riguardante il procedimento di cognizione, corrispondente al libro primo del Codice di procedura, è pressochè ultimata e potrà quindi prossimamente essere sottoposta alla

revisione necessaria per la preparazione del testo definitivo. Intanto colla maggiore sollecitudine si procederà alla redazione del libro secondo, riguardante l'esecuzione, materia per la quale nel progetto redatto dalla Commissione Reale già esiste una traccia che può in diversi punti essere utilmente seguita.

Per quanto riguarda il Codice di commercio, presi gli ordini da S. E. il Capo del Governo, è stato ormai avviato lo studio per la riforma di tutto il titolo delle società commerciali: lo scopo è quello di far cessare lo stato di pericoloso disordine in cui si trovano questi enti, di tutelare risparmiatori e creditori, di attuare un opportuno sistema di vigilanza e di controlli, di ottenere la chiarezza e la leggibilità dei bilanci, di determinare con precisione le responsabilità, di impedire le catene, i castelli di carte e le varie speculazioni connesse. Lavoro delicato, anche a causa delle inevitabili resistenze di taluni interessati, ma che deve essere condotto a termine con rapida energia anche perchè la disciplina delle società commerciali costituisce se non un presupposto almeno un complemento di quel regime corporativo che sta grado a grado diventando una realtà concreta nella nostra vita politica ed economica. (*Approvazioni*).

Per quanto riguarda gli altri atti legislativi, come quello che riordina le professioni forensi e quello di riforma della procedura nelle controversie individuali del lavoro non credo di aggiungere parola a quanto è scritto nella relazione della vostra Commissione, anche perchè si tratta di provvedimenti che saranno quanto prima sottoposti al vostro esame.

Onorevoli Senatori nel chiudere questo mio discorso, nel quale ho voluto toccare, oltre i problemi essenziali dell'amministrazione, anche, e quasi *per indicem*, qualche problema legislativo, concedete che io mi richiami a quanto rilevavo lo scorso anno parlando della responsabilità del legislatore che debba cercare il punto di conciliazione tra la rigidità inseparabile da ogni formazione giuridica e la mobilità della realtà sociale di cui il diritto è l'espressione e direi l'architettura. Responsabilità tanto più grave in un periodo come l'attuale in cui — sotto l'azione di una crisi che non attacca solo l'economia ma le radici stesse della civiltà europea — noi sentiamo che la saldezza futura dello Stato dipende dalle trasformazioni che

la nostra energia rinnovatrice saprà imporre alla struttura sociale e che non si dovranno limitare all'organizzazione economica ma a tutta la vita spirituale ed al mondo morale. È bensì vero che il contenuto e il dinamismo dell'organizzazione sociale sono in gran parte effetto di forze diverse dal diritto: ma è anche vero che le trasformazioni indotte da queste forze devono manifestarsi in una forma, in un sistema di posizioni istituzionali, in un complesso normativo, che è insieme punto di riferimento, regola di azione, criterio di decisione. Questa forma giuridica che è determinata da un gruppo di forze morali, politiche, sociali, economiche, diventa così a sua volta determinante rispetto alla condotta collettiva: sicchè tra essa e la società si svolge l'eterno circolo vivo che si muove tra i contrapposti, tra l'essere e il dover essere, tra la forma e il contenuto, tra la statica e la dinamica. In questo circolo è la vita, unità di costruzione e di movimento: ed è questa vita che noi vogliamo espressa anche nell'ordinamento giuridico, sicchè questo, nell'organismo vivente dello Stato, sia lo strumento di un equilibrio attivo di elementi in fecondo e perpetuo sviluppo, la cui coesione sia mantenuta dall'identità del fine e dall'unicità di direzione. Fine e direzione che sono e rimarranno immutabili come valore supremo verso il quale sono protesi il nostro fermo volere e il nostro indomito amore: la forza e la grandezza dell'Italia Fascista. (*Vivi e generali applausi, molte congratulazione*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

È sospeso per l'esercizio finanziario 1934-35 il contributo dello Stato nella spesa degli Archivi notarili, stabilito coi Regi decreti 21 aprile 1918, n. 629 e 26 febbraio 1920, n. 233.

(Approvato).

Art. 3.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle B e C).

(Approvato).

Art. 4.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle D e E).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albicini, Albricci, Amantea, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Azzariti.

Bacelli, Barcellona, Barzilai, Bazan, Bergamasco, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Broccardi, Broglia, Brusati Ugo, Burzagli.

Caccianiga, Calisse, Campolongo, Canevari, Carletti, Casertano, Castelli, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Caviglia, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conz, Corbino, Credaro, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, D'Ancora, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Ferrari.

Gallenga, Gatti Salvatore, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giardini, Giordano, Gonzaga, Graziosi, Guaccero, Guglielmi.

Krekich.

Levi, Libertini, Longhi, Loria, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Martin Franklin, Mazzucco, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Mori, Morrone.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nucci, Nunziante.

Padiglione, Passerini Angelo, Perla, Perris, Pestalozza, Petrone, Piccio, Piola Caselli, Pironti, Poggi Tito, Porro Carlo, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Romei Longhena, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, Santoro, Scalinì, Scalori, Schanzer, Scipioni, Sechi, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spezzotti, Spiller, Spirito.

Tassoni, Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dr. Paolo, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Vigliani, Viola, Visconti di Modrone, Volpi, Volterra.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Cessione gratuita all'Opera Nazionale Balilla di terreno demaniale in Roma, località Farnesina, su cui è stato costruito il « Foro Mussolini » (1758):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1929-30 (1788):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 (1789):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1929-30 (1790):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito e Longano in provincia di Campobasso (1793):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti (1801):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la costituzione dell' « Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani », con sede in Roma (1813):

Senatori votanti	163
Favorevoli	154
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1555, per la fissazione del termine per le denunce dei crediti e debiti all' Ufficio di verifica e compensazione, Sezione autonoma di Trieste (1826):

Senatori votanti	163
Favorevoli	159
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea (1837):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1846):

Senatori votanti	163
Favorevoli	158
Contrari	5

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Sitta e De Michelis a presentare alcune relazioni.

SITTA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1862).

DE MICHELIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore di marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile (1838).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati (1839).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Sitta e De Michelis della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Lunedì 8 seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, recante provvedimenti per agevolare le riduzioni di interesse dei mutui fondiari (1756);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1372, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura (1766);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la « cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture » (1802);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia (1808);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, riflettente l'approvazione degli organici della Divisione Carabinieri Reali della Tripolitania (1848);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439, che ha dato esecuzione nel Regno al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma il 26 agosto 1933 (1827);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento

e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli (1828);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee (1829);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli (1833);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione del dazio sul valore su talune materie prime (1835);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1870);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1871).

La seduta è tolta (ore 18,45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti



CC^a TORNATA

LUNEDÌ 8 GENNAIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commissione (Nomina di una Commissione speciale per l'esame della legge sulle Corporazioni) Pag.	6971		
Congedi	6960		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, recante provvedimenti per agevolare le riduzioni di interesse dei mutui fondiari » (1756)	6961		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1372, recante provvedimenti in favore dell'agricoltura » (1766)	6962		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la " cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture " » (1802)	6962		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia » (1808)	6962		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, riflettente l'approvazione degli organici della Divisione Carabinieri Reali della Tripolitania » (1818)	6962		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439, che ha dato esecuzione nel Regno al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma il 26 agosto 1933 » (1827)	6963		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli » (1828) Pag.			6963
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee » (1829)			6963
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli » (1833)			6964
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione del dazio sul valore su talune materie prime » (1835)			6964
(Discussione):			
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1870)			6965
PITACCO			6965
ANGELO PASSERINI			6966
MONTRESOR			6967
BACCELLI, <i>relatore</i>			6968
ERCOLE, <i>ministro dell'educazione nazionale</i>			6971
(Presentazione)			6960, 6971
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>			6964
PRESIDENTE			6964
Registrazioni con riserva			6960
Relazioni:			
(Presentazione)			6961, 6980
Ringraziamenti			6960
Votazione a scrutinio segreto:			
(Risultato)			6981

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Biscaretti Guido per giorni 4, Bongiovanni per giorni 4, Borromeo per giorni 15, Bouvier per giorni 15, Cappa per giorni 15, De Cillis per giorni 20, Gallina per giorni 5, Marracino per giorni 8, Miari per giorni 3, Niccolini Pietro per giorni 15, Perris per giorni 25, Scalori per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Tanari ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre Estinto:

Firenze, 5 gennaio 1934.

« Eccellenza,

« Il Suo pensiero squisitamente gentile di aver voluto inviarmi il resoconto della commemorazione ch'ella ha tenuta al Senato del mio caro scomparso, riempie l'animo mio di riconoscenza. La lettura delle magnifiche parole ch'ella ha saputo dedicare alla memoria che mi è sacra, mi hanno commosso e ne serbo in cuore l'orgoglio e il conforto pari alla mia gratitudine verso chi ha saputo così altamente apprezzare ed esprimere le doti di mio marito, con intelletto di un animo elevatissimo e con sentimento di vero amico.

« Con devota riconoscenza.

« Eleonora Tanari ».

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Corte dei conti ha trasmesso il seguente messaggio:

Roma, 5 gennaio 1934-XII.

« In osservanza alla legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere a V. E. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di dicembre 1933-XII.

« Il Presidente

« GASPERINI ».

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Libertini di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

LIBERTINI, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, recante provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e di Treviso (1873).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale (1874).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1045, relativo alla disciplina del trasporto dei giornali quotidiani per via aerea (1875).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1607, col quale si dà facoltà ai comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole elementari, di procedere alla estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi (1876).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671, che ha dato approvazione al Protocollo complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924 addizionale al Trattato di commercio italo-cescoslovacco del 23 marzo 1921; Protocollo firmato a Praga il 27 novembre 1933 (1877).

Dal Capo del Governo Primo Ministro:

Norme per la concessione dell'autorizzazione a tenere Congressi in Italia e per l'isti-

tuzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali (1882).

Dal ministro delle finanze:

Modifica di norme in materia di pensioni di guerra (1883).

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1878).

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1879).

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1880).

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1881).

Dal ministro della guerra:

Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (1872).

Dal ministro delle corporazioni:

Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme (1884).

RELAZIONI.

Dalla Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, relativo alla fusione dell'Istituto romano cooperativo impiegati dello Stato nell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato (1851). — *Rel.* PIRONTI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1606, concernente la facoltà al ministro delle finanze di esentare dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti per determinati scopi dal Partito Nazionale Fascista o dai suoi organi periferici e dalla Fondazione Nazionale Figli del Littorio (1854). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato (1855). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1413, recante norme per la riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (1858). — *Rel.* FALCIONI.

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1571, che stabilisce un contingente di guano di uccelli, da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1933 (1817). — *Rel.* MENOZZI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi (1825). — *Relatore* MENOZZI.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, recante provvedimenti per agevolare le riduzioni di interesse dei mutui fondiari » (N. 1756).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, recante provvedimenti per agevolare le riduzioni di interesse dei mutui fondiari ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, recante provvedimenti per agevolare le riduzioni di interessi dei mutui fondiari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1372, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura » (N. 1766).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1372, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1372, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture » (N. 1802).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la “ cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture ” ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la « cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia » (N. 1808).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, riflettente l'approvazione degli organici della Divisione Carabinieri Reali della Tripolitania » (N. 1818).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, riflettente l'approvazione degli organici della Divisione Carabinieri Reali della Tripolitania ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, riflettente l'approvazione degli organici della Divisione Carabinieri Reali della Tripolitania.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439, che ha dato esecuzione nel Regno al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma il 26 agosto 1933 » (Numero 1827).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439, che ha dato esecuzione nel Regno al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma il 26 agosto 1933.

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439, che ha dato esecuzione nel Regno al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato in Roma il 26 agosto 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli » (N. 1828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee » (N. 1829).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli » (N. 1833).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Costituzione e funzioni delle corporazioni. (*Applausi generali, vivissimi e prolungati*).

Chiedo che l'esame di questo disegno di legge sia deferito ad una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Do atto al Primo Ministro, Capo del Governo, della presentazione di questo disegno di legge, che il Senato discuterà con la consapevolezza di collaborare ad una delle maggiori costruzioni sociali, economiche e politiche dello Stato fascista. (*Applausi vivissimi*).

Il Capo del Governo, Primo Ministro ha domandato che questo disegno di legge sia affidato all'esame di una Commissione speciale da nominarsi dal Presidente. Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata all'unanimità.

Mi riservo di comunicare al Senato, prima del termine della seduta, i nomi dei componenti della Commissione speciale.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge.
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione dal dazio sul valore su talune materie prime » (N. 1835).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione dal dazio sul valore su talune materie prime ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione dal dazio sul valore su talune materie prime.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1870).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, segretario, legge lo Stampato N. 1870.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PITACCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PITACCO. L'onorevole ministro dell'educazione nazionale, nella sua lucida esposizione nell'altro ramo del Parlamento, accentuò che nel campo delle antichità e delle belle arti egli è più duramente costretto a lottare con la penuria dei mezzi, tanto più in quest'anno, in cui le condizioni del bilancio generale dello Stato hanno vietato di chiedere aumenti che pur sarebbero necessari.

Tuttavia mi faccio coraggio di azzardare, proprio in questo campo delle belle arti e dell'antichità, una proposta, che mi lusingo possa essere accettata e dall'onorevole ministro dell'educazione e dal suo collega delle finanze.

La proposta riguarda Trieste, la città che, a quanti fu segnacolo di vittoria, appare identificarsi con il suo San Giusto, simbolo e patrono della sua fede religiosa e civile.

Epperò, fino dagli anni della dura vigilia, era desiderio dei veri triestini di vedere ripristinata la basilica dedicata sull'omonimo colle al santo protettore, per restituire al tempio l'originaria fisionomia e l'antica interna struttura che, nelle trasformazioni e nelle distruzioni del passato, erano andate in grande parte perdute.

Ma l'impresa era complessa e costosa involvendo, fra altro, la soluzione non facile di problemi d'arte, di storia, di archeologia.

Ed il governo austriaco non era per nulla disposto a permettere che il maleviso comune od altri enti ed istituti nazionali se ne ingeris-

sero. Singoli tentativi non furono coronati da successo.

Intanto venne la grande guerra e con essa e per essa la redenzione della città.

L'arrivo trionfale dell'*Audace* col governatore generale Petitti, che comandava i trasporti, con le truppe vittoriose, si effettuò — coincidenza augurale — proprio il 3 novembre, il giorno della festa cittadina di San Giusto.

Il desiderio assurse allora a valore di voto, ardentissimo voto, che a perpetuare la liberazione fosse, a spese dei cittadini, ricostruita e decorata l'abside maggiore della basilica, togliendo le brutture e le meschinità di quella edificata nel 1843.

Il Comune, la Provincia, il Consiglio dell'economia, la Cassa di risparmio ed una pubblica sottoscrizione offrirono le somme occorrenti, oltre 600.000 lire, e l'opera, veramente egregia, di pittura a mosaico, che s'intona con l'insieme e con lo zoccolo di marmo cipollino antico che fa parte del restauro, esprime quello che era contenuto e voleva essere affermato nel voto: l'esultanza e la riconoscenza dell'anima di Trieste per avere, dopo secoli di resistenza allo straniero, ritrovato la Patria.

Ma la rinnovazione dell'abside impose necessariamente il restauro del resto della basilica che fu intrapreso dopo aver potuto precisare, grazie alle ricerche e agli studi del soprintendente ai monumenti, suffragato da autorevolissimi pareri, fra gli altri da quello di Corrado Ricci, le diverse impronte che i secoli impressero all'edificio vetusto. Fu ventura di aver avuto un soprintendente così colto, intelligente e scrupoloso come il commendatore Forlati, ed un artista così potente come Guido Cadorin; ma fu ben più grande ventura di aver trovato nella benevolenza del nostro Duce per la città redenta e nel suo intuito geniale, proteso verso ogni opera di alto valore spirituale, il coadiutore più deciso e più efficace della risurrezione del tempio di San Giusto.

Il contributo dello Stato così assicurato rese possibile la rinnovazione del fianco destro, della facciata e di tre delle cinque navate della basilica, secondo quello che doveva essere il loro aspetto primitivo originale. A sua

volta il Comune provvede con ingenti sacrifici ad allargare e ad abbassare il sagrato che s'inquadra ora in una luce assai suggestiva con l'attiguo romantico giardino del museo lapidario presso l'urna di Winkelmann « araldo dell'arte e della gloria » e che con il nuovo ingresso del museo, con la rinata chiesetta di San Michele del Carnale e con il battistero rivive in una mistica cornice di altri tempi.

La città, che ha creato sul colle di San Giusto, intorno al castello medioevale e lungo la nuova panoramica via Capitolina, il parco delle rimembranze, accanto al monumento ai volontari triestini, in via di esecuzione, ed all'ara votiva della Terza Armata invitta, è arricchita così di un centro austero ed armonioso che domina il paesaggio stupendo, e che è insieme un rifugio di memorie e dona una visione di glorie che parlano all'anima la voce incomparabile della Patria imperitura. Pure mercè l'appoggio finanziario del Comune la soprintendenza alle belle arti potè eseguire gli scavi ed identificare i vari piani del piazzale e l'icnografia delle antiche costruzioni romane, mettendo in luce resti dell'edificio, da cui è sorta la basilica ed altre costruzioni romane.

Grande e importante è l'opera finora compiuta nel primo decennale fascista.

È necessario però completarla. Occorre liberare il vetusto edificio da tutti i depositi e dai magazzini che gli si sono abbarbicati attorno, e costruirne altri che, pur servendo alle urgenti necessità della chiesa, non abbiano a turbare l'armonia dell'insieme.

Del pari le navate e il braccio sinistro non possono non avere una sistemazione decorosa che si ricollegli armonicamente con il resto della basilica già restaurata.

L'interno di San Michele del Carnale, destinato a sede del museo dell'opera, dev'essere a sua volta sollecitamente adattato al suo nuovo scopo.

Tutti questi molteplici lavori, in maggior parte di carattere edile, non richiedono una grande spesa; il tutto si aggira intorno alle 450.000 lire, come massimo.

L'importo era già stato incluso dall'onorevole ministro nella somma per i lavori contro la disoccupazione, ed io gliene so grado e rendo grazie vivissime, tanto più che la disoccupazione a Trieste, per la contrazione dei traffici

marittimi e ferroviari, dovuta alla crisi mondiale, ed in particolare a quella dell'Europa medio orientale, è più sensibile che in molte altre città sorelle. Eppure Trieste, per non aggravare le finanze dello Stato, ha cercato di combatterla per quanto possibile con i mezzi propri.

Il solo Comune ha saputo provvedere al suo nuovo grande acquedotto che è costato 32 milioni di lire avute a prestito da enti cittadini, ha intensificato a mezzo dell'Istituto per le abitazioni minime la costruzione di alloggi popolari, oltre 4000, ha portato dovunque, anche sul Carso, l'acqua e la luce elettrica, ha trasformato le strade togliendone la polvere perniciosa, ha migliorato e ingrandito scuole e ospedali, ha creato previdenze sociali ed igieniche e provvede, con oltre 600.000 lire all'anno di contributo, alla benemerita Opera Nazionale Balilla, intento e pensoso come è stato sempre a rinnovare e intonare il volto e l'anima della redenta città con la nuova vita fascista della Nazione.

Ma qui, onorevole ministro, trattasi di lavori che spettano precipuamente allo Stato, che sono urgenti, che senza oneri eccessivi procurerebbero lavoro e mezzi di vita a molti disoccupati. Trattasi di un'opera già in corso, che proseguita compirebbe il restauro di un monumento d'importante rilievo archeologico e architettonico, ma soprattutto di grande significato ideale, un monumento che ogni forestiero visita devotamente, perchè rifugge ai confini d'Italia per la sua sacra romanità, e documenta le italiche origini della gente giuliana, che a questo tempio ascese nelle liete come nelle tristi vicende della sua vita per accendervi la fiamma che doveva alimentare le lotte mirabili in difesa della sua contrastata italianità.

Non dubito che la proposta anche per il fatto che riveste carattere di significato politico, troverà presso il nostro Governo fascista, che mai restò indifferente all'appello in nome della Patria, accoglimento benevolo e generoso. (*Applausi*).

PASSERINI ANGELO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSERINI ANGELO. Mi permetto di rivolgere una viva preghiera all'onorevole

ministro dell'educazione nazionale per ripetere una raccomandazione che ho già fatto al Re-gio provveditore agli studi di Milano; pre-gghiera che non ho visto per ora accolta.

Si tratta di quelle maestre che sono man-date nei nostri Comuni, specie nelle valli bresciane. Si mandano in altri Comuni di altre vallate maestre nate e cresciute nelle nostre valli, mentre da noi si mandano maestre provenienti da Milano e da altre provincie. Queste maestre sono estranee alla vita delle figlie dei nostri valligiani; non risiedono in luogo perchè preferiscono alloggiare in centri maggiori e scappano via alla vigilia di ogni festa per tornare al mattino del giorno di scuola; portano in paese mode ed abitudini nuove che, se sono ammissibili in grandi città, non lo sono in paeselli di montagna. Io mi raccomando a Vostra Eccellenza perchè si diano disposizioni ai signori Provveditori onde cerchino di collocare in dette scuole della montagna almeno maestre della valle, trasportandole pure da Comune a Comune; ma evitino di far venire in questi luoghi maestre di abitudini troppo differenti dalle abitudini valligiane. Queste maestre non vivono la vita familiare delle fanciulle del paese come la vivevano le vecchie maestre del luogo. Forse mi si dirà che i regolamenti impongono l'as-sunzione secondo una graduatoria, e impe-discono che avvengano queste assunzioni come io le desidero, ma io dico che quando un regolamento non risponde ai bisogni della popolazione si può anche modificare.

Un'altra raccomandazione pure mi permetto di fare: nei paesi rurali ha moltissima im-portanza l'insegnamento dei lavori femmi-nili chè, massime nelle classi meno abbienti, è necessario che la donna in ogni famiglia sia istruita, e bene istruita, nei lavori donneschi. Faccio preghiera anche per questo a Sua Eccellenza l'onorevole ministro perchè si diano cioè disposizioni affinchè nelle scuole rurali, specie nelle scuole di montagna, l'insegna-mento dei lavori domestici sia tenuto in maggior onore di quello che attualmente non sia.

MONTRESOR. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTRESOR. Onorevoli Colleghi, esporrò telegraficamente una mia impressione perso-

nale (e dico personale per essere in armonia con la lucida, esauriente, magistrale relazione del collega Baccelli, che noi abbiamo appro-vata unanimemente nella Commissione di finanza).

Prima di tutto, una parola sugli enti de-legati. Il nostro illustre relatore ne parla con ben meritata lode, a proposito di una recente disposizione del ministro per l'educazione nazionale che ha ridotto da 10 a 4. il numero degli enti delegati. « Saggio — egli dice — è stato il provvedimento, che, essendo deri-vato da ragioni di semplificazione e unifica-zione di servizi, non diminuisce il merito (per il buon servizio reso) di tutti gli enti dele-gati alle scuole rurali ».

Noi siamo grati all'onorevole Baccelli di questa lode che egli fa, e che credo debba es-sere condivisa anche dall'onorevole ministro della educazione nazionale.

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazio-nale*. L'ho già detto alla Camera.

MONTRESOR. Ma io desidero, onorevole ministro, di sentire anche qui in questa sede la sua parola, poichè noi, che avevamo altri due anni di delega, abbiamo dovuto, in ob-bediienza all'ultima circolare, dare all'Opera Balilla la gestione delle nostre scuole; e questo provvedimento ha le sue ragioni. L'onorevole ministro però sa che da dieci anni noi abbiamo dato tutta la nostra attività e abbiamo fatto volonterosi sacrifici per quelle povere scuole, sperdute in mezzo ai monti, in luoghi disage-voli, soprattutto per quelle povere maestre, che esperimentano per la prima volta l'in-segnamento. Ad ogni modo, ho piena fiducia che, passando la nostra gestione all'Opera Nazionale Balilla, verrà nuovo incremento a questa funzione educativa dello Stato, anche per l'impulso dato da questi benemeriti enti culturali.

Un secondo punto è quello che riguarda gli istituti privati. Il relatore, parlando di essi, a pagina 12, dice: « mentre, di certo, è grande l'affluenza degli alunni negli istituti privati (e per ciò non si raccomanderà mai abbastanza che operi alacramente un folto bene addestrato manipolo di ispettori) è con-fortevole che il pubblico dimostri sempre più di gradire gli istituti Regi ».

Ora, onorevole ministro, più che « il forte

e bene addestrato manipolo di ispettori», conviene esaminare la situazione di questi poveri istituti. Noi siamo grati alla provvida legge fascista, la quale ha affrontato il problema in pieno. L'esame di stato è stato per noi, si può dire, la rivendicazione di un diritto reclamato da lungo tempo. Più degli ispettori, io credo che valga l'anima del docente, alla quale s'appella anche l'onorevole Baccelli nella sua pregevole relazione. Gli istituti privati, prima della legge Gentile, erano totalmente abbandonati. Si è detto che questi istituti forse non hanno reso quei benefici che da essi si aspettava il Governo, perchè ci sono dei paretai superstiti; ma ci sono anche istituti che hanno saputo far fronte alla situazione nuova, e hanno dato prova di essere in grado di fornire una sana educazione ed istruzione, in perfetta armonia col monito della nuova legge fascista.

Terzo punto, sul quale io dirò una sola parola, è quello dell'esame di stato. Il collega Baccelli dice che si potrà rivedere la situazione dell'esame di stato. Io non nego che ci possa essere qualche temperamento, e anche qualche miglioramento, all'esame stesso; ma noi lo vogliamo conservato in pieno. Si può dire che questo fu l'epilogo e il coronamento di tutto lo sforzo, fatto in altri tempi, perchè la scuola privata avesse, di fronte a quella dello stato, un riconoscimento equo e giusto; e ricordo anche, con molta compiacenza, i tentativi lodevoli fatti un tempo dai ministri Corbino e Baccelli Alfredo per dare alle scuole private un assetto, che è venuto poi con la parificazione. Onorevole ministro, la parificazione ha realmente premiato gli istituti migliori; ma creda che ci sono ancora altri istituti che meriterebbero di essere annoverati tra quelli che hanno avuto un equo riconoscimento da parte del Governo. Non ho altro da dire, e mi accontenterò, onorevole ministro, di una parola benevola in proposito.

BACCELLI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCELLI, *relatore*. La relazione stampata, con cui la Commissione di finanza raccomanda al Senato l'approvazione del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale, mi dispensa dal pronunciare un discorso. Mi limiterò dunque a brevi osservazioni.

L'onorevole Pitacco ha rivolto all'onorevole ministro una raccomandazione per la sua Trieste, da noi tutti amatissima. Gli risponderà nella sua competenza l'onorevole ministro, che di certo la prenderà in esame con simpatia.

Altra raccomandazione per le maestre da lui indicate è stata fatta dall'onorevole senatore Passerini. Anche a lui, nella sua competenza, risponderà l'onorevole ministro.

L'onorevole Montresor, che conosce a fondo gli argomenti scolastici, e che ringrazio delle cortesi parole rivoltemi, si è brevemente intrattenuto circa gli esami di stato, gli istituti privati e gli enti soppressi, delle scuole uniche rurali.

Per ciò che riguarda gli esami di stato, una ulteriore esperienza ci dirà come gli inconvenienti ora lamentati possano essere eliminati. Primo fra tutti la disparità di criteri che spesso c'è tra una commissione e l'altra. È potuto avvenire, per esempio, al medesimo istituto di vedere l'anno precedente il 40 per cento degli alunni promossi e l'anno successivo l'85 per cento. È da sperare che una maggiore omogeneità di giudizio si venga a poco a poco assodando.

Per gli istituti privati, confermo ciò che già è stato detto: è necessario che ci sia un manipolo di alacri e avveduti ispettori, chè, se gli istituti privati vanno bene, non perchè sono privati dobbiamo lesinare loro la lode, ma se non vanno bene, bisogna colpirli.

Circa gli enti soppressi, tra quelli addetti alle scuole uniche rurali, ripeto ciò che è stato già notato nella relazione: cioè che il ministro ha ridotto da dieci a quattro questi enti non per il minor merito degli enti soppressi, ma perchè era necessaria una semplificazione del servizio. Agli enti va data lode, l'onorevole ministro lo ha detto alla Camera dei deputati. Essi hanno compiuto il loro ufficio lodevolmente; e tra questi va data lode anche all'ente per il Molise e la Campania, al quale ha presieduto con tanta autorità l'onorevole Montresor.

Ciò detto, io mi limiterò, con parole brevissime, a riassumere, per sommi capi, i rilievi fatti nella relazione.

Noi dobbiamo anzitutto prendere nota, con piena soddisfazione, che tutte le scuole elemen-

tari sono passate ormai sotto la dipendenza dello Stato.

È del 1° gennaio il passaggio di quelle dei Comuni che avevano conservato l'autonomia scolastica.

L'incremento della scuola elementare è stato anche quest'anno notevole. Sono sorte in più 1939 scuole classificate e 3776 scuole uniche rurali. Se noi ci facciamo a rammentare la scuola elementare italiana di poco più di mezzo secolo fa, quando fu stabilito per la prima volta l'obbligo della istruzione, e la confrontiamo con la presente, dobbiamo veramente rallegrarci del grande cammino percorso. Altri edifici scolastici, altri programmi, altri maestri, altra frequenza degli alunni.

Tra gli enti conservati (parlo di quelli addetti alle scuole uniche rurali) va ricordata innanzi tutto l'Opera Nazionale Balilla, così cara, ragionevolmente, al Regime, così benemerita per la sua alacrità, per la sua perfetta organizzazione, con tanta giovanile energia presieduta dal Sottosegretario di Stato, onorevole Ricci.

È di ieri l'inaugurazione del settimo anno dell'Accademia fascista di educazione fisica. Quell'edificio grandioso, di linee moderne, quegli insegnamenti moderni, di fronte al Foro Mussolini, così austero, così magnifico, così romano, costituiscono il simbolo vivente del nuovo spirito educativo fascista, ne sono la realizzazione oggi, ne sono la promessa per domani.

Dobbiamo anche compiacerci dell'aumentato numero degli alunni di sesso maschile nelle scuole magistrali. Questi alunni da un settimo sono saliti ad un terzo della popolazione scolastica totale. È buon segno; c'è da sperare così, che avremo un maggior numero di maestri a disposizione. L'insegnamento della donna, di carattere naturalmente materno, può essere buono per le prime classi elementari, non lo è per le ultime, dove è necessario ispirare virilità di propositi e forza di sentimenti, che la donna non è, di regola, adatta ad ispirare.

Convieni anche rivolgere una parola di simpatia alle scuole per i contadini, uno degli enti ancora per breve tempo mantenuti. Le scuole per i contadini, che sono autorevolmente presiedute dal collega Fedele, furono istituite, per lo zelo di Giovanni Cena e di Angelo Celli, che portarono allora, in quei luoghi impervi e

desolati, la prima luce della civiltà. Oggi Littoria ha su di sé l'ammirazione di tutto il mondo civile: la tenacia fascista ha avuto ragione della più che millenaria ostinazione della natura, e gli acquitrini malarici hanno ceduto il posto alle terre feconde; ma in tempi più oscuri quelle umili scuole di contadini portarono colà l'istruzione, l'educazione e l'assistenza.

Le scuole medie procedono per il loro regolare cammino. Il grande numero di concorsi indetti: 700 e 500 rispettivamente negli ultimi anni, fanno sperare che, ormai, sarà eliminato il grave inconveniente dei troppi incaricati e supplenti, che non presentavano sufficienti garanzie per il loro insegnamento.

Due provvedimenti, se si vuole di non grande portata, ma significativi ed utili, presi dal ministro Ercole, che con tanta autorità e competenza regge tutti i servizi del Ministero, vanno notati. Uno è l'aver esonerato dai compiti festivi i giovinetti, l'altro è l'aver alleggerito, sia pure in misura modesta, i programmi. Siamo umani con questi ragazzi! Non pretendiamo l'impossibile! Se da una parte, noi ci sforziamo con campi all'aperto, con esercizi ginnici, con giuochi, di rafforzarne la fibra, non dobbiamo dall'altra, con affrettato cibo, con riposo scarso, con eccessivo lavoro, stremarne le forze.

Il vecchio tipo dello studioso dalle spalle curve, dalla faccia pallida, dall'occhio triste, deve scomparire in Regime fascista. Il giovane deve essere baldo, robusto ed ilare.

Un grandioso compito ebbe il Ministero dell'educazione nazionale, quando dovette raccogliere sotto di sé tutte le scuole tecniche di vario grado, sparse sotto ministeri diversi; e vi attese onorevolmente. Oggi tutte le scuole, tutti i professori sono inquadrati e regolati. Si sono apprestati 65 schemi per tipi diversi di scuole, secondo le diverse esigenze. E si sono date cure alle scuole di avviamento professionale. Queste scuole, come il Senato sa, hanno sostituito la vecchia scuola complementare, di carattere accademico, che impartiva insegnamenti generici, eccessivi per una umile cultura, scarsi per una cultura media. Oggi, invece, le scuole di avviamento professionale sono ben attrezzate coi loro campicelli e con i loro laboratori, provvedono utilmente alla istruzione delle masse lavoratrici e costituiscono anzi il passaggio di queste masse dalla scuola alla vita. Sono

scuole modeste, ma io credo che in queste scuole modeste sia il seme della grande scuola avvenire, poichè a mano a mano che il sapere penetra di più nelle nostre funzioni spirituali e materiali e le informa, la vecchia antitesi tra scuola e vita deve essere eliminata, e la più degna scuola dell'avvenire sarà quella che meglio compenetrerà e fonderà l'una cosa con l'altra.

Anche per le Università numerosi concorsi sono stati indetti, e questi eleveranno il tenore dell'insegnamento universitario, che è il gagliardetto del sapere per una nazione civile. Dobbiamo sforzarci di mantenere alla medesima altezza della nostra fama tradizionale l'insegnamento universitario, e di certo ci riusciremo.

Fu un buon provvedimento quello di nominare una commissione unica per la concessione delle diverse libere docenze; si abbondava troppo nella concessione di queste. Una maggiore austerità è opportuna, perchè la libera docenza non dev'essere considerata come uno strumento di carriera professionale; essa è una dura vigilia e dev'essere effettivamente esercitata a beneficio dell'insegnamento. Altra determinazione assai opportuna fu quella di affidare al Consiglio Nazionale delle Ricerche la consulenza sui provvedimenti legislativi di carattere scientifico e tecnico, e il controllo sul prodotto nazionale. Il nome di coloro che compongono quell'alto consesso, il nome di colui che lo presiede, Guglielmo Marconi (*vivissimi applausi*) onore del Senato, onore dell'Italia, ammirazione di tutto il mondo civile, ci assicurano buoni frutti da questa disposizione.

Anche alle biblioteche gioveranno i concorsi. Il personale delle biblioteche è stanco, è scarso ed è invecchiato. I concorsi lo rinvigoreranno, lo ringiovaniranno, e così potranno essere eliminati, fino a tanto che le condizioni delle finanze dello Stato non permetteranno di fare di più, gli inconvenienti maggiori, che anche in quest'aula furono lamentati.

L'Ente per le biblioteche popolari, che migliorerà le biblioteche esistenti e darà vita a biblioteche nuove, è cosa provvida. Un largo svolgimento delle biblioteche popolari in Italia sarebbe utilissimo, sia agli studiosi con serietà di propositi ed ai dotti ricercatori, che vedrebbero così le aule delle grandi biblioteche sgom-

bre dei lettori comuni, sia a questi ultimi, i quali troverebbero nelle biblioteche popolari un ambiente e libri più adatti alla loro mezzana cultura e fatti per il loro svago.

Un mondo nel quale ancora l'alito rinnovatore non è penetrato è quello delle Accademie. L'Accademia d'Italia, voluta dal Capo del Governo, Accademia principe, va nobilmente per la sua via. L'Accademia dei Lincei ha sufficienti mezzi per mantenere la sua fama tradizionale. Ma vi sono parecchi enti, che un tempo hanno reso veri servigi alla cultura nazionale ma che oggi non sono più in condizioni di svolgere un compito pari alla loro fama. Pertanto, fu opportuna la disposizione di sottoporre entro l'anno a revisione da parte del Ministero dell'educazione nazionale gli statuti di questi enti. Il nostro valoroso camerata De Vecchi di Val Cismon ha scritto un notevole articolo su questo argomento, sostenendo che bisogna togliere l'accademia dalle accademie: bisogna che anche queste si mettano al passo del Condottiero.

Così è e così sarà.

La Direzione generale delle Antichità e Belle Arti, anche essa sotto la guida sagace del ministro Ercole, ha un compito veramente formidabile. In un Paese come il nostro, di antichissima civiltà, che ha dato tanta copia di grandi artisti e che ha avuto così floride signorie per più secoli, troppe cose ci sono da rimettere in luce, da conservare, da restaurare, da ripristinare. E la Direzione ha veramente scarsi mezzi. Tuttavia, essa ha lodevolmente assolto il suo compito: i restauri si fanno con dotta cultura, con buon gusto estetico, con diligenza.

L'anno scorso il Capo del Governo diede sei milioni del fondo sulla disoccupazione a questo fine, e così furono possibili lavori di straordinaria importanza. È da augurarsi che anche quest'anno possa essere concesso un aiuto.

Nessun lavoro è fra noi più urgente, più degno, più redditizio di quello che si fa per i nostri monumenti, per gli scavi, per le opere d'arte.

Fu ripristinata nella modesta misura da lire due a lire cinque la tassa di ingresso nei monumenti, gallerie, musei; fu buon provvedimento. L'abolizione della tassa non aveva giovato che ai forestieri, che vengono in Italia per diporto;

ma gli italiani che vanno all'estero non trovano il corrispettivo, perchè negli altri paesi si paga l'ingresso in tutti o quasi i monumenti, le gallerie, i musei. La tassa aumenterà un poco la scarsa fonte di proventi di questa amministrazione.

Le antichità e belle arti sono il blasone d'Italia, e noi dobbiamo dimostrare di essere degni di conservare e di custodire tanti tesori. L'abbiamo sempre dimostrato, e certamente lo dimostreremo.

Sul finire della relazione, la vostra Commissione di finanza ha accennato alla cifra che si spendeva per questo Ministero sessanta anni fa, quando l'Italia fu costituita con l'occupazione di Roma. Ebbene, allora, per questo Ministero, si spendevano venticinque milioni; oggi si spende un miliardo e settecentocinquanta-sette milioni e più. Anche tenuto conto del minor valore della moneta certo il divario è grande. Questo io dico non perchè ci dobbiamo dolere di queste spese così generose (sono spese di civiltà, di aristocrazia intellettuale e morale) ma perchè, quando, nel desiderio del più e del meglio, lamentiamo qualche deficienza presente, possiamo confortarci, invece, pensando al grande cammino percorso.

Nel concludere queste brevissime parole, due fatti debbo porre in rilievo.

Il primo è che il Ministero ha preso, per volere del Capo del Governo, il nome di Ministero della educazione nazionale, nome che avrebbe sempre dovuto avere. Ciò significa che tutte le sue energie devono essere ormai orientate, non solo verso la formazione intellettuale, ma anche verso la formazione morale e civile della gioventù; presagio sicuro di grandezza per l'avvenire.

L'altro fatto è che ormai gli insegnamenti, dagli umili ai sommi, dagli speculativi ai pratici, dagli scientifici agli umanistici, sono raccolti tutti in una stessa mano, nella mano del ministro dell'educazione nazionale. Ciò significa unità di criteri, omogeneità, coordinazione a una sintesi, che deve essere, insieme, la mèta supremà dello spirito nazionale.

Questo è un alto merito del Regime fascista, al quale il Senato, fin dal suo primo apparire, ha dato, sempre, la sua leale collaborazione, la sua piena fiducia. (*Vivi applausi e molte congratulazioni*).

Presentazione di disegni di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità scolastica (1886).

Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro (1887).

Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli (1888).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo, Primo Ministro, della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Nomina di una Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, adempiendo al mandato conferitomi, chiamo a far parte della Commissione speciale a cui è affidato l'esame del disegno di legge « Costituzione e funzioni delle Corporazioni », gli onorevoli senatori: Bevione, Conti, De Vecchi di Val Cismon, Gatti Salvatore, Thaon di Revel dott. Paolo, Tofani e Volpi di Misurata.

La Commissione è convocata nella sala Cavour, subito dopo il termine dell'odierna seduta.

Ripresa della discussione sul bilancio dell'Educazione Nazionale.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario 1934-35 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'educazione nazionale.

ERCOLE, *ministro dell'educazione nazionale*. Onorevoli senatori, la relazione che il senatore Baccelli ha quest'anno presentato a nome della vostra Commissione di finanza sul bi-

lancio dell'educazione nazionale è, per ampiezza di impostazione e per completezza di dati, una vera e propria monografia, cui nulla è sfuggito di quanto comunque interessa la vita e il governo della scuola e le condizioni della cultura e dell'arte nell'Italia fascista: una monografia così vasta, minuta e precisa, che io mi son chiesto se essa non fosse per lasciare a me altro adito che ad esprimerne alla Commissione di finanza e al suo illustre relatore la mia gratitudine più viva e cordiale e il mio consenso con i rilievi e le osservazioni in essa contenute, e delle quali voglio subito dichiarare che sarà tenuto da me e dai miei collaboratori il massimo conto. Credo però che non vi sarà sgradito che io ne prenda ispirazione, non già per riprendere in esame tutti gli elementi o tutti i capitoli del bilancio, ma solo per chiarire insieme con voi il mio pensiero su alcuni importanti problemi, particolarmente riflettenti l'alta coltura, sui quali non ebbi occasione di fermarmi nelle brevi dichiarazioni da me recentemente fatte nell'altro ramo del Parlamento, e che ritengo particolarmente atte a richiamare l'attenzione e l'interesse del Senato. Si intende che io mi propongo di osservare brevità non minore di quella osservata alla Camera.

Vorrei però prima brevemente rispondere alle raccomandazioni fattemi in questa aula dai senatori Passerini e Montresor, raccomandazioni che, si intende, io terrò nel massimo conto nella speranza di poterle soddisfare, sia nei riguardi dei trasferimenti dei maestri, sia per ciò che concerne la scuola privata. Debbo dichiarare all'onorevole Montresor che io non ho nessuna paura dell'istituto della parificazione, del quale ho potuto conoscere ed apprezzare i benefici, sì che, ogni qualvolta se ne presentino le condizioni e l'opportunità, io non sarò affatto contrario ad estendere l'istituto della parificazione. Dirò poi all'onorevole Montresor che sono ben lieto di ripetere qui al Senato ciò che giorni fa ebbi a dire alla Camera, e cioè che il Ministero dell'educazione nazionale, ravvisando la necessità di limitare il numero degli Enti delegati e di passare la gestione delle scuole da essi gestite all'Opera Nazionale Balilla, non ha inteso minimamente di menomare le benemerienze da esse acquistate; anzi sono lieto di darne pubblicamente atto anche in

Senato a tutti gli enti delegati, a cui fu prima della scadenza revocata la delega, compreso l'Ente che fu a lungo presieduto dall'onorevole Montresor.

Il vostro relatore ha opportunamente rilevata la singolare importanza del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col Regio decreto 31 agosto di quest'anno. Questo documento rappresenta la sintesi della attività legislativa del Regime nel campo della istruzione superiore e dell'alta cultura nel primo decennio della Rivoluzione fascista; sintesi apparsa sin da principio assai laboriosa e complessa a realizzarsi per la vastità del materiale legislativo sottoposto ad unificazione. Giacchè, se quell'attività legislativa ebbe inizio proprio nei primordi del decennio con la Riforma Gentile del 30 settembre 1923, dalla quale le basi stesse del nostro ordinamento degli studi superiori uscirono radicalmente mutate, sta di fatto che la quantità e profondità delle innovazioni richieste poi, nella sua pratica applicazione, con il procedere dell'esperienza e coll'affermarsi di nuove esigenze, la necessità di successive norme complementari e integratrici, spesso fondamentali, mentre, col passaggio alle dipendenze del Ministero della educazione nazionale di tutti gli istituti già dipendenti dai Ministeri dell'economia nazionale e della marina, venivano posteriormente ad aggiungersi agli istituti superiori retti dalla legge Gentile altri istituti disciplinati da norme particolari, non di rado da questa divergenti o con essa contrastanti. Già alla fine del 1929 si era perciò di fronte a tale cumulo di disposizioni concernenti l'istruzione superiore da rendere difficile l'orientarvisi. Di qui l'imperiosa necessità di coordinamento e di unificazione, a cui provvede ora il recente Testo Unico, preceduto e facilitato dalle due leggi di coordinamento del 3 luglio 1930 e del 28 agosto 1931. Circa cento leggi sono state fuse nel nuovo testo; 1207 articoli di legge e di decreti riuniti in 334 articoli; 28 tabelle raccolte in 14; il tutto costituisce un sistema organico, data la facoltà concessa al Governo, e di cui questo si è giovato senza abusarne, come fu esplicitamente riconosciuto dal Consiglio di Stato, di emanare norme integrative e di coordinamento.

Tutte le Università e gli Istituti superiori

del Regno sono dunque ora disciplinati da un unico ordinamento strettamente unitario, i cui cardini fondamentali sono costituiti dai tre principî essenziali della Riforma Gentile del 1923: l'autonomia amministrativa, l'autonomia didattica, scientifica e disciplinare di ciascun istituto, consacrata quest'ultima dagli statuti, da cui l'attività di ciascun istituto è governata, e l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Onorevoli senatori, so di potervi con sicura coscienza affermare che dall'esperienza di un decennio quest'ordinamento dato dal Regime alla nostra istruzione superiore ha ricevuto un collaudo, che ci deve confortare, non solo a rallegrarci del presente, ma a ben confidare dell'avvenire.

Il secondo decennio del Regime trova le Università e gli Istituti superiori degnamente attrezzati ad assolvere gli altissimi e delicatissimi compiti che essi sono chiamati ad esercitare. Da ogni punto di vista politico, didattico, scientifico.

Già parlando l'altro ieri alla Camera, ebbi a constatare la ormai perfetta aderenza della Università italiana ai presupposti e alle finalità del Fascismo. Non soltanto perchè la grandissima maggioranza dei professori di ruolo è iscritta al Partito, e i pochi non iscritti hanno consapevolmente giurato fedeltà al Regime, mentre già da quest'anno nessuna cattedra universitaria potrà esser conquistata se non da tesserati fascisti, e a tesserati fascisti sono quasi senza eccezione conferiti gli incarichi e neppure soltanto perchè sulla attività didattica e scientifica di quanti a qualsiasi titolo insegnano nelle Università italiane si esercita vigile il controllo dei Rettori e dei Presidi, e, sempre vivo e presente, quello del Ministro. Ma soprattutto perchè anche nelle aule e nei gabinetti delle nostre Università e dei nostri Istituti superiori lo spirito del Fascismo è ormai decisamente e vittoriosamente penetrato, dissipando debolezze o superando riserve che erano parse a lungo irriducibili, soltanto perchè si era forse troppo a lungo insistito nel crederle tali. Non v'è oggi in Italia Università o Istituto superiore, in cui, da maestri e da discepoli non si viva, non si voglia vivere con piena coscienza, con fervida lealtà, con pura fede la vita del Regime. Anche le poche

zone che possono sembrare ancora sordè e grigie si illumineranno tra poco anch'esse della fede comune, o si chiuderanno nel silenzio senza risonanza.

Della restaurata disciplina dei giovani, presupposto inderogabile per il normale ed efficace funzionamento scientifico e didattico delle Università, è documento altamente significativo il felice esperimento compiuto in questi primi due mesi dell'anno scolastico in corso del nuovo calendario universitario. Il quale, destinato a porre definitivamente termine, contenendo le esigenze degli studi severi con quelle, non meno essenziali ai fini del Regime, dell'attività sportiva e culturale dei giovani organizzati nei gruppi universitari fascisti, al malvezzo, troppo a lungo durato anche in Regime fascista, delle vacanze abusive, fu dovunque e senza eccezioni perfettamente osservato. Le autorità accademiche sanno essere mia precisa volontà che esso continui ad essere, a qualunque costo e con altrettanta esattezza, osservato sino alla fine dell'anno; ma io sono certo che l'osservanza continuerà ad esserne, come è stata sinora, spontanea. Del che il merito spetta naturalmente innanzi tutto all'appassionata dedizione al proprio compito, con cui i professori universitari italiani sono soliti assolvere la propria missione di maestri e di educatori; ma deve in buona parte riconoscersi anche al prestigio che i gruppi universitari fascisti delle singole Università hanno saputo conquistarsi di fronte alla massa degli studenti, garantendone la presenza, spesso in numero insolitamente folto, nelle aule. Che i « GUF » siano stati comunque autorizzati ad esercitare una qualsiasi azione di vigilanza o di controllo sui professori è voce calunniosa ed assurda, che io deploro abbia potuto sorgere e che recisamente smentisco. Il Fascismo è innanzi tutto gerarchia, e gli studenti non hanno dai loro maestri che da apprendere come si compie sempre e in ogni occasione il proprio dovere.

In questo clima di restaurata disciplina universitaria si va svolgendo con rinnovato fervore, in tutti i campi e in tutte le direzioni, l'attività scientifica dei nostri istituti superiori. Il vostro relatore ha già con eloquenti parole constatato come il periodo, che apparve, e fu realmente, da più punti di vista, negli anni

dell'immediato dopoguerra, di grave e preoccupante decadenza nella produzione scientifica dell'Università italiana sia ormai per chiudersi, e già si notino dovunque i segni di una sicura e luminosa ripresa. Un significativo indizio di ciò può scorgersi nell'ottimo esito degli ultimi concorsi a cattedre universitarie, in cui si sono per molte discipline notati fervore e intensità di ricerche, quali si erano da tempo raramente avuti: per 28 concorsi i concorrenti furono ben 305, fra i quali i due terzi dichiarati maturi per la cattedra. Questo promettente progresso di attività scientifica avrà senza dubbio nuova conferma dai 25 concorsi universitari che il Capo del Governo ha già autorizzato per il prossimo anno scolastico.

Sono però d'accordo col relatore nel rilevare che il rifiorimento dell'alta cultura universitaria, specialmente in alcune Facoltà a carattere più decisamente sperimentale, non può in gran parte non dipendere dalle condizioni che le Università fanno agli assistenti. Le quali non sono certo ancora quali richiederebbe che fossero la necessità di richiamare all'assistente e di mantenere nell'esercizio di esso i meglio dotati di vera e profonda vocazione scientifica, nè le condizioni dei bilanci universitari consentono per ora di migliorarle. Nella attesa che questa auspicata possibilità si presenti, non resta che cercar di garantirne il modo migliore di reclutamento, sì da permettere la migliore selezione tra gli aspiranti. Il sistema attuale, per cui il concorso a ciascun posto di assistente è giudicato da una Commissione composta dal professore della materia e di altri due professori della stessa Facoltà, non è scevro di inconvenienti, e io mi propongo di modificarlo nel senso che i concorsi per assistenti diventino veri concorsi di Stato giudicati da Commissioni nominate dal Ministro, dandosi al titolare della cattedra facoltà di scegliere nella graduatoria dei vincitori. Desidero però dare atto di qui alla grande maggioranza degli assistenti universitari italiani dell'abnegazione veramente mirabile con cui essi servono l'insegnamento e la scienza, e della utilità e importanza dei risultati da essi tra tanta strettezza di mezzi materiali, ovunque raggiunti.

Se il quadro che vi ho presentato dell'atti-

vità e del funzionamento delle nostre Università e dei nostri Istituti superiori (il cui incremento e sviluppo è anche quest'anno documentato dalla aumentata popolazione scolastica: ai 47.188 studenti dell'anno scolastico 1931-32 ne corrispondono per l'anno 1932-33 ben 51.356, tra i quali, con confortante fenomeno, oltre 900 iscritti agli istituti superiori di agraria) è sostanzialmente ottimistico, ciò naturalmente non significa che tutto vi avvenga in modo perfetto, nè che vi manchino ombre e lacune.

(Il Capo del Governo lascia l'aula fra gli applausi dell'Assemblea).

È un fatto innegabile che i bilanci di non poche Università di categoria B), e di quasi tutte le Università libere (esclusa la Università cattolica di Milano) versano in condizioni di grave e preoccupante disagio, sì che per alcune di esse l'avvenire presenta incognite, su cui sarebbe vano chiudere gli occhi. La situazione appare quest'anno aggravata dalla diminuzione di lire 472.000 sul capitolo 96 del bilancio, cioè sui contributi dovuti dallo Stato alle Università e agli Istituti superiori di categoria B). È vero che questa diminuzione rappresenta secondo la finanza un compenso tra l'ammontare effettivo degli stipendi pagati dallo Stato al personale assistente tecnico e subalterno che presta servizio presso quelle Università ed Istituti, e le medie di rimborso versate all'erario in base all'articolo 26 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 744, ma non è men vero che i contributi dovuti dallo Stato alle Università e Istituti superiori in seguito alla legge di riforma universitaria sono già stati, ben due volte, nel 1926-27 e nel 1930-31 notevolmente ridotti, e che perciò questa nuova diminuzione rappresenta un nuovo e non lieve colpo a bilanci universitari già per se stessi e per molteplici cause stremati ed incerti. I quali sono costretti a non poter sperare sollievo o compenso al disagio crescente, se non dallo sforzo, già di se stesso grave e talora ingente, compiuto a favore delle proprie Università dai comuni, dalle provincie o da altri enti locali. Speranza anche questa troppo spesso aleatoria e soprattutto subordinata all'approvazione o al consenso che a questo sforzo siano per dare le giunte provinciali amministrative e il Ministero degli interni. Mi sia lecito esprimere il

voto che dalle limitazioni o dalle riduzioni di spesa imposte dall'Amministrazione centrale ai bilanci degli enti locali la situazione finanziaria attuale e futura di alcune tra le nostre più insigni e gloriose Università minori (anche di alcune di categoria A) non sia per uscire troppo gravemente danneggiata, se non addirittura, come può in qualche caso avvenire, irreparabilmente compromessa.

Di natura molto diversa e soprattutto molto più delicata e complessa, sono le preoccupazioni, che vorrei dire di carattere funzionale della nostra vita universitaria, riflettenti il modo, con cui si esercitano nelle singole Università dagli organi dirigenti di queste, dai consigli di Facoltà e dagli studenti le varie facoltà di iniziativa e di decisione, attraverso cui si esplica la autonomia didattica scientifica e amministrativa prevista e sancita dalla Riforma Gentile, vale a dire, la facoltà di amministrare il patrimonio degli istituti, predisponendo il bilancio e provvedendo alle spese necessarie per i vari servizi; la facoltà di determinare per ciascuna Facoltà o scuola, nei relativi statuti le materie d'insegnamento, dal cui insieme ciascuna Facoltà o scuola risulta, la facoltà di garantire, mediante opportune coordinazioni e integrazioni tra i diversi programmi di insegnamenti, quella reale o concreta unità didattica che la Riforma Gentile proclama a buon diritto necessaria ai fini scientifici e didattici che a ciascuna Facoltà o Scuola son propri; la facoltà di stabilire, attraverso i trasferimenti e le chiamate, quali fra gli insegnamenti previsti dallo statuto di ciascuna Facoltà o scuola debbano di volta in volta essere coperti con titolari di ruolo e quali invece affidarsi a titolo di incarico; la facoltà, infine, riconosciuta agli studenti, di predisporre liberamente un proprio piano di studi, scegliendo le materie d'insegnamento a cui iscriversi ai fini della laurea da conseguire. Giacchè è chiaro che, specialmente in un Regime ferreamente unitario e totalitario qual'è il Regime fascista, l'esercizio di queste così vaste e larghe autonomie e libertà amministrative didattiche e scientifiche non ha e non può avere altro scopo e altra giustificazione che l'interesse stesso dello Stato che quelle autonomie e libertà ha concesso, ravvisando in esse il mezzo o lo strumento migliore per conseguire quelli che sono pur sempre fini suoi, e non fini

degli enti o degli individui, che per sua concessione le esercitano. Appunto per questo le Università e gli Istituti superiori sono governati, nell'esercizio delle autonomie ad esse riconosciute dalla legge, da Rettori e da Presidi di nomina governativa, che in ciascuna direttamente rappresentano le volontà e le direttive dello Stato. Appunto per questo, riconoscendosi alle lauree conferite da ciascuna Facoltà o scuola valore puramente scientifico, si richiede per l'abilitazione all'esercizio delle varie professioni la garanzia dell'esame di Stato; appunto per questo, infine, si esercita sempre vigile e presente sull'autonomia amministrativa didattica e scientifica delle Università e degli Istituti superiori il controllo del Ministero dell'educazione nazionale e dei suoi organi.

Voglio dirvi subito che alle necessità dell'autonomia amministrativa nell'interesse dello Stato si è recentemente provveduto con la legge 8 giugno 1933, concernente il riordinamento dei servizi amministrativi dei Regi istituti d'istruzione superiore. Il Capo dei servizi amministrativi di ciascun istituto superiore è ora un vero e proprio funzionario di Stato, il quale dirige e sorveglia l'opera degli impiegati addetti ai servizi medesimi, fa parte del Consiglio di amministrazione ed è personalmente responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari. È assicurata in tal modo, senza alcuna diminuzione dell'autonomia riconosciuta alle Università, quella piena regolarità del loro funzionamento amministrativo, che è la necessaria premessa per la regolarità e l'efficacia della loro autonomia didattica e scientifica.

Molto più delicato e difficile a esercitarsi è naturalmente il controllo su questa, che spetta al Ministro, d'accordo con la prima sezione del Consiglio superiore della educazione nazionale, e non tanto per la natura spesso personale degli atti o delle deliberazioni su cui è destinato a dirigersi, quanto per il suo interferire in un campo, nel quale la libertà di iniziativa e di decisione delle singole Facoltà, Scuole appare ed è realmente, nell'interesse della scienza e della cultura, meno facilmente suscettibile di limitazioni e di remore. La libertà d'indagine di indirizzo e di tendenze è per l'alta cultura universitaria una condizione inderogabile di sviluppo e di vita, e qualsiasi azione, mirante a

soffocarne o a restringerne la necessaria larghezza e ampiezza di respiro, ne inaridirebbe fatalmente ogni possibilità di incremento e di progresso. E sarebbe comunque in irriducibile antitesi con i presupposti e gli scopi essenziali della stessa riforma universitaria attuata dal Regime, la quale ha giustamente voluto garantire a ciascuna Università la possibilità di darsi un proprio indirizzo e un proprio contenuto didattico e scientifico, sufficiente a individuarla e a distinguerla dalle altre. Guai per l'avvenire dell'alta cultura italiana se le nostre Università si riducessero a una serie di scuole uniformemente costituite e ordinate! Tanto più che di questa libertà o autonomia didattica e scientifica le Università italiane si sono sostanzialmente dimostrate ben meritevoli e degne, del che ci offre inequivocabile testimonianza lo stesso fervore di vita e di attività, onde in tutti i campi e in tutte le discipline sono in atto pervasi i nostri Istituti superiori.

Sta di fatto però che l'autonomia didattica e scientifica, di cui, in virtù della legge, godono le Università, potrebbe forse dare a vantaggio di questo rendimento anche maggiore di quanto essa sembra effettivamente esser capace di dare, se le Facoltà, o alcune di esse, se ne servissero sempre con più intima e concreta rispondenza ai fini in vista dei quali il legislatore l'ha posta in essere. Già l'anno scorso, nel discorso tenuto in quest'aula, io notavo che, se malgrado l'altezza delle sue tradizioni e il valore dei suoi maestri la Università italiana soffriva qua e là di qualche innegabile disagio e non sempre esercitava sui giovani tutta quella perfetta efficacia formativa, che la competenza e il prestigio dei suoi insegnanti pur dovrebbero permetterle di esercitare, il motivo era soprattutto da scorgersene nella deficienza, nelle sue Facoltà e Scuole, di quella unità didattica che la riforma universitaria del 1923 con felice iniziativa si propone, affidandone appunto l'attuazione all'autonomia delle singole Scuole o Facoltà, di instaurare nei nostri Istituti superiori, ma che non sembrava ancora del tutto e dovunque essersi affermata nella pratica della scuola. Sono ora lieto di poter comunicare al Senato che questa deficienza sta per esser colmata e corretta. Le Facoltà hanno, infatti, con pronta disciplina aderito all'appello che io ho loro ri-

volto, e si sono dovunque disposte a servirsi dei mezzi che la legge loro fornisce per garantire a se stesse il coordinamento e la reciproca integrazione dei propri insegnamenti. Solo quando ciò sarà avvenuto potrà dirsi totalmente realizzata secondo il suo intento innovatore la riforma universitaria del 1923, e potranno finalmente eliminarsi o correggersi alcuni inconvenienti nei rapporti tra i vari gruppi di discipline, la cui esistenza e gravità fu già più volte lamentata anche da autorevoli membri di questa assemblea. E solo allora vedremo avviato a riprendere la sua naturale funzione e il suo antico prestigio, per ora purtroppo assai scaduto, l'Istituto della libera docenza, a proposito del quale io voglio sperare che le Commissioni esaminatrici in atto funzionanti sapranno restare fedeli al criterio di austera severità or fa un anno instaurato.

Ma, pur prescindendo da ciò, credo mio dovere rilevare, specialmente in alcune Facoltà, nel modo di provvedere a determinate cattedre con chiamate di professori di ruolo o per incarico, il persistere di tendenze che io non ritengo giovevoli all'autonomia, in nome della quale esse si sostengono e affermano. Troppo spesso e senza motivo apparentemente fondato avviene che incarichi si mantengano a insegnanti, a cui la prova del concorso è fallita quando la relativa cattedra avrebbe potuto utilmente affidarsi a chi nel concorso era riuscito vincitore. Nè sempre le Facoltà allegano sufficienti ragioni del perchè, per certi insegnamenti per esse essenziali e fondamentali, non intendono provvedere con professori di ruolo, quando pur questi siano notoriamente disposti a coprirli, sia pure mediante trasferimenti da altre Università. Quello che in molte Facoltà di medicina avviene pur sempre — a proposito delle cliniche e delle patologie — può senza dubbio dar motivo a qualche non lieve preoccupazione. Io ho ferma fiducia che le Facoltà non tarderanno a rendersi conto della realtà di certe esigenze di carattere superiore, dal cui soddisfacimento dipende l'efficacia stessa didattica e scientifica del loro magistero, sì da evitare la necessità, d'altro lato deprecabile, di ulteriori limitazioni legislative all'autonomia universitaria.

Passando ora ad altro argomento, vi è noto il recente provvedimento, in virtù del quale,

entro il 1934 saranno sottoposti a revisione tutti gli statuti e regolamenti delle accademie e degli istituti e associazioni di scienze, lettere ed arti, allo scopo di coordinare l'attività, di renderne più efficace il funzionamento e di adeguarne sempre più i fini alle esigenze politiche e culturali del Regime.

I nostri maggiori istituti culturali hanno spesso origini plurisecolari e un passato fervido di attività scientifica e ricco di tradizioni nazionali. Ma accanto ad essi, nuovi istituti sono di recente germogliati con finalità assai vicine e talvolta coincidenti con quelle perseguite dai vecchi sodalizi. Gli uni e gli altri si basano in gran parte su ordinamenti arretrati.

Di qui la necessità di provvedere, ai fini della cultura nazionale, ad un opportuno coordinamento di tutti questi enti, nati in epoche così diverse, viventi quasi in un isolamento reciproco; e di disciplinarne, sulla base del nuovo clima nazionale, le attività amministrative e scientifiche.

Quanto ciò potrà influire sullo sviluppo della cultura italiana, appar chiaro sol che si pensi che questi istituti sono in Italia centinaia, che amministrano patrimoni di vari milioni, che di essi fanno parte quasi tutti gli studiosi italiani.

Da questa revisione balzeranno fuori — e vi sarà provveduto — inconvenienti, lacune, deficienze, sperequazioni, sconcordanze, anacronismi; eredità d'un passato laborioso ma caotico, quale poteva esser determinato dalla situazione politica italiana preunitaria, dalla quale la gran maggioranza delle accademie e degli istituti culturali nostri ripete la propria origine.

Parecchi di essi hanno infatti conservato caratteri regionali e talvolta, forse inconsciamente, regionalistici. Anche per ciò i passati regimi non avevano mai osato toccarli, nella implacabile difesa della loro tradizionale autonomia amministrativa e scientifica. Ma l'epoca dei regionalismi è ormai finita per sempre.

Bisogna, per la verità, aggiungere che questo lavoro di coordinamento, di unificazione e di potenziamento non è da ora all'inizio: in molti casi il Regime vi ha già da tempo provveduto col creare nuovi istituti, come quello fascista di cultura, come l'Istituto italo-germanico, come quello di studi etruschi a Firenze, come

il Comitato nazionale di scienze storiche, come l'Ente per la continuazione del vocabolario della Crusca, come il Circolo giuridico di Milano, come la Casa di Oriani e simili. Vi ha provveduto con la riforma o il riconoscimento giuridico, o l'erezione in ente morale, della Reale Accademia « Petrarca » di Arezzo, dell'Istituto Tassiano di Sorrento, della Società Letteraria di Verona, dell'Unione Accademica Nazionale, della Biblioteca filosofica di Firenze, della Società di cultura e d'incoraggiamento di Padova, della Società Reale di Napoli, dell'Accademia Clementina di Bologna, della Società Filosofica italiana, della Reale Società geografica italiana e simili. Vi ha provveduto col creare e rafforzare il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte, l'Istituto di studi romani, e numerosissimi altri istituti culturali, i quali si rivolgono di continuo allo Stato per aiuti, che purtroppo non sempre riescono proporzionati alle giuste esigenze dei richiedenti.

Sono anche lieto di comunicare al Senato essere allo studio un provvedimento mirante col cordiale concorso dei senatori De Vecchi, Fedele e Gentile, mediante accordi da stringersi, e in via di elaborazione tra istituti già esistenti, quali la Società Nazionale per la Storia del Risorgimento, l'Istituto Storico italiano e la Scuola storica annessa, il Regio Istituto italiano di archeologia e di storia dell'arte, e la sostituzione al Comitato Nazionale per la storia del Risorgimento di un nuovo Regio Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, a coordinare a scopi unitari, sotto la direzione di una istituenda Giunta centrale per gli studi storici sull'età antica, sul Medio Evo e sull'età moderna e di un Consiglio Nazionale degli Istituti storici, l'attività sinora disorganica e dispersa di tutti gli istituti di studi storici che hanno in Roma la propria sede.

Non basta, però, disciplinare, coordinare, potenziare le funzioni scientifiche dei nostri sodalizi d'alta cultura, bisogna anche immergerli nel nuovo clima spirituale della Nazione, e far sentire che anche su di essi, sul loro lavoro, sulle loro iniziative, lo Stato può fare assegnamento per la realizzazione degli ideali che il Regime persegue.

Bisogna insomma far sì che le Accademie diventino organismi vivi di cultura; che esse tro-

vino i necessari punti di contatto con la restante vita nazionale; ch'esse partecipino attivamente — come del resto fu nei loro scopi originari — alla rinascita spirituale della Nazione.

Entro il 1934 tutti i presidenti e i membri delle accademie e istituti culturali, per i quali sia prescritta la nomina o la convalida Regia o ministeriale, presteranno giuramento di fedeltà al Re e al Regime fascista.

Anche più negativa è l'eredità che il Regime ha ricevuto dai Governi del passato nei riguardi delle biblioteche: una legislazione non sempre oculata e completa, una distribuzione non sempre razionale dell'enorme materiale bibliografico specie di quello devoluto allo Stato in virtù della soppressione delle corporazioni religiose, una sistematica indifferenza (a cui solo di recente si è in parte riparato) per la sorte del materiale stesso posseduto da privati, una generale miseria di mezzi e di personale un'angustia di locali, spesso architettonicamente splendidi, ma ormai deperiti e traboccanti di volumi, che perciò stesso restavano in parte inutilizzati o danneggiati. A rimediare si è in parte provveduto in sede istituzionale, con la creazione di un apposito organo centrale che vigili, coordini, sovvenga; con la creazione di un alto corpo consultivo, la Commissione centrale per le biblioteche; con la realizzazione delle Soprintendenze bibliografiche; con la istituzione del centro nazionale di informazioni bibliografiche; col potenziamento del servizio di scambi internazionali di pubblicazioni.

Ma il più resta ancora da fare. Perchè, se ci sono i libri e i documenti, occorre far sì che gli studiosi siano posti in grado di potersene utilmente servire. Occorre cioè che le biblioteche nostre siano sistemate, attrezzate, dotate modernamente. Mezzi moderni di studio, cataloghi aggiornati, rifatti, impiantati *ex novo*; opere scientifiche recenti e complete, locali adatti, dotazioni e personale sufficienti.

Già negli esercizi decorsi fu risolutamente affrontato il problema del deposito obbligatorio degli stampati e pubblicazioni, di cui, in seguito all'emanazione di un recente decreto-legge, l'apporto per le biblioteche può considerarsi triplicato.

Ma sta di fatto che la maggior parte delle nostre biblioteche si è trovata, può dirsi fino a ieri, nella condizione di dover fronteggiare i

propri servizi, raddoppiati e triplicati rispetto al passato, con un personale numericamente inadeguato e per giunta molto innanzi negli anni. Lo svecchiamento effettuato recentemente e l'immissione, a traverso il vaglio dei pubblici concorsi, di giovani elementi fanno bene sperare in una decisiva ripresa.

È già motivo di compiacimento il poter segnalare il nuovo fervore di vita che anima le nostre biblioteche; nelle quali si dà, tra altro, opera efficace per un migliore assetto di quegli strumenti fondamentali, che sono i cataloghi e gli inventari, per la ricognizione dei vecchi fondi bibliografici.

Ma la soluzione integrale del problema delle nostre biblioteche non potrà aversi, se non assicurando ad essa — appena le condizioni economiche generali lo permettano — nuove tabelle organiche più adeguate ai loro bisogni, ai loro compiti, alle loro funzioni. Ma il Regime deve intanto proporsi di garantire alla Nazione un organismo bibliografico centrale con sede in Roma, non però sulla base dell'attuale biblioteca nazionale centrale che, malgrado le spese annue notevolissime, rimane sempre fondamentalmente costituita dalle vecchie librerie claustrali, incrementate poi in prevalenza con materiale acquisito in virtù del così detto deposito obbligatorio.

Occorre affrettare il momento in cui lo Stato possa disporre delle non molte decine di milioni per la creazione di una biblioteca degna di questo centro spirituale dell'Italia e del mondo, una biblioteca nella quale gli studiosi italiani possano trovare quegli strumenti di studio che non difettano agli stranieri.

Le difficoltà sono forse molto minori di quel che non sembri, perchè il materiale, preziosissimo, incomparabile, anche nella sola Roma c'è. Bisogna coordinare, mettere insieme in un edificio che sia degno della Roma antica e nuova, integrare le lacune — notevoli ma non immense — creare i mezzi migliori per lo studio di una ricchezza che, vista nel suo insieme, è tale da fare invidia al mondo.

Intanto, coi modesti mezzi oggi a sua disposizione, l'amministrazione persegue con tenacia i suoi fini, in attesa di più larghe possibilità future. Così la biblioteca nazionale centrale di Firenze, in cui si conserva la completa produzione tipografica moderna italiana,

potrà finalmente iniziare il suo trasporto nei nuovi locali di Santa Croce che dopo un trentennio di lavori possono dirsi prossimi ad essere ultimati. Così nella università di Genova la libreria Colombiana e degli stati sud-americani (che spiritualmente congiunge l'Italia con l'America latina) ha ormai, insieme con le altre insigni raccolte, trovato posto in una grandiosa scaffalatura metallica che in senso verticale supera ogni altra d'Italia e forse d'Europa. Così a Torino la biblioteca nazionale si appresta a trasferirsi nei locali (che saranno interamente rinnovati) dell'ex palazzo del Debito pubblico.

Parallelamente alla sistemazione dei vecchi gloriosi istituti governativi e all'assistenza data alle biblioteche non governative, nuovi istituti bibliografici vengono creati nelle nuove provincie. Il vostro relatore ve ne ha già dato notizia particolareggiata e precisa.

L'esiguo fondo destinato a sussidiare le biblioteche scolastiche e popolari sarà nel prossimo esercizio raddoppiato. L'aumento apportato, se non risolve interamente le difficoltà in cui vivono le biblioteche destinate alla coltura del popolo, rappresenta però un concreto riconoscimento dei bisogni e delle necessità attuali e il desiderio di sovvenire quei modesti ma preziosi istituti.

Si è anche provveduto a concedere in larga misura aiuti ed incoraggiamenti all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche sorto ora è un anno sotto gli auspici del Ministero e del Partito. Al nuovo Ente sono stati attribuiti compiti esclusivamente assistenziali; ad esso spetta di fornire alle biblioteche popolari e scolastiche aiuti materiali, morali e tecnici, secondo le precise direttive ad esso date dal Ministero, con quella autonomia amministrativa che consente una maggiore elasticità sia nella formazione del proprio patrimonio, sia nella erogazione di premi e di sussidi.

A tal fine è stato assicurato all'Ente un contributo notevole, costituito dai proventi del tipo unico di pagella creato per tutte le scuole medie professionali.

Per questa complessa attività dell'Amministrazione i fondi attualmente a disposizione non sono, per la verità, lauti. Ma è ragione di bene sperare per l'avvenire il fatto che si sia

potuto, non solo non apportarvi ulteriori riduzioni, ma anche aumentarli, sia pure in misura molto modesta.

Delle condizioni in cui versa l'amministrazione delle Antichità e delle Belle Arti e dei problemi che ad essa si riferiscono ho, sia pur rapidamente, parlato l'altro giorno alla Camera. Poco o nulla avrei qui da aggiungere, tanto più che su questo argomento ebbi l'altr'anno occasione di intrattenermi a lungo in Senato. Di ciò che, pur nella penuria dei mezzi consentiti, l'Amministrazione, durante l'anno ora chiuso, è riuscita a fare a tutela o a incremento del nostro patrimonio archeologico e monumentale e a vantaggio dell'arte contemporanea vi ha del resto con tanta precisione e completezza riferito il vostro relatore, che a me non resta che ringraziarlo.

Non ho bisogno di dire all'onorevole Pitacco che ho ascoltato con commozione il suo discorso, che terrò nel massimo conto, con la speranza che le condizioni del mio, come egli sa, non ricco bilancio, mi consentano di poterlo in tempo non molto lontano soddisfare e di dare opera al completamento del restauro, così felicemente iniziato e condotto, della Basilica cara al cuore di tutti gli italiani, di San Giusto in Trieste. (*Applausi*).

A una più larga e matura discussione intorno ai molti e delicati e complessi problemi che investono, ora anche in Italia, la vita dell'arte io confido che darà tra non molto occasione al Senato la presentazione, che voglio sperare prossima, del progetto di riforma, da noi elaborato, del nostro insegnamento artistico. Desidero però, prima di chiudere il mio discorso, di esprimere al senatore Baccelli il mio vivo e cordiale consenso con la visione sostanzialmente ottimistica, di cui egli si è reso con tanta eloquenza interprete, del presente e dell'avvenire della cultura e dell'arte italiana nell'Italia fascista. Ciò che egli ha scritto con giovanile freschezza di intuito intorno alla profonda crisi di orientamenti e di tendenze, attraverso il cui laborioso travaglio si va maturando nei nostri giovani la affannosa ricerca di nuove forme di espressione letteraria ed artistica, è documento altamente significativo dello spirito di viva e presente attualità e di indefettibile fede, con cui da questa insigne Assemblea si vive, nell'ansia dei suoi

problemi e nella tensione della sua volontà innovatrice e trasformatrice della civiltà propria ed altrui, la grandiosa ora che volge nel cielo della Patria italiana. (*Applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'educazione nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Le entrate e le spese del Comitato centrale dell'Opera Nazionale Balilla, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Appendice n. 1).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Tofani, De Michelis, Rolandi-Ricci, Grazioli e Menozzi a presentare alcune relazioni.

TOFANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio (1807).

DE MICHELIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, concernente provvedimenti relativi all'Istituto per la ricostruzione industriale (1814).

ROLANDI RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1878).

GRAZIOLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1879).

MENOZZI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1572, che reca modificazioni al regime doganale dei semi oleosi (1821).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio (1832).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Tofani, De Michelis, Rolandi Ricci, Grazioli e Menozzi della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Ago, Albricci, Amantea, Ancona, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Be-

renini, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonzani, Broglia, Brusati Roberto, Brusati Ugo, Burzagli.

Calisse, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Castelli, Cattaneo della Volta, Cavazzoni, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimatei, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cogliolo, Colonna, Colosimo, Concini, Conti, Conz, Corbino, Credaro, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D' Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Terranova, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fantoli, Fara, Fedele, Ferrari, Foschini.

Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Giampietro, Giordano, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Krekich.

Lanza di Scalea, Levi, Libertini, Longhi, Loria, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Mango, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marconi, Mariotti, Marozzi, Martin-Franklin, Maury, Mayer, Mazzocco, Mazzucco, Menozzi, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cosilla, Novelli, Nuvoloni.

Padiglione, Pais, Pascale, Passerini Angelo, Perla, Pestalozza, Piccio, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Poggi Tito, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Ricci Coronado, Ricci Federico, Rolandi Ricci, Romei Longhena, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, Santoro, Schanzer, Scipioni, Sechi, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spirito, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo, Thaon di Revel Dr. Paolo, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Vicini Antonio, Visconti di Modrone, Volpi.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, recante provvedimenti per agevolare le riduzioni di interesse dei mutui fondiari (1756):

Senatori votanti	183
Favorevoli	175
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1372, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura (1766):

Senatori votanti	183
Favorevoli	173
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concernente la « cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture » (1802):

Senatori votanti	183
Favorevoli	174
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione

civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia (1808):

Senatori votanti	183
Favorevoli	175
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, riflettente l'approvazione degli organici della Divisione Carabinieri Reali della Tripolitania (1818):

Senatori votanti	183
Favorevoli	176
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439, che ha dato esecuzione nel Regno al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma il 26 agosto 1933 (1827):

Senatori votanti	183
Favorevoli	175
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli (1828):

Senatori votanti	183
Favorevoli	176
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente

nuove concessioni in materia di importazioni temporanee (1829):

Senatori votanti	183
Favorevoli	174
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli (1833):

Senatori votanti	183
Favorevoli	174
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione del dazio sul valore su talune materie prime (1835):

Senatori votanti	183
Favorevoli	176
Contrari	7

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1870):

Senatori votanti	183
Favorevoli	161
Contrari	22

Il Senato approva.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno.

I. Interrogazioni:

CONTI. — *Al ministro dei lavori pubblici.* - Per conoscere se e quali provvedimenti il Regio Governo intenda di adottare per meglio disciplinare la circolazione sulle strade ordinarie e

sulle autostrade, degli autotrasporti, causa di troppo frequenti tragici incidenti.

VISCONTI DI MODRONE, CONTI, GALLENZA, MARCHIAFAVA, ANTONA TRAVERSI. — *Ai ministri dei lavori pubblici e delle comunicazioni.* - Per sapere se non ritengano opportuno adottare provvedimenti allo scopo di attenuare il soverchio frastuono delle segnalazioni acustiche nell'interno dell'abitato, sia per un doveroso rispetto alla sensibilità del pubblico, sia per dare alla circolazione ed al traffico cittadino quel carattere di ordine e di disciplina, che regola ormai tutta la vita nazionale.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente la concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione (1783);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del Sass in Trento (1806);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi (1830);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell'« Unione Cooperativa Milanese dei Consumi » (1836);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore di marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile (1838);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme

per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati (1839);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica (1840);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto Autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma della stazione di cura (1841);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1566, che proroga fino al 31 dicembre 1934 il trattamento doganale stabilito col Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1190, sul carbone di legna (1849);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1608, che modifica il regime doganale dello jodio e dei prodotti derivati (1850);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1428, recante delega al Governo del Re di particolari poteri in materia doganale nei confronti di paesi a valuta deprezzata (1869);

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1871).

La seduta è tolta (ore 18,15).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.

CCI^a TORNATA

MARTEDÌ 9 GENNAIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi Pag. 6988

Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente la concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione » (1783-A) 6995

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del Sass in Trento » (1806) 6997

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi » (1830) 6997

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell' « Unione Cooperativa Milanese dei Consumi » » (1836) 6997

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore di marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile » (1838) 6997

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati » (1839) 6998

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica » (1840) 6998

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto Autonomo degli

Stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma della stazione di cura » (1841) Pag. 6998

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1566, che proroga fino al 31 dicembre 1934 il trattamento doganale stabilito col Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1190, sul carbone di legna » (1849) 6999

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1608, che modifica il regime doganale dello jodio e dei prodotti derivati » (1850) 6999

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1428, recante delega al Governo del Re di particolari poteri in materia doganale nei confronti di paesi a valuta deprezzata » (1860) 6999

(Discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1871) 6999

REGGIO 7000

ANCONA, *relatore* 7002CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici* 7003

(Presentazione) 6988, 7012

Interrogazioni:

(Annuncio) 7013

(Svolgimento) 6989

« Per meglio disciplinare la circolazione, sulle strade ordinarie e sulle autostrade, degli autotrasporti » 6989

« Per attenuare il sovrachio frastuono delle segnalazioni acustiche nell'interno dell'abitato » 6989

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici* 6989

CONTI 6991

VISCONTI DI MODRONE 6992

Relazioni:

(Presentazione) Pag. 7013

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 7011

Uffici:

(Riunione) 6988

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Biscaretti Roberto per giorni 2; Mori per giorni 5; Venino per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani alle ore 15 si riuniranno gli Uffici col seguente ordine del giorno:

Esame dei seguenti disegni di legge:

Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali (1844);

Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia (1845);

Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso (1847);

Promozioni dei Centurioni e dei Capi manipolo della Milizia Nazionale Forestale sprovvisi del titolo di studio (1848);

Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (1872);

Norme per la concessione dell'autorizzazione a tenere congressi in Italia e per l'istituzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali (1882);

Modifica di norme in materia di pensioni di guerra (1883);

Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme (1884);

Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro (1886). - (*Iniziato in Senato*);

Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica (1887). - (*Iniziato in Senato*);

Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli (1888);

Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese (1889);

Agevolazioni tributarie in favore della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio, giuridicamente riconosciuta con Regio decreto 24 ottobre 1929, n. 1946 (1890);

Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato o obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930 (1891);

Modifiche al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore (1892);

Disciplina del commercio ambulante (1893). - (*Iniziato in Senato*);

Disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1894). - (*Iniziato in Senato*).

Il I° Ufficio dovrà inoltre provvedere alla nomina del proprio Presidente, in sostituzione del compianto senatore Bonin Longare.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati alla Presidenza.

MARCELLO, *segretario*:

Dal Capo del Governo Ministro delle corporazioni:

Agevolazione tributaria in favore della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio, giuridicamente riconosciuta con Regio decreto 24 ottobre 1929, n. 1946 (1890).

Modificazioni al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore (1892).

Dal Capo del Governo Ministro degli affari esteri:

Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930 (1891).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni dei senatori Conti e Visconti di Modrone rispettivamente al ministro dei lavori pubblici e ai ministri dei lavori pubblici e delle comunicazioni.

Prego l'onorevole senatore segretario Marcello di leggere il testo delle interrogazioni.

MARCELLO, segretario:

Al ministro dei lavori pubblici per conoscere se e quali provvedimenti il Regio Governo intenda di adottare per meglio disciplinare la circolazione, sulle strade ordinarie e sulle autostrade, degli autotrasporti, causa di troppo frequenti tragici incidenti.

CONTI.

Ai ministri dei lavori pubblici e delle comunicazioni, per sapere se non ritengano opportuno adottare provvedimenti allo scopo di attenuare il soverchio frastuono delle segnalazioni acustiche nell'interno dell'abitato, sia per un doveroso rispetto alla sensibilità del pubblico, sia per dare alla circolazione ed al traffico cittadino quel carattere di ordine e di disciplina, che regola ormai tutta la vita nazionale.

**VISCONTI DI MODRONE, CONTI,
GALLENZA, MARCHIAFAVA, ANTONA TRAVERSI.**

CROLLALANZA, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA, ministro dei lavori pubblici. La interrogazione presentata dal senatore Visconti di Modrone, e firmata da altri senatori, invocante provvedimenti atti ad eliminare o attenuare gli inconvenienti delle segnalazioni acustiche, e l'altra presentata dal senatore Conti, mirante ad ottenere una maggiore disciplina nella circolazione degli auto-trasporti, prospettano problemi della maggiore importanza, sui quali, per altro, il Governo ha portato, in questi ultimi tempi, la sua attenzione.

Particolarmente il problema delle segnalazioni acustiche ha formato oggetto di attento esame e di laboriosi studi, da parte di una speciale commissione, nominata dal Ministro delle comunicazioni, commissione presieduta dal professore Bordoni e da altri valorosi tecnici e scienziati; commissione che, dopo avere esaminato, in varie sedute, la questione, da tutti i punti di vista, concluse, un paio di anni fa, i suoi lavori, formulando determinate proposte.

In base a tali proposte, il Ministro delle comunicazioni, bandì apposito concorso, dando la possibilità alle ditte costruttrici di strumenti per segnalazioni acustiche di escogitare speciali dispositivi, atti ad attutire o ad eliminare gli inconvenienti segnalati.

Purtroppo, però, forse per la eccessiva preoccupazione di poter raggiungere l'ottimo, il concorso è andato deserto, non avendo le ditte costruttrici italiane presentato alcun dispositivo.

Stante questi risultati negativi, il Governo, che nel frattempo aveva avuto dal Parlamento la delega di coordinare ed aggiornare il codice della strada, si è preoccupato di riesaminare il problema, cercando di adottare altre soluzioni. Per non ritardare però ancora la promulgazione del nuovo codice della strada è parso miglior partito di demandare, per legge, al Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello dei lavori pubblici, di fissare con suo decreto le caratteristiche alle quali devono rispondere gli apparecchi di segnalazione acustica.

È bene però tener presente che il nuovo codice della strada se non ha risolto il problema, ha però ricalcato una disposizione della vec-

chia legge che dice testualmente « che è proibito ai conducenti di autoveicoli di servirsi senza necessità, inerenti alla circolazione, delle segnalazioni acustiche ». Inoltre l'articolo 60 del codice, mentre prescrive per gli autoveicoli l'applicazione al tubo di scappamento di un apparecchio silenziatore, fa obbligo ai conducenti di non causare rumori e molestie. Quest'articolo è stato redatto con maggiore precisazione, di fronte al precedente, per ridurre gli inconvenienti oltre che delle segnalazioni acustiche vere e proprie anche degli altri rumori, provocati dagli autoveicoli senza alcuna necessità.

Indipendentemente però da tali disposizioni e da quelle che il Governo adotterà è pacifico che dei miglioramenti sensibili, per eliminare gli inconvenienti lamentati, non si potranno avere fino a quando gli automobilisti non avranno aumentato o perfezionato la loro disciplina e i pedoni non se la cominceranno ad imporre.

In attesa, quindi, dei nuovi provvedimenti penso che un richiamo agli organi competenti, perchè siano osservate, con maggiore severità le disposizioni del codice della strada, ed una nuova raccomandazione al R. A. C. I., tanto benemerito, perchè espliciti un'opportuna, intensa e continua propaganda, ed infine un invito alle amministrazioni comunali, perchè si servano di tutti i mezzi, a loro disposizione per disciplinare sempre più e meglio la circolazione, serviranno certo ad aumentare la disciplina degli automobilisti e dei pedoni. È da tener presente che a Roma i provvedimenti emanati dal Governatorato, per eliminare gli inconvenienti delle segnalazioni acustiche durante la notte, hanno raggiunto dei risultati quasi perfetti. Tale sistema potrebbe essere generalizzato nelle altre grandi città, con beneficio notevole delle popolazioni.

Potrebbe anche essere sviluppato il sistema dei segnali luminosi nelle strade; ma qui entriamo in un problema finanziario, e spesso i comuni si trovano nella impossibilità di poter provvedere. È accertato però che nelle strade, dove esistono i segnali luminosi e dove non manca la vigilanza degli agenti, gli inconvenienti acustici sono molto minori.

Io spero che queste dichiarazioni, e innanzi tutto l'assicurazione che il problema non è messo nel dimenticatoio, potranno soddisfare

gli onorevoli Visconti di Modrone e gli altri interroganti.

Al senatore Conti, il quale ha interrogato il Governo, per aver notizie circa una maggiore disciplina e sicurezza nella circolazione degli autotrasporti, io dirò che il nuovo Codice della strada segna un gran passo innanzi in questa materia. In esso, oltre all'aggiornamento di tutte le disposizioni preesistenti, sono state portate delle aggiunte e degli emendamenti che valgono a ridurre più che è possibile gli inconvenienti che si verificano nella circolazione degli autotreni pesanti che, in questi ultimi tempi, sono andati sempre più aumentando di numero e di sagoma, con crescente preoccupazione per gli altri utenti delle strade.

Fra le principali norme che il nuovo codice della strada ha emanato mi piace ricordare quella che si riferisce alle segnalazioni luminose che, in questi ultimi tempi, erano divenute sempre più numerose, e multicolori. Tali segnalazioni verranno ora unificate e chiaramente precisate, non essendo più sopportabile, dati gli inconvenienti che si verificano, che siano lasciate all'arbitrio delle case costruttrici ed in modo particolare dei proprietari e dei conducenti di automobili.

Un'altra norma è quella della segnalazione visiva del rimorchio. Uno degli inconvenienti maggiormente lamentati era dato dalla preoccupazione di non sapere se dopo la vettura motrice venisse il rimorchio: e questo si verificava specialmente nelle curve. Si è perciò disposto che, durante il giorno, le motrici abbiano vicino al radiatore un determinato segnale che valga ad indicare il traino del rimorchio; per la notte si è previsto uno speciale segnale luminoso che avrà lo stesso significato.

Si è anche disposto, per determinare di notte chiaramente la sagoma degli autotreni, l'apposizione di speciali fanalini in modo che chi deve sorpassare l'autotreno possa prendere la giusta distanza per evitare investimenti.

È stato poi prescritto che per nessuna ragione gli autotreni possano emettere fumo. (*Approvazioni*). Ciò è stato causa spesso di spiacevoli incidenti, perchè rendeva difficile poter scorgere bene l'autotreno e, peggio ancora, non consentiva di misurare la distanza per oltrepassarlo o inerciarlo.

È stato anche prescritto che la estremità

del tubo di scappamento sia indirizzata verso la parte posteriore destra degli autoveicoli in modo che le esalazioni che derivano dalla combustione possano non invadere la strada, ma essere dirette fuori di essa.

Infine è stato disposto che tutte le motrici, che trainano rimorchi di portata superiore a 35 tonnellate, abbiano freni idraulici o ad aria compressa, con comando unico, in modo che lo stesso autista, dalla vettura motrice, possa fare azionare i freni anche del rimorchio, di guisa che in caso di inconvenienti, o di rottura, degli organi di agganciamento dei due veicoli si possa fermare sia la motrice che il rimorchio stesso. Ciò rappresenta una grande garanzia per la circolazione.

Non va dimenticata anche la disposizione che prescrive che gli autotreni, autocarri, o autobus destinati a servizi pubblici siano muniti, oltre che dello specchio retro-visivo, anche di speciali dispositivi che valgano ad amplificare il suono delle macchine che vogliono sorpassarli.

Infine, fra le disposizioni di ordine generale, ma che in modo particolare interessano la circolazione degli autotreni, è degna di nota quella che vieta di sorpassare macchine che stiano oltrepassando un'altra automobile o che stiano superando una curva.

Notevoli risultati si avranno anche dalla disposizione che assicura, da ora in poi, la revisione periodica di tutti gli autocarri e autotreni; disposizione che avrà la sua prima applicazione entro sei mesi dall'entrata in vigore del codice e successivamente sarà fatta ogni anno.

È intenzione del Governo d'impedire, in modo assoluto, che continuino a circolare vecchi autotrasporti, che non hanno le necessarie garanzie di sicurezza, nei riguardi dei freni e degli altri organi vitali delle macchine, e che costituiscono, perciò, un vero pericolo per la circolazione.

Anche per quanto riguarda le patenti, mentre è stato disposto che per condurre autotreni, muniti di speciali freni idraulici o ad aria compressa, a comando unico, sia necessaria quella di terzo grado, si è stabilito, inoltre, che per tutte le patenti, di qualsiasi grado, il Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello dell'interno, faccia periodicamente revisioni

per accertare che i conducenti conservino ancora intatti i requisiti di capacità tecnica, morale e fisica.

Mi auguro che queste innovazioni ed aggiunte, che sono state inserite nel nuovo codice della strada, valgano a dare la sensazione precisa di quanto sia viva, da parte del Governo, la preoccupazione, di fronte al crescente sviluppo della trazione meccanica, che non può nè deve essere arrestata, di assicurare quelle norme atte a consentire una circolazione che non rappresenti motivo di pericolo per tutti gli altri utenti della strada. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Hanno facoltà di parlare gli onorevoli interroganti per dichiarare se sono soddisfatti della risposta dell'onorevole ministro.

CONTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Ringrazio l'onorevole ministro per le sue così cortesi ed esaurienti spiegazioni; ma devo dire, a giustificazione dell'apparente intempestività della mia interrogazione, che essa era stata da me presentata parecchio tempo prima che il Consiglio dei ministri deliberasse l'approvazione del nuovo codice della strada. Molto probabilmente, se in quell'epoca il codice della strada fosse stato già approvato, mi sarei astenuto dal presentare la mia interrogazione; la quale era, al momento, giustificata dalla constatazione non solo del continuo aumento di questi giganti della strada, ma anche dall'aumento molto più che proporzionale degli infortuni spesso mortali che questi istrumenti di progresso portano. Difatti se, dal 1931 al 1932, abbiamo avuto un aumento di circa il 14 % nel numero degli autocarri, penso che nessuno se ne voglia rammaricare, salvo forse il nostro ministro delle comunicazioni.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Affatto! (*Si ride*).

CONTI. Ma l'aumento delle disgrazie dell'ultimo triennio è impressionante perchè tale numero è raddoppiato; cosa del resto che è comune anche agli altri paesi. Io che mi sono procurato delle statistiche ho potuto constatare che in Inghilterra, in un solo esercizio, nel 1932, sono stati per questa ragione riscontrati 25.020 infortuni con 5745 morti! Ora, se la vita umana deve essere rispettata, si

imponere l'adozione di speciali provvidenze. Ciò anche in rapporto agli inconvenienti causati dagli autocarri in confronto delle altre automobili, perchè il rapporto tra le disgrazie causate dagli autocarri e quelle causate dalle altre auto è quasi quadruplo; cioè ogni singolo autocarro teorico porta, in fine dell'esercizio, quasi quattro volte le disgrazie portate singolarmente dalle automobili. Ora il nuovo codice della strada, con le precise deduzioni che ci ha dato l'onorevole ministro, rappresenta un grande passo sulla via di questa auspicata tranquillità; però forse dal momento che questa materia è in continua evoluzione, l'indicazione di qualche altro provvedimento che possa parere, se non necessario, almeno opportuno, può essere utile.

Nel nuovo codice della strada il ministro ci ha detto che per i nuovi conducenti si esigono ora delle speciali garanzie; perchè anteriormente a questo nuovo codice era sufficiente, per condurre un autocarro, la patente di primo grado che è quella che può prendere un qualsiasi ragazzo di 18 anni, che molte volte non ha ancora il senso della responsabilità e neppure la forza materiale necessaria.

Se molto saggiamente le nuove disposizioni regolano tale materia nei treni automobili, non lo fanno per quel che riguarda gli autocarri senza rimorchio, che anche in tale condizione molte volte, con le loro dimensioni e con la loro massa, possono rappresentare un grave pericolo. Anche saggiamente si è introdotta la segnalazione acustica di amplificatori del suono che possono permettere alle automobili di domandare la strada con la speranza di essere intesi, con la certezza quindi che gli autocarri si trasportino un po' verso la destra e possano così essere sorpassati senza pericolo. Tuttavia sarebbe opportuno imporre anche l'adozione delle frecce indicatrici che segnalino quando l'autocarro si sposta, per tagliare la strada.

CROLLALANZA, ministro dei lavori pubblici. È demandato al ministro dei lavori pubblici, dal codice della strada, di precisare anche questo dettaglio.

CONTI. E vi è anche un altro dettaglio da tener presente, ed è questo: da noi, soprattutto nel settentrione, dove la nebbia rende difficile la visibilità, la parte più notevole delle

disgrazie è dovuta al fatto che il treno posteriore degli autotrasporti è in un'unica tinta grigia, che si confonde col colore della strada. Se appena c'è un po' di nebbia, non è possibile all'automobile sopraggiungente di vedere l'autocarro, tanto più se fermo o rallentante, con le conseguenti disgrazie.

Non sarebbe difficile, io credo, imporre che la parte posteriore di questi autocarri venga dipinta a larghe strisce di due colori di cui uno almeno non sia quello del fondo della strada.

Dipingiamo le colonnine e i parapetti che pure stanno fermi; è giusto quindi dipingere anche il fondo di questi ciclopi che si muovono e che sono quindi ben più pericolosi. Parimenti nella notte gli incidenti avvengono perchè lo scarso lume che dovrebbe essere acceso sul rimorchio dell'autocarro non sempre è visibile, o perchè si è fermato l'autocarro ed hanno tolto la luce, o perchè le merci stesse l'impediscono, o perchè è coperto dal fango.

Se si adottasse qualche cosa di analogo alle gemme delle biciclette, ma in misura maggiore, la luce stessa dei fanali dell'automobile segnalerebbe a distanza questo pericolo. In Olanda sono stati adottati dei fanali detti catagoti che sono delle doppie semilenti di cui una è argentata. Queste riflettono i raggi luminosi dei fari dell'automobile sopraggiungente in modo da dare l'immediata segnalazione fino a duecento metri di distanza: e ciò potrebbe impedire un numero notevole di disgrazie.

Ho già approfittato dei cinque minuti concessi dal regolamento per una interrogazione; non voglio più oltre abusare della pazienza del Senato. Se ho trattato di questo argomento, non è stato certo per mettere un freno al fatale andare del progresso, ma per salvaguardarne un elemento non irrilevante quale è la vita umana. (*Approvazioni*).

VISCONTI DI MODRONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI DI MODRONE. Innanzi tutto dovrei ringraziare, anzi ringrazio, l'onorevole ministro dei lavori pubblici per avere, oltre che molto cortesemente, ampiamente e dettagliatamente risposto ad una interrogazione che, per essersi incontrata con la promulga-

zione, anzi con la pubblicazione, del Testo Unico delle norme per la tutela della strada e della circolazione, veniva in un certo senso a perdere un po' del suo significato, vorrei dire della sua ragione di essere come interrogazione. Ho espresso anzi i miei scrupoli a questo riguardo, ma poi abbiamo convenuto che è bene si parli in Senato di questa materia che interessa così vivamente l'opinione pubblica. L'onorevole ministro dei lavori pubblici avrebbe potuto rispondermi più brevemente e laconicamente. In fondo egli avrebbe potuto dire: voi mi interrogate per sapere se ritengo opportuno prendere provvedimenti in questa materia. Io lo ritengo tanto opportuno che li ho presi. Vi piacciono o non vi piacciono, essi sono lì scritti e stampati nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 dicembre ultimo scorso; non avete che da leggerli, esaminarli, meditarli, e soprattutto non avete che da osservarli come buoni cittadini italiani, perchè da questo momento quei provvedimenti sono legge dello Stato. Ed ecco la ragione per la quale io ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici

Però mi si consenta dire che ringraziare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per la sua risposta, non significa essere totalmente soddisfatto della risposta stessa, nè tanto meno approvare incondizionatamente il Testo Unico. Onorevoli Senatori, non crediate che voglia parlare ed esaminare il Testo Unico, che si compone di oltre cento articoli: non ne ho nè la autorità nè la competenza (è la prima volta che mi occupo di questo problema) e non ne avrei nemmeno il tempo, perchè conosco il Regolamento e non vorrei subire un richiamo dall'Eccellentissimo nostro Presidente.

La nostra interrogazione riguarda l'abuso delle segnalazioni acustiche, quindi si riferisce ad uno solo o forse a due articoli; specificatamente all'articolo 58.

Onorevole ministro, ella ha detto nel suo discorso delle cose bellissime, saggissime, confortantissime, e per questo dovrei esprimere tutta la mia soddisfazione; ma vorrei che altre, che sono in aperta opposizione, non fossero scritte qui in questa legge. Se il Senato me lo consente, leggerò quest'articolo 58, il quale è testualmente ripreso dall'articolo 60 (la sola differenza sta nel numero) della legge 2 dicembre 1928, un decreto-legge che fu poi convertito nella legge 17 marzo 1931.

L'articolo 58 dice: « Ogni autoveicolo deve essere fornito, per le segnalazioni acustiche, di una tromba a forte suono. È consentito, fuori dell'abitato, l'impiego di apparecchi ausiliari di segnalazione . . . ».

Evidentemente non si può pretendere che sia soddisfatto della dizione di questo articolo chi si fa apostolo del silenzio, perchè è detto che la tromba deve essere a forte suono nell'abitato e che fuori dell'abitato le segnalazioni debbono essere ancora più forti. È vero che in seguito è detto che « è proibito servirsi di queste segnalazioni quando non sia necessario, ecc. ».

Francamente a me spiace che in questi quattro o cinque anni questo problema, che è stato chiamato in tutto il mondo « il problema dei rumori », con espressione sintetica e molto felice, non sia stato sentito anche fra noi, come si sarebbe potuto desiderare trattandosi di rumori! Questo è un problema di primo piano, e appositamente ho fatto questa interrogazione che quando fu pubblicata sui giornali venne favorevolmente commentata da molti di questi. Io ho ricevuto montagne di lettere da gente che fervidamente applaude a questa iniziativa, e fra queste ve ne sono molte di medici. Uno di essi mi dice: « È giusto che si faccia questo, perchè se si procede ancora col sistema di oggi, con questo regime di libertà e di anarchia nelle segnalazioni acustiche, andrà a finire che gli uomini sani diventeranno nevrastenici e che quelli nevrastenici diventeranno pazzi ». (*Commenti*). Ci sarà della esagerazione, ma pure qualche cosa di vero c'è.

Questo è quindi un problema che interessa la salute pubblica; a dimostrarlo basterebbe il fatto che ha dato la propria adesione a questa interrogazione, una delle più alte autorità nel campo della scienza medica, non solo italiana ma mondiale, il senatore Marchiafava. Questo problema interessa non soltanto la salute del popolo, ma interessa anche il buon nome dell'Italia di fronte anche all'opinione pubblica del mondo.

Un nostro illustre collega mi ha rimesso or ora un piccolo ritaglio del « Times » in proposito. Io non sono certo un uomo che si preoccupi eccessivamente dell'opinione pubblica, di quella straniera in ispecie, perchè sono convinto che noi italiani abbiamo molto

più da insegnare che da imparare. Ad ogni modo io credo che quando c'è qualche cosa che all'estero si fa meglio che da noi non è umiliarsi andare a vedere e a imparare. Orbene in qualunque città d'Europa e d'America dove il traffico è molto maggiore che non da noi, non esistono che in misura limitata questi inconvenienti che noi dobbiamo deplorare.

Capisco che ci siano problemi difficili da risolvere, ammetto che ci siano problemi anche insolubili; ma, quando questi problemi sono già stati felicemente e brillantemente risolti altrove, a me pare che non ci resti che vedere come hanno fatto gli altri e seguire il loro esempio.

Pensiamo, Onorevoli Colleghi, che fra quattro giorni, sabato venturo, in quest'aula, certamente in un magnifico slancio di unanime consenso, si approverà una legge che segnerà un'era nella storia, che preparerà una civiltà nuova per gli uomini di domani. Ebbene è possibile che, a pochi giorni di distanza, noi dobbiamo rassegnarci a confessare la nostra incapacità, la nostra impotenza di fronte ad un miserabile problema di circolazione stradale?

Io sono sicuro o, per lo meno, confido, che l'onorevole ministro vorrà riprendere in esame questo problema. Questa legge è stata approvata da poco tempo e non possiamo farci l'illusione che possa essere modificata subito...

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. In questa legge è stato previsto che il ministro delle comunicazioni può, con suo provvedimento, determinare le norme per ovviare a questi inconvenienti.

VISCONTI DI MODRONE. Lo so, ed è ciò che mi conforta; io riconosco che l'articolo 58 di questa legge è assolutamente contrario alla nostra tesi, anzi che ne è un'inesorabile condanna: ma c'è l'articolo 110 che rappresenta la nostra ancora di salvezza; mi ci attacco come un naufrago al salvagente. L'articolo 110, che era l'articolo 109 della vecchia legge 2 dicembre 1928, stabilisce che l'onorevole ministro delle comunicazioni di concerto con quello dei lavori pubblici (mi piace questa metafora di sapore musicale in un problema che interessa la sensibilità acustica del popolo italiano!) può emanare disposizioni riguardo alle caratteristiche e modalità degli apparecchi di segnalazione.

Orbene, onorevole ministro, io mi rimetto a Lei. Credo di essere non soltanto l'interprete del mio pensiero e del mio sentimento, ma anche di una vasta corrente della pubblica opinione.

Io spero che qualche cosa si farà e sarà certamente qualche cosa di utile.

Me lo fanno sperare l'alto patriottismo e la sagace intelligenza degli illustri ministri ai quali noi abbiamo rivolto la nostra interrogazione. Io sono più che sicuro che essi non potranno che essere con noi quando noi auspichiamo che, non solo nelle grandi ma anche nelle piccole cose, l'Italia debba trovarsi sempre alla testa e non mai alla coda di tutte le altre nazioni. (*Commenti animati*).

Ora io dovrei dichiarare se sono o non sono soddisfatto. Non si offenda l'onorevole ministro: se io dicessi di essere soddisfatto mentirei e siccome non ho mentito mai nella mia vita, o in rarissime circostanze, e proprio per assoluta necessità, così mi spiacerrebbe di dover cominciare a mentire in questa non dico tarda, ma infine maturissima età.

Osservo che quando questa stessa questione venne portata altra volta innanzi al Senato nella seduta del 20 maggio 1931, dall'onorevole Di San Martino, che richiedeva la rigorosa applicazione di quel famoso articolo 60, l'allora sottosegretario di Stato alle comunicazioni onorevole Pennavaria mi pare avesse dato una risposta ben diversa.

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Consegnò al senatore Visconti di Modrone il resoconto dei lavori della Commissione che ebbe a studiare il problema delle segnalazioni acustiche e che aveva proposto che fosse bandito il concorso, che poi andò deserto.

VISCONTI DI MODRONE. Siamo perfettamente d'accordo: il concorso è stato indetto, ma, come Ella dice, è andato a vuoto.

Ma lasciatemi, onorevoli colleghi, dire ancora una parola e cioè che è triste che la gloriosa, generosa terra d'Italia, che ha saputo dare i natali ad un Leonardo da Vinci, ad un Alessandro Volta, ad un Guglielmo Marconi, non abbia ancora trovato un uomo capace d'inventare una tromba per automobili. (*Commenti animati*).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. La soluzione del problema sarà affidata all'onore-

vole Visconti di Modrone. Sarà lui che potrà inventare questa tromba. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Onorevole Visconti di Modrone, la prego di voler concludere perchè abbiamo un lungo ed importante ordine del giorno.

VISCONTI DI MODRONE. Accetto, onorevole ministro, perchè spero, anzi sono certo, di poterle procurare una tromba a suono unico e di bassa tonalità, tale da poter avvisare i pedoni che si trovano nel centro della strada, senza dare gravi molestie a tutti gli altri. Così si eviterà che i giornali, specie quelli dell'estero, pubblichino che in Italia non siamo stati capaci di risolvere questo semplicissimo problema. E con queste dichiarazioni ho finito.

PRESIDENTE. Le interrogazioni sono esaurite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente la concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione » (N. 1783-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente la concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione ».

A questo disegno di legge sono stati proposti degli emendamenti da parte della Commissione dei decreti-legge, che sono già stati accettati dal Governo.

Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'articolo unico nel testo modificato.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente la concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione, con le seguenti modificazioni:

Nel 1° comma dell'articolo 2, alle parole: « salva l'applicazione, per tutte le predette aziende della disposizione di cui all'articolo 48 del citato Regio decreto-legge » sono sostituite le seguenti: « salva l'applicazione, per tutte le predette aziende, del capoverso dell'articolo 48 del citato Regio decreto-legge ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 1933.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1420, convertito nella legge 16 gennaio 1930, n. 63, che detta norme integrative di quelle del Codice di commercio sulla fusione delle Società di assicurazione;

Visto il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 380, contenente provvedimenti per la concentrazione di aziende sociali;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni integrative di quelle concernenti la concentrazione e la liquidazione delle società di assicurazione;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1420, convertito nella legge 16 gennaio 1930, n. 63, sulla fusione delle società di assicurazione si applicano altresì alla concentrazione di società di assicurazione effettuata, anzichè mediante fusione, mediante apporto di attività in altre società di

assicurazione in istato di regolare funzionamento purchè l'esercizio relativo all'intero portafoglio assicurativo delle apportanti sia trasferito alle altre società.

Art. 2.

Con i Regi decreti di liquidazione degli enti sottoposti alle norme del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni, comprese quelle di cui al precedente articolo, si potrà — salva l'applicazione, per tutte le predette aziende della disposizione di cui all'articolo 48 del citato Regio decreto-legge — disporre che il Regio commissario provveda, con apposita convenzione, al trasferimento di ufficio del portafoglio dei contratti di assicurazione contro i danni e di capitalizzazione a compagnie di assicurazione e capitalizzazione in regolare esercizio negli stessi rami di assicurazione, aventi capitali e riserve tecniche non minori del doppio di quelli dell'impresa posta in liquidazione e semprechè sussistano le garanzie volute dal ripetuto decreto-legge e relativo regolamento nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall'impresa in seguito alla cessione.

La convenzione sarà stipulata con la Compagnia che avrà offerto le migliori condizioni e dovrà essere approvata con decreto del ministro per le corporazioni ed inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Regio commissario liquidatore.

Nei casi di trasferimento di portafoglio assicurativo in base a convenzioni approvate e pubblicate a norma del precedente comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del presente decreto.

I rischi inerenti ai contratti come sopra trasferiti decorrono a carico della Compagnia cessionaria dalla scadenza del suddetto termine di 60 giorni.

Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati, i contratti di assicurazione in corso non potranno, salvo pattuizione contraria, essere disdetti dalla Compagnia cessionaria. Qualora questa proceda — entro il ter-

mine di tre mesi dalla pubblicazione della convenzione e con preavviso di almeno trenta giorni — a notificare la disdetta di contratti di singoli assicurati, con decorrenza dalla successiva scadenza di premio, i medesimi assicurati potranno a loro volta disdire tutti i contratti di assicurazione contro i danni stipulati con la cessionaria o con la cedente.

Art. 3.

Le norme pel caso di fusione — contenute nel Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e relative disposizioni modificative e regolamentari — sono estese ai casi di concentrazione di imprese di assicurazione e di trasferimento di portafoglio di cui ai precedenti articoli. Le relative deliberazioni e convenzioni dovranno all'uopo essere preventivamente sottoposte al Ministero delle corporazioni, servizio di vigilanza sulle assicurazioni.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti, del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
DE FRANCISCI
JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del Sass in Trento » (N. 1806).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del Sass in Trento ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, con il quale è stato approvato il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del Sass in Trento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi » (N. 1830).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell' « Unione Cooperativa Milanese dei Consumi » » (N. 1836).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell' « Unione Cooperativa Milanese dei Consumi » ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell'« Unione Cooperativa Milanese dei Consumi ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore di marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile » (N. 1838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore di marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore dei marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati » (Numero 1839).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, relativo al trattamento di riposo al personale delle aziende marittime sovvenzionate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica » (N. 1840).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933,

n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto Autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma della stazione di cura » (Numero 1841).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto Autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma della stazione di cura ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto Autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma della stazione di cura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1566, che proroga fino al 31 dicembre 1934 il trattamento doganale stabilito col Regio decreto 17 settembre 1931, numero 1190, sul carbone di legna » (N. 1849).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1566, che proroga fino al 31 dicembre 1934 il trattamento doganale stabilito col Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1190, sul carbone di legna ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1566, che proroga fino al 31 dicembre 1934 il trattamento doganale stabilito col Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190, sul carbone di legna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1608, che modifica il regime doganale dello jodio e dei prodotti derivati » (N. 1850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1608, che modifica il regime doganale dello jodio e dei prodotti derivati ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1608, che modifica il regime doganale dello jodio e dei prodotti derivati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1428, recante delega al Governo del Re di particolari poteri in materia doganale nei confronti di paesi a valuta deprezzata » (N. 1860).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1428, recante delega al Governo del Re di particolari poteri in materia doganale nei confronti di paesi a valuta deprezzata ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1428, recante delega al Governo del Re di particolari poteri in materia doganale nei confronti di paesi a valuta deprezzata.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1871).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di

previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Marcello, di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1871.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

REGGIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIO. Onorevoli Senatori, il bilancio dei lavori pubblici quest'anno risente di quelle restrizioni che sono state imposte anche ad altri bilanci dello Stato per motivi di ordine superiore che noi apprezziamo.

La relazione della Commissione di finanza, stesa dall'onorevole Ancona, precisa, chiara, documentata, fatta con quella competenza che tutti gli riconosciamo, tocca tutti i diversi punti del bilancio e l'illustra.

Non ho osservazioni speciali da fare perchè consento su tutti i punti della relazione. Ho solo da fare alcune brevissime considerazioni d'indole generale.

L'onorevole Ancona comincia la sua relazione parlando di quella pregevolissima pubblicazione fatta dal Ministero dei lavori pubblici sulle opere pubbliche compiute nel primo decennio di Regime fascista. Questa pubblicazione è una grandiosa manifestazione di tutto quello che si è fatto, e riempie effettivamente di giusto orgoglio il cuore di tutti gli italiani. Noi vediamo sfilare in questa relazione, illustrata da bellissime fotografie, un gran numero di opere colossali, degne della nuova Italia.

Come si è potuto raggiungere questo risultato in un tempo così breve? Per diverse ragioni. Prima di tutto la volontà lungimirante del Capo del Governo; in secondo luogo la solerzia e la capacità degli organi ch'erano chiamati a porre in atto questa volontà; in ultimo (e questo per me ha una grande importanza) lo stanziamento di fondi adeguati in tempo utile per l'esecuzione di queste opere.

Tempo addietro vi era una leggenda: quella del tempo tecnico. Si diceva: è inutile fare stanziamenti accelerati, giacchè vi è un tempo tecnico che non si può oltrepassare. Ora questa

leggenda è sfatata: il tempo tecnico si è abbreviato di molto. Quando pensiamo (entrando in un ordine di costruzioni un po' diverso) che è stato possibile costruire un piroscalo come il « Rex » in un anno e mezzo (e pensate che questo piroscalo è un vero paese), che è stato possibile nel porto di Genova, in un tempo pressocchè uguale, preparare per il « Rex » un bacino di carenaggio, che è stato possibile tagliare un molo, costruito dai nostri vecchi artefici della repubblica genovese, per far sì che il « Rex » potesse comodamente venirsi ad ancorare fra i due sporgenti dei « Mille » da una parte e di « Andrea Doria » dall'altra, due nomi suggestivi; quando abbiamo visto tutto questo e di più vediamo o, meglio, leggiamo nelle riviste che in America si fanno delle ferrovie lunghe centinaia di chilometri in pochi mesi, e noi in Italia, che abbiamo un tempo tecnico che dovrebbe essere quello imposto dalle gallerie, siamo riusciti (mentre per il Moncenisio si era avuto un avanzamento giornaliero di 2,70 metri), con la Bologna-Firenze, ad avere un avanzamento di 7 metri; quando noi vediamo buttare un ponte sulla laguna di Venezia in brevissimo tempo; quando vediamo, per l'esecuzione della nostra camionale di Genova, per la quale rivoliamo sempre il nostro animo grato al Governo, dividerla in 15 lotti, consegnare ad ognuno i fondi necessari e predisporla ad essere finita in due anni, pensiamo che la leggenda del tempo tecnico sia veramente sfatata.

Tutte queste constatazioni di tanta soddisfazione motivano però una deduzione logica che è quella che, riducendo gli stanziamenti sul bilancio dei lavori pubblici, anche i lavori dovranno subire un rallentamento. E allora corre la mente a vedere che cosa si può fare, poichè le braccia che bisogna far lavorare sono sempre quelle, anzi, con l'indirizzo dato al problema demografico, tendono ad aumentare. Viene fatto, allora, sfogliando quella bellissima pubblicazione di cui prima ho parlato, di vedere che, oltre alle opere fatte direttamente dallo Stato, vi sono altre opere che sono state fatte dalle Provincie, dai Comuni ed anche dai privati aiutati dallo Stato. È lì, secondo me, che bisogna portare l'attenzione: bisogna vedere se queste opere, che lo Stato non fa direttamente, possano avere uno sviluppo ulte-

riore. Per questo dobbiamo considerare un po' lo stato attuale. Oggi l'iniziativa privata, il capitale privato, e voglio chiamarlo anche con un altro nome, il risparmio privato, è alquanto diffidente dall'investirsi in immobilizzi e lo è per ragioni intuitive. Prima di tutto perchè vi sono stati eventi dovuti a cose e a uomini che hanno molto sconsigliato dal partecipare ad iniziative private; ma non è soltanto questo. Il risparmio fa un'altra considerazione: la lira italiana tende ad aumentare il suo potere d'acquisto e perciò i prezzi tendono a ribassare. Ed allora il risparmiatore dice: « Se siamo su questa strada è probabile che oggi, acquistando un bene e spendendo delle lire italiane, io acquisti un bene che di qui a qualche tempo potrei avere con un numero minore di lire italiane ».

Bisogna che lo Stato aiuti e lo Stato può aiutare in due modi: o con sovvenzioni o agevolazioni fiscali, come è stato fatto per le case di alloggio con un risultato mirabile, ed è questo il primo sistema. Lo Stato può intervenire poi in un secondo modo: attraverso gli organi appositi farsi prestare il denaro dal risparmio privato, garantendo a questo il dovuto interesse, e poi devolvere questo denaro a finanziare opere che certamente non sarebbero state fatte. Io, pur riconoscendo la necessità di questo secondo sistema, esprimo la mia preferenza, dove sia possibile, per il primo, cioè per il sistema in cui lo Stato concorra con sovvenzioni o agevolazioni fiscali, lasciando il rischio ai privati, piuttosto che lo Stato assuma in proprio la garanzia del denaro che si fa imprestare ed assuma lui stesso l'esecuzione di certe opere. Del resto, questa non è solo la mia opinione perchè, se noi consideriamo il finanziamento che è stato fatto al gruppo elettrotelefonico della Sip, vediamo che, attraverso gli organi di ricostruzione industriale, si è ottenuto il denaro privato, garantendo lo Stato un certo interesse, ma si è anche detto: se in avvenire voi vorrete trasformare le vostre obbligazioni in azioni, avrete facoltà di farlo.

In questo caso pratico si può ravvisare una tendenza a far sì che lo Stato cerchi di limitare le sue garanzie, che vogliono dire pagare

quando occorre, e stimolare con altri mezzi le iniziative private.

Esprimo la mia profonda convinzione che l'istituzione delle Corporazioni, che discuteremo nei giorni prossimi, sarà per favorire questo rinascere di fiducia nel risparmio privato. Le classi sociali hanno la tendenza ciascuna di credersi sola al mondo e invece al mondo ci siamo tutti. Il chiamare queste classi sociali, che debbono tra loro collaborare, e metterle di fronte alla realtà, la quale non è singola, ma è complessiva, credo potrà dare un ottimo risultato per la produzione nazionale.

Onorevoli Colleghi, il Fascismo ha spiritualizzato molte cose e ha spiritualizzato anche il bilancio dei lavori pubblici, e dirò il perchè. Iniziando una delle tante conferenze che sono state fatte in questi ultimi anni, il Re d'Inghilterra disse che il problema più pauroso che s'imponeva ai popoli e agli Stati era il problema della disoccupazione.

Il nostro Duce, Capo del Governo italiano, si è espresso in un'altra forma, in una circostanza non lontana, in una forma più umana. Egli ha detto che il pensiero che vi sia un uomo il quale vuole lavorare e al quale non si può dare lavoro, gli dava una sensazione così dolorosa da divenire come un dolore fisico.

L'Inghilterra ha provveduto alla disoccupazione con sussidi. L'Italia ha provveduto con i lavori pubblici, provvedimento morale, quest'ultimo, eminentemente italiano. Chiunque di noi abbia una certa dimestichezza con le classi lavoratrici, sa questo: che se voi offrite ad un lavoratore (parlo di un lavoratore autentico) un sussidio, oppure offrite lavoro, il lavoratore sceglie il lavoro, anche se debba lavorare un giorno solo della settimana e se la mercede di questa giornata sia qualche volta minore della somma dei sussidi che prenderebbe in una intera settimana.

È per questo che io ho detto che il Fascismo ha spiritualizzato anche il bilancio dei lavori pubblici. Con questi sentimenti e con un plauso al valoroso ministro, che è chiamato ad applicarli, noi voteremo il bilancio che è sottoposto alla nostra approvazione. (*Applausi, congratulazioni*).

ANCONA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

ANCONA, *relatore*. Onorevoli Colleghi, il relatore della Commissione di finanza, dopo avere scritta una modesta relazione e dopo avere assistito a questa breve discussione, breve ma interessante per quello che ha detto l'onorevole Reggio, non ha molto da aggiungere e si limiterà quindi a brevissime parole.

Vorrei anzitutto fare un'osservazione, cioè dire che il bilancio dei lavori pubblici non è sempre tenuto in quella grande considerazione nella quale deve essere tenuto per la sua importanza fondamentale. Si tratta, onorevoli colleghi, di un bilancio il quale è essenzialmente non un bilancio di esercizio, come lo sono quasi tutti gli altri bilanci, ma bensì un bilancio patrimoniale, perchè la maggior parte delle spese di questo bilancio sono spese patrimoniali, che si ritrovano in aumenti del patrimonio statale e della sua attrezzatura tecnica.

Non dico che tutte le spese siano un aumento patrimoniale, ma una gran parte di esse lo è.

Il bilancio dei lavori pubblici deve in modo speciale vincere difficoltà tutt'affatto particolari, difficoltà che in Italia si acutizzano, e provengono specie dalle condizioni geografiche!

A tutte queste difficoltà ha provveduto il Ministero dei lavori pubblici affrontandole con notevole risultato. E io mi associo al ricordo fatto dal collega senatore Reggio a proposito del bel volume pubblicato dal Ministero dei lavori pubblici sulle opere pubbliche, volume che io consiglio ai nostri colleghi di leggere e di studiare perchè, per quanto sia un volume ponderoso, esso vi mostra ciò che è stato fatto in circa dieci anni in materia di lavori pubblici; quali sono i lavori fatti, di quale importanza e con quale risultato. Questo volume porta una notevole prefazione dovuta al ministro dei lavori pubblici, onorevole Crollanza, prefazione della quale io ho riportato un brano nella mia relazione. Si tratta di un volume che dà un'idea chiara, sintetica, suggestiva di questi lavori pubblici ed io lo raccomando alla vostra attenzione, associandomi al collega senatore Reggio nel plauso che egli ha rivolto al volume stesso.

L'unica osservazione fatta dal collega senatore Reggio è stata in fondo questa. Egli

parla, se ho ben capito le sue parole, di difficoltà che in Italia si acutizzano sotto forma geografica e sotto forma sociale. Sotto forma geografica, perchè dovendo il bilancio dei lavori pubblici soprattutto provvedere alle comunicazioni (intendo per comunicazioni quelle in grande stile, non le comunicazioni che riteniamo assolve dal Ministero delle comunicazioni), alle grandi comunicazioni, esso urta contro difficoltà geografiche insite nella natura, nella forma stessa del nostro Paese. Pensiamo un po' alla condizione geografica del nostro Paese: un Paese molto lungo, molto stretto, un Paese nel quale tutte le montagne non sono al loro posto perchè si assiepano troppo attorno a Genova, nel quale noi abbiamo delle situazioni idrografiche molto difficili. Riflettiamo che cosa sarebbe il nostro Paese se noi avessimo avuto il grande fiume nostro sboccante nel Tirreno anzichè nell'Adriatico. Moltissime sono le difficoltà geografiche che il Ministero dei lavori pubblici deve affrontare e vincere. Oltre a queste difficoltà geografiche vi sono quelle sociali, che derivano dalle costruzioni avvenute in tempi passati, senza piani organici, senza previdente saggezza. Voi sapete che molto spesso sentiamo ripetere la necessità di riformare, di rinnovare linee ferroviarie mal piantate. Ma purtroppo la riforma sarebbe oggi costosissima. Voi conoscete la necessità di arginare, di variare corsi d'acqua, difficilissimi nella loro sistemazione e così via. L'unica osservazione fatta dal collega Reggio in fondo è stata questa, se ho ben capito le sue parole; noi dovremmo fare maggiori lavori pubblici adoperando di più l'iniziativa privata.

Ora io non ho nulla in contrario all'idea espressa dall'onorevole Reggio, ma vorrei permettermi di fare una osservazione. In fondo affidare i lavori a privati significa fatalmente in un modo o nell'altro farli a pagamento più o meno a lungo differito. Ora i pagamenti differiti sono stati necessari nei lavori pubblici, poichè senza i pagamenti differibili non sarebbe stato possibile di fare tutti i lavori pubblici che si sono fatti, spendendo l'enorme somma di miliardi. Noi non potevamo sobbarcarci ad una impresa così ardua e difficile: quella di finanziare l'enorme mole dei lavori pubblici compiuta. Bisognava chiamare a con-

tribuire le genegazioni venture, come mi suggerisce il collega Gonzaga.

Però in questo piano, in questo sistema di pagamenti differiti dobbiamo andare adagio.

Che cosa vuol dire in fondo pagamento differito? Vuol dire ipotecare l'avvenire? Ebbene, l'abbiamo già fatto. Vuol dire pagare con annualità? E noi abbiamo delle annualità notevoli nel bilancio. Oggi i pagamenti per annualità superano già i 300 milioni all'anno e ogni anno si impegnano delle nuove annualità che saranno soddisfatte nei bilanci futuri. Ben a ragione la legge che stiamo discutendo limita la facoltà di impegno in annualità, che, mentre nei bilanci scorsi arrivava a circa 15 milioni, adesso è stata ridotta a 10 milioni soltanto ed è stato fatto benissimo, perchè non bisogna eccedere. Supponete che si ecceda davvero e allora la conseguenza sarebbe che il bilancio dei lavori pubblici verrebbe ad essere tutto ipotecato, ed esso non potrebbe impegnare nessuna somma per nuovi lavori, e il Ministero finirebbe col diventare un ufficiale pagatore e non potrebbe assumere iniziative di nuovi lavori per mancanza di fondi, trovando il terreno completamente mietuto. Quindi bisogna andare molto adagio nell'assumere questi impegni di annualità, e quindi bisogna essere anche molto cauti nell'assegnare questi lavori alle iniziative private le quali, in un modo o nell'altro, finiscono sempre per esser pagate in annualità.

Si dirà che il bilancio dei lavori pubblici ha i suoi fondi e che quindi può spendere per conto suo. Questo è verissimo, ma i fondi del bilancio sono impegnati, molto impegnati, e la sua elasticità è intaccata. Il bilancio ha troppi impegni.

Ripeto quindi che manca la possibilità materiale. Bisogna ricorrere a questo sistema dei pagamenti differiti, ma occorre non abusarne. Ecco perchè la proposta del senatore Reggio, alla quale del resto risponderà con molta maggiore competenza di me l'onorevole ministro, mi pare che debba essere esaminata con molta prudenza, oltre che con molta attenzione. Perchè con questi pagamenti differiti ci siamo spinti un po' troppo.

Del resto un accenno alla moderazione si trova in questo stesso bilancio, laddove si li-

mitano da quindici a dieci milioni i pagamenti che si possono fare.

Non ho altro da aggiungere perchè la discussione è stata così sollecita che io non dovevo che dare questa risposta molto semplice e chiara, almeno così spero, al collega Reggio.

Per tutto il resto della mia relazione, non avendo avuto altre osservazioni, spero che essa abbia incontrato il plauso del Senato. (*Approvazioni*).

Finisco ripetendo una parola di lode non solo per l'onorevole ministro ma per tutto il personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici. Io non voglio fare una graduatoria dei Ministeri, anche perchè sarebbe una cosa molto antipatica. Ma è certo che il Ministero dei lavori pubblici merita uno dei primissimi posti fra i Ministeri più fattivi, efficaci ed utili alla economia nazionale; esso ci prepara una Nazione meglio attrezzata. L'uscita del suo bilancio è costituita da spese patrimoniali e ritroviamo nella migliore attrezzatura del Paese le somme da esso così diligentemente erogate.

E non ho altro da aggiungere. (*Vivi applausi, congratulazioni*).

CROLLALANZA, ministro dei lavori pubblici. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA, ministro dei lavori pubblici. Non ritengo di dover fare un'ampia esposizione sulla politica dei lavori pubblici, nè sulle realizzazioni conseguite sino ad oggi dal mio Dicastero, poichè, in diverse circostanze, in questa stessa Assemblea, ho avuto agio di illustrare ampiamente le direttive fissate, in questo campo, dal Capo del Governo e perchè, durante la discussione dei cinque bilanci precedenti, ho avuto già la possibilità di mettere in risalto gli aspetti più salienti dell'attività della mia amministrazione.

D'altra parte, dopo la pubblicazione, fatta in occasione del Decennale, a consacrazione di tutto quello che è stato realizzato, in dieci anni, in materia di opere pubbliche, pubblicazione lodata poco anzi dal senatore Ancona e dal senatore Reggio, e diffusa largamente, per volere del Capo del Governo, non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo, sarebbe superfluo che mi dilungassi a ripetere cose già note al Senato ed al Paese. Non avendo

preso, però, la parola alla Camera dei deputati, per mancata discussione, e volendo soffermarmi su alcune delle osservazioni più salienti, fatte dall'onorevole relatore, fornendo, nello stesso tempo, alcune notizie in merito, mi limiterò a dichiarazioni che, possibilmente, saranno brevi.

Innanzitutto desidero ringraziare la Commissione di finanza, ed in modo particolare l'onorevole senatore Ancona, per la esauriente relazione, che illustra, in modo chiaro e preciso, con dati copiosi, l'opera del mio Ministero, e che si aggiunge alla numerosa serie di pregevoli relazioni che la Commissione di finanza è solita compilare, per la discussione dei vari bilanci, a commento dell'attività poliedrica del Governo fascista.

Desidero anche ringraziare il senatore Reggio per l'interessante discorso, pronunziato poc'anzi, e sul quale mi riservo di interloquire, successivamente, durante le mie dichiarazioni.

Il bilancio dei lavori pubblici, per il prossimo esercizio, prevede stanziamenti per un miliardo ed oltre 56 milioni, con una diminuzione di circa 94 milioni di fronte all'esercizio precedente. Tali stanziamenti contemplano nella parte ordinaria oltre 338 milioni, di fronte ai 328 milioni dell'esercizio 1933-34, ed in quella straordinaria 718 milioni, di fronte agli 821 milioni dell'esercizio in corso. Particolarmente la parte straordinaria si divide in 372 milioni per pagamenti non differiti, e in 345 milioni per annualità. Come bene ha rilevato, però, il senatore Ancona non si deve tener conto dei soli stanziamenti di competenza del bilancio. Per avere una idea delle disponibilità del Ministero dei lavori pubblici per assicurare i pagamenti alla gestione dei lavori in corso, è opportuno sommare agli stanziamenti del bilancio di competenza quelli provenienti dagli esercizi precedenti. Quindi bisogna tener conto dei residui. Nella parte straordinaria, perciò, agli stanziamenti per pagamenti non differiti, che nel bilancio di competenza sono di 372 milioni, bisogna aggiungere quelli che saranno i presumibili residui al primo luglio dell'esercizio prossimo. Si avrà così, solo per le opere a pagamenti non differiti, una possibilità di pagamenti di circa 900 milioni, che è da ritenersi adeguata sufficientemente alle necessità di cassa dell'amministrazione.

È da rilevare, anche, che la legge del bilancio per il prossimo esercizio, oltre il limite d'impegno, fissato in 76 milioni, per oneri generali di carattere straordinario, oltre i 50 milioni previsti per le manutenzioni straordinarie per strade, porti, opere edilizie e igieniche, oltre i 5 milioni per le necessità più urgenti in caso di pubblica calamità, mette, per la prima volta, a disposizione del Ministero, essendo esaurita la possibilità di impegni sulla vecchia legge del miliardo, 50 milioni per completamento di opere in corso. Non è molto, se si tiene conto che la gestione dei lavori in corso di esecuzione può calcolarsi ad una cifra di molto superiore al miliardo.

Nelle particolari condizioni del momento, però, anche tale facoltà d'impegno, dato che non si può attingere a nuovi programmi straordinari, rappresenta sempre un beneficio.

Circa il limite di annualità è stato rilevato dall'onorevole relatore che questo limite nel nuovo esercizio è stato ridotto a dieci milioni, di fronte ai quindici milioni dell'esercizio precedente e ai vari milioni in più degli altri esercizi scorsi.

L'onorevole relatore, che ha spiegato come sia stato opportuno servirsi dei pagamenti in annualità, nel periodo di maggiore fervore dell'attività costruttiva del Regime, perchè anche i nipoti e le generazioni future contribuissero al pagamento delle opere, che valgono ad accrescere il patrimonio e la ricchezza nazionale, ha però detto che sarebbe un errore, per l'avvenire, insistere nel sistema di tali pagamenti e, particolarmente, in misura superiore allo stretto necessario. Io dichiaro che sono perfettamente d'accordo col relatore. Può sembrare strano che il ministro dei lavori pubblici, il quale indiscutibilmente ha molte necessità da fronteggiare, dica ciò. Io confermo invece che sarebbe un errore gravissimo. Il bilancio dei lavori pubblici, come ha prospettato il relatore, risente ancora, per quanto abbia di parecchio smobilitato le ripercussioni degli esercizi precedenti, degli inconvenienti che sono derivati da questo sistema, avendo perduto, nella parte straordinaria, quella elasticità che è necessaria a qualsiasi bilancio, e in particolar modo ad un bilancio, come quello in discussione, che oltre ad assicurare programmi metodici di lavori deve provvedere, in determinate esi-

genze, anche a fronteggiare eventi di carattere eccezionale. Il bilancio dei lavori pubblici, sottoposto all'approvazione di questa Assemblea, attenua molto l'inconveniente lamentato, fissando in dieci milioni il limite delle annualità.

La cifra dei dieci milioni rappresenta, per altro, il limite assolutamente necessario, non per poter eseguire delle nuove opere a pagamento differito, ma per consentire all'Amministrazione di corrispondere agli Enti locali i contributi, nel pagamento degli interessi, sui mutui da contrarsi per l'esecuzione delle opere igieniche e di edilizia scolastica e per garantire, nello stesso tempo, il pagamento delle annualità, che vengono a maturarsi, nella costruzione degli impianti idroelettrici tuttora in corso.

In un momento in cui non ci sono grandi possibilità per l'Amministrazione dei lavori pubblici di eseguire programmi straordinari di opere statali, è quanto mai provvidenziale fornirle la possibilità di far lavorare le amministrazioni comunali, in due campi di attività tecnica, quello dell'edilizia scolastica e delle opere igieniche, che indiscutibilmente rappresentano le basi fondamentali della elevazione igienica e culturale delle nostre popolazioni.

Il senatore Ancona, nell'illustrare le caratteristiche del bilancio, non ha potuto però non manifestare, pur se pensoso delle sorti della finanza italiana, pur se convinto della necessità di non sollecitare nuove spese da parte del Governo, non ha potuto non sottrarsi al bisogno di manifestare il desiderio che, appena possibile, un ulteriore programma di opere pubbliche straordinarie sia finanziato, tenuto conto delle esigenze di carattere sociale della Nazione, cioè del fenomeno della disoccupazione, per fronteggiare la quale, negli esercizi scorsi, sono stati erogati fondi notevoli da parte del Governo fascista.

Anche il senatore Reggio, nel suo chiaro discorso, ha prospettato la necessità di alimentare la gestione delle opere in corso, allo scopo di non far aumentare la disoccupazione.

Se non che il senatore Reggio ha chiesto se convenga che lo Stato esegua direttamente nuove opere o se non sia più opportuno che incoraggi, sovvenzioni alcune iniziative pri-

vate. L'onorevole relatore ha risposto già al senatore Reggio prospettando la convenienza, qualora si dovesse adottare il secondo sistema, che non si ricorra ai pagamenti in annualità.

Indipendentemente dal sistema dei pagamenti, in annualità o in un'unica soluzione, io mi domando se, dovendo lo Stato fare dei nuovi sacrifici d'ordine finanziario, convenga che dia dei lavori in concessione, perchè in sostanza si tratterebbe di dare dei nuovi lavori in concessione, o se non sia più opportuno che faccia da sè. È pacifico che i lavori in concessione, con qualsiasi sistema di pagamento, costano sempre di più, sono i meno controllati e lasciano sempre una coda finanziaria nei bilanci futuri. Qualsiasi forma di pagamento si adotti, i lavori in concessione ipotecherebbero i bilanci dei lavori pubblici nei futuri esercizi.

È probabile, però, che il senatore Reggio, accennando alle iniziative private, abbia voluto anche riferirsi ai consorzi e agli enti locali. Ma questo, onorevole senatore Reggio, è già nella prassi del Governo.

La mia Amministrazione, tutte le volte che ne ha la possibilità, cerca d'incoraggiare, di sorreggere le iniziative dei consorzi, ma innanzi tutto cerca d'aiutare le iniziative degli enti locali. Ho detto poc'anzi che sarebbe una vera iattura per il bilancio dei lavori pubblici se non vi fosse più la possibilità di adempiere a questo che è uno dei compiti fondamentali dell'attività del Ministero. Non tutte le opere possono essere fatte dallo Stato, nè tutte sono di sua competenza. Vi sono compiti di speciale spettanza delle amministrazioni locali, che sarebbe desiderabile, in tempi normali, non eccezionali come quelli che oggi attraversiamo, che facessero tutte da sè, così come alcune fanno assai lodevolmente. Ma molte oggi, specie i piccoli comuni, più che mai hanno bisogno dell'aiuto dello Stato. Sono appunto tali aiuti, che in parecchi casi si esprimono in poche migliaia di lire di contributo, nel pagamento degli interessi, per i mutui che gli enti locali vanno attingendo alla Cassa depositi e prestiti e ad altri istituti di credito parastatali, che servono, con un minimo sforzo finanziario da parte dello Stato, ad assicurare una notevole

attività tecnica, da parte degli enti locali. Queste attività sono appunto quelle che, anche negli anni scorsi, in cui il Governo ha assicurato vasti programmi di opere pubbliche di carattere statale, hanno contribuito efficacemente ad integrare i programmi stessi dello Stato, che diversamente si sarebbero rivelati inferiori alle necessità di ordine sociale della Nazione.

Mi piace, perciò, in questo senso, di interpretare la richiesta del senatore Reggio e di assicurarlo che, nei limiti delle possibilità del bilancio, il Governo non mancherà di venire incontro alle necessità, che sono molte, degli enti locali.

Circa il desiderio poi di un nuovo programma straordinario da parte dello Stato, l'onorevole relatore certamente sarà convinto che questo è anche il mio desiderio; e, quel che più conta, è il desiderio anche del Capo del Governo, il quale è sempre particolarmente pensoso delle condizioni di vita delle classi lavoratrici.

Posso assicurare il Senato che non da oggi, ma tempestivamente, da molti mesi, da quando cioè si mise in attuazione il vecchio programma per la disoccupazione, il Ministero dei lavori pubblici, con organicità di metodo e di visione delle necessità nazionali, ha provveduto ad allestire programmi adeguati ad ogni necessità, programmi materiatati di progetti, regolarmente compilati, regolarmente istruiti e approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dagli altri organi consultivi, e regolarmente muniti del crisma ultimo di approvazione del Consiglio di Stato; programmi e progetti, quindi, che, in qualsiasi momento, possono essere tradotti, nel termine di pochi giorni, in regolari appalti, quante volte ciò sia imposto da motivi di opportunità.

Ma oggi, data la delicata situazione finanziaria e la crisi economica mondiale, bisogna essere molto prudenti, e non meravigliarsi perciò che io faccia anche la parte del diavolo che, in questo caso, sarebbe il ministro delle finanze. Bisogna essere prudenti, ripeto, nell'accensione di nuove spese, attendendo che un miglioramento della situazione offra qualche spiraglio di luce e delle effettive possibilità finanziarie. Solo allora si potrà riprendere, con ritmo intenso, la febbrile attività nel campo delle opere pubbliche.

D'altra parte, io devo ricordare al Senato che se il bilancio dei lavori pubblici, come è stato detto dal relatore e da me, non offre possibilità di nuovi programmi straordinari, dovendo provvedere, in modo prevalente, ai suoi compiti di manutenzione e di tutela del patrimonio che gli è affidato, ha i mezzi adeguati per assicurare lo svolgimento delle opere appaltate, e tuttora in corso di esecuzione, che sono notevoli per numero ed importanza, e tali da garantire l'ulteriore l'impiego di una massa importante di operai. Ritengo che, per alcuni mesi ancora, questo blocco di attività consenta di mantenere in modo sufficiente le posizioni.

È anche da ricordare che, nei riguardi della disoccupazione, per la quale il Governo fascista ha preferito il sistema della concessione dei lavori a quello dei sussidi, offrendo a turni, ad alcune centinaia di migliaia di operai, la possibilità di lavorare un determinato numero di giorni alla settimana, le provvidenze sono integrate dalle opere assistenziali che, per merito del partito, si vanno sempre più perfezionando nelle varie provincie.

Il senatore Ancona, in questa sede, ed anche l'onorevole Muzzarini, relatore della Giunta del bilancio, nell'altro ramo del Parlamento, nelle loro relazioni, sfiorando il problema delle spese generali, hanno accennato ad un aumento di tali spese. Credo si tratti di un equivoco, che chiarii lo scorso anno, ma che è necessario eliminare anche ora.

Innanzitutto è da rilevare che tali spese non vanno proporzionate alle cifre dei preventivi, ma bensì a quelle dei consuntivi, perchè i preventivi, durante l'esercizio, vengono integrati ulteriormente con le nuove autorizzazioni di spese e con i prelievi dalla massa dei residui attivi. La percentuale va quindi riferita agli stanziamenti del bilancio di competenza, sommati alle dotazioni dei residui.

Ma comunque, dagli ultimi consuntivi, risulta che le spese generali, che nell'esercizio 1931-32 erano del 9,85 %, nell'esercizio 1932-1933 sono scese all'8,50 %: ed è da tener conto che il Ministero dei lavori pubblici, attraverso il suo personale della periferia, provvede non solo ai compiti della sua amministrazione, ma anche a quelli di un'altra grande amministrazione statale, che è il Sottosegretariato

per la bonifica integrale, che ha stanziamenti di bilancio notevoli, al pari di quelli dei lavori pubblici.

Aggiungendo, perciò, all'importo delle opere della mia Amministrazione quelli del Ministero dell'Agricoltura, per i lavori della bonifica integrale, le percentuali di spese generali si riducono ancora, e diventano veramente modeste.

ANCONA, *relatore*. Nella mia relazione ho scritto precisamente questo: « Le spese generali sono andate sempre diminuendo ».

ROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Sì, ma poi ha detto che quest'anno sono aumentate.

Effettivamente vi è un maggiore stanziamento di 7.400.000 lire, ma questa somma si riferisce, in modo prevalente, ad un concentramento, in uno dei capitoli delle spese del personale, della paga dei giornalieri, che per il passato faceva carico alle Opere. Ciò serve a dare maggiore sincerità ed organicità ai titoli di spesa del bilancio.

Dalla Giunta del bilancio, alla Camera, è stata anche prospettata la necessità di aumentare l'organico del personale del Ministero dei lavori pubblici. Sono molto lieto che da un organo autorevole come la Giunta del bilancio sia stata rilevata questa necessità. Gli organici furono diminuiti, due o tre anni fa, insieme con quelli di tutti gli altri ministeri, mentre i compiti affidati alla mia amministrazione sono in continuo aumento. Purtroppo il momento non è dei più propizi. In attesa che si provveda supplisce lo spirito di sacrificio e di abnegazione del personale. Sono lieto, al riguardo, che la Commissione di finanza, per bocca del senatore Ancona, abbia voluto rivolgere anche quest'anno un elogio all'attività del mio Ministero e particolarmente all'opera dei miei funzionari.

ANCONA, *relatore*. E alla sua!

ROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. La ringrazio. I miei funzionari sono veramente meravigliosi per attività, per comprensione del dovere, per intelligenza e capacità; essi perpetuano la bella tradizione della burocrazia italiana, che sempre più e meglio, di fronte alle notizie che di quando in quando ci pervengono d'oltre frontiera, mantiene il suo primato di burocrazia capace, onesta, labo-

riosa, assolutamente tetragona e refrattaria a tutto ciò che non rappresenti la tutela degli interessi dello Stato. (*Applausi*).

Ricorderò anche al Senato, giacché siamo in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi, che l'opera di eliminazione di tutti gli uffici speciali, che non rispondevano più allo scopo contingente per cui erano stati creati, e l'opera di perfezionamento di tutta l'attrezzatura dell'Amministrazione, continuano ad essere svolte con metodicità, per cui, pur essendo diminuito il personale, i risultati che si ottengono sono sempre maggiori.

Proprio in questi ultimi mesi è stato adottato il provvedimento di legge, col quale viene costituito il corpo degli architetti del Genio civile, che consentirà all'Amministrazione dei lavori pubblici di poter curare sempre meglio, seguendo le evoluzioni dei tempi, ma preoccupandosi, nello stesso tempo, di mantenere la buona tradizione italiana, anche gli aspetti architettonici dell'edilizia statale, branca che ultimamente è stata concentrata completamente nel mio Ministero.

Ricorderò anche che, in questo esercizio, l'attività legislativa del Ministero si è manifestata particolarmente intensa. È stata infatti promulgata la legge 6 aprile 1933 sui contributi di miglioria per le opere dello Stato, in analogia ai criteri fissati dalla legge sulla finanza locale; è stato adottato il nuovo testo di norme per l'accettazione dei leganti idraulici, che sta per essere sottoposto ai suffragi di questa assemblea; è stato promulgato il Testo Unico delle acque ed impianti idroelettrici, per il quale il Senato e la Camera fin dal 1926, se non erro, avevano dato la delega al Governo. Non più tardi di questa mattina, la legge è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Essa, oltre a coordinare tutta la legislazione preesistente, oltre a sfrondarla di tutte le foglie secche, ed a metterla in armonia alla legge sulla bonifica integrale ha, per la prima volta, disciplinato la materia delle acque sotterranee, per la quale erano pervenuti, specie dal Senato, voti premurosi al Governo.

Anche da vari enti interessati è stato chiesto, più volte, che la vasta ricchezza di dotazione idrica del sottosuolo fosse razionalmente tutelata nel suo impiego, attraverso alla disci-

plina degli utenti posti sotto la vigilanza degli organi statali. Si è cercato di creare una disciplina che, mentre non inceppi le iniziative ora nascenti in alcune regioni, valga per altro ad impedire sperperi ed irrazionali impieghi in alcune zone del Regno, dove le molte trivelazioni eseguite, e il conseguente pericolo di improvvisi impoverimenti di dotazioni idriche, preesistenti, specie se di alimentazione dei civici acquedotti, davano delle giuste preoccupazioni al Governo.

È stato ancora, come ho accennato in sede di interrogazioni, emanato il nuovo Codice della strada, nonchè promulgato il decreto che detta norme per disciplinare il condominio nelle cooperative edilizie sussidiate dallo Stato.

Sono, inoltre, allo studio il Testo Unico della legge sulle opere idrauliche; la legge urbanistica, che mira a disciplinare definitivamente e organicamente tutta la materia dei piani regolatori dei centri abitati; il Testo Unico e di aggiornamento della legislazione sui porti; la nuova legge per la concessione dei contributi dello Stato per le opere igieniche e di edilizia scolastica, a cura degli enti locali, essendo per scadere la legge del 1923; infine il Testo Unico delle leggi sulle case popolari ed economiche.

Ho detto poc'anzi che la gestione delle opere in corso è ancora notevole, ma essa è stata particolarmente intensa nell'anno XI. In tale anno, infatti, dalle varie Amministrazioni dello Stato e dagli enti locali sussidiati dallo Stato risultano ultimate tremila opere, per un importo di due miliardi trecentoottantacinque milioni, corrispondenti a circa 56.000.000 di giornate lavorative. Alla stessa data, cioè al 28 ottobre dell'anno scorso, risultavano inoltre assunti impegni, da parte dei lavori pubblici e della Azienda della strada, per due miliardi e 67 milioni, ed effettuati pagamenti per 1.928.000.000.

Fra le molte opere ultimate ricorderemo le autostrade Padova-Venezia e Firenze-Viareggio. A proposito delle autostrade il relatore ha rilevato la necessità, fiducioso nello sviluppo di tali arterie, che si provveda alla compilazione di un organico piano regolatore. Posso assicurare il relatore che se il piano regolatore non è ancora in atto, è di poche settimane fa la nomina della speciale Commissione, che deve provvedere a tale giusta esigenza intesa a disci-

plinare tutte le eventuali richieste o iniziative, che possono sorgere in questo campo, secondo una visione organica delle necessità nazionali ed internazionali.

Sono state anche ultimate, in questo esercizio, tra le più importanti ferrovie: la Fossano-Ceva-Mondovì, che è poi la direttissima Torino-Savona; la Piacenza-Cremona, e la ferrovia di Agrigento. È stato provveduto alla regolazione del lago d'Iseo, opera superba per le finalità che realizza e per l'imponenza stessa della sua esecuzione tecnica.

Opere grandiose sono state anche ultimate nei porti di Genova e Napoli.

Infine, da parte dell'Azienda della strada, tra le moltissime opere compiute, meritano particolare risalto: la sistemazione del tronco stradale da Trieste a Fiume, che è stato quasi interamente ricostruito; la sistemazione della Napoli-Foggia, che assicura rapide e moderne comunicazioni tra la Puglia, Napoli e la Capitale; la sistemazione dell'Appia Nuova fra Roma e Napoli ed il completamento della sistemazione dell'Aurelia da Roma a Ventimiglia.

ANCONA, *relatore*. L'Azienda della Strada lavora benissimo.

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici*. Ma oltre queste opere di notevole entità, che sono state ultimate, è bene tenere presente anche la mole dei lavori ancora in corso, fra cui meritano di essere ricordati: la direttissima Bologna-Firenze, che sarà inaugurata il 21 aprile dal Capo del Governo; la camionale Genova-Serravalle, per la quale si è assicurato un impiego medio di circa 8 mila operai e che sarà ultimata per il 21 aprile del 1935; le litoranee Jonica ed Adriatica, i lavori dell'alveo di magra del Po; i lavori del Tevere a Fiumicino; la difesa idraulica di Palermo; l'acquedotto del Ruzzo in provincia di Teramo; l'acquedotto del Cilento; l'acquedotto pugliese; gli acquedotti di uso promiscuo ai Comuni ed alle ferrovie in Sicilia, quelli della Sardegna e della Basilicata; i lavori delle Università di Pisa, Padova, Firenze, Perugia e Pavia; il Policlinico di Bari; le opere marittime di Genova, Livorno, Marghera, Napoli, Bari, Ancona, Civitavecchia, Palermo, Catania, Cagliari e Trapani.

Posso anche annunziare che è imminente l'inizio della costruzione del primo lotto di

una nuova ferrovia. Non meravigli, dopo le dichiarazioni fatte nella discussione del passato bilancio, che cioè tutti gli sforzi finanziari dello Stato in materia di costruzioni ferroviarie fossero da concentrarsi nelle opere in corso, che si inizi la costruzione di una nuova ferrovia. Essendo per ultimarsi la Bologna-Firenze, è parso necessario, per ragioni di grande interesse nazionale, assicurare l'inizio della costruzione della ferrovia Portogruaro-Sasseno, destinata a potenziare le comunicazioni con le Nazioni dell'Oriente europeo.

Devo anche ricordare che, in questi ultimi mesi, mentre stavamo per chiudere le gestioni dell'opera di ricostruzione nelle zone del Vulture e nelle Marche, un nuovo terremoto si è verificato nella regione della Majella, in Abruzzo, portando distruzioni e danni notevoli in alcuni comuni. Il Governo è intervenuto prontamente, ed ammaestrato dall'esperienza fatta nelle ultime calamità, con un provvedimento di legge, autorizzante la spesa di 35 milioni, ha assicurato la rapida ricostruzione di quei centri abitati.

Nell'autunno scorso, inoltre, le condizioni particolarmente eccezionali atmosferiche hanno portato alluvioni, mareggiate, nubifragi in parecchie regioni d'Italia, dalla Liguria alla Sicilia, dal litorale della Venezia Giulia alla Sardegna.

Ancora una volta il Governo è intervenuto con un provvedimento di legge autorizzante la spesa di 50 milioni che, se non sono completamente sufficienti a fronteggiare tutte le esigenze, valgono, però, ad assicurare, per un certo periodo di tempo, i mezzi per le più urgenti riparazioni alle opere pubbliche distrutte o danneggiate.

Infine, per quanto riguarda l'Azienda della strada, dopo aver ricordato che le entrate per il prossimo esercizio sono di 452 milioni, con due milioni di aumento soltanto in confronto di quelle dell'esercizio precedente (altrettanto dicasi delle spese), devo far presente che, avendo essa sistemato quasi il 50 per cento delle strade nazionali, con i risultati che il Senato ha avuto più volte agio di lodare, avendo cioè superato di molto, nel campo delle sistemazioni, le previsioni originarie, ha dovuto, per necessità di cose, segnare il passo in tale attività e concentrare, invece, i suoi sforzi e le sue possibilità finanziarie sulle manutenzioni ordinarie.

Il senatore Ancona ha chiesto che l'Azienda non si fermi, e che appena possibile riprenda, a passo celere, l'ulteriore attività in materia di sistemazioni, tenuto conto che tali spese sono fra le più produttive perchè assicurano automaticamente nuove entrate allo Stato. Posso assicurare il senatore Ancona ed il Senato tutto che il Governo, per quanto le condizioni del bilancio siano alquanto difficili, pure si sta preoccupando di dar modo all'Azienda di finanziare un nuovo programma straordinario che le consenta di non fermare quella che è una delle sue più brillanti forme di attività. (*Vive approvazioni*). Mi auguro di poter dare fra non molto notizie più esaurienti in proposito.

Onorevoli senatori, da tutto ciò che ho detto appare chiaro che, dopo il periodo di attività, veramente intensa, che ha caratterizzato i primi undici anni di Regime, e che ha trasformato il volto della Patria, se non si può parlare di un arresto di tale attività, bisogna logicamente prevederle, nelle contingenze attuali, un rallentamento che, in gergo militare, suol chiamarsi: segnare il passo. Onorevoli senatori, alle volte è anche necessario segnare il passo. Dopo un periodo d'intenso lavoro sono inevitabili ed utili periodi, possibilmente non lunghi, di sosta. Io sono sicuro però che se dovremo segnare il passo, il giorno in cui riprenderemo la marcia, il giorno in cui l'esercito dei costruttori, al comando del Duce « *che trasforma gli istituti, che redime la terra, che fonda le città* » riprenderà la sua marcia, quel giorno noi assicureremo certamente un nuovo periodo di attività, non meno intenso e febbrile di quello che l'ha preceduto e tale da schiudere alla Patria nostra, per il secondo Decennale, una nuova era, che la faccia apparire, nel mondo, sempre più grande, sempre più bella, sempre più prospera; così come è nella volontà del nostro grande Capo, così come è nell'ansia di potenza di tutti gli Italiani. (*Applausi vivissimi e generali, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Sono autorizzate le spese di lire 76.705.000 per provvedere agli oneri generali di carattere straordinario, di lire 50.000.000 per gli oneri relativi alla manutenzione straordinaria ed alle opere edilizie e igieniche di cui ai Regi decreti 18 maggio 1931, n. 544 e 16 giugno 1932, n. 681, nonchè di lire 5.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

(Approvato).

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 50.000.000 per provvedere a lavori di completamento delle opere a pagamento non differito.

(Approvato).

Art. 4.

È stabilito nella somma di lire 10.000.000 per l'esercizio 1934-35 il limite d'impegno di cui all'articolo 3 del Regio decreto 6 ottobre 1927, n. 1827, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1147, e all'articolo 1 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, per le annualità relative ad opere pubbliche straordinarie da eseguire in concessione, per sovvenzioni e contributi previsti da leggi speciali, nonchè per le opere pubbliche straordinarie a pagamento differito.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato il bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, per l'esercizio dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, allegato allo stato di previsione suddetto.

Gli eventuali prelevamenti dal fondo di ri-

serva per le spese imprevedute e per le maggiori spese di personale e di carattere generale, i prelevamenti dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonchè la iscrizione delle somme prelevate ai capitoli del bilancio della Azienda predetta, saranno autorizzati con decreti Reali, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello delle finanze.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al consuntivo dell'Azienda stessa.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albricci, Amantea, Ancona, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo,

Bacelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Berenini, Bergamini, Berio, Beverini, Bocciardo, Bollati, Bonzani, Broccardi, Broglia, Brusati Ugo, Burzagli.

Calisse, Camerini, Campili, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Castelli, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Caviglia, Celesia, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Cirraolo, Cirmeni, Cogliolo, Colonna, Colosimo, Concini, Conti, Conz, Corbino, Cornaggia, Credaro, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, D'Ancora, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso, Di Terranova, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Fantoli, Fara, Ferrari, Foschini, Gallenga, Garofalo, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giordano, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Lanza di Scalea, Levi, Libertini, Longhi, Loria, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Martin Franklin, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Mesedaglia, Millosevich, Montresor, Moresco, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nuvoloni.

Pais, Passerini Angelo, Perla, Petrone, Piccio, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Poggi Tito, Porro Carlo, Pujia, Puricelli.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romei Longhena, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, Santoro, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo; Thaon di Revel dottor Paolo, Tofani, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta.

Vaccari, Vicini Antonio, Vigliani, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente la

concentrazione e la liquidazione delle imprese di assicurazione (1783-A):

Senatori votanti	175
Favorevoli	167
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del Sass in Trento (1806):

Senatori votanti	175
Favorevoli	168
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi (1830):

Senatori votanti	175
Favorevoli	166
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell'« Unione Cooperativa Milanese dei Consumi » (1836):

Senatori votanti	175
Favorevoli	166
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore di marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile (1838):

Senatori votanti	175
Favorevoli	167
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati (1839):

Senatori votanti	175
Favorevoli	168
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica (1840):

Senatori votanti	175
Favorevoli	167
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto Autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma della stazione di cura (1841):

Senatori votanti	175
Favorevoli	167
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1566, che proroga fino al 31 dicembre 1934 il trattamento doganale stabilito col Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1190, sul carbone di legna (1849):

Senatori votanti	175
Favorevoli	169
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1608, che modifica il regime doganale dello jodio e dei prodotti derivati (1850):

Senatori votanti	175
Favorevoli	170
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1428, recante delega al Governo del Re di particolari poteri in materia doganale nei confronti di paesi a valuta deprezzata (1860):

Senatori votanti	175
Favorevoli	170
Contrari	5

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1871):

Senatori votanti	175
Favorevoli	162
Contrari	13

Il Senato approva.

Presentazione di disegni di legge.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. A nome di S. E. il Capo del Governo Ministro delle corporazioni, ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

Disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1894).

Disciplina del commercio ambulante (1893)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore Berio a presentare alcune relazioni.

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, recante provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e di Treviso (1873).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933—XII, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimeposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina (1864).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Berio della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di presentazione di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dare lettura dell'interrogazione presentata dall'onorevole senatore Ciccotti.

MARCELLO, segretario:

Ai ministri dell'educazione nazionale e dei lavori pubblici. — Per sapere se e come intendano adoperarsi a che si traduca in atto la costruzione — già invano progettata e deliberata dall'Amministrazione provinciale di Potenza — di un economico indispensabile edificio per quella biblioteca provinciale: unica biblioteca pubblica in tutta la provincia, ove vi sono parecchi Istituti di istruzione media e importanti collegi giudiziari, e che, per la estrema angustia del poverissimo locale, è ridotta a non potere investire utilmente neppure la sua assai modesta dotazione annua. Si chiede risposta scritta.

CICCOTTI.

PRESIDENTE. Questa interrogazione seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Comunico al Senato che domani mercoledì 10 alle ore 15 avrà luogo la riunione degli Uffici, alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di tre Commissari alla Cassa Depositi e Prestiti.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1571, che stabilisce un contingente di guano di uccelli, da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1933 (1817);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1572, che reca modificazioni al regime doganale dei semi oleosi (1821);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi (1825);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio (1832);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, relativo alla fusione dell'Istituto romano cooperativo impiegati dello Stato nell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato (1851);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1606, concernente la facoltà al ministro delle finanze di esentare dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti per determinati scopi dal Partito Nazionale Fascista o dai suoi organi periferici e dalla Fondazione Nazionale Figli del Littorio (1854);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato (1855);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 989, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-34 (1856);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1413, recante norme per la riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (1858);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome

per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1862);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671, che ha dato approvazione al Protocollo complementare alla

Convenzione del 1° marzo 1924 addizionale al Trattato di commercio italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921; Protocollo firmato a Praga il 27 novembre 1933 (1877).

La seduta è tolta (ore 18,45).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti

CCIIª TORNATA

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	7016	
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1571, che stabilisce un contingente di guano di uccelli, da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1933 » (1817)		7016	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1572, che reca modificazioni al regime doganale dei semi oleosi » (1821)		7016	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi » (1825)		7016	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio » (1832)		7017	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, relativo alla fusione dell'Istituto romano cooperativo impiegati dello Stato nell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato » (1851)		7017	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1606, concernente la facoltà al ministro delle finanze di esentare dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti per determinati scopi dal Partito Nazionale Fascista o dai suoi organi periferici e dalla Fondazione Nazionale Figli del Littorio » (1854)		7017	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato » (1855)		7018	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 989, riguardante l'approvazione degli organici del personale mili-			tare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-34 » (1856) Pag. 7019
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1413, recante norme per la riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche » (1858) 7019
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (1862) 7019
			« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671, che ha dato approvazione al Protocollo complementare alla Convenzione del 1º marzo 1924 addizionale al Trattato di commercio italo-ecoslovacco del 23 marzo 1921; Protocollo firmato a Praga il 27 novembre 1933 » (1877) 7020
			Relazioni :
			(Presentazione) 7020
			Votazione a scrutinio segreto (Risultato):
			Per la nomina di tre commissari 7022
			Per l'approvazione di disegni di legge 7022

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Di Rovasenda per giorni 8; Lanza di Scalea per giorni 2; Pecori Giraldi per giorni 5; Romeo delle Torrazze per giorni 15.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti. Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio delle schede di votazione.

Risultano sorteggiati, quali scrutatori, per la votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti i senatori: Poggi Cesare, Sandrini, Guidi Fabio, Sandicchi, Moresco.

I senatori scrutatori testè sorteggiati si riuniranno nella sala Cavour appena terminata la votazione.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1571, che stabilisce un contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1933 » (N. 1817).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1571, che stabilisce un contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1933 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1571, che stabilisce un contingente di guano di uccelli da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1572, che reca modificazioni al regime doganale dei semi oleosi » (Numero 1821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1572, che reca modificazioni al regime doganale dei semi oleosi ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1572, che reca modificazioni al regime doganale dei semi oleosi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi » (N. 1825).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, che stabilisce il regime fiscale degli oli di semi, *con la seguente modificazione*:

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Per la ripartizione delle multe e delle ammende saranno osservate le norme della legge doganale e del relativo regolamento. Il provento della confisca dei generi sequestrati si devolve per intero all'Erario ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio » (N. 1832).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, relativo alla fusione dell'Istituto romano cooperativo impiegati dello Stato nell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato » (N. 1851).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, relativo alla fusione dell'Istituto Romano Cooperativo Impiegati dello Stato nell'Istituto Nazionale delle Case per gli impiegati dello Stato ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, relativo alla fusione dell'Istituto Romano Cooperativo Impiegati dello Stato nell'Istituto Nazionale delle Case per gli Impiegati dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1606, concernente la facoltà al ministro delle finanze di esentare dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti per determinati scopi dal Partito Nazionale Fascista o dai suoi organi periferici e dalla Fondazione Nazionale Figli del Littorio » (N. 1854).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1606, concernente la facoltà al ministro delle finanze di esentare dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti per determinati scopi dal Partito Nazionale Fascista o dai suoi organi periferici e dalla Fondazione Nazionale Figli del Littorio ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1606, concernente la facoltà al Ministro per le finanze di esentare dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti per determinati scopi dal Partito Nazionale Fascista o dai suoi organi periferici e dalla Fondazione Nazionale Figli del Littorio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di tre Commissari alla Cassa depositi e prestiti, e prego i senatori scrutatori testè sorteggiati di procedere allo spoglio delle schede.

I senatori scrutatori fanno lo spoglio delle schede.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albricci, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Bastianelli, Bazan, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Berio, Beverini, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Broccardi, Broglia, Brusati Roberto, Burzagli.

Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Castelli, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cavazzoni, Celesia, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Cirmeni, Cogliolo, Colonna, Conci, Concini, Conti, Cornaggia, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, Della Gherardesca, De Marinis, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Faelli, Faggella, Fantoli, Fara, Farina, Ferrari, Foschini.

Galimberti, Gallenga, Garofalo, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Chersi Giovanni, Giampietro, Giuria, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Levi, Libertini, Longhi.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marozzi, Martin Franklin, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nuvoloni.

Passerini Angelo, Pende, Perla, Pironti, Pittacco, Poggi Cesare, Poggi Tito, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci Corrado, Romei Longhena, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sarrocchi, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Serristori, Silj, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spiller, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo, Thaon di Revel Dr. Paolo, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tournon, Treccani.

Vaccari, Venturi, Vicini Antonio, Vigliani, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zippel, Zoppi Gaetano, Zupelli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato » (N. 1855).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato ».

Prego il senatore segretario Libertini di darle lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 989, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-34 » (N. 1856).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 989, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darle lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 989, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-1934, con la seguente modificazione:

« Nella tabella degli organici annessa al decreto: RUOLO SPECIALISTI, alla nota 1, alle parole: Categoria motoristi-capitani: 3, sono sostituite le altre: Categoria motoristi-capitani: 4, e alle parole: Categoria automobilisti-capitani: 6, sono sostituite le altre: Categoria automobilisti-capitani: 5 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1413, recante norme per la riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche » (N. 1858).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1413, recante norme per la riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche ».

Prego il senatore segretario Libertini di darle lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1413, recante norme per la riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo » (N. 1862).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finan-

ziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; ed è convalidato il Regio decreto 27 novembre 1933, n. 1596, col quale viene autorizzato un prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671, che ha dato approvazione al Protocollo complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924 addizionale al Trattato di commercio italo-cescoslovacco del 23 marzo 1921; Protocollo firmato a Praga il 27 novembre 1933 » (N. 1877).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671, che ha dato approvazione al Protocollo complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924 addizionale al Trattato di commercio italo-cescoslovacco del 23 marzo 1921; Protocollo firmato a Praga il 27 novembre 1933 ».

Prego il senatore segretario Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671, che ha dato approvazione al Protocollo complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924 addizionale al Trattato di commercio italo-cescoslovacco del 23 marzo 1921; Protocollo firmato a Praga il 27 novembre 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Manfroni, Salata, Visconti di Modrone, Pironti, Concini, Alfredo Dallolio, Cian, Supino, De Michelis, Poggi Tito e Sani-Navarra a presentare alcune relazioni.

MANFRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima (1868).

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1045, relativo alla disciplina del trasporto dei giornali quotidiani per via aerea (1875).

VISCONTI DI MODRONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese » (1889).

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1607, col quale si dà facoltà ai comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole elementari, di procedere alla estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi (1876).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale (1853).

ALFREDO DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli (1852);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'azoto » (1866).

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale (1874).

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sullo

Elenco delle registrazioni con riserva (Documento CCXV):

DE MICHELIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree (1861);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli (1865).

POGGI TITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari (1867).

SANI NAVARRA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge:

Modifica di norme in materia di pensioni di guerra (1883).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Manfroni, Salata, Visconti di Modrone, Pironti, Alfredo Dallolio, Cian, Supino, De Michelis, Poggi Tito e Sani-Navarra della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati a scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albricci, Amantea, Ancona, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Bastianelli, Bazan, Bensa, Bergamasco, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Broccardi, Broglia, Brusati Roberto, Burzagli.

Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Castelli, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Celesia, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Cirraolo, Cirmeni, Cogliolo, Colonna, Concini, Conti, Cornaggia, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, Della Gherardesca, De Marinis, De Michelis, De Vecchi di Val Cismon, Di Bagno, Di Benedetto, Di Do-

nato, Di Frasso, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Faelli, Faggella, Fantoli, Fara, Farina, Ferrari, Foschini.

Galimberti, Gallenga, Garofalo, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giuria, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guaccero, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Levi, Libertini, Longhi.

Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Marchello, Marchiafava, Marozzi, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Millosevich, Montresor, Moresco, Morpurgo, Morrone.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nuvoloni.

Passerini Angelo, Pende, Perla, Pestalozza, Piccio, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Poggi Tito, Porro Carlo, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Ricci Corrado, Romei Longhena, Romeo, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sanjust, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Serristori, Silj, Simonetta, Siriani, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Spiller, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel Grande Ammiraglio Paolo, Thaon di Revel Dr. Paolo, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Torre, Tournon, Treccani.

Vaccari, Venturi, Venzi, Vicini Antonio, Visconti di Modrone, Visocchi, Volpi.

Zippel, Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di tre commissari alla Cassa depositi e prestiti:

Senatori votanti	185
Maggioranza	93

Ebbero voti:

Il senatore Luciulli	151
» Bonardi	150
» Broglia	135
Voti nulli o dispersi	14
Schede bianche	27

Risultano eletti i senatori: Luciulli, Bonardi, Broglia.

Per l'approvazione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1571, che stabilisce un contingente di guano di uccelli, da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1933 (1817):

Senatori votanti	185
Favorevoli	183
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1572, che reca modificazioni al regime doganale dei semi oleosi (1821):

Senatori votanti	185
Favorevoli	182
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi (1825):

Senatori votanti	185
Favorevoli	182
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio (1832):

Senatori votanti	185
Favorevoli	182
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, relativo alla fusione dell'Istituto romano cooperativo impiegati dello Stato nell'Istituto nazionale delle case per gli impiegati dello Stato (1851):

Senatori votanti 185

Favorevoli 181

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1606, concernente la facoltà al ministro delle finanze di esentare dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti per determinati scopi dal Partito Nazionale Fascista o dai suoi organi periferici e dalla Fondazione Nazionale Figli del Littorio (1854):

Senatori votanti 185

Favorevoli 178

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato (1855):

Senatori votanti 185

Favorevoli 178

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 989, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-34 (1856):

Senatori votanti 185

Favorevoli 179

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1413, recante nor-

me per la riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche (1858):

Senatori votanti 185

Favorevoli 183

Contrari 2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (1862):

Senatori votanti 185

Favorevoli 183

Contrari 2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671, che ha dato approvazione al Protocollo complementare alla Convenzione del 1° marzo 1924 addizionale al Trattato di commercio italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921; Protocollo firmato a Praga il 27 novembre 1933 (1877):

Senatori votanti 185

Favorevoli 183

Contrari 2

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Elenco delle registrazioni con riserva (N. CCXV *Documenti*).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, concernente prov-

vedimenti relativi all'Istituto per la ricostruzione industriale (1814);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente la esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli (1831);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, che ha dato approvazione all'Accordo internazionale firmato a Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella capitale di un Ufficio internazionale del vino (1834);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1032, riguardante il trattamento di quiescenza e l'applicazione della legge penale militare al personale in congedo della Regia aeronautica che compie l'allenamento presso le squadriglie da turismo aereo (1857);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, riguardante il riordinamento dell'Alleanza Cooperativa Torinese (1859);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina (1864);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 6 luglio 1933, n. 992, recante provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e di Treviso (1873);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1045, relativo alla disciplina del trasporto dei giornali quotidiani per via aerea (1875);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1607, col quale si dà facoltà ai comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole elementari, di procedere alla estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi (1876);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1878);


Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1879);

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1880).

La seduta è tolta (ore 17,30).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.





CCIII^a TORNATA

GIOVEDÌ 11 GENNAIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag. 7028
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, concernente provvedimenti relativi all'Istituto per la ricostruzione industriale » (1814)	7030
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente la esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli » (1831)	7030
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, che ha dato approvazione all'Accordo internazionale firmato in Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella capitale di un Ufficio internazionale del vino » (1834)	7031
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1032, riguardante il trattamento di quiescenza e l'applicazione della legge penale militare al personale in congedo della Regia aeronautica che compie l'allenamento presso le squadriglie da turismo aereo » (1857)	7031
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, riguardante il riordinamento dell'Alleanza Cooperativa Torinese » (1859)	7031
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina » (1864)	7031
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, recante provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e di Treviso » (1873)	7032

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1045, relativo alla disciplina del trasporto dei giornali quotidiani per via aerea » (1875)	Pag. 7032
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1607, col quale si dà facoltà ai comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole elementari, di procedere alla estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi » (1876)	7033
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1878)	7033
VALLE, sottosegretario di Stato per l'aeronautica	7033
« Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1880)	7037
CAVAGNARI, sottosegretario di Stato per la marina	7038
« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1879)	7043
BAISTROCCHI, sottosegretario di Stato per la guerra	7043
(Presentazione)	7028, 7043
Registrazioni con riserva (Doc. CCXV):	
(Discussione):	
SUPINO, presidente e relatore	7029
Relazioni:	
(Presentazione)	7028, 7051
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	7050

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Abbiate per giorni 10, Cassis per giorni 8, Cornaggia per giorni 8, De Tullio per giorni 8, Gavazzi per giorni 10, Malagodi per giorni 8, Spezzotti per giorni 3, Zerboglio per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dei disegni di legge e delle relazioni comunicate alla Presidenza.

MARCELLO, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini (1896).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione (1897).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare (1898).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica (1899).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissio-

sione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale (1900).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1901).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio (1895).

Dal ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dall'1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1902).

RELAZIONI.

Dalla Commissione speciale:

Costituzione e funzioni delle Corporazioni (1885). — *Rel.* DE VECCHI DI VAL CISMON.

Dagli Uffici centrali:

Promozioni dei centurioni e dei capi manipolo della Milizia Nazionale Forestale sprovvisti del titolo di studio (1848). — *Relatore* FARA.

Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme (1884). — *Rel.* D'AMELIO.

Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli (1888). — *Relatore* GIURIA.

Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro (1886). — *Rel.* BONARDI.

Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (1872). — *Rel.* GAETANO ZOPPI.

Norme per la concessione dell'autorizzazione a tenere congressi in Italia e per la istituzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a congressi internazionali (1882) — *Rel.* SALATA.

Disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1894). — *Rel.* MILLOSEVICH.

Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali (1844). — *Rel.* SITTA.

Dalla Commissione di finanza:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1902). — *Rel.* CONTI.

Dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato (1863). — *Rel.* TITO POGGI.

Discussione sull'elenco delle registrazioni con riserva (N. CCXV-Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sull'« Elenco delle registrazioni con riserva ».

SUPINO, *presidente e relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUPINO, *presidente e relatore*. Onorevoli colleghi, il compito della Commissione dei decreti registrati con riserva, questa volta, è molto semplice ed io l'assolverò con brevissime parole.

Un primo gruppo di decreti riguarda il collocamento a disposizione di alcuni prefetti. Infatti, con R. D. 5 gennaio 1933, fu collocato a disposizione il signor Ettore Porro, prefetto di Trieste, e con altri RR. DD. 22 maggio, 22 giugno e 31 agosto dello stesso anno furono collocati a disposizione i signori Pirretti Stefano, prefetto di Sondrio, Le Pera Antonio, prefetto di Terni, Bruno Pietro, questore di Milano nominato prefetto, Ricci Umberto, prefetto di Torino, Mormino Giuseppe, prefetto di Genova,

Giovara Cesare, prefetto di Livorno, Foschi Italo, prefetto di Pola, Carpani Pietro, prefetto di Perugia, Petroni Furio, prefetto di Massa.

La Corte dei conti, alla quale furono trasmessi questi decreti, ne rifiutò la registrazione in via ordinaria perchè, secondo il disposto dell'art. 102 del R. D. Legge 30 dicembre 1923, i prefetti a disposizione non possono eccedere il numero di 15, mentre questo numero era di fatto superato.

La Commissione osserva che, secondo una giurisprudenza ormai costante tanto al Senato che alla Camera, il collocamento a disposizione dei prefetti del Regno dipende da motivi di carattere politico-amministrativo, l'apprezzamento dei quali sfugge alla autorità tutoria. Quindi la Commissione stessa vi propone di prendere atto dei decreti.

Viene poi un altro decreto in data 20 giugno 1932, col quale furono aumentati da 12 a 17 i posti messi a concorso nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, per il grado di alunno d'ordine. La Corte dei conti ne rifiutò la registrazione osservando che, avendo avuto inizio le prove di esame relative al concorso stesso, non era consentito di variare successivamente il numero dei posti.

Il Ministero dei LL. PP. obiettò che non esiste nessuna disposizione di legge la quale vieti di aumentare il numero dei posti prima che il concorso sia esaurito e che, inoltre, questo aumento era richiesto dai bisogni dell'Amministrazione.

Quindi in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri il decreto fu registrato con riserva.

La Commissione vi propone di prenderne atto.

Abbiamo poi due altri decreti ministeriali coi quali fu approvata la graduatoria dei vincitori del concorso a 110 posti di computista nel R. Corpo del Genio Civile e si provvide alla nomina dei vincitori stessi.

La Corte dei conti rifiutò di registrare in via ordinaria i decreti stessi, ossevando che non era lecito ammettere al concorso i funzionari della seconda categoria dell'Amministrazione postelegrafonica, essendo ciò vietato dalle norme sul reclutamento del personale in questione.

Ma il Ministero dei LL. PP. rispose che aveva già interrogato il Consiglio di Stato, il quale espresse parere che questi funzionari potessero essere ammessi. Per ciò, in seguito a delibera-

zione del Consiglio dei Ministri, la Corte dei conti registrò con riserva i decreti in parola.

E la Commissione vi propone di prendere atto anche di questi decreti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli colleghi hanno inteso le proposte fatte dal presidente e relatore della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva.

La Commissione propone di prendere atto dei Regi decreti 5 gennaio 1933-XI, 22 maggio, 22 giugno e 31 agosto dello stesso anno che riguardano il collocamento a disposizione di alcuni prefetti.

Chi approva la proposta della Commissione è pregato di alzarsi.

È approvata.

La Commissione propone anche di prender atto del decreto ministeriale 20 giugno 1932, col quale furono aumentati i posti messi a concorso per la nomina ad alunno d'ordine nella amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Chi approva la proposta della Commissione è pregato di alzarsi.

È approvata.

La Commissione propone, infine, di prender atto dei decreti ministeriali in data 27 e 28 giugno 1933, coi quali fu approvata la graduatoria dei vincitori del concorso a 110 posti di computista nel Regio corpo del Genio civile.

Chi approva la proposta della Commissione è pregato di alzarsi.

È approvata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, concernente provvedimenti relativi all'Istituto per la ricostruzione industriale » (N. 1814).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, concernente provvedimenti relativi all'Istituto per la ricostruzione industriale ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, concernente provvedimenti relativi all'Istituto per la ricostruzione industriale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente la esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli » (N. 1831).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente la esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente la esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, che ha dato approvazione all'Accordo internazionale firmato in Pa-

rigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella capitale di un Ufficio internazionale del vino » (N. 1834).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, che ha dato approvazione all'Accordo internazionale firmato in Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella capitale di un Ufficio internazionale del vino ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, che ha dato esecuzione all'Accordo internazionale firmato a Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella Capitale di un Ufficio Internazionale del vino.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1032, riguardante il trattamento di quiescenza e l'applicazione della legge penale militare al personale in congedo della Regia aeronautica che compie l'allenamento presso le squadriglie da turismo aereo » (Numero 1857).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1032, riguardante il trattamento di quiescenza e l'applicazione della legge penale militare al personale in congedo della Regia aeronautica che compie l'allenamento presso le squadriglie da turismo aereo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1032, riguardante il trattamento di quiescenza e l'applicazione della legge penale militare al personale in congedo della Regia aeronautica che compie l'allenamento presso le squadriglie da turismo aereo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, riguardante il riordinamento dell'Alleanza Cooperativa Torinese » (N. 1859).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, riguardante il riordinamento dell'« Alleanza Cooperativa Torinese » ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, riguardante il riordinamento dell'« Alleanza Cooperativa Torinese ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimeposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina » (N. 1864).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novem-

bre 1933-XII, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 1639, riguardante la esenzione dall'imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, recante provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e di Treviso » (N. 1873).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, recante provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e Treviso ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, recante provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e di Treviso, con l'aggiunta del seguente articolo 1-bis:

« Nei riguardi delle provincie di Treviso e di Vercelli, l'ultimo comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, è sostituito dai seguenti:

« Ciascuna annualità di rimborso dei debiti ratizzati, con i relativi interessi, sarà garantita da privilegi con le norme e con gli effetti

degli articoli 8, 9, 10 e 11 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

« Quando però l'operazione ratizzata non sia originariamente conclusa in base alle leggi speciali sul credito agrario, la garanzia di cui al precedente comma potrà essere costituita soltanto con le norme e con gli effetti degli articoli 9, 10 e 11 del ripetuto Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e limitatamente alle cose che servono a coltivare e fornire il fondo o i fondi coltivati o condotti dal debitore ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1045, relativo alla disciplina del trasporto dei giornali quotidiani per via aerea » (N. 1875).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1045, relativo alla disciplina del trasporto dei giornali quotidiani per via aerea ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1045, riguardante la disciplina del trasporto dei giornali quotidiani per via aerea.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1607, col quale si dà facoltà ai comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole ele-

mentari, di procedere alla estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi » (N. 1876).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1607, col quale si dà facoltà ai comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole elementari, di procedere alla estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1607, col quale si dà facoltà ai Comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole elementari, di procedere all'estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1878).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1878.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

VALLE, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALLE, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. Ogniqualvolta si ha la ventura di leggere una relazione del senatore Rolandi Ricci - ed è la terza volta che ciò accade in materia di bilancio aeronautico - si rimane colpiti dalle squisite facoltà di analisi e dalle doti di assimilazione che dagli scritti si rivelano, in veste stilisticamente perfetta, attraverso alla multiforme cultura dello studioso e all'appassionato ardore del simpatizzante.

Per quanto uomo di toga più che di spada e quindi estraneo alle dottrine militari, pur tuttavia l'on. relatore ha saputo così bene sintetizzare l'essenza stessa dell'impiego della nostra arma, in due principî assiomatici che ritengo necessario qui ricordare:

« In tema della difesa del Paese, in caso di « offensiva aerea, va sempre tenuto presente « che l'incursione aerea è possibile attraverso « ogni punto del confine marittimo e terrestre: « per la flotta aerea non esiste inaccessibilità « ed irraggiungibilità di obiettivi particolar- « mente importanti, sia sulle coste sia nell'en- « troterra ».

Ed ancora:

« ... la più valida difesa dell'aeronautica av- « versaria sta nella capacità offensiva della « propria aeronautica. E per ulteriore conse- « guenza, allo stato odierno delle cose, la pre- « cipua difesa consiste nel possedere una forza « aerea sufficiente a prevalere, *prontissima- « mente*, sull'aviazione nemica. Donde la ne- « cessità di avere un'aeronautica forte, tanto « (oltrecchè per la bravura degli uomini, anche « per la sufficienza dei mezzi materiali) da « poter superare l'avversario. *Questo è bene « che agli Italiani sia detto chiaramente e che « se lo tengano presente ».*

Le due questioni così chiaramente enunciate formano il cardine fondamentale della nostra ragione d'essere come unità indipendente e costituiscono il credo della nostra fede nella terza forza armata.

È per questo che la R. Aeronautica ha sentito forte il bisogno di crearsi ad ogni costo una tradizione di opere e di gloria non inferiore a quella delle forze armate della terra e del mare, fiera di costituire una espressione purissima del Regime, che l'ha elevata a dignità di arma autonoma, tesa con ogni sua forza verso l'esaltazione del buon nome d'Italia

nel mondo! Oggi le tradizioni sono consolidate, e ben consolidate! Pur non essendo ancora nel massimo del suo rendimento, pur continuando a tenere lo sguardo fisso alle sue mètte supreme, l'aviazione italiana ha l'orgoglio di avere segnato il suo primo decennio di vita con affermazioni che costituiscono le pietre miliari di un cammino di gloria, quale nessuna altra aviazione ha percorso. (*Applausi*). Ispiratore e guida costante il Duce, realizzatore Italo Balbo, il principio dell'unità granitica della forza nuova, il valore invincibile della massa librata a difesa del cielo della Patria si è affermato con le prime crociere di interi reparti organici sul Mediterraneo occidentale e orientale, con le manovre aeree della costa toscana, con le radunate di Roma e Tirana, con la duplice giornata dell'Ala, con le grandi manovre del '31 - 870 apparecchi dell'Armata aerea! - ed infine con le transvolate oceaniche del primo e secondo Stormo Atlantico!

Onorevoli Senatori, la maturità è raggiunta! L'Italia può con piena consapevolezza dei propri destini guardare alle ali tricolori che, insieme con le bandiere gloriose delle sue navi e dei suoi reggimenti, stanno a guardia dei sacri confini!

Tale senso legittimo di soddisfazione e di orgoglio non deve tuttavia offuscare la chiara visione degli obbiettivi da raggiungere; obbiettivi che debbono essere inquadrati in pratiche, immediate possibilità di realizzazione.

Guerra integrale? Annientamento completo dell'avversario a mezzo del martellamento continuo d'ogni sua più vitale energia, che non dia tregua nè respiro? Sua resa a discrezione senza che un palmo del suo territorio sia conquistato?

Sono tutte questioni che hanno fatto versare fiumi di inchiostro ad egregie persone, forse troppo legate al passato o troppo pronte ad anticipare l'avvenire, e che verranno ponderate, analizzate, vagliate con sicura competenza e con fede nella sede opportuna, e cioè negli Istituti di alta cultura militare: altri problemi oggi premono! Si può oggi con sicura fede soltanto affermare che dell'aviazione militare si può comprendere l'abolizione, non la mutilazione; che attenuarne gli effetti, con utopistiche velleità di voler umanizzare la guerra, significa abolire la guerra; fintantochè non si

verrà a tale abolizione, qualunque proposta di attenuazione richiama istintivamente alla memoria la favola del lupo in veste d'agnello, il che non inganna più alcuno. (*Applausi*). Lasciamo le discussioni ai dottrinari; oggi, nel quadro unitario della politica militare voluta dal Duce, spetta a noi di seguire e attuare soltanto le sue direttive, in una atmosfera vibrante di azione e di passione.

Molti sono i problemi tecnici che direttamente investono l'efficienza della nostra aviazione militare. Siamo ad una svolta decisiva dei criteri d'impiego, che si riflettono su tutta la preparazione del materiale e degli uomini. È pertanto preferibile possedere al momento attuale una aviazione di qualità più che di quantità, ricercando nella pluriformità dei prototipi, saggiamente commessi ai costruttori, la soluzione *ottima*, pur mantenendo una linea di squadriglie che non diminuisca l'efficienza bellica della Nazione.

In fatto di ordinamento abbiamo visto ovunque affermarsi il principio dell'armata aerea autonoma di cui il generale Douhet fu il precursore: recentemente anche in Francia si sono superate le tradizioni ormai viete, varando lo statuto organico dell'armata aerea, che secondo la relazione presentata alla camera dei deputati, dovrà essere « un'arma potente di interdizione e di rappresaglia, che deve essere capace di partecipare nell'intierezza delle sue forze alle operazioni aeree, alle operazioni combinate con le armate di terra e di mare e alla difesa aerea del territorio ».

In fatto di specializzazione degli aerei nei riguardi del loro impiego, si verifica ovunque la tendenza ad unificare e semplificare, sotto l'influenza livellatrice della velocità e della quota, le quali di giorno in giorno raggiungono limiti che sino a ieri sembrava follia voler realizzare. Noi possediamo a tale riguardo un prezioso primato sui tre fondamentali: la velocità. Ed il reparto dei velocisti di Desenzano, che a costo di sacrifici preziosi ci ha conquistato così notevoli affermazioni, verrà conservato, allo scopo di affinare la sensibilità dei migliori ed offrire campo a studi di realizzazione immediata sulla massa degli apparecchi di linea. A tale riguardo ancora ieri uno fra i più noti periodici stranieri faceva l'amara constatazione come non fosse possibile per l'In-

ghilterra riconquistare il record mondiale di velocità pura prima dei due anni e come, quando l'Inghilterra possedeva tale record, il prestigio di essere la nazione più veloce fosse tale, per l'industria aeronautica inglese, « che le fabbriche sparse nel paese stanno ancora adesso lavorando per ordinazioni prese in quell'epoca ».

La velocità e la quota sono dunque le caratteristiche dominanti nelle moderne costruzioni. Cavalli e compressori! È il grido di battaglia d'uno dei periodici francesi che sono all'avanguardia in fatto di aviazione: cavalli-vapore per le maggiori velocità, compressori per le alte quote.

La velocità cambia radicalmente i concetti della strategia e della tattica aerea: non sono infatti più concepibili i duelli d'incontro e le conseguenti acrobazie fra due aerei che volano a 400 km/ora, come già oggi avviene, siano essi bombardieri che cacciatori; non è parimenti attuabile il concetto di sviluppare essenzialmente la caccia e possedere un'aviazione puramente difensiva, quando città come Torino e Roma, centri industriali come Genova, Napoli, Venezia, Trieste possono essere colpiti da masse da bombardamento dopo un massimo di sei minuti dall'istante del loro avvistamento. Le crociere protettive e le squadriglie da difesa di località hanno ormai fatto il loro tempo, a meno che non si disponga di miliardi e non si voglia logorare il personale per questo unico scopo passivo.

Cavalli e compressori, e cioè maggiori potenze e maggiori consumi: congegni per il tiro di lancio e di caduta sempre più precisi; strumenti di bordo e radiogoniometri capaci di permettere il volo alla cieca, fra le nubi, con qualunque tempo, per giungere sull'obbiettivo di sorpresa, con un errore contenuto nell'uno o due per cento sino a mille chilometri di distanza. Tutti fattori di progresso e di potenziamento, ma altresì terribilmente costosi in una proporzione di spesa che supera notevolmente quella lineare, per avvicinarsi a quella geometrica.

E purtroppo il bilancio è sempre lo stesso, nè le economie che si realizzano possono compensare le maggiori spese, nè abbiamo cuore di chiedere maggiori sacrifici alla Nazione.

Giova qui far nostra l'invocazione e le conclusioni dell'illustré relatore del bilancio della

Guerra, quando chiede « che vengano forniti mezzi adeguati all'inevitabile sviluppo dell'arma del cielo: poichè mai come oggi l'arduo problema si è trovato nelle migliori condizioni per essere affrontato e risolto ».

Debbo all'onorevole relatore alcuni chiarimenti sul codice penale militare aeronautico, sui tribunali aeronautici, sulla legislazione dell'aviazione civile.

È già da tempo allo studio, ed anzi si ritiene di prossima pubblicazione, il nuovo codice penale militare unico per le tre forze armate.

Il criterio di un solo codice penale militare risponde al pensiero espresso nella relazione di S. E. il Capo del Governo al disegno di legge al Senato, presentato il 26 maggio 1926, per ottenere l'autorizzazione a provvedere alla riforma della legislazione penale militare, e risponde altresì al parere espresso dalla Commissione parlamentare incaricata dell'esame del disegno di legge, come scrive nella relazione il senatore D'Amelio.

Per quanto riguarda la creazione di speciali tribunali aeronautici, faccio presente che — a prescindere dal fatto che in seno ai tribunali militari esistono ufficiali aviatori ogniqualvolta ciò interessi l'Aeronautica, e che non si avverte per ora la necessità di creare altri organi speciali di giurisdizione penale, dato il numero non rilevante di reati e quindi di procedimenti a carico di militari delle Forze Aeree — i nuovi progetti dei codici penali militari si orientano verso la unificazione dei tribunali militari, in cui avrebbero adeguata rappresentanza tutte le Forze Armate dello Stato. Sarebbe questo un nuovo passo verso la tanto auspicata fusione delle tre Forze Armate, ovunque ciò sia possibile.

In materia di legislazione aeronautica, condivido pienamente l'avviso dell'on. relatore, circa la opportunità di una revisione delle norme attinenti alla limitazione della responsabilità aeronautica, quali risultano dal R. D. L. 20 agosto 1923, n. 2207. E tanto più sono lieto di dare tale adesione, in quanto il Governo fascista ha già adottato in proposito le prime concrete provvidenze legislative, ed altre ne adotterà fra poco.

Ringrazio l'on. relatore di aver elogiato la collaborazione fra il Ministero dell'Educazione Nazionale e quello dell'Aeronautica per diffondere nei giovani la passione pel volo. Ritengo

opportuno precisare che nel decorso anno si è svolta l'istruzione premilitare di pilotaggio presso ben 33 squadriglie e sezioni mediante regolari corsi frequentati da giovani appartenenti in gran parte all'Opera Nazionale Balilla, che hanno dato un gettito di circa 300 piloti premilitari, con una percentuale di scarti di appena il 7%, e senza alcun incidente. Ricordo altresì l'esercizio del volo a vela, nato sotto l'auspicio dell'Opera Nazionale Balilla, oggi inquadrato in 49 scuole di volo a vela, emanazione del Comando dei Fasci Giovanili di combattimento e del Reale Aero Club che ne cura l'istruzione tecnica: ben 1600 allievi sono iscritti a tali scuole. E ricordo infine i corsi pre-aeronautici per gli specialisti, regolarmente in atto presso 66 scuole industriali dipendenti dal Ministero dell'Educazione Nazionale, a cui l'Aeronautica fornisce sovvenzioni, mezzi, assistenza, e che soltanto nel corrente anno scolastico hanno ben 1927 allievi. I due dicasteri lavorano quindi pienamente d'accordo, in una chiara comprensione delle possibilità del domani.

Onorevoli senatori, la R. Aeronautica è profondamente grata delle espressioni di vivissimo plauso che la Commissione di Finanza ha voluto indirizzare al Maresciallo dell'Aria ed ai suoi camerati per il felice esito della duplice traversata atlantica, durante il cui svolgimento, « che col passare del tempo diventerà leggendario, centinaia di milioni di uomini, in tutte le lingue del mondo, hanno pronunciato il nome d'Italia ». Sono parole del Duce.

Ed in questa sede, per esplicito ordine di S. E. il Capo del Governo, rendo noti i consuntivi di spesa che la grande impresa ha richiesto: opportuna chiarificazione, quando taluno al di là delle frontiere, non potendo altrimenti offuscare la luce di purissima gloria che irradia dal successo conquistato, afferma che « l'Italia ha pagato a caro prezzo la propria reclame, e che le tasche del contribuente ne hanno duramente sofferto ». I capitoli di spesa sono completi; essi sono intitolati:

- Noleggio rompighiaccio « Ungava »;
- Noleggio baleniere meteorologiche;
- Spese manutenzione per le baleniere;
- Assicurazione e partecipazione nave « Alice »;
- Indumenti di volo;

- Servizio aerologico;
- Spese di propaganda;
- Spese per l'organizzazione ed il funzionamento delle quindici basi;
- Materiale fotografico e cinematografico;
- Indennità di trasferta al personale straniero;
- Indennità di trasferta al personale dell'amministrazione, sia navigante che a terra, per un complesso di 127 naviganti e 158 addetti ai servizi delle basi fra cui quella di Julianeaab in Groenlandia che ha richiesto sei mesi di soggiorno fra i ghiacci: in totale 285 persone.

La somma dei vari capitoli, che non contempla le forniture di combustibili perchè offerte gratuitamente dalle ditte a titolo di reclame, per una somma del resto non cospicua, ammonta a 7 milioni e 442 mila lire: ben lontani dagli iperbolici cento milioni sussurrati dalla ipocrisia e dalla invidia di pochi sorpassati. (*Applausi*).

Nell'altro ramo del Parlamento ho dettagliatamente esposto il grado di perfetto addestramento raggiunto dalle nostre cento squadriglie militari, affermatosi nelle gare di specialità che, iniziate nel decorso anno con criteri esclusivamente bellici, verranno in quest'anno ripetute e perfezionate in maniera da rappresentare, in ogni particolare, la precisa realtà dell'impiego. La somma delle ore di volo totalizzate dai nostri reparti nell'anno 1933 supera le 140 mila: qualche cosa come mille volte il giro del mondo. Le perdite dolorose sono state contenute in limiti relativamente bassi: 34 caduti contro i 91 dell'anno precedente. È questa la più eloquente prova del grado di capacità raggiunto nell'addestramento del personale di volo, della perfezione tecnica dei materiali, della insuperabile abnegazione degli specialisti d'ogni categoria, che a terra ed in volo curano l'impiego e la manutenzione dei delicati congegni. Gli aviatori d'Italia si soffermano dinnanzi ai loro fratelli caduti per consacrarli nel lapidario scolpito nel basamento stesso della propria casa, sul travertino del palazzo del Ministero: ma per uno che cada, tutti siamo pronti a sostituirlo. (*Applausi*), nella consegna di portare più in alto e più oltre, agli ordini del Duce, le insegne romane della Patria fascista. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categoria.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero per l'aeronautica, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 15 del predetto stato di previsione, in base all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, possono effettuarsi a favore dei capitoli indicati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, è data facoltà al Ministro dell'aeronautica di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1934 in aumento agli stanziamenti di competenza, per far fronte alle spese di cui ai capitoli medesimi.

(Approvato).

Art. 4.

Sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1934-35 le seguenti assegnazioni straordinarie:

lire 41.000.000 per acquisti, espropriazioni e nuove costruzioni, comprese quelle riguardanti i campi di fortuna, nell'interesse del demanio aeronautico;

lire 11.223.000 per la costituzione delle dotazioni di mobilitazione, di armi, bombe, esplosivi, artifici, benzina, lubrificanti, automezzi e materiali vari.

(Approvato).

Art. 5.

Le somme che risulteranno disponibili, per minori accertamenti di spesa, sugli stanziamenti del capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'aeronautica, relativo alle sovvenzioni per linee aeree civili, negli esercizi finanziari dal 1933-34 a tutto il 1938-39, verranno iscritte in apposito capitolo della parte straordinaria dello stesso stato di previsione per spese occorrenti ai fini del riordinamento di servizi aerei civili attualmente esistenti e per la realizzazione dei prototipi necessari per la rinnovazione del materiale di volo per l'aviazione civile.

È data facoltà al Ministero delle finanze di provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il Governo propone che sia invertito l'ordine del giorno, in modo che la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina preceda quella dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra.

Se non si fanno osservazioni così resta inteso.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1880).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1880.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

CAVAGNARI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAGNARI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Onorevoli Senatori, prima di esporvi - d'ordine del mio ministro - alcune illustrazioni dell'acuta relazione dell'on. Del Carretto, vi porgo il mio deferente saluto.

Sarò conciso: la sintesi è, del resto, la forma meglio rispondente sia alle direttive precise del Capo, che al costume fascista, in cui le parole debbono servire non ad esaltare l'azione, bensì a riassumerne e registrarne i risultati concreti e positivi.

Consolidare e perfezionare, ha ordinato il Duce, nel riprendere la direzione della Marina.

Esporre la interpretazione che - nell'obiettivo esame delle sue più urgenti necessità - la marina dà a queste parole per trarne una norma ed un indirizzo immediati, è quindi lo scopo ed insieme l'argomento delle mie dichiarazioni.

Nell'altro ramo del Parlamento, d'ordine di S. E. il Capo del Governo e ministro per la marina, ho enunciato le provvidenze che Egli intende siano esaminate, studiate e possibilmente risolte nel tempo più breve, nei riguardi delle necessità di un assetamento organico della marina: di quelle necessità che la Marina stessa da tempo ha esaminato, discusso e nutrito nel suo intimo e che da tempo considera come problemi fondamentali e vitali. Fondamentali e vitali e perciò i più laboriosi, di non sempre facile attuazione, che soltanto la precisa volontà e lo studio del Capo può decidere e concludere.

Quanto ho detto o dirò ancora non vada quindi inteso come semplice enunciazione di un programma - il che non sarebbe in sé cosa difficile, nè gloria di governo - ma bensì come la comunicazione di un ordine ricevuto e della espressione di una ferma volontà di attuazione.

È il nostro un organismo delicato e complesso che vuole essere continuamente mantenuto all'altezza dell'incessante progredire della tecnica: le stesse norme per l'impiego del materiale e per la coordinazione dei mezzi, nel quotidiano esercizio, si perfezionano ed evol-

vono parallelamente ai concetti che le ispirano e le guidano.

La variazione dello stato di spesa per il 1934-35 rispetto a quello del 1933-34, è di 172 milioni nella parte straordinaria del bilancio, devoluta alle nuove costruzioni navali.

Ripeterò anche a voi, Onorevoli Senatori, che la parte ordinaria del bilancio, quella cioè che assicura il mantenimento in piena efficienza della flotta e dei servizi nonchè la continuazione del normale programma di costruzioni, è rimasta non solo intatta, ma aumentata di circa 33 milioni, per la possibilità di utilizzare residui.

La lineare e coerente condotta dell'Italia in materia di armamenti navali si manifesta in questa fase di attesa internazionale, con una prova tangibile e concreta. La possibilità di ripristinare il fondo straordinario, qualora gli eventi lo richiedessero, accresce il valore di essa.

Come è a vostra conoscenza il trattato di Washington concede all'Italia di costruire 70.000 tonnellate di navi di linea, in rimpiazzo di quelle già radiate. Tale tonnellaggio non è stato fin qui utilizzato, non volendo pregiudicare quelli che potevano essere i risultati delle conferenze navali in particolare e della conferenza sul disarmo in generale. Non è da escludersi però che in epoca prossima l'Italia non possa essere indotta a utilizzare per la costruzione di navi di linea il tonnellaggio che le è stato riconosciuto nell'accordo di Washington.

Il finanziamento, come ben comprendete, non è mai cosa impossibile nè insormontabile.

Comunque, gli studi ed i progetti di ogni tipo ed anche di questo tipo di unità - la cui importanza, specialmente nei riguardi del tempo necessario alla costruzione, non sfugge ai tecnici - vengono continuati, aggiornati e perfezionati.

L'Amministrazione della marina merita ogni elogio per l'opera di ricostruzione del naviglio compiuta in breve tempo e con vera saggezza.

La necessità più immediata, più imperiosa ed evidente, il rinnovamento della flotta, ha imposto grande limitazione in tutte le altre spese; ora sono, più che necessari, indispensabili per l'efficienza delle forze navali, un adeguato apprestamento di basi e punti di appoggio, e l'organizzazione dei servizi a terra.

Compresi della importanza di questo compito vi dedicheremo tutta la nostra attenzione ed i mezzi disponibili.

Le vaste esercitazioni strategiche, tanto utili all'addestramento delle Squadre, saranno integrate con altre di portata più limitata, ma non meno importanti, intese ad sperimentare e stabilire metodi e norme per l'impiego coordinato dei vari tipi di unità nella fase tattica, che le altissime velocità, la partecipazione di aerei e di sommergibili e la rilevata efficacia dei sistemi di occultamento, renderanno quanto mai complessa e variabile.

Sarà in seguito modificata la costituzione delle due Squadre, a ciascuna delle quali verranno assegnate aliquote di navi dei vari tipi e infine la unità di indirizzo dell'addestramento sarà meglio assicurata con la costituzione di un unico superiore comando delle forze navali.

Da poco più di tre mesi ho lasciato le navi ed affermo, per diretta constatazione, che il lavoro vi procede con serietà, con serenità, in silenzio e con ferrea volontà: elementi questi che sono fondamentali per conseguire risultati e che sono quelli stessi che il Regime Fascista ha proclamato e vuole da tutti.

I diversi periodi del progressivo addestramento si succedono con ritmo regolare, con andamento uniforme e periodico dell'intero ciclo delle esercitazioni di ciascun anno, condizione essenziale questa di preparazione metodica.

L'altissima valutazione del fattore umano, sotto ogni punto di vista, è stata costante norma della Marina negli anni della sua ricostruzione; ma in questo campo, più che in ogni altro, la via del perfezionamento è sempre aperta, specialmente attraverso le leggi organiche che debbono disciplinare i corpi degli ufficiali e degli equipaggi.

In tale intento, nell'assegnazione del Comando Navale — la funzione più alta che a noi è riservata — sarà tenuto preciso conto oltre che della attitudine e preparazione dei singoli, anche della possibilità di utilizzare lungamente la esperienza dei prescelti, nell'ulteriore loro servizio, senza soggezione di anzianità.

Al rinnovamento quantitativo e qualitativo del naviglio e del materiale dovrà corrispondere, per alcuni corpi, un conveniente assestamento degli organici e in attesa di superare le inevitabili difficoltà di ordine organico e fi-

nanziario, che possono tritardare la sollecita realizzazione di tali intendimenti, continueremo ad utilizzare nel modo migliore e più redditizio gli ufficiali esistenti.

La Scuola di Comando per i tenenti di vascello, già perfezionata con un tirocinio su sommergibili, avrà, con l'assegnazione di naviglio più moderno ed idoneo, maggiore campo di azione e svolgerà le sue esercitazioni non solo nel golfo di Taranto, ma anche in altre zone ed in altri ancoraggi d'Italia.

Inoltre il periodo di intensa attività in mare di questi ufficiali sarà seguito da un corso sui servizi di Stato Maggiore per orientare gli ufficiali stessi agli incarichi di indole più vasta e complessa, che loro spetteranno da ufficiali superiori, e dare ad essi una preparazione agli studi più completi che dovranno integrare la loro coltura, e porli in grado di raggiungere specifiche condizioni che potranno essere stabilite in future norme di avanzamento.

Il reclutamento degli ufficiali è sempre oggetto delle maggiori cure; lo svolgimento di un tirocinio pratico prima degli esami di concorso per l'ammissione nella R. Accademia Navale si appalesa sempre più utile ed efficace nel duplice intento di meglio conoscere e vagliare i candidati e al tempo stesso di dare loro una nozione chiara della carriera cui aspirano.

Prova concreta e tangibile della cura costante del Regime Fascista per i valori individuali è data dalla disposizione — personalmente voluta da S. E. il Capo del Governo — di rendere del tutto gratuita una aliquota dei posti messi a concorso per la R. Accademia Navale, riservandoli ai giovani che all'ammissione e durante il corso normale ottengano i migliori risultati nello studio e nella attitudine professionale.

Tale provvedimento è stato già attuato e, nel prossimo anno, sarà esteso, per volere del Duce, alla totalità degli ammessi. (*Applausi*).

Il reclutamento e la istruzione del personale di leva e volontario attraverso i successivi perfezionamenti suggeriti dalla esperienza e grazie alle cure ad essi dedicati, hanno dato risultati che rappresentano quanto di meglio poteva attendersi dall'attuale applicazione dell'ordinamento del C. R. E. M.

La preparazione fisica e spirituale delle re-

clute, il grande afflusso di giovani volontari ai vari concorsi, le severe selezioni che si possono quindi fare, sono tutti elementi concomitanti che consentono di avere, in ogni grado ed in ogni categoria, personale sceltissimo e all'altezza delle molteplici esigenze del naviglio e degli altri servizi della Marina.

Tuttavia come ho già detto, richiamando l'attenzione della Camera, la stessa esperienza ci mostra che sensibili vantaggi si hanno nella condotta del prezioso e delicato materiale, e nella organizzazione interna delle navi, se più alta è la percentuale dei volontari e se questi contraggono ferme più lunghe. Così pure converrà esaminare se la sostituzione del personale di leva anziché aver luogo in una sola volta, può essere utilmente e gradualmente distribuita nel corso dell'anno ed in epoche opportune.

Ho sentito molte volte accennare, nella mia lunga carriera, alla necessità di dare una organizzazione industriale ai nostri arsenali; occorre però esaminare a fondo la questione per poterne vagliare il contenuto.

Fine essenziale perseguito da una azienda industriale è quello di assicurare il massimo reddito del capitale investito; tale fine viene raggiunto con la oculata e più vantaggiosa scelta del lavoro, accaparrato (adoperiamo questa espressione sgradita) in competizione con altre attività industriali concorrenti.

Ben altra è la situazione degli arsenali; essi non possono avere la scelta del lavoro più conveniente, ma debbono soddisfare a tutte le più svariate, urgenti, e contingenti necessità.

Dell'azienda industriale è caratteristica la specializzazione; l'arsenale è invece, per sua natura, un organismo molto complesso, che deve provvedere a molteplici esigenze.

I nostri arsenali avevano, in passato, ossia quando attendevano anche alla costruzione di navi, un ramo di attività di carattere industriale. Da tempo, questo compito costruttivo è affidato totalmente all'industria privata che, avendo consolidata la sua esperienza in ogni tipo di unità militare, assicura con soddisfazione la possibilità di realizzare anche più vasti ed intensivi programmi navali; la Marina apprezza sinceramente questa opera di collaborazione di cui non ha che da lodarsi.

Gli arsenali esercitano quindi la loro attività

in una linea organica, ben definita, nel solo ambito della loro fondamentale funzione logistica e militare e di stabilimenti di raddobbo del naviglio, compito questo oggi grandemente accresciuto in relazione al numero ed alla complessità delle navi.

A questo indirizzo occorre mantenersi fedeli, perchè giova alla efficienza della flotta; gli arsenali non distratti da compiti attraenti, come quello delle nuove costruzioni, debbono poter attendere ai lavori di manutenzione del naviglio, con criteri organici, affinché le navi possano essere distolte dalle unità complesse di cui fanno parte e quindi dall'addestramento, nei periodi più opportuni e per il minor tempo possibile.

(Entra in aula S. A. R. il Duca di Spoleto. Tutta l'Assemblea si alza in piedi e saluta romanamente).

Negli arsenali, alla esecuzione dei lavori si innestano e si sovrappongono altre attività che, per essere in armonia con il carattere strettamente militare di tutto il vasto organismo, debbono trovare la loro coordinazione ed integrazione in un capo che eserciti funzioni di alto comando militare e non di direttore e amministratore di una azienda.

Parlare di industrializzazione in un simile ambiente è cosa ovviamente impropria ed è evidente che vagheggiate istituzioni di bilanci autonomi, e provvedimenti simili varrebbero più a burocratizzare l'organismo, che a renderlo effettivamente più snello ed efficiente.

La importanza di uno stabilimento di lavoro, che impiega migliaia di operai, esige indubbiamente che un attento esame sia portato sopra tutti gli elementi che possano influire sulla buona utilizzazione dei mezzi. In prima linea è stata considerata la importanza della sorveglianza oculata da parte degli ufficiali dirigenti, sul rendimento della maestranza. Provvedimento che appare anzitutto efficace ad elevare il rendimento degli arsenali è quello di esigere una intima e piena collaborazione fra le due direzioni tecniche delle armi e delle costruzioni, ciascuna delle quali, sebbene con lo scopo di perfezionarsi, è venuta sempre più aumentando la propria distinzione dall'altra quasi a formare organismo a sé, con conseguente raddoppiamento di mezzi e di organi,

che, in definitiva rappresenta uno sperpero di energie e di fondi.

È stato già disposto perchè tale collaborazione si espliciti al più presto e nel modo più completo e l'una direzione tragga rendimento dalla specializzata organizzazione tecnica dell'altra.

E così dicasi per la mano d'opera che potrà essere scambiata fra le due direzioni specialmente per gli organi più idonei in particolare specializzazione e di sicuro rendimento. Ne trarranno così immediato profitto la perfezione dei lavori e la maggior produzione delle maestranze.

Su tali direttive, non certo generiche, è stato dato un breve termine agli enti competenti perchè studino le possibilità pratiche dei rispettivi programmi di organizzazione: questo come provvedimento immediato.

Giudicheremo nel prossimo avvenire.

Mi sono soffermato e mi sono quindi pronunziato sul cosiddetto problema degli arsenali perchè so quanto esso interessi l'on. Del Carretto che lo ha sempre messo in particolare rilievo in ogni relazione della Giunta del Bilancio, e perchè so ancora che da molto tempo la trasformazione e la industrializzazione degli arsenali costituiscono argomenti ricorrenti nelle discussioni di tecnici e di studiosi.

Se le esigenze imperiose della preparazione bellica hanno imposto limitazioni alle lunghe crociere e missioni all'estero, ciò non di meno la Marina ha adempiuto il compito, particolarmente ambito, di mostrare la nostra Bandiera nei paesi d'oltremare, per affermarvi la nuova potenza della Patria e per portare il saluto di Essa ai suoi figli lontani, ma fedeli, che sui ponti delle navi ritrovano un lembo della nostra terra.

La *Libia*, dopo nove anni di permanenza in Estremo Oriente, durante i quali si sono svolte laggiù tante complesse vicende, è rientrata in Italia, toccando numerosi porti dell'Oceano Indiano e del Mar Rosso.

I Sommergibili *Tricheco* e *Delfino* hanno compiuto nei mesi di maggio e giugno una interessante crociera in Mar Nero.

La Divisione d'istruzione della R. Accademia Navale, costituita dal *Vespucci* e dal *Colombo*, partita da Livorno il 22 giugno, ha attraversato l'Atlantico raggiungendo Baltimora e New York, ed è rientrata in Italia il 20 ottobre.

Su un percorso complessivo di circa 11 mila

miglia, ben 6 mila sono state compiute esclusivamente alla vela: basta questa cifra per indicare tutto il valore educativo professionale della campagna, valore educativo pienamente integrato dalla superba visione del grandioso spettacolo di civiltà e di progresso offerto dalla Nazione americana, le cui aperte e cordiali accoglienze hanno lasciato traccia profonda nell'animo dei giovani allievi.

La crociera di 17.000 miglia compiuta nell'Atlantico Settentrionale, dai sommergibili *Balilla* e *Millelire* e dalle vedette *Biglieri* e *Matteucci* in occasione della gloriosa trasvolata della II Squadra Atlantica ha costituito un severo collaudo del materiale, ed ha messo ancora una volta in evidenza le solide qualità marinaresche del nostro personale, che ha saputo superare notevolissime difficoltà nautiche e meteorologiche. La soddisfazione di essere i più vicini a testimoniare e salutare l'epica impresa dell'Ala Italiana, il compiacimento del Capo intrepido che l'ha guidata, ed infine la parola che il Duce ha voluto personalmente rivolgere loro, hanno costituito, per i marinai del gruppo, largo ed apprezzato premio all'opera loro. (*Applausi*).

Altri due sommergibili di grande crociera, lo *Sciesa* ed il *Toti*, stanno compiendo il periplo dell'Africa toccando porti che da oltre 20 anni non erano stati più visitati da nostre navi da guerra e in alcuni dei quali non erano mai entrate unità subacquee: l'entusiasmo suscitato nelle numerose e laboriose colonie italiane e le accoglienze delle popolazioni dimostrano la grande utilità della missione.

Particolare cenno desidero fare delle unità idrografiche, che, con duro e faticoso lavoro, provvedono ai rilievi di zone le cui carte nautiche debbono essere urgentemente approntate od aggiornate. Per tale scopo il *Magnaghi*, il *Milazzo* ed il *Mario Sonzini*, dal maggio all'ottobre, hanno compiuto una campagna in Egeo. Il *Magnaghi* è quindi ripartito per il Mar Rosso dove, insieme con l'*Ostia* ed il *Giovanni Berta* dovrà completare le idrografie della Colonia Eritrea ed in particolare della costa Dancala; le navi avranno il prezioso ausilio di aerei che provvederanno al rilievo aerofotogrammetrico di una striscia di costa.

Le operazioni idrografiche richiedono, oltre alla particolare competenza tecnica, grande spirito di abnegazione e di sacrificio, e questo la-

voro è tanto più meritorio quanto più silenzioso e nascosto. Ottime carte di navigazione sono elemento di grande prestigio e chiara affermazione non solo per la Marina, ma per la stessa Nazione.

Se non per il percorso compiuto, per la importanza della forza navale che vi ha partecipato, la crociera estiva della I squadra merita speciale segnalazione. Quattro incrociatori da 10.000 tonnellate di recentissima costruzione, hanno toccato successivamente Tangeri, Casablanca, Lisbona, Gibilterra, Valenza e Villafranca: in quest'ultimo ancoraggio si è riunita agli incrociatori la I flottiglia di cacciatorpediniere ed è avvenuto l'incontro con la squadra francese del Mediterraneo. Le nostre navi hanno ricevuto cordialissime accoglienze che hanno determinato manifestazioni di reciproca e schietta simpatia.

Trieste, Fiume, Gorizia, Zara: i nomi italianissimi di quelle modernissime unità erano ben atti a ricordare eloquentemente la vittoria italiana, mentre il contegno e l'alto spirito dei nostri giovani marinai testimoniavano la trasformazione morale e spirituale che ha ridato al nostro popolo la coscienza di sé stesso e la giusta visione dei suoi destini. (*Vivi applausi*).

Onorevoli Senatori. Molte e diverse sono le attività e le funzioni della Marina; ma uno è il pensiero che tutte le sovrasta: essere la Marina — nei suoi mezzi essenziali — la stessa sia in pace che in guerra; dovere, quindi, non solo negli scafi, nelle armi e nei motori, ma soprattutto negli animi e negli spiriti esser pronta all'immediato adempimento di ogni compito, per il prestigio dell'Italia Fascista. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935,

in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

L'assegnazione di cui all'articolo 2 della legge 8 giugno 1933, n. 622, è ridotta a lire 390.000.000 per l'esercizio 1934-35 ed è fissata in lire 300.000.000 per ciascuno degli esercizi 1936-37 e 1937-38.

(Approvato).

Art. 3.

La quota annua autorizzata con l'articolo 3 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per le spese di miglioramento dell'efficienza bellica delle piazze marittime, difese costiere, arsenali e dipartimenti marittimi, è ridotta, per l'esercizio finanziario 1934-35, a lire 18.600.000.

(Approvato).

Art. 4.

La quota annua autorizzata con l'articolo 4 della legge 12 giugno 1930, n. 800, per lavori portuali interessanti il miglioramento delle piazze marittime e delle basi navali, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1934-35 in lire 12.870.000.

(Approvato).

Art. 5.

Le disposizioni dell'articolo 20 del testo unico concernente l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono estese, in relazione al disposto del successivo articolo 44, ai capitoli riguardanti le spese del materiale e della mano d'opera dei Regi Arsenali militari marittimi; i relativi prelevamenti per questo titolo non potranno eccedere durante l'esercizio 1934-35 complessivamente la somma di lire 3.000.000.

I capitoli a favore dei quali, nell'esercizio 1934-35, potranno operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui ai succitati arti-

coli, sono descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

È prorogata, a tutto l'esercizio finanziario 1934-35, la facoltà concessa al ministro della marina dal decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, n. 189, di imputare i pagamenti ivi contemplati sul fondo dei residui fino a totale esaurimento, indi sullo stanziamento di competenza della parte ordinaria del bilancio, sia che si riferiscano a spese dell'esercizio stesso, sia che riguardino spese relative agli esercizi precedenti, limitatamente ai capitoli di cui appresso:

Corpo Reale equipaggi marittimi - Vestiario.

Corpo Reale equipaggi marittimi - Viveri.

Servizio semaforico e radiotelegrafico e delle comunicazioni in genere - Materiale per l'esercizio, ecc.

Difese marittime e costiere, ecc.

Combustibili liquidi e solidi, ecc.

Materiali di consumo per l'esercizio degli apparati motori, ecc.

Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc.

Materiali e lavori di manutenzione, ecc. del Regio naviglio, ecc.

Rinnovamento munizionamento e torpedini, ecc.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Adesione delle colonie italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione in Parigi di un Ufficio internazionale di igiene pubblica (1903).

PRESIDENTE. Do atto al Capo del Governo, Ministro degli affari esteri della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1879).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario, legge lo Stampato Numero 1879*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Onorevoli senatori, parlo per incarico del mio Ministro.

Per lunga tradizione, mai smentita, neanche nei giorni più grigi della nostra storia parlamentare, il Senato ha considerato i problemi militari come preminenti nella vita nazionale e li ha sempre discussi con serenità, fede e competenza.

È perciò l'Esercito, nella sua particolare sensibilità, apprezza il vostro interessamento e ve ne è riconoscente.

Prima di addentrarmi nell'esame del bilancio, desidero esprimere al senatore Grazioli un cordiale ringraziamento, per la sua relazione lucida e ricca di ammaestramenti. Egli alle virtù del soldato e del condottiero unisce la vivacità giovanile del suo temperamento.

Le conclusioni cui perviene, sia nel campo tecnico contabile che in quello spirituale, sono intonate ai tempi ed alle possibilità del Regime: perciò tutte degne della più alta considerazione.

Onorevoli senatori. La vostra sensibilità potrebbe essere toccata dalle forti riduzioni subite dal bilancio dell'esercito in quest'ultimo biennio 1933-35, di fronte a quello — quasi consolidato — 1926-1932, effettuate in un periodo assai delicato della nostra politica internazionale.

Ma se voi, onorevoli senatori, considerate lo sforzo già compiuto dalla Nazione ed i risultati raggiunti nella nostra preparazione militare — e di ciò va data lode al precedente Ministro per i provvedimenti studiati ed attuati —; se tenete conto della necessità contingente di non appesantire, oltre lo stretto necessario, la situazione economica del Paese, la quale è la base dell'efficienza bellica, se pensate che certe deficienze tecniche possono, in parte, trovare compenso nell'alto spirito militare e patriottico creato dal Regime e nella fiducia illimitata che ispira Chi ci governa, la più grande serenità deve riempirvi l'animo.

«Spendere bene, economizzando fin dove è quanto è possibile; nulla e mai lesinare sulle spese vitali indispensabili».

Il Regime insegna che — suscitando energie, vivificando iniziative, stimolando la collaborazione in tutti i campi — si possono raggiungere, pure con mezzi relativamente modesti, risultati che, in passato, sarebbe stato follia sperare. E tutte queste vibranti energie, che il Regime crea e ci offre, noi abbiamo il dovere di convogliare ed indirizzare ai fini della difesa. Né lo spirito secolare, e nel giusto senso della parola tradizionalista, dell'esercito, deve impedire le trasformazioni, che noi faremo con metodo, mantenendo integra la struttura dell'ordinamento che Mussolini, ministro, creò nel 1926. (*Approvazioni*)

Ordinamento che, oggi, lo stesso Ministro perfeziona in relazione alle mutate esigenze (sono trascorsi otto anni) per indirizzare l'esercito verso concezioni più realistiche, rispondenti a quel tipo di guerra, che a noi più conviene: «guerra risolutiva, per la quale si richiede una preparazione militare intonata alla politica e agli scopi specifici della politica».

E se si tiene conto della nostra situazione finanziaria, se si riflette che, per questa preparazione, dei tre elementi essenziali, costitutivi dell'esercito (quadri, materiali, forza bilanciata) nessuna economia è possibile sui primi e sui secondi, unica sorgente cui attingere è

la forza bilanciata, manovrandola in modo che la sua riduzione non si ripercuota sul complesso dell'efficienza dell'esercito.

Problema, questo, che si collega a quello delle ferme e del reclutamento, dell'addestramento e dell'ordinamento, per concludere che:

— assicurato un saldo inquadramento in basso (per ogni compagnia almeno 2 subalterni ed un nucleo di 8-10 sottufficiali e specialisti con ferma di almeno due anni);

— assicurato ai reparti quel minimo di efficienza che è necessario per la loro esistenza, per l'addestramento, per i bisogni di mobilitazione e della copertura, nessuna preoccupazione deve impedirci di affrontare il problema della ferma, che porteremo all'esame del Consiglio dell'Esercito, convocato per il 22 prossimo, sotto la presidenza del Capo del Governo e Ministro della guerra.

Ce ne affida la balda giovinezza che il Regime ci consegna alle porte delle caserme e che, onorevoli senatori, con le provvidenze in istudio, d'ordine del Duce, riceverà un'adeguata preparazione militare.

Dai balilla agli avanguardisti, ai giovani fascisti, ai premilitari, fino alla caserma, questa preparazione si svolgerà attraverso una serie di istituzioni che porteranno tutti (unica eccezione i non idonei fisicamente e moralmente) all'orgoglio di vestire il grigio-verde, per passare poi, a servizio militare compiuto, nella post-militare, di prossima formazione, dove si alimenterà ancora la fiaccola accesa nell'esercito; preparazione completa e coordinata tra le stesse organizzazioni giovanili: preparazione di soldati, di quadri, di specialisti. Corsi di cultura militare, con tonalità ed ampiezza diverse (sono in corso gli studi presso il Ministero dell'educazione nazionale in piena intesa con quello della guerra) si svolgeranno nelle scuole medie ed universitarie con lo scopo di integrare e completare, dal punto di vista culturale tecnico, la preparazione impartita nelle organizzazioni giovanili. D'ordine del Duce, ufficiali dell'esercito saranno messi a disposizione dell'Opera Nazionale Balilla e dell'istituto dei giovani fascisti per l'inquadramento.

Trattasi, onorevoli senatori, di una organizzazione vasta, complessa, ma non difficile a realizzarsi, che ci consentirà — appena avrà completo sviluppo — d'immettere nell'esercito gio-

vani pienamente idonei - per qualità fisiche, spirituali e militari, e preparati anche tecnicamente (in relazione alla propria cultura) - ad assumere poi le funzioni di comandante di squadra, di plotone, di compagnia. Anche la specializzazione, di cui ognuno comprende oggi le necessità, si effettuerà su vasta scala e col concorso dell'esercito, il quale fornirà, nel periodo invernale, istruttori e materiali, alle organizzazioni giovanili. L'esercito, inquadrando così personale già preparato, potrà dedicarsi, in modo particolare, all'addestramento specificamente guerriero del soldato nel reparto e nelle unità, dalle più piccole alle più grandi.

Ciò premesso, onorevoli senatori, posso assicurarvi che, col ritorno del Duce al Ministero della guerra, attraverso quel complesso di provvedimenti, di cui alcuni già tradotti in legge dello Stato ed attuati, altri in corso, ed altri, infine, in istudio per essere presentati all'esame del nuovo Parlamento, un soffio di poderose energie è penetrato ovunque, nelle caserme, nelle scuole, nei campi di istruzione.

Provvedimenti tutti compresi in un programma organico di lavoro, che si effettuerà - come è costume fascista - presto, ma senza precipitazioni, e che mira a perfezionare vieppiù l'esercito nel suo spirito e nei suoi quadri, a dotarlo di armi e munizioni idonee e moderne, ad accentuare la sua caratteristica operativa, a costituire un organismo assai più elastico, con le unità diversamente dosate negli effettivi ed idonee a meglio sbarrare le porte di casa, e nel tempo stesso ad assicurare rapidità della radunata e della manovra.

Ed a costo, onorevoli senatori, di ripetere - sia pure per sommi capi - quanto illustrai nell'altro ramo del Parlamento, io so di fare cosa gradita ad una così Alta Assemblea, della quale fanno parte numerosi condottieri della grande guerra, ricordandovi che il Ministro ha voluto elevare il prestigio dell'alta gerarchia, richiedendone la più attiva collaborazione di pensiero e di opere, specie attraverso l'indiscussa competenza del Consiglio dell'Esercito, che ha ripreso la sua alta funzione dopo otto anni di sosta. L'onorevole relatore, che ne fu strenuo patrocinatore, e con lui i senatori militari che conquistarono l'elevato grado attraverso le difficoltà ed i rischi della battaglia, vedono infine esaudito un loro vivo desiderio.

L'invito, poi, ai nostri bravi ufficiali, di dare quel contributo di pensiero che affina l'intelletto e la cultura, è riuscito (come i fatti dimostrano) assai utile e gradito a tutti, elevando il senso della propria personalità e responsabilità.

L'elevazione, inoltre, del servizio presso le truppe, fissando limiti minimi di permanenza nei reparti - nonché, per gli ufficiali di Stato Maggiore, vivaio dei futuri generali, il servizio in arma diversa dalla propria - è stata accolta con unanime favore, specie dagli ufficiali di Stato Maggiore, i quali meritano - onorevoli senatori - la vostra fiducia incondizionata.

Con provvedimento legislativo, che è al vostro esame, è interdetta l'ascesa agli alti gradi della gerarchia a chi non ha provato gli oneri, le responsabilità e l'orgoglio del comando di truppe, grado per grado. (*Applausi*).

Si è dato, infine, un indirizzo eminentemente pratico - e non scolastico - al pensiero ed alla dottrina militare, iniziando la revisione di tutta la nostra regolamentazione, per renderla più agile e concreta, spiccatamente operativa, e, ciò che importa, fondamentalmente italiana.

Noi, oggi, onorevoli senatori, abbiamo l'esperienza di una guerra che abbiamo vinto, per virtù nostra e perciò siamo in grado di essere non più allievi degli altri (*Vivi applausi*).

A questo si aggiunga che la nostra regolamentazione deve tener conto del clima fascista nel quale viviamo e dal quale non si può assolutamente prescindere, sia parlando di pace come di guerra.

Anche il regolamento di disciplina sarà presto intonato ai nostri tempi, sostituendo - quanto possibile - alla sanzione puramente materiale, la punizione nel suo valore morale, tanto maggiore quanto più elevato è il grado di colui al quale è inflitta.

In tutte le scuole, soprattutto in quella di guerra, tutte comandate oggi da ufficiali che fecero e vissero la guerra sulle prime linee, si è impresso quell'indirizzo voluto dal Capo del Governo e che tende, attraverso l'unità di dottrina, a formare ufficiali di Stato Maggiore e comandanti capaci di realizzare, alla testa delle truppe, ciò che apprendono nelle scuole.

Alla scuola di guerra e agli esami a scelta non si va più solo per propria elezione, ma occorre la designazione delle superiori autorità:

ciò assicura la selezione, attraverso gli esami, fra elementi già selezionati per spiccate qualità militari.

Anche i collegi militari, per ordine del Capo, saranno riordinati per costituire vivaio di giovani esclusivamente votati alla carriera delle armi.

QUADRI (ufficiali, sottufficiali) e CARRIERA. È problema di alto valore, strettamente legato a quello delle ferme, dell'addestramento, della forza bilanciata e dell'ordinamento in genere.

Per quanto riguarda i sottufficiali, un apposito progetto di legge è già all'esame del Ministero delle finanze. I criteri cui si ispira sono i soliti, cioè:

valorizzazione del servizio alle truppe;

avanzamento più rapido - attraverso apposito vaglio - degli elementi migliori, ai quali è dato raggiungere il grado di ufficiale senza esame, e con limitazione di carriera soltanto per gli sprovvisti di adeguato titolo di studio.

Per gli ufficiali il problema è stato affrontato in pieno e risolto anche a costo di inevitabile onere per il bilancio.

Provvidenze parziali intese a colmare questa o quella lacuna non avrebbero risolta la crisi dei quadri provocata dalla guerra, anzi l'avrebbero complicata. L'onere finanziario che i provvedimenti impongono sarà largamente compensato da vantaggi d'ordine morale, addestrativo ed organico, che si ripercuoteranno sull'efficienza bellica dell'esercito: nessuna massima più vera di questa: così i quadri, così i soldati.

I criteri cui si ispira la legge che sarà discussa, fra giorni, dal Consiglio dell'Esercito e, dopo le decisioni del Ministro, sarà presentata all'apertura del nuovo Parlamento, sono:

1° assicurare all'esercito quadri relativamente giovani ed idonei;

2° costituire due ruoli:

il primo, che può dirsi di comando, il quale garantisca la regolare ascesa - attraverso apposito vaglio - all'ufficiale intelligente, colto, di carattere e soprattutto dotato di qualità operative (servizio alle truppe ed ai comandi);

il secondo - che può dirsi ruolo parallelo - nel quale, con altro svolgimento di carriera, gli ufficiali assolvono compiti di ufficio e di servizi (come quello di mobilitazione) in cui una certa stabilità d'impiego è assai redditizia;

dinamico il primo ruolo ma non statico il secondo: tutti gli ufficiali, in esercizio, per la loro utilizzazione in caso di mobilitazione;

3° esigere unità di provenienza e di studi per l'ascesa ai gradi superiori;

4° sbloccare i capitani e tenenti reduci dalla guerra:

a) assicurando l'avanzamento ai meritevoli, attraverso apposito, scrupoloso vaglio;

b) sistemando in posizioni adeguate e dignitose gli altri.

Questa legge riguarderà armi e servizi; le une e gli altri costituiscono oggi, agli effetti operativi, un tutto inscindibile e meritano quindi eguale considerazione.

Di pronta, immediata attuazione è il provvedimento col quale si estendono a oltre mille capitani di fanteria, e ad alcuni di altre armi, i benefici che, per fortuita casualità, la legge concede ad ufficiali di altri ruoli. Onorevoli senatori, trattasi di un provvedimento di ordine morale risolvendosi in un onere di tre milioni, che il nostro bilancio sopporterà serenamente e che voi, onorevoli senatori, voterete con soddisfazione in omaggio alla nostra fanteria, superba ed eroica. (*Applausi*).

A questo proposito, onorevoli senatori, vi faccio notare che tre milioni rappresentano poco più di due giornate di ritardo nella chiamata della classe. Io ritengo che sia nell'interesse dell'esercito colmare lacune e riconoscere il valore e l'opera spiegata dai nostri fanti in guerra. E ritengo che questo largamente compensi il ritardo di due giornate nella chiamata alle armi. (*Benissimo*).

E, a proposito di quest'arma che tutti amiamo, dirò che alla sua sempre maggiore elevazione risponde altra provvidenza a voi nota e già attuata, l'Ispettorato della fanteria; necessità sentita e perciò accolta con unanime favore anche dalle altre armi, tutte convinte quanto sia oggi vasto e difficile il tecnicismo del fante, la cui azione decisiva di movimento poggia sull'impiego della ponderosa e poderosa sua dotazione di fucili, mitragliatrici leggere e pesanti, cannoni, bombe e bombarde, nonché di materiali vari di collegamento e di protezione o di bonifica contro gli aggressivi chimici. Oggi l'Ispettorato della fanteria, per volere del Duce, non solo è una realtà, ma è un elemento attivo di colleganza con gli altri Ispettorati.

E con tale provvidenza, e per gli stessi scopi d'ordine morale e tecnico, anche la stampa periodica militare è stata riordinata, con orientamenti intesi sempre più alla elevazione dell'arma regina, dominante del campo di battaglia, e dell'apporto, ad essa, di contributo da parte delle altre armi.

E nei riguardi dei quadri il Duce volle che ai mutilati riassunti fossero estesi alcuni provvedimenti, in loro favore, e di cui si beneficiano altre categorie di ufficiali.

LA M. V. S. N. - Con gli organi di collegamento di recente creati, esercito e milizia si sentono oggi, più di ieri, stretti da una stessa fede e agli ordini di uno stesso Capo.

Ai compiti già da molti anni alla milizia affidati (premilitare, difesa contraerea, corsi universitari) se ne aggiungeranno altri non meno importanti: la post-militare, destinata con dispendio minimo a mantenere in esercizio gli uomini in congedo, e il servizio delle artiglierie costiere, svincolando i reggimenti da costa da un impiego localizzato e non rispondente agli scopi meglio redditizi dell'esercito operante. Il personale dei reparti, opportunamente riordinato, troverà in parte impiego nelle formazioni di frontiera, perchè si costituirà un Corpo di frontiera, che, come ho annunciato all'altro ramo del Parlamento, stiamo organizzando.

ADDESTRAMENTO. - L'addestramento (dei quadri e delle unità) inteso nel senso veramente operativo verso l'imprevisto e le difficoltà della guerra nostra, che sarà specialmente di montagna, è oggetto delle cure assidue del Comando del corpo di stato maggiore, al quale il Ministero, nonostante le contrazioni del bilancio in quasi tutti i capitoli, ha fornito mezzi adeguati, portando il relativo stanziamento dai 31 milioni e mezzo del 1933-34 a 40 nel 1934-35.

Oggetto di speciali cure sarà la cooperazione fra le armi. L'Aviazione, che è l'occhio vigile ed indispensabile dell'esercito, concorrerà in larga misura alle nostre esercitazioni, d'accordo col Ministero dell'aeronautica. Grande attività esplicheranno i quadri più elevati, dapprima con manovre di divisione e poi per armata, ciascuna nelle proprie zone di giurisdizione, con l'intervento di tutti i comandanti di divisione, di corpo d'armata e rispettivi comandanti di artiglieria, del genio e direttori dei servizi.

Le esercitazioni estive saranno, d'ordine del Ministro, prolungate e concluse con tiri di masse di artiglieria e con grandi manovre - alcune delle quali a proietto - alle quali parteciperanno molti alti gerarchi, al comando di unità effettive o rappresentate con quadri.

Una unità celere meccanizzata a tipo italiano, cioè organizzata coi mezzi e per gli scopi che lo Stato Maggiore riterrà più opportuni, prenderà parte a queste esercitazioni.

La cavalleria cui (dietro proposta del Ministro) la Maestà del Re volle concedere la medaglia d'oro al v. m., confermerà, nelle prossime esercitazioni, la propria capacità manovriera e di adattamento alle mutate condizioni del fuoco e di relatività d'ambiente. (*Applausi*).

Grandi unità, tutte di cavalleria, o tutte di bersaglieri, o tutte di CC. NN., da alcuni patrocinate, non sono da considerare, almeno per gli organici di pace: nella grande unità mista i pregi di ogni specialità compensano le minori attitudini dell'altra.

Studi ed esperimenti diversi si effettueranno durante le esercitazioni estive nei riguardi della motorizzazione applicata ai nostri ultimi tipi di automezzi, ai materiali da ponte o d'altra natura del genio, alle unità chimiche, al nuovo equipaggiamento ecc.

Fra il 1934 e il 1935 tutti i comandanti di grande unità, con i rispettivi stati maggiori, avranno modo di mettere in valore, sul terreno, la propria capacità organizzatrice ed operativa.

Sempre nel campo dell'addestramento, per preciso volere del Duce, si perfezioneranno la premilitare (il cui gettito quest'anno è dell'80 per cento degli iscritti) e la D. I. C. A. T., completandole di armi e specialmente di istruttori.

Una nuova legge sul tiro a segno - che è già all'esame del Ministero delle finanze, - volgarizzerà il tiro premilitare, da eseguire in nuovi poligoni di tiro a breve distanza, che istituiremo in piena intesa con l'Unione nazionale del tiro a segno e con la M. V. S. N.

Si riordineranno anche i battaglioni CC. NN., indirizzandoli verso quei compiti che meglio si addicono alle loro speciali caratteristiche.

I due problemi sopraccennati saranno oggetto di discussione al prossimo Consiglio dell'Esercito: sarà il Ministro a presiederlo a Palazzo Venezia.

Nel campo dell'addestramento, dunque, esercito, marina, aeronautica, milizia volontaria, lavorano insieme, agli ordini del Duce, con la volontà di comprendersi e di fondersi sempre meglio.

E si moltiplicheranno anche le occasioni materiali per vivere la stessa vita: l'istituzione — voluta dal Capo e già decisa — di un circolo unico delle forze armate in Roma, con degna sede a palazzo Barberini, ne è una tangibile prova. Lo inaugurerà il Duce entro l'anno XII. (*Applausi*).

ARMAMENTO. — Gli organi tecnici del Ministero lavorano con grande fervore, in base alle direttive del Comando del corpo di stato maggiore.

Una maggiore comprensione e più intima fusione va determinandosi tra l'esercito e le attività costruttive del Paese, in accordo tra i ministeri della guerra e delle corporazioni, per conseguire i possibili vantaggi ai fini della difesa e per concorrere a sollevare l'economia nazionale e indirizzarla in ogni attività alle nostre esigenze di mobilitazione.

Siamo infine passati dal campo degli studi per le soluzioni perfette a quello delle realizzazioni, per l'indispensabile creazione almeno dei prototipi.

Alla fanteria, che sente in sé la necessità del fuoco per realizzare il movimento, daremo presto il suo cannone, pratico e leggero: nessun complicato strumento di precisione, nessuna elaborata condotta di fuoco, ma fuoco per pezzo e molti pezzi nel battaglione, per far saltare le mitragliatrici avversarie nella zona d'attacco. Nessuna virtuosità d'impiego, ma cannone da fante, nella sua più rude semplicità, capace di scrutare col fuoco il terreno, nelle sinuosità e dietro i ripari: perciò tiro curvo.

Alla fanteria daremo anche, e subito, le nuove bombe a mano, ordigno indispensabile per l'assalto.

Così per il cannone antiaereo ed anticarro, studiati e risolti separatamente, così per tutte le armi e materiali in istudio, è un fervore di opere che conforta e ci affida di pratiche e rapide soluzioni. La modestia dei mezzi finanziari ci consiglia di procedere cauti dando assoluta precedenza alle armi di fanteria, ai mezzi di collegamento più moderni (che la nostra arma del genio, modesta, silenziosa e dinamica,

ci appresta, per rendere rapida e sicura l'azione di comando e con essa la manovra dei mezzi di fuoco e di movimento) alla motorizzazione e meccanizzazione leggera (artiglierie e carri veloci): cioè a tutte quelle armi e materiali che consentono soprattutto la manovra nonché il fuoco per la manovra.

Onorevoli senatori, concludo. Più che farvi un'esposizione di bilancio od una rassegna di dati, ho tenuto a mettervi a contatto degli elementi tecnici e soprattutto di quelli spirituali che concorrono all'efficienza bellica dell'esercito, per affermare con voi — uomini di lunga e provata esperienza — che a nulla valgono mezzi di guerra i più potenti se l'anima non li vivifica con le sue energie. (*Approvazioni*).

Onorevoli senatori, ciò che auspicavamo « poter convergere gli animi nostri verso le concordi realtà costruttive che non ammettono discriminanti di scopi per chi combatte sulla terra, sul mare o nel cielo » è, oggi, una mèta raggiunta. Meta che si eleva al disopra di qualsiasi elaborata e sapiente organizzazione che avesse riunito — *de jure* — in uno stesso ministero tutte le branche della difesa della Patria, perchè il Capo del Governo è Egli stesso alla testa delle Forze armate, con i suoi imperativi unitari e con la sua passione creatrice.

L'Esercito, di cui la Nazione è fiera, palpita di un nuovo soffio di vita: nella Maestà del Re Vittorioso, Comandante Supremo (*l'Assemblea, in piedi, applaude lungamente*), trova la sua fiamma inestinguibile; nel Ministro (*l'Assemblea, in piedi, applaude all'indirizzo del Capo del Governo*), il Capo che ci guida e ci guiderà verso gli immancabili destini della Patria. (*Vivissimi applausi — molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935,

in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 20 del testo unico approvato col Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono — per l'esercizio finanziario 1934-1935 — quelli descritti nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Per i capitoli indicati nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge, è data facoltà al ministro della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1934 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derivate e di materiali occorrenti all'esercito.

(Approvato).

Art. 4.

Il numero degli ufficiali che possono essere nominati in servizio permanente effettivo, durante l'esercizio 1934-35, oltre gli organici complessivamente stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 396, è fissato in cinquecentocinquanta.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento che dovranno prestare servizio di prima nomina durante l'esercizio 1934-35, è stabilito in duemilaottocento.

(Approvato).

Art. 5.

L'assegnazione straordinaria di cui agli articoli 5 della legge 27 marzo 1930, n. 284; 6 della legge 1° giugno 1931, n. 666, e 5 della legge 20 aprile 1933, n. 389, è stabilita in milioni 160 per l'esercizio finanziario 1934-35, in milioni 300 per ciascuno degli esercizi

1935-36, 1936-37 e 1937-38 ed in milioni 140 per l'esercizio 1938-39.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

S. A. R. il Duca di Spoleto.

Abisso, Acton, Ago, Albricci, Amantea, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Badoglio, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Bensa, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Broccardi, Brusati Roberto, Burzagli.

Calisse, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Castelli, Cattaneo della Volta, Cavallero, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Cogliolo, Conci, Concini, Conti, Conz, Corbino, Credaro, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Ancora, De Bono, Del Carretto, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fantoli, Fara, Farina, Fedele, Ferrari, Foschini.

Galimberti, Garofalo, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giardini, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guacero, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Larussa, Levi, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Marozzi, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Miliani, Millosevich, Montresor, Moreasco, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nunziante, Nuvoloni.

Padiglione, Passerini Angelo, Pende, Perla, Pestalozza, Petrone, Piccio, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Poggi Tito, Porro Carlo, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raineri, Rava, Renda, Rolandi Ricci, Romei Longhena, Romeo, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, Santoro, Sarrocchi, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Silj, Sitta, Solari, Spiller, Spirito, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel Dr. Paolo, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Versari, Venzi, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone, Visocchi, Volpi.

Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, concernente prov-

vedimenti relativi all'Istituto per la ricostruzione industriale (1814):

Senatori votanti 211

Favorevoli 206

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente la esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di oli minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli (1831):

Senatori votanti 211

Favorevoli 205

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, che ha dato approvazione all'Accordo internazionale firmato a Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella capitale di un Ufficio internazionale del vino (1834):

Senatori votanti 211

Favorevoli 205

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1032, riguardante il trattamento di quiescenza e l'applicazione della legge penale militare al personale in congedo della Regia aeronautica che compie l'allenamento presso le squadriglie da turismo aereo (1857):

Senatori votanti 211

Favorevoli 204

Contrari 7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, riguardante il

riordinamento dell'Alleanza Cooperativa Torinese (1859):

Senatori votanti	211
Favorevoli	203
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori automatici di benzina (1864):

Senatori votanti	211
Favorevoli	207
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, recante provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e di Treviso (1873):

Senatori votanti	211
Favorevoli	206
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1045, relativo alla disciplina del trasporto dei giornali quotidiani per via aerea (1875):

Senatori votanti	211
Favorevoli	206
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1607, col quale si dà facoltà ai comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole elementari, di procedere alla estensione delle

graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi (1876):

Senatori votanti	211
Favorevoli	204
Contrari	7

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1878):

Senatori votanti	211
Favorevoli	205
Contrari	6

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1879):

Senatori votanti	211
Favorevoli	204
Contrari	7

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1880):

Senatori votanti	211
Favorevoli	205
Contrari	6

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Broccardi e De Vito a presentare alcune relazioni.

BROCCARDI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Denominazione dell'Ente nazionale per la Mutualità scolastica (1887);

Disciplina del commercio ambulante(1893).

DE VITO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1881).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Broccardi e De Vito della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione e funzioni delle Corporazioni (1885);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1902);

Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro (1886). - *(Iniziato in Senato)*;

Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica (1887). - *(Iniziato in Senato)*;

Disciplina del commercio ambulante (1893). - *(Iniziato in Senato)*.

Disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1894). - *(Iniziato in Senato)*;

Promozioni dei Centurioni e dei Capi manipolo della Milizia Nazionale Forestale sprovvisti del titolo di studio (1848);

Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (1872);

Modifica di norme in materia di pensioni di guerra (1883);

Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli (1888);

Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese (1889);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli (1852);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale (1853);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'azoto » (1866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari (1867).

La seduta è tolta (ore 18,30).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti,

CCIVª TORNATA**VENERDÌ 12 GENNAIO 1934 - Anno XII****Presidenza del Presidente FEDERZONI****INDICE**

Congedi	7055
Disegni di legge:	
(Discussionè):	
« Costituzione e funzioni delle corporazioni »	
(1885)	7057
BEVIONE	7057
SCHANZER	7065
SALVATORE GATTI	7070
CAVAZZONI	7074
COGLIOLO	7075
GUACCERO	7077
(Presentazione)	7055
Interrogazione:	
(Annuncio)	7079
Relazioni:	
(Presentazione)	7079
Uffici :	
(Riunione)	7056

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello, di dare lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati alla Presidenza.

MARCELLO, segretario:

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera (1907).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote (1908).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso (1909).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo (1910).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica (1911).

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Pagliano per giorni 8; Sarrocchi per giorni 2; Sormani per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.470.000 per provvedere alla difesa dell'idroscalo di Ostia (1912).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 (1913).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, riguardante sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicoltura (1914).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, riguardante proroga del regime daziario dei comuni di Zara e Lagosta (1915).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili (1916).

Dal Capo del Governo Primo Ministro, Ministro dell'interno:

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo (1905).

Dal ministro di grazia e giustizia:

Autorizzazione al Governo a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro (1906).

Dal ministro dei lavori pubblici:

Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione (1904).

Dal ministro della guerra:

Modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito ed alla legge 15 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito (1918).

Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'Esercito e per il loro trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore (1917).

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani alle ore 15 si riuniranno gli Uffici per esaminare i disegni di legge di cui faccio dare lettura e gli altri che saranno tempestivamente presentati.

MARCELLO, *segretario:*

Esame dei seguenti disegni di legge:

Adesione delle Colonie Italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione dell'Ufficio Internazionale di Igiene Pubblica (1903);

Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione (1904);

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo (1905);

Autorizzazione al Governo a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro (1906);

Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'Esercito per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore (1917);

Modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito ed alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito (1918);

Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania (1943);

Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona (1944);

Costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca (Benevento) (1945);

Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza (1946);

Ricostituzione del comune di Gagliole, in provincia di Macerata (1947).

Entra nell'Aula S. A. R. il Duca di Spoleto. Tutta l'Assemblea in piedi saluta romanamente.

Discussione sul disegno di legge: « Costituzione e funzioni delle Corporazioni » (N. 1885).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costituzione e funzioni delle Corporazioni ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1885.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BEVIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVIONE. Onorevoli colleghi, il 14 novembre, mentre il Capo del Governo pronunziava al Consiglio Nazionale delle Corporazioni il discorso, dal quale direttamente scaturisce la legge che esaminiamo, a Washington Roosevelt e Litvinoff negoziavano laboriosamente nell'interesse dei loro due Paesi.

Un comune problema politico — lo sviluppo minaccioso del Giappone — aveva avvicinato i due più vasti Stati della terra, che fino a quel giorno si erano ignorati a vicenda. Ma non soltanto quel pericolo aveva preparato l'incontro. Esso era stato anche desiderato dai due Governi, in un'ora di dura difficoltà, per dare ai popoli rispettivi la prova di una volontà d'azione e il conforto di nuove collaborazioni internazionali.

Una gravissima crisi ha colpito le due economie agli antipodi: il supercapitalismo americano e il comunismo russo. Gli esperimenti di Roosevelt per risolvere l'insolubile — il rialzo dei prezzi senza il rialzo dei costi, la riduzione del peso dei debiti senza la riduzione del reddito nazionale, la efficace manipolazione permanente della moneta senza l'inflazione — si sono moltiplicati senza posa, e hanno creato incertezza, profonde divergenze di opinioni, e scarsi risultati pratici, specialmente per quanto riguarda il riassorbimento della disoccupazione con aumento delle ore lavorative, risultati assolutamente sproporzionati ai miliardi di dollari spesi per tradurre in atto i mutevoli schemi della ricostruzione nazionale.

Il piano quinquennale sovietico è fallito: qualche orgoglioso frammento dell'edificio è in piedi, ma non si lega al rimanente, che non è stato costruito, o non ha preso la consi-

stenza desiderata. L'economia anche rivoluzionaria non può permettersi di sorgere a segmenti: la riprova dell'insuccesso del piano quinquennale è che la miseria e la sofferenza del popolo russo continuano e si aggravano.

Il convegno di Washington fra i rappresentanti della Confederazione americana e della Russia, colpite entrambe dal flagello nelle loro opposte economie, ha conferito una drammatica attualità alla parola nuova che in quello stesso momento Benito Mussolini pronunziava in Roma. Ancora una volta, il Capo italiano diceva le cose vere nell'ora giusta.

Il nostro illustre relatore nella sua relazione eloquente ed ispirata ha dato ragione perfetta del disegno di legge sul terreno politico ed etico. Io, ben più modestamente, considererò la legge stessa sul terreno economico, e cercherò di precisare quale sostanza economica è destinata a circolare nelle strutture giuridiche alle quali ci accingiamo a dar vita, dopo aver dichiarato che, dal punto di vista legislativo, il disegno di legge come ci è presentato, quale cioè è uscito dalla lunga discussione del Gran Consiglio colla successiva revisione del Governo, risulta a mio giudizio studiato e redatto con tale coscienza e tale perizia, da meritare tutti i nostri suffragi.

Che i sistemi economici oggi vigenti siano sorpassati e impari allo scopo — che è di assicurare lavoro e benessere alla collettività degli uomini — è provato dalla situazione non soltanto dell'America e della Russia, ma anche degli altri grandi paesi, d'Europa e di oltre mare.

Procederò per accenni. L'Inghilterra ha dovuto svalutare la sterlina del 33 per cento, non per ragioni di pura tecnica monetaria, come parve inizialmente, ma per ristabilire l'equilibrio profondamente scosso della sua economia; il costo di vita della comunità era diventato così grave, che il reddito reale non bastava a sostenerlo, donde la riduzione sostanziale delle passività, cioè il fallimento collettivo larvato, che è dato dalla svalutazione della moneta. Nonostante questa dolorosa misura di necessità, la disoccupazione che affliggeva la Gran Bretagna non è diminuita sensibilmente, e oscilla ancora intorno ai due milioni di persone.

In Germania, dopo la distruzione completa

del marco, che ha spogliato il risparmio e ha travolto le classi medie, si è faticosamente determinato un nuovo equilibrio economico, equilibrio però molto instabile, nonostante la cancellazione di fatto dei debiti di guerra, insidiato da mille pericoli, con frequenti congelamenti dei crediti esteri, col nuovo marco quasi senza sostegno aureo e con 3.750.000 disoccupati.

La Francia, dopo aver svalutato anch'essa il suo franco dell'80 per cento, condivide i mali comuni della crisi, dalla profonda depressione delle attività alla mutilazione nel vivo dei valori; ma ne sente meno gravi le conseguenze per due ragioni, le quali per altro lato non tranquillizzano sulle sorti lontane di quella nazione: per il suo spirito profondamente conservatore, che l'ha tenuta fedele alla sua agricoltura tradizionale, al suo antico artigianato, alla sua industria prudentissima, e perciò l'ha salvaguardata dai nuovi impianti e metodi produttivi di massa, vasti, costosi, finanziati dal credito e non dalle riserve della azienda; per la penuria demografica, che fa mancare la materia prima — l'uomo — alla disoccupazione. La Francia paga cara questa sua relativa resistenza alla crisi: lo spirito di conservazione le fa subire passivamente anche la degenerazione parlamentaristica dello Stato; il risparmio delle nascite le prepara giorni di preoccupazione per l'avvenire.

Il Giappone ha pur esso dato un taglio violento al valore della sua moneta e quindi ai suoi debiti interni, ma ha anche rafforzato potentemente la sua attrezzatura economica, diventando un antagonista temuto delle più antiche potenze industriali. Questo caso unico del Giappone, quando lo si consideri attentamente, rivela le ragioni del successo: l'economia giapponese si è profondamente modificata in questi ultimi anni, diventando un'economia d'autorità, concentrata, con orari di lavoro gravosi e salari ridotti, acquisti organizzati in massa delle materie prime, produzione a grandi tipi *standard*, agevolazioni statali nel credito e nei trasporti; tutto ciò unito, bisogna riconoscerlo, ad una eccezionale abilità industriale e commerciale. Il Giappone accenna adunque una strada per vincere la crisi economica: e cioè l'abbandono delle iniziative libere e slegate dei singoli, la concentrazione e coordi-

nazione degli sforzi produttivi dirette alla riduzione dei costi, l'intervento regolatore e integratore dello Stato.

Finalmente l'Italia, che solo per l'intuizione ed il coraggio del Capo del Governo limitò al 75 per cento la svalutazione della lira, riesce a superare le asperissime difficoltà della crisi generale in grazia del clima sociale nuovo creato dal Regime, e delle misure specifiche di difesa e di stimolo adottate a tempo. Ciò non ostante, la liquidazione degli errori economici del passato ha pesato e pesa tuttora duramente sul Paese. La sezione autonoma del Consorzio sovvenzioni su valori industriali, l'Istituto di liquidazioni che ne ha proseguito l'opera, la sezione di smobilizzi dell'I. R. I. che ha preso il posto dell'Istituto di liquidazioni sono i contabili delle gravi perdite in cui si compendiano quegli errori economici: le perdite stesse in definitiva sono sopportate dalla finanza pubblica, e cioè dai contribuenti. Le esposizioni degli Istituti di emissione, e poi della Banca d'Italia, per tali liquidazioni, coperte, s'intende, dalla garanzia integrale dello Stato, avevano raggiunto un massimo di L. 4.381 milioni nel 1924: da quel vertice si portavano gradualmente a milioni 1.902 alla fine del 1926, a milioni 1.433 alla fine del 1927, a milioni 1.160 alla fine del 1928, a milioni 851 alla fine del 1929, a milioni 628 alla fine del 1930. Le successive riduzioni erano ottenute in misura minima col ricavo finale delle liquidazioni, in misura massima con contribuzioni dirette od indirette dell'Erario. Dopo il 1930 il deflusso cessò e ricominciò il riflusso, per le note conseguenze della bufera americana, che non risparmiò l'Italia.

Istituti appositi furono creati: la Società Finanziaria Italiana («Sfi») e la Società Finanziaria Industriale Italiana («Sofindit») per smaltire, col minimo di danni per l'economia del Paese, gli effetti causati su un complesso di organismi dalla caduta violenta dei prezzi. La liquidazione di queste partite è in corso, ed è effettuata col massimo desiderabile di abilità e di coscienza: sapremo un giorno il suo costo.

Questo collasso generale dell'economia capitalistica che avviene sotto i nostri occhi non è fortuito. Qual'è la sua causa?

Se si indaga il fenomeno a fondo, la causa che si trova è questa: la possibilità di un ec-

cesso quantitativo — in certi casi illimitato — nella produzione.

L'economia industriale e capitalistica ebbe la sua profonda ragione di essere nella necessità di porre rimedio alla organica deficienza produttiva dell'economia arcaica. Le carestie, che hanno afflitto periodicamente l'umanità fino al secolo XIX, erano la espressione più evidente e più dolorosa della insufficienza della economia agricola ed artigiana a sopperire interamente e sicuramente ai bisogni dei popoli.

L'economia capitalistica così si sviluppò gigante, potenziata dalle grandi invenzioni e applicazioni del secolo XIX, dal vapore all'elettricità, dalle vitali scoperte della chimica allo incessante perfezionamento della meccanica industriale e creditizia. Finchè i suoi progressi imponenti trovarono o suscitavano bisogni da soddisfare, la sua marcia trionfale non conobbe arresti o rallentamenti: e si radicò negli uomini la fede nella possibilità dello sviluppo indefinito della produzione.

La legge della domanda ed offerta bastò a stimolare e regolare l'economia umana: l'eccesso della domanda provocava i nuovi impianti necessari mediante il rialzo dei prezzi; l'eccesso dell'offerta determinava la riduzione dei prezzi, l'eliminazione attraverso il fallimento delle imprese meno adatte, donde il ritorno all'equilibrio. Perciò l'economia capitalistica si identifica con l'economia liberale: la libertà delle iniziative assicurava il normale funzionamento e sviluppo dell'attività economica: l'intervento dello Stato nei processi della produzione e dello scambio era di conseguenza considerato come un errore funesto ed un arbitrio intollerabile.

Ma il prosperare di un'economia di questa natura presupponeva il permanere di uno stato di grazia, consistente in una perpetua, sia pur lieve, inferiorità della offerta di prodotti e di servizi, in confronto alla domanda degli stessi prodotti e servizi: e la sua stessa esistenza esigeva che l'armonia fra i due pilastri dell'edificio, la domanda e l'offerta, non fosse turbata che momentaneamente, e per limitati settori, e che bastasse l'applicazione del bilanciare spontaneo dell'economia liberale (la caduta delle imprese più deboli) per ricondurre rapidamente il compenso nei battiti del cuore rigurgitante.

Se invece queste condizioni cessano di verificarsi, e si crea un permanente eccesso della offerta sulla domanda, della produzione in atto sulle possibilità di consumo, allora le fondamenta dell'economia capitalistica vacillano e il superbo edificio rovina. La ragione sta in questo insospettato fenomeno che i fatti hanno rivelato, e che è prodotto da una causa di natura forse più psicologica che economica — e cioè che un'eccedenza diffusa e persistente della offerta sulla domanda fa precipitare i prezzi non in misura proporzionale, ma fortemente progressiva. Reco un solo esempio di comprovata evidenza: se, essendo normali le scorte, un raccolto mondiale del grano superiore del 5 per cento alla media fa ribassare il prezzo del grano del 5 per cento, nelle stesse condizioni un raccolto mondiale superiore del 20 per cento alla media getta il pánico fra i produttori, l'avidità nei commercianti, la resistenza nei consumatori e fa crollare i prezzi, non del 20 per cento, ma in una misura di gran lunga più catastrofica.

Ora lo sviluppo prodigioso della scienza pura ed applicata che si è veduto in questi ultimi anni e che la guerra ha intensamente accelerato, la estrema facilità delle comunicazioni per cui tempo e distanza si sopprimono e tutto diventa presente e simultaneo, il gigantesco moltiplicarsi dei capitali e l'arte di adoperarli dovunque mediante il delicato e potente meccanismo del credito, in una parola il progresso tecnico ha accresciuto in modo enorme la capacità di produzione, così da prima appagare e poi saziare i consumatori, pur prontissimi ad adottare ogni nuovo bisogno, e a ciò tenuti svegli da tutte le arti della pubblicità.

Infatti il progresso tecnico, se ha aumentato su scala inaudita la facoltà di produrre i beni agricoli e industriali, non è riuscito ad aumentare nella stessa misura la possibilità materiale degli uomini di consumare i beni prodotti.

Quando un uomo è ben nutrito, è accuratamente vestito, ha la sua casa in ordine, proporzionata ai suoi mezzi, dispone delle cose che lo servono, adeguate alle sue condizioni, non può ragionevolmente aumentare la sua alimentazione, i suoi abiti, i suoi mobili, le cose sue, solo perchè la produzione agricola ed indu-

striaie mette sul mercato moli crescenti di prodotti.

La massa dei beni che così restano invenduti o che si deve rinunciare a produrre, nonostante gli impianti costosissimi appositamente creati, per la legge sopra ricordata, fa precipitare i prezzi fuori di ogni misura: i produttori più gracili sono subito travolti, come in antico, ma i superstiti non ritraggono dalle loro vendite ridotte remunerazioni sufficienti, donde disoccupazione operaia, perdite vive, che intaccano i patrimoni delle aziende, e distruggono o diminuiscono la loro capacità di estinguere i debiti contratti per ingrandire e perfezionare gli impianti, e quindi crisi di borsa, che riflette le perdite patrimoniali delle società anonime, e di contraccolpo crisi di banca, in quanto le banche, come azioniste o creditrici, si sono impegnate nell'attività industriale ed agricola del paese.

Questi effetti della caduta dei prezzi, stroncando il potere di acquisto della collettività, diventano alla loro volta causa di un ulteriore disordine e di una più profonda depressione dei prezzi e dell'attività economica; le muraglie doganali e il vario armamentario complementare di divieti, contingenti, vincoli valutari, con cui ciascun paese cerca di assicurare alla propria produzione il mercato interno fanno il resto; e l'anello malefico non si spezza, finchè il fondo del ribasso dei prezzi non è raggiunto e consolidato con una lunga permanenza.

Da questo punto gli uomini, avendo consumato con infinite sofferenze note e sconosciute l'esperienza del capitalismo integrale, possono ripartire su un nuovo equilibrio di valori, di prezzi e di costi verso l'ignoto dell'avvenire. Ed è precisamente a questa fase ultima di esaurimento della crisi capitalistica che ora l'umanità è giunta.

Si riprenderà lo stesso cammino per precipitare più tardi negli stessi abissi, e da quote più elevate, perchè il progresso tecnico non si arresta, e quindi prepara per il capitalismo catclismi più vasti e più dolorosi?

Il Capo del nostro Governo si è posto questo grave problema, che è il problema della nostra stessa civiltà, e l'ha risolto, affermando la possibilità di evitare il ripetersi di tanta jattura, e indicando le direttive di un'economia nuova.

Siamo pervenuti, nello svolgimento delle vicende umane, ad un grado tecnico nuovo. L'apparizione di importanti mezzi tecnici nuovi ha sempre aperto nella storia una nuova fase, non solo nei rapporti economici, ma anche politici e sociali.

Oggi non è un mezzo tecnico nuovo che è apparso all'orizzonte, ma un complesso sterminato di nuovi strumenti e procedimenti, energie e applicazioni, che si perfeziona e si potenzia di continuo con moto celerissimo. Nessuno può sorprendersi che questo gigantesco sviluppo tecnico abbia corrosato le basi dell'economia capitalistica, e ci abbia portato alle soglie di un'era nuova, caratterizzata da una economia profondamente diversa.

Il Capo del Governo sentì il problema fin da un anno fa, quando formulò la domanda: «Crisi nel sistema o crisi del sistema?». Ora Egli ha risolto il quesito nel senso massimo, come doveva risolverlo chi guardi nel fondo delle cose e non si appaghi di fallaci lusinghe. E, secondo il suo metodo virile, accertato il male, ha meditato le cause e le possibilità, ed ha additato la via della salvezza.

Qui però il male non è di carattere politico — per il quale basta intuizione, autorità, preparazione d'ambiente, volere — ma economico: il male più difficile a riconoscersi, più ribelle a curarsi, perchè dipende da una moltitudine di fattori esterni, materiali, internazionali, in massima parte fatali, imprevedibili o incoercibili.

Cimentarsi con un problema di siffatta natura da parte di un uomo solo, dà la misura della sua eccezionale grandezza. Nessuno mai tentò nulla di simile prima di Mussolini.

L'economia primitiva, l'economia agricola ed artigiana, l'economia capitalistica e supercapitalistica furono tutte il prodotto spontaneo dell'opera istintiva e autonoma di infinite generazioni o di persone innumerevoli. Lo Stato assistette indifferente al processo produttivo della comunità: le carestie e le crisi si avvicendarono ciclicamente ai periodi di abbondanza e i problemi si risolsero regolarmente da sè: il legislatore si astenne rigorosamente dal disciplinare i rapporti economici, considerandoli materia proibita.

La stessa economia comunista è l'esperimento di un gruppo anonimo. Nata da un concetto falso di Marx, è stata applicata dalla

oligarchia russa con fluttuantissimi criteri, dalla *Nep* di Lenin al piano quinquennale di Stalin, dalla forzosa creazione del *Colhoze* e del *Sovhoze* ai recenti tentativi di stimolare la produzione dei singoli con sostanziali aumenti differenziali di remunerazione.

Il Duce è il primo che si accinge da solo alla impresa della creazione di una nuova economia, che deve risolvere le antinomie della economia capitalistica prostrata.

Il discorso del 14 novembre ci ha detto abbastanza, nei suoi scorci potenti, per orientarci sull'essenza e i prossimi sviluppi della nuova economia.

Da questo lato, la legge delle Corporazioni che ci è sottoposta non apporta maggiore luce: l'articolo 8 che attribuisce alla corporazione il potere di elaborare « le norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione » e l'articolo 10 che dà alla corporazione « la facoltà di stabilire tariffe per le prestazioni ed i servizi economici e quelle dei prezzi dei beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio » sono volutamente tenuti su formule generiche, che consentono alle future corporazioni una estesa libertà d'azione.

Secondo il discorso del 14 novembre adunque, completato dalle disposizioni della legge in esame, e illuminato dalle esperienze dei primi undici anni di Regime, la nuova economia di Mussolini è una sintesi ed un superamento dell'economia capitalistica e dell'economia collettivistica. Dell'una e dell'altra assume gli elementi vitali e duraturi e respinge quelli aberranti, corruttibili, esausti. Dell'economia capitalistica conserva i concetti fondamentali della proprietà privata e della iniziativa individuale: gli uomini non hanno ancora trovato nulla di più efficace come molla all'azione e impulso alla intrapresa. Delle dottrine e delle esperienze del socialismo ritiene ciò che in esse è perennemente vero e fecondo: il principio del predominio dell'interesse collettivo sull'interesse dei singoli, la funzione sociale della proprietà, il dovere sociale del lavoro, il fine sociale della elevazione e del benessere dei ceti diseredati.

A chi ha lavorato e prodotto è assicurato il godimento del frutto del suo lavoro, e la facoltà di accumularlo con gli interessi e di tra-

smetterlo ai suoi figli. La rigida tutela del risparmio, che è vanto insigne del Regime fascista, è garanzia che la sicurezza del possesso, e la libertà di disporne nelle forme legittime, restano fra i caposaldi del nuovo ordine economico. Mussolini, che ha difeso la lira in modo inflessibile contro tutte le pressioni e tutte le insidie, ha con questo recato la prova massima dell'importanza che Egli annette alla santità del risparmio e alla necessità di stimolarne l'accrecimento indefinito, e di difenderlo contro tutte le forze nemiche, come un elemento insuperabile di coesione sociale, di potenziamento economico e anche di elevazione morale.

Per contro, il diritto di proprietà è subordinato nel suo esercizio all'interesse generale, e implica il dovere di esercitarlo nel modo più conforme al bene della collettività. Il proprietario che non coltiva il suo fondo, perde *ope legis* il diritto di proprietà, del quale ha fatto cattivo uso.

L'iniziativa privata nel campo della produzione è considerata come lo strumento più efficace e più utile della Nazione; ma l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato: e quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata, ha luogo l'intervento diretto dello Stato nella produzione economica, sotto forma di controllo, di aiuto e anche di gestione diretta.

Tutto questo è nella realtà vivente del Regime, e non da oggi, ma embrionalmente dall'inizio. Il Duce, assumendo il potere ed incominciando la costruzione del nuovo Stato, ebbe presenti allo spirito i principi fondamentali della nuova economia, senza la quale il nuovo Stato non sarebbe esistito. Come per tutta la creazione rivoluzionaria mussoliniana, anche in questo campo vi fu la creazione permanente, la rivoluzione in atto continuo. Dalla intuizione originaria delle essenziali norme che devono reggere i rapporti economici dei nuovi tempi, Mussolini è passato via via alle determinazioni più precise della sua dottrina e alla più varia e particolare attuazione pratica, assecondando lo sviluppo incessante degli eventi e rispondendo alla sollecitazione delle necessità. La Carta del Lavoro, che è opera dell'anno V, già porta luminosamente codificati i concetti basilari dell'economia musso-

liniana. Nel riassunto dei principî della nuova economia che ho tracciato dianzi, mi sono valso in qualche punto delle testuali parole della Carta del Lavoro.

Ma il convulso crepuscolo del capitalismo ha dato a questo complesso di concezioni e di realizzazioni l'importanza dell'attualità necessaria, la sostanza dell'innovazione che apporta la salvezza.

Le modificazioni dei rapporti economici che si erano venute gradualmente operando in Italia, di pari passo con la formazione dello Stato fascista, intrecciandosi con esso fino a confondervisi, ora prendono una figura differenziata, si costituiscono in un'unità a sè stante di principî e di atti, che in certo modo assume coscienza di se stessa, ed è riconosciuta dall'Italia e dal mondo come l'economia mussoliniana o corporativa.

L'economia mussoliniana ha già pronti per assolvere il suo compito, che è di sostituire utilmente la morente economia liberale, due strumenti necessari: l'organizzazione delle forze produttive e la incontrastata signoria dello Stato.

La legge del 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro ha portato nei modi di governare e far convivere un popolo una novità sostanziale. Nulla di simile era stato prima tentato o concepito. La concezione di Mussolini è stata tradotta in atto in modo rapidissimo e completo. Oggi non vi è più in Italia alcun elemento produttivo che non sia saldamente inquadrato nella sua organizzazione sindacale, diventata strumento e parte dello Stato. Diminuendo i poteri della Confederazione e accrescendo quelli del Sindacato, la legge attuale rettifica un rapporto interno, gerarchico della macchina, per aumentarne l'efficienza, per renderla più rispondente ai nuovi fini dell'economia corporativa.

Questa macchina immensa permette al Governo di agire sul complesso e sul particolare dell'attività produttiva, come a nessun Governo è possibile in regime capitalistico. Il Governo fascista ha sotto le mani una tastiera che gli permette di trasmettere la sua volontà di impulso, di freno e di coordinazione alle zone più lontane del mondo produttivo, di quel mondo cioè che i Governi liberali considerano estraneo e inaccessibile.

L'organizzazione sindacale è connaturata con lo Stato fascista: senza di essa — il Duce l'ha dichiarato ripetutamente — lo Stato fascista non sarebbe attuato. Ma il possedere uno strumento di tanta potenza e di tanta sensibilità in un'ora come questa, in cui la economia capitalistica tramonta, e lascia dietro di sè un'oscura sera nella quale ancora gli altri non intravedono le forme del domani, significa per il Regime fascista disporre di una delle forze necessarie per portare fino agli ultimi sviluppi la sua esperienza, e creare con tutti i suoi organi vitali la nuova economia.

L'autorità dello Stato indiscussa e indiscutibile è necessaria alla nuova economia, perchè di essa lo Stato è propulsore e regolatore. Non occorre spendere parole per dimostrare come, in Regime fascista e nel suo anno XII, questa sia una viva e operante realtà.

Per sostituire la fallita economia capitalistica occorre, come abbiamo visto, disciplinare la produzione, in modo da evitare a tempo quegli squilibri profondi fra la produzione ed il consumo che, con la catastrofe dei prezzi, causano cerchi sempre più vasti di rovine, senza per ciò comprimere il sano spirito di intrapresa e lo stimolo a progredire. Per conseguire questo, occorre che lo Stato abbia la forza di farsi obbedire, e che si meriti l'obbedienza fidente delle categorie produttrici per la sua competenza e per la sua equanimità. Lo Stato fascista ha dato mille prove di sapere, come tecnico, vedere giusto, e, come arbitro, conciliare con equità gli interessi divergenti delle categorie.

Rimaneva da creare, per completare la costruzione, il terzo caposaldo, lo strumento giuridico, la Corporazione. Dopo il discorso del 14 novembre, con grande rapidità è venuto lo schema della legge che ora approveremo. Fra pochi giorni esso sarà legge dello Stato: dopo di che la nuova economia mussoliniana pienamente costituzionalizzata potrà entrare senz'altro in funzione.

Che cosa faranno le Corporazioni per controllare, regolare, dirigere l'economia italiana, là dove se ne ravviserà la necessità o la convenienza? La prova del recente passato informa i desiderosi di conoscenza, e rassicura i timidi. Anche qui nessuna improvvisazione dal nulla, nessun temerario esperimento.

La verità è che quello che faranno domani le Corporazioni, secondo la lettera della legge, è già fatto da anni dal Capo del Governo, per la sua straordinaria potenza di prevedere, concepire e attuare.

Il Capo del Governo ha anticipato di parecchi anni le Corporazioni, perchè, antivedendo i tempi, ha preso lui le iniziative e le responsabilità che domani spetteranno alle Corporazioni, ben prima che la bufera scoppiasse sulla economia mondiale, ben prima che si osasse pensare alla crisi mortale del capitalismo.

Dove vi era deficienza in un ramo necessario di produzione, Mussolini ha stimolato l'economia del Paese; dove vi era eccesso ha fatto agire i freni.

La battaglia del grano, che si è già conclusa con la vittoria, ha veduto l'economia rurale italiana indirizzata dal fermo volere del Capo come una forza compatta alla conquista del pareggio nel bilancio granario della Nazione.

Quando invece i fumi dell'inflazione, che molta gente scambiava per la beatitudine della prosperità senza termine, preparavano anche per l'Italia l'amara penitenza della reale miseria, il Duce richiamò tutti duramente alla ragione col discorso di Pesaro. La lira fu rivalutata e poi stabilizzata quasi al massimo livello raggiunto. La vescica dell'inflazione si sgonfiò. I tempi divennero difficili per ognuno, da facili e comodi che erano. Tutti dovettero rinunciare ai subiti guadagni e adattarsi a condizioni più severe di lavoro e di vita.

La crisi, che fulminò il mondo per fatalità ineluttabile nell'autunno del 1929, in Italia fu per deliberato proposito profilattico anticipata di due anni da Mussolini solo, contro le deprecazioni e le profezie apocalittiche dei profittatori dell'inflazione. Quando il terremoto squassò le nazioni economicamente più potenti, l'Italia aveva già fatto gli adattamenti e le restrizioni necessarie, e si era fortificata nelle sane difficoltà. Per questo, l'Italia ha affrontato la crisi, pur con risorse naturali e ricchezza accumulata di tanto inferiori a quelle degli altri Paesi, soffrendo assai meno di essi. Gli altri precipitavano dalla cima dei loro grattacieli: l'economia italiana lavorava modesta, ordinata e tranquilla, rimanendo aderente alla buona terra. Se nel 1927 fossero esistite le Corporazioni, la vasta e vitale

materia di disciplina economica connessa colla stabilizzazione sarebbe stata di loro competenza.

Altri interventi diretti di Mussolini sul terreno dei rapporti economici che mi limito a ricordare sono il complesso importantissimo dei provvedimenti del 1930 per la riduzione generale, e quindi nominale, dei redditi (stipendi, salari, fitti, interessi ecc.) in armonia colle misure di deflazione e coll'accresciuto valore della lira, un esempio classico di economia corporativa avanti lettera; la creazione e direzione delle migrazioni interne; la gigantesca bonifica dell'Agro Pontino; le misure sui consorzi obbligatori e volontari in determinati rami di produzione afflitti dall'eccesso di impianti; il controllo sui nuovi impianti industriali; i provvedimenti di difesa del prezzo del riso, e le più recenti misure di sostegno del prezzo del grano; la fondazione dell'Istituto mobiliare italiano e dell'Istituto della ricostruzione industriale, per svincolare l'industria dalla banca e la banca dall'industria, e fornire all'industria sana il finanziamento a medio e lungo termine a condizioni miti; la sistemazione bancaria coll'istituzione della « Sofindit » e della « Sfi »; la sistemazione del Gruppo « Sip » e la emissione a mezzo della « Iri-Stet » delle nuove ingegnose obbligazioni che tendono a rieducare il pubblico ai titoli industriali, si intende dopo aver effettuato il lavacro e il risanamento dell'industria.

Questo insieme grandioso di iniziative, di regolamenti e di discipline attuate dal Capo sarebbe stata materia di attività delle Corporazioni, se già esse fossero sorte. Ma con ciò il campo è tutt'altro che esaurito. Problemi nuovi di ordinamento della produzione sorgono ogni giorno, sotto la spinta dei mutamenti assidui che la realtà produce nei rapporti economici. Tali problemi devono essere risolti prontamente e nel giusto senso dal Regime. Questo sarà, a riforma costituzionale compiuta, il lavoro che spetterà alle Corporazioni.

Per chiarire meglio il carattere dei compiti che spetteranno alle Corporazioni e la natura delle decisioni che esse dovranno prendere con autorità legislativa, recherò qualche esempio.

Vi sarà anche domani il problema del grano, ma in senso inverso a quello che ha portato la battaglia del grano alla vittoria: bisognerà ora preoccuparsi del pericolo di una esuberanza

di produzione che farebbe franare i prezzi, con conseguenze gravi per i più vasti strati della popolazione italiana, donde la necessità di misure appropriate e tempestive, che valgano a garantire l'equilibrio raggiunto.

In altri rami di produzione (i cantieri navali per esempio) occorrerà invece ritornare dall'eccesso degli impianti alla giusta misura.

Vi sarà da dare maggiore impulso all'esportazione, sulla quale il sottosegretario Asquini ha fatto giorni addietro una relazione eccellente, mostrando la via della soluzione nella riduzione dei costi, che si può ottenere soltanto con una vasta azione di disciplina e di affinamento organizzativo, industriale e commerciale.

Non minore importanza ha il riordinamento giuridico, tecnico e morale delle società anonime, che si deve effettuare per evitare che si ripetano gli eccessi, gli sperperi, gli abusi e le degenerazioni del sistema, i quali hanno obbligato lo Stato a prendersi sulle braccia innumerevoli aziende, e hanno addossato, come abbiamo veduto, le loro perdite per miliardi di lire al contribuente.

Non ancora completamente risolto è il problema bancario, per il quale occorre restituire la banca alla pura funzione bancaria, eliminando qualunque ingerenza della banca nell'industria, impedire gli immobilizzi finanziari e restringere le spese di impianto e di funzionamento in limiti proporzionati alla mole degli affari.

Vi è sul tappeto il problema della organizzazione del commercio, tuttora confuso e troppo denso: la funzione della distribuzione che spetta al commercio è essenziale, ma può e deve essere disciplinata e organizzata razionalmente, ramo per ramo di prodotto, in modo da non pesare con un costo eccessivo sulla merce distribuita.

Vi è il problema doganale, reso acuto dalla sfrenata concorrenza straniera, problema che si risolve conciliando per ogni prodotto, nel quadro di una superiore armonia, e in relazione alle esigenze dell'esportazione, la tutela della produzione nazionale colla necessità primordiale di non accrescere il costo della vita oltre il limite.

Vi è il problema del credito, che oggi è, si può dire, negato sistematicamente dal risparmio alle private iniziative, per esser concesso

soltanto allo Stato, ciò che è anormale e in definitiva dannoso, e quindi da rettificare, perchè porterebbe al capitalismo di Stato, che l'economia mussoliniana respinge.

Onorevoli Colleghi, ho elencato in via esemplificativa alcuni grandi problemi economici che attendono una soluzione prossima: altri si potrebbero aggiungere di uguale portata, e ad essi far seguire infiniti altri problemi minori, parziali, circoscritti ad un prodotto o ad una fase produttiva, ma pur essi vitali. Ecco la materia sulla quale le Corporazioni svolgeranno la loro funzione regolatrice.

Se le Corporazioni non fossero istituite, questi problemi sarebbero stati, come in precedenza, trattati dal Governo fascista, sentendo in via privata le categorie interessate, e sarebbero stati da esso risolti valendosi della aperta procura che la Nazione gli ha conferito per la tutela del suo benessere.

All'inizio dell'anno XII, mentre il mondo soffre ancora tutto il travaglio della crisi, il Duce ha ritenuto giunto il momento di immettere nella Costituzione anche questa forma di attività normativa della produzione, che il Governo si era assunto per la difesa dell'interesse generale. Il potere legislativo così si estende e si applica anche ai rapporti economici, fino a ieri in tutti gli Stati considerati affari privati, immuni dal controllo dei pubblici poteri. L'organo nuovo dello Stato che eserciterà questi nuovi poteri legislativi è la Corporazione. In seno alla Corporazione, le categorie produttive interessate, che prima interloquivano soltanto in quanto il Governo singolarmente le chiamava e le ascoltava, avranno invece potere rappresentativo, e porteranno di pieno diritto, avendo anche facoltà di iniziativa, il consiglio della loro esperienza e la voce dei loro interessi. Sul contrasto degli interessi delle categorie agirà come conciliatore e, se occorre, come arbitro il Governo, che vede soltanto l'interesse generale e superiore della Nazione, perchè rappresenta in modo permanente e totale lo Stato. E là dove una categoria di interessati diretti — quella dei consumatori — non può avere, per il suo carattere estesissimo e indistinto, una rappresentanza ed una voce — come per le prestazioni, i servizi ed i beni offerti al pubblico in condizioni di monopolio o di privilegio — in tal caso provvede all'equa difesa

del consumatore, fissando le tariffe e i prezzi in contraddittorio col Sindacato dei produttori, la Corporazione, della quale fanno parte i rappresentanti delle Amministrazioni statali, del Partito, del capitale, del lavoro e della tecnica, sotto la guida del Governo.

Così un'altra grande concezione mussoliniana entra nella realtà. E la Rivoluzione fascista, che è la Rivoluzione spirituale, politica, economica e sociale, continua la sua marcia vittoriosa. (*Vivi applausi, molte congratulazioni*).

SCHANZER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHANZER. Onorevoli colleghi, il disegno di legge che sta dinnanzi al Senato non è un'opera legislativa isolata; esso, invece, è il frutto di un pensiero politico e sociale fortemente incardinato in precedenti creazioni legislative. Esso è la prosecuzione e l'evoluzione logica di questo pensiero, il quale, nel suo naturale, necessario dinamismo, ha già fin qui prodotto alcune opere legislative importanti e originali ed altre ancora ne produrrà, a completa integrazione del sistema dello Stato corporativo fascista.

La sorgente prima di questo pensiero è l'alto proposito di affrontare e di risolvere il problema sociale che incombe sul nostro tempo, il problema, cioè, dei rapporti tra le classi sociali e lo Stato nel campo dell'economia e della produzione.

Per valutare l'apporto del Fascismo alla soluzione di questo problema, bisogna prendere le mosse dal principio etico che informa la dottrina fascista, principio che è stato messo in chiara luce nella bella ed elevata relazione dell'onorevole senatore De Vecchi di Val Cismon; il principio, cioè, dell'unità morale, politica, sociale della Nazione, vivente nella storia per il raggiungimento dei suoi fini di potenza politica, di ricchezza, di benessere del popolo e di civiltà.

È da questo principio che discende il ripudio, da parte del Fascismo, del principio della lotta di classe come metodo di avanzamento sociale e la sostituzione ad esso, invece, del principio della collaborazione di tutte le classi, di tutte le categorie della produzione, di tutte le forze vive della Nazione per l'attuazione dei fini dello Stato; ed è questo principio che

illumina e pervade il documento fondamentale dello Stato corporativo fascista: la Carta del lavoro, che si inizia con la dichiarazione programmatica altamente significativa che «l'unità morale, politica, sociale della Nazione si realizza integralmente nello Stato fascista». E seguono poi le dichiarazioni sulla organizzazione privata della proprietà, sull'iniziativa privata come elemento propulsore dell'economia e della produzione, sulla forma e sui limiti dell'intervento dello Stato nel campo della produzione.

La prima pietra, specificamente legislativa, dell'edificio dello Stato corporativo fascista è, poi, la legge del 3 aprile 1926 sul regolamento giuridico dei rapporti collettivi del lavoro. È questa la legge della pace sociale e industriale, la quale, mentre dichiara reato qualunque interruzione violenta del lavoro, sia da parte dei lavoratori, sia da parte dei datori di lavoro, conferisce agli uni e agli altri valide garanzie nell'istituto dei contratti collettivi del lavoro ed in quello della risoluzione delle controversie collettive, mediante una speciale magistratura.

Questa legge riconosce il Sindacato come la cellula fondamentale della organizzazione politico-sociale, ma l'assoggetta alla sua disciplina, lo costituisce organo pubblico, evitando così che possa diventare, come accadeva in passato, un elemento perturbatore dello Stato e della vita sociale, e ne fa, anzi, il primo cooperatore dello Stato nel campo economico.

E qui si deve rilevare subito che, fin dalla emanazione della legge 3 aprile 1926, fu presente alla mente del Duce, oltre che l'idea sindacale, anche l'idea corporativa; infatti, l'articolo 3 di quella legge dispone che le associazioni professionali possono essere unite fra loro da organi centrali di collegamento, prima origine della corporazione; e l'articolo 10 della legge dà a questi organi centrali l'attribuzione di dettare norme disciplinatrici del lavoro nelle aziende; l'articolo 17 investe questi organi centrali di funzioni di conciliazione nelle controversie collettive del lavoro.

La Carta del lavoro, poi, stabilì, per così dire, lo stato civile della corporazione, disponendo che «le corporazioni costituiscono l'organizzazione unitaria delle forze della produzione e ne rappresentano integralmente gli interessi» e aggiungendo che, appunto per questo, «le

corporazioni sono dalla legge riconosciute come organi dello Stato ».

Ma, chi voglia apprezzare meglio la maturità del pensiero legislativo in questa materia e la prudente gradualità delle sue realizzazioni, potrebbe anche ricordare che già il primo programma del Partito Nazionale Fascista dichiarava che il Sindacato doveva essere riconosciuto, ma coordinato ai fini nazionali e che le corporazioni dovevano essere promosse, ma secondo il duplice obiettivo dell'affermazione della solidarietà nazionale e dello sviluppo della produzione. E il Duce, con la consueta, incisiva potenza d'espressione, scolpiva la differenza tra il sindacalismo socialista ed il sindacalismo fascista, dicendo che il sindacalismo socialista, per la via della lotta di classe, sfocia nel terreno politico; col fine ultimo della distruzione della proprietà e della soppressione dell'iniziativa privata, mentre che il sindacalismo fascista, attraverso la collaborazione di tutte le classi, di tutte le categorie della produzione, sbocca nel terreno della corporazione, destinata, appunto, a rendere organica quella collaborazione, salvando il principio della proprietà privata, ma elevandola a funzione sociale; rispettando l'iniziativa privata, ma nell'ambito della vita della Nazione.

Come si vede, dunque, l'idea corporativa non soltanto non è nuova, ma sta proprio all'inizio dell'evoluzione che ha condotto alle successive riforme in questa materia; e tale idea corporativa, prima espressa genericamente, poi legislativamente abbozzata nella legge del 3 aprile 1926, ha fatto un decisivo passo avanti con la legge del 20 marzo 1930 sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni. È, in verità, questa legge che per prima trasporta l'idea corporativa nel campo della legislazione e, quindi, prepara l'inquadramento degli istituti e degli organi corporativi nell'ordinamento costituzionale dello Stato.

Ho voluto brevemente ricordare questa evoluzione la quale, attraverso a tappe successive, ha condotto al disegno di legge che oggi è sottoposto all'esame del Senato. Oggi, veramente, si può dire che nasce la corporazione. Ma, nascendo, essa non rinnega il principio sindacale, anzi lo riconferma e lo rinforza e lo riconduce alle sue origini. Ed invero, è dal terreno sindacale che la corporazione trae

il suo alimento, la sua ragion d'essere, le sue possibilità di funzionamento.

Dopo queste premesse, farò qualche breve osservazione sopra alcune soltanto delle disposizioni principali del disegno di legge; e, nel far ciò, meglio non potrei procedere, che prendendo a guida l'ordine del giorno che il Duce ha proposto e fatto approvare all'Assemblea generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, nella storica seduta del 14 novembre ultimo scorso.

Anzitutto, quale è la natura della corporazione? Quali sono i suoi fini?

La definizione che dà l'ordine del giorno del Duce è questa: la corporazione è lo strumento che, sotto l'egida dello Stato, attua la disciplina integrale, organica e unitaria delle forze produttive, in vista dello sviluppo della ricchezza, della potenza politica e del benessere del popolo italiano.

In questa definizione noi abbiamo tutti i caposaldi del nuovo istituto: disciplina integrale, organizzazione unitaria della produzione attraverso l'istituto delle corporazioni; alta vigilanza e controllo dello Stato su questa attività organizzatrice; fine nazionale della potenza politica, della ricchezza e del benessere del popolo italiano.

Come nasce la corporazione? Ce lo dice l'articolo 1 del disegno di legge. Le corporazioni sono costituite con decreto del Capo del Governo, sulla proposta del ministro delle corporazioni, sentito il Comitato corporativo centrale. Le corporazioni, dunque, sono creazione dello Stato, sono fortemente incardinate nello Stato; e questo concetto che la corporazione, pure essendo rappresentante delle classi produttrici, è, tuttavia, sottoposta ad una rigorosa disciplina dello Stato, balza evidente anche dalle disposizioni degli articoli 2 e 3 del disegno di legge, che riguardano la presidenza e l'amministrazione di questi organi.

Le corporazioni saranno presiedute da un ministro o da un sottosegretario di Stato, o dal segretario del Partito Nazionale Fascista; il che dimostra come il Fascismo colleghi strettamente l'economia e la politica. L'amministrazione delle corporazioni sarà stabilita dal decreto istitutivo che fisserà il numero dei componenti degli organi amministrativi, il numero di quelli che dovranno essere tratti

dal campo sindacale, con designazioni da approvarsi dal Capo del Governo. E anche qui l'ordine del giorno del Duce indica una direttiva d'avvenire, dicendo che lo stato maggiore della corporazione dovrà comprendere i rappresentanti delle amministrazioni statali, del Partito, del capitale, del lavoro e della tecnica.

Data questa composizione, data la rappresentanza delle amministrazioni statali, noi possiamo essere sicuri che lo Stato prenderà sotto la sua tutela, di fronte alla produzione, la grande massa dei consumatori che sono gli unici che non abbiano una organizzazione sindacale e corporativa.

Circa il numero delle corporazioni l'ordine del giorno del Duce afferma che questo numero deve essere adeguato alla reale necessità dell'economia nazionale.

Molto importante, poi, è il tema del criterio di formazione delle corporazioni, sul quale, in seno al Consiglio Nazionale delle Corporazioni, si sono svolte delle discussioni lunghe ed interessanti.

Il disegno di legge, come si rileva anche dalla relazione ministeriale, ha superato i criteri contrapposti della formazione per categorie di produzione e della formazione per cicli di produzione, stabilendo che le corporazioni siano istituite per grandi rami della produzione. Tuttavia, il disegno di legge contiene un sistema complesso di disposizioni, per effetto del quale si tiene giustamente conto anche dei due criteri pur ora accennati. Infatti, l'articolo 4 ammette che in seno alle corporazioni si stabiliscano delle sezioni, il che corrisponde al concetto delle categorie di produzione. L'articolo 6 prevede dei comitati corporativi che potrà istituire il Capo del Governo, il che può dare soddisfazione al criterio del ciclo di produzione per alcuni rami dell'attività economica. Ed, infine, vi è un altro articolo che dà facoltà al Capo del Governo di convocare, quando lo riterrà opportuno, due o più corporazioni insieme, il che provvede opportunamente alla necessità degli importantissimi rapporti intercorporativi tra i diversi rami della produzione.

Ma, quello che più interessa e, direi, più appassiona l'opinione pubblica, sono le attribuzioni che si danno a questi nuovi organi; e qui non mancano coloro che temono dal

nuovo istituto qualche profondo sconvolgimento dell'economia nazionale.

Ma basta un esame sereno ed obbiettivo delle disposizioni del disegno di legge e delle dichiarazioni illustrative del Capo del Governo, per convincersi come queste preoccupazioni e questi timori siano assolutamente infondati.

Quali sono le attribuzioni che si danno alle Corporazioni? Queste attribuzioni hanno le loro radici nella legge del 20 marzo 1930 che investiva il Consiglio Nazionale delle corporazioni (allora concepito come una specie di grande corporazione nazionale) di un potere normativo o legislativo che dir si voglia, in materia di rapporti collettivi economici tra le diverse categorie della produzione.

Ora, la novità della legge è in questo, che essa trasferisce questo potere, che viene espressamente qualificato come legislativo, dal Consiglio Nazionale delle corporazioni alle corporazioni, subordinandolo però a determinate garanzie e superiori sanzioni.

Altra novità è questa, che, mentre la legge del 1930 parla soltanto di rapporti collettivi economici tra le diverse categorie della produzione, la nuova legge introduce il concetto importantissimo della disciplina unitaria della produzione, concetto il quale, evidentemente, apre a questi nuovi organi un vasto e complesso campo di azione.

Altra novità ancora è questa, che, mentre secondo la legge passata la funzione normativa o legislativa del Consiglio Nazionale delle corporazioni doveva essere messa in moto dalla concorde volontà delle contrapposte associazioni sindacali, invece la nuova legge pone in essere questa funzione o sulla richiesta dei ministri competenti o sulla richiesta anche di una sola delle associazioni interessate.

Ma quali sono le garanzie, che circondano l'esercizio di questa funzione? Anche qui la materia è rischiarata dall'ordine del giorno del Duce, che assegnando alle corporazioni come compiti specifici i conciliativi, i consultivi con obbligatorietà ecc., indicava il compito più importante: l'emanazione di leggi regolatrici dell'attività economica della Nazione, ma « attraverso il Consiglio Nazionale delle corporazioni ».

E l'articolo 11 del disegno di legge stabilisce che tutte le norme, gli accordi e le tariffe delibe-

rati dalle corporazioni dovranno essere approvati dall'assemblea generale del Consiglio Nazionale delle corporazioni e non diventeranno obbligatori se non quando saranno pubblicati con decreto del Capo del Governo, inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

A me sembra che questo sia un punto fondamentale della legge e della massima importanza, perchè, se il potere legislativo fosse stato attribuito alle corporazioni direttamente, senza superiori sanzioni e garanzie, effettivamente avrebbe potuto derivarne un grave turbamento dell'economia del paese, per le inevitabili discordanze e contraddizioni tra le deliberazioni delle varie corporazioni. Invece, secondo il disegno di legge, tutte le deliberazioni delle singole corporazioni devono affluire al Consiglio Nazionale delle corporazioni o a quella assemblea corporativa in cui il Consiglio Nazionale fosse per essere trasformato, e devono ottenere l'esecutorietà mediante decreto del Capo del Governo. Sicchè questo sistema sembra offrire la sicura garanzia che le nuove funzioni legislative saranno esercitate in modo razionale ed armonico, col dovuto riguardo agli interessi collettivi della Nazione.

Ma, a mio modo di vedere, occorre stringere ancora un poco più da vicino l'esame del contenuto caratteristico della nuova funzione. E, a questo proposito, io credo che nulla meglio valga a chiarire le idee che di raffrontare il campo d'azione della nuova legge con quello della legge essenzialmente sindacale del 3 aprile 1926, raffronto dal quale appare come i due campi di azione siano nettamente distinti. La legge del 3 aprile 1926 disciplina giuridicamente i rapporti tra il capitale e il lavoro nel rapporto salariale, in tutto ciò che riguarda le condizioni del lavoro, nei riguardi dello sciopero e della serrata, delle controversie collettive e della magistratura del lavoro.

Invece, la nuova legge, e qui sta la sua vera originalità, entra in pieno nel campo economico. Essa concerne non il rapporto salariale, ma il processo economico e tecnico della produzione; tende a rendere questo processo più intenso, più efficace, più unitario ed organico, più idoneo, insomma, ad eliminare i pericoli di una concorrenza disordinata e talvolta sleale, ad evitare i guai della sovrapproduzione,

a proporzionare meglio la produzione al consumo, secondo le esigenze e le capacità di esso e, soprattutto, a seguire attentamente i progressi tecnici dell'industria, esercitando una opportuna azione al fine di diminuire i costi di produzione, condizione questa essenziale, perchè la nostra industria possa competere con l'industria straniera, non solo sui mercati stranieri, ma anche su quello nazionale; condizione essenziale perchè essa possa accostarsi sempre più alla realizzazione della legge economica del minimo sforzo e del massimo rendimento.

E questa benefica funzione normativa e legislativa si eserciterà non solo in seno alle singole corporazioni, ma anche nei rapporti intercorporativi, il che ha una importanza grande, perchè ciò varrà a rendere veramente unitaria l'economia italiana e ad evitare i conflitti e soprattutto le lotte antieconomiche tra i diversi rami della produzione.

Finalmente devo dire una parola sull'articolo 7, il quale merita molta attenzione, in quanto dichiara l'autonomia sindacale, pur lasciando aderenti le associazioni professionali alle loro Confederazioni. Questa disposizione dimostra che, come ho già accennato, la nuova legge non solo non vuole soffocare la funzione sindacale, ma anzi vuole rinvigorirla, senza di che, invero, sarebbe impossibile un esercizio efficace della funzione corporativa.

Io mi avvio alla fine del mio discorso e domando licenza al Senato di fare ancora alcune brevi considerazioni di ordine generale.

Il Duce per il primo pose il problema se la grande crisi che il mondo attraversa fosse una crisi « nel » sistema capitalistico o una crisi « del » sistema stesso. E, nel memorabile discorso del 14 novembre, Egli ha risolto la questione nel senso che si tratta di una crisi « del » sistema; ed ha aggiunto che l'economia, fondata sulla libera concorrenza, non è finita oggi, ma è finita con l'avvento del supercapitalismo, generatore dei cartelli e dei *trusts* che hanno profondamente falsato il giuoco della legge economica della domanda e dell'offerta. Ha aggiunto anche che oggi le dimensioni dell'impresa superano le possibilità dei singoli uomini: da qui la necessità dell'intervento dello Stato.

E del resto vediamo, non in Italia soltanto, ma anche altrove, che il capitalismo, o meglio, il supercapitalismo, incagliato ed incapace di fronteggiare le catastrofi che ha suscitato, si rivolge allo Stato e ne invoca l'intervento e l'aiuto.

Quello che ha condotto alla crisi del capitalismo, alla crisi della concezione economica liberale, nata specialmente da dottrine economiche britanniche del '700 e del principio dell'800, in un periodo di particolari condizioni della civiltà industriale, non è una volontà politica distaccata dalla realtà delle cose, ma sono i fatti, rivelati dalla storia e dall'esperienza, che hanno sfatato il preteso potere taumaturgico dell'automatismo economico. Si può anche ammettere, sino ad un certo punto, che, alla fin fine, questo automatismo economico possa valere a ristabilire i turbati equilibri economici; ma ciò accade soltanto attraverso lunghi cicli di attività economica, attraverso ad immensi danni, a paurose catastrofi, come sono le crisi cicliche del sistema capitalistico.

Sicchè il meno che si possa dire è che questo sistema dei riaggiustamenti automatici, è, se non altro, troppo lento nella sua azione e costa troppi sacrifici ai popoli.

E il Duce ha anche detto che le dimensioni dell'impresa superano ormai le possibilità dei singoli uomini. E, in verità, l'intuizione dei singoli produttori, operanti in regime di libera concorrenza, poteva, con le sue previsioni, dominare il campo economico in tempi in cui il capitalismo industriale era ai suoi inizi, in cui l'industria, anche nei grandi paesi, era poco sviluppata, in cui i mercati erano ristretti.

Ma tutto questo è profondamente mutato nel mondo moderno e specialmente nel mondo del dopo guerra, nel quale l'industrializzazione è stata spinta all'apogeo negli antichi paesi industriali e si è rapidamente estesa a vastissimi paesi che prima della guerra non conoscevano quasi industrie. Così dicasi della Russia, così degli immensi paesi dell'Asia, così dei *Dominions* britannici e di molti possedimenti coloniali di Potenze europee. L'estendersi e il moltiplicarsi dei mercati rende sempre più difficili le previsioni dell'impresa privata.

Solo lo Stato, e nemmeno lo Stato concepito come una burocrazia tirannicamente impe-

rante ed isolata, ma solo lo Stato, confortato dalla cooperazione continua, direi quotidiana, di tutte le classi produttrici, può avere la capacità di comprensione, la larghezza di vedute, la molteplicità di dati e di notizie che sono necessarie per dominare oggi il campo economico, per dare alla produzione un carattere organico, unitario ed efficiente.

L'intervento dello Stato, oggi, non è, dunque, il prodotto di azzardate escogitazioni di menti avidi di novità e non è nemmeno l'effetto di arbitri o di imposizioni politiche, ma è la conseguenza logica e naturale dei fatti rivelati dall'esperienza.

Oggi, un po' dappertutto, si aspira ad una economia che sia meno disordinata di quella del passato e si mettono avanti formule diverse: economia ordinata, economia organizzata, economia controllata, economia diretta. Queste formule, a dire il vero, possono coprire e coprono idee e concezioni fra loro profondamente diverse: possono anzitutto coprire merce prettamente comunista, possono rispondere a idee di capitalismo di Stato e di socialismo di Stato; ma possono avere anche un contenuto del tutto differente, un contenuto profondamente etico, come è quello della dottrina dello Stato corporativo fascista, dottrina la quale dimostra ogni giorno di più la sua forza espansiva anche al di là dei confini, tendendo a diventare modello ed esempio di vita economica e sociale anche presso altri popoli.

Oggi l'attenzione del mondo è richiamata soprattutto da tre grandi tentativi di organizzare il controllo dello Stato sulla economia: l'esperimento russo, l'esperimento americano, l'esperimento italiano.

Se c'è cosa che dimostri chiaramente l'esperimento russo, si è che la livellazione eccessiva delle classi sociali, l'atrofizzazione della iniziativa individuale, l'annullamento dell'istituto della proprietà privata, agiscono come tanti spegnitoti sulla produzione. Questo, in Russia, si verifica specialmente nel campo agricolo. Il contadino russo, privato della proprietà della terra, pare che si rifiuti pertinacemente di lavorare più dello stretto necessario per campare la vita, il che si ripercuote dannosamente sulla produzione.

In sostanza, i bolscevichi hanno messo in essere, sotto l'etichetta della dittatura del

proletariato, una dittatura della burocrazia, un sistema il quale sommerge tutti i valori sociali nel grigiore indistinto del numero. Ma, non è l'uniformità, non è l'amorfismo del numero, è, invece, la distinzione e la differenziazione delle parti che costituisce la perfezione di un organismo: esempio classico, a conforto di questa verità, quello del corpo umano che non è una massa informe, ma è, invece, un tutto, composto di molteplici, complicatissimi organi, coordinati ed insieme funzionanti per rivelare la loro unità nel miracolo della vita, dell'anima e del pensiero umano.

L'esperimento americano si sottrae ancora ad un giudizio definitivo, ma, per ora, si può dire che colpisca per il suo carattere empirico, per le sue improvvisazioni che sembrano non trovare il solido fondamento di un edificio politico ed economico predisposto e costruito prima nelle singole sue parti. Se si dovesse esprimere un giudizio riassuntivo, sia pure provvisorio, sull'esperimento del presidente Roosevelt, bisognerebbe, tuttavia, dire che egli sembra accostarsi ad una dottrina di Stato nella quale lo Stato sarebbe il sovrano regolatore di tutte le attività economiche.

E veniamo all'esperimento italiano. L'esperimento italiano è il solo nel quale la preparazione delle riforme si presenta meditata e matura, giacchè lo Stato fascista ha precedentemente inquadrato l'intero popolo nelle istituzioni sindacali, utilizzando tutto quello che vi era di meglio nel campo del lavoro, del capitale, della tecnica e dell'intelligenza.

Ma soprattutto l'esperimento italiano ha rispettato le profonde ragioni dell'umanità. Il Duce, nel suo più volte ricordato discorso, ha detto: « Il nostro Stato non è uno Stato assoluto: è ancora meno uno stato assolutista, lontano dagli uomini e armato soltanto di leggi inflessibili; ma è, invece, uno stato organico, uno stato umano che vuole aderire alla realtà della vita ».

La realtà della vita, l'umanità! Ecco i principi a cui s'informa la soluzione mussoliniana del problema sociale che riconosce quanto sia potente l'impulso che alla produzione può derivare dalla proprietà privata e dall'iniziativa individuale; e che, mentre ammette la necessità del controllo dello Stato sull'economia, non scuote, tuttavia, le basi fondamentali di questa economia, anzi le rinforza e le rinsalda.

Oprando così, a mio avviso, il Duce mostra al mondo che è possibile dare all'economia un carattere organico, pur senza distruggere, anzi, rispettando e mettendo in valore le più profonde molle umane della produzione; che è possibile dare al Paese quella economia ordinata alla quale esso aspira, ma attraverso l'ausilio di tutte le classi della produzione, raccolte intorno allo Stato nella unità della Nazione. E questa è una sintesi stupenda, è una visione veramente larga, una visione positiva e soprattutto umana della soluzione del problema sociale.

Onorevoli colleghi, io ho finito. Il sistema dello Stato corporativo fascista non è un sistema di tirannia statale, ma è fondato sul largo consenso, sull'ampia fiducia delle stesse classi produttrici; è un sistema che ha per base ideale il concorso spontaneo e volenteroso di tutto un popolo, unito in una grande, comune impresa nazionale.

La riforma che noi approveremo, nel suo essere e nel suo divenire, è un dono di pace sociale che il genio italico del Duce, ardito e misurato, idealista e realistico nello stesso tempo, offre all'Italia; ed è un auspicio di migliori tempi e di più facili intese che offre agli altri popoli del mondo. (*Vivissimi applausi, molte congratulazioni*).

GATTI SALVATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI SALVATORE. Questo disegno di legge è un atto conclusivo che documenta la precisa coerenza ed il logico sviluppo del pensiero ispiratore la grande riforma attuata dal Regime nel campo economico e sociale.

Tra i punti di massima fissati dal Capo del Governo per la Carta del lavoro vi è questo: fondazione delle autarchie sindacali, mercè l'elevazione dell'associazione professionale alla dignità di pubblico istituto, investito di un vero e proprio potere normativo degli interessi della rispettiva categoria e di compiti sociali.

Questa solenne dichiarazione è dell'11 febbraio 1927. A più di sei anni di distanza, nell'Assemblea del Consiglio Nazionale delle Corporazioni del 13 novembre 1933, il Capo del Governo definisce la Corporazione « come lo strumento che, sotto l'egida dello Stato, attua la disciplina integrale, organica ed unitaria delle forze produttive, in vista dello sviluppo

della ricchezza, della potenza politica e del benessere del popolo italiano ».

Dunque l'associazione professionale, già elevata a pubblico istituto con potere normativo, viene ora a costituire l'elemento fondamentale della Corporazione, trascende l'ambito della categoria e diventa, sotto l'egida dello Stato, fattore di equilibrio nella economia della Nazione.

Non sarà inopportuno ricordare, con qualche esattezza, la genesi della Corporazione, che sta ad attestare come la legge in discussione è il risultato di una complessa esperienza di concezioni, di aspirazioni, di leggi, di pratica rivoluzionaria.

Prima delle leggi, prima del Regime, le organizzazioni economiche, create dal Fascismo nell'impeto iniziale della Rivoluzione, ricordavano nel loro stesso nome le Corporazioni: l'antica istituzione romana e italiana diventava quasi segnacolo della nuova aspirazione delle masse, aspirazione un po' confusa, ma vivace, ad immergersi nella compagine dello Stato.

Viene la legge 3 aprile 1926: atto fondamentale della Rivoluzione. Le masse del lavoro s'inquadrano ordinatamente: un nuovo equilibrio politico e sociale si determina, ed ecco appare già, nella stessa legge, la Corporazione, concepita in embrione come organo di collegamento dei Sindacati. Le norme di attuazione della legge del 1926 definiscono le Corporazioni « organo dell'Amministrazione dello Stato », la Carta del lavoro le dichiara « organo dello Stato ».

La legge del 1930, sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni, crea la funzione corporativa più vasta: il nuovo ordine politico e sociale diventa anche ordine economico; i Sindacati vengono affiancati nel seno di un organo centrale dello Stato, chiamato ad attuare la disciplina unitaria della produzione economica; vengono affiancati perchè abbiano la visione comune degli obbiettivi più alti della propria azione e dei sacrifici necessari per attuarli.

Ed ora, dopo la preparazione intensa delle classi al grande dovere comune, insito nella idea corporativa, la legge fascista viene tempestivamente alla istituzione effettiva della Corporazione con una precisa struttura, con una precisa funzione, necessaria integrazione

di un sistema solidamente costruito dalle mani di un artefice metodico e possente.

Quali sono i capisaldi della legge?

Struttura della Corporazione. Nella Corporazione entrano di pieno diritto le rappresentanze del capitale e del lavoro; ma essa è ben lungi dal costituire una espressione classista della produzione. Il Fascismo ha valorizzato le capacità tecniche, perchè la Rivoluzione delle Camicie Nere non vuole il dominio del numero nè delle forze materiali, ma tende al sopravvento delle capacità; quindi la rappresentanza dei tecnici è elemento costitutivo essenziale della Corporazione. Ma i fattori della produzione assurgono a funzione di pubblico potere, ed ogni pubblico potere appartiene allo Stato: necessita dunque che sia costituita in seno alla Corporazione e in posizione preminente, perchè lo Stato tutto e tutti sovrasta, la rappresentanza delle amministrazioni pubbliche e del Partito, cioè dello Stato fascista nella sua espressione statica e nella sua espressione dinamica.

Nel fenomeno della produzione due sono i coefficienti: l'elemento umano e il giuoco economico. Entrambi hanno valore strumentale di fronte alla Corporazione, organo unitario che disciplina la produzione, che deve tener conto di tutti i coefficienti, ma dominarli e sovrastarli.

Le Corporazioni dunque devono trascendere, in vista degli interessi generali, tanto le categorie entro le quali si batte il contrasto di classe, quanto l'ambito dei singoli cicli produttivi, entro cui si muovono interessi particolari. Ed ecco la sintesi mussoliniana: la Corporazione è costituita per grandi rami di produzione, ma nel suo seno possono costituirsi sezioni per categoria, investite di problemi umani e sociali, e comitati tecnici investiti dei problemi economici attinenti ai cicli produttivi: struttura agile, snodata che esclude le formazioni cristallizzate.

La Corporazione ha poteri che si chiamano normativi. Di poteri normativi delle autarchie sindacali parlava la Carta del lavoro, ma limitatamente ai rapporti di categoria. La legge sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni fece un notevole passo in avanti, attribuendo al Consiglio stesso poteri normativi, in tema di rapporti economici collettivi fra le varie cate-

gorie; ma l'esercizio di questi poteri aveva una base consensuale, era subordinato al consenso delle Associazioni. Ora si dà alla Corporazione un potere normativo che anzitutto si estende al regolamento collettivo dei rapporti economici e alla disciplina unitaria della produzione, ed in secondo luogo è indipendente dalla richiesta concorde delle Associazioni. Il potere normativo diventa facoltà di emanare leggi in senso sostanziale.

La Corporazione ha in sostanza un potere legislativo.

Ricordate voi come, pur nella discussione della legge sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni, cioè poco più di tre anni or sono, si andava penosamente alla ricerca dei limiti tra potere normativo delle Corporazioni e potere legislativo? Come sembrano lontane ormai quelle discussioni! Come appare oggi chiaro alla mente di tutti che la istituzione delle Corporazioni determinerà nuovi sviluppi costituzionali, poichè la Rivoluzione è in continuo cammino e non pone colonne d'Ercole, ma forma nuovi istituti che concludono una fase e sono la premessa di un'altra fase di creazione.

Una cosa importa ora notare come veramente definitiva: con il potere attribuito alla Corporazione nell'amplissimo campo della disciplina unitaria della produzione, il Fascismo ha veramente seppellito il liberalismo economico ed ha creato una forma originale di controllo e di disciplina della produzione, che non sono imposti dal di fuori da un potere estraneo, ma che sono esercitati dalle stesse forze economiche ordinate ed elevate alla più alta funzione pubblica, quella di legiferare.

Queste le linee schematiche del disegno di legge.

Ma il punto che ha maggiore interesse è questo: alla base del nuovo istituto e di tutto il sistema corporativo rimangono i Sindacati.

Taluno immaginò che i Sindacati potessero venire scompagnati o sommersi; no: essi sono più saldi di prima, più agili, perchè vengono liberati (e questo è un altro punto saliente della legge) dalla egemonia accentratrice delle Confederazioni.

Ciò giova alla Corporazione, che, essendo espressione diretta delle esigenze economiche, costituisce un meccanismo sensibilissimo ad ogni evenienza della vita produttiva.

Ma vi è in questo caposaldo della legge attuale un profondo significato. L'imponente costruzione attuata dallo Stato fascista poggia solidamente sulle masse del lavoro. Il Fascismo non ha addormentato le masse dei lavoratori, nè le ha accarezzate o illuse; ad esse ha rivolto le sue vigili, costanti provvidenze, le ha temperate, le ha inquadrare robustamente, ne ha elevato la coscienza, trasformandola.

Il movimento sindacale ha acquistato mano a mano un carattere profondamente diverso da quello che aveva e che ancora ha in altri paesi: non più espressione di un dinamismo materialistico, determinato da pretese economiche, si è orientato verso aspirazioni di ordine più alto. I Sindacati hanno maturato nel clima fascista una coscienza politica e morale. Così si è rovesciata la direzione del movimento, prima avverso allo Stato; così i Sindacati hanno potuto diventare soggetti responsabili, elementi necessari, anzi fondamentali degli istituti nuovi.

Lo Stato fascista ha riconosciuto in pieno la maturità politica dei Sindacati e questa legge, riconsacrando l'autarchia sindacale, chiamando i Sindacati nella Corporazione, ha fatto il più alto riconoscimento del valore sociale, politico e morale che ha il lavoro nella civiltà fascista.

Questo riconoscimento è meritato: giacchè la Rivoluzione fascista è sorta con l'impronta incancellabile e inobliale di movimento di popolo e le masse lavoratrici, raccolte nelle prime formazioni, affiancarono le Camicie Nere in assoluta fraternità ed affermarono contro la rabbia bolscevica, contro le negazioni del materialismo e dell'internazionalismo, la idealità che animava i primi manipoli armati di Mussolini, la idealità suprema della Patria.

Riconoscimento giusto; giacchè le masse del lavoro negli anni del travaglio rivoluzionario hanno dato prova di comprensione delle difficoltà da riparare, della necessità di una lunga disciplina ed hanno saputo praticare il dovere della solidarietà, che sta alla radice della grande idea mussoliniana della Corporazione.

Questa nuova sintesi si oppone vittoriosamente al liberalismo e al socialismo.

Già lo Stato liberale ha superato da un pezzo le sue pregiudiziali economiche e negli ultimi tempi, dopo la rottura dell'equilibrio mondiale tra produzione e consumo, ha usato dovunque

tutti i mezzi per stabilire dighe protettive, per mantenere le basi dell'organizzazione industriale, del meccanismo degli scambi e del credito: è di viva attualità la politica attivissima del Presidente americano che detta codici per le industrie e comanda manovre monetarie. Ma questo intervento statale, che in ogni clima politico si è accentuato sino al più acuto insprimento, è fatto sotto la pressione di gruppi politici e finanziari, con preoccupazioni d'indole elettorale o per servire gli interessi del partito che è al potere; e sebbene i Governi prendano varie cautele, per esempio la formazione di un trust dei cervelli, non vi è garanzia di una azione imparziale, superiore alle formidabili correnti di interessi.

L'Italia, attraverso l'ordinamento corporativo, può invece attuare una disciplina organica, sistematica dei fenomeni economici, una disciplina indipendente da ogni pregiudiziale, aderente alla realtà; può attuare il coordinamento di tutte le forze, l'equilibrio di tutti i fattori della produzione nella grande unità vivente della Nazione che lavora e produce.

A chi poi preconizzava, farneticando, una evoluzione del corporativismo verso forme collettivistiche, è stato giustamente opposto che tali forme sono superate dalla civiltà fascista. Allo Stato mostruosamente accentratore, che assume la produzione pel tramite di una burocrazia alla quale è affidata la direzione della vita economica, il Fascismo contrappone la corporazione che esclude una burocrazia dirigente ed opprimente, che non sostituisce lo Stato alle forze economiche, ma conferisce loro, con una idonea organizzazione, il compito di regolare il fenomeno produttivo.

Cerchiamo ora di fissare il concetto essenziale della Corporazione, come sorge dal lungo suo processo formativo e da questa nuova legge.

Qual'è il punto di partenza di tutto l'ordinamento corporativo?

Il capitale e il lavoro sono il fattore della produzione economica, ma assumono una funzione sociale ed etica, costituiscono un dovere: di qui la responsabilità dell'individuo per la sua iniziativa, per la sua impresa, verso lo Stato. Proprietà ed iniziativa privata rimangono, ma trasformate da una nuova concezione del diritto, della libertà, dell'economia.

In questa concezione nuova su tutto e su

tutti sovrasta lo Stato realizzando la Nazione in una potente unità, come ha messo in rilievo il relatore Quadrumviro De Vecchi. Unità che deriva, prima, da una organizzazione politica di forze sociali, che nello stato liberale erano contrastanti e minaccianti: questo è il risultato della legge del 1926 sui sindacati. In un secondo momento, la coordinazione, la disciplina dei fattori della produzione, in vista della comune necessità e sotto l'egida dello Stato, forma una unità sociale, economica, etica. La Corporazione esprime questa unità o sintesi.

Vi è qualcuno che pensi che tutto questo ordinamento, associazioni sindacali, federazioni, corporazioni con rispettive sezioni e comitati, consigli delle corporazioni, sia una elegante architettura o pura ideologia?

Se vi fosse, ricordiamo che il Fascismo non procede dalla teoria, ma dai fatti, dall'esperienza: i suoi sono atti di volontà, di vita. Dalla civiltà capitalistica era sorto un movimento operaio che costituì un pericolo estremo perchè tendeva a spezzare l'equilibrio delle forze politiche e sociali. Il Fascismo non è corso a ripari parziali: ha preso le forze stesse che minavano le basi dell'assetto politico, ha dominato queste forze immettendole direttamente nello Stato, e così ha rinnovato l'equilibrio politico.

Poi, di fronte ad una competizione sempre più minacciosa di nazioni tendenti a conquistare o a mantenere posizioni di predominio, la politica mussoliniana si è diretta ad apprestare alle forze economiche della Nazione una struttura capace di potenziare al massimo grado il suo sforzo di lavoro.

Ecco la logica realistica che ha determinato l'ordinamento corporativo: esso consente, con la direzione unitaria della produzione, di evitare gli sperperi di energia, di elidere i contrasti interni, di frenare l'iniziativa quanto sia arbitraria e dannosa, di formare una compagine pronta, sensibile ad ogni necessità, che può resistere vittoriosamente agli urti formidabili dell'economia degli altri paesi. L'enorme utilità pratica del sistema è già d'altronde colaudata. L'Italia, che deve subire la ripercussione delle avverse congiunture economiche mondiali, senza possibilità di evasioni, nell'imperversare di una situazione economica senza precedenti, ha potuto segnare una depressione meno accentuata di altri paesi di gran lunga

più dotati di risorse materiali ed ha potuto fare da sé, fronteggiando col risparmio e con consapevole sacrificio dei suoi figli ogni necessità finanziaria, come dimostra l'esito brillante di ogni sua richiesta di credito all'interno, come dimostrano il corso dei suoi titoli e la incrollabile fermezza della sua moneta.

L'ordinamento corporativo ha potentemente contribuito a tali risultati e sarà sempre più efficace strumento della coordinazione di tutte le forze nell'unità vivente della Nazione che lavora, produce e avanza.

Questo disegno di legge è un documento del progressivo sviluppo di una legislazione ricostruttrice. Ma è qualcosa di più: ha un valore più complesso, sociale ed etico, è un ulteriore passo della Rivoluzione, che tende a nuove forme di civiltà umana percorrendo una via aspra ma piena di luce perchè è illuminata dal genio di Mussolini. (*Applausi*).

CAVAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVAZZONI. Non starò a fare una disamina del progetto di legge sottoposto al nostro esame.

Oggi si concreta una grande riforma, e non sarebbe che rimpicciolire una grande idea il soffermarsi in analisi di dettaglio.

Mi limiterò quindi ad esporre alcuni pensieri che mi sono dettati dalla mia formazione spirituale; rilievi personali, quindi, ma logici, spiegabili, trattandosi di un problema così delicato e così importante come l'attuale. È una legittimità chiaramente riconosciuta dal Capo del Governo nel suo bel discorso del 14 novembre sulle Corporazioni.

Quanta nobiltà in quella robusta sintesi e soprattutto quanta umana bontà!

« Quello che deve angustiare il nostro spirito è la miseria degli uomini sani e validi che cercano affannosamente ed invano il lavoro ».

E più avanti: « Ma noi dobbiamo volere che gli operai italiani i quali ci interessano nella loro qualità di italiani, di operai e di fascisti, sentano che noi non creiamo degli istituti soltanto per dare forma ai nostri schemi dottrinali, ma creiamo degli istituti che devono dare ad un certo momento dei risultati positivi, concreti, pratici e tangibili ».

Respinta la teoria liberale dell'uomo-economico, vi si dice inoltre che il lavoro non è una

merce e si afferma la esistenza dell'uomo integrale che è politico, che è economico, che è religioso, che è santo, che è guerriero.

Richiamare oggi alcune di quelle precisazioni vuol dire mettere in luce — a fuoco — la costituzione delle Corporazioni.

Perchè bisognerà pure che noi tutti la sentiamo, che noi tutti ci prepariamo a vivere la nuova vita economica corporativa.

La Corporazione, ideata e voluta dal fascismo, deve segnare il cominciamento di una vita nuova. Noi Italiani — tutti — dobbiamo accettarla, animarla del nostro operoso e fattivo consenso.

La crisi che attanaglia il mondo, più che economica e sociale, è una crisi profondamente morale.

In molti paesi regna il disordine e l'anarchia: bruciare, distruggere caffè, grano, latte; limitare la produzione di elementi essenziali alla vita, mentre poco lungi si muore di fame; affogare l'individuo in un comunismo distruggitore; sollazzarsi ancora in questa travagliata ora di trapassi e di ricostruzione al miserevole gioco del più decadente parlamentarismo; continuare ad armarsi in nome del pacifismo cianciando di disarmo, così come « suicidarsi a Chamonix »; sono tutte espressioni di un identico fenomeno, di una stessa decadenza, di un medesimo tramonto.

Tramontano così gli immortali principi dell'89. (*Approvazioni*).

Mentre le luci di questo crepuscolo illuminano sinistramente tante miserie, tanti deschi deserti, tanta umana sofferenza; e decine di milioni di disoccupati, in ogni parte della terra, chiedono invano lavoro e pane; e migliaia e migliaia di tecnici e di professionisti (questa è una nota particolarmente dolorosa del momento attuale) sono tormentati e mortificati nella carne e nello spirito; e in terre di creduta prosperità supercapitalista i bimbi cominciano a non avere nè cure, nè scuola; mentre in non pochi paesi, malgrado gli scongiuri ginevrini, ci si ammazza senza pietà in guerre, in guerriglie di rapina o di conquista, ed in altri ancora maturano rivolte, gli omenoni di tanti paesi così detti ricchi e prosperosi sembrano ormai sganciati dai loro popoli.

In questo angoscioso succedersi di tante delusioni ed in mezzo a tante miserie che sembrano

dominare il mondo, in Italia — e non solo per l'Italia, ma per il mondo — sempre più si afferma l'opera costruttiva del Fascismo e si crea la Corporazione.

Contro la materia, lo spirito.

Contro il disordine, la disciplina e l'ordinato lavoro (*Approvazioni*).

Altrove le torpide indecisioni di chi non vuole marciare preferendo ancora la tavola troppo bene imbandita (fino a quando?).

In Italia, il popolo che segue con fedeltà e con amore il suo Capo.

Ed il ritmo della marcia è sempre più accelerato.

Littoria, Sabaudia ed oltre.

Il primato economico e la tirannia della materia lascia ormai il passo a finalità politiche e soprattutto etiche.

In una nuova atmosfera morale e di salda unità spirituale, andiamo verso l'avvenire.

Non si pensa solo alle fortune della Patria nostra, ma si addita al mondo la via della pace sociale e della sicura ascesa.

Alla costituzione delle Corporazioni siamo giunti procedendo sperimentalmente e con metodo.

Il pensiero preveggenente del Duce, anche per quanto riguarda la Corporazione, è chiaro, preciso, documentato, così che la Corporazione fu presente al Fascismo fin dalle sue prime affermazioni.

La Carta del lavoro rimane documento basilare.

Dalle disposizioni legislative 3 aprile, 1 luglio 1926 e 20 marzo 1930 ai successivi provvedimenti sindacali e corporativi, è tutto un progredire fatto di esperienze, senza impacci di precostituiti assiomi dottrinali: così siamo giunti alla presentazione di questo disegno di legge che molto bene il relatore ha definito « documento romano di vita ».

La illustrazione del progetto è precisa e completa. Mi limiterò quindi a queste sole considerazioni: iniziativa privata, sindacato, originalità della riforma.

Lo Stato corporativo, come è chiaramente scritto nella Carta del lavoro, considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione. E questo concetto molto bene ribadisce la relazione del progetto di legge

in esame, là dove afferma che la corporazione non mortifica la iniziativa privata.

Disciplinata, coordinata, indirizzata ai supremi interessi della Nazione, l'iniziativa privata se avrà dei limiti, avrà quelli più che giusti dell'interesse comune.

Il Sindacato non è sorpassato: riacquista anzi, come bene è stato detto, tutto il suo fiero spirito rivoluzionario.

Così attraverso il sindacato il popolo parteciperà sempre più direttamente a tutta la vita dello Stato corporativo: e ben lo merita la nostra gente che tanto ha saputo fare di buono e di grande in guerra ed in pace.

Il popolo italiano ne è ben degno: anche in queste ore dure per tutti, e dovunque, marcia fiero e disciplinato, operoso e sicuro verso il suo domani, traendo dal sacrificio il necessario insegnamento e tesori di energia spirituale.

Nè la Corporazione è ritorno al passato: si tratta di una ardita e geniale riforma fascista, tutta italiana, tutta del nostro tempo, e che si proietta nel futuro.

Mi sia consentito, terminando questa mia volutamente breve e schematica dichiarazione, di rilevare, con soddisfazione di cattolico e di italiano, come la Corporazione, così come oggi viene proposta, non solo non contrasta, ma bene risponde a saggi principi cristiani di pace e di ricostruzione sociale.

Sono certo anzi che le Corporazioni volute dal Duce, e che noi ci apprestiamo a costituire, troveranno un loro particolare clima favorevole anche in quella secolare tradizione cattolica che è caratteristica del popolo nostro.

Ecco perchè al mio voto favorevole si unisce il plauso più vivo per questa riforma.

Nel decadere di uomini e di istituzioni la Corporazione e lo Stato corporativo segnano il cominciamento di un nuovo ciclo storico, annunziano quell'ordine nuovo che ancora una volta Roma avrà donato al mondo. (*Vivi applausi e congratulazioni*).

COGLIOLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COGLIOLO. Onorevoli Senatori, la riluttanza di prendere subito la parola, avendo avuto da poco l'onore di far parte di questo alto Consesso, è stata vinta dal dovere che in me deriva dal mio contatto decennale coi Sin-

dacati dei professionisti e degli artisti, dal dovere cioè di porre in evidenza il rapporto fondamentale tra la Corporazione in progetto e la associazione professionale. Fu detta una profonda verità quando si disse essere questo ordinamento corporativo un ordinamento nuovo e grande, ma tale verità appare anche maggiore quando il sistema corporativo sia applicato alle associazioni e ai Sindacati dei professionisti ed artisti, i quali sono stati sempre considerati individualmente per le abilità tecniche od artistiche dei singoli, ma come corpo furono sempre tenuti fuori dell'ordinamento dello Stato; abituati, i professionisti, a lavorare nel silenzioso gabinetto dei loro studi, e trarre i concetti dalla propria mente, si resero estranei a tutto quello che è la vita, a tutto quello che è lo Stato, a tutto quello che è la società. Quando nel 1926, per mezzo della legge sindacale, fu data la possibilità di costituire i sindacati professionali, è difficile immaginare con quanta difficoltà furono costituiti, e quanti ostacoli si dovettero superare, fra i quali l'indifferenza era il più forte e scoraggiante.

Io ricordo quando nel 1925 si fece a Genova il primo Congresso di quelli che allora si chiamavano intellettuali, e venne il ministro Rocco, e pronunciò un entusiastico discorso l'on. Rossoni; ebbene, onorevoli Senatori, fu grande la fatica per poter racimolare una sufficiente quantità di uditori, in modo che gli oratori non dovessero ricordare il detto antico della « vox clamans in deserto ». Così fu nel 1925: otto anni dopo, cioè oggi, i professionisti e gli artisti iscritti ai sindacati sono cento e sette mila: quanto cammino l'idea fascista ha fatto! E quando nell'ottobre del 1932 si fecero le cerimonie solenni del Decennale, ed il Duce volle che incominciassero con l'adunata all'Augusteo dei professionisti ed artisti, io ricordo, e molti di voi ricorderanno, quale folla imponente era presente ed acclamante, venuta da tutte le parti d'Italia, di avvocati, di ingegneri, di medici, di periti! Io ricordo quei duemila gagliardetti che sventolavano e coronavano la superba assemblea; ricordo ancora le parole che disse allora il Duce e che produssero in noi una profonda commozione, sì che uscimmo di là e ritornammo alle nostre case e ai nostri sindacati, pervasi da maggiore entusiasmo; ricordo quando egli disse e proclamò che tra le

forze produttrici deve porsi non solo il capitale, non solo il lavoro, ma anche la tecnica, cioè i lavoratori del pensiero. E nello storico e scultorio ordine del giorno del 14 novembre del 1933 i tre fattori indicati furono appunto il capitale, il lavoro e la tecnica. Prima non si pensava a noi professionisti altro che come ricorso individuale per l'opera da noi prestata; oggi noi siamo stati inseriti nella grande organizzazione statale, perchè finalmente col Fascismo si è compreso e ammesso che il capitale sarebbe inerte, ed il sudore del lavoro sarebbe inutilmente sparso, se capitale e lavoro non fossero vivificati dall'intelligenza e diretti dalla tecnica. Siamo dunque, noi professionisti, inseriti nelle forze attive dello Stato e quanto più abbiamo tardato a prendere il nostro posto di cooperazione e di fede, tanto più con duratura fermezza noi vi rimarremo fino all'ultimo giorno. (*Approvazioni*).

Perchè, onorevoli Senatori, è bene che la vostra autorità constati che oggi i nostri sono ventidue sindacati in ogni città operosamente fattivi; sono ventidue sindacati, i quali rimarranno in vita, come i precedenti oratori hanno più volte ricordato, e rimarranno nella loro completa fattività: qualcuno ha potuto temere e credere che le Corporazioni avrebbero offuscato i sindacati operosi, ma ogni dubbio scompare di fronte alle parole della relazione del Governo, che cioè con questa riforma i sindacati ritornano alla loro antica origine come frutto ed esponenti della Rivoluzione fascista.

Permettete, onorevoli Senatori, che, abusando della vostra benevola attenzione, accenni alle due principali conseguenze che deriveranno dall'inserimento della tecnica nelle Corporazioni, e vi accenno perchè è bene che i professionisti, sparsi in tutta l'Italia, sappiano che qui in Senato ed innanzi al Duce i loro problemi furono agitati e ricollegati alla grande riforma corporativa. La prima conseguenza sarà un maggiore impiego ed una maggiore valorizzazione dell'opera tecnica nelle varie Corporazioni divise per materia, e ciò a rimedio e sollievo del momento doloroso che passano i professionisti, i quali per la loro mentalità e per la dignità della loro vita devono nascondere spesso le misere condizioni in cui si trovano, desiderosi non di altro che di potere col lavoro mantenere la propria famiglia e trarre il frutto dei lunghi

anni di studio e della spesso snervante fatica intellettuale. Difficili e delicati sindacati sono i nostri, perchè, mentre negli altri ogni sindacato di prestatori d'opera ha di fronte il sindacato dei datori di lavoro, noi professionisti non possiamo ricorrere ad organizzazioni di clienti, e neppure il grande genio del Duce troverà il modo di sindacare questi clienti e di farli venire a noi, obbligandoli a far delle cause o divenire ammalati od ordinare delle statue! (*Si ride*).

Ed un'altra conseguenza derivante da un superiore potere corporativo sarà una più proporzionata distribuzione di lavoro, eliminando quei monopoli professionali ed accentramenti di lavoro che spesso hanno per base non il valore ma le amicizie: accentramenti che violano non solo il lato economico, ma inoltre offendono il senso di dignità del professionista e dell'artista che senza demeriti spera ed attende invano.

In questo modo si raggiungerà giustizia ed equità, perchè chi ha studiato, chi ha lavorato, chi ha dato tutte le sue forze e tutti i suoi sacrifici per acquistare la scienza e l'arte, ha pur diritto di non vedere monopolizzato il proprio lavoro e le proprie fatiche!

Questa giustizia sociale è scolpita nelle parole che ha pronunciato il Duce in un celebre discorso e che io ricordo a memoria, tanto sono vere e sublimi. Egli ha detto: « Il popolo vuole « essere governato da una mano forte, che tenga robustamente la barra del timone, contro « le avverse fortune, ma vuole inoltre che la « mano sia sensibile a tutte le vibrazioni della « bilancia della giustizia ».

Noi professionisti ed artisti italiani sentiamo tutta la gioia e la gloria di essere stati inseriti nei Sindacati e nelle Corporazioni. Ci sentiamo sicuri di prendere ormai parte a questo grande rivolgimento economico che segnerà una tappa fondamentale della storia del mondo.

I professionisti con la fede che li anima, con la scienza che li illumina, con l'arte che li conforta, sono lieti e fieri di poter cooperare con entusiasmo di azione e con fedele e tranquilla obbedienza, di cooperare, come ne hanno il diritto e il dovere, alla sempre maggiore grandezza d'Italia. (*Applausi vivissimi, congratulazioni*).

GUACCERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUACCERO. L'illustre nostro Presidente affermò, all'atto in cui il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro delle corporazioni, presentò il testo del disegno di legge sulle corporazioni, che questa alta Assemblea lo avrebbe discusso « con la consapevolezza di collaborare ad una delle maggiori costruzioni politiche, economiche e sociali dello Stato Fascista ». Ed egli ben disse, in quanto che in questa alta sede è squisitamente sentita la solennità di un atto costitutivo dei nuovi rapporti che, in una fase di avanzamento rivoluzionario e sotto l'impulso di una nuova ed originale norma, viene ad assumere la vita economica, lo stato giuridico e la stessa essenza spirituale del cittadino nello Stato e dello Stato Fascista nei rapporti con l'individuo.

Questa legge, se da una parte è sintesi armonica che supera un periodo storico per spalancare le porte ad una nuova era, è dall'altra affermazione genialissima di quella coscienza giuridica, i cui riscontri occorre cercarli soltanto nella Romanità Latina.

Questa legge è un atto di pensiero, atto di coscienza e soprattutto atto di fede, in quanto si ricollega ad un passato, dal quale si traggono soltanto quegli elementi che si dimostrarono utili e vitali agli sviluppi della vita collettiva e dei singoli.

La fase sindacale culminò col riconoscimento giuridico delle organizzazioni e categorie e con l'attribuzione ad esse di compiti rappresentativi e consultivi; ciò valse a spianare la via agli ulteriori sviluppi ed affermazioni del sindacalismo ed alla sua ascensione nella vita corporativa dello Stato. Vita corporativa che ebbe inizio dalla istituzione dei comitati intersindacali, sorti spontanei e vitali, con quel carattere unitario che rappresenta la più profonda originalità del Fascismo, con funzione cioè economica e politica nel contempo, in quanto l'opera e la discussione delle associazioni economiche viene integrata dall'intervento armonizzatore del Partito. A parte ogni altro rapporto normativo, uno dei più difficili criteri da fissare e da mettere in profitto di tutto l'ingranaggio sindacale, era quello della collaborazione valida e fattiva, storicamente attuale, tra lavoratori del pensiero e lavoratori del braccio.

Orbene questa collaborazione esiste di fatto e non ha bisogno che della migliore disciplina per condurre a risultati più effettivi, più reali, più degni del nostro profondo sentimento e delle necessità della nostra vita. Una prova sta nel fatto che le esigenze delle categorie dei lavoratori manuali vanno progressivamente e rapidamente uniformandosi al progredire delle organizzazioni tecniche e del capitale, ed aggiungerò, anche a quelle culturali ed artistiche.

Non vi è chi non veda che, oggi, nel mondo dei lavoratori, non sono più gli stimoli economici soltanto quelli che agiscono come spinta alle loro aspirazioni, ai loro desideri, alle loro stesse manifestazioni; ma c'è un chiaro senso di evoluzione nel proprio valore individuale, esprimendosi attraverso una volontà, verso un miglioramento che è morale, è di sentimento ed è intellettuale ad un tempo stesso.

Riconosciuto questo fatto, non è difficile argomentare e stabilire che nelle organizzazioni dei lavoratori viene ad agire sempre più internamente un vero sistema di pensiero: sistema di pensiero che invade e pervade la mente, ingentilisce il sentimento, rafforza la coscienza e ne eleva il grado di umana dignità.

Gli è pertanto che vita economica, vita politica e vita spirituale sono i tre aspetti, le tre essenze che questa ardua legge mette in azione per cementare saldamente l'edificio sociale corporativo. Tre aspetti, tre essenze, i di cui principi devono compenetrarsi, ma non confondersi, perchè il primo deve regolare i rapporti della vita materiale, così come il secondo quelli tra individuo e individuo, mentre il terzo ha la precisa funzione di elevare — immedesimato — ogni individualità!

La qualità poi di lavoro da chiedersi al singolo cittadino e la misura delle necessità singole in rapporto alle necessità collettive non possono essere un fatto di pura amministrazione o di semplice calcolo economico; tale rapporto la legge corporativa prevede anche nei riferimenti individuali, per cui ad ognuno sarà assicurata una esistenza degna e soprattutto decorosa.

Lo Stato corporativo infatti, inquadrando le attività individuali, assegna ai singoli dei doveri, ma assegna anche dei diritti che — beninteso — fuori delle concezioni delle gerar-

chie dei valori individuali, non trovano il clima idoneo per il loro sviluppo ed il loro miglioramento.

Armonizzare però le soddisfazioni individuali con le esigenze della vita nazionale è uno dei compiti più difficili da realizzare, ma ciò sarà possibile soltanto quando ciascuno si sentirà al suo posto con i diritti ed i doveri, quando l'individuo avrà acquistato la coscienza di sé, come elemento operante e partecipante della vita collettiva.

E guai a quel sistema di lavoro umano che fosse regolato soltanto dalle forze istintive e discordi operanti nella vita economica di una Nazione! Ciò può dirsi anche per quanto riguarda la vita politica e quella spirituale; di cui il Fascismo combatte e combatterà sempre ogni bruttura.

Il disegno di legge, con la previsione degli atti maturati nella profondità della coscienza dell'Uomo singolare che regge i nostri destini, dice che « il corporativismo è economia disciplinata e quindi controllata; è la nuova sintesi della vita collettiva e nazionale, regolata da uno stato giuridico », ciò che in senso politico vuol significare: sintesi biologica di tutte le individualità, intesa come espressione umana, sociale, economica.

Ora quello che andrà applicato al sistema economico va inteso come logicamente applicabile innanzi tutto alla fonte prima dell'economia umana: il benessere fisico.

L'autodisciplina organica della produzione attraverso la corporazione è anzitutto autodifesa dei mezzi primi ed indispensabili della produzione stessa, espressa dalla sanità e dal vigore della razza, dall'equilibrio delle sue energie, dalla massima potenzialità di essa, onde lo Stato da un lato ed i cittadini dall'altro ne ricevano il maggior benessere e rendimento.

E non vi è dubbio che una delle più alte e nobili mete a cui mira lo Stato fascista, mediante la sua potente organizzazione corporativa, sarà il perfezionamento dello Stato sanitario, a cui il Regime ha già dato basi formidabili.

Lo Stato sanitario è infatti la creazione più tipica del Regime ed è anche campo che appartiene a militi devotissimi. Ed il travaglio delle categorie sanitarie è travaglio che può essere spiegato e compreso soltanto quando si

tiene presente tutta la mole delle costruzioni che lo Stato Fascista ha creato e sta creando per dare una disciplina, una norma, una legge anche ai diritti ed ai doveri di ciascuno e di tutti verso la propria vita fisica.

È un tema che in sede di questa discussione generale non può che soltanto essere accennato, e quindi non vado oltre.

Dirò soltanto che quel complesso di provvedimenti nobili e poderosi nel campo sanitario sono essi i capitoli singoli ai quali il corporativismo darà quegli sviluppi e quelle realizzazioni del tutto degne della dottrina a cui si è ispirato lo stesso creatore della grande riforma corporativa, Colui a cui l'Italia oggi e domani il mondo ne andranno debitori e che luminosamente l'ha compiuta e l'attua oggi, proponendosi il maggiore benessere del popolo, della Nazione italiana ed oltre!

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Renda, Guaccero, Camerini, Bongiovanni, Manfroni e Tofani a presentare alcune relazioni.

RENDA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso (1847).

GUACCERO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Agevolazioni tributarie in favore della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio, giuridicamente riconosciuta con Regio decreto 24 ottobre 1929, n. 1946 (1890).

CAMERINI. A nome del senatore Pagliano ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul

Terzo elenco di petizioni.

BONGIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia (1845).

MANFRONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante

l'autorizzazione della spesa di lire 1.470.000 per provvedere alla difesa dell'idroscalo di Ostia (1912).

TOFANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, riguardante sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicoltura (1914).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Renda, Guaccero, Camerini, Bongiovanni, Manfroni e Tofani della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Annuncio di interrogazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura di una interrogazione presentata alla Presidenza.

MARCELLO, *segretario*:

Ai ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni per sapere se, a rendere possibile l'effettiva costituzione ed azione del Consorzio per la tutela del vino Lambrusco, vogliono emettere il decreto previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1930, n. 1164, per riconoscere l'origine del vino tipico Lambrusco e la relativa delimitazione del territorio corrispondente.

L'on. ministro, S. E. Acerbo, rispondendo al sottoscritto nella discussione del bilancio nel marzo u. s. avvertiva: « L'on. Antonio Vicini è sorto a difesa del suo Lambrusco, il famoso vino emiliano... Sarebbe bene però che i produttori del Lambrusco si affrettassero, onde la provvidenza (del riconoscimento) potesse avere efficacia per la futura campagna vinicola ».

E nel maggio successivo la Federazione degli agricoltori di Modena d'accordo col Consiglio dell'Economia, ed in nome e rappresentanza anche di produttori e cantine sociali modenesi, seguendo l'indicazione ministeriale, avanzò domanda al Ministero dell'agricoltura e foreste per la costituzione del Consorzio.

L'opportunità e la legittimità del decreto fu pure messa in rilievo dal Consiglio dell'Econo-

mia con nota del 3 giugno 1933, n. 5209, diretta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e con raccomandazione all'Ispettorato Agrario di Bologna, che, il 12 giugno 1933, diede assicurazione del più vivo interessamento.

Seguendo tale iniziativa parecchie aziende vinicole del Modenese facevano una bellissima affermazione alla Mostra dei vini tipici di Siena, ottenendo un notevole successo; e la sezione agricola e forestale del Consiglio dell'Economia segnava le direttive perchè la zona di produzione fosse delimitata, così nella provincia di Modena, come in quelle di Reggio Emilia e di Bologna, per la costituzione di un *Consorzio unico*, con sede a Modena, per la tutela e vigilanza voluta dalla legge, ed a garantire la produzione genuina del Lambrusco e cioè di uva sorbarese, a graspa rossa, e Salamino, varietà dello stesso tipo di uve lambrusche, costituenti il tipico vino Lambrusco.

Si chiede risposta scritta.

ANTONIO VICINI.

PRESIDENTE. Domani, sabato, alle ore 15 riunione degli Uffici, alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Costituzione e funzioni delle Corporazioni (1885).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1902);

Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro (1886). - (*Iniziato in Senato*);

Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica (1887). - (*Iniziato in Senato*);

Disciplina del commercio ambulante (1893). - (*Iniziato in Senato*);

Disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1894). - (*Iniziato in Senato*);

Promozioni dei Centurioni e dei Capi manipolo della Milizia Nazionale Forestale sprovvisi del titolo di studio (1848);

Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (1872);

Modifica di norme in materia di pensioni di guerra (1883);

Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli (1888);

Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese (1889);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli (1852);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale (1853);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'azoto » (1866);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari (1867).

Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali (1844);

Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia (1845);

Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso (1847);

Norme per la concessione dell'autorizzazione a tenere congressi in Italia e per l'istituzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali (1882);

Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme (1884);

Agevolazioni tributarie in favore della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio, giuridicamente riconosciuta con Regio decreto 24 ottobre 1929, n. 1946 (1890);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree (1861);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato (1863);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli (1865);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima (1868);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente prov-

videnze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale (1874);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.470.000 per provvedere alla difesa dell'idroscalo di Ostia (1912);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, riguardante sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicoltura (1914).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, riguardante proroga del regime daziario dei comuni di Zara e Lagosta (1915);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili (1916);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1881).

La seduta è tolta (ore 18,30).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio del Resoconti

CCV^a TORNATA

SABATO 13 GENNAIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	7084
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1902)		7104
« Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro » (1886)		7104
« Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità scolastica » (1887)		7105
« Disciplina del commercio ambulante » (1893)		7105
« Disciplina dei titoli dei metalli preziosi » (1894)		7108
« Promozioni dei Centurioni e dei Capi manipolo della Milizia Nazionale Forestale sprovisti del titolo di studio » (1848)		7113
« Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi » (1872)		7114
« Modifica di norme in materia di pensioni di guerra » (1883)		7118
« Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli » (1888)		7118
« Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese » (1889)		7119
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli » (1852)		7120
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente		

la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale » (1853)	7120
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un " Comitato dell'azoto " » (1866)	7121
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari » (1867)	7121
« Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali » (1844)	7124
« Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia » (1845)	7125
« Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso » (1847)	7125
« Norme per la concessione dell'autorizzazione a tenere congressi in Italia e per l'istituzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali » (1882)	7126
« Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme » (1884)	7127
« Agevolazioni tributarie in favore della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio, giuridicamente riconosciuta con Regio decreto 24 ottobre 1929, n. 1946 » (1890)	7129
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree » (1861)	7129

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato » (1863).	7129
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli » (1865) .	7129
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima » (1868)	7130
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale » (1874)	7130
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.470.000 per provvedere alla difesa dell'idroscalo di Ostia » (1912)	7131
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, riguardante sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicoltura » (1914)	7131
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, riguardante proroga del regime daziario dei comuni di Zara e Lagosta » (1915)	7131
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili » (1916)	7132
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1881)	7133
FEDERICO RICCI	7134
CELESIA	7141
CRESPI	7142
(Presentazione)	7084
(Seguito della discussione):	
« Costituzione e funzioni delle Corporazioni » (1885)	7087
MAROZZI	7087
CELESIA	7089
CHIMIENTI	7090
CORBINO	7094
MUSSOLINI, <i>Capo del Governo</i>	7098
Relazioni :	
(Presentazione)	7132

Uffici:

(Riunione) 7086

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) 7123, 7146

La seduta è aperta alle ore 16.

SCALORI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Brugi per giorni 8; Cogliolo per giorni 1; Graziosi per giorni 4; Guglielmi per giorni 1; Mariotti per giorni 1; Micheli per giorni 10; Perla per giorni 6; Piola Caselli per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge comunicati alla Presidenza.

SCALORI, *segretario*:

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (1923).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cuguttu e Castiadas all'Ente ferrarese per la colonizzazione (1924).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane (1919).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 (1926).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture (1927).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano (1922).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del Testo Unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali (1928).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia (1937).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1925).

Convalidazione del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 (1939).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1936).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria (1935).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente

la disciplina della preparazione e del commercio del vermut (1931).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio (1932).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale (1929).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati (1934).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all'«Avenant» al *Modus vivendi* italo-francese del 4 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcoliche (1920).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933 (1927).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco (1930).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria (1933).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 (1938).

Dal ministro delle finanze:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1939).

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1958).

Dal ministro degli affari esteri:

Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati, per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo (1940).

Dal ministro dell'aeronautica:

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1956).

Stato giuridico della gente dell'aria (1957).

Dal ministro dell'interno:

Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania (1943).

Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona (1944).

Costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca (Benevento) (1945).

Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza (1946).

Ricostituzione del comune di Gagliole, in provincia di Macerata (1947).

Dal Capo del Governo Primo Ministro:

Modificazione alla legge istitutiva del « Maggio Musicale Fiorentino » (1954).

Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio (1953).

Dal ministro della guerra:

Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito e successive modificazioni (1948).

Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-1918 (1949).

Modificazione all'articolo 132 del Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1950).

Dal ministro delle comunicazioni:

Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova (1955).

Dal ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione del Parco nazionale del Circeo (1951).

Dal ministro della marina:

Varianti al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1941).

Dal ministro di grazia e giustizia:

Norme complementari sull'ordinamento del notariato (1942).

Dal ministro delle colonie:

Costruzione di ferrovie e di strade in Eritrea (1952).

Riunione degli Uffici.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che domani domenica, alle ore 11, avrà luogo la riunione degli Uffici per l'esame dei disegni di legge compresi nell'ordine del giorno di cui farò dare lettura e degli altri che saranno tempestivamente presentati.

Prego il senatore segretario Scalori di dar lettura dell'ordine del giorno.

SCALORI, segretario:

Esame dei seguenti disegni di legge:

Varianti al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1941);

Norme complementari sull'ordinamento del notariato (1942);

Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito e successive modificazioni (1948);

Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-1918 (1949);

Modificazione all'articolo 132 del Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1950);

Costituzione del Parco nazionale del Circeo (1951);

Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio (1953);

Modificazione alla legge istitutiva del « Maggio Musicale Fiorentino » (1954);

Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova (1955);

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1956);

Stato giuridico della gente dell'aria (1957);

Riposo domenicale e settimanale (1966);

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (1967);

Estensione ai territori annessi al Regno della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle casse rurali ed agrarie (1968).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Costituzione e funzioni delle Corporazioni ». (N. 1885).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Costituzione e funzioni delle Corporazioni ».

MAROZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAROZZI. Dopo i dotti ed esaurienti discorsi pronunciati ieri dagli oratori che mi hanno preceduto, ritengo superfluo dilungarmi nel dimostrare l'importanza fondamentale della legge che è sottoposta all'esame del Senato. Mi limito a ricordare che questa legge rappresenta un passo decisivo verso la realizzazione del concetto fascista corporativo e che viene, non solo dopo 7 anni di esperienza nell'applicazione della legge 3 aprile 1926, ma dopo 12 anni di esperienza pratica, iniziata, subito dopo la Marcia su Roma, dai fascisti che si erano messi al lavoro per sostituire le organizzazioni più o meno sindacali, sempre a base di lotta di classe o di partiti politici, che l'azione dello squadristo e la successiva azione più moderata avevano distrutto.

Mi si consenta di mandare un commosso saluto alla memoria del precursore: Filippo Corridoni, il quale con la sintesi « Patria e

Lavoro » diede il primo impulso alla organizzazione delle forze produttrici al servizio della Nazione. (*Applausi*).

Dodici anni intensamente vissuti ci hanno dato la nozione sicura della realtà. Il lavoro da compiere è ancora molto e arduo, ma la mèta è chiara, sicura e prossima.

Come afferma la sapiente relazione che accompagna il disegno di legge, la legge è semplice e ad un tempo elastica; cioè, chiara e definitiva nelle direttive, ma tale da consentire l'adattamento alle diverse condizioni in cui si svolgono i processi produttivi e agli ulteriori insegnamenti che ci darà l'esperienza pratica.

Le Corporazioni hanno, è vero, un'origine medioevale; ma cade in un grosso errore chi vuole vedere nelle Corporazioni fasciste una semplice rinascita di quelle antiche. Le Corporazioni del medio evo avevano scopi limitati agli interessi, e nemmeno a tutti gli interessi, dei produttori che le costituivano. La Corporazione fascista funziona integralmente per tutte le attività produttrici e le varie Corporazioni sono, a mezzo di opportuni organi, collegate fra loro per il bene di tutta la Nazione e fanno parte integrante dello Stato fascista. Basti considerare le funzioni attuali, e quelle che si prospettano per l'avvenire, del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

Su un punto solo io chiedo di entrare in qualche dettaglio: l'organizzazione dell'agricoltura. La relazione molto opportunamente cita l'esempio dell'agricoltura, rilevando che l'attività produttrice agricola ha carattere assolutamente unitario. Le singole produzioni agricole sono collegate fra loro in vincoli indissolubili, economicamente, tecnicamente e socialmente. Economicamente, la stessa azienda produce diversi prodotti, che tutti concorrono al bilancio unico dell'azienda. Tecnicamente, le varie culture, soprattutto quelle erbacee, sono in rapporto tra loro attraverso la rotazione agraria, per la migliore utilizzazione della fertilità del suolo e dei lavori del terreno. Socialmente, la varietà e la relativa estensione delle singole colture sono condizioni collegate intimamente al razionale impiego delle forze lavoratrici e, quindi, base fondamentale delle conduzioni famigliari, verso le quali molto saviamente il Regime Fascista tende, con costanza.

Quando poi si considerino le possibilità

pratiche di disciplinare le produzioni, meglio ancora risalta l'unitarietà della produzione agricola perchè, evidentemente, non è possibile estendere o restringere una determinata coltura se non si restringono o si estendono le altre colture. Poichè in agricoltura non è possibile allargare o restringere il campo di azione che è il podere.

L'unità della produzione agricola emerge dalle caratteristiche e dagli stretti rapporti tra le due categorie principali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Questi rapporti si svolgono su un campo che è molto più vasto e complesso di quello limitato ai compensi del lavoro. Vi è sempre più, e sempre più va sviluppandosi, un rapporto di ordine tecnico ed economico nei riguardi della produzione, poichè oltre ai sistemi della compartecipazione e della mezzadria, che sono antichi e si vanno perfezionando e sviluppando, abbiamo anche nuove iniziative: cito ad esempio quella interessantissima della compartecipazione collettiva. Ma la stessa realtà della vita delle popolazioni rurali fa sentire direttamente ai lavoratori, anche non cointeressati, l'influenza che sul loro benessere ha l'andamento economico dell'agricoltura della zona. Pertanto il collegamento economico, tecnico e sociale della produzione e delle due categorie dei datori di lavoro e lavoratori agricoli, è intimo e indissolubile. Ma vi è una terza categoria la cui attività è intimamente collegata alla produzione agricola ed è quella dei tecnici agricoli. In agricoltura i tecnici hanno funzioni integratrici assai più vaste che in altre attività; ciò deriva dalla vastità e dalle caratteristiche della grande massa della popolazione rurale. Non posso dilungarmi in dimostrazioni, ma accenno ad una istituzione, che non fa parte e non deve far parte dell'organizzazione corporativa, perchè deriva e dipende direttamente dallo Stato, ma che dimostra quale è la caratteristica funzione dei tecnici nell'agricoltura; intendo riferirmi alle Cattedre ambulanti di agricoltura, che non sono scuole, ma organi genialmente ideati e realizzati in Italia, che mettono i tecnici agricoli a fianco degli agricoltori, perchè divulgino tra i rurali la scienza applicata, ma anche imparino dalla sapienza dei rurali e li assistano nella loro quotidiana fatica, li aiutino alla soluzione dei problemi

che le condizioni di clima, di terreno e dei mercati e le possibilità economiche rendono sempre nuovi e complessi.

Io non so se i tecnici dell'agricoltura debbono restare, per la tutela dei loro interessi professionali, inquadrati fra i professionisti e gli artisti; ma è certo che essi non possono essere esclusi dalla Corporazione dell'agricoltura, in quanto la loro funzione integrativa è assolutamente necessaria.

Dunque la struttura corporativa della produzione agricola deve essere unitaria tanto nei riguardi dei prodotti, quanto nei riguardi delle tre categorie che concorrono alla produzione.

Un lato molto interessante dell'ordinamento corporativo dei rurali è quello che riguarda le loro associazioni economiche. Gli agricoltori da tempi remoti hanno sentito il bisogno di unirsi in associazioni per l'esercizio più razionale di alcune loro attività e, in genere, per la tutela dei loro interessi. Gli agricoltori sono stati i precursori della cooperazione, ed attualmente, in Italia, abbiamo una vastissima rete di organismi associativi, in gran parte di carattere cooperativo, che vanno dai Consorzi per l'acquisto delle materie utili all'agricoltura, alle cantine sociali, alle latterie sociali, agli oleifici sociali, ai silos per cereali, agli essiccatoi dei bozzoli, ai Consorzi per la vendita diretta dei prodotti all'interno ed all'estero.

È stato detto più volte che la Corporazione supera la cooperazione: in qualche caso può anche ammettersi, ma è certo che il concetto corporativistico fascista allarga il campo di azione e fissa nuovi scopi alla cooperazione, che può e deve essere un mezzo validissimo per coordinare gli interessi di speciali categorie a quelli superiori della Nazione.

Questi organismi economici associativi possono e debbono essere, ed in parte sono già, strumenti validissimi per la disciplina delle produzioni, in quantità ed in qualità, in quanto sono gli organi che consentono alla massa degli agricoltori di sentire direttamente e sanamente l'influenza del mercato interno e di quello mondiale.

E sono organi che si prestano perfettamente al razionale collegamento delle attività agricole con le attività di carattere commerciale ed industriale.

Per essere breve, cito un solo esempio che

ha tutto il carattere corporativo e ne manifesta i vantaggi. È l'esempio della produzione dello zucchero. In Italia la produzione agricola delle bietole da zucchero è una produzione che fa capo appunto all'industria dello zucchero. Ora essa era minacciata da una gravissima crisi di sovrapproduzione. Ebbene, l'aver costituito un organo unico associativo degli agricoltori ed un organo unico associativo degli industriali ha consentito di superare questa crisi senza risentire i danni che si temevano; non solo, ma si è potuto ottenere di elevare il tenore zuccherino della bietola che, nell'ultimo quinquennio, risulta di circa l'uno e mezzo per cento superiore a quello dei periodi anteriori. Il che vuol dire che il razionale rapporto tra l'agricoltura e l'industria ha determinato una maggior produzione nazionale della ricchezza, in quanto la ricchezza è lo zucchero contenuto nella pianta e non il peso lordo della pianta stessa. Potrei citare molti esempi a questo proposito, ma voglio essere molto breve.

La legge che stiamo per votare trova il terreno già preparato per la sua efficace applicazione. Il sistema corporativo avrà certamente una grande efficacia nel disciplinare e razionalizzare le nostre produzioni e così concorrerà efficacemente a superare l'attuale crisi economica che ci travaglia. Ma le difficoltà derivano non solo dalla nostra produzione nazionale, bensì anche, e qualche volta maggiormente, dalla produzione mondiale, dalla sua distribuzione, dai sistemi di difesa che ciascun Paese adotta a favore della sua economia chiusa.

La disciplina razionale della produzione è dunque una necessità non solo nazionale, ma mondiale, ed allora? Allora bisogna che altri Paesi intendano e seguano l'indirizzo che parte da Roma, e che il sano concetto corporativo, che si riassume nel coordinamento di tutti gli sforzi e di tutte le attività al fine del solido e duraturo bene dei popoli, si diffonda nel mondo.

È in questo senso che io chiudo queste mie poche parole, augurando che la luce che parte dal genio del nostro Duce illumini tutti i produttori del mondo, e che sulla sua tenace e geniale fatica scenda costante la benedizione di Dio. (*Applausi*).

CELESIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA. Onorevoli Senatori, venendo ot-tavo dopo tanto senno, comprendo che posso farmi ascoltare da voi unicamente promet-tendo di essere breve e dichiarando di aver bruciato sull'altare della moderazione e dell'opportunità parecchie cartelle che avrei vo-lentieri letto e sviluppato nel mio discorso. Se prendo la parola in questo momento è princi-palmente per dire e constatare che la discus-sione è stata così profonda e vasta che sarebbe forse superfluo aggiungere altri argomenti. E pur ne verrebbe la tentazione e la voglia!

Gli articoli 7 ed 11 permetterebbero ancora molte osservazioni.

Nel campo economico, così come il collega Marozzi ha parlato dell'agricoltura, potrebbe esser opportuno parlare della pesca.

È questa una grande e pur troppo dimenti-cata attività del nostro Paese: silenziosa ed ignorata attività, dalla quale è però pur lecito attendere assai maggiori prodotti e benefici il giorno in cui fossimo riusciti a darle una orga-nizzazione meno imperfetta dell'attuale.

Tra le diverse branche dell'economia nazio-nale la pesca è pur quella nella quale l'esperi-mento sindacale-corporativo potrà riuscire me-glio che altrove.

Nella pesca lavoro e capitale si associano facilmente; nella pesca l'impresa capitalista non ha raggiunto nè le proporzioni, nè gli atteg-giamenti, nè gli eccessi che si sono verificati nella maggior parte delle altre industrie.

Accenno all'argomento, senza svilupparlo: sono certo che l'Ente nazionale delle Corpora-zioni e la Federazione della pesca non lo lasce-ranno cadere.

È passo a dirvi con tutta la brevità di cui sono capace che il disegno di legge che stiamo per votare rappresenta una pietra miliare del cammino che abbiamo intrapreso.

Il camerata De Vecchi, nella sua relazione, nella quale ha saputo infondere tutta la sua passione fascista e la poesia della sua fede, de-linea magistralmente le finalità della costitu-zione e le funzioni delle Corporazioni. E scrive tra altro:

« È ben certo che l'idea corporativa ha ori-gine nella mente del Capo con l'origine stessa « del Fascismo tanto da esserne connaturata: « nasce cioè con la prima battaglia delle Ca-micie Nere ».

Ciò è perfettamente vero: essa è nata col Fascismo. Voglio essere breve come ho promesso e non posso quindi citare i testi, ma effettivamente poc'anzi rileggevo il volumetto intitolato « Fasci di combattimento. Orientamenti teorici e postulati pratici », stampato nel 1919 e portante la firma di Benito Mussolini. Fu appunto quell'opuscolo che m'ispirò a dare la mia modesta adesione al Fascismo nascente. In esso è già delineata l'idea corporativa e il sistema che s'è poi venuto formando non è altro che lo sviluppo di quella prima idea tra l'altro, vi è detto:

« I fascisti chiedono: ... la formazione dei « Consigli Nazionali tecnici del lavoro, costituiti dai rappresentanti dell'industria, dell'agricoltura, dei trasporti, del lavoro intellettuale, delle comunicazioni ecc. eletti dalle « collettività professionali di mestiere, con poteri legislativi; ... la sistematizzazione tecnica e morale dei grandi servizi pubblici, « sottratti alla tardigrada burocrazia di Stato « che li manda in rovina. — Non c'è bisogno « di sottolineare l'importanza di questi postulati coi quali i fascisti accettano le tesi più « radicali e innovatrici del sindacalismo operaio ».

Gli stessi concetti vennero ripetutamente illustrati dal Capo in suoi articoli sul *Popolo d'Italia* del 1919, spiegati nel suo discorso a San Sepolcro nel marzo 1919, compresi nel manifesto della Marcia su Roma.

Dunque non sono per noi una novità. E tutte le odierne glosse, spiegazioni e giustificazioni, ci tornano grate ma non aggiungono una briciola né alla nostra convinzione né alla nostra fede.

Disse il collega che mi ha preceduto come il Fascismo nascente fu appoggiato dalle forze del sindacalismo socialista di cui fu portabandiera Filippo Corridoni, purissimo eroe della grande guerra.

È vero, ma è vero che anche dagli antichi partiti conservatori venne una cospicua forza al Fascismo nascente. Vi furono tra i conservatori coloro che videro nel Fascismo soltanto un mezzo di lotta contro il bolscevismo e lo considerarono come la guardia bianca del capitalismo e di determinati grandi interessi; coloro che con concetto cinico aderirono sperando che nella lotta i due grandi nemici fascismo e bolscevismo si distruggessero a bene-

ficio del terzo che al momento opportuno si sarebbe assiso arbitro in mezzo a loro!

Ma vi furono anche gli onesti conservatori che animati solo dal bene supremo della Patria minacciata nella sua esistenza e nella sua civiltà, spinti da vera fede e da passione profonda, credendo nell'avvenire fascista che si delineava, rinunciarono a loro antichi ideali, a loro tendenze sorpassate, e diedero profonda e sincera la loro adesione al programma dei Fasci di combattimento e cioè della gioventù delle trincee, ed accettarono quindi in pieno e sin d'allora quel sindacalismo fascista che oggi si sta realizzando ed a cui quindi mantengono integra la loro adesione.

Io mi onoro di essere stato tra quei conservatori.

Onorevoli Colleghi, le leggi son ma chi pon mano ad elle? (*Commenti*).

Forse non mi son bene spiegato. Questa legge è, ma ha bisogno per la sua futura applicazione del « pastor che precede ».

Possa il Duce, con quella stessa forza, con quella stessa intuizione della realtà dei fatti che fece grandi i giureconsulti romani, di cui sentiamo ogni momento parlare, colorire in pieno ed applicare ogni giorno secondo le opportunità ed i bisogni della Nazione questa grande legge che sarà gloria d'Italia ed efficace bandiera di un nuovo più grande e più duraturo progresso dell'umanità. (*Approvazioni*).

CHIMIENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIENTI. Onorevoli colleghi, voi comprendete di leggieri quanto sia sincera in me la preoccupazione di parlare in quest'ora nella quale il Senato attende ansioso di ascoltare la parola del Governo e del relatore.

Domando venia se prolungherò per poco questa sua attesa. Io mi propongo di trattare un punto di questo disegno di legge non ancora toccato nella presente discussione per sottoporre all'attenzione del Governo e del relatore alcune osservazioni ed alcune suggestioni.

A questo disegno di legge il Senato ha già dato un esame accurato ed una discussione larga tenendo presente la comprensiva relazione del Governo: la incisiva relazione da parte di un Quadrumviro della Marcia su Roma; i brillanti discorsi dei precedenti oratori.

Il particolare punto del quale intendo occuparmi è quello del problema posto dal disegno di legge, dei rapporti fra l'attività costituzionale del nuovo organo che si completa con questa legge e l'attività di altri organi dello Stato che operano e continueranno ad operare nel medesimo settore dell'ordinamento giuridico. Alcuni di questi problemi il disegno di legge ha risolto: i rapporti, cioè, col Governo del Re in Parlamento; i rapporti tra il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, ed, in parte, quelli con l'Autorità giudiziaria. Uno solo è rimandato, con accorgimento sperimentale, come è nello stile della legislazione fascista, a più maturo esame; ed è quello dei rapporti tra l'attività normativa del Parlamento e l'attività normativa del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Io non intendo fare nè proposte, nè emendamenti; ma delle segnalazioni per memoria di questa importante discussione in Senato, il quale ha sempre portato fin dal 1922 una collaborazione leale, sincera, costante a tutta la politica del Governo fascista.

Voci. Era un dovere.

CHIMIANTI. Era dovere, ma tutti sanno, e forse l'amabile interruttore saprà quanto sia difficile che un'assemblea politica si metta rapidamente sulla via del dovere. Comunque, rimane un grande merito del Senato italiano di avere subito intuito le necessità del Paese, e di avervi conformata la sua azione senza riserve. Ma veniamo all'argomento. Vi prego di continuare a darmi la vostra ambita attenzione.

La relazione del Governo afferma che le disposizioni del disegno di legge, relative alla potestà normativa del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, imprimono in definitiva alla norma il carattere di legge in senso sostanziale. Queste disposizioni sono quelle, come è noto, degli articoli 8 e 11 del presente disegno di legge. Il problema dunque dei rapporti tra l'atto normativo del Parlamento e l'atto normativo del Consiglio Nazionale delle Corporazioni è posto in termini chiari. Non lo pongo io per suggestione dottrinarica; esso è insito nella lettera e nello spirito del disegno di legge. Di ciò sono sicuro mi darette atto.

Certo, in questo momento, la parte più importante del dibattito deve collocarsi sul contenuto economico del disegno di legge, sulla traccia dello storico discorso del Capo del Go-

verno del 14 novembre ultimo scorso in seno all'Assemblea del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Il lato costituzionale del problema verrà dopo, ma anche questo lato merita, oggi, qualche rilievo per memoria. Ciò rientra nel nostro particolare compito di assemblea politica, in attesa di quello che ci verrà sottoposto a tempo maturo e quando il nostro Duce ne crederà maturo il tempo.

D'altra parte non bisogna dimenticare che le riforme politiche-costituzionali dal 1923 al 1925 (leggi sulla stampa, sulla associazioni, sulla difesa dello Stato, sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, e più tardi la riforma della legge elettorale politica del 1928) hanno reso possibile al Governo dello Stato di iniziare e svolgere l'ordinamento corporativo.

Con quella legislazione, che fu qualificata all'estero come reazionaria ed autoritaria, si creò la condizione necessaria e sufficiente per la costituzione dell'ordinamento corporativo. Il Fascismo disse a se stesso: prima governare, *deinde vivere*. Quelle disposizioni hanno assicurato la forza e la struttura del potere esecutivo, hanno disciplinato l'esercizio delle libertà politiche ed hanno dato la possibilità ad un Governo forte, di dirigere i primi passi e di portare alla progressiva realizzazione dell'ordinamento corporativo. Un sentimento di gratitudine anche perchè la leggenda del reazionarismo della legislazione fascista, dopo che apparve la Carta del lavoro, è tramontata quasi del tutto.

Dunque, atti normativi del Parlamento, atti normativi del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Naturalmente, costituito questo legame di rapporti sorge la possibilità di conflitti. Ora domando io, e voglio domandarlo con una frase misurata del Capo del Governo: è concepibile la convivenza di queste due attività normative?

Concepibile, non attuabile, io dico.

Permettetemi di fare l'ipotesi che sia concepibile, e su questa ipotesi io collocherò le mie brevi osservazioni.

Per procedere avanti bisogna liberare la mente dal pregiudizio, del quale abbiamo vissuto per troppo tempo, che ci è venuto dall'Inghilterra: l'onnipotenza parlamentare. Una di quelle menzogne costituzionali che insieme a quelle del gabinetto-comitato esecutivo della

maggioranza della Camera dei Comuni che può far tutto, hanno avvelenato la vita politica del Continente.

Queste affermazioni superficiali non rispondono alla struttura del sistema inglese ancora poco conosciuto. Gli inglesi se ne servono per uso esterno e non interno. Il sistema inglese ha una struttura così solida che ha permesso a quella grande Nazione di superare felicemente tutte le crisi del potere esecutivo.

Dunque liberare la mente da questi pregiudizi; e veniamo ad alcune brevi esposizioni.

Lo Statuto, questo antico, glorioso, vecchio documento aveva lasciata aperta la via alle trasformazioni future, e non proclamò niente per l'eternità. Le sue formule sono così larghe da permettere tutti gli adattamenti, consigliati e necessari.

« Conformare le sorti del popolo alle ragioni mutate del tempo ed agli interessi ed alla dignità della Nazione »: sono le parole di Carlo Alberto nel preambolo dello Statuto; parole che il nostro grande e savio Re ha dovuto dire a se stesso quel giorno che ha ricevuto al Quirinale Benito Mussolini in camicia nera, allora rappresentante di un piccolo gruppo parlamentare, ma che era il simbolo della futura storia d'Italia e dei destini dell'Italia di Vittorio Veneto.

Che cosa dice lo Statuto? Esso consacra una delle guarentigie costituzionali più importanti quando dispone che alcune determinate materie saranno disciplinate per legge. Quali sono queste materie? Voi lo sapete: diritti e doveri dei cittadini, la leva, i tributi, l'organizzazione giudiziaria, le istituzioni comunale e provinciale, la milizia comunale e nazionale. Lo Statuto dice che tutte quante queste materie saranno disciplinate « conformemente alla legge ». Ebbene, il Fascismo non ha mai toccate queste materie senza la legge. Il Fascismo però ha continuato per questa via; con la legge del 1926 ha stabilito che, escluse le materie riservate alla norma del Parlamento, altre materie sono riservate alla norma del potere esecutivo.

La legge del 1926 ha collocato, cioè, accanto all'attività normativa del Parlamento, l'attività normativa del Governo del Re. Questa legge ha rafforzato le guarentigie statutarie, perchè non solo si è rimandata alle disposizioni dello Statuto, ma ha enumerato altre materie riservate alla legge, come è chiarito nella clas-

sica circolare del Capo del Governo per la esecuzione della legge del 1926.

In un terzo momento è venuta la legge sul Consiglio Nazionale delle Corporazioni ed ha continuato la linea: accanto agli atti normativi del Parlamento ed a quelli del potere esecutivo, il Fascismo ha posto gli atti normativi del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

La politica costituzionale del Fascismo, è bene ripeterlo, ha proceduto sempre per gradi, associando sempre alla sua attività quella del Parlamento. Ne volete una prova? La legge di delega per l'attuazione dei principî contenuti nella Carta del Lavoro lasciava al Governo la facoltà di applicare quei principî per mezzo di norme aventi forza di legge. Ebbene il Governo non si è mai servito di questa facoltà; ma ha sempre portato dinanzi al Parlamento tutti i provvedimenti che sono diretti, per lo appunto, alla realizzazione di quei principî.

Questo disegno di legge ne è un'altra prova.

La legge del 1930 ha seguito le traccie della legge del 1926. È bensì vero che tutte queste leggi ripetono: « salvo la forza della legge », cioè dell'atto normativo del Parlamento; formula necessaria allo stato della legislazione, ma che, a mio modesto avviso, è sempre sotto la ossessione della onnipotenza parlamentare come la sola manifestazione della volontà veramente sovrana dello Stato.

Ora il quesito che io pongo, che il disegno di legge pone, è questo: è concepibile, una sistemazione in unità organica di tutta la funzione sovrana normativa dello Stato; salvo a porne le manifestazioni in limiti ben circoscritti e con competenza certa, in ordine alla fonte tripartita della medesima funzione?

« Tota res in se est perfectissima ». Non è esagerato affermare che non si oppongono degli ostacoli insormontabili a prendere in esame questa soluzione che io adombro, solamente per memoria e perchè rimanga acquisita agli atti di questa Assemblea. Naturalmente occorre un giudice della competenza; e questo non potrebbe essere che la nostra Suprema Cassazione del Regno, la quale si va sempre più irrobustendo nelle sue attribuzioni di sindacato, sotto l'impulso cauto e coraggioso e la guida precorritrice del Diritto del nostro eminente collega senatore d'Amelio.

Non credo si possa opporre a questo sindacato la preoccupazione di porne il funzionamento al disopra della sovranità dello Stato. Sindacato affine, ma certo più difficile, viene esercitato dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d'America ed altrove. Esso funziona, come in parte anche da noi, come suprema guarentigia dei limiti della competenza non reca offesa o diminuzione nemmeno all'Atto normativo del Parlamento.

Credo appena opportuno, onorevoli Colleghi, di difendermi dall'accusa di voler salvare cose morte, o vicine a morire perchè sono venute a mancare ad esse le condizioni che le fecero nascere e prosperare.

Ho sempre avuto una grande tenerezza per le lacrime dei nostri vecchi, quando vedevamo cadere un pezzo del maestoso e venerato edificio del passato; ma ho ripetuto sempre a me le parole del filosofo: « quando cade un pezzo dell'antico edificio ne sorgerà un altro e migliore »; affermazione che noi oggi tutti possiamo fare quando il costruttore dell'edificio si chiama Benito Mussolini.

Egli ha in mano la cosa e con la sua sensibilità storica di fascista rivoluzionario sente quello che è caduco e decrepito dell'antico che va superando e rinnova.

Noi gli crediamo, perchè nostra è la sua fede sotto il contagio della sua passione e del successo che sempre ha accompagnata l'opera sua.

È proprio di una tale fede e di una tale passione seguirlo senza riserve; se pur qualche volta il pensiero nostalgico si rivolge verso il passato nel quale abbiamo operato e vissuto ed al quale, senza rimpianti, rendiamo romanamente il saluto fascista, augurale per il progresso della civiltà.

Onorevoli colleghi, grande attrattiva avrebbe per me dire qualche cosa sullo spirito di questo disegno di legge che mantiene ai Sindacati fascisti la loro autonomia ed il loro carattere rivoluzionario e ne indirizza l'attività verso la mèta lontana della completa attuazione dell'ordinamento corporativo fascista; e sulla geniale fusione delle due tendenze contrastanti tra il tipo di corporazioni di categoria ed il tipo per ciclo produttivo.

Ne è stato detto assai ed esaurientemente nelle due relazioni del Governo e dell'Ufficio Centrale.

Ma poichè ho pronunciato queste parole: mèta, e spirito rivoluzionario, vorrei ripetere qui dentro, anche per memoria, una domanda che ho fatto spesso a me stesso e cioè: se il lavoro è un fattore indispensabile ed insostituibile nella produzione della ricchezza, come la terra e il capitale; se la dottrina Fascista ha elevato il lavoro alla dignità degli altri fattori, si può dire in coscienza che il lavoro abbia tutta la parte che gli spetta della ricchezza prodotta? Io non lo credo. Non si tratta di un conto di dare e di avere, di una questione di contabilità, ma di un aspetto tecnico, morfologico della formazione e distribuzione della ricchezza.

Parli chi vuole ancora di « esperimento italiano » e lo onori pure delle qualifiche di « originale ed imponente ». Per noi non è più un esperimento. È un'opera già compiuta, un edificio completo in ogni sua parte e che nella sua interna struttura trova la forza istituzionale delle sue progressive e fatali realizzazioni.

Noi ringraziamo la Provvidenza di averci fatti contemporanei di questo grande avvenimento e dell'artefice che lo ha iniziato e condotto in porto. L'esperimento comincia per altri, per i quali è da augurarsi che ad essi non accada di imitarne il solo frontispizio; come accadde all'Europa del secolo XIX quando imitò, nelle sue parti superficiali, il sistema rappresentativo inglese. Gli stranieri ricordino questo solo che il corporativismo italiano è una formazione storica integrale del Diritto, della Economia, della Politica; e che con la Marcia su Roma vennero al mondo due gemelli: il Fascismo ed il Corporativismo.

Onorevoli colleghi, ho finito e vi ringrazio della benevola attenzione.

A voi, onorevole Mussolini, io domando il permesso di presentare una rispettosa dichiarazione. Se noi, specialmente più anziani, spesso abbondiamo nel plauso e nelle lodi per voi la colpa non è nostra, è vostra, dell'opera vostra, che a noi di un'altra generazione ha dato la gioia patriottica della visione avvenire della Patria; la coscienza sicura che, specie per voi, un nuovo sistema di Governo dei popoli è sorto e si è collocato arditamente accanto a quel sistema inglese del liberismo economico e politico, le cui condizioni di vita e di svi-

luppo sono venute a mancare. (*Applausi, approvazioni*).

CORBINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBINO. Che il puro liberalismo economico, messo a cimento con le esigenze della guerra e le difficoltà del dopo guerra, si sia mostrato inadatto a superarle è ormai universalmente riconosciuto. Si potrebbe anzi andare anche più oltre, e sostenere che la guerra agì soprattutto col precipitare rapidamente una situazione la quale si sarebbe in ogni caso determinata da sè.

Invero il distribuire nel mondo la produzione dei vari beni col legittimo criterio di concentrarla nei posti dove è minore il costo di produzione di ogni singolo bene, significa certo realizzare il più razionale dei sistemi economici; ma è chiaro che esso solo eccezionalmente, in un particolare momento di sviluppo dell'attività economica, può permettere a tutto il mondo di vivere in modo soddisfacente. Che, pertanto, intorno al 1914 si sia conseguito uno stato di generale benessere fu soltanto accidentale: e cioè in quel particolare momento i vantaggi di qualche Paese dovuti, per esempio, alla disponibilità immediata di materie prime si compensavano con i vantaggi di un altro nel minor costo della mano d'opera o con quelli di altri Paesi, per effetto della particolare situazione geografica, o del clima, o di una più paziente rassegnazione dei cittadini a vivere in condizioni di minore agiatezza. La guerra turbò questo equilibrio, in quanto spinse tutti i Paesi, anche quelli che non vi presero parte, a fabbricare in casa tutti i beni necessari, senza riguardo ai costi di produzione; un maggiore perturbamento venne dall'artificiale benessere del dopo guerra.

Ma, anche senza la guerra mondiale, l'equilibrio doveva fatalmente scuotersi al sorgere di qualche grave causa perturbatrice; per esempio quando la produzione in serie dei beni avesse posto in condizioni di netto vantaggio chi riusciva a produrre e vendere una maggiore quantità dei beni medesimi. E cioè, mentre in taluni casi un'alterazione dell'equilibrio crea delle reazioni di compenso che tendono a ristabilire l'equilibrio turbato, il vantaggio della produzione e della vendita in grandi masse conquistato da alcuno doveva rendere più

precipitoso il declinare degli altri e l'allontanamento definitivo dell'assetto preesistente. Sono queste le condizioni che in meccanica si definiscono di equilibrio instabile e che corrispondono alle fasi di massimo dell'energia del sistema.

Nei riguardi delle competizioni internazionali il mancato equilibrio può essere corretto, almeno apparentemente, con alcuni artifici; come le barriere doganali, i sussidi e i premi di Stato, il « dumping », le volontarie svalutazioni della moneta, artifici che sono già una rinuncia al liberalismo economico puro. Ma nella cerchia di un unico Paese il disagio è forse aggravato dagli stessi rimedi; la protezione doganale di alcuni prodotti crea delle sperequazioni tra industria e industria, tra industria e agricoltura, tra regione e regione, mentre la svalutazione monetaria, alterando arbitrariamente i rapporti fra creditori e debitori, turba e ostacola la formazione e l'accumulo di nuovo risparmio.

Ciononostante l'azione di tutti gli Stati, qualunque siano le proclamazioni teoriche, tende da tempo a un progressivo allontanamento dalle norme di un regime di libertà economica. Accusare oggi il liberalismo di non riuscire a risolvere il presente universale disagio dopo che una serie di interventi politici, di cui riconosco la necessità, lo hanno messo nella impossibilità di agire è perciò alquanto illogico e ingiusto. Non si può, dopo aver legato le zampe al cavallo, fargli rimprovero di non saper trarre la carretta dal fosso. Diciamo piuttosto che il liberalismo non poteva sopravvivere al di là del tempo adatto, in cui la situazione del mondo gli permise di rendere grandi servigi all'umanità. Il suo abbandono, sia pure necessario, ha fatto sorgere un caos dal quale l'umanità non sa come uscire; e il primo tentativo serio di sostituire al caos un ordine nuovo è quello che l'Italia affronta in piena fiducia con la presente legge.

Seppellito con i dovuti onori il liberalismo economico, alcuni dei miti connessi a quel sistema vanno anch'essi esaminati con spirito meno superstizioso. Intendo alludere alla libera concorrenza e alla intangibilità della iniziativa privata.

La scienza economica ha bensì saputo impostare la teoria della formazione dei prezzi in un regime di libera concorrenza; ma non ha

dimostrato, nè pretendeva di dimostrare, che a quel regime corrisponda il massimo di benessere fisico e morale degli uomini. Quando per un perfezionamento tecnico una azienda ne sopraffà un'altra e mette sul lastrico una quantità di famiglie, l'economista prevede giustamente una riduzione del costo del prodotto, ma non spetta a lui mettere in conto le sofferenze di coloro che debbono cercare una occupazione diversa, nè la tragedia di quegli altri che non possono trovarla, pur non avendo alcuna colpa o demerito. La libera concorrenza è tanto più efficace quanto più è feroce; non può pertanto esser considerata come una esigenza assoluta e definitiva in un mondo che sia fatto di uomini e non di lupi, soprattutto quando quegli uomini sono figli della stessa madre, la grande Patria comune.

Quanto all'altro tabù, quello della iniziativa privata, occorre distinguere. Solo raramente chi attua una idea ne assume su di sè, e soltanto su di sè, tutti i rischi. Nella complicazione e vastità dell'attività economica moderna è più frequente il caso che chi ha una idea o assume una iniziativa non abbia i mezzi per attuarla; e spesso i mezzi necessari sono così imponenti che occorre il concorso di moltissimi partecipanti e l'aiuto dei raccoglitori del pubblico risparmio. Preoccuparsi più del giusto della necessità di rispettare le libere iniziative private, quando son cadute sulle spalle degli ignari risparmiatori o dello Stato le conseguenze di tanti disastri, sarebbe perciò quasi una ingenuità.

Se è facile la critica del sistema economico che ha retto il mondo fino all'aggravarsi della crisi, non è altrettanto agevole trovarne uno migliore. Ma ancora meno facile è dimostrare che un qualunque sistema concettualmente creato possa esser capace di sostituirsi all'attuale con vantaggio immediato. Intanto siamo tutti d'accordo nel ritenere che il sistema comunista, logicamente perfetto, è, come purtroppo tutti i sistemi logicamente perfetti, recisamente da escludere. Ma si avrebbe torto se lo si giudicasse solo dall'attuale esperimento russo. Io credo, ad esempio, che il comunismo, se fosse stato adottato in un paese tecnicamente progredito e solidamente organizzato come la Germania, avrebbe potuto dare risultati diversi; così come sono convinto che attra-

verso a una serie di errori, e di orrori, la stessa Russia finirà col conseguire un equilibrio economico che costituirà un grave pericolo per l'economia dei Paesi occidentali.

Di fronte alla necessità di modificare l'attuale regime economico per adattarlo alle nuove situazioni, senza incontrare la tragedia del comunismo o la commedia del socialismo, il nostro Governo ci propone un sistema che io approvo proprio perchè non è un sistema rigido e meccanico, ma un procedimento metodico e prudente che permetterà di studiare e risolvere di volta in volta i vari problemi economici col concorso di tutte le forze più adatte; i produttori, i consumatori, lo Stato.

Comincio con l'osservare che il sistema proposto non credo significhi pieno ripudio del capitalismo. Oggi i detentori del capitale hanno una doppia funzione: percepiscono un reddito dal capitale investito e gestiscono le aziende di cui sono proprietari. Una limitazione apportata all'autonomia assoluta di gestione, ma che conserva la proprietà, e riserva ai proprietari gli utili della gestione medesima, non è perciò la fine del capitalismo. Invero anche oggi sono parte essenziale del sistema i portatori di azioni di minoranza, che hanno una scarsa ingerenza nell'esercizio, e i portatori di obbligazioni che non ne hanno nessuna. E noi dobbiamo veramente felicitarci col Governo e col Paese se, nonostante l'azione di tendenze troppo radicali, il principio sostanziale della proprietà privata è stato rispettato.

Ci vorrà certo del tempo perchè il nuovo sistema acquisti la completezza di funzionamento che del resto l'economia attuale aveva raggiunto solo dopo molti secoli. Occorre però che, al di sopra dei particolari che definiscono le attribuzioni e il funzionamento dei nuovi organi, una mentalità nuova si formi ed assista coloro che ne avranno il comando. Esaminerò, come esempio, una questione concreta che si presenta immediatamente nell'esame della legge proposta.

Con quale meccanismo e con quale metodo saranno prese dalla Corporazione e dal Consiglio delle Corporazioni le decisioni aventi effetto di legge?

Nel Consiglio di ogni singola Corporazione si avrà un certo numero, per ora indeterminato, di datori di lavoro, di operai, di tecnici, di

rappresentanti dello Stato e del Partito. La determinazione delle proporzioni relative avrebbe una grande importanza se le deliberazioni dovessero prendersi in base al criterio maggioritario, nel senso numerico. Ma sopravviverà questo criterio numerico di computo dei voti favorevoli e contrari, o ci saranno altri modi per interpretare ed esprimere la volontà del Consesso?

La questione si ripresenta nella sede più vasta del Consiglio Nazionale. Si procederà alle risoluzioni col criterio delle maggioranze numeriche? In tale ipotesi quale senso avrebbe attribuire un voto al rappresentante, per esempio, delle fabbriche di ghiaccio in una decisione controversa che riguardi i produttori di seta o di apparecchi elettrici? O sarà invece il Governo che determinerà la decisione col peso della sua autorità politica? E se sarà così, non si ridurrà il compito del Consiglio a quello di un organo di consultazione, con rovesciamento di tutte le responsabilità economiche sulle spalle del Governo?

Orbene: io credo che non si può rispondere a questi quesiti, di cui non mi dissimulo la gravità, conservando le concezioni rese in noi tradizionali dalla lunga consuetudine parlamentare. Bisogna convincersi, se si vuole che la legge raggiunga i suoi intenti, che un nuovo stato d'animo sarà necessario nella massa dei produttori e soprattutto nei loro rappresentanti in seno alla Corporazione. Nuovo stato d'animo che dev'essere espressione di disinteresse, di solidarietà, di prevalenza del vantaggio collettivo al di sopra di ogni egoismo di individui o di classi. È in questo senso che la legge va considerata come frutto e sintomo specifico di una evoluzione spirituale, capace di dare a tutti i cittadini il convincimento che solo nell'equa composizione degli interessi singoli divergenti si potrà avere la più salda difesa degli interessi medesimi. Se coloro che entreranno a comporre i Consigli delle Corporazioni non sapranno deporre sulla soglia d'ingresso ogni gretto egoismo e ogni istinto di sopraffazione, la legge mancherà ai fini che si è proposta; e noi avremo non la Corporazione, coi benefici auspicati, ma una semplice dittatura economica, esercitata da una oligarchia burocratica.

Né è da credere che la mortificazione degli

egoismi e dei gretti interessi immediati degli individui debba significare soffocamento di ogni attività e di ogni iniziativa individuale. Mi consenta il Senato che io tragga da un fondamentale fenomeno fisico una analogia che può fortificare la nostra fede nella possibilità del risultato che questa legge mira a raggiungere.

Quando noi constatiamo che una sbarra di ferro è magnetizzata, costituendo una calamita, ciò non significa che alla materia della sbarra si è conferita una proprietà sostanziale non posseduta dal ferro ordinario. Il ferro è già di per sé costituito dalla riunione di pezzettini, di grandezza molecolare, dei quali ciascuno è per suo conto, e costantemente, un magnetino bell'è formato. Ma l'anarchia completa nella distribuzione e nell'orientamento dei magnetini fa sì che i loro effetti a distanza si paralizzano e si annullano vicendevolmente cosicché la sbarra non manifesta all'esterno traccia di attività magnetica.

Ma se tale sbarra è disposta all'interno di un'elica di filo metallico percorso da una corrente elettrica, sotto l'azione di questa i magnetini elementari si orientano parallelamente tra loro, e le loro azioni a distanza si sommano anziché distruggersi, e danno luogo alle più imponenti manifestazioni esteriori della forza magnetica.

Orbene: pensate che i magnetini elementari corrispondano alle attività dei singoli cittadini, attività che nei contrasti mutui e nel disordine annullano ogni efficacia esterna; fate che il rocchetto percorso da corrente elettrica corrisponda all'azione orientatrice della Corporazione; l'elettrocalamita potente risponderà alla Nazione quale la vuole il sistema corporativo. Il solo rocchetto percorso da corrente dà effetti magnetici minimi se non ci sono dentro i magnetini del ferro magnetizzabile; così come l'azione direttiva della Corporazione sarebbe priva di potenti effetti economici se non si alimentasse della attività dei privati; sta in questo l'origine degli insuccessi del comunismo, mortificatore di ogni attività privata. Ma l'attività privata senza una azione orientatrice degli sforzi individuali può anche condurre, come nel ferro senza la corrente elettrica, a uno stato economico di inefficacia completa. In questa azione orienta-

trice consiste il compito fondamentale della Corporazione.

Assicurata la normalità di funzionamento del nuovo organismo, e, come avrete notato, in tale previsione ho voluto di proposito fare assegnamento solo sul nuovo spirito che dovrà animare la condotta dei nostri produttori, astraendo cioè dall'azione concreta che potrà esercitare la grande persona del Capo, dobbiamo richiederci quale potrà essere l'effetto del nuovo sistema sul costo dei prodotti, cioè sull'elemento essenziale capace di determinare le nostre possibilità di successo nelle competizioni economiche internazionali.

Il problema, come vi è certamente noto, è stato posto con la consueta chiarezza e profondità di pensiero dal nostro collega Einaudi in un articolo della « Riforma Sociale », di intonazione ottimista. Naturalmente una previsione rigorosa è impossibile, per il fatto ben noto che la scienza economica è in grado di fare previsioni positive solo nel caso in cui si verificano due ipotesi estreme: quella della libera concorrenza fra un numero infinito di produttori e di consumatori indipendenti, o quella esaminata per la prima volta dal nostro economista Barone, e consistente nell'ammettere una economia diretta da un ministro infinitamente intelligente. Tolti questi casi estremi, e perciò nei casi reali in cui la libera concorrenza è circoscritta da particolari interventi, la Scienza economica può fare solo previsioni approssimate, e in genere mal sicure, essendo estremamente difficile tenere esatto conto delle conseguenze prossime o remote dei vincoli imposti. Poiché la Scienza tace, noi dobbiamo far parlare la nostra intuizione. Per mio conto questa mi suggerisce, senza perplessità, che quando i vincoli sono quelli che deriveranno dal sistema corporativo, i costi contabili, presi in sé, non potranno certo essere inferiori a quelli ipotetici di un sistema di assoluta libertà; ma se si considerano i costi globali che risultano alla collettività non dai soli registri delle Aziende ma da tutti gli altri oneri e spese dirette e indirette incontrate dai cittadini, dagli Enti pubblici e dallo Stato, il conto finale dovrà riuscire a vantaggio del nuovo sistema.

Di questa benefica influenza sui costi, connessa alla diminuzione dei rischi, alla eliminazione del doppiamento e, in genere, a una

saggia disciplina della produzione, si avvantaggerà l'economia generale, poichè ne dovrà derivare automaticamente una discesa spontanea dei prezzi di vendita. La maggiore cautela si imporrà invece nella determinazione d'impero di questi prezzi di vendita, anche se si tratti dei beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio. Intanto la disciplina, estesa a tutti i rami di produzione per virtù della Corporazione, creerà a tutti i rami delle vere condizioni di privilegio, per gli accordi obbligatori che interverranno fra i produttori. Con ciò la differenza fra comprare il gas per la cucina e comprare un cappello o un'automobile sarà più apparente che reale, così come oggi è solo fittizia la libertà del compratore di recarsi in una o in un'altra farmacia, quando il prezzo di vendita delle specialità medicinali è obbligatoriamente in tutte lo stesso. D'altro canto se, come oggi avviene, un produttore di un bene economico può accordare una diminuzione di prezzo a una categoria di utenti in quanto prevede di poter chiedere un prezzo più alto ad altre categorie, così da ricavare dal complesso un determinato reddito, difficilmente potrebbe gestire il suo esercizio con un sistema completo di tariffe congelate che, nonostante ogni sua abilità o capacità, potrebbe annullargli qualunque utile anche modesto, o rendere addirittura l'esercizio passivo.

Il vecchio sistema liberale aveva, bensì, istituito e generalizzato il sistema dei calmieri e dei prezzi d'imperio, pure essendo convinto che i prezzi d'imperio permettono di vivacchiare alle Aziende malsane e di prosperare largamente a quelle abilmente gestite.

Ma calmieri e prezzi d'imperio erano fissati posto per posto, dalle Autorità locali, con esatta conoscenza delle situazioni economiche peculiari del luogo. Si sapeva bene, in ogni caso, che si trattava di un palliativo, destinato solo a placare il malcontento dei consumatori. Il sistema corporativo agirà certo più seriamente: e saprà evitare, per quanto sarà possibile, così la finzione liberale dei prezzi d'imperio a largo margine, come l'errore più grave di determinare dal centro prezzi e tariffe rigide, che male si adatterebbero alle svariate circostanze di luogo e di utilizzazione dei beni da vendere. Per fortuna ogni decisione di tale natura richiede, secondo la legge, il consenso

del Capo del Governo, sia nell'iniziare il procedimento, sia nel rendere definitive ed efficaci le decisioni medesime. E nella saggezza del Capo tutti abbiamo completa fiducia. *(Applausi)*.

Onorevoli colleghi. Il successo del nuovo sistema economico che l'Italia si accinge a realizzare presuppone una condizione fondamentale e pregiudiziale: che cioè ai necessari vincoli nella libertà d'iniziativa e di azione non segua un illanguidirsi della attività privata, e soprattutto della volontà di lavoro di tutti gli individui impegnati nella produzione. Orbene: per quanto possa apparire un paradosso, io vi dirò che, se mai, io vedo qualche pericolo contro il sano sviluppo dell'attività privata, non nell'istituto della Corporazione, ma piuttosto nel prestigio personale dell'onorevole Mussolini. Gli Italiani, ogni giorno più persuasi delle qualità eccezionali del loro Capo, spinti un po' da quella tendenza a scansare la fatica, che è in parte frutto del nostro splendido cielo e in parte caratteristica dei discendenti di antichi e grandi progenitori, cominciano ad abituarsi ogni giorno più a scaricarsi del dovere di vincere da sé le difficoltà che incontrano nella loro vita economica, trovando più semplice e più comodo rivolgersi a Lui perchè provveda a risolverle. *(Approvazioni)*. A ciò concorre un'altra circostanza: quando si vuol vincere da sé una difficoltà bisogna prima escogitare il modo, dopo persuadere della sua bontà i cointeressati e, infine, superare gli ostacoli degli avversari. Ora il poter dire che si segue una via segnata dal Duce elimina di colpo i dubbi degli amici e i contrasti degli avversari.

Lasciate che io deplori, in questa sede, il diffondersi di una simile consuetudine, che potrebbe far sorgere una generazione di individui alieni, per poltroneria o per pavidità, dall'assumere le responsabilità necessarie. Il fatto che il Capo diventa ogni giorno più grande non deve autorizzare gli Italiani a diventare ogni giorno più piccoli. *(Approvazioni)*.

Noi dobbiamo intensificare ogni sforzo per dimostrare al mondo che siamo degni dell'Uomo che ci guida. E la prima prova che ci attende sarà l'uso che sapremo fare del meccanismo della Corporazione, la quale non dovrà annihilare il nostro spirito di azione e di lotta;

ma dovrà solo indirizzarlo al superamento degli ostacoli esterni, per raggiungere il fine assegnato dal Capo, e cioè « lo sviluppo della ricchezza, della potenza politica e del benessere del popolo italiano ». *(Vivi applausi, congratulazioni)*.

MUSSOLINI. *Capo del Governo, Primo Ministro*. Domando di parlare. *(Vivissimi e prolungati applausi)*.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Onorevoli senatori, se effettivamente la materia non fosse inesauribile, io avrei rinunciato volentieri alla parola, anche perchè la legge che è sottoposta ai vostri suffragi ha avuto una elaborazione lenta e profonda: non nasce d'improvviso.

I suoi precedenti possono essere ritrovati in quella che si potrebbe chiamare la protostoria del Regime: la prima adunata dei Fasci di combattimento tenutasi a Milano quindici anni or sono. Dopo la marcia su Roma, i primi tentativi corporativi furono l'incontro di Palazzo Chigi e il Patto di Palazzo Vidoni.

Viene poi la legge 3 aprile 1926, seguita dal regolamento del 1° luglio 1926, la Carta del Lavoro del 21 aprile 1927. La prima legge sulle corporazioni è del marzo 1930.

Questa legge primieramente è stata esaminata dal Comitato corporativo centrale, poi è stata discussa nel Consiglio nazionale delle corporazioni, ha ricevuto il suo crisma in lunghe e dettagliate discussioni del Gran Consiglio, è stata riveduta dal Consiglio dei Ministri, è stata presentata a voi con una relazione del Ministero delle corporazioni. Vi si è aggiunta una relazione, quadrata nella sostanza e fervida di fede, del vostro relatore, camerata e quadrumviro De Vecchi.

I discorsi che sono stati pronunciati qui hanno gettato altri fasci di luce sul progetto che voi avete esaminato.

Il discorso del senatore Bevione è stato un giro d'orizzonte che ha nettamente individuato taluni aspetti caratteristici della crisi che stiamo ancora attraversando. Di estremo rigore dialettico è stato il discorso del senatore Schanzer. Il senatore Cavazzoni ha posto in risalto il paradosso di questa veramente... paradossale epoca della civiltà contemporanea che ci fa

assistere a fenomeni come questi: al grano che diventa combustibile per le locomotive, ai sacchi di caffè che vengono gettati nell'Oceano, alla distruzione della ricchezza, mentre esistono milioni di uomini che l'utilizzerebbero per i loro bisogni insoddisfatti.

Interessante il discorso del senatore Cogliolo, che, nel suo brillante debutto, ha sottolineato l'importanza dell'adesione al Regime e dell'inquadramento delle masse dei cosiddetti intellettuali: fenomeno tipicamente italiano e unico nella storia, se è vero che Platone, come voi certamente m'insegnate, al quale non mancava la saggezza, tanto che appena nato le api gli deposero il miele sulle labbra, escluse dalla sua Repubblica poeti ed affini, ritenendoli perniciosi al pacifico sviluppo della città.

Noi creiamo un regime dove tutti quelli che una volta si chiamavano i lavoratori del pensiero, tutti quelli che traggono i mezzi di vita dalla loro professione e dalla loro arte, vivono nel regime e apportano al regime un contributo insostituibile: il contributo della intelligenza.

Il senatore Marozzi ha prospettato taluni aspetti della corporazione applicata all'agricoltura. E finalmente il senatore Corbino, fisico di fama universale, come ognuno di voi ben sa, ha avanzato degli interrogativi di molta importanza, che ci inducono a considerare ottima via quella della circospezione, quando si cammina nel campo dell'economia.

Questa legge non è solo il risultato della dottrina; non bisogna troppo disprezzare la dottrina, perchè la dottrina illumina l'esperienza e l'esperienza collauda la dottrina: non solo dottrina, ma dodici anni di esperienza viva, vissuta, pratica, quotidiana, durante i quali tutti i problemi della vita nazionale dal punto di vista dell'economia, problemi sempre prismatici e complessi, mi sono stati prospettati. Ho dovuto affrontarli, spesso risolverli.

Quali sono le premesse di questa legge? Le premesse fondamentali sono le seguenti.

Non esiste il fatto economico d'interesse esclusivamente privato ed individuale. Dal giorno in cui l'uomo si rassegnò, o si adattò, a vivere nella comunità dei suoi simili, da quel giorno nessun atto ch'egli compia comin-

cia, si sviluppa o si conclude in lui, ma ha delle ripercussioni che vanno oltre la sua persona.

Bisogna anche situare nella storia il fenomeno che si chiama capitalismo, quella forma determinata di economia che si chiama l'economia capitalistica.

L'economia capitalistica è un fatto del secolo scorso e dell'attuale. L'antichità non l'ha conosciuta. Il libro del Salvioli è esauriente, definitivo in materia. Nemmeno nel Medio Evo. Siamo sempre in una fase di artigianato più o meno vasto. Chi dice capitalismo, dice macchina; chi dice macchina, dice fabbrica. Il capitalismo è, quindi legato al sorgere della macchina; si sviluppa soprattutto quando è possibile trasportare l'energia a distanza e, quando in condizioni tutt'affatto diverse da quelle nelle quali viviamo, è possibile una divisione del lavoro razionale ed universale.

È questa stessa divisione del lavoro che nella seconda metà del secolo scorso faceva dire ad un economista inglese, Stanley Jevons: «Le pianure dell'America del Nord e della Russia sono i nostri campi di grano; Chicago e Odessa i nostri granai; il Canada e i Paesi Baltici sono le nostre foreste; l'Australia alleva per noi i suoi armenti, l'America i suoi buoi; il Perù ci manda il suo argento, la California e l'Australia il loro oro; i cinesi coltivano il tè per noi e gli indiani il caffè; zucchero e spezie arrivano ai nostri porti; la Francia e la Spagna sono i nostri vini; il Mediterraneo il nostro orto».

Tutto questo naturalmente aveva la contropartita del carbone, delle cotonate, delle macchine, ecc.

Si può pensare che in questa prima fase del capitalismo (io altrove l'ho definita dinamica, ed anche eroica) il fatto economico fosse di natura prevalentemente individuale e privata. I teorici in quel momento escludevano nella maniera più assoluta l'intervento dello Stato nelle faccende dell'economia e chiedevano allo Stato soltanto di essere assente e di dare alla Nazione la sicurezza e l'ordine generale. È anche in questo periodo che il fenomeno capitalista industriale ha nei suoi dirigenti un aspetto familiare, che là dove s'è conservato è stato di utilità somma; ci sono le dinastie dei grandi

industriali che si trasmettono da padre in figlio non soltanto la fabbrica, ma anche un senso di orgoglio, anche un punto d'onore.

Ma già il Fried, nel suo libro *La fine del capitalismo*, pur limitando le sue osservazioni al campo tedesco, è indotto a constatare che tra il '70 e il '90 queste grandi dinastie d'industriali decadono, si frantumano, si disperdono, diventano insufficienti.

È in questo periodo che appare la società anonima. Non bisogna credere che la società anonima sia una invenzione diabolica o un prodotto della malvagità umana. (*Si ride*). Non bisogna introdurre troppo di frequente gli iddii e i diavoli nelle nostre vicende. La società anonima nasce quando il capitalismo, per le sue proporzioni aumentate, non può più contare sulla ricchezza familiare o di piccoli gruppi, ma deve fare appello, attraverso l'emissione di azioni e di obbligazioni, al capitale anonimo, indifferenziato, colloidale. È questo il momento in cui invece del nome appare la sigla. Soltanto coloro che sono praticamente iniziati a questa specie di misteriosofia finanziaria sanno leggere « sotto il velame de li versi strani ».

Il senatore Bevione vi ha parlato e vi ha citato la « Sofindit », ma io credo che molti di voi non sanno precisamente che cosa si nasconde sotto questa parola dal sapore vagamente ostrogoto. (*Si ride*). La « Sofindit » non è un'industria: è un convalescenziario (*Si ride*) dove vengono collocati in osservazione e in cura degli organismi più o meno deteriorati. Voi non sarete così indiscreti, io spero, da domandarmi chi paga le rette di queste più o meno lunghe degenze. (*Applausi. Si ride*).

In questo periodo, quando l'industria non può collocare, giovandosi del suo prestigio o della sua forza, il suo capitale, ricorre alla banca.

Quando una impresa fa appello al capitale di tutti, il suo carattere privato cessa, diventa un fatto pubblico o, se più vi piace, sociale.

E questo fenomeno, ch'era in atto prima della guerra con una profonda trasformazione di tutta la costituzione capitalistica — e voi potete documentarvi leggendo il libro di Francesco Vito: *I sindacati industriali e i cartelli* — questa trasformazione accelera il suo ritmo prima della guerra, durante la guerra e dopo.

L'intervento dello Stato non è più scongiurato, è sollecitato. Lo Stato deve intervenire? Non vi è dubbio. Ma come?

Ora le forme dell'intervento dello Stato, in questi ultimi tempi, sono state diverse, varie, contrastanti.

C'è l'intervento disorganico, empirico, caso per caso. Questo è stato applicato in tutti i paesi, anche in quelli che, fino a questi ultimi tempi, tenevano issata la bandiera del liberalismo economico.

Vi è una forma di intervento, quello comunista, verso la quale io non ho nessunissima simpatia, nemmeno in ordine allo spazio, senatore Corbino! Escludo, per mio conto, che il comunismo applicato in Germania avrebbe dato risultati diversi da quelli che ha dato in Russia. Comunque, è evidente che il popolo germanico non ne ha voluto sapere.

Questo comunismo, così come ci appare in talune sue manifestazioni di esasperato americanismo (gli estremi si toccano), non è che una forma di socialismo di Stato, non è che la burocratizzazione dell'economia. Io credo che nessuno di voi vuole burocratizzare, cioè congelare, quella che è la realtà della vita economica della Nazione, realtà complicata, mutevole, legata a quello che succede nel mondo, (*Approvazioni*) e soprattutto tale che, quando induca a commettere degli errori, tali errori hanno conseguenze imprevedibili. (*Applausi*).

L'esperienza americana va seguita con molta attenzione. Anche negli Stati Uniti l'intervento dello Stato nelle faccende dell'economia è diretto; qualche volta assume forme perentorie. Questi codici non sono che dei contratti collettivi, che il Presidente costringe gli uni e gli altri a subire.

Prima di dare un giudizio su questo esperimento bisogna attendere. Vorrei soltanto anticipare la mia opinione, ed è questa: che le manovre monetarie non possono condurre ad un rialzo effettivo e duraturo dei prezzi. (*Applausi*). Se noi vogliamo illudere il genere umano, si può ricorrere a quello che una volta si chiamava la tosatura della moneta. Ma l'opinione di tutti quelli che non obbediscono ad un empirismo di ordine economico e sociale è nettissima: l'inflazione è la via che conduce alla catastrofe. (*Vivissimi applausi*). Ma chi può pensare effettivamente che la moltiplicazione dei

segnì monetari aumenti la ricchezza di un popolo? Qualcuno ha già fatto il paragone: sarebbe lo stesso che, riproducendo un milione di volte la stessa negativa dello stesso individuo, si ritenesse che la popolazione è aumentata di un milione di uomini. (*Approvazioni*). Ma non ci sono dunque le esperienze? Dagli « assegnati » di Francia al marco del dopoguerra germanico?

Quarta esperienza, la fascista. Se l'economia liberale è l'economia degli individui in stato di libertà più o meno assoluta, l'economia corporativa fascista è l'economia degli individui, ma anche dei gruppi associati, e anche dello Stato.

E quali sono i suoi caratteri? Quali sono i caratteri dell'economia corporativa? L'economia corporativa rispetta il principio della proprietà privata. La proprietà privata completa la personalità umana: è un diritto e, se è un diritto, è anche un dovere. Tanto che noi pensiamo che la proprietà deve essere intesa in funzione sociale; non quindi la proprietà passiva ma la proprietà attiva, che non si limita a godere i frutti della ricchezza ma li sviluppa, li aumenta, li moltiplica.

L'economia corporativa rispetta l'iniziativa individuale. Nella Carta del Lavoro è detto espressamente che soltanto quando l'economia individuale è deficiente, inesistente o insufficiente, allora interviene lo Stato. Ne è evidente esempio che solo lo Stato coi suoi mezzi potenti può bonificare l'Agro Pontino. Il principio corporativo introduce l'ordine anche nell'economia.

Se c'è un fenomeno che deve essere ordinato, che deve essere indirizzato a certi determinati fini, questo è precisamente il fenomeno economico che interessa la totalità dei cittadini.

Non solo l'economia industriale deve essere disciplinata, ma anche l'economia agricola (nei momenti facili anche taluni agricoltori hanno deragliato), l'economia commerciale, la banca, e anche l'artigianato.

Come deve tradursi nei fatti questa disciplina? Attraverso l'autodisciplina delle categorie interessate.

Solo in un secondo tempo, quando le categorie non abbiano trovato la via dell'accordo e dell'equilibrio, lo Stato potrà intervenire e ne avrà il sovrano diritto anche in questo campo, poichè

lo Stato rappresenta l'altro termine del binomio: il consumatore, la massa anonima, la quale, non essendo inquadrata nella sua qualità di consumatrice in apposite organizzazioni, deve essere tutelata dall'organo che rappresenta la collettività dei cittadini.

A questo punto qualcuno potrebbe essere indotto a domandarmi: « E se la crisi finisse? ». Rispondo: « Soprattutto allora! ». Non bisogna nutrire delle illusioni sul rapido decorso di questa crisi. Le code saranno lunghe. Comunque, anche se per avventura domani ci fosse una ripresa economica generale e si ritornasse a quelle condizioni di latitudine economica del 1914 che testè venivano ricordate, soprattutto allora sarà necessaria la disciplina, perchè gli uomini, facili a dimenticare, sarebbero indotti a ricommettere le stesse sciocchezze, a ripetere le stesse follie. (*Vivissimi generali applausi*).

Questa legge, onorevoli senatori, è entrata ormai nella coscienza del popolo italiano. Il popolo italiano lo ha dimostrato in questi giorni. Questo ammirevole popolo italiano, laborioso, infaticabile, risparmiatore, ha dato a questa legge sette miliardi di voti che valgono una lira l'uno (*Vivissimi generali applausi*), ha dimostrato, simultaneamente con le vostre discussioni, che questa legge non è una minaccia ma una garanzia, non è un pericolo ma una suprema salvezza.

Tempi dell'esecuzione. Approvata la legge, procederemo alla costituzione delle corporazioni. Il Gran Consiglio ha esaminato il testo della legge nelle discussioni già svolte, ed ha definito i caratteri e la composizione delle corporazioni. Costituite le corporazioni, ne seguiremo il funzionamento, che dovrà essere rapido, non appesantito dalla burocrazia.

Anche nel funzionamento di questo istituto bisogna tener conto del costo. Il giudizio su un istituto è anche in relazione al suo rendimento di fronte al suo costo. Non bisogna dunque temere un aumento di burocrazia. Bisogna anche rendersi conto che non si può pensare ad una organizzazione umana senza un minimo di burocrazia.

Quando avremo visto, seguito, controllato il funzionamento pratico ed effettivo delle corporazioni, giungeremo alla terza fase: cioè a quella che si chiama la riforma costituzionale. Sol-

tanto in questa terza fase sarà deciso il destino della Camera dei deputati.

Come vedete da tutto quello che vi ho detto prima, da queste brevi dichiarazioni, noi procediamo con grande calma. Non precipitiamo affatto i tempi. Siamo sicuri di noi stessi perchè, come Rivoluzione fascista, l'intero secolo sta innanzi a noi.

(Tutta l'Assemblea, in piedi, applaude calorosamente il Capo del Governo. Si grida: Viva il Duce! La manifestazione si prolunga e si rinnova tre volte. All'entusiastica dimostrazione si uniscono anche le tribune).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le Corporazioni, previste dalla dichiarazione VI della Carta del Lavoro, dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e dal Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono istituite con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le Corporazioni, sentito il Comitato Corporativo Centrale.

(Approvato).

Art. 2.

Le Corporazioni sono presiedute da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato, o dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, nominati con decreto del Capo del Governo.

(Approvato).

Art. 3.

Il decreto istitutivo della Corporazione determina di quanti membri debba esserne formato il Consiglio, e quanti di essi debbano essere designati da ciascuna delle associazioni collegate.

Le designazioni devono essere approvate con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro per le Corporazioni.

(Approvato).

Art. 4.

Nelle Corporazioni, in cui sono rappresentate categorie di diversi rami dell'attività economica, possono essere istituite speciali sezioni, le cui deliberazioni devono essere approvate dalla Corporazione.

(Approvato).

Art. 5.

Il Capo del Governo, per questioni concernenti rami diversi di attività economica, può ordinare che siano convocate insieme due o più Corporazioni.

Le Corporazioni unite hanno, rispetto alle dette questioni, gli stessi poteri che dagli articoli che seguono sono attribuiti alle singole Corporazioni.

(Approvato).

Art. 6.

Il Capo del Governo, con suo decreto, su proposta del Ministro per le Corporazioni, sentito il Comitato Corporativo Centrale, può costituire Comitati corporativi per la disciplina dell'attività economica riferentesi a determinati prodotti, chiamando a farne parte le rappresentanze delle categorie economiche, delle Amministrazioni statali interessate e del Partito Nazionale Fascista.

Le deliberazioni dei suddetti Comitati corporativi sono sottoposte all'approvazione delle Corporazioni competenti e dell'Assemblea Generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

(Approvato).

Art. 7.

Le associazioni collegate da una Corporazione diventano autonome nel campo sindacale, ma continuano ad aderire alle rispettive Confederazioni, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministro per le Corporazioni.

(Approvato).

Art. 8.

Oltre ad esercitare le attribuzioni ed i poteri di cui alla legge 3 aprile 1926, n. 563, e al Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, la Corporazione elabora le norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici e per la disciplina unitaria della produzione.

La Corporazione esercita detta funzione in seguito a proposta dei Ministri competenti o su richiesta di una delle associazioni collegate, con l'assenso del Capo del Governo.

(Approvato).

Art. 9.

Gli accordi stipulati, ai sensi dell'art. 12 della legge 20 marzo 1930, n. 206, da associazioni sindacali che siano collegate da una Corporazione, devono, prima della approvazione di cui all'art. 11 della presente legge, essere sottoposti al parere della Corporazione.

(Approvato).

Art. 10.

La Corporazione, nel ramo di sua competenza, ha facoltà di stabilire, nei modi di cui al secondo comma dell'art. 8, le tariffe per le prestazioni ed i servizi economici, e quelle dei prezzi dei beni di consumo offerti al pubblico in condizioni di privilegio.

(Approvato).

Art. 11.

Le norme, gli accordi e le tariffe, di cui agli articoli precedenti, sono soggetti alla approvazione della Assemblea Generale del Consiglio Nazionale delle Corporazioni e diventano obbligatori quando siano pubblicati con decreto del Capo del Governo, da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno.

Per le sanzioni, nei casi di inosservanza di dette norme, accordi e tariffe, da parte dei singoli, si osservano le disposizioni legislative relative ai contratti collettivi di lavoro.

(Approvato).

Art. 12.

La Corporazione dà parere su tutte le questioni che comunque interessino il ramo di attività economica per cui è costituita, ogni qualvolta ne sia richiesta dalle pubbliche Amministrazioni competenti.

Il Capo del Governo può, con suo decreto, stabilire che, per determinate materie, le pubbliche Amministrazioni debbano richiedere il parere delle Corporazioni competenti.

Con il decreto istitutivo della Corporazione o con successivo decreto, da inserire nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, il Capo del Governo può sopprimere le commissioni consultive esistenti per il ramo di attività economica per cui la Corporazione è costituita, qualunque sia la natura del provvedimento istitutivo di dette commissioni.

(Approvato).

Art. 13.

Il tentativo di conciliazione delle controversie collettive di lavoro è esperito dalla Corporazione per mezzo di un collegio di conciliazione, composto di membri della Corporazione stessa, scelti di volta in volta dal Presidente, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto delle singole controversie.

(Approvato).

Art. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con questa incompatibili.

Il Governo del Re ha facoltà di emanare norme per coordinare la presente legge con le leggi 3 aprile 1926, n. 563, 20 marzo 1930, n. 206, 16 giugno 1932, n. 834, 12 gennaio 1933, n. 141, e con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

Art. 15.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, previa autorizzazione del Consiglio dei Ministri, sarà modificata la compo-

sizione degli organi del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1902).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1902.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

(Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categoria).

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, allegato allo stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Il contributo a favore dell'Ente nazionale serico, di cui al Regio decreto 16 dicembre 1926, n. 2265, è stabilito, per l'esercizio 1934-1935, in lire 1,250,000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro » (N. 1886).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1886.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad emanare norme legislative di riforma delle disposizioni vigenti per gli infortuni degli operai sul lavoro nell'industria;

b) a coordinare le norme stesse con le altre leggi dello Stato;

c) a raccogliere in unico testo, con opportune modificazioni, soppressioni ed integrazioni, tutte le disposizioni che regolano la materia.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica » (N. 1887).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

La denominazione dell'Ente nazionale per la mutualità scolastica istituito con la legge 3 gennaio 1929, n. 17, è modificata nella seguente: « Ente nazionale fascista della mutualità scolastica ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disciplina del commercio ambulante » (N. 1893).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Disciplina del commercio ambulante ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1893.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È considerato venditore ambulante agli effetti della presente legge colui il quale venda a domicilio dei compratori ovvero su aree pubbliche, purchè la vendita non si effettui su mercati all'ingrosso o su banchi fissi di mercati al minuto coperti, ovvero in chioschi, baracche e simili, fissati stabilmente al suolo.

(Approvato).

Art. 2.

L'esercizio del commercio ambulante è subordinato alla concessione di una licenza rilasciata, su domanda dell'interessato, dal podestà su conforme parere di una Commissione comunale presieduta dal podestà stesso o da un suo delegato, e composta di due rappresentanti della Federazione provinciale del commercio e di due rappresentanti dell'Unione dei Sindacati fascisti del commercio.

L'esercizio del commercio ambulante nei porti, sia a terra che a bordo, va inoltre subordinato alle speciali norme emanate dalle competenti autorità marittime, in applicazione dell'articolo 166 del Codice per la marina mercantile e dell'articolo 33 della legge 23 luglio 1896, n. 318.

(Approvato).

Art. 3.

La licenza rilasciata è soggetta a fine di ogni anno al visto da parte del podestà, che si pronuncia su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 2, e dà facoltà al titolare di esercitare il commercio nell'ambito della provincia di origine, e, su richiesta dell'interessato, anche in altre cinque provincie confinanti, che devono essere indicate nella licenza.

Nel caso in cui le provincie confinanti siano in numero inferiore a cinque, il venditore può designare in quali altre provincie limitrofe, e sino alla concorrenza del numero massimo consentito, intende esercitare la vendita ambulante.

(Approvato).

Art. 4.

I podestà dei comuni comunicano al principio di ciascun mese al competente Consiglio provinciale dell'economia corporativa l'elenco nominativo delle licenze di vendita ambulante rilasciate nel mese precedente, indicando anche le provincie per le quali ciascuna licenza è valida.

Il Consiglio dell'economia è tenuto a sua volta a comunicare agli altri Consigli l'elenco

nominativo di quelle licenze che autorizzano il venditore ambulante ad esercitare la sua attività nel loro territorio.

I Consigli provinciali dell'economia, nel mese di novembre di ciascun anno, comunicano alle Commissioni comunali le direttive generali — da deliberarsi in seduta plenaria dei Consigli stessi — da seguirsi nel rilascio delle licenze di vendita ambulante per l'anno successivo in rapporto alle caratteristiche economiche della provincia, alla densità della popolazione e alle reali esigenze della produzione, del commercio e del consumo.

(Approvato).

Art. 5.

I provvedimenti comunali riguardanti l'istituzione, il funzionamento e la soppressione dei mercati ambulanti debbono essere emanati sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2.

A modifica dell'articolo 12 della legge 7 luglio 1907, n. 489 e della legge 16 giugno 1932, n. 973 le disposizioni concernenti gli orari di vendita e l'esercizio domenicale dei venditori ambulanti sono emanate con decreto del prefetto della provincia su proposta delle Commissioni di cui al precedente comma, udito il parere del Consiglio provinciale dell'economia corporativa.

Le deliberazioni podestarili concernenti le tasse di posteggio, l'appalto della riscossione di tali tasse ed ogni altro provvedimento sono adottate previo parere della Commissione di cui all'articolo 2.

(Approvato).

Art. 6.

Il commercio ambulante deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza con il solo aiuto di familiari. Ciascuna licenza dà diritto all'esercizio della vendita a braccio a mezzo di un solo banco, quadrupede, carretto o altro veicolo.

La licenza non è trasmissibile che ai discendenti e collaterali dei venditori ambulanti fino al quarto grado.

(Approvato).

Art. 7.

I comuni non possono concedere il posteggio a chi non è provvisto della licenza e comunque non possono concedere più di un posteggio per ogni licenza.

Il posteggio comunale non è cedibile a titolo gratuito od oneroso nè temporaneamente nè permanentemente.

(Approvato).

Art. 8.

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento di un deposito cauzionale, di lire 100 fino al reddito annuo di ricchezza mobile di lire 4.999, da effettuarsi con deposito su libretto postale di risparmio.

Per i redditi di ricchezza mobile da lire 5.000 ed oltre, si applicano le norme vigenti per le cauzioni di cui al Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2774.

È ammesso l'esonero dal versamento per coloro che possiedono il certificato di povertà rilasciato dal comune o che a giudizio della Commissione comunale non siano in grado di versare il deposito cauzionale.

(Approvato).

Art. 9.

Gli agricoltori e gli artigiani, che vendono al minuto direttamente i loro prodotti a domicilio del compratore o sui mercati, sono tenuti a munirsi della licenza di cui all'articolo 2.

Sono però esonerati dal versamento della cauzione di cui all'articolo 8 e la licenza non può essere negata dalle Commissioni comunali quando risulti provata la loro qualità di produttori diretti.

(Approvato).

Art. 10.

Compatibilmente con le aree destinate alle fiere e mercati e con le esigenze sanitarie e di polizia annonaria, il comune non può vietare l'afflusso di venditori ambulanti muniti di licenza valevole per la provincia a cui il comune appartiene.

(Approvato).

Art. 11.

Il venditore ambulante che voglia esercitare la sua attività anche in altre provincie non indicate nella licenza dovrà ottenere preventivamente l'autorizzazione, da iscriversi nella licenza medesima da parte del presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa competente per territorio. Tale autorizzazione non soggetta a tassa potrà avere la durata non inferiore a un mese e non superiore a 6 in relazione alle condizioni dei mercati ambulanti e al numero delle altre autorizzazioni concesse.

La domanda per ottenere l'autorizzazione può essere inoltrata al Consiglio dell'economia interessato per il tramite dell'Associazione sindacale competente.

(Approvato).

Art. 12.

L'obbligo dell'autorizzazione rimane sospeso per la durata di 15 giorni oltre quelli di fiera, in occasione di fiere regionali, per i venditori ambulanti della regione o delle regioni limitrofe. In occasione di fiere nazionali l'obbligo medesimo è sospeso per eguale periodo di tempo per tutti i venditori ambulanti.

(Approvato).

Art. 13.

In deroga all'articolo 28 della legge 18 aprile 1926, n. 731, i venditori ambulanti sono tenuti ad iscriversi al solo Consiglio provinciale dell'economia corporativa della provincia di abituale residenza.

(Approvato).

Art. 14.

Al venditore ambulante che contravviene alle disposizioni contenute nella presente legge, senza pregiudizio delle sanzioni penali, qualora il fatto costituisca reato, può essere temporaneamente ritirata la licenza di esercizio, e, in caso di recidiva, revocata.

La revoca della licenza importa la perdita della cauzione.

Il ritiro temporaneo o la revoca sono disposti dal podestà, che ha rilasciata la licenza sentita la Commissione comunale di cui all'articolo 2.

(Approvato).

Art. 15.

Contro il provvedimento di diniego, di ritiro temporaneo o di revoca della licenza di esercizio l'interessato può ricorrere, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento, al prefetto quale presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa, che decide inappellabilmente, sentito il parere della sezione commerciale del Consiglio stesso.

(Approvato).

Art. 16.

Coloro che alla data di entrata in vigore delle presenti norme, siano già abilitati all'esercizio del commercio ambulante, sono autorizzati a continuare la loro attività sino alla apposizione sulla licenza del visto di cui all'articolo 3.

(Approvato).

Art. 17.

Le modalità inerenti alla prestazione della cauzione saranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle finanze di concerto con quello delle corporazioni.

(Approvato).

Art. 18.

Le disposizioni della presente legge, relative al rilascio della licenza ed alla prestazione della cauzione, sostituiscono per i commercianti ambulanti quelle contenute nel Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174.

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.

(Approvato).

Art. 19.

Con decreto reale su proposta del ministro per le corporazioni di concerto con i ministri

dell'interno, delle finanze, dell'agricoltura e foreste e della grazia e giustizia saranno emanate le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 20.

La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «Disciplina dei titoli dei metalli preziosi» (N. 1894).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «Disciplina dei titoli dei metalli preziosi».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1894.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che ri-
leggo:

DISCIPLINA DEI METALLI PREZIOSI

CAPITOLO I.

Dei titoli e delle tolleranze.

Art. 1.

Tutti i lavori di platino, di oro e di argento destinati ad essere posti in commercio debbono essere al titolo legale e portare impresso il marchio prescritto dalla legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il titolo o proporzione del metallo prezioso contenuto nell'oggetto si esprime in millesimi, esclusa ogni indicazione di carati.

I titoli legali da garantirsi a completa fusione sono i seguenti:

per il platino: 950 millesimi;

per l'oro di qualsiasi colore: 750 millesimi, 585 millesimi, 500 millesimi, 333 millesimi;

per l'argento: 925 millesimi e 800 millesimi.

È tuttavia ammesso, per i lavori di oro e di argento, qualsiasi altro titolo superiore rispettivamente a 750 millesimi e 925 millesimi.

Nei lavori di platino l'iridio sarà considerato come platino.

(Approvato).

Art. 3.

È accordata sui titoli delle materie prime garantite dai venditori una tolleranza di saggio di 5 millesimi per il platino, di 2 millesimi per l'oro e di 3 millesimi per l'argento.

Detta tolleranza non è ammessa nelle vendite di materie preziose di qualunque specie alla Regia Zecca ed alla Banca d'Italia.

(Approvato).

Art. 4.

Sono accordate le seguenti tolleranze in meno sui titoli legali autorizzati dal precedente articolo 3 per i lavori di oro, argento e platino:

a) nei lavori di platino massiccio di pura lastra, 5 millesimi, nei lavori d'oro massiccio e di pura lastra 3 millesimi, nei lavori di argento massiccio e di pura lastra 5 millesimi.

b) nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di oro a saldatura semplice 10 millesimi; nei lavori di argento a saldatura semplice, 10 millesimi;

c) nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie, in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili:

di platino 25 millesimi

di oro 20 »

di argento 20 »

Il metallo costitutivo, saldatura esclusa, nei lavori di cui alla lettera b) e c) non deve essere di titolo inferiore a quello tollerato per i lavori di cui alla lettera a).

(Approvato).

CAPITOLO II.

Del marchio di identificazione.

Art. 5.

Le materie prime di platino, di oro e di argento, devono portare impresso il marchio del fornitore legalmente depositato e il titolo in millesimi, e, a richiesta dell'interessato, anche il marchio dell'ufficio del saggio dei metalli preziosi.

(Approvato).

Art. 6.

Qualsiasi oggetto contenente platino, oro e argento non può essere posto in vendita al pubblico se non porti impresso in modo visibile il marchio del produttore applicato, nella parte inamovibile, col punzone consegnato dall'ufficio del saggio all'interessato e seguito dall'indicazione di uno dei titoli in millesimi indicati all'articolo 2 per l'oro e l'argento, e delle lettere P.T. per il platino.

Il marchio del produttore è composto della sigla speciale per ciascuna provincia, assegnata dal competente ufficio del saggio dei metalli preziosi a tutte le fabbriche esistenti in tutta la sua giurisdizione provinciale, e del numero progressivo assegnato dall'ufficio stesso a ciascuna fabbrica della provincia. Il numero dovrà risultare incorporato nel disegno costituente la sigla provinciale.

La cifra indicante i millesimi dovrà essere racchiusa in una losanga sugli oggetti d'oro ed in ovale sugli oggetti d'argento.

Per gli oggetti che non consentono una diretta punzonatura questa sarà applicata su piastrina dello stesso metallo unita all'oggetto stesso mediante saldatura (non a stagno).

Gli oggetti di fabbricazione mista con oro o argento o qualsiasi altro metallo, dovranno portare su ciascuno dei metalli di cui sono composti l'indicazione dei titoli corrispondenti.

Solo quando ciò non sia tecnicamente possibile, e sempre che il metallo di peso infe-

riore non sorpassi il tre per cento del peso totale dell'oggetto, i titoli dei diversi metalli saranno tutti impressi sul metallo di peso prevalente.

Gli oggetti composti di parti diverse, fabbricate con uno stesso metallo (come catene e relative forniture) devono risultare di titolo eguale in tutte le loro parti anche in quelle di peso inferiore ad un grammo.

(Approvato).

Art. 7.

I banchi e gli altri commercianti in metalli preziosi greggi e coloro che intendono fabbricare direttamente in proprie officine o stabilimenti, o assumersi la responsabilità della lavorazione, ovvero importare dall'estero oggetti contenenti platino, oro, argento, debbono richiedere al competente ufficio del saggio dei metalli preziosi la registrazione del proprio marchio di identificazione. A tale scopo l'interessato dovrà presentare la relativa domanda, corredata dalle indicazioni previste nel Regolamento, nonchè della bolletta della tassa di cui all'articolo 20.

L'ufficio del saggio dei metalli preziosi, non oltre due mesi dalla data della richiesta, assegna alla ditta richiedente il suo numero caratteristico, fa eseguire presso la Regia Zecca il punzone del marchio provinciale e del numero caratteristico che consegna all'interessato, dietro rimborso delle spese.

(Approvato).

Art. 8.

Gli oggetti importati dall'estero possono essere posti in vendita nel Regno purchè il titolo del metallo prezioso in essi contenuto risponda o sia superiore a uno di quelli ammessi nel Regno per il metallo stesso e ciò risulti dal marchio interno assegnato e depositato nelle forme di cui all'articolo 7 impresso su ciascuno oggetto per cura dell'importatore e che indichi il titolo ammesso a norma dell'articolo 2, corrispondente o immediatamente inferiore a quello reale

(Approvato).

Art. 9.

Sono esenti dall'obbligo del marchio del produttore e del titolo:

- a) i lavori in metalli preziosi per odontoiatria;
- b) gli oggetti autentici di antichità;
- c) gli oggetti o strumenti per usi industriali;
- d) gli strumenti e apparecchi di fisica e chimica;
- e) gli oggetti preziosi di peso inferiore a un grammo;
- f) i gioielli nei quali il valore delle pietre preziose, perle fine o di coltura applicate superi di almeno 10 volte il valore del metallo;
- g) le medaglie fabbricate dalla Regia Zecca.

Gli oggetti usati, non aventi pregio di antichità, potranno essere posti in vendita al pubblico solo se contengono oro, o argento e platino a titolo non inferiore a quello minimo ammesso per ciascun metallo e siano muniti dal fabbricante o commerciante che li mette in vendita, di un marchio speciale assegnato e depositato nelle forme di cui all'articolo 7.

Il marchio dovrà essere seguito dall'indicazione del titolo reale quando questo corrisponde a uno di quelli ammessi per il rispettivo metallo oppure del titolo ammesso immediatamente inferiore quando il titolo reale non risulti corrispondente a uno di quelli ammessi.

(Approvato).

Art. 10.

Gli oggetti destinati all'esportazione non sono soggetti agli obblighi di cui alla presente legge, ma non possono essere posti in vendita al pubblico per nessun titolo, se non siano in precedenza messi in regola con la presente legge.

I negozianti, i commissionari o commercianti all'ingrosso, solo se muniti di apposita licenza per l'esportazione, da chiedere, secondo le modalità da stabilirsi nel Regolamento, ai Consigli provinciali dell'economia corporativa, potranno acquistare presso i fabbricanti oggetti dichiarati per l'esportazione, ma

saranno tenuti, prima di prenderne consegna, a fare una dichiarazione descrittiva di tali oggetti all'ufficio metrico e del saggio dei metalli preziosi.

(Approvato).

CAPITOLO III.

Degli oggetti dorati, placcati, rinforzati ed argentati.

Art. 11.

È fatto divieto d'imprimere il titolo in millesimi e in Karati sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati e rinforzati con metalli preziosi, oppure sugli oggetti d'oro, di argento e di platino nel cui interno siano state introdotte sostanze diverse quale mastice, piombo, ecc.

(Approvato).

CAPITOLO IV.

Della responsabilità.

Art. 12.

Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato salvo l'azione di rivalsa.

(Approvato).

Art. 13.

La vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi fra produttori e commercianti deve essere in ogni caso accompagnata da regolare fattura rilasciata dal venditore nella quale sarà indicato l'oggetto, la qualità del metallo predominante, il marchio del produttore, il titolo in millesimi e quanto altro occorre ad identificare l'oggetto stesso.

Per gli oggetti preziosi che a tenore dell'articolo 9 comma e) sono esenti dall'applicazione del marchio, il titolo ed il marchio del produttore dovranno essere indicati in fattura,

(Approvato).

CAPITOLO V.

Della vigilanza.

Art. 14.

Per assicurarsi dell'osservanza delle norme di questa legge gli ispettori metrici e del saggio hanno facoltà di accedere nei locali adibiti alla produzione o al commercio di oggetti contenenti metalli preziosi, di verificare le merci ivi giacenti o in lavorazione, e di controllare mediante la pietra di paragone e con quegli altri mezzi che non deteriorino l'oggetto e che mirino a stabilire il titolo, l'applicazione dei marchi in conformità della legge.

Detti ispettori hanno altresì facoltà di verificare il punzone per accertare, prendendone se del caso le impronte, che si tratta di quelli consegnati ai produttori dall'ufficio del saggio e che possono ancora essere convenientemente adoperati.

In caso di dubbio sui titoli o di sospetta frode, i suddetti ispettori dovranno redigere regolare verbale, e in loro presenza il produttore o commerciante proprietario dell'oggetto, dovrà chiudere l'oggetto stesso in plico sigillato e inviarlo immediatamente al competente ufficio di analisi.

Se l'oggetto sarà trovato rispondente alle disposizioni della presente legge, verrà rispedito dall'ufficio di analisi al proprietario.

In caso contrario l'oggetto verrà trasmesso alla autorità giudiziaria a norma dell'articolo 16.

In caso di assenza o di rifiuto della persona tenuta a sottoporre l'oggetto al saggio dell'ufficio di analisi, si procederà al prelevamento di ufficio con l'intervento di uno degli ufficiali di polizia giudiziaria menzionati nel primo e nel terzo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale.

(Approvato).

Art. 15.

I saggi occorrenti ai fini della presente legge saranno eseguiti con i metodi ufficiali pre-

scritti e i relativi certificati saranno rilasciati in esenzione da tassa di bollo.

(Approvato).

Art. 16.

Quando al saggio dell'oggetto risulti che il titolo dichiarato non risponde al titolo effettivo, il capo dell'ufficio del saggio presenterà relazione circostanziata alla autorità giudiziaria competente, unendovi il verbale di cui all'articolo 14 ed il certificato del saggio con l'ammontare della relativa spesa che dalla sentenza di condanna sarà posta a carico del contravventore.

(Approvato).

Art. 17.

Qualora agli effetti giudiziari il giudice ritenga necessario disporre la revisione dell'analisi di cui all'articolo 14 ne incarica l'ufficio centrale dei metalli preziosi.

(Approvato).

Art. 18.

Le organizzazioni sindacali dell'industria e del commercio, ogni qualvolta abbiano sospetti che i prodotti di cui alla presente legge siano stati fabbricati o messi in vendita in contravvenzione alle norme contenute nella legge stessa, potranno richiedere alle autorità competenti il prelievo di tali prodotti e dei campioni relativi.

(Approvato).

CAPITOLO VI.

Delle sanzioni.

Art. 19.

Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti, qualora il fatto costituisca reato più grave, per le violazioni delle norme di questa legge si applicano le sanzioni seguenti:

a) chiunque produce o pone in commercio oggetti d'oro, argento, platino senza i marchi e le dichiarazioni in fattura, previsti dalla presente legge, ovvero con marchi non corrispondenti al punzone registrato presso l'ufficio provinciale del saggio dei metalli preziosi è punito con la ammenda da lire 200 a lire 5.000;

b) chiunque produce o pone in commercio oggetti di metalli preziosi di titolo inferiore a quello impresso sull'oggetto stesso o dichiarato in fattura, o di titolo diverso da quelli ammessi dalla presente legge per i vari metalli preziosi, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

(Approvato).

CAPITOLO VII.

Disposizioni generali.

Art. 20.

Tutti coloro che sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 7 dovranno presentare al competente ufficio del saggio dei metalli preziosi, entro due mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, la domanda della concessione del marchio, accompagnata da una quietanza di versamento di concessione governativa fissata in lire 200.

Detta tassa verrà ridotta a lire 75 per quelle ditte che non siano state iscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore alle lire 8.000.

La concessione è soggetta a una rinnovazione annuale dietro pagamento di una tassa di lire 150 riducibile a lire 50 per quelle ditte che non siano state iscritte nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito superiore alle lire 8.000.

(Approvato).

Art. 21.

Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessuno oggetto fabbricato con metalli preziosi dovrà uscire dalle officine o dalle fabbriche senza il relativo marchio di produzione ed il titolo in millesimi. Le rimanenze che — trascorso l'anno — si troveranno presso i fabbricanti potranno

uscire dalle officine o dalle fabbriche purchè munite di un marchio speciale secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento.

(Approvato).

Art. 22.

Le rimanenze che all'entrata in vigore della legge si trovino presso i commercianti, potranno essere vendute al pubblico liberamente per la durata di un triennio. Successivamente la vendita potrà aver luogo purchè i singoli oggetti prima dello scadere del triennio siano muniti di marchio speciale secondo le norme che saranno stabilite nel Regolamento.

(Approvato).

Art. 23.

Il Ministero delle corporazioni provvederà alla istituzione presso gli uffici governativi li controllo facoltativo dei metalli preziosi di cui alla legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie II), di un servizio di verifica dei marchi di identificazione del produttore di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 22 e di quelli degli Stati esteri di cui all'articolo 8 della presente legge.

Detti uffici, se richiesti, applicheranno al lato dei suddetti marchi che alla verifica risultassero autentici un loro marchio speciale che servirà a provare l'eseguito controllo.

(Approvato).

Art. 24.

Per provvedere alle spese necessarie per la applicazione della presente legge il ministro delle finanze è autorizzato a disporre con proprio decreto l'aumento della tassa da lire 30 a lire 100 e da lire 12 a lire 45 rispettivamente per il rilascio e la rinnovazione annuale della patente per i fabbricanti e i commercianti di oggetti preziosi, di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1670.

Lo stesso Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 25.

Con provvedimento da emanarsi in base alla legge 31 gennaio 1926, n. 100 saranno stabilite le norme per il nuovo ordinamento dell'ufficio centrale e degli uffici provinciali metrici e del saggio nonchè gli organici di detti uffici e la procedura per l'assunzione del personale occorrente.

(Approvato).

Art. 26.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 27.

La presente legge entrerà in vigore un mese dopo la pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 25.

(Approvato).

Art. 28.

Ogni altra disposizione diversa e contraria a quelle contenute nella presente legge è abrogata.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Promozioni dei Centurioni e dei Capi manipolo della Milizia Nazionale Forestale sprovvisti del titolo di studio » (N. 1848).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Promozioni dei Centurioni e dei Capi manipolo della Milizia Nazionale Forestale sprovvisti del titolo di studio ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1848.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È consentito l'avanzamento, limitatamente al grado immediatamente superiore a quello attualmente rivestito, ai centurioni e ai capi manipolo della Milizia nazionale forestale, ammessi nella Milizia medesima fino a tutto il 1° gennaio 1927, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino sprovvisti del titolo di studio richiesto dall'articolo 5 della legge 13 dicembre 1928, n. 3141.

(Approvato).

Art. 2.

L'avanzamento di cui al precedente articolo 1°, sarà conferito in seguito a motivata proposta del Comando della Milizia nazionale forestale, previo parere del Consiglio di amministrazione della Milizia stessa, con decreto Reale promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, a quegli ufficiali che si siano segnalati in modo veramente distinto, per capacità nel disimpegno del servizio d'istituto, per condotta e per cultura generale e militare.

Le promozioni di cui sopra saranno effettuate a turno normale di anzianità e non potranno, in alcun modo, superare l'aliquota di un terzo del numero totale, separatamente per ciascun grado, degli attuali centurioni e capi manipolo sprovvisti del titolo di studio professionale.

(Approvato).

Art. 3.

Per le promozioni da conferire ai centurioni e ai capi manipolo in base alla presente legge, si osserveranno le norme contenute nel Regolamento emanato in applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, ad eccezione dell'esclusione definitiva dall'avanzamento per i centurioni che non saranno scrutinati.

I centurioni e i capi manipolo dichiarati idonei all'avanzamento acquisteranno il diritto alla promozione dal giorno successivo a quello in cui si sarà verificata la vacanza utile spettante all'avanzamento ad anzianità.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: «**Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi**» (N. 1872).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: «**Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi**».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1872.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Può essere concesso un sussidio, a titolo di soccorso giornaliero, ai congiunti dei militari di truppa e sottufficiali (fino al grado, compreso, di sergente maggiore e corrispondente), appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina e alla Regia aeronautica, trattenuti o richiamati alle armi, sia per eventualità del tempo di pace, sia in caso di mobilitazione, purchè risulti che i congiunti stessi si trovino in condizione di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, siano rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza.

Hanno titolo al soccorso giornaliero anche i congiunti dei volontari di guerra e dei militari chiamati alle armi per obblighi di leva per la sola durata della guerra.

La decorrenza del soccorso e le modalità di corresponsione sono determinate dal regolamento.

(Approvato).

Art. 2.

Il soccorso di cui all'articolo 1 può essere concesso anche ai congiunti:

a) dei militari della Regia guardia di finanza;

b) degli appartenenti alla M. V. S. N. e alle singole sue specialità (indipendentemente dai loro obblighi militari);

c) dei militari appartenenti alle Legioni libiche, unicamente però se abbiano compiuta la ferma volontaria assunta;

d) degli appartenenti alla C. R. I. e al S. M. O. M., aventi obblighi di servizio militare.

Il soccorso però può essere concesso solo quando il richiamo, per mobilitazione o per eventualità del tempo di pace, sia ordinato per lo stesso scopo e con lo stesso provvedimento col quale sono richiamati alle armi reparti delle Forze armate, o, se con provvedimento successivo, previo concerto col ministro militare competente.

(Approvato).

Art. 3.

I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui al precedente articolo sono i seguenti:

a) la moglie, anche se separata legalmente, purchè con diritto agli alimenti;

b) i figli (legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti — o nelle condizioni di cui all'articolo 193 Codice civile — adottivi) e figliastri, purchè minori degli anni 14 od anche di età superiore, se inabili al lavoro;

c) i genitori (legittimi o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto) padrigni e matrigne, purchè abbiano compiuto 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro;

d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori, qualora siano minori degli anni 14, o anche di età superiore se inabili al lavoro;

e) avo ed ava, purchè vedova, che abbiano compiuto i 64 anni di età ovvero siano inabili al lavoro e non abbiano figli maschi o altri nepoti maschi, di età superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

(Approvato).

Art. 4.

In tempo di pace il soccorso giornaliero è stabilito nella misura seguente:

	Nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti	Negli altri comuni
a) Per la moglie	0,85	0,75
b) Per ogni figlio o figliastro	0,45	0,40
c) Per un solo genitore . .	0,85	0,75
d) Per ambedue i genitori .	1,40	1,30
e) Per un fratello o per una sorella	0,85	0,75
f) Per ogni altro fratello o per ogni altra sorella .	0,45	0,40
g) Per l'avo	0,85	0,75
h) Per l'ava	0,85	0,75

(Approvato).

Art. 5.

In tempo di mobilitazione la misura del soccorso giornaliero è stabilita al momento della mobilitazione stessa con decreto dei ministri competenti, di concerto con quello delle finanze.

(Approvato).

Art. 6.

Il soccorso non sarà corrisposto ai congiunti indicati nelle lettere c), d), e) ed f) dell'articolo 4, quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie od i figli di lui.

Gli avi e le ave non possono godere del soccorso stesso quando ad esso sia stato ammesso anche uno dei congiunti del militare indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dello stesso articolo 4.

(Approvato).

Art. 7.

Possono aver diritto al soccorso tutti indistintamente i figli o figliastri indicati nella lettera b) dell'articolo 3.

Nel caso che manchi la madre o questa formi famiglia separata, al primo dei figli o figliastri il soccorso va accordato nella misura di

lire 0,85 nei comuni capoluoghi di provincia, o con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e di lire 0,75 negli altri comuni.

(Approvato).

Art. 8.

Non è ammesso in una stessa persona il cumulo dei soccorsi di cui alla presente legge.

Il soccorso giornaliero è personale; esso non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile.

(Approvato).

Art. 9.

Il soccorso giornaliero non deve corrispondersi ai congiunti dei militari sottoposti a procedimento penale o condannati per il periodo di tempo in cui i militari stessi non prestano servizio, perchè latitanti o detenuti.

Ove intervenga assoluzione, i congiunti riacquistano titolo al soccorso con diritto alle quote arretrate.

In caso di denuncia per il reato di diserzione, il soccorso giornaliero cessa dalla data della dichiarazione di diserzione.

Il soccorso cessa anche per il tempo in cui il militare si trovi per punizione in una compagnia di disciplina.

(Approvato).

Art. 10.

La concessione dei soccorsi è deliberata da una commissione comunale così composta:

Podestà del comune, presidente;

Comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione si trova il comune;

Presidente della locale congregazione di carità;

Segretario politico del Fascio;

Membri.

Le funzioni di segretario della Commissione debbono essere affidate ad un impiegato del comune, designato dal podestà.

Il presidente ed i membri della Commissione hanno facoltà di farsi sostituire da propri delegati.

Alle sedute della Commissione interviene altresì, con solo voto consultivo, il medico con-

dotto municipale quando si debba stabilire, se qualche membro della famiglia del militare sia inabile al lavoro.

Le decisioni della Commissione sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

(Approvato).

Art. 11.

Nei comuni aventi popolazione superiore a 20.000 abitanti il podestà può costituire più Commissioni, fissandone la competenza per territorio. Tali Commissioni sono formate di rappresentanti appositamente delegati dalle persone indicate nell'articolo 10. Contro la deliberazione di dette Commissioni è ammesso soltanto il ricorso di cui all'articolo 12.

(Approvato).

Art. 12.

Contro i deliberati della Commissione comunale è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, il ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale è così costituita:

Prefetto o un suo delegato, presidente;

Comandante locale del presidio od un suo delegato;

Intendente di finanza od un suo delegato;

Preside della provincia od un suo delegato;

Segretario federale del Partito nazionale fascista od un suo delegato;

Membri.

Il prefetto nomina un segretario, scegliendolo fra i funzionari della prefettura o dell'intendenza di finanza.

Le decisioni della Commissione d'appello sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Nel caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Le Commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove lo credano, le parti interessate.

(Approvato).

Art. 13.

Il ricorso alla Commissione provinciale di appello può essere prodotto anche dall'ufficio distrettuale delle imposte senza limite di tempo.

(Approvato).

Art. 14.

Il ricorso alla Commissione provinciale di appello non sospende gli effetti della deliberazione della Commissione comunale.

(Approvato).

Art. 15.

È in facoltà delle Commissioni provinciali di appello di revocare, anche d'ufficio, le indebite concessioni del soccorso giornaliero.

(Approvato).

Art. 16.

Le funzioni dei componenti delle Commissioni comunali e provinciali di appello sono gratuite. Solo nel caso che i componenti della Commissione provinciale debbano recarsi fuori della propria residenza, spetta ad essi il rimborso delle spese di viaggio, nonchè una diaria giornaliera di lire 30 o di lire 50 se con pernottamento.

Ai componenti che siano funzionari dello Stato spettano le ordinarie indennità di missione.

(Approvato).

Art. 17.

I Ministri delle Forze armate, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno facoltà di modificare, revocare ed annullare qualsiasi decisione emessa dalle Commissioni comunali o provinciali di appello che risulti in opposizione alle norme della legge o del regolamento.

Prima di modificare, revocare od annullare le decisioni emesse dalle Commissioni comunali o provinciali, i Ministri delle Forze armate sentiranno rispettivamente le Commissioni stesse.

(Approvato).

Art. 18.

Oltre ai congiunti, il soccorso, nei casi indicati negli articoli precedenti, spetta al soldato, al caporale, al caporal maggiore (o gradi assimilati delle altre Forze armate), appartenenti ad unità mobilitate, durante le licenze di qualsiasi genere, escluse quelle di convalescenza, nella misura che sarà stabilita per la moglie, a senso dell'articolo 5.

Il soccorso di cui al presente articolo è corrisposto al militare anche quando questi, pur non avendo famiglia ma trovandosi nelle altre condizioni previste dal primo comma, risulti essere egli stesso in istato di indigenza: il pagamento del soccorso viene, in questo caso, anticipato dal Comando del Corpo all'atto dell'invio in licenza e per tutta la durata di questa.

(Approvato).

Art. 19.

Il pagamento dei soccorsi di cui alla presente legge è effettuato dagli uffici postali, tranne quello di cui agli articoli 18 e 22 (2° comma).

I soccorsi non riscossi entro il termine di un anno sono prescritti.

(Approvato).

Art. 20.

Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese in caso di mobilitazione saranno pagate, per quanto concerne i militari del Regio esercito e della Regia aeronautica, coi fondi del bilancio del Ministero della guerra e, per quanto concerne i militari del C. R. E. M., coi fondi del bilancio del Ministero della marina, tranne quelle per i soccorsi di cui al 2° comma dell'articolo 22, le quali graveranno sul bilancio degli affari esteri.

Le somme occorrenti alla corresponsione dei soccorsi e relative spese per il tempo di mobilitazione nei casi di cui all'articolo 2 della presente legge saranno pagate, per i provenienti dal Regio esercito e dalla Regia aeronautica, nonchè per coloro che non siano ancora stati arruolati, coi fondi del bilancio del Ministero

della guerra e per i provenienti dalla Regia marina coi fondi del bilancio del Ministero della marina.

Prima della chiusura di ogni esercizio finanziario la spesa anticipata dai Ministeri della guerra e della marina sui propri bilanci, a senso dei due commi precedenti, sarà ripartita fra le varie amministrazioni da cui dipendono le forze richiamate alle armi, in proporzione del numero dei richiamati.

(Approvato).

Art. 21.

Le modalità di somministrazione dei fondi, nonchè quelle di pagamento, di riscontro o di imputazione saranno determinate con regolamento.

Il regolamento provvederà anche a stabilire le norme per il pagamento, a mezzo delle autorità militari, dei soccorsi ai militari di cui all'articolo 18.

(Approvato).

Art. 22.

Per le famiglie dei militari rimpatriati, perchè chiamati alle armi in caso di mobilitazione, il soccorso è corrisposto non solo ai congiunti rimasti all'estero, ma anche a quelli residenti in Patria, sempre quando risultino le condizioni di bisogno e di carico totale di cui all'articolo 1.

Il soccorso per i congiunti rimasti all'estero è concesso e pagato con le modalità che saranno stabilite dal Ministero della guerra, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, nella misura sottoindicata, da corrispondersi però in valuta locale, secondo il cambio all'atto della mobilitazione e mantenendo poi invariato l'ammontare, salvo successive disposizioni in contrario del Regio Governo.

	Nelle località con popolazione superiore ai 20.000 abitanti	Nelle altre località
a) Per la moglie	3,40	3 —
b) Per ogni figlio o figliastro	1,80	1,60
c) Per il primo dei figli o figliastri nelle condi-		

zioni di cui al 2° comma dell'articolo 7	3,40	3 —
d) Per un solo genitore	3,40	3 —
e) Per ambedue i genitori	5,60	5,20
f) Per un fratello o per una sorella	3,40	3 —
g) Per ogni altro fratello o per ogni altra sorella	1,80	1,60
h) Per l'avo	3,40	3 —
i) Per l'ava	3,40	3 —

(Approvato).

Art. 23.

Tutte le spese inerenti ai servizi contemplati nella presente legge, nonchè il maggiore onere derivante all'Amministrazione postale per la effettuazione del pagamento dei soccorsi, sono, in tempo di guerra, a carico delle Amministrazioni militari interessate, nei modi e nei limiti che saranno determinati dalle Amministrazioni stesse, di concerto con la finanza.

Tutte le spese inerenti ai soccorsi di cui al 2° comma dell'articolo 22 saranno a carico del Ministero degli affari esteri.

Qualora il richiamo in tempo di pace abbia durata superiore a 45 giorni, le spese di cui al 1° comma potranno, di concerto colla finanza, essere poste a carico delle Amministrazioni militari interessate.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modifica di norme in materia di pensioni di guerra » (Numero 1883).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modifica di norme in materia di pensioni di guerra ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1883.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli effetti della concessione della pensione alle vedove e agli orfani, ai sensi degli articoli 24, ultimo comma, 29 e 35 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e 8 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, si considera utile il matrimonio contratto fino al 31 dicembre 1940, purchè sia durato non meno di due anni, ovvero sia nata prole ancorchè postuma.

I figli legittimati per susseguente matrimonio sono equiparati nel diritto a pensione di guerra ai figli legittimi.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 74 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 è abrogato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli » (N. 1888).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte del titolare delle patenti di guida di autoveicoli ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

Agli Uffici incaricati della esazione della tassa di concessione governativa per la vidimazione delle patenti di abilitazione alla guida di automobili, prevista nell'ultimo capoverso dell'articolo 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse ciclistiche ed automobilistiche, dovrà essere esibita dai richiedenti una dichiarazione sottoscritta dal titolare della patente di guida, contenente i dati relativi alla individuazione del titolare della

patente, al grado di questa, alla attività automobilistica, effettivamente esercitata, nonché alla posizione del titolare medesimo nei riguardi del servizio militare prestato. Le dichiarazioni anzidette saranno trasmesse al Ministero della guerra.

In caso di dichiarazione inesatta o reticente, il dichiarante sarà punito con la pena dell'ammenda fino a lire 500.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra di concerto con il Ministro delle finanze, saranno emanate le norme occorrenti per la esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese » (N. 1889).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1889.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La Discoteca di Stato, oltre ai fini previsti dall'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223, convertito nella legge 3 gennaio 1929, n. 81, ha per iscopo di raccogliere ed ordinare sistematicamente, registrandolo in matrici, in dischi e con qualsiasi altro mezzo meccanico, tutto quanto nel campo dei suoni

interessi la cultura scientifica, artistica e letteraria, ed in modo particolare:

a) i canti e i dialetti di tutte le regioni e le colonie d'Italia;

b) le interpretazioni « definitive » delle opere principali dei maggiori compositori e poeti viventi;

c) ciò che possa interessare gli studi di glottologia, di zoologia, di fisiologia, di storia, ecc.

La Discoteca provvede, inoltre, a fornirsi delle pubblicazioni fonografiche, che giovino al conseguimento dei suoi fini e collabora con gli istituti similari ed affini degli altri Stati al progresso della cultura a mezzo della fonografia in tutti i suoi sviluppi e le sue applicazioni.

(Approvato).

Art. 2.

Tutte le Case editrici fonografiche, italiane o rappresentate in Italia, dovranno inviare alla Discoteca di Stato, in duplice esemplare, copia di tutte le loro pubblicazioni discografiche (corredate delle relative pubblicazioni tipografiche) e cedere a prezzo di costo quelle matrici seconde (matri) prodotte in Italia che la Discoteca ritenesse opportuno acquistare per i suoi fini, restando integro ed esclusivo ogni e qualunque diritto di sfruttamento commerciale alla Casa fonografica editrice.

L'inosservanza delle disposizioni del comma precedente è punita con l'ammenda da lire cento a lire cinquemila, fermo rimanendo l'obbligo delle predette Case fonografiche di adempiere a quanto è loro prescritto dalla presente legge. In caso di recidiva può essere aggiunta la sospensione dall'esercizio dell'industria e del commercio per un tempo non superiore ad un mese.

(Approvato).

Art. 3.

La Discoteca di Stato è autorizzata a concedere in uso le matrici di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della presente legge alla Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di

Guerra per trarne dischi da diffondere mediante vendita. I relativi utili, salvo la percentuale di cui all'articolo seguente, verranno devoluti ai servizi assistenziali dell'Associazione stessa.

Da tale concessione è escluso l'uso delle matrici di cui all'articolo 2.

Tutte le spese comunque dipendenti dall'uso delle matrici da parte dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra sono a carico dell'Associazione medesima.

La concessione suindicata è disposta con decreto del Ministro dell'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.

(Approvato).

Art. 4.

Nell'atto di concessione sarà stabilita una percentuale sugli utili da versarsi all'Erario.

In corrispondenza delle somme introitate a tale titolo il Ministero delle finanze provvederà ad aumentare lo stanziamento, di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2223.

(Approvato).

Art. 5.

Ove non si faccia luogo alla concessione di cui all'articolo 3, la Discoteca di Stato è autorizzata a provvedere altrimenti alla riproduzione dei dischi da diffondere mediante vendita per i fini culturali da essa perseguiti, ferma restando la destinazione degli eventuali utili secondo le norme degli articoli 3 e 4.

(Approvato).

Art. 6.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro dell'educazione nazionale, nonchè con quelli delle corporazioni e di grazia e giustizia, saranno emanate le norme regolamentari per la gestione della Discoteca di Stato ed ogni altra norma occorrente per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

È abrogata ogni disposizione contraria e incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente soprattassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli » (N. 1852).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente soprattassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente soprattassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale » (N. 1853).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza

legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza legale e la responsabilità di gestione della Cassa depositi e prestiti e delle gestioni annesse in caso di mancanza o di impedimento del Direttore generale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un "Comitato dell'azoto" » (N. 1866).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un "Comitato dell'azoto" ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'Azoto ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari » (N. 1867).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti la obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723 e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Agnelli, Ago, Albricci, Amantea, Ancona, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano, Azzariti.

Bacelli, Badoglio, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Bensa, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocchini, Bocciaro, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonzani, Borsalino, Brezzi, Broccardi, Broglia, Brusati Roberto, Burzagli.

Calisse, Camerini, Campili, Campolongo, Cappa, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cavallero, Cavazzoni, Caviglia, Celesia, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Colonna, Colosimo, Concini, Conti, Conz, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, Del Carretto, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Frasso, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Fabri, Facchinetti, Faelli, Faggella, Falconi, Fantoli, Fara, Fedele, Ferrari, Foschini, Francica Nava.

Galimberti, Gallenga, Garofalo, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Giampietro, Giardini, Ginori Conti, Giordano, Giuria, Gonzaga, Grandi, Guaccero, Gualtieri, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli, Lustig.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marconi, Marozzi, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Maury, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Miliari, Millosevich, Montresor, Moresco, Mori, Mormino, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosconi.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cosilla, Novelli, Nucci, Nuvoloni.

Oviglio.

Padiglione, Pais, Pascale, Passerini Angelo, Pende, Perla, Pestalozza, Petrone, Piccio, Pinto, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Poggi Tito, Porro Carlo, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romei Longhena, Romeo, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Rubino, Russo.

Sailer, Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, Santoro, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Sechi, Segrè Satorio, Serristori, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Spiller, Spirito, Strampelli, Suardo, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Thaon di Revel dott. Paolo, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon, Treccani.

Vaccari, Venturi, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone, Visocchi, Volpi.

Zippel, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Costituzione e funzioni delle Corporazioni (1885):

Senatori votanti	266
Favorevoli	256
Contrari	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1902):

Senatori votanti	266
Favorevoli	260
Contrari	6

Il Senato approva.

Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortunii degli operai sul lavoro (1886):

Senatori votanti	266
Favorevoli	256
Contrari	10

Il Senato approva.

Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità Scolastica (1887):

Senatori votanti	266
Favorevoli	258
Contrari	8

Il Senato approva.

Disciplina del commercio ambulante (1893):

Senatori votanti	266
Favorevoli	257
Contrari	9

Il Senato approva.

Disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1894):

Senatori votanti	266
Favorevoli	259
Contrari	7

Il Senato approva.

Promozioni dei Centurioni e dei Capi manipolo della Milizia Nazionale Forestale sprovvisi del titolo di studio (1848):

Senatori votanti	266
Favorevoli	258
Contrari	8

Il Senato approva.

Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi (1872):

Senatori votanti	266
Favorevoli	258
Contrari	8

Il Senato approva.

Modifica di norme in materia di pensioni di guerra (1883):

Senatori votanti	266
Favorevoli	258
Contrari	8

Il Senato approva.

Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli (1888):

Senatori votanti	266
Favorevoli	259
Contrari	7

Il Senato approva.

Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la

cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese (1889):

Senatori votanti	266
Favorevoli	259
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli (1852):

Senatori votanti	266
Favorevoli	256
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale (1853):

Senatori votanti	266
Favorevoli	259
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'azoto » (1866);

Senatori votanti	266
Favorevoli	261
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale

nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari (1867):

Senatori votanti	266
Favorevoli	258
Contrari	8

Il Senato approva.

Approvazione del disegno di legge: « Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali (N. 1844).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato N. 1844.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I censimenti industriali e commerciali ed i censimenti dell'agricoltura saranno eseguiti in tutto il Regno, ciascuno ad intervalli di dieci anni.

(Approvato).

Art. 2.

I censimenti indicati nel precedente articolo saranno effettuati alternativamente, in modo che ciascuno di essi, rispettato l'intervallo decennale, venga ad essere eseguito in uno degli anni del quinquennio che intercorre fra un censimento e l'altro della popolazione del Regno, delle Colonie e dei Possedimenti italiani, in conformità alle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 6 novembre 1930, numero 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità per l'esecuzione dei censimenti industriali, commerciali ed agricoli, alla quale sovrintenderà l'Istituto Centrale di Statistica del Regno d'Italia.

(Approvato).

Art. 4.

Con apposito provvedimento saranno di volta in volta stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze i fondi occorrenti per l'esecuzione dei censimenti di cui al precedente articolo 1.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « **Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia** » (N. 1845).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « **Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia** ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

L'articolo 36 dell'Ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, approvato con la legge 6 luglio 1933, n. 999, è modificato come appresso:

« Quando il reo sia suddito coloniale, l'autorità giudiziaria, nell'applicazione delle norme penali dei codici o di qualsiasi altra legge o regolamento, può infliggere pene inferiori al minimo previsto ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso** » (N. 1847).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « **Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso** ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1847.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, aggregati, rispettivamente, coi Regi decreti 26 gennaio 1928, n. 158, 11 marzo 1928, n. 564 e 9 aprile 1928, n. 874, ai comuni di Colli a Volturno, di Castel San Vincenzo e di Agnone, sono ricostituiti nei limiti delle circoscrizioni preesistenti all'entrata in vigore dei decreti anzidetti.

(Approvato).

Art. 2.

Il Prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni ricostituiti con la presente legge e quelli ai quali furono precedentemente aggregati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Norme per la concessione dell'autorizzazione a tenere congressi in Italia e per l'istituzione di una Com-**

missione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali » (N. 1882).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme per la concessione dell'autorizzazione a tenere congressi in Italia e per l'istituzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1882.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 2° dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486, convertito nella legge 27 febbraio 1927, n. 244, gli Enti e le persone che intendono promuovere un Congresso nazionale o internazionale, debbono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del prefetto della provincia nella quale il Congresso dovrebbe tenersi, almeno tre mesi prima dalla data di svolgimento, regolare domanda in cui siano precisati l'Ente e le persone che desiderano promuovere il Congresso, nonché lo scopo di esso.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) il programma, in cui siano indicate le modalità di svolgimento del Congresso, la data, città e luogo di riunione;

b) il piano finanziario;

c) l'elenco degli argomenti che dovrebbero trattarsi;

b) la composizione dei Comitati d'organiz-

d) la composizione dei Comitati d'organiz-

(Approvato).

Art. 2.

Le domande di autorizzazione a promuovere i Congressi di cui all'articolo precedente, sono sottoposte al preventivo parere di una Commis-

sione permanente, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e composta come segue:

1° da un delegato designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

2° da un delegato designato dal Ministero degli esteri;

3° da un delegato designato dal Ministero dell'educazione nazionale;

4° da un delegato designato dal Ministero delle corporazioni;

5° da due delegati designati dalla Reale Accademia d'Italia;

6° da due delegati designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

7° da due delegati designati dalla Commissione italiana di cooperazione intellettuale;

8° da due delegati designati dal Partito Nazionale Fascista, di cui uno scelto fra i cultori di discipline politiche, giuridiche ed economiche.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con suo decreto, provvede alla nomina della Commissione e del suo presidente scelto fuori dei membri di essa. In caso di assenza o di impedimento i delegati possono farsi rappresentare.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della presidenza del Consiglio dei ministri.

Alle riunioni della Commissione può intervenire di volta in volta, su invito del presidente, un rappresentante del Ministero nella cui competenza rientrano i temi da trattarsi nel Congresso, salvo che il suddetto Ministero non abbia già il suo delegato in seno alla Commissione.

(Approvato).

Art. 3.

È sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 2:

a) sulla opportunità, da parte dell'Italia, di accettare l'invito rivolto in via ufficiale al Governo italiano di partecipare a Congressi internazionali aventi scopi esclusivamente scientifici e culturali, che hanno luogo all'estero, e di inviarvi una propria delegazione;

b) sulla costituzione delle delegazioni ufficiali incaricate di rappresentare l'Italia in seno ai Congressi internazionali aventi scopi scientifici e culturali, con facoltà di proporre il nome dei delegati e del presidente della delegazione;

c) sulla nomina dei delegati italiani in seno alle Commissioni internazionali permanenti, aventi scopi scientifici e culturali, anche quando queste abbiano in Italia corrispondenti Comitati permanenti, salvo il caso previsto dal successivo articolo 6.

Quando si tratti delle nomine di rappresentanti dell'Italia a Congressi, conferenze e riunioni internazionali, aventi per oggetto la trattazione di materie statistiche, il parere della Commissione di cui all'articolo 2, si riferirà alle designazioni fatte dall'Istituto Centrale di Statistica a norma dell'articolo 2, lettera i), del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

(Approvato).

Art. 4.

Le domande e gli atti concernenti l'autorizzazione dei Congressi di cui alla presente legge sono sottoposte alla Commissione per il suo parere, corredate dall'avviso dei Ministeri e degli Enti interessati.

(Approvato).

Art. 5.

In casi urgenti, nei quali manchi la possibilità di promuovere tempestivamente il parere della Commissione a' termini dell'articolo 3 della presente legge, è in facoltà del Capo del Governo di provvedere a quanto in detto articolo è previsto, senza promuovere il parere della Commissione.

(Approvato).

Art. 6.

Qualora nei Convegni internazionali aventi scopi scientifici e culturali vengano comunque predisposti schemi di atti internazionali, i delegati italiani ne informeranno tempestivamente anche il Ministero degli affari esteri,

facendogli, possibilmente, pervenire il testo degli schemi stessi.

(Approvato).

Art. 7.

Le spese per i rimborsi e per il pagamento delle competenze ai singoli delegati sono a carico dei rispettivi Dicasteri ed Enti di volta in volta interessati.

(Approvato).

Art. 8.

Nulla è innovato per quanto riguarda la facoltà riconosciuta ad Enti italiani, con statuti approvati con legge e con decreto Reale, di designare i membri italiani in seno alle corrispondenti organizzazioni internazionali.

Gli Enti predetti debbono, però, dare partecipazione delle nomine fatte alla Presidenza del Consiglio, che ne informa il Ministero degli esteri e la Commissione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme » (N. 1884).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1884).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I contratti collettivi di lavoro debbono essere denunciati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 almeno tre mesi prima della loro scadenza.

Tale termine sostituisce di diritto quello di minore durata, eventualmente stabilito nei contratti collettivi vigenti che scadono quattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Ove un mese prima della scadenza dei contratti collettivi, per i quali sia intervenuta la denuncia prevista nell'articolo precedente, le associazioni sindacali non abbiano provveduto alla stipulazione e al deposito presso l'autorità competente del nuovo contratto collettivo, essendo rimasto infruttuoso anche l'esperimento di conciliazione preveduto nell'articolo 19 della legge 20 marzo 1930, n. 206, può essere adita, a cura di una delle associazioni o di entrambe, la Magistratura del Lavoro per la formulazione di nuove condizioni di lavoro.

(Approvato).

Art. 3.

Il contratto collettivo di lavoro, anche quando sia denunciato, continuerà a produrre i suoi effetti pur dopo la scadenza, salva sempre la facoltà delle associazioni sindacali competenti ad addivenire alla stipulazione di un nuovo contratto collettivo o di promuovere l'azione davanti alla Magistratura del Lavoro.

(Approvato).

Art. 4.

I contratti denunciati alla data di entrata in vigore della presente legge e che scadono prima del trentesimo giorno dalla stessa data sono prorogati di un mese. Per essi sono applicabili le disposizioni dei precedenti articoli 2, 3 e 4.

(Approvato).

Art. 5.

I contratti collettivi di lavoro continuano a produrre i loro effetti nei confronti delle categorie di imprese di lavoratori, la cui rappresentanza legale in conseguenza di variazioni dell'inquadramento sindacale sia stata trasferita ad altre associazioni.

Queste ultime hanno però facoltà di denunciare il contratto collettivo, di cui sopra, anche prima della sua scadenza ai sensi e per gli effetti della presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Qualora l'autorità competente ricusi la pubblicazione di un contratto collettivo di lavoro o di un lodo arbitrale, e le associazioni stipulanti non ricorrano, entro il termine di sessanta giorni, alla Magistratura del Lavoro, a norma dell'articolo 51, 2° comma, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, il ministro per le corporazioni, decorso tale termine, può dare avviso al ministro di grazia e giustizia, perchè provochi l'esercizio dell'azione da parte del pubblico ministero, a sensi e per gli effetti dall'articolo 68, 2° comma, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

(Approvato).

Art. 7.

Le disposizioni prevedute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, trattandosi di rapporti di lavoro, trovano applicazione anche per le sentenze della Magistratura del Lavoro, per i lodi arbitrari in materia di rapporti collettivi e per tutte le altre norme giuridiche equiparate al contratto collettivo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Agevolazioni tributarie in favore della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commer-

cio, giuridicamente riconosciuta con Regio decreto 24 ottobre 1929, n. 1946 » (N. 1890).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Agevolazioni tributarie in favore della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio, giuridicamente riconosciuta con Regio decreto 24 ottobre 1929, n. 1946 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

Sono applicabili alla Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree » (Numero 1861).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato » (N. 1863).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, con il quale venne disposta la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli » (N. 1865).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provve-

dimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima » (N. 1868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima, con la seguente modificazione:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Art. 4.

Ferme restando le attribuzioni assegnate dalle vigenti disposizioni al Ministero delle comunicazioni ed alle Autorità marittime, il Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima con le dipendenti Scuole, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

Nell'opera di vigilanza detto Ministero sarà coadiuvato da una « Giunta di vigilanza » presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale e composta di un rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'educazione nazionale, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e delle comunicazioni.

Lo statuto dell'Ente regolerà la funzione di-

dattica in rapporto con le esigenze locali del lavoro marittimo e curerà che le associazioni interessate all'industria della pesca e alla marina mercantile abbiano una propria rappresentanza nel Consiglio generale dell'Ente e nelle Commissioni delle singole scuole.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale » (N. 1874).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale, con le seguenti modificazioni:

Il 1° comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

I produttori di pellicole nazionali, i quali eseguano o facciano eseguire in Italia adattamenti supplementari in lingua italiana di pellicole sonore estere, sono esonerati dalla tassa di cui all'articolo precedente, in ragione di tre adattamenti per ogni pellicola nazionale prodotta e proiettata in pubblico dopo il 1° luglio 1933.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Le pellicole non nazionali sonore per le quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, fosse già fatto l'adattamento sup-

plementare in lingua italiana e fosse stato richiesto il visto di censura per la proiezione in pubblico, potranno essere proiettate nelle sale del Regno in deroga alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2.

Le pellicole non nazionali sonore delle quali, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, fosse stato già fatto l'adattamento supplementare in lingua italiana, o l'adattamento stesso fosse in corso di esecuzione, ma non fosse stato richiesto il visto di censura, potranno ottenere il *nulla osta*, di cui all'articolo 3, ed essere quindi proiettate nelle sale del Regno, in deroga alle disposizioni contenute nei precedenti articoli 1 e 2, purchè tale *nulla osta* sia richiesto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge e sia effettuato il pagamento della tassa stabilita all'articolo 5.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.470.000 per provvedere alla difesa dell'idroscalo di Ostia » (N. 1912).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.470.000 per provvedere alla difesa dell'idroscalo di Ostia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.470.000 per le opere di difesa dell'idroscalo di Ostia dalle corrosioni del mare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, riguardante sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicoltura » (N. 1914).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, riguardante sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali di irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicoltura ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, concernente sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali di irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicoltura.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, riguardante proroga del regime daziario dei comuni di Zara e Lagosta » (N. 1915).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, riguardante proroga del regime daziario dei comuni di Zara e Lagosta ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, riguardante proroga del regime daziario dei comuni di Zara e Lagosta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili » (N. 1916).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei 15 disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Mazzucco, De Michelis, Gualtieri, Tito Poggi, Rava, Berio, De Marinis, Concini, Alfredo Dallolio, Bevione, Celesia, Libertini, Sandrini, Carletti, Treccani e Pironti a presentare alcune relazioni.

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica (1899).

DE MICHELIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 (1913).

GUALTIERI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera (1907).

TITO POGGI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso (1909);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini (1896).

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1958).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 13 dicembre 1933, n. 1706; contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (1923);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica (1911).

DE MARINIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote (1908).

CONCINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio (1895).

ALFREDO DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709 concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare (1898).

BEVIONE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1959).

CELESIA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione (1897).

LIBERTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania (1943).

SANDRINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Modifiche al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore (1892).

CARLETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona (1944).

TRECCANI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1936).

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del Testo Unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali (1928).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Mazzucco, De Michelis, Gualtieri, Tito Poggi, Rava, Berio, De Marinis, Concini, Alfredo Dallolio, Bevione, Celesia, Libertini, Sandrini, Carletti, Treccani e Pironti della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1881).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1881.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Chiedo scusa se parlo ad un'ora un po' avanzata. Mi sarebbe rincresciuto di non interloquire in questa materia; mi sarebbe parso, principalmente in questo scorcio di sessione, quasi una mancanza di riguardo verso l'onorevole ministro, il quale tanto gentilmente qualificò come consuetudinaria la mia partecipazione alla discussione del bilancio delle comunicazioni.

Ed io voglio tributargli tutti i sensi della mia ammirazione per la sua opera intelligente ed energica nei tre grandi rami di cui si compone il suo dicastero. Fu un'idea buona quella di riunire Ferrovie, Marina mercantile e Poste e Telegrafi in un ministero unico. Ma tutti i sistemi sono buoni purchè ci sia l'uomo adatto a eseguirli. L'onorevole Ciano è stato veramente « the right man in the right place »: dalle stazioni ferroviarie alle littorine; dai lavori portuari ai transatlantici; dai palazzi delle Poste e Telegrafi ai francobolli commemorativi; al quale ultimo riguardo ha pure dimostrato una grande genialità ed una inesauribile vena.

Si diceva di un grande ministro vissuto quattordici secoli fa: « solus ad universa sufficiens » e tali parole si possono ripetere per l'onorevole ministro Ciano.

A questi sensi di ammirazione non contrastano le osservazioni che ho fatto e che sto per fare oggi.

Come tutti gli uomini d'azione, l'onorevole ministro ha una certa tendenza a dare alla discussione una impronta personale e soggettiva, in modo che, prescindendo dalle tesi che gli vengono prospettate, si diletta a demolire l'avversario e le sue argomentazioni. Questo è toccato a me.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Dopo tanti anni è ancora lì tutto integro. Ciò è segno che non l'ho demolito. (*Si ride*).

RICCI FEDERICO. Ma non le sole affermazioni mie volle l'onorevole ministro demolire; bensì quelle ancora che gli piacque attribuirmi. Spetta perciò a me una parte del successo che egli ottenne e dirò che mi spetta anche una parte delle congratulazioni e delle strette di mano, che secondo i giornali egli ebbe dal Capo del Governo. E certamente

le avrebbe avute; ma il Capo del Governo era assente!

Debbo dunque replicare sopra alcuni punti discussi l'anno scorso e cercherò di essere breve, stante l'ora così avanzata.

Le raccomando ancora, onorevole ministro, la questione dei passaggi a livello.

Le statistiche pubblicate nella recente relazione che ella ebbe la bontà di inviarmi, danno in un anno 299 investimenti ai passi non vigilati e 88 ai chiusi; con 113 morti ai passaggi non presenziati e 25 ai passi presenziati. Dal giugno scorso in poi ho cercato di seguire attraverso i giornali questa dolorosa statistica, ma i giornali non pubblicano tutto. Ad ogni modo da allora in poi sono avvenute molte altre disgrazie, talune delle quali veramente pietose e impressionanti. Citerò tra l'altro i due autocarri carichi di benzina che presso Alessandria furono investiti dal treno e s'ebbe un incendio con pericolo gravissimo pel treno stesso. Citerò ancora il caso dolorosissimo avvenuto presso Castiglion Fiorentino, dove s'ebbero 9 morti.

Si è detto che si esagera nel darvi importanza. Si è affermato che sulle strade ordinarie nella sola città di Milano avvengono disastri in numero molto maggiore. Io credo poco probabile che a Milano debbano deplorarsi 100-150 morti in un anno in conseguenza di disastri stradali. Comunque osservo che le due cose non hanno relazione alcuna. Le strade con tutti i loro incroci sono a disposizione dei pedoni e degli automobili; invece la ferrovia è in sede propria e si tratta di togliere i punti d'intersezione colla strada usuale. Certamente le ferrovie non vorranno strappare alla città di Milano quel triste primato.

Ancora un'osservazione a tale riguardo. Circa il costo, nel caso più semplice, cioè di minima spesa, dei cavalcavia, io ebbi a indicare la cifra di circa 140 mila lire.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Veramente partì da una spesa di 60 o 70 mila lire.

RICCI FEDERICO. Non ho che da riferirmi al discorso del passato giugno. Ho poi visto sulla rivista « Il cemento armato » un calcolo fatto da un competente che arriva a 300.000 lire. La differenza si spiega principalmente col fatto che io avevo calcolato per le rampe una pendenza di 6 per cento mentre in detto

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GENNAIO 1934

studio si calcola 3 per cento. Io ritengo che 6 per cento in aperta campagna, per superare un dislivello di 7 metri, sia sufficiente. Il costo per metro cubo non dovrebbe essere dieci lire, come suppone lo studio suddetto, ma io credo che con cinque lire, impiegando i disoccupati (ed io avevo prospettato quei lavori per combattere la disoccupazione), si dovrebbe riuscire. Potrebbero le Ferrovie fare una prova pratica. Ad ogni modo non è la spesa che conta. Teniamo presente che lasciando i passaggi a livello guardati da uno o due custodi, generalmente due, con uno stipendio di circa sette mila lire, la spesa arriverebbe a 14.000 lire.

E passo ad altro argomento: il bilancio delle ferrovie. Si potrebbe dire che io mi ostino a parlare di una cosa, dove tecnicamente non sono competente, ma m'incoraggia un'osservazione fatta l'anno scorso dal collega Crespi che ha avuto occasione di conoscere personalmente i direttori tecnici delle grandi ferrovie inglesi. Narra egli che costoro anni fa, esaminando le prospettive di maggiori o minori sviluppi delle ferrovie, ritenevano che la minaccia più forte venisse dall'aeroplano, non dall'automobile. Vedete, i competenti, quali dirizzoni sbagliati possono prendere!

Io credo che in nessuna questione dobbiamo lasciar da parte il buon senso e, anche senza tanta competenza e tecnicità, possiamo occuparci del bilancio delle ferrovie. Il quale dalle lire 198.000.000 di *deficit* dell'anno scorso, sale nel 1932-33 a 603 milioni. Nel bilancio in corso 1933-34, dagli stanziamenti che sono stati fatti, possiamo calcolare il *deficit* in 800 milioni. Il bilancio del 1934-35 prevede 850 milioni di disavanzo. Tali disavanzi rientrano nel bilancio generale dello Stato nel quale è compreso il risultato, buono o cattivo, dell'esercizio delle ferrovie. Nel 1931-32, il *deficit* del bilancio ferroviario costituisce il 5 per cento del disavanzo del bilancio dello Stato, nel 1932-33 si sale al 17 per cento, nel 1933-34 si presume dalle cifre che esso costituirà il 20 per cento; e per il 1934-35, secondo il preventivo, siamo al 21 per cento. Come si vede una parte non indifferente del disavanzo dello Stato è data dal disavanzo delle ferrovie. Speriamo che non si abbiano a superare queste cifre. L'anno scorso ai 198 milioni,

a rigore, si dovrebbero aggiungere i 100 milioni trasferiti dalla riserva, oltre ad altre minori aggiunte di cui già parlai e che non è il caso di ripetere. Voi sapete che, in tutti i bilanci, nelle situazioni patrimoniali figurano le riserve, che qualche volta possono essere occulte. Sarebbe come la polpa attaccata all'osso. Ora noto da questa situazione del bilancio che le riserve si vanno ischeletrendo, cioè si perde la polpa e si mostra l'osso. Infatti nel 1929-30 le riserve ammontavano a 329 milioni e c'era pure un conto « Creditori varii », che era lecito supporre contenesse in parte anche qualche riserva occulta, per l'importo di 1.134 milioni. Nel 1932-33 questi due conti, che complessivamente ammontavano a 1.463 milioni, sono discesi rispettivamente a 120 e a 696 milioni. Totale 816 milioni.

Abbiamo dunque un organismo in stato anemico ridotto cioè in condizioni tali che se viene una malattia resiste male.

Il mio concetto è che quando vi sono perdite, già maturate od in corso, miglior cosa è esporle apertamente, senza ricorrere ad altri espedienti. È bene che il pubblico sappia sempre l'intera verità.

L'onorevole ministro ha lottato contro il disavanzo energicamente, principalmente riducendo le spese per il personale, le quali sono discese da 1.972 milioni del 1931-32 a 1.901 milioni nel 1932-33, ed il numero degli agenti è disceso da 144.906 a 138.882 nel giugno 1933 e mi pare nel novembre scorso a 137.400. La remunerazione media è di lire 12.023 oltre i benefici già noti in fatto di case, viveri ecc. Se si riduce permanentemente il numero del personale in ogni amministrazione, si realizza una economia. Ringiovanendo il personale come pure è stato fatto (e può essere ottima cosa dal punto di vista tecnico) non si realizza che una economia transitoria ed apparente, perchè col passare degli anni si deve tornare ad aumentare gli stipendi e, ad ogni modo, bisogna corrispondere la pensione.

Al servizio pensioni l'esercizio si prevede darà 414 milioni più 32 di spese addizionali, totale 446 milioni. Il fondo pensioni contribuisce con 55 milioni; 76 milioni danno le ritenute. V'è un peggioramento di quasi 10 milioni all'anno.

Vedete quale fortissima causa di disavanzo

sia tale servizio. Le pensioni rappresentano il 29 per cento dell'ammontare degli stipendi. Vi sono 98.337 pensionati. Nel bilancio dello Stato le pensioni rappresentano, riferite agli stipendi, soltanto il 16 per cento.

Astraendo da tutto ciò che non è perdita vera e propria dell'esercizio ferroviario, ma che a rigore concerne altre gestioni, cioè facendo una liquidazione con criterio commerciale come fa la relazione a pagina 200, si vede che il *deficit* scende da lire 603 milioni a lire 391 milioni; sicchè se non ci fosse la perdita di lire 446 milioni dovuta al servizio pensioni si avrebbe un supero di lire 55 milioni.

CORBINO. In ogni caso, in un'azienda tecnica, il costo delle pensioni deve essere diverso da quello che è in un'azienda burocratica come lo Stato.

RICCI FEDERICO. Non è colpa della Amministrazione ferroviaria attuale...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Siamo d'accordo: non è colpa dell'Amministrazione ferroviaria fascista.

RICCI FEDERICO. L'onorevole ministro ha ricordato l'anno scorso le leggi del 1923 e del 1924 che hanno aggravato il servizio pensioni; ma chi impone le leggi? Lo Stato. Allora bisognava darne atto nel bilancio dell'esercizio. L'Azienda delle ferrovie, sapendo quale era il peso delle pensioni, non avrebbe dovuto attribuire ad utili somme quali i 378 milioni nel 1925-26 e i 200-250 milioni negli anni successivi; ma avrebbe dovuto accantonare tali somme in un fondo di riserva appunto per pareggiare l'onere che improvvisamente le era caduto sul capo. Voi comprendete quale enorme differenza ci sarebbe stata! Invece di avere un bilancio ferroviario in avanzo di 378 milioni nel 1925-26, avremmo avuto un bilancio in pareggio ed anche il bilancio dello Stato sarebbe stato in pareggio, o quasi, e non in avanzo.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Desidererei che lei precisasse con esattezza la data del provvedimento, per vedere se si tratta di un provvedimento che aggrava le pensioni o le sgrava.

RICCI FEDERICO. Le aggrava; allora Lei non mi ha capito!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Benissimo; desideravo che lei precisasse.

RICCI FEDERICO. Se io, azienda privata, sono colpito da una legge, che mi obbliga ad aumentare il carico delle pensioni per gli esercizi successivi, se ho dell'utile non lo do agli azionisti, ma lo raccolgo in un fondo di riserva. Invece le ferrovie hanno distribuito utili agli azionisti, in questo caso allo Stato; e allora è successo che lo Stato ci si è basato, con gravi conseguenze; perchè è sempre pericoloso per l'Ente pubblico avere il bilancio in avanzo: infatti allora si scatenano tutti gli appetiti. E così abbiamo visto largheggiare lo Stato in ogni sorta di concessioni. Poi purtroppo dopo gli anni di prosperità sono arrivati gli anni cattivi.

Un'altra osservazione: il prestito per l'elettrificazione.

Nulla ho da dire circa l'elettrificazione; a questo argomento sono completamente estraneo, ma sulla parte finanziaria desidero fare qualche osservazione.

È stato collocato un prestito per lire 1.200.000.000 che viene a costare alle ferrovie 5,66 per cento e forse di più. E per far questo le ferrovie, cioè lo Stato, si sono avvalse dell'opera del Consorzio di credito per opere pubbliche. L'aggravio di tale prestito risulterà nei bilanci avvenire. Io mi rendo conto che, quando esso fu collocato, l'interesse del denaro era più alto che nel momento presente, ma tuttavia è sempre un interesse troppo alto, tanto più che tutto intorno il denaro abbondava e si aspettava un ribasso: lo conferma lo splendido successo del prestito. Ma non è questo lo spirito della mia osservazione. Quello che non comprendo è che le ferrovie ed altri rami dell'amministrazione statale abbiano a finanziarsi per conto proprio in modo più dispendioso. Dovrebbe essere il Ministero delle finanze a dar loro i mezzi necessari. Deve esservi una fonte unica. Non si dovrebbe avere un duplicato, un triplicato della stessa funzione: lo Stato fa dei debiti, le ferrovie si indebitano per conto proprio, l'azienda della strada pensa anche essa a indebitarsi e si accolla interessi elevati, e così altre aziende.

La causa principale dell'attuale disagio sta nel forte diminuire delle entrate. Per trovare anni bassi, disgraziati, come quest'anno, bisogna andare circa un decennio indietro nel 1922-23 quando le entrate arrivavano a lire 3.100

milioni mentre nel 1932-33 sono state di lire 2.985 milioni. L'anno di massima fu il 1925-26 con lire 4.865 milioni. La quantità di merce caricata sulle ferrovie è passata dal massimo di 65 milioni di tonnellate a 41 milioni di tonnellate. I viaggiatori sono passati da un massimo di 114 a 80 milioni per biglietti venduti.

E notate che il declinare è più forte ancora di ciò che dicono le cifre assolute, perchè bisogna tener presente che in dieci anni la popolazione è cresciuta da 38 a 42 milioni ed è, o dovrebbe essere, migliorato il tenor di vita dei cittadini.

Le cause del disagio furono discusse già qui tante volte. Io ne parlo per studiarne l'andamento.

Le cause sono dunque: la contrazione dei traffici, la concorrenza di altri mezzi e le concessioni e riduzioni di tariffe. Tutti sanno della contrazione generale dei traffici che è una parte generale del fenomeno della crisi ed è specialmente forte nei trasporti. Allorché in un paese i traffici cominciano a contrarsi, la prima ripercussione l'abbiamo nei trasporti; e analogamente quando comincia la ripresa il primo sintomo lo abbiamo nei trasporti.

Sulla nostra situazione e sulla probabilità che la crisi finisca vi sono sintomi un po' sconcordanti. Confesso che in Italia fondate previsioni di una ripresa per ora non mi pare ci siano. Qualche industria lavora di più, ma nel complesso i soli dati della disoccupazione ci dimostrano che ne siamo ancora distanti.

Vedete l'edilizia: i trasporti di materiale edilizio nel 1931-32 furono 6.700.000 tonnellate; nel 1932-33 3.800.000. Nel 1929 si costruirono nelle diciassette maggiori città d'Italia in media 15 mila vani al mese; nel 1933 furono solo settemila vani. Gli stanziamenti fatti nel bilancio dei Lavori Pubblici e le stesse intenzioni manifestate ieri dal ministro, vi dicono che in fatto di opere pubbliche vi è stasi. E le opere pubbliche imprimono un movimento generale anche a tutte le altre attività. All'estero e in particolar modo in Inghilterra la ripresa vi è; le ferrovie inglesi hanno ora più trasporti dell'anno scorso.

Nei viaggiatori è da aspettarsi una ripresa? Io credo di no; specialmente al chiudersi dell'Anno Santo avremo forse una nuova stasi.

Veniamo ora alla concorrenza dell'automobile. Vediamo dalla detta relazione che la parte di traffico assorbita dalle automobili per le merci si calcola all'incirca del 13 per cento. Però ci sono nuovi elementi che aumenteranno questa concorrenza; per esempio c'è il ponte che unisce Venezia alla terra ferma, adesso percorribile dalle automobili, poi ci sarà la camionabile per il porto di Genova. Già fin d'ora i camion nel porto di Genova per undici mesi mostrano un aumento di traffico: nel 1932 furono 350 mila tonnellate e nel 1933 526 mila tonnellate. I traffici ferroviari, come si osserva nella relazione, sono rimasti costanti nel porto di Genova e così si potrebbe dire di tutti i porti d'Italia, mentre il movimento dei porti è in aumento. Allo aumento del traffico portuario corrisponde un maggiore lavoro dei trasporti automobilistici. È per questo che nel giugno scorso, per frenare la concorrenza fatta dagli autocarri alle ferrovie, mi chiesi se automobili e ferrovie si trovavano veramente su di un piano di eguaglianza. Mentre le ferrovie dello Stato e quelle private pagano completamente la manutenzione delle linee e spesso anche la loro costruzione, gli autocarri (non parlo delle automobili per le persone, le quali concorrono sufficientemente) non pagano abbastanza ed ho calcolato il *deficit* in 150 milioni e forse assai più. Fisso questa cifra perchè ne avrò poi bisogno. E che cosa mi rispose l'onorevole Ciano? Mi rispose che io ero animato da una specie di mania fiscale, perchè cercavo di dare un giro di torchio al contribuente.

E che cosa fece poi l'onorevole Ciano? Voi avete approvato oggi una nuova tassa sui rimorchi!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Io no; questa tassa l'ha messa il ministro delle finanze.

RICCI FEDERICO. Senonchè il mio concetto era diverso; io Le diedi il mezzo di riparare al *deficit* ferroviario ed Ella mi rispose che io parlavo per mania fiscale.

Ho seguito i vari progetti fatti per regolare i traffici automobilistici e non vorrei che si venisse a costituire delle grandi imprese, delle grandi linee, come le linee regolari di navigazione e che fossero ostacolati i singoli, le iniziative individuali, che corrispondono ai *carry-boats* del traffico marittimo. Desidererei che

tale categoria di persone generalmente più umili fosse rispettata. Avevo proposto che la tassa per gli autocarri non fosse in ragione annuale e fissa, ma per lo meno mensile e possibilmente in proporzione del percorso e del carico; cose tutte che si possono accertare.

Concessioni e riduzioni. Dice la relazione (è un passo molto interessante) che ben 3.709.000 tonnellate sono state (in confronto di 2.017.000 dell'anno precedente) strappate alla concorrenza delle automobili dei canali o di nuovi traffici.

La riduzione media è stata di 20 per cento mentre l'anno scorso è stata di 17 per cento. Riduzione media che insieme con le forti concessioni (non parlo dei treni popolari che rispondono bene al concetto) fatte ai passeggeri, spiegano anche perchè il reddito per tonnellata e per persona diminuisca fortemente.

Le riduzioni per i passeggeri però non hanno in questa disamina una grande importanza...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma se non si fossero fatte, cosa sarebbe stato? Mi risponda?

RICCI FEDERICO. Lasciamo da parte Roma che si trova in condizioni speciali, ma perchè si sono fatte riduzioni del 75 per cento per tante altre città?

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Proprio il 75 per cento non è stato concesso in nessun caso.

RICCI FEDERICO. Ma non sono le riduzioni per i passeggeri che hanno importanza; sono le riduzioni per le merci le quali costituiscono un argomento molto delicato, perchè possono dar luogo a sperequazioni molto gravi e talora anche a vere e proprie ingiustizie. Naturalmente l'utente fa bene a servirsi di tale facilitazione e se capita me ne avvalgo anch'io. Ma sono le ferrovie che dovrebbero andare assai caute. Succede infatti che chi può dimostrare di avere a disposizione un ruscello o un'automobile ottiene una riduzione, che gli altri invece non possono avere. Dice l'onorevole ministro: badate che di queste riduzioni possono beneficiare anche tutti coloro che si trovano nelle stesse condizioni. È vero, ma costoro vengono a saperlo più tardi, tanto più che generalmente tali contratti rimangono segreti; sicchè non è esatto che tutti

coloro che si trovano nelle stesse condizioni godano in fatto delle stesse facilitazioni.

Le città o meglio i porti serviti da strade e canali ottengono facilmente riduzioni ferroviarie, perchè la ferrovia ha paura della concorrenza. I porti che ne sono privi non ottengono alcuna facilitazione. Meno male che a Genova avremo la camionabile e c'è da sperare che essa farà ribassare le tariffe.

Disse l'anno scorso l'onorevole ministro: chi porta un milione d'ombrelli ha diritto ad una tariffa inferiore a chi ne porta uno soltanto. Credo di no; perchè allora chi esercita un grande traffico avrebbe diritto a una riduzione postale e telegrafica e telefonica e via via in ogni ramo: e ne sarebbero pregiudicati i medi e i piccoli che invece debbono esser difesi. Penso che l'amministrazione statale deve anteporre le considerazioni di giustizia al criterio commerciale utilitaristico. Io non ho, onorevole ministro, che da citare le istruzioni di quel grande già menzionato: « Omnia justa, omnia moderata promittite ».

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Chi era quel grande?

RICCI FEDERICO. Era Cassiodoro! (*Si ride*).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma Cassiodoro non andava in ferrovia!

RICCI FEDERICO. Ma aveva i francobolli, o meglio aveva le poste e soprattutto aveva le angherie; aveva istituito le angherie.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Voglia l'onorevole Ricci Federico spiegarmi queste angherie di Cassiodoro.

RICCI FEDERICO. Veniamo al traffico marittimo.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. No, no, senatore Ricci. Veniamo invece alla spiegazione delle angherie di Cassiodoro, perchè mi pare che siano le angherie che abbiano richiamato all'onorevole Ricci il ricordo di Cassiodoro. Mi spieghi queste angherie l'onorevole senatore Ricci. Ne faccio un fatto personale.

RICCI FEDERICO. Le angherie di Cassiodoro l'onorevole ministro sa bene che erano una specie di imposte; imposte di un genere particolare, la cui natura si è poi col tempo cambiata.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Allora il fatto personale è trasferito a Cassiodoro.

PRESIDENTE. L'incidente è esaurito. Prosegua, senatore Ricci, nel suo discorso.

RICCI FEDERICO. Prima di passare al traffico marittimo osservo che non c'è più nella relazione l'analisi del rendimento delle singole linee, la quale permetterebbe utili confronti specialmente riguardo alla concorrenza automobilistica. Se non erro, questa analisi era nella relazione del 1928.

Ora, io credo che la legge che istituisce l'azienda ferroviaria, faccia obbligo di pubblicare questa analisi ogni tre anni.

E parliamo del traffico marittimo.

Nella relazione della Camera dei deputati e in quella del Senato, dall'onorevole De Vito, viene messo in evidenza l'andamento del traffico marittimo durante i primi dieci mesi del 1933 in confronto del 1932 e si dimostra che vi è un aumento di 1.785.000 tonnellate, il che sarebbe un buon segno.

Notiamo però che 1.100.000 tonnellate di aumento sono date dal cabotaggio: forse talune merci han viaggiato per mare invece che per ferrovia ed è aumentato il traffico colle isole.

Ma quello che a noi interessa è il traffico con l'estero. Abbiamo un aumento di 685.000 tonnellate, 435.000 negli arrivi e 250.000 nelle partenze. Bisogna vedere bene queste statistiche. È successo che le ferrovie durante un anno o due hanno ricevuto poco carbone; mentre nel 1933 han ricominciato a importarne e così abbiamo un aumento nel movimento dei porti che non corrisponde ad un miglioramento nel traffico vero e proprio.

Nelle partenze abbiamo avuto 250 mila tonnellate in più, di cui oltre 100 mila sono dovute a un baratto, fatto colla Rumania, di nostri prodotti con granturco. Avendo poi avuto un raccolto abbondante al di là d'ogni previsione, ci siamo trovati con una esuberanza che anche in perdita abbiamo dovuto esportare.

E così per la prima volta e con grande sorpresa nei mercati, l'Italia è apparsa quale esportatrice di granaglie ed ha all'uopo noleggiato e caricato vapori. Ma è un fatto eccezionale.

Ora io dovrei sollevare ancora, ed è la terza

volta, la questione del modo come vengono comunicate le statistiche.

Non è per me, onorevole ministro. Ella fu tanto gentile di farmi omaggio una prima volta di un opuscolo del valore di 5 lire; nel secondo anno mi fece pervenire un « Corriere mercantile » del valore di 20 centesimi; questo anno, date le condizioni del bilancio, non mi ha mandato ancora nulla. (*Si ride*).

E teniamo presente che la prima impressione è quella che ha maggiore importanza e su di essa si fondano poi i nostri giudizi e le nostre azioni.

Ella stessa, onorevole ministro, fu vittima di statistiche imprecise, come già feci rilevare.

Le statistiche ufficiali, riportate dai giornali, dicono che la partecipazione del naviglio mercantile italiano al traffico portuario fu di 64 per cento; e questo calcolano mettendo insieme cabotaggio e traffico coll'estero, mentre si sa che il cabotaggio è, salvo poche eccezioni, riservato alla bandiera italiana. È solo nel traffico coll'estero che si può parlare di partecipazione della bandiera italiana in contrapposto alla bandiera estera.

Questo errore è analogo a quello che riguarda la statistica dei celibi e delle nubili in Italia che ammonterebbero al 55 per cento della popolazione. Ma si raggruppano insieme tutti coloro che non hanno moglie; tutti, a qualunque età, cominciando... dai neonati. (*Si ride*).

Insomma queste statistiche sono fatte senza un concetto appropriato. Si dovrebbe parlare della sola partecipazione della bandiera italiana al traffico coll'estero che è soltanto il 46 per cento. La cosa ha una certa importanza. Si sa infatti che c'è una agitazione internazionale, specialmente per parte degli armatori inglesi, contro i premi di navigazione e se la prendono anche con l'Italia e cogli altri paesi che li corrispondono.

È certo che se noi stessi diciamo che il naviglio italiano ha assorbito il 64 per cento del traffico, e che alle bandiere estere è rimasta solo la differenza del 36 per cento diamo a costoro la impressione che i nostri sussidi abbiano una efficacia straordinaria; mentre se la statistica si riferisce soltanto al traffico con l'estero, risulta che noi facciamo solo 46 per cento e che la bandiera straniera fa molto

di più, cioè 54 per cento, ed i nostri premi appaiono giustificati e tutt'altro che proibitivi.

Lo stesso rilievo è da fare relativamente alle navi in disarmo. Il loro numero, e cioè quello che anche si chiama disoccupazione navale, è in diminuzione. Ma comunicando semplicemente che la disoccupazione navale diminuisce, si può dare l'impressione che le navi vengano riassorbite dal traffico, cioè si rimettono in navigazione. Invece il disarmo diminuisce causa le demolizioni. Sarebbe come dire che una epidemia diminuisce, quando la diminuzione è dovuta non a guarigione ma a mortalità.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma di quante tonnellate diminuisce?

RICCI FEDERICO. Non so. Io parlo del modo come vengono fatte queste comunicazioni, che si prestano a interpretazioni erranee, nella stampa e nelle riunioni internazionali...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. ... di tutto si è parlato meno che di queste statistiche. Le dirò io di cosa hanno parlato. E ad ogni modo quando vanno ad esaminare i dati statistici lo fanno con occhio sereno.

RICCI FEDERICO. I premi di navigazione.

Ne parlai originariamente nel 1930.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Questi premi li ha tirati fuori proprio lei.

RICCI FEDERICO. ... e furono accolti dall'onorevole ministro, della qual cosa mi compiaccio. Ma anche a questo proposito bisogna andare adagio, perchè noi premiamo la navigazione anche in servizio fra porti esteri. Le navi da carico hanno un sussidio in ragione del tonnello e del percorso; ma non è detto che esse devono specialmente esercitare il loro traffico tra porti esteri e porti italiani. Esse vanno a trafficare anche tra porti esteri e si dà il caso di navi da carico, non costrutte in Italia ma recentemente comprate all'estero da armatori italiani, che prendono carico a Vladivostok o in Australia e, avendo un premio per chilometro, hanno vantaggio a fare il giro del Capo di Buona Speranza per portare il carico in Inghilterra; in tal modo esse determinano un ribasso nei noli inglesi suscitando le proteste, a torto o a ragione, degli armatori inglesi.

Io dico: facciamo un sacrificio di 70 milioni

all'anno per questi premi. Non ci interessa che siano bassi i noli fra l'Australia e l'Inghilterra. Giacchè facciamo un sacrificio vediamo che ribassi il nolo che ci importa, cioè da o per porti italiani. Basterebbe imporre a queste navi di toccare periodicamente i porti nazionali.

Tutte le sovvenzioni navali corrispondono a 336 milioni. Desidererei che nel bilancio fosse tenuto distinto quello che si dà per le linee indispensabili e quello che si dà per le linee utili; e ciò sempre per evitare, quando si può, cattive interpretazioni. Si danno 154 milioni alle linee indispensabili che rappresentano quasi la continuazione delle ferrovie e riguardano strettamente i porti nazionali e si danno 112 milioni alle linee utili. Sarebbe bene mettere in evidenza nel bilancio questa distinzione.

Interessa conoscere quanto in tutto si spende per sovvenzioni e sussidi.

Oltre ai 366 milioni delle sovvenzioni navali, e più tutti gli stanziamenti supplementari fatti durante l'esercizio, abbiamo 299 milioni per le ferrovie private; aggiungiamo 850 milioni per colmare il *deficit* delle ferrovie di Stato. Aggiungiamo il *deficit* delle strade rispetto al gettito dell'automobile: 150 milioni. Abbiamo ancora da aggiungere ciò che si perde in certe aziende marittime, cioè i sacrifici che fanno l'I. M. I., l'I. R. I., la Sofindit, ecc.

Noto a questo riguardo che la relazione dell'onorevole De Vito conteneva fino a due anni fa interessanti notizie sui bilanci delle Compagnie sovvenzionate. Da due anni non ne possiamo sapere più niente perchè tali notizie non figurano più.

DE VITO, *relatore*. Con due giorni di tempo... Capirà...

RICCI FEDERICO. Anche l'anno scorso vi furono due giorni di tempo?

DE VITO, *relatore*. No! Ce ne furono quattro.

RICCI FEDERICO. In sostanza se si valutano questi sacrifici a un centinaio di milioni si arriva a lire 1.665 milioni che il bilancio italiano spende per sovvenzionare o soccorrere i vari servizi di trasporti terrestri e marittimi, i quali non sono autoremunerativi. Queste sono le somme per ora annualmente crescenti che lo Stato si accolla per rendere possibili tali servizi o per renderli leggermente profittevoli. Invece di pagare l'utente paga lo Stato,

ciò paga il contribuente. È l'economia privata che cade alle dipendenze dello Stato, l'interesse pubblico che si sovrappone ad ogni considerazione di vantaggio o di svantaggio privato; è lo stesso concetto del prezzo politico. Ed il fenomeno è generale; non si verifica solamente in Italia ma si avverte in tutti i paesi. Resta ora a vedere fino a qual punto il nostro bilancio potrà sopportare tale pesante meccanismo, fino a qual punto cioè potremo sostituire l'onere del contribuente all'onere dell'utente.

L'onorevole Ministro lotta, lo comprendo perfettamente, contro mille domande e mille circostanze, ma la situazione generale può essere più forte di lui. Col voler continuare in questa tendenza, col voler sostituire sempre, tutte le volte che si può, ad un utente o a determinati utenti il contribuente e lo Stato, si viene a incidere fortemente sul bilancio. Per seguitare così è necessario rinforzare il bilancio; del che parlerò in un'altra seduta.

CELESIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CELESIA. Onorevoli Colleghi, voi sapete per esperienza che io non abuserò del vostro tempo; anche oggi ho fatto le rinunce dovute alla solennità della giornata, ma, poichè il bilancio delle comunicazioni non torna fino all'anno venturo, è anche un po' nostro dovere di non rinunciare almeno a delle scheletriche indicazioni di talune questioni, di talune osservazioni, che nell'interesse pubblico devono essere fatte. Consentite a me, che, pur essendo da parecchi anni senatore, non dimentico di essere stato in altri tempi il deputato di un collegio della verdura, dei carciofi e degli asparagi (*si ride*), consentite a me di ricordare all'onorevole ministro delle comunicazioni un esperimento che è stato fatto quest'anno in Albenga, a cui era anche presente il geniale inventore ed amico senatore Crespi, che vedo pur presente oggi, relativo alle casse mobili ferroviarie frigorifere, che hanno avuto in questi mesi una notevole applicazione che, se realmente attuata ed estesa quanto è lecito sperare che lo sia, potrebbe servire al commercio e all'esportazione dei nostri generi di verdura ed anche di frutta. L'onorevole ministro ha già compreso a che cosa voglio alludere. Non mi dilungo oltre per non venire meno alla data parola, e per non diventare il deputato dei car-

ciofi invece che senatore. Confido che l'onorevole Ciano voglia, a questo proposito, dirmi quali furono i risultati dell'utile tentativo che si è fatto, quali sono le speranze e quali le future possibilità. Ora, con altrettanta telegrafica impreparazione, passo dalla terra al mare e vengo ad una constatazione che per essere più breve leggerò, intendo alludere alla conquista del nastro azzurro fatta dal nostro supertransatlantico « Rex ». È un fatto tale che non deve passare tra noi dimenticato e inosservato, che merita di essere richiamato al Senato ed agli Italiani.

Vi leggerò il resoconto della « Stefani » dell'agosto scorso.

« Il supertransatlantico italiano « Rex » partito « da Genova alle ore 11 del giorno dieci agosto, « è giunto a New York (Ambrose) alle ore 4,40 « (locale estiva) del giorno sedici, con circa 28 « ore di anticipo rispetto al tempo di itinerario « normale. La traversata del Nord-Atlantico « da Gibilterra a New York (Ambrose) quantun- « que ostacolata per lungo tratto da forti venti « contrari e molta nebbia, è stata effettuata in « quattro giorni, 13 ore e 50 minuti, con la velo- « cità media oraria di miglia 28,92. In un giorno « di buon tempo, il 15 corrente, il « Rex » ha « raggiunta e mantenuta la velocità media di « miglia 29,61, compiendo 736 miglia nelle « ventiquattro ore.

« Il « Rex » ha perciò conquistato il famoso « *Blue Ribbon*, il tanto ambito e conteso na- « stro azzurro, per molti anni detenuto dalle « grandi navi inglesi e poi passato al super- « transatlantico tedesco « Bremen » che nel « giugno scorso, effettuò la traversata New- « York-Cherbourg in 4 giorni, 16 ore e 15 mi- « nuti, alla velocità media di miglia 28,51.

« La traversata Gibilterra-New York è noto- « riamente più lunga di quella New York- « Cherbourg; è altresì noto che il giuoco delle « correnti e dei venti favorisce la traversata « dall'America all'Europa, mentre ostacola quel- « la dell'Europa all'America. Ciò non ostante « il supertransatlantico italiano « Rex » ha com- « piuto la sua traversata nord-atlantica in « tempo sensibilmente inferiore a quello impie- « gato da qualsiasi altra nave.

« Uno dei primati più ambiti e difficili a con- « quistare è, quindi, acquisito alla bandiera « italiana ». (*Vivi applausi*).

Se l'ora lo consentisse io vorrei farvi qui un

po' di storia della marina mercantile italiana, a partire dalla relazione parlamentare di Paolo Boselli del 1881, per dimostrarvi attraverso quali sforzi e tenacia l'antica marina, ancora velica, prossima a morire per la concorrenza delle nuove marine a vapore dell'Inghilterra e della Francia e poscia della Germania, riuscì a poco a poco a riprendersi ed a trasformarsi, talchè alla dichiarazione di guerra essa si trovò preparata e sufficiente pei bisogni della Nazione.

Il Regime fascista ha potentemente contribuito a rialzarla e completarla, e l'ha portata intanto alla conquista del primato cui ho accennato.

Se malgrado le particolari nostre difficoltà noi abbiamo conquistato il nastro azzurro ciò è dovuto all'azione fervida e tenace di Costanzo Ciano che, instaurando sulle navi della marina mercantile quella stessa ferrea disciplina che egli aveva praticato sulle navi e sui « mas » adriatici in tempo di guerra, ha reso possibile quella perfezione di servizio che in altri tempi sarebbe sembrata miracolo.

Egli ha superato i maestri d'altri tempi.

Ma non è soltanto la disciplina delle maestranze, degli equipaggi e degli ufficiali che noi abbiamo realizzato. Me lo lasci dire il senatore Ricci (al quale posso essere in talune considerazioni consenziente, ma sono in altre molte dissenziente): noi abbiamo raggiunto anche il coordinamento, la disciplina, la riunione delle nostre Compagnie.

Le abbiamo riunite dove occorreva riunirle. E l'esempio dato dall'Italia è stato seguito dall'Inghilterra dove la « Cunard » e la « White Star Line » si sono decise ad amalgamare i loro servizi nord-atlantici.

Il risultato raggiunto dal « Rex » non è stato in modo alcuno la conseguenza di uno sforzo eccezionale del macchinario, ma il portato naturale della perfezione meccanica e disciplinare raggiunta. Infatti l'accurata visita effettuata in Genova dal Registro italiano, di cui vedo qui presente l'egregio presidente nella persona dell'ammiraglio Sechi, ha accertato che dopo il vittorioso esperimento l'apparato motore, le caldaie, i macchinari tutti del « Rex » si trovavano in perfetto stato, così da escludere qualsiasi necessità, all'infuori della consueta ordinaria manutenzione.

SECHI. È vero.

CELESIA. Nè sarà qui superfluo ricordare che da tempo anche il « Conte di Savoia » aveva superato, con 27,97 nodi orari in media, il record del « Bremen ».

Sarà questa conquista duratura ?

O altri potrà ancora superarci ?

È difficile fare il profeta in questa materia. Ma non è esagerato constatare che nelle potenti marine straniere, nostre concorrenti, non vediamo ancora l'alba di quella disciplina e di quell'ordine materiale e morale e soprattutto nazionale che noi abbiamo raggiunto e che altri a ragione ci invidiano.

Servano queste constatazioni a portare sempre più in alto lo spirito del nostro magnifico personale marittimo e ad assicurare alla Patria maggiori soddisfazioni e conquiste. (*Applausi*).

CRESPI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRESPI. Onorevoli colleghi, a questa tarda ora rinuncerei volentieri alla parola se non sentissi il dovere di fare alcune comunicazioni al Senato, ricollegandomi in parte al discorso che ebbi l'onore di fare in questa aula il 30 maggio ultimo scorso.

Il collega Celesia, che io ringrazio, ha finito il suo discorso facendo un appello all'ottimismo. Noi ascoltiamo sempre con vivissimo compiacimento, e grande interesse, i discorsi del collega Federico Ricci; poichè egli dimostra sempre una conoscenza della materia ed uno studio profondo di essa. Ma i suoi discorsi hanno di solito una leggera tinta pessimista. Il collega Celesia parlava di ottimismo ed io pure sono ottimista, perchè da piccolo mi hanno insegnato una storiella orientale che, se permettete, vi ripeto. C'erano una volta due rane: una pessimista e l'altra ottimista. Le due rane saltavano in un prato, in mezzo al quale era stato dimenticato un secchio di latte e, chissà come, tutte e due le rane caddero nel secchio. La rana pessimista si lasciò vincere dallo scoraggiamento e andò a fondo. La rana ottimista invece incominciò a starnazzare nel latte, e starnazza, starnazza, alla mattina si trovò su un letto di burro. (*Si ride*).

Ecco perchè io ho imparato ad essere ottimista.

Onorevoli colleghi, se noi seguiamo il corso degli avvenimenti dal maggio ad oggi, rima-

niamo impressionati da diversi fatti riguardanti quella che si chiama, e da tanto tempo si lamenta, la crisi. Io non voglio portare qui delle statistiche; nei miei discorsi di solito non faccio molto uso di statistiche. Io sono un uomo che vive la vita vissuta del momento, come la vivete tutti voi, onorevoli colleghi, come la vive anche l'onorevole Ricci Federico. Quindi io cerco di portare qui, in sede di bilancio delle comunicazioni, delle comunicazioni recenti, che non sono ancora accertate, ma che potranno esserlo tra breve.

Ebbene, onorevoli colleghi, tutti voi che siete nella vita, e viaggiate spesso, avrete certamente notato che tutto ciò che ha relazione a traffici tra diversi paesi è ancora in diminuzione; ma ciò che ha relazione al nostro traffico interno è in aumento. E perchè? Perchè i traffici tra i diversi paesi sono sempre più ostacolati dalle barriere doganali che voi tutti conoscete, ed altresì dalla *chicane* internazionale, la quale spesso produce più danno di quelle barriere, per gli ostacoli che riesce a frapportare ai traffici. Invece, per quanto riguarda i traffici interni, noi abbiamo l'impressione di un aumento. Cito un fatto: oggi si può dire che quasi tutte le industrie italiane lavorano in pieno. E come mai? Dal momento che le nostre esportazioni sono diminuite ad un terzo in valore in confronto al 1929? Dove va tutta la roba che si produce (perchè è indubitato che, come ho detto, le industrie lavorano quasi in pieno) se non si esportano quasi più? Se ciononostante si produce molto, vuol dire che i prodotti che prima si esportavano sono ora assorbiti dal consumo che avviene in Italia. Ed è certo, per tutti coloro che vivono la vita vera, che il consumo in paese in questi ultimi tempi è notevolmente aumentato. E allora cosa dovrà necessariamente accadere? Che il traffico, i trasporti cresceranno essi pure.

Se voi andate sulle linee internazionali (parliamo dei passeggeri), voi trovate ancora non il deserto dei mesi di febbraio e di gennaio (ho avuto allora occasione di viaggiare tra Milano e Parigi con sei passeggeri nelle sei vetture-letto componenti il treno, un passeggero per ogni vettura-letto) ma un miglioramento lievissimo. Se invece voi studiate il traffico interno dei passeggeri, vedrete veramente uno sviluppo confortante.

Tutti avete assistito al movimento di passeggeri creatosi in seguito alle riduzioni di tariffe e a quelle tariffe di favore, delle quali abbiamo parlato nel maggio scorso, e che in quell'occasione ebbi a lodare, ritenendo che avrebbero dato ottimi risultati, come in realtà hanno dato. Infatti la diminuzione delle tariffe ha abituato a viaggiare e ha creato un movimento, che è una delle cause del maggior consumo interno e quindi della maggiore produzione industriale.

Il raccolto del grano è aumentato e così pure sono aumentati altri raccolti agricoli. Il raccolto della frutta, per esempio, è raddoppiato in confronto di quello di pochi anni or sono. C'è insomma tutto un rifiorire di vita: ma se essa si constata nel movimento dei passeggeri, non appare affatto nel movimento delle merci. Infatti è doloroso visitare le maggiori stazioni merci del Regno; sembrano deserti! E questo perchè? Lo sappiamo benissimo: a causa della concorrenza camionistica.

Desidererei che il ministro desse qualche cifra recente sulla concorrenza camionistica.

L'onorevole Ricci ha citato la cifra del tredici per cento di traffico sottratto dagli auto-trasporti alle ferrovie.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. È stato rilevato nella relazione delle ferrovie.

CRESPI. Forse in una relazione vecchia.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. No, è uscita in questi giorni.

CRESPI. Io ritengo che queste statistiche non tengano conto di molti elementi, onorevole ministro. Io credo che la quantità di merci che i camions sottraggono alle ferrovie, sia molto superiore. Io non posso fare le statistiche, ma posso giudicare su qualche dato.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Quale dato?

CRESPI. Per esempio dall'enorme quantità di camions che vanno pieni di merci sui mercati agricoli e nei magazzini generali. Le merci povere invece sono ancora trasportate dalle ferrovie. Io credo che, su per giù, dal 1929 in poi noi avremo una diminuzione di traffico del 20 per cento. Per le merci ricche invece...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. È del 58 per cento.

CRESPI. È una grossa cifra!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Queste merci rappresentano la categoria che ha la

maggiorazione: questo 58 per cento si riferisce a tutte le merci che danno un aumento di tariffa superiore al 200 per cento.

CRESPI. Gli aumenti sono del 200, 300, 350 e 400 per cento. Le merci che hanno le due ultime maggiorazioni, in rapporto alle tariffe di prima della guerra, danno molto probabilmente la cifra notata dall'onorevole ministro.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Anche superiore.

CRESPI. Ed allora occorre fare questa constatazione: che se sulle merci povere la diminuzione è del 20 per cento, potremmo anche attribuire questa diminuzione tutta alla crisi. Di fatto però anche parecchie merci povere sono trasportate col camion. Ma siamo generosi e attribuiamo tutta la diminuzione del 20 % alla crisi. Passiamo ora alle merci ricche, per cercare quale è il rapporto, in moneta, fra le merci povere e quelle ricche. Questo è un altro dato che sentiremo molto volentieri dall'onorevole ministro.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Il 60 per cento.

CRESPI. Ed allora ne concludo che la sottrazione di traffico fatta dal camionaggio alle ferrovie debba essere superiore a quel 13 per cento indicato dall'onorevole ministro.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Noti bene: 13 per cento in peso, è vero onorevole Ricci?

RICCI FEDERICO. Sì, ma io credo che ora sia di più. È la statistica dell'esercizio 1932-33, ed il movimento dei camions è in crescendo continuo.

CRESPI. Invece la constatazione che ho fatto si riferisce alla epoca in cui abbiamo discusso il bilancio, cioè agli ultimi sette mesi.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Però le statistiche citate dal senatore Ricci non sono molto diverse dai rilievi fatti nell'agosto 1933.

CRESPI. Il movimento dei camions è molto cresciuto, ultimamente.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Potrà essere cresciuto anche da ieri ad oggi, questo non lo so.

CRESPI. È cresciuto perchè il Governo, per scopi che sono giustissimi, che tutti conosciamo e che è inutile discutere e neppure ac-

cennare, favorisce il camionaggio. Ma io ritengo, onorevole ministro, che se si facesse un conto esatto della quantità di merci che attualmente — non nel semestre scorso — i camions sottraggono alle ferrovie, arriveremmo certamente alla cifra annua di 15 milioni di tonnellate.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Oggi è meglio non farlo questo calcolo, perchè col gelo e con la nebbia i camions si sono fermati tutti. Ne ho risentito un incremento nel traffico.

CRESPI. Piccolo, signor ministro.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. I camions si sono fermati quasi tutti. Ne sa qualche cosa il prefetto di Pistoia che ha dovuto dar da mangiare ai conducenti dei camions che erano fermi sulla Porrettana!

RICCI FEDERICO. Anche sui Giovi il traffico era fermo.

CRESPI. Questa del camionaggio è una grossa questione per le ferrovie. Io la indico per la seconda volta, perchè è un elemento da tenere in considerazione. Quando io dico che il camionaggio trasporta più di 15 milioni di tonnellate di merci intendo dire che si è giunti ad un tale stato di maturità per il quale sarebbe forse possibile dire: basta, non sottraiamo un maggiore quantitativo di merci alle ferrovie. Questo è lo scopo per il quale ho citato le cifre suddette.

D'altronde, onorevoli colleghi, fatta questa osservazione, io ritengo che i traffici debbano aumentare, ritengo che la politica seguita eccitando il movimento dei passeggeri è stata ottima e sia un'ottima politica quella di eccitare in tutti i modi anche il movimento delle merci, cosa questa più facile in quanto che le merci hanno bisogno di essere trasportate e certamente ogni facilitazione fatta eccita questi traffici.

La conclusione è che, a mio modesto avviso, siamo in un periodo di transizione, in uno di quei momenti in cui la grande industria dei trasporti, che è la principale industria in tutti i paesi del mondo...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*... e che risentendo le conseguenze economiche di tutte le industrie, si trova nella più grande crisi.

CRESPI. Perfettamente d'accordo!... Ma

si trova oggi in istato di transizione, perchè la crisi indubbiamente ha avuto un grande effetto su tutte le industrie, ma ci sono molti segni in Italia dai quali si può arguire che la crisi, se non è ancora cessata, sta per cessare. (*Cenni di diniego del senatore Ricci*). L'onorevole Ricci crolla il capo perchè si attacca alle cifre della disoccupazione.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Il senatore Ricci è pessimista per natura. La prima volta che parlò in Senato ha dichiarato che tutte le volte che una persona di famiglia sta male, lui pensa sempre alla morte. Queste sono parole sue. E mi ricordo che io gli domandai se per caso il suo medico curante si chiamasse Raveggi. (*Si ride*).

CRESPI. Perchè ci sono molti disoccupati, nonostante che le industrie abbiano ripreso? Perchè per riprendere, le industrie hanno fatto tutte le economie possibili e quindi hanno ridotto il personale. È naturale che questo avvenga: le industrie si sono attrezzate meglio e quindi possono fare a meno di un certo numero di personale. Anche il ministro delle comunicazioni, che dirige l'attrezzatura dei propri trasporti, ha dichiarato che ultimamente è stato diminuito di 6000 persone il personale delle ferrovie. Quei 6000 uomini saranno probabilmente disoccupati. Che cosa possiamo fare? Questa purtroppo è la vita, queste sono le necessità della vita. Lo Stato interviene a lenire il doloroso fenomeno sia con i lavori pubblici, sia con i sussidi. Ma la cifra dei disoccupati non può molto impressionare per la determinazione dell'esistenza o meno della crisi, per quanto sia dolorosissima e debba sempre essere tenuta presente.

Bisogna tener conto che le erogazioni dei sussidi ai disoccupati sono anche aumentate per la maggior pratica che ha preso questa povera gente. Una volta, in principio della crisi, molti non si iscrivevano. Oggi i disoccupati sono iscritti tutti, dal primo all'ultimo.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Specie le donne.

CRESPI. Molti anche che hanno occupazioni di carattere transitorio restano nella lista fino alla certezza di un'occupazione. In ogni modo deve essere tenuto in considerazione che maggiori lavori agricoli, maggiori lavori industriali poco a poco potranno ridurre questa che

certamente è una piaga dei Paesi tutti e, conseguentemente, anche del nostro Paese.

Onorevoli senatori, io concludo con una nota ottimista così come ho cominciato. Io ritengo che gli indici di una ripresa del nostro Paese siano numerosi. Ritengo quindi che l'industria dei trasporti possa in un vicinissimo avvenire avere quella ripresa che hanno avuto in questi ultimissimi mesi le industrie basilari del Paese.

Avremo un bilancio passivo? Avremo un bilancio attivo? Tutto ciò dipende dalla politica delle tariffe, e dallo svolgimento tutto dell'economia ferroviaria. Non si può alle ore 20,35 entrare in questo argomento.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Le dico subito che avremo sicuramente un bilancio passivo.

CRESPI. Ma speriamo che un giorno ridiventi attivo. Poco fa il Duce ci ha detto che abbiamo davanti a noi un secolo. Entro un secolo rivedremo pure le attività del suo bilancio! (*Si ride*).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Non c'è dubbio ma io parlavo del bilancio in corso!

CRESPI. Io sono sicuro, signor ministro, che sotto la sua energica e sapiente guida il bilancio delle comunicazioni mediante la ripresa del traffico sarà presto attivo. Lo auguro vivamente a lei, a noi, al Paese, perchè un bilancio delle comunicazioni attivo corrisponderà al rifiorire di tutte le attività commerciali e industriali dell'Italia, e vorrà dire che l'Italia e il mondo avranno ripreso quel minimo di benessere e di felicità che è raggiungibile nelle cose umane. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato a lunedì.

Dichiaro intanto chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare al relatore e al ministro.

Chiusura di votazione.

Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Ago, Albricci, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Azzariti.

Bacelli, Barcellona, Bastianelli, Bazan, Bensa, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Borsalino, Brezzi, Broccardi, Broglia, Burzagli.

Camerini, Campili, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Castelli, Cattelani, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cavazzoni, Celesia, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conti, Conz, Corbino, Credaro, Crespi.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Ancora, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Terranova, Di Vico, Ducci.

Etna.

Fabri, Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fantoli, Fara, Fedele, Ferrari, Foschini.

Galimberti, Gallenga, Garofalo, Gatti Salvatore, Gazzera, Gheresi Giovanni, Giampietro, Giardini, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Guaccero, Gualtieri, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Luciolli, Lustig.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Marcello, Marchiafava, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mortara.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nuvoloni.

Oviglio.

Padiglione, Pascale, Passerini Angelo, Pestalozza, Petrone, Pinto, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pujia.

Quartieri.

Ramondi, Raineri, Rava, Reggio, Renda, Romei Longhena, Romeo, Rossini, Rubino, Russo.

Sailer, Salata, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, Scaduto, Scalinì, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spiller, Spirito, Strampelli, Suardo, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Tofani, Tolomei, Torre, Tournon, Treccani.

Vaccari, Venzi, Versari, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone, Visocchi.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali (1844):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia (1845):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso (1847):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Norme per la concessione dell'autorizzazione a tenere congressi in Italia e per l'istituzione di una Commissione consultiva per la

partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali (1882):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme (1884):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Agevolazioni tributarie in favore della Cassa Nazionale Malattie per gli addetti al commercio, giuridicamente riconosciuta con Regio decreto 24 ottobre 1929, n. 1946 (1890):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree (1861):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato (1863):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli (1865):

Senatori votanti	199
Favorevoli	193
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima (1868):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale (1874):

Senatori votanti	199
Favorevoli	193
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.470.000 per provvedere alla difesa dell'idroscalo di Ostia (1912):

Senatori votanti	199
Favorevoli	195
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, riguardante sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua di-

spensata dai canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicoltura (1914):

Senatori votanti	199
Favorevoli	193
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, riguardante proroga del regime daziario dei comuni di Zara e Lagosta (1915):

Senatori votanti	199
Favorevoli	194
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili (1916):

Senatori votanti	199
Favorevoli	196
Contrari	3

Il Senato approva.

Avverto gli onorevoli colleghi che domani alle ore 11 avrà luogo la riunione degli Uffici. Lunedì alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. 3° Elenco di petizioni (CLV - *Documenti*).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1931).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1958);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1959);

Modifiche al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore (1892);

Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione (1904);

Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'Esercito e per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore (1917);

Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo (1940);

Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania (1943);

Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona (1944);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Telese del comune di Solopaca (Benevento) (1945);

Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza (1946);

Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito e successive modificazioni (1948);

Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova (1955);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore (1869);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio (1895);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini (1896);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione (1897);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709 concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare (1898);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica (1899);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1901);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera (1907);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712; portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote (1908);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1693, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso (1909);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo (1910);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante mo-

dificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica (1911);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 (1913);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane (1919);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all'« Avenant » al « Modus vivendi » italo-francese del 3 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcoliche (1920);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933 (1921);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano (1922);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706; contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (1923);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1925);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante prov-

vedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 (1926);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture (1927);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del testo unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del testo unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali (1928);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale (1929);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco (1930);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut (1931);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati (1934);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria (1935);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1936);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia (1937);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 (1938);

Convalidazione del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1933-34 (1939);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti (1960);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1969).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.

CCVI^a TORNATA

LUNEDÌ 15 GENNAIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Comitato segreto (Convocazione in)	Pag. 7226		
Commemorazione (del senatore Quarta):			
PRESIDENTE	7157		
CIANO, <i>ministro delle comunicazioni</i>	7157		
Congedi	7153		
Disegni di legge:			
(Approvazione):			
« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1958)	7168		
« Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione » (1904)	7181		
« Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo » (1940)	7188		
« Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania » (1943)	7188		
« Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona » (1944)	7189		
« Costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca (Benevento) » (1945)	7189		
Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza » (1946)	7190		
« Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito e successive modificazioni » (1948)	7190		
« Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova » (1955)	7191		
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore » (1869)	7101
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U allo articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio » (1891)	7192
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini » (1896)	7194
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione » (1897)	7195
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare » (1898)	7195
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica » (1899)	7196
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale » (1901)	7196
		« Conversione in legge del Regio decreto-	

legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera » (1907)	7196	proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia » (1925)	7203
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote » (1908)	7197	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 » (1926)	7204
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso » (1909)	719	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture » (1927)	7204
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo » (1910)	7197	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale » (1929)	7209
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica » (1911)	7197	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco » (1930)	7210
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 » (1913)	7198	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut » (1931)	7210
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane » (1919)	7198	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati » (1934)	7210
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all' "Avenant" al "Modus vivendi" italo-francese del 4 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1º ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcoliche » (1920)	7198	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria » (1935)	7211
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1º giugno 1934 del "Modus vivendi" di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933 » (1921)	7199	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio » (1936)	7211
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2º comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano » (1922)	7199	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia » (1937)	7211
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 » (1938)	7211
		« Convalidazione del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 » (1939)	7212
		« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente	

la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti » (1960)	7212
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1959)	7169
MARAGLIANO	7169
GUIDI BUFFARINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	7171
« Modifiche al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore » (1892)	7176
PIOLA CASELLI	7176
SANDRINI, <i>relatore</i>	7178
ASQUINI, <i>sottosegretario di Stato per le corporazioni</i>	7179
« Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'Esercito e per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore » (1917)	7185
ZUPELLI	7186
BAISTROCCHI, <i>sottosegretario di Stato per la guerra</i>	7186
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 » (1923)	7203
MARCO ARTURO VICINI	7203
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del Testo Unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali » (1928)	7204
FRANCESCO ROTA	7205
JUNG, <i>ministro delle finanze</i>	7208
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1969)	7212
FEDERICO RICCI	7213
SANDRINI	7221
(Presentazione)	7153, 7202
(Seguito della discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1881)	7158
CIANO, <i>ministro delle comunicazioni</i>	7158
Omaggi	7156

Petizioni (Discussione):	
CAMERINI, <i>relatore</i>	7157
Relazioni:	
(Presentazione)	7154
Votazione a scrutinio segreto:	
(Risultato)	7193, 7200, 7224

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Amantea per giorni 6; Bastianelli per giorni 2; Bocciardo per giorni 2; Casertano per giorni 1; Dallolio Alberto per giorni 5; De Michelis per giorni 2; Fantoli per giorni 4; Fulci per giorni 15; Gallenga per giorni 4; Garofalo per giorni 1; Giardini per giorni 4; Miari per giorni 5; Mori per giorni 4; Poggi Tito per giorni 2; Sailer per giorni 1; Tofani per giorni 2; Tournon per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e di relazioni comunicati alla Presidenza.

MARCELLO, *segretario*:

DISEGNI DI LEGGE.

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (1961).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GENNAIO 1934

la sistemazione degli ufficiali d'artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria (1964).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale (1962).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo (1963).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti (1960).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente l'estensione ai capitani in servizio di Stato Maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626 (1965).

Dal Capo del Governo Ministro delle corporazioni:

Riposo domenicale e settimanale (1966).

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (1967).

Dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste:

Estensione ai territori annessi al Regno della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali e agrarie (1968).

RELAZIONI.

Dalla Commissione di finanza:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 (1938). — *Rel. RAINERI.*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1969). — *Rel. SITTA.*

Dagli Uffici centrali:

Modificazione alla legge istitutiva del « Maggio Musicale Fiorentino » (1954). — *Relatore VISCONTI DI MODRONE.*

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1956). — *Rel. SECHI.*

Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'esercito e per il trasferimento nel Corpo di stato maggiore (1917). — *Rel. DI BENEDETTO.*

Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato o obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930 (1891). — *Rel. DE MICHELIS.*

Costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca (Benevento) (1945). — *Rel. RENDA.*

Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza (1946). — *Relatore RENDA.*

Estensione ai territori annessi al Regno della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle casse rurali ed agrarie (1968). — *Rel. CONCINI.*

Costituzione del Parco nazionale del Circeo (1951). — *Rel. CIAN.*

Ricostituzione del comune di Gagliole, in provincia di Macerata (1947). — *Rel. CIRAOLO.*

Riposo domenicale e settimanale (1966). — *Rel. DE MICHELIS.*

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (1967). — *Rel. DE MICHELIS.*

Istituzione di una banda musicale presso il comando della Milizia portuaria di Genova (1955). — *Rel. MANFRONI.*

Varianti al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1941). — *Rel. DUCCI.*

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo (1905). — *Rel. MAJONI.*

Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-1918 (1949). — *Rel. SANI NAVARRA.*

Modificazione all'articolo 132 del Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1950). — *Rel. SANI NAVARRA.*

Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per

causa di servizio (1953). — *Rel.* SANI NAVARRA.

Stato giuridico della gente dell'aria (1957). — *Rel.* SECHI.

Dalla Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo (1963). — *Rel.* CIAN.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria (1964). — *Rel.* ALFREDO DALLOLIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cuguttu e Castiadas all'Ente Ferrarese per la colonizzazione (1924). — *Rel.* MILIANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale (1962). — *Rel.* MILLOSEVICH.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale (1929). — *Rel.* TITO POGGI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut (1931). — *Rel.* CIAN.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia (1937). — *Rel.* SALATA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore (1869). — *Rel.* MARCHIAFAVA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale

dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1901). — *Rel.* MARCHIAFAVA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria (1935). — *Rel.* MARCHIAFAVA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionale del Gran Paradiso e d'Abruzzo (1910). — *Rel.* MILIANI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati (1934). — *Rel.* BERIO.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano (1922). — *Rel.* FALCIONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1925). — *Rel.* FALCIONI.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco (1930). — *Rel.* MESSEDAGLIA.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 (1926). — *Relatore* MILLOSEVICH.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del

terremoto del Vulture (1927). — *Rel. MILLOSEVICH.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale (1900). — *Rel. PIRONTI.*

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti (1960). — *Rel. BROCCARDI.*

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato dal 15 dicembre 1933 al 15 gennaio 1934.

MARCELLO, segretario:

Domenico Marotta: *Atti del IV Congresso nazionale di chimica pura ed applicata. Roma e Abruzzo 6-12 giugno 1932-X.* (Roma, 1933-anno XI).

Clinica delle malattie nervose e mentali della Regia Università di Palermo diretta da R. Colella: *Annali*, vol. V. (Palermo, 1933-XI).

Giacomo di Prampero: *Vita militare e politica dei signori di Gemona conti di Prampero.* (Udine, 1933-XI).

Onorevole Luigi Razza: *La Corporazione nello Stato fascista.* (2ª edizione. Roma, 1933, anno XII).

Senatore Ettore Ciccotti: *In memoria di Pasquale Ciccotti, 1815-1892.* (Napoli, 1894).

Senatore Alberico Albricci:

Schwendemann K.: *Abrüstung und Sicherheit. Handbuch der Sicherheitsfrage und der Abrüstungskonferenz.* Band. I. (Leipzig, 1933).

Senatore Giovanni Ciraoletto: *Vita intima.* Note e pensieri. (Firenze, 1934-XII).

Senatore Vittorio Cian: *L'attualità della poesia pascoliana.* Discorso. (Forlì, 1933-XI).

Rettore della Regia Università degli studi di Firenze: *Discorso inaugurale dell'anno accademico 1933-34 tenuto dal Rettore Bindo De Vecchi.* (Firenze, 1933-XI).

Senatore Gaudenzio Fantoli:

1° *L'inaugurazione dell'annata didattica 1933-34 al Regio Politecnico di Milano.* Parole inaugurali e relazione del prof. G. Fantoli e discorso del prof. A. Pasini. (Milano, 1933-XII).

2° *La nuova sede della Regia Scuola d'ingegneria di Milano alla città degli studi.* (Milano, 1933-XII).

Ettore Magni:

1° *La intendenza di finanza. Dalla gestione amministrativa alla giurisdizione speciale.* (Pisa, 1932).

2° *Le cave marmifere e le tasse di registro e di scambio.* (Padova, 1933).

Lucio Silla: *I risultati scientifici della XXII riunione a Bari della Società italiana per il progresso delle scienze.* (s. n. t.).

Società savonese di Storia patria:

G. Migliardi, F. Noberasco, I. Scovazzi: *Statuti corporativi savonesi.* Vol. II. (Savona, 1933).

Senatore Carlo Porro:

Augusto Agostini: *Nevai permanenti nell'Appennino abruzzese e possibilità di nevai permanenti nel Promontorio di Monte Gargano (sistema Porro).*

I. Wladikine: *La bonification intégrale en Italie. Sa nature sociale et économique.* (Sofia, 1933 - testo bulgaro).

Paolo Conca: *Annuario statistico del comune di Napoli. Anno III, 1932-XI.* (Napoli, 1933-XII).

Senatore Fabio Guidi: *Città di Volterra. Pagine di gloria. Albo dei decorati in guerra.* (Volterra, 1933-XI).

Massimo di Frassineto: *Agricoltura aretina. Nel primo decennio dell'Era fascista.* (Roma, 1933-XI).

Archivio provinciale di Stato in Cosenza: *La Calabria sacra e profana.* Opera del secolo XVIII di Domenico Martire, cosentino. Vol. I e II. (Cosenza, 1877-1878).

Onorevole Orazio Pedrazzi: *Incontri in Boemia.* (Metternich. Roma, 1933).

Windsor Clive: *An Italian Englishman, Sir James Lacaita (1813-1895), Senator of the Kingdom of Italy, by his son Charles Lacaita.* (London, 1933).

Senatore Gaetano Giardino: *15 giugno 1918. a cavallo del Brenta.* (Torino, 1933-XII).

Giovanni Bardi:

Luigi Callari: *Le ville di Roma*. (Roma, 1934-XII).

Onorato Amendola de' Tebaldi:

1° *Odeghetria (La Santificante)*. Poemetto commemorativo. (Buenos Ayres, 1933).

2° *Excelsior*. (Buenos Ayres, 1933).

Confederazione nazionale fascista del commercio: *Atti del VI Congresso della Federazione internazionale del commercio al dettaglio di alimentari*. (Roma, 1933-XII).

Senatore Ugo da Como: *La città delle X Giornate*. (Brescia, 1933).

Biblioteca Nacional de Buenos Ayres:

Juan Agustin Garcia: *Sombras que pasan*. (Buenos Ayres, 1925).

Mario Bori: *Inventario generale dell'Archivio di Stato di Trieste e della Sezione d'Archivio di Stato di Fiume*, a cura di F. Perroni. (Trieste, 1933-XI).

Senatore Gioacchino Russo:

Umberto Forattini: *Il bilancio della Regia marina nel primo decennio del Governo fascista (1922-23 - 1932-33)*. (Vol. I. Roma, 1933-XI).

Senatore Enrico Catellani:

René d'Alsace et Paul Weiss: *Alsace! Mon beau pays*. (Mulhouse, 1933).

Antonio Baldacci: *Nel cinquantenario della morte di Giuseppe Garibaldi*. Conferenze tenute al « Capanno » di Garibaldi e in Ravenna il 5 giugno 1932. (Ravenna, 1933-XI).

Commemorazione del senatore Quarta.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho il profondo dolore di dover comunicare al Senato la notizia della morte del nostro venerando collega conte Oronzo Quarta, Primo Presidente della Corte di cassazione a riposo.

Mi è stata rimessa una lettera da lui scritta fin dal 1919 con cui egli ha domandato di non essere commemorato.

Dobbiamo rispettare tale volontà, inchinandoci in riverente silenzio alla memoria di Lui.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Il Governo si associa alle parole di cordoglio pronunziate dal Presidente di questa Alta Assemblea.

Discussione sul terzo elenco di petizioni (CLV-Documenti).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul 3° elenco di petizioni.

CAMERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERINI, membro della commissione. La commissione delle petizioni si è occupata di quattro petizioni. Ne riferisco a nome dei relatori. Una petizione è del signor Brenno Fiorello che si duole di denegata giustizia per provvedimenti disciplinari. Egli era un portalelettere provinciale licenziato a seguito di cattivi precedenti. Ai provvedimenti presi non vi era niente da apporre e, d'altronde, è mancato qualunque nuovo elemento. Pertanto la Commissione vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Un'altra petizione è del signor Valentino Francesco Rocco, ex capo cantoniere, il quale chiede che sia rettificato, agli effetti della pensione, il servizio utile da lui prestato.

Per questa petizione si è opinato di mandare l'esame della questione al Ministero dei lavori pubblici.

Il signor Lorenzo d'Andrea, maresciallo maggiore dei Reali Carabinieri, collocato a riposo per infermità dipendente da cause di servizio, chiede la revisione del trattamento di quiescenza. Egli però, in precedenza, non ha nulla opposto al provvedimento a suo riguardo ed ora nulla aggiunge di nuovo. Pertanto si propone l'ordine del giorno puro e semplice.

Infine il signor Settimio Di Santo si duole di provvedimenti presi a suo carico da parte dell'Autorità militare. Il Di Santo era un ufficiale di complemento che esercitava le sue mansioni in una scuola militare. Però commise delle mancanze per le quali non gli fu concesso il passaggio nel servizio permanente effettivo, come egli sperava; anzi fu dimesso dal grado.

La Commissione del Senato è stata del parere di proporre l'ordine del giorno puro e semplice, mentre, per verità, la Camera dei deputati è stata d'opinione di rimandare la petizione al Ministero della guerra perchè di nuovo esamini la posizione.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito le proposte formulate dalla Commissione per le petizioni.

La Commissione propone che circa la petizione del signor Brenno Fiorello si approvi l'ordine del giorno puro e semplice.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Circa la petizione del signor Valentino Francesco Rocco la Commissione propone il rinvio al Ministero dei lavori pubblici.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Riguardo alla petizione del signor Lorenzo d'Andrea la Commissione per le petizioni propone che si approvi l'ordine del giorno puro e semplice.

Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Per quanto riguarda la petizione del signor Settimio Di Santo, la Commissione propone parimenti l'approvazione dell'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

È approvata.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1881).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dello: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

DE VITO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, relatore. Non voglio ritardare al Senato il piacere e la soddisfazione di udire subito la parola del ministro e quindi rinuncio alla parte oratoria.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIANO, ministro delle comunicazioni. Onorevoli Senatori, vogliate innanzi tutto permettermi di rivolgere una parola di ringraziamento agli illustri membri della Commissione

di finanza e particolarmente al suo relatore, senatore De Vito, che, con tanta maestria e con indiscussa competenza in materia, ha compilato la relazione.

In nome dei miei collaboratori, dei miei dipendenti e mio, io gli esprimo tutta la riconoscenza per le parole di riconoscimento dell'opera indefessamente prestata al fine di rendere i pubblici servizi, affidati alle cure del Ministero delle comunicazioni, sempre più rispondenti alle moderne esigenze.

L'onorevole senatore De Vito dice: « questi sono bilanci di un periodo di crisi; ma non vi è alcuna crisi di gestione ». Trattasi infatti di un bilancio di crisi con tutte le difficoltà che si accumulano su chi esercita dei trasporti; perchè, onorevoli Senatori, la crisi dell'industria, la crisi dell'agricoltura, la crisi dei commerci, la crisi di qualsiasi attività umana, ha riflessi diretti sui trasporti. Tutte ricadono su di essi con effetti più o meno gravi; e la crisi dell'industria dei trasporti per terra, per mare e anche nel cielo è sentita in ogni parte. La crisi normale dei trasporti terrestri, e più particolarmente delle reti ferroviarie, è esasperata dalla concorrenza, che sempre più si estende e sempre più è sentita, per lo sviluppo degli automezzi che ogni dì si perfezionano, in capacità, velocità e sicurezza.

Il senatore Conti, parlando giorni or sono sulla legge riguardante la circolazione degli automezzi sulla via ordinaria, ebbe a dire al riguardo dello sviluppo dell'automobilismo: « Io credo che tutti si compiaceranno dello sviluppo stesso, tutti, meno forse il ministro delle comunicazioni ». No, onorevole Conti. Il ministro delle comunicazioni si compiace anche lui dello sviluppo automobilistico perchè, per quanto egli sia avanzato in una seconda maturità, pure sente ancora uno spirito giovanile per seguire con giovanile compiacenza tutte le innovazioni che si apportano in qualunque ramo dell'attività umana e particolarmente nei rami che hanno attinenza con i servizi che gli sono affidati.

Il senatore Crespi, nel suo discorso dell'altra sera, è arrivato a dire: « signori del Governo, signor ministro delle comunicazioni, non credo che sia giunto il momento di dir « basta » allo sviluppo automobilistico per proteggere e dar vita all'industria ferroviaria ? ». Queste che rife-

risko sono statistiche, come il senatore Cresp competente in materia può comprendere, veramente difficili a raccogliersi e sono un po' aleatorie; ma certo, secondo una statistica ultima del R. A. C. I., il numero degli autocarri che ha l'Italia si aggirerebbe verso i 90 mila contro i 360 mila dell'Inghilterra, i 437 mila della Francia, e così via dicendo. Ora si sa che gli autocarri possono in determinati momenti servire; e quindi il ministro delle comunicazioni si compiace anche lui che una possibilità di sviluppo sia data al servizio automobilistico. Certo, se il ministro se ne compiace, non può però fare a meno di preoccuparsene, tanto che fino dal 1931 ha cercato di vedere, per quanto era possibile e per quanto i dati che si possono riunire lo permettono, qual'è l'influenza degli autocarri sul servizio ferroviario. Ho qui un diagramma che riunisce i risultati degli accertamenti compiuti sulle vie ordinarie dai militi della strada e da quelli ferroviari. Sono accertamenti che vengono effettuati con tutta l'esattezza possibile; ma non si può certo giurare sull'assoluta precisione dei risultati. Il primo accertamento, del settembre 1931, dava come incidenza della concorrenza sui traffici ferroviari il 3,02 per cento. I risultati degli altri accertamenti sono andati rapidamente aumentando sino al punto che nell'agosto 1933 l'incidenza della concorrenza dell'autocarro sui trasporti ferroviari era del 12,98 per cento, con una quantità in peso di merce giornalmente trasportata di 150 mila tonnellate.

Onorevole Crespi, ella, sono convinto, riterrà che questo dato è approssimato in difetto e anche io sono della sua opinione, perchè gli stessi militi che accertarono questi dati hanno dovuto sceverare il traffico locale da quello che era il traffico effettivamente concorrente alla Amministrazione ferroviaria e in questa discriminazione io non so quanto vi possa essere di giusto o di errato. D'altra parte, questo dato del 12,98 per cento è di per se stesso eloquente, e ci dice che in soli due anni la concorrenza della strada ordinaria alla strada ferrata è più che quadruplicata.

Quali effetti questa concorrenza ha sui prodotti ferroviari? Gli effetti sono e debbono essere percentualmente molto maggiori di quelli accertati per il peso e per il volume.

Perchè io possa, per quanto mi sarà possi-

bile, essere chiaro, vi ricorderò che la nostra tariffa ferroviaria, come sapete, è a base differenziale, ossia più lungo è il percorso e meno gravosa è l'applicazione della tariffa. Cioè questa tariffa protegge un po' i trasporti lunghi, data anche la forma allungata dell'Italia; è un po' non dico la circolarizzazione del quadrato, ma del rettangolo. Quindi i trasporti a lungo percorso sono chilometricamente meno gravati dei trasporti a breve percorso.

Poi la nostra tariffa, che non è altro che la tariffa del 1914 alla quale sono state applicate delle maggiorazioni, divide le merci in quattro categorie: una prima categoria alla quale è applicata una maggiorazione del 200 per cento; una seconda alla quale viene applicata una maggiorazione del 300 per cento; una terza con la maggiorazione del 350 per cento ed infine un'ultima categoria con la maggiorazione del 400 per cento.

Quali sono le merci che hanno una maggiorazione del 200 per cento? Le derrate, i carboni, il grano. E le maggiorazioni più elevate sono applicate a quei trasporti che corrispondono alle merci più ricche.

Evidentemente il *camion* lavora per le merci a maggiorazione più elevata e sottrae alla ferrovia una maggiore quantità percentuale in denaro di quella che non sottragga in peso. E i risultati lo dicono in modo evidente. Infatti per le merci con la maggiorazione del 200 per cento le ultime statistiche del 1932-33 danno una diminuzione del 24,20 per cento; diminuzione che è del 19,16 per cento per le merci con maggiorazione 300; del 63,70 per cento per quelle con maggiorazione del 350 e diventa del 58,08 per cento per quelle con maggiorazione del 400.

Io non so se sono riuscito esattamente a spiegare il mio pensiero!

Voci. Sì, benissimo.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Cioè la concorrenza del *camion* influisce sul trasporto delle merci ricche con conseguenze economiche molto più gravi percentualmente di quel che non sono le perdite di trasporto in peso e volume.

Bisogna dire la verità, non nascondersi mai i problemi. Ora la verità è che il monopolio ferroviario è finito, non esiste più, e credo che forse non esisterà più per molto tempo, anzi

per sempre. E che cosa allora bisogna fare? Bisogna, onorevoli Senatori, — e questo le ferrovie vanno facendo da anni — bisogna aggiornarsi economicamente e tecnicamente.

Aggiornamento economico ed aggiornamento tecnico. Bisogna avere il coraggio di rivedere tutto il sistema tariffario, di ridurre il numero delle voci, di modificare la base della tariffa, per equipararla agli indici della vita sociale. Nel contempo, per non avere dai bilanci delle ferrovie dati che non siano sinceri (perchè non è certo lo scopo che si vuol raggiungere quello di passare il danaro dalla tasca destra alla tasca sinistra dello stesso *gilet*), bisogna liberare il bilancio ferroviario da tutti gli aggravi, che gli si sono messi addosso e che non gli spettano, uno dei quali, quello delle pensioni, lo rilevava l'altro giorno il non sospetto contraddittore, senatore Federico Ricci.

Tecnicamente. Voi avete visto che nei trasporti marittimi e terrestri il mondo è stato rimpicciolito dalla velocità. La velocità di trasmissione del pensiero, la velocità di trasporto delle cose e degli uomini, hanno creato nuove esigenze alla vita sociale e rendono praticamente il mondo molto più piccolo di quello che eravamo abituati a considerare.

Bisogna rendersi conto che in questa stessa aula ci sono molti onorevoli Senatori che stamane si trovavano a Napoli, che sono venuti a Roma per la seduta e che stasera probabilmente ritorneranno a Napoli. Qualche anno fa tutto questo non era possibile; oggi invece lo si può praticamente fare e si fa. Una volta anche l'uomo meno difficile, per venire da Napoli a Roma, prendeva per lo meno una valigia e fissava una camera in albergo. Oggi l'uomo anche più difficile si mette al massimo un altro fazzoletto in tasca e parte. Bisogna rendersi conto di questa mobilità che ormai è insita nelle abitudini umane.

Ed allora dividiamo la rete in due grandi categorie: una che conservi il vero carattere ferroviario delle grandi arterie nazionali, la rete principale, che sarà servita con trazione elettrica alle più alte velocità; l'altra che non vorrei chiamare secondaria, ma che effettivamente finisce per avere questa qualifica, che sarà servita con mezzi rapidi a sistema tramviario, che è molto più economico e più rapido ed ha possi-

bilità vere di intensificazione e di sviluppo. Attualmente, tra quello che abbiamo e quello che avremo tra poco tempo, alla fine del programma già approvato e finanziato (con quel provvedimento speciale che criticava l'onorevole Ricci Federico, ma che è stato preso di concerto con il ministro delle finanze; e quindi lei, onorevole Federico Ricci, potrà nella discussione del bilancio delle finanze sfogarsi con il collega Jung), noi disporremo di quattro mila chilometri di linee della rete di Stato elettrificate, oltre 1.754 chilometri di ferrovie elettrificate concesse ai privati e 1.217 di tramvie extra urbane.

Nè ci dobbiamo fermare qui: in base a quello studio al quale dianzi ho accennato, che, se non è completo, è però accuratamente eseguito, si può prevedere che, dei 16.731 chilometri di lunghezza effettiva della rete, 9.000 chilometri verranno elettrificati e 7.731 esercitati con automotrici.

Che cosa siano queste automotrici, io credo che ognuno di voi, onorevoli Senatori, lo avrà visto o letto sui giornali; e del resto ve ne sono già molte in esercizio, specialmente nella Toscana e nella Puglia. Il problema delle automotrici, che l'Amministrazione ha affrontato, è un problema tutt'altro che semplice; è un problema di adattamento dei sistemi di trasporto automobilistici a servizi ferroviari ad alta velocità, che abbiano però le garanzie e le comodità necessarie per viaggi anche di qualche ora.

L'Amministrazione ha diviso nettamente il problema in due fasi; la prima riguarda la ricerca della struttura della cassa. Tutti ritengono facile fare una cassa tramviaria come il senatore Visconti di Modrone riteneva facile fare una tromba, e farà lui la tromba...

VISCONTI DI MODRONE. Fra pochi giorni, onorevole Ciano, lei avrà la tromba, che sarà la migliore tromba del mondo. (*Si ride*).

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Dunque la circolazione stradale sarà assicurata, e la tromba salvatrice sarà anche utile per le « Littorine ». Per questo, onorevole Visconti di Modrone, la prego di far presto ad inventarla.

Ma fare una cassa non è una cosa semplice; bisogna che questa abbia doti di resistenza, comodità e che non sia tale da impedire la visi-

bilità, perchè molti viaggiano per apprezzare il panorama dei luoghi che attraversano.

Quindi l'Amministrazione ha detto: del motore a benzina siamo sicuri; studiamo per ora la cassa ed applichiamo alla prima serie di automotrici il motore a benzina, salvo poi in una seconda fase, quando il motore ad olio pesante avrà raggiunto quella perfezione che è necessaria per un servizio che, notiamolo bene, comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, ad applicare i motori a combustione.

Sono automotrici che hanno una velocità considerevole: quella che ha fatto il giro d'Europa ha raggiunto i 140 chilometri all'ora, ed ha coperto in 2 ore e 38 minuti il percorso da Firenze a Roma.

Potremo adottare queste automotrici sulle linee secondarie e su qualche linea principale, in talune ore della giornata, per offrire al pubblico tutte le comodità che sono possibili ed immaginabili.

Ma tutta questa trasformazione, fatta specialmente per aggiornare i mezzi nostri alle esigenze del pubblico, è costosa, ed è seria, anche dal lato tecnico. Quindi sarà attuata per gradi.

Circa le economie che se ne potranno trarre, io oggi non sarei in grado di fare conti esatti, e tanto meno di assumerne la paternità davanti a questa alta assemblea. Mancano ancora due dati necessari per formare il conto di esercizio e quello patrimoniale, manca cioè l'ammortamento ed il costo della manutenzione.

Ma, ben prevedendo un ammortamento breve ed esagerando anche nel costo della manutenzione, io credo che le « Littorine » rispetto ai treni leggeri, cui sono paragonabili, potranno dare all'Amministrazione l'economia di circa lire 1,30-1,40 a chilometro.

Questo, onorevoli Senatori, io volevo dirvi per tranquillizzarvi e rassicurarvi che l'Amministrazione è vigile e segue non solo con molto interesse, ma con vera passione, tutto quello che può essere favorevole a creare una condizione economica e tecnica migliore dell'attuale.

Il senatore Federico Ricci ha anche quest'anno, naturalmente, portato la sua saggia parola nella discussione di questo bilancio.

Io debbo ringraziare il senatore Ricci perchè in questo scorcio di legislatura ha avuto, sabato scorso, delle parole di elogio per me e per

l'Amministrazione, che sono superiori ad ogni merito.

Ha avuto delle parole lapidariamente classiche, ha incomodato le lingue moderne, con le frasi più note e significative.

Siccome credo che quello che lei ha detto rispecchi l'animo suo, le esprimo la mia sincera riconoscenza. A questa riconoscenza non fa contrasto qualche osservazione oggettiva che io farò su quanto lei ha detto.

Il senatore Ricci ha detto: « voi sapete che, in tutti i bilanci, nelle situazioni patrimoniali figurano le riserve, che, qualche volta, possono essere occulte. Sarebbe come la polpa attorno all'osso. Ora noto da questa situazione del bilancio che le riserve si vanno ischeletrendo, cioè si perde la polpa e si mostra l'osso ». Come vede, onorevole Ricci, cerco di essere esatto. « Infatti nel 1929-30 — dice il senatore Ricci — le riserve ammontavano a 329 milioni e c'era un "conto creditori vari", che era lecito supporre raccogliesse in parte anche delle riserve occulte, per l'importo di 1.134 milioni. Nel 1932-33 questi due conti, che complessivamente ammontavano a 1.463 milioni, sono discesi rispettivamente a 120 milioni e 696 milioni; totale 816 milioni ».

Quindi, se ho ben capito, il senatore Ricci intendeva dire che nel 1929-30 noi avevamo 1.463 milioni fra conto creditori diversi e fondi di riserva e che al 30 giugno 1933 questi fondi da 1.463 milioni sarebbero stati ridotti a 816; insomma che l'Amministrazione delle ferrovie avrebbe distrutto o assorbito tutte le riserve date dalla differenza fra i due numeri che ho citato, cioè 647 milioni. Mi permetta l'onorevole Ricci di non essere proprio della sua opinione. Infatti:

Debiti vari. Siamo al consuntivo del 1929-1930: un miliardo e 134 milioni; ma c'è scritto « debiti » !

Ora quali partite costituiscono questi debiti? Per materiale già caricato in inventario alle ferrovie, ma che in parte si doveva ancora pagare; per mutui contratti per le case economiche dei ferrovieri, non ancora ammortizzati; per saldi diversi della gestione (qui ci può essere qualche riserva occulta, ma le dico subito che quelle riserve occulte dei conti di magazzino non sono che poche decine di milioni); per partite in corso di sistemazione. In totale

1.134 milioni. Ma, ripeto, c'è scritto debiti. Nel 1932-33 questa partita è ridotta a 696.

Ora quella gestione di magazzino che lei è andata a cercare e con molta previdenza — perchè ho qui una corrispondenza col senatore Ricci che dura dal maggio dell'anno scorso fino al dicembre di questo anno — non è che di diecine di milioni, che, se lei vuole, le posso anche precisare; tutto il resto sono debiti e lei deve compiacersi che dal 1929-30 al 1932-33 i debiti siano diminuiti. Se le fa piacere commentare, faccia pure; ma questi sono debiti, come quello che ho detto per ordinazioni di materiale già entrato in servizio e portato fra le partite dell'attivo, ma che si deve ancora pagare. Se queste lei le chiama riserve, allora!

RICCI FEDERICO. Nella liquidazione dei debiti si possono sempre fare delle economie.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma quelle partite riguardano appalti precisati in precedenza e fatti con tutta la necessaria economia.

Veniamo ai fondi di riserva. 329 nel 1929-30; 120 nel 1932-33, dopo tre anni. Ma di questi fondi quale è la vera riserva? Il vero fondo di riserva è rappresentato da quei cento milioni che l'Amministrazione ha come riserva per poter fronteggiare esigenze imprevedute, in caso che qualche capitolo durante l'anno superi lo stanziamento.

Costituisce dunque un mezzo contabile per poter durante l'anno, senza ricorrere al Parlamento, migliorare la dotazione di qualche capitolo. È una riserva che, quando l'esercizio lo permette, si reintegra; una riserva che io stesso nel 1925-1926 da 30 milioni ho ottenuto, con un disegno di legge, si portasse a 100.

Esistono poi altre riserve, perchè sarebbe assolutamente fuori di ogni criterio pensare che cento milioni possano costituire l'unica riserva per una Amministrazione con un movimento che arriva sino a 5 miliardi di entrate e a più di altrettanti di uscite.

Le altre riserve dipendono dalle assegnazioni fatte in bilancio per determinate spese, quelle complementari, la cui parte non ancora erogata costituisce disponibilità o residui passivi, da erogarsi negli esercizi successivi. Da ciò quelli che si chiamano: fondo rinnovamento materiali metallici d'armamento; fondo di rinnovamento straordinario; fondo rinnovamento del materiale rotabile; fondo di riserva per le spese

complementari per le ferrovie secondarie sicule, ecc.; quindi sono residui di bilancio da utilizzarsi per fronteggiare impegni presi, o da prendersi per questi vari titoli.

RICCI FEDERICO. Quindi ne rimane diminuito il bilancio e perde elasticità.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Di residui, non di riserve assorbite. Del resto a che cosa serve la riserva? Per impiegarla nel momento che serve; e lei, onorevole Ricci, che cosa può rimproverare a me se, nel momento in cui l'Amministrazione camminava col vento favorevole, ho creduto di accrescere le assegnazioni per questi titoli così da permettere di fare dei lavori che hanno consolidato tutto il sistema ferroviario? E vuole lei oggi rimproverare all'Amministrazione se in tempi di magra questi lavori, che ora sono meno necessari perchè gli indispensabili sono eseguiti, come ha potuto vedere dal bilancio, sono diminuiti?

RICCI FEDERICO. Nessun rimprovero.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Allora non dica che l'Amministrazione si è mangiata 647 milioni di riserva e non mi faccia fare la macabra figura dell'uomo, che sta scorticando lo scheletro. Le sembra che io abbia la faccia del necroforo? (*ilarità*). Se vuole che le dica qual'è la parte delle riserve che è stata assorbita, glielo dico subito: quella che va da 100 a 28 milioni, come può rilevare dal consuntivo, che ha così esattamente compulsato.

Ma ce ne è ancora di più e di meglio. Dice l'onorevole Ricci: « il carico delle pensioni è forte » ed ha perfettamente ragione. « Lo avete aggravato con la legge del 1923-24 »; gliel'ho fatto anche ripetere affinché poi non dica che gli faccio dire cose che non ha detto.

RICCI FEDERICO. È stato appunto cagionato da quella legge.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma neanche per sogno, non so se c'è ancora qui presente l'onorevole Rava, al quale debbo tanta riconoscenza per quella legge del 1923-24, che egli riuscì a spiegare a tante mentalità simili a quella dell'onorevole Ricci, in quei tempi in cui fu approvata. Ma cercherò di spiegargliela io; se mai lei, onorevole Rava, mi verrà in aiuto. L'affare delle pensioni ferroviarie risale alla cessione delle linee da parte delle società private allo Stato. Ci furono fino da allora con le società delle cause poi transatte,

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GENNAIO 1934

perchè il patrimonio attuariale delle Casse pensioni non corrispondeva agli impegni verso i funzionari; e notate bene che allora la pensione dei ferrovieri era data in proporzione al versato: ossia per ciascuno degli agenti ferroviari si teneva conto di quanto era stato versato alla Cassa pensioni, durante tutta la carriera, ed in proporzione veniva liquidata la pensione.

Quando poi nel 1919, e mi pare che ella, senatore Ricci, era allora sindaco di Genova...

RICCI FEDERICO. No.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Sarà stato nel 1920 ! Insomma si era in quel periodo.

RICCI FEDERICO. Nel 1921.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Dopo verrà il 1921 !

Ripeto, quando nel 1919 gli impiegati ferroviari furono assimilati agli impiegati statali nel liquidare la pensione sulla base dell'ultimo triennio di servizio, allora fu tutto sconvolto il piano finanziario. È vero, senatore De Vito ?

DE VITO, *relatore*. Sì.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. E di questo provvedimento furono poi moltiplicati gli effetti nel 1921, quando con la legge Bonomi-Peano si aumentarono gli stipendi a tutti. Quindi, illustre senatore Ricci, la situazione è dei tempi in cui Lei era sindaco di Genova o quasi

RICCI FEDERICO. Ma io non me ne occupavo.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ah lo so benissimo; è per l'atmosfera ! e di là che comincia il guaio.

RICCI FEDERICO. Da Genova ?

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Non da Genova, ma dal dominio politico dell'ora ! È di lì che viene lo squilibrio ! Mentre prima si aveva una Cassa pensioni che diceva: « Io do a te quello che ti spetta, in proporzione al versato », un bel giorno si disse invece: « tu prenderai una pensione commisurata allo stipendio medio degli ultimi tre anni di servizio, non solo, ma in più ti conta anche il servizio militare ». E sa, onorevole Ricci, che cosa significhi concedere una pensione conteggiando anche il servizio militare ? È una misura giustissima, intendiamoci, ma che agli effetti finanziari, ella è d'accordo con me, dovrebbe gravare sul mio amico Jung. Significa dunque un onere di circa

30 milioni, la sola concessione di valutare il servizio militare agli effetti della pensione.

La legge del 1923-24, che Ella, onorevole Ricci, ha citata, è un provvedimento riequilibratore dello sconvolgimento, apportato dai provvedimenti del 1919 e del 1921.

Circa i passaggi a livello, le mantengo la mia offerta, senatore Ricci. Per 160 mila lire io le faccio fare tutti i cavalcavia che ella vuole. Ella è un grande intraprenditore intelligente, onorevole Ricci, si faccia animo e provi.

RICCI FEDERICO. Ma questi cavalcavia si fanno con il cemento, non con l'intelligenza.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma il cemento si manovra con intelligenza. Ad ogni modo, la questione dei passaggi a livello costituisce effettivamente un problema importante che è stato curato dall'Amministrazione, perchè, laddove il traffico stradale è aumentato, i passaggi a livello sono stati chiusi. E poi oggi l'Amministrazione ferroviaria è molto interessata alla sistemazione dei passaggi a livello, perchè le « Littorine » debbono aver paura dei passaggi a livello. Tanto è vero che questi si son dovuti chiudere dove corrono le « Littorine ».

Perciò ci troviamo perfettamente alleati con l'onorevole senatore Ricci e saremmo anche maggiormente alleati il giorno in cui l'onorevole senatore Ricci volesse venire alle ferrovie a prendere l'appalto per l'impianto di uno dei cavalcavia sistema Ricci. (*Si ride*).

Ma un altro rimprovero mi muoveva il senatore Ricci, rimprovero per il quale ha perfettamente ragione. L'Amministrazione ha ommesso, al compiersi del terzo anno, di pubblicare l'elenco dei prodotti divisi linea per linea. Come l'onorevole senatore Ricci ha ricordato, quest'elenco fu pubblicato nel 1927-28 e doveva perciò essere ripubblicato nel 1930-31, ciò che non è avvenuto. Non ho mancato di richiamare chi di dovere, perchè si tratta di una cosa importante. Veramente mi è stato osservato (e lo sapevo) che il pubblicare questo elenco nel 1930-31 non sarebbe stato opportuno, dato il profondo turbamento nelle condizioni dei traffici.

Però il rimprovero dell'onorevole senatore Ricci (*Proteste del senatore Ricci*)... dirò il richiamo dell'onorevole senatore Ricci mi è giunto intempestivo, perchè una tale statistica quest'anno proprio l'abbiamo pubblicata. Io credo

che al senatore Ricci abbiano fatto qualche brutto scherzo e poichè non voglio interrompere la lunga teoria dei regali, voglio regalare all'onorevole senatore Ricci una copia di questa statistica. Veramente debbono avergli fatto qualche brutto scherzo, perchè questa statistica gli era stata già mandata.

RICCI FEDERICO. L'ho ricevuta appena due giorni or sono, e non ho avuto ancora il tempo di esaminarla attentamente.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Bastava leggere l'indice, in cui c'è scritto: « Ripartizione dei prodotti del traffico per linee per l'esercizio 1932-33, vedi pag. 352 ». E qui a pag. 352 c'è tutta una elencazione, con grafici, anzi con molta abbondanza di quei grafici che piacciono tanto all'onorevole senatore Ricci.

Ben volentieri gli faccio questo omaggio, perchè egli ha detto che in tutta la legislatura non gli avevo fatto che un regalo di cinque lire e venti. (*Si ride*). Si trattava di un libro...

RICCI FEDERICO. Non mi ha dato l'abbonamento al giornale!

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma glie ne ho dato un numero e mi appresto a dargliene un altro.

Per ora la prego di esaminare questa relazione e troverà gli elementi che andava cercando.

RICCI FEDERICO. È vero, e ne chiedo scusa. Del resto soltanto da due o tre giorni avevo ricevuto questa relazione e mi ero soltanto fermato alle prime pagine che mi interessavano.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ed allora perchè mi condanna fermandosi soltanto alle prime pagine?

RICCI FEDERICO. Credo che nessuno dei colleghi avrà letto questa relazione e nemmeno le prime pagine, come ho fatto io.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ad ogni modo io ringrazio l'onorevole Federico Ricci per la sua collaborazione.

L'onorevole Celesia, che non vedo presente, ha domandato a qual punto si trovano gli esperimenti per le casse mobili frigorifere.

Ebbene gli esperimenti delle casse frigorifere sono andati perfettamente bene: tre piccole casse sono capaci di contenere una stazione di refrigerazione e una macchina per la produzione del ghiaccio. Queste tre piccole casse hanno funzionato per due mesi ad Albenga e hanno

funzionato benissimo. In queste casse la temperatura si può ridurre a cinque gradi, e con 300 chilogrammi di ghiaccio la merce si può mantenere per cinque giorni di viaggio. Questo sistema, che spero possa avere delle applicazioni veramente cospicue, è specialmente utile per il trasporto dei prodotti orto-frutticoli, che, come tutti sanno, costituiscono una parte importante della economia italiana. Con queste casse mobili sono state effettuate ben duecento spedizioni all'estero, che hanno dato ottimi risultati.

Onorevoli Senatori, nel nostro sistema ferroviario nulla è stato trascurato per rendere meno gravi le conseguenze economiche dell'ora che attraversiamo.

I 240 mila agenti del 1920-21 sono stati ridotti a 136.700; i 14,9 agenti, che avevamo per chilometro di linea esercitata, sono stati ridotti a 8,1 per chilometro. Tutto questo si è ottenuto con una amplificazione della rete, e avendo un lavoro che è del 40 per cento superiore a quello del 1920-21.

Mi è stato detto: « Troppe riduzioni sono state accordate, sia per i viaggiatori, che per le merci ».

Io dico: « Che cosa sarebbe successo se queste riduzioni non si fossero date? »

Sarebbe forse aumentato l'introito dell'Amministrazione? Chi mi può rispondere?

È certo che le riduzioni accordate hanno agevolato i trasporti, hanno dato al popolo italiano quel senso del movimento che gli mancava. Dissi l'anno scorso quanto bassa sia la percentuale dei viaggi compiuti dal nostro popolo rispetto a quanto si verifica sulle reti ferroviarie straniere.

Sono stati sviluppati gli accordi con l'Istituto nazionale trasporti; sono state messe in attività le Agenzie di città per effettuare i trasporti da porta a porta. Insomma ci si difende in tutti i modi possibili, ma, come ho detto prima, onorevoli Senatori, bisogna economicamente e tecnicamente trasformarsi. Il problema è davanti a noi palpitante e bisogna che tutti lo comprendiamo.

Il nuovo bilancio è impostato con un 6,90 per cento in meno dei prodotti realizzati nel 1932-33. Questa riduzione è basata su una riduzione dell'8,90 per cento nel prodotto delle merci e del 3,90 per cento in quello dei passeg-

geri. Nelle spese abbiamo 126 milioni di nuove economie. Non credo che sia possibile, per il momento, farne di più.

E vi dico, onorevoli Senatori, che le economie non incidono sulla struttura e sulla forza del nostro sistema ferroviario, il quale, in una stagione inclemente e in periodi di grande affluenza di viaggiatori, ha dato prova di saper perfettamente rispondere ai compiti che gli sono stati affidati. (*Vivi applausi*).

Nei tempi passati, più che oggi, l'Amministrazione ferroviaria italiana ha visto lontano; noi oggi possediamo più di 3.000 carrozze totalmente metalliche. Tutti i nostri treni diretti, tutti i nostri treni rapidi, e anche molti dei treni meno veloci, sono formati con materiale esclusivamente metallico, costruito dall'Amministrazione fascista, la quale non ha costruito nemmeno una carrozza con cassa di legno; anzi man mano che le carrozze con cassa di legno hanno avuto bisogno di riparazione, sono state trasformate in carrozze interamente metalliche. Ed oggi, vi ripeto, che il bilancio è nelle più grandi strettezze, sono stati stanziati 10 milioni in più della spesa effettiva incontrata l'anno scorso per mantenere la strada in buone condizioni. Perché senza la buona strada non si corre; e siccome è necessario correre, sarebbe follia pensare a fare delle economie in quel campo.

Signori, come ritengo personalmente che non si possa né si debba pensare ad arrestare lo sviluppo dell'automobilismo con balzelli e compressioni speciali, così ritengo che sarebbe assolutamente una follia pensare che le ferrovie hanno fatto il loro tempo.

No, onorevoli Senatori, le ferrovie sono oggi più vive che mai; al sistema ferroviario sono affidati compiti precisi insostituibili sia nella pace, sia in tempo di guerra. (*Applausi*).

I trasporti di masse, di uomini e di materiali, ordinati e rapidi, non possono che essere affidati alle ferrovie; me ne appello a quanti qui siedono che hanno partecipato ai momenti più difficili della vita della nazione. (*Approvazioni*).

Quindi non seguirò di certo tutti i facili predicatori dello sradicamento delle rotaie; la tecnica procede tanto rapidamente che le rotaie che oggi sradicassimo potrebbero essere

nuovamente utili e nuovamente desiderate domani.

Molto più semplice e tranquilla si svolge la vita dell'Amministrazione postale e telegrafica; la quale procede con qualche contrazione negli introiti, ma con il suo ritmo normale. Abbiamo potuto prevedere un bilancio in avanzo di 16 milioni per l'anno finanziario prossimo; ma vi dico subito che nei primi sei mesi dell'anno in corso si è avuto un avanzo di 33 milioni.

Il bilancio, che è sottoposto alla vostra approvazione, porta 15 milioni di maggiori entrate e 19 milioni di maggiori spese. Questo, in parte, dipende dal fatto che abbiamo voluto mettere in questo bilancio la metà dell'importo dei quattro palazzi postali che si stanno erigendo in Roma. Personalmente il Capo del Governo ha pensato che, in una città dell'estensione di Roma, il solito palazzo monumentale - artistico non serva per le vere esigenze postali e che sia molto meglio suddividere l'attività postelegrafonica in quattro palazzi, posti ai quattro punti cardinali - palazzi che con quello di S. Silvestro saranno cinque - perfettamente attrezzati, e, ciò che più importa, ben collegati fra loro, che potranno servire il pubblico della grande Roma, anche quando essa avrà avuto quello sviluppo che tutti ci auguriamo. Così nei quartieri Appio, Flaminio, Nomentano e Ostiense si stanno costruendo quattro palazzi postali per un importo di 25 milioni; metà di tale spesa, come ho detto, è stata impostata nel bilancio sottoposto alla vostra approvazione.

L'aumento del credito nell'esercizio scorso è stato di 2 miliardi 362 milioni per i depositi alle casse postali; al 30 giugno 1933 tutti i depositi (libretti e buoni postali) sommavano a 17 miliardi e 778 milioni complessivamente; alla fine ottobre 1933 questa cifra è arrivata a 18 miliardi 129 milioni.

L'esercizio delle radio-diffusioni si svolge normalmente. Certo non mancano i lamenti per i programmi. Ma tutti voi sapete che molte volte si criticano i programmi delle stagioni d'opera, che poi in fondo durano pochi mesi e non vi meravigliate, quindi, se sono criticati i programmi dell'E. I. A. R. che sono qualche cosa come 365×2 cioè 730 programmi,

da moltiplicare per la pluralità delle stazioni. La varietà quindi non è una cosa facilmente raggiungibile! Ciononostante sarà cura del Governo e della Commissione di vigilanza, nella quale i tecnici e i competenti potranno sempre entrare quando vogliono, perchè questi programmi siano per quanto è possibile migliorati.

Lo sviluppo telefonico in Italia è veramente cospicuo. Solo per parlare delle comunicazioni interregionali e internazionali vi dirò che da 4 milioni di conversazioni che abbiamo avuto nel 1925 siamo passati a 7 milioni. Quelle internazionali risultano raddoppiate.

Il numero degli abbonati ai telefoni è di 355 mila con 485.000 apparecchi funzionanti. La rete in cavi sotterranei si sta completando. Si è già fatto il contratto per la posa del cavo Torino-Modane e per il raddoppio del cavo telefonico tra Milano e Casteggio. Il nuovo cavo fra Trento e Bolzano, che dovrà prolungarsi fino a Verona, da una parte, al Brennero dall'altra, è in corso di studio e in via di contrattazione. La radiotelegrafia si sviluppa giornalmente. La nostra stazione di Coltano, che è mantenuta con molta cura e molta gelosia, è forse una delle più potenti stazioni che abbiamo in Europa; anzi è già stato ordinato tutto un nuovo complesso di strumenti per renderla la più potente stazione del mondo; per modo che le ore nelle quali questa stazione non potrà comunicare con tutti i paesi del mondo, saranno ridotte al minimo.

La marina mercantile, come tutte le altre attività dei trasporti, anch'essa soffre della contrazione dei traffici. Onorevoli Senatori, per darvi una idea di quello che succede nel campo navale vi dirò che il tonnellaggio mondiale, che nel 1932 era di 69.734.000, è nel 1933 di 67 milioni e 920 mila; ossia si è ridotto di un milione e 814 mila. Il tonnellaggio delle navi a propulsione meccanica in disarmo nel mondo era nel dicembre 1932 di 14 milioni e 631 tonnellate, e nel dicembre 1933 di 10 milioni e 703 mila. In Italia attualmente abbiamo 324 mila 700 tonnellate di navi in disarmo; ossia il 10,22 % del tonnellaggio globale contro il 15,75 che è la percentuale del tonnello mondiale disarmato.

Dice l'onorevole Ricci: «Ma guardate che voi avete molto demolito». Effettivamente, se

tutti avessero demolito nella stessa misura che ha demolito l'Italia, con molta probabilità una parte del problema marittimo sarebbe stato risolto. L'Italia ha demolito (tenendo conto solamente delle navi che hanno avuto il relativo compenso) 600 mila tonnellate. Però la diminuzione nella consistenza del nostro tonnello è stata molto minore, appena di 200 mila tonnellate, perchè gli armatori che hanno avuto questo piccolo compenso di demolizione dallo Stato sono andati all'estero, e, dato il mercato assai svilito del costo delle navi, hanno comprato navi nuove o che hanno meno di 12 anni, per poter godere del premio, e sono tornati in Italia con le loro nuove navi.

FEDERICO RICCI. Navi nuove che non sono state fatte in Italia.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma che cosa vuole di più, onorevole Ricci? Come si può pretendere che gli armatori profondano patrimoni per costruire navi nuove nel momento attuale? Lei, onorevole Ricci, è ligure e può perfettamente convincersi della realtà del mio asserto: del resto, se non ci crede, perchè non le fa lei queste nuove navi?

FEDERICO RICCI. Ma a sentire lei, io dovrei fare di tutto: cavalcavia, fabbricare navi...

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Non sono mestieri che fanno a pugni tra di loro e lei è ben capace di far tutto.

Il movimento portuale in Italia è aumentato nei primi 11 mesi del 1933 per un milione e 800 mila tonnellate. Genova ha ripreso il suo primato rispetto a Marsiglia (Marsiglia porto, non porti annessi), perchè ha avuto 5 milioni e 272 mila tonnellate di traffico, con un aumento su Marsiglia di 23.488 tonnellate. Le notizie che si hanno attendibili, circa il traffico del mondo, in valore, sono ancora quelle del primo trimestre del 1933, le quali ci dicono che, in valore ripeto, il traffico è stato appena del 35 % di quello che era nel 1929. C'è d'altra parte nel primo semestre del 1933 un lieve aumento su quello del 1932. Nelle previsioni, si può dire che c'è un leggero miglioramento del traffico, ma non si può nè affermarlo nella sua consistenza, nè tanto meno precisarlo nella sua continuità.

L'indice dei noli da 67,07 del 1932 è sceso

a 64,29 nei primi 11 mesi del 1933. Per questo il premio di navigazione è stato prorogato per l'anno prossimo con le stesse modalità, ossia premiando anche quelli che fanno traffico tra porto e porto estero, e che non godono troppo la simpatia del senatore Ricci, ma che d'altra parte guadagnano oro, con conseguenze economiche vantaggiose per la bilancia dei pagamenti. La stessa affermazione fatta dal senatore Ricci, il quale dice: « Vediamo navi italiane che vanno da Vladivostok al Capo Buona Speranza », è quella che dimostra come il premio renda ardimentosi e intraprendenti i nostri armatori, i quali, pur di trovare il traffico, vanno a fare il giro del mondo. Seguendo il suo principio, senatore Ricci, non dovrebbe essere premiata la linea Turchia-Grecia o Turchia-Egitto ?

RICCI FEDERICO. È una questione diversa, io parlo di navi da carico, non di linea.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. E anche le navi da carico hanno il premio.

RICCI FEDERICO. Ma il sussidio viene dato alla linea.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Il sussidio viene dato alla nave. Ci sono delle linee libere da carico da non confondersi con le sovvenzionate.

RICCI FEDERICO. Io non ho parlato di questo; quelle hanno dei viaggi obbligati. Io parlo di quelle che non hanno nessuna sovvenzione e che godono del premio di navigazione.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Ma lei non premierebbe dunque la linea libera tra la Turchia e l'Egitto ?

RICCI FEDERICO. Siamo all'espedito della testa di Turco ! Io non ho mai detto questo; ma per devozione verso l'onorevole ministro, mi presto a fargli ottenere un successo; gli firmo uno *chèque* in bianco !

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Mi gioverei ben volentieri dello *chèque* in bianco che ella mi dà, ma devo procedere rapidamente, per non profittare ulteriormente della benevola attenzione del Senato.

La marina da passeggeri, malgrado i tempi gravi nei quali il traffico si svolge, mantiene perfettamente il suo rango disciplinato in un sistema unitario. La bandiera della marina di linea è presente in tutti i mari del mondo: Sono

sacrifici che la Nazione compie, ma che saranno redditizi in un prossimo avvenire. Non è nessuno spirito di imperialismo marinaro che spinge la bandiera italiana nell'Africa del Sud o all'Estremo Oriente. Noi vogliamo essere presenti in tutti i mari, perchè questo è un diritto storico della nostra popolazione marinara (*Applausi vivissimi*), che è giusto la Nazione veda realizzato per prepararsi ad avere, nel momento migliore, il suo posto al sole. (*Applausi*).

I cantieri navali sono veramente in un periodo di crisi grave; ma è anche confortante vedere che i cantieri di Monfalcone, per la riconosciuta capacità, lavorano per la costruzione di due navi per la Polonia.

Al senatore Celesia, che ha voluto ricordare il *record* conquistato dal *Rex*, io esprimo la mia riconoscenza. Il *Rex*, conquistando il *record* della velocità mondiale, ha fatto nuovamente rifulgere l'abilità delle maestranze genovesi. Il *Rex*, coi fatti, si è dimostrato una nave costruita con sapienza e con la tradizionale abilità delle maestranze liguri. (*Applausi*).

Fra tanti ostacoli al commercio mondiale, ostacoli qualche volta artificiali, spesso reali: instabilità dei cambi, divieti di esportazione, contingentamenti od altro, ma in una cosciente disciplina unitaria, faticosamente la marina mercantile va avanti, e procede nella sua strada. Armatori e ministro hanno fatto proprio il monito del Duce, che pochi giorni or sono, ricevendo gli armatori disse loro: « Te nacia ».

Onorevoli Senatori, ho finito, e vi ringrazio profondamente della benevola attenzione che avete dato a queste mie non brevi dichiarazioni. Vi assicuro che i grandi servizi pubblici affidati al Ministero delle comunicazioni marciano verso il miglioramento. I miei collaboratori, i miei dipendenti, in una perfetta dedizione fascista — il che vuol dire, onorevoli Senatori, integro e completo adempimento del proprio dovere — danno tutto di loro stessi perchè i servizi pubblici si adeguino a quella che è l'esigenza della vita moderna, affinino la loro struttura, perchè in ogni evento possano degnamente rispondere all'appello della Nazione. (*Applausi vivissimi, generali e prolungati; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, ai termini del Regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1 - Tabelle B e C).

(Approvato).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, ai termini del Regio decreto 14 giugno 1925, n. 884, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 2 - Tabelle D e E).

(Approvato).

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giu-

gno 1935, a termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3 - Tabelle F e G).

(Approvato).

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1934-35 è sospeso il versamento di lire 40.000.000 al Fondo pensioni e sussidi del personale ferroviario ad integrazione del patrimonio del Fondo stesso, previsto dal 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498.

(Approvato).

Art. 6.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all'articolo 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1934-35, in lire 900.000.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1958).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato N. 1958.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, sono — per l'esercizio finanziario 1934-35 — quelli descritti nell'elenco annesso alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1959).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1959.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Do facoltà di parlare al primo iscritto senatore Guaccero.

Il senatore Guaccero non essendo presente, s'intende che abbia rinunciato.

Ha facoltà di parlare il secondo iscritto, senatore Maragliano.

MARAGLIANO. Onorevoli Colleghi, mi rendo conto delle necessità dell'ora, nè ho, certo, il proposito di pronunciare un discorso; mi limiterò solo ad elencare alcune questioni sulle quali parmi opportuno richiamare l'attenzione del Governo e quella vostra, rispettabilissimi Colleghi.

La salute pubblica è, certo, bene curata con zelo e competenza dalla Direzione generale di essa, ma fino ad ora non tutti i servizi sanitari sono sottoposti alla sua giurisdizione. Ve ne hanno alcuni che non ne dipendono affatto, altri che ne dipendono solo formalmente, ma non effettivamente. Ricordo, ad esempio, l'igiene del lavoro nelle officine, le funzioni dell'Istituto per la tutela della maternità e dell'infanzia, i Consorzi antitubercolari, a proposito dei quali è a notarsi che godono dal punto di vista tecnico una autonomia in fatto assoluta; tanto che perfino le disposizioni, date dalle circolari ministeriali, non sono sempre nè seguite, nè ascoltate. Si arriva perfino, in qualche provincia, a farne campo di discussioni scientifiche; per cui non si ha unità di azione. È quindi opportuno e necessario che tutti i servizi sanitari, qualunque essi siano vengano tutti concentrati provincia per provincia e siano tutti sottoposti alla vigilanza dei medici provinciali. I servizi sanitari sono, poi, anche danneggiati dal fatto che medici condotti ed ufficiali sanitari sono impiegati e salariati dai comuni. I medici condotti, non si deve dimenticarlo, attualmente hanno assunto una fisionomia diversa di quella che avevano per l'addietro.

Attualmente il medico condotto non è soltanto colui che fa delle ricette, ma è un vero e proprio funzionario di Stato, un vero milite sanitario della Nazione. È quindi necessario che, specialmente come ufficiale sanitario, abbia l'indipendenza assoluta dall'autorità comunale per compiere il proprio ufficio, specie nell'interesse della pubblica igiene. Quello che si è fatto per i maestri elementari occorre che sia esteso ai medici condotti, i quali non debbono essere più degli impiegati dei comuni, ma essere invece dei funzionari statali od almeno delle provincie. Così la loro azione sarà coordinata a quella che il Governo vuole, azione che essi hanno spesso l'occasione di svolgere specialmente come ufficiali sanitari.

Non è quindi opportuno che essi dipendano dalle Amministrazioni comunali le quali hanno spesso una visione diversa da quella richiesta per la tutela della salute pubblica.

Vi è ancora poi a considerare un altro punto che in Italia non è sufficientemente considerato come dovrebbe esserlo.

Noi attualmente, per l'esercizio della pro-

fessione, prescriviamo, ai laureati in medicina, un ulteriore esame, il cosiddetto esame di Stato, che si svolge pochi mesi dopo, e talora solo poche settimane dopo, il conseguimento della laurea, e questo sempre con indirizzo accademico e sotto la giurisdizione del Ministero della educazione nazionale.

Nella maggior parte dei paesi dove è richiesta, l'abilitazione all'esercizio della professione invece viene accordata dal Ministero dell'interno e non dal Ministero dell'istruzione pubblica. Il laureato ha già dato prova della sua capacità scientifica superando l'esame di laurea, ma la prova della sua capacità pratica deve darla con le norme speciali stabilite dal Ministero dell'interno, norme che assicurino una sufficiente perizia pratica dei candidati e con giudici appositi, poichè lo ripeto il valore scientifico è accertato dall'esame di laurea superato. È un sistema che, del resto, anche in Italia è seguito per abilitare all'esercizio della avvocatura i laureati in giurisprudenza, e dopo cinque anni dalla conseguita laurea. È singolare che fino ad ora da noi si creda necessario un lungo tirocinio pratico per fare l'avvocato e nessuno per fare il medico. È un errore le cui conseguenze sono scontate dalla salute dei cittadini.

L'Istituto di sanità pubblica, che, come fu annunciato, sta per essere inaugurato, dovrebbe avere una sezione per la fabbricazione e la vendita dei vaccini. La questione della fabbricazione dei vaccini è molto delicata; nella massima parte dei paesi sono istituti di Stato che vi provvedono. Anche in Italia era così, quando Francesco Crispi, fiancheggiato da Luigi Pagliani, creò la direzione di sanità cui era unito un laboratorio di Stato per la fabbricazione dei vaccini. Ma poi sopraggiunse quel periodo tragico per la Nazione, durante il quale, abbattuto Crispi, l'onorevole Di Rudini venne al potere e, subendo le imposizioni di Cavallotti, abolì la direzione di sanità e con essa l'Istituto vaccinogeno. Gli animali all'uopo preparati vennero venduti a basso prezzo e la fabbricazione dei vaccini fu sospesa e lasciata ad Istituti privati italiani o stranieri; oggi si continua ancora in questo sistema.

Senza entrare in dettagli, basta ricordare che i vaccini non preparati convenientemente hanno portato in vari paesi conseguenze gravi. È vero che in Italia lo Stato controlla vaccini e sieri

nei loro caratteri, ma poi non ne può controllare la distribuzione; di qui possibili e funesti errori, di cui si è avuto recentemente qualche esempio.

La Francia ha l'Istituto Pasteur, in fatto istituto di Stato, che fabbrica e vende i vaccini con apprezzabili benefici. Noi non abbiamo che istituti privati. È grande oggi il numero dei vaccini impiegati per la premunizione dalle malattie infettive; è necessario che lo Stato li fabbrichi e li venda.

Un'ultima parola sopra un argomento che sta molto a cuore al Duce: quello della tubercolosi. Per mezzo dell'Istituto Fascista di difesa sociale si è già completamente organizzata l'assistenza degli ammalati in ospedali appositamente eretti od in istituti già esistenti, pel servizio dei cittadini compresi nella assicurazione obbligatoria e non solo a loro beneficio personale, ma anche delle loro famiglie.

Oggi l'Istituto di Previdenza Sociale possiede già sei mila letti in istituti fabbricati col concorso attivo dell'onorevole Morelli, il quale ha dato tutta la sua energia e tutta la sua attività a questa opera. Alla fine dell'anno saranno 12 mila letti, e quando saranno costruiti tutti i sanatori e ospedali progettati, se ne avranno 20 mila. Questa cifra rappresenta il fabbisogno per ricoverare i tubercolosi assicurati. Gli assistiti furono 40 mila in quest'anno e anche l'anno decorso siamo stati sulla stessa cifra, la quale si ritiene stabilizzata sempre per ciò che riguarda gli assicurati. Tutto questo lavoro è costato 500 milioni, spesi per le costruzioni, mentre la gestione di questa limitata assistenza costa 150 milioni all'anno in circa. Calcolate però che si tratta degli assicurati e cioè di terzo o quasi un quarto appena della popolazione italiana. Pensate, quindi, che bisognerà estendere ancora ad altre classi sociali l'assicurazione e provvedere ad altre migliaia di letti e a parecchie centinaia di milioni. Ma oggimai da questa parte la lotta contro la tubercolosi è organizzata. Ora bisogna pensare alla difesa dei sani, di quelli che non sono ancora ammalati, ma che possono divenirlo; e questa difesa fino ad ora non si è potuta organizzare. Il Duce che sa tutto e che vede tutto, ed ogni giorno ce lo dimostra, ha portato la sua attenzione sulla opportunità di essa e, conscio di quello che oggi la scienza ha inse-

gnato, sa che non si tratta soltanto di lottare contro il bacillo, ma di aumentare la resistenza dell'organismo, perchè quando questo è immunizzato contro la infezione tubercolare resiste e non cade ammalato.

La lotta contro la tubercolosi, lo ripeto, non consiste solo nell'assistere i già malati, ma nel prendere tutte le misure necessarie per difendere i sani, per impedire cioè che diventino malati.

Oggimai è dimostrato che l'organismo, opportunamente preparato, può diventare insensibile al bacillo tubercolare, può averlo nel suo intimo e, pur nondimeno, non esserne malato; è la capacità difensiva del terreno organico che la scienza italiana ha principalmente dimostrato e di cui tutti convengono; quindi la necessità di provvedere a creare negli uomini questo stato difensivo, punto, questo, importante della lotta che bisogna realizzare.

Il Duce ha anche portato sopra di esso la sua attenzione. Così il Governo fascista dà mano a preparare questo lato della difesa, tanto più che, innanzi alle spese enormi che reca al Paese l'assistenza degli ammalati, è necessario studiare l'applicazione di tutti i mezzi capaci rapidamente, economicamente e facilmente a mantenere difesi quanto più è possibile i sani e quindi avere minor numero di malati. È un campo questo di azione, cui devono partecipare i cittadini essi medesimi, seguendo la via che il Duce traccia, senza lasciarsi deviare da teorie e da suggestioni inibitrici. Fra i mezzi che all'uopo il Governo oggi crede opportuno siano attuati è la immunizzazione dell'uomo con metodo facile, innocuo, economico e di azione rapida.

Ma per giungere a queste difese è indispensabile, in tutti, una grande disciplina; se questa manca non si raggiungerà la vittoria che il Duce vuole. Ad essa si giungerà procedendo, invece, in tutto con metodo fascista, cui non tutti i cittadini e neppure tutti gli enti parastatali sono ancora abituati, e che si sintetizza nella ubbidienza.

È convinzione mia che in questo si riuscirà solo se le istituzioni fasciste in Italia ed all'estero vi daranno mano: se queste istituzioni, fattrici di tutto il nostro rinnovamento sociale, si occuperanno di fare attuare via via i provvedimenti tracciati dal Duce; e, guidate come sono dalla mente perspicace e dalla mano fer-

rea di un meraviglioso segretario generale, si avrà la vittoria, quella vittoria che il Duce vuole. Egli, lo sapete, si è proposto di vincere ad ogni costo la battaglia contro la tubercolosi e la vincerà perchè deve essere efficacemente e concordemente combattuta da tutti. (*Applausi*).

GUIDI BUFFARINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

GUIDI BUFFARINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevoli senatori, più che le dichiarazioni che, presi gli ordini dal Capo del Governo Ministro per l'interno, ho avuto l'onore di fare quattro giorni fa nell'altro ramo del Parlamento, la relazione analitica, dettagliata e quanto mai precisa del relatore senatore Bevione, che ha fornito un quadro completo e minuzioso dell'attività complessa svolta dalle varie branche dell'Amministrazione, mi dispensa da riferimenti di dettaglio innanzi a questa Alta Assemblea.

Ma vorrete consentirmi, onorevoli senatori, che, in questa sede, brevemente mi intrattenga per darvi conto dell'attività svolta dal Ministero dell'interno in una materia che ha oggi peculiare importanza e che attiene alla codificazione di fondamentali leggi amministrative.

Attuate ormai nel sistema legislativo già vigente le più essenziali riforme, in armonia al nuovo ordinamento fascista, l'organica fusione delle nuove disposizioni con quelle preesistenti, in un solo testo, che possa rappresentare per tutti una guida chiara e sicura, mentre corrisponde ad un bisogno quotidianamente sentito, non può non giovare sensibilmente al più regolare e legittimo svolgimento dell'attività amministrativa.

Ond'è che il Ministero dell'interno ha atteso ai lavori all'uopo necessari con alacre attività, ed io sono lieto di potervi annunziare che, compiuti ormai tali lavori, nè brevi nè semplici, potrà, entro il prossimo mese di febbraio, essere pubblicato il nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale e, successivamente, a brevissima distanza di tempo, il nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie.

Già vi è noto, onorevoli senatori, che con la legge del 31 marzo 1932 il Governo del Re venne autorizzato a modificare, integrare e riunire in testo unico le disposizioni del Testo Uni-

co della legge comunale e provinciale del 1915 e delle successive leggi modificative.

Il conferimento di tali poteri era più che necessario, ove si pensi che il Testo Unico del 1915, sia nella sua struttura organica, sia nei riflessi della disciplina generale dell'attività funzionale degli enti locali, rivela ancora palesemente le sue origini, risalenti al Testo Unico del 1865.

Nella sopravvivenza degli antichi istituti, tutti ispirati al feticismo dell'autarchia, le modificazioni successivamente apportate avevano, financo, potuto dar vita a situazioni assurde, quale il riconoscimento della qualità di ufficiale del Governo e di ufficiale di pubblica sicurezza al Capo dell'Amministrazione, non più nominato dal Re, per effetto delle modificazioni medesime, successive al 1865, ma ripetente la sua investitura da competizioni elettorali e, quindi, talvolta assertore di concezioni politiche, miranti a sovvertire la forma di Governo, di cui quell'organo stesso era partecipe.

Il nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale, premessa una parte preliminare, che raccoglie le disposizioni generali di carattere normativo, si suddivide in nove titoli, e coordina, in un complesso organico e completo, le disposizioni in vigore, delimitando nettamente la competenza dei vari organi preposti all'amministrazione degli enti locali, regolando il sistema dei controlli sugli atti degli enti stessi, disciplinando e perfezionando la materia relativa allo stato giuridico ed economico del personale dei comuni e delle provincie.

Nel nuovo testo è stata inserita anche la parte concernente la finanza degli enti locali, esclusa, però, la disciplina dei singoli tributi. Non tutti i pareri sono stati, al riguardo, concordi; ma si è ritenuto che, per una completa trattazione dell'ordinamento e dell'amministrazione degli enti predetti, non potesse disconoscersi la necessità dell'unificazione di tutte le norme che si riferiscono anche alla parte finanziaria, senza la quale il nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale perderebbe il suo carattere essenziale, quello, cioè, di legge amministrativa, che deve considerare gli enti, nello svolgimento della loro attività ed anche della loro funzione.

Dal coordinamento e dalle integrazioni com-

piuti, trarrà maggiore risalto il principio fascista della subordinazione di ogni interesse dell'individuo e delle collettività minori al supremo interesse dello Stato, come trarrà più efficace sanzione quel prestigio che il Regime ha voluto conferire agli amministratori degli enti locali, prestigio che crea una maggiore responsabilità per il compito affidato, ed impone di attendervi con alto senso di civismo e con piena comprensione dei pubblici interessi da tutelare.

Il Ministero dell'interno ha già anche assai inoltrati gli studi per il coordinamento sistematico delle disposizioni relative alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

La legge del 1890 sulle Opere Pie ha subito modifiche di vasta portata dal 1923 in poi. Trattasi, invero, di sostanziali riforme, che vanno dal riordinamento dei Consigli di amministrazione, per assicurarvi il concorso di elementi idonei dal lato politico e morale, alla determinazione di nuovi criteri per l'erogazione della beneficenza, abbandonando i vietati interventi caritativi, contrastanti con il principio sociale e morale che vuole sorretto il povero, senza peraltro che esso abbia a disabituarsi dal lavoro.

L'organica sistemazione della materia, attraverso le diverse norme che la regolano, la necessità di eliminare le anomalie e di colmare le lacune, che ancora si riscontrano nelle disposizioni esistenti, imporrà al Governo di richiedere, anche per questo Testo Unico, poteri speciali; e sarà in quella sede esaminato entro quali limiti l'assistenza sociale, alla quale attendono gli Enti pii, deve essere inquadrata e coordinata con quel complesso di istituzioni e di organi, che nel campo dell'assistenza medesima il Regime ha sapientemente creato. Ma occorrerà qui seguire quel prudenziale criterio, che valga a non inaridire le fonti stesse del patrimonio degli istituti di beneficenza, perchè il sentimento della carità non sa astrarsi dalle condizioni pietose che sono più vicine e che maggiormente toccano l'animo di chi compie l'atto benefico, e questo fattore psicologico, che determina l'elargizione del benefattore, va rispettato, rispettando le finalità che egli volle perseguire.

Ne consegue che il coordinamento delle varie forme di assistenza, pur necessario, dovrà

essere contenuto in quella giusta misura che valga a non annullare, nell'erogazione dei fondi, la responsabile attività degli istituti di beneficenza, nè a sopprimere la loro funzione assistenziale, voluta dai benefattori e preordinata, comunque, ad esigenze di carattere permanente. (*Approvazioni*).

La legge del 6 luglio 1933 ha conferito speciali poteri al Governo del Re per la compilazione del Testo Unico delle leggi sanitarie, anche questo indispensabile ed urgente, perchè assai difficile si rende ormai l'esatta cognizione delle disposizioni in vigore, disposizioni che hanno subito nel tempo varie e profonde modifiche e che trovansi ora disseminate in tante leggi frammentarie, talune persino afferenti più specialmente a diversa attività.

Come ho detto, il lavoro di compilazione è interamente compiuto, ed è stato diretto a conseguire la più razionale distribuzione della complessa materia, in modo che facile possa riuscire il riscontro delle singole disposizioni, e meno faticosa la loro interpretazione, eliminando i frequenti richiami ad altre norme.

Gli scopi per i quali furono chiesti, a suo tempo, dal Governo gli speciali poteri, scopi precisati nella relazione illustrativa del disegno di legge del 1933, la natura stessa del Testo Unico, escludono che, in tale sede, possano essere apportate sostanziali riforme negli attuali ordinamenti sanitari.

Il Governo fascista non ne ravvisa, peraltro, la necessità nell'attuale momento e ritiene che, in un campo così delicato, ogni innovazione debba seguire al più ponderato esame e ad una sufficiente esperienza pratica.

La tutela della salute pubblica, che va intesa non solo come difesa contro le comuni malattie endemiche e contro le grandi epidemie, ma come tutela in tutti i suoi aspetti della sanità della razza per il maggiore potenziamento della Nazione, dà risultati tangibili ed importanti.

Su questi risultati non è il caso che io mi dilunghi. Sta in fatto che da un decennio l'Italia è completamente immune dal vaiuolo, che le comuni malattie endemiche non hanno dimostrato episodi di particolare importanza e sono state contenute dalle consuete misure di profilassi.

La legge del 22 giugno scorso, apportando

notevoli ed importanti innovazioni nelle disposizioni relative alla lotta contro la malaria, ha inteso di soddisfare ai nuovi bisogni ed alle nuove esigenze, connesse ai grandiosi lavori di bonifica integrale. Negli anni 1932 e 1933 sono state revocate, per 105 comuni, le dichiarazioni di zona malarica, e, con decreto dello scorso maggio, è stata revocata la dichiarazione di zona malarica per il territorio del suburbio della Capitale, di Ostia-Lido e di Fregene: una vasta zona di circa 12 mila ettari, ormai completamente redenta dal male, e nella quale va sorgendo una nuova vita di lavoro e di benessere, animata e sorretta dal volere del Duce. Nell'Agro Pontino l'infezione primitiva di malaria si è ridotta da 2,49 per cento, quale è stata nel 1932, al 0,28 per cento.

Accennerò ora alla tubercolosi, importante argomento, del quale si è così autorevolmente occupato — come sempre — il senatore Maragliano.

La mortalità per tubercolosi è in sicuro declino: da 156 per centomila abitanti nel 1924, si è ridotta a 96 nel 1932.

I morti per tubercolosi nel primo trimestre 1933 sono stati 9592 in confronto a 11.173 del primo trimestre del 1932. Ed è di particolare interesse constatare che il massimo miglioramento si ebbe per i morti di tubercolosi polmonare, ciò per i benefici effetti dell'assistenza ospedaliera in continuo sviluppo.

I posti-letto per gli infermi di tubercolosi polmonare sono saliti nel 1932 a 26.817; tra qualche anno, l'Istituto Nazionale Fascista per la previdenza sociale, che gestisce, come è noto, l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, disporrà di 43 ospedali sanatoriali, con 16.000 posti-letto.

La difesa della sanità della razza impone un'azione sempre più vasta, secondo le direttive sancite dalla Carta del lavoro, per la tutela delle classi lavoratrici in tutti i campi dell'attività produttiva. È merito del Regime fascista l'aver dato piena efficienza ed impulso agli ordinamenti assicurativi e di previdenza, allargando sempre più il sistema delle assicurazioni, istituendo l'assicurazione contro le malattie professionali ed operando una sempre più intensa penetrazione nel campo degli infortuni.

La necessità di rafforzare e di rendere quanto

più possibile efficiente la protezione delle forze delle operaie e degli adolescenti, costretti al lavoro manuale, ha suggerito nuove disposizioni nella materia relativa al lavoro delle donne e dei fanciulli, ciò che corrisponde non solo ad un'esigenza d'ordine sanitario, ma anche ad un dettame perentorio di ordine etico e sociale e di grande interesse nazionale. (*Applausi*).

Al vasto compito dell'igiene e della sanità, che ha aspetti molteplici, ma intimamente tra loro connessi, il Regime rivolge costantemente le sue più assidue cure; ed intende, onorevole Maragliano, che per il migliore conseguimento del fine, nessuna energia si disperda, come nessuna iniziativa si inaridisca, pur coordinandosi sempre con l'attività di un organo solo, direttivo e responsabile.

L'onorevole senatore Maragliano ha accennato a problemi che nel campo sanitario hanno peculiare importanza.

La provincializzazione dei servizi sanitari potrà presentare dei vantaggi. Ma l'argomento ha vasta portata e deve essere anche esaminato nei riguardi finanziari.

Peraltro, le leggi fasciste hanno già assegnato alla provincia servizi sanitari integrativi e di istituto e non è inopportuno che la funzione sanitaria della provincia si svolga ancora per qualche tempo, nei limiti di questo primo nucleo di attribuzioni, perchè i risultati dell'esperienza pratica potranno essere, poi, di più sicura norma per avvisare agli eventuali ulteriori sviluppi.

L'onorevole Maragliano ha accennato, anche, ad una diversa sistemazione del servizio di condotta medica.

Nell'altro ramo del Parlamento ho avuto occasione di occuparmi della materia, più specialmente in relazione all'incremento che si verifica nelle assistenze sanitarie sulla base mutualistica.

Negli studi che il Ministero dell'interno conduce per l'armonico coordinamento delle varie forme di assistenza sanitaria adesso in vigore, al fine di adeguarle alle nuove provvidenze che il Fascismo va attuando, anche sulla base corporativa, saranno tenute presenti, per quanto possibile, le osservazioni del senatore Maragliano.

Posso assicurare, poi, l'illustre senatore Maragliano che, in seguito alla soppressione del-

l'Istituto vaccinogeno di Stato, la produzione dei sieri e vaccini da parte di istituti privati, sotto il controllo della Direzione generale della sanità pubblica, non ha dato luogo ad inconvenienti, se si eccettuano quelli così dolorosi verificatisi nei primi mesi dello scorso anno in talune località del Regno, ed imputabili non al mancato controllo, che fu sempre efficiente e regolarmente eseguito dalla Direzione generale della sanità pubblica, e questo è a tutti notorio, ma alla colpevole distribuzione di una partita di vaccino che era stata sottratta al prescritto controllo.

La creazione di un Istituto vaccinogeno di Stato potrebbe certamente riuscire utile, ma sarebbero necessari apprestamenti adeguati ed una base finanziaria notevole.

Peraltro, l'azione di controllo della Direzione generale della sanità pubblica potrà sensibilmente ora avvantaggiarsi del migliore e più moderno assetto che i laboratori della Direzione generale medesima troveranno nell'Istituto di sanità pubblica che, d'ordine del Capo del Governo, Ministro dell'interno e Duce del Fascismo, nella prossima ricorrenza del Natale di Roma, inizierà il suo funzionamento.

Dell'ordine pubblico, che ovunque è perfettamente normale, ho avuto occasione di riferire nell'altro ramo del Parlamento.

Desidero, peraltro, confermare al Senato la piena efficienza dei servizi tutti attinenti alla pubblica sicurezza ed, al tempo stesso, segnalare l'opera veramente proficua, meritoria dei funzionari, che vi sono preposti. Ad essi è di grande ausilio il valido concorso dell'Armata gloriosa e benemerita dei Reali carabinieri, della sempre più efficiente ed attrezzata Milizia volontaria per la sicurezza nazionale nelle sue diverse specialità.

È per me, infine, motivo di compiacimento segnalare al Senato che le manifestazioni della criminalità, in genere, hanno subito nello scorso anno una sensibilissima diminuzione.

Onorevoli Senatori, ho finito questa mia breve rassegna; mi sia consentito di aggiungere alcune parole.

La legge sulle Corporazioni, che voi avete alcuni giorni fa confortato della vostra entusiastica approvazione, avrà il suo graduale, ponderato ma sicuro sviluppo.

Il Duce ha segnato decisamente i tempi della sua esecuzione.

In questo contingente, il Ministero dell'interno sente appieno qual'è il suo altissimo e preciso compito.

Esso, tutelando la produzione, il lavoro, la sanità fisica e morale della razza, vuol contribuire largamente al libero e completo svolgimento degli ordinamenti fascisti e al progresso del popolo italiano, di questo nostro ammirabile popolo, laborioso e infaticabile, che, agli ordini del Duce, saprà lasciare, ne siamo sicuri, un nuovo, profondo solco nella storia della civiltà. (*Applausi vivissimi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'integrazione, a carico dello Stato, dei bilanci dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa, autorizzata col Regio decreto 9 novembre 1924, numero 1958, fino a tutto l'anno 1929, e prorogata successivamente fino a tutto il 1933, è ulteriormente prorogata, nella misura di lire 1.000.000, a tutto l'anno 1934.

(Approvato).

Art. 3.

È stabilito in lire 100.000.000, per l'esercizio finanziario 1934-35, il contributo dello Stato a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e del-

l'infanzia, di cui all'articolo 6 della legge 13 aprile 1933, n. 298.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie, del Fondo predetto, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 23 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto, possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1934-35 senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di benefi-

cenza e di religione nella città di Roma, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *D*);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *E*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1928, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del disposto dell'articolo 41, primo comma, del citato Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso all'appendice n. 2 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate dei patrimoni riuniti ex economali di cui all'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *F*);

b) a far pagare le spese, ordinarie e straordinarie, dei patrimoni predetti, per l'esercizio finanziario medesimo, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *G*).

Per gli effetti di cui all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del bilancio

dei patrimoni riuniti ex economali, quelle risultanti dall'elenco n. 1, annesso all'appendice n. 3 della presente legge.

I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreti Reali, in applicazione del primo comma dell'articolo 41 del predetto Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono quelli descritti nell'elenco n. 2 annesso, all'appendice medesima.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modifiche al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore » (N. 1892).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modifiche al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, numero 1950, sul diritto di autore ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1892.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PIOLA CASELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIOLA CASELLI. Onorevoli colleghi, rinuncerei volentieri a chiedere la vostra indulgenza per le pochissime parole che intendo pronunciare, se autorevolmente non mi fossero state segnalate delle apprensioni da parte di alcuni Sindacati rispetto a questo progetto di cui ho indirettamente una responsabilità personale, avendo presieduto il Comitato che ha preparato i testi che sono sottoposti alla vostra approvazione. Tali apprensioni non hanno seria base. Questo progetto di legge è stato preparato nelle condizioni seguenti: la legge del 1925, la prima legge fascista regolatrice del diritto di autore, rompendo per la prima volta l'assenteismo dello Stato in materia editoriale, ha organizzato il contratto di edizione sulla base di alcune regole assolute e cogenti, dando così principio a quella che si

può chiamare la politica editoriale del regime, la quale ha avuto in seguito numerosi, continui svolgimenti. La prima di dette regole, tutte intese a proteggere la personalità intellettuale dell'autore, detta l'obbligo, da parte dell'editore, della rappresentazione, pubblicazione, esecuzione o riproduzione dell'opera, sulla quale egli abbia acquistato i diritti di autore. Questo obbligo fondamentale ha avuto tre edizioni differenti di applicazione. Una prima edizione data dalla stessa legge del 1925, una seconda data da un decreto-legge del 1927, una terza edizione data da una legge del 1929, di conversione in legge di detto Regio decreto-legge. Queste successive modificazioni hanno reso più aspra, più difficile ed onerosa l'applicazione di questa obbligazione dell'editore. La relazione presentata dal Capo del Governo alla Camera, esprime la difficile situazione nella quale gli editori sono venuti a trovarsi, difficile situazione che si è ripercossa, come poi chiarisce la relazione presentata al Senato dal Capo del Governo, anche a danno degli autori a causa dell'allarme e della preoccupazione che l'applicazione di questa obbligazione, ha creato in seno alla classe editoriale. Nella preparazione di questo disegno di legge è stata seguita a un dipresso quella procedura, che voi troverete domani applicata in seguito alla messa in vigore della legge sulle Corporazioni. Dovete, infatti, ricordare che già esiste una Corporazione: la Corporazione dello spettacolo.

Dice la relazione del Capo del Governo alla Camera: « Tali condizioni di disagio furono fatte « presenti dalla Federazione nazionale fascista « dell'industria dello spettacolo, alla presi- « denza della Corporazione dello spettacolo, la « quale invitò gli Enti interessati (la Federa- « zione nazionale fascista delle industrie dello « spettacolo, la Confederazione nazionale pro- « fessionisti e artisti, la Società degli autori ed « editori) ad esprimere il loro parere per una « modifica della norma anzidetta. Successiva- « mente sulla base dei pareri espressi da detti « Enti, il Consiglio della Corporazione dello « spettacolo espresse parere favorevole ad una « modificazione dell'articolo 44, ecc. ».

Questo progetto, preparato, così, sulle linee di una collaborazione corporativistica, è stato sottomesso al Ministero delle corporazioni e

proposto al Parlamento. Quindi abbiamo di già, nella preparazione ed elaborazione di questo progetto, tutta la garanzia che presenta una transazione, un accordo intervenuto tra le due categorie (categoria di editori e categoria d'autori) che, concorrendo nel processo della produzione e smercio della merce intellettuale, sono particolarmente interessate per determinare la portata e le sanzioni della obbligazione in discorso.

L'appunto che viene fatto a questo disegno di legge sarebbe questo, che esso toglierebbe agli autori il beneficio che avrebbero avuto in base alla legge ordinaria, cioè di chiedere la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni agli editori dopo la scadenza di un termine perentorio fissato dalla legge. Ora questa affermazione è inesatta, se riferita al testo originale dell'articolo 44 della legge del 1925, il quale parla del cessionario del diritto di autore il quale *trascura* di far rappresentare, eseguire, pubblicare, riprodurre le opere e perciò suppone una colpa da parte dell'editore, che l'autore deve dimostrare davanti ai tribunali.

Il sistema che è stato oggi sottoposto alla vostra approvazione, migliora, invece, la situazione processuale degli autori, perchè impone che l'opera debba essere pubblicata entro il termine fissato dal contratto. Se nel contratto non vi è un termine, questo lo fisserà l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria potrà, anche, accordare una dilazione, alla scadenza del termine, in base ai criteri indicati dallo stesso disegno di legge, ma scaduto il termine fissato o prorogato l'autore ha senz'altro il diritto alla risoluzione del contratto, inoltre a ritenere il compenso, infine a richiedere un risarcimento di danni; e tocca all'editore di dimostrare, per evitare il pagamento dei danni, che la pubblicazione, riproduzione, esecuzione o rappresentazione è mancata malgrado la dovuta sua diligenza. Quindi, la situazione degli autori è stata chiarita e rafforzata da questo disegno di legge in confronto della legge del 1925. E questo disegno di legge mantiene anche due nuovi benefici che sono stati accordati agli autori dal decreto legge del 1927 e dalla legge del 1929, cioè l'applicazione di queste norme, retroattivamente, ai contratti precedenti e la continuazione dell'obbligo della

rappresentazione, anche dopo la prima rappresentazione, purchè si dimostri che le condizioni nelle quali la prima rappresentazione ha avuto luogo, cioè il suo successo artistico ed economico, giustificano la continuazione delle rappresentazioni.

Il sistema che è stato, come ripeto, ampiamente discusso dai rappresentanti delle Federazioni interessate, risponde, a mio modo di vedere, a tutti i bisogni della classe degli autori e nello stesso tempo a principî di opportunità e di equità.

Non mi rimane quindi che fare un voto, al quale credo che il Senato vorrà aderire, cioè che concordia e solidarietà, che dovrebbero regnare tra le classi degli autori e degli editori, dispensino dall'applicazione coatta di questa legge. Noi dobbiamo, onorevoli Colleghi, desiderare vivamente che tale spirito di solidarietà e di concordia si sviluppi e si rinforzi, perchè da esso dipende il buon funzionamento di quella industria editoriale che ha tanta parte nel contribuire al progresso della coltura della Nazione. (*Approvazioni*).

SANDRINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI, *relatore*. Il conflitto tra gli autori e gli editori è antico e ricco di episodi, quanto la questione interessantissima, sempre oggetto di studi e di pronunzie giudiziarie, della proprietà delle opere dell'ingegno; ed il conciliare i due opposti interessi è stato sempre studio non solo dei dotti, ma anche dei legislatori. La difficoltà in questo campo sorge dal fatto che, tra l'interesse dell'autore e quello dell'editore, c'è l'interesse pubblico di mezzo, ossia l'interesse della cultura. Le sorti di una opera dell'ingegno, affidata per la pubblicazione o per la rappresentazione al contratto, cioè all'interesse di un editore, non sono esclusivamente dipendenti dalla volontà, dal soggettivismo del cessionario, ma debbono fare i conti con una molteplicità di circostanze di tempo, di luogo e di gusti, soprattutto, del pubblico. Onde noi troviamo, nella storia delle produzioni del lavoro intellettuale, opere che, in un primo tempo fischiatissime, in un secondo tempo hanno percorso i teatri con successo entusiastico. Altrettanto dicasi in qualunque campo della produzione dell'ingegno umano.

L'oratore che ha, or ora, così eloquentemente prospettato le diverse fasi della questione, eminente magistrato che oggi abbiamo il piacere di annoverare nel Senato, ha dato particolare saggio della sua acutezza nel conciliare nello attuale progetto di legge, che in gran parte è elaborazione sua, le diverse opinioni contrastanti e gli interessi divergenti delle parti in causa.

Gli elementi essenziali dell'odierno progetto, che lo differenziano dalla precedente legislazione, sono due: uno di carattere sostanziale; l'altro di carattere formale.

Quello di carattere sostanziale consiste nell'affidare al magistrato la risoluzione del contratto nel caso di inadempienza degli editori. Nei precedenti sistemi, ricordati dall'onorevole Piola Caselli e mentovati sia nella relazione del Governo che in quella dell'Ufficio Centrale del Senato, era affermato il principio della risoluzione di diritto. Senonchè tale risoluzione non poteva verificarsi se non a seguito di una diffida del cedente, cioè dell'autore. Già i due termini, risoluzione di diritto e diffida, sono inconciliabili, perchè la risoluzione di diritto opera sull'annullamento del contratto automaticamente. Non solo, ma la diffida doveva essere intimata a seguito di una trascuranza da parte dell'editore cessionario dell'opera d'ingegno, trascuranza che presupponeva un criterio di diligenza; ma sindacabile, da chi? Evidentemente dal magistrato chiamato a dirimere la controversia. Ed allora la risoluzione di diritto veniva forzatamente ad essere travolta nel dedalo delle liti.

L'odierno disegno di legge sostituisce alla risoluzione di diritto la risoluzione *ope judicis*, cioè per opera del magistrato, al quale è data la facoltà (che poi è consona a una delle norme fondamentali del Codice civile, cioè quella dell'articolo 1165) di apprezzare l'adempimento o l'inadempimento del cessionario dell'opera d'ingegno, e sancire caso per caso o la risoluzione, se l'inadempimento è inescusabile, ovvero accordare una proroga. Non solo, ma il potere dato al magistrato giunge a un tal punto, che il magistrato medesimo può consentire l'adempimento parziale del contratto.

E questa è una novità giuridica, di carattere molto importante, perchè di un contratto, frazionare le parti singole, per alcune annul-

larlo, per altre mantenerlo in vigore, significa veramente aver trovato un geniale espediente per concordare gli opposti interessi delle parti, per portare le controversie ad una logica e utilitaria soluzione.

L'altro elemento, di carattere formale, è questo. Al magistrato ordinario dalla legislazione precedente era stata sostituita la Magistratura del lavoro e oggi si ritorna all'antico, cioè alla competenza dei magistrati ordinari per tutti i conflitti che possono sorgere tra cedenti e cessionari, tra autori ed editori.

La Magistratura del lavoro è un portato del nuovo sistema corporativo e come organo giurisdizionale ha dato molti ed utili risultati.

Si ricorre alla Magistratura del lavoro in tutti i casi, sia di conflitti individuali provenienti dai contratti di lavoro, sia nei conflitti collettivi, e l'utilità di essa ormai è stata constatata.

Ma nella materia della proprietà intellettuale, nei rapporti derivanti dalla cessione delle opere d'ingegno, la situazione dipende essenzialmente da un rapporto di compravendita, con riflessi così delicati, e talvolta così difficili, che più che richiedersi un giudizio di carattere quasi familiare, probivirale, sommario, si domanda un'ampiezza di istruttoria, una illimitatezza di mezzi di difesa, che solo la ordinaria giurisdizione, che è quella dell'autorità giudiziaria, può dare.

Una disposizione di carattere transitorio è quella dell'articolo 4, in virtù del quale tutte le cause, attualmente pendenti dinanzi alla Magistratura del lavoro, dovranno essere giudicate dalla autorità giudiziaria ordinaria. Ciò è consono al principio generale, per cui le leggi di procedura sono immediatamente applicabili ed attraggono ai nuovi organi o alle nuove norme tutti gli affari non ancora decisi.

Ma cosa significa « cause attualmente pendenti » ?

Sembrerebbe tale definizione abbastanza chiara, sì da non offrire materia a dubbi; ma purtroppo, nel campo giudiziario, in linea di sottigliezza, si va molto a fondo, ed è possibile che le parole « cause pendenti » diano luogo a qualche dubbio interpretativo.

Non sarà quindi inopportuno chiarire che « cause pendenti » sono le cause o appena

proposte o in corso d'istruzione. Poi vi sono le cause che si chiamano « in relazione ».

Che cosa significa questa locuzione? Credo non sia inopportuno rilevare, per evitare interpretazioni sofistiche o inesatte in seguito, che la messa in relazione di una causa significa, generalmente parlando, averla approssimata alla decisione del giudice, dopo chiuso il procedimento, cioè terminata l'istruttoria, sì che le parti non abbiano più alcun'altra cosa da fare.

In altri termini, l'assegnazione della causa alla discussione per un'udienza successiva, con la nomina, talvolta, del consigliere relatore. Si comprendono queste cause nella locuzione « cause pendenti »? Certamente sì, giacchè le cause stesse non sono ancora decise o passate al giudice per la decisione.

Un precedente, ma con frase diversa, si ha nel Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471 portante norma per la risoluzione dei conflitti individuali sul lavoro; ivi, all'articolo 25, 2° capoverso, si adopera un'espressione in senso negativo: « controversie non definite ».

Questo conferma che con la locuzione dell'esaminato articolo 4 si ha riferimento alle cause ancora *sub iudice*, che cioè in qualsiasi stadio di giurisdizione non sono entrate ancora nella funzione decisiva del magistrato.

Con queste osservazioni l'Ufficio Centrale del Senato è stato unanime nel proporre la approvazione della legge, che confido raccoglierà i vostri suffragi. (*Applausi*).

ASQUINI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUINI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Il Senato ha udito la eloquente illustrazione di questo disegno di legge fatta dal senatore Piola Caselli e dal relatore senatore Sandrini.

Io non intendo, in questo momento, farne una nuova illustrazione, per cui mi limito a ringraziare i senatori Piola Caselli e Sandrini dell'efficace contributo portato all'approvazione di questo provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 39 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, si aggiunge la disposizione seguente:

« La pubblicazione, riproduzione, rappresentazione od esecuzione dell'opera, deve aver luogo entro il termine od i termini fissati dal contratto o, in difetto di determinazione contrattuale, entro quelli che saranno fissati dall'Autorità giudiziaria, avuto riguardo al genere ed all'importanza dell'opera, alla natura o portata delle facoltà cedute e ad ogni altra circostanza del caso.

« I suddetti termini non possono essere superiori a due anni per la cessione del diritto di pubblicazione o di riproduzione, e a cinque anni per la cessione del diritto di rappresentazione o di esecuzione, decorrenti, se si tratta di termini contrattuali, dal giorno dell'effettiva consegna al cessionario dell'esemplare completo e definitivo dell'opera, e, se si tratta di termini giudiziari, dal giorno della notificazione della domanda in giudizio.

« È nullo ogni patto che contenga rinuncia alla fissazione di un termine superiore al termine massimo come sopra stabilito dalla legge.

« Le disposizioni contenute nei tre precedenti capoversi non si applicano quando apparisca dalla natura della cessione che essa non ha per scopo ed oggetto la pubblicazione, riproduzione, rappresentazione od esecuzione dell'opera ».

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 44 del medesimo Regio decreto-legge, nel testo modificato secondo la legge 17 gennaio 1929, n. 20, viene sostituito il seguente:

« Se il cessionario del diritto di pubblicazione, riproduzione, esecuzione o rappresentazione, ai sensi dell'articolo 39, non fa pubblicare, riprodurre, eseguire o rappresentare l'opera nel termine stabilito dal contratto o dal giudice, l'autore o i suoi eredi o aventi causa hanno diritto di domandare la risoluzione del rapporto contrattuale.

« L'Autorità giudiziaria può accordare al cessionario una dilazione, uniformandosi ai criterî indicati nell'articolo 39, ma in ogni modo la dilazione non deve essere superiore alla metà dei termini nello stesso articolo stabiliti, e subordinata, occorrendo, alla prestazione di idonea garanzia. Può altresì limitare la pronuncia di risoluzione soltanto ad una parte del contenuto del contratto.

« In ogni caso di risoluzione, il cessionario perde i diritti nascenti a suo favore dal contratto, deve restituire l'originale dell'opera e non può ripetere il compenso eventualmente già versato in base al contratto. Ha però diritto di ripetere, nei limiti dell'effettivo arricchimento, le spese utilmente fatte per la parziale esecuzione del contratto.

« Il cessionario è obbligato al risarcimento dei danni, a meno che provi che la pubblicazione, riproduzione, esecuzione o rappresentazione è mancata malgrado la dovuta diligenza. Nella liquidazione dei danni sarà tenuto conto del compenso pattuito.

« Se il cessionario del diritto di rappresentazione o di esecuzione di un'opera drammatica o musicale trascura, non ostante richiesta dell'autore, del suo erede o avente causa, di ulteriormente rappresentare o eseguire l'opera dopo una prima rappresentazione od esecuzione od un primo ciclo di rappresentazioni od esecuzioni, l'autore, i suoi eredi o aventi causa, che dimostrino la colpa del cessionario, hanno diritto di chiedere la risoluzione del contratto colle conseguenze di cui al terzo comma di questo articolo ».

(Approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge, salvo quella relativa ai termini massimi legali di cui all'articolo 39, si applicano anche alle opere che hanno formato oggetto di contratto di cessione anteriormente alla pubblicazione della legge stessa.

L'Autorità giudiziaria potrà però sempre

accordare la dilazione prevista dall'articolo 44, se richiesta dal convenuto.

(Approvato).

Art. 4.

Le controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge davanti alla Magistratura del Lavoro, a norma dell'articolo 44, ultimo capoverso, del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, nel testo modificato dalla legge 17 gennaio 1929, n. 20, sono devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria secondo le norme ordinarie di procedura.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione » (N. 1904).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1904.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore di massima per la città di Milano, secondo il progetto a firma dell'ingegnere Cesare Albertini, in data 4 febbraio 1933, a. XI, da ritenersi per ogni conseguente effetto piano di massima.

Un esemplare del piano costituito da n. 48 tavole in iscala 1:1000 nonchè da una planimetria in iscala 1:2000 per la zona interna, da

n. 57 tavole in iscala 1:5000 per la zona esterna vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il regolamento annesso alla presente legge (allegato A) contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'esecuzione del piano anzidetto, il quale regolamento, vistato dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositato all'Archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 3.

Coll'approvazione del piano regolatore di massima vengono fissate le direttive e determinati i criteri generali secondo i quali saranno sviluppati i piani particolareggiati di esecuzione.

Il Comune di Milano provvederà alla compilazione dei piani particolareggiati di esecuzione delle singole zone a mano a mano che se ne presenti l'opportunità e se ne preveda la prossima realizzazione. Tali piani comprenderanno la planimetria particolareggiata della zona e l'elenco delle proprietà soggette ad espropriazione od a vincolo. La imposizione del vincolo e i termini per la presentazione dei ricorsi decorrono dalla pubblicazione, da parte del Comune, di ogni singolo piano particolareggiato.

I piani particolareggiati di esecuzione di ciascuna zona dovranno essere resi pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 87 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

L'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione sarà data con Regio decreto su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 4.

Per quanto si riferisce a sistemazioni che interessino beni demaniali e i servizi ferroviari saranno presi, dal Comune di Milano, preventivi accordi con le Amministrazioni competenti.

(Approvato).

Art. 5.

Il presente piano di massima non ha limiti di durata nei riguardi urbanistici ed edilizi.

Dal giorno della sua pubblicazione, ed anche prima dell'approvazione dei rispettivi piani particolareggiati, entro i limiti del piano:

a) le nuove costruzioni e le ricostruzioni degli edifici dovranno rispettare le linee previste dal piano indicanti la rete delle essenziali vie di comunicazione stradale e ferroviaria;

b) le nuove costruzioni e le ricostruzioni dovranno osservare le norme e le prescrizioni edilizie previste dal piano per determinate zone;

c) è vietato procedere a lottizzazioni di terreni a scopo edilizio senza il permesso dell'autorità comunale, che avrà facoltà di concederlo solo quando il piano non sia in contrasto coi criteri adottati dal piano di massima.

I proprietari potranno apportare qualsiasi modificazione agli edifici che sono colpiti dal piano di massima approvato con la presente legge, purchè ottengano la necessaria autorizzazione a norma dei regolamenti comunali. Il comune potrà però negare la suddetta autorizzazione ove, entro due mesi dalla data di presentazione del relativo progetto di dette modificazioni, il comune stesso dichiari di adottare il piano particolareggiato corrispondente ed il piano stesso venga deliberato dal Podestà entro sei mesi dalla data medesima.

(Approvato).

Art. 6.

Per la esecuzione degli espropri necessari all'attuazione dei piani particolareggiati, il comune di Milano potrà, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità del 25 giugno 1865, n. 2359, oppure seguire la procedura speciale abbreviata.

Per la procedura abbreviata si seguiranno le seguenti norme.

Su richiesta del comune, il Prefetto dispone che, in contraddittorio del comune stesso e dei singoli espropriandi, sia formato lo stato di consistenza dei beni da espropriare e, sulle risultanze di tale stato e in base ai criteri di

valutazione di cui all'articolo 7 della presente legge, sentito, ove occorra, un tecnico scelto nell'albo degli ingegneri della provincia, determina la somma da depositarsi alla Cassa depositi e prestiti quale indennità di espropriazione unica inscindibile per ogni proprietà a tacitazione di tutti i diritti reali inerenti alla proprietà stessa, e stabilisce i termini entro i quali il deposito deve essere eseguito.

Il decreto del Prefetto sarà notificato ai singoli espropriandi nella forma delle citazioni.

Effettuato il deposito della somma delle indennità come sopra determinata, il Prefetto, a richiesta del comune, emette il decreto di trasferimento di proprietà e di immissione in possesso degli stabili contemplati nello stato di consistenza dei beni, come sopra formato.

A cura del comune il decreto sarà trascritto all'Ufficio delle ipoteche e quindi notificato ai singoli interessati. La notificazione terrà luogo di presa di possesso dei beni espropriati.

Nei trenta giorni successivi a tale notifica, gli interessati possono proporre avanti all'autorità giudiziaria competente le loro opposizioni relativamente alla misura delle indennità come sopra determinate.

Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta opposizione, la indennità come sopra determinata e depositata diviene definitiva.

Per le opposizioni si seguirà la procedura stabilita dall'articolo 52 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, ma per l'eventuale nuova valutazione dovranno applicarsi i criteri ed i riferimenti stabiliti con l'articolo 7 della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'indennità di espropriazione per opere di piano regolatore sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto, capitalizzato ad un tasso variabile dal 3,50 per cento al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione delle indennità di espropriazione dovrà tenersi conto del puro valore dell'immobile considerato indipendentemente dalla maggiore edificabilità del terreno sul quale esso insiste, derivante dal presente piano, e dovrà essere escluso qualsiasi coeffi-

ciente di valore, in più o in meno, che direttamente o indirettamente, mediatamente od immediatamente, dipenda o consegua dalla adozione, approvazione ed esecuzione totale o parziale del piano.

(Approvato).

Art. 8.

Per la formazione delle strade o piazze in aree non occupate da fabbricati, ciascuno dei proprietari dei terreni confinanti con le dette strade o piazze dovrà cedere gratuitamente al Comune il suolo corrispondente alla metà della larghezza stradale per ogni fronte di cui sia proprietario fino al massimo di un quint dell'area totale di sua proprietà e per una profondità non superiore a metri 10.

L'obbligo della cessione gratuita a termini della precedente disposizione viene meno, quando, nella restante area una parte maggiore della metà venga alla sua volta espropriata.

Il valore delle aree cedute a norma del presente articolo deve essere detratto nello stabilire sulla residuale proprietà il contributo di migl'oria di cui all'articolo 10.

(Approvato).

Art. 9.

Ai beni di qualsiasi natura di proprietà dello Stato non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 8.

(Approvato).

Art. 10.

Il Comune di Milano è autorizzato ad imporre ai proprietari dei beni confinanti e contigui, che siano avvantaggiati dalla attuazione del piano regolatore approvato con la presente legge, i contributi stabiliti dall'articolo 77 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e con le modalità di applicazione e di esazione stabilite dalla legge stessa, ed agli altri beni comunque avvantaggiati i contributi di migl'oria, di cui agli articoli 236 e seguenti del testo unico della legge sulla finanza locale appro-

vato con Regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175.

(Approvato).

Art. 11.

Il Comune di Milano è autorizzato a comprendere nei piani particolareggiati anche la espropriazione degli immobili, l'occupazione dei quali giovi ad integrare le finalità dell'opera e a soddisfare le sue prevedibili esigenze future.

Prima di procedere alla espropriazione dei beni occorrenti per l'attuazione del piano, il comune deve farne notifica ai rispettivi proprietari e contemporaneamente invitarli a dichiarare entro un termine fissato se o meno intendono essi stessi addivenire alla edificazione o ricostruzione sulla loro proprietà, singolarmente se proprietari dell'intera zona, o riuniti in consorzio, secondo le norme estetiche ed edilizie, le modalità ed i termini che il comune stabilirà in relazione ai vincoli del piano, alle speciali norme generali e prescrizioni tecniche di cui al suddetto regolamento e alle disposizioni del regolamento edilizio e di igiene vigenti nel comune stesso.

Gli inviti di cui nel presente articolo saranno a cura del Comune notificati ai proprietari interessati, nella forma delle citazioni, secondo l'elenco desunto dalle intestazioni catastali.

(Approvato).

Art. 12.

Colla stessa procedura di cui all'articolo 3 e con le stesse modalità e gli effetti dell'articolo 11, il comune è autorizzato ad imporre in qualsiasi momento che la costruzione o modificazione di edifici prospettanti su determinate strade o piazze, segua in conformità di un progetto generale di sistemazione architettonica comprendente tutte le aree e gli edifici della zona.

(Approvato).

Art. 13.

Nessuno avrà diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata

dalla esecuzione del piano regolatore di cui alla presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

È vietato procedere a lottizzazione di terreni a scopo edilizio fuori dei limiti del piano regolatore edilizio e di ampliamento senza il permesso dell'autorità comunale, che avrà facoltà di concederlo solo nel caso in cui il progetto di lottizzazione non sia in contrasto coi criteri di massima da esso adottati per l'ulteriore sviluppo della città, e solo quando l'interessato assuma, con idonee garanzie, l'obbligo di procedere a proprie spese all'impianto dei pubblici servizi (acqua, fognatura, illuminazione, mezzi di trasporto in comune) su progetti approvati dal Comune e da eseguirsi sotto la vigilanza del medesimo.

Dopo l'entrata in vigore della presente legge alle opere iniziate e compiute prima del permesso della lottizzazione si applica il disposto dell'articolo 90 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Ai contravventori è comminata l'amenda fino a lire 10,000.

(Approvato).

Art. 15.

Nella attuazione del presente piano regolatore si dovranno rispettare le cose immobili la cui conservazione presenti un interesse pubblico, per la loro bellezza e per la loro particolare relazione colla storia della città. Fermi pertanto il rispetto dei monumenti più notevoli quale risulta dal presente piano di massima, nell'attuazione del piano, si dovrà curare che i cimeli interessanti la storia della città, e che abbiano particolare importanza nei riguardi estetici, quando non sia possibile conservarli in luogo incorporandoli degnamente nelle nuove costruzioni vengano trasportati nei civici musei, e ciò secondo accordo da prendersi di volta in volta colle autorità preposte alla tutela delle antichità e monumenti.

(Approvato).

Art. 16.

La sistemazione archeologica della zona circostante alla basilica di San Lorenzo e deli-

mitata dal Corso di Porta Ticinese, dalla Via Pio IV, dalla Piazza Vetra e dalla Via Pioppette fino all'incontro della nuova via di piano regolatore che dalla Piazza Vetra si dirige a mezzogiorno, viene segnata nel presente piano a scopo esclusivamente indicativo. Essa potrà essere oggetto di sistemazione anche diversa a seconda del risultato delle indagini archeologiche che verranno all'uopo istituite.

Pertanto il piano relativo potrà essere approvato separatamente nei modi stabiliti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 17.

I portici delle nuove costruzioni, previsti dal piano regolatore di cui alla presente legge, sono sottoposti senza indennizzo di sorta, a servitù pubblica e quindi da considerarsi per ogni conseguente effetto come pubbliche strade e ciò senza pregiudizio del contributo di cui all'articolo 10 della presente legge.

(Approvato).

Art. 18.

I piani regolatori previsti dal Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1296, dal Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1069, dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 95 e dal Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, convertiti rispettivamente nelle leggi 20 dicembre 1928, n. 3178, 17 dicembre 1931, n. 1728, 30 maggio 1932, n. 754, 15 dicembre 1932, n. 1752, rimangono integralmente disciplinati dalle norme dei decreti stessi.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 7 maggio 1931, n. 590, convertito nella legge 29 febbraio 1932, n. 149, rimangono in vigore soltanto per la esecuzione delle singole parti del piano per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuta apposita deliberazione podestarile. Le altre parti del piano per le quali tale deliberazione non sia intervenuta, saranno considerate come facenti parte del piano di massima di cui alla presente legge e per l'esecuzione di esse saranno osservate le norme della legge stessa.

Rimane ferma la disposizione del capoverso

dell'articolo 3 della legge 29 febbraio 1932, n. 149.

(Approvato).

Art. 19.

La tassa di registro e di trascrizione ipotecaria sui soli trapassi di proprietà al Comune di Milano per l'esproprio e l'acquisto di immobili occorrenti per l'esecuzione del piano regolatore generale approvato con la presente legge, è stabilita nella misura fissa di lire 10 per ogni atto ed ogni trascrizione.

Il privilegio fiscale previsto nel precedente comma del presente articolo è limitato agli atti e contratti indicati nel comma stesso posti in essere entro il termine di venticinque anni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 20.

Tutte le costruzioni eseguite sia da privati che dal Comune o suoi concessionari per l'attuazione del piano, compiute nel termine di venticinque anni a decorrere dalla pubblicazione della presente legge, godranno della esenzione venticinquennale dalla imposta e dalle sovraimposte comunale e provinciale sui fabbricati.

La predetta esenzione è estesa alle costruzioni e ricostruzioni effettuate e da effettuarsi in esecuzione del piano particolareggiato di cui al Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1296. È altresì estesa alle costruzioni e ricostruzioni effettuate in esecuzione di apposite convenzioni stipulate col Comune di Milano per raggiungere anticipatamente le sistemazioni lasciate invariate dal piano approvato con Regio decreto-legge 7 maggio 1931, numero 590 e dal presente, purchè la dichiarazione di abitabilità sia intervenuta posteriormente al 1° gennaio 1930.

(Approvato).

Art. 21.

Il termine per l'esecuzione dei piani particolareggiati non potrà superare dieci anni dalla pubblicazione del decreto di approvazione.

Nella deliberazione podestarile di adozione del piano dovrà essere indicato il termine entro il quale dovranno completarsi le espropriazioni.

Anche dopo l'approvazione dei piani particolareggiati sarà consentita ai proprietari degli stabili colpiti dal piano, l'esecuzione delle opere di manutenzione dei loro immobili.

Il comune potrà anche consentire opere che eccedano la manutenzione a suo esclusivo giudizio. In tale caso, delle opere eseguite sarà tenuto conto nel computo delle indennità di esproprio, deducendone la quota di deprezzamento.

(Approvato).

Art. 22.

Il Governo del Re ha facoltà di approvare con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge, le modificazioni al piano regolatore edilizio e di ampliamento ed alle norme generali e prescrizioni tecniche che nel corso della sua attuazione si rendessero necessarie.

(Approvato).

Art. 23.

In quanto non disposto o modificato colla presente legge valgono le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'Esercito e per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore » (N. 1917).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'esercito e per il loro trasferimento nel Corpo di stato maggiore ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1917.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli colleghi, una recente attestazione di benevolenza del nostro Presidente e di voi tutti m'incoraggia a parlare, malgrado la difficoltà dell'ora tarda. Di quella attestazione io serberò perenne riconoscente ricordo.

Dirò solo brevissime parole per felicitarmi con l'onorevole sottosegretario di Stato per aver presentato questo disegno di legge, il quale è un felicissimo ritorno all'antico.

Preparare armi, munizioni e strumenti di guerra è certamente cosa necessaria; ma preparare gli spiriti è cosa ancora molto più necessaria.

Noi abbiamo avuto purtroppo a deplorare più volte la mancanza di conoscenza degli uomini durante la guerra. Questa conoscenza non si acquisisce che col contatto continuato, abbastanza prolungato presso le truppe, e col comando effettivo di truppe. A questo mira il disegno di legge che abbiamo davanti a noi e io credo che si debba approvarlo *toto corde*. Soltanto una cosa mi preoccupa, ed è la possibilità di attuarlo integralmente.

Noi nel 1915 avevamo in totale 15 colonnelli di stato maggiore, oggi ne abbiamo 155. Collocarli tutti a posto nei reggimenti e dar loro un periodo sufficiente di esercizio del comando, mi sembra cosa difficile. Io faccio conto sulle attitudini specialissime e sul lunghissimo servizio nelle truppe dell'attuale sottosegretario, e penso che egli possa trovare tutti i mezzi per attuare questo disegno di legge e per attuarlo integralmente per tutti i gradi, ma specialmente per quello di colonnello perchè il comando di reggimento è il vero collaudo pel governo degli uomini e il comando di battaglione è quello che insegna ad ufficiali di stato maggiore ad adoprare armi alle quali non appartenevano.

Per questo complesso di ragioni io chiudo le mie brevissime parole plaudendo al disegno di legge presentato. (*Vivi applausi*).

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Onorevoli senatori, io ringrazio il senatore Zupelli per gli apprezzamenti così lusinghieri rivolti all'Amministrazione della guerra.

Il disegno di legge, come ha detto l'onorevole Zupelli, risponde appunto al criterio di dare agli ufficiali di stato maggiore quella che deve essere la principale caratteristica di chi aspira ad ascendere ai gradi elevati della gerarchia, ossia la capacità al comando.

La grande guerra ci ha insegnato che soltanto i capi pratici dell'esercizio del comando, che significa conoscenza, contatto con gli uomini — e su questo richiamo l'attenzione degli onorevoli senatori — seppero affrontare le responsabilità nelle più difficili situazioni; un ottimo capo di stato maggiore può essere il collaboratore efficacissimo del suo comandante, ma non affronta nessuna responsabilità. La responsabilità l'affronta solo chi esercita il comando. Ecco perchè, come vi dissi l'altro giorno, la nuova legge afferma: «nessuno più ascenderà agli alti posti della gerarchia, se, grado per grado, non ha esercitato il comando». Questa, onorevoli senatori, è l'esperienza della guerra.

Dice il senatore Zupelli: siamo ritornati all'antico; sì, è vero, ciò prova che i nostri antichi capi erano bravi soldati e che noi fascisti non esitiamo a ritornare all'antico, quando l'antico risponde alle necessità presenti. (*Approvazioni*).

La giusta preoccupazione del senatore Zupelli merita un piccolo chiarimento: e nel redigere la legge si è tenuto conto delle difficoltà che si potevano presentare; assicuro il senatore Zupelli che le leggi sull'avanzamento, sull'ordinamento dell'esercito e le altre providenze che saranno emanate consentono di potere applicare quello che è sancito nella legge ch'Egli ha elogiato.

Signori senatori, il nostro stato maggiore è ottimo. Noi desideriamo di renderlo ancora migliore, perchè un esercito per vincere ha bisogno di un bravo stato maggiore. Vi ripeto quello che vi dissi, quando si discusse il bilancio della guerra: abbiate fede nel nostro stato maggiore, esso merita la vostra fiducia incondizionata. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Fermi restando gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, gli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del ruolo *M*, del servizio tecnico di artiglieria, del servizio tecnico automobilistico, degli specialisti del genio, dei depositi cavalli stalloni e dei depositi allevamento quadrupedi) non possono conseguire l'avanzamento al grado superiore se non abbiano:

a) i tenenti: tre anni di effettivo comando di plotone (o di reparto corrispondente) complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente;

b) i capitani: tre anni di effettivo comando di compagnia (o di reparto corrispondente), col grado di capitano;

c) i tenenti colonnelli:

quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo, se di fanteria o cavalleria o artiglieria;

due anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno uno al comando di battaglione, se del genio;

quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo ed uno di arma diversa dalla propria, se di stato maggiore;

d) i colonnelli: un periodo continuativo di due anni di effettivo comando di reggimento (diciotto mesi per i colonnelli del genio), ivi comprese due esercitazioni estive (almeno una per i colonnelli del genio);

e) i generali di brigata: un anno di effettivo comando di brigata (o di artiglieria o del genio di corpo d'armata) ivi comprese una esercitazione estiva e una manovra coi quadri di grandi unità;

f) i generali di divisione: un periodo con-

tinuativo di comando di divisione che comprenda due esercitazioni estive e perciò ne consenta i giudizi delle superiori autorità.

(Approvato).

Art. 2.

Fermi restando gli altri requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, gli ufficiali in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per ottenere il trasferimento nel corpo di stato maggiore debbono:

a) i capitani: aver compiuto il periodo di comando del rispettivo reparto, prescritto dal precedente articolo 1;

b) i maggiori: aver compiuto almeno due anni al comando di battaglione o di gruppo. Coloro che non avranno compiuto gli altri due anni di servizio alle truppe prescritti dal precedente articolo 1, lettera c) dovranno ultimarli prima della promozione a colonnello;

c) i colonnelli: aver compiuto un periodo continuativo di comando di un reggimento della propria arma che consenta il giudizio nelle note caratteristiche su tre esercitazioni estive.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicheranno in relazione alla disponibilità di ufficiali, secondo norme che verranno stabilite per decreto Reale.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto Reale, su proposta del ministro della guerra, saranno determinati i comandi di truppa sia dell'esercito metropolitano che coloniale validi agli effetti di quanto è stabilito dai precedenti articoli e di ogni altra disposizione, oggi in vigore, riguardante il servizio alle truppe.

(Approvato).

Art. 4.

Tutte le disposizioni in contrasto con quelle contenute nella presente legge sono abrogate, salvo quanto è stabilito nell'ultimo comma del precedente articolo 2, e nel seguente articolo 5.

(Approvato).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 GENNAIO 1934

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

Le disposizioni contenute nella presente legge non saranno applicate agli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento degli anni 1934 e 1935 ad anzianità, ad avanzamento anticipato ed a scelta.

Le disposizioni stesse non si applicheranno inoltre:

a) agli ufficiali che abbiano già compiuto integralmente i servizi previsti dalle vigenti disposizioni e perciò siano già stati destinati ad altri servizi alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto in parte detti servizi e per i quali l'applicazione integrale delle disposizioni contenute nella legge stessa potrebbe portare pregiudizio alla carriera.

Per tutti gli ufficiali contemplati nel presente articolo saranno applicate le disposizioni attualmente in vigore.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo » (N. 1940).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati, per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario legge lo Stampato N. 1940.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno

chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati, per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli 15 e seguenti della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania » (N. 1943).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1943.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1

Le frazioni Giardinelli, Giumarra e Carrubo sono staccate dal comune di Ramacca e costituite in comune autonomo, denominato Castel di Iudica, con sede municipale a Giardinelli.

(Approvato)

Art. 2.

È delegata al Governo del Re la facoltà di determinare la circoscrizione del nuovo comune.

(Approvato).

Art. 3.

Il prefetto della provincia di Catania, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale e al reparto delle attività e passività fra i due comuni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona » (N. 1944).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco, in provincia di Cremona ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1944.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Regio decreto 2 maggio 1869, n. 5068, è revocato.

(Approvato).

Art. 2.

I comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco sono riuniti in unico comune, con denominazione Casale Cremasco-Vidolasco e sede municipale in Casale Cremasco.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare tutti i provvedimenti che ritenga necessari per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca (Benevento) » (N. 1945).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca (Benevento) ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1945.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione Telese del comune di Solopaca è costituita in comune autonomo, con capoluogo e denominazione Telese.

(Approvato).

Art. 2.

È delegata al Governo del Re la facoltà di determinare la circoscrizione del nuovo comune, comprendendovi anche la zona di territorio del comune di Castelvenere, in cui è situato il « Grande Albergo Telese ».

(Approvato).

Art. 3.

Il prefetto della provincia di Benevento, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale e al

reparto delle attività e delle passività fra i comuni interessati.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza » (N. 1946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese in provincia di Cosenza ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1946.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono ricostituiti in provincia di Cosenza, nei limiti delle circoscrizioni preesistenti, i seguenti comuni:

Mangone e Parenti, aggregati con Regio decreto 15 gennaio 1928, n. 87, al Comune di Rogliano;

Lattarico, aggregato con Regio decreto 22 marzo 1928, n. 814, al comune di Montalto Uffugo;

Caloveto e Paludi, aggregati con Regio decreto 9 aprile 1928, n. 869, al Comune di CROPALATI;

Pietrapaola, aggregato, con Regio decreto 9 aprile 1928, n. 871, al comune di Mandatoriccio;

Cleto, aggregato con Regio decreto 9 aprile 1928, n. 873, al comune di Aiello Calabro; Malvito e S. Caterina Albanese aggregati

con Regio decreto 31 maggio 1928, n. 1357, al comune di Fagnano Castello.

(Approvato).

Art. 2.

Il Prefetto di Cosenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati. (Approvato).

Art. 3.

Gli organici del personale per i Comuni ricostituiti saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal Prefetto.

A coprire i posti di organico sarà, per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio, presso i comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti. In caso di contestazioni, deciderà il Prefetto e contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'interno.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito e successive modificazioni » (N. 1948).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

L'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito quale è stato successivamente modificato, è sostituito dal seguente:

Art. 13. — *Scuole militari.*

« Le scuole militari sono le seguenti:

- a) collegi militari;
- b) Regia accademia di fanteria e cavalleria;
- c) Regia accademia di artiglieria e genio;
- d) scuola di applicazione di fanteria;
- e) scuola di applicazione di cavalleria;
- f) scuola di applicazione di artiglieria e genio;
- g) scuola di applicazione di sanità militare;
- h) scuole centrali;
- i) scuola di tiro di artiglieria;
- l) scuola di guerra;
- m) scuole allievi ufficiali di complemento;
- n) scuole allievi sottufficiali.

« Il numero dei collegi militari, quello delle scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e di reclutamento dei sottufficiali, il numero delle scuole centrali nonchè l'ordinamento di ciascuna scuola militare ed i loro eventuali raggruppamenti saranno stabiliti per decreto Reale che il Ministro della guerra promuoverà di concerto con quello delle finanze ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova » (N. 1955).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova ».

Prego il senatore segretario Marcello di darle lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

Il Comando della Legione portuaria di Genova avrà alle sue dipendenze una banda musicale al cui funzionamento sarà provveduto col personale degli organici della Milizia por-

tuaria e secondo le norme che saranno fissate nel Regolamento della Milizia stessa.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore » (N. 1869).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore ».

Prego il senatore segretario Marcello di darle lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, concernente l'attribuzione, al Commissario speciale per l'Agro Pontino, dei poteri spettanti al prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e, al capo dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Littoria, dei poteri spettanti al questore.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di

accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio » (N. 1895).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, concernente l'abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albricci, Ancona, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo.

Bacelli, Barcellona, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocchini, Bongiovanni, Broglia.

Caccianiga, Camerini, Canevari, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conti, Conz, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Terranova, Ducci, Durini di Monza, Etna.

Facchinetti, Faelli, Falcioni, Fara, Fedele, Ferrari, Francica Nava.

Galimberti, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Martin Franklin, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Mesedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Morasco, Mormino, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nuvoloni.

Pais, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pestalozza, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Rolandi Ricci, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Salata, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, Santoro, Sarrocchi, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirmianni, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Spirito, Strampelli, Supino.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre.

Vaccari, Versari, Vicini Marco Arturo.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1881):

Senatori votanti	174
Favorevoli	164
Contrari	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1958):

Senatori votanti	174
Favorevoli	166
Contrari	8

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1959):

Senatori votanti	174
Favorevoli	166
Contrari	8

Il Senato approva.

Modifiche al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore (1892):

Senatori votanti	174
Favorevoli	167
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione (1904):

Senatori votanti	174
Favorevoli	168
Contrari	6

Il Senato approva.

Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'Esercito e per il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore (1917):

Senatori votanti	174
Favorevoli	164
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo (1940):

Senatori votanti	174
Favorevoli	166
Contrari	8

Il Senato approva.

Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania (1943):

Senatori votanti	174
Favorevoli	167
Contrari	7

Il Senato approva.

Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona (1944):

Senatori votanti	174
Favorevoli	168
Contrari	6

Il Senato approva.

Costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca (Benevento) (1945):

Senatori votanti	174
Favorevoli	166
Contrari	8

Il Senato approva.

Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi,

Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza (1946):

Senatori votanti	174
Favorevoli	166
Contrari	8

Il Senato approva.

Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito e successive modificazioni (1948):

Senatori votanti	174
Favorevoli	168
Contrari	6

Il Senato approva.

Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova (1955):

Senatori votanti	174
Favorevoli	167
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore (1869):

Senatori votanti	174
Favorevoli	167
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo alla abrogazione dell'articolo 3 dell'allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del

pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio (1895):

Senatori votanti	174
Favorevoli	168
Contrari	6

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini » (N. 1896).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto legge 26 ottobre 1933, n. 1443, che stabilisce l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, alla esportazione dei vini, con le seguenti modificazioni:

Il secondo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Contro le deliberazioni della Commissione l'interessato ed il presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione possono presentare ricorso ad un Comitato presieduto dal direttore generale del Commercio, presidente del Comitato tecnico dell'Istituto predetto e composto del direttore generale dell'agricoltura, del direttore generale delle dogane e di un rappresentante effettivo o supplente di ciascuna delle Confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori, dell'industria e del commercio ».

Il terzo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« I rappresentanti della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, della Confederazione generale fascista dell'industria e della Confederazione nazionale fascista del commercio in seno alla Commissione e al Comitato dei ricorsi, di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono nominati, su designazione delle Confederazioni stesse, dal Ministero delle corporazioni, fra persone appartenenti rispettivamente al ceto nei produttori, industriali e commercianti di vini, che praticano l'esportazione ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione » (N. 1897).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, contenente disposizioni sulla disciplina delle operazioni di assicurazione e di capitalizzazione e sulle società fiduciarie, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e del presente Regio decreto-legge non si applicano alle Amministrazioni pubbliche, agli enti di previdenza amministrati per legge dalla Cassa depositi e prestiti, agli enti di cui ai comma a), b), g) dell'articolo 2 del citato decreto-legge ed

all'articolo 5 del Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, nonchè agli enti e società di mutuo soccorso che provvedano al pagamento a favore degli iscritti di capitali non superiori a lire 2000 o di rendite non maggiori di lire 400 annue. Restano abrogate le altre disposizioni derogative contenute nel predetto articolo 2 del Regio decreto-legge 29 aprile 1933, n. 966 ».

In fine dell'articolo 12 è aggiunto il seguente comma:

« Resta pure inalterata la disciplina delle Casse di soccorso dei ferro-tramvieri istituite per effetto della legge 14 luglio 1912, n. 835, e disciplinate dal Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, sostituito dal Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 148 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare » (N. 1898).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica » (N. 1899).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale » (N. 1901).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera » (N. 1907).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote » (N. 1908).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso » (N. 1909).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo » (N. 1910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica » (N. 1911).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicem-

bre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del testo unico della legge elettorale politica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 » (N. 1913).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione nel Regno all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane » (N. 1919).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle Colonie italiane.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all' "Avenant" al "Modus vivendi" italo-francese del 4 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcoliche » (N. 1920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all' "Avenant" al *modus vivendi* italo-francese del 4 marzo 1932 (con Protocollo di firma)

stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcooliche ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, XII, n. 1772, che ha dato approvazione all'« Avenant » al *modus vivendi* italo-francese del 4 marzo 1932 (con protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due paesi dei vini e delle bevande alcooliche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933 » (N. 1921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del

modus vivendi di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano » (N. 1922).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acton, Ago, Albricci, Andreoni, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo.

Baccelli, Barcellona, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bongiovanni, Broglia.

Caccianiga, Canevari, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cavallero, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conz, Corbino, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Anora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Terranova, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Fara, Ferrari, Francica Nava.

Galimberti, Gherzi Giovanni, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Marcello, Marchiafava, Martin Franklin, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nomis di Cossilla.

Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Perla, Pestalozza, Petrone, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Rolandi Ricci, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Salata, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Spirito, Suardo.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Tiscornia, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta.

Versari, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini (1896):

Senatori votanti	142
Favorevoli	140
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione (1897):

Senatori votanti	142
Favorevoli	140
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare (1898):

Senatori votanti	142
Favorevoli	140
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo mili-

tare con la rappresentanza della Regia aeronautica (1899):

Senatori votanti	142
Favorevoli	140
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (1901):

Senatori votanti	142
Favorevoli	139
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera (1907):

Senatori votanti	142
Favorevoli	139
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote (1908):

Senatori votanti	142
Favorevoli	140
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente

disposizioni per il sostegno del mercato del riso (1909):

Senatori votanti	142
Favorevoli	138
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo (1910):

Senatori votanti	142
Favorevoli	138
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica (1911):

Senatori votanti	142
Favorevoli	138
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361 (1913):

Senatori votanti	142
Favorevoli	138
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da appli-

care nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane (1919):

Senatori votanti	142
Favorevoli	140
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all'« Avenant » al « Modus vivendi » italo-francese del 3 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcoliche (1920):

Senatori votanti	142
Favorevoli	141
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933 (1921):

Senatori votanti	142
Favorevoli	140
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha modificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano (1922):

Senatori votanti	142
Favorevoli	138
Contrari	4

Il Senato approva.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura di un secondo elenco di disegni di legge comunicati alla Presidenza.

MARCELLO, segretario:

Dal Presidente della Camera dei deputati:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (1970).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni (1971).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma (1972).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica (1973).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica (1974).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale (1975).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima Tripcovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1976).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico (1977).

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a fa-

vore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 » (N. 1923).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti della Causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

VICINI MARCO ARTURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICINI MARCO ARTURO. Domando alla benevolenza dei colleghi un solo minuto di sopportazione; poichè penso che non possa non essere posto in rilievo l'alto significato politico ed umano di questo provvedimento legislativo.

Quale uno dei due soli senatori fascisti mutilati per la Causa Nazionale (l'altro è l'illustre collega De Vecchi), sento il dovere di esprimere i sensi della riconoscenza di tutte le famiglie dei caduti, di tutti i mutilati fascisti, di tutti i feriti per la Causa Nazionale, di tutte le Camicie nere d'Italia, al Governo Nazionale per avere presentato questo disegno di legge, ed a voi che state per consacrarlo col vostro voto.

Atto di riconoscenza e di giustizia è veramente questo disegno di legge il quale equipara definitivamente i caduti, i mutilati ed i feriti

fascisti a quelli della Grande Guerra. È una equiparazione doverosa e giusta, onorevoli colleghi, — e questo è il significato profondo di questa legge — poichè noi che fummo volta a volta definiti le guardie bianche del capitalismo od i sovvertitori di ogni ordine sociale, noi non siamo mai stati e non siamo che i combattenti, al pari dei gloriosi fratelli che hanno salvato la Patria sulle trincee del confine, i combattenti e i soldati, disinteressati e volontari della nuova Italia di Vittorio Veneto e di Benito Mussolini. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia » (N. 1925).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni cau-

sati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 » (N. 1926).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1923, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture » (N. 1927).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante pro-

roga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del Testo Unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali » (N. 1928).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del Testo Unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del testo unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del testo unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali con la seguente modificazione:

All'articolo 1 del decreto è aggiunto il seguente comma:

« Al sopracitato articolo 254 del testo unico è aggiunto il seguente comma:

« La quota di sovrimposta spettante ai predetti Consigli dell'Economia Corporativa non potrà eccedere la misura di centesimi 1 per ogni lira di imposta erariale sui terreni e di centesimi 0,75 per ogni lira di imposta erariale sui fabbricati ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ROTA FRANCESCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTA FRANCESCO. Mi permetto di richiamare brevemente l'attenzione degli onorevoli senatori sopra l'importantissimo decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, che sopprime lo stanziamento di 300 milioni che servivano di fondo di integrazione per i bilanci provinciali, 300 milioni che dovrebbero venire per la massima parte sostituiti da altrettanti milioni da ricavarsi da aumenti di sovraimposte sui terreni e sui fabbricati.

È chiaro che questo fondo integrativo, con cui si completava il fabbisogno delle provincie, era grave peso per il bilancio dello Stato. Io avrei preferito una riduzione graduale, ma il Governo è certamente in possesso di elementi tali che gli hanno consigliato una eliminazione completa.

Io penso però che un fondo integrativo a favore delle provincie, amministrato con criterio, così come la Commissione centrale della finanza locale ne ha acquistato pratica e competenza, avrebbe adempiuto ad una importantissima funzione che è quella di controllare in certo modo la finanza provinciale, assegnando le integrazioni con quella discriminazione che soltanto un organo centrale può fare, attenuando così pure la disparità di carichi fra i contribuenti delle varie provincie. Bastava vedere se non avesse ugualmente potuto sussistere questo fondo, alimentato da fonti diverse che non fossero stati il bilancio dello Stato e, mi permetto di aggiungere, la sofferente economia agricola.

Mi riferisco con questo ultimo cenno a quel punto del decreto che contempla il rimaneggiamento delle sovraimposte.

Penso che il Senato debba vedere con piacere ogni atto di politica tributaria che conferisca al prestigio dello Stato, come avviene nel mantenere una linea che si sia prescelta a ragion

veduta. E fu bene a ragion veduta che con alta parola si annunciò, or son due anni, l'attenuazione di quelle soffocanti strutture di sovraimposte che gravano sull'economia agricola.

Quando si concretò il Testo Unico sulla finanza locale si affermò che ai maggiori pesi sul vino e sulle carni, ed all'allargamento del limite della facoltà di sovraimporre ai comuni, corrispondeva un alleggerimento della sovraimposta provinciale, il che avrebbe compensato largamente il produttore agricolo dei maggiori pesi negli altri settori.

Penso inoltre che nell'interesse della finanza non sarebbe stato prudente richiedere sempre alle stesse fonti gran parte dei mezzi per fronteggiare le necessità dei pubblici bilanci; ciò è particolarmente grave quando queste fonti sono in progressivo stato di esaurimento.

L'economia agricola, che faticosamente si è retta nel 1932 in grazia all'abbondanza dei raccolti, nonostante la discesa dei prezzi, è stata colpita, nell'anno passato 1933, per buona parte delle voci nella quantità dei prodotti, ed aggravata, nel complesso, dalla ulteriore discesa dei prezzi di questi stessi prodotti.

Il prodotto dei bozzoli fu minore del 10,6 % a quello del 1932; per l'olio si prevede un raccolto minore del 7,1 % e di qualità inferiore; per il vino il prodotto fu minore del 26,4 %; per il risone del 7,5 %; per il granoturco del 15,2 %. Abbiamo aumenti solamente nella canapa del 4,7 % e nel grano del 7,5 %.

Le statistiche dei prezzi ci danno pure poco conforto.

Per il grano, fino ad ora sono inferiori a quelle del 1932 di circa il 20,2 per cento; per il granoturco, ottobre-novembre-dicembre, del 19 per cento; per il risone, ottobre-novembre, del 29 per cento, prezzo oggi migliorato mercè le provvidenze governative; per la canapa del 4,2 per cento; per l'olio del 4,5 per cento; per i buoi del 10 per cento; per il latte industriale del 14 per cento. Abbiamo un aumento nel vino del 7-8 per cento, e nei bozzoli al momento del raccolto del 15,4 per cento a cui fanno riscontro i prezzi disastrosi odierni che segnano una diminuzione del 20,5 per cento.

Secondo i dati del Consiglio dell'Economia Corporativa di Milano, la media generale delle merci in Italia, che era di 654,41 nel 1926, è

discesa con moto quasi costante a 276,61 nel novembre 1933.

Dall'esame di queste poche cifre purtroppo risulta come nella massima parte delle voci si abbiano contemporaneamente diminuzioni di quantitativi e di prezzi nella nostra economia agricola, che è pure gravata da circa otto miliardi di debiti.

Ne consegue che, se noi vogliamo esaminare come si siano comportati i prezzi dei prodotti negli ultimi mesi del 1933, rispetto ai prezzi dell'anteguerra degli stessi prodotti, dobbiamo pure constatare che il peggioramento è notevole e precisamente possiamo segnare questi dati: per il grano da 1 a 2,7; per il granoturco da 1 a 2,6; per il risone da 1 a 1,8; per la canapa da 1 a 2,6; per l'olio da 1 a 2,8; per i buoi da 1 a 2,7; per il latte da 1 a 2,4; per i bozzoli ora da 1 a 1, mentre il costo della mano d'opera è salito da 1 a 5,3 ed il peso dei contributi da 1 a 5,8, senza calcolare la tassa sul patrimonio, che grava ancora per alcuni anni e che, per i patrimoni un poco elevati, arriva, sommata agli ordinari tributi, in confronto dell'anteguerra dall'1 all'8, al 9 ed al 10, e senza calcolare il complessivo gravame dei canoni sindacali ed assistenziali che appesantiscono il carico fiscale, perchè il contribuente è pur sempre lo stesso.

Come si vede si sono accentuate quelle condizioni e circostanze che ispirarono una parte del mio discorso del marzo del 1933, a proposito della imposta complementare, che cioè la moltiplica per tre del reddito catastale non dà più oggi una cifra che si avvicini alla realtà, la quale non si raggiungerebbe ora nemmeno moltiplicando per due; a tale proposito, come se non fosse sufficiente per gli agricoltori a gravare oltre il giusto la moltiplica per tre, devo qui dire quello che avviene nella provincia di Udine, e credo anche altrove, ove il fisco terrorizza i contribuenti con asserzioni di redditi fantastici, perchè gli agenti delle imposte si servono della facoltà dell'accertamento deduttivo non soltanto nei casi eccezionali di sospettata evasione, ma comunemente a danno dei contribuenti già in ruolo per redditi cospicui superiori ai redditi reali, trascurando i dati positivi fondamentali fissati dalla legge.

Ritornando al fondo integrativo, da quanto ho detto mi pare che una conseguenza sorga spontanea.

Si mantenga o no il fondo di integrazione come massa di manovra equilibratrice a disposizione degli organi centrali, a me pare che i mezzi necessari per fronteggiare i bisogni dei bilanci delle Provincie dovrebbero ritrarsi in gran parte da altre fonti che non siano soltanto quelle della proprietà fondiaria ed in particolare modo dell'agricoltura in progressiva sofferenza.

Ciò anche per una ragione di equità, come appare evidente sol che si guardi alla natura dei servizi disimpegnati dalle Provincie: strade, brefotrofi, manicomi che riguardano tutte le categorie di cittadini.

Fino ad ora, nelle entrate dei bilanci delle Provincie, le sovraimposte fondiarie hanno figurato per un ammontare di 385 milioni circa di fronte a 163 milioni della addizionale alla imposta sulle industrie, mentre le altre numerose fonti di contributi danno un gettito complessivo di circa 278 milioni.

Far pesare sulla proprietà fondiaria, che già concorre in misura preminente, l'intero carico dell'abolito fondo integrativo statale rappresenta un evidente ulteriore squilibrio di carichi a danno di quella zona economica che più oggi soffre, arrivando così ad un carico di circa 700 milioni, cifra che veramente impressiona.

Il contrasto fra le cifre testè lette certamente suggerisce la necessità di attingere ad altre fonti. Il ricorso del decreto fatto ad un aumento della addizionale alle imposte sulle industrie muove appunto dal giusto concetto di far concorrere altre fonti al servizio del nuovo fabbisogno. Ma la tenuità del concorso, 25 centesimi per ogni 100 lire, palesa chiaramente quanto lieve sarà la attenuazione delle nuove addizionali (circa 20 milioni nel complesso), senza dire che, abolito il fondo statale di integrazione, cadremo inoltre nuovamente nel grande inconveniente di far pagare di più ai contribuenti delle Provincie più povere. Credo che i contribuenti dei Comuni dissestati nelle Provincie più povere raggiungeranno così pesi tali da far temere che così venga soppresso il reddito.

Io ho quindi la convinzione che il nuovo comma inserito fra il secondo e il terzo comma dell'articolo 256 del Testo Unico con cui si consente un così largo aumento alle sovraimposte provinciali (da 100 centesimi a 450), cioè

fino al 3° limite, porterà per necessaria conseguenza a nuovi gravami assai pesanti: per ora circa 300 milioni e nel futuro assai di più.

Per ciò confido che altre fonti si possano e si debbano trovare, ed i valorosi tecnici che assistono la Amministrazione finanziaria dello Stato possono, senza soverchia difficoltà, trovarne altre, come, ad esempio, un maggiore concorso dei Comuni nella assunzione, salvo rivalsa, come dirò, di oneri oggi facenti carico alle Provincie. Mi affretto a dichiarare che non parlo di innovazioni all'attuale sistema di servizio, ma solo di attribuzione di oneri a carico dei Comuni, i quali dovrebbero rivalersi, là dove fosse necessario (ed anche questo mi sembra giusto ed opportuno) attraverso un sufficiente ampliamento della base dell'imposta di consumo e cioè attraverso voci oggi non colpite.

Ripeto, sarebbe preferibile che le entrate così ottenute andassero a ricostituire il fondo integrativo per la sua funzione eminentemente equilibratrice ma, se non si crederà di farlo, spero che si rifletta almeno su quella parte delle mie osservazioni che riguarda la necessità di non aggravare ulteriormente e pesantemente l'agricoltura, la quale sta veramente a cuore al Governo fascista e deve essere difesa da pericoli gravi, perchè, se si caricano questi 300 milioni in massima parte sulle sovraimposte fondiari, bisogna pure che noi ricordiamo che senza la promulgazione nè di leggi nuove nè di nuovi decreti la proprietà fondiaria è minacciata da circa altri 300 milioni di carichi attraverso il lento ma continuo aumento delle sovraimposte comunali in base alle disposizioni della legge sopra i tributi locali.

Difatti con la legge 18 febbraio 1923, n. 419, le sovraimposte comunali sui terreni erano bloccate a lire 3 per ogni lira di imposta erariale. Ogni aumento era vietato, salvo autorizzazione del Ministero delle finanze. Col nuovo Testo Unico questo limite può essere superato con la sola autorizzazione della Giunta provinciale amministrativa.

Qui sta un altro grande pericolo futuro che incombe sul contribuente fondiario. Le Giunte provinciali amministrative non dipendono dal Ministero delle finanze, sentono la voce dei bisogni più o meno veri e le richieste dei po-

destà i quali qualche volta sono attratti verso spese eccessive. L'ultimo limite di sovraimposta comunale, nel Testo Unico, non è più di lire 3 per ogni lira di imposta erariale, ma bensì di lire cinque. Solamente nel caso che venga superato il terzo limite i bilanci comunali vanno sotto la tutela di una Commissione del Ministero delle finanze.

Una larga possibilità quindi di aumento delle sovraimposte comunali è così aperta, per cui si calcola, come ho detto, che circa 300 milioni di sovraimposte comunali minaccino il contribuente fondiario e pendano sul suo capo come una spada di Damocle. Per fronteggiare questi pericoli si può fino da adesso fare voti che il terzo limite sia contenuto in quattro volte l'imposta erariale in luogo di cinque come è ora, e così più di 5300 Comuni saranno fermati sulla china dell'aumento delle sovraimposte e decine di migliaia di contribuenti saranno salvati.

Per le ragioni sopra esposte spero e confido che gli organi finanziari staranno attenti di non superare i limiti della capacità contributiva, perchè, in questi momenti di acuta crisi mondiale, ormai in alcune Provincie si rasentano, specialmente per i tributi che riguardano la terra.

Il carico attuale, in certe zone, è così forte che purtroppo vi sono dei proprietari che pagano con estrema difficoltà le imposte attuali, o le pagano alcune volte con debiti contratti presso le banche.

La terra è industria povera che ha bisogno di grandi anticipazioni ed il superamento del limite contributivo contrasterebbe con tutti gli sforzi magnifici che fa il Governo fascista per potenziare la nobile industria dei campi.

Riassumendo, trovo incontestabilmente giusto il concorso, nella sostituzione di 300 milioni del fondo di integrazione, della addizionale sulle industrie, ma questo concorso non credo sufficiente; si tratta in concreto di pochi milioni: per esempio, la provincia di Udine, sopra 3 milioni e mezzo che le occorrono dopo la mancanza del fondo integrativo, ricaverà dalla addizionale sulle industrie solo 200 mila lire. Perciò faccio voti perchè si studi se non si possa un'altra parte di questo fondo, e necessariamente cospicua, ricavare da nuove voci di imposte di consumo, passando contemporaneamente ai Comuni alcuni carichi ora attri-

buiti alle Province, pure restando a queste i servizi attuali. Infine troverei utile e prudente ridurre la facoltà di sovrainporre che hanno i Comuni, da 500 centesimi a 400 centesimi.

Così circa 5.300 Comuni, come dissi, verrebbero salvaguardati nel futuro da sopraccarichi estremamente pesanti.

Il Governo fascista, sollecito in modo ammirabile delle sorti della agricoltura, principale base della ricchezza nazionale, cercherà certamente ogni mezzo per evitare maggiore depressione in questo settore della nostra produzione, che proprio nel 1933, per vicende dell'economia mondiale e per cause atmosferiche, ha visto i giorni peggiori, e così permettere che possa in avvenire sollevare le sue sorti come è nel cuore dell'illustre Capo del Governo e nei voti di tutti gli Italiani. (*Vivissimi applausi*).

JUNG, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *ministro delle finanze*. Le parole del senatore Rota sono ispirate a quel profondo affetto che egli, come agricoltore e come fascista, ha per il lavoro dei campi.

Debbo premettere alla mia risposta che questo suo affetto è perfettamente condiviso da me e dal Governo e le prove tangibili di questa sollecitudine sono date dai numerosi provvedimenti che il Governo fascista ha preso a favore d'ogni ramo dell'agricoltura. Il senatore Rota ha accennato alle sofferenze speciali dell'industria della seta; tuttavia sono certo che egli ricorda che per la seta il Governo ha, con sacrificio di tutti i contribuenti d'Italia, stanziato nell'esercizio finanziario 1932-33 concorsi ed aiuti per ben 50 milioni di cui 38 milioni per premi ai produttori.

Debbo fare una dichiarazione esplicita. Il fondo di integrazione dei bilanci provinciali ha funzionato in modo tale che non è opportuno che venga ricostituito, nè a carico del bilancio dello Stato, nè in alcun'altra forma.

Il totale delle ripercussioni della riforma delle finanze degli Enti locali portava per le provincie un fabbisogno complessivo di lire 231.067.476; le richieste di integrazione sono state lire 490.547.928; i fondi concessi lire 300.000.000. Questo dimostra semplicemente che, quando la responsabilità economica degli

stanziamenti di bilancio non pesa sugli amministratori, è difficile saper resistere alla tentazione o alle pressioni perchè si largheggi nelle spese.

Ora il momento non è tale che il largheggiare nelle spese possa essere concesso nè allo Stato nè agli Enti locali. È necessario che tutti coloro che hanno la responsabilità di incidere in un modo qualsiasi sugli averi dei contribuenti abbiano coscienza della limitazione che questi averi impongono alle pubbliche spese.

Bisogna saper limitare i bisogni, certe volte anche urgenti, poichè, come ha detto recentemente il Capo del Governo, quando non ci sono le disponibilità anche le spese debbono essere rimandate.

Per queste ragioni io debbo ripetere che non è utile ai fini che noi ci proponiamo di ricostituire in un modo qualsiasi questi fondi di integrazione.

Accetto la raccomandazione dell'onorevole senatore Rota di ridurre da 500 a 400 centesimi la facoltà concessa ai comuni di sovrainporre sui terreni. (*Approvazioni*). L'accetto come raccomandazione, non come proposta di modifica della legge, ma assicuro il senatore Rota che questo suo suggerimento sarà oggetto di ponderato esame.

Faccio rilevare poi che sarebbe fuori di luogo cercare delle soluzioni spostando dagli uni agli altri il compito di imporre i carichi. Chi li porta, in fondo, è sempre il contribuente.

È inutile che noi ci illudiamo: bisogna ridurre i carichi; bisogna ridurre le spese; ma non ritenere che quando le spese incombono ai comuni invece che alle provincie, il contribuente starà meglio.

ROTA FRANCESCO. Non ho detto questo.

JUNG, *ministro delle finanze*. No, senatore Rota, io comprendo perfettamente quello che ella intendeva dire.

Ella suggeriva anche di spostare i carichi da categoria a categoria, ma non mi è concesso dare degli affidamenti sulle possibilità pratiche di allargare le facoltà dei comuni di stabilire imposte di consumo. Infatti i casi sono due: o esiste una cinta daziaria, e allora i dazi di consumo possono essere moltiplicati, o questa non esiste e i dazi di consumo debbono essere limitati a poche singole voci.

Questa è la realtà pratica e noi dobbiamo considerarla per quello che è.

Debbo fare altri due rilievi.

Esaminando su chi gravano le entrate effettive delle provincie, ed io cito un documento che mi viene dalla Confederazione Nazionale Fascista dell'Agricoltura, si constata che sopra un totale d'entrata di 1.113 milioni la sovrimposta sui terreni è ammontata a 147 milioni; la sovrimposta sui fabbricati ha importato 230 milioni (e noi sappiamo bene che i fabbricati non sono quelli rurali, perchè questi sono esenti dall'imposta); l'addizionale all'imposta sulle industrie ammonta a 162 milioni. Se ne deduce chiaramente che, se anche per equilibrare i bilanci provinciali fossero necessari tutti i 300 milioni dell'abolito fondo d'integrazione, ed io ho detto un momento fa che a mio avviso non saranno necessari, il carico relativo non graverà tutto sui terreni, ma verrà equamente distribuito sopra varie voci.

ROTA FRANCESCO. Io ho parlato di tutte e due.

JUNG, *ministro delle finanze*. In un altro campo l'azione dello Stato si è svolta a favore dell'agricoltura ed è precisamente nei riguardi dell'alleviamento del carico di quegli 8 miliardi di debiti ai quali il senatore Rota ha accennato. Il Governo ha provveduto non soltanto attraverso contributi ma anche in una forma più sostanziale e più efficace.

Io ho qui la situazione delle cartelle fondiarie al 31 ottobre 1933, dalla quale risulta una diminuzione della circolazione di cartelle fondiarie al 6 per cento di ben 469 milioni, ed un aumento di cartelle fondiarie al 5 per cento di ben 836 milioni.

Posso assicurare il senatore Rota che uno dei suoi illustri colleghi mi domandava, un momento fa, l'autorizzazione perchè il suo istituto potesse emettere delle cartelle fondiarie al 3,50 per cento. Posso pure dire che in una riunione di tutti i capi degli istituti di credito fondiario, tenuta recentemente, ho avuto da loro l'assicurazione che essi non emetteranno nuove cartelle a tasso superiore al 4 per cento.

Il senatore Rota conosce i provvedimenti che il Governo fascista ha già preso per facilitare questa forma sana di alleviamento dei carichi dell'agricoltura e posso assicurarlo che

anche nuove forme per facilitare la sostituzione degli antichi debiti fondiari al 6 per cento con operazioni a tassi minori sono già allo studio.

Attraverso tutti questi provvedimenti sarà possibile dare all'agricoltura un sollievo considerevolissimo nel carico degli interessi. La agricoltura avrà così avuto dalla costante sollecitudine del Governo a suo favore aiuti in confronto dei quali poca cosa sarà il carico risultante dall'abolizione del fondo di integrazione, poichè non dubito che la saggezza degli amministratori delle provincie sarà quale le circostanze richiedono.

Io concordo nella raccomandazione fatta dal senatore Rota affinchè provincie e comuni attuino una parsimoniosa finanza. Ma posso dire al senatore Rota che, se conoscesse il testo di una circolare che il Capo del Governo ha mandato su questo argomento a tutte le provincie immediatamente dopo l'emanazione del provvedimento di cui discutiamo, egli constatarebbe che i termini usati dal Capo del Governo sono molto più energici dei suoi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale » (N. 1929).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento di produzione nazionale.

gatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco » (N. 1930).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che ha apportato modificazioni alle disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut » (N. 1931).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati » (N. 1934).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria » (N. 1935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria ».

Prego il senatore segretario Marcello di darle lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio » (Numero 1936).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio ».

Prego il senatore segretario Marcello di darle lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia » (N. 1937).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia ».

Prego il senatore segretario Marcello di darle lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 » (N. 1938).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darle lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento, 1943.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Convalidazione del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 » (N. 1939).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convalidato il Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9ª prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1933-34.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti » (N. 1960).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1969.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Onorevoli colleghi, sono dolente di dovervi infliggere a quest'ora un lungo discorso...

PRESIDENTE. Il Senato lo ascolterà con vivo interesse.

RICCI FEDERICO. Ringrazio. Desidero di illustrare in questo scorcio di sessione la situazione economica e finanziaria quale almeno a me appare.

Sono assai dolente di non aver potuto prendere parte alla discussione sul bilancio preventivo dello scorso anno, perchè avrei voluto porgere i miei saluti augurali al nostro ministro delle finanze, che, reduce da Washington, si apprestava a recarsi a Londra. Oggi potrò porgergli le mie congratulazioni per il lavoro che ha fatto e che io qui in Italia ho seguito. Non posso fare altrettanto per il successo; ma se successo non si è ottenuto non è davvero colpa sua. Era prevedibile che la conferenza di Londra sarebbe finita senza nulla concludere. Non si può concludere nulla in un'accolta così numerosa di delegati che intervengono con partito preso, anzi con mandato imperativo. L'inconveniente maggiore di simili riunioni è ch'esse sono sempre accompagnate da gran discorrere, da una grande pubblicità in tutte le nazioni che vi prendono parte, sicchè sorgono e si alimentano nuove speranze, e le iniziative che stavano adattandosi all'ambiente sostano in attesa dei nuovi eventi che debbono maturarsi. Poi viene l'insuccesso, la delusione e le iniziative cadono, e subentra la sfiducia...

JUNG, ministro delle finanze. È la vita che riprende.

RICCI FEDERICO. Non dico dell'Italia, ma in genere è così. Invece di andare avanti si dà indietro; e queste riunioni inconcludenti fanno più male che bene.

Si fece dipendere la questione degli scambi dalla questione della stabilizzazione della moneta e fu giusto. Gli esperti cercarono di soffiare in un senso o nell'altro: inflazione; deflazione; re-inflazione; rideflazione.

Io credo che la stabilizzazione dei rapporti delle varie monete sia condizione necessaria per la ripresa degli scambi internazionali, ma non la credo condizione sufficiente e ritengo che se anche si fosse riusciti a stabilizzare i rapporti delle monete, egualmente la questione degli scambi sarebbe rimasta insoluta e si sa-

rebbe continuato in quel nazionalismo economico che fatalmente s'impone e si aggrava. Quando in un paese la popolazione è densa, e vi sono o rischiano di esservi milioni di disoccupati, è naturale che si cerchi di impiegarli producendo il più possibile in casa e sfruttando al massimo le risorse nazionali. Allora si innalzano le barriere doganali, e si innalzano necessariamente sempre più di fronte agli espedienti cui ricorre il produttore e il coltivatore estero per esportare: *dumping*, produzione in massa, grande industria. La barriera doganale non basta e si passa ai divieti, ai contingentamenti, agli scambi bilanciati, cioè agli accordi a due, ai baratti. Io mi ero pronunziato altre volte e sono sempre teoricamente contrario ai baratti, ma bisogna dire che nelle condizioni attuali sono necessari. Sono però strumenti difficili a usare, qualche volta anche pericolosi per chi li maneggia. Finora noi ne abbiamo fatto un uso parco e giudizioso; ma la necessità non mancherà di imporsi. Altrove hanno assunto forme esagerate e strane e sono stati estesi anche alle persone, cioè al turismo. Per esempio, la Polonia e l'Austria hanno conchiuso un baratto curioso: poichè interessano all'Austria i turisti, la Polonia ha permesso che i suoi cittadini vadano in Austria a condizione che per ogni turista polacco che entra in Austria, l'Austria compri cinque maiali polacchi.

Data questa tendenza agli scambi bilanciati diventa necessario che le statistiche delle importazioni e delle esportazioni seguano analiticamente non solo il movimento d'ogni merce, ma anche il traffico con ogni paese.

Ora il nostro bollettino di statistica doganale dà notizia separata degli scambi commerciali con un certo numero di stati, ma omette tale analisi per diversi altri paesi che sono o stanno diventando importanti.

Sarebbe opportuno dare istruzione alle dogane che nel bollettino mensile, come analizzano il nostro traffico colla Francia, colla Germania, colla Grecia e perfino coll'Albania, così elenchino anche il nostro commercio col Giappone e con l'Olanda.

Sono due paesi coi quali il nostro commercio cresce sensibilmente e che è bene seguire. Contro il Giappone vi è una lagnanza generale. Il traffico nostro coll'Olanda va assunto ogni giorno importanza sempre maggiore: infatti

l'Olanda si è fatta esportatrice di ferro, di carbone ed ora invia in Italia anche i fiori, mediante l'aeroplano.

Un'altra preghiera vorrei rivolgere all'onorevole ministro, a proposito dell'Istituto per l'esportazione.

Data la tendenza ai baratti, e agli scambi bilanciati, non si possono studiare bene le esportazioni se contemporaneamente non si studiano le importazioni. Sarebbe quindi opportuno che l'Istituto nazionale delle esportazioni rivolgesse anche lo sguardo alle importazioni; mentre attualmente non se ne occupa.

JUNG, *ministro delle finanze*. L'Istituto nazionale delle esportazioni dipende dal Ministero delle corporazioni e non da quello delle finanze. Io sono stato Presidente dell'Istituto nazionale dell'esportazione e ho tenuto in modo specialissimo che rimanesse Istituto nazionale dell'esportazione. Se si occupasse anche della importazione, diventerebbe qualche cosa di ibrido, poichè i suoi compiti verrebbero a confondersi con quelli degli uffici del Ministero delle corporazioni.

RICCI FEDERICO. È vero; ma le cose sono ora mutate causa gli scambi bilanciati; se entriamo nel concetto di legarci paese per paese, tanto per l'esportazione che per l'importazione, non è più possibile studiare l'esportazione se contemporaneamente non teniamo d'occhio l'importazione; così come non è possibile in un conto corrente esaminare la partita dell'avere se non si studia anche la partita del dare.

L'economia perfettamente chiusa non è, naturalmente, nè desiderabile nè raggiungibile. Ci orientiamo però sempre più in tale direzione. Si tratta d'una tendenza che sarà sempre più intensa, non di un fatto da realizzare interamente.

Qual'è la posizione dell'Italia in questa corsa verso l'economia chiusa? È una posizione favorevole o sfavorevole?

Contrariamente a ciò che si legge spesso sui giornali e che viene sostenuto da molti e, cioè, che l'Italia si trova in una situazione svantaggiosa, ritengo che in una lotta di questa natura l'Italia si trovi in una posizione migliore degli altri paesi.

Intanto, da quando si è entrati in quest'ordine d'idee, il nostro bilancio alimentare è peggiorato. Nel 1928 importavamo tanti prodotti

alimentari per lire 6.388 milioni e ne esportavamo per lire 3.658 milioni; nel 1932 le importazioni furono lire 1.934 milioni ma le esportazioni le superarono raggiungendo lire 2.200 milioni. La parte principale per la vita di una nazione, cioè l'alimentazione, è quindi a posto.

Si dice, ed è un detto continuamente ripetuto, che noi siamo poveri di materie prime; ma in realtà non più degli altri paesi europei. Facciamo pure dei confronti. Se ci paragoniamo all'Inghilterra noi abbiamo le stesse materie prime, fatta esclusione del carbone, anzi abbiamo qualche cosa di più, perchè essa importa minerali di ferro e noi no.

Essa, come noi, non ha cotone, olii minerali, ecc. Ma quale è il suo bilancio alimentare? Lo stesso dicasi della Germania. Forse più ricchi di noi in fatto di materie prime sono la Spagna e la Francia, con l'osservazione però che solo la Francia le sfrutta adeguatamente. Per contro abbiamo una materia prima della quale non si parla mai, ma che è la vera fonte della nostra ricchezza e cioè il clima, il sole. Grazie al clima noi possiamo produrre in casa nostra le derrate più svariate e non ci occorrono molti consumi per vivere.

Voglio farvi un confronto sul consumo di carbone per uso domestico, cioè per riscaldamento, cucina, ecc. In Italia consumiamo un milione di tonnellate per questo scopo. La Francia, con una popolazione uguale alla nostra ne consuma 12; l'Inghilterra pure, con una popolazione quasi uguale alla nostra, ne consuma 35 milioni. Questo è un vantaggio del clima.

JUNG, *ministro delle finanze*. Compreso il carbone di legna? O semplicemente il carbon fossile?

RICCI FEDERICO. Per la Francia no, per l'Inghilterra si, per noi no.

JUNG, *ministro delle finanze*. Quindi i dati non sono omogenei e perciò non confrontabili.

RICCI FEDERICO. Ma la produzione di legna e carbone di legna non ha importanza tale da alterare sensibilmente il confronto. Non si arriva a un milione di tonnellate; le ferrovie ne trasportano circa 500 mila tonnellate; mentre in Francia si raggiunge una cifra più forte. Poi ci sarebbe da estendere il paragone al consumo di fossile per la produzione del gas.

Si potrebbe obiettare ancora che il territorio nazionale non è un sufficiente mercato per lo

smaltimento di certe produzioni, specialmente prodotti in serie. Ma un paese con una popolazione di 42 milioni di abitanti costituisce un mercato abbastanza vasto per quasi tutte le produzioni (tranne qualcuna, come, per esempio, gli strumenti astronomici, per i quali certo l'Italia non avrebbe assorbimento sufficiente). Per certe colture l'Italia non è un mercato sufficiente, come, per esempio, la seta e il riso, il vino, la canapa, ecc., la cui produzione supera il consumo nazionale.

Ma appunto ricorrendo al baratto noi possiamo scambiare questi prodotti con altri che ci sono necessari.

Ora tutta questa lotta per produrre in casa ed esportare, questo intervento dello Stato a favore di ogni produzione economica non è un fatto nuovo; è il ripetersi del mercantilismo che si sviluppò nel XVI e XVII secolo, all'epoca della formazione dei grandi Stati europei, quando in essi tutta l'economia privata era al servizio dello Stato. Il fatto economico dipendeva dal fatto politico; con dazi protettivi, con divieti di importazione, tutti i paesi (principalmente la Francia e l'Inghilterra) cercarono di sviluppare la loro produzione; e sono di quell'epoca i « navigation acts » dell'Inghilterra. Era canone fondamentale la bilancia commerciale favorevole, quindi ogni stimolo alle industrie, facilitazioni nei trasporti interni, protezione d'ogni forma di lavoro produttivo. La ricchezza nazionale era considerata come strumento di potenza. L'Italia a quell'epoca, non essendo uno Stato forte e non avendo quindi modo di tutelarsi, fu vittima della politica protezionista e mercantilista degli altri Stati; e la nostra esportazione, consistendo principalmente in generi di lusso, fu ostacolata dalle altre nazioni (come la Francia) che attiravano gli artigiani italiani, e trasferivano sul loro suolo le nostre industrie. L'industria della lana ne fornisce un esempio. È noto come in quel torno di tempo cessasse la prosperità della repubblica di Firenze che produceva tessuti di lana, perchè l'Inghilterra, che forniva la materia prima, cominciò a produrre il tessuto di lana in casa propria.

La molla che più spinge verso l'intervento statale è la necessità di impiegare i disoccupati, alto dovere morale e sociale, oggi profondamente sentito sia individualmente che col-

lettivamente, in altri tempi trascurato. E fu allora che, con inenarrabili sofferenze, moltitudini di emigranti sospinti dal bisogno, senza alcuna difesa sociale, mossero a colonizzare nuovi territori. Oggi questa spinta manca, e al disoccupato provvede ciascuno in casa propria. Dare lavoro al disoccupato è la nuova opera di misericordia del tempo moderno.

Trascurare la massa dei disoccupati nel senso di non dare loro lavoro è come dissipare una fonte di ricchezza, è come non utilizzare una cascata o una miniera. Non dimentichiamo che opportunamente impiegati possono produrre grandi ricchezze; la difficoltà consiste tutta nel saperli impiegare. In Italia la situazione della disoccupazione è andata peggiorando. Furono fatte nuove statistiche nello scorso aprile. Abbiamo avuto come effetto un trasferimento alla disoccupazione parziale di circa 150.000 prima considerati nella disoccupazione completa. Ma se teniamo debito conto di questa rettifica troviamo un aumento sensibile, specialmente nella categoria « edilizia e opere pubbliche ». Il che è anche dovuto al cessare dell'emigrazione, e al naturale sviluppo della popolazione.

Qualche collega ha osservato che in vari rami della economia nazionale si nota un progresso. Io lo riconosco. Ma il permanere ed, anzi, il crescere della disoccupazione significa che questo progresso non assorbe sufficientemente i disoccupati. Il crescente progresso industriale ha certo per effetto di aumentare il numero dei disoccupati colle concentrazioni industriali e i maggiori e disordinati impieghi delle macchine, cui non corrisponde un parallelo sviluppo d'altri consumi e d'altre produzioni.

Io avevo proposto nel 1931 di studiare se non fosse conveniente adottare un premio di assicurazione contro la disoccupazione, basato parzialmente sulla macchina, sull'uso del cavallo-vapore e dell'energia elettrica, invece di basarlo esclusivamente sulle persone impiegate. Sarebbe stata una valvola autolimitatrice perchè quando disoccupazione non c'è, allora il premio di disoccupazione si riduce e l'uso della macchina è facilitato. Quando la disoccupazione è più forte, viene a pesare di più e frena l'uso della macchina. La mia proposta era piaciuta al ministro delle corpora-

zioni di allora; ma non so poi quale esito abbia avuto.

Crisi economica e disoccupazione sono due termini equivalenti, reciprocamente causa ed effetto l'uno dell'altro. La risoluzione della crisi farà cessare la disoccupazione. Il riassorbimento della disoccupazione farà cessare la crisi.

Vi è una categoria di disoccupati che specialmente addolora: quella dei giovani, particolarmente dei giovani che, terminato il servizio militare, pieni di entusiasmo e di fede, accesa ancora l'anima dall'esaltazione dei sensi patriottici, trovano poi in casa, nella disoccupazione, la più triste disillusione. Lasciare disoccupati questi giovani significa spingerli, anche se fossero sussidiati, verso una vita di vizio, spingerli anche verso la ribellione. È molto più facile infatti che si rassegnino le persone anziane, che i giovani.

Alla disoccupazione giovanile bisogna assolutamente provvedere, come del resto vi ha già provveduto l'Inghilterra colla recente legge.

Il rianimarsi dell'attività privata difficilmente potrà riassorbire tutta la disoccupazione. È la questione dianzi accennata dell'abuso della macchina (vedasi la teoria tutta americana della tecnocrazia). Quindi è necessaria la produzione di altri beni che non siano i beni strettamente economici. Bisogna pensare che la vita non è più come secoli fa, basata esclusivamente sul consumo di determinate cose, principalmente generi alimentari o industriali; oggi essa è sempre più basata sul fatto sociale, cioè sul bene d'uso pubblico, sul servizio pubblico. Il cittadino deve pagare il suo contributo per avere beni pubblici e servizi sociali e lo stato deve sviluppare i beni pubblici e i servizi. Tutto quello che vi è disponibile d'energia umana nella disoccupazione deve essere assorbito dallo Stato per la creazione di beni pubblici, s'intende beni socialmente redditizi. Io quindi non posso approvare quello che ho inteso dire dal ministro dei lavori pubblici e cioè che in questo momento bisogna segnare il passo. Occorre invece dell'energia e imitare Roosevelt e fare opere pubbliche.

JUNG, *ministro delle finanze*. Ella poi non approverebbe il ministro delle finanze quando presentasse un bilancio con un *deficit* maggiore.

RICCI FEDERICO. Io penso che è minor

male fare prestiti che lasciare danaro stagnante ed avere più di un milione di disoccupati. Le considerazioni finanziarie sono secondarie rispetto al fatto sociale. Ma qualora si trattasse solo della questione finanziaria potremmo imitare la Bulgaria, e ora anche la Germania e gli Stati Uniti, vale a dire ricorrere al lavoro obbligatorio, all'«*arbeitdienst*», cioè ad una coscrizione per i disoccupati e principalmente per i giovani. Vuol dire che coloro che trovano in seguito una occupazione, od un impiego, potranno ritirarsi dal servizio, ma coloro che sono disoccupati e non vogliono stare in ozio sapranno dove andare a lavorare.

In Bulgaria la cosa è applicata da almeno dieci anni e ha dato buoni risultati; vi sono in media, durante tutto l'anno, di più in certe stagioni, di meno in altre, circa sette mila persone in servizio che per una popolazione di quattro milioni di abitanti corrispondono a 70 mila colla nostra popolazione. Essi sono adibiti alla costruzione di ferrovie, al rimboschimento, alle strade, ponti, ecc.

JUNG, *ministro delle finanze*. Il senatore Ricci sa sicuramente che la Bulgaria è fra i paesi europei uno di quelli dove la miseria è più grave.

RICCI FEDERICO. Ciò nulla muta, tanto più che i nostri giovani disoccupati non hanno sussidii. Io ho sentito, sia in questa materia che in altre, confronti con l'estero che non sempre mi sono parsi esatti; e poichè essi mi interessano per varie considerazioni, anche sul bilancio, consentitemi al riguardo qualche breve parola.

L'Inghilterra nel 1931 era in condizioni economiche e finanziarie difficili, minacciava il disavanzo, cresceva la disoccupazione. Oggi essa si può ritenere uscita per la prima dalla crisi; nel bilancio dello stato fu raggiunto un forte avanzo con forti tagli nelle spese e specialmente negli stipendi, e con una importante riduzione (quasi 50 milioni di sterline) negli interessi sui debiti pubblici. La bilancia dei pagamenti è di nuovo a posto; la disoccupazione è notevolmente diminuita. Nel dicembre del 1932 vi erano 2.723.000 disoccupati e 9.285.000 occupati; oggi si hanno 500.000 disoccupati di meno, cioè 2.226.000 e 700.000 occupati di più, cioè 10.007.000.

I trasporti ferroviari sono in ripresa, al pari

di altri traffici. Ho sentito parlare del sistema inglese di sussidiare i disoccupati tralasciando i lavori pubblici. Ma a tale riguardo bisogna tener presente che la disoccupazione inglese è specialmente negli operai specializzati. Essi difficilmente possono essere utilizzati in lavori pubblici, nè i tessitori di Manchester, nè i meccanici e i costruttori navali della Tyne, nè i minatori del Galles possono essere così occupati. In Italia le opere pubbliche vengono eseguite dai disoccupati delle categorie braccianti ed edili. La categoria degli edili non ha disoccupazione in Inghilterra, perchè colà vi è ora un fiorire di edilizia. I vari generi per le costruzioni, mattoni, calce, cementi sono ora in aumento di produzione e trovano il loro smercio.

JUNG, *ministro delle finanze*. Il senatore Ricci, che ha seguito da vicino la conferenza di Londra, saprà che il Governo inglese si è in ogni occasione rifiutato, nel modo più preciso, di considerare i lavori pubblici come un mezzo per risolvere la crisi e la disoccupazione.

RICCI FEDERICO. Ma io non accenno ai lavori pubblici fatti dallo stato, dicevo semplicemente che vi è uno sviluppo edilizio notevole; esso è dovuto ad iniziative private, però anche con sussidi dello stato.

L'onorevole ministro è stato a Londra e certamente avrà avuto modo di vedere che ivi si costruisce oggi febbrilmente.

JUNG, *ministro delle finanze*. Il senatore Ricci sa che il sistema fondiario inglese è basato sulla proprietà temporanea del terreno e quindi tutte le case di Inghilterra si rinnovano almeno ogni novantanove anni o per periodi minori, inquantochè il proprietario della casa non è proprietario del terreno. Questo dà al ritmo dell'edilizia inglese un movimento completamente diverso da quello che essa ha in tutti gli altri paesi d'Europa in cui questo sistema fondiario non esiste.

RICCI FEDERICO. L'onorevole ministro sa che questo sistema è stato in gran parte abolito, specialmente nelle grandi città.

JUNG, *ministro delle finanze*. No, no.

RICCI FEDERICO. Comunque tale particolare nulla ha da fare con quello che io volevo dire. In Inghilterra la crisi edilizia vi è stata prima d'ora; oggi invece vi è un fortissimo sviluppo nell'edilizia. Quindi impossibilità pratica di assorbire la disoccupazione in lavori pubblici.

I lavori pubblici in Inghilterra, del resto anche se non fatti dallo stato, hanno assunto un enorme sviluppo. È stato costruito un magnifico sistema stradale. È stata costruita tra l'altro la « grid », la rete dei piloni elettrici, diffusa per tutto il paese. Le ferrovie stanno trasformandosi rapidamente da ferrovie a vapore in ferrovie elettriche. Sono stati costruiti ponti e importanti opere nei porti. Tutti questi lavori pubblici sono stati fatti ad iniziativa di società private e di enti locali: lo stato in genere non fa direttamente lavori pubblici.

Veniamo agli Stati Uniti.

Tutti sanno del disagio interno fortissimo che esiste negli Stati Uniti. Ma è difficile giudicare, perchè esso è diversamente sentito dai 48 stati che costituiscono la Confederazione, i quali hanno tradizioni e bisogni diversi.

Per dare un'idea dei rapporti di debito e di credito che esistono negli Stati Uniti tra i cittadini, ricorderò che nel complesso essi si valutano a 250 miliardi di dollari, di cui 101 miliardi sono dati dalle assicurazioni. Comprendete come la difficoltà di pagare i debiti e di riscuotere i crediti portasse un'alterazione enorme in questi rapporti, e come, se c'era pericolo di arrivare al fallimento di banche e di compagnie di assicurazione, fossero i cittadini creditori assicurati i più esposti al pericolo e come quindi potesse esser necessario, nello stesso interesse dei creditori, di trovar modo di usare un riguardo al debitore facendolo vivere; tale riguardo è stato trovato colla svalutazione del dollaro. L'usare un riguardo al debitore è non solamente una cosa raccomandata dai precetti della religione, ma anche una tendenza naturale. Oggi nel mondo comanda il compratore, e comanda il debitore di forte somma. Il creditore prega spesso il buon Dio per la salute del suo debitore, ma un debitore che faccia la stessa preghiera per il creditore non credo che esista; piuttosto in cuor suo pregherà in senso contrario.

Sono noti i provvedimenti escogitati dal Presidente Roosevelt per salvare le banche ed impedire la tesaurizzazione. Ma ciò che interessa, perchè è più di attualità, è l'ingente programma che egli presenta al Congresso nel suo recente messaggio.

Il bilancio è stato (secondo le previsioni) messo in ordine. E per metterlo in ordine sono

stati imposti forti sacrifici ai dipendenti dello stato e ai famosi veterani, cioè a coloro che erano stati mobilitati. Quattro milioni di veterani da soli assorbivano, per pensioni e aiuti diversi, circa 960 milioni di dollari, cioè più i soli veterani americani che non tutti gli ex combattenti europei presi insieme.

JUNG, *ministro delle finanze*. Ma il bilancio non è stato messo in ordine; vi sono 7 miliardi di deficit...

RICCI FEDERICO. Mi permetta, onorevole ministro, il bilancio è stato messo in ordine, per l'esercizio 1934-35; anzi vi è un avanzo di 14 milioni. Per il 1933-34 abbiamo un bilancio di assestamento dove risulta che la parte considerata normale è in ordine, però sono state aggiunte le spese di emergenza che da sole arrivano a sette miliardi e 500 milioni, e che saranno fronteggiate con prestiti.

JUNG, *ministro delle finanze*. Io spero che il senatore Ricci non auspichi questi sistemi di finanza per il nostro paese.

RICCI FEDERICO. Onorevole ministro, non si può a due persone che si trovano in condizioni diverse di salute, ordinare la stessa cura.

JUNG, *ministro delle finanze*. Siamo d'accordo, per l'Italia questi sistemi non vanno.

RICCI FEDERICO. Io dico semplicemente che in America sono stati erogati per i lavori pubblici dollari 1.677 milioni, sono state aiutate le industrie spendendo 3.970 milioni e poi l'agricoltura e le banche ecc. In totale abbiamo sette miliardi e 500 milioni.

Quello che assolutamente risponde ad un clima diverso dal nostro è la svalutazione del dollaro. Bisogna tener presente che tanto il dollaro che la sterlina adempiono una funzione ben diversa da quella della nostra lira o del franco francese. Le due monete, il dollaro e la sterlina, hanno funzione internazionale, poichè nei mercati internazionali tutte le merci sono quotate in dollari o in sterline. Gli affari trattati in dollari o sterline in tutto il mondo arrivano a cifre sbalorditive; mentre la nostra lira quasi non passa i nostri confini.

Essi costituiscono organismi molto più complicati di fronte al nostro più semplice, e si capisce poi come nei momenti difficili più facilmente pericolino, come tutte le organizzazioni dove è spinta al massimo l'interdipendenza e

l'accentramento. Una città costruita secondo tutti i progressi, con tutti i servizi accentrati, in caso di calamità resiste meno bene della borgata ordinata all'antica. Quale sarà la sorte del dollaro così svalutato? Non sappiamo. Lì vi sono tendenze di tutti i generi. C'è la tendenza che vuole la base aurea, ce n'è un'altra che vuole il bimetallismo, tendenza quest'ultima che in certi stati è tradizionale. Infine c'è la tendenza a mantenere il corso forzoso con valuta manovrata.

Ma tutto questo non significa che la svalutazione del dollaro debba essere eterna. Abbiamo avuto già un esempio negli Stati Uniti, quando nel 1860, coll'istituzione dei famosi «greenbacks», la moneta fu svalutata ed il deprezzamento arrivò in seguito fino al 60 per cento, ma poi verso il 1879, risali alla pari.

In Francia la discussione sul bilancio è nota. È durata circa un anno dando luogo a crisi, perchè tutta la nazione si appassionava al problema. Ora pare che il bilancio del 1934 sia messo in ordine. In luogo di un «deficit» di 6 miliardi, si ha un disavanzo di 1 miliardo e 3-400 milioni. Si raggiunge l'equilibrio soprattutto tagliando sulle spese fisse dello stato, vale a dire sugli stipendi degli impiegati che sono stati ridotti di una quota che va dal 2 al 10 per cento, e con la conversione del debito.

Sorvolo sui bilanci della Germania, della Svizzera e di altri paesi che pure stanno andando a posto.

Un elemento che ha molto facilitato questo rimaneggiamento dei bilanci è la riduzione dell'interesse, in virtù della massa internazionale di capitale fluttuante, e dei ribassi di prezzi. Vi è una tale abbondanza di denaro che è stato possibile ridurre dovunque l'interesse, ed anche in Italia ne stiamo sentendo il beneficio, perchè probabilmente una parte di questo denaro internazionale che vaga di qua e di là giunge anche nel nostro paese.

JUNG, *ministro delle finanze*. Posso assicurare che questo non è esatto, nè noi desideriamo che il capitale apolide venga in Italia. Accogliere volentieri il denaro in cerca di rifugio è pericoloso e vari paesi europei ne hanno sofferto gravemente.

RICCI FEDERICO. Sì, per esempio la Svizzera, la quale si è trovata in condizioni abbastanza difficili perchè il capitale estero che

così abbondantemente vi affluisce, venne poi ritirato.

Però i movimenti di denaro hanno molto di comune coi fenomeni dei vasi comunicanti e dell'osmosi. E perciò quando si ha una certa abbondanza di capitale, per esempio in Francia, se le condizioni della nostra moneta sono buone, anche nel nostro paese se ne risentirà l'effetto.

Forse non arriveremo al ribasso d'interessi che si è verificato in Inghilterra dove i buoni del tesoro ordinari sono stati scontati al 0.40 o 0,50 per cento.

Anche gli Stati Uniti d'America, malgrado le condizioni difficili della loro moneta, hanno potuto fare recentemente una emissione, per 1 miliardo di dollari in buoni del tesoro al due e mezzo per cento.

La Francia si è trovata recentemente in una condizione un po' peggiore, in seguito alla sfiducia generata dalle vicende politiche e da tutte le polemiche che sono state fatte sul suo bilancio.

JUNG, *ministro delle finanze*. Il senatore Ricci ricorderà certamente che la Francia in gennaio ha emesso un prestito al 5 per cento più premi, rimborsabili a 105 dopo 5 anni e a 115 dopo 10 anni; il prezzo di emissione è stato 97,50. Questo può dar luogo ad utili confronti.

RICCI FEDERICO. È quello che stavo dicendo. Indubbiamente le discussioni circa il bilancio francese e tante altre circostanze hanno influito sul corso degli interessi, però è un fatto che il tasso di sconto in Francia è più basso che da noi.

Ed ora possiamo venire all'esame del nostro bilancio.

Si sono affermati quattro punti, sui quali perfettamente consento: la necessità di mantenere la lira stabilizzata a base aurea (è ormai questione di prestigio nazionale e ogni discussione al riguardo è inutile); la necessità di mantenere l'equilibrio nel bilancio dei traffici, cioè dei pagamenti; la riduzione dei costi di produzione; infine l'equilibrio del bilancio dello stato.

Non solo è necessario ridurre i costi di produzione, ma bisogna arrivare ad una riduzione nel costo della vita si da renderlo in armonia con l'andamento dei prezzi all'ingrosso. Se facciamo il calcolo del numero indice del costo

della vita, prescindendo da tutto quello che è tassa di consumo, troviamo che rispetto al 1927 invece di essere il 73 per cento dovrebbe essere il 64 per cento; cosicché si vede che le tasse di consumo locali, e specialmente governative, hanno per effetto di portarlo 9 punti più alto di quello che dovrebbe essere. Ciò risponde in parte alle osservazioni fatte dal collega Rota che proponeva di rimediare a determinate deficienze del bilancio con nuove imposizioni sui consumi. Badate che l'Italia è il paese che ha messo le maggiori imposizioni sui consumi; il bilancio italiano si nutre cospicuamente e troppo largamente con le imposte sui consumi; esse sono arrivate ad un punto di saturazione e al di là non si può più andare. Ne avete una prova nel fatto che molti consumi diminuiscono mentre la popolazione aumenta; e poi c'è l'inconveniente che le eccessive imposte sui consumi provocano il contrabbando. Il contrabbando, temo, onorevole ministro, sia in aumento, specialmente per quanto riguarda certi generi ricchi, come caffè, tabacchi, saccarina, zucchero ecc.

Tutte queste imposte sui consumi contribuiscono, più assai che le imposte dirette, a deprimere l'economia privata e ad impedire la ripresa. Includo in esse la tassa scambi.

Anche la tassa scambi incide sul consumo. Vi incide in modo progressivo, perchè la si paga ad ogni scambio di merce. Per i tessuti è stata stabilita una tassazione sola una volta per tutte. Faccio voti che si faccia lo stesso per ogni altro genere, perchè diversamente se noi la imponiamo per ogni scambio di merce, in certi articoli, come sarebbero i materiali edilizi, veniamo a colpire troppo ferocemente il piccolo utente, il piccolo industriale, il piccolo costruttore, che per forza si approvvigionano in seconda e terza mano.

L'equilibrio della bilancia dei traffici mi porta a considerare la bilancia commerciale; nella quale si nota un fatto curioso e cioè che dopo il 1931 i valori delle importazioni sono diminuiti fortemente, più di quelli delle esportazioni, più di quel che comporterebbe la variazione dei prezzi di mercato delle merci importate. Sicché nasce il dubbio che la bilancia commerciale mostrata dalle statistiche sia migliore del vero, sia troppo ottimista, attribuendo alle importazioni un valore inferiore al vero.

Io credo che ci possa essere effettivamente questo pericolo pensando che è stata istituita nel settembre 1931 la tassa *ad valorem*, che viene applicata in base alla dichiarazione dell'importatore. E l'importatore, specie l'importatore di professione, l'importatore abituale commerciante, ha tutto l'interesse a dichiarare un valore inferiore al vero; e siccome le statistiche doganali sono fatte raccogliendo tutte queste dichiarazioni, può darsi che siano anch'esse inferiori al vero. Onorevole ministro, questa mia ipotesi credo che sia abbastanza fondata. Se Lei vorrà potrà darle dei dati. Per certi articoli è assolutamente impossibile alla dogana di controllare le dichiarazioni. Io una volta feci una interrogazione (Lei non c'era ancora) e mi fu risposto che la dogana può vedere e controllare. Questo non è vero; è una risposta che usa dare la burocrazia, ma in pratica la dogana non può; e gli stessi inconvenienti di oggi si sono sempre lamentati in fatto di tassa *ad valorem*. Esiste una inchiesta fatta nel 1872 nella quale il compianto nostro collega, professor Luzzatti, già accertava la tendenza a dichiarare meno del vero, perfino il 50 per cento, e metteva in evidenza le difficoltà allora insuperabili per gli impiegati di accertare i valori...

JUNG, *ministro delle finanze*. Luzzatti non disponeva di una polizia tributaria.

RICCI FEDERICO. Io dirò che, in materia, la polizia tributaria ben poco potrebbe fare e in pratica non fa proprio niente e ne posso parlare per esperienza personale. Non si è mai data carico di controllare le fatture dichiarate in dogana e quelle pagate all'estero, le quali ultime del resto potrebbero anche essere artefatte.

JUNG, *ministro delle finanze*. Si è data però carico di vedere se la fattura che ha il bollo della dogana è la stessa scritturata, il che porta allo stesso risultato.

RICCI FEDERICO. Non se n'è mai data carico e se vuole le farò vedere dei documenti; non si fa niente di tutto questo. In varie merci vi sono frequenti contraffazioni ed io credo che l'erario dello stato viene a perdervi parecchie decine di milioni, oltre ad una offesa continua agli importatori onesti a vantaggio dei disonesti. Sarebbe meglio imporre un dazio specifico in misura fissa, o anche variabile periodicamente.

Ora veniamo all'equilibrio del bilancio dello stato che necessita raggiungere al più presto. Io non intendo più svolgere lungamente questa parte, perchè ho sentito che l'onorevole ministro, alla Camera dei deputati, avantieri, ha riconosciuto energicamente questa necessità ed ha promesso di combattere e sopprimere il disavanzo. Esso, come ben saprete, nel 1930-31 fu di 504 milioni di lire, nel 1931-'32 lire 3.867 milioni dai quali però potremmo dedurre lire 2.243 milioni di opere pubbliche eccezionali per fronteggiare la crisi e la disoccupazione (per le quali comprenderei un prestito), nel 1933-34 si aggira intorno ai quattro miliardi e nel bilancio preventivo 1934-35 siamo a lire 2.974 milioni e anche di più, se a questa cifra verranno ad aggiungersi le variazioni, come è avvenuto in tutti gli anni precedenti. Io sono lieto della dichiarazione del ministro e spero che insieme al pareggio del bilancio egli si adopererà per la riforma tributaria che fu tante volte presa in considerazione e quasi promessa, ma mai attuata. Essa dovrebbe variare le nostre imposte, nel senso di sgravare i consumi ed aumentare, se necessario, le imposte personali progressive. È possibile ottenere il pareggio del bilancio? Io credo che vi si potrà arrivare senza grandissima difficoltà. Anzitutto escludiamo la necessità di pareggiare, per quello che si riferisce ai maggiori lavori pubblici eccezionalmente necessari per la disoccupazione, dei quali si è parlato lungamente e che ritengo si possano fronteggiare con dei prestiti. Ma quando noi adeguassimo molti pesi ed erogazioni passive al mutato valore effettivo della lira, facendo opportune riduzioni, anche parziali, considerando che il costo della vita di oggi è circa 27 per cento meno di quello che era nel 1927, quando noi applicassimo questo concetto, potremmo ottenere per questa parte circa 700 milioni di economia. Discutendo sul bilancio delle comunicazioni ho cercato di dimostrare come i servizi automobilistici pesino sulla gestione delle strade per almeno 150 milioni. Ricavando questa somma da un opportuno aumento della tassa di circolazione, cesserebbe la disordinata concorrenza alle ferrovie, che vedrebbero migliorato il loro bilancio, oggi passivo per 850 milioni. Si aggiunga qualche altro ritocco alle sovvenzioni. Si dovrebbe così raggiungere gradatamente un miliardo.

Riduzione degli interessi dei debiti. È forse troppo presto per parlare di conversione, però qualche cosa si potrà fare. E resta sempre quella riforma di cui parlai tante volte, basata sul giuoco della ritenuta sulle cedole al portatore e della complementare, ovvero si potrebbe adottare la tessera di identità fiscale come è stato fatto in Francia.

Noi abbiamo una imposta complementare progressiva che ormai colpisce a pieno il piccolo e medio contribuente. Gli stipendi degli impiegati statali sono noti; gli stipendi degli impiegati privati adesso saranno noti; qualora poi ci siano altri guadagni non dipendenti da stipendi, facciamo accertamenti induttivi. Ma il grosso contribuente, che ha entrate di centinaia di migliaia di lire, non costituite da stipendi nè da redditi di immobili, ma da redditi di titoli, sfugge a questa tassa perchè non c'è nessun accertamento nei suoi riguardi.

È giusto questo ?

Evidentemente no, sia nei riguardi degli altri contribuenti, che nell'interesse stesso dello Stato.

Ove si procedesse alla riduzione di interessi mediante la conversione, o si procedesse a ritenute come ho sopra accennato, si potrebbe certamente, anche con l'aumento di questa imposta complementare, avere un forte gettito che io valuto a non meno di un miliardo.

ANCONA. Ma non è possibile !

RICCI FEDERICO. Certamente sì. Comunque tentar non nuoce.

Altri notevoli vantaggi si potrebbero poi ottenere nella riduzione di spese, non parlo delle spese di armamento, perchè al disarmo non ci credo, o per lo meno prescindendo da questa parte...

ANCONA. Si sono già ridotte le spese militari !

RICCI FEDERICO ... si potrebbero realizzare economie in quanto è megalomania, pompa, fasto ecc. Le divise degli ufficiali, per esempio, che furono imposte recentemente sono o no un carico di due mila lire per ogni ufficiale ? Era forse necessario imporre loro un cambiamento della divisa ? E di spese di questa natura ce ne sono molte.

E poi, onorevole ministro, si fanno troppi esoneri e privilegi in tante materie, tra l'altro si fecero e si fanno in materia di case, e di questo risente gravissimamente la finanza degli

enti locali. Lo stato ha esonerato dalla tassa sui fabbricati le case nuove e le ha inoltre esonerate da tutte le sovrimposte non solo nella misura vigente, ma anche da ogni futuro aumento, rovinando così la finanza comunale. Questa la causa primitiva. E si continua, perchè in tutti i nuovi piani regolatori c'è l'esonero per i nuovi fabbricati.

Ma poi ci sono altri esoneri di cui parlai altre volte; ad esempio le obbligazioni delle società anonime, gli enti parastatali e assimilati, che godono la fortuna di non pagar tasse. Sono troppi questi esoneri. Mentre prima una finanza rigorosa imponeva una legge eguale per tutti, da cinque o sei anni noi marciamo verso una finanza che fa continue eccezioni. Il che è sommatamente pericoloso. Se si ritornasse al sistema di prima, noi potremmo ottenere un notevole miglioramento nel bilancio.

Io non ho altro da dire. Ho creduto bene prospettare la situazione, quale mi è apparsa. Saranno le mie osservazioni giuste o no; non lo so. Non ho voluto esporre nè speranze nè lusinghe illusorie; ma nemmeno cadere nella negazione sistematica. Voi mi darete atto, onorevoli colleghi, che se ho fatto della critica, ho cercato di fare della critica costruttiva. (*Applausi*).

SANDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Dirò una sola parola, per portare un altro argomento a favore di una questione poco fa sollevata dall'onorevole senatore Rota.

Il senatore Rota prospettava nel suo discorso il rapporto tra il contribuente agricolo e il fisco. Egli ha dimostrato come la sopportazione dell'agricoltura, nei riguardi delle pubbliche imposte, sia arrivata ad un punto che non può andare oltre. Data l'odierna crisi dei prezzi, e il carico delle imposte, è appena appena possibile che il proprietario trovi nel reddito agricolo gli elementi necessari per la vita propria e della propria famiglia. Ma su questo punto io non insisterò. So purtroppo che nell'attuale momento l'amministrazione finanziaria dello Stato ha le sue esigenze. Quindi: *parum de deo, nihil de principe*.

Però vi è un altro elemento, onorevole ministro, che può e deve esser preso in considerazione: quello cioè dei debiti, che si inseriscono

tra il reddito agricolo (e si può estendere il caso anche al reddito edilizio) e la pressione tributaria. Se è appena appena possibile al proprietario di un fondo sopportare il carico delle imposte, essendo in due a vivere a carico dell'agricoltura, e cioè il proprietario che coltiva il fondo e lo stato che percepisce l'imposta, io mi sono sempre domandato (e purtroppo la risposta è data dai fatti) come sia possibile farne vivere un terzo, quando incombe, cioè, il creditore. La situazione odierna dell'agricoltura è a tutti nota: essa è coperta da due ordini di creditori e ve ne sono anche tre. Non intendo parlare di questo terzo, cioè degli strozzini e degli usurai; mi limito a dire degli istituti di credito fondiario e dei mutui privati.

Gli istituti di credito fondiario hanno cartelle che pesano a carico dei proprietari agricoli pel 6, 5, 4 per cento. Potrà valutarsi più o meno, secondo i casi, la sopportabilità di questi interessi; ma se consideriamo che i mutui fondiari sono fatti col sistema dell'ammortamento e con un ammortamento in un periodo di 25 o 30 anni, il carico passa dal 6 al 7 e mezzo, all'8, e perfino all'8 e mezzo per cento.

È possibile agli agricoltori di sostenerlo?

Il Governo se n'è reso conto ed è venuto in aiuto in due modi:

Primo, con l'agevolare la trasformazione delle cartelle dal 6 al 5 e al 4 per cento, e ora speriamo che si vada anche oltre;

Secondo, col permettere che le annualità arretrate vengano, ad una certa data, dagli Istituti di credito fondiario capitalizzate sì da poterle estinguere per gradi negli anni successivi. È il rimedio della morfina per il dolorante, che lo sconta poi, e difatti il debitore agricolo ha dovuto e deve scontare tale agevolezza successivamente con l'aumento e con l'aggravio dell'annualità normale. Comunque un beneficio c'è stato, perchè qualche volta dare un po' di ossigeno al malato, significa permettergli la guarigione.

Però questo rimedio è stato restrittivamente interpretato, e applicato ai soli istituti di credito fondiario. Orbene, questi non sono i soli (l'onorevole ministro lo sa) che danno mutui ai proprietari agricoli col sistema dell'ammortamento.

Vi sono le Casse di risparmio, che impiegano normalmente i loro capitali a mutuo col sistema

dell'ammortamento. Vi sono gli istituti di previdenza e di assicurazione, i quali impiegano le loro disponibilità nei mutui ad enti pubblici ed anche ai privati col sistema dell'ammortamento.

Ma andate a domandare a questi istituti che vi capitalizzino gli enormi arretrati, che purtroppo sono diventati generali!

Vi risponderanno: no, non siamo obbligati per legge.

E non essendo obbligati, debbono purtroppo battere la loro strada di escussione dei debitori.

Ma che cosa è avvenuto ed avviene?

Primo: che la massa delle annualità maturate si è ingrandita assai; secondo: che gli istituti hanno provato o la repugnanza o la impossibilità di espropriare i beni dei loro debitori. Repugnanza, perchè, in certi casi, fa veramente pena anche ai creditori dover vedere che delle proprietà, valutate nei tempi della inflazione cento, e che oggi valgono cinquanta, trenta, venti, qualche volta meno, sono completamente assorbite dai prestiti ottenuti, che, al momento della concessione, permettevano un certo margine, ma oggi non lo permettono più.

Si aggiunge l'impossibilità di collocare i beni espropriati. Si è escogitato un altro rimedio, limitato agli istituti di credito fondiario, cioè la concessione di facilitazioni nell'acquisto dei beni dei debitori, il che vuol dire la possibilità di comprarli a qualunque prezzo.

Ne deriva che gli istituti di credito fondiario sono orientati ad acquistare, talvolta sono costretti ad acquistare terreni, tenute (così dicasi fabbricati) nella speranza che poi venga qualcuno che smobilizzi per amore o per forza.

JUNG, *ministro delle finanze*. Non mi risulta che esista un tale provvedimento.

SANDRINI. È la legge votata al principio di quest'anno.

JUNG, *ministro delle finanze*. Ma con quella legge si danno semplicemente delle facilitazioni fiscali, senza innovare nulla nel diritto comune che ogni creditore ha sempre avuto di rendersi acquirente o aggiudicatario dei beni del debitore. Con quel provvedimento non si è fatto altro che accordare un'agevolazione che sostanzialmente va a favore del debitore, poichè di ogni tassa che grava sul trapasso, l'acquirente tiene conto nel prezzo, riducendolo analogamente. Quindi in definitiva è il debitore che beneficia di questa facilitazione fiscale.

SANDRINI. Ma quale vantaggio ne ritrarrà il debitore espropriato? Avrà pagato meno tasse, ma resta senza i beni. Questa è la conclusione.

Questo doloroso stato di cose ha fatto sorgere un altro organo a fianco degli istituti fondiari, cioè quello dei così detti « amministratori ». Gli istituti mutuanti hanno creato la funzione di questi amministratori, i quali, prima che vadano all'asta i patrimoni, per il che, come ho detto, talora vi è ripugnanza, talora impossibilità, gestiscono i beni. È un'amministrazione fiduciaria, la quale grava sul proprietario, senza vantaggio alcuno, perchè prima di tutto costa di più di quella del proprietario, ed in secondo luogo riduce il reddito agrario dei beni amministrati. Ed allora la situazione diventa peggiore di prima.

Cosa fare in questa tragedia? Perchè, signori, è una vera tragedia quello che gli agricoltori passano in questo momento. Certo siete al corrente che in alcune provincie vi è una decozione generale: vi risparmio citazioni per non richiamare casi personali, ma vi assicuro che in alcune zone agricole vi sono migliaia di ettari sotto amministrazione, per i quali a mala pena si pagano le tasse, ma non si pagano gli interessi passivi.

All'onorevole Jung e al suo sviscerato amore per la situazione economica del Paese, che poi si riflette sulla situazione finanziaria dello Stato, gli agricoltori rivolgono preghiera di trovare un rimedio per salvare la loro posizione: indurre gli istituti creditori alla trasformazione dei mutui; quelli che sono stati contratti al 6 per cento, portarli al 4, e gli altri in relazione.

Ma per i mutui degli istituti che non dipendono dallo Stato o non ne subiscono la disciplina, che cosa si può fare? Il punto interrogativo coincide col trattamento dei mutui privati. La maggior parte di questi sono stati contratti nei tempi della inflazione (oggi mutui privati non se ne fanno più o sono rarissimi) e l'onorevole ministro sa benissimo che furono stipulati con interessi passivi all'8, 10, 12 per cento; e sono mutui che tuttora pesano, nonostante la disposizione dell'articolo 644 del nuovo Codice penale, che colpisce l'usura come un reato. Talvolta vi si aggiungono interessi di sovraccarico simulati con pagamenti anticipati o con

cambiali aggiuntive, per sfuggire ad eventuali sanzioni. Tale situazione incide nell'interesse pubblico. È ammissibile oggi, colla riduzione del tasso di sconto, con l'avviamento dei prestiti pubblici alla mitezza dell'interesse, che il denaro privato resti allo stato di usura e renda impossibile ai debitori la conservazione della loro proprietà? Perchè, se è scritto in tutti i libri sul reddito agrario che l'agricoltura, che l'onorevole amico Rota ha definito industria povera, può dare il 3 o il 2 e mezzo per cento, se dopo aver calcolato le imposte, si aggiunga il 10 o 12 per cento pei creditori mutuanti, come potranno resistere a questa situazione i debitori?

Qui entriamo in un campo molto delicato, che io abbandono all'acutezza dell'onorevole ministro, alla saggezza del Governo. Si tratta di provvedimenti di alto interesse economico e quindi pubblico.

Ricordo di aver detto poche cose di questo genere nel decorso anno in sede del bilancio dell'agricoltura, rivolgendomi all'onorevole Acerbo, che è il protettore naturale degli agricoltori. Egli mi disse di aver fatto un'inchiesta e di aver trovato degli interessi passivi ipotecari del 18 per cento.

Quando il male è arrivato a certi estremi è necessario l'intervento chirurgico.

Però io mi prospettavo un altro problema, che è di competenza del ministro delle finanze, e cioè: chi paga l'imposta di ricchezza mobile su questi redditi enormi dei mutui privati? Per la generalità è diventata norma che la paghi il debitore; e allora abbiamo un altro aggravio dell'1 ½ o 2 ½ che aumenta l'insopportabilità di questi mutui agrari, nonchè di quelli edilizi (poichè anche per questi ultimi si può fare lo stesso discorso).

Ricordo a me stesso che nel primo ministero Crispi, l'onorevole Sidney Sonnino salvò la finanza italiana a prezzo di enormi sacrifici ed aumentò la imposta sulla ricchezza mobile, inserendo nella legge la clausola che l'aumento, nonostante qualunque patto in contrario, non dovesse essere a carico dei debitori, ma dovesse rimanere a carico dei creditori. E questo è giusto, onorevole ministro! Perchè quanti lavoriamo e quanti possediamo paghiamo la nostra quota di imposta; chi sulla professione, chi sulla proprietà, chi sul commercio, chi sull'industria. Non vi sono che i mutuanti che non pagano

l'imposta, e questo è enormemente immorale, in un momento in cui tutti siamo stremati dalle sofferenze dell'odierna crisi. Ed ecco l'opportunità di un provvedimento, che oltre ad essere di giustizia è ad ogni modo di opportunità ed urgenza, in virtù del quale la imposta di ricchezza mobile abbia ad essere pagata da chi percepisce il reddito, non da chi lo produce, pagando a suon di sacrifici interessi usurari; per lo meno, onorevole ministro, per quegli interessi che superano il tasso normale. Non è giusto che chi prende l'8 e il più per cento sia esente da ogni imposta ed, invece, l'imposta per lui la paghi quel povero diavolo del suo mutuatario, immerso nelle difficoltà fino ai capelli.

Ritenevo, per dovere di coscienza, di doverle dire, onorevole ministro, queste poche cose; aggiungerò poi che la mia professione di avvocato, pratica e vanto della mia vita, mi dà il mezzo di conoscere queste sofferenze indicibili e di vedere talvolta espropriati l'asilo domestico, la casa degli avi, il predio di famiglia, senza possibilità di rimedio, a causa dell'insopportabilità degli interessi aggravati dall'onere dell'imposta.

Domando scusa all'onorevole ministro e al Senato di averli tediati, ma ho creduto, novella Cassandra, di ripetere questo monito: « Fate pagare l'imposta di ricchezza mobile a chi ha il reddito e non permettete che la paghi chi non lo ha e soprattutto chi non può pagarla ». (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione su questo disegno di legge è rinviato a domani. Dichiaro intanto chiusa la discussione generale riservando la parola al Governo ed al relatore.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i Senatori:

Acton, Ago, Albricci, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani.

Baccelli, Barcellona, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bongiovanni, Broglia.

Camerini, Casanuova, Casoli, Castelli, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cian, Cicconetti, Cimati, Ciruolo, Concini, Conz, Corbino, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Ducci, Durini di Monza, Etna.

Facchinetti, Fara, Francica Nava.

Galimberti, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Guglielmi, Guidi Fabio.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Marcello, Marchiafava, Martin Franklin, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Morresco, Morrone, Mosconi.

Nomis di Cossilla, Nuvoloni.

Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pestalozza, Petrone, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare Porro Carlo, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe.

Salata, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Suardo, Supino.

Tiscornia, Tolomei, Tosti di Valminuta.

Versari, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonchè degli iscritti ai.

Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922 (1923):

Senatori votanti	122
Favorevoli	118
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia (1925):

Senatori votanti	122
Favorevoli	120
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933 (1926):

Senatori votanti	122
Favorevoli	120
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture (1927):

Senatori votanti	122
Favorevoli	120
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre

1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del Testo Unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali (1928):

Senatori votanti	122
Favorevoli	106
Contrari	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale (1929):

Senatori votanti	122
Favorevoli	122
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco (1930):

Senatori votanti	122
Favorevoli	120
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut (1931):

Senatori votanti	122
Favorevoli	122
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per

l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati (1934):

Senatori votanti	122
Favorevoli	121
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria (1935):

Senatori votanti	122
Favorevoli	122
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio (1936):

Senatori votanti	122
Favorevoli	121
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia (1937):

Senatori votanti	122
Favorevoli	121
Contrari	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente l'emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943 (1938):

Senatori votanti	122
Favorevoli	121
Contrari	1

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34 (1939):

Senatori votanti	122
Favorevoli	122
Contrari	0

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti (1960):

Senatori votanti	122
Favorevoli	121
Contrari	1

Il Senato approva.

Domani alle ore 15 il Senato si riunirà in Comitato segreto per discutere il seguente ordine del giorno:

Rendiconto delle entrate e delle spese del Senato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1932 al 30 giugno 1933 (CCXVI *Documenti*);

Progetto di bilancio preventivo del Senato per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935 (CCXVII *Documenti*).

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1969).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato o obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che

ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930 (1891);

Adesione delle Colonie italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione dell'Ufficio internazionale di igiene pubblica (1903);

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo (1905);

Autorizzazione al Governo a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro (1906);

Modificazioni al testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ed alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (1918);

Varianti al testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1941);

Norme complementari sull'ordinamento del notariato (1942);

Ricostituzione del comune di Gagliole, in provincia di Macerata (1947);

Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-1918 (1949);

Modificazione all'articolo 132 del testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito (1950);

Costituzione del Parco nazionale del Circeo (1951);

Costruzione di ferrovie e di strade in Eritrea (1952);

Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio (1953);

Modificazione alla legge istitutiva del « Maggio Musicale Fiorentino » (1954);

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1956);

Stato giuridico della gente dell'aria (1957);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo (1963);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente l'estensione ai capitani in servizio di Stato

Maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626 (1965);

Riposo domenicale e settimanale (1966);

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (1967);

Estensione ai territori annessi al Regno dalla legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle casse rurali ed agrarie (1968);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio (1807);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale (1900);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cuggutu e Castiadas all'Ente Ferrarese per la Colonizzazione (1924);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio (1932);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1^a categoria (1933);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (1961);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale (1962);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria (1964);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (1970);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni (1971);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera c) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma (1972);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica (1973);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica (1974);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale (1975);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società Anonima Tripovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1976);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico (1977).

La seduta è tolta (ore 22,15).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.

CCVIIª TORNATA

MARTEDÌ 16 GENNAIO 1934 - Anno XII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	7232		
Disegni di legge:				
(Approvazioni):				
« Approvazione della Convenzione concer-				
nente il lavoro forzato o obbligatorio adottata				
dalla Conferenza internazionale del lavoro che				
ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno				
1930 » (1891)	Pag.	7241	« Modificazioni alle norme in materia di	
« Adesione delle Colonie italiane alla Con-			diritto a pensione privilegiata ordinaria a	
venzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la			favore dei congiunti di militari morti per	
creazione dell'Ufficio internazionale di igiene			causa di servizio » (1953)	7255
pubblica » (1903)	7241		« Modificazione alla legge istitutiva del	
« Modificazioni alle vigenti norme sulle sta-			« Maggio Musicale Fiorentino » » (1954)	7258
zioni di cura, soggiorno e turismo » (1905)	7242		« Agevolazioni per l'aviazione da turismo »	
« Autorizzazione al Governo a pubblicare le			(1956)	7259
norme per la decisione delle controversie indi-			« Stato giuridico della gente dell'aria » (1957)	7260
viduali del lavoro » (1906)	7245		« Conversione in legge del Regio decreto-	
« Modificazioni al Testo Unico delle leggi e			legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente	
disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del			norme che disciplinano il contratto di tra-	
Regio esercito ed alla legge 11 marzo 1926,			sporto aereo » (1963)	7266
n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito »			« Conversione in legge del Regio decreto-	
(1918)	7245		legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente	
« Varianti al Testo Unico delle leggi sul-			l'estensione ai capitani in servizio di Stato	
l'avanzamento degli ufficiali della Regia ma-			Maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20	
rina » (1941)	7246		dicembre 1932, n. 1626 » (1965)	7266
« Norme complementari sull'ordinamento del			« Riposo domenicale e settimanale » (1966)	7267
notariato » (1942)	7248		« Tutela del lavoro delle donne e dei fan-	
« Ricostituzione del comune di Gagliole, in			ciulli » (1967)	7273
provincia di Macerata » (1947)	7250		« Modificazioni alla legge 6 giugno 1932,	
« Attribuzione del grado di sottotenente di			n. 656, sull'ordinamento delle casse rurali ed	
complemento agli aspiranti ufficiali di comple-			agrarie » (1968)	7279
mento deceduti a causa della guerra 1915-1918 »			« Conversione in legge del Regio decreto-	
(1949)	7250		legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme	
« Modificazione all'articolo 132 del Testo			per l'accettazione dei leganti idraulici e per	
Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento			la esecuzione delle opere in conglomerato	
degli ufficiali del Regio Esercito » (1950)	7251		cementizio » (1807)	7282
« Costituzione del Parco nazionale del Cir-			« Conversione in legge del Regio decreto-	
ceo » (1951)	7251		legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente	
« Costruzione di ferrovie e di strade in Eri-			modificazioni alle norme vigenti per l'ammis-	
trea » (1952)	7255		sione agli esami di abilitazione alle funzioni	
			di segretario comunale » (1900)	7284
			« Conversione in legge del Regio decreto-	
			legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al	
			passaggio delle colonie agricole di Isili, Cu-	
			guttu e Castiadas all'Ente ferrarese per la	
			colonizzazione » (1924)	7284
			« Conversione in legge del Regio decreto-	
			legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il	

divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio » (1932)	7285	(Ritiro)	7232
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria » (1933)	7235	(Seguito della discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale » (1962)	7322	« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (1969)	7233
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria » (1964)	7323	SITTA, <i>relatore</i>	7233
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie » (1970)	7323	JUNG, <i>ministro delle finanze</i>	7233
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni » (1971)	7323	Interrogazioni:	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma » (1972)	7324	(Risposte scritte)	7328
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica » (1973)	7325	Proroga dei lavori parlamentari	7328
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica » (1974)	7325	Relazioni:	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale » (1975)	7325	(Presentazione)	7233
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima Tripcevich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli » (1976)	7325	Votazione a scrutinio segreto:	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico » (1977)	7326	(Risultato)	7257, 7321, 7327
(Discussione):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (1961)	7285		
SANDRINI	7316		
DE FRANCISCI, <i>ministro di grazia e giustizia</i>	7320		
		La seduta è aperta alle ore 16.	
		MARCELLO, <i>segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Piccio per giorni 1; Prampolini per giorni 1; Pullè per giorni 1; Strampelli per giorni 1; Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo per giorni 1; Visocchi per giorni 1.	
		Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.	
		Ritiro di disegni di legge.	
		PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente messaggio della Presidenza del Consiglio dei ministri:	
		Roma, 15 gennaio 1934-XII.	
		Si ha il pregio di comunicare all'E. V. che, con decreti in corso, viene autorizzato il ritiro dei seguenti disegni di legge:	
		1º Abbreviazione dei termini della prescrizione in materia civile;	
		2º Sulla cittadinanza;	
		3º Migliorie nella locazione di fondi rustici (presentato dal ministro di grazia e giustizia);	
		4º Autorizzazione, all'effetto del loro aumento, alla revisione dei canoni e dei proventi	

analoghi dovuti all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in corrispettivo di concessioni od autorizzazioni in genere (presentato dal ministro delle comunicazioni).

Il sottosegretario di Stato

ROSSONI.

Presentazione di relazioni

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Marcello di dar lettura dell'elenco delle relazioni comunicate alla Presidenza.

MARCELLO, *segretario*:

Dalla Commissione permanente per l'esame dei disegni di legge per la conversione in legge dei decreti-legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (1970). — *Rel. FALCIONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni (1971). — *Rel. SALATA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma (1972). — *Rel. PIRONTI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica (1973). — *Rel. GUALTIERI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica (1974). — *Rel. ALFREDO DALLOLIO.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale (1975). — *Rel. MANFRONI.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti

con la Società Anonima Tripovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1976). — *Rel. SALATA.*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico (1977). — *Rel. MILLOSEVICH.*

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 » (N. 1969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 ».

SITTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SITTA, *relatore*. Riferendomi alle conclusioni della mia relazione, che hanno avuto il conforto dell'autorevole approvazione della Commissione di finanza, rinuncio a parlare e rinnovo l'invito a tutto il Senato perchè dia la sua approvazione al bilancio.

JUNG, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *ministro delle finanze*. Onorevoli Senatori, sono molto grato all'onorevole Commissione di finanza e al suo relatore dell'ampia relazione che, malgrado la ristrettezza del tempo, essa ha voluto fare al bilancio di previsione dell'entrata e della spesa del 1934-35.

I numerosi raffronti sono particolarmente utili perchè testimoniano, oltre che dei criteri ai quali si ispirano le varie impostazioni, anche della chiarezza e dell'aggiornamento delle nostre scritture. Il minuto esame delle singole voci dà esauriente ragione di ogni variazione. La conclusione è benevolmente ispirata ad una serena comprensione della realtà, e costituisce quindi la forma più gradita ed efficace di collaborazione per chi, in questa realtà, deve agire e, se necessario, deve combattere.

Mi conceda il Senato, in questa occasione, di esprimere ai funzionari tutti che dipendono dal mio Ministero, sia quelli degli uffici periferici, sempre presenti al mio spirito, sia quelli dell'Amministrazione centrale, a me più vicini, il mio vivo apprezzamento per la devozione e l'alacrità con la quale esplicano i difficili compiti che sono loro affidati.

È sull'opera silenziosa di questi miei collaboratori fedeli e modesti che fa affidamento il Regime per i risultati che esso attende dalla finanza nell'interesse della Nazione, ed io posso assicurarvi, onorevoli Senatori, che viva è la fiamma che li anima nell'adempimento del loro dovere.

Risponderò ora brevemente agli onorevoli Senatori che hanno voluto partecipare alla discussione del bilancio delle finanze. E debbo anzitutto ringraziare sinceramente il senatore Ricci della benevolenza alla quale sono state improntate le osservazioni da lui fatte ieri nella sua ampia relazione. So bene che innumerevoli ed intime sono le connessioni tra economia e finanza; tuttavia l'onorevole senatore Ricci mi consentirà di attribuire alla specifica competenza del Ministero delle corporazioni tutta la prima parte del suo discorso, e di non interloquire su di esso salvo che in un solo punto. Il senatore Ricci ha parlato della conferenza economica mondiale tenutasi a Londra nel giugno e luglio dell'anno scorso e non vorrei che le sue parole potessero ingenerare, in chi ha seguito il suo dire, qualche dubbio sui risultati della conferenza dal punto di vista italiano, e oserei dire dal punto di vista dell'Europa continentale, anche se non da un punto di vista universalistico.

Malgrado il cauto linguaggio del rapporto degli esperti, che era riuscito a conciliare formalmente tendenze sostanzialmente contrastanti, scopo precipuo e preliminare della conferenza di Londra era quello di scardinare le monete auree ancora legate all'oro, ed instaurare un sistema universale di moneta manovrata, affidando per forza di cose la direzione della manovra alle nazioni o sostanzialmente alla nazione economicamente e finanziariamente più forte per risorse, per tradizioni e per organizzazioni. Tutta la parte economica della conferenza era in funzione di questa concezione monetaria, ovvero mezzo al fine per realizzarla.

Dopo le recenti parole del Duce, è inutile che io ripeta ancora una volta che la concezione monetaria dell'Italia fascista è e rimane immutabilmente quella che il Duce ha proclamato nel discorso di Pesaro. Questa concezione la delegazione italiana ha esposto a Londra, con quella cortese ma esplicita fermezza e chiarezza di linguaggio che il Fascismo considera indispensabile anche nei rapporti internazionali.

Quali sono stati, onorevole Ricci, i risultati tangibili della Conferenza di Londra?

1° La costituzione del blocco delle nazioni fedeli alla base aurea, fatto di considerevole importanza sostanziale e che ha avuto ripercussioni psicologiche immediate e rilevantisime.

2° L'impressionante sfilata alla tribuna della conferenza dei rappresentanti di ben quindici nazioni, la maggior parte delle quali aveva in conseguenza della guerra subito per forza di cose la inflazione e le sue disastrose conseguenze. Ciascuno di questi rappresentanti ha dichiarato, con parole in cui era un eco di tragedia, che il suo Governo considerava la inflazione dei segni monetari come tale incomparabile sciagura che nessuno avrebbe avuto l'animo di imporla al proprio popolo, e che tutti avrebbero fatto sempre ogni sforzo ed ogni sacrificio per evitarla.

È l'impressione prodotta da queste dichiarazioni che ha determinato quello che eufemisticamente è stato chiamato l'aggiornamento della conferenza di Londra, malgrado vivaci opposizioni di coloro che avevano interesse che questo aggiornamento non si facesse.

Quali sono state le conseguenze definitive?

Primo: l'apocalisse che gli oppositori dell'aggiornamento prevedevano è ancora molto di là da venire.

Secondo: le monete che nel giugno scorso erano ancora ancorate all'oro non se ne sono staccate, nè se ne staccheranno. Le nazioni fedeli all'oro hanno reso al mondo un servizio prezioso, perchè quando anche altrove sarà stata esaurita la serie delle avventure monetarie, e il mondo si deciderà finalmente a rinsavire, le monete che si sono mantenute sulla base aurea costituiranno un punto di riferimento di altissimo valore per l'opera di ricostruzione.

Terzo: malgrado ogni contraria teoria dei vari economisti ultramoderni, da che il dollaro

ha fluttuato violentemente, la sterlina invece è stata mantenuta ad una relativa stabilità.

Quarto: il Presidente Roosevelt ha proposto ieri al Congresso americano di mantenere il valore del dollaro tra 60 e 50 cents, di costituire un fondo di normalizzazione dei cambi, ed ha fissato indefinitamente in dollari 34,45 per oncia di fino il prezzo dell'oro. È in questa luce, onorevole Ricci, che occorre, da un punto di vista italiano, considerare i risultati della Conferenza di Londra. Quando ciò si faccia, si vede grandeggiare su tutta l'azione delle nazioni del gruppo oro la figura dominante del Duce, e ci si rende conto dell'eco perenne che anche al di là delle nostre frontiere hanno avuto le sue parole: « A tutto il mondo civile io dico che difenderò la lira fino all'ultimo respiro e fino all'ultimo sangue ». (*Vivissimi applausi*).

Per quanto concerne la parte del discorso del senatore Ricci che riguarda più specificatamente la questione finanziaria, io debbo ripetere che gli sono grato del tono delle sue osservazioni, anche se molte volte non posso concordare nella sostanza. Per esempio, non è affatto nelle intenzioni del Governo, come il senatore Ricci ha suggerito, di istituire una imposta cedolare, nè di ricorrere ai vari surrogati di tale imposta che sono stati adottati in altri paesi ed ai quali egli ha accennato.

Del pari non è intenzione del Governo di procedere ora ad una riforma tributaria, perchè tutto contribuisce a rendere il momento attuale quanto mai inadatto ad una tale iniziativa.

La politica del Governo in materia tributaria rimane quella che ho avuto l'onore di esporre ai due rami del Parlamento nel maggio e nel giugno scorso. Cioè assestamento dei tributi, lotta contro le evasioni, perequazione.

Contrario debbo anche dichiararmi all'idea esposta dal senatore Ricci in fatto di contabilità di Stato.

Il fare due bilanci, uno ordinario ed uno straordinario, e pretendere di avere il pareggio perchè il bilancio ordinario quadra, mentre quello straordinario presenta una falla che occorre turare con debiti o con altre operazioni di tesoreria, è una finzione dalla quale il Fascismo rifugge decisamente.

Il Fascismo rifugge anche dalla pratica, ugualmente insincera, di considerare fuori bilancio alcune spese, siano pure esse quelle dei lavori

pubblici, come il senatore Ricci ha suggerito. Noi non abbiamo nulla da nascondere e non desideriamo nascondere nulla. Il popolo italiano fida sulla nostra sincerità, ed è per noi un sacro dovere di dirgli sempre e in ogni circostanza tutta la verità. (*Vivi applausi*).

Il senatore Sandrini ha perorato con appassionata eloquenza la causa dei debitori agricoli.

Mi permetto però osservare che la politica del Governo per una riduzione del costo del denaro è tutta in favore di questi debitori. Ho esposto già ieri, rispondendo al senatore Rota, quali sono gli importanti risultati accertati nel periodo di poco più di un anno da che questa politica ha potuto essere adottata e sviluppata. Nè voglio tediare il Senato col ripetermi. Ma quando il senatore Sandrini chiede che si provveda a ridurre l'onere delle quote di ammortamento, io debbo fargli osservare che l'esperienza fatta in questi ultimi anni in altri paesi ci dà *ad abundantiam* la nuova dimostrazione della verità nota, che quando i Governi intervengono con provvedimenti d'imperio nei rapporti legalmente costituiti fra debitori e creditori, essi distruggono il credito (*Benissimo*) delle categorie di cui indendono beneficiare i singoli individui, e ciò non è certo nell'interesse nè degli agricoltori collettivamente considerati, nè nell'interesse dell'agricoltura. (*Applausi*).

Il senatore Sandrini ha chiesto poi che una speciale norma ponga ad esclusivo carico del mutuante l'imposta di ricchezza mobile sugli interessi del mutuo, sollevandone il mutuatario.

L'esempio della legge Sonnino, cui egli ha accennato, però non regge; Sonnino ha aumentato l'aliquota di ricchezza mobile, cosa che mi guarderò dal fare, ed in tale occasione egli ha stabilito, come era giusto e possibile, che l'aumento andasse a carico del creditore e non del debitore. Ove invece si facesse quanto il senatore Sandrini ha chiesto, le nuove disposizioni, per ovvie ragioni giuridiche, non potrebbero applicarsi ai contratti esistenti, nei quali fosse già consacrata la differente volontà dei contraenti, mentre, per quanto riguarda le nuove stipulazioni di mutui, è evidente che il creditore avrebbe la facile possibilità di riscuotere in forma di un maggior tasso d'interesse la quota d'imposta che si mettesse a suo carico, nè la legge potrebbe vietarlo.

Creda, onorevole Sandrini, che il Governo si

occupa con pertinacia di determinare un sollievo nelle posizioni debitorie specialmente agricole, ma desidera che i suoi provvedimenti e la loro attuazione siano di natura tale da raggiungere efficacemente lo scopo.

Passando specificatamente al mio bilancio, dirò che so bene che l'esposizione finanziaria ha sempre dato luogo ad un esame generale della situazione economica nazionale ed internazionale, perchè la politica finanziaria e monetaria è condizionata con la realtà economica in cui viviamo. Ma quest'anno, dalla sessione del Consiglio delle Corporazioni alla seduta del Senato di sabato scorso, in occasione della discussione della legge sulle Corporazioni, vi è stata una disamina così vasta e profonda di quanto ha attinenza alla situazione economica, e vi sono state dichiarazioni così alte da parte del nostro Capo che, sebbene, come egli ebbe a dire, la materia sia inesauribile, so di non aver nulla da aggiungere che possa essere utilmente detto.

Noi viviamo in un divenire che si evolve armonicamente dopo una lunga preparazione degli spiriti e degli ordinamenti che la Rivoluzione fascista ha foggato quando ancora la realtà che oggi s'impone in ogni parte del mondo, non era perseguita nella sua essenza verace, se non dal nostro Duce; e la serena sicurezza che presiede a questo rinnovarsi della nostra struttura produttiva, si manifesta anche nell'indirizzo della finanza dello Stato, coraggioso nel sovvenire alle necessità della vita economica del Paese, quando queste hanno importanza prevalente, deciso a non rifuggire dallo sforzo necessario, perchè l'assestamento della pubblica entrata e delle pubbliche spese possa servire di base al rifiorire dell'attività del popolo italiano.

Questo è il problema di cui, con la sua sensibilità raffinata, anche il popolo tutto sente oggi l'importanza preminente; e la fiducia che esso dimostra allo Stato riposa sulla certezza, che è ferma volontà del Governo fascista, di convogliare al più presto il risparmio volontario dei cittadini verso gli investimenti produttivi per l'economia nazionale.

Il governo del risparmio ha costituito in questi ultimi anni una delle opere precipue del Regime; tra necessità urgenti e spesso contrastanti, un popolo di poche risorse materiali, come il nostro, non ha mai subito la pressione

di impacciante limitazioni di disponibilità. La cura che si è spiegata nella tutela del risparmio che le virtù di parsimonia di nostra gente accumula anche negli anni di crisi, la gradualità che si è stabilita tra gli impieghi verso i quali in ciascun momento tale risparmio deve essere convogliato, l'opposizione decisa a movimenti speculativi che, anche in periodi di depressione, si manifestano ha consentito di provvedere a quanto era necessario, con così ordinata metodicità da ingenerare quella tranquilla fiducia di cui abbiamo avuta recentemente così eloquente prova.

Il Capo del Governo ha segnalato al Senato il valore politico di tale prova. Per quanto riguarda la finanza essa costituisce certo un avallo prezioso, ma l'azione della finanza avrà il suo collaudo più apprezzato il giorno in cui nel pareggio del bilancio voi avrete, onorevoli Senatori, testimonianza del successo del nostro lavoro. (*Benissimo*).

Lavoro metodico, paziente e graduale e improntato precipuamente a criteri di stretta economia di cui le decurtazioni di spese nel bilancio attuale e le mie dichiarazioni di ieri, per quanto riguarda i bilanci delle provincie e dei comuni, sono una chiara indicazione. Ai fini della tutela del risparmio considero come una delle leggi fondamentali del Regime quella relativa ai poteri dati al Governo per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali. Essa consente, in un periodo qual'è quello che noi attraversiamo, di evitare sperperi e nuovi investimenti, quando al dubbio sul reddito, che è insito in tutte le nuove iniziative, si accompagna anche il sicuro danno dell'attrezzatura produttiva esistente, già di per sè esuberante, e che è costituita anche essa da risparmio investito del popolo italiano. È bene chiarire che questa legge non ha nè per finalità e neppure per effetto di creare o mantenere monopoli e non agisce neppure da spegnitojo alle sane iniziative.

Il Fascismo tuttavia desidera vedere chiaro e discriminare in fatto di utilità. Troppe volte in passato i doppiopioni hanno avuto come finalità precipua quella di farsi comprare ad alto prezzo dal gruppo concorrente e chi li ha promossi ha sacrificato ad un interesse particolaristico lo sperpero che essi implicavano di preziose disponibilità di risparmio. (*Benissimo*).

Di fatto la Commissione per i nuovi impianti, presieduta dal camerata Asquini, ha, in cinque mesi da che funziona, esaminato 152 domande: 88 di esse sono state accolte, 41 respinte, per 23 è stato richiesto un supplemento di istruttoria. Come il Senato vede, non vi sono monopoli e non vi sono possibilità di monopolio.

Gli effetti di tale legge sono manifesti nel rifluire di disponibilità e nell'assestamento interno delle aziende. L'espansione illimitata degli impianti, dovuta alla mentalità inflazionistica degli anni di prosperità, e la lotta di prevalenza tra gruppi, aveva per molto tempo assorbito tutti gli accantonamenti per ammortamenti ed aveva spinto le aziende ad un sempre crescente indebitamento. Oggi gli ammortamenti costituiscono, per la massima parte delle aziende, una liquidità che viene impiegata a riduzione delle posizioni debitorie e che rientra quindi nel mercato, alimentando la provvista di capitali liquidi. Anche in altri campi l'abbondanza dei raccolti e le tempestive provvidenze dello Stato hanno consentito regolarità nell'adempimento da parte dei debitori; in un periodo di mancanza di richiesta per investimenti nuovi ciò ha prodotto un ulteriore aumento generale di liquidità che si aggiunge al normale accumularsi del risparmio. Ho voluto dare questi dettagli perchè è appunto l'apprezzamento obiettivo di questo stato di fatto che ha consentito la tempestiva riduzione dello sconto dal 4 al 3 e mezzo e successivamente al 3 %. Tali tassi sono senza precedenti nella storia del nostro paese, ma è senza precedenti del pari la nostra situazione attuale. Essa è determinata, oltre che da fattori di carattere mondiale, e dalle ripercussioni nel campo economico e finanziario, dall'azione di una forza politica senza precedenti, che da 12 anni regge il Paese con chiaroveggente continuità, attuando un suo assetto delle forze vive della produzione, di cui il mondo ammira i risultati. L'ordine e la disciplina entrano in settori che più ad essi erano refrattari, ordine e disciplina implicano economia dei mezzi e loro più alto rendimento. Da un punto di vista esclusivamente tecnico la riduzione del tasso di sconto, quale sintesi di una situazione di fatto già esistente, è collaudata in modo inequivocabile dalla mancanza di un aumento della circolazione. Il basso costo del denaro

non ha provocato una maggiore richiesta di fondi. Lo sconto privato ha continuato a sopperire in misura adeguata e sufficiente alle necessità del mercato. È bene che si chiarisca in noi questa coscienza della maturità della nostra compagine economica e finanziaria perchè è essenzialmente sulle nostre forze che noi dobbiamo contare. Il declino dell'economia supercapitalistica implica necessariamente profonde modifiche in quell'intenso movimento internazionale dei capitali che ha caratterizzato gli ultimi decenni. Ciò, a mio avviso, non costituirà certo un grave inconveniente per noi perchè, a chi ben la consideri, l'utilizzazione del capitale apolide non appare certo scevra di rischi. Questa prospettiva impone d'altra parte una saggia ed economica utilizzazione di ogni nostra risorsa, ma nello stesso tempo impone di avere anche una chiara, realistica nozione delle nostre effettive possibilità e di non sottovalutarle. Non credo che una minuta esegesi delle cifre del bilancio sia necessaria dopo quanto vi è stato esposto dalla vostra Commissione di finanza. I raffronti che con tanta cura la vostra Commissione ha fatto nella sua relazione dimostrano che il bilancio di previsione 1934-35 è sostanzialmente ricalcato sui precedenti. In esso è solo accentuata una severa prudenza sulla previsione delle entrate, prudenza che è stata messa in rilievo dagli onorevoli relatori dei due rami del Parlamento, mentre per le spese gli stanziamenti sono stati riveduti con cura, apportando in parecchi capitoli considerevoli riduzioni. Quale sia l'obiettivo che il Governo si pone ho già detto nell'altro ramo del Parlamento e l'ho accennato anche a voi, onorevoli Senatori. Esso è il pareggio, attraverso un'azione prudente e graduale di strette economie.

Nell'orbita dei compiti ricostruttivi questo viene oggi primo, poichè ad esso si riconnettono, direttamente o indirettamente, tutti gli altri problemi del riassetto della vita economica del Paese.

Varie sono le tappe su questo cammino e le tappe sono lente, lente per necessità. Ma la linearità della condotta, che il Governo segue nella politica finanziaria, vi è arrisicata sicura che nessuna di esse è dimenticata e che tutte saranno percorse.

Nei giorni della nostra guerra occorre sa-

persi sottrarre alla tentazione di numerare le serie successive di quote parallele che ci separano dagli obiettivi ultimi e occorre concentrare la nostra azione e tutta la nostra anima sul tratto di trincea che ci stava immediatamente di fronte a simboleggiare il dovere della giornata.

Anche oggi, agli ordini del Duce, a me piace seguire questa buona pratica di combattente: la visione complessiva degli scopi ultimi da raggiungere è sempre presente, ma il coraggio per il compito quotidiano si alimenta concentrando gli sforzi nel superare le difficoltà più dirette e stabilendo un giusto ordine di gradualità nei problemi d'affrontare.

Io vivo della fede che anche in questo campo la vittoria coronerà certamente le virtù del popolo italiano e la saggezza del Duce. (*Vivissimi applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

CAPO I. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e bilanci speciali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza.*

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate

spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge. (Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

(Approvato).

Art. 4.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1934-35, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1934.

(Approvato).

Art. 6.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogo-

tenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1934-35.

(Approvato).

Art. 7.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1934-35 nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1933-34 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304, e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 settembre 1920, n. 1827 e del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1934-35, l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1383, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 8.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1934-35, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925 n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da

diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(Approvato).

Art. 9.

Ferma la devoluzione di tutti gli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, è sospeso, per l'esercizio 1934-35, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto decreto e 2 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5.

(Approvato).

Art. 10.

L'assegnazione da iscriversi ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 giugno 1929, n. 1069, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1934-35, per contributi diretti mediante rilascio delle speciali obbligazioni per la ricostruzione o riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, è stabilita, per l'esercizio stesso, in lire 50 milioni. A complemento, dell'importo previsto dalla legge predetta saranno iscritti 40 milioni nell'esercizio finanziario 1939-40 e 10 milioni nell'esercizio 1940-41.

(Approvato).

Art. 11.

È autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1934-35, dell'assegnazione di lire 850.000.000 per corrispondere, all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, la sovvenzione occorrente alla copertura del disavanzo di gestione dell'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 12.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1934-35, l'assegnazione straordinaria di lire 610.000 per contributo straordinario per il funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

(Approvato).

Art. 13.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, ai termini del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle B e C).

(Approvato).

Art. 14.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco B, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà, l'Amministrazione del Fondo di massa, autorizzare aperture di credito a favore di funzionari delegati.

(Approvato).

CAPO II. — Stato di previsione dell'entrata.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le

imposte e le tasse di ogni specie; ed a fare affluire, nelle casse dello Stato, le somme e i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella F).

È, altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

(Approvato).

Art. 16.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2258, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1934-35, nelle seguenti misure:

a) in ragione del 79 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

(Approvato).

Art. 17.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1934-35, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(Approvato).

Art. 18.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

(Approvato).

Art. 19.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, mediante accensioni di debiti, le disponibilità occorrenti per la estinzione dei buoni

del Tesoro novennali con scadenza al 15 novembre 1934 e per le rate di ammortamento dell'esercizio finanziario 1934-35 delle altre passività redimibili.

(Approvato).

Art. 20.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, cioè:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L.	17.661.825.975,71
Spesa	»	20.636.101.056,14
		<hr/>
Disavanzo effettivo	L.	— 2.974.275.080,43
		=====

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	1.674.965.371,16
Spesa	»	1.640.175.469,36
		<hr/>
Avanzo	L.	+ 34.789.901,80
		=====

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	19.336.791.346,87
Spesa	»	22.276.276.525,50
		<hr/>
Disavanzo finale	L.	2.939.485.178,63
		=====

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato o obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930 » (N. 1891).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1891.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno, Possedimenti e Colonie alla Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo a Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930.

(Approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini stabiliti agli articoli 26 e 30 della Convenzione di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Adesione delle Colonie Italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione dell'Ufficio Internazionale di Igiene Pubblica » (N. 1903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Adesione delle Colonie Italiane alla Convenzione di

Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione dell'Ufficio Internazionale di Igiene Pubblica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1903.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere all'adesione delle Colonie italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione di un Ufficio internazionale di igiene pubblica con sede in Parigi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Regio Ministero delle colonie provvederà a che le somme necessarie per l'adempimento degli impegni finanziari derivanti dalla Convenzione di cui al precedente articolo vengano iscritte nei bilanci delle singole Colonie, entro i limiti dei fondi assegnati al Ministero stesso.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo » (N. 1905).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1905.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 1 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380, è aggiunto il seguente comma:

« Il riconoscimento di cui al comma precedente non potrà essere decretato:

a) se non possa farsi fondata previsione che il provento globale dell'imposta di cura, del contributo speciale di cura e delle contribuzioni speciali di cui agli articoli 12 e 15 raggiunga una media annua di lire 20 mila;

b) se la stazione non possenga alcun ambiente di ritrovo (teatri, cinematografi, campi di sport), e se l'attrezzatura alberghiera non raggiunga, nel suo complesso (alberghi, pensioni, ville e camere mobiliate d'affitto), la capacità di 300 letti;

c) se il territorio difetti degli impianti igienico-sanitari (acquedotto, fognatura od altri impianti idonei per lo smaltimento dei materiali di rifiuto, macello e locale d'isolamento per le malattie infettive), del servizio farmaceutico e dei servizi di vigilanza igienica e di polizia urbana;

d) se, nel caso di stazioni di cura d'acque, gli stabilimenti relativi all'utilizzazione di esse non siano stati autorizzati a norma di legge, e gli impianti non presentino le speciali condizioni richieste dalle maggiori esigenze di una stazione di cura propriamente detta ».

(Approvato).

Art. 2.

Qualora l'attrezzatura ricettiva e quella igienico-sanitaria nel comune, frazione o borgata, non rispondano a tutti i requisiti previsti alle lettere b) a d) del secondo comma dell'articolo 1 e l'amministrazione interessata dimostri che, con i proventi di cui alla lettera a) dello stesso comma, sia in grado di assicurare i finanziamenti necessari per provvedervi in modo adeguato, il riconoscimento potrà essere consentito in via transitoria e di esperimento per un determinato periodo, con riserva di revoca in caso di inadempimento.

(Approvato).

Art. 3.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto col Ministro delle finanze, udito il Commissario per il turismo ed il Consiglio centrale, procederà alla classifica, in stazioni di cura, stazioni di soggiorno e stazioni di turismo, dei territori già riconosciuti.

Nello stesso periodo e con la medesima procedura sarà provveduto alla revoca del riconoscimento delle stazioni che non rispondono alle necessità ed esigenze inerenti alla particolare loro qualifica, di quelle che nell'ultimo triennio non abbiano realizzato, dai cespiti indicati alla lettera *a*) dell'articolo 1, un provento medio di lire 20 mila, nonchè di quelle la cui attrezzatura ricettiva ed igienico-sanitaria non risponda a tutti i requisiti previsti alle successive lettere *b*) a *d*) dell'articolo succitato. Tuttavia, il riconoscimento delle stazioni per le quali ricorra l'ultima delle tre ipotesi suaccennate potrà essere prorogato, in via transitoria, per un quinquennio e salvo risoluzioni definitive alla scadenza di esso, qualora le amministrazioni interessate dimostrino che nel periodo anzidetto siano in grado di integrare, nei sensi prescritti, i rispettivi servizi ed assumano all'uopo precisi impegni con deliberazioni approvate a norma di legge.

Resta ferma la facoltà di promuovere in ogni tempo, con la procedura prevista dall'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, la revoca del riconoscimento, qualora sia venuta a mancare qualcuna delle condizioni cui tale riconoscimento era stato subordinato.

(Approvato).

Art. 4.

All'articolo 6 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato con l'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, è sostituito il seguente:

« Il Consiglio centrale delle stazioni di cura è composto:

1° del sottosegretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente;

2° del Commissario per il turismo, vicepresidente;

3° del direttore generale dell'Amministrazione civile;

4° del direttore generale della Sanità pubblica;

5° del direttore generale delle belle arti;

6° del direttore generale dei servizi per la finanza locale;

7° dell'ispettore generale per i servizi delle aziende patrimoniali dello Stato;

8° del capo della divisione dei comuni;

9° di un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

10° del direttore generale dell'Enit;

11° del presidente del Touring Club;

12° del presidente della Federazione nazionale alberghi e turismo;

13° del presidente della Federazione dell'industria idroclimatica;

14° del presidente dell'Associazione medico italiana di idroclimatologia e terapia fisica;

15° del dirigente del Sindacato italiano medico fascista.

In caso di assenza del presidente e del vicepresidente, il Consiglio centrale è presieduto dal direttore generale della amministrazione civile.

(Approvato).

Art. 5.

All'articolo 7 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è aggiunto il seguente capoverso:

« Il Consiglio centrale dà altresì parere sui piani regolatori e di ampliamento resi obbligatori a norma dell'articolo 20 pei comuni al cui territorio siano state riconosciute le particolari caratteristiche di cui all'articolo 1 ».

(Approvato).

Art. 6.

All'articolo 8 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è sostituito il seguente:

« L'Azienda autonoma per l'amministrazione della stazione di cura, soggiorno o turismo è persona distinta dal comune,

Essa è amministrata da un Comitato composto:

1° di un presidente nominato dal prefetto della provincia;

2° di un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche e di altro del Touring Club italiano;

3° di due membri, uno ingegnere e l'altro medico, designati dal Consiglio provinciale di sanità;

4° di un rappresentante del commercio, di un rappresentante degli alberghi e pensioni e di un rappresentante degli industriali locali, scelti dal Prefetto fra una terna di nomi rispettivamente designati dalle tre associazioni sindacali giuridicamente riconosciute per gli appartenenti alle accennate categorie ed aventi competenza territoriale sul comune, sede della stazione di cura, soggiorno o turismo;

5° di un rappresentante del podestà.

Qualora la stazione comprenda più comuni, i componenti indicati al n. 5 sono nominati per ciascun comune.

Quando i comuni appartengono a provincie diverse il presidente del Comitato è nominato dal Ministro dell'interno. Allo stesso Ministro, udito rispettivamente il Consiglio superiore della Sanità pubblica, la Confederazione nazionale del Commercio e la Confederazione generale dell'industria, è deferita la nomina dei componenti di cui ai numeri 3 e 4.

I membri del Comitato durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Assiste il Comitato un segretario, da esso nominato ».

(Approvato).

Art. 7.

Per le stazioni di cura, soggiorno o turismo, la cui circoscrizione comprende territori di Comuni appartenenti a provincie diverse, le attribuzioni spettanti alla Giunta provinciale amministrativa ed al Prefetto, a norma degli articoli 181 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, 12, 13 e 19 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, nonchè l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi delle aziende autonome delle stazioni anzidette, sono devolute al Prefetto ed alla Giunta provinciale

amministrativa della provincia che sarà designata dal Ministro dell'interno con proprio decreto, tenendo conto sia della maggiore vicinanza dei rispettivi capoluoghi al centro delle stazioni predette, sia del maggior interesse.

Le disposizioni dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, si applicano anche ai bilanci preventivi ed ai conti consuntivi della azienda autonoma delle stazioni di cura, soggiorno e turismo suindicate.

(Approvato).

Art. 8.

Nel territorio delle stazioni di cura, soggiorno e turismo è obbligatoria la denuncia al Comitato locale degli alloggi di qualsiasi genere destinati ai forestieri, con la indicazione dei relativi prezzi. I conduttori di alberghi, pensioni e locande debbono uniformare le denunce alle disposizioni del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, convertito nella legge 16 maggio 1932, n. 557, e del Regio decreto 25 aprile 1932, n. 406.

I conduttori di alberghi, pensioni e locande, nonchè coloro che gestiscono alloggi per i forestieri, debbono comunicare al Comitato locale, entro 24 ore, l'arrivo e la partenza delle persone alloggiate, valendosi dei moduli stabiliti dall'Ente nazionale per le industrie turistiche d'intesa col Ministero dell'interno e l'Istituto centrale di statistica.

Nei Comuni dispensati, ai sensi dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, dalla costituzione della azienda separata, le denunce debbono essere presentate al podestà.

I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda da lire 50 a lire 1000.

È ammessa l'oblazione mediante pagamento di una somma da determinarsi dal Prefetto, sentito il Comitato locale e, nei casi di cui al 2° capoverso, il podestà, entro i limiti dell'ammenda sopra stabiliti.

Qualora il contravventore non faccia richiesta di oblazione entro un mese dalla contestazione della contravvenzione, ovvero non paghi la somma a titolo di oblazione, nel termine fis-

sato dal Prefetto, gli atti sono inviati all'autorità giudiziaria per il procedimento penale.

(Approvato).

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge saranno coordinate in testo unico con quelle del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 e con tutte le altre disposizioni legislative attinenti alla materia.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione al Governo a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro » (N. 1906).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Autorizzazione al Governo a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1906.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro, allegate alla presente legge, e ad introdurre nel testo, tenuto conto dei voti del Parlamento, le opportune modificazioni, nonchè quelle che saranno necessarie per coordinare le norme medesime fra di loro e colle disposizioni delle altre leggi vigenti.

Le norme anzidette sostituiranno quelle emanate con Regio decreto 26 febbraio 1928, n. 471.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è pure autorizzato ad emanare con Regio decreto le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione delle norme da pubblicarsi a termini dell'articolo 1.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito ed alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito » (N. 1918).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ed alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1918.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La prima parte dell'ultimo comma dell'articolo 24 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito è modificata come segue:

« Il capo del centro chimico militare deve avere grado di generale di divisione o di brigata ».

(Approvato).

Art. 2.

All'articolo 2 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti

approvato con Regio decreto 23 febbraio 1928, n. 327, nella tabella degli « ufficiali che non ricoprono posti del ruolo amministrativo » il primo alinea è sostituito dal seguente:

Grado	Numero dei posti
4°	2 (c)
5°	

Generali di divisione o di brigata.
(capo del centro chimico militare e capo del servizio ippico e veterinario)

(c) Compresi nella tabella degli ufficiali generali delle varie armi, di cui alla legge sull'ordinamento del Regio esercito.

(Approvato).

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 75 del Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651, è sostituito dal seguente:

« Possono essere promossi al grado superiore i generali di brigata in servizio permanente effettivo, che ricoprono una delle seguenti cariche: direttore generale del genio nel Ministero della guerra, direttore centrale del genio militare nel Ministero della marina, direttore dell'Istituto geografico militare, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, capo del servizio ippico e veterinario, capo del centro chimico militare; e che — pur non venendo designati per il grado superiore a norma del precedente articolo 74. — siano riconosciuti — sentita la Commissione centrale d'avanzamento — in possesso di una eccezionale competenza tecnica per la carica ricoperta ».

(Approvato).

Art. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 76 e l'ultimo comma dell'articolo 77 del citato Testo Unico sono abrogati.

(Approvato).

Art. 5.

Nel citato Testo Unico sull'avanzamento, dopo l'articolo 77, è inserito il seguente:

Art. 77-bis — Il ministro della guerra, sentito il parere della Commissione centrale d'avanzamento, può trattenere in servizio fino ai limiti d'età del grado superiore quei tenenti generali o maggiori generali capi dei servizi tecnici d'artiglieria, del genio ed automobilistico, i quali per la loro eccezionale competenza tecnica e per i servizi già resi all'esercitano sicuro affidamento che esso trarrà ancora grande vantaggio dall'opera loro.

I predetti ufficiali generali, anche dopo raggiunti i limiti di età del proprio grado, continueranno ad occupare il rispettivo posto organico, ma non potranno ulteriormente concorrere all'avanzamento in servizio permanente effettivo.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Varianti al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina » (N. 1941).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Varianti al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1941.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007, e sue successive modificazioni, sono apportate le varianti di cui agli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 2.

Il 1° comma dell'articolo 3 è così modificato:

« I Comandi navali e le cariche direttive sono assegnati e possono essere tolti dal Ministro per la marina, a suo giudizio insindacabile, tenendo conto non solo delle qualità professionali, tecniche, di cultura e di carattere, degli ufficiali, ma anche della loro età e di eventuali altri elementi che possano avere interesse per l'Amministrazione ».

(Approvato).

Art. 3.

All'articolo 21, riguardante la composizione della Commissione suprema d'avanzamento, sono apportate le seguenti varianti:

1ª Variante: la lettera a) è modificata come appresso:

« a) da tutti gli Ammiragli di Armata o di Squadra designati o meno di Armata, che non rivestano cariche incompatibili e che non siano impediti per qualsiasi motivo di intervenire ».

2ª Variante: dopo la lettera f) è aggiunto il seguente comma:

« Assume la Presidenza l'ufficiale Ammiraglio più anziano fra i presenti ».

(Approvato).

Art. 4.

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 22-bis.

« I componenti di tutte le Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo.

I presidenti delle Commissioni di avanzamento corrispondono direttamente col Ministro per la marina.

Gli atti delle Commissioni di avanzamento hanno carattere deliberativo, salvo i casi eccezionali in cui apposite disposizioni diano agli atti stessi carattere consultivo ».

(Approvato).

Art. 5.

Il 2° comma dell'articolo 24 è modificato nel modo seguente:

« Le Commissioni di avanzamento terranno conto inoltre per l'avanzamento ai gradi di Contrammiraglio, Capitani di Vascello, Capitani di Fregata, e gradi corrispondenti degli altri Corpi della Regia marina, dei risultati dello scrutinio di schede individuali.

« Queste schede devono essere compilate e firmate, per gli ufficiali sottoposti a scrutinio:

« a) da tutti gli ufficiali dello stesso Corpo, che o abbiano grado superiore a quello da conferirsi con la promozione, o abbiano grado uguale a quello da conferirsi con la promozione, purchè siano già iscritti nel quadro di avanzamento in vigore;

« b) da tutti gli ufficiali di Corpo diverso da quello al quale appartengono gli ufficiali sottoposti a scrutinio, purchè il grado da essi rivestito sia corrispondente a quello superiore al grado da conferirsi con la promozione e gli ufficiali da scrutinare siano stati precedentemente alla loro diretta dipendenza per un periodo di tempo di almeno due mesi.

Il modulo di dette schede e le norme relative alla loro compilazione sono stabilite dal Regolamento ».

(Approvato).

Art. 6.

Il 2° comma dell'articolo 33 è così modificato:

« È fatta eccezione per i quadri di avanzamento compilati in base ai criteri dell'anzianità o del concorso, i quali vigono finchè non siano completamente esauriti, salvo il disposto degli articoli 28 a 32 ».

(Approvato).

Art. 7.

All'articolo 61 sono apportate le seguenti varianti:

1ª Variante: Il 2° comma è così modificato:

« Quando è presumibile la formazione di vacanze nel grado di Ammiraglio di Squadra o quando lo ritenga opportuno, il Ministro per la marina convoca una Commissione speciale, costituita dagli Ammiragli di Armata, da quelli di Squadra designati o meno d'Armata, che abbiano esercitato o esercitino il Comando di una Squadra o abbiano rivestito le ca-

riche di Ministro o di Sottosegretario di Stato per la marina e dal Capo di stato maggiore della Regia marina, salvo che questi rivesta grado di Ammiraglio di divisione, per chiedere la indicazione di un determinato numero di Ammiragli di divisione idonei alla promozione ».

2^a Variante: In fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« Alla Commissione speciale si applicano le disposizioni di cui ai primi due commi del precedente articolo 22-bis.

(Approvato).

Art. 8.

Il 1° comma dell'articolo 79, modificato con l'articolo 15 della legge 30 maggio 1932, n. 593, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva navale possono essere promossi al grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono in servizio, per almeno un anno, sia come ufficiali in servizio permanente, sia come ufficiali delle categorie del congedo, purchè questi ultimi abbiano partecipato, con qualsiasi grado, alla guerra 1915-1918 ».

(Approvato).

Art. 9.

Dopo l'articolo 104 è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 104-bis.

« È in facoltà del Ministro per la marina di mantenere in servizio permanente, fino al limite di età per il loro grado, i Capitani di Porto risultati non idonei alle prove di concorso per l'avanzamento a maggiore nell'anno 1931, i quali siano ancora in servizio permanente effettivo. Gli ufficiali così trattenuti occuperanno altrettanti posti nel ruolo organico.

« Essi potranno essere dispensati dal servizio attivo, anche prima di raggiungere il limite di età per il loro grado ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme complementari sull'ordinamento del notariato » (Numero 1942).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme complementari sull'ordinamento del notariato ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1942.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al quinto ed ultimo concorso per titoli per la nomina a notaio, da indirsi ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 1 della legge 24 marzo 1932, n. 241, sono ammessi anche gli ex combattenti che abbiano partecipato ad uno almeno dei concorsi nazionali per esami indetti a termine dell'articolo 1 della cennata legge 6 agosto 1926, n. 1365, conseguendovi l'idoneità.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti del precedente articolo sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglia al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'inabilità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenzza e tutti coloro che per un anno almeno durante la guerra 1915-18 abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell'articolo 41 secondo comma del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni prevedute nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso articolo 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

Agli ex combattenti sono parificati i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale e coloro che hanno partecipato alla Marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.

Il possesso dei requisiti indicati nel precedente comma sarà dimostrato nei modi da stabilirsi dal Ministro di grazia e giustizia.

(Approvato).

Art. 3.

Il periodo di pratica notarile richiesto dall'articolo 5 n. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è ridotto ad un anno continuo per i mutilati, gli invalidi e i feriti per la causa nazionale e per coloro che parteciparono alla marcia su Roma o che siano iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 o che militarono nelle legioni fiumane.

Il periodo anzidetto è ridotto a sei mesi continui per coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo capoverso del numero 5 dello stesso articolo.

(Approvato).

Art. 4.

Il Ministro di grazia e giustizia nell'indire concorsi per la nomina di notari determina il numero dei posti da conferirsi, che potrà essere anche minore di quello dei posti già vacanti o che saranno per rendersi vacanti nel periodo di tempo occorrente per l'espletamento del concorso.

(Approvato).

Art. 5.

Nei concorsi per esame per il conferimento dei posti notarili, il voto complessivo assegnato ai concorrenti che conseguano in ciascuna prova il minimo richiesto per l'approvazione e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi nazionali per esame sarà aumentato di cinque punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento verrà applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessi-

sivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro, e in non più di un concorso.

(Approvato).

Art. 6.

Il notaio dovrà tenere, oltre i registri prescritti, un registro in cui con numerazione progressiva segnerà, giorno per giorno, le somme e i valori che gli siano affidati in relazione agli atti stipulati avanti a lui o per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Da detto registro egli dovrà staccare le ricevute, da consegnare agli interessati, delle somme e dei valori anzidetti.

Il notaio dovrà poi annotare per ciascuna partita, tosto che le abbia eseguite, le operazioni compiute in adempimento dell'incarico ricevuto.

Il detto registro dovrà essere numerato, firmato e tenuto nelle forme stabilite per i repertori, secondo il modello che verrà predisposto dal Ministro per la grazia e giustizia.

Non sono soggette ad annotazione le somme affidate al notaio per il pagamento delle tasse inerenti agli atti.

(Approvato).

Art. 7.

Alla fine di ogni trimestre, e non oltre il ventesimo giorno del trimestre successivo, il notaio trasmetterà al presidente del Consiglio notarile e al capo dell'Archivio notarile del proprio distretto un estratto autentico, in carta libera, del registro indicato nell'articolo 6, contenente tutte le annotazioni segnatevi nel trimestre.

Degli affidamenti che derivano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, il cancelliere dovrà prontamente dare notizia al presidente del Consiglio notarile ed al capo dell'Archivio notarile.

(Approvato).

Art. 8.

Il presidente del Consiglio notarile quando abbia ragione di dubitare che il notaio ponga indugio nell'adempimento dell'incarico o quan-

do riscontri inesattezze, irregolarità od omissioni negli estratti, ne chiederà spiegazioni al notaro o gli farà sollecitazioni per l'adempimento.

Ove le spiegazioni non siano sufficienti o le sollecitazioni non riescano efficaci e più particolarmente quando gli incarichi si riferiscano a minori o ad altre persone incapaci, a patrimoni vincolati o a corpi morali o a pubbliche Amministrazioni, ne informerà il procuratore del Re. (Approvato).

Art. 9.

Il capo dell'Archivio notarile conserverà gli estratti ricevuti e informerà il procuratore del Re delle omissioni, inesattezze o irregolarità riscontrate.

(Approvato).

Art. 10.

È punito con la sospensione da un mese a sei mesi, ed in caso di recidiva da due mesi ad un anno, il notaro che non tiene il registro prescritto nell'articolo 6 oppure lo pone in uso senza le forme stabilite nell'articolo medesimo.

Salva l'applicazione delle maggiori sanzioni penali, soggiace alla pena disciplinare dell'ammenda da lire 100 a 500 e nei casi più gravi alla sospensione nella misura anzidetta il notaro che contravviene alle disposizioni dell'articolo 6 comma primo e secondo e dell'articolo 7 circa le annotazioni da fare nel registro e nell'estratto.

Il semplice ritardo nell'invio degli estratti è punito con l'ammenda da lire 50 a 500.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del Comune di Gagliole, in provincia di Macerata » (N. 1947).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Ricostituzione del comune di Gagliole, in provincia di Macerata ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1947.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il comune di Gagliole, aggregato con Regio decreto 4 febbraio 1929, n. 265, al comune di Castelraimondo, è ricostituito nei limiti della circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto anzidetto.

(Approvato).

Art. 2.

Il prefetto di Macerata, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, in attuazione della presente legge, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Castelraimondo e Gagliole.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge « Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-19.8 » (Numero 1949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-18 ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

Agli aspiranti ufficiali di complemento che, con tale grado, risultino deceduti in azioni di combattimento della guerra 1915-18, o per

ferite od infermità contratte a causa della guerra stessa, è riconosciuta — quale postumo tributo d'onore alla loro memoria — la effettiva attribuzione del grado di sottotenente di complemento nella rispettiva arma o corpo.

Rimane ferma ogni altra disposizione in vigore intesa a regolare il trattamento economico già spettante agli interessati diretti, o quello di pensione ai congiunti che vi abbiano titolo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazione all'articolo 132 del Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito » (N. 1950).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione all'articolo 132 del Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 132 del Testo unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651, è sostituito dal seguente:

« Tale Commissione è nominata al principio di ogni anno con decreto ministeriale e valgono anche per essa le norme di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 del presente testo unico ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione del Parco nazionale del Circeo » (N. 1951).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costituzione del Parco nazionale del Circeo ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*, legge lo Stampato N. 1951.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Allo scopo di tutelare e migliorare la flora e la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonchè le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, il territorio compreso entro i confini indicati nell'annessa carta topografica, è dichiarato « Parco Nazionale del Circeo ».

(Approvato).

Art. 2.

La gestione tecnica ed amministrativa del Parco Nazionale del Circeo è affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le norme per essa vigenti.

Il servizio di sorveglianza è affidato alla Milizia forestale.

(Approvato).

Art. 3.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali è autorizzata, ove lo ritenga opportuno, ad acquistare, ed, in caso di mancato accordo, ad espropriare, o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel territorio del Parco.

Per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni si seguiranno le norme di cui agli articoli 112, 113 e 114 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, il perimetro del Parco potrà essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1.

Detti terreni potranno anche essere acquistati, espropriati ed assunti in temporanea gestione, con le norme di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 5.

Agli effetti di cui all'articolo 1, nel territorio del Parco sono vietati:

a) la manomissione e l'alterazione della bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;

b) l'esecuzione di tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;

c) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;

d) l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra;

e) la caccia e la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sarà fissato dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali all'atto della concessione ed in relazione alla importanza ed alla durata di questa.

Per il pagamento di detto diritto saranno seguite le stesse modalità vigenti in materia per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

Nella concessione dei detti permessi si avrà speciale riguardo ai proprietari dei terreni compresi ed annessi al Parco.

(Approvato).

Art. 7.

Per i divieti delle lettere b), c), d), dell'articolo 5, ai proprietari dei terreni verrà corrisposto un adeguato compenso, da determinarsi d'accordo con l'Azienda di Stato per le foreste demaniali e, in mancanza, da una Commissione di arbitri nominati: uno dalla Azienda di Stato per le foreste demaniali, uno dal proprietario, ed uno dal pretore del luogo.

Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori.

(Approvato).

Art. 8.

Per le violazioni ai divieti stabiliti nell'articolo 5 si applica la pena dell'ammenda fino a lire 3000, con l'obbligo, contro i trasgressori, di rimettere in pristino, a loro spese, le bellezze naturali manomesse od alterate.

(Approvato).

Art. 9.

Per le contravvenzioni indicate nell'articolo precedente è ammessa l'oblazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali.

(Approvato).

Art. 10.

È istituita una Commissione denominata « Commissione consultiva del Parco Nazionale del Circeo », la quale formulerà proposte sull'attività di carattere scientifico attinenti alla flora, fauna, formazioni geologiche, bellezze naturali e sullo sviluppo del turismo, da svolgere nel Parco per meglio raggiungere le finalità della sua costituzione.

Sulle proposte formulate dalla Commissione consultiva decide il Ministro per l'agricoltura e foreste.

Sulle materie di carattere tecnico la Commissione esprime il proprio parere in quanto richiesto dal Ministro per l'agricoltura e foreste.

(Approvato).

Art. 11.

La Commissione di cui all'articolo precedente sarà nominata con decreto Reale e sarà costituita da un professore di zoologia, un professore di botanica, un professore di geologia e da un esperto in materia, tutti designati dal Ministro per l'agricoltura e foreste; da un rappresentante designato dal Ministro dell'educazione nazionale, dal Comandante la legione della Milizia nazionale forestale di Aquila, dal Commissario governativo per l'Agro Pontino, da un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, uno dal Touring Club e dall'ufficiale amministratore del Parco.

(Approvato).

Art. 12.

La Commissione si riunirà a Roma dietro invito che, di volta in volta, sarà emanato dal Ministro per l'agricoltura e foreste.

Presidente della Commissione è il Ministro per l'agricoltura e foreste il quale potrà delegare a rappresentarlo il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.

Il vice-presidente verrà eletto in seno alla Commissione e durerà in carica due anni.

Segretario della Commissione è l'ufficiale

della Milizia nazionale forestale amministratore del Parco.

I componenti la Commissione dureranno in carica due anni e le loro funzioni sono gratuite.

(Approvato).

Art. 13.

Alle spese occorrenti per il Parco Nazionale del Circeo sarà provveduto:

a) con una somma, non superiore a lire 50.000 annue, da comprendersi fra le spese di amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà della Azienda di Stato per le foreste demaniali;

b) con gli introiti per permessi di caccia, pesca ed eventuali altre concessioni;


c) col provento delle pene pecuniarie, delle oblazioni e del ricavato della vendita degli oggetti confiscati.

(Approvato).

Art. 14.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello delle finanze, saranno fissate le norme regolamentari per l'applicazione della presente legge.

(Approvato).



Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costruzione di ferrovie e di strade in Eritrea » (N. 1952).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costruzione di ferrovie e di strade in Eritrea ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario, legge lo Stampato N. 1952.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 55.300.000:

a) per la costruzione in Eritrea del tronco Biscia-Tessenei della ferrovia Agordat-Confini Etiopico;

b) per la esecuzione delle varianti e migliorie da apportarsi al tronco in esercizio Massaua-Nefasit;

c) per la costituzione della dotazione dei materiali di scorta per le esigenze dell'esercizio ferroviario.

Alla detta spesa sarà provveduto, con le normali dotazioni di bilancio della colonia, ripartitamente in undici esercizi finanziari a decorrere dal 1933-34, come all'unità tabella (allegato A).

(Approvato).

Art. 2.

È data la facoltà al Ministro delle Colonie di limitare i lavori di cui alla lettera a) dell'articolo 1 a quelli relativi alla costruzione della sede stradale con esclusione dell'armamento, ferma restando la esecuzione dei lavori e delle provviste di cui alle lettere b) e c).

In questo caso le somme già destinate all'armamento, alle costruzioni di edifici, e al materiale rotabile, verranno impiegate per opere atte a ridurre a buona camionabile il tracciato del nuovo tronco ed alla esecuzione di varianti riconosciute idonee a migliorare la transitabilità agli automezzi della strada ordinaria Massaua-Asmara.

(Approvato).

Art. 3.

Per le spese straordinarie, ripartite, a norma dei relativi provvedimenti di autorizzazione, in più esercizi finanziari, i Governi della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, quando se ne manifesti la necessità e la convenienza, possono essere autorizzati, con decreti del Ministro delle Colonie, di concerto con quello delle finanze, ad effettuare pagamenti in conto delle assegnazioni stabilite per successivi esercizi, mediante le disponibilità di fondi della rispettiva gestione non occorrenti per altri impegni.

Con le stesse modalità e per gli stessi fini possono essere autorizzate, con l'osservanza delle condizioni indicate nel precedente comma, anticipazioni di fondi da una ad altra Colonia.

Sugli stanziamenti dei successivi esercizi viene provveduto alle occorrenti restituzioni con completa sistemazione non oltre il termine fissato per la ripartizione della spesa.

(Approvato).

Art. 4.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alla iscrizione nei bilanci coloniali delle assegnazioni di entrata e di spesa in dipendenza delle autorizzazioni previste nel precedente articolo 2, nonchè alle altre variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio » (N. 1953).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario, legge lo Stampato N. 1953.*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Agli effetti di cui all'articolo 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'articolo unico della legge 19 aprile 1906, numero 135, alla madre vedova è equiparata quella che, alla data del decesso del figlio, viveva effettivamente separata dal marito, anche se di seconde nozze, senza ricevere da esso gli alimenti.

Ove il marito sia il padre del militare defunto, e possenga i requisiti di legge per conseguire la pensione, questa viene divisa in parti eguali tra i genitori.

Quando, ferme restando le altre condizioni, la separazione tra i coniugi avvenga posteriormente alla morte del militare, alla madre spetta la metà della pensione già attribuita al marito, o che potrebbe a questo spettare.

In caso di morte di uno dei genitori, la pensione si consolida per intero nel superstite.

(Approvato).

Art. 2.

Sono abrogati gli articoli 15 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e 7 del Regio decreto 23 dicembre 1923, n. 2835. Nell'articolo unico della legge 19 aprile 1906, n. 135, che modifica l'articolo 123 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, alla parola « quinquagenario » è sostituita l'altra « sessagenario ».

(Approvato).

Art. 3.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai casi di morte verificatisi anteriormente alla pubblicazione della legge stessa, purchè gli interessati

ne facciano domanda entro un anno dalla data predetta.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Ago, Albricci, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Barzilai, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Broccardi, Broglia, Brusati Roberto.

Caccianiga, Calisse, Campolongo, Canevari, Casanuova, Casertano, Casoli, Castelli, Cattelani, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Caviglia, Celesia, Cian, Cicconetti, Cimati, Cipico, Ciraolo, Cirmeni, Colonna, Concini, Conz, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancona, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frasso, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Ferrari.

Galimberti, Gatti Salvatore, Gazzera, Gentile, Gherzi Giovanni, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Grandi, Gualtieri, Gaglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali

Joele.

Krekich.

Lagasi, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli.

Majoni, Mambretti Manfroni, Mango, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marozzi, Martin-Franklin, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nuvoloni.

Padiglione, Pais, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pende, Pestalozza, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pujia.

Quartieri.

Raineri, Rava, Renda, Ricci Corrado, Rolandi Ricci, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spada Potenziani, Spezzotti, Spirito, Suardo.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Tiscornia, Tolomei, Torlonia, Torre. Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venturi, Venzi, Versari, Vicini Marco Arturo, Viola, Visconti di Modrone, Volpi, Volterra.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935 (1969):

Senatori votanti 196

Favorevoli 184

Contrari 12

Il Senato approva.

Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato o obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930 (1891):

Senatori votanti 196

Favorevoli 190

Contrari 6

Il Senato approva.

Adesione delle Colonie italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione dell'Ufficio internazionale di igiene pubblica (1903):

Senatori votanti 196

Favorevoli 191

Contrari 5

Il Senato approva.

Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo (1905):

Senatori votanti 196

Favorevoli 189

Contrari 7

Il Senato approva.

Autorizzazione al Governo a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro (1906):

Senatori votanti 196

Favorevoli 189

Contrari 7

Il Senato approva.

Modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito ed alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito (1918):

Senatori votanti 196

Favorevoli 191

Contrari 5

Il Senato approva.

Varianti al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1941):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Norme complementari sull'ordinamento del notariato (1942):

Senatori votanti	196
Favorevoli	189
Contrari	7

Il Senato approva.

Ricostituzione del comune di Gagliole, in provincia di Macerata (1947):

Senatori votanti	196
Favorevoli	189
Contrari	7

Il Senato approva.

Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-1918 (1949):

Senatori votanti	196
Favorevoli	189
Contrari	7

Il Senato approva.

Modificazione all'articolo 132 del Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito (1950):

Senatori votanti	196
Favorevoli	188
Contrari	8

Il Senato approva.

Costituzione del Parco nazionale del Circeo (1951):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Costruzione di ferrovie e di strade in Eritrea (1952):

Senatori votanti	196
Favorevoli	190
Contrari	6

Il Senato approva.

Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio (1953):

Senatori votanti	196
Favorevoli	191
Contrari	5

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Modificazione alla legge istitutiva del "Maggio Musicale Fiorentino" » (N. 1954).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazione alla legge istitutiva del "Maggio Musicale Fiorentino" ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

Nell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1931, n. 1709, le parole « e successivamente ogni tre anni » sono sostituite dalle altre « e successivamente ogni due anni ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni per l'aviazione da turismo » (N. 1956).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Agevolazioni per l'aviazione da turismo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1956.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Gli aeromobili da turismo sono di due categorie.

Appartengono alla prima quelli di proprietari privati che ne facciano uso senza fine di lucro, nonché quelli appartenenti ad Enti ed Associazioni sportive italiane contemplate dalle norme stabilite nel regolamento, che non abbiano scopi di lucro.

Appartengono alla seconda categoria quelli di proprietà privata o di Società, adibiti a trasporti aeronautici di carattere turistico, mediante retribuzione, o, comunque, a fine di lucro.

Ad essi sono assimilati gli aeromobili adibiti a lavoro aeronautico, secondo le norme stabilite nel regolamento.

(Approvato).

Art. 2.

Gli aeromobili di prima e seconda categoria sono immatricolati nel registro aeronautico.

Il certificato di immatricolazione deve essere tenuto a bordo per essere presentato alle autorità aeronautiche e di polizia ad ogni richiesta.

Il certificato di navigabilità degli aeromobili di prima categoria deve essere vidimato ogni anno dal Registro Italiano navale ed aeronautico, previa visita di controllo per l'accertamento dello stato di perfetta navigabilità dell'aeromobile. Quello degli aeromobili di seconda categoria deve essere vidimato dal-

l'istesso registro ogni sei mesi, previa visita di controllo.

Le visite di accertamento annuale si effettuano entro il 31 dicembre di ogni anno; quelle semestrali entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

(Approvato).

Art. 3.

Gli aeromobili di seconda categoria a giudizio del Ministero dell'aeronautica possono essere provvisti del solo certificato di immatricolazione se compiono voli sul campo.

(Approvato).

Art. 4.

Gli aeromobili da turismo che devono oltrepassare i confini dello Stato devono essere provvisti di tutti i documenti richiesti per la navigazione aerea internazionale.

(Approvato).

Art. 5.

I piloti di aeromobili di prima categoria muniti di licenza rilasciata dal Ministero dell'aeronautica, non sono tenuti a far vidimare i libri di bordo, nè ad indicare, in partenza, il viaggio che intendono compiere. Essi possono discendere in qualsiasi aeroporto aperto al traffico aereo, nei campi di fortuna o nei campi privati di atterraggio aperti al pubblico.

(Approvato).

Art. 6.

Il pilota che conduce aeromobili di prima categoria, deve essere provvisto del brevetto di secondo grado di turismo e relativa licenza. Quello che conduce aeromobili di seconda categoria deve essere provvisto del brevetto di terzo grado e relativa licenza ed essere iscritto nell'albo matricolare della gente dell'aria.

(Approvato).

Art. 7.

Gli aeromobili di prima categoria hanno diritto al ricovero negli aeroporti civili e negli

altri stabiliti dal Ministero dell'aeronautica, nei limiti consentiti dalle esigenze di servizio.
(Approvato).

Art. 8.

Gli aeromobili di cui all'articolo 1° hanno diritto a valersi gratuitamente dei servizi meteorologici dello Stato e godono inoltre dei vantaggi stabiliti da disposizioni speciali.
(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Stato giuridico della gente dell'aria » (N. 1957).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato giuridico della gente dell'aria ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1957.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

BELLA GENTE DELL'ARIA

CAPO I.

DELLE CATEGORIE DELLA GENTE DELL'ARIA

Art. 1.

Agli effetti della presente legge sono considerate come gente dell'aria le seguenti due categorie di personale:

La prima comprende:

a) il personale destinato al comando ed al pilotaggio degli aeromobili, esclusi i proprietari piloti di aeromobili da turismo;

b) il personale addetto agli apparati motori ed agli altri macchinari di bordo;

c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.

La seconda comprende:

a) il personale tecnico direttivo dei cantieri e delle officine aeronautiche;

b) i capiscalo;

c) il personale non navigante delle linee aeree, il personale delle linee civili, di campi scuola e di collaudo.

(Approvato).

Art. 2.

Il personale di comando e di pilotaggio è iscritto in apposito albo.

La gente dell'aria di prima categoria, di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1, munita di autorizzazione al volo è iscritta in apposite matricole.

La gente dell'aria di seconda categoria, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 1, è iscritta separatamente in appositi registri.

Le norme per la compilazione dell'albo, delle matricole e dei registri, di cui ai precedenti comma, sono stabilite con Regio decreto emanato su proposta del Ministro dell'aeronautica, di concerto con quello delle corporazioni.

(Approvato).

Art. 3.

Per ottenere l'iscrizione nell'albo, nelle matricole e nei registri della gente dell'aria occorre essere cittadini italiani e aver compiuto gli anni 18, quando si tratti di avieri, o gli anni fissati per ciascun grado al successivo articolo 9 per il personale navigante graduato; occorre inoltre possedere i requisiti di condotta morale, di capacità fisica e di attitudine speciale, denominati dal regolamento.

Per gli addetti ai servizi complementari di bordo, minori degli anni 18, è necessario il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Il regolamento conterrà altresì le norme relative ai casi di diniego delle iscrizioni e quelle per la cancellazione degli iscritti.

(Approvato).

Art. 4.

Tutti gli atti e i documenti occorrenti per l'iscrizione negli albi, nelle matricole e nei registri della gente dell'aria sono esenti da qualsiasi tassa, ad eccezione dei brevetti e delle licenze, riguardanti il personale aeronautico avente grado direttivo da determinarsi nel regolamento di esecuzione.

(Approvato).

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica può consentire l'iscrizione negli albi, nelle matricole e nei registri di persone che, pur essendo di nazionalità italiana, non siano cittadini italiani.

(Approvato).

Art. 6.

Nessuno può esercitare una professione propria della gente dell'aria se non è munito del brevetto e della relativa licenza ed autorizzazione al volo, rilasciati dalla competente autorità aeronautica nonchè del certificato comprovante l'iscrizione nell'albo delle matricole e nei registri prescritti per la categoria alla quale appartenga.

(Approvato).

Art. 7.

Gli stranieri non possono essere ammessi ad esercitare le professioni della gente dell'aria di prima categoria e quella di cui alla lettera b) della seconda categoria, salvo che nei casi ed alle condizioni previste da convenzioni internazionali o per speciale autorizzazione del Ministero dell'aeronautica.

(Approvato).

CAPO II.

DEI GRADI AERONAUTICI

Art. 8.

I gradi del personale aeronautico sono i seguenti:

- 1° comandante superiore;
- 2° comandante;
- 3° ufficiale di rotta di 1^a classe;
- 4° ufficiale di rotta di 2^a classe;
- 5° pilota;
- 6° radiotelegrafista;
- 7° primo motorista di volo;
- 8° secondo motorista di volo;
- 9° aggiunto radiotelegrafista.

Sono anche compresi nel personale di comando e di pilotaggio i collaudatori di aeromobili ed i piloti istruttori.

La precedente classifica non obbliga l'armatore a includere nell'equipaggio di ogni apparecchio tante persone quante sono le qualifiche ivi previste.

(Approvato).

Art. 9.

I requisiti per conseguire i gradi di cui all'articolo precedente sono:

1° per il comandante superiore: età non inferiore a 25 anni; brevetto e licenza di 3° grado per piloti di velivolo e di prima classe per i piloti di dirigibile; brevetto di ufficiale di rotta di prima classe; aver compiuto almeno 250.000 chilometri di volo come pilota comandante su una linea aerea regolare ed almeno un anno di servizio in tale qualità, ovvero altrettanti chilometri di volo come pilota militare;

2° per comandante: età non inferiore a 23 anni, brevetto e licenza di terzo grado per piloti di velivolo e di prima classe per piloti di dirigibile; brevetto di ufficiali di rotta; aver compiuto almeno 120.000 chilometri di volo su una linea aerea regolare come pilota, ovvero altrettanti chilometri di volo come pilota militare;

3° per ufficiali di rotta di prima e seconda classe: età 21 anni, brevetto e licenza di ufficiali di rotta di prima e rispettivamente di seconda classe;

4° per pilota: età 21 anni; brevetto e licenza di pilota di 3° grado per piloti di velivolo e di seconda classe per piloti di dirigibile;

5° per radiotelegrafista: età 21 anni; brevetto di radiotelegrafista di aeromobile di prima classe;

6° per 1° motorista di volo; età 21 anni; brevetto di motorista di aeromobile; aver compiuto 25.000 chilometri di volo su linea aerea regolare;

7° per secondo motorista di volo: età 21 anni, brevetto di motorista di aeromobile;

8° per aggiunto radiotelegrafista: età 21 anni; brevetto di radiotelegrafista di aeromobile di seconda classe.

Il personale di cui sopra è cenno, dovrà inoltre essere provvisto dei titoli di studio determinati dal regolamento.

(Approvato).

Art. 10.

Con Regio decreto emanato su proposta del Ministro dell'Aeronautica di concerto con quello delle corporazioni, potranno comprendersi nel personale di comando e pilotaggio anche altre categorie specialisti, ove lo sviluppo dei servizi aeronautici e il progresso della scienza e della tecnica lo rendano necessario.

(Approvato).

Art. 11.

Per conseguire uno dei gradi di cui all'articolo 8 occorre prestare giuramento secondo le norme stabilite dal regolamento.

Sono dispensati dall'obbligo del giuramento coloro che conseguono il grado in applicazione del precedente articolo.

(Approvato).

Art. 12.

Il collaudatore di aeromobili deve essere provvisto del brevetto di terzo grado e della licenza di seconda classe per il collaudo dei velivoli e del brevetto di prima classe e della relativa licenza per il collaudo dei dirigibili.

(Approvato).

Art. 13.

Il pilota istruttore deve possedere i requisiti prescritti per il pilota al n. 4 dell'articolo 9 e deve avere inoltre compiuto almeno 100 ore di volo dopo aver conseguito il brevetto.

(Approvato).

CAPO III.

DEL PERSONALE NON NAVIGANTE

Art. 14.

Il personale tecnico direttivo dei cantieri e delle officine aeronautiche deve possedere i requisiti stabiliti dal regolamento.

(Approvato).

Art. 15.

Il caposcalo è la persona che l'armatore propone alla direzione dei propri servizi negli aeroporti.

In tal qualità:

a) cura la compilazione e la tenuta dei registri e documenti, compresi quelli di bordo che devono essere compilati a terra;

b) ha facoltà di sospendere la partenza dell'aeromobile, comunicando la relativa disposizione scritta al comandante dell'aeromobile.

(Approvato).

Art. 16.

Il caposcalo deve aver esercitato le funzioni di pilota civile con brevetto di 3° grado almeno per due anni. Deve inoltre essere fornito della licenza di maturità di scuola media superiore o di un titolo equipollente. Sono dispensati dal titolo di studio gli ufficiali piloti effettivi in congedo della Regia aeronautica.

(Approvato).

TITOLO II.

DELL'EQUIPAGGIO

CAPO I.

DEL COMANDANTE

Art. 17.

Il comandante è capo dell'equipaggio ed ha autorità su tutte le persone comunque imbar-

cate. A lui spetta il comando dell'aeromobile per tutto ciò che riguarda la manovra e la direzione nautica. Inoltre esercita, durante il viaggio, le funzioni demandategli dalle leggi e dai regolamenti. Ogni clausola contraria è nulla.

Il comandante è anche consegnatario dell'aeromobile e rappresenta gl'interessi dell'aeromobile e del carico.

(Approvato).

Art. 18.

Nei luoghi ove non esiste una rappresentanza dell'armatore, nota ai terzi, il comandante, anche senza mandato speciale, può:

a) fare gli acquisti necessari per effettuare il viaggio intrapreso;

b) fare le riparazioni necessarie all'aeromobile;

c) prendere tutti i provvedimenti e fare tutte le spese necessarie per la salvezza del carico;

d) prendere a prestito il denaro occorrente per far fronte alle esigenze di cui alle lettere a), b), c);

e) arruolare e congedare l'equipaggio in corso di viaggio.

(Approvato).

Art. 19.

Il comandante non può vendere nè gravare di ipoteca o di altri diritti reali l'aeromobile, senza mandato speciale.

(Approvato).

Art. 20.

Il comandante, prima della partenza, deve assicurarsi dello stato di efficienza dell'aeromobile e delle condizioni atmosferiche di navigabilità.

(Approvato).

CAPO II.

DELLA COMPOSIZIONE DELL'EQUIPAGGIO

Art. 21.

L'equipaggio è costituito da tutte le persone imbarcate per il servizio in volo dell'aeromobile, compreso il comandante.

(Approvato).

Art. 22.

Gli aeromobili devono essere comandati dalle persone a ciò espressamente abilitate, a termini della presente legge e del regolamento per la navigazione aerea.

(Approvato).

Art. 23.

La gerarchia dei componenti l'equipaggio a bordo dell'aeromobile è la seguente:

- a) comandante superiore;
- b) comandante;
- c) ufficiale di rotta di 1ª classe;
- d) ufficiale di rotta di 2ª classe;
- e) pilota;
- f) radiotelegrafista;
- g) primo motorista;
- h) secondo motorista;
- i) aiuto radiotelegrafista;
- l) avieri.

(Approvato).

Art. 24.

In caso di morte o di impedimento del comandante, il comando è assunto di diritto secondo l'ordine gerarchico stabilito nel precedente articolo, e ciò sino al 1º approdo, ove, in mancanza di disposizioni dell'armatore, l'autorità aeronautica o consolare adotterà gli opportuni provvedimenti.

(Approvato).

Art. 25.

La composizione dell'equipaggio, in relazione alle caratteristiche ed al percorso dell'aeromobile, nonchè alla specie di traffico al quale esso è adibito, è stabilita dal regolamento.

(Approvato).

Art. 26.

Le persone dell'equipaggio che debbono soddisfare agli obblighi di leva non possono essere sbarcate per risoluzione di contratto in paese estero.

(Approvato).

CAPO III.

DELL'ARRUOLAMENTO

Art. 27.

Le norme relative agli uffici di collocamento e le modalità per l'arruolamento individuale della gente dell'aria sulla base degli albi, della matricola e dei registri sono stabilite dal regolamento.

Nel caso che, all'estero, sia indispensabile sostituire parte dell'equipaggio, i relativi contratti di arruolamento devono essere stipulati con l'autorizzazione dell'autorità consolare, e soltanto per la rimanente parte del viaggio fino al ritorno dell'aeromobile nel primo aeroporto italiano, nel caso che il personale arruolato sia straniero. Detto personale deve essere munito dei brevetti di abilitazione previsti dalle convenzioni internazionali, o, in difetto, di brevetti validi, secondo la legge nazionale dell'arruolamento.

(Approvato).

Art. 28.

Nei contratti collettivi per l'arruolamento del personale aeronautico saranno osservate le norme della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, nonchè le successive disposizioni emanate o che saranno emanate in materia. In aggiunta però

alle condizioni di lavoro che per l'articolo 8 del Regio decreto 6 maggio 1928, n. 1251, devono essere contenute nei contratti collettivi di lavoro, i contratti collettivi per l'arruolamento del personale aeronautico devono contenere norme precise sulla assicurazione contro gli infortuni, sulla previdenza a favore del lavoratore, sulla indennità di trasferta in territorio nazionale e all'estero e sulle indennità spettanti in caso di perdita del corredo.

(Approvato)

Art. 29.

Quando l'aeromobile faccia scalo in località colpite da malattia infettiva a carattere diffusivo, il comandante è tenuto ad applicare i provvedimenti profilattici a tutela della salute dell'equipaggio.

(Approvato).

Art. 30.

Le persone dell'equipaggio non sono tenute a prestar servizio diverso da quello per cui sono state arruolate, salvo casi di necessità, il cui apprezzamento è lasciato al prudente criterio del comandante.

(Approvato).

Art. 31.

Il comandante e le altre persone dell'equipaggio non possono sotto alcun pretesto caricare sull'aeromobile merci per loro conto, senza il consenso dell'armatore o del suo rappresentante.

La persona dell'equipaggio che contravvenga a detto divieto è tenuta a pagare il nolo nella misura del doppio di quello fissato per il medesimo viaggio e per merce della stessa specie di quella indebitamente imbarcata, senza pregiudizio del risarcimento dei danni.

(Approvato).

Art. 32.

Il contratto individuale di arruolamento a tempo determinato che scade in corso di viag-

gio, si intende prorogato finchè l'aeromobile non sia ritornato nella località di partenza.

L'armatore ha, peraltro, la facoltà di sbarcare l'arruolato in uno scalo intermedio, purchè assuma a proprio carico tutte le spese per il di lui ritorno alla località di partenza. Anche in tal caso il contratto si intende prorogato fino al giorno di arrivo alla località di partenza stessa.

(Approvato).

Art. 33.

In mancanza di più favorevoli disposizioni dei contratti collettivi, l'arruolato che contrae malattie o che è ferito durante il tempo dell'arruolamento, continua a percepire la retribuzione ed ha diritto alle cure necessarie a spese dell'armatore per tutto il tempo della cura, ma non oltre i 120 giorni.

Se un componente il personale suddetto ammalato o è ferito all'estero, l'armatore deve depositare presso l'autorità consolare la somma necessaria per la sua cura ed il ritorno in patria.

Nelle località dove non esiste autorità consolare, l'armatore deve far ricoverare l'arruolato ammalato o ferito in uno ospedale od altro luogo di cura, depositando la somma sopra indicata.

Restano ferme le norme previste nella legge 10 gennaio 1929, n. 65, sull'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria.

(Approvato).

Art. 34.

I componenti l'equipaggio di un aeromobile fatto prigioniero senza loro colpa, anche se la cattura avvenga mentre essi si siano allontanati dall'aeromobile per motivi di servizio, conservano il loro diritto a termine del contratto di arruolamento e, in difetto, per la durata di un anno.

(Approvato).

Art. 35.

Le retribuzioni del personale non possono essere cedute nè sequestrate se non per un quinto

del loro ammontare e soltanto per causa di alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l'armatore.

(Approvato).

Art. 36.

Le persone dell'equipaggio, in caso di sinistro dell'aeromobile, hanno l'obbligo di prestare l'opera loro, ove ne siano richieste per i possibili recuperi. In tal caso hanno diritto ad una remunerazione supplementare, il cui ammontare sarà determinato in caso di dissenso dalla competente giurisdizione delle controversie individuali del lavoro, in relazione alle fatiche ed ai rischi corsi durante le operazioni di ricupero.

(Approvato).

Art. 37.

Oltre alle cose che non sono soggette nè a sequestro nè a pignoramento, a termine del Codice di procedura civile e delle leggi speciali, non possono essere sequestrati nè pignorati per qualsiasi titolo:

a) gli indumenti della gente dell'aria navigante, necessari per i servizi di bordo;

b) gli istrumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente dell'aria navigante destinati all'esercizio della professione;

c) le somme dovute agli arruolati per spese di cura e per quelle di ritorno al luogo di arruolamento.

(Approvato).

Art. 38.

Le disposizioni del presente titolo non possono essere derogate, a meno che la deroga non sia espressamente consentita dalla legge.

(Approvato).

DISPOSIZIONE FINALE

Art. 39.

Il Governo del Re ha la facoltà di emanare le norme eventualmente occorrenti a complemento e per l'esecuzione della presente legge

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1934

nonchè per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo » (N. 1963).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo, con le seguenti modificazioni:

È soppresso l'ultimo capoverso dell'articolo 5.

Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Il vettore può a quest'effetto fare esaminare il contenuto dei bagagli e disporre il sequestro o anche la distruzione delle cose pericolose o nocive ».

È soppresso il n. 3 dell'articolo 24.

Il n. 12 dello stesso articolo 24 è sostituito dal seguente:

« il prezzo delle cose, se il trasporto è fatto contro assegno, ed eventualmente lo ammon-tare delle spese ».

L'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« Il vettore è responsabile del danno risultante dalla interruzione del viaggio o da un ritardo nel trasporto aereo di viaggiatori, bagagli o cose ».

Nel secondo comma dell'articolo 46 è inserita fra le parole: « non possono agire » e « contro il vettore » la parola « che ».

Il capoverso dell'articolo 47 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di trasporti combinati, il destinatario ha diritto di ottenere la consegna delle cose trasportate contro presentazione del documento relativo all'ultimo trasporto ».

Nell'articolo 50 alla parola « capo » è sostituita la parola « decreto ».

Nell'articolo 51 è soppressa la parola « internazionali ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente l'estensione ai capitani in servizio di Stato Maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626 » (N. 1965).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente la estensione ai capitani in servizio di stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626 ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente la estensione ai capitani in servizio di stato maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Riposo domenicale e settimanale » (N. 1966).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Riposo domenicale e settimanale ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario legge lo Stampato Numero 1966.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui è dovuto ogni settimana un riposo di 24 ore consecutive, salvo le eccezioni stabilite dalla presente legge.

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1° al personale addetto ai lavori domestici inerenti alla vita della famiglia;

2° alla moglie, ai parenti ed agli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro, con lui conviventi ed a suo carico;

3° ai lavoranti al proprio domicilio;

4° al personale preposto alla direzione tecnica od amministrativa di un'azienda ed avente diretta responsabilità nell'andamento dei servizi;

5° al personale navigante;

6° al personale addetto alla pastorizia brada;

7° ai lavoranti a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari.

Per i lavoranti retribuiti con salario e compartecipazione si tiene conto del carattere prevalente del rapporto;

8° al personale addetto ai lavori di risicoltura in quanto provvedono apposite norme;

9° al personale direttamente dipendente da aziende esercenti ferrovie e tramvie pubbliche;

10° al personale addetto ai servizi pubblici esercitati direttamente dallo Stato, dalle provincie e dai comuni ed al personale addetto ad aziende industriali esercitate direttamente dallo Stato;

11° al personale addetto agli uffici dello Stato, delle provincie, dei comuni ed a quello addetto agli uffici e servizi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

12° al personale addetto ai Regi istituti di istruzione e di educazione anche se aventi personalità giuridica propria ed autonomia amministrativa, nonchè al personale degli istituti di istruzione e di educazione esercitati direttamente dalle provincie e dai comuni;

13° al personale addetto alle attività degli altri enti pubblici, quando provvedano speciali disposizioni legislative;

14° salvo il disposto degli articoli 4 e 5, n. 3, al personale addetto alle industrie che trattano materia prima di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di tre mesi all'anno.

Tali industrie saranno determinate con decreto del ministro delle corporazioni, intese le corporazioni competenti.

(Approvato).

SOCI DI COOPERATIVE

Art. 2.

I soci di cooperative, che prestano la loro attività per conto delle cooperative medesime, sono soggetti alla presente legge quando siano remunerati con retribuzione fissa periodica, anche se integrata da partecipazione agli utili o da altre forme analoghe, oppure quando lavorino promiscuamente con altri lavoratori.

(Approvato).

GIORNO E DECORRENZA DEL RIPOSO

Art. 3.

Il riposo di 24 ore consecutive deve essere dato la domenica, salvo le eccezioni stabilite dagli articoli seguenti.

Il riposo di 24 ore consecutive, cada esso in domenica o in altro giorno della settimana, deve decorrere da una mezzanotte all'altra, ovvero dall'ora che sarà stabilita dai contratti collettivi di lavoro o, in mancanza di detti contratti e quando lo richieda la natura dell'esercizio, dall'Ispettorato corporativo.

Per i lavori a squadre il riposo decorre dall'ora di sostituzione di ciascuna squadra.

Il riposo compensativo di 12 ore, previsto dagli articoli seguenti, decorre dalla mezzanotte al mezzogiorno e viceversa.

(Approvato).

RIPOSO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

Art. 4.

Qualora per le attività soggette alla presente legge siano previste eccezioni all'obbligo del riposo di 24 ore consecutive ogni settimana, alle donne di qualsiasi età ed ai minori degli anni 14 deve essere tuttavia dato, ogni settimana, un riposo compensativo ininterrotto di 24 ore, salvi i casi previsti dagli articoli 6, 8, 12 e 15.

Eguale riposo deve essere dato:

a) ai minori degli anni 14 ed alle donne minori degli anni 18 addetti alle industrie determinate a norma dell'articolo 1, n. 14, qualunque sia la durata della loro occupazione nell'Azienda;

b) alle donne maggiori degli anni 18 addette alle industrie determinate a norma dell'articolo 1, n. 14, quando il periodo complessivo della loro occupazione nell'Azienda superi i tre mesi all'anno.

(Approvato).

CAPO II.

REGIMI PARTICOLARI DI RIPOSO.

ATTIVITÀ A REGIME CONTINUO E ATTIVITÀ STAGIONALI O DI PUBBLICA UTILITÀ

Art. 5.

Il riposo di 24 ore consecutive può cadere in giorno diverso dalla domenica, e può essere attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio delle seguenti attività:

1° operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o ad energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate;

2° operazioni industriali il cui processo debba in tutto o in parte svolgersi in modo continuativo;

3° industrie di stagione per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima od al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie determinate a norma dell'articolo 1, n. 14, per il loro periodo di lavorazione eventualmente eccedente i tre mesi, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano varie delle suddette industrie con un decorso complessivo di lavorazione superiore ai tre mesi;

4° altre attività per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche od a ragioni di pubblica utilità.

Le attività di cui al presente articolo saranno determinate con decreto del ministro delle corporazioni, intese le corporazioni competenti.

(Approvato).

Art. 6.

Quando nelle attività indicate nell'articolo precedente non sia possibile concedere il riposo settimanale per turno di 24 ore per la insostituibilità del personale specializzato, l'Ispettorato corporativo, su domanda del datore di lavoro ed intese, salvi i casi di urgenza, le organizzazioni sindacali interessate, può autorizzare la riduzione del riposo a 12 ore consecutive ogni settimana.

Per il personale destinato a predisporre il funzionamento della forza motrice e ad altri servizi preparatori è consentita, nei limiti strettamente necessari, la ripresa anticipata del lavoro.

(Approvato).

VENDITA AL MINUTO ED ATTIVITÀ AFFINI

Art. 7.

Per le aziende esercenti la vendita al minuto ed in genere attività rivolte a soddi-

sfare direttamente bisogni del pubblico, il prefetto, intesi il podestà e le organizzazioni sindacali interessate:

a) può ordinare, nei casi in cui la legge prevede il riposo settimanale per turno ed ove non ne derivi pregiudizio all'interesse del pubblico, che il riposo del personale, anzichè per turno, sia dato in uno stesso giorno, ovvero si inizi nel pomeriggio della domenica;

b) può temporaneamente autorizzare, per ragioni transitorie che creino un movimento di traffico di eccezionale intensità, che al riposo domenicale o al riposo che si inizia nel pomeriggio della domenica sia sostituito il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive;

c) può autorizzare, ove trattisi di zone il cui commercio tragga sviluppo dall'affluenza in domenica della popolazione rurale o dalla abitudine di questa di fare acquisti in detto giorno, che il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica.

I provvedimenti previsti dal presente articolo debbono specificare le zone ed i rami di attività cui sono applicabili.

Quando nei casi previsti dalle lettere a) e c) il riposo si inizi nel pomeriggio della domenica, tanto la durata del lavoro nelle ore anti-meridiane di tale giorno che il riposo saranno regolati dal contratto collettivo di lavoro o, in mancanza di questo, dal prefetto sentite le organizzazioni interessate.

In mancanza di detto contratto è dovuto al personale un riposo non inferiore a 12 ore consecutive nel pomeriggio della domenica ed un riposo compensativo, pur esso non inferiore a 12 ore consecutive, nella settimana successiva.

(Approvato).

LAVORI AGRICOLI

Art. 8.

Fermo restando il disposto dell'articolo 1, nn. 6, 7 e 8, il riposo settimanale del personale addetto ai lavori agricoli sarà regolato dai contratti collettivi di lavoro.

Si intendono per lavori agricoli la coltivazione della terra e dei boschi e l'allevamento del bestiame, nonchè le operazioni connesse, quando siano compiute in nome e per conto della stessa persona che esercita l'azienda per la coltivazione o l'allevamento e costituiscano un accessorio di tale azienda.

(Approvato).

INDUSTRIE ALL'APERTO

Art. 9.

Per le industrie all'aperto, soggette ad interruzione per intemperie, la sospensione del lavoro verificatasi nella settimana, per 24 ore consecutive, può essere considerata come giorno di riposo, in sostituzione di quello della domenica successiva, quando non venga effettuato il recupero di detto periodo di sospensione a norma delle disposizioni vigenti sugli orari di lavoro.

(Approvato).

INDUSTRIE CON PERIODI DI ECCEZIONALE ATTIVITÀ

Art. 10.

Per le industrie con periodi di eccezionale attività, le quali saranno determinate con decreto del ministro delle corporazioni, intese le corporazioni competenti, è sospeso per sei settimane all'anno l'obbligo del riposo.

Il datore di lavoro, che intenda attuare detta sospensione, è obbligato a darne preventivo avviso all'Ispettorato corporativo, salvo il caso che il decreto ministeriale o i contratti collettivi di lavoro abbiano stabilito il periodo durante il quale la sospensione può essere applicata.

(Approvato).

OPIFICI MOSSI DIRETTAMENTE DAL VENTO O DALL'ACQUA

Art. 11.

Negli opifici, la cui forza motrice prevalente è prodotta direttamente dal vento o

dall'acqua, ovvero è costituita da energia elettrica prodotta o trasportata direttamente dall'esercente dell'opificio ed esclusivamente per l'uso di questo, può essere dato, per dieci settimane all'anno, il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive ogni due settimane.

I datori di lavoro, che intendono attuare il regime sopraindicato, debbono preventivamente presentare all'Ispettorato corporativo una dichiarazione da cui risultino i dati necessari per dimostrare che ricorrono le condizioni di legge.

(Approvato).

ALBERGHI

Art. 12.

Al personale degli alberghi non diurni, che per ragioni di servizio dimori nell'albergo, è dovuto ogni settimana un periodo di uscita di almeno 10 ore ininterrotte durante le ore nelle quali si compie il lavoro ordinario, nonché un periodo di riposo entro l'albergo di almeno otto ore continuative per ogni giornata di lavoro.

Alle altre categorie di personale degli alberghi non diurni ed a quello degli alberghi diurni si applica lo stesso regime di riposo che, per la corrispondente attività disimpegnata da detto personale, è stabilito per le altre aziende.

(Approvato).

AZIENDE GIORNALISTICHE E DI DIFFUSIONE DI NOTIZIE

Art. 13.

Il riposo di 24 ore continuative per il personale addetto alle aziende editrici di giornali ed alle aziende per la diffusione al pubblico, con qualsiasi mezzo, di notizie, deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore quattro del lunedì.

È fatta eccezione per i redattori sportivi e teatrali, per il personale dell'Agenzia Stefani, delle imprese di trasmissione radiofoniche,

e per quello addetto alla trasmissione di notizie, ai sensi dell'articolo 26 comma 2° della presente legge, per i quali il riposo di 24 ore consecutive ogni settimana può essere dato per turno.

È dovuto anche il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive al personale di redazione dei giornali quotidiani che, per esigenze straordinarie, abbia prestato la sua opera fra la mattina della domenica e le ore quattro del lunedì, ove ciò sia consentito dal contratto collettivo di lavoro e le relative prestazioni siano compensate con l'aumento percentuale di retribuzione all'uopo stabilito dal contratto suddetto.

La decorrenza del riposo prevista dai precedenti due capoversi sarà determinata a norma dell'articolo 3.

(Approvato).

Art. 14.

Il riposo di 24 ore consecutive per il personale addetto alla stampa dei giornali deve decorrere dalla mattina della domenica alle ore 4 del lunedì.

Al personale addetto alla vendita di giornali è dovuto il riposo settimanale per turno di 24 ore consecutive.

(Approvato).

PERSONALE ADDETTO AI VAGONI LETTO, COMMESSI VIAGGIATORI E PERSONALE EQUIPARABILE E PERSONALE ADDETTO A PUBBLICI SPETTACOLI

Art. 15.

Al personale viaggiante addetto ai vagoni letto, ai commessi viaggiatori ed al personale equiparabile il riposo può essere dato ad intervalli più lunghi di una settimana, purchè la durata complessiva di esso ogni trenta giorni, o nel periodo che sarà determinato dai contratti collettivi di lavoro, corrisponda a non meno di 24 ore consecutive per ogni sei giornate lavorative.

Per il personale addetto ai pubblici spettacoli l'Ispettorato corporativo, qualora ricorrano esigenze tecniche, può autorizzare

il frazionamento del riposo di 24 ore settimanali in due periodi di 12 ore consecutive ciascuno, stabilendone l'ora della decorrenza.

(Approvato).

LAVORI OCCASIONALI E DI VIGILANZA

Art. 16.

Può essere compiuto in domenica il lavoro:

a) di manutenzione, pulizia e riparazione degli impianti, in quanto dette operazioni non possano compiersi nei giorni feriali senza danno per l'esercizio o pericolo per il personale;

b) di vigilanza delle aziende e degli impianti;

c) di compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.

Al personale occupato per tutta o per parte della domenica nei lavori previsti dal presente articolo, oltre al riposo per il periodo residuo della domenica, è dovuto un riposo compensativo di durata uguale alle ore di lavoro eseguito in detto giorno ed in ogni caso non inferiore a 12 ore consecutive.

(Approvato).

FORZA MAGGIORE

Art. 17.

Possono essere compiuti in domenica, nei limiti strettamente necessari:

a) i lavori indispensabili per la sicurezza delle persone o degli impianti ovvero per la conservazione dei prodotti o delle materie destinate alla lavorazione;

b) i lavori disposti, per ragioni d'ordine pubblico, dal prefetto, il quale sentirà il parere dell'Ispettorato corporativo sui limiti e le cautele da adottare.

Nei casi indicati alla lettera a) l'Ispettorato corporativo può dare prescrizioni per contenere il lavoro domenicale nei limiti strettamente indispensabili e può altresì ordinare la cessazione del lavoro.

Al personale addetto al lavoro domenicale è dovuto il riposo prescritto dall'ultimo comma

dell'articolo 16. Tuttavia, ove si oppongano difficoltà alla attuazione di esso, l'Ispettorato corporativo, intese le organizzazioni sindacali interessate, può esonerare da detto obbligo o prescrivere altri regimi di riposo adatti.

(Approvato).

Art. 18.

Il datore di lavoro che faccia eseguire lavori di cui al precedente articolo, deve darne avviso all'Ispettorato corporativo entro 24 ore dal loro inizio, indicando le ragioni del lavoro ed il numero delle persone occupate, distinte per sesso e per età.

(Approvato).

SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI RIPOSO

Art. 19.

Quando durante la settimana il lavoro sia stato sospeso per 24 ore consecutive a causa di festività previste dalle leggi o dai contratti collettivi di lavoro o da accordi fra Associazioni sindacali, detta sospensione può essere computata come giorno di riposo agli effetti della presente legge, qualora su concorde richiesta delle organizzazioni sindacali interessate, ed inteso il parere del podestà, ne sia data autorizzazione dal prefetto. Questi potrà stabilire all'uopo le opportune cautele.

(Approvato).

CAPO III.

DIVIETI E LIMITAZIONI DI ESERCIZIO

CHIUSURA DELLE AZIENDE

Art. 20.

Nelle ore e nelle zone in cui il riposo deve essere dato contemporaneamente al personale addetto a determinate attività, le aziende, nelle quali queste attività si svolgono, debbono rimanere chiuse al pubblico, anche nel caso che sia ammesso in esse l'impiego di

prestatori d'opera per eseguire lavori che non importino rapporti col pubblico.

Qualora in un'azienda siano esercitati vari rami di attività che, a norma del precedente comma, importino regimi diversi rispetto all'obbligo della chiusura, deve essere sospeso nelle ore sopra indicate l'esercizio al pubblico del ramo di attività per il quale l'azienda dovrebbe restare chiusa.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle aziende nelle quali non sia occupato personale soggetto alla presente legge.

(Approvato).

COMMERCIO AMBULANTE

Art. 21.

Il prefetto, intese le organizzazioni sindacali interessate, darà disposizione per vietare o limitare l'esercizio del traffico ambulante nei casi e nelle ore in cui è prescritta la chiusura delle aziende a norma dell'articolo 20 e darà inoltre disposizioni nei casi di fiere o mercati.

(Approvato).

EDIZIONE E VENDITA DEI GIORNALI ED ATTIVITÀ ANALOGHE

Art. 22.

Per i giornali quotidiani, posti in vendita prima del mezzogiorno nei comuni in cui si stampano, si debbono omettere ogni settimana tutte le edizioni del lunedì, restando pertanto sospesa la pubblicazione del giornale fino al mattino del martedì.

Per i giornali quotidiani, posti in vendita a mezzogiorno o dopo, nei comuni in cui si stampano, si debbono omettere le edizioni della domenica, restando sospesa la pubblicazione del giornale rispettivamente dal mezzogiorno o dal pomeriggio del sabato al mezzogiorno od al pomeriggio del lunedì.

Per i giornali quotidiani sportivi, posti in vendita prima di mezzogiorno nei comuni

in cui si stampano, possono essere soppresse, invece delle edizioni del lunedì, quelle della domenica, nel qual caso è consentita la pubblicazione dei giornali dalle ore 12 del lunedì.

Resta però vietata la pubblicazione di notizie e commenti che non siano di natura strettamente sportiva.

(Approvato).

Art. 23.

Nessuna tipografia può iniziare il lavoro per i giornali di qualunque natura dopo terminato il lavoro della domenica e fino alle ore 4 del lunedì.

(Approvato).

Art. 24.

È vietato per qualunque motivo di dare edizioni straordinarie od anche edizioni ordinarie settimanali di giornali quotidiani, sia pure con titolo diverso, nel periodo in cui debbono restare sospese le edizioni ordinarie.

(Approvato).

Art. 25.

Dalle ore 13 della domenica alle ore 12 del lunedì è vietata la pubblicazione di giornali anche non quotidiani, sia in edizione ordinaria che in edizione straordinaria o sotto forma di bollettini o supplemento, allo scopo di diffondere notizie di avvenimenti improvvisi.

(Approvato).

Art. 26.

Le precedenti disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni delle agenzie a stampa ed in genere a qualunque altro mezzo di edizione e di diffusione di notizie: non si applicano all'Agenzia Stefani, ed alle imprese di trasmissioni radiofoniche.

È consentito alle agenzie telegrafiche e telefoniche di diffondere dalle ore 5 della domenica alle ore 5 del lunedì, non più di un comunicato, relativo ad atti di governo o ad avvenimenti di notevole importanza,

purchè tale diffusione non rivesta carattere di vendita al pubblico o forme analoghe.

(Approvato).

CAPO IV.

SANZIONI

Art. 27.

Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 10 per ogni persona occupata nel lavoro, alla quale la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda non può mai essere complessivamente superiore a lire 1000 nè inferiore a lire 20.

Le contravvenzioni all'articolo 4 sono punite con ammenda sino a 50 lire per ciascuna delle persone occupate nel lavoro ed alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che mai possa superarsi la somma complessiva di lire 5000.

(Approvato).

Art. 28.

Le contravvenzioni agli articoli 13, 14, 22, 23, 24, 25 e 26 sono punite con l'ammenda non inferiore a lire 10.000.

Il giornale e qualunque altro mezzo adottato per la diffusione delle notizie è sequestrato.

Ferme restando le disposizioni del Codice penale, in caso di recidiva il magistrato può ordinare la sospensione del giornale per un periodo di tempo determinato.

(Approvato).

Art. 29.

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1° la legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;

2° il regolamento per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo setti-

manale e festivo nelle aziende commerciali e negli esercizi pubblici, approvato con Regio decreto 7 novembre 1907, n. 807;

3° il regolamento approvato con Regio decreto 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo nelle aziende industriali;

4° il Regio decreto-legge 28 settembre 1919, n. 1933, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente il riposo festivo del personale occupato nelle imprese dei giornali;

5° il regolamento sul riposo festivo nelle aziende giornalistiche, approvato con Regio decreto 23 giugno 1923, n. 1393 e modificato dal Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2236;

6° l'articolo 2 della legge 21 giugno 1928, n. 1607, sulla abrogazione della limitazione del numero delle pagine dei giornali quotidiani ed esonero dell'Agenzia Stefani dalla osservanza delle norme per il riposo festivo nelle aziende dei giornali;

7° l'articolo 1° del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 13, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che stabilisce penalità per le infrazioni al riposo festivo nelle aziende dei giornali;

8° gli articoli 1 e 2 lettera a) della legge 16 giugno 1932, n. 973 sul riposo settimanale e festivo del commercio.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato).

Art. 30.

La presente legge entrerà in vigore cento ottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli » (N. 1967).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario, legge lo Stampato Numero 1967.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro è disciplinato dalle norme della presente legge.

Tali norme debbono esser osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori-scuola eserciti con fine di speculazione.

Dette norme non si applicano nei riguardi:

a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia;

b) della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvi i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12;

c) delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'articolo 5;

d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle provincie e dei comuni;

e) delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;

f) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'articolo 11;

g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi;

h) del personale femminile addetto agli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.

(Approvato).

Art. 2.

Il Ministro delle corporazioni può estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle dispo-

sizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale.

Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli Istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale è emanato di concerto con il Ministro dell'interno.

Il Ministro delle corporazioni, udite le competenti Associazioni sindacali, può limitare, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui è addetto il fanciullo o la donna, non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata.

(Approvato).

Art. 3.

Salvo una diversa specificazione, si intendono:

a) per « fanciulli » le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;

b) per « donne minorenni » quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni;

Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.

(Approvato).

Art. 4.

Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui agli articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavoro ai quali è applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili.

La giustificazione deve essere data dal datore di lavoro.

(Approvato).

REQUISITI DI ETÀ

Art. 5.

Salvo i casi in cui, a norma degli articoli 6 e 7, sia prescritto un diverso limite di età

è vietato adibire al lavoro i fanciulli minori degli anni 14.

(Approvato).

Art. 6.

È vietato adibire:

a) i minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie ove non esiste trazione meccanica, nonchè le donne di qualsiasi età nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie anche se esista trazione meccanica;

b) i minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporto dei pesi, su carriolo e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgano in condizioni di speciale disagio o pericolo; nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare di Sicilia;

c) le donne minorenni nei lavori di pulizia o di servizio dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono in moto, nonchè nei lavori pericolosi, faticosi od insalubri che saranno determinati a norma dell'articolo 10 dalla presente legge;

d) i minori degli anni 16, nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni date in qualunque luogo pubblico od esposto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi.

Tuttavia il prefetto, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, può autorizzare l'occupazione di uno o più fanciulli, anche se di età inferiore ai 12 anni, nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici che non abbiano luogo in ore avanzate della notte od in località insalubri o pericolose, subordinando tale autorizzazione all'osservanza di condizioni idonee a garantire la salute e la moralità del fanciullo;

e) i minori degli anni 16 anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori nei mestieri girovaghi di qualunque natura;

f) i minori degli anni 18 nella somministrazione al minuto di bevande alcoliche.

In quest'ultimo caso il prefetto, per ragioni di moralità e di ordine pubblico, può estendere il divieto alle donne di qualsiasi età.

Il divieto, di cui al comma f), di adibire

minori di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche, non si applica alla moglie, ai parenti ed affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

g) i minori degli anni 18, nella manovra e nel traino dei vagonetti.

(Approvato).

REQUISITI DI ISTRUZIONE

Art. 7.

In deroga all'articolo 5 ed alla lettera d) dell'articolo 6 della presente legge, il Ministro delle corporazioni, inteso il parere delle Associazioni sindacali, ha facoltà di autorizzare l'occupazione in determinati lavori di fanciulli di età non inferiore ai 12 anni compiuti, sempre che tali lavori siano compatibili con le esigenze della tutela della salute e della moralità del fanciullo e quando ciò sia richiesto da particolari condizioni aziendali o locali o da speciali esigenze tecniche del lavoro o sia necessario per la formazione delle maestranze.

Nei casi suddetti per essere ammessi al lavoro i fanciulli, oltre ai requisiti fisici di cui all'articolo seguente, devono avere ottenuto la promozione dalla quinta classe elementare o dalla classe elementare più elevata esistente nel comune o nella frazione in cui abbiano residenza, salvo il caso di incapacità intellettuale certificato dall'ispettore scolastico o dal direttore didattico e salva autorizzazione del ministro delle corporazioni, sentito il ministro dell'educazione nazionale, nel caso di occupazioni limitate ai periodi delle vacanze scolastiche.

(Approvato).

IDONEITÀ FISICA, VISITA MEDICA PREVENTIVA E CERTIFICATO MEDICO

Art. 8.

I fanciulli e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in base a certificato medico, che sono sani e adatti al lavoro.

Qualora il sanitario ritenga che non siano fisicamente idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 10 e 11, dovrà specificare nel certificato medico i lavori ai quali non possono essere addetti.

Non possono essere addetti al lavoro fanciulli e donne minorenni che non siano forniti di un libretto di lavoro, le cui norme saranno determinate dal ministro delle corporazioni con apposito decreto, e nel quale sarà inserita fra gli altri elementi la scheda sanitaria.

(Approvato).

Art. 9.

Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente i certificati previsti dal presente articolo.

Possono essere autorizzati dal Ministro delle corporazioni ad eseguire visite ed a rilasciare certificati, egualmente senza spesa, anche i medici dell'Opera nazionale maternità ed infanzia ed i medici di istituzioni assistenziali.

(Approvato).

LAVORI FATICOSI PERICOLOSI ED INSALUBRI

Art. 10.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno determinati i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.

(Approvato).

TRASPORTO E SOLLEVAMENTO DI PESI

Art. 11.

I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni diciassette e le donne di qualunque età adibiti ai lavori di

trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:

a) trasporto a braccia od a spalla:

maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15;
maschi dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;

femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5;

femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;

femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;

b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;

c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.

Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'articolo 13 della legge sulla tutela della maternità delle lavoratrici.

(Approvato).

LAVORO NOTTURNO

Art. 12.

Nelle aziende industriali e nelle loro dipendenze è vietato il lavoro di notte per le donne di qualunque età e per i minori degli anni diciotto, salvo le eccezioni previste dagli articoli seguenti.

Tale divieto si applica anche alla moglie, ai parenti ed agli affini del datore di lavoro, indicati dall'articolo 1, lettera b), quando siano addetti al lavoro alla sua dipendenza in azienda in cui siano occupate anche altre persone.

Con decreto Reale, udito il Consiglio nazionale delle corporazioni, il divieto del lavoro notturno per le donne di qualunque età o per i minori degli anni diciotto può essere esteso, con i limiti e le condizioni necessarie, ad altre categorie di aziende o di attività; ove queste siano direttamente esercitate da Istituti di beneficenza, dovrà essere udito altresì il Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 13.

Col termine « notte » si intende un periodo di almeno 11 ore consecutive, comprendente l'intervallo tra le ore 22 e le ore 5, salvo le disposizioni della legge sulla panificazione.

(Approvato).

Art. 14.

Il divieto del lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16, adibiti, nelle seguenti industrie, a lavori che per la loro natura devono essere necessariamente continuati giorno e notte:

a) acciaierie e ferriere, lavori nei quali si impiegano forni a riverbero o a rigeneratori, o a galvanizzazione di lamiera e di filo di ferro, eccettuati i reparti di detersione di metalli;

b) vetrerie;

c) cartiere;

d) zuccherifici in cui si elabora lo zucchero grezzo;

e) riduzione del minerale d'oro; nonché adibiti eventualmente nelle altre industrie determinate con decreto del ministro delle corporazioni, sentite le organizzazioni sindacali.

(Approvato).

Art. 15.

Il divieto di lavoro notturno non si applica per coloro che abbiano compiuto gli anni 16 e per le donne di qualunque età, quando si verifichi un caso di forza maggiore che ostacoli il funzionamento normale dell'Azienda.

Il datore di lavoro deve darne immediata comunicazione all'Ispettorato corporativo, indicando le condizioni costituenti la forza maggiore, il numero delle donne e dei minori occupati, gli orari di lavoro adottati e la durata presumibile del lavoro notturno.

Dovrà altresì successivamente comunicare all'Ispettorato la data della cessazione del lavoro notturno.

L'Ispettorato corporativo potrà imporre la limitazione o la sospensione del lavoro notturno.

Contro il provvedimento dell'Ispettorato è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

(Approvato).

Art. 16.

Il Ministro delle corporazioni ha facoltà:

a) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore per non più di 60 giorni ogni anno, allorquando la lavorazione sia sottoposta all'influenza delle stagioni ed in tutti i casi in cui circostanze eccezionali lo richiedano;

b) di ridurre la durata del periodo di notte per le donne a 10 ore nei luoghi ove ciò sia richiesto da condizioni speciali di clima;

c) di autorizzare il lavoro notturno delle donne, stabilendone le condizioni, nelle stagioni e nei casi in cui tale lavoro si applichi a materie prime od a materie in lavorazione suscettibili di rapida alterazione, quando ciò sia necessario per salvare tali materie prime da una perdita inevitabile;

d) di autorizzare, per circostanze particolarmente gravi, il lavoro notturno dei giovani che abbiano compiuto i 16 anni, quando l'interesse pubblico lo richieda.

(Approvato).

ORARIO DI LAVORO

Art. 17.

Nei casi in cui dalle leggi sulla limitazione degli orari di lavoro è consentito superare le otto ore giornaliere, l'orario di lavoro non può superare le 11 ore al giorno per i fanciulli e le 11 ore al giorno per le donne che hanno compiuto i 15 anni, ferme restando le maggiori limitazioni stabilite da dette leggi.

Parimenti, nel caso di lavoro a turno, il lavoro di ciascuna squadra non può superare le otto ore e mezzo.

L'orario di lavoro si computa dall'atto dell'entrata nell'azienda all'atto dell'uscita dalla medesima, esclusi solamente i riposi intermedi di cui agli articoli 18 e seguenti.

I turni a scacchi possono effettuarsi solo quando siano consentiti dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.

L'orario di lavoro dei fanciulli e delle donne di qualsiasi età non può durare senza inter-

ruzione più di sei ore. Tuttavia l'Ispettorato corporativo può, in casi particolari, prescrivere la riduzione di tale orario fino a quattro ore, tenendo conto delle condizioni in cui si svolge il lavoro.

È vietato adibire le persone, di cui all'articolo 11, al trasporto di pesi, più di quattro ore durante la giornata di lavoro.

(Approvato).

RIPOSI INTERMEDI

Art. 18.

Qualora l'orario di lavoro superi le sei, ma non le otto ore, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata complessiva di un'ora almeno; qualora superi le otto ore, il riposo intermedio deve avere la durata di almeno un'ora e mezzo.

I contratti collettivi potranno stabilire la durata del riposo ad un'ora, quando l'orario superi le otto ore, ed a mezz'ora nel caso di lavoro a turno.

In difetto di disposizioni di contratto collettivo, la riduzione può essere autorizzata dall'Ispettorato corporativo, sentite le competenti Associazioni sindacali.

(Approvato).

Art. 19.

Il riposo intermedio di un'ora deve essere continuativo, quello di durata superiore può essere distribuito in due periodi di durata non inferiore a mezz'ora.

Durante il riposo intermedio non può essere richiesta alcuna prestazione.

(Approvato).

PROVVEDIMENTI A TUTELA DELLA IGIENE DELLA SICUREZZA E DELLA MORALITÀ

Art. 20.

Nei casi in cui non si applichino le disposizioni del regolamento di igiene sul lavoro, i locali di lavoro e le relative dipendenze, i dormitori ed i refettori:

a) debbono essere tenuti con pulizia e soddisfare a tutte le altre condizioni necessarie alla tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori;

b) debbono avere una cubatura ed una ventilazione sufficiente ad impedire che l'aria risulti dannosa; debbono essere mantenuti in buona manutenzione, essere liberi di umidità, compatibilmente con le esigenze del lavoro, essere forniti di acqua potabile e provveduti di latrine distinte per uomini e per donne, in numero non minore di una ogni 40 persone.

L'Ispettorato corporativo può proibire la permanenza nei locali di lavoro delle donne e dei fanciulli durante i riposi intermedi.

L'Ispettorato, nei casi in cui non fossero soddisfatte le condizioni previste dal presente articolo, può ordinare le misure e i lavori di adattamento occorrenti.

Contro i provvedimenti dell'Ispettorato è ammesso il ricorso al Ministero delle corporazioni.

(Approvato).

VISITE MEDICHE PERIODICHE

Art. 21.

Per le categorie di attività o di aziende che saranno determinate con decreto del Ministro delle corporazioni, è fatto obbligo al datore di lavoro di sottoporre le donne minorenni ed i fanciulli a visite mediche periodiche per accertare che siano fisicamente atti a sostenere il lavoro nel quale sono occupati.

Per i lavori di cui all'articolo 10 l'obbligo del datore di lavoro di fare eseguire dette visite può essere dal Ministro delle corporazioni esteso anche ai minori degli anni 18 ed alle donne di qualsiasi età.

Le suddette visite sono eseguite da medici incaricati dal datore di lavoro.

(Approvato).

Art. 22.

L'Ispettorato corporativo può prescrivere che la visita sia ripetuta, quando reputi che lo stato di salute della donna, del fanciullo o del minore degli anni 18 non permetta che continuino nel lavoro al quale sono addetti.

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1934

L'Ispettorato potrà anche fare eseguire direttamente la suddetta visita dai propri sanitari ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico da lui delegato, ovvero dai medici degli Enti assistenziali, a ciò autorizzati.

La visita medica è gratuita.

(Approvato).

Art. 23.

Coloro che dalle visite mediche, previste dagli articoli 21 e 22, risultino non idonei per un determinato lavoro, non possono essere a questo ulteriormente addetti.

(Approvato).

Art. 24.

Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nei primi 19 articoli della presente legge, nonché alle norme del decreto ministeriale, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8, ove non sia prevista una pena maggiore dalle altre leggi, è punito con l'ammenda da lire 5 a lire 50 per ogni persona occupata nel lavoro ed alla quale la contravvenzione si riferisce.

L'ammenda non può essere complessivamente superiore a lire diecimila, nè inferiore a lire venti.

Le contravvenzioni all'articolo 20 sono punite con l'ammenda da lire 200 a lire 1000 e quelle agli articoli 21, 22 e 23 sono punite con l'ammenda da lire 100 a lire 500.

(Approvato).

Art. 25.

Dalla entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

1° il Testo Unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli approvato con Regio decreto 10 settembre 1907, n. 818, modificato dalla legge 3 luglio 1910, n. 425, e dal Regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 748, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

2° la legge 26 giugno 1913, n. 886, concernente i requisiti di istruzione dei fanciulli per l'ammissione al lavoro negli stabilimenti industriali;

3° il Regio decreto 15 luglio 1920, n. 1180, che approva l'elenco dei comuni agli effetti

del grado di istruzione richiesto dalla legge 26 giugno 1913, n. 886;

4° il regolamento approvato con decreto luogotenenziale 6 agosto 1916, n. 1136, per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli;

5° l'articolo 39, 1°, 2°, 3° e 4° comma del regolamento generale per l'igiene del lavoro approvato con Regio decreto 14 aprile 1927, n. 530;

6° gli articoli 76, 2° e 3° comma, 79, 101 comma 3° e 4° del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi sulla pubblica sicurezza;

7° l'articolo 203 del Regio decreto 21 gennaio 1929, n. 62, per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848;

8° l'articolo 12 comma 1° del Regio decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904, che modifica la legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.

(Approvato).

Art. 26.

La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui all'articolo 8 ultimo comma.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Modificazioni alla legge 6 giugno 1932, numero 656, sull'ordinamento delle casse rurali ed agrarie » (N. 1968).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, segretario:

Articolo unico.

La legge 6 giugno 1932, n. 656, è modificata nel modo seguente:

1°) *L'articolo 1 è sostituito dal seguente:*

« Sono soggetti alle norme della presente legge le società cooperative in nome collettivo aventi per principale oggetto l'esercizio del credito a favore dell'agricoltura nonchè i consorzi economici a garanzia illimitata aventi lo stesso oggetto, che esistono nei territori annessi al Regno d'Italia con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 9 dicembre 1920 n. 1778, Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, convertito nella legge 10 luglio 1925, n. 1512, anche se erano stati costituiti e registrati al 1° luglio 1929, data di attuazione delle leggi estese a detti territori con il Regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325.

« Nessuna società potrà assumere o conservare la denominazione di Cassa rurale od agraria se non abbia per oggetto principale l'esercizio del credito a favore dell'agricoltura e non sia costituita nella forma di società cooperativa in nome collettivo.

« Parimenti nessun consorzio potrà conservare od assumere la denominazione di Cassa rurale o di Cassa agraria se non abbia per principale oggetto l'esercizio del credito a favore dell'agricoltura e se non sia costituito come consorzio a garanzia illimitata ».

2°) *Il secondo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:*

« Potranno partecipare alle Casse anche soci non inquadrati nelle categorie sopra menzionate, purchè in numero non superiore ad un quinto di tutti i soci ».

3°) *All'articolo 4 è aggiunto in fine il seguente comma:*

« I consorzi di credito a garanzia illimitata dovranno portare in uso, a partire dal 1° luglio 1934, il libro dei soci a termini dell'articolo 140 del Codice di commercio. Il registro consorziale di cui al paragrafo 14 della legge 9 aprile 1873 B. L. I., n. 70, continuerà ad avere valore agli effetti dell'appartenenza dei soci alla Società e del loro recesso per i soli soci iscritti in detto registro fino alla data del 30 giugno 1934 ».

4°) *Il penultimo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

« Le pubblicazioni, comprese quelle sul *Bollettino Ufficiale* delle Società per azioni, si fanno sempre senza spese ».

5°) *All'articolo 7 è aggiunto il seguente comma:*

« Le Casse rurali od agrarie sono obbligate a pubblicare sul *Bollettino* delle Società per azioni solamente gli atti costitutivi, gli statuti, le relative modifiche ed i bilanci ».

« Esse non sono tenute ad indicare nell'atto costitutivo i pubblici fogli designati per la pubblicazione degli atti sociali, come prescrive l'articolo 220 del Codice di commercio; devono, però, indicare la forma di convocazione delle assemblee generali.

6°) *Nel primo comma dell'articolo 12 le parole « con estranei » sono sostituite dalle altre « con non soci »;*

7°) *Nell'articolo 13 sono soppresse le parole « anche sotto forma di buoni fruttiferi nominativi »;*

8°) *Nel terzo comma dell'articolo 14 sono soppresse le parole « di concerto con quello delle finanze ».*

9°) *L'articolo 20 è modificato:*

A) *aggiungendo in fine del 1° comma le seguenti parole: « nonchè contrarre prestiti »;*

B) *sostituendo il 2° comma con il seguente:*

« Il commissario governativo non potrà compiere operazioni che impegnino il patrimonio sociale e, nel termine massimo di 3 mesi, dovrà convocare l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione. Tuttavia il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà di volta in volta per ogni singolo atto autorizzare il commissario a compiere altre operazioni, anche eccedenti la ordinaria amministrazione ».

C) *aggiungendo ad esso i seguenti commi:*

« Il commissario governativo, entro un mese dal giorno in cui ha assunto l'ufficio, deve trasmettere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione sulle condizioni econo-

miche e patrimoniali della Cassa. Se la Cassa si trova in stato di cessazione dei pagamenti, il commissario ne dovrà dare comunicazione allo stesso Ministero entro 3 giorni da quello in cui egli ha accertato tale circostanza.

« Al commissario governativo incombono tutti gli obblighi e le responsabilità degli amministratori ».

10°) *L'articolo 21 è modificato:*

A) *sostituendo il 1° comma col seguente:*

« Quando risulti che la società ha subito perdite per un ammontare non inferiore ad un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono convocare i soci per interrogarli se intendono di reintegrare il capitale stesso o di sciogliere la Società »;

B) *aggiungendo in fine il seguente comma:*

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può anche promuovere lo scioglimento di una Cassa rurale od agraria la quale, in conseguenza della perdita di una parte del patrimonio sociale (ammontare del capitale e della riserva), non si trovi più, a giudizio del Ministero medesimo, in condizioni di raggiungere gli scopi sociali ».

11°) *All'articolo 22 sono aggiunti i seguenti commi:*

« Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può disporre la sostituzione dei liquidatori, quando la liquidazione non si svolga con la necessaria regolarità e speditezza.

« Qualora si tratti di liquidatori nominati dall'autorità giudiziaria, il Ministero darà comunicazione delle accertate irregolarità al pubblico ministero, il quale chiederà al tribunale la revoca e la sostituzione dei liquidatori.

« Lo stesso Ministero può infliggere le sanzioni di cui all'articolo 24 ai liquidatori che non osservino le disposizioni di cui all'articolo 19.

« Ai liquidatori competono le facoltà conferite al curatore dal successivo articolo 23.

« Il piano dei contributi sarà compilato dai liquidatori d'accordo con i sindaci e reso esecutivo con decreto del tribunale, nella cui giurisdizione ha sede la Cassa. Contro tale decreto non sono ammessi reclami ».

12°) *L'articolo 23 è modificato:*

A) *sostituendo il 3° comma col seguente:*

« Il curatore del fallimento può chiedere al Presidente del tribunale l'autorizzazione ad iscrivere ipoteche su beni dei soci nell'interesse della massa creditrice, e può agire contro di essi per conseguire le somme necessarie per eseguire i pagamenti dovuti a norma del comma successivo ».

B) *aggiungendo dopo il 3° comma:*

« Il giudice delegato, dopo compiuto l'inventario e divenuta definitiva la verifica dei crediti, può autorizzare il curatore a richiedere ai soci le somme necessarie per soddisfare tutti i debiti sociali.

« Tali somme sono ripartite per contributo fra i soci, tenendo presente, se lo statuto non disponga diversamente, la quota d'interesse di ciascuno di essi nella società.

« I contributi che dovrebbero essere corrisposti da soci che si ritengano non facilmente solvibili possono essere ripartiti proporzionalmente a carico degli altri soci.

Il piano di ripartizione è reso esecutivo con provvedimento del giudice delegato, non soggetto ad impugnazione. Tuttavia ciascun socio ha diritto di richiedere agli altri soci la restituzione di quanto avesse pagato di più della quota che a lui spetterebbe, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 1199 del Codice civile ».

13°) *All'articolo 24 è aggiunto in fine il seguente comma:*

« Le suddette sanzioni, salvo le pene comminate dal Codice penale, può lo stesso Ministero infliggere ai commissari governativi che contravvengano alle disposizioni di cui al precedente comma ed all'articolo 20 ».

14°) *All'articolo 25 è aggiunto il seguente comma:*

« Gli amministratori, direttori e commissari sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 863 del Codice di commercio ».

15°) *All'articolo 27 è aggiunto il seguente comma:*

« Tale disposizione non si applica ai consorzi economici a responsabilità illimitata di cui all'articolo 1, i quali potranno continuare a mantenere la loro denominazione ».

16°) *L'articolo 28 è modificato:*

A) *col premettere ad esso il seguente comma:*

« Alle Casse rurali od agrarie preesistenti alla entrata in vigore della presente legge, nonchè ai consorzi economici indicati nel precedente articolo 1, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 1° e 2° comma e 5 della presente legge »;

B) *modificando l'attuale testo col seguente:*

« È accordato un termine di tre anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 giugno 1932, n. 656, alle Casse rurali ed alle Casse agrarie esistenti nonchè ai consorzi economici a responsabilità illimitata considerati nell'articolo 1 per uniformarsi alle disposizioni dell'articolo 7 del capo I e dei capi II e III della presente legge ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio » (N. 1807).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario:*

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme sull'ac-

cettazione dei leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2 del decreto, aggiungere il seguente capoverso:

« In via transitoria per i lavori da eseguire in base ai contratti stipulati prima del 26 settembre 1933, sarà consentito l'impiego di agglomeranti cementizi secondo la definizione delle nuove norme, purchè tali agglomeranti abbiano le resistenze e le caratteristiche uguali a quelle dei cementi prescritti nei sopraddetti contratti ».

Alle « Prescrizioni » annesse al decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nella parte I-II « Metodi di prova ».

Il secondo comma del n. 3 è sostituito dal seguente:

« La prova si esegue su due campioni di 50 grammi ciascuno di legante essiccato preventivamente a 100°-110° C., fino a peso costante ».

L'ultimo comma del n. 3 è sostituito dal seguente:

« Il grado di finezza di macinazione si esprime col peso del residuo nel relativo setaccio rapportato in percentuale al peso complessivo del legante impiegato nella prova ».

L'ultimo comma del n. 5 è sostituito dal seguente:

« Tutte le operazioni debbono essere fatte in un ambiente a temperatura compresa fra il 15° e 20° C., ed entro questi limiti deve essere compresa la temperatura dell'acqua, della scatola e del legante ».

Il secondo comma del n. 6 è sostituito dal seguente:

« La pasta normale del legante da provare è collocata nella medesima scatola, che ha servito per determinare la sua consistenza ed è mantenuta durante tutto il periodo di prova in luogo umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa tra il 15° e 20° C. ».

Il primo comma del n. 7 è sostituito dal seguente:

« Per sabbia normale da impiegare nella confezione delle malte per le prove dei leganti idraulici, s'intende quella prelevata dal Po a monte della città di Torino.

Nel quinto comma del n. 8 alle parole « mola rotante di compressione » sono sostituite le parole: « mola rotante di rimescolamento ».

L'ultimo comma del n. 9 è sostituito dal seguente:

« Per le prove di resistenza a trazione su pasta normale, valgono, per quanto riguarda la conservazione dei provini nell'acqua, l'apparecchio di rottura, le modalità citate per le analoghe prove su malta 1 : 3 confezionata con legante a lenta presa. La rottura dei provini deve aver luogo entro 30 minuti od appena tolti dalle vasche di stagionatura e alle scadenze di ore 1, giorni 3, 7, contati dal momento della preparazione dell'impasto ».

Nel n. 12, innanzi alle parole del primo sottotitolo: « Prove di resistenza a trazione ed a pressione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa » è posta la lettera « a »; innanzi alle parole del secondo sottotitolo: « prove di resistenza a flessione su pasta normale confezionata con cementi a lenta presa », è posta la lettera « b »; le parole « prove di indeformabilità delle calci idrauliche od eminentemente idrauliche » formano un terzo sottotitolo innanzi al quale è posta la lettera « c »; all'ultimo comma poi è premesso come sottotitolo con la lettera « d » il seguente: « Prove per speciali esigenze ».

Nello stesso n. 12 la formula per calcolare la tensione unitaria ideale di rottura è sostituita dalla seguente:

$$\sigma = \frac{M y}{J} = \frac{15}{8} P.$$

Nella parte I-III « Modalità di fornitura ».

Il primo periodo del secondo comma del n. 13 è sostituito dal seguente:

« Il sigillo metallico deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e del relativo stabilimento e la specie del legante ».

L'ultimo comma della lettera a), del n. 14, è sostituito dal seguente:

« Il direttore dei lavori ha facoltà di autorizzare, con riserva, l'impiego del legante, dopo conosciuti i risultati delle prove meccaniche a sette giorni di stagionatura ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 26 settembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1932, n. 1830, che approva le norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di apportare alla legge alcune modificazioni per corrispondere a particolari bisogni riscontratisi nella pratica applicazione delle dette norme;

Visto l'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Ministro Segretario di Stato per le corporazioni e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate e rese obbligatorie le norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per

la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio quali risultano dall'unito testo visto dal ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1934 e da tale data gli enti pubblici ed i privati dovranno attenersi alle norme suddette restando abrogato dalla stessa data il Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1830.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
CROLLALANZA
JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale » (N. 1900).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami

di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cuguttu e Castiadas all'Ente Ferrarese per la Colonizzazione » (N. 1924).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cuguttu e Castiadas all'Ente Ferrarese per la Colonizzazione ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cuguttu e Castiadas all'Ente Ferrarese per la Colonizzazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio » (N. 1932).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria » (N. 1933).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento della idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo allo accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di prima categoria.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chie-

dendo di parlare la dichiaro chiusa. Trattandosi di un articolo unico questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore » (Numero 1961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ».

Prego l'onorevole senatore segretario Scalori di darne lettura.

SCALORI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, con le modificazioni seguenti:

Il terzo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario ».

La lettera d) del primo comma dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:

« d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato, nei casi preveduti negli articoli 59 e 61 ».

Nell'articolo 42, dopo 343 sono aggiunte le parole « comma secondo e terzo » e dopo 595 sono aggiunte le parole « comma quarto ».

L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 52 è sostituito dal seguente:

Con lo stesso decreto Reale sono nominati il presidente, il vice presidente e il segretario fra i componenti della Commissione.

Il quinto comma dell'articolo 59 è sostituito dal seguente:

« Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa ed in ogni caso non oltre dieci giorni dall'assegnazione della causa a sentenza, il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori ».

L'articolo 61 è sostituito dal seguente:

« L'onorario dell'avvocato, nei confronti del

proprio cliente, in materia sia giudiziale, sia stragiudiziale, è determinato, salvo patto speciale, in base ai criteri di cui all'articolo 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

« Tale onorario, in relazione alla specialità della controversia o al pregio o al risultato dell'opera prestata, può essere anche maggiore di quello liquidato a carico della parte condannata nelle spese ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281, del 5 dicembre 1933.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare un nuovo ordinamento alle professioni di avvocato e di procuratore;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Nessuno può assumere il titolo, nè esercitare le funzioni di avvocato o di procuratore se non è iscritto nell'albo professionale.

Conservano tuttavia il titolo quegli avvocati e procuratori che, dopo averne acquistato il diritto, sono stati cancellati dall'albo per una causa che non sia di indegnità.

La violazione della disposizione del primo comma di questo articolo, quando non costituisca più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato o di procuratore, a norma dell'articolo 498 del codice penale, e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, a norma dell'articolo 348 dello stesso codice.

Art. 2.

Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte. Per esercitarle cumulativamente è necessaria l'iscrizione in entrambi gli albi professionali.

Non si può essere iscritti che in un solo albo di avvocati ed in un solo albo di procuratori.

Art. 3.

L'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore è incompatibile con l'esercizio della professione di notaio, con l'esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui, con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime, di giornalista professionista, di direttore

di banca, di mediatore, di agente di cambio, di sensale, di ricevitore del lotto, di appaltatore di un pubblico servizio o di una pubblica fornitura, di esattore di pubblici tributi e di incaricato di gestioni esattoriali.

È anche incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito con stipendio sul bilancio dello Stato, delle provincie, dei comuni, delle Istituzioni pubbliche di beneficenza, della Banca d'Italia, della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato, della Camera dei deputati ed in generale di qualsiasi altra amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle provincie e dei comuni.

È infine incompatibile con ogni altro impiego retribuito che non abbia carattere scientifico o letterario.

Sono eccettuati dalla disposizione del secondo comma:

a) i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari del Regno;

b) gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali organicamente istituiti come tali presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari inerenti all'ufficio a cui sono addetti. Essi sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.

Art. 4.

Gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la professione davanti a tutte le Corti d'appello, i tribunali e le preture del Regno.

Davanti alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato ed alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare, al Tribunale superiore delle acque pubbliche ed alla Commissione centrale per le imposte dirette il patrocinio può essere assunto soltanto dagli avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 33.

Art. 5.

I procuratori possono esercitare la professione davanti alla Corte d'appello, alle Sezioni distaccate della stessa Corte ed a tutti i tribunali e le preture del distretto in cui è compreso il tribunale al quale sono assegnati.

Art. 6.

Nei giudizi penali davanti al Tribunale, alla Corte d'appello ed alla Corte d'assise il patrocinio dell'imputato è riservato agli avvocati: i procuratori possono rappresentare la parte civile.

Il patrocinio dell'imputato è consentito tuttavia anche ai procuratori davanti ai tribunali del distretto della Corte di appello e Sezioni distaccate, nel quale è compreso il tribunale al quale sono assegnati.

Art. 7.

Davanti a qualsiasi giurisdizione speciale la rappresentanza, la difesa e l'assistenza possono essere assunte soltanto da un avvocato ovvero da un

procuratore assegnato ad uno dei tribunali del distretto della Corte d'appello e Sezioni distaccate, nel quale ha sede la giurisdizione speciale.

Nelle cause commerciali davanti al tribunale la parte che comparisca personalmente deve essere assistita da un procuratore o da un avvocato.

Nulla è innovato alle norme che disciplinano i procedimenti davanti ai conciliatori, a quelle che regolano la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni dello Stato e alle disposizioni particolari relative a determinati organi giurisdizionali.

Art. 8.

I laureati in giurisprudenza che siano praticanti procuratori sono ammessi ad esercitare, per un periodo di tempo non superiore a quattro anni dalla laurea, il patrocinio davanti alle preture del distretto della Corte di appello e Sezioni distaccate, nel quale sono iscritti per la pratica, comprese quelle dei comuni sedi di tribunale o capoluoghi di provincia.

I praticanti procuratori sono iscritti in un registro speciale, che è tenuto dal Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori riconosciuto per il tribunale nella cui circoscrizione hanno la loro residenza, e sono sottoposti al potere disciplinare del Direttorio medesimo.

Essi non possono esercitare il patrocinio davanti alle preture a norma del primo comma del presente articolo se prima non hanno giurato.

Il giuramento è prestato davanti al presidente del Tribunale della circoscrizione in cui il praticante è iscritto, secondo la formula seguente:

« Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione ».

Art. 9.

Con atto ricevuto dal cancelliere del tribunale o della Corte d'appello, da comunicarsi in copia al Direttorio del Sindacato, il procuratore può, sotto la sua responsabilità, procedere alla nomina di sostituti, in numero non superiore a tre, fra i procuratori compresi nell'albo in cui egli trovasi iscritto.

Il sostituto rappresenta a tutti gli effetti il procuratore che lo ha nominato.

Il procuratore può anche, sotto la sua responsabilità, farsi rappresentare da un altro procuratore esercente presso uno dei tribunali della circoscrizione della Corte d'appello e Sezioni distaccate. L'incarico è dato di volta in volta per iscritto negli atti della causa o con dichiarazione separata.

Nei giudizi davanti alle preture la rappresentanza può essere conferita ad un praticante procuratore.

Art. 10.

Il procuratore deve risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale al quale è assegnato, ma il presidente del tribunale, sentito il parere del Direttorio del Sindacato, può autorizzarlo a risiedere in un'altra località del circondario, purchè egli abbia nel capoluogo un ufficio presso un altro procuratore.

Art. 11.

Il procuratore non può, senza giusto motivo, rifiutare il suo ufficio.

Art. 12.

Gli avvocati ed i procuratori debbono adempiere al loro ministero con dignità e con decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia.

Essi non possono esercitare la professione se prima non hanno giurato.

Il giuramento è prestato in una pubblica udienza della Corte d'appello o del tribunale con la formula seguente:

« Giuro di adempiere i miei doveri professionali con lealtà, onore e diligenza per i fini della giustizia e per gli interessi superiori della Nazione ».

Art. 13.

Gli avvocati e i procuratori non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio, salvo quanto è disposto nell'articolo 351, comma secondo, del Codice di procedura penale.

Art. 14.

I Sindacati Fascisti degli avvocati e dei procuratori, oltre ad adempiere tutti gli altri compiti loro demandati da questa o da altre leggi:

a) esercitano le funzioni inerenti alla custodia degli albi professionali e dei registri dei praticanti e quelle relative al potere disciplinare nei confronti degli iscritti negli albi e registri medesimi;

b) vigilano sul decoro dei professionisti;

c) vigilano sull'esercizio della pratica forense;

d) danno il parere sulla liquidazione degli onorari di avvocato nel caso preveduto nell'articolo 59;

e) danno, nel caso di morte o di allontanamento di un avvocato o di un procuratore, a richiesta ed a spese di chi vi abbia interesse, i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti in dipendenza della cessazione dall'esercizio professionale.

f) interpongono i propri uffici, a richiesta degli interessati, per procurare la conciliazione delle contestazioni che sorgano tra avvocati e procuratori ovvero tra questi professionisti ed i loro clienti, in dipendenza dell'esercizio professionale. Quando gli avvocati ed i procuratori non dipendono dallo stesso Sindacato, la conciliazione è promossa da quello dei Sindacati che ne sia stato per primo richiesto.

Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'articolo 30, comma secondo, del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni di cui alle lettere a) e d) sono esercitate da un Comitato

presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di quattro membri, due avvocati e due procuratori, nominati dal ministro delle corporazioni di concerto con il ministro di grazia e giustizia tra i professionisti iscritti negli albi della circoscrizione del tribunale. Il Comitato è composto di sei membri, tre avvocati e tre procuratori, qualora il numero complessivo degli iscritti negli albi anzidetti sia maggiore di duecento.

Art. 15.

L'alta vigilanza sull'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore spetta al ministro di grazia e giustizia che la esercita sia direttamente sia per mezzo dei primi presidenti e dei procuratori generali.

TITOLO II.

DEGLI ALBI PROFESSIONALI E DELLE CONDIZIONI PER ESSERVI ISCRITTI

Art. 16.

Per ogni Tribunale civile e penale sono costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La data dell'iscrizione stabilisce l'anzianità per ciascun professionista.

Il Direttorio del Sindacato fascista degli avvocati e dei procuratori procede, al principio di ogni anno, alla revisione degli albi da esso tenuti e provvede alle occorrenti variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. Il Direttorio, qualora dalla revisione siano emersi fatti che possono formare oggetto di sanzioni disciplinari, inizia il relativo procedimento.

Gli albi riveduti debbono, a cura del Sindacato, essere comunicati al ministro di grazia e giustizia, al ministro delle corporazioni ed ai capi della Corte d'appello e dei Tribunali del distretto ed essere affissi nelle sale di udienza della Corte, dei Tribunali e delle Preture del distretto medesimo per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Direttorio del Sindacato, inoltre, mantiene aggiornato il registro dei praticanti, annotando in esso coloro che, avendo prestato il giuramento a norma dell'articolo 8, sono ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture.

Un elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al precedente comma, è comunicato alle Preture del distretto della Corte d'appello ed è affisso nelle sale di udienza delle Preture medesime.

Art. 17.

Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori è necessario:

1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;

4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o conferinata in una Università del Regno;

5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica frequentando lo studio di un procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'articolo 101; ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai sensi dell'articolo 8;

6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'articolo 20;

7° avere la residenza nel capoluogo del circondario nel quale si chiede l'iscrizione.

Per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2°, 3° e 4°.

Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'articolo 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo, e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.

Art. 18.

Nell'adempimento della pratica di cui all'articolo precedente può tener luogo della frequenza dello studio di un procuratore, per un periodo non superiore ad un anno, la frequenza, per un uguale periodo di tempo, posteriormente alla laurea, e con profitto, di un Seminario o altro Istituto costituito presso un'Università del Regno, nei quali siano effettuati all'uopo speciali corsi, e che siano riconosciuti con decreto del ministro di grazia e giustizia.

È equiparato alla pratica il servizio prestato per almeno due anni dai magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, dai vice pretori onorari, dagli avvocati dello Stato e del cessato Ufficio legale delle ferrovie dello Stato, dagli aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato, nonchè il servizio prestato, per lo stesso periodo di tempo, nelle Prefetture dai funzionari del gruppo A della Amministrazione civile dell'interno, con grado non inferiore a quello di consigliere.

Art. 19.

Nel mese di ottobre di ogni anno i Direttorii dei Sindacati degli avvocati e dei procuratori, ciascuno per la rispettiva circoscrizione, tenuto conto del numero degli iscritti, delle vacanze verificatesi e del complesso degli affari giudiziari, indicano, con parere motivato, al ministro di grazia e giustizia il numero di coloro che potrebbero essere ammessi nell'anno seguente negli albi dei procuratori.

Il ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Direttorio del Sindacato nazionale, stabilisce, entro il successivo mese di dicembre, il numero massimo dei nuovi procuratori che complessivamente potranno essere iscritti nell'anno seguente negli albi dei Tribunali compresi in ciascun distretto di Corte d'appello e la loro ripartizione nei singoli albi.

Con lo stesso provvedimento sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo gli esami di concorso.

Agli esami possono partecipare i praticanti che abbiano compiuto la pratica prima del giorno stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami stessi.

Art. 20.

L'esame di concorso per la professione di procuratore è prevalentemente pratico, ed è scritto ed orale. Esso ha valore di esame di Stato.

Le prove scritte sono tre: una per il diritto civile e commerciale, un'altra per il diritto e la procedura penale e la terza per la procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, il finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 21.

Gli esami di concorso per la professione di procuratore hanno luogo contemporaneamente in ciascuna sede di Corte d'appello.

Il tema, unico per ciascuna prova scritta, è dato dal ministro di grazia e giustizia.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate dallo stesso ministro, e ciascuna è composta di cinque membri: un magistrato della carriera giudicante, di grado non inferiore al quinto, che la presiede, un magistrato del pubblico ministero di grado non inferiore al sesto, un professore di materie giuridiche presso un'Università del Regno, di ruolo, incaricato o libero docente, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo o incaricato, e due procuratori designati, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dal Direttorio del Sindacato del capoluogo del distretto della Corte d'appello tra i procuratori aventi una anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni e appartenenti, al momento della nomina, all'albo del capoluogo medesimo.

Possono essere chiamati a far parte della Commissione un presidente e quattro membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Le designazioni richieste, qualora non abbiano luogo nel termine stabilito dal ministro di grazia e giustizia, sono fatte direttamente dal ministro delle corporazioni.

Le modalità degli esami saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi a termini dell'articolo 101.

Art. 22.

Il ministro di grazia e giustizia può disporre, di volta in volta, che gli esami per la professione di procuratore si tengano in un'unica sede in Roma.

In questa ipotesi il tema per ciascuna prova scritta è dato dalla Commissione esaminatrice, la quale è nominata dal ministro stesso e si compone di undici membri: tre magistrati di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e gli altri due di grado non inferiore al quinto, che possono appartenere anche al pubblico ministero; quattro professori di materie giu-

ridiche presso una Università del Regno, di ruolo, incaricati o liberi docenti, ovvero presso un Istituto superiore, di ruolo o incaricati, e quattro procuratori designati, per il tramite del Ministero delle corporazioni, dal Sindacato nazionale degli avvocati e procuratori.

Possono essere chiamati a fare parte della Commissione un presidente e dieci membri supplenti che abbiano i medesimi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

È in facoltà del Presidente di suddividere la Commissione esaminatrice in due Sottocommissioni e di ripartire fra queste i compiti assegnati alla Commissione stessa.

Si applica la disposizione dell'articolo precedente, comma sesto.

Art. 23.

Il candidato agli esami per la professione di procuratore, nella domanda di ammissione al concorso, o con atto separato da presentarsi alla Commissione esaminatrice non oltre il giorno successivo alle prove orali da lui sostenute, deve dichiarare l'ordine di preferenza delle sedi del distretto della Corte d'appello poste a concorso, secondo il quale aspira all'iscrizione.

La mancanza di questa dichiarazione importa rinuncia al concorso.

Ogni Commissione esaminatrice forma, secondo la votazione conseguita dai singoli candidati, la graduatoria di merito di coloro che abbiano riportato l'idoneità, e, per ciascuno dei concorrenti, che siano compresi nel numero dei posti messi a concorso, stabilisce, in base alla graduatoria ed all'ordine delle preferenze da lui dichiarate, il tribunale presso il quale potrà essere iscritto.

Nella formazione della graduatoria, a parità di votazione, è data la precedenza nell'ordine seguente:

1° agli orfani di guerra ed ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, agli orfani dei caduti per la causa nazionale ed ai figli dei mutilati ed invalidi per la causa stessa;

2° alle madri, alle vedove non rimaritate ed alle sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale;

3° a coloro che siano figli di un avvocato o di un procuratore iscritto nell'albo di uno dei tribunali compresi nel distretto della Corte di appello e Sezioni distaccate, al quale si riferisce il concorso, o già iscritti nell'albo stesso e deceduti nel biennio anteriore alla data del decreto ministeriale col quale fu indetto il concorso;

4° ai coniugati con prole sui coniugati senza prole ed a questi ultimi sui non coniugati;

5° a coloro che riportarono una maggiore votazione nell'esame di laurea.

Ogni graduatoria, sottoscritta dal presidente e dal segretario, è pubblicata mediante deposito presso il Sindacato degli avvocati e procuratori del capoluogo del distretto della Corte di appello al quale si riferisce, ed è comunicata a tutti i Sindacati degli avvocati e procuratori del distretto medesimo assieme ad una copia delle domande dei vincitori per l'ammissione agli esami, e, se del caso, delle dichiarazioni da essi presentate a norma del primo comma del presente articolo.

Nell'ipotesi preveduta dall'articolo precedente le graduatorie sono formate distintamente per ogni distretto dalla Commissione unica e vengono pubblicate mediante deposito presso il Ministero di grazia e giustizia. Ciascuna di esse, corredata in conformità del precedente comma, è comunicata, a cura del Ministero, a tutti i Sindacati degli avvocati e procuratori del distretto al quale si riferisce.

Art. 24.

L'iscrizione nell'albo dei procuratori deve essere chiesta, a pena di decadenza, da ciascuno dei vincitori del concorso al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori della sede per lui stabilita a norma dell'articolo precedente, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunziato se non dopo avere sentito l'aspirante nelle sue giustificazioni.

Il Direttorio deve deliberare entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. La deliberazione, unica per tutti i candidati, è motivata ed è notificata entro quindici giorni, agli aspiranti ed al pubblico ministero presso la Corte d'appello ed i Tribunali del distretto. Contro di essa gli aspiranti ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il Direttorio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, gli interessati possono presentare ricorso, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, alla Commissione centrale, la quale decide sul merito delle iscrizioni.

I posti assegnati ai vincitori del concorso a norma dell'articolo 23, comma terzo, che per qualsiasi causa non siano stati coperti o si rendano vacanti entro sei mesi dalle deliberazioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo, sono conferiti a coloro che, compresi nella graduatoria, ne facciano domanda, ancorchè abbiano già ottenuto l'iscrizione in uno degli albi del distretto. Nel caso di più aspiranti la scelta è determinata dalla graduatoria del concorso.

Agli effetti del precedente comma, le vacanze verificatesi nei singoli albi debbono essere pubblicate, a cura del Direttorio di ciascun Sindacato, mediante avviso da affiggersi nei locali del Sindacato medesimo aperti al pubblico.

Le domande degli aspiranti, corredate dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti per l'iscrizione, debbono essere presentate entro due mesi dalla affissione dell'avviso.

Alle iscrizioni alle quali si faccia luogo a norma del comma settimo del presente articolo sono applicabili le disposizioni dell'articolo 31.

Art. 25.

Il procuratore che trasferisca la sua residenza può chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'albo del Tribunale della nuova residenza.

In caso di accoglimento della domanda, il procuratore è iscritto nel nuovo albo con l'anzianità che aveva nel primo.

Non è ammesso il trasferimento se non sono decorsi almeno due anni dalla precedente iscrizione. Parimenti non è ammesso il trasferimento per il procuratore che si trovi sottoposto a procedimento penale, a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare, nè per il procuratore che sia sospeso dall'esercizio della professione.

Il numero dei posti da attribuire annualmente per trasferimento in ciascun albo non può superare il decimo di quelli messi a concorso per lo stesso anno a termini dell'articolo 19 e, dove il numero dei posti messi a concorso è inferiore a dieci, non si può far luogo, nell'anno, che ad un solo trasferimento.

Per le iscrizioni in seguito a trasferimento si applicano le disposizioni dell'articolo 31.

Art. 26.

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo dei procuratori presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la loro residenza, purchè siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1º, 2º, 3º e 4º dell'articolo 17:

- a) coloro che siano iscritti nell'albo degli avvocati;
- b) coloro che per cinque anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato, o del cessato Ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa;
- c) i professori di ruolo delle Università del Regno o degli Istituti superiori ad esse equiparati, dopo due anni d'insegnamento.

Le iscrizioni prevedute nel presente articolo non sono soggette a limitazioni di numero. Ad esse sono applicabili le norme stabilite nell'articolo 31.

Coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario non possono svolgere la professione di procuratore avanti l'autorità giudiziaria presso la quale abbiano esercitato, negli ultimi tre anni, le loro funzioni, se non sia trascorso un biennio dalla cessazione delle funzioni medesime.

Art. 27.

Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è necessario:

- 1º possedere i requisiti indicati nei numeri 1º, 2º, 3º e 4º dell'articolo 17;
- 2º avere esercitato lodevolmente la professione di procuratore per almeno sei anni, oppure avere superato l'esame di Stato preveduto nell'articolo 28;
- 3º avere la residenza nella circoscrizione del Tribunale nel cui albo la iscrizione è demandata.

È applicabile per l'iscrizione nell'albo degli avvocati la disposizione dell'articolo 17, comma terzo.

Art. 28.

L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico in tutto il Regno e si svolge ogni anno in Roma.

All'esame sono ammessi i procuratori che abbiano esercitato la professione per almeno due anni e coloro che per quattro anni almeno siano stati magistrati

dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa.

Art. 29.

Le prove dell'esame di cui all'articolo precedente sono scritte ed orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

- a) il diritto e la procedura civile;
- b) il diritto commerciale;
- c) il diritto e la procedura penale;
- d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il corporativo e sindacale, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova del diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

La Commissione esaminatrice è nominata dal ministro di grazia e giustizia e si compone di sette membri: un magistrato di grado non inferiore al quarto, che la presiede, due professori di ruolo di materie giuridiche presso una Università del Regno e quattro avvocati designati, per il tramite del ministero delle corporazioni, dal Direttorio del sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori.

Possono essere chiamati a fare parte della Commissione un presidente e sei membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

I supplenti intervengono nella Commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

Si applica la disposizione dell'articolo 21, comma sesto.

Le modalità dell'esame saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi a norma dell'articolo 101.

Art. 30.

Hanno diritto di essere iscritti nell'albo degli avvocati presso il Tribunale nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, purchè siano in possesso dei requisiti indicati nei numeri 1º, 2º e 4º dell'articolo 17:

a) coloro che per otto anni almeno siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario, militare o amministrativo o del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato Ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero, per dieci anni, aggiunti di procura della stessa Avvocatura dello Stato;

b) coloro che sono contemplati nelle lettere b) e c) dell'articolo 34, indipendentemente dall'anzianità nel grado o nell'ufficio ivi indicati;

c) gli ex prefetti del Regno, con tre anni di grado ovvero con quindici anni di servizio nell'amministrazione dell'Interno;

d) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati dopo tre anni di insegnamento.

Art. 31.

La domanda per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione

il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei documenti comprovanti i requisiti stabiliti dalla legge.

Il Direttorio, accertata la sussistenza delle condizioni richieste, qualora non ostino motivi di incompatibilità, ordina l'iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilità o di condotta non può essere pronunziato se non dopo avere sentito il richiedente nelle sue giustificazioni.

Il Direttorio deve deliberare nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda.

La deliberazione è motivata ed è notificata entro quindici giorni all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte d'appello ed il Tribunale. Contro di essa l'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il Direttorio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel quarto comma del presente articolo, l'interessato può, entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine, presentare ricorso alla Commissione centrale, la quale decide sul merito dell'iscrizione.

Art. 32.

Per i trasferimenti di iscrizione da uno ad altro albo di avvocati si applicano le disposizioni dell'articolo 25, commi primo, secondo e terzo, e quelle dell'articolo 31.

Art. 33.

Gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni indicate nell'articolo 4, secondo comma, debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Direttorio del Sindacato nazionale degli avvocati e dei procuratori.

Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Direttorio e dimostrare di avere esercitato per dieci anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello ed ai tribunali.

Questo termine è ridotto a tre anni per gli ex prefetti del Regno e ad un anno solo per gli ex prefetti che abbiano cinque anni di grado.

Non può essere iscritto, nè rimanere nell'albo speciale chi non è iscritto nell'albo di un tribunale.

Il Direttorio del Sindacato nazionale procede annualmente alla revisione ed alla pubblicazione dell'albo speciale.

Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'articolo 30, comma secondo, del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, le funzioni inerenti alla custodia dell'albo speciale sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di sei membri nominati dal ministro delle corporazioni di concerto con il ministro di grazia e giustizia tra gli avvocati iscritti nello stesso albo speciale.

Art. 34.

Possono essere iscritti nell'albo speciale, a condizione che siano iscritti in un albo di avvocati, ancorchè non abbiano esercitato la professione per il periodo di tempo stabilito nell'articolo precedente:

a) i professori di ruolo di discipline giuridiche delle Università del Regno e degli Istituti superiori ad esse parificati, dopo cinque anni d'insegnamento;

b) coloro che siano stati magistrati dell'Ordine giudiziario militare o amministrativo o del tribunale speciale per la difesa dello Stato, con grado non inferiore a quello di consigliere di Cassazione, di consigliere di Stato, di consigliere della Corte dei conti o con altro grado equiparato, oppure per almeno tre anni col grado di consigliere di Corte d'appello o altro equiparato;

c) coloro che abbiano tenuto l'ufficio di avvocato generale, vice avvocato generale, sostituto avvocato generale o avvocato distrettuale dello Stato; di capo del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato, o, per tre anni almeno, di segretario generale o vice avvocato nell'Avvocatura dello Stato o di ispettore capo superiore del cessato Ufficio legale delle Ferrovie dello Stato.

Coloro che non abbiano raggiunto, nell'insegnamento, nei gradi o negli uffici innanzi indicati, il periodo di tempo necessario per l'iscrizione nell'albo speciale, possono ottenerla dopo un periodo di esercizio professionale uguale a quello ancora occorrente per integrare il periodo richiesto a norma del precedente comma.

Art. 35.

Le deliberazioni del Direttorio del Sindacato nazionale in materia di iscrizione nell'albo speciale e di cancellazione dall'albo stesso devono essere motivate. Esse sono notificate, entro quindici giorni, agli interessati ed al pubblico ministero presso la Corte di cassazione, i quali possono ricorrere alla Commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Ha parimenti effetto sospensivo il ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di cancellazione.

Art. 36.

Il ministro di grazia e giustizia esercita l'alta sorveglianza sugli esami per la professione di avvocato e di procuratore. Egli può intervenire in seno alle Commissioni esaminatrici, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, anche per mezzo di un proprio rappresentante all'uopo delegato ed ha facoltà di annullare gli esami nei quali siano avvenute irregolarità.

TITOLO III

DELLA CANCELLAZIONE DAGLI ALBI

Art. 37.

La cancellazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori è pronunziata dal Direttorio del Sindacato, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

- 1° nei casi d'incompatibilità;
- 2° quando sia venuto a mancare uno dei requisiti indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo 17, salvi i casi di radiazione;

3° quando il procuratore non osservi l'obbligo della residenza;

4° quando l'avvocato trasferisca la sua residenza fuori della circoscrizione del tribunale presso cui è iscritto;

5° quando l'iscritto non abbia prestato giuramento senza giustificato motivo entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento d'iscrizione, fermo peraltro il disposto dell'articolo 12, comma secondo;

6° quando l'iscritto rinunci all'iscrizione.

La cancellazione, tranne nel caso indicato nel n. 6°, non può essere pronunciata se non dopo avere sentito l'interessato nelle sue giustificazioni.

Le deliberazioni del Direttorio in materia di cancellazione son notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico Ministero presso la Corte d'appello ed il tribunale.

L'interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso alla Commissione centrale nel termine di quindici giorni dalla notificazione.

Il ricorso proposto dall'interessato ha effetto sospensivo.

L'avvocato e il procuratore cancellati dall'albo a termini del presente, articolo hanno il diritto di esservi nuovamente iscritti qualora dimostrino, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l'effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali furono originariamente iscritti, e siano in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1°, 2° e 3° dell'articolo 17. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dell'articolo 31.

Le reiscrizioni nell'albo dei procuratori a norma del comma precedente hanno luogo indipendentemente dal numero dei posti da conferirsi, nell'anno, per concorso; nè di esse si tiene conto ai fini della determinazione del numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno seguente.

Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o disciplinare.

L'avvocato riammesso nell'albo a termini del sesto comma del presente articolo è anche reiscritto nell'albo speciale di cui all'articolo 33 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall'albo del Tribunale al quale era assegnato.

TITOLO IV.

DELLA DISCIPLINA DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI

Art. 38.

Salvo quanto è stabilito negli articoli 130, 131 e 132 del Codice di procedura penale e salvo le disposizioni relative alla polizia delle udienze, gli avvocati ed i procuratori che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della loro professione o comunque di fatti non conformi alla dignità e al decoro professionale sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il Direttorio del Sindacato che ha la custodia dell'albo in cui l'incolpato trovasi iscritto inizia il procedimento disciplinare di ufficio o su richiesta del pubblico ministero presso la Corte d'appello o il Tribunale, oppure su ricorso dell'interessato.

Il potere disciplinare in confronto degli avvocati e dei procuratori che siano membri del Direttorio di un Sindacato locale spetta al Direttorio del Sindacato nazionale.

Nel caso preveduto nell'articolo 33, comma sesto, le funzioni inerenti al potere disciplinare, attribuite al Direttorio del Sindacato nazionale, sono esercitate dal Comitato di cui allo stesso articolo 33, comma sesto.

Art. 39.

I discorsi, gli scritti ed in generale gli atti politici non possono formare oggetto di procedimento disciplinare tranne il caso che costituiscano una manifestazione di attività contraria agli interessi della Nazione.

Art. 40.

Le pene disciplinari da applicarsi secondo i casi sono:

1° l'avvertimento, che consiste nel richiamare il colpevole sulla mancanza commessa e nell'escrtarlo a non ricadervi, ed è dato con lettera del segretario del Sindacato;

2° la censura, che è una dichiarazione formale della mancanza commessa e del biasimo incorso;

3° la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo non inferiore a due mesi e non maggiore di un anno, salvo quanto è stabilito nell'articolo 43;

4° La radiazione dall'albo.

Art. 41.

La radiazione è pronunciata contro l'avvocato o il procuratore;

a) che abbia comunque, con la sua condotta, compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense;

b) che abbia svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione.

Art. 42.

La condanna per uno dei reati preveduti negli articoli 270, 271, 272, 291, 292, 342, 343, 372, 373, 374, 377, 378, 379, 380, 381, 481, 482, 483, 485, 486, 488, 489, 490, 494, 495, 530, 531, 532, 535, 537, 548, 553, 595, 624, 627, 640, 641 e 646 del Codice penale e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione dagli albi degli avvocati e dei procuratori.

Importano parimenti la radiazione dagli albi:

a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per un'uguale durata, nelle quali l'avvocato o il procuratore sia incorso;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del Codice penale e l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La radiazione nei casi preveduti nel presente articolo è dichiarata dal Direttorio del sindacato, sentito, qualora lo creda, il condannato.

Art. 43.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti nel Codice penale, importano di diritto la sospensione dall'esercizio della professione:

a) la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, il ricovero in una casa di cura o di custodia, l'applicazione di una tra le misure di sicurezza non detentive prevedute nell'articolo 215 del Codice penale, comma terzo, n. 1°, 2° e 3°.

e) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;

d) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza, ordinata dal giudice a norma degli articoli 140 e 206 del Codice penale.

La sospensione è dichiarata dal Direttorio del Sindacato, sentito, ove lo creda, il professionista.

Il Direttorio può pronunziare, sentito il professionista, la sospensione dell'avvocato o del procuratore ammonito o assegnato al confino di polizia o contro il quale sia stato emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento senza pregiudizio delle più gravi sanzioni.

Nei casi preveduti nel presente articolo la durata della sospensione non è assoggettata al limite stabilito nell'articolo 40, n. 3.

Art. 44.

Salvo quanto è stabilito negli articoli 42 e 43, l'avvocato o il procuratore che sia stato sottoposto a procedimento penale è sottoposto anche, qualora non sia stato radiato a termini dell'articolo 42, a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, tranne il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non lo ha commesso.

Parimenti è sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, l'avvocato o il procuratore contro il quale abbia avuto luogo o si sia proceduto per l'applicazione di una misura di sicurezza, del confino di polizia o dell'ammonizione.

Art. 45.

Fermo il disposto dell'articolo 42, comma terzo, e dell'articolo 43, comma secondo, il Direttorio del sindacato non può infliggere nessuna pena disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe.

Art. 46.

I provvedimenti di radiazione sono comunicati a tutti i sindacati degli avvocati e procuratori del Regno ed alle Autorità giudiziarie del distretto al quale il professionista appartiene.

La radiazione da uno degli albi di avvocati o di procuratori importa di diritto la radiazione anche dall'albo dell'altra professione.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di sospensione dall'esercizio di una delle due professioni.

Art. 47.

Il professionista radiato dall'albo può esservi riammesso purchè siano trascorsi almeno dieci anni dal provvedimento di radiazione e, se questa derivò da condanna, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta morale e politica.

Sull'istanza di riammissione provvede il Direttorio che tiene l'albo per il quale è domandata la reiscrizione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 31.

Art. 48.

Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari il Direttorio del Sindacato ha facoltà di sentire testimoni.

In confronto dei testimoni sono applicabili le disposizioni degli articoli 358 e 359 del Codice di procedura penale.

Art. 49.

I componenti del Direttorio nazionale e quelli del Direttorio di un Sindacato locale possono essere ricusati per i medesimi motivi, in quanto applicabili, indicati nell'articolo 116 del Codice di procedura civile, e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto.

Quando per la ricusazione di più componenti del Direttorio del Sindacato nazionale o di quello di un Sindacato locale non ne rimanga il numero prescritto per decidere, spetta rispettivamente alla Commissione centrale o al Direttorio del Sindacato nazionale, su ricorso della parte, di decidere sulla ricusazione e, qualora questa sia ammessa, di pronunciarsi nel merito.

Spetta altresì allo stesso Direttorio del Sindacato Nazionale di pronunciarsi sui conflitti di competenza fra i Sindacati locali per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare.

Art. 50.

Le decisioni del Direttorio del Sindacato Nazionale e del Direttorio di un Sindacato locale sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte d'appello ed il tribunale.

Nel termine di quindici giorni dalla notificazione l'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso alla Commissione centrale.

Nel caso che abbia ricorso soltanto il professionista, il pubblico ministero può proporre ricorso incidentale entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Per effetto del ricorso incidentale la Commissione centrale può, limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, infliggere al professionista ricorrente una pena disciplinare più grave per specie e durata, di quella inflitta dal Direttorio del Sindacato.

Il ricorso incidentale mantiene efficacia nonostante la successiva rinuncia del professionista al proprio ricorso.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

Gli effetti del ricorso sono limitati ai professionisti che l'hanno proposto.

Art. 51.

L'azione disciplinare si prescrive in cinque anni.

TITOLO V.

DELLA COMMISSIONE CENTRALE
PER GLI AVVOCATI ED I PROCURATORI

Art. 52.

Presso il Ministero di grazia e giustizia è costituita la Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori.

Essa è composta di quindici avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 33, ed è nominata con decreto Reale, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, in seguito a designazioni in numero doppio fatte dal Direttorio del Sindacato Nazionale degli avvocati e dei procuratori. Con lo stesso decreto Reale sono nominati il presidente e il vice presidente fra i componenti della Commissione.

I componenti della Commissione centrale rimangono in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Il ministro di grazia e giustizia provvede al personale occorrente per la segreteria della Commissione centrale e ad ogni altra necessità per il funzionamento di essa.

Art. 53.

Con Regio decreto, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con quello delle corporazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti della Commissione centrale, qualora ciò si renda necessario per il migliore funzionamento di essa o per la dignità della classe.

Alla sostituzione dei componenti dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'albo o revocati si provvede con Regio decreto, osservate le disposizioni dell'articolo precedente, comma secondo.

Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare rimangono in carica per il tempo della durata in carica dei membri che hanno sostituito.

Art. 54.

La Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori:

- 1° pronunzia sui ricorsi ad essa proposti a norma di questa legge;
- 2° esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri membri e dei membri del Direttorio del Sindacato nazionale.

Art. 55.

Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro provvedimenti del Sindacato nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di segretario o di membro del Direttorio del Sindacato medesimo.

Nello stesso modo non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro provvedimenti del Direttorio di un Sindacato locale coloro che abbiano la qualità di segretario o di membro del Direttorio dello stesso Sindacato.

Art. 56.

Le decisioni della Commissione centrale sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso la Corte di appello ed il tribunale della circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al Direttorio del Sindacato della circoscrizione stessa ed al Direttorio del Sindacato Nazionale.

Nei casi preveduti negli articoli 35 e 54, n. 2, la notificazione è fatta agli interessati ed al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

Gli interessati ed il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni della Commissione centrale alle Sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto alla Commissione centrale, la quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

TITOLO VI.

DEGLI ONORARI DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI
E DEL RIMBORSO DELLE SPESE

Art. 57.

Il Direttorio di ciascun Sindacato di avvocati e procuratori stabilisce ogni cinque anni per la propria circoscrizione i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati in materia sia giudiziale sia stragiudiziale. Nello stesso modo provvede il Direttorio del Sindacato Nazionale per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi davanti alle giurisdizioni indicate nell'articolo 4, comma secondo.

Le deliberazioni con le quali si stabiliscono i criteri di cui al comma precedente devono essere approvate dal ministro di grazia e giustizia, sentito il parere, per quelle dei Sindacati locali, del Sindacato Nazionale.

Le deliberazioni anzidette, dopo ottenuta l'approvazione, sono comunicate al ministro delle corporazioni.

Fino a quando non sia intervenuta l'approvazione del ministro di grazia e giustizia, continuano ad essere applicati i criteri già in vigore.

Art. 58.

I criteri di cui al precedente articolo, sono stabiliti con riferimento al valore delle controversie ed al grado dell'autorità chiamata a conoscerne, e, per i giudizi penali anche alla durata di essi.

Per ogni atto o serie di atti devono essere fissati i limiti di un massimo e di un minimo.

Nelle materie stragiudiziali va tenuto conto dell'entità dell'affare.

Art. 59.

La sentenza che porti condanna nelle spese deve contenerne la tassazione.

A tal fine ciascun procuratore è obbligato a presentare, insieme con gli atti della causa, la nota delle spese, delle proprie competenze e dell'onorario dell'avvocato, secondo le norme del Codice di procedura civile e del regolamento generale giudiziario.

Qualora tale obbligo non venga adempiuto, con la sentenza si provvede alla tassazione delle spese nonché delle competenze di procuratore e dell'onorario di avvocato in base agli atti della causa.

I procuratori inadempienti sono condannati con la stessa sentenza al pagamento a favore dell'Erario dello Stato di una somma da lire duecento a lire cinquecento.

Per quanto riguarda l'onorario di avvocato, alla nota delle spese può essere unito, all'atto della presentazione di essa, il parere del Direttorio del Sindacato degli avvocati e procuratori.

Art. 60.

La liquidazione degli onorari è fatta dall'autorità giudiziaria in base ai criteri stabiliti a termini dell'articolo 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

Per le cause di valore indeterminato o relative a materie non suscettibili di valutazione pecuniaria si ha riguardo alla natura e all'importanza della contestazione.

Per determinare il valore della controversia si ha riguardo a ciò che ha formato oggetto di vera contestazione.

L'autorità giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti del massimo e del minimo fissati a termini dell'articolo 58.

Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie, quando il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo; è parimenti in sua facoltà, quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata.

Le stesse norme si applicano nei giudizi arbitrali.

Art. 61.

L'onorario dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, in materia sia giudiziale sia stragiudiziale, è determinato, in base ai criteri di cui all'articolo 57, tenuto conto della gravità e del numero delle questioni trattate.

In casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità della controversia ed al pregio ed al risultato dell'opera prestata, può essere attribuito all'avvocato, nei confronti del cliente, un onorario maggiore di quello a carico della parte condannata alle spese.

Art. 62.

Quando più avvocati abbiano prestato simultaneamente l'opera loro nell'interesse della stessa parte, ciascuno ha diritto nei confronti di quest'ultima

al proprio onorario salva quella riduzione che fosse reputata giusta in rapporto al concorso degli altri avvocati.

La stessa norma si applica nei giudizi penali.

Art. 63.

Ai procuratori che davanti alle giurisdizioni speciali e nelle cause penali compiano opera di avvocato sono dovuti gli onorari che spetterebbero all'avvocato.

Art. 64.

Gli onorari e gli altri diritti dei procuratori sono determinati dalle norme generali della tariffa e dalla tabella unite al Regio decreto-legge 27 ottobre 1918, n. 1774, e dalle successive modificazioni.

Le tariffe per la determinazione degli onorari e degli altri diritti dei procuratori possono essere rivedute ogni cinque anni con decreto del ministro di grazia e giustizia, sentito il parere del Sindacato Nazionale.

Art. 65.

Le spese e gli onorari dei giudizi arbitrali, qualora non siano stati tassati con la sentenza, sono liquidati dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione la sentenza fu depositata.

Il presidente del Tribunale provvede con decreto ingiungendo al debitore di adempiere l'obbligazione nel termine che all'uopo gli prefigge ed avvertendolo che entro lo stesso termine ha facoltà di proporre opposizione davanti al Tribunale.

L'opposizione è proposta con atto di citazione notificata alle altre parti interessate.

Si applicano le norme dei procedimenti per ingiunzione.

Art. 66.

Gli avvocati e i procuratori non possono ritenere gli atti della causa e le scritture ricevute dai clienti, per il mancato pagamento degli onorari e dei diritti loro dovuti o per il mancato rimborso delle spese da essi anticipate.

Su reclamo dell'interessato il Direttorio del Sindacato ordina all'avvocato o al procuratore di depositare gli atti e i documenti nella propria sede, e si adopera per la composizione amichevole della controversia.

Nel caso in cui riesca la conciliazione ne è redatto verbale il quale ha valore, a tutti gli effetti, di sentenza passata in giudicato. Il verbale di conciliazione è depositato nella cancelleria del tribunale locale, che a richiesta ne rilascia copia in forma esecutiva.

Se la conciliazione non ha luogo, i clienti non possono ritirare gli atti della causa e le scritture prima che il Direttorio del Sindacato abbia proceduto all'accertamento delle spese ed alla liquidazione degli onorari.

Nei casi di urgenza il segretario del Sindacato può adottare tutti i provvedimenti che valgano a conciliare i legittimi interessi dell'avvocato o del procuratore con quelli del cliente.

Le modalità per il deposito degli atti, nel caso preveduto nel comma secondo, saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 101.

Art. 67.

Nel termine di tre anni dalla morte dell'avvocato o del procuratore i suoi eredi possono valersi delle speciali norme stabilite per il rimborso delle spese e per il pagamento degli onorari.

Art. 68.

Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidamente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio negli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI A FAVORE DEGLI EX COMBATTENTI E DEI BENEMERITI DELLA CAUSA NAZIONALE

Art. 69.

Il periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami è ridotto a tre mesi per gli ex combattenti che siano stati iscritti per la pratica stessa anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tale periodo è ridotto ad un anno per gli ex combattenti che si iscrivano per la pratica a decorrere dalla data predetta.

Art. 70.

Gli ex combattenti i quali abbiano conseguito o conseguano l'idoneità nell'esame di procuratore possono essere iscritti nell'albo senza limitazione di numero.

Art. 71.

I procuratori laureati in giurisprudenza ex combattenti possono essere iscritti nell'albo degli avvocati dopo quattro anni di esercizio professionale.

Questo termine è stabilito in tre anni per i procuratori indicati nel precedente comma iscritti nell'albo prima della data di entrata in vigore della legge 22 dicembre 1932, n. 1674.

Art. 72.

Gli avvocati ex combattenti possono essere iscritti nell'albo speciale preveduto nell'articolo 33 dopo cinque anni di esercizio professionale.

Questo termine è ridotto a tre anni a favore degli ex combattenti iscritti nell'albo degli avvocati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 73.

Per gli effetti del presente decreto sono considerati ex combattenti gli insigniti di medaglie al valore militare, i mutilati, gli invalidi di guerra che abbiano contratto l'invalidità in zona di operazioni, i feriti in combattimento che siano stati autorizzati a fregiarsi dello speciale distintivo, i volontari di guerra appartenenti alle armi combattenti che abbiano conseguito la speciale medaglia di benemerenzza, e tutti coloro che, per un anno almeno durante la guerra 1915-1918 abbiano prestato servizio, come militari o assimilati, in reparti combattenti ai sensi dell'articolo 41, comma secondo, del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637, ovvero nelle condizioni previste nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 27 ottobre 1922, n. 1462, modificato dallo stesso articolo 1 del Regio decreto-legge 18 dicembre 1922, n. 1637.

Art. 74.

Per gli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex combattenti i mutilati, gli invalidi ed i feriti per la causa nazionale, coloro che parteciparono alla Marcia su Roma, gli iscritti al Partito Nazionale Fascista da una data anteriore al 28 ottobre 1922 e coloro che militarono nelle legioni fiumane.

Il possesso dei requisiti necessari per l'equiparazione di cui al precedente comma deve essere provato:

a) dai mutilati ed invalidi della causa nazionale mediante il libretto di pensione privilegiata di guerra;

b) dai feriti per la causa nazionale mediante il brevetto di autorizzazione a fregiarsi del distintivo di onore per ferita fascista rilasciato dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

c) da coloro che parteciparono alla Marcia su Roma mediante il brevetto rilasciato dal Direttorio Nazionale del Partito Nazionale Fascista;

d) dagli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922, mediante attestazione del Segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia in cui risiede l'iscritto, ratificata dal Direttorio Nazionale e contenente l'indicazione dell'anno, del mese e del giorno dell'iscrizione;

e) da coloro che militarono nelle legioni fiumane mediante il foglio di congedo relativo a tale qualità od altro documento equipollente rilasciato dalle autorità del luogo e del tempo, ovvero mediante gli stati di servizio od i fogli matricolari, nei quali siano state riportate le annotazioni relative al periodo di servizio prestato nelle formazioni fiumane ovvero anche mediante attestazione del Comando del distretto militare a cui l'interessato appartiene, rilasciato in base agli anzidetti stati di servizio e fogli matricolari.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI PER I TERRITORI ANNESSI AL REGNO
PER LE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO

Art. 75.

Nei procedimenti che, a norma del Regio decreto 4 novembre 1928, numero 2325, sulla unificazione legislativa, siano tuttora regolati dalle leggi di procedura civile, contenziosa e non contenziosa, vigenti prima dell'unificazione medesima nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, 19 dicembre 1920, n. 1778, e del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, l'avvocato iscritto in uno degli albi dei territori stessi può esercitare il ministero di rappresentanza e di difesa della parte, senza che occorra l'assistenza di un procuratore.

Art. 76.

Nei procedimenti indicati nell'articolo precedente il procuratore è ammesso a rappresentare le parti davanti alla Corte d'appello ed ai Tribunali del distretto in tutti i casi nei quali il ministero di avvocato non è assolutamente obbligatorio a termini del paragrafo 27 della legge 1º agosto 1895, B. L. l., n. 113, nonchè davanti alle preture nei casi preveduti dal paragrafo 29, comma primo, ultima parte, della legge medesima.

I procuratori possono rappresentare le parti anche nei giudizi arbitrali di borsa.

Essi sono dispensati dall'obbligo di farsi rappresentare da un avvocato nell'ipotesi preveduta nel paragrafo 28, comma primo, della legge predetta.

Art. 77.

Nei procedimenti indicati nell'articolo 75 rimane ferma la facoltà di sostituzione riconosciuta all'avvocato dalle leggi che erano in vigore nei territori annessi prima dell'unificazione legislativa.

Tuttavia l'avvocato può farsi sostituire soltanto da un altro avvocato o da un procuratore.

Art. 78.

Per gli atti processuali regolati dalle leggi che vigevano nei territori annessi prima dell'unificazione legislativa, anche se compiuti da un procuratore, rimangono ferme le disposizioni delle stesse leggi, relative alla determinazione e alla liquidazione degli onorari e al rimborso delle spese, nonchè le tariffe ivi in vigore anteriormente all'unificazione anzidetta.

Art. 79.

Alla laurea in giurisprudenza conseguita o confermata in una Università del Regno è equiparata, agli effetti del presente decreto, la laurea in giurisprudenza conseguita in una Università della cessata monarchia austro-ungarica entro l'anno 1922.

Art. 80.

La pratica forense e giudiziaria compiuta secondo le norme che vigevano nei territori annessi prima del 12 ottobre 1926 è valida per gli effetti del presente decreto.

Art. 81.

Coloro che al 12 ottobre 1926 erano ammessi alla pratica forense e giudiziaria come candidati avvocati possono essere iscritti nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero, purchè abbiano conseguito l'idoneità nell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di procuratore o la conseguano entro il 31 dicembre 1935.

Art. 82.

Hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati, purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai nn. 2° e 3° dell'articolo 17, coloro i quali, residenti al 12 ottobre 1926 nel territorio della Dalmazia non appartenente al Regno d'Italia, hanno acquistato la cittadinanza italiana in seguito ad opzione o ad elezione, a norma dei trattati di pace, e, secondo le disposizioni vigenti prima della data anzidetta nei territori annessi, potevano conseguire, trasferendo ivi la propria residenza, l'iscrizione in un albo di avvocati nei territori medesimi.

Art. 83.

I magistrati dell'ordine giudiziario in servizio al 9 aprile 1926, i quali, provenienti dai ruoli della cessata monarchia austro-ungarica oppure originari dei territori annessi, siano sprovvisti della laurea in giurisprudenza, hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati purchè siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal presente decreto.

Art. 84.

Rimane ferma per i difensori penali la disposizione dell'articolo 1 del Regio decreto 29 giugno 1922, n. 960.

I difensori penali, i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano oltre dieci anni di esercizio professionale, hanno diritto alla iscrizione in un albo di avvocati purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo 17.

Art. 85.

Coloro che, essendo candidati avvocati, avevano compiuto un biennio di pratica entro il 9 aprile 1926 ed abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di procuratore entro il 12 ottobre 1928, qualora alla data di entrata in vigore

del presente decreto si trovino iscritti nell'albo dei procuratori, possono patrocinare in materia penale davanti a tutti i tribunali e le Corti d'appello e di assise del Regno per il tempo che ancora occorresse ad integrare il periodo di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 86.

Gli avvocati che si trovavano iscritti negli albi dei territori annessi al 12 ottobre 1926 possono ottenere l'iscrizione nell'albo speciale preveduto nel l'articolo 33 dopo cinque anni di esercizio professionale.

Art. 87.

L'acquisto di una cittadinanza straniera, a termini dei trattati e delle convenzioni internazionali in vigore, in seguito ad opzione o a mancato esercizio del diritto di opzione per quella italiana, oppure il rifiuto dell'autorità di riconoscere la cittadinanza italiana, o anche la perdita di questa dopo che sia stata acquistata, producono di diritto la cancellazione dall'albo nei riguardi di coloro che, quali pertinenti ad uno dei comuni dei territori annessi, hanno ottenuto l'iscrizione in un albo di avvocati o di procuratori.

Art. 88.

Agli effetti del presente decreto sono equiparati agli ex-combattenti coloro che durante la guerra 1915-1918, essendo sudditi della cessata monarchia austro-ungarica, hanno prestato servizio militare come volontari nel Regio esercito italiano o nella Regia marina italiana.

Quelli tra essi che all'atto dell'arruolamento erano praticanti avvocati ed avevano compiuto sei anni di pratica, di cui uno almeno di pratica giudiziaria, hanno diritto di essere iscritti in un albo di avvocati, purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2° e 3° dell'articolo 17.

Art. 89.

Per gli effetti del presente decreto l'esercizio del patrocinio presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo, in conformità alle norme ivi vigenti, può, col parere favorevole del Governatore, essere considerato come pratica forense.

Art. 90.

L'avvocato o il procuratore iscritto in un albo del Regno, il quale sia ammesso ad esercitare ed eserciti effettivamente il patrocinio presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo, secondo le norme ivi vigenti, può mantenere l'iscrizione nell'albo stesso ma non può esercitare contemporaneamente la professione nel Regno.

In tal caso l'esercizio professionale compiuto nelle isole italiane dell'Egeo si considera come avvenuto nel Regno.

Coloro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano da oltre tre anni il patrocinio forense presso le magistrature delle isole italiane dell'Egeo hanno diritto all'iscrizione in un albo di avvocati nel Regno purchè siano in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1º, 2º, 3º e 4º dell'articolo 17.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 91.

Alle professioni di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale.

Art. 92.

È data facoltà ai Direttorii dei Sindacati di stabilire tasse speciali per i pareri sulle liquidazioni degli onorari di avvocato e per il rilascio dei certificati e delle copie degli atti e documenti relativi ai procedimenti disciplinari. Il provento di queste tasse è attribuito ai Sindacati.

Le deliberazioni riguardanti le tasse previste nel precedente comma devono essere approvate dal primo presidente della Corte di appello, previo parere del Direttorio del Sindacato Nazionale, e, dopo l'approvazione, sono comunicate, a cura del Sindacato, ai ministri di grazia e giustizia e delle corporazioni. Quelle del Direttorio del Sindacato Nazionale devono essere approvate dal ministro di grazia e giustizia, e sono comunicate, a cura dello stesso Sindacato, al ministro delle corporazioni.

Non può essere imposta alcuna tassa relativamente alla iscrizione negli albi professionali e nei registri dei praticanti.

Art. 93.

I candidati agli esami di procuratore che ottengano l'idoneità e abbiano diritto alla iscrizione nell'albo senza limitazione di numero non sono compresi nelle graduatorie da formarsi a norma dell'articolo 23. Essi sono inclusi in un elenco a parte, che è sottoscritto dal presidente della commissione esaminatrice e dal segretario.

Per le iscrizioni nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero sono applicabili le disposizioni dell'articolo 31.

Art. 94.

Salvo quanto è disposto nell'articolo 16, comma secondo, conservano la iscrizione negli albi gli avvocati e i procuratori che la conseguirono in conformità alle disposizioni anteriori alla legge 25 marzo 1926, n. 453.

L'incompatibilità preveduta nell'articolo 3, comma secondo, non si applica agli impiegati degli Uffici della Lista civile, del Gran Magistero degli Ordini cavallereschi, del Senato e della Camera dei deputati, iscritti negli albi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453.

Parimenti la limitazione dell'esercizio professionale contenuta nell'articolo 3 per gli avvocati e procuratori degli Uffici legali di cui allo stesso articolo

non ha effetto riguardo a coloro che, prima della data predetta, erano iscritti in uno degli albi professionali, anche per quanto concerne l'esercizio della professione rispetto alla quale abbiano conseguito o conseguano l'iscrizione nell'altro albo.

Art. 95.

Gli avvocati iscritti nell'albo anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, conservano, ancorchè non iscritti nell'albo speciale di cui all'articolo 33, la facoltà di patrocinare dinanzi al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alla Corte dei conti in sede giurisdizionale, al Tribunale supremo militare ed alla Commissione centrale per le imposte dirette. Eguale facoltà è riconosciuta ai procuratori iscritti nell'albo prima della data predetta.

Per gli avvocati indicati nel precedente comma il periodo di esercizio professionale ai fini dell'iscrizione nell'albo speciale è stabilito in cinque anni.

Art. 96.

I procuratori iscritti nell'albo prima della data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, i quali abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza anteriormente al 1° gennaio 1930, conservano la facoltà di patrocinare in materia penale davanti a tutti i Tribunali e le Corti d'appello e di assise del Regno per il tempo che occorresse ad integrare il periodo di esercizio professionale richiesto per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.

Art. 97.

Il periodo di pratica compiuto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto è calcolato ai fini dell'adempimento della pratica prescritta dal decreto medesimo.

Coloro che erano iscritti per la pratica di procuratore o l'avevano compiuta prima della data dell'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 453, hanno diritto all'iscrizione nell'albo dei procuratori senza limitazione di numero purchè abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di procuratore o la conseguano entro il 31 dicembre 1935.

Coloro che siano stati iscritti per la pratica di avvocato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ammessi all'esame di concorso di procuratore ed a quello di avvocato rispettivamente dopo due o quattro anni di pratica. A tal fine coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto non abbiano compiuto il periodo richiesto possono continuare nella pratica di avvocato secondo le norme già in vigore.

L'ammissione agli esami di avvocato a norma del precedente comma è consentita fino al 31 dicembre 1938.

Per gli effetti dell'iscrizione nell'albo degli avvocati è valido l'esame di avvocato sostenuto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora sia stata conseguita l'idoneità.

Art. 98.

I seminari ed altri Istituti costituiti presso un'Università del Regno che siano stati già riconosciuti agli effetti della pratica di avvocato sono senz'altro autorizzati ad istituire speciali corsi per la pratica di procuratore ai sensi dell'articolo 18, comma primo.

Art. 99.

Gli esami di procuratore per l'anno 1934 che non siano stati indetti alla data di pubblicazione del presente decreto saranno banditi entro un mese dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. Per i detti esami il ministro di grazia e giustizia ha facoltà di prescindere dalle indicazioni e dai pareri preveduti nell'articolo 19.

La trattazione degli affari non ancora definiti dalle Commissioni Reali e dal Consiglio superiore forense alla data di entrata in vigore del presente decreto è proseguita rispettivamente dai Direttorii dei competenti Sindacati o dalla Commissione centrale.

La medesima disposizione si applica riguardo agli affari dei Commissari straordinari di cui all'articolo 3 del Regio decreto-legge 22 novembre 1928, n. 2580.

I poteri degli stessi Commissari straordinari, qualora vengano a scadere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati fino alla data medesima.

Con la stessa data i beni spettanti alle Commissioni Reali sono devoluti di diritto ai Sindacati degli avvocati e procuratori delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano alle Commissioni stesse nei diritti ed obblighi che queste abbiano a tale data.

A decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto le Commissioni Reali non possono assumere nuove obbligazioni se non previa autorizzazione del ministro di grazia e giustizia.

Art. 100.

Le norme relative alla determinazione degli onorari di avvocato, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state già fissate dalle Commissioni Reali e dal Consiglio superiore forense a termini dell'articolo 56 della legge 25 marzo 1926, n. 453, avranno efficacia fino al 31 dicembre 1936.

Art. 101.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° febbraio 1934, salvo le disposizioni dei commi seguenti, dell'articolo 98 e dei commi primo, quarto e sesto dell'articolo 99, la cui entrata in vigore avrà luogo con la pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Con successivi Regi decreti, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con i ministri per le finanze e per le corporazioni, saranno emanate norme relative al funzionamento dei Direttori

dei Sindacati degli avvocati e procuratori per l'esercizio delle attribuzioni della tenuta degli albi professionali e della disciplina degli iscritti, e quelle relative ai procedimenti davanti alla Commissione centrale per gli avvocati e procuratori, nonché tutte le altre disposizioni che possono occorrere per integrare ed attuare il presente decreto e coordinarlo con altre leggi.

Le disposizioni approvate con Regio decreto 26 agosto 1926, n. 1683, continueranno ad avere applicazione in quanto compatibili con quelle del presente decreto e con le altre che saranno emanate a termini del comma precedente.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 — Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

SANDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Onorevoli colleghi, poichè questa probabilmente è l'ultima seduta della legislatura, chiedo alla vostra cortesia di poter dire alcune parole, non so se di *de profundis* o di *alleluja*, circa il progetto di legge in esame.

La legge è molto importante ed ha meritato lo studio, l'elaborazione di un eminente giurista, l'onorevole Guardasigilli. È la legge di riforma della professione di avvocato e di procuratore e poichè modestamente vivo in questa professione, compatirete, *Cicero pro domo sua*, che anche qui uno degli interessati dica in difesa della propria classe una parola.

Onorevole ministro, ella ha tagliato il nodo gordiano; dei tre organismi che vi erano fino a ieri, ella ne ha fatto uno solo, e ciò corrisponde a quanto ebbi ad osservare io stesso nella penultima discussione sul bilancio della Giustizia, ove dicevo appunto che per la classe degli avvocati e procuratori esistere tre organismi, tre discipline con le relative imposizioni, azioni e sanzioni, era una esagerazione. Da

questi tre organismi passiamo quindi ad uno ed io gliene do lode e me ne felicito.

Ma consentirà il Senato e l'onorevole ministro Guardasigilli che io deponga un fiore e sparga una lacrima su quelle che furono le antiche organizzazioni professionali degli avvocati e mandi un saluto a quelli che furono gli antichi consigli degli ordini professionali, talvolta presieduti da uomini come Vittorio Scialoja per Roma, Pessina per Napoli ecc.

La professione di avvocato allora significava esercizio d'un ministero...

DE FRANCISCI, *ministro della giustizia*. Anche oggi. (*Approvazioni*).

SANDRINI. Certamente, anche oggi; ma io ho voluto rendere omaggio ad istituti, che nei tempi che furono hanno esercitato lodevolmente, con dignità il proprio ufficio.

Vi è una ragione legislativa, per non dire storico-giuridica, che ha imposto l'attuale riforma. Onorevoli senatori, delle antiche organizzazioni corporative una ne era rimasta in piedi che manteneva i suoi privilegi e attributi: quella degli avvocati e procuratori, in quanto era parte essenziale dell'organismo della giustizia. Oggi che il Regime si è assiso sul si-

stema corporativo, era necessario e quindi legittimo che anche la professione degli avvocati e procuratori avesse una organizzazione legislativa equiparata a tutte le altre categorie che nel Regime corporativo sono disciplinate.

Questa la ragione storico-giuridica per cui alla riforma dell'onorevole Guardasigilli va data piena lode. Il che non è incompatibile con il ricordo di ciò che furono, onorevoli colleghi, le organizzazioni professionali del passato.

Dunque entriamo in pieno regime corporativo. Trovo però che rispetto alla disciplina della nuova vita, che si apre all'avvocazia italiana, vi sia qualche incertezza nell'attuale progetto di legge. Dominano cioè due Ministeri contemporaneamente, il Ministero delle corporazioni e il Ministero della giustizia. Vi è una interferenza in questo, che forse è a danno della semplicità della disciplina giuridica dell'istituto.

Il Ministero delle corporazioni vi entra perchè? Perchè la classe degli avvocati e dei procuratori d'ora innanzi farà parte dell'organismo delle Corporazioni e dei Sindacati. Il Ministero della giustizia vi entra dal suo canto, perchè spetta al Ministero della giustizia l'alta sorveglianza e vigilanza, e vorrei dire il controllo, su tuttocìò che attiene all'Amministrazione della giustizia. Però questo che non è un dualismo, ma una specie di doppio controllo, non può non portare il suo riflesso anche nelle disposizioni singole del progetto ed è perciò che, quando questo progetto, diventato legge, avrà avuto nel tempo il suo esperimento, potrà addivenirsi ad una semplificazione, in modo che anche l'ordinamento degli avvocati sia semplice nel suo organismo e appartenga o al Ministero delle corporazioni o a quello della giustizia nettamente. Ma poichè il regime corporativo è tutto affidato al Ministero delle corporazioni...

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Non è vero, è un errore: corporativo è tutto lo Stato, non solo il Ministero delle corporazioni; appunto perchè tutti collaborano allo stesso Regime.

SANDRINI. Io ho dubbio, onorevole ministro, che la vigilanza esercitata in due si paralizzerebbe e si esautorerebbe.

Comunque, reso omaggio al principio, veniamo alle singole disposizioni del progetto.

Intanto la riforma a mio avviso è fatta a metà: si è mantenuta l'antica e per conto mio deprecata distinzione delle due professioni di avvocato e procuratore e l'una e l'altra sono costituite con funzioni distinte, con due albi distinti.

Io ho auspicato in precedenti discorsi l'unificazione, perchè la duplicità, dannosa nelle conseguenze pratiche, non è sentita dal Paese, non è sentita dai nostri datori di lavoro, che sono i clienti, i quali ricorrono all'avvocato, conoscono l'avvocato e della distinzione tra avvocati e procuratori non sanno rendersi ragione.

È vero che la professione distinta di avvocato e procuratore importa una duplicità di tariffe, di compensi, ma questo in sostanza va a danno della giustizia e delle parti e come è eliminato, per diverse magistrature superiori, il doppio ministero — cito ad esempio la Cassazione, la Corte dei conti, il Consiglio di Stato — così sarebbe desiderabile che davanti ai Tribunali e Corti d'Appello unico sia il ministero defensionale, tanto più che l'onorevole ministro Guardasigilli ha dato la possibilità di esercitare il patrocinio e la difesa anche ai procuratori dinnanzi alle Corti d'Assise locali e dinnanzi ai Tribunali, anche in sede penale. Allora perchè mantenere questa duplicità? Evidentemente per non turbare nell'attuale momento gli interessi dei singoli professionisti. Ma questo non è al disopra della giustizia, è al disotto; è un riguardo eccessivamente utilitaristico attribuito e conservato a una distinzione professionale che non ha alcun valore se non dal lato economico.

Venendo poi alle altre particolarità del progetto, importante è quella che sancisce la incompatibilità con un impiego retribuito. Altre professioni non hanno questa incompatibilità. Per esempio i medici, i chirurghi, i ragionieri, gli architetti possono esercitare la professione, nonostante abbiano un impiego retribuito. Invece l'esercizio della professione di avvocato è reso incompatibile col fatto di avere un impiego, anche se non statale, comunque retribuito.

Questo è un tradizionalismo, poichè in tutte le vecchie leggi, da quella del 1879 a quella del 1926, si è sempre mantenuto il concetto dell'incompatibilità, nonostante che l'avvocazia si chiami una professione libera.

Le ragioni d'incompatibilità, che il ministro aveva mitemente stabilite nell'articolo 3, sono state rese più severe dalla Camera dei deputati con un emendamento al disposto del comma terzo del citato articolo 3. Prima era l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato e di procuratore con ogni altro impiego retribuito che non avesse avuto carattere scientifico o letterario. Era una modesta limitazione, ma all'articolo 3, nell'altro ramo del Parlamento, si è introdotto questo emendamento: «... anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale». Perciò l'esercizio costante della consulenza legale presso un istituto, un ente, od anche un privato — perchè nella legge non vi è alcuna restrizione — impedirà di esercitare la professione di avvocato.

Vediamone l'applicazione pratica, onorevole ministro. Vi sono società anonime, istituti più o meno industriali, comitati più o meno permanenti, destinati a svolgere qualche ramo di attività sociale, cooperative, organi di beneficenza, ecc., che, se abbiano bisogno dell'opera permanente di consulenza legale, ed intendano compensarla con retribuzione fissa, porranno l'avvocato al bivio: o di rinunciare a questa forma di lavoro e di retribuzione, o di rinunciare ad esercitare la professione libera.

Io vedrei la ragione contraria, onorevole ministro, quella cioè di correre in aiuto ai liberi professionisti, agevolandoli nella loro attività, col facilitare loro l'assunzione di qualche modesta assistenza a carattere fisso. Non c'è alcuno di noi, vecchi avvocati, che non abbia avuto a prestare la sua opera continuativa in materia civile e commerciale presso qualche società, presso qualche istituto, presso qualche istituzione pubblica di beneficenza; ed è per questo solo (giacchè la remunerazione invece di essere fatta causa per causa, affare per affare, è fatta col sistema forfaitario) che cotali prestazioni diventeranno inconciliabili col l'esercizio della nostra professione?

Ma se si applicasse rigorosamente questo emendamento, una gran parte dei liberi professionisti, avvocati e procuratori, dovrebbero scegliere o l'una o l'altra sorte, il che non sembra logico, perchè, invece di aiutare la classe, in questo modo si finisce di mortificarla.

Ed, onorevole ministro, bisogna aggiungere un'altra considerazione, che m'induce a credere che l'emendamento apportato dalla Camera dei deputati sia più grave nelle parole di quello che sia stato nella intenzione.

Nell'ultima parte dell'articolo 3 è detto che: « Sono eccettuati dalla disposizione del secondo « comma gli avvocati e i procuratori degli uffici legali, organicamente istituiti come tali, « presso gli enti, di cui allo stesso secondo comma, « per quanto concerne le cause e gli affari inerenti all'ufficio cui sono addetti... ». Questa eccezione, che è consentita a coloro che sono permanentemente addetti agli istituti pubblici o parastatali, non è richiamata per l'emendamento introdotto, ma evidentemente non deve ritenersi esclusa. L'emendamento della Camera dei deputati potrebbe essere con un chiarimento interpretativo e senza bisogno di modificazioni formali, chiarito in questo senso.

Un'altra modificazione importante, che non si presenta in modo formale molto esplicita, ma che emerge dalla lettera della legge, è questa. Come sapete, onorevoli colleghi, una vecchia lotta idealistica e pratica fu dibattuta a proposito degli albi, fra il concetto di albo chiuso e di albo aperto. Si è cercato di trovare un temperamento, sempre per riflesso utilitaristico e non in base a concetti idealistici, nell'ultima legge Rocco, stabilendo che l'albo degli avvocati fosse completamente libero, mentre quello dei procuratori limitatamente chiuso. E ciò perchè, mentre l'avvocato nell'esercizio del patrocinio non soffre nè può soffrire limitazioni di circoscrizione (l'avvocato di Roma è avvocato a Genova, Napoli ecc.), il procuratore, secondo l'antico concetto mantenuto anche in questa legge di riforma, ha invece una residenza fissa e una obbligatorietà di ufficio per ricevere gli atti, per trasmetterli e per provvedere alla assistenza quotidiana dei clienti. La funzione ha imposto la limitazione del numero. È detto nella legge Rocco che ogni anno per disposizione ministeriale, sentiti gli allora esistenti Consigli professionali, tribunale per tribunale, viene determinato il numero dei procuratori che possono essere ammessi *ex novo* nell'albo e si fa un vero e proprio concorso.

Questo concetto è mantenuto nell'odierna legge; quindi sono conservati da un lato l'albo

aperto degli avvocati e dall'altro l'albo limitatamente chiuso dei procuratori. Questo sarebbe chiuso se il numero fosse prestabilito dalla legge; ma non è chiuso perchè il ministro anno per anno determina il numero dei procuratori che debbono far parte degli albi locali. Allora, inerente alla questione del numero è l'altra, cioè la fissità della sede; perchè sarebbe inconciliabile che, determinato, per esempio, per Roma un certo numero di procuratori, potesse poi sfuggirsi a questa saracinesca mediante la concorrenza di altri procuratori provenienti da altre sedi.

Orbene questo inconveniente si verifica, a mio avviso, nell'odierno progetto, relativamente al criterio scelto di procuratori per distretto. Gli onorevoli senatori sanno molto meglio di me che la circoscrizione giudiziaria del Regno è divisa in distretti di Corte d'appello, nel cui ambito vi sono i tribunali, che una volta si chiamavano circondariali (nella legge odierna è riesumata questa definizione di circondariali, comunque per capirci tutte le parole sono buone). Il progetto dice (articolo 5): « I procuratori possono esercitare la professione « davanti alla Corte di appello, alle sezioni « distaccate della stessa Corte ed a tutti i tribunali e le preture del distretto in cui è compreso « il tribunale al quale sono assegnati ». Esempio pratico: Frosinone e Velletri hanno i propri procuratori, che potranno esercitare, secondo il progetto di legge attuale, non solo a Frosinone e Velletri, ma anche a Roma e in qualunque altro tribunale compreso nel distretto della Corte d'Appello di Roma e Sezioni distaccate. E allora comprenderete che questo sistema del numero limitatamente chiuso dei procuratori diventa di gomma elastica, perchè i procuratori residenti talvolta *pro forma* a Frosinone potranno sfondare la saracinesca del ruolo chiuso dei procuratori con sede a Roma. Si intuiscono gli inconvenienti, diciamo così, di carattere concorrentistico: mentre il procuratore residente in Roma è colpito da tasse professionali e complementari in misura certo non eguale a quello della provincia, con obblighi di vita più dispendiosi e con necessità di maggiori esigenze da soddisfare, dovrà necessariamente subire una perdita di lavoro per fatto che i colleghi risidenti nelle provincie potranno portare la loro opera anche nella sede del distretto.

PRESIDENTE. Pregherei l'oratore di occuparsi soltanto delle linee generali del disegno di legge.

SANDRINI. Rivolgo quindi preghiera all'onorevole ministro di vedere se, in linea regolamentare, normativa, non possa con opportuni chiarimenti precisare e disciplinare questo punto.

Trovo un'altra cosa, che immagino non sia stata fatta senza una ragione, di cui però non vi è traccia nella relazione. La vecchia legge Rocco portava all'articolo 5 la possibilità di aggregarsi nelle difese dinnanzi ai nostri tribunali anche gli avvocati stranieri. È una facoltà reciproca, che esiste anche presso altre nazioni dove l'avvocato italiano può essere aggregato nell'esercizio professionale. Questa disposizione è stata abolita; l'avrà certamente consigliato una ragione di carattere internazionale, ma non mi dispiacerebbe che la norma venisse riprodotta, se non altro nei trattati internazionali, basandosi sul sistema della parità.

Ed ora, anche per suggerimento di un mio egregio collega, vorrei dire un'ultima parola di carattere transitorio. L'articolo 27 della legge, che riguarda l'iscrizione dei procuratori nei rispettivi albi, dice che per ottenere questa iscrizione il procuratore deve avere esercitato lodevolmente la sua professione per un periodo di sei anni: requisito sostanziale è il possesso della laurea in legge, quello che è previsto nel n. 1 dell'articolo 17. Senonchè esiste una vecchia guardia di procuratori, contemplati anche nell'articolo 94 delle disposizioni transitorie, e cioè quegli antichi procuratori della legge del 1874, che possono esercitare senza bisogno della laurea. Essi ormai sono ridotti a piccolissimo numero, perchè con la legge Rocco è stato introdotto il requisito indispensabile della laurea. Non le sembrerebbe, onorevole ministro, che, chiarendo il disposto dell'articolo 7, n. 2, si potesse estendere il beneficio della iscrizione negli albi anche a quei vecchi professionisti che si trovano nelle condizioni dell'articolo 94? Io, questa raccomandazione, che viene le ripeto da alcuni vecchi onorati nostri professionisti, la rivolgo a lei, perchè la tenga in opportuna considerazione.

Dopo questa disamina non ho altro da dire, seguendo anche il consiglio dell'illustre Presidente. Sono lieto, come ho dichiarato in principio, che anche la mia professione, che è onore

e vanto della vita di molti di noi, infrangendo le antiche tradizioni del passato, si sia affacciata con spirito giovanile e alacre alla nuova vita corporativa. In un regime di Stato quale è il Fascismo, tutte le professioni debbono esercitarsi su una base di uguaglianza, su una base di assoluta dedizione allo Stato.

Io sono sicuro che gli avvocati d'Italia, che sono già entrati con pieno cuore e ferma fede e fervore fascista nella via tracciata ai nuovi destini della Patria, seguiranno a dare la loro opera per il trionfo della giustizia e della nuova civiltà d'Italia instaurata dal nostro Duce, ed in nome loro prometto piena disciplina, piena fede e piena devozione.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE FRANCISCI, *ministro di grazia e giustizia*. Rispondo molto brevemente al senatore Sandrini, semplicemente per assicurarlo che tutti i problemi che ha prospettato sono stati dal Ministero della giustizia e dal Ministero delle corporazioni, che collaborano molto cordialmente, accuratamente studiati e che questa legge ha avuto l'appoggio delle Associazioni professionali; forse non delle Commissioni Reali sulle quali il senatore Sandrini, se non ha sparso una lacrima, ha per lo meno depresso un fiore. E credo fermamente che questa legge rappresenti un notevole progresso, perchè le Associazioni professionali con essa entrano in pieno nell'ordinamento sindacale corporativo e saranno in tale ordinamento un utile elemento di sviluppo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Ago, Albricci, Andreoni, Auselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Barcellona, Barzilai, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Borsalino, Broccardi, Broglia.

Caccianiga, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Castelli, Cattelani, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Caviglia, Celesia, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Ciralo, Cirmeni, Colonna, Concini, Conz, Corbino, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancona, Della Gherardesca, De Marinis, De Martino, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frasso, Di Rovasenda, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Faggella, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Ferrari.

Galimberti, Gatti Salvatore, Gazzera, Ghesi Giovanni, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Krekich.

Lagasi, Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mango, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marozzi, Martin-Franklin, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miliani, Millosevich, Montresor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nuvoloni.

Padiglione, Pais, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pende, Pestalozza, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pujia.

Quartieri.

Raineri, Rava, Renda, Rolandi Ricci, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Simonetta, Sirianni, Sitta, Solari, Spezzotti, Spirito.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Tiscornia, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Venzi, Vicini Marco Arturo, Viola, Visconti di Modrone, Volpi.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Modificazione alla legge istitutiva del «Maggio Musicale Fiorentino» (1954):

Senatori votanti	187
Favorevoli	180
Contrari	7

Il Senato approva.

Agevolazioni per l'aviazione da turismo (1956):

Senatori votanti	187
Favorevoli	181
Contrari	6

Il Senato approva.

Stato giuridico della gente dell'aria (1957):

Senatori votanti	187
Favorevoli	182
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente

norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo (1963):

Senatori votanti	187
Favorevoli	182
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente l'estensione ai capitani in servizio di Stato Maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626 (1965):

Senatori votanti	187
Favorevoli	181
Contrari	6

Il Senato approva.

Riposo domenicale e settimanale (1966):

Senatori votanti	187
Favorevoli	179
Contrari	8

Il Senato approva.

Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli (1967):

Senatori votanti	187
Favorevoli	181
Contrari	6

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle casse rurali ed agrarie (1968):

Senatori votanti	187
Favorevoli	182
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la

esecuzione delle opere in conglomerato cementizio (1807):

Senatori votanti	187
Favorevoli	181
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale (1900):

Senatori votanti	187
Favorevoli	181
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cuguttu e Castiadas all'Ente ferrarese per la colonizzazione (1924):

Senatori votanti	187
Favorevoli	181
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio (1932):

Senatori votanti	187
Favorevoli	181
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1ª categoria (1933):

Senatori votanti	187
Favorevoli	180
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore (1961):

Senatori votanti	187
Favorevoli	167
Contrari	20

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale » (N. 1962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale, con le seguenti modificazioni:

Al comma 5° dell'articolo 1, alle parole « a giudizio insindacabile dell'Ufficio » sono sostituite le seguenti: « a giudizio insindacabile del Ministero delle corporazioni ».

Al comma 1° dell'articolo 2, alle parole « sei membri » sono sostituite le parole: « sette membri ».

I commi 4 e 5 dello stesso articolo 2 sono sostituiti dai seguenti:

« Quattro membri sono scelti fra i concessionari o esercenti di miniere di zolfo; uno su designazione del Banco di Sicilia; e della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele II per le provincie siciliane; uno su designazione della Confederazione fascista dei Sindacati dell'industria e uno su designazione dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Tutti i membri durano in carica 4 anni. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza degli intervenuti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente ».

Il 1° e 2° comma dell'articolo 12 sono sostituiti dai seguenti:

« La vendita del minerale di zolfo non può essere effettuata dai produttori se non previa autorizzazione da concedersi nei singoli casi dal Ministro delle corporazioni, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio.

La lavorazione (molitura e ventilazione) del minerale di zolfo e la vendita del prodotto così ottenuto sono consentite sotto le condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro delle corporazioni, di concerto col Ministro delle finanze, a quelle aziende che abbiano effettuato tali lavorazioni e vendite prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ciò in misura non eccedente la media delle rispettive produzioni accertate nel triennio 1930-1932 ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria » (N. 1964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del

genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie » (N. 1970).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante una nuova proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni » (N. 1971).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma » (N. 1972).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949 a favore del Governatorato di Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8, dell'11 gennaio 1934.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ridurre il contributo di cinquanta milioni di lire concesso dallo Stato al Governatorato di Roma per le spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità e la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale;

Visto il Regio decreto 28 ottobre 1925, n. 1949, il Regio decreto 5 dicembre 1926, n. 2240, nonché il Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato, Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il contributo autorizzato con la lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, sull'istituzione e l'ordinamento del Governatorato di Roma, consolidato con l'articolo 1 del successivo Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, è ridotto, per l'esercizio finanziario 1934-35, da cinquanta a quarantotto milioni di lire.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, ministro per l'interno, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1933 — Anno XII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI
JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia Aeronautica » (N. 1973).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare delle Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica » (N. 1974).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, portante agevolazioni tributarie per l'industria automobilistica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale » (N. 1975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa Meridionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società Anonima Tripovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli » (N. 1976).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società

Anonima Tripovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli »

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima Tripovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico » (N. 1977).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico ».

Prego il senatore segretario Marcello di darne lettura.

MARCELLO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico, con la seguente modificazione:

All'articolo 7, prima delle parole: « i velieri con motore ausiliario », sono aggiunte le parole: « i velieri, ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acton, Ago, Albricci, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Barcellona, Barzilai, Bazan, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Bonzani, Borsalino, Broccardi, Broglia.

Caccianiga, Calisse, Campolongo, Canevari, Carletti, Casanuova, Casertano, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo, Cattaneo della Volta, Cavallero, Caviglia, Celesia, Cian, Cicconetti, Cimati, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Concini, Conz, Corbino, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Ancona, Della Gherardesca, De Marinis, De Vecchi di Val Cismon, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Durini di Monza.

Etna.

Facchinetti, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Ferrari.

Galimberti, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherisi Giovanni, Giampietro, Ginori Conti, Giuria, Gonzaga, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Joele.

Krekich.

Larussa, Levi, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marozzi,

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1934

Martin-Franklin, Mayer, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Millosevich, Montresor, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nuvoloni.

Padiglione, Passerini Angelo, Pecori Giraldi, Pende, Pestalozza, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Pujia.

Quartieri.

Ranieri, Renda, Romei Longhena, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Sanjust, San Martino, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Silvestri, Simonetta, Sironi, Solari, Spezzotti, Spirito.

Tacconi, Tassoni, Thaon di Revel dottor Paolo, Tiscornia, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Vicini Marco Arturo, Viola, Visconti di Modrone, Volpi.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale (1962):

Senatori votanti 173

Favorevoli 170

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria (1964):

Senatori votanti 173

Favorevoli 170

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie (1970):

Senatori votanti 173

Favorevoli 170

Contrari 3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni (1971):

Senatori votanti 173

Favorevoli 169

Contrari 4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma (1972):

Senatori votanti 173

Favorevoli 168

Contrari 5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica (1973):

Senatori votanti 173

Favorevoli 167

Contrari 6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevo-

LEGISLATURA XXVIII — 1^a SESSIONE 1929-34 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1934

lazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica (1974):

Senatori votanti	173
Favorevoli	169
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale (1975):

Senatori votanti	173
Favorevoli	169
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società Anonima Tripovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli (1976):

Senatori votanti	173
Favorevoli	167
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico (1977):

Senatori votanti	173
Favorevoli	166
Contrari	7

Il Senato approva.

Annuncio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i ministri competenti hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei senatori Ciccotti e Vicini Antonio.

A norma del regolamento saranno inserite nel resoconto stenografico della seduta odierna.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sarà convocato a domicilio.

I senatori salutano il Presidente con applausi vivissimi e prolungati.

La seduta è tolta (ore 19,15).

Risposte scritte ad interrogazioni.

CICCOTTI. — Ai ministri dell'educazione nazionale e dei lavori pubblici. — Per sapere se e come intendano adoperarsi a che si traduca in atto la costruzione — già invano progettata e deliberata dall'Amministrazione provinciale di Potenza — di un economico indispensabile edificio per quella biblioteca provinciale: unica biblioteca pubblica in tutta la provincia, ove sono parecchi Istituti d'istruzione media e importanti collegi giudiziari, e che, per la estrema angustia del poverissimo locale, è ridotta a non poter investire utilmente neppure la sua assai modesta dotazione annua ».

RISPOSTE. — Le frequenti ispezioni alla biblioteca provinciale di Potenza sia da parte della R. Soprintendenza bibliografica di Napoli, che del Ministero, hanno purtroppo accertato che per l'estrema ristrettezza dello spazio, per l'ubicazione in locali umidi e quasi bui, la suppellettile libraria ne soffre e si rende impossibile l'incremento ed il buon funzionamento dell'Istituto.

Preoccupato delle sorti di quella importante Biblioteca, questo Ministero ha ripetutamente rappresentato all'Amministrazione provinciale di Potenza e a S. E. il prefetto l'urgente e inderogabile necessità di provvedere a dare alla Biblioteca una sede conveniente, ampia e decorosa giungendo a minacciare provvedimenti di rigore per la tutela del patrimonio librario.

La questione dei locali della Biblioteca provinciale di Potenza è ormai annosa.

Dopo non pochi solleciti quell'Amministrazione provinciale fece conoscere che aveva dato disposizioni al locale Ufficio tecnico di

completare un progetto per la migliore sistemazione dei locali.

Scartata la possibilità di assegnare alla Biblioteca i locali destinati al Comando della Milizia nel Palazzo del Governo, in quanto il comune di Potenza non poté accollarsi l'onere del canone di lire 6.000 annue per dare alla Milizia i locali occorrenti; scartata l'altra possibilità di dare alla Biblioteca una degna sede nell'edificio di nuova costruzione insieme all'Archivio di Stato ed al Museo, per gravi ragioni d'indole topografica, il Ministero si vide costretto a rivolgere nuove premure al Preside della provincia richiedendo di conoscere le piante dell'edificio che sarebbe destinato a Biblioteca. La Provincia e la R. Prefettura assicurarono il Ministero al riguardo, pregando di desistere dalla minacciata devoluzione dei libri ad altra Biblioteca viciniora. Nonostante, però, i numerosi solleciti inviati, il progetto in parola non è stato ancora inviato al Ministero.

Questo lo stato delle cose.

Ora, poichè la spesa per detto edificio deve essere a carico della provincia di Potenza, proprietaria della Biblioteca, poichè il Ministero ha dimostrato vivo interesse alla soluzione del problema ed ha elargito diversi sussidi, poichè, infine, risulta che la somma per la costruzione dell'edificio stesso trovasi accantonata, spetta all'Autorità tutoria sollecitare la cosa e far sì che, rotti gli indugi, si ponga mano al lavoro per dare a Potenza una sede degna di quell'importante Biblioteca.

Il Ministro

ERCOLE.

Negli atti di questo Ministero non è traccia alcuna di proposte o progetti dell'Amministrazione provinciale di Potenza per la costruzione di un edificio destinato a Biblioteca provinciale. Tale istituzione, del resto, non rientra nella sua competenza ma in quella del Ministero dell'educazione nazionale al quale, pertanto, compete di valutare l'opportunità o meno dell'istituzione medesima e di fare di conseguenza le relative proposte.

In quanto poi all'esecuzione dei lavori, ove in essa dovesse intervenire lo Stato, sia con concorso sia con l'esecuzione diretta, sarebbe a tali effetti necessario predisporre apposito

provvedimento legislativo per l'autorizzazione dell'intervento stesso e per lo stanziamento di apposito fondo di bilancio, dato che nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non esistono fondi per il finanziamento delle opere del genere.

Comunque, nella delicata situazione di bilancio del momento, è da rigettarsi ogni richiesta di nuove opere.

Il ministro

CROLLALANZA.

ANTONIO VICINI. — Al ministro dell'educazione nazionale per sapere se, a coprire i posti di ispettori scolastici ora vacanti, non ritenga giusto e doveroso riconoscere il diritto degli ex ispettori scolastici, già vice ispettori, che ebbero la nomina, tennero il grado per triennio 1919-22, ne esercitarono le funzioni avendo alle dipendenze circoli didattici retti da Regi direttori, reintegrandoli, con precedenza di anzianità sui funzionari comunali che *ope legis* passeranno col 1° gennaio 1934 nei ruoli ispettivi. Potrebbe richiamarsi il precedente relativo agli ispettori centrali o in genere a tutti i funzionari dello Stato che, anche destinati ad altri uffici, vennero sempre richiamati quando i posti del loro grado si resero vacanti.

RISPOSTA. — La questione che forma oggetto dell'interrogazione presentata dal senatore Vicini è stata già presa in esame dal Ministero dell'educazione nazionale. Infatti è allo studio un provvedimento nel quale si tiene conto della situazione particolare dei funzionari segnalati dall'onorevole interrogante.

Il ministro

ERCOLE.

ANTONIO VICINI. — Al ministro dell'educazione e delle foreste e delle corporazioni per sapere se, a rendere possibile l'effettiva costituzione ed azione del Consorzio per la tutela del vino Lambrusco, vogliano emettere il decreto previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1930, n. 1164, per riconoscere l'origine del vino tipico Lambrusco e la relativa delimitazione del territorio corrispondente.

L'on. ministro, S. E. Acerbo, rispondendo al sottoscritto nella discussione del bilancio nel marzo u. s. avvertiva: « L'on. Antonio Vicini è sorto a difesa del suo Lambrusco, il famoso vino emiliano... Sarebbe bene però che i produttori del Lambrusco si affrettassero, onde la provvidenza (del riconoscimento) potesse avere efficacia per la futura campagna vinicola ».

E nel maggio successivo la Federazione degli agricoltori di Modena d'accordo col Consiglio dell'Economia, ed in nome e rappresentanza anche di produttori e cantine sociali modenesi, seguendo l'indicazione ministeriale, avanzò domanda al Ministero dell'agricoltura e foreste per la costituzione del Consorzio.

L'opportunità e la legittimità del decreto fu pure messa in rilievo dal Consiglio dell'Economia con nota del 3 giugno 1933, n. 5209, diretta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e con raccomandazione all'Ispettorato Agrario di Bologna, che, il 12 giugno 1933, diede assicurazione del più vivo interessamento.

Seguendo tale iniziativa parecchie aziende vinicole del Modenese facevano una bellissima affermazione alla Mostra dei vini tipici di Siena, ottenendo un notevole successo; e la sezione agricola e forestale del Consiglio dell'Economia segnava le direttive perchè la zona di produzione fosse delimitata, così nella provincia di Modena, come in quelle di Reggio Emilia e di Bologna, per la costituzione di un *Consorzio unico*, con sede a Modena, per la tutela e vigilanza voluta dalla legge, ed a garantire la produzione genuina del Lambrusco e cioè di uva sorbarese, a graspa rossa, e Salamino, varietà dello stesso tipo di uve lambrusche, costituenti il tipico vino Lambrusco.

RISPOSTA. — Come è noto all'onorevole senatore Vicini, pel disposto dell'articolo 2 della legge 10 luglio 1930, n. 1164, l'origine dei vini tipici, per i quali si costituiscono i Consorzi, e la delimitazione del territorio corrispondente, debbono essere fissati, prima del riconosci-

mento dei Consorzi stessi, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle corporazioni.

La opportunità di applicare le disposizioni di legge per la difesa dei pregiati vini romagnoli è stata da tempo considerata, ed all'uopo non si è mancato di prendere in esame le richieste che sono pervenute da produttori; ma tali richieste erano in primo tempo dirette ad ottenere la costituzione di un Consorzio unico dei vini tipici « Albana », « Lambrusco » e « Sangiovese », mentre pervennero poi premure del Consiglio Provinciale dell'Economia corporativa di Modena per la costituzione di un Consorzio separato per il vino tipico « Lambrusco ». Altre richieste vennero presentate da altri Enti, alcune dirette alla costituzione di due distinti Consorzi, l'uno per i vini « Albana » e « Sangiovese » e l'altro per il « Lambrusco », ed altre dirette alla costituzione di separati Consorzi per ciascuno dei vini per i quali si invoca la tutela.

In tanta discordanza di vedute, si è ravvisato necessario di disporre opportune ricerche e rilievi sui vitigni, sul terreno e sui sistemi di preparazione dei vini suddetti, allo scopo di raccogliere positivi elementi di giudizio per la definizione della questione, che tanto interesse presenta per le provincie emiliano-romagnole.

Tali studi sono pressochè al termine e saranno integrati con le necessarie intese, già in corso, con gli Enti interessati, onde si dà assicurazione all'onorevole senatore Vicini che fra non molto si potrà far luogo al provvedimento invocato.

La presente risposta viene data d'intesa con il Ministero delle corporazioni, cui pure l'interrogazione è diretta.

Il ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
ACERBO.

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Capo dell'Ufficio dei Resoconti

INDICE GENERALE
DEI
SEI VOLUMI
DELLE
DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO

Legislatura **XXVIII** — Sessione unica

(Aperta il 20 aprile 1929-VII, chiusa il 19 gennaio 1934-XII)

SEZIONI DELL'INDICE GENERALE

Presidenza del Senato	<i>Pag.</i> 7335
Commissioni permanenti	7336
Commissioni speciali	7349
Ministri	7350
Sottosegretari di Stato	7352
Elenco delle Sedute del Senato	7355
Disegni di legge	7359
Interpellanze.	7527
Interrogazioni	7529
Ordini del giorno approvati	7541
Indice generale alfabetico	7543

UFFICIO PROVVISORIO DI PRESIDENZA

(Articolo 2 del Regolamento del Senato)

Seduta del 29 aprile 1929

Presidente: MELODIA

Segretari: DE VECCHI DI VAL CISMON - CAVALLERO - TACCONI - BEVIONE - VOLPI - CIPPICO

UFFICIO DEFINITIVO DI PRESIDENZA

(Articoli 35 dello Statuto e 1, 3, 4 e 5 del Regolamento del Senato vigente all'inizio della Legislatura e del nuovo Regolamento approvato il 12 dicembre 1929 e art. 1, 2 e 3 del testo modificato il 29 marzo e il 1° giugno 1933)

Presidente

FEDERZONI (designato il 29 aprile 1929 e nominato con R. D. del 30 stesso mese).

Vice-presidenti

designati il 29 aprile 1929 e nominati con R. D. del 30 stesso mese.

BONIN LONGARE (morto il 22 dicembre 1933).

TANARI (morto il 23 dicembre 1933).

D'AMELIO

ZUPELLI

Questori

nominati il 30 aprile 1929.

SIMONETTA

BRUSATI Ugo

Segretari

nominati il 30 aprile 1929.

VALVASSORI PERONI (morto il 27 settembre 1931).

MARCELLO

BISCARETTI DI RUFFIA Roberto

ROTA Francesco

SCALORI

LIBERTINI

NOMIS DI COSSILLA (nominato il 10 dicembre 1931).

COMMISSIONI PERMANENTI

COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO (1)

(Da rinnovarsi ogni Sessione - Art. 39 del Regolamento del Senato vigente all'inizio della Legislatura, art. 21 e 26 del nuovo Regolamento approvato il 12 dicembre 1929 e art. 19 e 25 del testo modificato il 29 marzo e 1° giugno 1933)

Presidente.

FEDERZONI, *presidente del Senato.*

Membri.

Nominati il 4 e il 6 maggio 1929.

BERIO, nominato *segretario* il 17 maggio 1929.

D'AMELIO

MELODIA (morto il 24 dicembre 1929).

GAROFALO

CIRMENI

BORSARELLI DI RIFREDDO

CHIMIENTI (nominato l'11 marzo 1930).

COMMISSIONE DI FINANZA

(Da rinnovarsi ogni Sessione - Art. 39 del Regolamento del Senato vigente all'inizio della Legislatura, art. 21 e 22 del nuovo Regolamento approvato il 12 dicembre 1929 e art. 19 e 21 del testo modificato il 29 marzo e 1° giugno 1933)

Nominati il 2 maggio 1929.

MARIOTTI, nominato *presidente* il 3 maggio 1929.

GRANDI, nominato *vice presidente* il 3 maggio 1929.

MAYER, nominato *vice presidente* il 3 maggio 1929.

ARTOM, nominato *segretario* il 3 maggio 1929.

SITTA, nominato *segretario* il 3 maggio 1929.

DALLOLIO Alberto

RAINERI

CONTI

GREPPI (morto il 9 gennaio 1931).

RAVA

MELODIA (morto il 24 dicembre 1929).

BACCELLI Alfredo

BELLINI (morto il 17 dicembre 1932).

DEL CARRETTO DI NOVELLO

BEVIONE

MONTRESOR

CAGNI (morto il 22 aprile 1932).

MANGO

DE VITO

(1) Prima della riforma del dicembre 1929 la Commissione denominavasi « Commissione per il regolamento interno ».

ROLANDI RICCI
MORRONE (dimissionario il 16 dicembre 1930).
PERLA
CHIMIENTI
GAROFALO
ANCONA
SPIRITO
SCHANZER
PAULUCCI DI CALBOLI (morto il 12 febbraio 1931).
ROSSI Giovanni (dimissionario il 21 marzo 1933).
TORRACA

LANZA DI SCALEA (nominato l'8 marzo 1930).

PETITTI DI RORETO (nominato il 17 dicembre 1930, morto il 27 gennaio 1933).

MORPURGO (nominato il 18 marzo 1931).
TORRE (nominato il 18 marzo 1931).

ROTA Giuseppe (nominato l'11 maggio 1932).

GRAZIOLI (nominato il 22 marzo 1933).
REGGIO (nominato il 22 marzo 1933).
CASERTANO (nominato il 22 marzo 1933).

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE PER LA CONVERSIONE DEI DECRETI-LEGGE

(Da rinnovarsi ogni Sessione - Art. 21 e 22 del Regolamento del Senato
approvato il 12 dicembre 1929 e art. 19 e 21 del testo modificato il 29 marzo e 1° giugno 1933)

Nominati l'8 marzo 1930.

BERIO, nominato *presidente* l'11 marzo 1930.
MARCHIAFAVA, nominato *vice presidente* l'11 marzo 1930.
BONICELLI, nominato *vice presidente* l'11 marzo 1930 (morto il 5 ottobre 1930).
VENINO, nominato *segretario* l'11 marzo 1930.
DALLOLIO Alfredo
DI FRASSO (dimissionario il 17 marzo 1931).
ACTON
CALLAINI (morto il 2 aprile 1933).
LUIGGI (morto il 1° febbraio 1931).
CELESIA
DE MARINIS STENDARDO DI RICIGLIANO
CONTARINI
CONCINI
FALCIONI
CITO FILOMARINO (morto il 20 giugno 1931).
GASPARINI
CIAN
RICCI Corrado

TOLOMEI
MESSEDAGLIA
SALATA
PIRONTI
TRECCANI
SUARDO
MILIANI
RAIMONDI
PERICOLI (morto il 1° ottobre 1931).
SALVAGO RAGGI
SANJUST
TORRE Andrea (dimissionario il 24 marzo 1931).

BEVIONE (nominato il 10 dicembre 1930; dimissionario il 17 marzo 1931).

MAZZUCCO (nominato il 18 marzo 1931).
TOFANI (nominato il 18 marzo 1931).
POGGI Tito (nominato il 18 marzo 1931).

DE MICHELIS (nominato il 25 marzo 1931).

GUALTIERI (nominato il 10 dicembre 1931).
MANFRONI (nominato il 10 dicembre 1931).

MILLOSEVICH (nominato il 5 aprile 1933).

COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

(Da rinnovarsi ogni Sessione - Art. 39 del Regolamento del Senato vigente all'inizio della Legislatura, art. 21 e 22 del nuovo Regolamento approvato il 12 dicembre 1929 e art. 19 e 20 del testo modificato il 29 marzo e 1° giugno 1933)

Nominati il 2 maggio 1929.

CALISSE, nominato *presidente* il 3 maggio 1929.
MELODIA, nominato *vice presidente* il 3 maggio 1929 (morto il 24 dicembre 1929).
MORELLO, nominato *segretario* il 3 maggio 1929 (morto il 30 marzo 1933).
SCIALOJA Vittorio (morto il 19 novembre 1933).
RAVA
PETITTI DI RORETO (morto il 27 gennaio 1933).
GAROFALO
PAGLIANO
MORTARA

CAGNETTA (nominato l'11 marzo 1930).

DE VECCHI DI VAL CISMON (nominato il 22 marzo 1933).

SUARDO (nominato il 1° aprile 1933).

DE VITO (nominato il 22 novembre 1933; nominato *segretario* il 4 dicembre 1933).

COMMISSIONE PER L'ESAME DELLE TARIFFE DOGANALI E DEI TRATTATI DI COMMERCIO

(Da rinnovarsi ogni Sessione — Art. 21 e 26 del Regolamento del Senato approvato il 12 dicembre 1929 e art. 19 e 25 del testo modificato il 29 marzo e 1° giugno 1933)

Nominati l'8 marzo 1930.

LUCIOLLI, nominato *presidente* il 13 marzo 1930.
BROCCARDI, nominato *segretario* il 13 marzo 1930.
ARTOM
MAURY DI MORANCEZ
MENOZZI
BREZZI
CAVAZZONI
DE TULLIO (dimissionario il 10 dicembre 1931).
SEGRÈ-SARTORIO

LANZA DI SCALEA (nominato il 12 dicembre 1931).

COMMISSIONE DI CONTABILITÀ INTERNA

(Da rinnovarsi ogni Sessione - Art. 39 del Regolamento del Senato vigente all'inizio della Legislatura, art. 21 e 26 del nuovo Regolamento approvato il 12 dicembre 1929 e art. 19 e 25 del testo modificato il 29 marzo e 1° giugno 1933)

Nominati il 4 e il 6 maggio 1929.

GREPPI, nominato *presidente* l'8 maggio 1929 (morto il 9 gennaio 1931).
SITTA, nominato *segretario* l'8 maggio 1929.
BERIO, nominato *presidente* il 1° giugno 1931.
MAYER
ROSSI Giovanni

QUARTIERI (nominato il 18 marzo 1931).

COMMISSIONE PER LA BIBLIOTECA

(Da rinnovarsi ogni Sessione — I Questori ne sono membri di diritto — Art. 39 del Regolamento del Senato vigente all'inizio della Legislatura, art. 21 e 26 del nuovo Regolamento approvato il 12 dicembre 1929 e art. 19 e 25 del testo modificato il 29 marzo e 1° giugno 1933)

Nominati il 1° maggio 1929.

RICCI Corrado, nominato *presidente* il 3 maggio 1929.
SALATA, nominato *segretario* il 3 maggio 1929.
BERGAMINI

COMMISSIONE PER LE PETIZIONI

(Da rinnovarsi ogni Sessione - Art. 39 del Regolamento del Senato vigente all'inizio della Legislatura, art. 21 e 26 del nuovo Regolamento approvato il 12 dicembre 1929 e art. 19 e 25 del testo modificato il 29 marzo e il 1° giugno 1933)

Nominati il 2 e il 4 maggio 1929.

PAGLIANO, nominato *presidente* il 12 marzo 1930.
MILANO FRANCO D'ARAGONA, nominato *segretario* il 12 marzo 1930.
CITO FILOMARINO (morto il 20 giugno 1931).
GRANDI (dimissionario il 23 maggio 1929).
ANCONA

Nominati l'8 marzo 1930 (1).

CAMERINI
BONARDI
MIARI DE CUMANI

SANDRINI (nominato il 12 dicembre 1931).

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI DECRETI REGISTRATI CON RISERVA

(Da rinnovarsi ogni Sessione - Art. 39 del Regolamento del Senato vigente all'inizio della Legislatura, art. 21 e 26 del nuovo Regolamento approvato il 12 dicembre 1929 e art. 19 e 25 del testo modificato il 29 marzo e il 1° giugno 1933)

Nominati il 2 e il 4 maggio 1929.

SUPINO, nominato *presidente* il 14 dicembre 1929.
MARTINO, nominato *segretario* il 14 dicembre 1929 (morto il 29 dicembre 1933).
SILI
BONICELLI (morto il 5 ottobre 1930).
DE CUPIS (morto il 15 novembre 1930).

TOFANI (nominato il 10 dicembre 1930 - dimissionario il 21 marzo 1931).
PELLI FABBRONI (nominato il 10 dicembre 1930).

NUVOLONI (nominato il 25 marzo 1931).

COMMISSARI DI VIGILANZA AL DEBITO PUBBLICO

(Da rinnovarsi ogni Sessione — Regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, art. 74)

Nominati il 2 e il 4 maggio 1929.

NICCOLINI Pietro
AMERO D'ASTE STELLA (morto il 18 settembre 1931).
DIENA

QUARTIERI (nominato il 12 dicembre 1931).

(1) Due in seguito all'aumento del numero dei Commissari stabilito nel nuovo Regolamento.

**MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA
PER L'AMMORTAMENTO DEL DEBITO PUBBLICO INTERNO**

(Art. 2 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424)

Nominato il 30 maggio 1930.

MAYER (dimissionario il 20 dicembre 1930).

**COMMISSARI PER LA VIGILANZA SULLA CIRCOLAZIONE
E SULL'ISTITUTO DI EMISSIONE**

(Da rinnovarsi ogni Legislatura — Testo Unico 28 aprile 1910, n. 204, art. 110,
e Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1928, art. 1°) (1)

Nominati il 4 e il 6 maggio 1929.

MORPURGO

ZIPPEL

PEANO (morto il 13 maggio 1930).

REGGIO (nominato il 25 marzo 1931).

COMMISSARIO PER IL COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO

(Da rinnovarsi ogni quadriennio — Legge 13 luglio 1910, n. 442
e Regio Decreto Legge 14 giugno 1928, n. 1759) (2)

Nominato il 13 novembre 1928.

PORRO

**MEMBRI DEL COMITATO NAZIONALE
PER LA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DEGLI ORFANI DI GUERRA**

(Da rinnovarsi ogni Legislatura — Legge 18 luglio 1917, n. 1143, art. 7,
e Regio decreto 7 giugno 1923, n. 1222, art. 1) (3)

Nominati il 2 maggio 1929.

MORRONE

DE MARINIS STENDARDO DI RICIGLIANO

(1) Gli istituti di emissione furono unificati nella Banca d'Italia col R. D. L. 6 maggio 1926, n. 812.

(2) La legge 27 giugno 1929, n. 1179, ha riordinato su nuove basi il Comitato che non ha più membri nominati dal Parlamento.

(3) La legge 26 luglio 1929, n. 1397, ha riordinato su nuove basi il Comitato che non ha più membri nominati dal Parlamento.

**MEMBRI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE ED ASSISTENZA
DEGLI INVALIDI DI GUERRA**

(Da rinnovarsi ogni quadriennio — Legge 25 marzo 1917, n. 481, art. 1
e Decreto legge luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573) (1)

Nominati l'11 dicembre 1925.

MARCHIAFAVA
FERRERO DI CAMBIANO

**CONSIGLIERI D'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO SPECIALE
PER USI DI BENEFICENZA
E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA**

(Da rinnovarsi per metà ogni biennio — Legge 14 luglio 1887, n. 4728, art. 3) (2)

SILI (nominato il 12 dicembre 1927).

MEMBRI DEL CONSIGLIO SUPERIORE COLONIALE

(Da rinnovarsi ogni biennio — Regi decreti 31 dicembre 1922, n. 1817,
16 maggio 1926, n. 1025 e 17 dicembre 1928, n. 3101 e poi 3 aprile 1930, n. 437)

Nominati il 13 novembre 1928.

D'ANDREA
SCHANZER

Nominati il 10 dicembre 1930.

BONGIOVANNI
SCHANZER

Nominati il 16 dicembre 1932.

SCHANZER
BERIO

(1) L'art. 1 del Regio Decreto 18 novembre 1929, n. 2056, ha riordinato su nuove basi tale Consiglio di Amministrazione deferendo la nomina dei componenti al Re su proposta del Capo del Governo.

(2) L'articolo 19 della legge 27 maggio 1929, n. 848, ha riordinato su nuove basi tale Consiglio di amministrazione deferendo la nomina dei componenti al Re su proposta del ministro guardasigilli e per metà su designazione dell'autorità ecclesiastica.

COMMISSARI ALLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI

(Da rinnovarsi ogni anno — Testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, art. 3)

Anno 1929.

Nominati il 4 e il 6 maggio 1929.

SUPINO
QUARTIERI
ZIPPEL

Anno 1930.

Nominati l'11 marzo 1930.

SUPINO
ZIPPEL
QUARTIERI

Anno 1931.

Nominati il 25 marzo 1931.

SUPINO
QUARTIERI
ZIPPEL

Anno 1932.

Nominati il 15 marzo 1932.

SUPINO
ZIPPEL
QUARTIERI

Anno 1933.

Nominati il 16 dicembre 1932.

SUPINO
ZIPPEL
DE CAPITANI

Anno 1934.

Nominati il 10 gennaio 1934.

LUCIOLLI
BONARDI
BROGLIA

MEMBRI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA
PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ENTI
CHE POSSONO PROPORRE CANDIDATI ALLE ELEZIONI POLITICHE

(Art. 51 del Testo Unico della legge elettorale politica 2 settembre 1928, n. 1993)

Nominati il 1° giugno 1928.

BONICELLI (morto il 5 ottobre 1930).
BONIN LONGARE
DEL CARRETTO DI NOVELLO
MONTRESOR
ORSI DELFINO (morto il 28 ottobre 1929).

Nominati il 7 dicembre 1932.

BACCELLI
CRISPOLTI
DE CAPITANI D'ARZAGO
DE VECCHI DI VAL CISON
SUARDO

COMMISSIONI DELL'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

COMMISSIONE D'ISTRUZIONE

(Da rinnovarsi ogni Legislatura — Art. 5 del Regolamento giudiziario del Senato
igente all'inizio della Legislatura, art. 6 del nuovo Regolamento approvato il 17 dicembre 1929
e poi modificato il 12 dicembre 1931)

Presidente:

D'AMELIO, *vice presidente del Senato* (nominato il 25 giugno 1929 — dimissionario il 17 dicembre 1929).
MORRONE (nominato il 27 dicembre 1929).

Membri ordinari.

Nominati il 25 giugno 1929 e dimissionari il 17 dicembre 1929.

BACCELLI ALFREDO
CIRAULO
CRISPO MONCADA
LONGHI
MORELLO
MORRONE

Nominati il 27 dicembre 1929.

BACCELLI Alfredo
CIRAULO
CRISPO MONCADA
LONGHI (dimissionario il 12 aprile 1930).

MAZZOCCOLO (nominato il 12 aprile 1930).

Membri supplenti.

Nominati il 25 giugno 1929 e dimissionari il 17 dicembre 1929.

BAZAN
CELESIA DI VEGLIASCO
CITO FILOMARINO
DI VICO
GATTI Salvatore
MAZZOCCOLO
MORPURGO
SAN MARTINO

Nominati il 27 dicembre 1929.

BAZAN
CELESIA (dimissionario il 27 giugno 1932).
CITO FILOMARINO (morto il 20 giugno 1931).
GATTI Salvatore
MAZZOCCOLO (nominato ordinario: vedi sopra).
MORPURGO
PAULUCCI DI CALBOLI (morto il 12 febbraio 1931).
SAN MARTINO VALPERGA

RAIMONDI (nominato il 12 aprile 1930).

NOMIS DI COSSILLA (nominato il 18 marzo 1931 — dimissionario il 14 dicembre 1931).

BISCARETTI Guido (nominato il 12 novembre 1931).

SPEZZOTTI (nominato il 14 dicembre 1931).

FACCHINETTI PULAZZINI (nominato il 29 giugno 1932).

COMMISSIONE D'ACCUSA

(Da rinnovarsi ogni Legislatura — Art. 26 del Regolamento giudiziario del Senato vigente all'inizio della Legislatura e 22 del nuovo Regolamento approvato il 17 dicembre 1929 e poi modificato il 12 dicembre 1931)

Presidente.

BONIN LONGARE, *Vice Presidente del Senato* (nominato il 25 giugno 1929 e dimissionario il 17 dicembre 1929).
SARROCCHI (nominato il 27 dicembre 1929).

Membri ordinari.

Nominati il 25 giugno 1929 e dimissionari il 17 dicembre 1929.

CASSIS
DALLOLIO Alfredo
GENTILE
MALASPINA
PUJIA
RAINERI
ROLANDI RICCI
SARROCCHI

Nominati il 27 dicembre 1929.

CASSIS
DALLOLIO Alfredo
DI VICO
FERRARI
GENTILE
MALASPINA DI CARBONARA (morto il 7 maggio 1933).
MORELLO (morto il 30 marzo 1933).
PUJIA
RAINERI
ROLANDI RICCI
CONCINI (nominato il 1° aprile 1933).
CHIMIENTI (nominato il 29 maggio 1933).

Membri supplenti.

Nominati il 25 giugno 1929 e dimissionari il 17 dicembre 1929.

CAGNETTA
FERRARI
LUCIOLLI
MONTRESOR

Nominati il 27 dicembre 1929.

ACTON
ASINARI DI BERNEZZO
BOMBI
CAVAZZONI
CHIMIANTI (nominato ordinario vedi sopra).
LUCIOLLI
MONTRESOR
SANDRINI
SITTA
TORRACA

VICINI Marco Arturo (nominato il 29 maggio 1933).

COMMISSIONE PER IL GIUDIZIO (1)

(Da rinnovarsi ogni Sessione — Art. 27 del Regolamento giudiziario del Senato approvato il 17 dicembre 1929 e modificato il 12 dicembre 1931)

Nominati il 27 dicembre 1929.

ALBINI (morto il 7 dicembre 1933).
AMERO D'ASTE STELLA (morto il 18 settembre 1931).
BARZILAI
BERTI (morto il 29 luglio 1930).
BEVIONE
BONARDI
BONICELLI (morto il 5 ottobre 1930).
BORSARELLI DI RIFREDDO
BOSELLI (morto il 10 marzo 1932).
BRUSATI Roberto
CAGNI DI BU MELIANA (morto il 22 aprile 1932).
CALISSE
CAVIGLIA
CHERSI
CIPPICO
COLONNA
CORNAGGIA MEDICI CASTIGLIONI
CORRADINI (morto il 10 dicembre 1931).
DE BLASIO (morto il 20 dicembre 1930).
DE CAPITANI D'ARZAGO
DEL CARRETTO DI NOVELLO
DEL PEZZO
DE MARINIS STENDARDO DI RICIGLIANO
DE NICOLA
DE VECCHI DI VAL CISMON
DE VITO
FEDELE
GARBASSO (morto il 14 marzo 1933).
GAROFALO
GIORDANI

(1) Prima della riforma del regolamento giudiziario del 1931 la Commissione denominavasi « Commissione dell'Alta Corte di Giustizia ».

GIORDANO
LANZA DI SCALEA
MARCHIAFAVA
MARCIANO
MARIOTTI
MAYER
MESSEDAGLIA
MILANO FRANCO D'ARAGONA
MILIANI
NICOLIS DI ROBILANT
PASCALE
PERLA
PIRONTI
PORRO
QUARTIERI
RAIMONDI (nominato membro supplente della Commissione d'istruzione: vedi innanzi).
RAVA
RESTA PALLAVICINO (morto il 21 maggio 1933).
RICCI Federico
SALANDRA (morto il 9 dicembre 1931).
SALATA
SANTORO
SCHANZER
SCIALOJA Vittorio (morto il 19 novembre 1933).
TACCONI
TRECCANI
VENINO
ZAPPI (morto il 28 giugno 1932).
ZIPPEL
ZOPPI

GASPARINI (nominato il 12 aprile 1930).

ARLOTTA (nominato il 9 dicembre 1930 - morto il 14 novembre 1933).
BASTIANELLI (nominato il 9 dicembre 1930 - dimissionario il 17 dicembre 1930).

MILLOSEVICH (nominato il 17 dicembre 1930).

MANGO (nominato il 12 gennaio 1931).

CASANUOVA (nominato il 12 novembre 1931).

SALVAGO RAGGI (nominato il 12 dicembre 1931).
RICCI Corrado (nominato il 12 dicembre 1931).

GIARDINO Gaetano (nominato il 12 marzo 1932).

SOLARI Emilio (nominato il 4 maggio 1932).

VACCARI (nominato il 2 luglio 1932).

MARCONI (nominato il 21 marzo 1933).

LISSIA (nominato il 29 maggio 1933).

FABRI (nominato l'11 dicembre 1933).
PITACCO (nominato l'11 dicembre 1933).
SIRIANNI (nominato l'11 dicembre 1933).

COMMISSIONI SPECIALI

Per l'indirizzo di risposta al Discorso della Corona, senatori: Corradini, Dallolio Alfredo, De Vecchi di Val Cismon, Garofalo, Greppi, Mariotti e Melodia, pag. 33.

Per l'esame dei Patti Lateranensi, senatori: Boselli, Calisse, Caviglia, Cippico, Colonna, Crispolti, Dallolio Alberto, De Vecchi di Val Cismon, Gentile, Grandi, Mariotti, Mayer, Montresor, Paulucci di Calboli, Santucci, Scialoja Vittorio, Soderini e Thaon di Revel, pag. 139.

Per l'esame del n. 98 sul matrimonio degli ufficiali, senatori: Baccelli Alfredo, Bazan, Cito Filomarino, Dallolio Alfredo, Morrone, Orsi Delfino e Tassoni, pag. 308.

Per presentare un Indirizzo di felicitazione in occasione delle nozze di S. A. R. il Principe di Piemonte, senatori: Resta Pallavicino, Loria, Marciano, Baccelli Pietro, Zippel, Di Blasio, Cassis, Bergamini, Agnelli, San Martino, Guglielmi, Tiscornia, Cappa, Borsarelli, Bazan, Da Como, Giordano Davide, Nunziante, Lucioli, Grazioli, Garofalo, Tacconi, Lanza di Scalea, Conti, Faggella, Garavetti, Bastianelli, Pericoli, Del Carretto, Rattone, pagg. 1552, 1722.

Per l'esame del n. 395 sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati, senatori Bonicelli, Calisse, D'Amelio, Diena, Facchinetti, Garofalo, Spirito, pag. 1788.

Per l'esame del n. 240 sulla tutela delle strade e la circolazione, senatori: Biscaretti Roberto, Crespi, De Vito, Longhi, Suardo, pag. 2197.

Per lo studio dei Testi Unici delle disposizioni sul patrimonio e la contabilità dello Stato, senatori: Mariotti, Mazzoccolo, Perla, pag. 2422.

Per lo studio di disposizioni di legge per la finanza locale, senatori: Berio, Broccardi, Celesia, Marozzi, Mayer, Pironti, Pitacco, Raineri, Vicini Marco Arturo, pag. 2998.

Per lo studio del Testo Unico delle norme legislative sul Consorzio zolfifero siciliano, senatori: Crispo Moncada, Lanza di Scalea, Romeo delle Torrazze, pag. 2998.

Per la riforma dei codici, senatori: Mazzoccolo, Perla, Raimondi, pag. 4232; Facchinetti, pag. 4890; Salvatore Gatti, pag. 5703; Berio, pag. 6710; Brugi, pag. 6375.

Per dar parere sul riconoscimento della facoltà di proporre candidati da parte di enti morali legalmente ricanosciuti e di associazioni, di cui all'articolo 51, secondo comma, della legge elettorale politica, senatori: Baccelli, Crispolti, De Capitani D'Arzago, De Vecchi di Val Cismon, Suardo, pag. 5557.

Per il progetto del nuovo ordinamento giudiziario, senatore Oviglio, pag. 5703.

Per le nuove disposizioni della legislazione penale militare, senatore Biscaretti Guido, pag. 5704.

Per l'esame del n. 1885 sulla costituzione e funzioni delle Corporazioni, senatori: Bevione, Conti, De Vecchi di Val Cismon, Gatti Salvatore, Thaon di Revel dott. Paolo, Tofani e Volpi di Misurata, pag. 6971.

MINISTRI

in carica all'inizio della Legislatura XXVIII (20 aprile 1929) con le successive variazioni

Capo del Governo, Primo Ministro.

MUSSOLINI cavaliere Benito, deputato.

Ministri degli affari esteri.

MUSSOLINI cavaliere Benito, predetto.

GRANDI avv. Dino, deputato (1).

MUSSOLINI cavaliere Benito, predetto (2).

Ministro dell'interno.

MUSSOLINI cavaliere Benito, predetto.

Ministri delle colonie.

MUSSOLINI cavaliere Benito, predetto.

DE BONO generale Emilio, senatore (1).

Ministro della giustizia e degli affari di culto (3).

ROCCO avv. prof. Alfredo, deputato.

Ministro di grazia e giustizia (3).

DE FRANCISCI prof. Pietro, deputato (2).

Ministri delle finanze.

MOSCONI dott. Antonio, senatore.

JUNG Guido, deputato (2).

Ministri della guerra.

MUSSOLINI cavaliere Benito, predetto.

GAZZERA generale Pietro (1).

MUSSOLINI cavaliere Benito, predetto (4).

(1) Nominato con R. D. 12 settembre 1929.

(2) Nominato con R. D. 20 luglio 1932.

(3) Il Ministero della giustizia e degli affari di culto con Regio decreto 20 luglio 1932, n. 884, fu trasformato in « Ministero di grazia e giustizia ».

(4) Nominato con R. D. 22 luglio 1933.

Ministri della marina.

MUSSOLINI cavaliere Benito, predetto.
SIRIANNI ammiraglio Giuseppe, senatore (1).
MUSSOLINI cavaliere Benito, predetto (2).

Ministri dell'aeronautica.

MUSSOLINI cavaliere Benito, predetto.
BALBO generale dott. Italo, deputato (1) (3).
MUSSOLINI cavaliere Benito, predetto (2).

Ministro dell'istruzione pubblica (4).

BELLUZZO dott. prof. Giuseppe, deputato.

Ministri dell'educazione nazionale (4).

GIULIANO dott. prof. Balbino, deputato (1).
ERCOLE dott. prof. Francesco, deputato (5).

Ministri dei lavori pubblici.

GIURIATI avv. Giovanni, deputato.
MUSSOLINI Benito, predetto (6).
BIANCHI Michele, deputato (1).
CROLLALANZA Araldo, deputato (7).

Ministro dell'economia nazionale (8).

MARTELLI prof. Alessandro, deputato.

Ministro dell'agricoltura e delle foreste (8).

ACERBO barone prof. Giacomo, deputato (1).

Ministro delle comunicazioni.

CIANO conte Costanzo, deputato.

Ministri delle corporazioni.

MUSSOLINI cavaliere Benito, predetto.
BOTTAI dott. Giuseppe, deputato (1).
MUSSOLINI cavaliere Benito, predetto (5).

(1) Nominato con R. D. 12 settembre 1929.

(2) Nominato con R. D. 6 novembre 1933.

(3) Con decreto del 17 giugno 1933 Sua Maestà il Re affidò la direzione del Ministero dell'aeronautica a S. E. il Capo del Governo per il periodo in cui il ministro on. Italo Balbo partecipò alla Crociera aerea transatlantica.

(4) Il Ministero dell'istruzione pubblica con Regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, fu trasformato in « Ministero dell'educazione nazionale ».

(5) Nominato con R. D. 20 luglio 1932.

(6) Nominato con R. D. 30 aprile 1929.

(7) Nominato con R. D. 13 febbraio 1930.

(8) Il Ministero dell'economia nazionale con Regio decreto 12 settembre 1929, n. 1661, fu trasformato in « Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

SOTTOSEGRETARI DI STATO

Sottosegretari di Stato per gli affari esteri.

GRANDI avv. Dino, deputato (1).

FANI avv. Amedeo, deputato (2).

SUVICH dott. Fulvio, deputato (3).

Sottosegretari di Stato per l'interno.

BIANCHI Michele, deputato (4).

ARPINATI Leandro, deputato (5).

BUFFARINI GUIDI avv. Guido, deputato (6).

Sottosegretari di Stato per le colonie.

DE BONO generale Emilio, senatore (7).

LESSONA dott. Alessandro, deputato (8).

Sottosegretari di Stato per la giustizia e affari di culto.

MATTEI GENTILI avv. Paolo, deputato (9).

MORELLI avv. Giuseppe, deputato (10).

Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia.

ALBERTINI Antonio, deputato (11).

Sottosegretari di Stato per le finanze.

CASALINI ing. Vincenzo, deputato (12).

ROSOCH prof. Umberto, deputato (12).

PUPPINI prof. Umberto, deputato (13).

- (1) Nominato Sottosegretario con R. D. 14 maggio 1925, nominato Ministro con R. D. 12 settembre 1929.
- (2) Nominato Sottosegretario con R. D. 12 settembre 1929, dimissionario il 20 luglio 1932.
- (3) Nominato Sottosegretario con R. D. 20 luglio 1932.
- (4) Nominato Sottosegretario con R. D. 13 marzo 1928, nominato Ministro dei lavori pubblici con R. D. 12 settembre 1929.
- (5) Nominato Sottosegretario con R. D. 12 settembre 1929, dimissionario l'8 maggio 1933.
- (6) Nominato Sottosegretario con R. D. 8 maggio 1933.
- (7) Nominato Sottosegretario con R. D. 18 dicembre 1928, nominato Ministro con R. D. 12 settembre 1929.
- (8) Nominato Sottosegretario con R. D. 12 settembre 1929.
- (9) Nominato Sottosegretario con R. D. 3 luglio 1924, dimissionario il 12 settembre 1929.
- (10) Nominato Sottosegretario con R. D. 12 settembre 1929, dimissionario il 20 luglio 1932.
- (11) Nominato Sottosegretario con R. D. 20 luglio 1932.
- (12) Nominati Sottosegretari con R. D. 9 luglio 1928, dimissionari il 20 luglio 1932.
- (13) Nominato Sottosegretario con R. D. 20 luglio 1932.

Sottosegretari di Stato per la guerra.

- GAZZERA generale Pietro (1).
MANARESI avv. Angelo, deputato (2).
BAISTROCCHI generale Federico, deputato (3).

Sottosegretari di Stato per la marina.

- SIRIANNI ammiraglio Giuseppe, senatore (4).
RUSSO generale Gioacchino, senatore (5).
CAVAGNARI ammiraglio Domenico (6).

Sottosegretari di Stato per l'aeronautica.

- BALBO Maresciallo dell'Aria Italo, deputato (7).
RICCARDI Raffaello, deputato (8).
VALLE generale Giuseppe (9).

Sottosegretari di Stato per l'istruzione pubblica.

- LEICHT prof. Pier Silverio, deputato (10).

Sottosegretari di Stato per l'educazione nazionale.

- DI MARZO prof. Salvatore, deputato (11).
RICCI Renato, deputato (12).
SOLMI prof. Arrigo, deputato (13).

Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici.

- CROLLALANZA Araldo, deputato (14).
LEONI avv. Antonio, deputato (15).

- (1) Nominato Sottosegretario con R. D. 24 novembre 1928, nominato Ministro con R. D. 12 settembre 1929.
- (2) Nominato Sottosegretario con R. D. 12 settembre 1929, dimissionario il 22 luglio 1933.
- (3) Nominato Sottosegretario con R. D. 22 luglio 1933.
- (4) Nominato Sottosegretario con R. D. 14 maggio 1925, nominato Ministro con R. D. 12 settembre 1929.
- (5) Nominato Sottosegretario con R. D. 12 settembre 1929, dimissionario il 6 novembre 1933.
- (6) Nominato Sottosegretario con R. D. 6 novembre 1933.
- (7) Nominato Sottosegretario di Stato con R. D. 6 novembre 1926, nominato Ministro con R. D. 12 settembre 1929.
- (8) Nominato Sottosegretario con R. D. 12 settembre 1929, dimissionario il 6 novembre 1933.
- (9) Nominato Sottosegretario con R. D. 6 novembre 1933.
- (10) Nominato Sottosegretario con R. D. 9 luglio 1928, dimissionario il 12 settembre 1929.
- (11) Nominato Sottosegretario con R. D. 12 settembre 1929, dimissionario il 20 luglio 1932.
- (12) Nominato Sottosegretario per l'educazione fisica e giovanile con R. D. 12 settembre 1929.
- (13) Nominato Sottosegretario con R. D. 20 luglio 1932.
- (14) Nominato Sottosegretario con R. D. 9 luglio 1928, nominato Ministro con R. D. 13 febbraio 1930.
- (15) Nominato Sottosegretario con R. D. 15 febbraio 1930.

Sottosegretari di Stato per l'economia nazionale.

IOSA Guglielmo, deputato (1).

LESSONA dott. Alessandro, deputato (2).

Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e foreste.

MARESCALCHI prof. Arturo, deputato (3).

SERPIERI prof. Arrigo, deputato (4).

Sottosegretari di Stato per le comunicazioni.

CAO avv. Giovanni Conte di S. Marco, deputato (5).

RICCARDI Raffaello, deputato (6).

PIERAZZI avv. Ferdinando, deputato (7).

ROMANO avv. Ruggero, deputato (8).

POSTIGLIONE ing. Gaetano, deputato (9).

LOJACONO Luigi, deputato (10).

Sottosegretari di Stato per le corporazioni.

BOTTAI dott. Giuseppe, deputato (11).

IOSA Guglielmo, deputato (12).

TRIGONA Emanuele dei Marchesi di Canicarao, deputato (13).

ALFIERI avv. Dino, deputato (14).

ASQUINI avv. prof. Alberto, deputato (15).

BIAGI avv. Bruno, deputato (16).

(1) Nominato Sottosegretario con R. D. 9 luglio 1928; nominato Sottosegretario per le corporazioni con R. D. 12 settembre 1929.

(2) Nominato Sottosegretario con R. D. 9 luglio 1928, nominato Sottosegretario per le colonie con R. D. 12 settembre 1929.

(3) Nominato Sottosegretario con R. D. 12 settembre 1929.

(4) Nominato Sottosegretario per la bonifica integrale, con R. D. 12 settembre 1929.

(5) Nominato Sottosegretario con R. D. 9 luglio 1928, dimissionario il 20 luglio 1932.

(6) Nominato Sottosegretario con R. D. 9 luglio 1928, nominato Sottosegretario per l'aeronautica con R. D. 12 settembre 1929.

(7) Nominato Sottosegretario con R. D. 12 settembre 1929, dimissionario il 20 luglio 1932.

(8) Nominato Sottosegretario con R. D. 20 luglio 1932.

(9) Nominato Sottosegretario con R. D. 20 luglio 1932.

(10) Nominato Sottosegretario con R. D. 20 luglio 1932.

(11) Nominato Sottosegretario con R. D. 6 novembre 1926, nominato Ministro delle Corporazioni con R. D. 12 settembre 1929.

(12) Nominato Sottosegretario con R. D. 12 settembre 1929, dimissionario il 9 novembre 1929.

(13) Nominato Sottosegretario con R. D. 12 settembre 1929, dimissionario il 20 luglio 1932.

(14) Nominato Sottosegretario con R. D. 9 novembre 1929, dimissionario il 20 luglio 1932.

(15) Nominato Sottosegretario con R. D. 20 luglio 1932.

(16) Nominato Sottosegretario con R. D. 20 luglio 1932.

ELENCO DELLE SEDUTE DEL SENATO

VOL. I.

I	1929	aprile	29	pag.	1
II	»	»	30	»	2
III	»	maggio	1	»	21
IV	»	»	2	»	37
V	»	»	3	»	45
VI	»	»	4	»	49
VII	»	»	6	»	53
VIII	»	»	7	»	61
IX	»	»	8	»	69
X	»	»	9	»	77
XI	»	»	10	»	89
XII	»	»	11	»	101
XIII	»	»	14	»	109
XIV	»	»	15	»	121
XV	»	»	16	»	133
XVI	»	»	18	»	141
XVII	»	»	23	»	161
XVIII	»	»	24	»	181
XIX	»	»	25	»	201
XX	»	giugno	5	»	303
XXI	»	»	6	»	335
XXII	»	»	7	»	451
XXIII	»	»	8	»	475
XXIV	»	»	10	»	523
XXV	»	»	11	»	559
XXVI	»	»	12	»	603
XXVII	»	»	13	»	623
XXVIII	»	»	14	»	639
XXIX	»	»	15	»	763
XXX	»	»	17	»	803
XXXI	»	»	18	»	831
XXXII	»	»	19	»	891
XXXIII	»	»	20	»	943
XXXIV	»	»	21	»	1103
XXXV	»	»	22	»	1127

XXXVI	1929	giugno	25	pag.	1163
XXXVII	»	»	25	»	1407
XXXVIII	»	»	26	»	1431
XXXIX	»	»	27	»	1519

VOL. II.

XL	1929	dicembre	9	pag.	1551
XLI	»	»	11	»	1599
XLII	»	»	12	»	1619
XLIII	»	»	13	»	1643
XLIV	»	»	14	»	1659
XLV	»	»	16	»	1679
XLVI	»	»	17	»	1727
XLVII	1930	marzo	6	»	1759
XLVIII	»	»	7	»	1763
XLIX	»	»	8	»	1795
L	»	»	11	»	1819
LI	»	»	12	»	1895
LII	»	»	13	»	1915
LIII	»	»	14	»	1947
LIV	»	»	15	»	1979
LV	»	»	17	»	2039
LVI	»	»	18	»	2067
LVII	»	»	20	»	2091
LVIII	»	»	21	»	2115
LIX	»	»	22	»	2159
LX	»	aprile	7	»	2195
LXI	»	»	8	»	2231
LXII	»	»	9	»	2275
LXIII	»	»	10	»	2315
LXIV	»	»	11	»	2339
LXV	»	»	12	»	2371
LXVI	»	maggio	19	»	2419
LXVII	»	»	20	»	2459
LXVIII	»	»	21	»	2491

DISEGNI DI LEGGE

DISPOSTI NELL'ORDINE DI PRESENTAZIONE

1. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1278, recante disposizioni per la graduale soppressione del supplemento mensile dell'indennità di caroviveri al personale dei servizi pubblici di trasporto in regime di concessione e per la riduzione delle tariffe. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 23 — Relaz. del sen. Luigi — Approv. senza discuss. 18 maggio 1929, pag. 145 — Votaz. pag. 158.
2. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1928, n. 1958, che dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali di diritto marittimo stipulate fra l'Italia ed altri Stati:
 - 1° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma e processo verbale di firma;
 - 2° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti i privilegi ed ipoteche marittime, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926, con relativo protocollo di firma;
 - 3° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico, firmata in Bruxelles il 25 agosto 1924, con relativo protocollo di firma e processo verbale di firma;
 - 4° Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole concernenti la immunità delle navi di Stato, firmata in Bruxelles il 10 aprile 1926. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 23 — Relaz. del sen. D'Amelio — Approv. senza discuss. 13 giugno 1929, pag. 631 — Votaz. pag. 634.
- 3-A. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 562, concernente disposizioni per la sistemazione del Teatro della Scala in Milano. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 23 — Relaz. del sen. De Capitani — Discuss. 6 giugno 1929, pag. 444.

Oratore:
MENOZZI, pres. dell'Uff. Centr. . pag. 444
Votaz. pag. 449.
4. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2370, concernente la aggregazione dei comuni di Castelnuovo di Istria e Matteria alla provincia del Carnaro. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 23 — Relaz. del sen. Lustig — Approv. senza discuss. 6 giugno 1929, pag. 435 — Votaz. pag. 448.
5. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2644, concernente l'istituzione di un Ispettorato generale per gli Istituti di educazione e per gli Istituti pareggiati e privati di istruzione media classica, scientifica e magistrale. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 23 — Relaz. del sen. Montresor — Approv. senza discuss. 6 giugno 1929, pag. 439 — Votaz. pag. 449.
6. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2712, concernente l'elevazione del limite di impegno per l'esercizio 1928-29 per annualità dipendenti da opere pubbliche straordinarie da eseguirsi in concessione. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 23 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 18 maggio 1929, pag. 155 — Votaz. pag. 159.
7. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, che prov-

INDICE ALFABETICO GENERALE

vede alla costituzione di fondi per la istituzione e il funzionamento degli uffici per il collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 23 — Relaz. del sen. Bellini — Approv. senza discuss. 12 giugno 1929, pag. 608 — Votaz. pag. 627.

8. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1928, n. 2695, riguardante la strada da Gargnano a Riva di Trento. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 23 — Relaz. del sen. Orsi Paolo — Approv. senza discuss. 6 giugno 1929, pagina 440 — Votaz. pag. 449.

9. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2697, recante proroga del termine assegnato al comune di Bologna per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 24 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 18 maggio 1929, pag. 147 — Votaz. pag. 158.

10. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2698, recante norme per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume. — (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 24 — Relaz. del sen. D'Amelio — Approv. senza discuss. 18 maggio 1929, pag. 146 — Votaz. pag. 158.

11. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2701, contenente provvedimenti per accelerare la liquidazione dei danni di guerra ad Enti pubblici locali nelle tre Venezie e soppressione del Commissariato dei danni di guerra. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 24 — Relaz. del sen. Morpurgo — Discuss. 6 giugno 1929, pag. 435.

Oratore:

MARCELLO pag. 438
Votaz. pag. 449.

12. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2743, concernente la circoscrizione territoriale degli uffici giudiziari di Fiume e il personale giudiziario delle provincie annesse. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 24 — Relaz. del

sen. D'Amelio — Approv. senza discuss. 18 maggio 1929, pag. 148 — Votaz. pag. 159.

13. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2745, col quale sono state apportate modificazioni alle tasse sulle concessioni governative. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 24 — Relaz. del sen. Pironti — Discuss. 18 maggio 1929, pag. 150.

Oratori:

PIRONTI pag. 152
MOSCONI, min. delle fin. » 152
Votaz. pag. 159.

14. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, concernente la istituzione in Brescia del « Consorzio dell'Oglio » per la regolazione del Lago di Iseo. (*Iniziato in Senato*). — Present. pagina 24 — Relaz. del sen. Bonicelli — Approv. senza discuss. 8 giugno 1929, pagina 514 — Votaz. pag. 517.

15-A. - Disposizioni sulla concessione di opere pubbliche. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 24 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 12 giugno 1929, pagina 610 — Votaz. pag. 627.

16. - Equiparazione degli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente agli impiegati dello Stato, agli effetti della vigente legislazione sulle cooperative edilizie a contributo statale. (*Iniziato in Senato*). — Present. pagina 24 — Relaz. del sen. Libertini — Approv. senza discuss. 10 giugno 1929, pagina 527 — Votaz. pag. 580.

17. - Approvazione della Convenzione stipulata fra lo Stato, il Rettore della Regia Università di Siena e gli Enti locali per la costruzione di un edificio per l'Istituto di igiene di quella Università. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 11 — Relaz. del sen. Simonetta — Approv. senza discuss. 18 maggio 1929, pag. 155 — Votaz. pag. 159.

18. - Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di amministrazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 13 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 18 maggio 1929, pag. 153 — Votaz. pag. 159.

INDICE ALFABETICO GENERALE

19. - Validità, entro determinati limiti, delle ipoteche legali a garanzia di anticipazioni su danni di guerra somministrate dopo l'8 febbraio 1923 ai sensi della legge 21 agosto 1922, n. 1233, benchè iscritte dopo la scadenza dei termini all'uopo stabiliti; ed estensione degli effetti della detta legge, con gli accennati limiti ed altre modalità, alle anticipazioni di cui al Regio decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 50. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 13 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 18 maggio 1929, pag. 154 — Votaz. pag. 159.
20. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti orto-frutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 16 — Relaz. del sen. Valenzani — Approv. senza discuss. 6 giugno 1929, pag. 438 — Votaz. pag. 449.
- 21-A. - Creazione di un Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 16 — Relaz. del sen. Ciraoio — Approv. senza discuss. 6 giugno 1929, pag. 440 — Votaz. pag. 449.
22. - Provvedimenti per favorire l'utilizzazione della roccia asfaltifera. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 16 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Discuss. 18 maggio 1929, pag. 156.
- Oratori:
- DALLOLIO ALFREDO pag. 156
 LESSONA, sottosegr. di Stato per
 l'ec. naz. » 156
 Votaz. pag. 159.
23. - Esecuzione della Convenzione di estrazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Cuba, firmata in Avana il 4 ottobre 1928. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 23 — Relaz. del sen. Valvassori Peroni — Approv. senza discuss. 6 giugno 1929, pag. 443 — Votaz. pag. 449.
24. - Approvazione del Protocollo italo-lettone, firmato in Riga l'8 dicembre 1928, che modifica l'alinea 1° dell'articolo 9 della Convenzione commerciale italo-lettone del 25 luglio 1925. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 23 — Relaz. del sen. Paulucci
- de Calboli — Approv. senza discuss. 18 maggio 1929, pag. 145 — Votaz. pag. 158.
25. - Riconoscimento al Sindacato nazionale degli artisti di attribuzioni in materia di disciplina di esposizioni e mostre d'arte. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 23 — Relaz. del sen. De Vecchi di Val Cismon — Approv. senza discuss. 6 giugno 1929, pag. 438 — Votaz. pag. 449.
26. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 133, relativo alla soppressione della Commissione per le controversie derivanti dalla applicazione dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 23 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 18 maggio 1929, pag. 147 — Votaz. pag. 158.
27. - Provvedimenti a favore dell'incremento demografico. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 23 — Relaz. del sen. Gentile — Approv. senza discuss. 18 maggio 1929, pag. 146 — Votaz. pag. 158.
28. - Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 23 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 6 giugno 1929, pag. 443 — Votaz. pag. 449.
29. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 552, contenente disposizioni sull'esercizio della professione di ragioniere. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 33 — Relaz. del sen. Morpurgo — Discuss. 18 maggio 1929, pag. 148.
- Oratori:
- MORPURGO pag. 149
 ROCCO, min. della giust. » 150
 Votaz. pag. 159.
30. - Modificazione alla legge 17 maggio 1928, n. 1094, sulla istituzione dell'Azienda autonoma statale della Strada. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 39 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 13 giugno 1929, pag. 632 — Votaz. pag. 634.
31. - Modifica dell'articolo 14 della legge 5 luglio 1908, n. 404, relativo alla composizione del Collegio arbitrale della Camera agrumaria di Messina. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 61 — Relaz. del sen. Liber-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- tini — Approv. senza discuss. 10 giugno 1929, pag. 527 — Votaz. pag. 580.
- 32.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 619, che apporta modifiche all'articolo 14 dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 61 — Relaz. del sen. Casanuova — Approv. senza discuss. 8 giugno 1929, pag. 516 — Votaz. pag. 518.
- 33.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 620, che porta un'aggiunta all'articolo 82 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 61 — Relaz. del sen. Casanuova — Approv. senza discuss. 8 giugno 1929, pag. 516 — Votaz. pag. 518.
- 34.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 627, concernente la rigatura del contorno (godronatura) delle monete di nichelio da centesimi cinquanta. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 69 — Relaz. del sen. Supino — Discuss. 10 giugno 1929, pag. 528.
- Oratore:
SUPINO pag. 529
Votaz. pag. 581.
- 35.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 674, concernente modifiche ad alcune disposizioni sul reclutamento dei militari del Regio esercito. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 109 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 11 giugno 1929, pag. 563 — Votaz. pag. 618.
- 36, 37, 38.** - Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929;
- Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'11 febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio;
- Disposizioni su gli Enti ecclesiastici e sulle Amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto. — Present. pag. 135
Relaz. del sen. Boselli, pres. e rel. della

Comm. speciale — Discuss. 23-24-25 maggio 1929, pagg. 164, 183, 201.

Oratori:

SODERINI	pag. 165
DI ROVASENDA	» 166
CORNAGGIA	» 169
BEVIONE	» 169
SANTUCCI	» 175
CRISPOLTI	» 183
SCIALOJA VITTORIO	» 188
CROCE	» 191
D'AMELIO	» 193
VITELLI	» 197
BOSELLI	» 202
GREPPI	» 209
MUSSOLINI, Capo Gov.	» 203

Ordine del giorno, pag. 209.

Votaz. pag. 302.

- 39.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 126, recante nuove norme per il conferimento degli uffici secondari e delle ricevitorie postali telegrafiche nonchè dei servizi rurali nei territori ex-austriaci;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 127, relativo alla proroga del termine per il sorteggio dei membri del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, di cui all'articolo 3, comma 3°, del Regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520. — Present. pagina 142 — Relaz. del sen. Morpurgo — Approv. senza discuss. 12 giugno 1929, pagina 611 — Votaz. pag. 627.

- 40.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, concernente l'ordinamento delle maestranze portuali;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1928, n. 3106, che proroga il termine per la classificazione delle navi nel Registro italiano;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 369, che reca nuove disposizioni limitatrici alla iscrizione nelle matricole della gente di mare in sostituzione di quelle contenute nel Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 402;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 380, concernente la obbligatorietà degli impianti radiogoniome-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- trici, degli impianti radiotelegrafici ad onda corta e degli apparecchi radiotelefonici riceventi sulle navi mercantili. — Present. pag. 142 — Relaz. del sen. Rota Giuseppe — Approv. senza discuss. 13 giugno 1929, pag. 630 — Votaz. pag. 634.
41. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 93, recante ulteriore proroga del termine stabilito dalla legge 14 giugno 1928, n. 1413, per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta degli appartenenti al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Present. pag. 142 — Relaz. del sen. Bazan — Approv. senza discuss. 11 giugno 1929, pag. 563 — Votaz. pag. 618.
42. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 106, recante modifica alla circoscrizione di alcune provincie. — Present. pag. 142 — Relaz. del senatore Vicini Marco Arturo — Approv. senza discuss. 19 giugno 1929, pag. 895 — Votaz. pag. 937.
43. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2893, concernente la concessione alla Associazione Nazionale Madri, Vedove e Famiglie dei Caduti e dispersi in guerra della esclusività della fabbricazione e vendita del distintivo istituito per i padri autorizzati a fregiarsi delle decorazioni concesse ai figli caduti in combattimento o per ferite riportate in guerra. — Present. pag. 142 — Relaz. del sen. Paulucci di Calboli — Approv. senza discuss. 20 giugno 1929, pag. 948 — Votaz. pagina 1106.
44. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928, che abroga il Regio decreto-legge 3 agosto 1925, n. 1617, concernente la moratoria italo-jugoslava. — Present. pag. 142 — Relaz. del sen. Appiani — Approv. senza discuss. 10 giugno 1929, pag. 528 — Votaz. pag. 581.
45. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 152, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo. — Present. pag. 142 — Relaz. del sen. Supino — Approv. senza discuss. 10 giugno 1929, pag. 528 — Votaz. pag. 580.
46. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 461, recante modifiche alla composizione della Commissione per l'esame delle proposte di concessione della decorazione della Stella al Merito del lavoro. — Present. pag. 142 — Relaz. del sen. Romeo — Approv. senza discuss. 11 giugno 1929, pag. 564 — Votaz. pag. 618.
47. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, contenente modificazioni alle norme riguardanti l'avanzamento nei vari gradi di sottufficiale della Regia Guardia di finanza nonchè la nomina e lo stato del sottotenente maestro di banda. — Present. pag. 142 — Relaz. del sen. Carletti — Approv. senza discuss. 8 giugno 1929, pag. 514 — Votaz. pag. 518.
48. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 124, riguardante l'autorizzazione al Governo del Re per la cessione gratuita dell'ex « Casa del Popolo » in Roma all'Opera Nazionale del Dopolavoro;
Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 103, riguardante l'approvazione del contratto per la cessione al Governatorato di Roma dell'ex Caserma Serristori, detta anche Luciano Manara, in Roma. — Present. pag. 142 — Relaz. del sen. Carletti — Approv. senza discuss. 8 giugno 1929, pag. 515 — Votaz. pag. 518.
49. - Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. — Present. pag. 143 — Relaz. del sen. Mango — Discuss. 5-6 giugno 1929, pagg. 308 e 336.
- Oratori:
- | | |
|------------------------------------|----------|
| GAROFALO | pag. 309 |
| APPIANI | » 311 |
| PETRILLO | » 317 |
| GIAMPIETRO | » 320 |
| MILANO FRANCO D'ARAGONA | » 325 |
| BORSARELLI | » 336 |
| LONGHI | » 338 |
| CONCI | » 343 |
| MONTRESOR | » 344 |
| MANGO | » 344 |
| ROCCO, min. giust. e aff. di culto | » 350 |
| Votaz. pag. 448. | |

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 50.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 dicembre 1928, n. 3104, che reca norme per il funzionamento della Segreteria della Commissione arbitrale istituita con decreto luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844;
Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 370, che proroga al 31 marzo 1931 i poteri giurisdizionali del Collegio arbitrale per la risoluzione delle vertenze tra Tesoro ed Enti sovventori per le anticipazioni su danni di guerra. — Present. pag. 162 — Relaz. del sen. Pujia — Approv. senza discuss. 18 giugno 1929, pag. 885 — Votaz. pag. 938.
- 51.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 494, che modifica l'articolo 10 della legge 31 dicembre 1928, n. 3119, sulla giurisdizione civile dei Comandanti di porto. — Present. pag. 162 — Relaz. del sen. Biscaretti Guido — Approv. senza discuss. 14 giugno 1929, pag. 647 — Votaz. pag. 761.
- 52.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2955, concernente la sistemazione del ruolo degli ufficiali di amministrazione, in dipendenza del concorso rinnovato in seguito ad annullamento deciso dal Consiglio di Stato. — Present. pag. 162 — Relaz. del sen. Milano Franco d'Aragona — Approv. senza discuss. 10 giugno 1929, pag. 526 — Votaz. pag. 580.
- 53.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 169, concernente l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio. — Present. pag. 162 — Relaz. del sen. Bazan — Approv. senza discuss. 11 giugno 1929, pag. 564 — Votaz. pag. 618.
- 54.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 182, concernente la revisione degli accertamenti d'imposta, in dipendenza della esecuzione degli Accordi e Convenzioni fra il Regno d'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, firmati a Nettuno il 20 luglio 1925. — Present. pagina 162 — Relaz. del sen. Paulucci di Calboli — Approv. senza discuss. 20 giugno 1929, pag. 948 — Votaz. pag. 1106.
- 55.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 191, con cui è stato approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Trani. — Present. pag. 162 — Relaz. del sen. Di Frasso — Approv. senza discuss. 22 giugno 1929, pagina 1134 — Votaz. pag. 1160.
- 56.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 206, recante approvazione dei progetti di opere pubbliche d'interesse locale nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. — Present. pag. 162 — Relaz. del sen. Larussa — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pagina 1399 — Votaz. pag. 1413.
- 57.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 107, concernente il conferimento al presidente generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale. — Present. pag. 162 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 12 giugno 1929, pag. 609 — Votaz. pag. 627.
- 58.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 117, concernente la proroga del termine per l'attuazione del piano organico di decentramento dell'assistenza ospedaliera esercitata dagli Istituti ospedalieri di Milano a favore dei comuni dell'antico Ducato di Milano e per la applicazione agli Ospedali di Circolo delle disposizioni di legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, circa la riforma organica ed il riordinamento del personale degli Ospedali Riuniti di Roma. — Present. pag. 162 — Relaz. del sen. Simonetta — Approv. senza discuss. 11 giugno 1929, pagina 562 — Votaz. pag. 618.
- 59.** - Modifiche alle vigenti disposizioni relative alla vigilanza governativa sulle pellicole cinematografiche. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 164 — Relaz. del sen. Visconti di Modrone — Approv. senza discuss. 8 giugno 1929, pag. 515 — Votaz. pag. 518.
- 60.** - Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. — Present. pag. 164 — Relaz. del sen. Rava — Discuss. 7 giugno 1929, pagina 454.

INDICE ALFABETICO GENERALE

Oratore:

- RAVA pag. 454
Votaz. pag. 517.
- 61.** - Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi. — Present. pag. 182 — Relaz. del sen. Boselli (Commissione speciale) — Approv. senza discuss. 20 giugno 1929, pag. 945 — Votaz. pag. 1106.
- 62.** - Facoltà al Regio Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse. — Present. pag. 307 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 11 giugno 1929, pag. 562 — Votaz. pag. 617.
- 63.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 131, contenente proroga dei termini stabiliti per l'erogazione e l'inizio di ammortamento dei mutui concessi al comune, alla provincia ed alla congregazione di carità di Ragusa. — Present. pag. 304 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 20 giugno 1929, pagina 952 — Votaz. pag. 1107.
- 64.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 212, concernente il compenso da corrispondere sino a tutto novembre 1928, ai rivenditori delle pagelle per gli alunni delle scuole elementari istituite col Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615. — Present. pag. 304 — Relaz. del sen. Montresor — Approv. senza discuss. 13 giugno 1929, pag. 628 — Votaz. pag. 633.
- 65.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 213, concernente l'approvazione della Convenzione fra il Governo (Ministero delle finanze) e l'Ente nazionale per forniture scolastiche per la vendita delle pagelle scolastiche per gli alunni delle scuole elementari istituite con Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1615. — Present. pag. 304 — Relaz. del sen. Montresor — Approv. senza discuss. 13 giugno 1929, pag. 628 — Votaz. pag. 633.
- 66.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 134, relativo alle anticipazioni del Banco di Napoli all'Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese. — Present. pag. 304 — Relaz. del sen. Simonetta — Approv. senza discuss. 13 giugno 1929, pag. 631 — Votaz. pag. 634.
- 67.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3220, che proroga a tutto l'anno 1929 la facoltà concessa al Ministero dell'aeronautica, con il Regio decreto-legge 21 aprile 1927, n. 722, di procedere, in deroga ad ogni altra disposizione, alla nomina a sottotenente di complemento nel ruolo combattente dell'Arma aeronautica, di sottufficiali piloti muniti di speciali requisiti. — Present. pag. 304 — Relaz. del sen. Tiscornia — Approv. senza discuss. 14 giugno 1929, pag. 644 — Votaz. pag. 761.
- 68.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2934, col quale si autorizza la esecuzione, a cura ed a carico dello Stato, dei lavori di fognatura in Taranto, città vecchia, ed in Brindisi. — Present. pag. 305 — Relaz. del sen. Simonetta — Approv. senza discuss. 11 giugno 1929, pag. 563 — Votaz. pag. 618.
- 69.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3161, col quale si autorizza la esecuzione, a cura e a carico dello Stato, dei lavori di restauro dell'Acquedotto del « Bottaccione » in Gubbio. — Present. pag. 305 — Relaz. del sen. Simonetta — Approv. senza discuss. 14 giugno 1929, pag. 643 — Votaz. pag. 761.
- 70.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 473, relativo all'inclusione dell'abitato di San Fratello, in provincia di Messina, fra quelli da trasferire a totale carico dello Stato. — Present. pagina 305 — Relaz. del sen. Bazan — Approv. senza discuss. 12 giugno 1929, pag. 612 — Votaz. pag. 628.
- 71.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 122, concernente l'ordinamento dell'Istituto Nazionale « L.U.C.E. ». — Present. pag. 305 — Relaz. del sen. Simonetta — Approv. senza discuss. 19 giugno 1929, pag. 896 — Votaz. pag. 937.
- 72.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1929, n. 388, che approva la Convenzione concernente l'aumento della sovvenzione ordinaria e la concessione di una sovvenzione straordinaria a favore della

INDICE ALFABETICO GENERALE

- ferrovia Siliqua-Calasetta con diramazione Palmas Suergiu-Iglesias. — Present. pagina 305 — Relaz. del sen. Lissia — Approv. senza discuss. 10 giugno 1929, pag. 526 — Votaz. pag. 580.
- 73.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 165, che porta un aumento del contributo dello Stato alle spese di impianto della « Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale ». — Present. pag. 305 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 8 giugno 1929, pag. 514 — Votaz. pag. 518.
- 74.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2872, che approva la Convenzione suppletiva alla Convenzione 29 agosto 1923, tra il Governo italiano e la Società Italo-Radio Società italiana per i servizi radio-elettrici e per l'impianto e l'esercizio di stazioni radio-elettriche. — Present. pag. 305 — Relaz. del sen. Corbino — Approv. senza discuss. 18 giugno 1929, pag. 885 — Votaz. pag. 938.
- 75.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 177, che modifica l'articolo 32 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, e l'articolo 58 del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della Regia aeronautica. — Present. pag. 305 — Relaz. del sen. Vanzo — Approv. senza discuss. 15 giugno 1929, pag. 765 — Votaz. pag. 797.
- 76.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 febbraio 1929, n. 460, che autorizza alcuni speciali Istituti di credito a concedere un mutuo alla Compagnia Nazionale Aeronautica. — Present. pag. 305 — Relaz. del sen. Ancona — Approv. senza discuss. 20 giugno 1929, pag. 949 — Votaz. pagina 1107.
- 77.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3394, che dà esecuzione alla Convenzione firmata in Madrid, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 3 ottobre 1928, relativa alla linea aerea regolare tra le due Nazioni;
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3395, che dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione generale di navigazione aerea, firmata in Santander, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 15 agosto 1927, Protocollo addizionale firmato in Madrid, fra il Regno d'Italia ed il Regno di Spagna, il 3 ottobre 1928. — Present. pag. 305 — Relaz. del sen. Sechi — Approv. senza discuss. 10 giugno 1929, pag. 526 — Votaz. pag. 580.
- 78.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, che costituisce l'Istituto Federale delle Casse di risparmio delle Venezie e ne approva lo Statuto. — Present. pag. 305 — Relaz. del sen. Caccianiga — Approv. senza discuss. 14 giugno 1929, pag. 647 — Votaz. pag. 761.
- 79.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1929, n. 116, recante agevolazioni per la cauzione da prestare nelle concessioni di acque pubbliche. — Present. pag. 305 — Relaz. del sen. Luiggi — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pag. 1395 — Votaz. pag. 1403.
- 80.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 146, concernente l'inquadramento nel ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza degli ufficiali della Divisione speciale di polizia della Capitale. — Present. pag. 305 — Relaz. del sen. Pericoli — Approv. senza discuss. 12 giugno 1929, pag. 611 — Votaz. pag. 627.
- 81.** - Trattamento di quiescenza degli ufficiali dei carabinieri Reali provenienti dai sottufficiali dell'Arma. — Present. pag. 307 — Relaz. del sen. Zoppi — Approv. senza discuss. 18 giugno 1929, pag. 884 — Votaz. pag. 938.
- 82.** - Assunzione da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici degli oneri per provvedere all'acquisto ed alla posa di cavi telegrafici e telefonici, nonchè all'impianto di stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche. — Present. pag. 307 — Relaz. del sen. Corbino — Approv. senza discuss. 12 giugno 1929, pag. 612 — Votaz. pag. 628.
- 83.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 99, riguardante la istituzione del Governo unico della Tripolitania e Cirenaica. — Present. pag. 305 — Relaz. del sen. Valvassori Peroni — Approv. senza discuss. 21 giugno 1929, pag. 1116 — Votaz. pag. 1120.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 84.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 224, riguardante l'autorizzazione al ministro per le colonie a variare gli elenchi delle opere pubbliche della Tripolitania e della Cirenaica di cui agli allegati *A* e *B* al Regio decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1280. — Present. pag. 305 — Relaz. del sen. Valvassori Peroni — Approv. senza discuss. 22 giugno 1929, pag. 1135 — Votaz. pag. 1160.
- 85.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1929, n. 276, riflettente la concessione di mutui ai municipi delle colonie dell'Africa Settentrionale per l'esecuzione di opere pubbliche. — Present. pagina 305 — Relaz. del sen. Luiggi — Approv. senza discuss. 22 giugno 1929, pag. 1134 — Votaz. pag. 1160.
- 86.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 112, riguardante il passaggio alla Cassa di ammortamento del Debito pubblico interno del fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi della legge 12 giugno 1902, n. 166. — Present. pag. 305 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 20 giugno 1929, pag. 949 — Votaz. pag. 1107.
- 87.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 590, recante modifiche alla costituzione del Consiglio superiore di Sanità. — Present. pag. 306 — Relaz. del sen. Gabbi — Approv. senza discuss. 15 giugno 1929, pag. 765 — Votaz. pag. 797.
- 88.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 621, col quale si assegna un nuovo termine per l'applicazione del decreto Reale 29 dicembre 1927, n. 2823, circa l'occupazione temporanea di locali da adibirsi ad uso di scuole elementari nel Mezzogiorno e nelle Isole. — Present. pag. 306 — Relaz. del sen. Cian — Discuss. 13 giugno 1929, pag. 629.
- Oratore:
- TORRACA pag. 630
Votaz. pag. 633.
- 89.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. — Present. pag. 306 — Relaz. del sen. Torracca — Discuss. 7-8 giugno 1929, pagg. 462, 476.
- Oratori:
- TAMASSIA pag. 462
RAJNA » 466
QUEIROLO » 467
VISCANTI DI MODRONE » 476
TORRACA » 480
BELLUZZO, min. pubblica istruzione pagg. 485-492
Votaz. pag. 517.
- 90.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 154, che dà esecuzione al Trattato fra l'Italia ed altri Stati firmato in Parigi il 27 agosto 1928. — Present. pag. 306 — Relaz. del sen. Schanzer — Approv. senza discuss. 14 giugno 1929, pag. 644 — Votaz. pag. 761.
- 91.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 650, riguardante la declassificazione della Fossa Interna di Milano dalle linee navigabili di 2^a classe. — Present. pag. 306 — Relaz. del senatore Luiggi — Approv. senza discuss. 17 giugno 1929, pag. 806 — Votaz. pag. 883.
- 92.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 aprile 1929, n. 468, contenente norme relative ai casi di applicazione del trattamento di quiescenza stabilito da precedenti disposizioni in favore di alcuni magistrati giudiziari ed amministrativi. — Present. pag. 306 — Relaz. del sen. D'Amelio — Approv. senza discuss. 21 giugno 1929, pag. 1114 — Votaz. pag. 1120.
- 93.** - Conversione in legge dei Regi decreti 17 dicembre 1928, n. 2894, 31 dicembre 1928, n. 2957, 21 gennaio 1929, n. 42, 24 gennaio 1929, n. 110 e 14 marzo 1929, n. 321, recanti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29; e convalidazione dei Regi decreti 31 dicembre 1928, n. 3192, 21 gennaio 1929, nn. 40 e 101 e 14 marzo 1929, nn. 325 e 326, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo. — Present. pag. 306 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 20 giugno 1929, pag. 952 — Votaz. pag. 1107.
- 94.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 gennaio 1929, n. 27, concernente

INDICE ALFABETICO GENERALE

- la soppressione del Servizio stenografico e la istituzione di un « Servizio speciale riservato » presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. — Present. pag. 306 — Relaz. del sen. Pericoli — Approv. senza discuss. 20 giugno 1929, pag. 997 — Votaz. pagina 1107.
- 95.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 449, recante proroga del termine per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale del comune di Vicenza. — Present. pag. 306 — Relaz. del sen. Bonin Longare — Approv. senza discuss. 11 giugno 1929, pag. 562 — Votaz. pag. 618.
- 96.** - Stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. — Present. pag. 306 — Relaz. del sen. Del Carretto — Discuss. 11 giugno 1929, pagina 581.
- Oratori:
- | | | |
|--|------|-----|
| AMERO D'ASTE | pag. | 581 |
| SECHI | » | 582 |
| DEL CARRETTO | » | 583 |
| SIRIANNI, sottosegr. di Stato per
la marina | » | 586 |
- Votaz. pag. 619.
- 97.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. — Present. pag. 307 — Relaz. del sen. Ancona — Discuss. 11 giugno 1929, pag. 564.
- Oratori:
- | | | |
|------------------|------|-----|
| SECHI | pag. | 564 |
| ANCONA | » | 567 |
- Votaz. pag. 618.
- 98.** - Soppressione del vincolo dell'età per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito. — Present. pag. 307 — Nomina di una Commiss. speciale pag. 308 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discussione, 6 giugno 1929, pag. 439 — Votaz. pag. 449.
- 99.** - Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. — Present. pag. 307 — Relaz. del sen. Grandi — Discuss. 10 giugno 1929, pag. 530.
- Oratori:
- | | | |
|---|------|-----|
| LIBERTINI | pag. | 530 |
| MAMBRETTI | » | 534 |
| PORRO | » | 536 |
| ALBINI | » | 539 |
| GRANDI | » | 539 |
| GAZZERA, sottosegr. di Stato per
la guerra | » | 540 |
- Votaz. pag. 581.
- 100.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 187, recante norme per il nuovo ordinamento dell'Ente Nazionale per le industrie turistiche. — Present. pag. 306 — Relaz. del sen. Berti — Approv. senza discuss. 17 giugno 1929, pag. 810 — Votaz. pag. 883.
- 101.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 381, recante provvedimenti per le Aziende patrimoniali del Demanio dello Stato. — Present. pag. 306 — Relaz. del sen. Ancona — Approv. senza discuss. 21 giugno 1929, pag. 1117 — Votaz. pag. 1159.
- 102.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 594, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-1929 e disposizioni varie, e convalidazione dei Regi decreti 8 aprile 1929, n. 514, 18 aprile 1929, n. 596, e 25 aprile 1929, n. 597, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo. — Present. pag. 306 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pag. 1395 — Votaz. pag. 1403.
- 103.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 38, concernente nuove concessioni in materia di importazione temporanea. — Present. pag. 306 — Relaz. del sen. Renda — Approv. senza discuss. 14 giugno 1929, pag. 643 — Votaz. pag. 761.
- 104.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, concernente l'istituzione della « Giornata della Croce Rossa ». — Present. pag. 306 — Relaz. del sen. Ciruolo — Approv. senza discussione, 14 giugno 1929, pag. 644 — Votaz. pag. 761.
- 105.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 617, concernente

INDICE ALFABETICO GENERALE

- il coordinamento delle disposizioni sulla « Unione Accademica Nazionale » con la istituzione della Reale Accademia d'Italia; Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 618, concernente attribuzioni alla Reale Accademia d'Italia del compito di curare all'estero la conoscenza dell'attività scientifica e tecnica nazionale. — Present. pag. 306 — Relaz. del sen. Dallolio Alberto — Approv. senza discuss. 17 giugno 1929, pag. 805 — Votaz. pag. 883.
- 106.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1929, n. 761, recante proroga del termine concesso al comune di Milano col Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2470, per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale. — Present. pag. 306 — Relaz. del sen. Valvassori Peroni — Approv. senza discuss. 17 giugno 1929, pag. 808 — Votaz. pag. 883.
- 107.** - Estensione alle isole italiane dell'Esgeo delle leggi concernenti l'esercizio delle assicurazioni private. — Present. pag. 307 — Relaz. del sen. Di Stefano — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pag. 1542 — Votaz. pag. 1548.
- 108.** - Concessione alla marchesa Maria Giovanna Balbi, vedova del Maresciallo d'Italia conte Luigi Cadorna, di uno speciale assegno vitalizio annuo, a titolo di riconoscenza nazionale. — Present. pag. 307 — Relaz. del sen. Bonin Longare — Approv. senza discuss. 17 giugno 1929, pag. 805 — Votaz. pag. 883.
- 109.** - Passaggio del Regio Comitato Talassografico Italiano al Consiglio Nazionale delle ricerche. — Present. pag. 307 — Relaz. del sen. Rota Giuseppe — Approv. senza discuss. 20 giugno 1929, pag. 950 — Votaz. pag. 1107.
- 110.** - Interpretazione autentica delle norme relative alla dispensa del personale degli Enti locali. — Present. pag. 307 — Relaz. del sen. Bonicelli — Approv. senza discuss. 19 giugno 1929, pag. 896 — Votaz. pag. 937.
- 111.** - Creazione di un nuovo Ente denominato « Ospedale e Sanatorio Benito Mussolini » con sede in Ragusa. — Present. pagina 307 — Relaz. del sen. Bazan — Approv. senza discuss. 15 giugno 1929, pag. 896 — Votaz. pag. 937.
- 112.** - Cessione della sovvenzione di esercizio delle ferrovie secondarie della Sardegna. — Present. pag. 310 — Relaz. del sen. Lissia — Approv. senza discuss. 14 giugno 1929, pag. 646 — Votaz. pag. 761.
- 113.** - Modifica dell'articolo 159 del Codice per la marina mercantile contenente norme per la repressione delle usurpazioni di beni di demanio pubblico marittimo. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 310 — Relaz. del sen. Cito Filomarino — Approv. senza discuss. 15 giugno 1929, pag. 765 — Votaz. pag. 798.
- 114.** - Sostituzione dell'articolo 10 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi. (*Iniziato in Senato*) — Present. pag. 310 — Relaz. del sen. Casanuova — Approv. senza discuss. 15 giugno 1929, pag. 766 — Votaz. pag. 798.
- 114-B.** - Sostituzione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 17 settembre 1925, n. 1819, concernente le Commissioni d'inchiesta sui sinistri marittimi. — Present. pag. 1108 — Relaz. del sen. Casanuova — Approv. senza discuss. 25 giugno 1929, pag. 1410 — Votaz. pag. 1424.
- 115.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 143, concernente la abrogazione del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1143, e dei Regi decreti-legge 2 febbraio 1922, n. 159, e 14 giugno 1923, n. 1334, recanti provvedimenti per l'integrazione dei bilanci degli Enti locali delle regioni già invase dal nemico o sgombrate a causa della guerra. — Present. pag. 336 — Relaz. del sen. Morpurgo — Approv. senza discuss. 15 giugno 1929, pagina 766 — Votaz. pag. 798.
- 116.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 407, recante autorizzazione al comune di Trieste a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio o grado ed a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti. — Present. pag. 336 — Relaz. del sen. Marcello — Approv. senza discuss. 13 giugno 1929, pag. 632 — Votaz. pag. 634.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 117.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 115, che detta provvedimenti per la sistemazione della strada conducente all'Abbazia di Montecassino. — Present. pag. 336 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 20 giugno 1929, pag. 952 — Votaz. pagina 1107.
- 118.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2862, recante provvedimenti per la costruzione di una strada da Genzano di Roma al Lago di Nemi. — Present. pag. 336 — Relaz. del sen. Valenzani — Approv. senza discuss. 21 giugno 1929, pag. 1118 — Votaz. pagina 1159.
- 119.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 2935, recante disposizioni per la costruzione, a cura diretta dello Stato, dell'acquedotto di Ravello. — Present. pag. 336 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 15 giugno 1929, pag. 765 — Votaz. pag. 798.
- 120.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1929, n. 411, col quale è stata approvata la Convenzione per la concessione dell'autostrada Bergamo-Brescia. — Present. pag. 336 — Relaz. del sen. Bonicelli — Approv. senza discussione, 24 giugno 1929, pag. 1392 — Votaz. pag. 1403.
- 121.** - Disposizioni in ordine alla Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie. — Present. pag. 344 — Relaz. del sen. Milano Franco d'Aragona — Approv. senza discuss. 17 giugno 1929, pag. 806 — Votaz. pag. 883.
- 122.** - Disposizioni per agevolare il credito agrario di miglioramento nelle Isole italiane dell'Egeo. — Present. pag. 358 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 18 giugno 1929, pag. 884 — Votaz. pag. 938.
- 123.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 529, recante modifiche al Regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, relativo alle operazioni di credito all'estero. — Present. pag. 452 — Relaz. del sen. Supino — Approv. senza discuss. 18 giugno 1929, pag. 885 — Votaz. pag. 938.
- 124.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 febbraio 1929, n. 283, che reca disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica. — Present. pag. 452 — Relaz. del sen. Sanjust — Approv. senza discuss. 18 giugno 1929, pag. 886 — Votaz. pag. 938.
- 125.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. — Present. pag. 466 — Relaz. del sen. Greppi — Discuss. 15 giugno 1929, pag. 770.
- Oratori:
- | | |
|---|----------|
| MARAGLIANO | pag. 770 |
| MARCHIAFAVA | » 777 |
| BIANCHI, sottosegr. di Stato per
l'interno | » 779 |
| GREPPI | » 781 |
- Votaz. pag. 798.
- 126.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. — Present. pag. 466 — Relaz. del sen. Conti — Discuss. 14 giugno 1929, pag. 647.
- Oratori:
- | | |
|--|----------------|
| LUIGGI | pag. 647 |
| CONTI | pagg. 648, 660 |
| DE BONO, sottosegr. di Stato per
le colonie | pag. 651 |
- Votaz. pag. 762.
- 127.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. — Present. pag. 466 — Relaz. del sen. Chimienti — Discuss. 12 giugno 1929, pag. 612.
- Oratore:
- | | |
|--------------------|----------|
| CHIMIENI | pag. 612 |
|--------------------|----------|
- Votaz. pag. 628.
- 128.** - Proroga delle temporanee agevolazioni tributarie agli atti di fusione delle Società commerciali. — Present. pag. 479 — Relaz. del sen. Silvestri — Approv. senza discuss. 19 giugno 1929, pag. 895 — Votaz. pag. 937.
- 129.** - Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche agli italiani della Tunisia che compiono studi nel Regno. — Present. pag. 479 — Relaz. del sen. Torraca — Approv. senza

INDICE ALFABETICO GENERALE

- discussione, 17 giugno 1929, pag. 808 —
Votaz. pag. 883.
- 130.** - Esonero dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche a studenti appartenenti a famiglie residenti nelle provincie di Zara, del Carnaro, dell'Istria, nei territori già facenti parte dei cessati circondari di Gorizia, Gradisca di Isonzo, Idria, Postumia, Bolzano, Bressanone, Merano, Cavalese, Tolmino e nella Dalmazia. — Present. pag. 479 — Relaz. del sen. Torraca — Approv. senza discuss. 17 giugno 1929, pag. 809 — Votaz. pag. 883.
- 131.** - Disciplina della esposizione delle bandiere estere. — Present. pag. 525 — Relaz. del sen. Vanzo — Approv. senza discuss. 15 giugno 1929, pag. 767 — Votaz. pag. 798.
- 132.** - Istituzione di una zona industriale e portuale nel Comune di Livorno. — Present. pag. 525 — Relaz. del sen. Luiggi — Approv. senza discuss. 15 giugno 1929, pag. 767 — Votaz. pag. 798.
- 133.** - Sistemazione della posizione di taluni funzionari delle cessate Camere di commercio. — Present. pag. 525 — Relaz. del senatore Morpurgo — Discuss. 14 giugno 1929, pag. 645.
- Oratori:
- MORPURGO pag. 645
MARTELLI, min. econ. naz. . . . » 646
Votaz. pag. 761.
- 134.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 168, recante disposizioni per il trattamento del personale ferro-tramviario esonerato senza diritto a pensione. — Present. pag. 560 — Relaz. del sen. Brusati Ugo — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pag. 1392 — Votaz. pagina 1403.
- 135.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 548, che modifica la Convenzione con la Società « Villain e Fassio » per l'esercizio della linea di navigazione Genova-Barcellona. — Present. pagina 560 — Relaz. del sen. Marcello — Approv. senza discuss. 25 giugno 1929, pagina 1410 — Votaz. pag. 1424.
- 136.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 dicembre 1928, n. 2880, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della importazione temporanea, per essere lavorate. — Present. pag. 560 — Relaz. dei sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 21 giugno 1929, pag. 1114 — Votaz. pag. 1120.
- 137.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 2899, che modifica il trattamento doganale degli zuccheri. — Present. pag. 561 — Relaz. del sen. Morpurgo — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pag. 1401 — Votaz. pagina 1413.
- 138.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 297, che modifica il trattamento doganale dei cromati e bicromati di potassio, di sodio e di ammonio. — Present. pag. 560 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 21 giugno 1929, pag. 1114 — Votaz. pag. 1120.
- 139.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3302, che dà esecuzione alla Convenzione fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmata in Addis Abeba il 2 agosto 1928, per la costruzione di una strada automobilistica e per la concessione al Governo Etiopico di una zona franca ad Assab. — Present. pag. 560 — Relaz. del sen. Soderini — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pag. 1396 — Votaz. pag. 1412.
- 140.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1929, n. 591, recante agevolazioni per l'esecuzione d'impianti idroelettrici, connessi ad utilizzazioni irrigue. — Present. pag. 560 — Relaz. del sen. Rava — Approv. senza discuss. 22 giugno 1929, pag. 1134 — Votaz. pag. 1160.
- 141.** - Provvedimenti per l'istruzione magistrale. — Present. pag. 561 — Relaz. del sen. Baccelli Alfredo — Approv. senza discussione, 22 giugno 1929, pag. 1129 — Votaz. pag. 1159.
- 142.** - Provvedimenti per incrementare la razionale preparazione dei terreni. — Present. pag. 562 — Relaz. del sen. Raineri — Approvato senza discuss. 24 giugno 1929, pagina 1396 — Votaz. pag. 1403.
- 143.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 646, concernente facilitazioni tributarie a favore degli stabilimenti industriali che sorgeranno nelle aree adiacenti al porto di Pola. — Present.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- pag. 605 — Relaz. del sen. Romeo — Approvato senza discuss. 24 giugno 1929, pagina 1392 — Votaz. pag. 1403.
- 144.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 39, che riduce taluni dazi della tariffa generale doganale. — Present. pag. 605 — Relaz. del sen. Morpurgo — Approv. senza discuss. 25 giugno 1929, pag. 1411 — Votaz. pag. 1424.
- 145.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 416, contenente norme per il riordinamento della Banca Nazionale del Lavoro. — Present. pag. 605 — Relaz. del sen. Supino — Approv. senza discussione, 24 giugno 1929, pag. 1394 — Votaz. pag. 1403.
- 146.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3427, che dà esecuzione all'Accordo italo-germanico del 7 maggio 1928, relativo al trattamento doganale ed al regime delle tare applicabile alle specialità medicinali. — Present. pag. 605 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 21 giugno 1929, pag. 1115 — Votaz. pag. 1120.
- 147.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 291, che dà esecuzione al Protocollo addizionale alla Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna del 15 novembre 1923, firmato in Madrid il 30 dicembre 1928. — Present. pag. 605 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 21 giugno 1929, pag. 1115 — Votaz. pag. 1120.
- 148.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 372, che approva la proroga al 1° aprile 1929 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927. — Present. pag. 605 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 21 giugno 1929, pag. 1115 — Votaz. pagina 1120.
- 149.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 3082, per l'approvazione della Convenzione relativa alla concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia Rimini-San Marino. — Present. pag. 605 — Relaz. del sen. Rava — Approv. senza discuss. 25 giugno 1929, pag. 1417 — Votaz. pag. 1425.
- 150.** - Disposizioni aggiuntive alle norme sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali. — Present. pag. 604 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 21 giugno 1929, pag. 1118 — Votaz. pagina 1159.
- 151.** - Provvedimenti per il risanamento igienico della zona Astagno in Ancona. — Present. pag. 604 — Relaz. del sen. Zupelli — Approv. senza discuss. 22 giugno 1929, pag. 1134 — Votaz. pag. 1160.
- 152.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 167, per la proroga delle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, circa il trattamento di quiescenza del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna, in regime di concessione. — Present. pag. 624 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discussione, 25 giugno 1929, pag. 1413 — Votaz. pag. 1424.
- 153.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, riflettente il contributo dello Stato diretto a consolidare per gli esercizi finanziari dal 1929-30 al 1932-33 i bilanci della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea e Somalia. — Present. pagina 624 — Relaz. del sen. Conti — Approv. senza discuss. 21 giugno 1929, pag. 1117 — Votaz. pag. 1159.
- 154.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 759, recante provvedimenti a favore delle località danneggiate dal terremoto dell'aprile 1929, in provincia di Bologna. — Present. pag. 624 — Relaz. del sen. Tanari — Discuss. 21 giugno 1929, pag. 1109.
- Oratori:
- TANARI pagg. 1111, 1112
 CROLLALANZA, sottosegr.
 di Stato per i LL. PP. » 1111, 1112
 Votaz. pag. 1119.
- 155.** - Modificazione della legge 18 luglio 1925, n. 1243, riguardante la tombola nazionale pro Ospedale civile « Vito Fazzi ». — Present. pag. 624 — Relaz. del sen. Guacero — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pag. 1391 — Votaz. pag. 1402.

INDICE ALFABETICO GENERALE

156. - Aumento del contributo del Ministero dell'aeronautica a favore della Scuola d'ingegneria aeronautica di Roma. — Present. pag. 625 — Relaz. del sen. Ancona — Approvato senza discussione, 21 giugno 1929, pag. 1117 — Votaz. pag. 1120.

157. - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. — Present. pag. 625 — Relaz. del sen. Raineri — Discuss. 17 e 18 giugno 1929, pagg. 811, 833.

Oratori:

BACCELLI ALFREDO	pag.	811
GUACCERO	»	812
MARCELLO	»	814
NUVOLONI	pagg.	817, 892
RICCI FEDERICO	pagg.	819, 891, 892, 893
LAGASI	pag.	822
PAVIA	»	824
TANARI	»	827
RAINERI	»	833
MARTELLI, min. economia nazionale	pagg.	840, 892
	Votaz.	pag. 883.

158. - Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. — Present. pag. 625 — Relaz. del senatore De Vito — Discuss. 20 giugno 1929, pag. 997.

Oratori:

RICCI FEDERICO	pag.	997
BROCCARDI	»	999
SECHI	»	1003
DE VITO	»	1005
CIANO, min. comunicazioni	»	1015
	Votaz.	pag. 1107.

159. - Pensioni degli ex operai addetti ai magazzini generali di Trieste. — Present. pagina 625 — Relaz. del sen. Morpurgo — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pagina 1391 — Votaz. pag. 1402.

160. - Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario, per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna. — Present. pagina 625 — Relaz. del sen. Tanari — Ap-

provato senza discuss. 21 giugno 1929, pagina 1112 — Votaz. pag. 1119.

161. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1929, n. 331, contenente norme pel riconoscimento dei diplomi d'ingegnere conseguiti all'estero. — Present. pag. 640 — Relaz. del sen. Rota Giuseppe — Approv. senza discuss. 22 giugno 1929, pagina 1135 — Votaz. pag. 1160.

162. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1928, n. 3303, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, conciliazione ed arbitrato, fra il Regno d'Italia e l'Impero Etiopico, firmato in Addis Abeba il 2 agosto 1928. — Present. pag. 640 — Relaz. del sen. Soderini — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pag. 1397 — Votaz. pag. 1412.

163. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2864, che dà esecuzione al Protocollo italo-ecoslovacco del 19 novembre 1928, addizionale alla Convenzione del 1° marzo 1924, alla sua volta addizionale al Trattato di commercio e navigazione del 23 marzo 1921. — Present. pagina 640 — Relaz. del sen. Lucioli — Approvato senza discuss. 21 giugno 1929, pagina 1116 — Votaz. pag. 1120.

164. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3334, sulla esecuzione delle opere per la sistemazione dei corsi d'acqua attigui alla città di Padova. — Present. pag. 640 — Relaz. del sen. Renda — Approv. senza discuss. 20 giugno 1929, pag. 948 — Votaz. pag. 1106.

165. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 3014, recante provvedimenti in dipendenza del terremoto del 26 dicembre 1927. — Present. pag. 640 — Relaz. del sen. Cossilla — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pag. 1398 — Votaz. pag. 1412.

166. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 800, concernente proroga del termine di attuazione del piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Bologna;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1929, n. 787, con il quale è stato approvato il piano regolatore edilizio del centro della città di Brescia. —

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Present. pag. 640 — Relazione del sen. Tanari — Approv. senza discuss. 21 giugno 1929, pag. 1113 — Votaz. pag. 1119.
- 167.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, concernente l'ordinamento del « Provveditorato al porto di Venezia ». — Present. pag. 640 — Relaz. del sen. Casanuova — Approv. senza discussione, 22 giugno 1929, pag. 1136 — Votaz. pag. 1160.
- 168.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1929, n. 760, che modifica il trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni derivati. — Present. pag. 640 — Relaz. del sen. Marcello — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pag. 1396 — Votaz. pag. 1412.
- 169.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 762, riguardante modificazioni al Regio decreto 11 febbraio 1923, n. 352, recante norme per l'applicazione della tassa sulle insegne, ed al Regio decreto 14 giugno 1928, n. 1399, concernente i servizi comunali delle pubbliche affissioni e della pubblicità affine. — Present. pag. 640 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 22 giugno 1929, pag. 1136 — Votaz. pag. 1160.
- 170.** - Sulla rappresentanza della Camera dei deputati nelle Commissioni contemplate da leggi speciali o da decreti. — Present. pagina 640 — Relaz. del sen. Sandrini — Approvato senza discuss. 26 giugno 1929 — pag. 1494 — Votaz. pag. 1515.
- 171.** - Nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di un gruppo di sottufficiali e militari di truppa. — Present. pagina 640 — Relaz. del sen. Zoppi — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pag. 1400 — Votaz. pag. 1413.
- 172.** - Provvedimenti per favorire il credito all'industria mineraria. — Present. pag. 640 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 25 giugno 1929, pag. 1413.
- Oratori :
- BERIO pagg. 1414, 1415
- MOSCONI, min. delle finanze . . . pag. 1415
- Votaz. pag. 1425.
- 173.** - Nuovo ordinamento delle Milizie speciali delle comunicazioni (Ferroviaria e Postelegrafica). — Present. pag. 642 — Relaz. del sen. Brusati Ugo — Approv. senza discussione, 24 giugno 1929, pag. 1393 — Votaz. pag. 1403.
- 174.** - Concessione di un sussidio straordinario di esercizio ed altri provvedimenti a favore della Società esercente le piccole Ferrovie di Abbazia. — Present. pag. 642 — Relaz. del sen. Rava — Approv. senza discussione, 24 giugno 1929, pag. 1397 — Votaz. pag. 1412.
- 175.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1928, n. 3103, recante modificazioni alla tabella della spesa per l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati. — Present. pag. 764 — Relaz. del sen. Marcello — Approv. senza discuss. 25 giugno 1929, pag. 1411 — Votaz. pag. 1424.
- 176.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 marzo 1929, n. 412, autorizzante l'Istituto Italiano di Credito Fondiario ad emettere cartelle fondiari con vincolo di mutui stipulati a saggio di interesse diverso da quello delle cartelle. — Present. pag. 764 — Relaz. del sen. Ancona — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pag. 1544 — Votaz. pag. 1548.
- 177.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 820, concernente l'ammissione di nuove merci al beneficio della temporanea importazione. — Present. pag. 764 — Relaz. del sen. Romeo — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pag. 1399 — Votaz. pag. 1413.
- 178.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 817, riguardante la cessione del diritto di proprietà, a favore dell'Istituto Romano di San Michele, del fabbricato in Roma, via XX Settembre n. 89, denominato « Paolino ». — Present. pag. 764 — Relaz. del sen. Millosevich — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pagina 1400 — Votaz. pag. 1413.
- 179.** - Provvedimenti per le stazioni di cura, soggiorno e turismo. — Present. pag. 764 — Relaz. del sen. Simonetta — Approv. senza discuss. 25 giugno 1929, pag. 1416 — Votaz. pag. 1425.
- 180.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno

INDICE ALFABETICO GENERALE

1930. — Present. pag. 764. — Relaz. del sen. Rolandi Ricci — Discuss. 19 giugno 1929, pag. 897.
- Oratori:
- | | |
|---|----------|
| RENDA | pag. 897 |
| CROLLALANZA, sottosegr. di Stato
per i LL. PP. | » 899 |
| ROLANDI RICCI | » 902 |
| MUSSOLINI, Capo del Governo | » 905 |
- Votaz. pag. 938.
- 181.** - Stralcio dal catasto terreni dei laghi e stagni da pesca. — Present. pag. 764 — Relaz. del sen. Raineri — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pag. 1398 — Votaz. pag. 1412.
- 182.** - Ordinamento della Milizia portuaria. — Present. pag. 769 — Relaz. del sen. Bazan — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pag. 1520 — Votaz. pag. 1546.
- 183.** - Trattamento tributario degli atti da prodursi agli uffici del pubblico registro automobilistico e delega al Governo del Re della facoltà di coordinare le disposizioni concernenti il pubblico registro automobilistico con quelle di altre leggi — Present. pag. 769 — Relaz. del sen. Di Stefano — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pag. 1541 — Votaz. pag. 1547.
- 184.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 3442, che dà esecuzione all'Accordo provvisorio fra l'Italia e la Persia, concluso in Teheran mediante scambi di note del 25 giugno 1928 e dell'11 e 24 luglio 1928 per regolare i rapporti fra i due paesi fino al 10 maggio 1929, con allegata dichiarazione in materia giudiziaria del gerente il Ministero persiano degli affari esteri in data 25 giugno 1928. — Present. pag. 894 — Relaz. del sen. Artom — Approvato senza discuss. 26 giugno 1929, pagina 1432 — Votaz. pag. 1486.
- 185.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1928, n. 3505, che approva il Trattato d'amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, firmato in Roma, il 23 settembre 1928, fra l'Italia e la Grecia. — Present. pag. 893 — Relaz. del sen. Valvassori Peroni — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1484 — Votaz. pag. 1487.
- 186.** - Convalidazione del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 878, riguardante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio 1928-29. — Present. pag. 893 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pag. 1399 — Votaz. pag. 1412.
- 187.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. — Present. pag. 894 — Relaz. del sen. Mayer — Discuss. 22 e 24 giugno 1929, pagine 1136, 1165.
- Oratori:
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| ANCONA | pag. 1136 |
| CELESIA | » 1148 |
| BORSARELLI | » 1152 |
| MAYER | » 1154 |
| MOSCONI, min. finanze | » 1165 |
- Votaz. pag. 1402.
- 188.** - Liquidazione e sistemazione dei rapporti del Demanio dello Stato col Fondo per il culto e cogli Enti ecclesiastici conservati. — Present. pag. 894 — Relaz. del sen. Montresor — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1440 — Votaz. pagina 1487.
- 189.** - Anticipazione di lire 15 milioni all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese. — Present. pag. 894 — Relaz. del sen. Dalloio Alfredo — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1435 — Votaz. pagina 1486.
- 190.** - Concessione di alloggio gratuito od indennità ai maestri elementari delle zone di confine. — Present. pag. 894 — Relaz. del sen. Simonetta — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1513 — Votaz. pag. 1516.
- 191.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 marzo 1929, n. 549, in tema di liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito fra lo Stato e gli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. — Present. pag. 944 — Relaz. del sen. Mazzoccolo —

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pagina 1527 — Votaz. pag. 1546.
- 192.** - Trattamento economico da usarsi agli ufficiali generali e colonnelli della Regia aeronautica collocati in aspettativa per riduzione di quadri. — Present. pag. 944 — Relaz. del sen. Brusati Ugo — Approv. senza discuss. 25 giugno 1929, pag. 1420 — Votaz. pag. 1425.
- 193.** - Determinazione, per l'anno 1929, delle merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia alla importazione nel Regno. — Present. pag. 944 — Relaz. del sen. Romeo — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1439 — Votaz. pag. 1486.
- 194.** - Approvazione della Convenzione stipulata fra l'Italia e l'Albania, per lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali, firmata in Tirana il 2 agosto 1928. — Present. pag. 944 — Relaz. del sen. Valvassori Peroni — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1485 — Votaz. pagina 1487.
- 195.** - Provvedimenti per l'Istituto nazionale delle case degli impiegati statali (I.N.C.I.S.). — Present. pag. 948 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pag. 1527 — Votaz. pagina 1546.
- 196.** - Convenzione per la trasformazione delle ferrovie modenesi. — Present. pag. 944 — Relaz. del sen. Vicini Antonio — Approv. senza discuss. 25 giugno 1929, pag. 1417 — Votaz. pag. 1425.
- 197.** - Norme e sanzioni relative alla spedizione di campioni senza valore contenenti saggi gratuiti di medicinali. — Present. pag. 944 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discussione 27 giugno 1929, pag. 1543 — Votaz. pag. 1548.
- 198.** - Disposizioni in ordine all'Istituto nazionale di previdenza e mutualità fra i magistrati italiani. — Present. pag. 944 — Relaz. del sen. D'Amelio — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1484 — Votaz. pag. 1487.
- 199.** - Disciplina dei depositi franchi. — Present. pag. 947 — Relaz. del sen. Rota Giuseppe — Approv. senza discuss. 25 giugno 1929, pag. 1423 — Votaz. pag. 1425.
- 200.** - Provvedimenti a favore delle località danneggiate dai terremoti. — Present. pagina 948 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1433 — Votaz. pag. 1486.
- 201.** - Proroga del divieto di esportazione del frumento. — Present. pag. 948 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1484 — Votaz. pagina 1487.
- 202.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 850, concernente disposizioni per la tutela delle operaie ed impiegate durante lo stato di gravidanza e di puerperio. — Present. pag. 1105 — Relaz. del sen. Simonetta — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1514 — Votaz. pag. 1516.
- 203.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 888, riflettente la garanzia dello Stato per un ulteriore finanziamento di 25 milioni di lire alla Società delle saline e industrie della Somalia settentrionale « Migiurtinia ». — Present. pagina 1105 — Relaz. del sen. Bongiovanni — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pag. 1544 — Votaz. pag. 1548.
- 204.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 gennaio 1929, n. 872, che approva il Trattato preliminare di amicizia e di commercio stipulato in Nanchino, fra l'Italia e la Cina, il 27 novembre 1928. — Present. pag. 1105 — Relaz. del sen. Valvassori Peroni — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1487 — Votaz. pagina 1515.
- 205.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1929, n. 937, che approva la proroga al 1° giugno 1929 del « Modus vivendi » di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 30 marzo 1929. — Present. pag. 1105 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1441 — Votaz. pag. 1487.
- 206.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2873, concernente la disciplina dei rapporti fra lo Stato e le Società concessionarie del servizio telefo-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- nico ad uso pubblico. — Present. pag. 1105 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pag. 1544 — Votaz. pag. 1548.
- 207.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, recante norme per la disciplina dei mercati del pesce. — Present. pag. 1105 — Relaz. del sen. Libertini — Discuss. 26 giugno 1929, pag. 1488.
- Oratore:
- LIBERTINI pag. 1491
Votaz. pag. 1515.
- 208.** - Reclutamento di ufficiali di complemento nei Corpi del genio e del Commissariato militare della Regia aeronautica. — Present. pag. 1104 — Relaz. del sen. Brusati Ugo — Approv. senza discuss. 25 giugno 1929, pag. 1420 — Votaz. pag. 1425.
- 209.** - Autorizzazione all'Istituto Nazionale per le case degli impiegati statali a costruire alloggi da assegnarsi in fitto agli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito. — Present. pag. 1104 — Relaz. del senatore Vanzo — Approv. senza discuss. 25 giugno 1929, pag. 1417 — Votaz. pag. 1425.
- 210.** - Modificazioni al Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 5 agosto 1928, n. 1437. — Present. pag. 1104 — Relaz. del sen. Zoppi — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1493 — Votaz. pagina 1515.
- 211.** - Norme sulla costituzione delle Commissioni per gli esami di procuratore legale. — Present. pag. 1104 — Relaz. del sen. Alberici — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pag. 1529 — Votaz. pagina 1546.
- 212.** - Rinvio della prima esposizione quadriennale d'arte in Roma. — Present. pagina 1104 — Relaz. del sen. Venturi — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pagina 1529 — Votaz. pag. 1546.
- 213.** - Provvedimenti per le associazioni autorizzate a norma dell'articolo 92 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130. — Present. pag. 1104 — Relaz. del sen. Di Donato — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1496 — Votaz. pag. 1516.
- 214.** - Autorizzazione, in via permanente, della esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne. — Present. pag. 1104 — Relaz. del sen. Bevione — Approv. senza discuss. 25 giugno 1929, pag. 1421 — Votaz. pag. 1425.
- 215.** - Disciplina dell'esecuzione degli Inni nazionali nei locali di pubblico trattenimento e negli esercizi pubblici. — Present. pag. 1104 — Relaz. del sen. Rava — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pag. 1520 — Votaz. pag. 1545.
- 216.** - Istituzione di un'Opera Nazionale per gli orfani di guerra. — Present. pag. 1104 — Relaz. del sen. Venino — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1496.
- Oratori:
- MARCELLO pag. 1496
DALLOLIO ALFREDO » 1496
Votaz. pag. 1516.
- 217.** - Provvedimenti a favore del personale. — Present. pag. 1104 — Relaz. del senatore Mayer — Approv. senza discuss. 24 giugno 1929, pag. 1327 — Votaz. pag. 1402.
- 218.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-29 e disposizioni varie, e convalidazione dei Regi decreti 10 e 17 giugno 1929, nn. 982 e 985, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo — Present. pag. 1116 — Relaz. del sen. Mayer — Approvato senza discussione, 9 dicembre 1929, n. 1567 — Votaz. pag. 1606.
- 219.** - Aggregazione alla provincia di Vicenza dei comuni di Casotto e Pedemonte. — Present. pag. 1105 — Relaz. del sen. Bonin Longare — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1492 — Votaz. pag. 1515.
- 220.** - Norme sanitarie per la coltivazione ed il commercio dei molluschi eduli. — Present. pag. 1105 — Relaz. del sen. Casanuova — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pagina 1535 — Votaz. pag. 1547.
- 221.** - Approvazione dell'atto addizionale alla Convenzione per l'elettrificazione della ferrovia Aosta-Pre' S. Didier. — Present.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- pag. 1108 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Discuss. 26 giugno 1929, pag. 1435.
- Oratore:
- DALLOLIO ALFREDO pag. 1437
Votaz. pag. 1486.
- 222.** - Approvazione della Convenzione capitolata per la sistemazione delle ferrovie Nord Vicenza. — Present. pag. 1108 — Relaz. del sen. Bonin Longare — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1492 — Votaz. pag. 1515.
- 223.** - Provvedimenti a favore del naviglio mercantile nazionale. — Present. pag. 1108 — Relaz. del sen. Marcello — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pag. 1524 — Votaz. pag. 1546.
- 224.** - Convenzione modificativa di quelle vigenti col Lloyd Triestino, per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente. — Present. pag. 1116 — Relaz. del sen. Russo — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pag. 1529 — Votaz. pag. 1546.
- 225.** - Legge organica sulla produzione zootecnica. — Present. pag. 1108 — Relaz. del sen. Vicini Antonio — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pag. 1530 — Votaz. pag. 1546.
- 226.** - Autorizzazione al Consiglio provinciale dell'economia di Milano a rilasciare delegazioni sulle imposte e sui tributi consiglieri a garanzia di mutui da contrarre con le Casse ordinarie di risparmio. — Present. pag. 1108 — Relaz. del sen. Caccianiga — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pagina 1495 — Votaz. pag. 1515.
- 227.** - Estensione dell'Istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale dell'esportazione. — Present. pagina 1108 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 25 giugno 1929, pag. 1422 — Votaz. pag. 1425.
- 228.** - Autorizzazione alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, a concedere mutui fino alla concorrenza di 10 milioni di lire a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala. — Present. pag. 1108 — Relaz. del sen. Visconti di Modrone — Approv. senza discuss.
- 26 giugno 1929, pag. 1495 — Votaz. pagina 1516.
- 229.** - Proroga del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca. — Present. pag. 1108 — Relaz. del sen. Libertini — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pag. 1539 — Votaz. pag. 1547.
- 230.** - Provvedimenti in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio del giugno 1929. — Present. pag. 1108 — Relaz. del sen. Morrone — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pag. 1540 — Votaz. pag. 1547.
- 231.** - Piano regolatore di Roma, variante nella zona ad ovest del Monumento a Vittorio Emanuele II. — Present. pag. 1109 — Relaz. del sen. Baccelli Pietro — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1493 — Votaz. pag. 1515.
- 232.** - Soppressione dell'Ente autonomo portuale di Rimini. — Present. pag. 1109 — Relaz. del sen. Mambretti — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pag. 1535 — Votaz. pag. 1547.
- 233.** - Classifica fra le linee navigabili di 2^a classe del tratto del Naviglio Adigetto tra Villanova del Ghebbo e Punta Stramazzo. — Present. pag. 1108 — Relaz. del sen. Miari de Cumani — Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1438 — Votaz. pag. 1486.
- 234.** - Approvazione dei seguenti Atti internazionali stipulati in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati:
- 1° Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione, Protocollo relativo e Dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927;
- 2° Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con Dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928;
- 3° Accordo internazionale concernente la esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928;
- 4° Accordo internazionale concernente la esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928. — Present. pag. 1104 — Relaz. del sen. Lucioli —

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Approv. senza discuss. 26 giugno 1929, pag. 1141 — Votaz. pag. 1487.
- 235.** - Passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero della pubblica istruzione. — Present. pag. 1104 — Relaz. del sen. Marcello — Approv. senza discuss. 27 giugno 1929, pag. 1525 — Votaz. pagina 1546.
- 236.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 maggio 1929, n. 998, che reca provvedimenti per le concessioni di demanio marittimo. — Present. pag. 1485 — Relaz. del sen. Sechi — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1929, pag. 1718 — Votaz. pag. 1720.
- 237.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1016, che modifica il trattamento doganale dei grassi non nominati animali alimentari. — Present. pagina 1556 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1929, pag. 1651 — Votaz. pag. 1654.
- 238.** - Modifica alle disposizioni circa la nomina del Presidente del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma — Present. pag. 1556 — Relazione del sen. Baccelli Pietro — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1929, pag. 1719 — Votaz. pagina 1720.
- 239.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1842, recante il conferimento al Comune di Napoli di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale. — Present. pag. 1556 — Relaz. del sen. Di Stefano — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1929, pag. 1661 — Votaz. pag. 1670.
- 240.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione. — Present. pag. 1554 — Relazione del sen. De Vito — Discuss. 7, 8, 11 marzo 1930, pagg. 1780, 1797, 1820.
- Oratori:
- NUVOLONI pag. 1780
 GIAMPIETRO » 1782
 LONGHI » 1785
 VALENZANI » 1787
 AMERO D'ASTE » 1798
 PAVIA » 1798
- TASSONI pag. 1802
 CRESPI » 1803
 CIANO, min. comunic. pagg. 1805, 1807
 DIENA pag. 1811
 DE VITO, relat. » 1820
 CROLLALANZA, min. lav. pubb. » 1834
 Votaz. pag. 1910.
- 241.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1882, riguardante l'estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1929, n. 810, alle opere occorrenti per la sistemazione della rappresentanza diplomatica del Regno d'Italia presso la Santa Sede. — Present. pag. 1554 — Relaz. del sen. Soderini — Approv. senza discussione 14 dicembre 1929, pag. 1668 — Votaz. pag. 1670.
- 242.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 991, che autorizza il Governo del Re a cedere in dono alla Svizzera alcuni manoscritti di Alberto Haller posseduti dalle Biblioteche Nazionale di Milano e Universitaria di Pavia. — Present. pag. 1554 — Relaz. del sen. Rava — Discuss. 14 dicembre 1929, pag. 1663.
- Oratore:
- RAVA pag. 1663
 Votaz. pag. 1671.
- 243.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1091, concernente l'ammissione di merci al beneficio della importazione temporanea. — Present. pagina 1554 — Relaz. del sen. Luciolli — Approvato senza discuss. 13 dicembre 1929, pag. 1652 — Votaz. pag. 1654.
- 244.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1929, n. 1237, che ha prorogato al 31 agosto 1929 il termine per la presentazione, in esenzione da penalità, delle dichiarazioni dei redditi soggetti ad imposte dirette. — Present. pag. 1554 — Relaz. del sen. Morpurgo — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1929, pag. 1729 — Votaz. pagina 1756.
- 245.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1251, recante disposizioni per il mantenimento fino al 30 giugno 1930 dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. —

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Present. pag. 1554 — Relaz. del sen. Petrillo — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1929, pag. 1664 — Votaz. pag. 1670.
- 246.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1404, apportante una modifica al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia Guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371. — Present. pag. 1554 — Relaz. del sen. Mambretti — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1929, pag. 1664 — Votaz. pag. 1670.
- 247.** - Conversione in legge del Regio decreto 2 luglio 1929, n. 1255, recante provvedimenti per agevolare la ricostruzione in nuova sede delle case danneggiate dalla frana nel comune di Predappio Nuova. — Present. pagina 1554 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1929, pag. 1652 — Votaz. pag. 1654.
- 248.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1471, concernente la costruzione di una nuova strada tra la Romagna e la Toscana da Santa Sofia a Stia — Present. pag. 1554 — Relaz. del sen. Di Bagno — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1929, pag. 1717 — Votaz. pag. 1720.
- 249.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1554, recante proroga del termine per la revisione delle utenze di acqua in alcuni Comuni del Lazio. — Present. pag. 1554 — Relaz. del sen. Baccelli Pietro — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1929, pag. 1731 — Votaz. pag. 1756.
- 250.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1479, concernente modificazione delle disposizioni riguardanti le concessioni ferroviarie di viaggio per gli onorevoli senatori del Regno e deputati al Parlamento. — Present. pag. 1554 — Relaz. del sen. Petrillo — Discuss. 17 dicembre 1929, pag. 1732.
- Oratore:
 CIANO, min. delle comunic. . . . pag. 1732
 Votaz. pag. 1756.
- 251.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1664, con cui è stata concessa una proroga del termine per l'attuazione del piano regolatore di ampliamento della città di San Remo. — Present. pag. 1554 — Relaz. del sen. Nuvoloni — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1929, pag. 1718 — Votaz. pag. 1720.
- 252.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1438, concernente l'autorizzazione dell'uso anticipato dei nuovi registri di stato civile per le trascrizioni dei matrimoni religiosi. — Present. pag. 1554 — Relaz. del sen. Spada Potenziani — Approvato senza discuss. 14 dicembre 1929, pag. 1668 — Votaz. pag. 1670.
- 253.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1756, riguardante la istituzione della sede di pretura nel comune di Pompei e soppressione della sede di pretura dell'ex comune di Boscotrecase — Present. pag. 1554 — Relaz. del sen. Mango — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1929, pag. 1719 — Votaz. pag. 1720.
- 254.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1929, n. 1357, contenente disposizioni relative al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e agli aiutanti di cancelleria. — Present. pag. 1555 — Relazione del sen. Facchinetti — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1929, pag. 1664 — Votaz. pag. 1670.
- 255.** - Convalidazione del Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1202, concernente la seconda prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritte nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1928-29. — Present. pag. 1556 — Relaz. del sen. Mango — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1929, pag. 1648 — Votaz. pagina 1654.
- 256.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1420, per la disciplina del diritto conferito all'assicurato dal secondo comma dell'articolo 433 del Codice di commercio, nel caso di fusione di società assicuratrici. — Present. pag. 1555 — Relazione del sen. Gatti — Approv. senza discussione 14 dicembre 1929, pag. 1668 — Votaz. pag. 1670.
- 257.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1403, apportante una modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 396,

INDICE ALFABETICO GENERALE

- sull'ordinamento del Regio esercito. — Present. pag. 1555 — Relaz. del sen. Carletti — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1929, pag. 1652 — Votaz. pag. 1654.
- 258.** - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 luglio 1929, n. 1430, recante modificazioni all'ordinamento e all'organico dell'Arma dei Carabinieri Reali, e 26 luglio 1929, n. 1413, recante modificazioni alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri Reali. — Present. pag. 1555 — Relaz. del sen. Petitti di Roreto — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1929, pag. 1729 — Votaz. pag. 1756.
- 259.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1583, recante temporanee maggiori restrizioni alla iscrizione delle matricole della gente di mare di prima categoria. — Present. pag. 1555 — Relaz. del sen. Tosti di Valminuta — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1929, pag. 1717 — Votaz. pag. 1720.
- 260.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1405, recante proroga dei poteri straordinari concessi al Presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale. — Present. pag. 1555 — Relaz. del sen. Zippel — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1929, pag. 1719 — Votaz. pag. 1720.
- 261.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1067, concernente il conferimento al Commissario straordinario per la provincia di Roma di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale;
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1078, recante proroga del termine assegnato al comune di Trento per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale;
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1382, recante proroga del termine assegnato al comune di Potenza per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale;
Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1422, recante il conferimento al podestà di Genova di poteri straordinari per il riordinamento dei servizi
- municipali del gas e del personale dipendente;
- Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1423, recante il conferimento di poteri straordinari all'Amministrazione provinciale di Genova per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale;
- Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1424, recante proroga del termine assegnato al comune di Bologna per il riordinamento degli uffici e servizi e la dispensa del personale. — Present. pag. 1555 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1929, pag. 1662 — Votaz. pag. 1670.
- 262.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1436, concernente la concessione di una pensione straordinaria alla madre del prof. Finn Malmgreen. — Present. pag. 1555 — Relaz. del sen. Cagni — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1929, pag. 1653 — Votaz. pag. 1654.
- 263.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 1201, riflettente la modifica dell'articolo 10 della legge organica per la Tripolitania e la Cirenaica. — Present. pag. 1555 — Relaz. del sen. Venino — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1929, pag. 1718 — Votaz. pag. 1720.
- 264.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1929, n. 935, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923, Protocollo firmato in Roma, fra l'Italia e la Svizzera, il 31 maggio 1929. — Present. pag. 1555 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1929, pag. 1665 — Votaz. pag. 1670.
- 265.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 1254, che approva la proroga al 1° dicembre 1929 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo in Parigi il 31 maggio 1929. — Present. pag. 1555 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1929, pag. 1717 — Votaz. pag. 1720.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 266.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1849, che conferisce al comune di Catania poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale;
Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1850, che conferisce all'Amministrazione provinciale di Parma poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale;
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1867, che conferisce al comune di Rovigo poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale. — Present. pag. 1555 — Relaz. del sen. Di Stefano — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1929, pag. 1661 — Votaz. pag. 1670.
- 267.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1859, concernente l'istituzione di un Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali in Bologna. — Present. pag. 1556 — Relaz. del sen. Dallolio Alberto — Approv. senza discussione 14 dicembre 1929, pag. 1665 — Votaz. pag. 1670.
- 268.** - Estensione agli impiegati ed agenti di tutte le Amministrazioni dello Stato, invalidi di guerra per tubercolosi contagiosa, dello speciale trattamento di quiescenza stabilito col Regio decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1160, a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi. — Present. pag. 1556 — Relaz. del sen. Maragliano — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1929, pag. 1728 — Votaz. pagina 1756.
- 269.** - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Present. pag. 1556 — Relaz. del sen. Mayer — Discuss. 16 dicembre 1929, pag. 1680.
Oratori:
RAVA pag. 1680
RAINERI » 1688
LUCIOLLI » 1691
RICCI FEDERICO » 1694
MAYER pagg. 1698, 1706
MOSCONI, min. finanze pag. 1702
Votaz. pag. 1720.
- 270.** - Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1926-27. — Present. pag. 1556 — Relaz. del sen. Mariotti — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1929, pagina 1649 — Votaz. pag. 1654.
- 271.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1362, recante modificazioni all'ordinamento del Consorzio fra gli industriali ed i commercianti di marmo di Carrara e di Fivizzano. — Present. pagina 1556 — Relaz. del sen. Berio — Approvato senza discuss. 17 dicembre 1929 pag. 1729 — Votaz. pag. 1756.
- 272.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1926, n. 1421, che contiene norme per la liquidazione del « Consorzio Fascista Spazzini Privati » di Milano e per la liquidazione dei Consorzi di cooperative. — Present. pag. 1556 — Relaz. del sen. Venino — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1929, pag. 1653 — Votaz. pag. 1654.
- 273.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1934, apportante modificazioni all'articolo 2 del Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali e all'articolo 41 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali. — Present. pag. 1556 — Relaz. del sen. Zoppi — Approvato senza discuss. 17 dicembre 1929, pag. 1730 — Votaz. pag. 1756.
- 274.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1858, concernente variazioni nel ruolo organico dei professori delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori. — Present. pag. 1556 — Relaz. del sen. Gentile — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1929, pag. 1716 — Votaz. pagina 1720.
- 275.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1596, che modifica l'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2341, col quale si affida all'Opera Nazionale Balilla l'educazione fisica degli alunni delle scuole elementari pubbliche. — Present. pag. 1556 — Relaz. del sen. Pullè — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1929, pag. 1730 — Votaz. pag. 1756.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 276.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1825, che reca disposizioni concernenti la detenzione, somministrazione e vendita nei pubblici esercizi dei prodotti alimentari della pesca conservati in recipienti. — Present. pag. 1556 — Relaz. del sen. Treccani — Approv. senza discuss. 11 marzo 1930, pag. 1888 — Votaz. pag. 1910.
- 277.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1311, che dà esecuzione agli Accordi aeronautici stipulati in Torino tra l'Italia e la Repubblica Francese il 10 marzo 1929. — Present. pag. 1556 — Relaz. del sen. Valvassori Peroni — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1929, pagina 1665 — Votaz. pag. 1670.
- 278.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1929, n. 1971, per l'estromissione dalla conterminazione lagunare di Venezia e di alcune zone barenose nel delta del Brenta. — Present. pag. 1556 — Relaz. del sen. Miari — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1929, pag. 1653 — Votaz. pagina 1654.
- 279.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1992, concernente il passaggio dell'Opera Nazionale « Balilla » e delle « Giovani e Piccole Italiane » alla dipendenza del Ministero dell'educazione nazionale. — Present. pag. 1556 — Relaz. del sen. Pullè — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1929, pag. 1730 — Votaz. pagina 1756.
- 280.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1929, n. 1285, concernente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica. — Present. pag. 1556 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discussione 16 dicembre 1929, pag. 1717 — Votaz. pag. 1720.
- 281.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1727, con cui si demandano al Ministero delle finanze tutte le attribuzioni deferite al Ministero dell'economia nazionale in confronto della Banca del Lavoro. — Present. pag. 1556 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discussione 14 dicembre 1929, pag. 1666 — Votaz. pag. 1670.
- 282.** - Competenza a giudicare dei reati consumati nella circoscrizione del Corpo d'armata di Udine. — Present. pag. 1557 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1929, pag. 1669 — Votaz. pag. 1670.
- 283.** - Modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista. — Present. pag. 1567 — Relaz. del sen. Bevione — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1929, pag. 1647 — Votaz. pag. 1654.
- 284.** - Provvidenze a favore del personale subalterno delle Amministrazioni dello Stato, invalido di guerra. — Present. pag. 1567 — Relaz. del sen. Lissia — Approv. senza discussione 14 dicembre 1929, pag. 1666 — Votaz. pag. 1670.
- 285.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2044, recante norme per l'interpretazione autentica dei Regi decreti-legge 23 giugno e 29 dicembre 1927, nn. 1159 e 2672, circa la riduzione dei supplementi di servizio attivo agli impiegati e salariati degli enti locali — Present. pag. 1601 — Relaz. del sen. Celesia — Approvato senza discuss. 15 marzo 1930, pagina 2011 — Votaz. pag. 2035.
- 286.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro dell'educazione nazionale per il funzionamento della facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia. — Present. pag. 1644 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 13 marzo 1930, pag. 1918 — Votaz. pag. 1944.
- 287.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 31 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento di ufficio dei professori di ruolo degli istituti di istruzione superiore e delle Regie Università. — Present. pag. 1644 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discussione 13 marzo 1930, pag. 1918 — Votaz. pag. 1944.
- 288.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 1996, concernente

INDICE ALFABETICO GENERALE

- norme per la stipulazione degli atti della Cassa depositi e prestiti e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con i soci di cooperative edilizie. — Present. pag. 1765 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 20 marzo 1930, pag. 2100 — Votaz. pag. 2112.
- 289.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria. — Present. pag. 1765 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approvato senza discuss. 13 marzo 1930, pagina 1920 — Votaz. pag. 1945.
- 290.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale e insulare di stabilimenti per la raffinazione di olii di oliva. — Present. pag. 1765 — Relaz. del sen. Di Frasso — Approv. senza discuss. 8 aprile 1930, pag. 2236 — Votaz. pag. 2267.
- 291.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, concernente la modifica dell'ordinamento dei Consigli amministrativi degli Ordini dei sanitari. — Present. pag. 1765 — Relaz. del senatore Marchiafava — Approv. senza discussione 22 marzo 1930, pag. 2191 — Votaz. pag. 2194.
- 292.** - Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1716, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie. — Present. pag. 1765 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 12 marzo 1930, pag. 1897 — Votaz. pag. 1911.
- 293.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1902, riguardante l'autorizzazione di una spesa di lire 10 milioni per la esecuzione di lavori pubblici in dipendenza dei Patti Lateranensi. — Present. pag. 1765 — Relaz. del sen. Bacelli Alfredo — Approv. senza discuss. 11 marzo 1930, pag. 1889 — Votaz. pag. 1910.
- 294.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1873, recante provvedimenti per la demanializzazione delle Fonti di Levico Vetriolo. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Tolomei — Approv. senza discuss. 22 marzo 1930, pag. 2190 — Votaz. pag. 2193.
- 295.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti pel personale civile tecnico del Servizio chimico militare. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 13 marzo 1930, pag. 1921 — Votaz. pag. 1945.
- 296.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove calate occidentali del porto di Genova. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Luiggi — Approv. senza discuss. 15 marzo 1930, pag. 2010 — Votaz. pag. 2035.
- 297.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende per l'anno 1929 le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discussione 13 marzo 1930, pag. 1918 — Votaz. pag. 1944.
- 298.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2019, recante proroga del termine assegnato al comune di Trieste per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 17 marzo 1930, pag. 2041 — Votaz. pag. 2088.
- 299.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1893, concernente la costituzione di una Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Berio — Approvato senza discuss. 9 aprile 1930, pagina 2285 — Votaz. pag. 2312.
- 300.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, recante modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza di-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- scussione 13 marzo 1930, pag. 1919 — Votaz. pag. 1944.
- 301.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1455, che autorizza la permuta fra il Castello Medioevale di Vercelli con il Palazzo Verga di proprietà del comune di Vercelli. — Present. pagina 1766 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 17 marzo 1930, pagina 2046 — Votaz. pag. 2089.
- 302.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, relativo al coordinamento della vigilanza dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi istituti di credito. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 13 marzo 1930, pag. 1919 — Votaz. pag. 1944.
- 303.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1768, concernente il trattamento doganale degli olii minerali lubrificanti destinati alla fabbricazione degli olii bianchi. — Present. pagina 1766 — Relaz. del sen. Brezzi — Approv. senza discuss. 8 aprile 1930, pagina 2236 — Votaz. pag. 2267.
- 304.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1769, che concede l'esenzione doganale per un contingente straordinario di melazzo di canna destinato alla produzione di foraggi melazzati. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 7 aprile 1930, pag. 2205 — Votaz. pag. 2226.
- 305.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1898, che dispone modificazioni al Regio decreto-legge 10 marzo 1926, n. 386, recante provvedimenti per le case popolari limitatamente alla città di Bolzano, e al Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Tolomei — Approv. senza discuss. 22 marzo 1930, pag. 2190 — Votaz. pag. 2194.
- 306.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1993, portante modificazioni al Regio decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504, che detta norme per l'avanzamento al grado di generale di divisione e gradi corrispondenti nel Regio esercito. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. De Marinis — Approv. senza discuss. 17 marzo 1930, pag. 2045 — Votaz. pagina 2088.
- 307.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1442, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 20 marzo 1930, pag. 2099 — Votaz. pag. 2112.
- 308.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1444, che aumenta, per l'anno 1929, il contingente per l'esportazione delle pelli grezze di vitello. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 22 marzo 1930, pag. 2191 — Votaz. pag. 2194.
- 309.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1284, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della Regia aeronautica, per l'esercizio finanziario 1929-30. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. De Marinis — Approv. senza discuss. 17 marzo 1930, pag. 2045 — Votaz. pag. 2088.
- 310.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894, concernente la costituzione di una Sezione di credito fondiario del Banco di Napoli. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Torre — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pag. 2389 — Votaz. pag. 2417.
- 311.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1396, riflettente la partecipazione del Governo della Tripolitania al finanziamento della impresa di Pisida. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Venino — Approv. senza discuss. 8 aprile 1930, pag. 2233 — Votaz. pag. 2266.
- 312.** - Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle colonie. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Bongiovanni — Approv. senza discuss. 15 marzo 1930, pag. 2006 — Votaz. pag. 2034.
- 313.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1757, che dà esecuzione al Protocollo e dichiarazioni annesse concernenti la messa in vigore dell'Accordo internazionale dell'11 luglio 1928, relativo all'esportazione delle ossa, Proto-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- collo e dichiarazioni firmati a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati l'11 settembre 1929. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 22 marzo 1930, pag. 2191 — Present. pag. 2194.
- 314.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1903, portante autorizzazione di una nuova assunzione di impegni, entro il limite di lire 110 milioni, per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna. — Present. pag. 1766 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 9 aprile 1930, pagina 2283 — Votaz. pag. 2311.
- 315.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2016, contenente disposizioni per la caccia sulla neve. — Present. pag. 1767 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 17 marzo 1930, pag. 2046 — Votaz. pag. 2089.
- 316.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1830, che porta aumento negli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della marina, per gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32, per l'espletamento del programma navale in corso di attuazione. — Present. pag. 1767 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 11 marzo 1930, pag. 1888 — Votaz. pag. 1910.
- 317.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 1999, che sostituisce il 2° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 680, con altro che stabilisce le funzioni attribuite al Commissario straordinario dell'Opera Nazionale Dopolavoro. — Present. pag. 1767 — Relaz. del sen. Bonicelli — Approv. senza discuss. 7 aprile 1930, pag. 2204 — Votaz. pag. 2226.
- 318.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1879, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1930. — Present. pag. 1767 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 20 marzo 1930, pag. 2097 — Votaz. pag. 2111.
- 319.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1929, n. 1363, recante ulteriore sgravio della tassa sugli scambi commerciali e soppressione di talune tasse ed imposte minori. — Present. pag. 1767 — Relaz. del sen. Treccani — Approv. senza discuss. 9 aprile 1930, pag. 2285 — Votaz. pag. 2311.
- 320.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1929, n. 1819, che aumenta il dazio di esportazione sulle ossa greggie. — Present. pag. 1767 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 22 marzo 1930, pag. 2192 — Votaz. pagina 2194.
- 321.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1443, che accorda agevolazioni fiscali all'industria degli zuccheri invertiti, preparati con saccarosio e suoi derivati. — Present. pag. 1767 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 8 aprile 1930, pag. 2237 — Votaz. pag. 2267.
- 322.** - Conversione in legge dei decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1929-30, e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 1767 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 11 marzo 1930, pag. 1889 — Votaz. pagina 1910.
- 323.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1470, che autorizza il Ministro delle finanze a concedere, sotto determinate condizioni, anticipazioni alle imprese di navigazione della Venezia Giulia per provvedere alla riparazione dei danni subiti in dipendenza di requisizioni di navi operate dalle autorità militari austro-ungariche. — Present. pag. 1767 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 21 marzo 1930, pag. 2120 — Votaz. pag. 2156.
- 324.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1929, n. 1194, concernente modifiche all'ordinamento del servizio speciale riservato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. — Present. pag. 1767 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 21 marzo 1930, pag. 2117 — Votaz. pag. 2155.
- 325.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla

INDICE ALFABETICO GENERALE

- proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi. — Present. pag. 1767 — Relaz. del sen. Sanjust — Approv. senza discuss. 15 marzo 1930, pag. 2008 — Votaz. pag. 2034.
- 326.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data dell'entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, numero 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista. — Present. pag. 1767 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 13 marzo 1930, pag. 1919 — Votaz. pag. 1944.
- 327.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2006, concernente l'aumento dell'assegno straordinario annuo concesso alla madre di Filippo ed Ubaldo Corridoni. — Present. pag. 1767 — Relaz. del sen. Venino — Approv. senza discuss. 8 aprile 1930, pag. 2233 — Votaz. pag. 2266.
- 328.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, che ha dato esecuzione nel Regno ai seguenti atti internazionali: 1° Convenzione sanitaria veterinaria fra l'Italia e la Francia, con relativo protocollo di firma, stipulati in Parigi il 31 maggio 1929; 2° Protocollo italo-svizzero per gli autoservizi turistici fra i due Stati, stipulato in Berna il 7 agosto 1929; 3° Accordo italo-finlandese per la esenzione dal pagamento dei diritti di vidimazione dei certificati di origine e delle fatture commerciali, concluso ad Helsingfors mediante scambio di note del 15 agosto 1929; 4° Scambi di note italo-persiani intervenuti a Teheran, il primo il 9 maggio e il secondo il 9 agosto 1929, che prorogano, rispettivamente al 10 agosto e al 10 novembre 1929 l'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno-11, 24 luglio 1928; 5° *Modus vivendi* di commercio e navigazione fra il Regno d'Italia e la Repubblica turca, concluso in Angora mediante scambio di note del 3 agosto 1929. — Present. pag. 1767 — Relaz. del sen. Artom — Approv. senza discuss. 9 aprile 1930, pag. 2284 — Votaz. pag. 2311.
- 329.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2012, concernente gli impiegati statali nominati podestà, vice-podestà, presidi o vice-presidi. — Present. pag. 1767 — Relaz. del sen. Calzani — Approv. senza discuss. 20 marzo 1930, pag. 2096 — Votaz. pag. 2111.
- 330.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1929, n. 2057, concernente le disposizioni relative al trasferimento di sottufficiali delle legioni libiche della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nei corpi e reparti del Regio esercito. — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. De Marinis — Approv. senza discuss. 17 marzo 1930, pag. 2045 — Votaz. pag. 2088.
- 331.** - Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Bongiovanni — Approv. senza discuss. 13 marzo 1930, pag. 1920 — Votaz. pag. 1945.
- 332.** - Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte dirette. — Present. pagina 1769 — Relaz. del sen. Supino — Approv. senza discuss. 15 marzo 1930, pagina 2009 — Votaz. pag. 2034.
- 333.** - Soppressione per gli ufficiali della Regia guardia di finanza del vincolo dell'età per il matrimonio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 371. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Vanzo — Approv. senza discuss. 15 marzo 1930, pag. 2009 — Votaz. pag. 2035.
- 334.** - Disposizioni concernenti l'assegnazione di alloggi dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato a favore di funzionari dell'Amministrazione coloniale. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Carletti — Approv. senza discuss. 20 marzo 1930, pag. 2099 — Votaz. pagina 2112.
- 335.** - Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la Causa Nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151 e di ogni altra disposizione concernente la

INDICE ALFABETICO GENERALE

- protezione ed assistenza degli invalidi di guerra. — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. Marcello — Approv. senza discuss. 15 marzo 1930, pag. 2010 — Votaz. pagina 2035.
- 336.** - Cessione all'Opera Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia dei beni costituenti l'ex Colonia Agricola di San Martino delle Scale, presso Palermo. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Di Stefano — Approv. senza discuss. 7 aprile 1930, pag. 2202 — Votaz. pag. 2225.
- 337.** - Autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente alla Fabbriceria di Santa Maria Assunta in Spezia ed al Seminario Vescovile di Spezia due appezzamenti di terreno demaniale in quella città per la costruzione rispettivamente della Cattedrale e del Seminario Vescovile. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Soderini — Approv. senza discuss. 20 marzo 1930, pagina 2098 — Votaz. pag. 2112.
- 338.** - Modificazioni ad alcune tasse di Bollo - Provvidenze a favore dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e modificazioni alle tasse sulle assicurazioni. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Rava — Approv. senza discuss. 21 marzo 1930, pag. 2120 — Votaz. pag. 2156.
- 339.** - Modifica all'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'Armata. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Sailer — Approv. senza discuss. 12 marzo 1930, pagina 1898 — Votaz. pag. 1911.
- 340.** - Chiamate di controllo e dichiarazioni di residenza degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Zoppi — Approv. senza discuss. 21 marzo 1930, pag. 2117 — Votaz. pag. 2155.
- 341.** - Disposizioni conseguenti alla estensione degli obblighi militari. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Carletti — Approv. senza discuss. 20 marzo 1930, pagina 2101 — Votaz. pag. 2113.
- 342.** - Modificazioni al Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'Unione militare. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Cosilla — Approv. senza discuss. 12 marzo 1930, pag. 1897 — Votaz. pag. 1911.
- 343.** - Riforma della legge sul tiro a segno nazionale. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Vanzo — Approv. senza discuss. 17 marzo 1930, pag. 2042 — Votaz. pagina 2088.
- 344.** - Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Morrone — Discuss. 9 aprile 1930, pag. 2277.
- Oratori:
- GAZZERA, min. guerra pag. 2277
MORRONE » 2277
Votaz. pag. 2311.
- 345.** - Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Petitti di Roreto — Approv. senza discuss. 15 marzo 1930, pagina 1998 — Votaz. pag. 2034.
- 346.** - Abrogazione dell'articolo 218 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Crispo Moncada — Approv. senza discuss. 21 marzo 1930, pagina 2120 — Votaz. pag. 2156.
- 347.** - Piano regolatore per l'allargamento della via Alessandro Manzoni in Milano. — Present. pag. 1769 — Relaz. del senatore Brusati Ugo — Approv. senza discuss. 17 marzo 1930, pag. 2040 — Votaz. pagina 2088.
- 348.** - Approvazione della Convenzione stipulata tra lo Stato, la Provincia, il Comune ed altri Enti locali di Bologna per l'assetto edilizio della Regia Università, della Regia Scuola d'Ingegneria, della Regia Scuola Superiore di Chimica industriale e del Policlinico universitario di « Sant'Orsola » di Bologna. — Present. pag. 1770 — Relaz. del sen. Rava — Discuss. 15 marzo 1930, pagina 1981.
- Oratori:
- ALBINI pag. 1982
GIULIANO, min. educ. naz. » 1983
RAVA » 1983
Votaz. pag. 2034.

INDICE ALFABETICO GENERALE

349. - Contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei. — Present. pag. 1770 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 15 marzo 1930, pag. 2007 — Votaz. pag. 2034.

350. - Esecuzione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e la Finlandia firmato a Helsingfors il 10 luglio 1929. — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. Di Stefano — Approv. senza discuss. 7 aprile 1930, pagina 2202 — Votaz. pag. 2226.

351. - Approvazione dei seguenti Atti internazionali fra il Regno d'Italia e la Repubblica turca: a) Trattato concernente l'estradizione firmato in Roma il 19 giugno 1926; b) Convenzione concernente la protezione giudiziaria e l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie firmata in Roma il 10 agosto 1926 — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. Facchinetti — Approv. senza discuss. 7 aprile 1930, pagina 2199 — Votaz. pag. 2225.

352. - Disposizioni per la repressione delle frodi nei burri. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Marcello — Discuss. 7 aprile 1930, pag. 2200.

Oratori:

MARCELLO pag. 2200
ACERBO, min. agric. foreste . . . » 2202
Votaz. pag. 2225.

353. - Concessione di contributi per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e di premi per il dissodamento mediante detti apparecchi o a mezzo di esplosivi. — Present. pag. 1769 — Relaz. del senatore Callaini — Approv. senza discuss. 22 marzo 1930, pag. 2188 — Votaz. pagina 2193.

354. - Proroga della facoltà concessa al Regio Governo di determinare con decreto Reale i comprensori suscettibili di trasformazione fondiaria di pubblico interesse. — Present. pag. 1770 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 17 marzo 1930, pag. 2046 — Votaz. pag. 2089.

355. - Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni. — Present. pag. 1769 — Relaz.

del sen. Raineri — Discuss. 12-13-14-15 marzo 1930, pagg. 1899, 1922, 1949, 2011.

Oratori:

TANARI pag. 1899
SCHANZER » 1901
GATTI SALVATORE » 1922
LORIA » 1932
SCALORI » 1937
MAROZZI » 1949
BORLETTI » 1953
CAVALLERO » 1957
CICCOTTI » 1962
BREZZI » 1969
LONGHI » 2011
RAINERI » 2014
BOTTAI, min. corp. » 2016

Votaz. pag. 2035.

356. - Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Morpurgo — Approv. senza discuss. 22 marzo 1930, pag. 2185 — Votaz. pagina 2193.

357. - Approvazione della Convenzione consolare italo-turca, firmata a Roma il 9 settembre 1929. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Paulucci di Calboli — Approv. senza discuss. 21 marzo 1930, pag. 2121 — Votaz. pag. 2156.

358. - Modifica dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni riflettenti l'ordinamento della Commissione Suprema di difesa ed il servizio degli osservatori industriali approvato con Regio decreto 8 gennaio 1928, numero 165. — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. Fara — Approv. senza discuss. 20 marzo 1930, pag. 2097 — Votaz. pag. 2112.

359. - Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del cancelliere di legazione Alfonso Arena. — Present. pag. 1768 — Relazione del sen. Cippico — Approv. senza discuss. 17 marzo 1930, pag. 2040 — Votaz. pag. 2088.

360. - Modifiche e norme integrative del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716, relativo alla istituzione della Milizia della strada. — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. Bazan — Approv. senza discuss. 21 marzo 1930, pag. 2138 — Votaz. pag. 2156.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 361.** - Istituzione di una Regia Stazione sperimentale di macinazione, pastificazione e panificazione nel centro rurale di Ostia e coordinamento di alcune disposizioni inerenti all'abburrattamento delle farine, alla macinazione dei cereali e alla panificazione. — Present. pag. 1768 — Ritirato, 11 aprile 1930, pag. 2341.
- 362.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 16, che estende al personale del Ministero della Casa di Sua Maestà il Re il divieto di costituire associazioni. — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. Cito Filomarino — Approv. senza discussione, 21 marzo 1930, pag. 2117 — Votazione, pag. 2155.
- 363.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, contenente provvedimenti temporanei per le fusioni di società commerciali. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Treccani — Approv. senza discuss. 9 aprile 1930, pag. 2285 — Votaz. pag. 2312.
- 364.** - Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia marina. — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Vanzo — Approv. senza discuss. 15 marzo 1930, pag. 2009 — Votaz. pag. 2035.
- 365.** - Nomina a maresciallo maggiore vice-direttore della banda dell'Arma dei Carabinieri Reali. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Fara — Approv. senza discuss. 15 marzo 1930, pag. 2007 — Votaz. pag. 2034.
- 366.** - Lunghezza del miglio marino. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. Marcello — Approv. senza discuss. 22 marzo 1930, pag. 2140 — Votaz. pagina 2156.
- 367.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2378, concernente la interpretazione del Regio decreto-legge 6 dicembre 1928, n. 2928, sulla moratoria italo-jugoslava. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 1770 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 20 marzo 1930, pag. 2099 — Votaz. pag. 2112.
- 368.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2316, portante disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili. — Present. pag. 1770 — Relaz. del sen. Marcello — Discuss. 7 aprile 1930, pag. 2203.
- Oratori:
- MARCELLO pag. 2204
ACERBO, min. agr. for. » 2204
Votaz. pag. 2226.
- 369.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 78, recante proroga del termine per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti in Fiume. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 1769 — Relaz. del sen. Salata — Approvato senza discuss. 17 marzo 1930, pag. 2041 — Votaz. pag. 2088.
- 370.** - Convalidazione del Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2039, autorizzante il prelevamento di lire 15.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste. — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 12 marzo 1930, pag. 1899 — Votaz. pag. 1911.
- 371.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, portante provvedimenti per la bonifica integrale e per i servizi agrari e forestali. — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 22 marzo 1930, pag. 2189 — Votaz. pag. 2193.
- 372.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2010, concernente agevolazioni per la garanzia dei crediti relativi ad esportazione di prodotti nazionali. — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. Raimondi — Approv. senza discuss. 20 marzo 1930, pag. 2098 — Votaz. pag. 2112.
- 373.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2030, recante provvedimenti per accelerare le operazioni di liquidazione della Unione Edilizia Nazionale. — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. Sanjust — Approv. senza discuss. 15 marzo 1930, pag. 2008 — Votaz. pag. 2034.
- 374.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2088, recante provvedimenti per i danni verificatisi nelle provincie di Potenza, Matera, Salerno, Cagliari, Bari e Avellino in seguito alle alluvioni dell'estate-autunno 1929. — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. Torre — Appro-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- vato senza discuss. 11 aprile 1930, pag. 2341 — Votaz. pag. 2368.
- 375.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1929, n. 2117, concernente il conferimento al comune di Catanzaro di poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale. — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. Pericoli — Approv. senza discuss. 8 aprile 1930, pag. 2234 — Votaz. pagina 2266.
- 376.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2096, concernente la devoluzione a favore dell'Ente autonomo del Teatro alla Scala di Milano del diritto erariale e del diritto demaniale sugli spettacoli che avranno luogo nel detto teatro. — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. Treccani — Approv. senza discuss. 8 aprile 1930, pag. 2235 — Votaz. pag. 2267.
- 377.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 settembre 1929, n. 1662, che modifica il regime doganale del bromo e dei prodotti bromici. — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 7 aprile 1930, pag. 2205 — Votaz. pag. 2226.
- 378.** - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 14 marzo 1929, n. 298 e 6 novembre 1929, n. 1906, relativi al trattamento doganale dello jodio e dei prodotti derivati. — Present. pag. 1768 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 7 aprile 1930, pag. 2205 — Votaz. pag. 2226.
- 379.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1942, portante norme per il funzionamento della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria in Messina. — Present. 1768 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 23 maggio 1930, pag. 2564.
- Oratori:
- BERIO pag. 2566
- TRIGONA, sottosegr. di Stato per
le corporaz. » 2566
- Votaz. pag. 2585.
- 380.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente la istituzione e l'ordinamento della Milizia per la difesa aerea territoriale (D.A.T.). — Present. pag. 1772 — Relaz. del sen. Dal-
- olio Alfredo — Approv. senza discuss. 13 marzo 1930, pag. 1921 — Votaz. pag. 1945.
- 381.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2225, concernente modifiche alle leggi sull'ordinamento e sull'avanzamento del Regio esercito nella parte relativa agli enti ospedalieri militari e agli ufficiali medici. — Present. pag. 1770 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 8 aprile 1930, pag. 2234 — Votaz. pag. 2266.
- 382.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dall'aeroplano. — Present. pag. 1770 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 13 marzo 1930, pag. 1922 — Votaz. pag. 1945.
- 383.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2108, concernente la delega al Governatore delle Isole italiane nell'Egeo a ricevere il giuramento di coloro che debbono prestarlo per l'esercizio dei loro uffici nelle Isole stesse. — Present. pag. 1770 — Relaz. del sen. Venino — Approv. senza discuss. 8 aprile 1930, pag. 2234 — Votaz. pag. 2266.
- 384.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2169, recante proroga di disposizioni riflettenti la Sezione speciale della Corte dei conti e transitorie variazioni ai ruoli del personale della Magistratura e di concetto della Corte dei conti. — Present. pag. 1770 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 8 aprile 1930, pag. 2235 — Votaz. pag. 2267.
- 385.** - Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2211, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia ed affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30. — Present. pag. 1770 — Relaz. del sen. Baccelli Alfredo — Approv. senza discuss. 12 marzo 1930, pag. 1898 — Votaz. pagina 1911.
- 386.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2107, sulle espropriazioni occorse per le strade militari e per i danni di guerra. — Present. pag. 1770 — Relaz. del sen. Berio — Ap-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- provato senza discuss. 20 marzo 1930, pagina 2100 — Votaz. pag. 2112.
- 387.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1928, n. 3517, che approva la Convenzione dell'oppio, conclusa in Ginevra il 19 febbraio 1925. — Present. pag. 1770 — Relaz. del sen. De Tullio — Approv. senza discuss. 8 aprile 1930, pagina 2236 — Votaz. pag. 2267.
- 388.** - Classifica in prima categoria delle opere di bonificazione delle zone paludose esistenti nella Val Venosta e della Laguna di Grado. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 1772 — Relaz. del sen. Rava — Approvato senza discuss. 7 aprile 1930, pagina 2203 — Votaz. pag. 2226.
- 389.** - Esecuzione del Protocollo firmato a Parigi il 15 giugno 1929 che reca altresì emendamenti alla Convenzione relativa alla Navigazione aerea del 13 ottobre 1919. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 1773 — Relaz. del sen. Rota Giuseppe — Approv. senza discuss. 7 aprile 1930, pag. 2203 — Votaz. pag. 2226.
- 390.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 24, che sostituisce l'articolo 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. — Present. pag. 1772 — Relazione del sen. Dallolio Alfredo — Approvato senza discuss. 13 marzo 1930, pagina 1921 — Votaz. pag. 1945.
- 391.** - Cessione gratuita di un aeroplano S. 64 allo Stato Brasiliano e di una navicella del dirigibile « Norge » alla Società Geografica Italiana. — Present. pag. 1772 — Relaz. del sen. Brusati Ugo — Approv. senza discussione, 17 marzo 1930, pag. 2041 — Votaz. pag. 2088.
- 392.** - Sostituzione dell'articolo 13 del Regio decreto 7 giugno 1928, n. 1278, convertito nella legge 20 dicembre 1929, n. 3095, recante modificazioni alle vigenti norme sul reclutamento, l'avanzamento e il trattamento di pensione degli ufficiali della Regia aeronautica. — Present. pag. 1772 — Relaz. del sen. Carletti — Approv. senza discuss. 20 marzo 1930, pag. 2100 — Votaz. pagina 2112.
- 393.** - Disciplina degli orari di lavoro nelle aziende industriali. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 1775 — Relaz. del sen. Raineri — Approv. senza discuss. 23 maggio 1932, pag. 5293 — Votaz. pag. 5327.
- 394.** - Sulla cittadinanza. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 1780 — Relaz. del senatore Baccelli Alfredo — Ritirato, pagina 7232.
- 395.** - Norme sul reclutamento e sulla carriera dei magistrati. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 1780 — Relaz. del senatore D'Amelio — Discuss. 22 marzo 1930, pag. 2160.
- Oratori:
- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| SANDRINI | pag. 2160 |
| GIAMPIETRO | » 2162 |
| D'AMELIO | pagg. 2170, 2176, 2178 |
| ROCCO, min. della giust. | pagg. 2172, 2177 |
| MORTARA | » 2176, 2178 |
| Votaz. pag. 2193. | |
- 396.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 91, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° giugno 1930 del *modus vivendi* italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuto a Parigi il 30 novembre 1929. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 1795 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 21 marzo 1930, pag. 2140 — Votaz. pag. 2156.
- 397.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1929, n. 2409, relativo all'approvazione della proroga al 10 maggio 1930, dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 novembre 1924-luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran il 1° novembre 1929. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 1795 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 21 marzo 1930, pag. 2140 — Votaz. pag. 2156.
- 398.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1406, riguardante agevolazioni fiscali all'alcool di vino destinato alla preparazione del cognac ed alla fabbricazione dell'aceto. — Present. pagina 1795 — Relaz. del sen. Bonicelli — Approv. senza discuss. 7 aprile 1930, pagina 2205 — Votaz. pag. 2226.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 399.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2178, che stabilisce la data d'attuazione del regime podestarile nella città di Napoli. — Present. pagina 1795 — Relaz. del sen. Pironti — Approvato senza discuss., 20 marzo 1930, pagina 2097 — Votaz. pag. 2111.
- 400.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2315, recante ulteriore proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale. — Present. pag. 1795 — Relaz. del sen. Callaini — Approv. senza discuss. 21 marzo 1930, pag. 2141 — Votaz. pag. 2156.
- 401.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Present. pag. 1819 — Relaz. del senatore Greppi — Discuss. 17-18 marzo 1930, pagg. 2047, 2067.
- Oratori:
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| MARAGLIANO | pag. 2047 |
| GUACCERO | » 2053 |
| CELESIA | » 2056 |
| MORI | » 2058 |
| DE CAPITANI | » 2067 |
| SALATA | » 2071 |
| RICCI FEDERICO | » 2080 |
| ARPINATI, sottosegr. int. | » 2084 |
| GREPPI | » 2086 |
- Votaz. pag. 2089.
- 402.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2182, che riordina il Consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali. — Present. pag. 1916 — Relaz. del senatore Suardo — Discuss. 12 aprile 1930, pag. 2387.
- Oratori:
- | | |
|--|-----------|
| GARBASSO | pag. 2388 |
| SUARDO | » 2388 |
| TRIGONA, sottosegr. per le corpor. | » 2389 |
- Votaz. pag. 2416.
- 403.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2160, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato ed alcune Società della Venezia Giulia. — Present. pag. 1916 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discussione 11 aprile 1930, pag. 2342 — Votaz. pag. 2368.
- 404.** - Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Present. pag. 1916 — Relaz. del sen. Grandi — Discuss. 20-21 marzo 1930, pagg. 2102, 2141.
- Oratori:
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| MAZZUCCO | pag. 2102 |
| BORSARELLI | » 2105 |
| MAMBRETTI | » 2107 |
| LIBERTINI | » 2141 |
| RAVA | » 2144 |
| GRANDI | » 2147 |
| GAZZERA, min. guerra | pagg. 2147, 2153 |
| FARA | pag. 2153 |
- Votaz. pag. 2157.
- 405.** - Modifiche all'articolo 4 del Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con Regio decreto 9 febbraio 1928, n. 371. — Present. pagina 1916 — Relaz. del sen. De Marinis — Approv. senza discuss. 21 marzo 1930, pag. 2119 — Votaz. pag. 2155.
- 406.** - Riconoscimento, ai fini del computo delle campagne di guerra, del tempo passato in luoghi di cura, in licenza di convalescenza, in aspettativa, ecc., per ferite e malattie riportate nella guerra nazionale 1915-18. — Present. pag. 1916 — Relaz. del sen. Brusati Ugo — Approv. senza discuss. 22 marzo 1930, pag. 2187 — Votaz. pagina 2193.
- 407.** - Modifica alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica. — Present. pag. 1916 — Relaz. del sen. Brusati Ugo — Approv. senza discuss. 22 marzo 1930, pag. 2187 — Votaz. pag. 2193.
- 408.** - Disciplina e controllo della produzione cartografica nazionale ai fini della riservatezza. (*Iniziato in Senato*). — Present. pa-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- gina 1916 — Relaz. del sen. Manfroni —
 Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pa-
 gina 2376 — Votaz. pag. 2416.
- 409.** - Modifiche alla legge 6 giugno 1929,
 n. 1024, recante provvedimenti a favore del-
 l'incremento demografico. (*Iniziato in Se-
 nato*). — Present. pag. 1922 — Relaz. del
 sen. Pestalozza — Approv. senza discuss.
 9 aprile 1930, pag. 2281 — Votaz. pag. 2311.
- 410.** - Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 30 dicembre 1929, n. 2356, concer-
 nente l'approvazione degli stati di previ-
 sione, dell'entrata e della spesa dei Patri-
 moni riuniti ex economali, per l'esercizio
 finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno
 1930, in dipendenza della legge 27 mag-
 gio 1929, n. 848. — Present. pag. 1948 —
 Relaz. del sen. Mango — Approv. senza
 discuss. 22 marzo 1930, pag. 2189 — Votaz.
 pag. 2193.
- 411.** - Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 14 febbraio 1930, n. 69, concernente
 l'attribuzione di poteri straordinari al Com-
 missario del Governo presso l'Opera Nazio-
 nale per i Combattenti, pel riordinamento
 degli uffici dell'Opera medesima. — Present.
 pag. 1948 — Relaz. del sen. Pericoli —
 Approv. senza discuss. 11 aprile 1930, pa-
 gina 2342 — Votaz. pag. 2368.
- 412.** - Conversione in legge del Regio decreto-
 legge 20 dicembre 1927, n. 2163, concernente
 l'imposizione di un contributo finanziario a
 carico dei mutilati ed invalidi di guerra, pel
 funzionamento degli uffici di assistenza del-
 l'Associazione nazionale fra i mutilati ed
 invalidi medesimi. — Present. pag. 1947 —
 Relaz. del sen. Tolomei — Approv. senza
 discuss. 21 maggio 1930, pag. 2494 — Votaz.
 pag. 2549.
- 413.** - Norme per abbreviare i procedimenti
 di concessione di opere idrauliche e di siste-
 mazione montana. — Present. pag. 1948 —
 Relaz. del sen. Falcioni — Discuss. 22 mar-
 zo 1930, pag. 2183.
- Oratori:
- PASSERINI ANGELO pag. 2183
 FALCIONI » 2184
 SERPIERI, sottosegr. di Stato per
 Agric. e for. » 2184
 Votaz. pag. 2193.
- 414.** - Stato di previsione della spesa del Mi-
 nistero dell'aeronautica per l'esercizio finan-
 ziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931.
 — Present. pag. 2011 — Relaz. del sen. An-
 cona — Discuss. 7 aprile 1930, pag. 2206.
- Oratori:
- BONARDI pag. 2206
 VANZO » 2212
 ANCONA » 2214
 BALBO, min. aeron. » 2219
 PORRO » 2223
 Votaz. pag. 2227.
- 415.** - Aumento dell'assegnazione straordina-
 ria di fondi per la costruzione e l'arreda-
 mento di edifici ad uso dei servizi postali
 e telegrafici del Regno. — Present. pag. 2011
 — Relaz. del sen. Morpurgo — Approv.
 senza discuss. 19 maggio 1930, pag. 2432
 Votaz. pag. 2486.
- 416.** - Fusione dell'Ente nazionale « L'Ita-
 lica », nell'Istituto nazionale fascista di cul-
 tura. — Present. pag. 2040 — Relaz. del
 sen. Garbasso — Discuss. 12 aprile 1930,
 pag. 2378.
- Oratore:
- GARBASSO pag. 2378
 Votaz. pag. 2416.
- 417.** - Fusione della « Società Nazionale Mar-
 gherita di Patronato pei Ciechi » nella
 « Unione Italiana dei Ciechi », con sede in
 Firenze. — Present. pag. 2071 — Relaz. del
 sen. Mazzoni — Approv. senza discuss.
 9 aprile 1930, pag. 2286 — Votaz. pa-
 gina 2312.
- 418.** - Fusione della « Società fra gli Ufficiali
 pensionati di terra e di mare del Regno
 d'Italia » nell'« Istituto Nazionale di bene-
 ficenza Vittorio Emanuele III ». — Present.
 pag. 2071 — Relaz. del sen. Brusati Ugo —
 Approv. senza discuss. 19 maggio 1930,
 pag. 2425 — Votaz. pag. 2485.
- 419.** - Approvazione della Convenzione rela-
 tiva al risarcimento degli infortuni del la-
 voro nell'agricoltura, adottata dalla Confe-
 renza internazionale del lavoro a Ginevra
 nella sessione 25 ottobre-19 novembre 1921.
 — Present. pag. 2116 — Relaz. del sena-
 tore De Michelis — Approv. senza discuss.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 11 aprile 1930, pag. 2343 — Votaz. pagina 2369.
- 420.** - Approvazione della Convenzione concernente l'istituzione di metodi di fissazione dei salari minimi, adottata dalla Conferenza nazionale del lavoro a Ginevra nella sua II Sessione (30 maggio-16 giugno 1928). — Present. pag. 2116 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 11 aprile 1930, pag. 2343 — Votaz. pag. 2369.
- 421.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1929, n. 2171, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1929-30 e convalidazione dei Regi decreti 30 dicembre 1929, n. 2170, 30 dicembre 1929, n. 2221, e 30 dicembre 1929, n. 2240, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo. — Present. pag. 2116 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 8 aprile 1930, pag. 2235 — Votaz. pag. 2266.
- 422.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 5, contenente modificazioni alle norme vigenti sui Consigli dei Collegi dei ragionieri e sulle rispettive assemblee. — Present. pag. 2116 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 19 maggio 1930, pag. 2432 — Votaz. pag. 2486.
- 423.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2276, concernente la sistemazione dei rapporti di credito della Società anonima nazionale « Cogne ». — Present. pag. 2116 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 9 aprile 1930, pag. 2286 — Votaz. pag. 2312.
- 424.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, concernente modifiche al Regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana. — Present. pagina 2116 — Relaz. del sen. Bonicelli — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pagina 2390 — Votaz. pag. 2417.
- 425.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2334, concernente la costituzione di un Sindacato per la difesa dell'industria serica. — Present. pag. 2116 — Relaz. del sen. Venino —
- Approv. senza discuss. 11 aprile 1930, pagina 2342 — Votaz. pag. 2368.
- 426.** - Pubblicità a mezzo dei condizionamenti dei generi di monopolio. — Present. pagina 2141 — Relaz. del sen. Bonicelli — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pagina 2381 — Votaz. pag. 2416.
- 427.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Present. pag. 2187 — Relaz. del senatore Lanza di Scalea — Discuss. 9 aprile 1930, pag. 2288.
- Oratori:
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| GABBI | pag. 2288 |
| MAZZUCCO | » 2293 |
| SODERINI | » 2296 |
| LANZA DI SCALEA | » 2296 |
| DE BONO, min. colonie | » 2299 |
- Votaz. pag. 2337.
- 428.** - Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1925-26. — Present. pagina 2187 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 9 aprile 1930, pagina 2282 — Votaz. pag. 2311.
- 429.** - Concessioni e privilegi da accordarsi all'Istituto Internazionale di Agricoltura, nonchè ai suoi funzionari e ai delegati degli Stati membri dell'Istituto stesso. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Valvassori Peroni — Approv. senza discuss. 21 maggio 1930, pag. 2493 — Votaz. pag. 2549.
- 430.** - Unificazione dei procedimenti per l'esame tecnico delle opere di competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale. — Present. pag. 2199 — Relaz. del senatore Menozzi — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pag. 2385 — Votaz. pagina 2416.
- 431.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 luglio 1929, n. 1634, che approva la Convenzione con la Società Veneziana di navigazione a vapore per l'esercizio della linea Italia-Calcutta. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pag. 2390 — Votaz. pag. 2417.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 432.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2072, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pag. 2391 — Votaz. pag. 2417.
- 433.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2275, concernente un mutuo a favore dell'Ente autonomo Adige-Garda con sussidiaria garanzia statale. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 9 aprile 1930, pag. 2286 — Votaz. pag. 2312.
- 434.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 40, che autorizza l'assegnazione straordinaria di lire 3.600.000, da iscriversi sul bilancio del Ministero degli affari esteri, per contributo dello Stato alle spese per lo studio e per i lavori iniziali della strada camionabile Assab-Dessié, in dipendenza del Patto italo-etiope del 2 agosto 1928. — Present. pagina 2198 — Relaz. del sen. Rava — Approv. senza discuss. 23 maggio 1930, pag. 2563 — Votaz. pag. 2584.
- 435.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, concernente la istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione Biennale Internazionale d'Arte » con sede in Venezia. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pag. 2387 — Votaz. pag. 2416.
- 436.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 2318, che abroga due convenzioni stipulate con la Società Italiana di Servizi Aerei (S.I.S.A.) per l'esercizio di alcune linee aeree. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 9 aprile 1930, pag. 2286 — Votaz. pag. 2312.
- 437.** - Istituzione del servizio tecnico automobilistico e sua organizzazione e funzionamento. — Present. pag. 2199 — Relaz. del sen. Vanzo — Approv. senza discuss. 11 aprile 1930, pag. 2345 — Votaz. pagina 2369.
- 438.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, relativo all'aumento dei diritti erariali sugli appa-
- recchi automatici di accensione. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 11 aprile 1930, pagina 2342 — Votaz. pag. 2368.
- 439.** - Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Present. pag. 2199 — Relaz. del sen. Mango — Discuss. 8 aprile 1930, pag. 2237.
- Oratori:
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| PUJIA | pag. 2237 |
| RAIMONDI | » 2247 |
| FACCHINETTI | » 2250 |
| GALIMBERTI | » 2252 |
| DI ROVASENDA | » 2254 |
| LONGHI | » 2255 |
| ROCCO, min. giustizia | » 2259 |
| MANGO | » 2263 |
- Votaz. pag. 2312.
- 440.** - Modificazione all'ordinamento della Regia guardia di finanza. — Present. pagina 2199 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pagina 2381 — Votaz. pag. 2416.
- 441.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 17, concernente il concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Bonicelli — Discuss. 21 maggio 1930, pag. 2494.
- Oratore:
- | | |
|------------------------------------|-----------|
| ACERBO, min. agric. e for. | pag. 2494 |
|------------------------------------|-----------|
- Votaz. pag. 2549.
- 442.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2138, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « Puglia » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo VI (Bari). — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Ceslesia — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pag. 2390 — Votaz. pag. 2417.
- 443.** - Approvazione del piano regolatore di alcune zone della città di Busto Arsizio. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Cossilla — Approv. senza discuss. 11 aprile 1930, pag. 2345 — Votaz. pag. 2369.

INDICE ALFABETICO GENERALE

444. - Cessazione del Consorzio nazionale per l'ammortamento del debito pubblico con sede in Torino e passaggio delle attribuzioni di esso alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno — Present. pagina 2199 — Relaz. del sen. Appiani — Approv. senza discuss. 19 maggio 1930, pagina 2426 — Votaz. pag. 2486.

445. - Modificazioni al Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1123, con cui fu istituita una tassa speciale sugli animali caprini. — Present. pag. 2199 — Relaz. del sen. Credaro — Approv. senza discuss. 24 giugno 1930, pag. 2852 — Votaz. pagina 2881.

446. - Proroga del termine per l'esecuzione dei lavori del piano regolatore di ampliamento nella regione del Cavalletto della città di Genova. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pag. 2382 — Votaz. pag. 2416.

447. - Proroga del termine per il riscatto delle case economiche e popolari nei paesi colpiti dal terremoto. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pag. 2376 — Votaz. pag. 2415.

448. - Provvedimenti in dipendenza delle alluvioni, frane e mareggiate dell'autunno-inverno 1929-30. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Simonetta — Approv. senza discuss. 11 aprile 1930, pag. 2349 — Votaz. pag. 2369.

449. - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Present. pag. 2199 — Relaz. del sen. Torraca — Discuss. 10-11-12 aprile 1930, pagg. 2316, 2351, 2391.

Oratori:

MARAGLIANO	pag. 2316
GABBI	» 2319
GALIMBERTI	pagg. 2324, 2367
MENOZZI	pag. 2328
VENTURI	» 2329
QUEIROLO	» 2331
TAMASSIA	» 2351
VARISCO	» 2354

LIBERTINI	pag. 2357
VISCONTI DI MODRONE	» 2360
SODERINI	pagg. 2366, 2414
MONTRESOR	pag. 2366
MILIANI	» 2391
GENTILE	» 2393
TORRACA	» 2404
GIULIANO, min. dell'educ. naz.	» 2404
Votaz. pag. 2417.	

450. - Modificazioni al Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, sull'ordinamento dei Magazzini generali. — Present. pag. 2199 — Relaz. del sen. Morpurgo — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pagina 2375 — Votaz. pag. 2415.

451. - Modificazione dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1926, n. 563, riguardante la disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro. — Present. pag. 2199 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 11 aprile 1930, pag. 2349 — Votaz. pag. 2369.

452. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1930, n. 129, col quale viene soppresso il divieto di esportazione delle valute metalliche e dei titoli italiani. — Present. pag. 2198 — Relaz. del senatore Concini — Approv. senza discuss. 19 maggio 1930, pag. 2433 — Votaz. pagina 2486.

453. - Piano regolatore edilizio e di ampliamento della città di Cremona. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Carletti — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pagina 2372 — Votaz. pag. 2415.

454. - Forma degli ordini di pagamento e compilazione ed emanazione dei Testi Unici delle disposizioni legislative e regolamentari sull'Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato. — Present. pag. 2199 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pag. 2382 — Votaz. pag. 2416.

455. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 185, recante modificazioni al trattamento doganale del tè e mate. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pag. 2389 — Votaz. pagina 2417.

INDICE ALFABETICO GENERALE

456. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1930, n. 124, che reca modificazioni alla tassa di consumo sul caffè ed alla imposta di fabbricazione sui surrogati del caffè. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pag. 2389 — Votaz. pagina 2417.

457. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, concernente l'istituzione della zona franca del Carnaro. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 19 maggio 1930, pag. 2433 — Votaz. pag. 2486.

458. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 126, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese del 3-4 ottobre 1929 per i visti consolari sui certificati d'origine e sulle fatture commerciali. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Artom — Approv. senza discuss. 26 maggio 1930, pag. 2593 — Votaz. pagina 2640.

459. - Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Present. pag. 2199 — Relaz. del sen. De Vito — Discuss. 22-23 maggio 1930, pagg. 2524, 2567.

Oratori:

CELESIA	pag. 2524
FALCIONI	» 2532
RICCI FEDERICO	» 2536
NUVOLONI	» 2545
MESSEDAGLIA	» 2546
SECHI	» 2567
VICINI MARCO ARTURO	» 2575
CIANO min. delle comunic.	» 2575

Votaz. pag. 2585.

460. - Modifiche alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito. — Present. pag. 2199 — Relaz. del senatore Mazzucco — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pag. 2383 — Votaz. pagina 2416.

461. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, concernente la iscrizione dei dentisti abilitati in elenchi transitori aggiunti agli albi dei medici. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Mar-

chiafava — Discuss. 26 maggio 1930, pagina 2589.

Oratori:

GIORDANO	pagg. 2589, 2593
GATTI GEROLAMO	» 2590, 2593
MONTRESOR	pag. 2591
MARCHIAFAVA	» 2591
ARPINATI, sottosegr. di Stato per l'interno	pagg. 2592, 2593

Votaz. pag. 2640.

462. - Modificazioni alla legge 23 giugno 1854, n. 1731, concernente norme per la promulgazione delle leggi. — Present. pag. 2198 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1930, pag. 3015 — Votaz. pag. 3022.

463. - Approvazione della Convenzione relativa all'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre 1927. — Present. pag. 2232 — Relaz. del sen. Garofalo — Approv. senza discuss. 19 maggio 1930, pag. 2426 — Votaz. pag. 2486.

464. - Modifiche al Decreto Commissariale 24 agosto 1924 riguardante la costituzione del Corpo Equipaggi della Regia aeronautica e sua composizione. — Present. pagina 2206 — Relaz. del sen. Bazan — Approv. senza discuss. 19 maggio 1930, pagina 2427 — Votaz. pag. 2486.

465. - Modificazioni dell'articolo 60 della legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013. — Present. pag. 2232 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 12 aprile 1930, pag. 2384 — Votaz. pag. 2416.

466. - Proroga fino al 31 dicembre 1933 delle facilitazioni fiscali, accordate con Regio decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2382, per lo zucchero e per lo spirito prodotti nelle Colonie italiane importati nel Regno; estensione fino alla data suddetta, del rimborso del sesto della sopratassa di confine a 3.000 ettolitri di spirito annui; esenzione dello spirito di origine delle Colonie italiane dall'obbligo di essere parzialmente utilizzato come carburante. — Present. pagina 2232 — Relaz. del sen. Menozzi —

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Approv. senza discuss. 19 maggio 1930, pag. 2426 — Votaz. pag. 2486.
- 467.** - Provvedimenti in materia di scoperture dei danneggiati di guerra verso gli Istituti anticipatori. — Present. pag. 2276 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 11 aprile 1930, pag. 2344 — Votaz. pagina 2369.
- 468.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 175, che concede in via temporanea la franchigia doganale per la resorcina impiegata nella stampa dei tessuti. — Present. pag. 2276 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 19 maggio 1930, pag. 2433 — Votaz. pag. 2487.
- 469.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 184, riguardante la dichiarazione di pubblica utilità delle opere per la copertura della Fossa Interna, dalla Piazza San Marco al Ponte di Porta Genova in Milano. — Present. pag. 2276 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discussione, 21 maggio 1930, pag. 2499 — Votaz. pag. 2550.
- 470.** - Conversione in legge del Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1881, recante provvedimenti per agevolare il credito ai danneggiati dal terremoto del 26-27 marzo 1928 nella provincia del Friuli. — Present. pag. 2276 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 21 maggio 1930, pag. 2496 — Votaz. pag. 2549.
- 471.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10, che reca disposizioni sull'edilizia popolare ed economica. — Present. pag. 2276 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 27 maggio 1930, pag. 2620 — Votaz. pag. 2641.
- 472.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, concernente provvedimenti per le stazioni sperimentali agrarie. — Present. pag. 2276 — Relaz. del sen. Miliani — Discuss. 21 maggio 1930, pag. 2495.
- Oratori:
- ACERBO, min. agric. e foreste . . . pag. 2496
MILIANI . . . » 2496
Votaz. pag. 2549.
- 473.** - Estensione al personale della missione militare italiana per la Repubblica del
- l'Equatore delle disposizioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle leggi sulle pensioni civili e militari. — Present. pagina 2287 — Relaz. del sen. Bazan — Approvato senza discuss. 28 maggio 1930, pagina 2644 — Votaz. pag. 2706.
- 474.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 108, concernente la soppressione del Consorzio obbligatorio fra gli industriali ed i commercianti di marmo greggio e segato dei comuni di Carrara e di Fivizzano. — Present. pag. 2315 — Relazione del sen. Suardo — Approv. senza discuss. 21 maggio 1930, pag. 2496 — Votaz. pag. 2549.
- 475.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Present. pag. 2316 — Relaz. del sen. Raineri — Discuss. 19, 20, 21 maggio 1930, pagg. 2434, 2462, 2499.
- Oratori:
- POGGI TITO pag. 2434
MILIANI » 2438
RAVA » 2444
MENOZZI » 2448
MARCELLO » 2451
CICCOTTI » 2462
VENINO » 2471
NICCOLINI EUGENIO » 2476
NUVOLONI » 2477
FERRI » 2480
CAMERINI » 2483
PASSERINI ANGELO » 2484
MAROZZI » 2500
FERRERO DI CAMBIANO » 2506
RAINERI » 2508
ACERBO, min. agric. e foreste . . . » 2511
Votaz. pag. 2550.
- 476.** - Ammissione ai concorsi per posti di direttore didattico centrale nei comuni che conservano l'amministrazione delle scuole elementari. — Present. pag. 2341 — Relaz. del sen. Torraca — Approv. senza discuss. 23 maggio 1930, pag. 2561 — Votaz. pagina 2584.
- 477.** - Concessione di alloggio gratuito o indennità ai maestri elementari dei comuni delle provincie di Trieste e Gorizia. — Present. pag. 2341 — Relaz. del sen. Chersi

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Approv. senza discuss. 23 maggio 1930, pagina 2562 — Votaz. pag. 2584.
- 478.** - Modificazioni alle leggi sulle tasse di registro e successione. — Present. pagina 2341 — Relaz. del sen. Mayer — Discuss. 2 giugno 1930, pag. 2710.
- Oratori:
- GAROFALO pag. 2710
- CASALINI, sottosegr. di Stato per le finanze » 2711
- MAYER » 2712
- Votaz. pag. 2778.
- 479.** - Sistemazione della strada di accesso al Vittoriale. — Present. pag. 2341 — Relaz. del sen. Vanzo — Approv. senza discuss. 23 maggio 1930, pag. 2562 — Votaz. pagina 2584.
- 480.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1930, n. 273, relativo al mantenimento in carica, sino alla emanazione ed entrata in vigore delle norme di coordinamento del Regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, con la legge 3 aprile 1926, n. 563, dei Consigli di disciplina e delle Commissioni amministratrici delle Casse Soccorso per il personale addetto a ferrovie e tramvie ed a linee di navigazione interna in regime di concessione. — Present. pagina 2354 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 27 maggio 1930, pagina 2620 — Votaz. pag. 2641.
- 481.** - Modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione. — Present. pag. 2380 — Relaz. del sen. Simonetta — Discuss. 23 maggio 1930, pag. 2556.
- Oratori:
- VICINI MARCO ARTURO pag. 2560
- ARPINATI, sottosegr. di Stato per l'interno » 2560
- Votaz. pag. 2584.
- 482.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1929, n. 2380, concernente proroga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero in esenzione dagli oneri fiscali;
- Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1930, n. 130, concernente pro-
- roga del termine per la stipulazione di prestiti all'estero, in esenzione dagli oneri fiscali. — Present. pag. 2422 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 4 giugno 1930, pag. 2783 — Votaz. pag. 2793.
- 483.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 308, contenente norme per disciplinare la posizione giuridica ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato che rivestono la carica di segretario politico delle Federazioni Provinciali Fasciste. — Present. pag. 2422 — Relaz. del sen. Bonicelli — Approv. senza discuss. 28 maggio 1930, pag. 2645 — Votaz. pagina 2706.
- 484.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 51, recante provvedimenti diretti ad allievare la crisi olearia. — Present. pag. 2422 — Relaz. del sen. Di Frasso — Approv. senza discuss. 23 giugno 1930, pag. 2812 — Votaz. pag. 2849.
- 485.** - Conversione in legge del Regio decreto 16 gennaio 1930, n. 177, che modifica l'articolo 39 della legge 11 marzo 1926, n. 397, riguardante lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica. — Present. pag. 2422 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 21 maggio 1930, pag. 2497 — Votaz. pag. 2549.
- 486.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 197, concernente il contributo governativo di dieci milioni per la costruzione del nuovo ospedale di Venezia. — Present. pag. 2422 — Relaz. del sen. Salata — Discuss. 26 maggio 1930, pagina 2596.
- Oratori:
- GIORDANO pag. 2596
- ARPINATI, sottosegr. di Stato per l'interno » 2597
- Votaz. pag. 2640.
- 487.** - Convalidazione del Regio decreto 17 marzo 1930, n. 237, concernente la 15^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30. — Present. pag. 2422 — Relaz. del senatore Mayer — Approv. senza discuss. 19 maggio 1930, pag. 2432 — Votaz. pag. 2486.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 488.** - Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Present. pag. 2423 — Relaz. del senatore Mayer — Approv. senza discuss. 21 maggio 1930, pag. 2497 — Votaz. pag. 2550.
- 489.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 221, concernente la cessione gratuita ai Comuni dei materiali e rottami giacenti nel territorio in cui si svolsero le operazioni belliche. — Present. pag. 2422 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 21 maggio 1930, pag. 2497 — Votaz. pag. 2550.
- 490.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 243, recante ulteriore proroga del termine per la revisione straordinaria dei precedenti di servizio e di condotta degli appartenenti al Corpo degli Agenti di pubblica sicurezza. — Present. pag. 2422 — Relaz. del sen. Pironti — Approvato senza discuss. 23 maggio 1930, pagina 2562 — Votaz. pag. 2584.
- 491.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 269, portante autorizzazione di spesa per la prosecuzione dei lavori, impianti ed espropriazioni in dipendenza dei Patti Lateranensi. — Present. pag. 2422 — Relaz. del sen. Baccelli Alfredo — Approv. senza discuss. 19 maggio 1930, pag. 2433 — Votaz. pag. 2487.
- 492.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 182, relativo alla esclusione degli ex-agenti dimissionari delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna dalla restituzione dei contributi di previdenza. — Present. pag. 2422 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 23 maggio 1930, pag. 2563 — Votaz. pagina 2584.
- 493.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 241, che estende all'Istituto federale della provincia di Ferrara per l'esercizio del credito agrario le disposizioni contenute nell'articolo 21 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. — Present. pag. 2422 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 28 maggio 1930, pag. 2645 — Votaz. pag. 2706.
- 494.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 251, che approva una Convenzione modificativa di quella vigente con la Società « Adria » per l'esercizio delle linee di navigazione Periplo italico, Adriatico-Sicilia-Tirreno ed Adriatico-Nord Europa. — Present. pag. 2422 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 23 maggio 1930, pag. 2563 — Votaz. pag. 2585.
- 495.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Present. pag. 2423 — Relaz. del sen. Rolandi Ricci — Discuss. 28 maggio 1930, pag. 2645.
- Oratori:
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| SUARDO | pag. 2646 |
| REGGIO | » 2654 |
| GIAMPIETRO | » 2659 |
| ROLANDI RICCI | » 2660 |
| CROLLALANZA, min. LL. PP. | » 2665 |
- Votaz. pag. 2706.
- 496.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 176, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione ed esportazione, per essere lavorate. — Present. pag. 2422 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 3 giugno 1930, pag. 2752 — Votaz. pag. 2779.
- 497.** - Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Present. pag. 2423 — Relaz. del sen. Rava — Discuss. 30 maggio-2 e 3 giugno 1930, pagg. 2676, 2717, 2755.
- Oratori:
- | | |
|-----------------------------|-----------|
| VALVASSORI PERONI | pag. 2676 |
| SCHANZER | » 2683 |
| SCIALOJA VITTORIO | » 2691 |
| DE MARINIS | » 2697 |
| GALIMBERTI | » 2703 |
| BORSARELLI | » 2717 |
| D'AMELIO | » 2720 |
| ROLANDI RICCI | » 2725 |
| CHIMIENTI | » 2735 |
| SAN MARTINO | » 2737 |
| FALCIONI | » 2739 |
| VARISCO | » 2744 |

INDICE ALFABETICO GENERALE

- RAVA pag. 2755
 GRANDI, min. esteri » 2761
 Votaz. pag. 2780.
- 498.** - Esenzione dall'imposta sui fabbricati delle autorimesse. — Present. pag. 2423 — Relaz. del sen. Gallenga — Approv. senza discuss. 28 maggio 1930, pag. 2644 — Votaz. pag. 2706.
- 499.** - Approvazione della Convenzione 30 gennaio 1930 per l'esercizio delle Regie Grotte termali demaniali di Santa Cesaria in Terra di Otranto. — Present. pag. 2423 — Relaz. del sen. Di Donato — Approv. senza discuss. 26 maggio 1930, pag. 2588 — Votaz. pagina 2640.
- 500.** - Abbuono al comune di Volosca-Abbazia del residuo debito per tassa di equivalente dell'ex-Monarchia austriaca, per contributo nella costruzione della strada Volosca-Abbazia-Apriano, e per anticipazioni del Commissariato civile di Trieste. — Present. pagina 2423 — Relaz. del sen. Morpurgo — Approv. senza discuss. 26 maggio 1930, pagina 2589 — Votaz. pag. 2640.
- 501.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 220, contenente esenzioni fiscali per gli atti dei giudizi delle Corti d'appello in materia di matrimoni celebrati avanti i ministri del culto cattolico e per gli atti di dispensa dalle pubblicazioni e dagli impedimenti al matrimonio. — Present. pag. 2423 — Relaz. del senatore Berio — Approv. senza discuss. 23 maggio 1930, pag. 2566 — Votaz. pag. 2585.
- 502.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1930, n. 75, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende speciali autonome, per l'esercizio finanziario 1929-30, e convalidazione dei Regi decreti 12 febbraio 1930, n. 81, e 18 febbraio 1930, n. 90, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 2423 — Relaz. del senatore Mayer — Approv. senza discuss. 26 maggio 1926, n. 2594 — Votaz. pagina 2640.
- 503.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1930, n. 135, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1929-30, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome per l'esercizio medesimo. — Present. pag. 2423 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 26 maggio 1930, pag. 2595 — Votaz. pag. 2640.
- 504.** - Riordinamento della « Fondazione Diaz per i ciechi di guerra del Piemonte » con sede in Torino. — Present. pag. 2423 — Relaz. del sen. Mambretti — Approv. senza discuss. 27 maggio 1930, pag. 2619 — Votaz. pag. 2641.
- 505.** - Norme per la liquidazione delle domande di rimborso, a titolo d'inesigibilità, d'imposte e tasse provinciali e comunali, presentate per le gestioni esattoriali cessate al 31 dicembre 1922. — Present. pagina 2423 — Relaz. del sen. Ferri — Approv. senza discuss. 3 giugno 1930, pag. 2752 — Votaz. pag. 2779.
- 506.** - Insegnamento religioso negli Istituti medi di istruzione classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica. — Present. pag. 2423 — Relaz. del sen. Cornaggia — Approv. senza discuss. 26 maggio 1930, pag. 2594 — Votaz. pag. 2640.
- 507.** - Conservazione del grado di aspirante fino al 55° anno di età per alcune categorie di militari. — Present. pag. 2423 — Relaz. del sen. Vanzo — Approv. senza discuss. 2 giugno 1930, pag. 2708 — Votaz. pagina 2778.
- 508.** - Approvazione del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario italo-austriaco firmato a Roma il 6 febbraio 1930. — Present. pag. 2423 — Relaz. del sen. Celesia — Discuss. 23 giugno 1930, pag. 2801.
- Oratori:
- ARTOM pag. 2801
 CELESIA » 2802
 GRANDI, min. aff. esteri » 2802
 Votaz. pag. 2849.
- 509.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1929, n. 2037, recante modificazioni al trattamento doganale di taluni prodotti considerati nell'accordo serico italo-francese e del Regio decreto-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- legge 3 dicembre 1929, n. 2038, relativo a modificazioni della tariffa generale e dei dazi doganali. — Present. pag. 2423 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 4 giugno 1930, pag. 2784 — Votaz. pag. 2793.
- 510.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 245, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate. — Present. pag. 2423 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 3 giugno 1930, pag. 2753 — Votaz. pag. 2779.
- 511.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 196, recante proroga di agevolazioni fiscali a favore dell'industria automobilistica. — Present. pagina 2423 — Relaz. del sen. Artom — Approv. senza discuss. 4 giugno 1930, pagina 2784 — Votaz. pag. 2794.
- 512.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 244, che concede la franchigia doganale per l'etere di petrolio. — Present. pag. 2423 — Relaz. del senatore Artom — Approv. senza discuss. 3 giugno 1930, pag. 2753 — Votaz. pag. 2779.
- 513.** - Richiamo temporaneo in servizio degli ufficiali in congedo a domanda o di autorità. — Present. pag. 2423 — Relaz. del sen. Vanzo — Approv. senza discuss. 2 giugno 1930, pag. 2709 — Votaz. pag. 2778.
- 514.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1930, n. 422, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto nelle provincie di Bologna e di Udine. — Present. pag. 2492 — Relaz. del senatore Ricci Corrado — Approv. senza discuss. 2 giugno 1930, pag. 2717 — Votaz. pag. 2779.
- 515.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 367, recante l'autorizzazione di spesa per le opere pubbliche straordinarie nelle provincie di Padova, di Modena e di Reggio Emilia. — Present. pag. 2492 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 3 giugno 1930, pagina 2754 — Votaz. pag. 2779.
- 516.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, che stabilisce nuove disposizioni per il commercio dell'essenza del bergamotto. — Present. pagina 2492 — Relaz. del sen. Treccani —
- Approv. senza discuss. 24 giugno 1930, pagina 2854 — Votaz. pag. 2881.
- 517-A.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436, concernente norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche. — Present. pag. 2492 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 9 dicembre 1930, pag. 3017.
- Oratore:
- BERIO pag. 3017
- Votaz. pag. 3023.
- 518.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Present. pag. 2492 — Relaz. del senatore Conti — Discuss. 26-27 maggio 1930, pagg. 2597-2621.
- Oratori:
- SITTA pag. 2598
- ROSSI BALDO » 2602
- GALLENZA » 2608
- TOFANI » 2613
- CONTI » 2621
- BOTTAI, min. delle corporazioni » 2628
- Votaz. pag. 2641.
- 519.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 375, recante autorizzazione al comune di Fiume a modificare i regolamenti per le pensioni del suo personale, nonché i regolamenti e le piante organiche del personale stesso. — Present. pag. 2523 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 4 giugno 1930, pagina 2785 — Votaz. pag. 2794.
- 520.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 439, contenente proroga del privilegio speciale delle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo. — Present. pag. 2523 — Relaz. del sen. Raimondi — Approv. senza discuss. 3 giugno 1930, pag. 2753 — Votaz. pagina 2779.
- 521.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 486, recante proroga del termine per la costituzione della ordinaria amministrazione della provincia di Roma. — Present. pag. 2523 — Relaz. del sen. Pericoli — Approv. senza discuss.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 3 giugno 1930, pag. 2754 — Votaz. pagina 2779.
- 522.** - Cessione di terreno demaniale in Roma nelle località Farnesina e Macchia Madama all'Opera Nazionale Balilla. — Present. pag. 2524 — Relaz. del sen. Cassilla — Approv. senza discuss. 4 giugno 1930, pag. 2785 — Votaz. pag. 2794.
- 523-A.** - Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza. — Present. pag. 2524 — Relaz. del sen. Raineri — Discuss. 6, 7, 8 dicembre 1932, pagine 5511, 5540, 5564.
- Oratori:
- TANARI pagg. 5511, 5578
 ROTA FRANCESCO pag. 5512
 GATTI SALVATORE pagg. 5517, 5580, 5583, 5584
- LONGHI pag. 5520
 DI FRASSINETO pagg. 5523, 5583
 SANDRINI » 5540, 5579
 SANTORO pag. 5542
 SARROCCHI » 5546
 MAROZZI pagg. 5564, 5577
 RAINERI pag. 5567, 5577, 5582, 5583
 BIAGI, sottosegr. di Stato per le corporazioni pagg. 5573, 5577, 5581, 5583, 5585
- CAMERINI pag. 5577
 Votaz. pag. 5590.
- 524.** - Avanzamento degli ufficiali in congedo del Regio esercito. — Present. pag. 2523 — Relaz. del sen. Libertini — Discuss. 23 giugno 1930, pag. 2804.
- Oratore:
- LIBERTINI pag. 2804
 Votaz. pag. 2849.
- 525.** - Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e su piccoli fallimenti. — Present. pag. 2644 — Relaz. del sen. Supino — Discuss. 23 giugno 1930, pag. 2814.
- Oratori:
- VALENZANI pag. 2814
 MARGHIERI » 2817
 LONGHI » 2821
 CACCIANIGA » 2825
 DI STEFANO » 2830
- SCIALOJA ANTONIO pag. 2835
 ROCCO, min. giustizia » 2837
 Votaz. pag. 2881.
- 526.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 299, concernente proroga del termine utile concesso ai danneggiati dai terremoti per presentare i progetti di riparazione dei fabbricati. — Present. pag. 2644 — Relaz. del sen. Venino — Approv. senza discuss. 23 giugno 1930, pag. 2812 — Votaz. pag. 2849.
- 527.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1930, n. 366, concernente modifiche alle norme sulla concessione della decorazione della Stella al Merito del Lavoro. — Present. pag. 2644 — Relaz. del sen. Gasparini — Approv. senza discuss. 23 giugno 1930, pag. 2812 — Votaz. pagina 2849.
- 528.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, concernente provvedimenti per l'industria carbonifera dell'Istria. — Present. pag. 2644 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 23 giugno 1930, pag. 2813 — Votaz. pag. 2850.
- 529.** - Convalidazione del Regio decreto 7 aprile 1930, n. 435, autorizzante una 16^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30. — Present. pag. 2675 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 3 giugno 1930, pag. 2754 — Votaz. pag. 2779.
- 530.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 522, che abolisce, per gli impiegati privati di Fiume, il limite di retribuzione annua agli effetti dell'assicurazione obbligatoria di malattia. — Present. pag. 2675 — Relaz. del sen. Marchiava — Approv. senza discuss. 24 giugno 1930, pag. 2853 — Votaz. pag. 2881.
- 531.** - Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Present. pag. 2675 — Relaz. del sen. Del Carretto — Discuss. 3 e 4 giugno 1930, pagine 2773, 2786.
- Oratori:
- ROTA GIUSEPPE pag. 2773
 AMERO D'ASTE » 2776

INDICE ALFABETICO GENERALE

- DEL CARRETTO pag. 2786
 SIRIANNI, min. marina » 2788
 Votaz. pag. 2794.
- 532.** - Unificazione dei provvedimenti legislativi per il riconoscimento dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale, utili al conseguimento di provvidenze di carattere morale ed economico. — Present. pag. 2708 — Relaz. del sen. Bongiovanni — Approv. senza discuss. 25 giugno 1930, pag. 2905 — Votaz. pag. 2952.
- 533.** - Estensione agli ufficiali della Milizia nazionale forestale delle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi sul matrimonio e sulla costituzione della relativa dote in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza. — Present. pag. 2708 — Relaz. del sen. Vanzo — Approv. senza discuss. 25 giugno 1930, pag. 2902 — Votaz. pag. 2951.
- 534.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 565, riguardante la concessione di un nuovo termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei diplomi di ingegnere conseguiti all'estero. — Present. pag. 2708 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 23 giugno 1930, pag. 2813 — Votaz. pag. 2849.
- 535.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 520, concernente gli onorari di notari per gli atti di fusione di società. — Present. pag. 2708 — Relaz. del sen. Bonicelli — Approv. senza discuss. 24 giugno 1930, pag. 2854 — Votaz. pagina 2881.
- 536.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1930, n. 148, riflettente modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza delle colonie italiane. — Present. pag. 2708 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 25 giugno 1930, pag. 2909 — Votaz. pagina 2952.
- 537.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1930, n. 150, concernente la estensione della zona industriale di Trieste ai comuni di San Dorligo della Valle, Divaccia-San Canziano e Cave Auremiane. — Present. pag. 2708 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 25 giugno 1930, pag. 2909 — Votaz. pag. 2952.
- 538.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 490, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei vari Ministeri, nonché ai bilanci di alcune amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1929-1930. — Present. pag. 2708 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 23 giugno 1930, pag. 2813 — Votaz. pag. 2850.
- 539.** - Conversione in legge del Regio decreto 1° maggio 1930, n. 548, recante autorizzazione di spesa per opere idrauliche straordinarie nelle provincie di Mantova e di Ravenna. — Present. pag. 2708 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 23 giugno 1930, pag. 2813 — Votaz. pag. 2850.
- 540.** - Agevolazioni tributarie per lo sviluppo della zona industriale di Pola. — Present. pag. 2717 — Relaz. del sen. Vanzo — Approv. senza discuss. 25 giugno 1930, pagina 2902 — Votaz. pag. 2951.
- 541.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Present. pag. 2717 — Relaz. del sen. Mayer — Discuss. 24, 25 giugno 1930, pag. 2854, 2910.
- Oratori:
- ANCONA pag. 2854
 RAVA » 2864
 CICCOTTI pagg. 2870, 2881
 RICCI FEDERICO pag. 2888
 MAYER » 2910
 MOSCONI, min. finanze . pagg. 2912, 2932
 PATERNÒ pag. 2930
 Votaz. pag. 2953.
- 542.** - Nuovo stanziamento di fondi per il prolungamento nell'Italia meridionale della rete telefonica in cavi sotterranei. — Present. pag. 2717 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 24 giugno 1930, pag. 2852 — Votaz. pag. 2881.
- 543.** - Regime tributario per i contratti fra lo Stato e i privati per le forniture alla pubblica Amministrazione. — Present. pa-

INDICE ALFABETICO GENERALE

gina 2785 — Relaz. del sen. Morpurgo — Discuss. 25 giugno 1930, pag. 2904.

Oratore:

MORPURGO pag. 2904

Votaz. pag. 2952.

544. - Definizione delle controversie in materia di usi civici. — Present. pag. 2800 — Relaz. del sen. Di Stefano — Discuss. 26 giugno 1930, pag. 2987.

Oratori:

DI STEFANO pag. 2987

ACERBÒ, min. agric. e for. » 2988

(Approvaz. di un ordine del giorno, pagina 2989).

Votaz. pag. 2993.

545. - Proroga del Consorzio zolfifero siciliano. — Present. pag. 2800 — Relaz. del sen. Corbino — Approv. senza discuss. 26 giugno 1930, pag. 2981 — Votaz. pagina 2992.

546. - Edizione nazionale delle memorie, scritti e carteggi di Giuseppe Garibaldi — Present. pag. 2799 — Relaz. del sen. Rava — Approv. senza discuss. 26 giugno 1930, pag. 2986 — Votaz. pag. 2992.

547. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2247, recante modificazioni al Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, per quanto riguarda la circolazione degli autoveicoli;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1930, n. 494, recante norme per la circolazione degli autoveicoli aventi i cerchi delle ruote rivestiti di gomme piene. — Present. pag. 2799 — Relaz. del sen. Sanjust di Teulada — Approv. senza discuss. 25 giugno 1930, pag. 2910 — Votaz. pag. 2952.

548. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, contenente provvedimenti tributari in materia di tasse e di bollo. — Present. pag. 2799 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 25 giugno 1930, pag. 2909 — Votaz. pagina 2952.

549. - Indennizzo privilegiato aeronautico ai militari delle forze armate dello Stato. — Present. pag. 2800 — Relaz. del sen. Bon-

giovanni — Approv. senza discuss. 25 giugno 1930, pag. 2900 — Votaz. pag. 2951.

550. - Concessione di esenzione dalla tassa di bollo e dalla tassa di lotto alla lotteria nazionale concessa alla Federazione nazionale fra le Società e Scuole di pubblica assistenza e soccorso, ente morale, con sede in Firenze. — Present. pag. 2799 — Relaz. del sen. Milano Franco d'Aragona — Approv. senza discuss. 25 giugno 1930, pag. 2903 — Votaz. pag. 2951.

551. - Convalidazione dei Regi decreti 1° maggio 1930, nn. 597 e 621, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-1930. — Present. pag. 2799 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 24 giugno 1930, pag. 2853 — Votaz. pag. 2881.

552. - Convalidazione del Regio decreto 12 maggio 1930, n. 658, autorizzante una 19^a prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1929-30. — Present. pag. 2799 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 24 giugno 1930, pag. 2853 — Votaz. pagina 2881.

553. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 giugno 1930, n. 692, recante modificazioni al trattamento doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati. — Present. pag. 2799 — Relaz. del sen. Lucielli — Approv. senza discuss. 25 giugno 1930, pag. 2909 — Votaz. pag. 2952.

554. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani. — Present. pag. 2799 — Relaz. del sen. Bonicelli — Approv. senza discuss. 25 giugno 1930, pag. 2906 — Votaz. pagina 2952.

555. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, riguardante l'abolizione delle cinte daziarie e dei dazi interni comunali e l'istituzione di imposte di consumo;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1930, n. 432, recante modificazioni al Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, istitutivo delle imposte di consumo;

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° maggio 1930, n. 466, recante provvedimenti in materia di dazi di consumo per i comuni di Fiume e della riviera del Carnaro compresi nella zona franca. — Present. pag. 2799 — Relaz. del sen. Raineri — Approvato senza discuss. 26 giugno 1930, pagina 2980 — Votaz. pag. 2992.
- 556.** - Proroga dell'applicazione degli articoli 25 e 26 del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, per il riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale. — Present. pag. 2799 — Relaz. del sen. Gasparini — Approv. senza discuss. 26 giugno 1930, pag. 2981 — Votaz. pag. 2992.
- 557.** - Delega al Governo del Re della facoltà di formare ed approvare nuove disposizioni di legge per la finanza locale ed a coordinarle in unico testo con quelle vigenti. — Present. pag. 2799 — Relaz. del sen. Mayer — Discuss. 25-26 giugno 1930, pagg. 2935, 2956.
- Oratori:
- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| CELESIA | pag. 2935 |
| VICINI MARCO ARTURO | » 2939 |
| PIRÒNTI | » 2943 |
| RICCI FEDERICO | » 2956 |
| CORBINO | » 2959 |
| BROCCARDI | » 2962 |
| BERIO | » 2968 |
| GUACCERO | » 2972 |
| MAZZOCOLO | » 2972 |
| MAYER | » 2975 |
| MOSCONI, min. delle finanze | » 2976 |
- Votaz. pag. 2992.
- 558.** - Migliorie nelle locazioni di fondi rustici. — Present. pag. 2800 — Ritirato pagina 7232.
- 559.** - Passaggio di insegnanti delle ex scuole complementari nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori degli Istituti tecnici e magistrali. — Present. pag. 2800 — Relaz. del sen. Torraca — Approv. senza discuss. 25 giugno 1930, pag. 2903 — Votaz. pag. 2952.
- 560.** - Costituzione di un Consorzio obbligatorio per la difesa e l'incremento della produzione e del commercio dell'uva zibibbo e del vino tipico moscato di Pantelleria. — Present. pag. 2800 — Relaz. del sen. Di Ste-
- fano — Approv. senza discuss. 26 giugno 1930, pag. 2985 — Votaz. pag. 2992.
- 561.** - Autorizzazione di spesa per il compimento dei lavori dell'impianto idrico di Val d'Arda in provincia di Piacenza. — Present. pag. 2800 — Relaz. del sen. Raineri — Approvato senza discuss. 25 giugno 1930, pagina 2901 — Votaz. pag. 2951.
- 562.** - Norme concernenti la fabbricazione e la vendita del cacao e del cioccolato. — Present. pag. 2800 — Relaz. del sen. Menozzi — Discuss. 17 marzo 1931, pag. 3341.
- Oratori:
- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| BOTTAI, min. delle corporaz. | pag. 3341 |
| MENOZZI | » 3341 |
- Votaz. pag. 3378.
- 563-A.** - Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli). — Present. pag. 2799 — Relaz. del sen. Marchiafava — Discuss. 17 marzo 1931, pag. 3326.
- Oratori:
- | | |
|-----------------------|------------------|
| PESTALOZZA | pagg. 3326, 3339 |
| MARAGLIANO | pag. 3328 |
| VERSARI | » 3331 |
| DURANTE | » 3332 |
| CASTELLANI | » 3334 |
| MARCHIAFAVA | » 3334 |
- Votaz. pag. 3378.
- 564.** - Ripartizione della sovrimposta provinciale sui terreni nel comune di Grosseto. — Present. pag. 2800 — Relaz. del sen. Sarrocchi — Approv. senza discuss. 26 giugno 1930, pag. 2981 — Votaz. pag. 2992.
- 565.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1930, n. 744, recante norme per la iscrizione nelle matricole della gente di mare. — Present. pag. 2800 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1930, pag. 3038 — Votaz. pagina 3051.
- 566.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1930, n. 774, che provvede a vietare, per la durata di un quinquennio, l'apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari, nonchè ad abolire i calmierì. — Present. pag. 2900 — Relaz. del

INDICE ALFABETICO GENERALE

- sen. Concini — Discuss. 10 dicembre 1930, pag. 3039.
- Oratori:
- CICCOTTI pagg. 3039, 3047
 CONCINI » 3045
 ALFIERI, sottosegr. di Stato per le corporaz. » 3046
 Votaz. pag. 3052.
- 567.** - Approvazione della clausola facoltativa di cui all'articolo 36 dello Statuto della Corte permanente di giustizia internazionale adottata dall'Italia con dichiarazione 9 settembre 1929. — Present. pag. 2972 — Relaz. del sen. D'Amelio — Approv. senza discuss. 19 maggio 1931, pag. 3678 — Votaz. pagina 3737.
- 568.** - Approvazione dell'Accordo italo-sovietico relativo ai certificati d'origine. — Present. pag. 3001 — Relaz. del sen. Luciolli — Discuss. 9 dicembre 1930, pag. 3016.
- Oratore:
- FANI, sottosegr. per gli aff. esteri pag. 3016
 Votaz. pag. 3023.
- 569.** - Approvazione del Protocollo firmato a Parigi l'11 dicembre 1929 tra l'Italia ed altri Stati, recante emendamenti agli articoli 34 e 40 della Convenzione aerea di Parigi del 13 ottobre 1919. — Present. pag. 3001 — Relaz. del sen. Rota Giuseppe — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3180 — Votaz. pag. 3188.
- 570.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 988, recante variazione al riparto fra i tagli delle monete d'argento. — Present. pag. 3001 — Relaz. del sen. Falcioni. — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1930, pag. 3016 — Votaz. pagina 3023.
- 571-A.** - Autorizzazione all'Istituto di Soccorso « Giuseppe Kirner » di Firenze ad erogare sussidi straordinari a favore dei professori danneggiati dal terremoto del Vulture e delle loro famiglie. — Present. pag. 3001 — Relaz. del sen. Mango — Discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3179.
- Oratore:
- MANGO pag. 3179
 Votaz. pag. 3188.
- 572-B.** - Modificazione degli articoli 237, 239 e 244 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere d'integrazione, per quanto concerne l'ordinamento scolastico della città di Fiume. — Present. pagg. 3001, 3485 — Relaz. del sen. Morpurgo — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1930, 28 marzo 1931, pagine 3113, 3647 — Votaz. pagg. 3126, 3665.
- 573.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1930, n. 964, contenente norme per l'uso delle qualifiche accademiche di dottore in ingegneria ed in chimica industriale. — Present. pag. 3001 — Relaz. del sen. Sanjust — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1930, pag. 3016 — Votaz. pagina 3023.
- 574.** - Deferimento al Consiglio di Amministrazione della Milizia Nazionale Forestale di giudicare le mancanze commesse dal personale civile dei ruoli transitori tecnici e d'ordine dipendente dalla Milizia Nazionale Forestale. — Present. pag. 3001 — Relaz. del sen. Bazan — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3181 — Votaz. pagina 3188.
- 575.** - Disposizioni per la coltivazione di vitigni ibridi produttori diretti. — Present. pagina 3002 — Relaz. del sen. Di Frassineto — Discuss. 17 dicembre 1930, pag. 3151.
- Oratori:
- DI FRASSINETO . . . pagg. 3151, 3152, 3153
 MARESCALCHI, sottosegr. di Stato per l'agric. e le foreste pagg. 3152, 3153
 DALLOLIO ALBERTO pag. 3152
 Votaz. pag. 3161.
- 576.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1388, concernente la conferma per tre anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno. — Present. pag. 3002 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1930, pag. 3017 — Votaz. pag. 3023.
- 577.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361 - Costituzione con sede a Milano di un Ente morale denominato « Unione Cooperativa Milanese dei consumi ». — Present. pag. 3002 — Relaz. del sen. Pericoli — Approv. senza discuss.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 9 dicembre 1930, pag. 3017 — Votaz. pagina 3023.
- 578.** - Disposizioni relative alla vendita per uso commestibile degli olii estratti dalle sanse. — Present. pag. 3002 — Relaz. del senatore Guidi Fabio — Approv. senza discussione 17 dicembre 1930, pag. 3151 — Votaz. pag. 3161.
- 579.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1422, recante modificazioni alla legge 1° febbraio 1903, n. 50, concernente il Consorzio Autonomo del porto di Genova. — Present. pag. 3002 — Relazione del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1930, pag. 3039 — Votaz. pag. 3051.
- 580.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1930, n. 1314, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni della legge sull'Opera di Previdenza del personale delle ferrovie dello Stato. — Present. pag. 3002 — Relaz. del sen. Sanjust — Approv. senza discuss. 11 dicembre 1930, pag. 3056 — Votaz. pag. 3064.
- 581.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1434, che sopprime la carica di Regio Commissario straordinario per il porto di Napoli. — Present. pagina 3002 — Relaz. del sen. Cito Filomarino — Approv. senza discuss. 11 dicembre 1930, pag. 3057 — Votaz. pag. 3064.
- 582.** - Esonero dell'Amministrazione postale-telegrafica dall'obbligo dell'assicurazione contro le malattie del personale delle nuove provincie. — Present. pag. 3002 — Relaz. del sen. Morpurgo — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1930, pag. 3114 — Votaz. pagina 3126.
- 583.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1269, per l'approvazione della convenzione aggiuntiva per la costruzione di un ponte sul Po e per la variante di Corbola alla ferrovia Adriario. — Present. pag. 3002 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1930, pag. 3047 — Votaz. pag. 3052.
- 584.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1930, n. 846, recante proroga sino al 31 dicembre 1930 del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al presidente della Croce Rossa Italiana per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale. — Present. pag. 3002 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1930, pag. 3019 — Votaz. pag. 3023.
- 585.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1930, n. 906, recante disposizioni per il mantenimento fino al 31 dicembre 1930 dell'attuale composizione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. — Present. pag. 3002 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1930, pag. 3048 — Votaz. pag. 3052.
- 586.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1245, che proroga di tre mesi la durata in carica degli attuali membri dell'assemblea del Consorzio autonomo del Porto di Genova. — Present. pagina 3002 — Relaz. del sen. Celesia — Approvato senza discuss. 11 dicembre 1930, pag. 3057 — Votaz. pag. 3064.
- 587.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1930, n. 688, recante un'autorizzazione di spesa per l'Acquedotto Pugliese. — Present. pag. 3003 — Relaz. del sen. Mariotti — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3297 — Votaz. pagina 3300.
- 588.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 973, che approva la Convenzione 22 novembre 1929 stipulata col comune di Torino riguardante la sistemazione dei rapporti per la costruzione dell'ex Officina carte-valori e la cessione di parte di area al comune medesimo. — Present. pagina 3003 — Relaz. del sen. Miliani — Approvato senza discuss. 11 dicembre 1930, pag. 3057 — Votaz. pag. 3064.
- 589.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 972, che aumenta il contributo dello Stato alle spese d'impianto della Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale. — Present. pag. 3003 — Relaz. del sen. Cito Filomarino — Approvato senza discuss. 12 dicembre 1930, pag. 3070 — Votaz. pag. 3101.
- 590.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 851, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei vari Ministeri, nonché ai bilanci di alcune Amministrazioni

INDICE ALFABETICO GENERALE

- autonome, per l'esercizio finanziario 1929-1930, e convalidazione del Regio decreto 23 giugno 1930, n. 848, che ha autorizzato prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste. — Present. pag. 3003 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1930, pag. 3048 — Votaz. pagina 3052.
- 591.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2052, con cui si autorizza il Governo del Re a modificare la convenzione 15 settembre 1923, relativa alla esecuzione delle opere di ampliamento del porto di Bari. — Present. pag. 3003 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discussione, 9 dicembre 1930, pag. 3019 — Votaz. pag. 3023.
- 592.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1930, n. 869, concernente la proroga, a tutto l'esercizio finanziario 1930-31, delle norme del Regio decreto 26 luglio 1925, n. 1237, circa la concessione di premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione dello Stato. — Present. pag. 3003 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1930, pag. 3020 — Votaz. pag. 3023.
- 593.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1034, concernente agevolazioni tributarie per l'Unione Nazionale Ufficiali in congedo d'Italia. — Present. pag. 3003 — Relaz. del sen. Dalloio Alfredo — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1930, pag. 3020 — Votaz. pag. 3024.
- 594.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 976, recante provvedimenti per l'allargamento della Via Roma in Torino e per il risanamento dei quartieri adiacenti. — Present. pag. 3003 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1930, pag. 3020 — Votaz. pagina 3024.
- 595.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 970, recante nuova autorizzazione di spesa per i lavori dipendenti dai Patti Lateranensi. — Present. pag. 3003 — Relaz. del sen. Baccelli — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1930, pag. 3020.
- Oratore:
VALENZANI pag. 3021
Votaz. pag. 3024.
- 596.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1210, che istituisce una Coorte autonoma di milizia portuaria a Trieste. — Present. pag. 3003 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1930, pag. 3048 — Votaz. pagina 3052.
- 597.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 agosto 1929, n. 2150, contenente modifiche alla vigente legislazione in materia di concessioni di ferrovie e di altri mezzi di trasporto. — Present. pag. 3003 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 11 dicembre 1930, pag. 3058 — Votaz. pagina 3064.
- 598.** - Norme per la coordinazione della legge sugli usi civici con quelle sulla bonifica integrale. — Present. pag. 302 — Relaz. del sen. Prampolini — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3180 — Votaz. pagina 3188.
- 599.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1265, concernente la ricostituzione dei comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell'Umbria, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera. — Present. pag. 3003 — Relazione del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1930, pag. 3021 — Votaz. pag. 3024.
- 600.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1296, contenente disposizioni sulla durata in carica degli organi incaricati della tenuta degli albi professionali e sulla iscrizione degli ingegneri-architetti negli albi degli ingegneri. — Present. pag. 3003 — Relaz. del sen. Ricci Corrado — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1930, pag. 3049 — Votaz. pag. 3052.
- 601.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176, concernente il coordinamento delle norme relative agli Istituti di istruzione superiore. — Present. pagina 3003 — Relaz. del sen. Ricci Corrado — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1930, pag. 3049 — Votaz. pag. 3052.
- 602.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 930, che dà facoltà di completare le vacanze esistenti nei quadri degli ufficiali della Milizia Nazionale Forestale, mediante passaggio dei funzionari ci-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- vili del soppresso Real Corpo delle foreste. — Present. pag. 3003 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 11 dicembre 1930, pag. 3059 — Votaz. pag. 3064.
- 603.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1930, n. 860, concernente l'unificazione e l'aumento delle aliquote della tassa sugli scambi;
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, concernente il nuovo testo della legge sulla tassa di scambio. — Present. pag. 3003 — Relaz. del sen. Treccani — Discuss. 6 giugno 1931, pag. 4250.
Oratori:
RAINERI pag. 4250
BERIO » 4251
MOSCONI, min. delle finanze . . . » 4251
Votaz. pag. 4273.
- 604.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1331, concernente l'esecuzione del Protocollo complementare alla Convenzione addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Cecoslovacchia firmata a Roma il 1° marzo 1924, Protocollo stipulato a Roma, con annesso scambio di note, il 4 agosto 1930. — Present. pag. 3003 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1930, pag. 3122 — Votaz. pag. 3127.
- 605.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1027, che accorda l'esenzione daziaria per i cascami di cotone cosiddetti *linters* greggi, da impiegarsi per la produzione del cotone idrofilo destinato alla nitratura. — Present. pag. 3003 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3186 — Votaz. pag. 3193.
- 606.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1028, che stabilisce un trattamento di favore per i residui degli olii minerali destinati alla miscelazione dei bitumi naturali. — Present. pag. 3004 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1930, pag. 3123 — Votaz. pag. 3127.
- 607.** - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 18 luglio 1930, n. 990, 24 luglio 1930, n. 1093, 28 luglio 1930, n. 1040, 30 luglio 1930, n. 1014 e 22 agosto 1930, n. 1276, concernenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione dei Regi decreti 24 luglio 1930, n. 1020, 28 luglio 1930, n. 1021, 28 luglio 1930, n. 1022, 30 luglio 1930, n. 1038 e 30 luglio 1930, n. 1039, autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute per l'esercizio medesimo. — Present. pag. 3004 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1930, n. 3049 — Votaz. pag. 3052.
- 608.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1930, n. 431, contenente riforma delle tasse sulle successioni e sulle donazioni. — Present. pag. 3004 — Relaz. del sen. Raimondi — Approv. senza discuss. 11 dicembre 1930, pag. 3059 — Votaz. pagina 3064.
- 609.** - Conto consuntivo della Tripolitania e Cirenaica per l'esercizio finanziario 1919-20. — Present. pag. 3001 — Relaz. del sen. Lanza di Scalea — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3254 — Votaz. pag. 3286.
- 610.** - Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25. — Present. pag. 3001 — Relaz. del sen. Lanza di Scalea — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3257 — Votaz. pag. 3286.
- 611.** - Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24 e 1924-25. — Present. pag. 3001 — Relaz. del sen. Lanza di Scalea — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3270 — Votaz. pag. 3286.
- 612.** - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Present. pag. 3001 — Relaz. del sen. Mayer — Discuss. 12 dicembre 1930, pag. 3071.
Oratori:
RICCI FEDERICO pag. 3072
RAVA » 3077
CELESIA » 3078
MAYER » 3081
MOSCONI, min. delle finanze . . . » 3081
Votaz. pag. 3102.
- 613.** - Provvedimenti a favore degli agrumeti colpiti dal « malsecco ». — Present. pag.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- na 3001 — Relaz. del sen. Libertini — Approvato senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3184 — Votaz. pag. 3189.
- 614.** - Cessione gratuita alla Diocesi di Fiume del fabbricato ex Scuola di S. Vito e del terreno annesso. — Present. pag. 3001 — Relaz. del sen. Montresor — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1930, pag. 3114 — Votaz. pag. 3126.
- 615.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1315, recante l'autorizzazione della spesa di lire 40 milioni per la prosecuzione dei lavori della direttissima Firenze-Bologna. — Present. pag. 3004 — Relaz. del sen. Dallolio Alberto — Approvato senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3218 — Votaz. pag. 3223.
- 616.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1930, n. 1347, che modifica il regime doganale del salmone in scatole, dello zinco e del rame. — Present. pag. 3004 — Relaz. del sen. Luciolli — Approvato senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3189 — Votaz. pag. 3194.
- 617.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 luglio 1930, n. 922, che esclude dal beneficio della franchigia doganale gli autoveicoli, i motocicli, i velocipedi e loro parti, introdotti nella zona franca del Carnaro. — Present. pag. 3004 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1930, pag. 3123 — Votaz. pag. 3127.
- 618.** - Conversione in legge del Regio decreto 17 aprile 1930, n. 493, riguardante la concessione addizionale di opere di navigazione interna nella Valle del Po. — Present. pagina 3004 — Relaz. del sen. Messedaglia — Approv. senza discuss. 11 dicembre 1930, pag. 3059 — Votaz. pag. 3064.
- 619.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1268, recante provvedimenti in favore delle località danneggiate dal ciclone del 24 luglio 1930 nelle provincie di Treviso e del Friuli. — Present. pag. 3004 — Relaz. del sen. Concini — Approvato senza discuss. 16 dicembre 1930, pagina 3123 — Votaz. pag. 3127.
- 620.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1930, n. 1403, recante provvedimenti in favore degli abitanti di Darfo e di Gairo. — Present. pag. 3004 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discussione, 17 dicembre 1930, pag. 3155 — Votaz. pag. 3161.
- 621.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1930, n. 871, contenente norme integrative per il censimento del grano trebbiato a macchina. — Present. pag. 3004 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discussione 11 dicembre 1930, pag. 3061 — Votaz. pag. 3065.
- 622.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1421, concernente la istituzione di una Cattedra di trasmissioni e misure telegrafiche e telefoniche presso la Regia scuola di ingegneria di Roma. — Present. pag. 3004 — Relazione del sen. Sanjust — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1930, pag. 3124 — Votaz. pag. 3127.
- 623.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1930, n. 1376, che approva e rende esecutoria la Convenzione 30 agosto 1930, con cui l'Amministrazione provinciale di Milano anticipa allo Stato i fondi per completare la sistemazione idraulica della Bassa Lodigiana. — Present. pag. 3004 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discussione, 12 dicembre 1930, pag. 3070. — Votaz. pag. 3101.
- 624.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1930, n. 1163, concernente la devoluzione in favore del costituendo Ente Autonomo del Politeama Fiorentino del diritto erariale e del diritto demaniale sugli spettacoli che avranno luogo nel detto teatro — Present. pag. 3004 — Relaz. del senatore Ricci Corrado — Approv. senza discussione, 11 dicembre 1930, pag. 3061 — Votaz. pag. 3065.
- 625.** - Approvazione della Convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università, dei Regi Istituti superiori d'istruzione e degli Ospedali riuniti di « Santa Chiara » in Pisa. — Present. pag. 3001 — Relaz. del sen. Supino — Discuss. 16 dicembre 1930, pag. 3115.
Oratore:
SUPINO pag. 3115
Votaz. pag. 3126.
- 626.** - Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di colonnello e di generale, collocati in tale posizione direttamente dal ser-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- vizio permanente effettivo. — Present. pagina 3002 — Relaz. del sen. Vanzo — Discuss. 16 dicembre 1930, pag. 3116.
- Oratore:
- DALLOLIO ALFREDO pag. 3116
Votaz. pag. 3126.
- 627.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1930, n. 936, relativo alla concessione di un assegno straordinario annuo a vita alla vedova della medaglia d'oro Vittorio Montiglio. — Present. pag. 3004 — Relaz. del sen. Callaini — Approv. senza discussione, 11 dicembre 1930, pag. 3060 — Votaz. pag. 3064.
- 628.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1318, recante disposizioni per la costruzione di una strada dall'abitato di Cerveteri alla Necropoli Etrusca. — Present. pag. 3004 — Relaz. del senatore Ricci Corrado — Discuss. 11 dicembre 1930, pag. 3061.
- Oratore:
- ORSI pag. 3062
Votaz. pag. 3065.
- 629.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1400, contenente norme speciali per la garanzia dei crediti per l'esportazione nell'Unione delle Repubbliche Soviettiste Socialiste. — Present. pagina 3004 — Relaz. del sen. Treccani — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1930, pag. 3155 — Votaz. pag. 3161.
- 630-A.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1185, riguardante il condono di assegni corrisposti alle famiglie degli scomparsi con l'involucro del dirigibile « Italia ». — Present. pag. 3004 — Relaz. del sen. Cito Filomarino — Approvato senza discuss. 17 dicembre 1930, pag. 3155 — Votaz. pag. 3161.
- 631.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094, concernente decadenza dal diritto a pensione in caso di perdita della cittadinanza italiana. — Present. pag. 3004 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1930, pag. 3070 — Votaz. pag. 3102.
- 632.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, concernente la disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa dello Stato. — Present. pag. 3004 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1930, pag. 3071 — Votaz. pagina 3102.
- 633.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1345, recante norme per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto del Monferrato. — Present. pagina 3005 — Relaz. del sen. Falcioni — Approvato senza discuss. 11 dicembre 1930, pag. 3061 — Votaz. pag. 3065.
- 634.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1366, concernente la proroga dei provvedimenti finanziari a favore dell'Amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa. — Present. pag. 3005 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1930, pag. 3071 — Votaz. pag. 3102.
- 635.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1350, recante disposizioni per la riparazione dei danni causati da alluvioni, piene e frane nelle provincie di Piacenza, Macerata, Bari, Foggia, Pescara e Firenze. — Present. pag. 3005 — Relaz. del sen. Pericoli — Approv. senza discussione, 16 dicembre 1930, pag. 3124 — Votaz. pag. 3127.
- 636.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, recante provvedimenti per la sistemazione finanziaria della industria marmifera carrarese. — Present. pag. 3005 — Relaz. del sen. Callaini — Approv. senza discuss. 11 dicembre 1930, pag. 3062 — Votaz. pag. 3065.
- 637.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1327, concernente l'autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti a fare anticipazioni all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per la costruzione di edifici postali e telegrafici. — Present. pag. 3005 — Relaz. del sen. Cellesia — Approv. senza discuss. 11 dicembre 1930, pag. 3060 — Votaz. pag. 3065.
- 638.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1374, concernente la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo degli allievi delle Accademie e delle Scuole militari. — Present. pag. 3005 —

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 11 dicembre 1930, pag. 3060 — Votaz. pag. 3065.
- 639.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1088, concernente proroga del divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato. — Present. pag. 3005 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1930, pag. 3071 — Votaz. pag. 3102.
- 640.** - Estensione al personale della Magistratura ordinaria e di quella militare delle disposizioni del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1801. — Present. pag. 3001 — Relaz. del sen. Milano Franco d'Aragona — Approv. senza discuss. 25 marzo 1931, pag. 3518 — Votaz. pag. 3545.
- 641.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 agosto 1930, n. 1356, recante norme per l'applicazione del contributo per la manutenzione delle fognature da parte del Governatorato di Roma. — Present. pag. 3005 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 27 marzo 1931, pag. 3604 — Votaz. pag. 3635.
- 642.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 giugno 1930, n. 1090, concernente deroga all'articolo 5 del Regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, sull'ordinamento della Croce Rossa Italiana. — Present. pagina 3005 — Relaz. del sen. Bevione — Approvato senza discuss. 17 dicembre 1930, pag. 3157 — Votaz. pag. 3162.
- 643.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 264, col quale è stata approvata la convenzione per la concessione dell'autostrada Torino-Milano. — Present. pag. 3005 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1930, pag. 3156 — Votaz. pag. 3161.
- 644.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2331, col quale è stata approvata la convenzione per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada Padova-Venezia. — Present. pag. 3005 — Relaz. del sen. Falcioni — Approvato senza discuss. 20 dicembre 1930, pagina 3298 — Votaz. pag. 3300.
- 645.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1930, n. 1457, che apporta modifiche al Regio decreto-legge 6 febbraio 1928, n. 2624, concernente i corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea. — Present. pag. 3005 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1930, pag. 3156 — Votaz. pagina 3162.
- 646.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1256, che approva una convenzione aggiuntiva tra il Ministero dell'aeronautica e la Società Transadriatica per l'esercizio della linea aerea commerciale Venezia-Brindisi. — Present. pag. 3005 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1930, pag. 3156 — Votaz. pag. 3162.
- 647.** - Indennità supplementare per gli ufficiali del Regio esercito. — Present. pag. 3002 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3181 — Votaz. pag. 3188.
- 648.** - Aggiunta all'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 417, sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica. — Present. pag. 3002 — Relaz. del sen. Antona Traversi — Discuss. 19 dicembre 1930, pagina 3203.
- Oratore:
ANTONA TRAVERSI GRISMONDI. . pag. 3204
Votaz. pag. 3220.
- 649.** - Trattamento di ausiliaria per gli ufficiali dei gradi di capitano di vascello, ammiragli e gradi corrispondenti collocati in tale posizione direttamente dal servizio permanente effettivo. — Present. pag. 3002 — Relaz. del sen. Guido Biscaretti — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1930, pag. 3119 — Votaz. pag. 3126.
- 650.** - Costituzione delle Commissioni d'inchiesta presso i tribunali militari marittimi. — Present. pag. 3002 — Relaz. del sen. Cito Filomarino — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1930, pag. 3121 — Votaz. pag. 3127.
- 651.** - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 30 ottobre 1930, n. 1417 e 13 novembre 1930, n. 1470, concernenti variazioni di bilancio e convalidazione dei Regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1449 e 13 novembre 1930, n. 1469, relativi a prelevamenti dal fondo

INDICE ALFABETICO GENERALE

- di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31. — Present. pagina 3005 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1930, pag. 3124 — Votaz. pag. 3127.
- 652.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1930, n. 858, che modifica il regime doganale dei prodotti dell'industria automobilistica. — Present. pag. 3005 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3186 — Votaz. pag. 3193.
- 653.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1466, concernente la cessazione dalla carica degli attuali rettori e direttori delle Università e degli Istituti superiori e dei presidi e dei direttori delle relative Facoltà e Scuole e lo scioglimento delle Giunte per l'istruzione media. — Present. pag. 3005 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1930, pag. 3157 — Votaz. pag. 3162.
- 654.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1165, che porta modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, e al Regio decreto-legge 12 gennaio 1928, n. 96, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. — Present. pag. 3005 — Relaz. del sen. Acton — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3189 — Votaz. pag. 3194.
- 655.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1429, che reca disposizioni relative al Corpo della Regia Guardia di finanza. — Present. pag. 3005 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1930, pag. 3157 — Votaz. pag. 3162.
- 656.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 settembre 1930, n. 1458, che modifica quello del 19 maggio 1927, n. 868, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate. — Present. pag. 3005 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1930, pag. 3158 — Votaz. pag. 3162.
- 657.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1415, per la proroga di taluni prestiti agrari di esercizio. — Present. pag. 3005 — Relaz. del sen. Pi-
- ronti — Discuss. 17 dicembre 1930, pagina 3158.
- Oratori:
- BERGAMASCO pag. 3158
- PIRONTI » 3159
- MARESCALCHI, sottosegr. agric. e foreste » 3159
- Votaz. pag. 3162.
- 658.** - Assegnazione di una pensione straordinaria annua di lire dodicimila a Donna Cornelia Bolletti-Censi, vedova dell'onorevole Michele Bianchi. — Present. pag. 3001 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discussione, 18 dicembre 1930, pag. 3179 — Votaz. pag. 3188.
- 659.** - Convenzione modificativa di quella vigente con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale e il Mar Nero. — Present. pag. 3002 — Relaz. del sen. Amero d'Aste — Approv. senza discussione 18 dicembre 1930, pag. 3181 — Votaz. pag. 3188.
- 660.** - Convenzione modificativa di quella vigente con la Società anonima « Navigazione Toscana », per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo B (Arcipelago Toscano). — Present. pag. 3002 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discussione 17 dicembre 1930, pag. 3154 — Votaz. pag. 3161.
- 661.** - Convenzione modificativa di quella vigente con la Società Anonima di Navigazione « La Meridionale », per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo E (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria). — Present. pag. 3002 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1930, pag. 3154 — Votaz. pag. 3161.
- 662.** - Corso legale e prescrizione delle monete di nichelio puro, a contorno liscio, da centesimi cinquanta. — Present. pag. 3001 — Relaz. del sen. Supino — Discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3202.
- Oratori:
- SUPINO pag. 3203
- ROBOCH, sottosegr. per le finanze » 3203
- Votaz. pag. 3220.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 663.** - Nuovo ordinamento della Regia aeronautica. — Present. pag. 3014 — Relaz. del sen. Libertini — Discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3241.
- Oratori:
- SECHI pag. 3241
- LIBERTINI » 3243
- Votaz. pag. 3285.
- 664.** - Provvedimenti per la costruzione di cantine sociali e di altri stabilimenti cooperativi di produzione agricola. — Present. pag. 3015 — Relaz. del sen. Guacero — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3291 — Votaz. pag. 3300.
- 665.** - Norme per la concessione e l'esecuzione di tombole e lotterie nazionali. — Present. pag. 3014 — Relaz. del sen. Di Donato — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3292 — Votaz. pag. 3300.
- 666.** - Esecuzione del Trattato di commercio e navigazione tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Panama e relativo protocollo firmato in Roma il 16 ottobre 1929. — Present. pag. 3036 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3203 — Votaz. pag. 3220.
- 667.** - Liquidazione delle indennità di infortunio del personale delle Ferrovie dello Stato e risoluzione delle relative controversie. — Present. pag. 3049 — Relaz. del sen. Bonardi — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3184 — Votaz. pagina 3193.
- 668.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1151, che autorizza la spesa di lire 103.000.000 per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti. — Present. pag. 3068 — Relaz. del sen. Rolandi Ricci — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1930, pag. 3125 — Votaz. pag. 3127.
- 669.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1416, che autorizza spese per opere pubbliche straordinarie. — Present. pag. 3068 — Relaz. del senatore Rolandi Ricci — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1930, pag. 3125 — Votaz. pagina 3128.
- 670.** - Convalidazione del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1481, concernente la 3^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31. — Present. pag. 3068 — Relaz. del senatore Mayer — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1930, pag. 3160 — Votaz. pag. 3162.
- 671.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1930, n. 1353, che esenta dall'imposta di consumo e dall'addizionale governativa l'uva fresca destinata alla vinificazione fino al quantitativo di otto quintali e reca modifiche per l'applicazione dell'imposta medesima sulle bevande alcoliche. — Present. pag. 3068 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3190 — Votaz. pag. 3194.
- 672.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1472, concernente provvedimenti transitori per i bilanci delle provincie e dei comuni dell'anno 1931. — Present. pag. 3068 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3211 — Votaz. pag. 3221.
- 673.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 agosto 1930, n. 1162, concernente agevolazioni fiscali per le cambiali emesse a copertura di esportazioni con accettazioni bancarie. — Present. pag. 3068 — Relaz. del sen. Bevione — Approv. senza discuss. 17 marzo 1931, pag. 3344 — Votaz. pagina 3378.
- 674.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1487, circa il divieto di importazione e di vendita nella provincia di Zara di tabacchi similari a quelli di produzione del monopolio. — Present. pag. 3068 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3211 — Votaz. pag. 3221.
- 675.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1930, n. 1413, che dà esecuzione alla Convenzione commerciale, con annesso Protocollo firmato a Ginevra il 24 marzo 1930 fra l'Italia ed altri Stati. — Present. pag. 3068 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3212 — Votaz. pag. 3222.
- 676.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, recante norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche. — Present. pag. 3068 — Relaz. del sen. Luiggi — Approv. senza

INDICE ALFABETICO GENERALE

- discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3212 —
Votaz. pag. 3222.
- 677.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1930, n. 956, recante provvedimenti per la costruzione di un nuovo ponte fra la città di Venezia e la terraferma. — Present. pag. 3068 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 3 giugno 1932, pag. 5428 — Votaz. pag. 5452.
- 678.** - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 3 agosto 1930, n. 1065, 24 ottobre 1930, n. 1426 e 23 ottobre 1930, n. 1454, recanti provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930;
Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1930, n. 1447, recante provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930. — Present. pag. 3068 — Relaz. del sen. Sanjust — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3298 — Votaz. pag. 3301.
- 679.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, recante modificazioni alla legge 24 dicembre 1928, numero 3134, per la bonifica integrale. — Present. pag. 3068 — Relaz. del sen. Celsia — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3298 — Votaz. pag. 3301.
- 680.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, recante riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali, nonché del personale degli Enti pubblici locali, delle Opere nazionali, degli Enti-parastatali e delle Associazioni sindacali. — Present. pag. 3068 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3169.
Oratore:
MUSSOLINI, Capo del Governo . pag. 3169
Votaz. pag. 3187.
- 681.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e previdenziale dei dipendenti statali, in relazione ai provvedimenti disposti col Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. — Present. pag. 3068 — Relaz. del senatore Berio — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3169 — Votaz. pag. 3188.
- 682.** - Modifica dell'articolo 70 del Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore, quale risulta nel testo della legge 17 gennaio 1929, n. 20. — Present. pag. 3111 — Relaz. del sen. Torraca — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3183 — Votaz. pag. 3188.
- 683.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1930, n. 1425, che ha dato esecuzione alla proroga al 1° dicembre 1930 del *modus vivendi* italo-francese del 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note intervenuto a Parigi il 30 maggio 1930. — Present. pag. 3109 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3189 — Votaz. pagina 3194.
- 684.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1508, che autorizza il ministro delle finanze a stipulare convenzioni per assicurare il ricupero dei crediti del Tesoro verso la Società « S.A.P.R.I. ». — Present. pag. 3109 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3217 — Votaz. pag. 3223.
- 685.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031, col quale vengono accordate anticipazioni statali gratuite agli Istituti speciali di credito agrario che ne sono privi. — Present. pag. 3109 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3218 — Votaz. pag. 3223.
- 686.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, che detta norme per i censimenti generali della popolazione e che indice il settimo censimento generale. — Present. pag. 3109 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3190 — Votaz. pagina 3194.
- 687.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione di passività agrarie onerose. — Present. pag. 3109 — Relaz. del sen. Pericoli — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3218 — Votaz. pag. 3223.
- 688-A.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1465, concernente modifiche al testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette 17 ottobre 1922, n. 1401. — Present. pag. 3109

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 27 maggio 1931, pag. 3605 — Votaz. pag. 3635.
- 689.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1048, recante proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli. — Present. pag. 3109 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3186 — Votaz. pag. 3193.
- 690.** - Autorizzazione al Governo del Re, e per esso al Ministro delle finanze, a cedere gratuitamente alla « Fabbriceria di Santa Maria Assunta in Spezia », in aggiunta al terreno di metri quadrati 6986 circa a monte dell'ex-Batteria Cappuccini presso Porta Rocca per la costruzione della Cattedrale, ceduto con legge 27 marzo 1930, n. 259, due appezzamenti contigui di terreno pure appartenenti al patrimonio dello Stato nella stessa località della superficie complessiva di metri quadrati 7140. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. Soderini — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3185 — Votaz. pag. 3193.
- 691.** - Proroga delle funzioni del Comitato liquidatore dei patrimoni degli Enti soppressi e dei beni immobili degli Enti ecclesiastici conservati. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. Montresor — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3210 — Votaz. pag. 3221.
- 692.** - Modifiche alle disposizioni facenti obbligo dell'impianto radiogoniometrico e dell'impianto trasmettente ad onde corte sulle navi mercantili. — Present. pag. 3111 — Relaz. del sen. Rota Giuseppe — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3205 — Votaz. pag. 3220.
- 693.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1550, che sopprime la carica di Regio Commissario per il porto di Fiume. — Present. pag. 3111 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3211 — Votaz. pag. 3221.
- 694.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1506, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate. — Present. pag. 3109 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3215 — Votaz. pag. 3222.
- 695.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1025, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate. — Present. pag. 3109 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3216 — Votaz. pag. 3222.
- 696.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1091, relativo all'approvazione del Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, nonchè degli Atti aggiuntivi stipulati alla stessa data. — Present. pagina 3109 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3216 — Votaz. pag. 3222.
- 697.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1518, che approva la convenzione stipulata il 4 ottobre 1930-VIII tra lo Stato e Gabriele d'Annunzio, riguardante il « Vittoriale ». — Present. pag. 3109 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3217 — Votaz. pag. 3223.
- 698.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1505, che reca provvedimenti diretti a favorire lo sfruttamento della leucite nazionale. — Present. pag. 3109 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3216 — Votaz. pag. 3222.
- 699.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1509, concernente la tassazione delle liberalità a favore di istituti stranieri. — Present. pag. 3109 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3186 — Votaz. pag. 3194.
- 700.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1471, concernente le semplificazioni alle scritturazioni contabili dei risparmi postali. — Present. pag. 3109 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3217 — Votaz. pag. 3223.
- 701.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1510, che modifica alcune disposizioni previste nel Regio de-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- creto-legge 6 settembre 1928, n. 2167, riguardante i sottufficiali dell'Arma aeronautica esonerati dal pilotaggio per motivi fisici. — Present. pag. 3109 — Relaz. del senatore Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, n. 3190 — Votaz. pag. 3194.
- 702.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1930, n. 815, relativo all'esecuzione degli Atti internazionali stipulati fra l'Italia ed altri Stati per il regolamento completo e definitivo delle questioni finanziarie risultanti dalla guerra (Aja, agosto 1929, gennaio 1930 - Parigi, aprile 1930). — Present. pag. 3109 — Relaz. del sen. Salvago Raggi — Approv. senza discuss. 18 marzo 1931, pag. 3361 — Votaz. pagina 3378.
- 703.** - Trasferimento a carico della gestione ordinaria della Cassa depositi e prestiti dei mutui concessi in virtù del Regio decreto-legge 22 settembre 1914, n. 1028, e restituzione al Tesoro del residuo dell'anticipazione concessa alla Cassa depositi predetta per fare fronte al servizio dei mutui su indicati. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3297 — Votaz. pagina 3300.
- 704.** - Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei Carabinieri Reali autorizzati a contrarre matrimonio. — Present. pagina 3110 — Relaz. del sen. Cossilla — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3234 — Votaz. pag. 3285.
- 705.** - Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Azienda autonoma per le poste e i telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1927-28. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 18 marzo 1931, pagina 3358 — Votaz. pag. 3378.
- 706.** - Modificazioni al vigente Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. Mambretti — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3235 — Votaz. pagina 3285.
- 707.** - Obbligatorietà della istruzione premilitare. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. Sailer — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3239 — Votaz. pag. 3285.
- 708.** - Miglioramenti nel trattamento di quiescenza degli ufficiali giudiziari e loro iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. Sandrini — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3293 — Votaz. pag. 3300.
- 709.** - Approvazione della Convenzione per la istituzione ed il funzionamento della « Casa dello Studente » in Roma. — Present. pagina 3110 — Relaz. del sen. Millosevich — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3210 — Votaz. pag. 3221.
- 710.** - Modifica dell'elenco delle feste nazionali, dei giorni festivi a tutti gli effetti civili e delle solennità civili. — Present. pagina 3110 — Relaz. del sen. Fedele — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3234 — Votaz. pag. 3285.
- 711.** - Costituzione del Comune di Mussolinia di Sardegna. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3202 — Votaz. pag. 3220.
- 712.** - Nuove norme sulla censura teatrale. — Present. pag. 3110 — Relaz. del senatore Cian — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3252 — Votaz. pag. 3285.
- 713.** - Provvedimenti per l'impianto di cantine sociali ed enopoli. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. Guaccero — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3291 — Votaz. pag. 3300.
- 714.** - Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali. — Present. pag. 3111 — Relaz. del sen. Morpurgo — Discuss. 20 dicembre 1930, pagina 3286.
- Oratori:
- MORPURGO pag. 3286
 AMERO D'ASTE » 3287
 MARESCALCHI, sottosegr. di Stato
 per l'agric. e for. » 3287
 Votaz. pag. 3300.
- 715.** - Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici. —

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Present. pag. 3111 — Relaz. del sen. Rota Giuseppe — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3206 — Votaz. pag. 3220.
- 716.** - Proroga al 31 dicembre 1933 di alcune disposizioni di carattere transitorio concernenti il personale militare della Regia aeronautica. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. Guido Biscaretti — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3252 — Votaz. pag. 3285.
- 717.** - Approvazione della Convenzione per le statistiche economiche, firmata a Ginevra il 14 dicembre 1928 fra l'Italia ed altri Stati. — Present. pag. 3110 — Relaz. del senatore De Michelis — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3253 — Votaz. pagina 3286.
- 718.** - Adesione all'Accordo firmato a Vienna il 30 novembre 1923, tra i Governi d'Austria, di Polonia, di Rumenia, di Jugoslavia e di Cecoslovacchia circa gli anticipi fatti dall'ex Monarchia austro-ungarica agli impiegati di Stati passati al servizio degli Stati successori. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. Zippel — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1930, pag. 3209 — Votaz. pagina 3220.
- 719.** - Norme relative al matrimonio dei funzionari appartenenti alla carriera diplomatico-consolare. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. Valvassori Peroni — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1930, pag. 3254 — Votaz. pag. 3286.
- 720.** - Approvazione dell'Accordo italo-norvegese concluso in Roma il 31 luglio 1930, mediante scambio di Note, tra il Regio Ministero degli affari esteri e la Legazione di Norvegia per l'abolizione della formalità del visto consolare sui certificati d'origine e sulle fatture commerciali. — Present. pagina 3110 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1930, pag. 3184 — Votaz. pag. 3189.
- 721.** - Autorizzazione al Governo del Re a pubblicare il nuovo Codice di commercio a libri o titoli separati. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. Supino — Discuss. 19 maggio 1931, pag. 3679.
- Oratori:
RICCI FEDERICO pag. 3679
- SUPINO pag. 3681
- ROCCO, min. giust. e aff. culto » 3683
- Votaz. pag. 3737.
- 722.** - Norme per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione interna. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 28 marzo 1931, pag. 3639 — Votaz. pag. 3664.
- 723.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1559, concernente disposizioni circa la decadenza dal diritto a pensione per perdita della cittadinanza italiana. — Present. pag. 3110 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 18 marzo 1931, pag. 3362 — Votaz. pag. 3378.
- 724.** - Distaccò della frazione di S. Benedetto del Querceto dal comune di Loiano e aggregazione della stessa frazione al comune di Monterenzio. — Present. pag. 3112 — Relaz. del sen. Tanari — Approv. senza discuss. 28 marzo 1931, pag. 3642 — Votaz. pag. 3665.
- 725.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1585, recante norme circa il commercio dei prodotti contenenti alcool metilico od altri alcool diversi dall'etilico. — Present. pag. 3112 — Relaz. del sen. Marchiafava — Discuss. 27 marzo 1931, pag. 3605.
- Oratore:
MARCHIAFAVA pag. 3606
- Votaz. pag. 3635.
- 726.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1591, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro per l'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia. — Present. pag. 3112 — Relaz. del sen. Ricci Corrado — Approv. senza discuss. 18 marzo 1931, pag. 3363 — Votaz. pag. 3378.
- 727.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1574, concernente variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e del bilancio dell'Eritrea, per l'esercizio finanziario 1930-31. — Present. pag. 3112 — Relaz.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- del sen. Schanzer — Approv. senza discuss. 25 marzo 1931, pag. 3518 — Votaz. pagina 3545.
- 728** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, contenente provvedimenti per esoneri straordinari di personale delle Ferrovie dello Stato. — Present. pag. 3112 — Relaz. del sen. Celestia — Approv. senza discuss. 18 marzo 1931, pag. 3363 — Votaz. pag. 3378.
- 729** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1600, riguardante la riduzione degli onorari notarili dei protesti cambiari. — Present. pag. 3168 — Relazione del sen. Berio — Approv. senza discuss. 18 marzo 1931, pag. 3363 — Votaz. pag. 3378.
- 730** - Conversione in legge del Regio decreto-legge in data 23 ottobre 1930-VIII, n. 1573, relativo all'approvazione della proroga al 10 novembre 1930 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928, conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio incaricato d'affari d'Italia e il ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1930. — Present. pag. 3168 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 18 marzo 1931, pag. 3363 — Votaz. pagina 3379.
- 731** - Conversione in legge del Regio decreto-legge in data 23 ottobre 1930-VIII, n. 1572, relativo all'approvazione dell'Accordo italo-svizzero del 26 luglio 1930, che proroga di altri cinque anni, a partire dal 1° maggio 1930, l'intesa che sospende l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della Convenzione principale del Gottardo. — Present. pag. 3168 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 18 marzo 1931, pag. 3364 — Votaz. pag. 3379.
- 732** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1584, riflettente la autorizzazione ad importare nel Regno in esenzione da dazi, le banane di origine e provenienza dalle Colonie Italiane, senza limite di quantitativo. — Present. pag. 3219 Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 18 marzo 1931, pag. 3364 — Votaz. pag. 3379.
- 733** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1612, contenente disposizioni integrative del Regio decreto-legge 24 marzo 1930, n. 483, riguardante l'industria carbonifera dell'Istria. — Presentazione, pag. 3321 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 18 marzo 1931, pag. 3365 — Votaz. pag. 3379.
- 734** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1524, concernente la costituzione di un centro di studi, esperienze e costruzioni aeronautiche in Montecelio (Roma). — Present. pag. 3317 — Relazione del sen. Cito Filomarino — Approv. senza discuss. 20 marzo 1931, pag. 3392 — Votaz. pag. 3429.
- 735** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496, che modifica il regime doganale degli zuccheri. — Present. pag. 3317 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 20 marzo 1931, pag. 3392 — Votaz. pag. 3429.
- 736** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1517, concernente la composizione della Commissione per la decorazione della Stella al merito del lavoro. — Present. pag. 3317 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 21 marzo 1931, pag. 3431 — Votaz. pagina 3472.
- 737** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1687, concernente la definizione delle controversie già di competenza del cessato Tribunale arbitrale misto italo-germanico. — Present. pagina 3317 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 27 marzo 1931, pag. 3607 — Votaz. pag. 3635.
- 738** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1558, concernente la concessione di un mutuo alla Società anonima « Silurificio Whitehead » di Fiume. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 20 marzo 1931, pagina 3392.
- Oratore:
- RICCI FEDERICO pag. 3393
Votaz. pag. 3429.
- 739** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1758, concer-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- nente la sistemazione dei rapporti di credito tra il Tesoro dello Stato e la Società Manifatture Cotoniere Meridionali. — Presentazione, pag. 3318 — Relaz. del sen. Concini. — Approv. senza discuss. 20 marzo 1931, pag. 3395 — Votaz. pag. 3430.
- 740** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1555, contenente proroga di termini relativi ad una operazione di mutuo autorizzata a favore della provincia di Ragusa. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 20 marzo 1931, pag. 3395 — Votaz. pag. 3430.
- 741** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1641, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 20 marzo 1931, pag. 3396 — Votaz. pag. 3430.
- 742** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1579, recante provvedimenti per la città di Napoli e per i comuni delle provincie di Napoli e di Salerno in dipendenza del terremoto del 23 luglio 1930. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 20 marzo 1931, pag. 3396 — Votaz. pagina 3430.
- 743** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1930, n. 1570, recante una autorizzazione di spesa di lire 2.000.000 per l'esecuzione dei lavori di sistemazione delle adiacenze dell'edificio del Viminale in Roma e, particolarmente, del piazzale antistante. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Pericoli — Approv. senza discuss. 20 marzo 1931, pag. 3396 — Votaz. pagina 3430.
- 744** - Convalidazione del Regio decreto 4 dicembre 1930, n. 1640, che autorizza una 9ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-31. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 20 marzo 1931, pag. 3396 — Votaz. pagina 3430.
- 745** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1546, che apporta modificazioni al regime doganale convenzionale di alcuni prodotti dell'industria automobilistica provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 20 marzo 1931, pag. 3397 — Votaz. pagina 3430.
- 746** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1633, recante disposizioni complementari per la costruzione della strada di accesso al « Vittoriale ». — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Pericoli — Approv. senza discuss. 20 marzo 1931, pag. 3397 — Votaz. pagina 3430.
- 747** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1611, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche lungo la sponda sinistra del fiume Adda, da Pizzighettone a Crotta d'Adda, nel territorio delle provincie di Cremona e di Milano. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Sanjust — Approv. senza discuss. 20 marzo 1931, pag. 3397 — Votaz. pag. 3430.
- 748** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1930, n. 1610, riguardante la classificazione nella 2ª categoria delle opere idrauliche di un tronco d'argine nel VI comprensorio lungo il Po, in provincia di Piacenza. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Sanjust — Approv. senza discuss. 20 marzo 1931, pag. 3398 — Votaz. pagina 3431.
- 749** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1739, riguardante la unificazione dell'Istituto nazionale di mutualità e previdenza fra il personale postale-telegrafico-telefonico con sede in Milano, con quello di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali, con sede in Roma. — Present. pagina 3318 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 21 marzo 1931, pagina 3431 — Votaz. pag. 3473.
- 750** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1767, recante provvedimenti vari per gli ufficiali del Regio Esercito. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza

INDICE ALFABETICO GENERALE

- discuss. 21 marzo 1931, pag. 3432 — Votaz. pag. 3473.
- 751.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, concernente la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 21 marzo 1931, pag. 3432 — Votaz. pag. 3473.
- 752.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1657, che autorizza il ministro delle finanze a stipulare una convenzione con la Società « Adria » per l'industria chimica di Monfalcone, per il regolamento di alcune partite. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 21 marzo 1931, pagina 3432 — Votaz. pag. 3473.
- 753.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1732, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 21 marzo 1931, pag. 3433 — Votaz. pag. 3473.
- 754.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1740, che riduce del 12 per cento gli onorari ed i diritti degli avvocati, dei procuratori e dei patrocinatori legali. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 21 marzo 1931, pag. 3433 — Votaz. pag. 3473.
- 755.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1636, che modifica l'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, relativa alle tasse di ancoraggio. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Cito Filomarino — Approv. senza discuss. 21 marzo 1931, pag. 3433 — Votaz. pag. 3473.
- 756.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1930, n. 1738, recante disposizioni per il mantenimento fino al 31 marzo 1931 dell'attuale composizione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 21 marzo 1931, pag. 3433 — Votaz. pag. 3473.
- 757.** - Concessione di credito all'Unione Militare. — Present. pag. 3321 — Relaz. del sen. Sailer — Approv. senza discuss. 26 marzo 1931, pag. 3552 — Votaz. pag. 3588.
- 758.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. — Present. pag. 3321 — Relaz. del sen. Raineri — Discuss. 25, 26, 27, 28 marzo 1931, pagg. 3522, 3558, 3611, 3649.
- Oratori:
- | | |
|---|------------------|
| SITTA | pag. 3522 |
| MAZZUCCO | » 3530 |
| VISCONTI DI MODRONE | » 3532 |
| MAROZZI | » 3538 |
| BORSARELLI | » 3559 |
| MENOZZI | » 3562 |
| LORIA | » 3564 |
| BONIN LONGARE | » 3566 |
| MILIANI | » 3568 |
| DI FRASSINETO | » 3572 |
| PASSERINI ANGELO | » 3576 |
| CICCOTTI | » 3577 |
| SARROCCI | » 3611 |
| NUVOLONI | » 3620 |
| CAMERINI | » 3623 |
| TANARI | » 3624 |
| RAINERI | » 3629 |
| ACERBO, min. agricolt. e
foreste | pagg. 3567, 3649 |
| Votaz. pag. 3665. | |
- 759.** - Istituzione di un reparto ottico presso il Regio Arsenal della Spezia. — Present. pag. 3321 — Relaz. del sen. Rota Giuseppe — Approv. senza discuss., 27 marzo 1931, pag. 3596 — Votaz. pag. 3634.
- 760.** - Modificazione all'articolo 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina. — Present. pag. 3321 — Relaz. del sen. Biscaretti Guido — Approv. senza discuss. 27 marzo 1931, pag. 3597 — Votaz. pag. 3635.
- 761.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1679, concernente la fusione dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato con l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. — Present. pag. 3318 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discussione, 21 marzo 1931, pag. 3434 — Votaz. pag. 3474.
- 762.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1930, n. 1683, contenente

INDICE ALFABETICO GENERALE

- provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per il movimento turistico. — Present. pag. 3319 — Relaz. del senatore Sanjust — Approv. senza discuss. 21 marzo 1931, pag. 3434 — Votaz. pag. 3474.
- 763.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1801, recante norme per la sistemazione finanziaria e per il controllo amministrativo-contabile del registro italiano navale ed aeronautico. — Present. pag. 3319 — Relaz. del sen. Cito Filomarino — Approv. senza discuss. 21 marzo 1931, pag. 3434 — Votaz. pag. 3474.
- 764.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1930, n. 1718, concernente la riduzione delle tariffe ferroviarie per il trasporto delle merci. — Present. pagina 3319 — Relaz. del sen. Celesia — Approvato senza discuss. 21 marzo 1931, pagina 3435 — Votaz. pag. 3474.
- 765.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1773, recante norme per l'interpretazione autentica degli articoli 161 e 162 del Testo Unico 5 febbraio 1928, n. 577, sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione. — Present. pag. 3319 — Relaz. del senatore Pironti — Approv. senza discuss. 24 marzo 1931, pag. 3481 — Votaz. pagina 3510.
- 766.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 44, concernente la proroga del termine stabilito per la revisione straordinaria del ruolo dei notari. — Present. pag. 3319 — Relaz. del senatore Berio — Approv. senza discuss. 24 marzo 1931, pag. 3481 — Votaz. pag. 3510.
- 767.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1930, n. 1725, concernente la riduzione dell'aggiunta di famiglia al personale delle Ferrovie dello Stato. — Present. pag. 3319 — Relaz. del sen. Celesia — Approvato senza discuss. 24 marzo 1931, pagina 3482 — Votaz. pag. 3510.
- 768.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 24, relativo all'approvazione della Convenzione per le Esposizioni internazionali con Protocollo di firma, firmata a Parigi tra l'Italia ed altri Stati il 22 novembre 1928. — Present. pagina 3319 — Relaz. del sen. Salvago-Raggi
- Approv. senza discuss. 24 marzo 1931, pag. 3482 — Votaz. pag. 3510.
- 769.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1930, n. 1850, recante norme per la disciplina del servizio di accasermamento dei Corpi di polizia. — Present. pag. 3319 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 24 marzo 1931, pagina 3482 — Votaz. pag. 3510.
- 770.** - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 26 dicembre 1930, n. 1736; 22 dicembre 1930, n. 1746; 6 gennaio 1931, n. 4; 5 gennaio 1931, n. 5; 15 gennaio 1931, n. 23, concernenti variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31; e convalidazione dei decreti Reali 26 dicembre 1930, n. 1779; 22 gennaio 1931, nn. 60 e 61, relativi a prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 3319 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 24 marzo 1931, pag. 3482 — Votaz. pag. 3510.
- 771.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. — Present. pag. 3321 — Relaz. del senatore Schanzer — Discuss. 18 marzo 1931, pag. 3365.
- Oratori:
- MANFRONI pag. 3366
 DE BONO, min. delle colonie . . . » 3370
 SCHANZER » 3375
 Votaz. pag. 3379.
- 772.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, portante modificazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra comuni ed appaltatori. — Present. pag. 3319 — Relaz. del senatore Berio — Approv. senza discuss. 24 marzo 1931, pag. 3483 — Votaz. pag. 3510.
- 773.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 71, contenente modalità per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli del Regio esercito. — Present. pag. 3319 — Relaz. del sen. De Marinis — Approv. senza discuss. 25 marzo 1931, pag. 3519 — Votaz. pag. 3545.
- 774.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1734, che dà fa-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- coltà al Ministro dell'educazione nazionale di procedere ad una revisione di tutte le concessioni di « lauree ad honorem ». — Present. pag. 3319 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 24 marzo 1931, pag. 3483 — Votaz. pag. 3510.
- 775.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1847, recante provvedimenti in dipendenza dei danni causati da frane in comune di Léprignano. — Present. pag. 3319 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 24 marzo 1931, pag. 3484 — Votaz. pag. 3511.
- 776.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1745, relativo alla proroga delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra. — Present. pag. 3319 — Relaz. del sen. Concini — Approvato senza discuss. 25 marzo 1931, pagina 3519 — Votaz. pag. 3546.
- 777.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 26, concernente la esenzione postale ed il trasporto gratuito sulle Ferrovie dello Stato della corrispondenza e degli stampati relativi al VII Censimento generale della popolazione del Regno e delle Colonie. — Present. pag. 3319 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 24 marzo 1931, pag. 3484 — Votaz. pag. 3511.
- 778.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1630, che abroga le leggi 18 marzo 1926, n. 562; 23 luglio 1926, n. 1362 e 10 gennaio 1929, n. 66, concernenti l'esercizio di linee aeree da parte della Società anonima di navigazione aerea. — Present. pag. 3319 — Relaz. del senatore Sanjust — Approv. senza discuss. 24 marzo 1931, pag. 3484 — Votaz. pag. 3511.
- 779.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 78, concernente la istituzione di una Fondazione di carattere militare intitolata al nome del conte Gian Giacomo Felissent e destinata a favore di ufficiali del Regio esercito. — Present. pagina 3319 — Relaz. del sen. De Marinis — Approv. senza discuss. 25 marzo 1931, pagina 3519 — Votaz. pag. 3546.
- 780.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 64, recante provvedimenti per l'attuazione di un programma suppletivo di opere di bonifica in concessione, nell'esercizio 1930-31, per l'importo di lire 80.000.000. — Present. pag. 3319 — Relaz. del sen. Sanjust — Approv. senza discuss. 24 marzo 1931, pag. 3485 — Votaz. pag. 3511.
- 781.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, contenente norme dirette a rendere più efficiente la vigilanza governativa sulle società cooperative. — Present. pag. 3319 — Relaz. del senatore Concini — Discuss. 22 maggio 1931, pag. 3781.
- Oratori:
- SANDRINI pag. 3783
BOTTAI, min. delle corporaz. » 3786
Votaz. pag. 3791.
- 782.** - Regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti. — Present. pagina 3321 — Relaz. del sen. Vanzo — Discuss. 22 maggio 1931, pag. 3768.
- Oratori:
- MARCELLO pag. 3769
GAZZERA, min. della guerra » 3770
Votaz. pag. 3791.
- 783.** - Modificazioni alle vigenti disposizioni sulle concessioni ferroviarie di viaggio ai giornalisti. — Present. pag. 3321 — Relaz. del sen. Guidi Fabio — Approv. senza discussione 27 marzo 1931, pag. 3597 — Votaz. pag. 3635.
- 784.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780, che riduce del dodici per cento gli emolumenti agli ufficiali giudiziari ed agli uscieri degli uffici di conciliazione. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 24 marzo 1931, pag. 3485 — Votaz. pag. 3511.
- 785.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 25, che ha dato esecuzione alla Convenzione monetaria stipulata in Roma fra lo Stato della Città del Vaticano ed il Regno d'Italia il 2 agosto 1930. — Present. pag. 3320 — Relaz. del

INDICE ALFABETICO GENERALE

- sen. Celesia — Approv. senza discuss. 25 marzo 1931, pag. 3520 — Votaz. pag. 3546.
- 786.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1735, concernente l'ordinamento dell'Opera nazionale dopolavoro. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 25 marzo 1931, pag. 3520 — Votaz. pag. 3546.
- 787.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1931, n. 15, concernente proroga del termine per la prescrizione dei biglietti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 25 marzo 1931, pag. 3520 — Votaz. pagina 3546.
- 788.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 65, recante provvedimenti per i vaglia cambiari e le fedeli di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 25 marzo 1931, pag. 3520 — Votaz. pagina 3546.
- 789.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1930, n. 1837, concernente l'insegnamento di statistica e di clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali nella Regia Università di Roma. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 25 marzo 1931, pag. 3521 — Votaz. pag. 3546.
- 790.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 gennaio 1931, n. 16, che fissa il termine entro il quale l'Istituto di credito agrario per la Sardegna dovrà iniziare la restituzione delle anticipazioni ottenute dallo Stato. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 25 marzo 1931, pag. 3521 — Votaz. pag. 3546.
- 791.** † Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 74, per la liquidazione delle tasse erariali sui trasporti delle linee in concessione, che effettuano servizio cumulativo con la rete ferroviaria statale. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Dal-
lelio Alfredo — Approv. senza discuss. 25 marzo 1931, pag. 3521 — Votaz. pagina 3546.
- 792.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 73, concernente la liquidazione in annualità trentennali dei lavori di costruzione delle ferrovie secondarie sicule. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Sanjust — Approv. senza discuss. 25 marzo 1931, pag. 3522 — Votaz. pag. 3547.
- 793.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1930, n. 1835, concernente la concessione di esoneri doganali a favore di nuove iniziative industriali. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Lucioli — Discuss. 27 marzo 1931, pag. 3607.
- Oratori:
- TOFANI pag. 3609
- TRIGONA, sottosegr. per le corpor. » 3609
- LUCIOLLI » 3609
- Votaz. pag. 3636.
- 794.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 45, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 26 marzo 1931, pag. 3555 — Votaz. pagina 3589.
- 795.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione ed esportazione per essere lavorate. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 26 marzo 1931, pag. 3556 — Votaz. pag. 3589.
- 796.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1634, che apporta modificazioni alla vigente tariffa di vendita dei tabacchi lavorati nazionali e determina la misura dell'aggio e del supplemento di aggio dovuti ai rivenditori di generi di monopolio nello smercio dei tabacchi lavorati e dei prodotti secondari. — Present. pagina 3320 — Relaz. del sen. Pironti — Approvato senza discuss. 26 marzo 1931, pagina 3556 — Votaz. pag. 3589.
- 797.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1693, che proroga al 31 dicembre 1950 la facoltà di emissione dei biglietti di banca concessa alla Banca d'Italia. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 19 maggio 1931, pag. 3691 — Votaz. pag. 3737.

INDICE ALFABETICO GENERALE

798. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 86, concernente proroga di termini per l'erogazione e per l'inizio di ammortamento di mutui concessi al Comune e alla Congregazione di carità di Ragusa. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 26 marzo 1931, pag. 3556 — Votaz. pag. 3589.

799. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, concernente modificazioni alla legge sulle funicolari aeree e ascensori in servizio pubblico. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Faicioni — Approv. senza discuss. 26 marzo 1931, pag. 3557 — Votaz. pag. 3589.

800. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 82, con il quale viene esteso l'uso delle macchine affrancatrici alla francatura dei bollettini per la spedizione dei pacchi postali. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Venino — Approvato senza discuss. 26 marzo 1931, pagina 3557 — Votaz. pag. 3589.

801. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 75, che approva la Convenzione aggiuntiva per la riassunzione dell'esercizio della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini, da parte della concessionaria Società Anonima per le ferrovie secondarie della Sicilia. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Sanjust — Approv. senza discuss. 26 marzo 1931, pag. 3557 — Votaz. pagina 3589.

802. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 91, recante norme per l'estensione al personale degli Enti locali delle disposizioni sul trattamento di quiescenza, dettate, nei riguardi dei dipendenti statali, dal Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 26 marzo 1931, pag. 3558 — Votaz. pag. 3590.

803. - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. — Present. pag. 3321 — Relaz. del sen. Bevione — Discuss. 21, 24 marzo 1931, pagine 3435, 3486.

Oratori:

CHIMIENTI	pag. 3435
MENOZZI	» 3438
MESSEDAGLIA	» 3439
CELESIA	» 3447
MARAGLIANO	» 3450
PESTALOZZA	» 3454
CAVAZZONI	» 3456
GABBI	» 3464
GUACCERO	pagg. 3469, 3508
NUVOLONI	pag. 3486
ROSSINI	» 3488
ROLANDI RICCI	» 3496
ARPINATI, sottosegr. per l'interno	» 3500
BEVIONE	» 3508

Votaz. pag. 3511.

804. - Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. — Present. pag. 3321 — Relaz. del sen. Rolandi Ricci — Discuss. 20 marzo 1931, pag. 3398.

Oratori:

LIBERTINI	pag. 3398
SANJUST	» 3401
SANDRINI	» 3403
REGGIO	» 3406
CROLLALANZA, min. LL. PP.	» 3409
ROLANDI RICCI	» 3419

Votaz. pag. 3431.

805. - Modifica dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1928, n. 1472, concernente la Fiera internazionale del libro. — Present. pagina 3321 — Relaz. del sen. Rava — Approv. senza discuss. 26 marzo 1931, pag. 3554 — Votaz. pag. 3589.

806. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1609, con il quale è stato approvato il piano regolatore del centro della città di Milano per la zona compresa fra le vie Carlo Alberto, Cappellari, Visconti, San Giovanni Laterano e San Giovanni in Conca. — Present. pag. 3320 — Relaz. del sen. Raimondi — Approv. senza discussione, 14 dicembre 1931, pag. 4424 — Votaz. pag. 4429.

807. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 118, recante modificazioni degli organi consultivi ed esecu-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- tivi per l'applicazione della legge 29 giugno 1929, n. 1366, sulla produzione zootecnica. — Present. pag. 3321 — Relaz. del sen. Mes-sedaglia — Approv. senza discuss. 28 marzo 1931, pag. 3648 — Votaz. pag. 3665.
- 808.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1930, n. 1938, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione della Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale. — Present. pag. 3321 — Relaz. del sen. Cito Filomarinò — Approv. senza discuss. 27 marzo 1931, pag. 3610 — Votaz. pag. 3636.
- 809.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1931, n. 139, che eleva il contributo base da versare dai depositanti domande di privative industriali, per la stampa delle descrizioni e dei disegni. — Present. pag. 3321 — Relaz. del sen. Trecani — Approv. senza discuss. 28 marzo 1931, pag. 3648 — Votaz. pag. 3665.
- 810.** - Approvazione della Convenzione sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale conclusa a Roma tra l'Italia e la Francia il 3 giugno 1930 — Present. pag. 3321 — Relaz. del sen. Gallina — Approvato senza discuss. 19 maggio 1931, pagina 3679 — Votaz. pag. 3737.
- 811.** - Agevolazioni di credito per l'acquisto e l'eventuale miglioramento di un fondo da destinarsi in uso all'Istituto superiore agrario e forestale di Firenze. — Present. pagina 3321 — Relaz. del sen. Di Frassineto — Approv. senza discuss. 26 marzo 1931, pag. 3553 — Votaz. pag. 3588.
- 812.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti e dall'eruzione dello Stromboli del marzo e settembre 1930 nelle Isole Filicudi e Stromboli, nonchè per il restauro integrale dell'Abbazia e della Certosa di Trisulti, nel territorio di Collepardo. — Present. pagina 3321 — Relaz. del sen. Pironti — Approvato senza discuss. 26 marzo 1931, pagina 3558 — Votaz. pag. 3590.
- 813.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 130, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione dei decreti Reali 16 febbraio 1931, nn. 131 e 132, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 3321 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 19 maggio 1931, pag. 3692 — Votaz. pag. 3737.
- 814.** - Norme per la sistemazione dei conti consuntivi dei Comuni, delle Provincie e delle Istituzioni di beneficenza, distrutti da incendi o da altri eventi fortuiti. — Present. pag. 3325 — Relaz. del sen. Pironti — Approvato senza discuss. 26 marzo 1931, pagina 3553 — Votaz. pag. 3588.
- 815.** - Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali. — Present. pagina 3325 — Relaz. del sen. Pironti — Approvato senza discuss. 29 maggio 1931, pagina 3940 — Votaz. pag. 3965.
- 816.** - Provvedimenti relativi all'Istituto di mutualità e previdenza fra il personale postale, telegrafico e telefonico. — Present. pag. 3326 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 27 marzo 1931, pagina 3598 — Votaz. pag. 3635.
- 817.** - Autorizzazione a coordinare in Testo Unico le disposizioni legislative vigenti per l'istruzione media classica, scientifica e magistrale. — Present. pag. 3326 — Ritirato pag. 3673.
- 818-A.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, concernente disposizioni per il conferimento delle esattorie delle imposte dirette agli effetti del decennio 1933-1942. — Present. pag. 3326 — Relaz. del sen. Berio — Approvato senza discuss. 27 maggio 1931, pagina 3605 — Votaz. pag. 3635.
- 819.** - Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. — Present. pag. 3326 — Relaz. del sen. Rava — Discuss. 2-3 giugno 1931, pagg. 4026, 4116.

Oratori:

SCHANZER	pag. 4026
CELESIA	» 4033
SAN MARTINO	» 4039
VISCONTI DI MODRONE	» 4046
GALLENZA	» 4051
PITACCO	» 4057
CASERTANO	» 4116

INDICE ALFABETICO GENERALE

- D'AMELIO pag. 4120
 VALVASSORI PERONI » 4124
 SECHI » 4129
 RAVA » 4132
 GRANDI, min. esteri » 4136
 Votaz. pag. 4165.
- 820.** - Conto consuntivo del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. — Present. pag. 3326 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discussione 26 marzo 1931, pag. 3554 — Votaz. pag. 3589.
- 821.** - Conti consuntivi del fondo speciale delle corporazioni per gli esercizi finanziari 1927 1928 e 1928-1929. — Present. pag. 3326 — Relaz. del sen. Conti — Approv. senza discussione, 19 maggio 1931, pag. 3685 — Votaz. pag. 3737.
- 822.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1946, che reca norme per le navi nazionali che navigano sui fiumi dell'Estremo Oriente aperti al traffico internazionale. — Present. pag. 3356 — Relazione del sen. Arton — Approv. senza discuss. 27 marzo 1931, pag. 3610 — Votaz. pag. 3636.
- 823.** - Approvazione dell'Accordo tra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la creazione e il funzionamento dell'Istituto di Biologia marina in Rovigno, firmato in Roma l'11 ottobre 1930. — Present. pag. 3356 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discussione 27 marzo 1931, pag. 3598 — Votaz. pag. 3635.
- 824.** - Approvazione del Trattato di estradizione italo-panamense del 7 agosto 1930. — Present. pag. 3356 — Relaz. del sen. Valvassori Peroni — Approv. senza discuss. 28 marzo 1931, pag. 3643 — Votaz. pagina 3665.
- 825.** - Approvazione del Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930. — Present. pag. 3356 — Relaz. del sen. Valvassori Peroni — Approvato senza discuss. 28 marzo 1931, pagina 3643 — Votaz. pag. 3665.
- 826.** - Ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici e competenza degli organi consultivi in materia di opere pubbliche. — Present. pag. 3357 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 27 marzo 1931, pag. 3599 — Votaz. pag. 3635.
- 827.** - Approvazione della Convenzione di stabilimento con Protocollo stipulato a Roma fra l'Italia e la Francia il 3 giugno 1930. — Present. pag. 3384 — Relaz. del sen. Valvassori Peroni — Approv. senza discuss. 19 maggio 1931, pag. 3693 — Votaz. pagina 3738.
- 828.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 206, concernente il trattamento di quiescenza e previdenziale del personale delle Casse di risparmio, dei Monti di pietà di prima categoria, del Consorzio Nazionale per il Credito Agrario di miglioramento, degli Istituti speciali di Credito Agrario e dei Consorzi che provvedono ad opere di bonifica integrale, in dipendenza del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491. — Present. pag. 3384 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 22 maggio 1931, pag. 3786 — Votaz. pag. 3791.
- 829.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1931, n. 209, che aumenta il contingente di etere di petrolio da ammettere in franchigia doganale per essere impiegato nella estrazione di essenze concrete dai fiori. — Present. pag. 3384 — Relazione del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 28 marzo 1931, pag. 3648 — Votaz. pag. 3665.
- 830.** - Miglioramento delle pensioni ai marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile. — Present. pag. 3435 — Relaz. del sen. Poggi Cesare — Approv. senza discussione, 28 marzo 1931, pag. 3643 — Votaz. pag. 3665.
- 831.** - Istituzione di albi per gli esportatori dei prodotti orto-frutticoli-agrumari. — Present. pag. 3480 — Relaz. del sen. di Frassineto — Approv. senza discuss. 29 maggio 1931, pag. 3942 — Votaz. pag. 3966.
- 832.** - Disciplina dell'uso del nome « seta ». — Present. pag. 3480 — Relaz. del sen. Marcello — Discuss. 19 maggio 1931, pag. 3686.
- Oratori:
- DE CAPITANI pag. 3686
 MARCELLO » 3689
 Votaz. pag. 3737.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 833.** - Autorizzazione, all'effetto del loro aumento, alla revisione dei canoni e delle prestazioni analoghe dovuti all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in corrispettivo di concessioni od autorizzazioni del genere. — Present. pag. 3610 — Relaz. del sen. De Vito — Ritirato pag. 7232.
- 834.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1931, n. 240, recante disposizioni straordinarie a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone. — Present. pagina 3676 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 22 maggio 1931, pag. 3787.
Oratore:
SERPIERI, sottosegr. per la bonifica integrale pag. 3787
Votaz. pag. 3791.
- 835.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, riguardante i ruoli organici di alcuni personali appartenenti al Ministero delle corporazioni. — Present. pag. 3675 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 22 maggio 1931, pag. 3787 — Votaz. pag. 3791.
- 836.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1656, che approva i seguenti Accordi stipulati in Roma tra l'Italia e la Polonia il 22 luglio 1930:
1° Accordo in materia di proibizioni e restrizioni all'importazione;
2° Convenzione sanitaria veterinaria. — Present. pag. 3675 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 19 maggio 1931, pag. 3692 — Votaz. pag. 3738.
- 837.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1930, n. 1936, relativo all'applicazione della valuta legale ai dazi doganali. — Present. pag. 3675 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 19 maggio 1931, pag. 3692 — Votaz. pagina 3738.
- 838.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 157, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società « Puglia » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo VI (Bari). — Present. pag. 3675 — Relaz. del sen. Tofani — Approvato senza discuss. 22 maggio 1931, pagina 3788 — Votaz. pag. 3791.
- 839.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176, concernente la istituzione del preventivo esame sulle invenzioni presentate nelle mostre ed esposizioni nazionali alle quali sia stata concessa la protezione temporanea. — Present. pagina 3675 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 29 maggio 1931, pag. 3946 — Votaz. pag. 3966.
- 840.** - Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. — Present. pag. 3676 — Relaz. del sen. Mango — Discuss. 25-26 maggio 1931, pagg. 3820, 3851.
Oratori:
VENINO pag. 3820
RAIMONDI » 3826
DIENA » 3831
GIAMPIETRO » 3840
SANDRINI » 3852
GALIMBERTI » 3855
CALISSE » 3857
LONGHI » 3859
MANGO » 3861
ROCCO, min. giustizia e affari di culto » 3869
Votaz. pag. 3909.
- 841.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 175, recante modificazioni alla composizione del Consiglio generale dell'Istituto Nazionale dell'Esportazione. — Present. pag. 3675 — Relaz. del sen. Tofani — Approv. senza discuss. 22 maggio 1931, pag. 3788 — Votaz. pagina 3791.
- 842.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 febbraio 1931, n. 142, concernente concessione di mutui ai danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930, da parte della costituenda Sezione autonoma del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. — Present. pag. 3675 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 22 maggio 1931, pag. 3788 — Votaz. pag. 3791.
- 843.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Present. pag. 3676 — Relaz. del sen. Ancona — Discuss. 19 maggio 1931, pag. 3693.
- Oratori:
- | | |
|----------------------------|-----------|
| ROMEO | pag. 3694 |
| VANZO | » 3697 |
| BALBO, min. aeron. | » 3698 |
| ANCONA | » 3703 |
- Votaz. pag. 3738.
- 844.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1931, n. 221, relativo all'approvazione della proroga al 1° giugno 1931, del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 27 novembre 1930. — Present. pag. 3675 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 19 maggio 1931, pag. 3693 — Votaz. pag. 3738.
- 845.** - Erezione in Ente morale del Regio Osservatorio astronomico di Collurania (Teramo). — Present. pag. 3676 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 3 giugno 1931, pag. 4153 — Votaz. pagina 4166.
- 846.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 marzo 1931, n. 261, concernente il passaggio alla II Commissione del Ministero dell'educazione nazionale di talune delle attribuzioni spettanti al Comitato esecutivo della VI Sezione del Consiglio Superiore dell'educazione nazionale in materia di carriera, di disciplina e di ricorsi del personale degli Istituti nautici. — Present. pag. 3675 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 29 maggio 1931, pag. 3946 — Votaz. pag. 3966.
- 847.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1931, n. 324, contenente norme per l'inquadramento sindacale delle società cooperative. — Present. pag. 3675 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 27 maggio 1931, pag. 3895 — Votaz. pag. 3910.
- 848.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 278, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31, e convalidazione dei decreti Reali 23 marzo 1931, nn. 279 e 312, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 3675 — Relaz. del senatore Mayer — Approv. senza discuss. 27 maggio 1931, pag. 3895 — Votaz. pagina 3910.
- 849.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 345, recante disposizioni per il mantenimento fino al 30 giugno 1931 dell'attuale composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. — Present. pag. 3675 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 22 maggio 1931, pag. 3789 — Votaz. pag. 3792.
- 850.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 291, che assegna l'appannaggio di lire 100.000 annue a S.A.R. il Principe Adalberto di Savoia-Genova, Duca di Bergamo. — Present. pag. 3675 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 22 maggio 1931, pag. 3789 — Votaz. pag. 3792.
- 851.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 271, recante modificazione delle tasse di bollo sulle bollette e quietanze per proventi doganali. — Present. pag. 3675 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 22 maggio 1931, pag. 3789 — Votaz. pag. 3792.
- 852.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 300, relativo all'istituzione di una tassa speciale per i passaporti per paesi transoceanici. — Present. pag. 3675 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 23 maggio 1931, pag. 3799 — Votaz. pag. 3815.
- 853.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 315, che modifica la tassa per il rilascio del passaporto nel Regno e all'Estero. — Present. pag. 3675 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 23 maggio 1931, pag. 3799 — Votaz. pag. 3816.
- 854.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 149, che reca provvedimenti a favore dell'industria della pesca. — Present. pag. 3676 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 30 maggio 1931, pag. 3973 — Votaz. pag. 4021.
- 855.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Present. pag. 3676 — Relaz. del senatore Conti — Discuss. 20, 21 maggio 1931, pagg. 3711, 3741.
- Oratori:
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| MILLOSEVICH | pagg. 3711, 3717 |
| CORBINO | pag. 3716 |
| MAROZZI | » 3717 |
| CICCOTTI | » 3720 |
| RICCI FEDERICO | » 3729 |
| TANARI | » 3736 |
| CONTI | » 3742 |
| BOTTAL, min. corporaz. | » 3748 |
- Votaz. pag. 3761.
- 856.** - Distacco dal comune di Palaia e aggregazione a quello di Pontedera della frazione Treggiaia. — Present. pag. 3676 — Relaz. del sen. Supino — Approv. senza discuss. 23 maggio 1931, pag. 3798 — Votaz. pagina 3815.
- 857.** - Norme per la definitiva liquidazione dei compensi di costruzione alle navi mercantili previsti dal Regio decreto-legge 1° febbraio 1923, n. 211. — Present. pag. 3676 — Relaz. del sen. Marcello. — Approv. senza discuss. 27 maggio 1931, pag. 3892 — Votaz. pag. 3909.
- 858.** - Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. — Present. pag. 3676 — Relaz. del sen. Petitti di Roreto — Discuss. 23 maggio 1931, pagina 3800.
- Oratori:
- | | |
|--------------------------------|-----------|
| MAZZUCCO | pag. 3800 |
| ROSSI BALDO | » 3804 |
| GAZZERA, min. guerra | » 3808 |
- Votaz. pag. 3816.
- 859.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1931, n. 137, che approva il Protocollo firmato a Roma fra l'Italia e la Francia il 10 febbraio 1931 e inteso a modificare alcune voci dei precedenti Accordi commerciali italo-francesi del 13 novembre 1922 e del 7 marzo 1928. — Present. pag. 3676 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 22 maggio 1931, pag. 3789 — Votaz. pag. 3792.
- 860.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 348, recante provvedimenti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici destinati a fine pubblico danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930 nella città di Napoli e nei comuni delle provincie di Napoli e di Salerno. — Present. pag. 3676 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 23 maggio 1931, pag. 3799 — Votaz. pag. 3816.
- 861.** - Passaggio agli uffici territoriali del genio civile delle espropriazioni di strade militari costruite durante la guerra e delle liquidazioni degli indennizzi di temporanea occupazione delle strade militari da abbandonarsi. — Present. pag. 3676 — Relaz. del sen. Gualtieri — Discuss. 27 maggio 1931, pag. 3892.
- Oratori:
- | | |
|---|------------------|
| MORPURGO | pagg. 3892, 3893 |
| MANARESI, sottosegr. di Stato per la guerra | pag. 3893 |
- Votaz. pag. 3909.
- 862.** - Ufficiali osservatori dall'aeroplano. — Present. pag. 3676 — Relaz. del sen. Sailer — Approv. senza discuss. 27 maggio 1931, pag. 3894 — Votaz. pag. 3909.
- 863.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 354, con il quale è stato modificato l'articolo 3 del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 976, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 6, concernente provvedimenti per l'allargamento della via Roma in Torino. — Present. pag. 3676 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 29 maggio 1931, pag. 3946 — Votaz. pag. 3966.
- 864.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1931, n. 165, recante l'autorizzazione della ulteriore spesa di lire 15 milioni per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930. — Present. pag. 3676 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 23 maggio 1931, pag. 3800 — Votaz. pag. 3816.
- 865.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, concernente provvedimenti per la costruzione e ricostruzione di edifici di culto, assistenza, beneficenza, educazione e istruzione dell'Archidiocesi di Messina. — Present. pag. 3676

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Relaz. del sen. Raimondi — Approv. senza discuss. 27 maggio 1931, pag. 3896 — Votaz. pag. 3910.
- 866.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1954, che autorizza la costruzione di nuove case per i ferrovieri per un importo di 80 milioni di lire. — Present. pag. 3676 — Relaz. del senatore Berio — Approv. senza discuss. 28 maggio 1931, pag. 3912 — Votaz. pag. 3934.
- 867.** - Autorizzazione al Governo del Re ad includere ulteriori disposizioni di legge nel Testo Unico delle leggi sulla pesca. — Present. pag. 3676 — Relaz. del sen. Pittacco — Approv. senza discuss. 23 maggio 1931, pag. 3799 — Votaz. pag. 3815.
- 868.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 391, concernente la fondazione di un Istituto italiano di studi germanici in Roma e di un Istituto italo-germanico a Colonia. — Present. pag. 3676 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 28 maggio 1931, pag. 3913 — Votaz. pag. 3934.
- 869.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 368, concernente la istituzione a favore del costituendo Ente autonomo del Politeama Fiorentino di un diritto addizionale in aggiunta ai diritti erariali dovuti per gli spettacoli e trattenimenti nella provincia di Firenze. — Present. pag. 3676 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 28 maggio 1931, pag. 3913 — Votaz. pag. 3934.
- 870.** - Autorizzazione preventiva del Ministero dell'aeronautica per la concessione di credito agli ufficiali ed ai marescialli della R. aeronautica. — Present. pag. 3707 — Relaz. del sen. Biscaretti Guido — Approv. senza discuss. 1° giugno 1931, pag. 3994 — Votaz. pag. 4021.
- 871.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 484, concernente modificazioni all'ordinamento giudiziario. — Present. pag. 3707 — Relaz. del sen. Venino — Approv. senza discuss. 30 maggio 1931, pag. 3973 — Votaz. pag. 4021.
- 872.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. — Present. pag. 3747 — Relaz. del sen. Torraca — Discuss. 29, 30 maggio, 1° giugno 1931, pagg. 3963, 3974, 3996.
- Oratori:
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| MARAGLIANO | pag. 3963 |
| SAN MARTINO | » 3975 |
| BACCELLI | » 3978 |
| SCIALOJA VITTORIO | » 3980 |
| BRUGI | » 3981 |
| MENOZZI | » 3984 |
| SANDRINI | » 3985 |
| RAVA | » 3985 |
| MONTRESOR | » 3988 |
| VARISCO | » 3996 |
| GIORDANO | » 3997 |
| CIAN | » 3999 |
| ZAPPI | » 4005 |
| SUPINO | » 4006 |
| TORRACA | » 4007 |
| GIULIANO, min. educ. naz. | » 4012 |
- Votaz. pag. 4022.
- 873.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 470, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione del decreto Reale 23 aprile 1931, n. 479, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 3766 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 30 maggio 1931, pag. 3973 — Votaz. pag. 4021.
- 874.** - Convalidazione del Regio decreto 9 aprile 1931, n. 385, concernente la 17^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1930-1931. — Present. pag. 3766 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 30 maggio 1931, pag. 3974 — Votaz. pag. 4021.
- 875.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 462, concernente agevolazioni fiscali a favore della sezione autonoma fiumana dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezia. — Present. pag. 3766 — Relaz. del sen. Tolomei — Approv. senza discuss. 30 maggio 1931, pag. 3974 — Votaz. pag. 4021.
- 876.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, n. 1459, contenente disposizioni penali in materia di società commerciali. — Present. pag. 3766 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza

INDICE ALFABETICO GENERALE

- discuss. 29 maggio 1931, pag. 3947 — Votaz. pag. 3966.
- 877.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. — Present. pag. 3765 — Relaz. del sen. De Vito — Discuss. 27, 28 maggio 1931, pagg. 3896, 3914.
- Oratori:
- | | |
|------------------------------|------------------|
| PAVIA | pag. 3896 |
| LIBERTINI | pagg. 3901, 3923 |
| CELESIA | pag. 3903 |
| ANCONA | pagg. 3903, 3923 |
| GIAMPIETRO | pag. 3906 |
| SECHI | » 3907 |
| DE VITO | » 3914 |
| CIANO, min. comunic. | » 3923 |
| REGGIO | » 3932 |
- Votaz. pag. 3934.
- 878.** - Proroga del termine stabilito per il funzionamento del tribunale speciale per la difesa dello Stato. — Present. pag. 3765 — Relaz. del sen. Mazzoccolo — Approv. senza discuss. 29 maggio 1931, pag. 3945 — Votaz. pag. 3966.
- 879.** - Estensione alla Milizia della strada del trattamento giuridico stabilito per la Milizia nazionale forestale. — Present. pagina 3765 — Relaz. del sen. Bazan — Approv. senza discuss. 30 maggio 1931, pag. 3972 — Votaz. pag. 4021.
- 880.** - Proroga del termine di attuazione del piano di risanamento della città di Palermo. — Present. pag. 3765 — Relaz. del sen. Di Stefano — Approv. senza discuss. 1° giugno 1931, pag. 3994 — Votaz. pagina 4021.
- 881.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 aprile 1931, n. 400, che autorizza la spesa di lire 10 milioni per la esecuzione di opere straordinarie urgenti in alcune provincie del Regno. — Present. pag. 3796 — Relaz. del sen. Pericoli — Approv. senza discuss. 29 maggio 1931, pag. 3949 — Votaz. pag. 3966.
- 882.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 346, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dei danni verificatisi nell'Abruzzo, nel Molise, nella Puglia, nella Basilicata, nella Calabria, nella Sicilia e nella Sardegna in seguito ad alluvioni, frane e mareggiate dell'inverno 1930-31. — Present. pag. 3796 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 2 maggio 1931, pag. 3913 — Votaz. pag. 3934.
- 883.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1931, n. 285, concernente finanziamento a favore dell'Istituto Nazionale per le case degli impiegati dello Stato. — Present. pag. 3796 — Relaz. del sen. Dalloio Alfredo — Approv. senza discuss. 29 maggio 1931, pag. 3949 — Votaz. pagina 3966.
- 884.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, per la soppressione dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, e per la concessione dei mutui richiesti all'Istituto stesso. — Present. pag. 3796 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 28 maggio 1931, pag. 3914 — Votaz. pag. 3934.
- 885.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 410, concernente la concessione di un nuovo termine per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti a Fiume. — Present. pag. 3796 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 28 maggio 1931, pag. 3914 — Votaz. pag. 3934.
- 886.** - Autorizzazione al Governo del Re ad aderire all'Atto generale per il regolamento pacifico delle controversie internazionali. — Present. pag. 3795 — Relaz. del sen. Santoro — Approv. senza discuss. 3 giugno 1931, pag. 4151 — Votaz. pag. 4165.
- 887.** - Approvazione della Convenzione per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata a Roma, fra l'Italia ed altri Stati, il 2 giugno 1928. — Present. pag. 3796 — Relaz. del sen. Fedele — Approv. senza discuss. 3 giugno 1931, pag. 4151 — Votaz. pag. 4165.
- 888.** - Approvazione del protocollo concernente il prestito di franchi oro 8.500.000 alla Commissione del Danubio. — Present. pag. 3851 — Relaz. del sen. Supino — Approv. senza discuss. 3 giugno 1931, pagina 4152 — Votaz. pag. 4165.

INDICE ALFABETICO GENERALE

889. - Approvazione dell'Accordo italo-svizzero firmato a Roma il 19 dicembre 1930 con Protocollo finale, concernente la circolazione dei veicoli a motore tra i due Paesi e i servizi pubblici di trasporto in comune delle persone. — Present. pag. 3851 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 3 giugno 1931, pag. 4163 — Votaz. pag. 4166.

890. - Disposizioni sulla riforma penitenziaria. — Present. pag. 3869 — Relaz. del sen. Milano Franco d'Aragona — Discuss. 12 dicembre 1931, pag. 4394.

Oratori:

ABISSO	pag. 4394
GAROFALO	» 4400
ROCCO, min. giust.	» 4401
MILANO FRANCO D'ARAGONA	» 4404
Votaz. pag. 4412.	

891. - Riordinamento delle disposizioni sul reparto dei contributi sindacali obbligatori. — Present. pag. 3891 — Relaz. del senatore Sitta — Approv. senza discuss. 2 giugno 1931, pag. 4023 — Votaz. pag. 4165.

892. - Riordinamento dell'istruzione media tecnica. — Present. pag. 3912 — Relaz. del sen. Raineri — Discuss. 3 giugno (antim.) 1931, pag. 4063.

Oratori:

GUIDI FABIO	pag. 4063
BONGIOVANNI	» 4065
MANFRONI	» 4066
TOSTI DI VALMINUTA	» 4068
TORRACA	» 4071
RAINERI	» 4071
GIULIANO, min. educ. naz.	pagg. 4072, <i>passim</i> 4101
DI FRASSINETO	pagg. 4079, <i>passim</i> 4100
CIAN	pagg. 4080, 4081, 4082
DI STEFANO	pag. 4084
MONTRESOR	» 4088

Votaz. pag. 4165.

893. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1682, che reca norme riguardanti l'obbligatorietà delle concimaie. — Present. pag. 3912 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Approv. senza discuss.

5 giugno 1931, pag. 4178 — Votaz. pagina 4226.

894. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 475, concernente modificazioni nei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie. — Present. pag. 3912 — Relaz. del sen. Callaini — Approv. senza discuss. 2 giugno 1931, pag. 4025 — Votaz. pagina 4165.

895. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 347, recante provvedimenti per la costruzione di case popolari nella città di Messina. — Present. pagina 3912 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 3 giugno 1931, pagina 4153 — Votaz. pag. 4166.

896. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 349, recante provvedimenti complementari per i danni prodotti dal terremoto delle Marche del 30 ottobre 1930. — Present. pag. 3912 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 2 giugno 1931, pag. 4025 — Votaz. pagina 4165.

897. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare. — Present. pag. 3912 — Relaz. del sen. Raimondi — Approv. senza discuss. 5 giugno 1931, pag. 4179, — Votaz. pagina 4226.

898. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 431, che modifica il trattamento doganale dei bottoni di madreperla. — Present. pag. 3912 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 1° giugno 1931, pag. 3995 — Votaz. pagina 4022.

899. - Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio dal 1° luglio 1931, al 30 giugno 1932. — Present. pag. 3912 — Relaz. del sen. Del Carretto — Discuss. 29 maggio 1931, pag. 3949.

Oratori:

ROTA GIUSEPPE	pag. 3949
SECHI	» 3953
DEL CARRETTO	» 3955
SIRIANNI, min. marina	» 3958
Votaz. pag. 3966.	

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 900.** - Accettazione e liquidazione dell'eredità di Emma Polacco. — Present. pag. 3912 — Relaz. del sen. Marcello — Approv. senza discuss. 1° giugno 1931, pag. 3995 — Votaz. pag. 4021.
- 901.** - Disposizioni a favore della produzione cinematografica nazionale. — Present. pagina 3912 — Relaz. del sen. Rava — Approv. senza discuss. 6 giugno 1931, pagina 4256 — Votaz. pag. 4274.
- 902.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, relativo al riordinamento della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno. — Present. pag. 3940 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 10 dicembre 1931, pag. 4352.
- Oratori:
- RICCI FEDERICO pag. 4354
BERIO » 4358
MOSCONI, min. finanze » 4359
Votaz. pag. 4367.
- 903.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 512, concernente lo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni e la nomina di un Commissario straordinario. — Present. pag. 3940 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 2 giugno 1931, pag. 4025 — Votaz. pag. 4165.
- 904.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 febbraio 1931, n. 443, relativo all'approvazione della proroga fino al 10 maggio 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno, 11-24 luglio 1928. — Present. pag. 3940 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 3 giugno 1931, pag. 4152 — Votaz. pagina 4166.
- 905.** - Estensione ai maestri elementari delle scuole dei comuni di Tarvisio e di Malborghetto e di quelle delle frazioni del comune di Trieste della concessione di alloggio gratuito od indennità di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1152, e autorizzazione a coordinare in testo unico le disposizioni vigenti per l'istruzione elementare, post-elementare e per le sue opere di integrazione. — Present. pag. 3972 — Relaz. del sen. Fedele
- Approv. senza discuss. 6 giugno 1931, pag. 4258 — Votaz. pag. 4274.
- 906.** - Affrancazione di canoni da parte dei comune di Comacchio. — Present. pag. 3972 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 5 giugno 1931, pag. 4172 — Votaz. pag. 4226.
- 907.** - Trattamento da usare agli allievi sergenti piloti non idonei alla promozione a sergente ed ai sottufficiali piloti retrocessi o rimossi dal grado. — Present. pag. 3972 — Relaz. del sen. Bongiovanni — Approv. senza discuss. 6 giugno 1931, pag. 4259 — Votaz. pag. 4274.
- 908.** - Nuova assegnazione di 50 milioni di lire per la costruzione di case economiche per i ferrovieri. — Present. pag. 3984 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 5 giugno 1931, pag. 4173 — Votaz. pag. 4226.
- 909.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 471, concernente provvedimenti per Fiume. — Present. pagina 3972 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 6 giugno 1931, pag. 4269 — Votaz. pag. 4274.
- 910.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 490, recante provvedimenti a favore dell'amministrazione provinciale di Zara e dei comuni della provincia stessa. — Present. pag. 3972 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 5 giugno 1931, pag. 4180 — Votaz. pag. 4226.
- 911.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 maggio 1931, n. 450, riguardante la emissione di quattro serie di buoni del Tesoro novennali. — Present. pag. 3972 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 6 giugno 1931, pag. 4250 — Votaz. pag. 4273.
- 912.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. — Present. pag. 3993 — Relaz. del sen. Mayer — Discuss. 5, 6 giugno 1931, pagg. 4182, 4232.
- Oratori:
- MARCELLO pag. 4182
ANCONA » 4190

INDICE ALFABETICO GENERALE

- MORPURGO pag. 4198
 ROLANDI RICCI » 4202
 RICCI FEDERICO » 4210
 LUCIOLLI » 4217
 MAYER » 4232
 MOSCONI, min. finanze » 4234
 Votaz. pag. 4273.
- 913.** - Estensione alla Cassa di Colmata del fiume Lamone (Ravenna) ed al territorio del Consorzio Reno-Samoggia dei benefici portati dalla legge 27 giugno 1929, n. 1107. — Present. pag. 3993 — Relaz. del senatore Rava — Approv. senza discuss. 5 giugno 1931, pag. 4173 — Votaz. pag. 4226.
- 914.** - Prestiti agrari per l'acquisto di bestiame da concedere a soccida. — Present. pag. 3993 — Relaz. del sen. Di Stefano — Approv. senza discuss. 6 giugno 1931, pagina 4260 — Votaz. pag. 4274.
- 915.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1931, n. 509, che ha dato esecuzione agli Accordi commerciali stipulati in Roma fra l'Italia e la Francia, in data 16 marzo 1931. — Present. pag. 3993 — Relaz. del sen. Luciulli — Approv. senza discuss. 5 giugno 1931, pag. 4180 — Votaz. pag. 4227.
- 916.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 524, concernente la franchigia doganale per il carbone coke destinato alla produzione degli acciai speciali e di qualità. — Present. pag. 3993 — Relaz. del sen. Luciulli — Approv. senza discuss. 5 giugno 1931, pag. 4181 — Votaz. pag. 4227.
- 917.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 525, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. — Present. pag. 3993 — Relaz. del sen. Luciulli — Approv. senza discuss. 5 giugno 1931, pag. 4181 — Votaz. pag. 4227.
- 918.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 159, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della guerra, della marina e dell'aeronautica per l'esercizio finanziario 1930-31. — Present. pag. 3993 — Relaz. del sen. Mariotti — Approv. senza discuss. 6 giugno 1931, pagina 4251 — Votaz. pag. 4273.
- 919.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1931, n. 545, concernente modificazione dell'articolo 9 del regolamento legislativo approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, circa la composizione del Consiglio consultivo dell'Opera Nazionale per i Combattenti. — Present. pag. 3992 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 5 giugno 1931, pag. 4181 — Votaz. pagina 4227.
- 920.** - Disciplina di guerra. — Present. pagina 3993 — Relaz. del sen. Sailer — Approv. senza discuss. 7 dicembre 1931, pag. 4311 — Votaz. pag. 4326.
- 921.** - Composizione e attribuzioni dei Consigli provinciali dell'economia corporativa. — Present. pag. 3993 — Relaz. del senatore Morpurgo — Discuss. 6 giugno 1931, pag. 4251.
 Oratore:
 MORPURGO pag. 4251
 Votaz. pag. 4273.
- 922.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, recante modificazioni al regime fiscale degli spiriti e provvedimenti diretti ad agevolare lo smaltimento dei vini non atti a diretto consumo e la destinazione di parte dell'alcool a carburante. — Present. pag. 3993 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 6 giugno 1931, pag. 4269 — Votaz. pagina 4274.
- 923.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1930, n. 954, concernente la concessione alla Società Anonima « Compagnia chimico-mineraria del Sulcis » di un contributo annuo per la installazione in Sardegna di un impianto di distillazione della lignite. — Present. pag. 3993 — Relaz. del sen. Sanjust — Approv. senza discuss. 6 giugno 1931, pag. 4272 — Votaz. pagina 4274.
- 924.** - Sistemazione definitiva delle salme dei Caduti in guerra. — Present. pag. 3993 — Relaz. del sen. Antona Traversi — Discuss. 5 giugno 1931, pag. 4174.

INDICE ALFABETICO GENERALE

Oratore:

- ANTONA-TRAVERSI GRISMONDI . . . pag. 4174
Votaz. pag. 4226.
- 925.** - Estensione agli orfani ed agli altri congiunti dei Caduti per la causa nazionale di tutte le provvidenze emanate in favore degli orfani e dei congiunti dei Caduti in guerra. Present. pag. 3992 — Relaz. del sen. Bazan — Approv. senza discuss. 5 giugno 1931, pagina 4177 — Votaz. pag. 4226.
- 926.** - Modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, sulle concessioni ferroviarie di viaggio. — Present. pag. 3993 — Relaz. del sen. Libertini — Approv. senza discuss. 5 giugno 1931, pag. 4178 — Votaz. pag. 4226.
- 927.** - Concessione di un assegno straordinario annuo alla vedova dell'onorevole Armando Casalini. — Present. pag. 3993 — — Relaz. del sen. Bazan — Approv. senza discuss. 5 giugno 1931, pag. 4178 — Votaz. pag. 4226.
- 928.** - Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. — Present. pag. 3993 — Relaz. del sen. Di Stefano — Approv. senza discuss. 6 giugno 1931, pagina 4260 — Votaz. pag. 4274.
- 929.** - Modificazione delle vigenti disposizioni relative alla vigilanza sulle pellicole cinematografiche. — Present. pag. 3993 — Relazione del sen. Rava — Approv. senza discussione 6 giugno 1931, pag. 4257 — Votazione, pag. 4274.
- 930-A.** - Deposito obbligatorio degli stampati e delle pubblicazioni. — Present. pag. 4116 — Relaz. del sen. Rava — Approv. senza discuss. 15 marzo 1932, pag. 4673 — Votaz. pag. 4738.
- 931-A.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 maggio 1931, n. 590, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato per la sistemazione della zona a sud, ad est, e a nord-est di Piazza del Duomo in Milano e sono state dettate norme circa il piano regolatore approvato con Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1609. — Present. pag. 4116 — Relaz. del sen. Raimondi — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4514 — Votaz. pagina 4520.
- 932.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 313, concernente provvedimenti a favore del Consorzio Industriale Manufatti. — Present. pag. 4293 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 7 dicembre 1931, pag. 4321 — Votaz. pag. 4327.
- 933.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 537, concernente la concessione di un contributo governativo eccezionale a favore del comune di Nervesa. — Present. pag. 4293 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 7 dicembre 1931, pag. 4322 — Votaz. pag. 4327.
- 934.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 538, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario, a carico dello Stato, di lire 7.000.000 per una volta tanto, per l'integrazione del bilancio. — Present. pag. 4293 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 7 dicembre 1931, pag. 4322 — Votaz. pag. 4327.
- 935.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1931, n. 539, relativo alla revisione dei ruoli organici degli ufficiali dei servizi del Regio esercito. — Present. pag. 4293 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approvato senza discuss. 7 dicembre 1931, pagina 4322 — Votaz. pag. 4327.
- 936.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 542, concernente l'appannaggio a S. A. R. il Principe Ferdinando di Savoia, duca di Genova. — Present. pag. 4293 — Relaz. del sen. Dallochio Alfredo — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1931, pag. 4351 — Votaz. pag. 4367.
- 937.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 557, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto di Molinella. — Present. pag. 4293 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 7 dicembre 1931, pag. 4322 — Votaz. pag. 4327.
- 938.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 aprile 1931, n. 558, recante provvedimenti per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'acquedotto del Simbrivio. — Present. pag. 4293 — Relaz. del sen. Be-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- rio — Approv. senza discuss. 7 dicembre 1931, pag. 4323 — Votaz. pag. 4327.
- 939.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, recante disposizioni aggiuntive alle norme per il miglioramento e lo sviluppo del servizio della radio-diffusione. — Present. pag. 4293 — Relazione del sen. Treccani — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1931, pag. 4424 — Votazione, pag. 4429.
- 940.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 641, autorizzante l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a porre in vendita speciali tessere di riconoscimento per riduzioni di viaggio in occasione del VII Centenario Antoniano. — Present. pag. 4293 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 7 dicembre 1931, pag. 4323 — Votaz. pag. 4327.
- 941.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1931, n. 801, recante modificazioni alle norme per la cessione della sovvenzione governativa da parte degli assuntori di servizi marittimi. — Present. pagina 4294 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 7 dicembre 1931, pag. 4323 — Votaz. pag. 4327.
- 942.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 851, concernente la concessione di un contributo straordinario governativo di lire 400.000 a favore del comune di Forlì. — Present. pag. 4294 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 7 dicembre 1931, pag. 4324 — Votazione, pag. 4327.
- 943.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 897, concernente la concessione di un contributo di L. 1.500.000, per una volta tanto, al comune di Rimini, a titolo di concorso straordinario dello Stato, per l'integrazione del bilancio comunale. — Present. pag. 4294 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 7 dicembre 1931, pag. 4324 — Votaz. pag. 4328.
- 944.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 816, che approva una convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Triestino », per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale, il Mar Nero, l'India e l'Estremo Oriente. — Present. pag. 4294 —
- Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discussione, 7 dicembre 1931, pag. 4324 — Votazione, pag. 4328.
- 945.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 817, che approva una convenzione con la Società di navigazione « Lloyd Sabauda » per l'esercizio della linea Genova-Australia; Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 818, che approva una convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Australia. — Present. pag. 4294 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discussione, 7 dicembre 1931, pag. 4325 — Votaz. pag. 4328.
- 946.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 819, che approva una convenzione con la Società Navigazione Generale Italiana per l'esercizio della linea Genova-Centro America-Sud America (Pacifico). — Present. pag. 4294 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 7 dicembre 1931, pag. 4325 — Votaz. pag. 4328.
- 947.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 803, che estende al personale delle nuove costruzioni ferroviarie le disposizioni contenute nel Regio decreto 24 novembre 1930, n. 1596, recante norme per l'esonero degli agenti delle ferrovie dello Stato. — Present. pag. 4294 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1931, pag. 4361 — Votaz. pag. 4368.
- 948.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 908, concernente gli impianti radiotelefonici ad onde guidate per uso privato. — Present. pag. 4294 — Relaz. del sen. Tofani — Approv. senza discussione, 10 dicembre 1931, pag. 4361 — Votaz. pag. 4368.
- 949.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 693, recante riduzione degli onorari notarili per le operazioni di credito agrario. — Present. pag. 4294 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discussione, 10 dicembre 1931, pag. 4362 — Votaz. pag. 4368.
- 950.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, col quale è stato disposto il prolungamento del periodo di restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati

INDICE ALFABETICO GENERALE

- nelle provincie pugliesi e lucane. — Present. pag. 4294 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1931, pag. 4362 — Votaz. pag. 4368.
- 951.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 941, concernente la proroga per un altro quinquennio delle agevolazioni tributarie in materia di edilizia popolare e di nuove costruzioni ad uso di abitazione. — Present. pag. 4294 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1931, pag. 4362 — Votaz. pag. 4368.
- 952.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1931, n. 612, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione dei Regi decreti 4 e 18 maggio 1931, nn. 554 e 596, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste. — Present. pag. 4294 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1931, pag. 4363 — Votaz. pag. 4368.
- 953.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 898, col quale viene aumentato di lire 1.500.000 lo stanziamento di lire 500.000 del capitolo 80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. — Present. pag. 4294 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1931, pag. 4363 — Votaz. pag. 4368.
- 954.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 788, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa dei Ministeri per l'esercizio finanziario 1930-1931, nonchè ai bilanci speciali di aziende autonome per l'esercizio medesimo e convalidazione del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 791, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste. — Present. pag. 4294 — Relaz. del sen. Mayer — Approvato senza discuss. 10 dicembre 1931, pagina 4363 — Votaz. pag. 4368.
- 955.** - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 18 giugno 1931, n. 805 e 24 luglio 1931, n. 955, concernenti variazioni di bilancio, per l'esercizio finanziario 1931-32; e convalidazione dei decreti Reali 9 luglio 1931, n. 936, e 17 luglio 1931, n. 954, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 4294 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1931, pag. 4364 — Votaz. pag. 4369.
- 956.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1215, recante variazioni di bilancio, per l'esercizio finanziario 1931-32; e convalidazione dei decreti Reali 24 settembre 1931, nn. 1221 e 1222, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 4295 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1931, pag. 4365 — Votaz. pag. 4369.
- 957.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 953, contenente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del Regno e relative norme di attuazione e la data d'inizio del funzionamento della Pretura di Pontebba. — Present. pag. 4295 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discussione, 10 dicembre 1931, pag. 4365 — Votaz. pag. 4369.
- 958.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente finanziamento di lire 4.500.000 a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, con fondi della Cassa di risparmio delle provincie lombarde. — Present. pag. 4295 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1931, pag. 4365 — Votaz. pag. 4369.
- 959.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1074, con il quale è stato approvato e dichiarato di pubblica utilità il piano regolatore edilizio del centro di Forlì. — Present. pag. 4295 — Relaz. del sen. Tofani — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1931, pag. 4406 — Votaz. pag. 4412.
- 960.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1073, con il quale sono stati approvati il piano regolatore e di ampliamento della città di Salsomaggiore e le relative norme di attuazione. — Present. pag. 4295 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1931, pag. 4406 — Votaz. pag. 4412.
- 961.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1085, recante modificazioni al piano finanziario della legge sulla

INDICE ALFABETICO GENERALE

- bonifica integrale. — Present. pag. 4295 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Approv. senza discussione, 15 dicembre 1931, pag. 4437 — Votaz. pag. 4443.
- 962.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1082, che autorizza una ulteriore spesa per la prosecuzione dei lavori della linea direttissima Firenze-Bologna. — Present. pag. 4295 — Relaz. del sen. Dallolio Alberto — Approv. senza discussione, 12 dicembre 1931, pag. 4406 — Votaz. pag. 4412.
- 963.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, contenente norme riguardanti le cauzioni per appalti esattoriali di imposte dirette prestate con polizze fideiussorie dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. — Present. pag. 4295 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discussione, 12 dicembre 1931, pag. 4407 — Votaz. pag. 4412.
- 964.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 1011, concernente il finanziamento della Cassa di risparmio della Tripolitania. — Present. pag. 4295 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discussione, 12 dicembre 1931, pag. 4407 — Votaz. pag. 4412.
- 965.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1090, concernente un nuovo ordinamento dei servizi dell'assicurazione obbligatoria per le malattie e per l'assistenza sociale della gente del mare e dell'aria. — Present. pag. 4295 — Relazione del sen. Marchiafava — Approv. senza discussione, 12 dicembre 1931, pag. 4407 — Votaz. pag. 4412.
- 966.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1931, n. 1107, che autorizza la spesa di lire 46.000.000 per l'esecuzione di opere di sistemazione del tronco del Po dalla foce dell'Adda a quella del Mincio. — Present. pag. 4295 — Relaz. del sen. Tofani — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1931, pag. 4408 — Votaz. pag. 4412.
- 967.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente la riduzione a lire 0,50 per cento della normale aliquota della tassa di scambio per le materie fertilizzanti ed anticrittogamiche direttamente utilizzabili per uso agricolo. — Present. pag. 4295 — Relaz. del sen. Trecani — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1931, pag. 4424 — Votaz. pag. 4429.
- 968.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1091, concernente l'appannaggio di annue lire 1.000.000 in favore di Sua Altezza Reale il Principe Amedeo Umberto di Savoia, Duca d'Aosta — Present. pag. 4295 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discussione, 10 dicembre 1931, pag. 4351 — Votaz. pagina 4367.
- 969.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1092, concernente l'appannaggio di annue lire 400.000 in favore di Sua Altezza Reale la Principessa Elena di Francia, Duchessa d'Aosta Madre; Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1093, concernente l'appannaggio di annue lire 150.000 in favore di Sua Altezza Reale il Principe Aimone Roberto di Savoia-Aosta, Duca di Spoleto; Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1094, concernente l'appannaggio di annue lire 100.000 in favore di Sua Altezza Reale il Principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino; Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1931, n. 1095, concernente l'appannaggio di annue lire 100.000 in favore di Sua Altezza Reale il Principe Luigi Amedeo di Savoia-Aosta, Duca degli Abruzzi; Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 995, concernente la spesa per le pensioni gravanti la Casa di Sua Altezza Reale il Principe Ferdinando Umberto di Savoia, Duca di Genova. — Present. pag. 4295 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discussione, 10 dicembre 1931, pag. 4351 — Votaz. pagina 4367.
- 970.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1163, che dà esecuzione alla Convenzione italo-francese del 31 dicembre 1930 per il commercio e la produzione del seme bachi. — Present. pagina 4295 — Relaz. del sen. Luciolli — Ap-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- provato senza discuss. 12 dicembre 1930, pag. 4408 — Votaz. pag. 4413.
- 971.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 975, che dà esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo addizionale sottoscritto a Roma tra l'Italia e l'Austria il 7 maggio 1931. — Present. pag. 4295 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1931, pag. 4408 — Votaz. pagina 4413.
- 972.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1193, che ha approvato la proroga al 10 novembre 1931 dell'Accordo provvisorio italo-persiano del 25 giugno e 11-24 luglio 1928, proroga conclusa mediante scambio di note che ha avuto luogo in Teheran tra il Regio Ministro in Teheran ed il Ministro degli affari esteri persiano in data 10 maggio 1931. — Present. pagina 4296 — Relaz. del sen. Lucioli — Approvato senza discuss. 12 dicembre 1931, pagina 4409 — Votaz. pag. 4413.
- 973.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1931, n. 695, portante modificazione ai dazi di confine sul piombo, sui lavori di piombo e prodotti derivati. — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1931, pag. 4409 — Votaz. pag. 4413.
- 974.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 868, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione per essere lavorate. — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Lucioli — Approvato senza discuss. 12 dicembre 1931, pag. 4409 — Votaz. pag. 4413.
- 975.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 867, portante modificazioni al regime doganale della carne congelata, della segala e della farina di segala. — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1931, pag. 4409 — Votaz. pag. 4413.
- 976.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 984, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum. — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Artom — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1931, pag. 4410 — Votaz. pagina 4413.
- 977.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 942, recante provvedimenti circa il trattamento di quiescenza per il personale del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discussione, 12 dicembre 1931, pag. 4410 — Votaz. pag. 4413.
- 978.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 950, recante disposizioni per le contrattazioni presso le Borse valori. — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1931, pag. 4425 — Votaz. pagina 4429.
- 979.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1084, concernente la ripartizione delle attività provenienti dalla liquidazione della Banca austro-ungarica. — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discussione, 12 marzo 1932, pag. 4597 — Votaz. pagina 4627.
- 980.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 luglio 1931, n. 891, concernente la soppressione dell'addizionale governativa sulle bevande vinose ed alcoliche e sulla birra e altri provvedimenti relativi alle imposte di consumo ed alla tassa di scambio. — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Treccani — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4470 — Votaz. pag. 4474.
- 981.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 667, riflettente il tirocinio dei volontari coloniali. — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1931, pag. 4425 — Votaz. pag. 4430.
- 982.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 823, contenente modificazioni alle norme in materia di privilegi marittimi. — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discussione, 14 dicembre 1931, pag. 4425 — Votaz. pag. 4430.
- 983.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 952, concernente la estensione delle disposizioni del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, alle

INDICE ALFABETICO GENERALE

- indennità di licenziamento del personale dell'Unione Militare. — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discussione, 14 dicembre 1931, pag. 4425 — Votaz. pag. 4430.
984. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 939, contenente varianti ed aggiunte alla legge 17 marzo 1930, n. 337, riguardante i Consigli di disciplina. — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1931, pag. 4426 — Votaz. pag. 4430.
985. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 973, recante provvedimenti per la tutela dei castagneti e per il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno. — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Dallocio Alfredo — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1931, pag. 4426 — Votaz. pagina 4430.
986. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1189, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie. — Present. pag. 4296 — Relazione del sen. Sanjust — Approv. senza discussione, 14 dicembre 1931, pag. 4426 — Votaz. pag. 4430.
987. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1931, n. 958, che approva la convenzione modificativa di quella vigente con la Società Anonima Zaratina di navigazione per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il Gruppo *H* (Zara). — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1931, pag. 4427 — Votaz. pagina 4430.
988. - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. — Present. pag. 4301 — Relaz. del sen. Mayer — Discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4490.
- Oratore:
RICCI FEDERICO pag. 4490
Votaz. pag. 4519.
989. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1043, relativo al finanziamento dell'Istit. Nazionale L.U.C.E. — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Cor-
- rado Ricci — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1931, pag. 4427 — Votaz. pag. 4430.
990. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 741, col quale il ministro dell'educazione nazionale viene autorizzato a conferire uno dei posti di grado nono del gruppo *A* nel ruolo del personale scientifico-tecnico dei musei, dei monumenti, delle gallerie e degli scavi di antichità, a persona che abbia singolare capacità e rinomanza nelle discipline archeologiche. — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Corrado Ricci — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1931, pag. 4427 — Votaz. pag. 4431.
991. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1931, n. 624, recante modificazione del Regio decreto-legge 8 aprile 1929, n. 625, concernente l'istituzione della « Giornata della Croce Rossa ». — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1931, pag. 4428 — Votaz. pag. 4431.
992. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 913, concernente il trattamento economico al generale di Corpo d'armata incaricato delle funzioni di presidente del Comitato per la mobilitazione civile. — Present. pag. 4296 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1931, pag. 4428 — Votaz. pagina 4431.
993. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1931, n. 983, che accorda la temporanea importazione del corozo e dei semi di palma dum per la fabbricazione dei bottoni. — Present. pag. 4297 — Relaz. del sen. Artom — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1931, pag. 4428 — Votaz. pag. 4431.
994. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1190, portante l'istituzione, fino al 31 dicembre 1932, di un dazio di confine sul carbone di legna. — Present. pag. 4297. — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4438 — Votaz. pag. 4443.
995. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1191, portante modificazione al regime doganale degli estratti tannici per concia. — Present. pagina 4297 — Relaz. del sen. Artom — Ap-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- provato senza discuss. 15 dicembre 1931, pagina 4438 — Votaz. pag. 4443.
- 996.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1204, che modifica il regime doganale del tonno sott'olio e del sughero. — Present. pag. 4297 — Relazione del sen. Lucioli — Approv. senza discussione, 15 dicembre 1931, pag. 4438 — Votaz. pag. 4443.
- 997.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che impone uno speciale dazio sul valore alla importazione di talune merci e modifica il regime fiscale degli olii minerali. — Present. pag. 4297 — Relaz. del sen. Lucioli — Approvato senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4438 — Votaz. pag. 4444.
- 998.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1246, concernente la proroga a tempo indeterminato della zona franca del Carnaro. — Present. pag. 4297 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discussione, 15 dicembre 1931, pag. 4439 — Votaz. pag. 4444.
- 999.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1233, concernente la nomina di un Commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Messina, con speciali poteri per la dispensa del personale. — Present. pag. 4297 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discussione, 15 dicembre 1931, pag. 4439 — Votaz. pag. 4444.
- 1000.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, che autorizza il ministro delle finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi. — Present. pag. 4297 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4439 — Votaz. pagina 4444.
- 1001.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 1023, che modifica l'articolo 15 della legge 6 gennaio 1931, n. 98, relativa all'ordinamento della Regia aeronautica. — Present. pag. 4297 — Relazione del sen. Dallolio Alfredo. — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4440 — Votaz. pag. 4444.
- 1002.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1245, concernente la durata della ferma negli arruolamenti volontari ordinari. — Present. pagina 4297 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4440 — Votaz. pag. 4444.
- 1003.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1307, concernente la proroga per quattro anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32, della durata della borsa di studio « Sir William Ramsay », di annue lire sterline 300. — Present. pag. 4297 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4440 — Votaz. pag. 4444.
- 1004.** - Tasse automobilistiche. Riduzione di potenza dei motori deperiti per lungo uso. — Present. pag. 4301 — Relaz. del sen. Guglielmi — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4466 — Votaz. pag. 4473.
- 1005.** - Estensione ai funzionari civili e militari dello Stato, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa del terremoto del Vulture, delle norme di cui all'articolo 12 della legge 12 gennaio 1929, n. 12 — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4505 — Votaz. pag. 4519.
- 1006.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949, concernente la istituzione di un Ente autonomo denominato « Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna » in Milano. — Present. pag. 4297 — Relaz. del sen. Corrado Ricci — Approv. senza discussione 15 dicembre 1931, pag. 4440 — Votaz. pag. 4444.
- 1007.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1112, che modifica la durata in carica del presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione. — Present. pag. 4297 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4441 — Votaz. pag. 4445.
- 1008.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1253, recante provvedimenti straordinari in dipendenza dell'incendio del 26 agosto 1931 nell'abitato di Santo Stefano d'Aspromonte. — Present. pag. 4297 — Relaz. del sen. Dallolio Al-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- fredo — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4441 — Votaz. pag. 4445.
- 1009.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1252, recante norme per la vendita di case economiche e popolari nelle zone terremotate. — Present. pag. 4297 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4441 — Votaz. pag. 4445.
- 1010.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1097, concernente l'autorizzazione al ministro per l'aeronautica ad effettuare un reclutamento straordinario di sergenti della categoria governo nella Regia aeronautica. — Present. pagina 4297 — Relaz. del sen. De Marinis — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4442 — Votaz. pag. 4445.
- 1011.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1010, che affida al Ministero dell'aeronautica la custodia dei campi di fortuna. — Present. pag. 4297 — Relaz. del sen. De Marinis — Approv. senza discussione, 15 dicembre 1931, pag. 4445 — Votaz. pag. 4459.
- 1012.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, portante modificazioni al regime doganale dei derivati dell'azoto. — Present. pag. 4297 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4445 — Votaz. pagina 4459.
- 1013.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1931, n. 1186, portante modificazione al regime doganale degli apparecchi radiofonici e radiotelegrafici. — Present. pag. 4297 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4446 — Votaz. pag. 4459.
- 1014.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 974, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923 e alla Dichiarazione annessa al Protocollo stesso, entrambi firmati a Roma l'8 luglio 1931. — Present. pag. 4297 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discussione, 15 dicembre 1931, pag. 4446 — Votaz. pag. 4459.
- 1015.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 maggio 1931, n. 785, che determina i contingenti delle merci prodotte nelle isole italiane dell'Egeo da ammettere in franchigia dei dazi doganali all'importazione nel Regno. — Present. pag. 4297 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4446 — Votaz. pag. 4459.
- 1016.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 1014, relativo all'approvazione della proroga al 1° dicembre 1931 del « modus vivendi » di stabilimento provvisorio italo-francese del 3 dicembre 1927. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4446 — Votaz. pagina 4459.
- 1017.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1931, n. 993, che detta disposizioni concernenti la circolazione degli autoveicoli e rimorchi aventi i cerchioni delle ruote rivestiti di gomme piene. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Dalloio Alfredo — Approv. senza discussione 17 dicembre 1931, pag. 4518 — Votaz. pagina 4520.
- 1018.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1276, concernente le tariffe telefoniche interurbane per la stampa quotidiana politica. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4447 — Votaz. pag. 4459.
- 1019.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1241, concernente l'istituzione in Bolzano di un Convitto nazionale maschile. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Tolomei — Approv. senza discussione, 16 dicembre 1931, pag. 4471 — Votaz. pag. 4474.
- 1020.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1931, n. 1278, che proroga il termine di cui al 3° capoverso dell'articolo 67 del Regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, contenente norme sulle Comunità Israelitiche e sulla Unione delle Comunità stesse. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4447 — Votaz. pag. 4459.
- 1021.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1328, con il quale è stato approvato il piano regolatore e di risanamento per la costruzione dell'imbocco

INDICE ALFABETICO GENERALE

- di Via Roma, verso la stazione ferroviaria centrale, nella città di Palermo. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Sanjust — Approvato senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4447 — Votaz. pag. 4460.
- 1022.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1218, concernente modifiche agli articoli 7, 9, 12 e 15 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativi agli ordinamenti interni dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Pironti — Approvato senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4448 — Votaz. pag. 4460.
- 1023-A.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, recante norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Celestia — Discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4448.
- Oratori: -
- BERIO pag. 4452
 CIANO, min. delle comunicazioni » 4453
 Votaz. pag. 4460.
- 1024.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1284, recante provvedimenti per la costruzione e l'arredamento degli edifici postali telegrafici. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Celestia — Approvato senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4453 — Votaz. pag. 4460.
- 1025.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1243, recante modificazioni al Regio decreto-legge 12 giugno 1931, n. 896, relativo alla restituzione dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane e ai Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132, e 15 maggio 1931, n. 632, contenenti provvidenze per la estinzione delle passività agrarie onerose e per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Tito Poggi — Approv. senza discussione, 15 dicembre 1931, pag. 4454 — Votaz. pag. 4460.
- 1026.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, relativo alla istituzione dell'Ente Nazionale Risi, con sede in Milano. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discussione, 16 dicembre 1931, pag. 4471 — Votaz. pag. 4474.
- 1027.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 948, che modifica l'articolo 14 della Convenzione relativa alla sistemazione edilizia degli Istituti superiori ed ospedalieri di Bologna. — Present. pagina 4298 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4454 — Votaz. pag. 4460.
- 1028.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 587, che modifica il Regio decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, sulla esportazione del riso. — Present. pagina 4298 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4472 — Votaz. pag. 4474.
- 1029.** - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 7 maggio 1931, n. 684, e 17 luglio 1931, n. 1002, che autorizzano ulteriori spese per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 30 ottobre 1930. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4454 — Votaz. pagina 4460.
- 1030.** - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 12 giugno 1931, n. 841, e 17 luglio 1931, n. 1003, che autorizzano ulteriori spese per provvedimenti a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Pironti — Approvato senza discuss. 15 dicembre 1931, pag. 4458 — Votaz. pag. 4460.
- 1031.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1267, recante autorizzazione di spese, a pagamento differite, per il completamento di opere pubbliche negli Abruzzi e Molise. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Sanjust — Approv. senza discussione, 16 dicembre 1931, pag. 4472 — Votaz. pag. 4474.
- 1032.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 luglio 1931, n. 1022, riguardante l'attuazione delle norme contenute nel Regio decreto-legge 26 marzo 1931, n. 311, per la soppressione dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria e per la concessione dei

INDICE ALFABETICO GENERALE

- mutui da parte del Consorzio per i danneggiati dal terremoto del 1908, con sede in Roma. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 12 marzo 1932, pag. 4597 — Votaz. pag. 4627.
- 1033.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1266, con cui si approva la Convenzione 28 luglio 1931 stipulata tra lo Stato ed il comune di Milano per la sistemazione dei servizi statali in quella città. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Raimondi — Approv. senza discussione, 16 dicembre 1931, pag. 4472 — Votaz. pag. 4475.
- 1034.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1338, concernente la riduzione del canone sulle tasse radio-telegrafiche riscosse dalla Società Italiana Radio-Marittima. — Present. pag. 4298 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4475 — Votaz. pag. 4481.
- 1035.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1330, contenente modificazioni al Regio decreto-legge 31 marzo 1930, n. 438, convertito nella legge 18 luglio 1930, n. 1089, che disciplina la produzione ed il commercio dell'essenza di bergamotto. — Present. pag. 4299 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4475 — Votaz. pagina 4481.
- 1036.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 giugno 1931, n. 1310, recante norme per l'esecuzione del Regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, concernente il nuovo ordinamento della giustizia militare. — Present. pag. 4299 — Relaz. del sen. De Marinis — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4475 — Votaz. pag. 4481.
- 1037.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, concernente l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e di semolini per uso alimentare; e del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, recante disposizioni complementari al Regio decreto-legge predetto. — Present. 4299 — Relaz. del sen. Tito Poggi — Approv. senza discussione, 16 dicembre 1931, pag. 4476 — Votaz. pag. 4481.
- 1038.** - Proroga del termine per la prima revisione dell'elenco degli Enti ed Associazioni che hanno facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Montresor — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4466 — Votaz. pag. 4473.
- 1039.** - Obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Sailer — Approvato senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4506 — Votaz. pag. 4519.
- 1040.** - Musica presidiaria del Corpo d'armata di Roma. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. San Martino — Approv. senza discussione, 17 dicembre 1931, pag. 4507 — Votaz. pag. 4519.
- 1041.** - Penali disciplinari da applicarsi ai funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi nei casi di smarrimenti di buoni postali fruttiferi in bianco. — Present. pag. 4301 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 3 giugno 1932, pag. 5424 — Votaz. pag. 5452.
- 1042.** - Autorizzazione, in via permanente, della manifestazione musicale triennale, promossa dalla città di Firenze e denominata « Maggio Musicale Fiorentino ». — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. San Martino — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4507 — Votaz. pag. 4519.
- 1043.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, concernente il riordinamento della scuola secondaria di avviamento al lavoro. — Present. pag. 4299 — Relaz. del sen. Cian — Discuss. 15 marzo 1932, pag. 4676.
- Oratori:
- | | |
|--------------------------------|-----------|
| MANFRONI | pag. 4711 |
| GUIDI FABIO | » 4712 |
| CIAN | » 4714 |
| GIULIANO, min. educ. nazionale | » 4716 |
- Votaz. pag. 4738.
- 1044.** - Abrogazione dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, concernente provvedimenti circa la disciplina di alcuni consumi. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza

INDICE ALFABETICO GENERALE

- discussione, 16 dicembre 1931, pag. 4466 —
Votaz. pag. 4473.
- 1045.** - Ricostituzione dei comuni di Castelmezzano e Pietrapertosa. — Present. pagina 4300 — Relaz. del sen. Torraca — Approvato senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4467 — Votaz. pag. 4474.
- 1046.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1318, concernente la concessione di un contributo governativo straordinario a favore del comune di Verucchio. — Present. pag. 4299 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4476 — Votaz. pag. 4481.
- 1047.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1272, concernente il finanziamento dei lavori di costruzione del nuovo ospedale civile di Palermo. — Present. pag. 4299 — Relaz. del senatore Marchiafava — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4476 — Votaz. pagina 4481.
- 1048.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 luglio 1931, n. 1242, recante modificazioni alle norme vigenti per la tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno o turismo. — Present. pag. 4299 — Relaz. del sen. Treccani — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4477 — Votaz. pagina 4481.
- 1049.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 940, recante aggiunte e varianti all'articolo 71 della legge sullo stato degli ufficiali. — Present. pagina 4299 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4477 — Votaz. pag. 4481.
- 1050.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi d'istruzione. — Present. pag. 4299 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4521 — Votaz. pag. 4543.
- 1051.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1308, concernente l'estensione del divieto, sancito con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1596, per le nomine e le promozioni nel personale delle ferrovie dello Stato, fino all'approvazione delle nuove piante organiche del personale. — Present. pag. 4299 —
- Relaz. del sen. Sanjust — Approv. senza discussione, 17 dicembre 1931, pag. 4521 — Votaz. pag. 4543.
- 1052.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1240, che apporta alcune varianti ai Regi decreti-legge 6 settembre 1928, n. 2624, e 7 settembre 1930, n. 1457, relativi ai corsi speciali di pilotaggio e di osservazione aerea. — Present. pagina 4299 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4521 — Votaz. pag. 4543.
- 1053.** - Modificazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 10 luglio 1930, n. 1185, convertito nella legge 19 febbraio 1931, n. 189, riguardante il condono degli assegni corrisposti o da corrispondere alle famiglie degli scomparsi con l'involucro del dirigibile « Italia ». — Present. pag. 4301 — Relaz. del sen. Bonardi — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4507 — Votaz. pagina 4519.
- 1054.** - Riduzione del contributo del Ministero dell'aeronautica alla Regia scuola di ingegneria aeronautica di Roma. — Present. pag. 4301 — Relaz. del sen. Libertini — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4467 — Votaz. pag. 4474.
- 1055.** - Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali e militari di truppa mutilati ed invalidi di guerra. — Present. pagina 4301 — Relaz. del sen. Carletti — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4508 — Votaz. pag. 4519.
- 1056.** - Concessione anche ad altri personali del trattamento della legge 5 giugno 1930, n. 939, nei richiami temporanei in servizio militare. — Present. pag. 4301 — Relaz. del sen. Bonardi — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4509 — Votaz. pagina 4519.
- 1057.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1286, relativo alla concessione di un contributo da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a favore dell'Ente per l'esportazione del tabacco italiano. — Present. pag. 4299 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4522 — Votaz. pag. 4543.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1058.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 settembre 1931, pag. 1161, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio e di dazi doganali sui prodotti dell'industria cotoniera. — Present. pag. 4299 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4477 — Votaz. pag. 4482.
- 1059.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, che modifica i dazi generali sul caffè in grani e sul caffè tostato e unifica l'imposta di consumo. — Present. pag. 4299 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4477 — Votaz. pagina 4482.
- 1060.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1931, n. 1235, recante modificazioni al regime doganale del riso e della farina di riso. — Present. pag. 4299 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4478 — Votaz. pag. 4482.
- 1061.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1291, che proroga al 31 ottobre 1932 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero dal Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496. — Present. pag. 4299 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4478 — Votaz. pag. 4482.
- 1062.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1290, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. — Present. pag. 4299 — Relaz. del senatore Lucioli — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4478 — Votaz. pagina 4482.
- 1063.** - Approvazione dell'Accordo italo-lettone sui certificati d'origine, concluso a Riga mediante scambio di note il 29 aprile 1931. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4465 — Votaz. pag. 4473.
- 1064.** - Disposizioni circa il personale delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà di prima categoria. — Present. pag. 4301 — Relaz. del sen. Morpurgo — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4509 — Votaz. pag. 4519.
- 1065.** - Proroga del sussidio straordinario di esercizio a favore della Società esercente le Piccole Ferrovie di Abbazia. — Present. pag. 4301 — Relaz. del sen. Chersi — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4467 — Votaz. pag. 4474.
- 1066.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, concernente la istituzione di un Commissariato per il turismo. — Present. pag. 4299 — Relaz. del sen. Salata — Discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4522.
- Oratori:
- | | |
|-----------------------------|-----------|
| GALLENGA | pag. 4523 |
| RAVA | » 4526 |
| SUVICH, R. Commiss. | » 4530 |
- Votaz. pag. 4544.
- 1067.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1399, relativo al trasferimento della spesa per le opere riguardanti il « Vittoriale » dal bilancio del Ministero dell'educazione nazionale a quello dei lavori pubblici. — Present. pag. 4299 — Relaz. del sen. Sanjust — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4534 — Votaz. pag. 4544.
- 1068.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1403, concernente il conferimento della cittadinanza italiana a Paolo De Homem Christo e la sua ammissione alla Regia Accademia aeronautica. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4479 — Votaz. pag. 4482.
- 1069.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1931, n. 692, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4479 — Votaz. pag. 4482.
- 1070.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1400, che stabilisce gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1931-32. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4535 — Votaz. pag. 4544.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1071.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1402, concernente l'approvazione dell'atto aggiuntivo alla Convenzione 17 ottobre 1928 tra il Governo italiano e la Società « Italo Radio » Società per i servizi radioelettrici e per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Treccani — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4479 — Votaz. pagina 4482.
- 1072.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4535 — Votaz. pag. 4544.
- 1073.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1931, n. 1238, concernente il riscatto della ferrovia Aosta-Pré Saint Didier. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4541 — Votaz. pag. 4544.
- 1074.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1931, n. 980, che modifica il regime doganale del frumento, del granturco bianco e di taluni prodotti derivati. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4541 — Votaz. pagina 4544.
- 1075.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4541 — Votaz. pag. 4544.
- 1076.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1405, concernente la temporanea importazione dell'olio di oliva lampante. — Present. pagina 4300 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4542 — Votaz. pag. 4544.
- 1077.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1406, concernente l'esenzione doganale per taluni olii essenziali destinati alla industria dei profumi sintetici. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4542 — Votaz. pag. 4545.
- 1078.** - Approvazione dell'Accordo italo-francese del 13 febbraio 1931 per l'esercizio dei tronchi ferroviari dal confine a Modane e a Ventimiglia. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Nuvoloni — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4468 — Votaz. pag. 4474.
- 1079.** - Approvazione della Convenzione per i fari del Mar Rosso, stipulata a Londra tra l'Italia ed altri Stati il 26 dicembre 1930. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Rota Giuseppe — Approv. senza discussione, 17 dicembre 1931, pag. 4509 — Votaz. pag. 4520.
- 1080.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1395, recante disposizioni integrative al Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha istituito il dazio di confine del 15 % sul valore di alcune merci e modificato il regime della tassa di vendita sugli olii minerali. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4542 — Votaz. pagina 4545.
- 1081.** - Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Roma il 16 giugno 1930 tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale nonché dei due Atti aggiuntivi in data 16 novembre 1931. — Present. pag. 4300 — Relaz. del sen. Pavia — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4510 — Votaz. pagina 4520.
- 1082.** - Disciplinamento dei tipi di farina e di pane. — Present. pag. 4325 — Relaz. del sen. Guaccero — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4510 — Votaz. pagina 4520.
- 1083.** - Ripartizione della sovraimposta provinciale sui terreni nei distretti di uffici delle imposte o nei comuni nei quali venga attivato il nuovo catasto a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1276 — Present. pag. 4325 — Relaz. del

INDICE ALFABETICO GENERALE

- sen. Sitta — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1931, pag. 4513 — Votaz. pag. 4520.
- 1084.** - Cessione in donazione a vari enti di materiale peschereccio. — Present. pagina 4348 — Relaz. del sen. Sechi — Discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4468.
- Oratori:
- MARIOTTI pagg. 4468, 4470
 MARESCALCHI, sottosegr. di Stato
 per l'agric. e for. pag. 4470
 SECHI » 4470
 Votaz. pag. 4474.
- 1085.** - Approvazione degli Accordi italo-bulgari del 19-20 maggio 1931. — Present. pagina 4349 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1931, pag. 4465 — Votaz. pag. 4473.
- 1086-A.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1461, riguardante un reclutamento straordinario di ufficiali e di sottufficiali piloti nella Regia aeronautica. — Present. pag. 4350 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 15 marzo 1932, pag. 4668 — Votaz. pagina 4737.
- 1087.** - Conversione in legge del Regio decreto 22 ottobre 1931, n. 1480, che approva la Convenzione per la concessione di esercizio della rete ferroviaria secondaria della penisola Salentina e per la concessione della costruzione ed esercizio del tronco Manduria-Nardò della ferrovia Taranto-Nardò. — Present. pag. 4465 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 15 marzo 1932, pag. 4669 — Votaz. pagina 4737.
- 1088.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1486, concernente la proroga della facoltà concessa al ministro dell'educazione nazionale per il funzionamento della facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia. — Present. pag. 4520 — Relazione del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 14 marzo 1932, pag. 4634 — Votaz. pag. 4660.
- 1089.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 agosto 1931, n. 1051, che modifica il regime doganale del granturco. — Present. pag. 4552 — Relaz. del sen. Me-
- nozzi — Approv. senza discuss. 12 marzo 1932, pag. 4598 — Votaz. pag. 4627.
- 1090.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 luglio 1931, n. 869, che modifica il regime doganale delle farine di frumento e di granturco bianco. — Present. pag. 4552 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 12 marzo 1932, pagina 4598 — Votaz. pag. 4627.
- 1091.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1452, che approva una nuova Convenzione con la Società Libera Triestina per l'esercizio delle linee di navigazione del Periplo Africano, del Nord America (Pacifico) e del Congo. — Present. pag. 4552 — Relaz. del senatore Celesia — Discuss. 16 marzo 1932, pagina 4753.
- Oratori:
- CICCOTTI : pagg. 4764, 4770
 SECHI pag. 4766
 CELESIA » 4772
 CIANO, min. comunic. » 4774
 Votaz. pag. 4792.
- 1092.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1425, concernente la devoluzione alla provincia di Venezia del patrimonio dell'Opera Pia « Manicomio di San Servolo e di San Clemente » esistente in Venezia. — Present. pag. 4552 — Relaz. del sen. Messedaglia — Approv. senza discuss. 15 marzo 1932, pag. 4669 — Votaz. pag. 4737.
- 1093.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1367, recante un'autorizzazione di spesa in dipendenza delle alluvioni dell'autunno 1927 nelle provincie di Sondrio, Bergamo, Brescia e Bolzano. — Present. pag. 4552 — Relaz. del sen. Tolomei — Approv. senza discuss. 15 marzo 1932, pag. 4669 — Votaz. pag. 4737.
- 1094.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1443, recante modificazioni alla convenzione con la Società Anonima « Porto Industriale di Venezia » concessionaria dei lavori di costruzione del nuovo porto di Venezia. — Present. pag. 4552 — Relaz. del sen. Sa-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- lata — Approv. senza discuss. 14 marzo 1932, pag. 4634 — Votaz. pag. 4660.
- 1095.** - Disposizioni per disciplinare la perdita delle medaglie, della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra. — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. Fara — Approv. senza discuss. 16 marzo 1932, pag. 4748 — Votaz. pagina 4791.
- 1096.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1392, concernente agevolazioni per il rifornimento all'agricoltura di granoturco per il bestiame. — Present. pag. 4552 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 16 marzo 1932, pag. 4776 — Votaz. pagina 4792.
- 1097.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1471, concernente i diritti sugli spettacoli e trattamenti sportivi e l'assegnazione della somma annua di lire 1.500.000 a favore del C.O.N.I. — Present. pag. 4552 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 14 marzo 1932, pag. 4634 — Votaz. pagina 4660.
- 1098.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1444, concernente modificazioni alla circoscrizione giudiziaria del Regno e ad alcune norme dell'ordinamento giudiziario. — Present. pagina 4552 — Relaz. del sen. Messedaglia — Approv. senza discuss. 15 marzo 1932, pag. 4670 — Votaz. pag. 4737.
- 1099.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, concernente provvedimenti per la concentrazione di aziende sociali. — Present. pagina 4552 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 12 marzo 1932, pagina 4598 — Votaz. pag. 4627.
- 1100.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1489, col quale si autorizza l'esecuzione, a cura ed a carico dello Stato, dei lavori di completamento dei restauri dell'acquedotto del « Bottaccione » in Gubbio. — Present. pag. 4552 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 16 marzo 1932, pag. 4777 — Votaz. pag. 4792.
- 1101.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1521, recante provvedimenti per accelerare l'esecuzione delle opere di bonifica. — Present. pag. 4552 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pagina 4810 — Votaz. pag. 4878.
- 1102.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. Raineri — Discuss. 10, 12, 14 marzo 1932, pag. 4558, 4602, 4641.
- Oratori:
- | | |
|------------------------------------|-----------|
| MAROZZI | pag. 4559 |
| DI FRASSINETO | » 4565 |
| MILIANI | » 4569 |
| DE CAPITANI | » 4573 |
| SANDRINI | » 4578 |
| MENOZZI | » 4581 |
| POGGI TITO | » 4602 |
| GAVAZZI | » 4605 |
| CICCOTTI | » 4608 |
| MAZZUCCO | » 4619 |
| MARCELLO | » 4623 |
| VISCONTI DI MODRONE | » 4625 |
| RAINERI | » 4641 |
| ACERBO, min. agric. e for. | » 4625 |
- Votaz. pag. 4661.
- 1103.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, contenente provvedimenti per i titolari di rendite di infortunio già a carico di Istituti austro-ungarici di previdenza sociale. — Present. pag. 4552 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 12 marzo 1932, pag. 4599 — Votaz. pag. 4628.
- 1104.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1414, recante variazioni nella ripartizione dei fondi destinati alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie. — Present. pag. 4552 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 12 marzo 1932, pag. 4599 — Votaz. pag. 4628.
- 1105.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1621, che apporta modificazioni ai Regi decreti-legge 17 settembre 1931, n. 1189, e 13 novembre 1931, n. 1414, riguardanti la esecuzione di

INDICE ALFABETICO GENERALE

- opere pubbliche straordinarie urgenti. — Present. pag. 4552 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 12 marzo 1932, pag. 4599 — Votaz. pag. 4628.
- 1106.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1455, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, recante provvedimenti per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese. — Present. pagina 4552 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 12 marzo 1932, pag. 4600 — Votaz. pag. 4628.
- 1107.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1454, concernente la costituzione di un « Fondo speciale di garanzia » per la sistemazione dell'industria marmifera carrarese. — Present. pag. 4553 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 12 marzo 1932, pag. 4600 — Votaz. pag. 4628.
- 1108.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituisce un compenso di demolizione per le navi mercantili a scafo metallico. — Present. pag. 4553 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 16 marzo 1932, pag. 4777 — Votaz. pag. 4792.
- 1109-A.** - Istituzione presso il Ministero delle corporazioni, di un Comitato permanente per l'esame delle domande di autorizzazione ad indire mostre, fiere ed esposizioni nel Regno. — Present. pag. 4554 — Relaz. del sen. Gallenga — Approv. senza discuss. 3 giugno 1932, pag. 5423 — Votaz. pagina 5452.
- 1110.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. Conti — Discuss. 10, 11 maggio 1932, pagg. 4900, 4946.
- Oratori:
- TOFANI pag. 4900
 ROTA FRANCESCO » 4907
 BERIO » 4911
 TANARI pagg. 4916, 4947
 GUACCERO pag. 4922
 RICCI FEDERICO » 4924
- GALIMBERTI pag. 4946
 GATTI SALVATORE » 4947
 CONTI » 4952
 BOTTAI, min. corporaz. » 4956
 Votaz. pag. 4973.
- 1111.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, contenente norme per la ratizzazione dei prestiti agrari di esercizio. — Present. pag. 4553 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 14 marzo 1932, pag. 4635 — Votaz. pag. 4660.
- 1112.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, col quale è stato aumentato il fondo stanziato al capitolo 80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo dello Stato in favore di agricoltori particolarmente benemeriti. — Present. pagina 4553 — Relaz. del sen. Raineri — Approv. senza discuss. 12 marzo 1932, pagina 4600 — Votaz. pag. 4628.
- 1113.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1683, recante modificazioni al piano finanziario delle leggi sulla bonifica integrale in relazione alle nuove disposizioni del Testo Unico di legge per la finanza locale. — Present. pag. 4553 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 12 marzo 1932, pag. 4601 — Votaz. pag. 4628.
- 1114.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1485, recante disposizioni per la sistemazione edilizia dell'Ospedale civile di Venezia. — Present. pag. 4553 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 12 marzo 1932, pag. 4601 — Votaz. pag. 4628.
- 1115.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1573, che stabilisce un premio di navigazione per le navi mercantili da carico. — Present. pagina 4553 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 16 marzo 1932, pagina 4777 — Votaz. pag. 4792.
- 1116.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1931, n. 1612, relativo all'approvazione della Convenzione monetaria stipulata in Roma, fra il Regno d'Italia e la Repubblica di S. Marino il

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 23 ottobre 1931. — Present. pag. 4553 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 15 marzo 1932, pag. 4670 — Votaz. pag. 4737.
- 1117.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1595, concernente il conferimento o il riconoscimento di pensioni ad alcune categorie di funzionari dell'antico Regno d'Ungheria divenuti cittadini italiani in base alle norme emanate per Fiume. — Present. pag. 4553 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 12 marzo 1932, pag. 4601 — Votaz. pag. 4628.
- 1118.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1755, recante provvedimenti per lo sbaraccamento nei comuni della provincia di Reggio Calabria. — Present. pag. 4553 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 14 marzo 1932, pag. 4635 — Votaz. pagina 4660.
- 1119.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 novembre 1931, n. 1479, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio del vecchio abitato di Bari e si dettano le norme per la relativa esecuzione. — Present. pag. 4553 — Relaz. del senatore Raimondi — Approv. senza discuss. 16 marzo 1932, pag. 4778 — Votaz. pagina 4792.
- 1120.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, riguardante l'esercizio delle linee della Rete delle Ferrovie dello Stato. — Present. pag. 4553 — Relaz. del sen. Sanjust — Discuss. 14 marzo 1932, pag. 4635.
- Oratore:
GIAMPIETRO pag. 4637
Votaz. pag. 4660.
- 1121.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1703, riguardante i limiti di età per la cessazione dal servizio dei maestri direttori di banda del Regio esercito. — Present. pag. 4553 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 14 marzo 1932, pag. 4639 — Votaz. pag. 4660.
- 1122.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1691, recante disposizioni per la determinazione del tasso d'interesse per il calcolo delle annualità di contributo statale nelle spese di bonifica. — Present. pag. 4553 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4810 — Votaz. pagina 4878.
- 1123.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1607, concernente l'aumento del diritto sull'esportazione dei prodotti ortofrutticoli. — Present. pag. 4553 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Approv. senza discuss. 14 marzo 1932, pagina 4639 — Votaz. pag. 4661.
- 1124.** - Modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito. — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4797 — Votaz. pag. 4830.
- 1125.** - Classificazione in prima categoria delle opere di bonificazione del Timavo Superiore (provincia di Fiume). — Present. pagina 4555 — Relaz. del sen. Millosevich — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pagina 4797 — Votaz. pag. 4830.
- 1126.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1932, n. 35, concernente la costituzione in comune autonomo del gruppo delle Isole Tremiti. — Present. pag. 4553 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 14 marzo 1932, pagina 4639 — Votaz. pag. 4661.
- 1127.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1931, n. 1001, concernente l'assegnazione straordinaria di 30 milioni, per la durata di anni 15, a decorrere dall'esercizio 1933-34, a titolo di concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del piano regolatore di Roma. — (Discusso insieme al 1132). — Present. pag. 4553 — Relazione del sen. Berio — Approv. senza discussione 18 marzo 1932, pag. 4836 — Votazione, pag. 4878.
- 1128.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1739, concernente proroga della data di chiusura dei conti correnti connessi con operazioni di mutuo che riguardano la Provincia, il Comune e la Congregazione di carità di Ragusa. — Present. pag. 4553 — Relaz. del

INDICE ALFABETICO GENERALE

- sen. Pironti — Approv. senza discuss. 14 marzo 1932, pag. 4640 — Votaz. pagina 4661.
- 1129.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, relativo alla rinnovazione delle Convenzioni tra lo Stato ed il Consorzio industrie fiammiferi. — Present. pag. 4553 — Relaz. del senatore Mazzucco — Approv. senza discuss. 14 marzo 1932, pag. 4640 — Votaz. pagina 4661.
- 1130.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43, relativo alle norme riguardanti la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie. — Present. pag. 4553 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 14 marzo 1932, pag. 4640 — Votaz. pagina 4661.
- 1131.** - Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. — Present. pagina 4555 — Relaz. del sen. Sailer — Approv. senza discuss. 16 marzo 1932, pagina 4751 — Votaz. pag. 4791.
- 1132.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di Roma e le norme generali e le prescrizioni tecniche di attuazione. — (Discusso insieme al 1127) — Present. pagina 4553 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 18 marzo 1932, pag. 4836.
- Oratori:
- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| RICCI CORRADO | pag. 4848 |
| BACCELLI | » 4852 |
| SPADA POTENZIANI | » 4855 |
| PAIS | » 4860 |
| SANJUST | » 4862 |
| BONCOMPAGNI LUDOVISI | » 4863 |
| BERIO | » 4872 |
| MUSSOLINI, Capo del Governo | » 4874 |
| CROLLALANZA, min. LL. PP. | » 4876 |
- Votaz. pag. 4878.
- 1133.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 54, recante modificazione della costituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per le opere pubbliche dei Comuni. — Present. pag. 4554 — Relaz. del sen. Pironti —
- Approv. senza discuss. 14 marzo 1932, pagina 4641 — Votaz. pag. 4661.
- 1134.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1931, n. 1643, che modifica l'articolo 1 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1930, n. 1524, riguardante la costituzione di un centro di studi, esperienze e costruzioni aeronautiche in Montecelio (Roma). — Present. pag. 4554 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 14 marzo 1932, pag. 4641 — Votaz. pag. 4661.
- 1135.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 34, col quale è aumentato il fondo stanziato al capitolo 80-ter del bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. — Present. pag. 4554 — Relaz. del sen. Raineri — Approv. senza discuss. 16 marzo 1932, pagina 4778 — Votaz. pag. 4792.
- 1136.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1617, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione. — Present. pagina 4554 — Relaz. del sen. Artom — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pagina 4810 — Votaz. pag. 4878.
- 1137.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1622, che approva la Convenzione in data 20 novembre 1931 tra il Regio Governo ed il Reale Automobile Club d'Italia per la riscossione delle tasse automobilistiche. — Present. pag. 4554 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5884 — Votaz. pag. 5890.
- 1138.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1931, n. 1642, riguardante la ripartizione in tre esercizi della somma occorrente per la costruzione di un edificio per caserma e di un edificio per Istituto di guerra aerea da erigersi su aree demaniali. — Present. pag. 4554 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 15 marzo 1932, pag. 4670 — Votaz. pag. 4738.
- 1139.** - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 19 dicembre 1931, n. 1551, e 2 febbraio 1932, n. 30, recanti disposizioni intese a disciplinare la razionale ripartizione delle mattazioni del bestiame bovino e l'am-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- missione al consumo delle carni macellate importate. — Present. pag. 4554 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 15 marzo 1932, pag. 4671 — Votaz. pag. 4738.
- 1140.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 ottobre 1931, n. 1520, contenente proroga del privilegio speciale sulle merci e derrate di proprietà degli enti di consumo. — Present. pag. 4554 — Relaz. del sen. Messedaglia — Approv. senza discuss. 15 marzo 1932, pag. 4671 — Votaz. pag. 4738.
- 1141.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1931, n. 357, relativo alla fusione della Banca cooperativa di credito agricolo, in Firenze, nell'Istituto Federale di credito agrario per la Toscana. — Present. pag. 4554 — Relaz. del senatore Concini — Approv. senza discuss. 15 marzo 1932, pag. 4672 — Votaz. pagina 4738.
- 1142.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 32, col quale è stata disposta la proroga del termine di restituzione delle anticipazioni statali accordate alla Banca cooperativa di credito agricolo in Firenze e all'Istituto federale di credito agrario per la Toscana, a mente del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1031. — Present. pag. 4554 — Relaz. del senatore Concini — Approv. senza discuss. 15 marzo 1932, pag. 4672 — Votaz. pagina 4738.
- 1143.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 dicembre 1931, n. 1562, portante provvedimenti in materia di tassa di scambio sulle acque gassose e minerali artificiali. — Present. pag. 4554 — Relaz. del sen. Treccani — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4811 — Votaz. pagina 4878.
- 1144.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1672, che aumenta l'aliquota dell'imposta di fabbricazione sulla birra. — Present. pag. 4554 — Relaz. del sen. Treccani — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4811 — Votaz. pag. 4878.
- 1145.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 70, concernente la concessione alla città di Venezia di un contributo governativo straordinario per l'integrazione del bilancio. — Present. pag. 4554 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pagina 4811 — Votaz. pag. 4878.
- 1146.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° ottobre 1931, n. 1268, recante l'autorizzazione della spesa di lire 6.700.000 per la costruzione di nuovi edifici pubblici governativi nell'Italia meridionale ed insulare. — Present. pag. 4554 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 15 marzo 1932, pag. 4672 — Votaz. pag. 4738.
- 1147.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1681, che proroga al 31 dicembre 1932 le disposizioni relative al funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti pel servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra. — Present. pag. 4554 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 16 marzo 1932, pag. 4778 — Votaz. pag. 4792.
- 1148.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, che dà facoltà al ministro per le finanze di imporre nuovi divieti di importazione di carattere economico. — Present. pag. 4554 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4812. — Votaz. pag. 4878.
- 1149.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1932, n. 1, relativo all'approvazione dell'Accordo tra l'Italia e l'Austria stipulato a Vienna sotto forma di scambio di Note, il 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi. — Present. pag. 4554 — Relaz. del sen. Lanza di Scalea — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4812 — Votaz. pag. 4878.
- 1150.** - Norme sui boschi e pascoli montani interessanti opere di bonifica integrale. — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. Marozzi — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4798 — Votaz. pag. 4830.
- 1151.** - Interpretazione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, per quanto riguarda la sede della Reale Accademia d'Italia. — Present. pag. 4555

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4798 — Votaz. pag. 4830.
- 1152.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. Ancona — Discuss. 15, 16 marzo 1932, pagg. 4720, 4779.
- Oratori:
- | | |
|---|------------------|
| CELESIA | pag. 4720 |
| SANJUST | » 4722 |
| MILLOSEVICH | » 4724 |
| FALCIONI | » 4729 |
| MARIOTTI, pres. Commissione Finanze | pagg. 4730, 4779 |
| GAROFALO | pag. 4731 |
| VICINI MARCO ARTURO | » 4732 |
| NUVOLONI | » 4734 |
| ANCONA | pagg. 4779, 4780 |
| PRESIDENTE | pag. 4780 |
| CROLLALANZA, min. LL. PP. | » 4783 |
- Votaz. pag. 4793.
- 1153.** - Norme per le nomine ed i trasferimenti dei notari. — Present. pag. 4556 — Relaz. del sen. Sandrini — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4798 — Votaz. pagina 4830.
- 1154.** - Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per l'emanazione del nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale. — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. Mazzocco — Discuss. 17, 18 marzo 1932, pagg. 4812, 4835.
- Oratori:
- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| BROCCARDI | pag. 4813 |
| GATTI SALVATORE | » 4816 |
| PIRONTI | » 4821 |
| MAZZOCCO | » 4826 |
| MUSSOLINI, Capo del Governo | » 4835 |
- Votaz. pag. 4878.
- 1155.** - Obbligo della denuncia delle nascite di infanti deformati e della denuncia dei casi di lesioni che abbiano prodotto o possano produrre una inabilità al lavoro di carattere permanente. — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. Facchinetti — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4799 — Votaz. pag. 4831.
- 1156.** - Approvazione della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929. — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. Casanuova — Approv. senza discuss. 16 marzo 1932, pagina 4751 — Votaz. pag. 4791.
- 1157.** - Approvazione della Convenzione di Londra del 31 maggio 1929 per la sicurezza della vita umana in mare. — Present. pagina 4555 — Relaz. del sen. Biscaretti Guido — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4799 — Votaz. pag. 4831.
- 1158.** - Approvazione della Convenzione italo-britannica per l'assistenza giudiziaria in materia civile e commerciale, firmata a Londra il 17 dicembre 1930. — Present. pagina 4555 — Relaz. del sen. Milano Franco d'Aragona — Approv. senza discuss. 16 marzo 1932, pag. 4751 — Votaz. pag. 4791.
- 1159.** - Approvazione della Convenzione italo-britannica per l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 16 maggio 1931. — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. Vicini Marco Arturo — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4800 — Votaz. pag. 4831.
- 1160.** - Esecuzione dei seguenti Atti internazionali stipulati tra l'Italia e l'Austria a Vienna il 24 novembre 1930:
- 1° Accordo concernente varie questioni finanziarie;
 - 2° Accordo sugli Uffici di verifica e compensazione e sul Tribunale arbitrale misto italo-austriaco. — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. Bonin Longare — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4800 — Votaz. pag. 4831.
- 1161.** - Approvazione della Convenzione con Protocollo stipulata a Bruxelles l'11 luglio 1931 tra l'Italia e il Belgio per evitare le doppie imposizioni e regolare alcune altre questioni in materia fiscale. — Present. pagina 4555 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pagina 4801 — Votaz. pag. 4831.
- 1162.** - Approvazione dell'Accordo italo-francese stipulato mediante scambio di Note il 1° luglio 1931 per il riconoscimento reciproco dei certificati di origine e di sanità, rilasciati dalle Autorità competenti dei due

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Stati, per l'importazione e il commercio delle ostriche dall'uno all'altro dei due Paesi. — Present. pag. 4556 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 16 marzo 1932, pag. 4752 — Votaz. pagina 4791.
- 1163.** - Modificazioni e chiarimenti alle disposizioni che disciplinano il funzionamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. Trecani — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4801 — Votaz. pag. 4831.
- 1164.** - Riordinamento dei servizi di segreteria del Consiglio di Stato. — Present. pagina 4555 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pagina 4802 — Votaz. pag. 4831.
- 1165.** - Concessione di motti araldici ai reggimenti e corpi del Regio esercito. — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. Cossilla — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4804 — Votaz. pag. 4831.
- 1166.** - Determinazione del prezzo minimo d'asta di immobili espropriati a contribuenti ed agenti della riscossione morosi. Proroga dei privilegi fiscali agli esattori delle imposte del quinquennio 1923-27. — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. De Vito — Discuss. 17 marzo 1932, pag. 4804.
- Oratore:
PITACCO pag. 4804
Votaz. pag. 4831.
- 1167.** - Modificazione all'articolo 18 del Testo Unico delle leggi sul nuovo catasto, relativa alla tariffa da applicarsi ai giardini pubblici. — Sgravio temporaneo dall'imposta fondiaria erariale a favore dei terreni compresi nel Consorzio « Ongaro Superiore ed Uniti », della provincia di Venezia. — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 16 marzo 1932, pag. 4752 — Votaz. pag. 4791.
- 1168.** - Conto consuntivo sulla gestione dei Regi Stabilimenti termali di Salsomaggiore per l'esercizio 1° gennaio-31 dicembre 1922. — Present. pag. 4555 — Relaz. del senatore Mayer — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4806 — Votaz. pagina 4878.
- 1169.** - Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930. — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4808 — Votaz. pagina 4878.
- 1170.** - Modificazioni alla legge 6 gennaio 1931, n. 99, sulla « Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali ». — Present. pag. 4555 — Relaz. del sen. Millosevich — Approv. senza discuss. 17 marzo 1932, pag. 4810 — Votaz. pag. 4878.
- 1171.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 114, che reca provvidenze concernenti il credito a favore dell'industria della conservazione del pesce della Venezia Giulia. — Present. pag. 4596 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 19 maggio 1932, pagina 5153 — Votaz. pag. 5183.
- 1172.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 febbraio 1932, n. 100, col quale viene concesso alla Società Boracifera di Larderello, con sede a Firenze, un contributo annuo di un milione di lire per gli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1945-46. — Present. pag. 4596 — Relaz. del sen. Celestia — Discuss. 11 maggio 1932, pag. 4938.
- Oratore:
CICCOTTI pag. 4939
Votaz. pag. 4972.
- 1173.** - Conversione in legge del Regio decreto 18 febbraio 1932, n. 116, che autorizza la costruzione della strada d'accesso al monumento votivo alla memoria del Quadrumviro Michele Bianchi. (*Iniziato in Senato*) — Present. pag. 4668 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 11 maggio 1932, pagina 4940.
- Oratore:
CICCOTTI pag. 4941
Votaz. pag. 4972.
- 1174-A.** - Istituzione in favore dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato del monopolio della pubblicità fatta sui fondi costeggianti le linee ferroviarie. — Present.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- pag. 4668 — Relaz. del sen. Marcello — Approv. senza discuss. 6 dicembre 1932, pagina 5505 — Votaz. pag. 5529.
- 1175.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, concernente le facoltà concesse al Governo di stabilire modalità per l'importazione di merci di alcuni Paesi. — Present. pag. 4893 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 11 maggio 1932, pag. 4942 — Votaz. pag. 4972.
- 1176.** - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, e 18 gennaio 1932, n. 4, concernenti variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa dei diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonchè provvedimenti vari connessi alla gestione finanziaria; e convalidazione dei decreti Reali 21 dicembre 1931, n. 1648, 11 gennaio 1932, n. 5, 18 gennaio 1932, n. 6, e 8 febbraio 1932, n. 39, relativi a prelievi dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 4893 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 20 maggio 1932, pag. 5202 — Votaz. pag. 5232.
- 1177.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1670, che autorizza il ministro per le corporazioni a disporre la costituzione di Consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica. — Present. pagina 4893 — Relaz. del sen. Tofani — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pagina 5077 — Votaz. pag. 5081.
- 1178.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 56, riguardante la riduzione dei ruoli organici della Milizia Nazionale Forestale. — Present. pag. 4893 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pagina 5078 — Votaz. pag. 5081.
- 1179.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Present. pag. 4896 — Relaz. del senatore Schanzer — Discuss. 12, 13 maggio 1932, pagg. 4977, 5000.
- Oratori:
- BONGIOVANNI pagg. 4977, 5007
 VENINO pag. 4985
 MANFRONI » 4989
 DI SCALEA » 4992
 SCHANZER » 4993
 DE BONO, min. colonie » 5000
 Votaz. pag. 5079.
- 1180.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1748, concernente la proroga delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, circa la esecuzione di provviste ed opere per i servizi della Regia aeronautica. — Present. pag. 4893 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 11 maggio 1932, pag. 4942 — Votaz. pag. 4972.
- 1181.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 108, contenente riduzioni della tassa di registro sui contratti di appalto per la costruzione di navi per l'estero. — Present. pag. 4893 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 11 maggio 1932, pag. 4943 — Votaz. pag. 4972.
- 1182.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 97, concernente il passaggio all'Istituto Poligrafico dello Stato dell'amministrazione, stampa e vendita del Foglio annunci legali della provincia di Roma. — Present. pag. 4893 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 11 maggio 1932, pag. 4943 — Votaz. pag. 4972.
- 1183.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande. — Present. pag. 4893 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 11 maggio 1932, pag. 4943 — Votaz. pag. 4972.
- 1184.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Bevione — Discuss. 23, 25 maggio 1932, pagine 5299, 5332.

INDICE ALFABETICO GENERALE

Oratori:

- MARAGLIANO pag. 5300
 GUACCERO » 5305
 GABBI » 5309
 PESTALOZZA » 5315
 VICINI MARCO ARTURO pagg. 5317, 5339
 PASSERINI ANGELO pag. 5325
 BEVIONE » 5332
 ARPINATI, sottosegr. di Stato per
 l'interno » 5335
 Votaz. pag. 5353.
- 1185.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 122, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè al bilancio dell'Azienda autonoma delle Poste e Telegrafi per detto esercizio finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 18 febbraio 1932, nn. 121 e 123, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 4893 — Relaz. del senatore Mayer — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pag. 5078 — Votaz. pagina 5081.
- 1186.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1931, n. 976, portante modificazioni ai dazi di confine sull'alluminio e suoi lavori. — Present. pag. 4893 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 11 maggio 1932, pag. 4944 — Votaz. pag. 4972.
- 1187.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 febbraio 1932, n. 144, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 14 gennaio 1932 per l'aumento delle sovvenzioni afferenti la costruzione e l'esercizio della ferrovia Rovereto-Mori-Arco-Riva ed autorizza la relativa maggiore spesa occorrente. — Present. pag. 4893 — Relaz. del sen. Tolomei — Approv. senza discuss. 11 maggio 1932, pag. 4944 — Votaz. pagina 4973.
- 1188.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 113, che autorizza una ulteriore spesa di lire 3.000.000 per la prosecuzione dei lavori della nuova linea ferroviaria Fossano-Mondovì-Ceva. — Present. pag. 4893 — Relaz. del sen. Man-

- froni — Approv. senza discuss. 11 maggio 1932, pag. 4944 — Votaz. pag. 4973.
- 1189.** - Proroga del termine di cui all'articolo 6 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, relativo alla trasmissione degli atti tecnici e dei certificati di classifica a corredo delle domande di mutuo e di contributo diretto dello Stato per danni causati dai terremoti, e proroga del termine di cui all'articolo 317 del Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1399, modificato con l'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 marzo 1924, n. 439, relativo alla attività del Consorzio per la concessione dei mutui ai danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Guaccero — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pagina 5069 — Votaz. pag. 5080.
- 1190.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 64, che accorda la franchigia doganale per i materiali di propaganda turistica. — Present. pag. 4893 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 11 maggio 1932, pag. 4944 — Votaz. pag. 4973.
- 1191.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 febbraio 1932, n. 111, portante modificazioni al regime doganale del burro. — Present. pag. 4893 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 11 maggio 1932, pag. 4945 — Votaz. pag. 4973.
- 1192.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 199, che ha dato approvazione al Protocollo addizionale all'Accordo commerciale italo-francese del 7 marzo 1928, per l'importazione dei vini italiani in Francia, Protocollo stipulato in Roma, tra l'Italia e la Francia, il 16 novembre 1931. — Present. pag. 4894 — Relazione del sen. Menozzi — Approv. senza discussione, 11 maggio 1932, pag. 4945 — Votaz. pag. 4973.
- 1193.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, sulla costituzione dei fondi per la istituzione ed il funzionamento degli Uffici di collocamento gratuito dei prestatori d'opera disoccupati. — Present. pag. 4894 — Relaz. del sen. Pironti

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Approv. senza discuss. 11 maggio 1933, pag. 4945 — Votaz. pag. 4973.
- 1194.** - Stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Mango — Discuss. 13-14 maggio 1932, pagg. 5009, 5028.
- Oratori:
- | | |
|------------------------------------|-----------|
| D'AMELIO | pag. 5009 |
| RICCI FEDERICO | » 5013 |
| GALIMBERTI | » 5016 |
| FACCHINETTI | » 5019 |
| SANDRINI | » 5028 |
| GIAMPIETRO | » 5033 |
| MANGO | » 5041 |
| ROCCO, min. giust. e aff. di culto | » 5048 |
- Votaz. pag. 5080.
- 1195.** - Modificazione all'articolo 20 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che istituì l'Istituto per il Credito navale. — Present. pag. 4897 — Relaz. del sen. Cellesia — Approv. senza discuss. 23 maggio 1932, pag. 5295 — Votaz. pag. 5327.
- 1196.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolzze fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato. — Present. pag. 4894 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 11 maggio 1932, pag. 4946 — Votaz. pag. 4973.
- 1197.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1932, n. 193, che ha dato approvazione all'Accordo commerciale provvisorio italo-brasiliano del 28 novembre 1931 — Present. pag. 4894 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pag. 5078 — Votaz. pag. 5081.
- 1198.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 95, che approva il piano regolatore e le relative norme di esecuzione per la sistemazione della zona adiacente alla sede del nuovo Palazzo degli uffici giudiziari in Milano. — Present. pagina 4894 — Relaz. del sen. Raimondi — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pagina 5082 — Votaz. pag. 5130.
- 1199.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 246, portante provvedimenti riguardanti il servizio delle ra-
- di diffusioni. — Present. pag. 4894 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discussione, 16 maggio 1932, pag. 5082 — Votaz. pag. 5130.
- 1200.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 febbraio 1932, n. 88, concernente la sostituzione dell'Alto Commissario per la città e la provincia di Napoli. — Present. pag. 4894 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pag. 5083 — Votaz. pag. 5130.
- 1201.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Torraca — Discuss. 17-18 maggio 1932, pagg. 5092, 5117.
- Oratori:
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| DI FRASSINETO | pag. 5092 |
| MARAGLIANO | » 5094 |
| CRISPOLTI | » 5097 |
| GABBI | » 5098 |
| PAIS | pagg. 5103, 5115 |
| GAROFALO | pag. 5107 |
| FEDELE | pagg. 5108, 5116 |
| TORRACA | pag. 5117 |
| GIULIANO, min. educ. nazionale | » 5123 |
- Votaz. pag. 5132.
- 1202.** - Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Petitti di Roreto — Discuss. 19 maggio 1932, pagina 5155.
- Oratori:
- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| NUVOLONI | pag. 5155 |
| GRAZIOLI | » 5158 |
| ASINARI DI BERNEZZO | » 5163 |
| PECORI GIRALDI | » 5164 |
| DI ROBILANT | » 5171 |
| GAZZERA, min. della guerra | » 5174 |
- Votaz. pag. 5184.
- 1203.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 261, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonché ai bilanci delle Aziende autonome dei Monopoli di Stato, del Fondo di massa del

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Corpo della Regia guardia di finanza, dei Patrimoni riuniti ex economici e dei Telefoni di Stato, per detto esercizio finanziario; e convalidazione del Regio decreto 24 marzo 1932, n. 262, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pagina 4894 — Relaz. del sen. Mayer — Approvato senza discuss. 16 maggio 1932, pagina 5083 — Votaz. pag. 5131.
- 1204.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, concernente la emissione di una sesta serie di buoni del Tesoro novennali. — Present. pag. 4894 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discussione 20 maggio 1932, pagina 5202 — Votaz. pag. 5232.
- 1205.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 181, che riduce il dazio doganale per il filo di acciaio speciale destinato alla fabbricazione delle garniture per scardassi. — Present. pag. 4894 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 19 maggio 1932, pag. 5154 — Votaz. pag. 5183.
- 1206.** - Modificazioni al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 7 novembre 1929, n. 2007. — Present. pag. 4897 — Relaz. del sen. Sechi — Approv. senza discuss. 19 maggio 1932, pag. 5136 — Votaz. pag. 5182.
- 1207.** - Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Del Carretto — Discuss. 20-21 maggio 1932, pagg. 5222, 5237.
- Oratori:
- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| ROTA GIUSEPPE | pag. 5222 |
| SOLARI | » 5225 |
| MANFRONI | » 5229 |
| SECHI | » 5238 |
| DEL CARRETTO | » 5241 |
| SIRIANNI, min. della marina | » 5244 |
- Votaz. pag. 5270.
- 1208.** - Incremento dell'automobilismo pesante. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Dalloio Alfredo — Approv. senza discussione 21 maggio 1932, pag. 5251 — Votaz. pagina 5270.
- 1209.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 231, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società italiana di servizi marittimi per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo Orientale ed il Mar Nero. — Present. pag. 4894 — Relaz. del sen. Celestia — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pag. 5084 — Votaz. pag. 5131.
- 1210.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 197, che ha dato esecuzione alla Convenzione di commercio e di navigazione tra l'Italia e la Spagna, stipulata in Roma il 15 marzo 1932. — Present. pag. 4894 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 19 maggio 1932, pag. 5154 — Votaz. pag. 5183.
- 1211.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 198, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, nonché al Protocollo e alla Dichiarazione annessi, stipulati in Roma il 3 marzo 1932. — Present. pag. 4894 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 21 maggio 1932, pagina 5253 — Votaz. pag. 5271.
- 1212.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Rolandi Ricci — Discuss. 20 maggio 1932, pagina 5205.
- Oratori:
- | | |
|--|------------------|
| ROMEO | pagg. 5206, 5236 |
| ROLANDI RICCI | pag. 5213 |
| BALBO, min. dell'aeronautica | » 5217 |
| COSSILLA | » 5236 |
- Votaz. pag. 5233.
- 1213.** - Ricorsi per tasse ed imposte nelle Colonie. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Bongiovanni — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pag. 5070 — Votaz. pagina 5080.
- 1214.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 211, che stabilisce il regime doganale per il caffè crudo originario e proveniente da Paesi ammessi

INDICE ALFABETICO GENERALE

- al trattamento della nazione più favorita. — Present. pag. 4894 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pag. 5084 — Votaz. pag. 5131.
- 1215.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 266, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1932 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di note che ha avuto luogo a Parigi il 24 novembre 1931. — Present. pag. 4894 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pag. 5084 — Votaz. pag. 5131.
- 1216.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 186, che approva una convenzione stipulata tra lo Stato e il comune di Palermo per la istituzione di un aeroporto in località Boccadifalco (Palermo) e la cessione in uso al comune medesimo di una zona del parco monumentale « Real Favorita » da adibire a campo di corse. — Present. pag. 4894 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discussione 19 maggio 1932, pagina 5154 — Votaz. pag. 5183.
- 1217.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1932, n. 306, recante provvedimenti per l'istruttoria delle domande di mutuo presentate al soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria. — Present. pag. 4894 — Relaz. del sen. Berio — Approvato senza discuss. 16 maggio 1932, pagina 5085 — Votaz. pag. 5131.
- 1218.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 276, concernente la revoca delle convenzioni stipulate tra lo Stato e la Società Anonima di Navigazione Aerea « Transadriatica » per l'esercizio delle linee aeree Roma-Venezia-Vienna e Venezia-Brindisi, e l'autorizzazione a concedere la gestione delle linee stesse alla Società Aerea Mediterranea. — Present. pag. 4895 — Relazione del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 19 maggio 1932, pag. 5155 — Votaz. pag. 5183.
- 1219.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 291, recante l'autorizzazione di spesa di lire 2.000.000 per l'esecuzione dei lavori urgenti alla Riva degli Schiavoni in Venezia. — Present. pagina 4895 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 20 maggio 1932, pagina 5203 — Votaz. pag. 5233.
- 1220.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 marzo 1932, n. 318, concernente provvedimenti a favore degli impiegati dell'ex Stato libero e del comune di Fiume dimessi per motivi d'indole politica dopo il periodo di governo zanelliano. — Present. pagina 4895 — Relaz. del sen. Salata — Approvato senza discuss. 20 maggio 1932, pagina 5203 — Votaz. pag. 5233.
- 1221.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. De Vito — Discuss. 21 e 23 maggio 1932, pagg. 5255, 5278.
- Oratori:
- | | |
|---|------------------|
| REGGIO | pag. 5255 |
| RICCI FEDERICO | » 5260 |
| FALCIONI | » 5268 |
| DE VITO | » 5278 |
| CIANO, min. delle comunicazioni | pagg. 5285, 5292 |
| LIBERTINI : | pag. 5291 |
| Votaz. pag. 5326. | |
- 1222.** - Provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti, che hanno usufruito delle riparazioni gratuite a carico dello Stato, senza averne diritto. — Present. pagina 4896 — Relaz. del sen. Guaccero — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pagina 5072 — Votaz. pag. 5080.
- 1223.** - Modificazioni alle leggi sul reclutamento del Regio esercito. — Present. pagina 4896 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pagina 5073 — Votaz. pag. 5080.
- 1224.** - Computo degli anni di servizio per i collocamenti di autorità in ausiliaria. — Present. pag. 4897 — Relaz. del sen. Mambretti — Approv. senza discuss. 19 maggio 1932, pag. 5141 — Votaz. pag. 5182.
- 1225.** - Disciplina della produzione e vendita delle maschere antigas per uso della popolazione civile. — Present. pag. 4897 — Relazione del sen. Mambretti — Approv. senza

INDICE ALFABETICO GENERALE

- discuss. 19 maggio 1932, pag. 5142 — Votaz. pag. 5182.
- 1226.** - Provvedimenti per favorire lo sviluppo dell'industria del gas. — Present. pag. 4897 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approvato senza discuss. 19 maggio 1932, pagina 5142 — Votaz. pag. 5182.
- 1227.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, concernente tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge del Regno. — Present. pag. 4895 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pag. 5085 — Votaz. pag. 5131.
- 1228.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 gennaio 1932, n. 267, che ha dato approvazione all'Accordo commerciale italo-jugoslavo, concluso a Belgrado il 23 novembre 1931. — Present. pag. 4895 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pag. 5085 — Votaz. pag. 5131.
- 1229.** - Raggruppamento in due reggimenti dei battaglioni minatori. — Present. pagina 4897 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approvato senza discuss. 16 maggio 1932, pagina 5074 — Votaz. pag. 5080.
- 1230.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 242, che ha dato esecuzione al *modus vivendi* commerciale italo-francese ed agli Atti annessi, firmati in Roma il 4 marzo 1932. — Present. pagina 4895 — Relaz. del sen. Lucioli — Approvato senza discuss. 16 maggio 1932, pagina 5086 — Votaz. pag. 5131.
- 1231.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 295, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze:
- 1° Trattato di amicizia italo-higiazeno e relativi scambi di note;
- 2° Trattato di commercio italo-higiazeno. — Present. pag. 4895 — Relaz. del sen. Di Scalea — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pag. 5086 — Votaz. pag. 5132.
- 1232.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 303, concernente il quantitativo massimo di olio di oliva prodotto nelle Isole italiane dell'Egeo da ammettere annualmente in franchigia da dazio doganale. — Present. pag. 4895 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pag. 5086 — Votaz. pag. 5132.
- 1233.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 337, concernente la riduzione delle sovvenzioni che lo Stato corrisponde alle Società concessionarie di servizi aerei. — Present. pag. 4895 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 20 maggio 1932, pag. 5203 — Votaz. pagina 5233.
- 1234.** - Approvazione della convenzione per l'assetto edilizio della Regia Università di Roma. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Millosevich — Discuss. 19 maggio 1932, pag. 5143.
- Oratore:
MILLOSEVICH pag. 5143
Votaz. pag. 5182.
- 1235.** - Ricostituzione del comune di San Giovanni Lupatoto. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Messedaglia — Approv. senza discuss. 4 giugno 1932, pag. 5475 — Votaz. pag. 5478.
- 1236.** - Inclusione di un rappresentante dell'Associazione fascista della Scuola nel Consiglio direttivo dell'Istituto di soccorso « Giuseppe Kirner » in Firenze. — Present. pag. 4897 — Relaz. del sen. Fedele — Approvato senza discuss. 16 maggio 1932, pagina 5074 — Votaz. pag. 5080.
- 1237.** - Aumento del contributo del Ministero dell'educazione nazionale a favore della Regia Scuola professionale annessa all'Istituto Pro Ciechi « Paolo Colosimo » in Napoli. — Present. pag. 4897 — Relaz. del sen. Fedele — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pag. 5075 — Votaz. pag. 5080.
- 1238.** - Attribuzione della qualifica di « dottore in scienze forestali » ai diplomati del cessato Istituto forestale di Vallombrosa, del titolo di « dottore di ingegneria » e di « dottore in architettura » agli ingegneri ed architetti delle nuove provincie e proroga delle disposizioni di cui all'articolo 7, ultimo comma, del Regio decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590, circa la iscrizione degli ufficiali ed ex ufficiali della Regia marina

INDICE ALFABETICO GENERALE

- alle scuole di ingegneria. — Present. pagina 4897 — Relaz. del sen. Morpurgo — Approv. senza discuss. 19 maggio 1932, pagina 5149 — Votaz. pag. 5182.
- 1239.** - Assegnazione a Sua Altezza Reale il Principe Filiberto di Savoia-Genova, Duca di Pistoia, di un appannaggio supplementare di lire trecentomila annue. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Bonin Longare — Approv. senza discuss. 19 maggio 1932, pag. 5150 — Votaz. pag. 5183.
- 1240.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi. — Present. pag. 4895 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discussione 25 maggio 1932, pag. 5346 — Votaz. pag. 5353.
- 1241.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, concernente norme eccezionali per l'anticipato collocamento a riposo del personale ferro-tramviario soggetto alle norme dell'equo trattamento. — Present. pag. 4895 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 20 maggio 1932, pag. 5203 — Votaz. pag. 5233.
- 1242.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1932, n. 379, che ha dato approvazione all'Accordo italo-turco per la delimitazione delle acque territoriali fra Castelrosso e le Coste dell'Anatolia, firmato ad Ankara il 4 gennaio 1932. — Present. pag. 4895 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 20 maggio 1932, pagina 5204 — Votaz. pag. 5233.
- 1243.** - Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Rava — Discuss. 1 e 3 giugno 1932, pagg. 5369, 5404.
- Oratori:
- | | |
|-------------------------|-----------|
| BONIN LONGARE | pag. 5369 |
| PITACCO | » 5374 |
| CELESIA | » 5377 |
| FEDELE | » 5381 |
| CALISSE | » 5388 |
| MAROZZI | » 5393 |
- BEVIONE pag. 5394
- RAVA » 5404
- GRANDI, min. affari esteri . . . » 5410
- Votaz. pag. 5452.
- 1244.** - Approvazione della Convenzione internazionale per l'assistenza finanziaria stipulata in Ginevra, in data 2 ottobre 1930. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 3 giugno 1932, pag. 5425 — Votaz. pag. 5452.
- 1245.** - Approvazione del Trattato di estradizione fra l'Italia e Brasile firmato a Rio de Janeiro il 28 novembre 1931. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Raimondi — Approv. senza discuss. 23 maggio 1932, pagina 5296 — Votaz. pag. 5327.
- 1246.** - Approvazione dell'Accordo italo-greco per l'esenzione reciproca dell'imposta sul reddito di alcuni profitti provenienti da imprese di trasporti marittimi, stipulato in Atene il 15 gennaio 1932. — Present. pagina 4896 — Relaz. del sen. Sechi — Approvato senza discuss. 19 maggio 1932, pagina 5150 — Votaz. pag. 5183.
- 1247.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 ottobre 1931, n. 1274, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonché ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, e convalidazione del Regio decreto 15 ottobre 1931, n. 1275, relativo a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste. — Present. pag. 4895 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 25 maggio 1932, pag. 5346 — Votaz. pag. 5353.
- 1248.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 novembre 1931, n. 1415, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, e convalidazione dei Regi decreti 13 novembre 1931, nn. 1416 e 1417, relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per spese impreviste. — Present. pag. 4895 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 25 maggio 1932, pag. 5347 — Votaz. pag. 5353.
- 1249.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1653, riflettente l'autorizzazione al ministro per le finanze

INDICE ALFABETICO GENERALE

a facilitare nuovi finanziamenti alla Società « Migiurtinia »;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 192, riflettente l'autorizzazione al ministro delle finanze a garantire e facilitare nuovi finanziamenti alla Società « Migiurtinia ». — Present. pagina 4895 — Relaz. del sen. Venino — Approvato senza discuss. 20 maggio 1932, pagina 5204 — Votaz. pag. 5233.

1250. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 370, col quale sono state apportate modificazioni alla Convenzione vigente per la concessione alla Società subalpina di imprese ferroviarie del pubblico servizio di navigazione nelle acque italiane del Lago Maggiore. — Present. pagina 4896 — Relaz. del sen. Venino — Discussione 20 maggio 1932, pag. 5205.

Oratori:

BERIO, presid. della Commissione pag. 5205

CIANO, min. delle comunicazioni » 5205

Votaz. pag. 5233.

1251. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, contenente disposizioni sull'istruzione superiore. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Manfredi — Approv. senza discuss. 25 maggio 1932, pag. 5347 — Votaz. pag. 5353.

1252. - Autorizzazione della spesa di lire 750 milioni per l'esecuzione di opere straordinarie urgenti. — Present. pag. 4897 — Relazione del sen. Mariotti — Approv. senza discuss. 1 giugno 1932, pag. 5357 — Votaz. pag. 5451.

1253. - Autorizzazioni di spesa per il completamento di opere dipendenti da terremoti e da danni di guerra. — Present. pag. 4897 — Relaz. del sen. Mariotti — Approv. senza discuss. 1 giugno 1932, pag. 5357 — Votaz. pag. 5451.

1254. - Autorizzazione di spesa per l'Acquedotto Pugliese. — Present. pag. 4897 — Relazione del sen. Mariotti — Approv. senza discuss. 1 giugno 1932, pag. 5357 — Votaz. pag. 5451.

1255. - Autorizzazione di una ulteriore spesa di lire 94.000.000 per i lavori di costruzione della direttissima Bologna-Firenze e delle ferrovie Piacenza-Cremona e Fidenza-Sal-

maggiore. — Present. pag. 4897 — Relaz. del sen. Mariotti — Approv. senza discuss. 1 giugno 1932, pag. 5357 — Votaz. pag. 5451.

1256. - Determinazione delle tasse scolastiche nei Regi Conservatori di musica. — Present. pag. 4897 — Relaz. del sen. Visconti di Modrone — Approv. senza discuss. 16 maggio 1932, pag. 5075 — Votaz. pag. 5080.

1257. - Proroga di termine relativamente ad una operazione di finanziamento riguardante il comune di Cremona. — Present. pagina 4896 — Relaz. del sen. Raimondi — Approvato senza discuss. 16 maggio 1932, pagina 5077 — Votaz. pag. 5081.

1258. - Provvedimenti per la sistemazione di servizi governativi nella città di Napoli e cessione al comune di Napoli di un gruppo di immobili di proprietà dello Stato. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 19 maggio 1932, pag. 5150 — Votaz. pag. 5183.

1259. - Disposizioni riguardanti la costituzione ed il funzionamento di Consorzi tra esercenti uno stesso ramo di attività economica. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Conti — Discuss. 25 maggio 1932, pag. 5340.

Oratori:

MAZZUCCO pag. 5340

CONTI » 5340

BOTTAI, min. delle corporazioni . » 5341

Votaz. pag. 5353.

1260. - Modificazioni all'ordinamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Garbasso — Approv. senza discuss. 20 maggio 1932, pagina 5188 — Votaz. pag. 5232.

1261. - Norme per il credito alberghiero. — Present. pag. 4896 — Relaz. del sen. Rava — Approv. senza discuss. 19 maggio 1932, pagina 5152 — Votaz. pag. 5183.

1262. - Ordinamento delle Casse rurali e agrarie. — Present. pag. 4897 — Relaz. del senatore Concini — Discuss. 20 maggio 1932, pag. 5189.

Oratori:

MONTRESOR pag. 5189

CONCINI » 5191

Votaz. pag. 5232.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1263.** - Provvidenze dirette ad agevolare la costruzione e l'attrezzamento di sylos e di magazzini da cereali. — Present. pag. 4897 — Relaz. del sen. Marozzi — Approv. senza discuss. 23 maggio 1932, pag. 5296 — Votaz. pag. 5327.
- 1264.** - Istituzione in Liguria di un Istituto federale di credito agrario. — Present. pagina 4897 — Relaz. del sen. Celesia — Approvato senza discuss. 1° giugno 1932, pagina 5362 — Votaz. pag. 5451.
- 1265.** - Estensione al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento di alcune delle disposizioni vigenti in materia di credito fondiario. — Present. pag. 4897 — Relazione del sen. Di Frassineto — Approv. senza discuss. 20 maggio 1932, pag. 5198 — Votaz. pag. 5232.
- 1266.** - Costituzione di un Ente finanziario dei Consorzi agrari. — Present. pag. 4897 — Relaz. del sen. Miari — Approv. senza discussione 20 maggio 1932, pag. 5199 — Votaz. pag. 5232.
- 1267.** - Assunzione a carico dello Stato delle verifiche relative alle domande di trasformazione di boschi in altre qualità di colture e di terreni saldi in terreni soggetti a periodiche lavorazioni, quando si tratti di terreni appartenenti a proprietari diretti lavoratori e compresi nella zona superiore ai 600 metri. — Present. pag. 4897 — Relaz. del sen. Di Frassineto — Approv. senza discuss. 20 maggio 1932, pag. 5200 — Votaz. pag. 5232.
- 1268.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, concernente la costruzione di nuove case economiche per ferrovieri dello Stato. — Present. pag. 4899 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. — 25 maggio 1932, pag. 5351 — Votaz. pag. 5353.
- 1269.** - Approvazione della convenzione stipulata il 29 giugno 1931 per l'esercizio delle Regie Fonti di Recoaro. — Present. pagina 4938 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 23 maggio 1932, pag. 5298 — Votaz. pag. 5327.
- 1270.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 369, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 18 febbraio 1932:
- 1° Accordo sulla esportazione con annesso e relativi Protocolli;
- 2° Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923;
- 3° Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, relativo all'acqua ossigenata. — Present. pag. 4938 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 21 maggio 1932, pag. 5253 — Votaz. pagina 5271.
- 1271.** - Convalidazione del Regio decreto 7 aprile 1932, n. 378, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1931-32. — Present. pag. 4937 — Relaz. del senatore Mayer — Approv. senza discussione 25 maggio 1932, pag. 5352 — Votaz. pagina 5353.
- 1272.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, sull'ordinamento dell'Ispettorato corporativo. — Present. pag. 4937 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 21 maggio 1932, pag. 5253 — Votaz. pag. 5271.
- 1273.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1932, n. 376, che approva e rende esecutivo l'atto aggiuntivo 1° marzo 1932 per l'armamento, completamento e l'esercizio della ferrovia Casalecchio-Vignola ed autorizza la corrispondente spesa. — Present. pag. 4937 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 21 maggio 1932, pag. 5254 — Votazione pag. 5271.
- 1274.** - Aumento della circolazione autorizzata delle monete di bronzo da centesimi 5 e 10 e proroga del termine della prescrizione delle monete di nichelio da centesimi 50 a contorno liscio. — Present. pagina 4938 — Relaz. del sen. Mayer — Approv. senza discuss. 25 maggio 1932, pagina 5345 — Votaz. pag. 5353.
- 1275.** - Correzione dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1931, n. 917, di conversione del Regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 301, concernente provvedimenti per la costruzione, ricostru-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- zione e riparazione di edifici di culto e di assistenza, beneficenza, educazione ed istruzione nell'Archidiocesi di Messina. — Present. pag. 4938 — Relaz. del sen. Libertini — Approv. senza discuss. 3 giugno 1932, pag. 5425 — Votaz. pag. 5452.
- 1276.** - Abbreviazione dei termini delle prescrizioni in materia civile. — Present. pagina 4952 — Relaz. del sen. Scialoja Vittorio — Ritirato, pag. 7232.
- 1277.** - Sistemazione delle aziende dell'Ente autonomo forze idrauliche Adige-Garda, e del Consorzio industriale fra le città di Rovereto e Riva. — Present. pag. 4977 — Relaz. del sen. Vicini Marco Arturo — Approv. senza discuss. 20 maggio 1932, pag. 5201 — Votaz. pag. 5232.
- 1278.** - Modificazioni al 2° comma dell'articolo 26 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, sull'ordinamento del Credito agrario nel Regno. — Present. pag. 5000 — Relaz. del sen. Camerini — Approv. senza discuss. 23 maggio 1932, pag. 5299 — Votaz. pag. 5327.
- 1279.** - Provvedimenti per l'istruzione professionale dei contadini. — Present. pagina 5000 — Relaz. del sen. Di Frassineto — Discuss. 1° giugno 1932, pag. 5362.
- Oratori:
- DI FRASSINETO pagg. 5363, 5365
MARESCALCHI, sottosegr. di Stato
per l'agric. e for. pag. 5364
Votaz. pag. 5451.
- 1280.** - Modifica della legge istitutiva dell'Istituto « Vittorio Emanuele III » per il bonificamento della Sicilia. — Present. pagina 5000 — Relaz. del sen. Libertini — Approv. senza discuss. 23 maggio 1932, pagina 5299 — Votaz. pag. 5327.
- 1281.** - Definizione delle controversie già di competenza del tribunale arbitrale misto italo-austriaco dell'Arbitro Unico. — Presentato, pag. 5000 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 25 maggio 1932; pag. 5345 — Votaz. pag. 5353.
- 1282.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1932 al 30 giugno 1933. — Present. pag. 5000 — Relaz. del senatore Sitta — Discuss. 3, 4 giugno 1932, pagine 5428, 5456.
- Oratori:
- RICCI FEDERICO pag. 5428
ANCONA » 5435
FRACASSI » 5444
ROLANDI RICCI » 5447
SITTA » 5456
MOSCONI, min. finanze » 5457
Votaz. pag. 5477.
- 1283.** - Conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1928-29. — Present. pagina 5000 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 4 giugno 1932, pagina 5472 — Votaz. pag. 5477.
- 1284.** - Conto consuntivo dell'Azienda autonoma delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1928-29. — Present. pag. 5000 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 4 giugno 1932, pag. 5473 — Votaz. pag. 5477.
- 1285.** - Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici dello Stato per l'esercizio finanziario 1928-29. — Present. pag. 5000 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 4 giugno 1932, pagina 5474 — Votaz. pag. 5478.
- 1286.** - Estensione dell'abbonamento alle tasse sugli affari, sugli atti di consenso e sulle formalità ipotecarie per cancellazione del privilegio convenzionale agrario e delle ipoteche in genere iscritte a garanzia di operazioni di credito agrario compiute da Istituti di credito agrario, nonchè per la riduzione a metà delle normali tasse sugli atti e formalità suddette a favore degli Istituti di credito agrario menzionati nel secondo e terzo comma dell'articolo 13 del Regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509. — Present. pag. 5027 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 21 maggio 1932, pag. 5252 — Votaz. pag. 5270.
- 1287.** - Approvazione della Convenzione firmata a Parigi l'8 luglio 1930, tra l'Italia e la Francia relativa alla rettifica di frontiera sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. — Present. pag. 5028 — Relaz. del sen. Nuvoloni — Approv. senza discuss.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1° giugno 1932, pag. 5368 — Votaz. pagina 5452.
- 1288.** - Riposo settimanale e festivo nel commercio ed orari dei negozi ed esercizi di vendita. — Present. pag. 5028 — Relaz. del sen. De Tullio — Approv. senza discuss. 1° giugno 1932, pag. 5368 — Votaz. pagina 5452.
- 1289.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 aprile 1932, n. 462, concernente l'ulteriore proroga del termine stabilito dall'articolo 6 del Regio decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1045, recante provvedimenti per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese. — Present. pag. 5091 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 4 giugno 1932, pag. 5476 — Votaz. pag. 5478.
- 1290.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1932, n. 460, che affida l'organizzazione e la direzione dei corsi di cultura e di lingua per stranieri all'Istituto interuniversitario italiano. — Present. pagina 5092 — Relaz. del sen. Tolomei — Approv. senza discuss. 4 giugno 1932, pagina 5476 — Votaz. pag. 5478.
- 1291.** - Norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici. — Present. pag. 5231 — Relaz. del sen. Berio — Approvato senza discuss. 3 giugno 1932, pag. 5425 — Votaz. pag. 5452.
- 1292-A.** - Rivalutazione dei contratti di assicurazione sulla vita stipulati da cittadini delle nuove provincie con società germaniche. — Present. pag. 5339 — Relaz. del sen. Bevione — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pag. 6560 — Votaz. pag. 6677.
- 1293.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1932, n. 502, recante modifiche al Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, circa il corso pratico a bordo delle navi-scuola pel conseguimento del grado di capitano di lungo corso. — Present. pagina 5357 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1932, pag. 5598 — Votaz. pag. 5605.
- 1294-A.** - Abolizione del termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca. — Present. pag. 5403 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5778 — Votaz. pag. 5846.
- 1295.** - Modifiche all'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato. — Present. pag. 5450 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5768 — Votaz. pag. 5773.
- 1296.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passività agrarie onerose. — Present. pag. 5492 — Relaz. del senatore De Michelis — Approv. senza discuss. 22 marzo 1933, pag. 5961 — Votaz. pagina 6029.
- 1297.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola. — Present. pag. 5492 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 6 dicembre 1932, pag. 5506 — Votaz. pag. 5529.
- 1298.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di lire 6.000.000 annue, per 25 anni, del fondo di bilancio stanziato al capitolo 80-ter dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti. — Present. pag. 5492 — Relaz. del sen. Raineri — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5641 — Votaz. pagina 5644.
- 1299.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 5492 — Relaz. del sen. Sitta

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Approv. senza discuss. 8 dicembre 1932, pag. 5588 — Votaz. pag. 5592.
- 1300.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata potenza. — Present. pag. 5492 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 6 dicembre 1932, pag. 5506 — Votaz. pag. 5529.
- 1301.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonerazione dall'imposta sull'energia elettrica consumata a bordo delle navi. — Present. pag. 5492 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 6 dicembre 1932, pag. 5507.
- Oratori:
- BROCCARDI pag. 5507
 BERIO » 5507
 Votaz. pag. 5529.
- 1302.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del Comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea. — Present. pagina 5492 — Relaz. del sen. De Marinis — Approv. senza discuss. 6 dicembre 1932, pag. 5507 — Votaz. pag. 5529.
- 1303.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria. — Present. pag. 5492 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 8 dicembre 1932, pag. 5586 — Votaz. pag. 5591.
- 1304.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia. — Present. pag. 5492 — Relaz. del senatore Berio — Approv. senza discuss. 6 dicembre 1932, pag. 5508 — Votaz. pag. 5529.
- 1305.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 862, che approva una Convenzione con la Società di navigazione Lloyd Triestino per l'esercizio di linee di navigazione per l'Egitto, il Mediterraneo orientale, il Mar Nero, le Indie, e l'Estremo Oriente. — Present. pag. 5493
- Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1932, pag. 5614 — Votaz. pag. 5621.
- 1306.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 695, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 21 maggio 1932 per l'esecuzione della variante del tronco di penetrazione in Roma della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo. — Present. pag. 5493 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 6 dicembre 1932, pag. 5508 — Votaz. pag. 5530.
- 1307.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 606, che approva le Convenzioni stipulate con le società « Florio », « S. Marco », e « Eolia » per l'assicurazione delle navi addette ai servizi marittimi sovvenzionati esercitati dalle dette Società. — Present. pag. 5493 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5642 — Votaz. pagina 5644.
- 1308.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 933, che integra e modifica il Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1482, che istituì un compenso di demolizione per le navi da carico. — Present. pag. 5493 — Relaz. del sen. Cellesia — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5733 — Votaz. pag. 5736.
- 1309.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1104, che approva una Convenzione modificativa di quella stipulata il 6 marzo 1926 con la ditta « D. Tripovich » sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli. — Present. pagina 5493 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5642 — Votaz. pag. 5645.
- 1310.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 742, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine e provenienza dalle Colonie italiane. — Present. pag. 5493 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1932, pagina 5598 — Votaz. pag. 5605.
- 1311.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 625, riguardante il reclutamento degli ufficiali della Milizia

INDICE ALFABETICO GENERALE

- nazionale forestale. — Present. pag. 5493 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1932, pag. 5684 — Votaz. pag. 5697.
- 1312.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 aprile 1932, n. 599, prorogante il termine per la istituzione degli albi di esportatori di prodotti orto-frutticoli ed agrumari, di essenze agrumarie e di fiori, contemplati dalla legge 31 dicembre 1931, n. 1806. — Present. pag. 5493 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 6 dicembre 1932, pag. 5508 — Votaz. pagina 5530.
- 1313.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 756, concernente autorizzazione di spese per opere straordinarie urgenti e disposizioni per opere varie. — Present. pag. 5493 — Relaz. del sen. Mariotti — Discuss. 17 dicembre 1932, pagina 5880.
- Oratori:
- MARIOTTI pag. 5881
- CROLLALANZA, min. LL. PP. . . . » 5883
- Votaz. pag. 5890.
- 1314.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè ai bilanci speciali di Aziende autonome per l'esercizio medesimo, e provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 26 maggio 1932, n. 562, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pagina 5493 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 8 dicembre 1932, pagina 5589 — Votaz. pag. 5592.
- 1315.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 giugno 1932, n. 723, concernente provvedimenti per le industrie e i commerci di Fiume. — Present. pag. 5493 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 6 dicembre 1932, pag. 5509 — Votaz. pagina 5530.
- 1316.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 687, concernente variazioni allo stato di previsione dell'en-
- trata, e a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune Amministrazioni autonome, per l'esercizio finanziario 1931-32, nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 16 giugno 1932, n. 709 e 27 giugno 1932, n. 808, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste. — Present. pag. 5493 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 8 dicembre 1932, pag. 5589 — Votaz. pag. 5592.
- 1317.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 861, recante riduzione delle tasse di concessione governativa sulle licenze per trattenimenti danzanti negli alberghi. — Present. pag. 5493 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 6 dicembre 1932, pag. 5509 — Votaz. pag. 5530.
- 1318.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 714, che proroga il termine del 30 giugno 1932, stabilito dal Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, per la rinnovazione delle ipoteche iscritte secondo le leggi anteriori dei territori annessi al Regno. — Present. pag. 5493 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 6 dicembre 1932, pag. 5509 — Votaz. pag. 5530.
- 1319.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 610, riguardante disposizioni per la eliminazione di disavanzi dei bilanci delle Province dell'anno 1932. — Present. pag. 5493 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 6 dicembre 1932, pag. 5510 — Votaz. pag. 5530.
- 1320.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 824, concernente sgravi a favore degli enti locali tenuti a concorrere nei trattamenti di quiescenza ripartiti per il personale sanitario. — Present. pag. 5493 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5645 — Votaz. pag. 5654.
- 1321.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1150, che autorizza la concessione di contributi a carico dello Stato per la costruzione di edifici ad uso di scuole industriali e scuole medie commerciali. — Present. pag. 5493 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 8 dicembre 1932, pag. 5586 — Votaz. pagina 5591.
- 1322.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-32 il contributo dello Stato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo. — Present. pag. 5494 — Relaz. del sen. Ancona — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5733 — Votaz. pag. 5737.
- 1323.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore. — Present. pag. 5494 — Relaz. del sen. Tolomei — Approv. senza discuss. 8 dicembre 1932, pagina 5586 — Votaz. pag. 5591.
- 1324.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 870, relativo all'assicurazione dei piroscafi « Rex » e « Conte di Savoia ». — Present. pag. 5494 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 8 dicembre 1932, pag. 5586 — Votaz. pagina 5591.
- 1325.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1932, n. 1236, che ha dato esecuzione all'Atto addizionale alla Convenzione internazionale del 23 ottobre 1924, concernente il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.). — Present. pag. 5494 — Relaz. del sen. Sanjust — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1932, pag. 5615 — Votaz. pag. 5622.
- 1326.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 971, che ha dato esecuzione ai seguenti accordi economici stipulati a Berna il 22 giugno 1932 tra l'Italia e la Svizzera:
- a) scambio di Note inteso a modificare alcune voci del Trattato di commercio italo-svizzero del 27 gennaio 1923;
- b) scambio di Note relativo alla tubercolizzazione del bestiame. — Present. pagina 5494 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1932, pag. 5598 — Votaz. pag. 5605.
- 1327.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 948, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1932, del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato a Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 26 maggio 1932. — Present. pag. 5494 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1932, pag. 5599 — Votaz. pag. 5605.
- 1328.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1931, n. 1053, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930, protocollo firmato a Roma tra l'Italia e la Romania il 25 agosto 1931. — Present. pag. 5494 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1932, pag. 5599 — Votaz. pag. 5605.
- 1329.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 maggio 1932, n. 523, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo, croato e sloveno del 14 luglio 1924, ed agli Atti annessi all'Accordo medesimo, Accordo ed Atti stipulati in Roma, tra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932. — Present. pag. 5494 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1932, pag. 5600 — Votaz. pag. 5605.
- 1330.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1932, n. 816, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese sull'esportazione con annesso e relativi Protocolli, firmati in Roma il 23 febbraio 1932. — Present. pag. 5494 — Relaz. del senatore Broccardi — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1932, pag. 5600 — Votaz. pagina 5605.
- 1331.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817, che dà approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio italo-ungherese del 4 luglio 1928, Accordo stipulato a Roma tra l'Italia e l'Ungheria il 23 giugno 1932. — Present. pag. 5494 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1932, pagina 5600 — Votaz. pag. 5605.
- 1332.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 luglio 1932, n. 818, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-ungherese per

INDICE ALFABETICO GENERALE

- regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e l'Ungheria, stipulato a Roma l'11 luglio 1932. — Present. pag. 5494 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1932, pag. 5601 — Votaz. pag. 5606.
- 1333.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 928, che ha dato esecuzione ai seguenti Accordi italo-austriaci:
- a) Accordo firmato a Vienna mediante scambio di Note, il 23 marzo 1932, al fine di modificare l'Accordo del 30 dicembre 1931 per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali italo-austriaci;
- b) Accordo firmato a Vienna il 7 luglio 1932, per la liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca. — Present. pag. 5494 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1932, pag. 5601 — Votaz. pag. 5606.
- 1334.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 970, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-svizzero stipulato in Roma, mediante scambio di Note, in data 13 gennaio 1932, per regolare l'importazione in Svizzera di formaggi italiani e l'importazione in Italia di bovini svizzeri. — Present. pag. 5494 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1932, pag. 5601 — Votaz. pag. 5606.
- 1335.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, che ha dato esecuzione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 7 giugno 1930 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario. — Present. pag. 5494 — Relaz. del sen. Raimondi — Discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5785.
- Oratori:
- DIENA pag. 5838
- RAIMONDI » 5841
- Votaz. pag. 5846.
- 1336.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, che autorizza la costruzione, a cura diretta dello Stato, di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia. — Present. pag. 5494 — Relaz. del sen. Suardo — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1932, pag. 5684 — Votaz. pag. 5697.
- 1337.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 maggio 1932, n. 832, recante norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio. — Present. pag. 5495 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5884 — Votaz. pag. 5890.
- 1338.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1065, con il quale è stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione per la sistemazione della zona detta del « Quartiere degli affari » in Milano. — Present. pag. 5495 — Relaz. del sen. Raimondi — Approv. senza discuss. 8 dicembre 1932, pag. 5587 — Votaz. pagina 5591.
- 1339.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1165, che autorizza lo stanziamento di fondi per il costruendo macello di Palermo. — Present. pag. 5495 — Relaz. del sen. Venino — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5645 — Votaz. pag. 5655.
- 1340.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1262, che approva la Convenzione 28 luglio 1932 con la Società di navigazione « Tirrenia » (Flotte riunite Florio-Citra). — Present. pag. 5495 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5733 — Votaz. pag. 5737.
- 1341.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1305, concernente la soppressione, a partire dall'anno 1932, dei premi da concedersi ai titolari dei libretti delle Casse di risparmio postali, i quali abbiano accreditato a loro favore, al 31 dicembre di ciascun anno, un credito non inferiore alle lire 2000. — Present. pag. 5495 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 8 dicembre 1932, pag. 5587 — Votaz. pag. 5591.
- 1342.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1030, che ha dato esecuzione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-romeno del 25 febbraio 1930 ed Atti annessi, Accordo ed Atti firmati in Roma il

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 24 agosto 1932. — Present. pag. 5495 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5645 — Votaz. pag. 5655.
- 1343.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 527, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione ed esportazione. — Present. pag. 5495 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1932, pag. 5615 — Votaz. pag. 5622.
- 1344.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1152, recante modificazioni ed aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane. — Present. pag. 5495 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1932, pag. 5615 — Votaz. pagina 5622.
- 1345.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1382, che approva una Convenzione modificativa di quella vigente con la Società di navigazione « Italia » per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacífico) e Genova-Australia. — Present. pag. 5495 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5734 — Votaz. pag. 5737.
- 1346.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1136, che approva la Convenzione con la Società di navigazione « Italia », per l'esercizio delle linee Genova-Centro America-Sud America (Pacífico) e Genova-Australia. — Present. pagina 5495 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5734 — Votaz. pag. 5737.
- 1347.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 782, che ha dato approvazione all'Emendamento all'articolo 393 del Trattato di Versailles e agli articoli corrispondenti degli altri Trattati di pace, adottati dalla Conferenza Internazionale del Lavoro, nella sua quarta sessione (Ginevra 18 ottobre-3 novembre 1922). — Present. pag. 5495 — Relaz. del senatore De Michelis — Approv. senza discuss. 8 dicembre 1932, pag. 5587 — Votaz. pagina 5591.
- 1348.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1328, riguardante la sospensione dei concorsi per titoli per le promozioni ai posti di consigliere di Corte di cassazione. — Present. pag. 5495 — Relaz. del sen. Raimondi — Discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5646.
- Oratore:
GIAMPIETRO pag. 5646
Votaz. pag. 5655.
- 1349.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1260, concernente la disciplina della conservazione degli estratti o concentrati e dei succhi di pomodoro. — Present. pag. 5495 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Approv. senza discuss. 8 dicembre 1932, pag. 5588 — Votaz. pagina 5591.
- 1350.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1288, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonché ai bilanci dell'Eritrea e del Fondo per il culto, per l'esercizio medesimo, e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 22 settembre 1932, nn. 1326 e 1327, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio. — Present. pag. 5495 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1932, pag. 5615 — Votaz. pag. 5622.
- 1351.** - Ordinamento del Corpo veterinario militare. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5630 — Votaz. pagina 5643.
- 1352.** - Varianti al numero dei direttori e vice direttori del servizio tecnico di artiglieria. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5868 — Votaz. pag. 5873.
- 1353.** - Autorizzazione della spesa di lire 55 milioni per il completamento dei lavori del Porto di Bengasi. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Schanzer — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1932, pag. 5683 — Votaz. pag. 5697.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1354.** - Proroga delle agevolazioni fiscali concesse con la legge 26 maggio 1930, n. 801, per talune importazioni dalle Colonie. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5631 — Votaz. pag. 5643.
- 1355.** - Norme per l'ordinamento del personale dei cantonieri delle strade statali. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5759 — Votaz. pag. 5772.
- 1356.** - Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Pineto (Teramo). — Present. pag. 5497 — Relaz. del senatore Camerini — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5727 — Votaz. pagina 5736.
- 1357.** - Modificazione all'organico del personale tecnico civile per il servizio chimico militare. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Millosevich — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5631 — Votaz. pagina 5643.
- 1358.** - Modificazioni alla legge 1° giugno 1931, n. 886, sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Fara — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5632 — Votaz. pag. 5643.
- 1359.** - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Schanzer — Discuss. 13 dicembre 1932, pag. 5660.
- Oratori:
- RICCI FEDERICO pag. 5660
 SCHANZER » 5667
 Votaz. pag. 5697.
- 1360.** - Continuazione della corresponsione del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze. — Present. pag. 5498 — Relaz. del senatore Bongiovanni — Discuss. 10 dicembre 1932, pag. 5613.
- Oratori:
- MANFRONI pag. 5613
 DE BONO, min. colonie » 5614
 Votaz. pag. 5621.
- 1361.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1035, recante modificazione alla tassa di vendita su alcuni residui della distillazione degli olii minerali da usare direttamente come combustibile. — Present. pag. 5495 — Relaz. del senatore Luciolli — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5649 — Votaz. pagina 5655.
- 1362.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1932, n. 1032, portante modificazioni al regime doganale del bestiame, delle carni fresche e preparate e di altri prodotti agrari. — Present. pag. 5495 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1932, pag. 5602 — Votaz. pag. 5606.
- 1363.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1398, concernente la costituzione dell'Istituto mobiliare italiano. — Present. pag. 5495 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1932, pag. 5616 — Votaz. pag. 5622.
- 1364.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 903, portante modificazione al regime doganale dei vini, delle acquaviti e dei liquori. — Present. pag. 5495 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1932, pag. 5602 — Votaz. pag. 5606.
- 1365.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 554, relativo all'esenzione dal dazio sul valore del 15 per cento all'importazione di talune merci e all'imposizione del detto tributo ai concimi chimici fosfatici. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discussione, 13 dicembre 1932, pag. 5684 — Votaz. pag. 5697.
- 1366.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 giugno 1932, n. 588, riguardante forniture di navi o di parti di nave all'estero. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Cellesia — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5734 — Votaz. pag. 5737.
- 1367.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 giugno 1932, n. 696, concernente la istituzione di un Ente per la colonizzazione della Cirenaica. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza

INDICE ALFABETICO GENERALE

- discuss. 22 marzo 1933, pag. 5962 — Votaz. pag. 6029.
- 1368.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1438, che autorizza l'Istituto nazionale delle assicurazioni ad assumere in riassicurazione una quota parte dei rischi inerenti ai crediti per l'esportazione. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5650 — Votaz. pag. 5655.
- 1369.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1343, concernente la costituzione del comune di « Littoria » (Roma). — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Concini — Discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5876.
- Oratore:
 MARCHIAFAVA pag. 5878
 Votaz. pag. 5890.
- 1370.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1118, che sopprime il divieto di esportazione per le traverse di faggio per ferrovia. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discussione 10 dicembre 1932, pag. 5617 — Votaz. pag. 5622.
- 1371.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio. — Present. pag. 5496 — Relaz. del senatore Treccani — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5735 — Votaz. pagina 5737.
- 1372.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, che stabilisce le norme per la riorganizzazione degli uffici e del personale del Banco di Sicilia. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1932, pag. 5617 — Votaz. pag. 5622.
- 1373.** - Conversione in legge dei Regi decreti-legge 22 luglio 1932, n. 894, 13 agosto 1932, n. 1018 e 13 agosto 1932, n. 1033, concernenti variazioni agli statuti di previsione dell'entrata e della spesa di diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di talune Aziende autonome, per l'esercizio medesimo e disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 14 luglio 1932, n. 864, 22 luglio 1932, n. 902 e 13 agosto 1932, n. 1031, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1932, pag. 5617 — Votaz. pag. 5622.
- 1374.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 725, che determina il contingente straordinario di melazzo di canna per la preparazione di foraggi da ammettere in franchigia doganale nell'anno 1932. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1932, pag. 5618 — Votaz. pagina 5623.
- 1375.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 726, che reca l'aumento del diritto fisso erariale sul carbone fossile e del dazio doganale sul coke. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Broccardi — Discuss. 15 dicembre 1932, pagina 5737.
- Oratori:
 FEDERICO RICCI pag. 5738
 PUPPINI, sottosegr. per le finanze » 5739
 Votaz. pag. 5745.
- 1376.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 865, concernente nuovi provvedimenti per i danneggiati dalla eruzione dello Stromboli del settembre 1930. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5650 — Votaz. pag. 5655.
- 1377.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1419, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè ai bilanci delle Amministrazioni autonome del Fondo per il culto, delle poste e telegrafi e dei telefoni per l'esercizio medesimo; e convalidazione del Regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1420, relativo a prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Sitta — Approvato senza discuss. 10 dicembre 1932, pagina 5618 — Votaz. pag. 5623.
- 1378.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1298, recante

INDICE ALFABETICO GENERALE

- disposizioni applicabili alle espropriazioni occorrenti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Suardo — Approvato senza discuss. 13 dicembre 1932, pag. 5685 — Votaz. pag. 5698.
- 1379.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Venino — Approv. senza discussione, 12 dicembre 1932, pag. 5650 — Votaz. pag. 5655.
- 1380.** - Iscrizione, nell'albo degli avvocati, degli ex combattenti, dei benemeriti della causa nazionale e dei legionari fiumani. — Present. pag. 5499 — Relaz. del sen. Supino — Discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5632.
- Oratori:
- | | |
|--|-----------|
| SUPINO | pag. 5632 |
| SANDRINI | » 5634 |
| DE FRANCISCI, min. grazia e giust. | » 5636 |
- Votaz. pag. 5644.
- 1381.** - Distacco della frazione Isella dal comune di Valduggia (Vercelli) e sua aggregazione al comune di Grignasco (Novara). — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Fara — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5637 — Votaz. pag. 5644.
- 1382.** - Approvazione del contratto in data 28 dicembre 1931, portante cessione gratuita a favore della Fabbriceria della Parrocchia di San Giovanni Battista in La Spezia del complesso di immobili costituenti l'ex Chiesa e Convento di Sant'Agostino in quella città, per essere adibiti a sede della suindicata parrocchia con l'obbligo alla Fabbriceria stessa di fornire al Vescovo, mediante concessione in enfiteusi perpetua, una parte dei locali per gli uffici della Diocesi. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5637 — Votaz. pag. 5644.
- 1383.** - Approvazione del contratto in data 24 novembre 1931, concernente permuta di immobili tra lo Stato e l'Istituzione di beneficenza denominata « Asilo delle Orfanelle » in Zara, con abbuono della somma di lire 77.216,40 che l'Asilo avrebbe dovuto corrispondere a conguaglio. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Tacconi — Approvato senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5876 — Votaz. pag. 5890.
- 1384.** - Approvazione del contratto 21 luglio 1932, riguardante la sistemazione edilizia delle Regie Scuole di Ingegneria e di Chimica Industriale di Bologna. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Alberto Dallolio — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5726 — Votaz. pag. 5736.
- 1385.** - Modificazioni al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina. — Present. pag. 5498 — Relazione del sen. Biscaretti Guido — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5752 — Votaz. pag. 5772.
- 1386.** - Istituzione del servizio dei pacchetti postali. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Morpurgo — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5637 — Votaz. pagina 5644.
- 1387.** - Norme di pensione per l'amministratore della Concessione italiana di Tientsin nel periodo dal 13 aprile 1907 al 25 novembre 1919. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Bongiovanni — Approv. senza discussione, 12 dicembre 1932, pag. 5638 — Votaz. pag. 5644.
- 1388.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1261, contenente modificazione alle norme di applicazione della imposta complementare progressiva sul reddito. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 13 dicembre 1932, pag. 5685.
- Oratori:
- | | |
|------------------------------------|-----------|
| FEDERICO RICCI | pag. 5686 |
| ROLANDI RICCI | » 5688 |
| BERIO | » 5691 |
| JUNG, min. delle finanze | » 5693 |
- Votaz. pag. 5698.
- 1389.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 930, concernente l'approvazione della convenzione 27 maggio 1932, con la quale si provvede alla parziale sistemazione dell'accasermamento nella città di Torino. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1932, pag. 5619 — Votaz. pagina 5623.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1390.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1387, riguardante il cambiamento di denominazione del Comando Gruppo legioni della Milizia nazionale forestale e l'assegnazione del grado 4° al comandante della Milizia stessa. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 9 dicembre 1932, pag. 5602 — Votaz. pag. 5606.
- 1391.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 672, recante provvedimenti per alleviare la crisi delle miniere di piombo, zinco, antimonio e lignite della Sardegna. — Present. pag. 5496 — Relaz. del sen. Alfredo Dallolio — Approv. senza discuss. 10 dicembre 1932, pag. 5619 — Votaz. pag. 5623.
- 1392.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1040, concernente la facoltà al ministro per l'agricoltura e le foreste di sospendere l'applicazione delle disposizioni vigenti relative al contingentamento delle mattazioni e all'ammissione al consumo della carne macellata importata, fresca o refrigerata. — Present. pag. 5497 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5785 — Votaz. pag. 5846.
- 1393.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1932, n. 491, riguardante l'autorizzazione al ministro dell'aeronautica ad assumere impegni per l'esecuzione di lavori urgenti in alcuni aeroporti statali. — Present. pag. 5497 — Relaz. del sen. Rolandi Ricci — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5651 — Votaz. pag. 5655.
- 1394.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 724, recante modificazione al dazio doganale sul burro di cacao. — Present. pag. 5497 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5651 — Votaz. pag. 5655.
- 1395.** - Norme per il conferimento dei banchi di lotto. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 16 dicembre 1932, — pag. 5762.
- Oratori:
- BERIO pagg. 5762, 5763
- DE FRANCISCI, min. di grazia e
giustizia pag. 5763
- Votaz. pag. 5772.
- 1396.** - Modificazioni all'articolo 29 del Regio decreto-legge 3 aprile 1930, n. 682, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 92, contenente norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località sismiche. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Conti — Approvato senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5638 — Votaz. pag. 5644.
- 1397.** - Proroga del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, sul consolidamento dei bilanci coloniali. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Schanzer — Approv. senza discussione, 16 dicembre 1932, pag. 5764 — Votaz. pag. 5772.
- 1398.** - Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930. — Present. pag. 5497 — Relaz. del sen. Catellani — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5766 — Votaz. pag. 5772.
- 1399.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1082, concernente l'istituzione di prime classi collaterali stabili nei Regi Istituti medi d'istruzione. — Present. pag. 5497 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5651 — Votaz. pag. 5656.
- 1400.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 agosto 1932, n. 1330, che approva gli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1932-33. — Present. pag. 5497 — Relaz. del sen. De Marinis — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5739 — Votaz. pagina 5745.
- 1401.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1406, concernente il trattamento da usare agli ufficiali generali ed ai colonnelli della Regia aeronautica collocati in posizione ausiliaria direttamente dal servizio permanente effettivo. — Present. pag. 5497 — Relaz. del sen. De Marinis — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5739 — Votaz. pag. 5745.
- 1402.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 settembre 1932, n. 1461, riguardante il reclutamento, avanzamento e stato degli ufficiali della Regia aeronautica, nonché la costituzione del ruolo servizi. — Present. pag. 5497 — Relaz. del sen. De

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Marinis — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5740 — Votaz. pag. 5745.
- 1403.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 maggio 1932, n. 721, riguardante la cedibilità per girata e senza spese delle delegazioni rilasciate dalle Provincie e dai Comuni alle Casse di risparmio ed ai Monti di pietà di prima categoria, a garanzia di prestiti. — Present. pag. 5497 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1932, pag. 5694 — Votaz. pagina 5698.
- 1404.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, che modifica l'articolo 31 della legge 18 giugno 1931, numero 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. — Present. pag. 5497 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1932, pag. 5694 — Votaz. pag. 5698.
- 1405.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1340, concernente la ratizzazione di fondi in cinque annualità delle rimanenti ventotto già concesse all'Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese. — Present. pag. 5497 — Relaz. del sen. Tofani — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5740 — Votaz. pagina 5745.
- 1406.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1306, recante aumento del numero degli amministratori giudiziari. — Present. pag. 5497 — Relaz. del sen. Raimondi — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5740 — Votaz. pagina 5746.
- 1407.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1932, n. 809, che proroga il termine entro il quale possono avere effetto i decreti del ministro per le corporazioni per la costituzione di consorzi obbligatori fra gli esercenti dei vari rami dell'industria siderurgica. — Present. pag. 5497 — Relaz. del sen. Tofani — Approv. senza discussione, 15 dicembre 1932, pag. 5741 — Votaz. pag. 5746.
- 1408.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1333, che approva la convenzione 25 maggio 1932 con la Società « Ilva » Alti Forni ed Acciaierie d'Italia, concessionaria delle Regie miniere dell'Elba. — Present. pag. 5497 — Relaz. del sen. Treccani — Approv. senza discuss. 21 marzo 1933, pag. 5920 — Votaz. pagina 5953.
- 1409.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1368, che modifica il regime doganale degli olii di oliva e degli olii vegetali mangiabili nonchè dei relativi semi. — Present. pag. 5497 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1932, pag. 5694 — Votaz. pagina 5698.
- 1410.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni. — Present. pag. 5497 — Relazione del sen. Brezzi — Approv. senza discussione, 15 dicembre 1932, pag. 5741 — Votaz. pag. 5746.
- 1411.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1034, portante modificazione al regime doganale del legno a compensazione e delle matte e scorie di zinco destinate alla produzione dell'ossido di zinco. — Present. pag. 5497 — Relaz. del senatore Luciolli — Approv. senza discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5651 — Votaz. pagina 5656.
- 1412.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, n. 1389, che ha dato esecuzione al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e navigazione italo-austriaco del 28 aprile 1923, Protocollo stipulato in Roma tra l'Italia e l'Austria il 14 aprile 1932. — Present. pag. 5497 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discussione, 12 dicembre 1932, pag. 5652 — Votaz. pag. 5656.
- 1413.** - Aumento del deposito per i ricorsi in cassazione. — Present. pag. 5499 — Relaz. del sen. D'Amelio — Discuss. 12 dicembre 1932, pag. 5639.
- Oratori:
- SANDRINI pag. 5639
D'AMELIO » 5641
Votaz. pag. 5644.
- 1414.** - Norme integrative e modificative di quelle vigenti per la gestione di case economiche, popolari e per impiegati nelle zone

INDICE ALFABETICO GENERALE

- danneggiate da terremoti. — Present. pagina 5498 — Relaz. del sen. Ciruolo — Approvato senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5727 — Votaz. pag. 5736.
- 1415.** - Provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Vaccari — Discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5713.
- Oratore:
 MAZZUCCO pag. 5713
 Votaz. pag. 5736.
- 1416.** - Disposizioni concernenti le modalità di costruzione delle metropolitane e delle gallerie urbane, affinchè possano anche soddisfare al compito di ricoveri controaerei. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Cattaneo — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5725 — Votaz. pag. 5736.
- 1417.** - Ricostituzione del comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso). — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Camerini — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5727 — Votaz. pag. 5736.
- 1418.** - Parziale modificazione del Regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1075, concernente finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5765 — Votaz. pagina 5772.
- 1419.** - Modificazione all'articolo 4 della legge 20 giugno 1929, n. 1012, concernente la costituzione della Società Porto Industriale di Livorno. — Present. pag. 5498 — Relaz. del sen. Supino — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1932, pag. 5684 — Votaz. pagina 5697.
- 1420.** - Ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. — Present. pag. 5499 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5773 — Votaz. pag. 5845.
- 1421.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, recante provvedimenti per la difesa economica della viticoltura. — Present. pag. 5540 — Relaz. del sen. Falcioni — Discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5778.
- Oratori:
 PASSERINI ANGELO pag. 5783
 ACERBO, min. agricolt. e foreste » 5783
 Votaz. pag. 5846.
- 1422.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia » per la valorizzazione della zona lungomare ceduta dal Demanio al comune di Pisa. — Present. pag. 5540 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1932, pag. 5695 — Votaz. pag. 5698.
- 1423.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1388, concernente la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per le forniture scolastiche, con sede in Milano. — Present. pag. 5540 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1932, pag. 5695 — Votaz. pagina 5698.
- 1424.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 ottobre 1932, n. 1485, relativo al termine per le sessioni di esame pel conseguimento del grado di macchinista navale di 1^a e 2^a classe. — Present. pag. 5540 — Relaz. del sen. Acton — Approv. senza discussione, 12 dicembre 1932, pag. 5652 — Votaz. pag. 5656.
- 1425.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, riguardante l'estensione della trazione elettrica sulle linee ferroviarie esercitate dallo Stato. — Present. pag. 5540 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5842 — Votaz. pag. 5846.
- 1426.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda. — Present. pag. 5540 — Relazione del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5741 — Votazione, pag. 5746.
- 1427.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di alcune zone del centro della città di Genova e le relative norme di attuazione. — Present. pag. 5540 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 21 marzo 1933, pag. 5921 — Votaz. pag. 5953.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1428.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1106, relativo all'esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore alla importazione di taluni tipi di filati di cotone destinati alla produzione di pizzi e tulli. — Present. pag. 5540 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5741 — Votaz. pag. 5746.
- 1429.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1932, n. 1380, che ha dato esecuzione all'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi, stipulato in Roma il 22 ottobre 1932. — Present. pag. 5540 — Relaz. del sen. Lucioli — Approvato senza discuss. 15 dicembre 1932, pagina 5742 — Votaz. pag. 5746.
- 1430.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1377, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni. — Present. pag. 5540 — Relaz. del sen. Lucioli — Approvato senza discuss. 15 dicembre 1932, pagina 5742 — Votaz. pag. 5746.
- 1431.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1250, recante modificazioni al Regio decreto-legge 25 febbraio 1932, n. 182, concernente agevolazioni fiscali per lo zucchero impiegato nella fabbricazione del latte condensato. — Present. pag. 5540 — Relaz. del sen. Menozzi — Approvato senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5742 — Votaz. pag. 5746.
- 1432-A.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1213, concernente la ratizzazione delle semestralità arretrate sui mutui concessi dagli Istituti di credito fondiario. — Present. pag. 5540 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discussione, 16 dicembre 1932, pag. 5784 — Votaz. pag. 5846.
- 1433.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, che reca norme per la determinazione del tasso di interesse da adottare per il calcolo delle annualità per opere a pagamento differito. — Present. pag. 5540 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5743 — Votaz. pag. 5747.
- 1434.** - Modificazioni alle norme per l'abilitazione nelle discipline statistiche. — Present. pag. 5540 — Relaz. del sen. Loria — Approvato senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5853 — Votaz. pag. 5872.
- 1435.** - Modificazioni alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni, anche nella parte relativa ad alcuni ruoli organici di ufficiali. — Present. pag. 5546 — Relaz. del sen. Biscaretti Guido — Approv. senza discussione, 16 dicembre 1932, pag. 5754 — Votaz. pag. 5772.
- 1436.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, contenente disposizioni concernenti gli Istituti e le scuole d'istruzione tecnica. — Present. pagina 5564 — Relaz. del sen. Cian — Approvato senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5743 — Votaz. pag. 5747.
- 1437.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1932, n. 945, relativo allo scioglimento del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera siciliana. — Present. pag. 5564 — Relaz. del sen. Tofani — Approvato senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5888 — Votaz. pag. 5890.
- 1438.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori. — Present. pag. 5564 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5885.
- Oratori:
- MARCELLO pagg. 5885, 5888
BERIO pag. 5887
ACERBO, min. agricolt. e foreste » 5887
Votaz. pag. 5890.
- 1439.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, concernente la disciplina della facoltà di revisione dei saggi di interesse attivi e passivi della Cassa depositi e prestiti e di quelli del risparmio postale a libretto. — Present. pag. 5539 — Relaz. del sen. Suarda — Approv. senza discussione, 22 marzo 1933, pag. 5962 — Votaz. pag. 6030.
- 1440.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, concernente modificazioni di alcune disposizioni inerenti alle Borse valori ed agli agenti di cambio. — Present. pag. 5564 — Relaz. del sen. Fal-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- cioni — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5888 — Votaz. pag. 5891.
- 1441.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 giugno 1932, n. 732, che approva il nuovo statuto organico dell'Istituto di San Paolo di Torino, con sede centrale in Torino. — Present. pag. 5564 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discussione 16 dicembre 1932, pag. 5842 — Votaz. pagina 5846.
- 1442.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1346, concernente il regime fiscale degli zolfi greggi. — Present. pag. 5564 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5843 — Votaz. pag. 5846.
- 1443.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1371, che stabilisce il trattamento doganale dello zucchero per la campagna saccarifera 1932,33. — Present. pag. 5564 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1932, pag. 5695 — Votaz. pag. 5698.
- 1444.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1372, che modifica il trattamento doganale delle profumerie e dei saponi. — Present. pag. 5564 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5843 — Votaz. pagina 5846.
- 1445.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1488, concernente nuova concessione di temporanea importazione. — Present. pag. 5564 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5843 — Votaz. pag. 5847.
- 1446.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1474, che ha dato esecuzione al Protocollo firmato a Roma l'11 novembre 1932, per l'applicazione dell'Accordo del 7 luglio 1932, concernente la liquidazione del saldo della stanza di compensazione (clearing) italo-austriaca. — Present. pag. 5564 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5844 — Votaz. pag. 5847.
- 1447.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1470, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-belga stipulato, mediante scambio di Note effettuato in Roma il 18 agosto 1932 allo scopo di regolare il regime dei certificati di origine e delle fatture commerciali che accompagnano le merci destinate dall'uno all'altro Paese. — Present. pag. 5564 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5844 — Votaz. pag. 5847.
- 1448.** - Modificazioni alle norme istitutive dell'associazione nazionale fra i consorzi di bonifica e di irrigazione. — Present. pagina 5564 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5777 — Votaz. pag. 5845.
- 1449.** - Proroga delle anticipazioni dello Stato all'istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezia. — Present. pag. 5564 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5778 — Votaz. pag. 5845.
- 1450.** - Fissazione del termine per le designazioni, da parte dei comuni e delle provincie, delle strade ex-militari, costruite durante la guerra, da conservarsi agli usi civili. — Present. pag. 5564 — Relaz. del sen. Asinari di Bernezzo — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5855 — Votaz. pagina 5873.
- 1451.** - Modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari. — Present. pag. 5564 — Relaz. del sen. Sandrini — Discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5856.
- Oratori:
- | | |
|---|-----------|
| FACCHINETTI | pag. 5856 |
| SANDRINI | » 5857 |
| DE FRANCISCI, min. di grazia e
giustizia | » 5860 |
- Votaz. pag. 5873.
- 1452.** - Costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda in Torino. — Present. pag. 5597 — Relaz. del sen. Corrado Ricci — Discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5729.
- Oratore:
- | | |
|----------------|-----------|
| CIAN | pag. 5729 |
|----------------|-----------|
- Votaz. pag. 5736.
- 1453.** - Modificazione dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 21 febbraio 1932, n. 154, concernente la pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande. — Present. pag. 5597 — Relaz. del sen. Bon-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- giovanni — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5767 — Votaz. pag. 5772.
- 1454.** - Estensione ai figli di maestri elementari e di direttori didattici viventi, con numerosa prole a carico, delle norme concernenti l'assistenza da parte dell'Istituto nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici. — Present. pagina 5597 — Relaz. del sen. Simonetta — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1932, pag. 5732 — Votaz. pag. 5736.
- 1455.** - Modificazione dell'articolo 19 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi. — Present. pag. 5597 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5871 — Votaz. pag. 5873.
- 1456-A.** - Agevolazioni fiscali all'Ente finanziario dei Consorzi agrari. — Present. pagina 5597 — Relaz. del sen. Raineri — Approvato senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5873 — Votaz. pag. 5889.
- 1457.** - Riforma del Testo Unico delle servitù militari. — Present. pag. 5596 — Relaz. del sen. Sailer — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5865 — Votaz. pag. 5873.
- 1458.** - Rafferma dei carabinieri Reali — Present. pag. 5596 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5867 — Votaz. pag. 5873.
- 1459.** - Trasferimento del diritto di proprietà dei campi di fortuna dalle provincie allo Stato. — Present. pag. 5597 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5770 — Votaz. pag. 5773.
- 1460.** - Nuovo ordinamento dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea. — Present. pag. 5612 — Relaz. del sen. Rota Giuseppe — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5868 — Votaz. pag. 5873.
- 1461.** - Ricostituzione dei comuni di Militello Rosmarino e di S. Marco d'Alunzio. — Present. pag. 5612 — Relaz. del sen. Libertini — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5767 — Votaz. pag. 5772.
- 1462.** - Ricostituzione del comune di Villa S. Giovanni. — Present. pag. 5612 — Relazione del sen. Santoro — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5855 — Votaz. pag. 5873.
- 1463.** - Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bernalda. — Present. pag. 5612 — Relaz. del sen. Giampietro — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5768 — Votaz. pag. 5773.
- 1464.** - Approvazione della Convenzione internazionale per limitare la fabbricazione e regolare la distribuzione degli stupefacenti, stipulata a Ginevra il 13 luglio 1931. — Present. pag. 5612 — Relaz. del sen. Cavazoni — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5766 — Votaz. pag. 5772.
- 1465.** - Approvazione della Convenzione fra l'Italia e l'Ungheria relativa alla navigazione aerea, firmata a Roma il 5 luglio 1932 e al Protocollo annesso. — Present. pagina 5613 — Relaz. del sen. Rota Giuseppe — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5853 — Votaz. pag. 5872.
- 1466.** - Approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna circa i reclami dei sudditi coloniali e protetti, italiani e britannici, per razzie ed incidenti sul confine anglo-italiano in Somalia, con annessa lista A di reclami per questioni private, nonchè del relativo scambio di Note, Atti firmati a Bihin il 2 settembre 1930. — Present. pag. 5613 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5854 — Votaz. pag. 5872.
- 1467.** - Approvazione dell'Accordo tra la Santa Sede e il Governo del Regno d'Italia, per la proroga del termine stabilito dall'articolo 29, lettera f), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, Accordo firmato in Roma il 6 settembre 1932. — Present. pag. 5613 — Relaz. del sen. Fedele — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5854. — Votaz. pag. 5872.
- 1468.** - Garanzia del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova per mutuo del locale Ente Magazzini generali. — Present. pag. 5613 — Relaz. del senatore Catellani — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5770 — Votaz. pagina 5773.
- 1469.** - Esecuzione dell'accordo italo-egiziano del 6 dicembre 1925 e degli atti relativi per

INDICE ALFABETICO GENERALE

- la delimitazione dei confini tra la Cirenaica e l'Egitto. — Present. pag. 5629 — Relaz. del sen. Gasparini — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5854 — Votaz. pag. 5872.
- 1470.** - Delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali. — Present. pag. 5636 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5852 — Votaz. pagina 5872.
- 1471.** - Disciplina della produzione e del commercio dello zolfo in Italia. — Present. pagina 5636 — Relaz. del sen. Scaduto — Discuss. 16 dicembre 1932, pag. 5769.
- Oratori:
- LIBERTINI pag. 5769
SCADUTO » 5769
Votaz. pag. 5773.
- 1472.** - Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'articolo 4 del Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti dal citato Regio decreto-legge n. 1491. — Present. pag. 5629 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5876 — Votaz. pag. 5890.
- 1473.** - Modificazioni al Regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie nelle nuove provincie. — Present. pag. 5629 — Relaz. del sen. Tolomei — Approv. senza discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5874 — Votaz. pag. 5889.
- 1474.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1543, che detta norme integrative del Regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 866, recante provvedimenti a favore dei bachicoltori. — Present. pag. 5683 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 17 dicembre 1932, pag. 5885.
- Oratori:
- MARCELLO pagg. 5885, 5888
BERIO pag. 5887
ACERBO, min. agric. e for. . . . » 5887
Votaz. pag. 5890.
- 1475.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1527, contenente disposizioni relative alla liquidazione dell'essenza di bergamotto già conferita al Consorzio obbligatorio fra i produttori di bergamotto di Reggio Calabria. — Present. pag. 5911 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Approv. senza discuss. 22 marzo 1933, pagina 5962 — Votaz. pag. 6030.
- 1476.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1534, portante modificazioni all'articolo 16 del Regio decreto-legge 5 luglio 1928, n. 1817, che costituì l'Istituto per il credito navale. — Present. pag. 5911 — Relaz. del sen. Celestia — Approv. senza discuss. 22 marzo 1933, pag. 5963 — Votaz. pag. 6030.
- 1477.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1556, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società siciliana di lavori pubblici, esercente la ferrovia Circumetnea. — Present. pag. 5911 — Relaz. del senatore Berio — Approv. senza discuss. 21 marzo 1933, pag. 5921 — Votaz. pag. 5953.
- 1478.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1497, riguardante proroga del termine per la concessione di benefici fiscali ai proprietari di fabbricati danneggiati per effetto delle ripercussioni del movimento tellurico del 23 luglio 1930. — Present. pag. 5911 — Relaz. del senatore Pironti — Approv. senza discuss. 21 marzo 1933, pag. 5921 — Votaz. pagina 5954.
- 1479.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1583, recante provvedimenti in dipendenza di alluvioni, piene e frane verificatesi nell'autunno 1932. — Present. pag. 5911 — Relaz. del senatore Berio — Approv. senza discuss. 21 marzo 1933, pag. 5922 — Votaz. pag. 5954.
- 1480.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1498, col quale si autorizza a provvedere, con il fondo di lire 18.000.000 di cui alla legge 24 marzo 1932, n. 437, oltre che alle opere nella legge stessa previste, anche ad altri lavori nell'interesse dell'aeronautica. — Present. pag. 5911 — Relaz. del sen. Rolandi Ricci — Approv.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- senza discuss. 21 marzo 1933, pag. 5922 — Votaz. pag. 5954.
- 1481.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 novembre 1932, n. 1480, col quale si autorizza l'esecuzione di opere di interesse di comuni o di altri Enti con le economie che si verificheranno sui fondi assegnati per la esecuzione di opere straordinarie urgenti. — Present. pag. 5911 — Relaz. del sen. Ancona — Approv. senza discuss. 3 aprile 1933, pag. 6273 — Votaz. pag. 6276.
- 1482.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1499, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè al bilancio della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1932-33, e convalidazione del Regio decreto 10 novembre 1932, n. 1500, relativo a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste. — Present. pag. 5911 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 21 marzo 1933, pag. 5922 — Votaz. pagina 5954.
- 1483.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1234, concernente la cessazione della determinazione ufficiale del corso dell'oro. — Present. pagina 5912 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 21 marzo 1933, pagina 5923 — Votaz. pag. 5954.
- 1484.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1535, che reca norme per la sistemazione della gestione relativa al fondo sussidi per la disoccupazione involontaria in regime statale. — Present. pag. 5912 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 21 marzo 1933, pag. 5923 — Votaz. pag. 5954.
- 1485.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1706, recante la esenzione dalla pena dell'ammenda e dalla sopratassa comminate degli articoli 2 e 3 della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, e dagli articoli 15 e 16 del Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per i contribuenti delle imposte dirette. — Present. pag. 5912 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 22 marzo 1933, pag. 5963 — Votaz. pag. 6030.
- 1486.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1932, n. 1494, con il quale è stata data facoltà al ministro delle finanze di provvedere al riordinamento ed alla sistemazione dei servizi della finanza locale e di quelli del Demanio e delle Aziende patrimoniali. — Present. pag. 5912 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 21 marzo 1933, pag. 5923 — Votaz. pag. 5954.
- 1487.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1509, concernente la proroga dei privilegi fiscali di riscossione agli esattori delle imposte dirette del quinquennio 1923-27. — Present. pag. 5912 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 21 marzo 1933, pagina 5924 — Votaz. pag. 5954.
- 1488.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1678, che modifica il dazio doganale del carbone coke. — Present. pag. 5912 — Relaz. del senatore Broccardi — Approv. senza discuss. 22 marzo 1933, pag. 5963 — Votaz. pagina 6030.
- 1489.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1677, recante la proroga fino al 31 dicembre 1933 del dazio di confine sul carbone di legna istituito col Regio decreto-legge 17 settembre 1931, numero 1190. — Present. pag. 5912 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 22 marzo 1933, pag. 5964 — Votaz. pagina 6030.
- 1490.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1628, concernente la proroga dell'esercizio del servizio di Regia tesoreria provinciale e coloniale per parte della Banca d'Italia. — Present. pag. 5912 — Relaz. del sen. Schanzer — Approv. senza discuss. 21 marzo 1933, pagina 5924 — Votaz. pag. 5955.
- 1491.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 agosto 1932, n. 1080, recante norme per il passaggio dei servizi concernenti gli affari di culto dal Ministero di grazia e giustizia a quello dell'interno. — Present. pag. 5912 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 22 marzo 1933, pagina 5964 — Votaz. pag. 6030.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1492.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1932, n. 1631, recante modificazioni alle vigenti norme circa l'impiego di somme da parte dei comuni e delle provincie. — Present. pag. 5912 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 22 marzo 1933, pag. 5964 — Votaz. pagina 6030.
- 1493.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1932, n. 1620, col quale si stabilisce il concorso dello Stato alla spesa per i lavori urgenti di restauro e di consolidamento della Basilica di San Marco in Venezia eseguiti a cura della Procuratoria di San Marco con la somma di lire 600.000 da prelevarsi dai fondi assegnati al bilancio del Ministero dei lavori pubblici con la legge 6 giugno 1932, n. 580, ed il trasferimento del detto fondo dal bilancio dei lavori pubblici a quello dell'educazione nazionale. — Present. pag. 5912 — Relaz. del sen. Torraca — Approv. senza discuss. 21 marzo 1933, pag. 5924 — Votaz. pagina 5955.
- 1494.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1765, riflettente la modificazione della Commissione di arte e edilizia presso il Ministero delle colonie. — Present. pag. 5912 — Relaz. del senatore Ricci Corrado — Approv. senza discuss. 22 marzo 1933, pag. 5965 — Votaz. pagina 6031.
- 1495.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 luglio 1932, n. 1468, che reca assegnazione di fondi al Consorzio autonomo del porto di Genova per lavori supplementari in quel porto. — Present. pag. 5912 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 27 marzo 1933, pag. 6064 — Votaz. pag. 6085.
- 1496.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1714, che approva la Convenzione 29 novembre 1932, con la Compagnia Adriatica di navigazione con sede in Venezia, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il Gruppo II (Adriatico). — Present. pag. 5912 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 22 marzo 1933, pag. 5965 — Votaz. pagina 6031.
- 1497.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1932, n. 1582, concernente concessione di pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia. — Present. pag. 5912 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 22 marzo 1933, pag. 5965 — Votaz. pag. 6031.
- 1498.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, recante provvedimenti temporanei per le deliberazioni di aumento di capitale mediante emissione di azioni privilegiate nelle Società per azioni. — Present. pag. 5912 — Relaz. del sen. Raimondi — Approv. senza discuss. 22 marzo 1933, pag. 5965 — Votaz. pagina 6031.
- 1499.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1791, che autorizza la costruzione del tratto del viale litoraneo Marina di Massa-Viareggio, in Comune di Forte dei Marmi. — Present. pagina 5912 — Relaz. del sen. Mariotti — Approv. senza discuss. 6 aprile 1933, pagina 6364 — Votaz. pag. 6367.
- 1500.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1805, riguardante provvedimenti per l'incremento della vendita dei tabacchi. — Present. pag. 5912 — Relaz. del sen. Tolomei — Approv. senza discuss. 27 marzo 1933, pag. 6065 — Votaz. pag. 6085.
- 1501.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1716, concernente nuove concessioni di temporanea importazione. — Present. pag. 5912 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 27 marzo 1933, pag. 6065 — Votaz. pag. 6085.
- 1502.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1903, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1933 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 21 novembre 1932. — Present. pag. 5913 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 27 marzo 1933, pag. 6065 — Votaz. pag. 6085.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1503.** - Contributi di migioria per le opere eseguite dallo Stato o col concorso dello Stato. — Present. pag. 5916 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 3 aprile 1933, pag. 6266 — Votaz. pag. 6275.
- 1504.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1619, che ha dato approvazione al Protocollo — con tre allegati — per la continuazione dell'opera di restaurazione economica e finanziaria dell'Austria, firmato a Ginevra, dall'Italia e da altri Stati, il 15 luglio 1932. — Present. pag. 5913 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 27 marzo 1933, pag. 6066 — Votaz. pag. 6086.
- 1505.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1766, concernente agevolazioni tributarie alle quote di utili devolute alla riserva ordinaria delle società e ditte bancarie che raccolgono depositi. — Present. pag. 5913 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 27 marzo 1933, pag. 6066 — Votaz. pag. 6086.
- 1506.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1583, che reca nuove norme sulla radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili, in applicazione della Convenzione di Londra 1929 sulla sicurezza della vita umana in mare. — Present. pagina 5913. — Relaz. del sen. Salvago Raggi — Approv. senza discuss. 27 marzo 1933, pag. 6066 — Votaz. pag. 6086.
- 1507.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1759, relativo alla proroga al 31 dicembre 1933 delle disposizioni riguardanti il funzionamento della Sezione speciale della Corte dei conti per il servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra. — Present. pag. 5913 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 27 marzo 1933, pag. 6067 — Votaz. pag. 6086.
- 1508.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1842, relativo alla sistemazione di rapporti tra lo Stato italiano e la Società di navigazione fiu-mana « Levante ». — Present. pag. 5913 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 27 marzo 1933, pag. 6067 — Votaz. pag. 6086.
- 1509.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 26, recante disposizioni relative all'applicazione della legge 20 dicembre 1932, n. 1626, circa provvedimenti inerenti ai quadri del Regio esercito. — Present. pag. 5913 — Relaz. del senatore Gualtieri — Approv. senza discuss. 27 marzo 1933, pag. 6067 — Votaz. pagina 6086.
- 1510.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1804, che modifica la misura delle sovvenzioni da corrispondere alle Società esercenti linee aeree commerciali. — Present. pag. 5913 — Relazione del sen. Berio — Approv. senza discuss. 27 marzo 1933, pag. 6068 — Votaz. pag. 6086.
- 1511.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 dicembre 1932, n. 1584, che stabilisce il trattamento fiscale dell'alcool ricavato dalla distillazione del vinello. — Present. pag. 5913 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 27 marzo 1933, pag. 6068 — Votaz. pag. 6086.
- 1512.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di aziende autonome per detto esercizio, nonché provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 dicembre 1932, n. 1750 e 1779, e 5 gennaio 1933, n. 4, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 5913 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 21 marzo 1933, pag. 5925 — Votaz. pag. 5955.
- 1513.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 13, contenente nuove norme per il pagamento della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone ad uso privato. — Present. pag. 5913 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 28 marzo 1933, pagina 6092 — Votaz. pag. 6115.
- 1514.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 22, col quale viene accordato alla « Società Lariana di navigazione sul lago di Como » un sussidio straor-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- dinario di esercizio di lire 600.000. — Present. pag. 5913 — Relaz. del sen. Suardo — Approv. senza discuss. 28 marzo 1933, pag. 6092 — Votaz. pag. 6115.
- 1515.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Present. pag. 5915 — Relaz. del sen. Raineri — Discuss. 21, 22, 24 marzo 1933, pag. 5926, 5966, 5997.
- Oratori:
- | | |
|------------------------------------|-----------|
| ROTA FRANCESCO | pag. 5926 |
| VENINO | » 5937 |
| MIARI DE CUMANI | » 5945 |
| DI FRASSINETO | » 5948 |
| MILIANI | » 5966 |
| MENOZZI | » 5971 |
| BORLETTI | » 5974 |
| POGGI TITO | » 5977 |
| SANDRINI | » 5982 |
| PASSERINI ANGELO | » 5985 |
| FRACASSI | » 5985 |
| VICINI ANTONIO | » 5987 |
| MARCELLO | » 5997 |
| RAINERI | » 5998 |
| ACERBO, min. agric. e for. | » 6001 |
- Votaz. pag. 6031.
- 1516.** - Approvazione del Protocollo, con Dichiarazione annessa, stipulato in Roma, il 22 novembre 1932, fra l'Italia e la Romania, per l'applicazione della proposta del Presidente degli Stati Uniti d'America del 20 giugno 1931. — Present. pag. 5916 — Relaz. del sen. Biscaretti Guido — Approv. senza discuss. 3 aprile 1933, pag. 6268 — Votaz. pag. 6275.
- 1517.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 16, che autorizza la spesa di lire 2.200.000 per la costruzione della strada di « Fantiscritti » attraverso la zona marmifera, nel comune di Carrara. — Present. pag. 5913 — Relaz. del senatore Mariotti — Approv. senza discuss. 5 aprile 1933, pag. 6312 — Votaz. pag. 6367.
- 1518.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1906, concernente l'attribuzione alla Corte dei conti dell'esame delle contabilità relative alle gestioni degli ex Commissariati civili di Trieste, Trento e Zara. — Present. pa-

- gina 5913 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 28 marzo 1933, pagina 6093 — Votaz. pag. 6115.
- 1519.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia ed il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, per la esenzione a titolo di reciprocità dalle tasse consolari sui certificati di origine. — Present. pag. 5913 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 28 marzo 1933, pag. 6093 — Votaz. pag. 6115.
- 1520.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, che proroga l'inizio del periodo di rimborso delle anticipazioni statali fruite da alcuni Istituti speciali di credito agrario. — Present. pagina 5913 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 28 marzo 1933, pagina 6093 — Votaz. pag. 6115.
- 1521.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 9, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio. — Present. pag. 5913 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 28 marzo 1933, pag. 6094 — Votaz. pag. 6115.
- 1522.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, che stabilisce nuove misure per ostacolare lo spaccio di alcool di contrabbando. — Present. pagina 5914 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 28 marzo 1933, pagina 6094 — Votaz. pag. 6116.
- 1523.** - Assegnazione di un contributo annuo di lire 500.000 per sette anni, a partire dall'esercizio 1932-33, a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per la costruzione ed impianto della sede e dei laboratori. — Present. pag. 5915 — Relaz. del sen. Torraca — Approv. senza discuss. 28 marzo 1933, pag. 6094 — Votaz. pag. 6116.
- 1524.** - Norme relative alla distribuzione di maschere antigas. — Present. pag. 5916 — Relaz. del sen. Cattaneo — Approv. senza discuss. 4 aprile 1933, pag. 6282 — Votaz. pag. 6306.
- 1525.** - Approvazione della Convenzione consolare italo-lettone stipulata a Roma l'11 maggio 1932. — Present. pag. 5916 — Relazione del sen. De Marinis — Approv. senza

INDICE ALFABETICO GENERALE

- discuss. 1° aprile 1933, pag. 6208 — Votaz. pag. 6241.
- 1526.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge elettorale politica (Testo Unico 2 settembre 1928, n. 1993). — Present. pag. 5914 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 28 marzo 1933, pag. 6095 — Votaz. pag. 6116.
- 1527.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernente l'attribuzione, a favore dell'Opera di previdenza della Milizia, di una percentuale sulle quote devolute ai Comitati organizzatori di congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso dei biglietti ferroviari a riduzione. — Present. pag. 5914 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 28 marzo 1933, pag. 6095 — Votaz. pagina 6116.
- 1528.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concernente l'autorizzazione al Governo del Re a cedere gratuitamente al comune di Pavia il Castello Visconteo ed a concorrere nelle spese di restauro del medesimo con un contributo annuo di lire 10.000 per un decennio. — Present. pag. 5914 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 28 marzo 1933, pag. 6095 — Votaz. pag. 6116.
- 1529.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio finanziario, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pagina 5914 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 29 marzo 1933, pagina 6136 — Votaz. pag. 6174.
- 1530.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Present. pag. 5915 — Relaz. del sen. Ancona — Discuss. 28 marzo 1933, pag. 6096.
- Oratori:
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| REGGIO | pag. 6096 |
| CHIMIENTI | » 6100 |
| RICCI FEDERICO | » 6101 |
| ANCONA | » 6105 |
| CROLLALANZA, min. LL. PP. | » 6107 |
- Votaz. pag. 6116.
- 1531.** - Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Present. pag. 5915 — Relaz. del sen. Mango — Discuss. 24, 25 marzo 1933, pagg. 6017, 6035.
- Oratori:
- | | |
|---|-----------|
| SANDRINI | pag. 6017 |
| ABISSO | » 6022 |
| CONCI | » 6027 |
| GALIMBERTI | » 6035 |
| PUJIA | » 6037 |
| RICCI FEDERICO | » 6041 |
| MANGO | » 6044 |
| DE FRANCISCI, min. grazia e giustizia | » 6052 |
- Votaz. pag. 6085.
- 1532.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 2001, portante agevolazioni fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia. — Present. pagina 5914 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 29 marzo 1933, pag. 6137 — Votaz. pag. 6174.
- 1533.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1933, n. 2, contenente norme relative ai servizi del Ministero delle corporazioni. — Present. pag. 5914 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 29 marzo 1933, pag. 6137 — Votaz. pag. 6174.
- 1534.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 29, contenente disposizioni sull'istruzione superiore. — Present. pag. 5914 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 29 marzo 1933, pag. 6137 — Votaz. pag. 6174.
- 1535.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1496, recante modificazioni alla vigente legislazione in materia

INDICE ALFABETICO GENERALE

- di ferrovie e di altri mezzi di trasporto concessi all'industria privata per fronteggiare l'attuale situazione del traffico. — Present. pag. 5914 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 29 marzo 1933, pagina 6138 — Votaz. pag. 6174.
- 1536.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 15, concernente modificazione degli articoli 16 e 20 del Regolamento legislativo, approvato con Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti. — Present. pag. 5914 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 29 marzo 1933, pag. 6138 — Votaz. pagina 6174.
- 1537.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1932, n. 1878, contenente norme per la disciplina del commercio delle uova. — Present. pag. 5914 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 31 marzo 1933, pag. 6199 — Votaz. pagina 6203.
- 1538.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1933, n. 33, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 26 dicembre 1930, n. 1692, riguardante la riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata in usi soggetti ad imposta. — Present. pag. 5914 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 29 marzo 1933, pagina 6138 — Votaz. pag. 6174.
- 1539.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, concernente disposizioni per la tutela delle negoziazioni di titoli e valute. — Present. pag. 5914 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 3 aprile 1933, pag. 6274 — Votaz. pag. 6276.
- 1540.** - Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. — Present. pag. 5915 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 29 marzo 1933, pag. 6135 — Votaz. pag. 6174.
- 1541.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1864, portante agevolazioni alle industrie della conservazione del pesce nella Venezia Giulia in relazione alle passività contratte dalle medesime. — Present. pag. 5914 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 31 marzo 1933, pag. 6199 — Votaz. pagina 6203.
- 1542.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1976, che vieta la fabbricazione e il commercio di gomme piene per autoveicoli e rimorchi di autoveicoli. — Present. pag. 5914 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 31 marzo 1933, pag. 6199 — Votaz. pag. 6203.
- 1543.** - Modificazioni alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito. — Present. pag. 5916 — Relaz. del senatore Gualtieri — Approv. senza discuss. 31 marzo 1933, pag. 6197 — Votaz. pagina 6202.
- 1544.** - Approvazione del piano regolatore edilizio della zona centrale della città di Varese e del regolamento tecnico per la sua attuazione. — Present. pag. 5916 — Relaz. del sen. Pavia — Approv. senza discuss. 3 aprile 1933, pag. 6268 — Votaz. pag. 6276.
- 1545.** - Delega al Governo del Re della facoltà di procedere alla revisione generale delle norme in vigore concernenti tutti i servizi delle comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e radioelettriche. — Present. pag. 5916 — Relaz. del sen. San Martino — Approv. senza discuss. 1° aprile 1933, pag. 6208 — Votaz. pag. 6241.
- 1546.** - Contributo dello Stato per la pubblicazione degli atti delle assemblee costituzionali italiane dal Medioevo al 1831 e delle carte finanziarie della Repubblica Veneta. — Present. pag. 5916 — Relaz. del sen. Fedele — Approv. senza discuss. 1° aprile 1933, pag. 6209 — Votaz. pag. 6241.
- 1547.** - Approvazione degli Accordi in materia di navigazione interna, stipulati in Ginevra, il 9 dicembre 1930, fra l'Italia ed altri Stati. — Present. pag. 5916 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 31 marzo 1933, pag. 6196 — Votaz. pagina 6202.
- 1548.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 40, recante l'autorizzazione all'Istituto di Credito Navale ad

INDICE ALFABETICO GENERALE

emettere una serie speciale di obbligazioni per lire 200.000.000, da destinarsi a mutui a favore di società di navigazione di nazionalità italiana. — Present. pag. 5914 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 5 aprile 1933, pag. 6313 — Votaz. pag. 6367.

1549. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1956, che proroga per un altro anno la concessione del premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico. — Present. pag. 5914 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 5 aprile 1933, pag. 6313 — Votaz. pag. 6367.

1550. - Stato di previsione della spesa del Ministero delle Corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934 — Present. pag. 5915 — Relaz. del senatore Conti — Discuss. 1-3 aprile 1933, pagg. 6214-6250.

Oratori:

CELESIA	pag. 6214
BERIO	» 6218
MORPURGO	» 6225
TOFANI	» 6229
VICINI ANTONIO	» 6237
FRACASSI	» 6239
BIAGI, sottosegr. per le corporaz.	» 6250
ASQUINI, sottosegr. per le corporazioni	» 6260

Votaz. pag. 6275.

1551. - Provvedimenti per completare le opere di ricerva petrolifera in Albania e passare allo sfruttamento della parte già individuata del giacimento del Devoli. — Present. pag. 5916 — Relaz. del sen. Millosevich — Approv. senza discuss. 3 aprile 1933, pagina 6272 — Votaz. pag. 6276.

1552. - Proroga della durata del I Concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico ai fini del progresso della cerealicoltura. — Present. pag. 5915 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Approv. senza discussione 1° aprile 1933, pag. 6209 — Votaz. pag. 6241.

1553. - Proroga della prescrizione delle monete di nichelio puro da cent. 50 a contorno liscio. — Present. 5915 — Relaz. del sen.

Concini — Approv. senza discuss. 31 marzo 1933, pag. 6198 — Votaz. pag. 6202.

1554. - Modificazione delle disposizioni del Testo Unico delle leggi sulla pesca e della legge sulle concessioni governative concernenti la decorrenza della durata annuale della licenza di pesca. — Present. pag. 5915 — Relaz. del sen. Broccardi — Approvato senza discuss. 4 aprile 1933, pag. 6284 — Votaz. pag. 6306.

1555. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, che reca variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33. — Presentaz. pag. 5914 — Relaz. del sen. Raineri — Approv. senza discuss. 1° aprile 1933, pagina 6211 — Votaz. pag. 6241.

1556. - Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Present. 5915 — Relaz. del sen. Schanzer — Discuss. 27 marzo 1933, pag. 6068.

Oratori:

LANZA DI SCALEA	pag. 6069
DE BONO min. delle colonie	» 6075
SCHANZER	» 6079

Votaz. pag. 6087.

1557. - Ricostituzione del comune di Monteferrante in provincia di Chieti. — Present. pag. 5916 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 31 marzo 1933, pagina 6197 — Votaz. pag. 6202.

1558. - Abrogazione dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 764, che stabilisce la decadenza del diritto al pagamento delle polizze di assicurazione emesse a favore dei combattenti e loro superstiti, dopo cinque anni dal giorno in cui le polizze stesse sono pagabili. — Present. pagina 5915 — Relaz. del sen. Castelli — Approv. senza discuss. 31 marzo 1933, pagina 6199 — Votaz. pag. 6202.

1559. - Approvazione della Convenzione con Dichiarazione annessa, stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale. — Present. pagina 5916 — Relaz. del sen. Facchinetti —

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Approv. senza discuss. 31 marzo 1933, pagina 6196 — Votaz. pag. 6202.
- 1560.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. Present. pag. 5915 — Relazione del sen. Torraca — Discuss. 29, 30, 31 marzo 1933, pagg. 6139, 6155, 6181.
- Oratori:
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| BACCELLI | pag. 6139 |
| GIORDANO | » 6140 |
| MANFRONI | » 6142 |
| CHIMIENTI | » 6144 |
| GALIMBERTI | » 6149 |
| ALBINI | » 6156 |
| MARAGLIANO | » 6158 |
| SAN MARTINO | » 6161 |
| BRUGI | » 6164 |
| PASSERINI ANGELO | » 6166 |
| CIAN | » 6167 |
| ANTONA TRAVERSI | » 6172 |
| TORRACA | » 6181 |
| ERCOLE, min. dell'educaz. nazion. | » 6187 |
- Votaz. pag. 6202.
- 1561.** - Distacco dalla provincia di Savona dei comuni di Cogoleto e di Tiglieto e loro riagggregazione alla provincia di Genova. — Present. pag. 5916 — Relaz. del sen. Milano Franco D'Aragona — Approv. senza discuss. 31 marzo 1933, pag. 6198 — Votaz. pag. 6202.
- 1562.** - Autorizzazione al Governo del Re ad emanare il Testo Unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento e sul funzionamento delle Scuole italiane all'estero. — Present. pag. 5916 — Relaz. del sen. Tolomei — Approv. senza discuss. 5 aprile 1933, pag. 6312 — Votaz. pag. 6366.
- 1563.** - Compenso di demolizione per le navi mercantili da carico. — Present. pag. 5916 — Relaz. del sen. Sechi — Approv. senza discuss. 3 aprile 1933, pag. 6273 — Votaz. pag. 6276.
- 1564.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 10, recante agevolazioni sui diritti erariali e demaniali a favore di associazioni, società ed enti che allestiscono spettacoli lirici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro. — Present. pag. 5914 — Relaz. del sena-

tore Ricci Corrado — Discuss. 1° aprile 1933, pag. 6211.

Oratore:

RICCI CORRADO pag. 6213
Votaz. pag. 6242.

1565. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 80, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e l'Ungheria in data 12 novembre 1932, per regolare alcune questioni derivanti dalla guerra. — Present. pag. 5915 Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 5 aprile 1933, pag. 6313 — Votaz. pag. 6367.

1566. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 109, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, nonchè disposizioni varie di carattere finanziario; e convalidazione del decreto Reale 16 febbraio 1933, n. 108; relativo a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pagina 5915 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 31 marzo 1933, pag. 6200 — Votaz. pag. 6203.

1567. - Proroga al 30 giugno 1933 del termine di cui all'articolo 5 del Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, convertito in legge con la legge 2 marzo 1931, n. 283, relativa all'Unione Cooperativa Milanese dei Consumi. (*Iniziato in Senato*). — Present. pagina 5916 — Relaz. del sen. Pavia — Approvato senza discuss. 3 aprile 1933, pagina 6273 — Votaz. pag. 6276.

1568. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Costarica, mediante scambio di note a San José di Costarica il 21-23 dicembre 1932, per l'applicazione temporanea della clausola della Nazione più favorita ai rapporti commerciali, di navigazione e di stabilimento fra i due Paesi. — Present. pagina 5915 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 1° aprile 1933, pagina 6213 — Votaz. pag. 6242.

INDICE ALFABETICO GENERALE

1569. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1933, n. 62, concernente nuove concessioni in materia di temporanee importazioni ed esportazioni. — Present. pag. 5915 — Relaz. del sen. Menozzi — — Approv. senza discuss. 1° aprile 1933, pagina 6213 — Votaz. pag. 6242.

1570. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 5, concernente la costituzione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale con sede in Roma. — Presen. pag. 5915 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 6 aprile 1933, pag. 6365 — Votaz. 6368.

1571. - Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Present. pag. 5915 — Relaz. del sen. Grazioli — Discuss. 4 aprile 1933, pag. 6288.

Oratori:

CATTANEO	pag. 6288
GALIMBERTI	» 6289
MAMBRETTI	» 6290
MAZZUCCO	» 6293
NOMIS DI COSSILLA	» 6295
GRAZIOLI	» 6296
GAZZERA ministro della guerra	» 6298

Votaz. pag. 6307.

1572. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 154, concernente l'indicazione del peso sui grossi colli trasportati per via d'acqua. — Present. pagina 5926 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 3 aprile 1933, pag. 6274 — Votaz. pag. 6276.

1573. - Modificazioni alle vigenti norme sull'ordinamento del servizio di assistenza ai fanciulli illegittimi abbandonati od esposti all'abbandono. — Present. pag. 5925 — Relaz. del sen. Bonardi — Approv. senza discuss. 1° aprile 1933, pag. 6209 — Votaz. pag. 6241.

1574. - Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia. — Present. pag. 5925 — Relazione del sen. Pestalozza — Approv. senza discuss. 6 aprile 1933, pag. 6357 — Votaz. pag. 6367.

1575. - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Present. pag. 5915 — Relaz. del senatore Bevione — Discuss. 5-6 aprile 1933, pagg. 6314, 6343.

Oratori:

MARAGLIANO	pag. 6314
GUACCERO	» 6322
GIORDANO	» 6323
MESSEDAGLIA	» 6325
MARCHIAFAVA	» 6332
PESTALOZZA	» 6333
PIRONTI	» 6336
CELESIA	» 6344
BEVIONE	» 6346
ARPINATI, sottosegr. all'interno	» 6350

Votaz. pag. 6367.

1576-A. - Disciplina degli impianti di radiologia e di radiumterapia. — Present. pagina 5961 — Relaz. del sen. Pestalozza — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1933, pag. 6778 — Votaz. pag. 6789.

1577. - Approvazione della convenzione aggiuntiva per la determinazione della sovvenzione e dei Patti di esercizio della ferrovia Soro-Sassari-Tempio-Palau. — Presentazione pag. 5961 — Relaz. del sen. Romeo — Approv. senza discuss. 1° aprile 1933, pag. 6210 — Votaz. pag. 6241.

1578. - Modificazioni alle disposizioni di legge sui mercati all'ingrosso del pesce. — Presentazione pag. 5961 — Relaz. del senatore Broccardi — Approv. senza discuss. 4 aprile 1933, pag. 6284 — Votaz. pag. 6307.

1579. - Istituzione di un ente di previdenza a favore degli Avvocati e dei Procuratori. — Present. pag. 5961 — Relaz. del sen. Sandrini — Approv. senza discuss. 6 aprile 1933, pag. 6363 — Votaz. pag. 6367.

1580. - Modificazioni all'ordinamento della Corte dei conti. — Present. pag. 5997 — — Relaz. del sen. D'Amelio — Approv. senza discuss. 29 marzo 1933, pag. 6125 — Votaz. pag. 6173.

1581. - Estensione al personale dell'Avvocatura dello Stato del divieto di costituire associazioni sindacali. — Present. pag. 5996 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza

INDICE ALFABETICO GENERALE

- discuss. 4 aprile 1933, pag. 6285 — Votaz. pag. 6307.
- 1582.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 157, che proroga alcune agevolanze fiscali a favore dell'industria automobilistica. — Present. pagina 6017 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approvato senza discuss. 1 aprile 1933, pagina 6214 — Votaz. pag. 6242.
- 1583.** - Approvazione della Convenzione italo-svizzera, firmata in Roma il 3 gennaio 1933, relativa al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale. — Present. pag. 6035 — Relaz. del sen. Milano Franco d'Aragona — Approv. senza discuss. 4 aprile 1933, pag. 6286 — Votaz. pag. 6307.
- 1584.** - Opposizione dei creditori in caso di riduzione di capitale nelle Società commerciali. — Present. pag. 6068 — Relaz. del sen. Supino — Approv. senza discuss. 4 aprile 1933, pag. 6286 — Votaz. pagina 6307.
- 1585.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, concernente l'istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'organo previsto dall'articolo 4, lettera *a*) della legge 8 giugno 1925, n. 969. — Present. pag. 6064 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 4 aprile 1933, pagina 6287 — Votaz. pag. 6307.
- 1586.** - Autorizzazione al ministro delle finanze a permutare il compendio immobiliare demaniale detto « Fornace di Valle dell'Inferno » in Roma, con l'area di proprietà dell'Istituto per le Case Popolari sita nella stessa città, tra Via dei Ramni e Via dei Frentani, ed a cedere gratuitamente l'area ottenuta in permuta al Consiglio Nazionale delle Ricerche per la costruzione ed impianto della propria sede. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 6064 — Relaz. del sen. Montresor — Approv. senza discuss. 4 aprile 1933, pag. 6287 — Votaz. pag. 6307.
- 1587.** - Avanzamento a scelta dei capitani anziani del servizio tecnico d'artiglieria, degli specialisti del genio e del servizio tecnico automobilistico. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 6092 — Relaz. del sen. Fara — Approv. senza discuss. 4 aprile 1933, pag. 6283 — Votaz. pag. 6306.
- 1588.** - Assimilazione alle cartelle di Credito fondiario delle obbligazioni emesse dalla sezione finanziamenti industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale. — Present. pag. 6092 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 6 aprile 1933, pag. 6365 — Votaz. pag. 6368.
- 1589.** - Istituzione di una categoria di personale con le funzioni di direttore di aeroporto civile. — Present. pag. 6120 — Relaz. del sen. Rota Giuseppe — Approv. senza discussione, 5 aprile 1933, pag. 6312 — Votaz. pag. 6366.
- 1590.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente la istituzione di un premio per la seta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932. — Present. pag. 6181 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 6 aprile 1933, pag. 6364 — Votaz. pag. 6367.
- 1591.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 201, recante provvedimenti a favore del comune di Campione (Como). — Present. pag. 6214 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 6 aprile 1933, pag. 6365 — Votaz. pag. 6368.
- 1592.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 febbraio 1933, n. 187, col quale viene aumentato il limite d'impegno stabilito con l'articolo 3 della legge 24 marzo 1932, n. 316, per annualità relative ad opere in concessione, nonchè per contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali. — Present. pagina 6375 — Relaz. del sen. Ancona — Approvato senza discuss. 29 maggio 1933, pagina 6381 — Votaz. pag. 6413.
- 1593.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 gennaio 1933, n. 133, che proroga una norma transitoria circa la formazione dei Consigli di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica. — Present. pagina 6376 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approvato senza discuss. 30 maggio 1933, pagina 6420 — Votaz. pag. 6443.
- 1594.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, che reca disposizioni relative al reclutamento degli ufficiali della Regia guardia di finanza ed all'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa appartenenti al Corpo medesimo. — Present. pag. 6376 — Relaz. del

INDICE ALFABETICO GENERALE

- sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 30 maggio 1933, pag. 6420 — Votaz. pagina 6443.
- 1595.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 203, concernente provvedimenti tributari a favore dell'industria automobilistica. — Present. pag. 6376 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approvato senza discuss. 30 maggio 1933, pagina 6421 — Votaz. pag. 6443.
- 1596.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 188, concernente modificazione del regime doganale della farina di manioca destinata all'alimentazione del bestiame. — Present. pag. 6376 — Relazione del sen. Luciolli — Approv. senza discussione, 29 maggio 1933, pag. 6381 — Votaz. pag. 6413.
- 1597.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1933, n. 155, relativo all'impianto ed esercizio di pubblici servizi automobilistici nella provincia di Zara. — Present. pag. 6376 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 30 maggio 1933, pag. 6421 — Votaz. pag. 6444.
- 1598.** - Consolidamento del contributo a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze. — Present. pag. 6379 — Relaz. del sen. Schanzer — Approv. senza discuss. 30 maggio 1933, pag. 6420 — Votaz. pagina 6443.
- 1599.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 131, riflettente aggiunte alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di origine o provenienza dalle Colonie italiane. — Present. pag. 6376 — Relaz. del sen. Luciolli — Approvato senza discuss. 29 maggio 1933, pagina 6381 — Votaz. pag. 6413.
- 1600.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 marzo 1933, n. 176, che modifica il Regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, concernente la facoltà al Governo di stabilire modalità per l'importazione di merci da alcuni Paesi. — Present. pag. 6376 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 29 maggio 1933, pag. 6382 — Votaz. pag. 6413.
- 1601.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 202, concernente modificazioni al sistema di riscossione della
- tassa radiofonica sulle valvole termoioniche. — Present. pag. 6376 — Relaz. del sen. Millosevich — Approv. senza discuss. 30 maggio 1933, pag. 6421 — Votaz. pag. 6444.
- 1602.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1933, n. 283, riguardante il condono delle penalità comminate dal Regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608, per le denunce dei dipendenti di aziende private agli effetti della imposta complementare. — Present. pag. 6376 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 31 maggio 1933, pag. 6453 — Votaz. pag. 6476.
- 1603.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 281, che approva l'Atto aggiuntivo 7 marzo 1933 per la concessione del tronco di prolungamento Calambrone-Livorno della ferrovia Pisa-Marina di Pisa-Calambrone. — Present. pagina 6376 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 28 giugno 1933, pagina 6510 — Votaz. pag. 6520.
- 1604.** - Modificazione al 1° comma dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, relativo al Capo di Stato Maggiore della Regia marina. — Present. pagina 6379 — Relaz. del sen. Biscaretti Guido — Approv. senza discuss. 2 giugno 1933, pag. 6503 — Votaz. pag. 6519.
- 1605.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Present. pag. 6378 — Relaz. del sen. De Vito — Discuss. 29-30 maggio 1933, pagg. 6384, 6424.
- Oratori:
- | | |
|---|------------------|
| GALLENZA | pag. 6384 |
| RICCI FEDERICO | » 6388 |
| GALIMBERTI | » 6397 |
| CRESPI | » 6399 |
| PUJIA | pagg. 6407- 6411 |
| PITACCO | pag. 6408 |
| SECHI | » 6424 |
| ANTONA TRAVERSI-GRISMONDI | » 6431 |
| DE VITO | » 6433 |
| CIANO, min. delle comunicazioni | » 6433 |
| Votaz. pag. 6445. | |
- 1606.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Present. pag. 6378 — Relaz. del senatore Rolandi Ricci — Discuss. 29 maggio 1933, pag. 6383.
- Oratore:
- ROLANDI RICCI pag. 6383
Votaz. pag. 6414.
- 1607.** - Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Present. pag. 6378 — Relaz. del sen. Del Carretto — Discuss. 31 maggio 1933, pagina 6455.
- Oratori:
- MANFRONI pag. 6455
ROTA GIUSEPPE » 6457
SOLARI » 6460
DEL CARRETTO » 6465
SIRIANNI, min. della marina . . » 6467
Votaz. pag. 6476.
- 1608.** - Approvazione degli Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931. — Present. pag. 6378 — Relaz. del sen. Conti — Approv. senza discussione 2 giugno 1933, pag. 6503 — Votaz. pag. 6519.
- 1609.** - Riordinamento dei servizi amministrativi dei Regi Istituti d'istruzione superiore. — Present. pag. 6379 — Relaz. del sen. Simonetta — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pag. 6562 — Votaz. pag. 6678.
- 1610.** - Espropriazione dei fabbricati soprastanti gli avanzi del Teatro Romano di Benevento. — Present. pag. 6379 — Relaz. del sen. Fedele — Approv. senza discussione, 7 giugno 1933, pag. 6565 — Votaz. pagina 6678.
- 1611.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 292, che autorizza il ministro per l'aeronautica a indire un reclutamento straordinario di ufficiali in servizio permanente effettivo nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica. — Present. pagina 6376 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 31 maggio 1933, pagina 6453 — Votaz. pag. 6476.
- 1612.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 241, relativo ai documenti contabili della Cassa depositi e prestiti. — Present. pag. 6376 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discussione, 31 maggio 1933, pag. 6454 — Votaz. pagina 6476.
- 1613.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 332, concernente agevolazioni tributarie per gli acquisti di beni immobili effettuati da Istituti di credito. — Present. pag. 6376 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 30 maggio 1933, pag. 6422 — Votaz. pag. 6444.
- 1614.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 marzo 1933, n. 272, recante l'autorizzazione di spesa di lire 10 milioni per il pagamento delle indennità di espropriazione in dipendenza della costruzione delle strade ex militari. — Present. pag. 6376 — Relaz. del sen. Ancona — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pag. 6888 — Votaz. pag. 6697.
- 1615.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 254, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri, nonché ai bilanci di alcune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 7 e 23 marzo 1933, nn. 252 e 253, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 6376 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 29 maggio 1933, pag. 6382 — Votaz. pag. 6413.
- 1616.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 189, che impone un diritto di licenza sui permessi d'importazione per le merci originarie da paesi che sottopongono ad analogo tributo le concessioni d'importazione dei prodotti italiani. — Present. pag. 6376 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 29 maggio 1933, pag. 6382 — Votaz. pag. 6414.
- 1617.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, concernente elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi. — Present. pag. 6376 — Relazione del sen. Celesia — Approv. senza discussione, 30 maggio 1933, pag. 6422 — Votaz. pag. 6444.
- 1618.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 280, concernente la

- ulteriore proroga del Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, riguardante agevolanze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria. — Present. pagina 6376 — Relaz. del sen. Millosevich — Approv. senza discuss. 30 maggio 1933, pagina 6422 — Votaz. pag. 6444.
- 1619.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 262, contenente norme relative alle Commissioni Reali degli avvocati ed a quelle dei procuratori. — Present. pag. 6377 — Relaz. del sen. Ceresa — Approv. senza discuss. 30 maggio 1933, pag. 6423 — Votaz. pag. 6444.
- 1620.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1933, n. 7, recante modificazioni alla tassa di vendita sui residui della distillazione degli oli minerali destinati alla combustione. — Present. pag. 6377 — Relazione del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 29 maggio 1933, pag. 6383 — Votaz. pag. 6414.
- 1621.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 266, concernente conferimento di pieni poteri al Commissario straordinario dell'Istituto nazionale L.U.C.E. — Present. pag. 6377 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discussione 30 maggio 1933, pag. 6423 — Votaz. pagina 6444.
- 1622.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 323, portante modificazioni al piano finanziario della legge sulla bonifica integrale. — Present. pagina 6377 — Relaz. del sen. Raineri — Approv. senza discuss. 1° giugno 1933, pag. 6483 — Votaz. pag. 6490.
- 1623.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1933, n. 344, contenente disposizioni relative all'ingresso ai monumenti, alle gallerie e agli scavi d'antichità dello Stato. — Present. pag. 6377 — Relaz. del sen. Corrado Ricci — Approv. senza discuss. 30 maggio 1933, pag. 6423 — Votaz. pagina 6444.
- 1624.** - Varianti al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale Equipaggi Marittimi e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914. — Present. pag. 6379 — Relaz. del sen. Bisca-
- retti Guido — Approv. senza discussione, 7 giugno 1933, pag. 6566 — Votaz. pagina 6678.
- 1625.** - Espropriazione, restauro e sistemazione della Casa ove nacque il Comandante Gabriele d'Annunzio, Principe di Montenevoso, ed ove morì la madre di Lui. — Present. pag. 6378 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 2 giugno 1933, pag. 6503 — Votaz. pag. 6519.
- 1626.** - Completamento dell'acquedotto di Paola a cura e carico dello Stato. (Somma da stanziare lire 2.000.000). — Present. pagina 6378 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 1 giugno 1933, pag. 6480 — Votaz. pag. 6489.
- 1627.** - Autorizzazione della spesa di lire 825.000 per i lavori occorrenti a garantire la stabilità del nuovo grande magazzino, sito sulla banchina « Palazzo » della stazione marittima di Venezia. — Present. pagina 6378. — Relaz. del sen. Marcello — Approv. senza discuss. 1 giugno 1933, pagina 6480 — Votaz. pag. 6490.
- 1628.** - Estensione alle espropriazioni per i suoli destinati all'Ospedale Policlinico « Benito Mussolini » in Bari degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (serie 3ª), per il risanamento di Napoli. — Present. pag. 6379 — Relaz. del sen. Castelli — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pag. 6575 — Votaz. pag. 6678.
- 1629.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291, concernente la disciplina dei rapporti fra l'Opera nazionale per i combattenti ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. — Present. pag. 6377 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 1° giugno 1933, pagina 6483 — Votaz. pag. 6490.
- 1630.** - Disposizioni per la disciplina del servizio di segreteria nelle Podesterie di Rodi e di Coò (Isole dell'Egeo). — Present. pagina 6378 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pagina 6576 — Votaz. pag. 6678.
- 1631.** - Norme integrative delle disposizioni sul servizio di investigazione politica. — Present. pag. 6378 — Relaz. del sen. Facchinetti — Approv. senza discuss. 2 giugno 1933, pag. 6504 — Votaz. pag. 6519.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1632.** - Contributo dello Stato per il funzionamento dell'Istituto di studi romani in Roma. — Present. pag. 6379 — Relaz. del sen. Bacelli — Approv. senza discuss. 2 giugno 1933, pag. 6505 — Votaz. pag. 6519.
- 1633.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 11, recante nuovi provvedimenti in materia di terremoti. — Present. pag. 6377 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 1° giugno 1933, pag. 6483 — Votaz. pag. 6490.
- 1634.** - Revisione delle sentenze emesse dai Tribunali speciali della Tripolitania e Cirenaica. — Present. pag. 6379 — Relaz. del sen. Bongiovanni — Approv. senza discuss. 2 giugno 1933, pag. 6505 — Votaz. pagina 6519.
- 1635.** - Norme per le promozioni nella magistratura. — Present. pag. 6378 — Relaz. del sen. Chimienti — Discuss. 2 giugno 1933, pag. 6496.
- Oratori:
- GALIMBERTI pag. 6496
- DE FRANCISCI, min. di grazia e giustizia » 6496
- Votaz. pag. 6519.
- 1636.** - Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Present. pag. 6378 — Relaz. del senatore Rava — Discuss. 2, 6 giugno 1933, pagg. 6511, 6524.
- Oratori:
- SAN MARTINO pag. 6512
- GALLENGA » 6514
- MUSSOLINI, Capo del Governo » 6524
- BARZILAI » 6524
- RAVA » 6525
- Votaz. pag. 6527.
- 1637.** - Ricostituzione del comune di Bottidda (Sassari). — Present. pag. 6378 — Relaz. del sen. Di Donato — Approv. senza discuss. 2 giugno 1933, pag. 6505 — Votaz. pag. 6519.
- 1638.** - Legge organica per l'Eritrea e la Somalia. — Present. pag. 6379 — Relaz. del sen. Bongiovanni — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pag. 6576 — Votaz. pagina 6678.
- 1639.** - Approvazione del piano generale di massima regolatore edilizio e di ampliamento della città di Foggia, e del regolamento tecnico per la sua attuazione. — Present. pag. 6379 — Relaz. del sen. Castelli — Approv. senza discuss. 2 giugno 1933, pag. 6506 — Votaz. pag. 6519.
- 1640.** - Finanziamento delle opere occorrenti pel completamento dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia, nonché per la sistemazione delle strade statali ivi affluenti. — Present. pag. 6379 — Relaz. del sen. Reggio — Approv. senza discuss. 1° giugno 1933, pag. 6480 — Votaz. pag. 6490.
- 1641.** - Ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada. — Present. pagina 6379 — Relaz. del sen. Bazan — Approv. senza discuss. 2 giugno 1933, pagina 6508 — Votaz. pag. 6520.
- 1642.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 402, che ha dato approvazione all'*Avenant* stipulato fra l'Italia e la Francia a Parigi l'8 maggio 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi delle bevande alcoliche, in aggiunta al *Modus vivendi* commerciale italo-francese del 4 marzo 1932. — Present. pag. 6377 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 31 maggio 1933, pag. 6454 — Votaz. pag. 6476.
- 1643.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. — Present. pag. 6377 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 30 maggio 1933, pag. 6423 — Votaz. pag. 6444.
- 1644.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 maggio 1933, n. 401, che stabilisce il regime doganale dei vini e delle bevande alcoliche originari e provenienti da paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita. — Present. pag. 6377 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 1° giugno 1933, pag. 6484 — Votaz. pagina 6490.
- 1645.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1933, n. 372, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende auto-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- nome per l'esercizio finanziario 1932-1933, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario; e convalidazione del Regio decreto 20 aprile 1933, n. 375, relativo a prelievamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 6377 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 31 maggio 1933, pag. 6454 — Votaz. pag. 6476.
- 1646.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, concernente provvedimenti per le dichiarazioni dei redditi di categoria C-2 da parte degli enti, società e privati. — Present. pag. 6377 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 31 maggio 1933, pag. 6451.
- Oratore:
- JUNG, min. finanze pag. 6453
Votaz. pag. 6475.
- 1647.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 366, concernente l'autorizzazione a sistemare alcune questioni pendenti fra il Tesoro dello Stato e l'Istituto di emissione. — Present. pagina 6377 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 2 giugno 1933, pagina 6510 — Votaz. pag. 6520.
- 1648.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, concernente l'unificazione degli Istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. — Present. pag. 6377 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pag. 6689 — Votaz. pag. 6697.
- 1649.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 313, riguardante la chiusura delle operazioni per la sistemazione finanziaria dell'industria marmifera carrarese. — Present. pag. 6377 — Relaz. del sen. Millosevich — Approv. senza discuss. 1° giugno 1933, pag. 6485 — Votaz. pag. 6490.
- 1650.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 392, concernente la revisione della Convenzione 3 ottobre 1923, approvata con Regio decreto 15 ottobre 1923, n. 2366, per la concessione di esercizio della miniera di zinco e di piombo di Raibl, in comune di Tarvisio, provincia di Udine.
- Present. pag. 6377 — Relaz. del senatore Millosevich — Approv. senza discuss. 1° giugno 1933, pag. 6485 — Votaz. pagina 6491.
- 1651.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 aprile 1933, n. 381, concernente la disciplina della produzione e vendita dei formaggi pecorino e vacchino, del burro e dei suoi succedanei. — Present. pag. 6377 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 2 giugno 1933, pag. 6511 — Votaz. pag. 6520.
- 1652.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, recante provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 — Present. pag. 6377 — Relaz. del sen. Gasparini — Approv. senza discuss. 2 giugno 1933, pagina 6511 — Votaz. pag. 6520.
- 1653.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 367, che concede agevolazioni per l'anticipata estinzione con abbuono dei prestiti cerealicoli ratizzati nelle provincie pugliesi e lucane. — Present. pag. 6377 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 1° giugno 1933, pagina 6485 — Votaz. pag. 6491.
- 1654.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 aprile 1933, n. 407, concernente disposizioni complementari per i concorsi banditi prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, che eleva i limiti di età per l'ammissione agli impieghi. — Present. pag. 6378 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 1° giugno 1933, pag. 6486 — Votaz. pag. 6491.
- 1655.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 maggio 1933, n. 431, che apporta modifiche alla legge 23 giugno 1927, n. 1018, sul reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. — Present. pag. 6378 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 1° giugno 1933, pagina 6486 — Votaz. pag. 6491.
- 1656.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 59, che modifica il Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e di credito delle comunicazioni. — Present. pa-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- gina 6378 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 1° giugno 1933, pagina 6486 — Votaz. pag. 6491.
- 1657.** - Conto consuntivo della Cirenaica per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30. — Present. pagina 6378 — Relaz. del sen. Schanzer — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pagina 6586 — Votaz. pag. 6678.
- 1658.** - Conto consuntivo della Somalia per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30. — Present. pagina 6378 — Relaz. del sen. Schanzer — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pagina 6611 — Votaz. pag. 6678.
- 1659.** - Conto consuntivo dell'Eritrea per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30. — Present. pag. 6378 — Relaz. del sen. Schanzer — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pag. 6636 — Votaz. pag. 6678.
- 1660.** - Conto consuntivo della Tripolitania per gli esercizi finanziari 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29 e 1929-30. — Present. pagina 6378 — Relaz. del sen. Schanzer — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pagina 6657 — Votaz. pag. 6678.
- 1661.** - Conti consuntivi degli Archivi notarili, per gli esercizi finanziari 1916-17, 1917-18, 1918-19, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23, 1923-24, 1924-25, 1925-26, 1926-27, 1927-28, 1928-29, 1929-30, 1930-31 e 1931-32. — Present. pag. 6378 — Relaz. del sen. Mango — Approv. senza discuss. 31 maggio 1933, pag. 6449 — Votaz. pag. 6475.
- 1662.** - Costituzione dell'Ente Radorurale. — Present. pag. 6378 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Approv. senza discuss. 1° giugno 1933, pag. 6482 — Votaz. pag. 6490.
- 1663.** - Conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1929-30. — Present. pag. 6378 — Relaz. del sen. Conti — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pag. 6679 — Votaz. pagina 6696.
- 1664.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. — Present. pag. 6378 — Relaz. del senatore Sitta — Discuss. 6, 7 giugno 1933, pagg. 6527, 6548.
- Oratori:
- | | |
|------------------------------|-----------|
| ANCONA | pag. 6527 |
| GALIMBERTI | » 6532 |
| CRISPOLTI | » 6536 |
| MARCELLO | » 6537 |
| CELESIA | » 6540 |
| SITTA | » 6542 |
| JUNG, min. finanze | » 6548 |
- Votaz. pag. 6677.
- 1665.** - Norme per la disciplina della professione di maestro di canto. — Present. pagina 6379 — Relaz. del sen. San Martino — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pag. 6680 — Votaz. pag. 6696.
- 1666.** - Rettifica del confine fra i comuni di Galeata e di Civitella di Romagna (Forlì). — Present. pag. 6378 — Relaz. del senatore Facchinetti — Approv. senza discuss. 1° giugno 1933, pag. 6482 — Votaz. pagina 6490.
- 1667.** - Conferimento al Governo del Re di speciali poteri per la emanazione del nuovo Testo Unico delle leggi sanitarie. — Present. pag. 6378 — Relaz. del sen. Ciruolo — Approv. senza discuss. 2 giugno 1933, pagina 6509 — Votaz. pag. 6520.
- 1668.** - Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria. — Present. pag. 6378 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pag. 6681 — Votaz. pag. 6696.
- 1669.** - Norme per la repressione della propaganda illecita per lo smercio delle specialità medicinali. — Present. pag. 6378 — Relaz. del sen. Marchiafava — Discuss. 11 dicembre 1933, pag. 6714.
- Oratori:
- | | |
|-----------------------|-----------|
| SUPINO | pag. 6714 |
| MARCHIAFAVA | » 6714 |
- Votaz. pag. 6718.
- 1670.** - Disciplina della vendita delle paste alimentari. — Present. pag. 6379 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pag. 6686 — Votaz. pag. 6696.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1671.** - Disciplina della costruzione e vendita di pianoforti e di altri strumenti a tastiera. — Present. pag. 6379 — Relaz. del senatore San Martino — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pag. 6687 — Votaz. pagina 6696.
- 1672.** - Approvazione della convenzione per la marcatura delle uova nel commercio internazionale, firmata a Brusselle, tra l'Italia ed altri Stati, P11 dicembre 1931. — Present. pag. 6448 — Relaz. del senatore Menozzi — Approv. senza discuss. 2 giugno 1933, pag. 6510 — Votaz. pagina 6520.
- 1673.** - Approvazione degli Accordi relativi alla liquidazione del saldo della stanza di compensazione italo-austriaca ed al regolamento dei pagamenti concernenti gli ulteriori scambi commerciali fra i due Paesi, stipulati a Roma il 16 febbraio 1933. (*Iniziato in Senato*). — Present. pag. 6496 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 7 giugno 1933, pag. 6688 — Votaz. pag. 6696.
- 1674.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 641, concernente norme per l'ammissione agli impieghi presso gli Enti locali e parastatali. — Present. pag. 6723 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1933, pag. 6763 — Votaz. pag. 6768.
- 1675.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 862, concernente esenzioni doganali a favore del comune di Livigno. — Present. pag. 6723 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1933, pag. 6746 — Votaz. pagina 6762.
- 1676.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 668, contenente modificazioni alla legge 26 maggio 1932, n. 627, sul credito alberghiero. — Present. pag. 6723 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1933, pag. 6763 — Votaz. pag. 6769.
- 1677.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 maggio 1933, n. 439, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie. — Present. pag. 6723 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1933, pag. 6764 — Votaz. pag. 6769.
- 1678.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 691, recante modificazioni agli articoli 220, 227 e 234 del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale, e proroga dei termini stabiliti dagli articoli 319 e 344 del Testo Unico medesimo. — Present. pag. 6723 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1933, pag. 6764 — Votaz. pag. 6769.
- 1679.** - Conversione in legge del Regio decreto 2 luglio 1933, n. 902, concernente la concessione alla città di Venezia di un concorso straordinario di lire 4.800.000 per una volta tanto, a carico dello Stato, per l'integrazione del bilancio. — Present. pag. 6724 — Relaz. del sen. Salata — Discuss. 15 dicembre 1933, pag. 6780.
- Oratore:
- MARCELLO pag. 6781
Votaz. pag. 6789.
- 1680.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1034, che detta norme per l'estensione del Regio decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, sull'istituzione dell'ente autonomo « Tirrenia » alle zone di territorio costituenti la Regia tenuta di Tombolo. — Present. pag. 6724 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1933, pag. 6747 — Votaz. pag. 6762.
- 1681.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 872, concernente il conferimento al presidente generale dell'Associazione Italiana della Croce Rossa di nuovi poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale. — Present. pag. 6724 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1933, pag. 6836 — Votaz. pag. 6844.
- 1682.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1056, concernente la esenzione dalla sopratassa di ancoraggio e sui passeggeri alle navi che durante l'Anno Santo faranno scalo nei porti di Genova, Napoli e Trieste con passeggeri diretti a Roma. — Present. pag. 6724 —

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Relaz del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1933, pag. 6747 — Votaz. pag. 6762.
- 1683.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1055, che reca provvedimenti circa le tasse speciali per le merci in transito attraverso il porto di Genova. — Present. pag. 6724 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1933, pag. 6747 — Votaz. pag. 6762.
- 1684.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 936, che autorizza la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alle Società esercenti le ferrovie Circumetnea e Siena-Buonconvento-Montecantico. — Present. pag. 6724 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1933, pag. 6748 — Votaz. pag. 6762.
- 1685.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 maggio 1933, n. 759, che approva la Convenzione 24 aprile 1933 stipulata con la Società Triestina di Navigazione « Cosulich », per l'esercizio della linea di navigazione fra Trieste e Parà (Nord Brasile). — Present. pag. 6724 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1933, pag. 6784 — Votaz. pag. 6789.
- 1686.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, recante aumento di fondi per contributi relativi alla costruzione di sylos da cereali. — Present. pagina 6724 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1933, pag. 6748 — Votaz. pag. 6762.
- 1687.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, recante agevolazioni per la formazione della piccola proprietà e di organiche unità rurali nelle Venezie. — Present. pag. 6724 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1933, pag. 6764 — Votaz. pagina 6769.
- 1688.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 830, concernente la garanzia dello Stato italiano per il servizio degli interessi e dell'ammortamento della quota del nuovo prestito internazionale all'Austria, previsto dal Protocollo del 15 luglio 1932, che sarà emessa in Italia. — Present. pag. 6724 — Relaz. del senatore De Michelis — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1933, pag. 6765 — Votaz. pagina 6769.
- 1689.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 marzo 1933, n. 371, concernente il coordinamento degli organi amministrativi della Cassa Nazionale per le Assicurazioni Sociali che assume la denominazione di « Istituto Nazionale Fascista della Previdenza Sociale ». — Present. pag. 6724 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1933, pag. 6765 — Votaz. pag. 6769.
- 1690.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 562, concernente l'esonero dal pagamento del dazio del 15 % sul valore per i rottami di ferro e di acciaio. — Present. pag. 6724 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1933, pag. 6748 — Votaz. pagina 6762.
- 1691.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 564, che accorda l'esenzione doganale e della tassa di vendita per la benzina destinata ad essere consumata dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici. — Present. pagina 6724 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1933, pag. 6748 — Votaz. pag. 6762.
- 1692.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 798, che ammette all'importazione nel Regno, in franchigia dei dazi doganali, frumenti di Rodi, entro il quantitativo massimo di cinquemila quintali annui. — Present. pag. 6724 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1933, pag. 6765 — Votaz. pagina 6769.
- 1693.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 maggio 1933, n. 598, che ha dato approvazione alla proroga al 1° dicembre 1933 del *Modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo a Parigi il 30 maggio 1933. — Present. pag. 6724 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1933, pag. 6749 — Votaz. pag. 6763.
- 1694.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 931, che ha dato

INDICE ALFABETICO GENERALE

approvazione allo scambio di Note effettuato a Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 25 febbraio 1933, col quale viene prorogato al 30 giugno 1933 il termine valido per la denuncia del Trattato di commercio italo-romeno del 25 febbraio 1930. — Present. pag. 6724 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1933, pag. 6749 — Votaz. pag. 6763.

1695. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 890, che ha dato approvazione allo scambio di Note 12 maggio-16 giugno 1933 fra l'Italia e la Jugoslavia per la proroga del termine della denuncia del Trattato di commercio e di navigazione italo-jugoslavo del 14 luglio 1924 e dell'Accordo addizionale, del 25 aprile 1932, al Trattato stesso. — Present. pagina 6724 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1933, pag. 6750 — Votaz. pag. 6763.

1696. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1051, che ha dato esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e il Costarica, con Protocollo finale ed un allegato; Atti stipulati in San José di Costarica il 14 giugno 1933. — Present. pag. 6725 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1933, pag. 6766 — Votaz. pagina 6769.

1697. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 670, recante provvedimenti per la sistemazione del Consorzio utenti acque Medio Adige (C.U.A.M.A.). — Present. pag. 6725 — Relaz. del sen. Faicioni — Discuss. 14 dicembre 1933, pagina 6766.

Oratore:

MONTRESOR pag. 6766
Votaz. pag. 6770.

1698. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 maggio 1933, n. 515, col quale è autorizzata la spesa di lire 10.000.000 per la esecuzione di opere urgenti nella provincia di Massa-Carrara. — Present. pagina 6725 — Relaz. del sen. Ancona — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6814 — Votaz. pag. 6818.

1699. - Conversione in legge del Regio decreto-

legge 2 luglio 1933, n. 858, recante l'autorizzazione della spesa di lire 10 milioni per l'esecuzione di opere straordinarie e urgenti nella provincia di Udine. — Present. pag. 6725 — Relaz. del sen. Ancona — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6814 — Votaz. pag. 6818.

1700. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 968, col quale si autorizza la iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici della disponibilità esistente sulla somma di lire 20 milioni da impiegare per la costruzione dell'edificio per gli Uffici finanziari e per l'Avvocatura dello Stato nella città di Napoli. — Present. pag. 6725 — Relaz. del sen. Ancona — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6814 — Votaz. pag. 6819.

1701. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1101, che autorizza la spesa di lire 36 milioni per l'ultimazione dei lavori di costruzione della ferrovia direttissima Bologna-Firenze. — Present. pag. 6725 — Relaz. del sen. Ancona — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6815 — Votaz. pag. 6819.

1702. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 615, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi carattere finanziario; e convalidazione dei decreti Reali 22 maggio 1933, n. 611 e 1° giugno 1933, n. 614, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 6725 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 13 dicembre 1933, pag. 6750 — Votaz. pag. 6763.

1703. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 770, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33, ed altri provvedimenti aventi riflessi finanziari; e convalidazione dei Regi decreti 27 giugno 1933, n. 771 e 29 giugno 1933,

INDICE ALFABETICO GENERALE

- n. 857, relativi a prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste del detto esercizio. — Present. pag. 6725 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1933, pag. 6767 — Votaz. pagina 6770.
- 1704.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1933, n. 454, concernente l'approvazione della Convenzione 26 luglio 1932, mediante la quale lo Stato cede in proprietà a titolo gratuito all'Ospedale Civile di Santa Maria degli Angeli in Pordenone una parte dell'ex caserma demaniale « Umberto I » ed il comune di Pordenone si obbliga di concorrere alla spesa occorrente per la costruzione di una nuova caserma con un contributo di lire 1.000.000. — Present. pag. 6725 — Relaz. del senatore Berio — Approv. senza discuss. 14 dicembre 1933, pag. 6767 — Votaz. pag. 6770.
- 1705.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 692, concernente provvedimenti a favore degli ex impiegati zanelliani. — Present. pag. 6725 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1933, pag. 6784 — Votaz. pagina 6789.
- 1706.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1018, recante provvedimenti a favore dell'industria automobilistica. — Present. pag. 6725 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1933, pag. 6785 — Votaz. pag. 6789.
- 1707.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1080, concernente l'assegnazione di lire 25.000.000 per la costruzione degli edifici postali-telegrafici nella città di Roma. — Present. pag. 6736 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1933, pag. 6836 — Votaz. pag. 6844.
- 1708.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1272, concernente la istituzione di uffici postali di bordo. — Present. pag. 6736 — Relaz. del sen. Tolomei — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1933, pag. 6797 — Votaz. pag. 6802.
- 1709.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 943, che riduce a 18 anni il limite normale di età per ottenere la patente di abilitazione a condurre gli automobili in servizio privato. — Present. pag. 6736 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6815 — Votaz. pagina 6819.
- 1710.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1093, recante norme sulla circolazione dei motocicli e delle moto leggere. — Present. pag. 6736 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6815 — Votaz. pag. 6819.
- 1711.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 825, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia. — Present. pag. 6736 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6815 — Votaz. pag. 6819.
- 1712.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, che istituisce il « Fondo di previdenza sottufficiali del Regio esercito ». — Present. pag. 6736 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6816 — Votaz. pagina 6819.
- 1713.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 903, che autorizza la spesa per l'acquisto di due stabili in Roma da adibirsi a caserme dei Corpi armati di polizia. — Present. pag. 6736 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1933, pag. 6797 — Votaz. pagina 6803.
- 1714.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 806, concernente autorizzazioni fiscali ai molini di cereali che si trovano in alta montagna. — Present. pag. 6736 — Relaz. del sen. Falcioni — Approvato senza discuss. 19 dicembre 1933, pagina 6836 — Votaz. pag. 6844.
- 1715.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1027, contenente modificazioni all'imposta complementare progressiva. — Present. pag. 6737 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1933, pag. 6797 — Votaz. pagina 6803.
- 1716.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1550, concernente as-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- segnazione del limite di servizio per la permanenza degli ufficiali nella posizione di congedo provvisorio. — Present. pag. 6737 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1933, pag. 6798 — Votaz. pag. 6803.
- 1717.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 935, recante provvedimenti a favore dei Consorzi di Roma e di Napoli per i mutui ai danneggiati dei terremoti. — Present. pag. 6737 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1933, pag. 6798 — Votaz. pag. 6803.
- 1718.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 937, recante provvedimenti a favore degli enti ecclesiastici della Romagna per gli edifici danneggiati dai terremoti del 10 novembre 1918 e del 29 giugno 1919. — Present. pag. 6737 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discussione, 16 dicembre 1933, pag. 6798 — Votaz. pag. 6803.
- 1719.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 giugno 1933, n. 768 e 29 luglio 1933, n. 1001, concernente variazioni allo stato di previsione della entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1933-34; nonchè provvedimenti vari di carattere finanziario; e convalidazione dei Regi decreti 29 luglio 1933, nn. 1028 e 1029 relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 6737 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1933, pag. 6785 — Votaz. pag. 6790.
- 1720.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 aprile 1933, n. 348, che apporta maggiorazioni, in taluni casi, alla tariffa generale dei dazi doganali. — Present. pagina 6737 — Relaz. del sen. Lucioli — Approvato senza discuss. 15 dicembre 1933, pagina 6785 — Votaz. pag. 6790.
- 1721.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 620, che ha dato approvazione alla Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare, all'importazione, le doppie imposizioni in materia di tassa di scambio e di imposta sulla cifra di affari ed al relativo protocollo finale; atti firmati entrambi a Parigi il 3 ottobre 1932. — Present. pag. 6737 — Relaz. del sen. Broccardi —
- Approv. senza discuss. 15 dicembre 1933, pagina 6786 — Votaz. pag. 6790.
- 1722.** - Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. — Presentato, pag. 6743 — Relaz. del sen. Raineri — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1933, pag. 6850 — Votaz. pag. 6868.
- 1723.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1003, che autorizza la spesa di lire 55 milioni quale contributo dello Stato per la sistemazione edilizia e arredamento della Regia Università e della Regia scuola di ingegneria di Padova e delle Regie Università di Firenze e di Pavia e approva le Convenzioni stipulate fra lo Stato e gli Enti interessati per la costituzione dei Consorzi della Regia Università e della Regia scuola di ingegneria di Padova e della Regia Università di Firenze. Present. pagina 6759 — Relaz. del sen. Ancona — Approvato senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6816 — Votaz. pag. 6819.
- 1724.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1152, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 27.500.000 per la ricostruzione e riparazione delle opere foranee del porto di Catania, distrutte o danneggiate dalle mareggiate del marzo 1933. — Present. pag. 6759 — Relaz. del sen. Ancona — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1933, pag. 6837 — Votaz. pag. 6844.
- 1725.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1166, concernente l'autorizzazione al Governo della Somalia a contrarre un mutuo di lire 12.000.000 per la esecuzione di opere di pubblica utilità. — Present. pag. 6759 — Relaz. del senatore Schanzer — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1933, pag. 6786 — Votaz. pagina 6790.
- 1726.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 966, riguardante la intensificazione del programma di elettrificazione delle linee ferroviarie esercitate dallo Stato. — Present. pag. 6759 — Relaz. del sen. De Vito — Discuss. 19 dicembre 1933, pag. 6837.
- Oratore:
FALCIONI pag. 6838
 Votaz. pag. 6844.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1727.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 maggio 1932, pag. 463, portante modificazione ai dazi di confine del corozo e semi di palma dum e delle vetture automobili. — Present. pag. 6758 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1933, pag. 6786 — Votaz. pag. 6790.
- 1728.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 792, che modifica il regime doganale di taluni tipi di pelli conciate col pelo. — Present. pag. 6759 — Relazione del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1933, pag. 6787 — Votaz. pag. 6790.
- 1729.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 563, che ha dato approvazione alla Convenzione doganale fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche sovietiche socialiste, nonché al Protocollo finale relativo alla Convenzione stessa; Atti stipulati entrambi in Roma il 6 maggio 1933. — Present. pag. 6758 — Relaz. del sen. Di Scalea — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6817 — Votaz. pag. 6819.
- 1730.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1222, concernente l'esenzione doganale per i cascami di cotone cosiddetti «linters», greggi, destinati alla produzione del rayon col processo cupro-ammoniacale. — Present. pag. 6750 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1933, pag. 6787 — Votazione, pag. 6790.
- 1731.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee. — Present. pag. 6750 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1933, pag. 6787 — Votaz. pag. 6790.
- 1732.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1225, portante modificazioni al trattamento doganale della madreperla. — Present. pag. 6750 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1933, pag. 6787 — Votaz. pagina 6790.
- 1733.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 agosto 1933, n. 1178, concernente la esenzione dal dazio del 15 per cento sul valore all'importazione di talune merci. — Present. pag. 6750 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 15 dicembre 1933, pag. 6788 — Votaz. pag. 6791.
- 1734.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° giugno 1933, n. 592, concernente il divieto di assumere e mantenere in servizio presso le pubbliche Amministrazioni personale pensionato per posti non di ruolo. — Present. pag. 6759 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1933, pag. 6799 — Votaz. pag. 6803.
- 1735.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 746, contenente modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L. U. C. E. — Present. pag. 6759 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1933, pag. 6799 — Votaz. pag. 6803.
- 1736.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1234, contenente norme transitorie per l'attuazione delle modificazioni all'ordinamento dell'Istituto nazionale L. U. C. E. — Present. pag. 6759 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1933, pag. 6799 — Votazione, pag. 6803.
- 1737.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1379, relativo all'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle isole italiane dell'Egeo. — Present. pag. 6750 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6817 — Votaz. pagina 6820.
- 1738.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, contenente provvedimenti temporanei circa il diritto di recesso dei soci in caso di aumento di capitale delle Società anonime. — Present. pagina 6759 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6817 — Votaz. pag. 6820.
- 1739.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1145, che autorizza la spesa di lire 1.500.000 per il risanamento igienico edilizio dell'interno della città di Fiume. — Present. pag. 6759 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6820 — Votaz. pag. 6825.
- 1740.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1151, con il quale

INDICE ALFABETICO GENERALE

- è stato autorizzato un contributo dello Stato di lire 1.500.000 e un prestito a tasso ordinario di lire 1.795.300 al comune di Trento per i lavori di risanamento del quartiere del « Sass ». — Present. pag. 6759 — Relaz. del sen. Tolomei — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, n. 6821 — Votaz. pagina 6825.
- 1741.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1078, concernente l'autorizzazione all'Amministrazione postale-telegrafica a cedere in affitto gli alloggi del proprio personale, che risultassero in eccedenza, al personale di altre Amministrazioni od anche a privati. — Present. pagina 6750 — Relaz. del sen. Concini — Approvato senza discuss. 16 dicembre 1933, pagina 6799 — Votaz. pag. 6804.
- 1742.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1331, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento di massima della spiaggia di Roma, comprendente Ostia-Mare e Fiumicino, ed il regolamento tecnico per la sua attuazione. — Present. pag. 6750 — Relaz. del sen. Ricci Corrado — Approv. senza discussione, 18 dicembre 1933, pag. 6821 — Votaz. pag. 6825.
- 1743.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1230, recante disposizioni per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria dell'Ente edilizio di Reggio Calabria. — Present. pag. 6750 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1933, pag. 6800 — Votaz. pagina 6804.
- 1744.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1169, che detta norme per la istituzione di un Commissario speciale per il territorio dei comuni di Littoria e di Sabaudia. — Present. pag. 6759 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1933, pag. 6838 — Votaz. pag. 6844.
- 1745.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1371, recante norme per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'ospedale psichiatrico per la provincia di Forlì. — Present. pag. 6750 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, n. 6821 — Votazione, pag. 6825.
- 1746.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 agosto 1933, n. 1212, che approva una Convenzione modificativa di quella vigente con la Società « La Meridionale » di Palermo, per l'esercizio delle linee di navigazione costituenti il gruppo *E* (Isole Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria). — Present. pag. 6759 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1933, pag. 6800 — Votaz. pag. 6804.
- 1747.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1332, concernente la ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti del Registro Italiano Navale ed Aeronautico. — Present. pag. 6750 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 4 gennaio 1934, pag. 6909 — Votaz. pag. 6924.
- 1748.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1185, col quale la Scuola superiore di malariologia, creata in Roma col Regio decreto 8 maggio 1927, n. 773, è costituita in Istituto di malariologia. — Present. pag. 6759 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6822 — Votaz. pag. 6825.
- 1749.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, che ha dato approvazione alle Convenzioni stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931 fra l'Italia ed altri Stati per l'unificazione del diritto cambiario. — Present. pag. 6759 — Relaz. del sen. Raimondi — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6822 — Votaz. pagina 6826.
- 1750.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 1294, che proroga la durata di applicazione del Regio decreto-legge 2 aprile 1932, n. 372, contenente norme eccezionali per il collocamento a riposo anticipato del personale ferro-tramviario. — Present. pag. 6750 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6822 — Votaz. pag. 6826.
- 1751.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1273, concernente la istituzione dell'Ispettorato della fanteria. — Present. pag. 6750 — Relaz. del sen. Maz-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- zucco — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6822 — Votaz. pag. 6826.
- 1752.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1275, recante norme relative all'avanzamento dei capitani anziani delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che hanno partecipato alla guerra 1915-18. — Present. pag. 6759 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6823 — Votazione, pag. 6826.
- 1753.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1278, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629. — Present. pagina 6759 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approvato senza discuss. 16 dicembre 1933, pagina 6800 — Votaz. pag. 6804.
- 1754.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1404, portante modificazioni alla legge sull'ordinamento del Regio esercito ed altre disposizioni. — Presentato, pag. 6750 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6823 — Votaz. pag. 6826.
- 1755.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1183, riguardante modificazioni nell'ordinamento dell'Ente Nazionale Risi ed attribuzione al produttore della responsabilità solidale per il pagamento dei diritti di contratto di risone. — Present. pag. 6750 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1933, pag. 6866 — Votaz. pag. 6869.
- 1756.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1430, recante provvedimenti per agevolare le riduzioni di interesse dei mutui fondiari. — Present. pagina 6760 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 8 gennaio 1934, pagina 6961 — Votaz. pag. 6981.
- 1757.** - Modificazioni al 2° comma dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 68, circa la scelta del Capo di Stato Maggiore Generale. — Present. pag. 6750 — Relaz. del sen. Bongiovanni — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1933, pag. 6862 — Votaz. pag. 6868.
- 1758.** - Cessione gratuita all'Opera Nazionale Balilla di terreno demaniale in Roma, località Farnesina, su cui è stato costruito il « Foro Mussolini ». — Present. pag. 6750 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 5 gennaio 1934, pag. 6928 — Votaz. pag. 6955.
- 1759.** - Compensi agli agenti delle ferrovie dello Stato esonerati in applicazione del Regio decreto-legge 24 novembre 1930, numero 1596. — Present. pag. 6761 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1933, pag. 6862 — Votaz. pagina 6869.
- 1760.** - Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Bari. — Present. pag. 6750 — Relaz. del sen. Simonetta — Discuss. 4 gennaio 1934, pag. 6908.
- Oratore:
- GUACCERO pag. 6909
- Votaz. pag. 6924.
- 1761.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1284, recante modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, n. 651. — Present. pag. 6778 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 18 dicembre 1933, pag. 6823 — Votaz. pag. 6826.
- 1762.** - Modificazioni all'ordinamento giudiziario. (*Iniziato in Senato*). — Present. pagina 6778 — Relaz. del sen. D'Amelio — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1933, pag. 6862 — Votaz. pag. 6869.
- 1763.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 953, che ha dato approvazione all'Accordo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-germanico del 31 ottobre 1925, con annessi due scambi di Note e una Dichiarazione; Atti firmati a Roma il 9 giugno 1933. — Present. pag. 6776 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 16 dicembre 1933, pag. 6801 — Votaz. pag. 6804.
- 1764.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1168, che autorizza la spesa per l'acquisto, l'arredamento e l'adattamento della nuova sede della Regia Ambasciata di Berlino. — Present. pagi-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- na 6777 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1933, pag. 6839 — Votaz. pag. 6844.
- 1765.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 agosto 1933, n. 1071, concernente la costituzione del comune di Sabaudia nell'Agro Pontino. — Present. pag. 6776 — Relaz. del sen. Marchiafava — Discuss. 4 gennaio 1934, pag. 6910.
- Oratori:
- MARCHIAFAVA pag. 6910
- DE BONO, ministro delle colonie . » 6912
- Votaz. pag. 6924.
- 1766.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1372, recante provvedimenti in favore dell'agrumicoltura. — Present. pag. 6777 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 8 gennaio 1934, pag. 6962 — Votaz. pag. 6981.
- 1767.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1163, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società veneziana di navigazione a vapore, per l'esercizio della linea Italia-Calcutta. — Present. pag. 6777 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1933, pag. 6839 — Votazione, pag. 6845.
- 1768.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1343, concernente la modificazione del saggio d'interesse sulle somme versate in conto corrente postale. — Present. pag. 6777 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 3 gennaio 1934, pag. 6882 — Votaz. pag. 6902.
- 1769.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1387, col quale vengono determinate le facoltà del consegnatario della ferrovia Cividale-Caporetto. — Present. pag. 6777 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1933, pag. 6839 — Votaz. pag. 6845.
- 1770.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi. — Present. pag. 6776 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1933, pag. 6839 — Votaz. pag. 6845.
- 1771.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863, concernente la dispensa dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche agli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia o nella provincia di Zara, i quali s'iscrivano o siano iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del Regno. — Present. pag. 6777 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discussione, 19 dicembre 1933, pag. 6840 — Votaz. pag. 6845.
- 1772.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1015, contenente norme integrative per il passaggio allo Stato delle Scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai comuni autonomi. — Present. pag. 6777 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discussione, 19 dicembre 1933, pag. 6840 — Votaz. pagina 6845.
- 1773.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1203, concernente l'anticipazione del contributo statale per la sistemazione degli Istituti universitari di Pisa. — Present. pag. 6777 — Relaz. del senatore Cian — Approv. senza discussione, 19 dicembre 1933, pag. 6840 — Votaz. pagina 6845.
- 1774.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, contenente disposizioni per l'adozione di un unico modello di pagella scolastica negli Istituti di istruzione media. — Present. pag. 6777 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discussione, 18 dicembre 1933, pag. 6824 — Votaz. pag. 6826.
- 1775.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, recante modificazioni alla circoscrizione giudiziaria e alle piante organiche del personale degli uffici giudiziari del Regno. — Present. pagina 6778 — Relaz. del sen. Raimondi — Approv. senza discuss. 19 dicembre 1933, pag. 6841 — Votaz. pag. 6845.
- 1776.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1133, che autorizza la costruzione a cura ed a carico dello Stato di case popolarissime in Foggia per famiglie da trasferire dalle attuali abitazioni che, per esigenze igienico-sociali, siano da dichiarare

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1789.** - Conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1929-30. — Present. pag. 6780 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 5 gennaio 1934, pag. 6930 — Votaz. pag. 6955.
- 1790.** - Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1929-30. — Present. pag. 6780 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 5 gennaio 1934, pagina 6931 — Votaz. pag. 6955.
- 1791.** - Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina della panificazione. — Present. pag. 6796 — Relaz. del sen. Simonetta — Approv. senza discussione, 4 gennaio 1934, pag. 6909 — Votaz. pag. 6924.
- 1792.** - Ricostituzione del comune di Pessinetto, in provincia di Torino. — Present. pag. 6796 — Relaz. del sen. Cian — Approvato senza discuss. 20 dicembre 1933, pag. 6863 — Votaz. pag. 6869.
- 1793.** - Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito e Longano, in provincia di Campobasso. — Present. pag. 6796 — Relaz. del sen. Marrazzino — Approv. senza discuss. 5 gennaio 1934, pag. 6932 — Votaz. pag. 6955.
- 1794.** - Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, la Regia marina e la Regia aeronautica. — Present. pag. 6797 — Relaz. del sen. Sani Navarra — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1933, pag. 6863 — Votaz. pag. 6869.
- 1795.** - Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare. — Present. pag. 6797 — Relazione del sen. Giuria — Approv. senza discussione, 20 dicembre 1933, pag. 6865 — Votaz. pag. 6869.
- 1796.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1933, n. 1373, e 19 ottobre 1933, n. 1392, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 6875 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 3 gennaio 1934, pag. 6882 — Votaz. pag. 6902.
- 1797.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, concernente provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale. — Present. pag. 6875 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 3 gennaio 1934, pag. 6882 — Votaz. pag. 6902.
- 1798.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia Università di Roma di un contributo straordinario di 300.000 lire per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali. — Present. pag. 6875 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 3 gennaio 1934, pag. 6883 — Votaz. pag. 6903.
- 1799.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale. — Present. pag. 6875 — Relaz. del sen. Manfroni — Discuss. 4 gennaio 1934, pag. 6912.
- Oratori:
- GUIDI FABIO pag. 6913
 MANFRONI » 6915
 ERCOLE, min. educaz. nazionale . . » 6915
 Votaz. pag. 6924.
- 1800.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle scuole medie inferiori e di istituti tecnici inferiori isolati. — Present. pagina 6875 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 4 gennaio 1934, pag. 6916 — Votaz. pag. 6924.
- 1801.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, lettere ed arti. — Present. pag. 6875 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 5 gennaio 1934, pag. 6933 — Votaz. pag. 6956.
- 1802.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concer-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1789.** - Conto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1929-30. — Present. pag. 6780 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 5 gennaio 1934, pag. 6930 — Votaz. pag. 6955.
- 1790.** - Conto consuntivo dell'Azienda autonoma per i servizi telefonici di Stato per l'esercizio finanziario 1929-30. — Present. pag. 6780 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 5 gennaio 1934, pagina 6931 — Votaz. pag. 6955.
- 1791.** - Proroga delle disposizioni contenute nell'articolo 6 del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843, sulla disciplina della panificazione. — Present. pag. 6796 — Relaz. del sen. Simonetta — Approv. senza discussione, 4 gennaio 1934, pag. 6909 — Votaz. pag. 6924.
- 1792.** - Ricostituzione del comune di Pessinetto, in provincia di Torino. — Present. pag. 6796 — Relaz. del sen. Cian — Approvato senza discuss. 20 dicembre 1933, pag. 6863 — Votaz. pag. 6869.
- 1793.** - Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito e Longano, in provincia di Campobasso. — Present. pag. 6796 — Relaz. del sen. Marrazzino — Approv. senza discuss. 5 gennaio 1934, pag. 6932 — Votaz. pag. 6955.
- 1794.** - Aggiunte e varianti al Testo Unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, la Regia marina e la Regia aeronautica. — Present. pag. 6797 — Relaz. del sen. Sani Navarra — Approv. senza discuss. 20 dicembre 1933, pag. 6863 — Votaz. pag. 6869.
- 1795.** - Requisiti militari per l'ammissione ai concorsi ad impieghi civili nell'Amministrazione militare. — Present. pag. 6797 — Relazione del sen. Giuria — Approv. senza discussione, 20 dicembre 1933, pag. 6865 — Votaz. pag. 6869.
- 1796.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1933, n. 1373, e 19 ottobre 1933, n. 1392, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 6875 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 3 gennaio 1934, pag. 6882 — Votaz. pag. 6902.
- 1797.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1398, concernente provvedimenti per gli assicurati, i pensionati e loro aventi diritto, già iscritti ad Istituti austriaci di previdenza sociale. — Present. pag. 6875 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 3 gennaio 1934, pag. 6882 — Votaz. pag. 6902.
- 1798.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia Università di Roma di un contributo straordinario di 300.000 lire per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e subtropicali. — Present. pag. 6875 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 3 gennaio 1934, pag. 6883 — Votaz. pag. 6903.
- 1799.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1557, concernente l'ordinamento dei servizi del Ministero dell'educazione nazionale. — Present. pag. 6875 — Relaz. del sen. Manfroni — Discuss. 4 gennaio 1934, pag. 6912.
- Oratori:
- GUIDI FABIO pag. 6913
 MANFRONI » 6915
 ERCOLE, min. educaz. nazionale . . » 6915
 Votaz. pag. 6924.
- 1800.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle scuole medie inferiori e di istituti tecnici inferiori isolati. — Present. pagina 6875 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 4 gennaio 1934, pag. 6916 — Votaz. pag. 6924.
- 1801.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, lettere ed arti. — Present. pag. 6875 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 5 gennaio 1934, pag. 6933 — Votaz. pag. 6956.
- 1802.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345, concer-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- nente la « cambiale tratta garantita mediante cessione di credito derivante da forniture ». — Present. pag. 6876 — Relaz. del sen. Raimondi — Approv. senza discussione, 8 gennaio 1934, pag. 6962 — Votaz. pag. 6981.
- 1803.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1312, contenente provvedimenti per la costruzione di sylos, di magazzini e di stabilimenti cooperativi per la conservazione e per la trasformazione di prodotti agricoli. — Present. pag. 6876 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discussione, 3 gennaio 1934, pag. 6883 — Votaz. pag. 6903.
- 1804.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 luglio 1933, n. 1017, concernente la conferma per cinque anni all'Azienda Generale Italiana Petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno. — Present. pag. 6876 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 3 gennaio 1934, pag. 6883 — Votaz. pag. 6903.
- 1805.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1386, concernente la concessione di un contributo alla Società Anonima Mineraria « Montevecchio ». — Present. pag. 6876 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 3 gennaio 1934, pag. 6884 — Votaz. 6903.
- 1806.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1542, che approva il piano regolatore particolareggiato edilizio e di risanamento del quartiere del Sass in Trento. — Present. pag. 6876 — Relaz. del sen. Tolomei — Approv. senza discussione, 9 gennaio 1934, pag. 6997 — Votaz. pagina 7011.
- 1807.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1213, recante norme per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio. — Present. pag. 6876 — Relaz. del sen. Tofani — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7282 — Votaz. pagina 7321.
- 1808.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1281, concernente la sistemazione dei servizi di culto alle dipendenze del Ministero dell'interno e la modificazione dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli dell'Amministrazione della giustizia. — Present. pag. 6876 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 8 gennaio 1934, pag. 6962 — Votaz. pag. 6981.
- 809.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1530, che modifica l'articolo 1, sotto-articolo 4, della legge 8 luglio 1929, n. 1337, circa il trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria. — Present. pag. 6876 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 3 gennaio 1934, pag. 6884 — Votaz. pag. 6903.
- 1810.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Raineri — Discuss. 3 gennaio 1934, pag. 6886.
- Oratori:
- MARCELLO pag. 6886
- CELESIA » 6892
- ACERBO, min. agric. e foreste . . . » 6896
- Votaz. pag. 6904.
- 1811.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 997, relativo all'istituzione dei gradi di « Generale di Armata Aerea » e di « Maresciallo dell'Aria ». — Present. pag. 6876 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discussione 4 gennaio 1934, pag. 6916 — Votaz. pagina 6924.
- 1812.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 998, relativo alla nomina a Maresciallo dell'Aria del Generale Balbo Italo. — Present. pag. 6876 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 4 gennaio 1934, pag. 6916 — Votaz. pag. 6924.
- 1813.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 giugno 1933, n. 669, concernente la costituzione dell'« Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani », con sede in Roma. — Present. pagina 6876 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 5 gennaio 1934, pag. 6933 — Votaz. pag. 6956.
- 1814.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 giugno 1933, n. 859, concernente provvedimenti relativi all'Istituto per la ricostruzione industriale. — Present. pagina

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 6876 — Relaz. del sen. De Michelis — Approvato senza discuss. 11 gennaio 1934, pagina 7030 — Votaz. pag. 7050.
- 1815.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1515, che reca aggiunte all'articolo 17 della legge 17 marzo 1932, n. 368, riguardante il disciplinamento dei tipi di farina e di pane. — Present. pagina 6876 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Approv. senza discuss. 3 gennaio 1934, pagina 6884 — Votaz. pag. 6903.
- 1816.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1933, n. 1399, contenente norme sulla gestione economico-finanziaria delle Associazioni sindacali. — Present. pagina 6876 — Relaz. del sen. Berio — Approvato senza discuss. 3 gennaio 1934, pagina 6885 — Votaz. pag. 6903.
- 1817.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1571, che stabilisce un contingente di guano di uccelli, da ammettere in franchigia dal dazio sul valore fino al 31 dicembre 1933. — Present. pagina 6876 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 10 gennaio 1934, pag. 7016 — Votaz. pag. 7022.
- 1818.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1490, riflettente l'approvazione degli organici della Divisione Carabinieri Reali della Tripolitania. — Present. pag. 6876 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 8 gennaio 1934, pag. 6962 — Votaz. pag. 6982.
- 1819.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 luglio 1933, n. 1025, che dispone la proroga dei termini di tempo stabiliti dal Regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 357, concernente provvedimenti a favore dei produttori di bozzoli per la campagna bacologica 1933 — Present. pag. 6876 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Approv. senza discuss. 4 gennaio 1934, pag. 6917 — Votaz. pagina 6925.
- 1820.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1453, concernente la soppressione della sezione speciale dell'ispettorato del tesoro per il risanamento della città di Napoli. — Present. pag. 6876 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discussione, 4 gennaio 1934, pag. 6917 — Votaz. pag. 6925.
- 1821.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1572, che reca modificazioni al regime doganale dei semi oleosi. — Present. pag. 6876 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discussione, 10 gennaio 1934, pag. 7016 — Votaz. pagina 7022.
- 1822.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1359, che proroga al 31 ottobre 1934 il trattamento doganale stabilito per lo zucchero col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496. — Present. pag. 6876 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 3 gennaio 1934, pagina 6885 — Votaz. pag. 6903.
- 1823.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1400, che modifica gli articoli 1, 5 e 19 delle disposizioni sulle tare per l'applicazione dei dazi doganali. — Present. pag. 6876 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 3 gennaio 1934, pag. 6885 — Votaz. pag. 6904.
- 1824.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1501, che impone il divieto di esportazione del formaggio « vacchino » e dei formaggi margarinati. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 3 gennaio 1934, pag. 6886 — Votaz. pag. 6904.
- 1825.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, riguardante il regime fiscale degli oli di semi. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Menozzi — Approvato senza discuss. 10 gennaio 1934, pagina 7016 — Votaz. pag. 7022.
- 1826.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1555, per la fissazione del termine per le denunce dei crediti e debiti all'Ufficio di Verifica e Compensazione, Sezione Autonoma di Trieste. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 5 gennaio 1934, pag. 6933 — Votaz. pag. 6956.
- 1827.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1439, che ha dato esecuzione nel Regno al Protocollo addizionale al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Romania del 25 febbraio 1930, Protocollo firmato a Roma il 26 agosto 1933. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza

INDICE ALFABETICO GENERALE

- discuss. 8 gennaio 1934, pag. 6963 — Votaz. pag. 6982.
- 1828.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1567, che modifica il trattamento doganale delle farine di frumento e di granturco bianco, delle macchine per scrivere, degli apparecchi radio e dei carburatori per autoveicoli. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 8 gennaio 1934, pag. 6963 — Votaz. pag. 6982.
- 1829.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1568, concernente nuove concessioni in materia di importazioni temporanee. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 8 gennaio 1934, pag. 6963 — Votaz. pag. 6982.
- 1830.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1573, che modifica i rimandi del repertorio doganale per alcuni semi oleosi. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 9 gennaio 1934, pag. 6997 — Votaz. pagina 7011.
- 1831.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, concernente la esenzione da dazio e da tassa di vendita sui residui della distillazione di olii minerali, aventi determinate caratteristiche, impiegati nell'azionamento di motori agricoli. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 11 gennaio 1934, pag. 7030 — Votaz. pag. 7050.
- 1832.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1575, concernente l'abolizione della temporanea importazione dei semi oleosi per l'estrazione dell'olio. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 10 gennaio 1934, pag. 7017 — Votaz. pagina 7022.
- 1833.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1582, recante modificazioni al regime doganale di talune specie di pelli e dell'oro battuto in fogli. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 8 gennaio 1934, pag. 6964 — Votaz. pag. 6982.
- 1834.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1597, che ha dato approvazione all'Accordo internazionale firmato in Parigi il 29 novembre 1924 per la creazione in quella capitale di un Ufficio internazionale del vino. — Present. pagina 6877 — Relaz. del sen. Menozzi — Approv. senza discuss. 11 gennaio 1931, pag. 7030 — Votaz. pag. 7050.
- 1835.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1569, concernente l'esenzione dal dazio sul valore su talune materie prime. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 8 gennaio 1934, pag. 6964 — Votaz. pag. 6982.
- 1836.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 991, che modifica il Regio decreto-legge 15 agosto 1930, n. 1361, concernente l'ordinamento dell'« Unione Cooperativa Milanese dei Consumi ». — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 9 gennaio 1934, pag. 6997 — Votaz. pagina 7011.
- 1837.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1585, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 5 gennaio 1934, pag. 6933 — Votaz. pag. 6956.
- 1838.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, recante provvedimenti a favore di marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 9 gennaio 1934, pag. 6997 — Votaz. pag. 7011.
- 1839.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, che reca norme per il trattamento di riposo al personale delle Aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 9 gennaio 1934, pag. 6998 — Votaz. pag. 7012.
- 1840.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 917, riguardante la

INDICE ALFABETICO GENERALE

ripartizione in tre esercizi della somma necessaria per la costruzione di alcuni depositi occorrenti per i servizi della Regia aeronautica. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 9 gennaio 1934, pag. 6998 — Votaz. pag. 7012.

1841. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1580, concernente la soppressione dell'Istituto Autonomo degli Stabilimenti balneari di Grado e l'attribuzione dei relativi servizi, attività e passività alla locale Azienda autonoma della stazione di cura. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 9 gennaio 1934, pag. 6998 — Votaz. pag. 7012.

1842. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1576, contenente disposizioni transitorie relative alla istruzione superiore. — Present. pag. 6877 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 4 gennaio 1934, pag. 6917 — Votaz. pag. 6925.

1843. - Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Present. pag. 6877 — Relaz. del senatore Schanzer — Discuss. 4 gennaio 1934, pag. 6918.

Oratori:

MANFRONI pag. 6918
DE BONO, min. colonie » 6919
Votaz. pag. 6925.

1844. - Periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali. — Present. pagina 6878 — Relaz. del sen. Sitta — Approvato senza discuss. 13 gennaio 1934, pagina 7124 — Votaz. pag. 7146.

1845. - Modificazione alla legge organica dell'Eritrea e della Somalia. — Present. pagina 6878 — Relaz. del sen. Bongiovanni — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7125 — Votaz. pag. 7146.

1846. - Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Present. pag. 6878 — Relaz. del sen. Mango — Discuss. 5 gennaio 1934, pag. 6934.

Oratori:

GIAMPIETRO pag. 6934
GATTI SALVATORE » 6937
MANGO » 6940
DE FRANCISCI, min. di grazia e
giustizia » 6945
Votaz. pag. 6956.

1847. - Ricostituzione dei comuni di Rocchetta a Volturno, Pizzone e Belmonte del Sannio, in provincia di Campobasso. — Present. pag. 6878 — Relaz. del sen. Renda — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7125 — Votaz. pag. 7146.

1848. - Promozioni dei Centurioni e dei Capi manipolo della Milizia Nazionale Forestale sprovvisti del titolo di studio. — Present. pag. 6878 — Relaz. del sen. Fara — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7113 — Votaz. pag. 7123.

1849. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1566, che proroga fino al 31 dicembre 1934 il trattamento doganale stabilito col Regio decreto 17 settembre 1931, pag. 1190, sul carbone di legna. — Present. pag. 6908 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 9 gennaio 1934, pag. 6999 — Votaz. pagina 7012.

1850. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1608, che modifica il regime doganale dello jodio e dei prodotti derivati. — Present. pag. 6908 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 9 gennaio 1934, pag. 6999 — Votaz. pag. 7012.

1851. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1211, relativo alla fusione dell'Istituto Romano Cooperativo Impiegati dello Stato nell'Istituto Nazionale delle Case per gli Impiegati dello Stato. — Present. pag. 6908 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 10 gennaio 1934, pag. 7017 — Votaz. pagina 7023.

1852. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1549, concernente sopratassa erariale di circolazione sui rimorchi trainati da autoveicoli. — Present. pag. 6908 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 13 gen-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- naio 1934, pag. 7120 — Votaz. pag. 7124.
- 1853.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1646, concernente la rappresentanza legale della Cassa depositi e prestiti in caso di mancanza o impedimento del direttore generale. — Present. pag. 6908 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pagina 7120 — Votaz. pag. 7124.
- 1854.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1606, concernente la facoltà al ministro delle finanze di esentare dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui contratti per determinati scopi dal Partito Nazionale Fascista o dai suoi organi periferici e dalla fondazione Nazionale Figli del Littorio. — Present. pag. 6908 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 10 gennaio 1934, pag. 7017 — Votaz. pag. 7023.
- 1855.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, contenente norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato. — Present. pag. 6908 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 10 gennaio 1934, pag. 7018 — Votaz. pag. 7023.
- 1856.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 989, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1933-34. — Present. pagina 6908 — Relaz. del sen. Acton — Approv. senza discuss. 10 gennaio 1934, pagina 7019 — Votaz. pag. 7023.
- 1857.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1032, riguardante il trattamento di quiescenza e l'applicazione della legge penale militare al personale in congedo della Regia aeronautica che compie l'allenamento presso le squadriglie da turismo aereo. — Present. pag. 6908 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 11 gennaio 1934, pag. 7031 — Votaz. pag. 7050.
- 1858.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1413, recante norme per la riscossione dei contributi a favore dell'Ente nazionale per le industrie turistiche. — Present. pag. 6908 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 10 gennaio 1934, pag. 7019 — Votaz. pagina 7023.
- 1859.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995, riguardante il riordinamento dell'Alleanza Cooperativa Torinese. — Present. pag. 6908 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 11 gennaio 1934, pag. 7031 — Votaz. pagina 7050.
- 1860.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1428, recante delega al Governo del Re di particolari poteri in materia doganale nei confronti di paesi a valuta deprezzata. — Present. pagina 6908 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 9 gennaio 1934, pagina 6999 — Votaz. pag. 7012.
- 1861.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 giugno 1933, n. 985, riguardante le sovvenzioni alle Società esercenti linee aeree. — Present. pag. 6908 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7129 — Votaz. pagina 7147.
- 1862.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1603, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Amministrazioni autonome per l'esercizio finanziario 1933-34, nonché altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 27 novembre 1933, n. 1596, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. — Present. pag. 6928 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 10 gennaio 1934, pag. 7019 — Votaz. pag. 7023.
- 1863.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1268, concernente la riduzione della superficie autorizzata alla coltivazione del tabacco per l'approvvigionamento delle manifatture dello Stato. — Present. pag. 6928 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7129 — Votaz. pag. 7147.
- 1864.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1639, riguardante la esenzione dalla imposta e dalle sovrimposte sui fabbricati dei distributori

INDICE ALFABETICO GENERALE

- automatici di benzina. — Present. pagina 6928 — Relaz. del sen. Berio — Approvato senza discuss. 11 gennaio 1934, pagina 7031 — Votaz. pag. 7051.
- 1865.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1492, contenente provvedimenti per disciplinare l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli. — Present. pag. 6928 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7129 — Votaz. pag. 7147.
- 1866.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1933, n. 1100, concernente la costituzione presso il Ministero delle corporazioni di un « Comitato dell'azoto ». — Present. pag. 6928 — Relaz. del senatore Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7121 — Votaz. pag. 7124.
- 1867.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1427, riguardante la valutazione della mancata riesportazione di prodotti derivati dalla macinazione di frumento estero introdotto in temporanea importazione, agli effetti dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265, concernenti l'obbligatorietà dell'impiego di una determinata percentuale di grano nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari. — Present. pagina 6928 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7121 — Votaz. pag. 7124.
- 1868.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1605, concernente la sistemazione del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima. — Present. pag. 6928 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7130 — Votaz. pagina 7147.
- 1869.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1647, che attribuisce al Commissario speciale per l'Agro Pontino i poteri spettanti al Prefetto per la tutela della sicurezza pubblica e al Capo dell'Ufficio di pubblica sicurezza di Littoria i poteri spettanti al Questore. — Present. pag. 6928 — Relaz. del sen. Marchiafava
- Approv. senza discuss. 15 giugno 1934, pag. 7191 — Votaz. pag. 7194.
- 1870.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Present. pag. 6928 — Relaz. del sen. Baccelli — Discuss. 8 gennaio 1934, pag. 6965.
- Oratori:
- | | |
|---------------------------------|-----------|
| PITACCO | pag. 6965 |
| PASSERINI ANGELO | » 6966 |
| MONTRESOR | » 6967 |
| BACCELLI | » 6968 |
| ERCOLE, min. educ. naz. | » 6971 |
- Votaz. pag. 6982.
- 1871.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Present. pag. 6928 — Relaz. del sen. Ancona — Discuss. 9 gennaio 1934, pag. 6999.
- Oratori:
- | | |
|----------------------------------|-----------|
| REGGIO | pag. 7000 |
| ANCONA | » 7002 |
| ROLLALANZA, min. LL. PP. | » 7003 |
- Votaz. pag. 7012.
- 1872.** - Soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. — Present. pag. 6961 — Relaz. del sen. Gaetano Zoppi — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7114 — Votaz. pag. 7123.
- 1873.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, recante provvidenze di credito agrario per le provincie di Vercelli e di Treviso. — Present. pag. 6960 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 11 gennaio 1934, pag. 7032 — Votaz. pag. 7051.
- 1874.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1414, contenente provvidenze varie a favore dell'industria cinematografica nazionale. — Present. pagina 6960 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7130 — Votaz. pag. 7147.
- 1875.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 1045, relativo alla disciplina del trasporto dei giornali quoti-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- diani per via aerea. — Present. pag. 6960 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 11 gennaio 1934, pag. 7032 — Votaz. pag. 7051.
- 1876.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1607, col quale si dà facoltà ai comuni che conservano fino al 31 dicembre 1933 l'amministrazione delle scuole elementari, di procedere alla estensione delle graduatorie dei concorsi magistrali da essi banditi e tuttora validi. — Present. pag. 6960 — Relaz. del sen. Pironi — Approv. senza discuss. 11 gennaio 1934, pag. 7032 — Votaz. pag. 7051.
- 1877.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1671, che ha dato approvazione al Protocollo complementare della Convenzione del 1° marzo 1924 addizionale al Trattato di commercio italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921; Protocollo firmato a Praga il 27 novembre 1933. — Present. pag. 6960 — Relaz. del sen. Luciolli — Approv. senza discuss. 10 gennaio 1934, pag. 7020 — Votaz. pag. 7023.
- 1878.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Present. pag. 6961 — Relaz. del sen. Rolandi Ricci — Discuss. 11 gennaio 1934, pag. 7033.
- Oratore:
- VALLE, sottosegr. di Stato per l'aeronautica. pag. 7033
Votaz. pag. 7051.
- 1879.** - Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Present. pag. 6961 — Relaz. del senatore Grazioli — Discuss. 11 gennaio 1934, pag. 7043.
- Oratore:
- BAISTROCCHI, sottosegr. di Stato per la guerra pag. 7043
Votaz. pag. 7051.
- 1880.** - Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Present. pag. 6961 — Relaz. del senatore Del Carretto — Discuss. 11 gennaio 1934, pag. 7037.
- Oratore:
- CAVAGNARI, sottosegr. di Stato per la marina pag. 7038
Votaz. pag. 7051.
- 1881.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Present. pag. 6961 — Relaz. del sen. De Vito — Discuss. 13, 15 gennaio 1934, pagg. 7133, 7158.
- Oratori:
- RICCI FEDERICO pag. 7134
CELESIA » 7141
CRESPI » 7142
CIANO, min. comunic. » 7158
Votaz. pag. 7193.
- 1882.** - Norme per la concessione dell'autorizzazione a tenere Congressi in Italia e per l'istituzione di una Commissione consultiva per la partecipazione ufficiale dell'Italia a Congressi internazionali. — Present. pag. 6961 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7125 — Votaz. pag. 7146.
- 1883.** - Modifica di norme in materia di pensioni di guerra. — Present. pag. 6961 — Relaz. del sen. Sani Navarra — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7118 — Votaz. pag. 7123.
- 1884.** - Regolamento provvisorio dei rapporti di lavoro nell'intervallo tra la scadenza del contratto collettivo e la formulazione delle nuove norme. — Present. pag. 6961 — Relaz. del sen. D'Amelio — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7127 — Votaz. pag. 7147.
- 1885.** - Costituzione e funzioni delle Corporazioni. — Present. pag. 6964 — Relaz. del sen. De Vecchi di Val Cismon — Discuss. 12, 13 gennaio 1934, pagg. 7057, 7087.
- Oratori:
- BEVIONE pag. 7057
SCHANZER » 7065
GATTI SALVATORE » 7070
CAVAZZONI » 7074
COGLIOLO » 7075

INDICE ALFABETICO GENERALE

- GUACCERO pag. 7077
 MAROZZI » 7087
 CELESIA » 7089
 CHIMIENTI » 7090
 CORBINO » 7094
 MUSSOLINI, Capo del Governo,
 Primo Ministro » 7098
 Votaz. pag. 7123.
- 1886.** - Denominazione dell'Ente Nazionale per la Mutualità scolastica. — Present. pag. 6971 — Relaz. del sen. Bonardi — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pagina 7104 — Votaz. pag. 7123.
- 1887.** - Delegazione al Governo di riformare le disposizioni legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro. — Present. pag. 6971 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7105 — Votaz. pag. 7123.
- 1888.** - Obbligatorietà della denuncia dei dati sui precedenti militari da parte dei titolari delle patenti di guida di autoveicoli. — Present. pag. 6971 — Relaz. del sen. Giuria — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7118 — Votaz. pag. 7123.
- 1889.** - Estensione dell'attività della Discoteca di Stato anche a manifestazioni interessanti la cultura nazionale, scientifica, letteraria e le tradizioni ed i costumi del Paese. — Present. pag. 6960 — Relaz. del sen. Visconti di Modrone — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7119 — Votaz. pag. 7123.
- 1890.** - Agevolazione tributaria in favore della Cassa nazionale malattie per gli addebi- tati al commercio, giuridicamente riconosciuta con Regio decreto 24 ottobre 1929, n. 1946. — Present. pag. 6989 — Relaz. del sen. Guaccero — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7128 — Votaz. pagina 7147.
- 1891.** - Approvazione della Convenzione concernente il lavoro forzato od obbligatorio adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che ha avuto luogo in Ginevra dal 10 al 28 giugno 1930. — Present. pagina 6989 — Relaz. del sen. De Micheli — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7241 — Votaz. pag. 7257.
- 1892.** - Modificazioni al Regio decreto-legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto di autore. — Present. pag. 6989 — Relaz. del sen. Sandrini — Discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7176.
- Oratori:
- PIOLA CASELLI pag. 7176
 SANDRINI » 7178
 ASQUINI, sottosegr. di Stato per
 le corporazioni » 7179
 Votaz. pag. 7193.
- 1893.** - Disciplina del commercio ambulante. — Present. pag. 7012 — Relaz. del senatore Broccardi — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7105 — Votaz. pagina 7123.
- 1894.** - Disciplina dei titoli dei metalli preziosi. — Present. pag. 7012 — Relaz. del sen. Millosevich — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7108 — Votaz. pagina 7123.
- 1895.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1751, relativo all'abrogazione dell'articolo 3 dell'Allegato U all'articolo 42 della legge 8 agosto 1895, n. 486, concernente l'obbligo per la Corte dei conti di accertare prima di registrare il decreto di collocamento a riposo, in seguito a domanda del pensionando, se tale domanda sia determinata per ordine od invito d'ufficio. — Present. pag. 7028 — Relaz. del sen. Concini — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7191 — Votaz. pag. 7194.
- 1896.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1443, per l'estensione del marchio nazionale istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, all'esportazione dei vini. — Present. pag. 7028 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7194 — Votaz. pag. 7200.
- 1897.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, sulla disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione. — Present. pag. 7028 — Relaz. del sen. Celesia — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7195 — Votaz. pagina 7200.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1898.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, concernente l'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare. — Present. pag. 7028 — Relaz. del senatore Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7195 — Votaz. pag. 7200.
- 1899.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1711, che integra la composizione del Tribunale supremo militare con la rappresentanza della Regia aeronautica. — Present. pag. 7028 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7196 — Votaz. pag. 7200.
- 1900.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1715, concernente modificazioni alle norme vigenti per l'ammissione agli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale. — Present. pag. 7028 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7284 — Votaz. pag. 7322.
- 1901.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1742, recante proroga del termine per l'esercizio dei poteri straordinari concessi al Presidente Generale dell'Associazione italiana della Croce Rossa per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale. — Present. pag. 7028 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7196 — Votaz. pagina 7201.
- 1902.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Present. pag. 7028 — Relaz. del sen. Conti — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7104 — Votaz. pag. 7123.
- 1903.** - Adesione delle colonie italiane alla Convenzione di Roma del 9 dicembre 1907 per la creazione in Parigi di un Ufficio internazionale di igiene pubblica. — Present. pag. 7043 — Relaz. del sen. Pende — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7241 — Votaz. pag. 7257.
- 1904.** - Approvazione del piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento di Milano e delle norme per la sua attuazione. — Present. pag. 7056 — Relaz. del senatore Raimondi — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7181 — Votaz. pagina 7193.
- 1905.** - Modificazioni alle vigenti norme sulle stazioni di cura, soggiorno e turismo. — Present. pag. 7056 — Relaz. del sen. Majoni — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7242 — Votaz. pag. 7257.
- 1906.** - Autorizzazione al Governo a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro. — Present. pag. 7056 — Relaz. del sen. De Vito — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7245 — Votaz. pag. 7257.
- 1907.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1710, riguardante la concessione di una speciale indennità, per una volta tanto, agli ufficiali dell'esercito in servizio permanente effettivo che devono munirsi della nuova uniforme nera. — Present. pag. 7055 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7196 — Votaz. pagina 7201.
- 1908.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1712, portante modificazioni al Testo Unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote. — Present. pag. 7055 — Relaz. del sen. De Marinis — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7197 — Votaz. pag. 7201.
- 1909.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1698, contenente disposizioni per il sostegno del mercato del riso. — Present. pag. 7055 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7197 — Votaz. pag. 7201.
- 1910.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, che modifica le disposizioni relative all'ordinamento ed alla gestione dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d'Abruzzo. — Present. pag. 7055 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7197 — Votaz. pag. 7201.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1911.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1720, recante modificazioni agli articoli 47, 48 e 49 del Testo Unico della legge elettorale politica. — Present. pag. 7055 — Relaz. del senatore Berio — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7197 — Votaz. pag. 7201.
- 1912.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1714, riguardante l'autorizzazione della spesa di lire 1.470.000 per provvedere alla difesa dell'idroscalo di Ostia. — Present. pag. 7056 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7131 — Votaz. pag. 7147.
- 1913.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1745, che ha dato approvazione all'Accordo italo-polacco del 30 ottobre 1933, concernente misure relative al prestito polacco di cui all'Accordo di Roma del 10 marzo 1924, approvato con Regio decreto-legge 15 marzo 1924, n. 361. — Present. pag. 7056 — Relaz. del senatore De Michelis — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7198 — Votaz. pagina 7201.
- 1914.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1721, riguardante sgravio per il 1933 sul prezzo dell'acqua dispensata dai canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) e destinata alla risicoltura. — Present. pag. 7056 — Relaz. del senatore Tofani — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7131 — Votaz. pagina 7147.
- 1915.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1739, riguardante proroga del regime daziario dei comuni di Zara e Lagosta. — Present. pag. 7056 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7131 — Votaz. pag. 7148.
- 1916.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1690, che esenta dal dazio sul valore il legname comune rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia e quello in assicelle per scatole, stacci e simili. — Present. pag. 7056 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 13 gennaio 1934, pag. 7132 — Votaz. pagina 7148.
- 1917.** - Nuovi requisiti per l'avanzamento di talune categorie di ufficiali dell'Esercito e per il loro trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore. — Present. pag. 7056 — Relaz. del sen. Di Benedetto — Discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7185.
- Oratori:
- ZUPELLI pag. 7186
- BAISTROCCHI, sottosegr. guerra . . . » 7186
- Votaz. pag. 7193.
- 1918.** - Modificazioni al Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ed alla legge 15 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito. — Present. pag. 7056 — Relaz. del sen. Sani Navarra — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7245 — Votaz. pag. 7257.
- 1919.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1717, riguardante la tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine dalle colonie italiane. — Present. pag. 7084 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7198 — Votaz. pag. 7201.
- 1920.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1772, che ha dato approvazione all'« Avenant » al *Modus vivendi* italo-francese del 4 marzo 1932 (con Protocollo di firma) stipulato fra l'Italia e la Francia in Parigi il 1° ottobre 1933 per regolare lo scambio fra i due Paesi dei vini e delle bevande alcoliche. — Present. pagina 7085 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7198 — Votaz. pag. 7202.
- 1921.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1771, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1934 del *modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi, fra l'Italia e la Francia, il 3 dicembre 1927; proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi il 27 novembre 1933. — Present. pag. 7085 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7199 — Votaz. pag. 7202.
- 1922.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1734, che ha mo-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- dificato il 2° comma dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1710, concernente la tassa sui passaporti rilasciati a cittadini italiani che rimpatriano. — Present. pag. 7085 — Relaz. del senatore Falcioni — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7199 — Votaz. pagina 7202.
- 1923.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, contenente provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922. — Present. pag. 7084 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7202.
- Oratore:
VICINI MARCO ARTURO pag. 7203
Votaz. pag. 7224.
- 1924.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1719, relativo al passaggio delle colonie agricole di Isili, Cugguttu e Castiadas all'Ente ferrarese per la colonizzazione. — Present. pag. 7084 — Relaz. del sen. Miliapi — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7284 — Votaz. pag. 7322.
- 1925.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1743, concernente proroga dei pieni poteri al Commissario straordinario del Reale Automobile Club d'Italia. — Present. pag. 7085 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7203 — Votaz. pagina 7225.
- 1926.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1701, recante provvedimenti straordinari in dipendenza di danni causati da alluvioni, piene, frane e mareggiate nell'Italia meridionale ed insulare ed in altre provincie, nell'autunno 1933. — Present. pag. 7085 — Relaz. del senatore Millosevich — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7203 — Votaz. pagina 7225.
- 1927.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1716, riguardante proroga del termine di applicazione di benefici fiscali ai danneggiati dalle ripercussioni del terremoto del Vulture. — Present. pag. 7085 — Relaz. del sen. Millosevich — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7204 — Votaz. pag. 7225.
- 1928.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1737, riguardante la soppressione del fondo di integrazione dei disavanzi dei bilanci provinciali, previsto dall'articolo 325 del Testo Unico sulla finanza locale approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e modificazioni delle disposizioni del Testo Unico medesimo regolatrici delle sovrimposte provinciali. — Present. pag. 7085 — Relaz. del sen. Pironti — Discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7204.
- Oratori:
ROTA FRANCESCO pag. 7205
JUNG, ministro delle finanze . . . » 7208
Votaz. pag. 7225.
- 1929.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1754, concernente l'obbligatorietà della miscelanza delle farine e dei semolini di frumento importati con farine e semolini di frumento di produzione nazionale. — Present. pag. 7085 — Relaz. del sen. Poggi Tito — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7209 — Votaz. pag. 7225.
- 1930.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1753, che modifica le vigenti disposizioni riguardanti l'aggio di vendita sui prodotti derivati del tabacco. — Present. pag. 7085 — Relaz. del sen. Messedaglia — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7210 — Votaz. pag. 7225.
- 1931.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del vermut. — Present. pag. 7085 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7210 — Votaz. pag. 7225.
- 1932.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1933, n. 1752, recante il divieto di produzione e di vendita di alcuni tipi di formaggio. — Present. pag. 7085 — Relaz. del sen. Miliani — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7285 — Votaz. pag. 7322.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1933.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, relativo all'accertamento dell'idoneità fisica della gente di mare di 1^a categoria. — Present. pag. 7085 — Relaz. del sen. Berio — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1933, pag. 7285 — Votaz. pag. 7322.
- 1934.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1762, contenente modificazioni alla legge sulla riscossione per la pubblicazione dei ruoli straordinari, per la ripartizione in rate dei ruoli suppletivi e per l'imputazione delle indennità di mora nei pagamenti ritardati. — Present. pagina 7085 — Relaz. del sen. Berio — Approvato senza discuss. 15 gennaio 1934, pagina 7210 — Votaz. pag. 7225.
- 1935.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 dicembre 1933, n. 1749, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato a costruire abitazioni nel comune di Littoria. — Present. pag. 7085 — Relaz. del sen. Marchiafava — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7211 — Votaz. pag. 7226.
- 1936.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1933, n. 1746, concernente provvedimenti in materia di tassa di scambio. — Present. pag. 7085 — Relaz. del del sen. Treccani — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7211 — Votaz. pagina 7226.
- 1937.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1933, n. 1732, concernente la sistemazione dei rapporti di credito fra il Tesoro dello Stato e alcune Società della Venezia Giulia. — Present. pag. 7085 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7211 — Votaz. pag. 7226.
- 1938.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 gennaio 1934, n. 3, concernente la emissione di quattro nuove serie di buoni del Tesoro novennali 4 per cento 1943. — Present. pag. 7085 — Relaz. del senatore Raineri — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7211 — Votaz. pagina 7226.
- 1939.** - Convalidazione del Regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1735, autorizzante una 9^a prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1933-34. — Present. pag. 7085 — Relaz. del sen. Sitta — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7212 — Votaz. pag. 7226.
- 1940.** - Approvazione della Convenzione stipulata a Ginevra l'11 ottobre 1933 fra l'Italia ed altri Stati, per facilitare la circolazione internazionale delle pellicole cinematografiche (films) aventi carattere educativo. — Present. pag. 7086 — Relaz. del sen. Lucioli — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7188 — Votaz. pagina 7193.
- 1941.** - Varianti al Testo Unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina. — Present. pag. 7086 — Relaz. del sen. Ducci — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7246 — Votaz. pag. 7258.
- 1942.** - Norme complementari sull'ordinamento del notariato. — Present. pag. 7086 — Relaz. del sen. Facchinetti — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7248 — Votaz. pag. 7258.
- 1943.** - Costituzione del comune di Castel di Iudica, in provincia di Catania. — Present. pag. 7086 — Relaz. del sen. Libertini — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pagina 7188 — Votaz. pag. 7193.
- 1944.** - Fusione dei comuni di Casale Cremasco e di Vidolasco in provincia di Cremona. — Present. pag. 7086 — Relaz. del senatore Carletti — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7189 — Votaz. pagina 7193.
- 1945.** - Costituzione in comune autonomo della frazione Telese del comune di Solopaca (Benevento). — Present. pag. 7086 — Relaz. del sen. Renda — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7189 — Votaz. pagina 7193.
- 1946.** - Ricostituzione dei comuni di Caloveto, Cleto, Lattarico, Malvito, Mangone, Paludi, Parenti, Pietrapaola e Santa Caterina Albanese, in provincia di Cosenza. — Present. pag. 7086 — Relaz. del sen. Renda — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7190 — Votaz. pag. 7193.
- 1947.** - Ricostituzione del comune di Gagliole, in provincia di Macerata. — Present. pagina 7086 — Relaz. del sen. Ciruolo —

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7250 — Votaz. pag. 7258.
- 1948.** - Varianti all'articolo 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni. — Present. pag. 7086 — Relaz. del senatore Sani Navarra — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7190 — Votaz. pagina 7194.
- 1949.** - Attribuzione del grado di sottotenente di complemento agli aspiranti ufficiali di complemento deceduti a causa della guerra 1915-1918. — Present. pag. 7086 — Relaz. del sen. Sani Navarra — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7250 — Votaz. pag. 7258.
- 1950.** - Modificazione all'articolo 132 del Testo Unico delle leggi e disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito. — Present. pag. 7086 — Relaz. del sen. Sani Navarra — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7251 — Votaz. pagina 7258.
- 1951.** - Costituzione del Parco nazionale del Circeo. — Present. pag. 7086 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7251 — Votaz. pag. 7258.
- 1952.** - Costruzione di ferrovie e di strade in Eritrea. — Present. pag. 7986 — Relaz. del sen. Schanzer — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7255 — Votaz. pagina 7258.
- 1953.** - Modificazioni alle norme in materia di diritto a pensione privilegiata ordinaria a favore dei congiunti di militari morti per causa di servizio. — Present. pag. 7086 — Relaz. del sen. Sani Navarra — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7255 — Votaz. pag. 7258.
- 1954.** - Modificazione alla legge istitutiva del « Maggio Musicale Fiorentino ». — Present. pag. 7086 — Relaz. del sen. Visconti di Modrone — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7258 — Votaz. pag. 7321.
- 1955.** - Istituzione di una banda musicale presso il Comando della Milizia portuaria di Genova. — Present. pag. 7086 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7191 — Votaz. pagina 7194.
- 1956.** - Agevolazioni per l'aviazione da turismo. — Present. pag. 7086 — Relaz. del sen. Sechi — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7259 — Votaz. pag. 7321.
- 1957.** - Stato giuridico della gente dell'aria. — Present. pag. 7086 — Relaz. del senatore Sechi — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7260 — Votaz. pag. 7321.
- 1958.** - Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Present. pag. 7086 — Relaz. del sen. Rava — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7168 — Votaz. pag. 7193.
- 1959.** - Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Present. pag. 7085 — Relaz. del senatore Bevione — Discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7169.
- Oratori:
- MARAGLIANO pag. 7169
- GUIDI BUFFARINI, sottosegr. di Stato per l'interno » 7171
- Votaz. pag. 7193.
- 1960.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, concernente la disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli olii minerali e dei carburanti. — Present. pag. 7154 — Relaz. del sen. Broccardi — Approv. senza discuss. 15 gennaio 1934, pag. 7212 — Votaz. pag. 7226.
- 1961.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, riguardante l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. — Present. pagina 7153 — Relaz. del sen. Berio — Discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7285.
- Oratori:
- SANDRINI pag. 7316
- DE FRANCISCI, min. di grazia e giustizia » 7320
- Votaz. pag. 7322.
- 1962.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1699, contenente nuove disposizioni per l'industria zolfifera nazionale. — Present. pag. 7154 — Relaz. del sen. Millosevich — Approv. senza

INDICE ALFABETICO GENERALE

- discuss. 16 gennaio 1934, n. 7322 — Votaz. pag. 7327.
- 1963.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1733, contenente norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo. — Present. pag. 7154 — Relaz. del sen. Cian — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7266 — Votaz. pagina 7321.
- 1964.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1795, concernente la sistemazione degli ufficiali d'artiglieria e del genio della specialità treno muniti di laurea in ingegneria. — Present. pag. 7154 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7323 — Votaz. pag. 7327.
- 1965.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1796, concernente l'estensione ai capitani in servizio di Stato Maggiore dei vantaggi di cui alla legge 20 dicembre 1932, n. 1626. — Present. pag. 7154 — Relaz. del sen. Mazzucco — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7266 — Votaz. pag. 7321.
- 1966.** - Riposo domenicale e settimanale. — Present. pag. 7154 — Relaz. del senatore De Michelis — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7267 — Votaz. pagina 7321.
- 1967.** - Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli. — Present. pag. 7154 — Relaz. del sen. De Michelis — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7273 — Votaz. pagina 7321.
- 1968.** - Estensione ai territori annessi al Regno della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali e agrarie. — Present. pag. 7154 — Relaz. del senatore Concini — Approv. senza discussione, 16 gennaio 1934, pag. 7279 — Votaz. pagina 7321.
- 1969.** - Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935. — Present. pag. 7153 — Relaz. del sen. Sitta — Discuss. 15-16 gennaio 1934, pagg. 7212 e 7233.

Oratori:

- RICCI FEDERICO pag. 7213
 SANDRINI » 7221
 JUNG, min. delle finanze » 7233
 Votaz. pag. 7257.
- 1970.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1933, n. 1797, recante proroga del termine di cui all'articolo 30 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie. — Present. pag. 7202 — Relaz. del sen. Falcioni — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7323 — Votaz. pag. 7327.
- 1971.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1805, concernente la costituzione in comune autonomo delle Isole Brioni. — Present. pag. 7202 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discussione, 16 gennaio 1934, pag. 7323 — Votaz. pag. 7327.
- 1972.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 dicembre 1933, n. 1806, concernente riduzione del contributo di cui alla lettera a) dell'articolo 34 del Regio decreto-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, a favore del Governatorato di Roma. — Present. pag. 7202 — Relaz. del sen. Pironti — Approv. senza discussione, 16 gennaio 1934, pag. 7324 — Votaz. pag. 7327.
- 1973.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1793, che proroga alcune disposizioni di carattere transitorio riguardanti il personale militare della Regia aeronautica. — Present. pag. 7202 — Relaz. del sen. Gualtieri — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7325 — Votaz. pagina 7327.
- 1974.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1934, n. 4, concernente agevolazioni tributarie a favore dell'industria automobilistica. — Present. pag. 7202 — Relaz. del sen. Dallolio Alfredo — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7325 — Votaz. pag. 7327.
- 1975.** - Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 gennaio 1934, n. 5, che reca provvedimenti per le comunicazioni marittime con l'Africa meridionale. — Present. pag. 7202 — Relaz. del sen. Manfroni — Approv.

INDICE ALFABETICO GENERALE

senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7325
— Votaz. pag. 7328.

1976. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1933, n. 1811, che approva una convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società anonima Tripovich, sedente in Trieste, per l'esercizio delle linee di navigazione del Marocco e Trieste-Tripoli. — Present. pag. 7202 — Relaz. del sen. Salata — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7325 — Votaz. pag. 7328.

1977. - Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1933, n. 1812, che proroga a tutto l'anno 1934 il premio di navigazione a favore delle navi mercantili da carico. — Present. pag. 7202 — Relaz. del sen. Millosevich — Approv. senza discuss. 16 gennaio 1934, pag. 7326 — Votaz. pag. 7328.

Proposte d'iniziativa parlamentare non approvate o decadute.

AMERO D'ASTE, GAROFALO, LIBERTINI e MARCELLO. — Modificazione dell'articolo 10 della legge 11 giugno 1925, n. 998, sulla riforma delle disposizioni sulle affrancazioni dei canoni, censi ed altre prestazioni perpetue. — Annuncio, pag. 524 — Lettura, pag. 560 — Svolgimento, pag. 605.

Oratori:

Garofalo	pag. 605
Valenzani	» 607
Mussolini, Capo del Governo	» 607

La presa in considerazione della proposta di legge non è approvata, pag. 607.

PATERNÒ. — Concessione di pensione alle figlie nubili dei Mille di Marsala. — Annuncio, pag. 2998 — Ammissione alla lettura, pag. 3036 — Decaduto per chiusura di sessione.

INTERPELLANZE

DISPOSTE SECONDO L'ORDINE ALFABETICO DEI NOMI DEI PRESENTATORI

CIPPICO. — Chiedo di interpellare S. E. il ministro degli affari esteri per conoscere le misure adottate dal Regio Governo di fronte alla quasi quotidiana violenza perpetrata, specie in questi ultimi tempi, in uno Stato finitimo, contro i vivi ed i morti, di nazione italiana, o contro i monumenti stessi della nostra civiltà. — Annuncio pag. 5525.

CORRADO RICCI, ALBERTO DALLOLIO, SALATA, MARIOTTI, FEDELE, BACCELLI, GENTILE, VENTURI, CIAN, ORSI, BONCOMPAGNI LUDOVISI, TORRAÇA. — Interpellano il Governo intorno ad atti di barbarie consumati in Dalmazia contro opere d'arte che recavano i segni della civiltà e del genio italiano. — Annuncio pagina 5593 — Svolgimento delle tre interpellanze, pag. 5705.

Oratori:

Corrado Ricci pag. 5705
Mussolini, Capo del Governo . . . » 5706
Cippico » 5707
Marcello » 5708

SILVESTRI. — Al Capo del Governo ministro dell'interno e ai ministri dell'educazione nazionale e dei lavori pubblici, per sapere se non ritengano opportuno disporre che i piani regolatori totali o parziali delle grandi città abbiano ad essere preventivamente esaminati e discussi, come si è fatto per Roma, da Commissioni locali di speciale competenza, le quali, avuto riguardo ad ogni cosa ed in particolare al carattere storico e tradizionale delle città stesse, abbiano ad esporre il loro motivato parere in argomento. — Annuncio, pag. 3024 — Svolgimento, pag. 3134.


Oratori:

Silvestri pagg. 3134, 3149
Tanari pag. 3145
Crollalanza, min. dei LL. PP. . . » 3146

TANARI. — Approvando incondizionatamente le direttive date dal Capo del Governo in favore dell'agricoltura e per lenire i danni della disoccupazione, il sottoscritto si permette interpellare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni per sapere se certi atteggiamenti e pubbliche dichiarazioni di elementi rappresentativi delle Confederazioni Sindacali dell'Agricoltura corrispondano a quella doverosa e necessaria cooperazione di classe che costituisce la base fondamentale morale della nostra organizzazione del Lavoro. — Annuncio pag. 3024.

TANARI. — Al Capo del Governo, ai ministri delle corporazioni e dell'agricoltura e foreste per sapere se, nell'attesa che si discuta il disegno di legge sulla estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di mezzadria ed affini e di piccola affittanza, talune anticipate manifestazioni di tendenze unilaterali corrispondano agli intendimenti del Governo. — Annuncio pag. 3346 — Le due interpellanze furono discusse in sede di bilancio delle Corporazioni, pag. 3711.

VOLPI. — Interpello il Governo per conoscere cosa intenda fare perchè abbia a cessare la distruzione delle più nobili e sacre memorie della storia di Venezia e della civiltà italiana sull'altra sponda dell'Adriatico e che pur furono rispettate per secoli interi anche dai nemici in guerra aperta. — Annuncio pagina 5593.



INTERROGAZIONI

DISPOSTE SECONDO L'ORDINE ALFABETICO DEI NOMI DEI PRESENTATORI

ABISSO. — Al ministro dell'agricoltura e delle foreste: Per conoscere il suo pensiero circa l'atteggiamento ostile di alcune Commissioni venatorie nei riguardi delle istituzioni di nuove riserve e per sapere in qual modo intenda intervenire nei casi in cui le dette Commissioni si mettano contro le disposizioni della legge e contro le sagge, per quanto rigorose, disposizioni dello stesso ministro. — Present. pag. 6718 — Risposta scritta, pag. 6719.

CAPPA. — Al ministro dell'educazione nazionale per sapere se la Presidenza della Federazione delle Associazioni Zoofile Italiane (ente morale per volontà del Governo fascista) abbia informato che, sin dal maggio scorso, in Firenze un solenne Congresso internazionale per la protezione degli animali espresse unanime il voto di un omaggio mondiale a San Francesco d'Assisi, il più santo di tutti gli italiani. Deliberò infatti, unanime, quel Congresso, che il 4 ottobre fosse indicato ai popoli civili come data universale di celebrazione della zoofilia. Si chiede rispettosamente se il Governo fascista intende di aderire a questa giornata gentile della pietà ed in qual modo presso la gioventù che studia. — Present. pag. 4329 — Risposta scritta, pag. 4331.

CASANOVA. — Ai ministri dell'interno e delle finanze per conoscere quali provvedimenti verranno adottati in conseguenza di grave denuncia sporta dal Commissario prefettizio di Taranto a carico di un alto funzionario dello Stato, ed a carico di terzi, denuncia da oltre tre mesi dichiarata priva

di qualsiasi fondamento da apposita Commissione di studio convocata dal Regio Governo, ed ormai di dominio pubblico, perchè parzialmente riprodotta da una gazetta del Mezzogiorno, provocando una querela per diffamazione tuttora pendente dinanzi al competente Tribunale. — Present. pag. 5525 — Risposta scritta, pag. 5532.

CHIMIENTI. — Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere se non creda conforme agli interessi della giustizia ed alle nobili ed antiche tradizioni dell'ambiente giudiziario della città di Lecce estendere alle provincie di Taranto e Brindisi la giurisdizione della nuova sezione di Corte di appello istituita a Lecce. Si chiede risposta scritta. — Present. pag. 2456.

CHIMIENTI. — Al Capo del Governo primo ministro ed al ministro per le corporazioni, per sapere se non credano opportuno di prendere in esame l'abrogazione o la modifica del decreto-legge 16 dicembre 1926, « sulla disciplina del commercio di vendita al pubblico », la cui esecuzione, non ostante le più oneste intenzioni delle Commissioni giudicatrici, si può prestare, e qualche volta si presta, ad atti di ingiustizia che possono parere di favoritismo; e ciò specialmente dopo la pubblicazione del decreto-legge 19 maggio 1930 che vietò per cinque anni l'apertura di nuovi negozi per la vendita di generi alimentari. — Present. pag. 4583 — Svolgimento, pag. 4632.

Oratori:

Alfieri, sottosegr. per le corporaz. pag. 4632

Chimienti » 4633

INDICE ALFABETICO GENERALE

CIAN. — Al ministro dell'educazione nazionale per sapere quale esito e quali effetti abbia avuto l'inchiesta ordinata dal suo predecessore fin dall'estate del 1931, circa la clandestina esportazione avvenuta del prezioso tritico fiammingo, della cui sorte ebbe ad interessarsi anche l'opinione pubblica torinese. — Present. pag. 6242 — Svolgimento, pag. 6280.

Oratori:

Ercole, min. educaz nazionale . pag. 6280

Cian » 6281

CICCOTTI. — Ai ministri dell'educazione nazionale e dei lavori pubblici: Per sapere se e come intendano adoperarsi a che si traduca in atto la costruzione — già invano progettata e deliberata dall'Amministrazione provinciale di Potenza — di un economico indispensabile edificio per quella biblioteca provinciale: unica biblioteca pubblica in tutta la provincia, ove vi sono parecchi Istituti di istruzione media e importanti collegi giudiziarii, e che, per la estrema angustia del poverissimo locale, è ridotta a non potere investire utilmente neppure la sua assai modesta dotazione annua. — Present. pag. 7013 — Risposta scritta, pagg. 7328 e 7329.

CONTI. — Al ministro dei lavori pubblici per conoscere se e quali provvedimenti il Regio Governo intenda di adottare per meglio disciplinare la circolazione, sulle strade ordinarie e sulle autostrade, degli autotrasporti, causa di troppo frequenti tragici incidenti. — Present. pag. 6718 — Svolgimento, pagina 6989.

Oratori:

Crollalanza, min. dei LL. PP. . pag. 6989

Conti » 6991

DI ROVASENDA. — Al ministro della giustizia e degli affari di culto per conoscere il suo pensiero sulla circolare della Regia procura di Torino 14 ottobre 1929-VII, circa le perizie pei processi per reati contro la moralità, indirizzata ai sostituti procuratori del Re, ai pretori, al presidente del tribunale, al consigliere istruttore: circolare, che per la pubblicazione fattane dalla « Gazzetta del Popolo » in data 7 novembre, venne favore-

volmente accolta dalla pubblica opinione. — Present. pag. 2157 — Risposta scritta, pagina 2228.

FARINA. — Al ministro delle finanze per conoscere se, in seguito alla sentenza del 23 maggio 1930-VIII, della Cassazione del Regno a sezioni unite, presidente S. E. D'Amelio, in causa Finanza-Morandini, siano state date disposizioni agli Uffici dipendenti, perché la promessa di compra-vendita sia assoggettata alla sola tassa fissa, non contenendo alcun trasferimento di proprietà, come ha giustamente ed autorevolmente ritenuto il Supremo Collegio nel detto pronunziato. — Present. pag. 3346 — Risposta scritta, pag. 3350.

FARINA. — Ai ministri dei lavori pubblici e delle finanze per sapere i provvedimenti che intendono adottare circa la corresponsione del contributo nelle spese di manutenzione sostenute da alcune amministrazioni provinciali, tra cui quella di Salerno, per le strade proposte per la seconda classe e per le esnazionali declassificate, relativamente al periodo dal 15 luglio 1928 al 31 dicembre 1931. — Present. pag. 6028 — Risposta scritta, pag. 6416.

FERRI. — Al ministro dei lavori pubblici per sapere se e come intenda, valendosi delle nuove provvide leggi, di far provvedere a togliere l'impraticabilità della via della Muzza in quel di Ravarino, che impedisce il traffico e la viabilità fra Mantova e la bassa provincia di Modena con Bologna. Fatto che si deplora da anni, che produce dolorosi continui inconvenienti e danni, che è da tutti lamentato e che è prodotto dalle resistenze dei Comuni e della Provincia interessati a ripartirsi il carico. — Present. pag. 2414 — Decaduta.

FRACASSI. — Al ministro delle finanze per sapere se in seguito agli accordi intervenuti fra l'Amministrazione finanziaria e le Federazioni agricoltori per la doverosa riduzione dei redditi agrari non creda equo ed utile ordinare che le riduzioni concordate vengano eseguite d'ufficio, evitando ai contribuenti l'obbligo del ricorso ed il danno a quelli che non l'abbiano presentato nel termine utile, e se non creda anche giusto

INDICE ALFABETICO GENERALE

che la riduzione abbia effetto per tutti dal 1° gennaio 1933. — Present. pag. 5526 — Risposta scritta, pag. 5533.

GALIMBERTI. — Al ministro della guerra se non intenda di conservare (almeno fino alla povera borgata della « Ferriere ») la strada militare che da Bersezio (Cuneo) mena al Colle del « Pouriac » utile in pace quanto e più lo sarà certo in guerra. — Present. pag. 1673 — Risposta scritta, pag. 1789.

GALIMBERTI. — Al ministro della giustizia e degli affari di culto circa i suoi propositi sull'impossibilità di mantenere nello stato presente il carcere provinciale (ora) di Cuneo, che, vecchio di due secoli, adatto appena per l'uso del prisco circondario, senza camere a pagamento, senza riscaldamento, con il pericolo che, in caso d'incendio, vada in fiamme la parte in legno destinata alle carcerate, è ormai inadatto (tanto che, con generale disagio, occorre distribuire i carcerati nelle varie carceri della provincia); onde miglior partito sarebbe, col concorso degli enti interessati, che codesto Ministero disponesse per la costruzione di un nuovo carcere. — Present. pag. 1673 — Risposta scritta, pag. 1790.

GALIMBERTI. — Al ministro dell'interno per conoscere se non creda, all'intento di completare l'attuale edificio per la giustizia in Cuneo (non più sufficiente per servire ai bisogni odierni di tutto il servizio quadruplicato con la cessazione dei Tribunali circondariali; senza locali sufficienti quindi per i giudizi, per gli avvocati e procuratori, con l'archivio inconservabile nelle camere del sottosuolo) consorzare e invitare i comuni interessati (specialmente quelli che acquistarono i locali dei cessati Tribunali) a stanziare adeguati fondi nei rispettivi bilanci. — Present. pag. 1673 — Risposta scritta, pagina 1790.

GALIMBERTI. — Al ministro della giustizia e degli affari di culto per sapere se creda di indire norme affinché le nomine fatte direttamente dalle autorità giudiziarie, a norma dell'articolo 74 del codice di procedura penale, lo siano con un'equa ripartizione tra tutti i difensori iscritti nell'albo avendo speciale riguardo, per le cause penali di pre-

tura, di affidarle possibilmente di preferenza ai dottori in legge obbligati alla *quinquennale* pratica forense. — Present. pag. 2950 — Risposta scritta, pag. 3030.

GUACCERO. — Al ministro dell'interno per conoscere se non sia il caso di provvedere urgentemente a che cessi l'azione del medico spagnolo Asuero che abusivamente esercita un presunto miracolismo, avvalendosi di manovre endonasali senza base scientifica e di pratiche suggestivo-ipnotiche, che, se possono influire su forme morbose funzionali neuro-isteriche, costituiscono peraltro una mistificazione per la grande maggioranza dei sofferenti che, sedotti da collettiva aberrazione, accorrono numerosi a chiedere l'ausilio del sedicente taumaturgo. — Present. pag. 1616 — Svolgimento, pag. 1644.

Oratori:

Mussolini, ministro dell'interno . pag. 1644
Guaccero » 1645

LIBERTINI. — Al ministro dell'educazione nazionale, per sapere se, anche in esito ai voti espressi nel Congresso nazionale dipendenti antichità e belle arti tenutosi in Napoli, non creda opportuno che i pochissimi salariati temporanei, ex combattenti, i quali durante la guerra 1915-18 furono in zona di operazione col grado di ufficiale, e che da moltissimi anni attendono il passaggio a ruolo, siano sistemati nel gruppo a cui possono aspirare, in base al titolo di studio, alle benemerienze di servizio civile e militare, all'attitudine. Ciò con provvedimento legislativo indipendentemente dalla riforma burocratica cui il Governo nazionale attende, provvedimento che troverebbe la più completa giustificazione in ragioni soprattutto di umanità, di prestigio, di dignità. — Present. pag. 4022 — Risposta scritta, pagina 4332.

LORIA. — Al Capo del Governo, primo ministro, ministro dell'interno, per sapere se non ritenga opportuno vietare gli spettacoli di equilibrismo, che non adempiono alcuna funzione educativa, mentre sono troppo frequente occasione a sciagure, anche mortali. — Present. pag. 4370 — Svolgimento, pagina 4388.

INDICE ALFABETICO GENERALE

Oratori:

Arpinati, sottosegr. per l'interno . pag. 4388
Loria » 4388

MANFRONI, MIARI, CIPPICO, CORRADO RICCI, SALATA. — Ai ministri degli affari esteri e dell'educazione nazionale, per conoscere se non credano opportuno, data la grande importanza del volume testè pubblicato sui danni artistici che la regione veneta ha subito durante la guerra mondiale, ordinarne la traduzione della parte più notevole in alcune lingue straniere e curarne una larga diffusione, perchè si sappia quanto le Venezie hanno perduto del loro ricco patrimonio d'arte. — Present. pag. 5847 — Risposta scritta, pag. 5957.

MILANO FRANCO D'ARAGONA. — Al ministro della giustizia e degli affari di culto, perchè si compiaccia dire se non creda — all'esito dell'inchiesta con sollecitudine disposta per la uccisione del giovane Carlo Clerici, avvenuta in una cella del carcere di San Vittore, in Milano, per mano di un detenuto ferocemente scagliatosi contro di lui, e alla presenza di altro carcerato — impartire con la consueta energia disposizioni affinché torni impossibile che gravi delitti di tal fatta si abbiano a deplorare; che la sorveglianza periodica ed improvvisa si attui sempre con la dovuta attenzione; ma soprattutto si curi che minorenni di qualsiasi età non sieno accomunati con altri detenuti maggiorenni, o più pervertiti per delitti o per viziosi costumi. E ciò fino a quando non sarà provveduto definitivamente alla più oculata riforma del regolamento carcerario, a seconda delle esigenze della civiltà, e specie all'intento di regolare efficacemente la vigilanza carceraria e di salvare da peggiore corruzione e da ogni pericolo morale e materiale quei detenuti ancora suscettibili di salvezza e di emendamento. — Present. pag. 3707 — Svolgimento, pag. 3766.

Oratori:

Rocco, min. giust. e affari culto pag. 3766
Milano Franco d'Aragona . . . » 3768

MILIANI. — Al ministro dell'agricoltura e delle foreste sul funzionamento della Commissione venatoria provinciale di Roma e in

modo particolare sull'atteggiamento antiservistico da essa assunto nei riguardi delle riserve del Lazio, degne non meno delle altre riserve italiane, della protezione voluta dalla legge 15 gennaio 1931, in quanto rispondono al fine della protezione e dell'incremento della selvaggina. — Present. pag. 4329 — Risposta scritta, pag. 4414.

MORPURGO. — Al ministro delle corporazioni per avere assicurazione che non verranno escluse dal contingentamento per la esportazione dei formaggi in Francia le ditte (piccole non per difetto di attrezzatura ma per trovarsi in processo di sviluppo) aventi una assegnazione proporzionale inferiore a un determinato quantitativo, le quali ne sarebbero danneggiate, insieme all'industria agricola, specialmente nelle provincie di Udine e di Vicenza. — Present. pag. 6150 — Risposta scritta, pag. 6339.

MORTARA. — Al ministro delle comunicazioni sull'opportunità di ristabilire la custodia del passaggio a livello sulla via Aurelia fra le stazioni di Querceta e Montignoso, la soppressione della quale ha dato causa a non pochi disastri, con vittime umane, come anche in questi giorni si è verificato. — Present. pag. 5478 — Risposta scritta, pagina 5532.

NUVOLONI. — Ai ministri dell'agricoltura, delle finanze e della giustizia sull'ammontare delle accertate frodi doganali commesse mediante abuso della temporanea importazione degli olii, e per sapere quali provvedimenti sono stati o saranno sollecitamente presi per evitare il ripetersi di frodi analoghe con danno del pubblico erario, dell'onesto commercio, degli olivicoltori e dell'economia nazionale. — Present. pag. 4328 — Svolgimento, pag. 4385.

Oratori:

Mosconi, ministro delle finanze . pag. 4385
Nuvoloni » 4386

NUVOLONI. — Ai ministri delle comunicazioni e dei lavori pubblici sulle ragioni per cui, mentre da circa due anni è stata sistemata meravigliosamente la Via Aurelia nell'estrema Liguria occidentale, non si è invece ancora sistemata la curva pericolosa di detta strada in regione Azziglia presso Bordi-

INDICE ALFABETICO GENERALE

ghera. — Present. pag. 4482 — Risposta scritta, pag. 4584.

PASSERINI ANGELO. — Al ministro delle finanze per sapere se, di fronte alle gravi condizioni della viticoltura, non ritenga opportuno di promuovere la modificazione del sistema attuale di esazione della tassa sul vino, molto disagiata per i contribuenti e dannoso allo Stato a causa delle moltissime frodi e del complicato ingranaggio, escogitando i mezzi per rendere più facile e meno incomodo il pagamento della tassa, sia pure col ritorno alla tassa sull'imbottato, con le debite esenzioni per il consumo dei mezzadri e dei proprietari, e specialmente riducendo l'enorme onere imposto al solo vino col tassare altri prodotti o con l'aumentare l'aliquota sul reddito fondiario. — Present. pag. 3025 — Risposta scritta, pagina 3027.

PASSERINI ANGELO. — Al ministro degli affari esteri, per sapere se non creda equo diminuire la tassa dei passaporti per i pellegrini che si recano a Lourdes, in maggioranza appartenenti alle classi meno abbienti, e tenuto conto che il soggiorno all'estero per tale motivo non sorpassa mai il periodo di una settimana. — Present. pag. 3347 — Risposta scritta, pag. 3351.

PASSERINI ANGELO. — Al ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere se non ritiene opportuno di modificare la portata del Regio decreto-legge 15 ottobre 1932 per assecondare il reclamo di tanti produttori di vino dell'Alta Italia, feriti nei loro interessi economici, già tanto aggravati per le forti spese imposte dalla moderna viticoltura. Provvedimento che ferisce in modo speciale i piccoli produttori di vino ed i mezzadri che facevano fidanza pagare col prodotto vino i debiti accumulatisi nel corso dell'anno e sono obbligati a fare nuovi debiti per correggere i loro vini od a vendere a prezzi infimi a commercianti che poi hanno margine di lauti guadagni, ferisce la classe media degli impiegati e professionisti abituati per il consumo familiare a vino di bassa gradazione a minima spesa e costretti invece ora ad acquistare vini di più elevato valore che molte volte il bilancio familiare non per-

mette. — Present. pag. 5530 — Risposta scritta, pag. 5534.

PATERNÒ. — Al ministro delle finanze, per sapere se la disposizione dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1907, relativa ad un assegno vitalizio alle vedove ed ai figli dei veterani delle campagne dal 1848 al 1870, siano state applicate alle figlie nubili dei Mille di Marsala. Nel caso negativo rivolge al ministro viva preghiera perchè sia provveduto. — Present. pag. 2414 — Risposta scritta, pag. 2457.

PAVIA. — Al ministro delle finanze, per sapere se non creda opportuno, di fronte agli odierni rapidi mutamenti di reddito, di modificare la revisione poliennale di alcune imposte statali in quella annuale, come effettuata in altri Paesi. — Present. pagina 3128 — Per la fissazione della data di svolgimento parlano: Pavia pag. 3163; Mosconi, ministro delle finanze pag. 3163 — Svolgimento, pag. 3228.

Oratori:

Mosconi, min. delle finanze . . . pag. 3229
Pavia » 3230

POGGI TITO. — Al ministro dell'agricoltura e foreste: Per conoscere il suo pensiero sulla opportunità di frenare la attivissima propaganda che, anche con pretesti igienici, si sta ora facendo per diffondere l'uso della birra nel nostro Paese eminentemente viticolo, e di frequente in preda a crisi vinicole. — Present. pag. 1592 — Risposta scritta, pag. 1595.

POGGI TITO. — Ai ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'interno, per conoscere i loro intendimenti sulla opportunità di emanare disposizioni legislative, a tutela della pubblica salute, per una disciplina nell'impiego di insetticidi arsenicali in agricoltura. — Present. pag. 4225 — Risposta scritta, pag. 4331.

REBAUDENGO. — Al Capo del Governo e al ministro delle finanze per sapere se in considerazione del turbinoso sconvolgimento di tutti i redditi, provocato dall'imperversante crisi economica mondiale, non credano sia richiesto da un elevato senso equitativo e dal ben inteso interesse nazionale un prov-

INDICE ALFABETICO GENERALE

vedimento di carattere eccezionale (che pure avrebbe già un precedente) volto ad attenuare la ferrea disposizione di legge, adatta ad epoche normali, per cui per un triennio debbono rimanere immutati gli accertamenti di reddito fatti agli effetti dell'imposta complementare. — Present. pag. 4329 — Risposta scritta, pag. 4333.

REBAUDENGO. — Al ministro di grazia e giustizia per conoscere: 1° Se in rapporto al Regio decreto di amnistia, con cui si sono anche condonate le contravvenzioni al Regio decreto 17 marzo 1930, n. 142, conchè le tasse siano corrisposte entro il 31 gennaio 1933, non si ritenga necessario chiarire che per effetto di tale completamento di bollo viene conservata l'efficacia cambiaria agli effetti emessi in bianco anteriormente al decreto precitato purchè in regola con la legge in vigore all'epoca in cui vennero emessi; 2° Se non ritenga necessario e urgente dare in conformità agli uffici locali le opportune tempestive istruzioni ad evitare decadenza del beneficio dell'amnistia da parte dei possessori di tali cambiali ed anche per frustrare i tentativi dei datori di avallo, che pure avendo firmato cambiali in bianco in regola col bollo all'origine, sono tratti ad apporvi il mancato completamento del bollo per sottrarsi al loro obbligo. — Present. pag. 5952 — Risposta scritta, pag. 5956.

RICCI FEDERICO. — Al ministro delle comunicazioni per sapere a qual punto si trovano e come procedono i lavori del raddoppio del binario Sestri Levante-Spezia, e se non si ritiene conveniente accelerare la completa esecuzione, anche in considerazione delle recenti frane e dei crescenti pericoli di interruzioni nell'attuale linea. — Present. pagina 4328 — Svolgimento, pag. 4489.

Oratori:

Ciano, min. delle comunicazioni . pag. 4489
Ricci Federico » 4489

RICCI FEDERICO. — Al ministro delle finanze per sapere se non crede giusto ed opportuno ripristinare la disposizione di legge abrogata nel marzo 1923 per la quale le anonime dovevano riconoscere all'intestatario dell'azione nominativa il beneficio a questa spettante

nella tassa di negoziazione in confronto dell'azione al portatore. — Present. pag. 4662 — Svolgimento, pag. 4744.

Oratori:

Mosconi, min. delle finanze . . . pag. 4744
Ricci Federico » 4745

RICCI FEDERICO. — Al ministro delle finanze, circa il dazio « ad valorem » e le merci quotate sul mercato, per sapere se non crede conveniente disporre che il dazio unitario sia fissato periodicamente in relazione ai corsi del mercato invece di basarlo sulle fatture d'acquisto. — Present. pag. 5453 — Risposta scritta, pag. 5531.

ROTA FRANCESCO. — Al ministro dell'interno ed al ministro dell'agricoltura, per sapere se sia intenzione del Governo di consentire alle proposte avanzate dal Commissario amministratore dell'Opera Pia Falcon Vial di S. Vito al Tagliamento aventi per iscopo il mutamento delle tavole fondamentali di detta istituzione (le quali destinano gli introiti del suo cospicuo patrimonio all'istruzione dei contadini) in un Istituto invece misto per l'insegnamento agricolo ed industriale, nonchè alle proposte variazioni circa la nomina dei dirigenti dell'Istituto, e ciò contrariamente alle intenzioni della testatrice, di cui verrebbero frustrate le volontà con scarso incoraggiamento a futuri lasciti. — Present. pag. 3347 — Risposta scritta pagina 3350.

ROTA FRANCESCO. — Al ministro della guerra per sapere per quali motivi non creda di venire incontro ai desideri degli agricoltori con l'acquistare i bovini necessari per l'Esercito in Italia come si faceva prima e durante la guerra, anzichè in Africa ed in America, rendendo in tal modo un servizio anche al mercato dei cambi, trattenendo in Italia circa 60 milioni di lire e contribuendo efficacemente, colla cooperazione che nell'ora difficile presente si rende necessaria di tutte le volontà e di tutte le possibilità, a risollevar l'economia agraria del nostro Paese. — Present. pag. 5525 — Risposta scritta, pagina 5532.

SAN MARTINO. — Al ministro dei lavori pubblici sulla interpretazione e l'applicazione

INDICE ALFABETICO GENERALE

dell'articolo 60 del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione, convertito in legge con la legge 17 marzo 1930, n. 230. — Present. pag. 3707 — Svolgimento, pag. 3741.

Oratori:

Pennavaria, sottosegr. per le comunicazioni pag. 3741
San Martino » 3741

SARROCCI. — Al ministro dell'agricoltura e delle foreste per sapere: 1° se deve ritenersi esatto nel suo contenuto un comunicato inserito nel « Giornale d'Italia » il 29 gennaio u. s. a richiesta della Sezione autonoma del Genio civile di Terni (e non anche degli uffici del Genio civile delle altre provincie maggiormente interessate), dal quale apparirebbe che è stato ammesso alla pubblicazione il progetto di una ditta privata « per la sistemazione sia idraulica che forestale del bacino montano del fiume Paglia nelle provincie di Arezzo, Grosseto, Perugia, Siena, Terni e Viterbo »; 2° se dalla pubblicazione di quel progetto e dalla assegnazione del termine di tre mesi « per prendere visione del progetto stesso » (accompagnata dall'esplicito richiamo all'articolo 5 del Regio decreto 29 novembre 1925, n. 2644, che sembrerebbe destinato ad altre applicazioni) possono risentire qualche pregiudizio, diretto od indiretto, i proprietari di terreni del comprensorio, ai quali gli articoli 2 e 3 dello stesso decreto assegnano altri termini, non ancora decorsi, per la legale costituzione del Consorzio e per la presentazione, con diritto di preferenza, della domanda di concessione. — Present. pag. 1890 — Risposta scritta, pag. 2065.

SORMANI. — Al ministro delle comunicazioni, per sapere se non crede opportuno e conveniente, data l'importanza internazionale della ferrovia Milano-Como-Gottardo, di includere, nell'elenco dei lavori destinati a fronteggiare le disoccupazioni del prossimo inverno, la costruzione di un soprapassaggio al luogo dell'attuale passaggio a livello presso la strada provinciale che da Milano-Desio-Seregno conduce al piano d'Erba ed Asso e Bellagio nonchè a Lecco.

Detto passaggio a livello, pel transito dei numerosi treni, rimane chiuso frequentemente e a lungo durante la giornata, in modo da creare un serio inconveniente per il turismo e per il commercio di quella industriale e ridente plaga. — Present. pagina 3024 — Risposta scritta, pag. 3026.

SUARDO. — Al ministro di grazia e giustizia circa il progetto delle leggi di previdenza per gli avvocati (istituzione della Cassa pensioni e della Cassa di previdenza) sul quale progetto la Commissione nominata ha elaborato e consegnato due integrali disegni di legge. — Present. pag. 3163 — Risposta scritta, pag. 3351.

SUPINO. — Al ministro delle finanze per conoscere se ritiene opportuno richiamare le società ed in genere gli enti pubblici e privati, che hanno emesso titoli di credito irrimborsabili mediante sorteggio, alla completa osservanza della legge 15 giugno 1926, n. 1263, relativa alla pubblicità dell'elenco dei titoli estratti. — Present. pag. 1616 — Svolgimento, pag. 1645.

Oratori:

Mosconi, min. finanze pag. 1645
Supino » 1646

VALENZANI. — Al ministro della guerra per sapere se non ritenga conforme a giustizia ed equità riconoscere che l'obbligo della costituzione della dote militare non ricorre per quegli ufficiali di complemento, i quali, già amogliati in epoca anteriore alla legge sulla dote militare, vengano promossi ufficiali effettivi per merito di guerra, con il riconoscimento della loro anzianità di tenente e conseguentemente della loro qualità di ufficiali fino da epoca anteriore alla legge stessa. — Present. pag. 1426 — Risposta scritta, pag. 1593.

VALENZANI. — Al ministro delle finanze per sapere se crede di richiamare all'osservanza della irretroattività della legge i dipendenti Uffici finanziari, che erroneamente ritengono applicabili le sanzioni della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, nei riguardi dei contribuenti i quali si trovino a non aver soddisfatto le imposte descritte, non già nei ruoli del 1929 e pubblicati dopo la pro-

INDICE ALFABETICO GENERALE

mulgazione dell'indicata legge, ma nei ruoli pubblicati anteriormente a tale promulgazione, ed anche a molti anni innanzi. — Present. pag. 1592 — Risposta scritta, pagina 1593.

VENINO. — Al Capo del Governo, Primo Ministro, ministro dell'interno, per sapere se non creda opportuna e necessaria una modifica dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione della maternità e dell'infanzia, nel senso di autorizzare l'Opera Nazionale e le Federazioni provinciali dipendenti a curare i ricoveri negli Istituti adatti dei *minori corrigendi anche oltre il loro diciottesimo anno di età e finchè siano chiamati alle armi*, essendo ormai provato dalla esperienza che, perchè l'azione redentrice non abbia ad essere frustrata, occorre, nella maggior parte dei casi, che nessuna soluzione di continuità disciplinare si verifichi, specie in quella età, tra la permanenza del giovane corrigendo nell'Istituto di rieducazione e la sua entrata in servizio militare. — Present. pag. 328 — Risposta scritta, pag. 519.

VENINO. — Al Capo del Governo, ministro dell'interno, per sapere se non creda opportuno e necessario che tra i saggi provvedimenti che il Governo va emanando per la maggiore moralizzazione del Paese, abbia ad essere quello di vietare ai giornali la pubblicazione del resoconto dei processi, specie se riferentisi a fatti sensazionali, e specie quando — come il processo della famigerata banda Pollastri alle Assisi di Milano — le dette pubblicazioni così esorbitano da occupare pagine intere e da trasformare gran parte del giornale in uno dei più foschi romanzi di delittuose avventure.

Tutto ciò potrà avvantaggiare lo smercio del giornale in ragione delle morbose curiosità che esso risveglia, o conferire alla fama dell'avvocato eloquente: non però alla pubblica morale, non però al prestigio nazionale e alla coscienza civile d'un popolo avviato per ben diversa scuola, ai maggiori destini. — Present. pag. 1592.

VICINI ANTONIO. — Al ministro della educazione nazionale per sapere se, a coprire i posti di ispettori scolastici ora vacanti,

non ritenga giusto e doveroso riconoscere il diritto degli ex ispettori scolastici, già vice ispettori, che ebbero la nomina, tennero il grado pel triennio 1919-22, ne esercitarono le funzioni avendo alle dipendenze circoli didattici retti da Regi direttori, reintegrandoli, con precedenza di anzianità sui funzionari comunali che *ope legis* passeranno col 1° gennaio 1934 nei ruoli ispettivi. Potrebbe richiamarsi il precedente relativo agli ispettori centrali o in genere a tutti i funzionari dello Stato che, anche destinati ad altri uffici, vennero sempre richiamati quando i posti del loro grado si resero vacanti. — Present. pag. 6904 — Risposta scritta, pag. 7329.

VICINI ANTONIO. — Ai ministri dell'agricoltura e delle foreste e delle corporazioni per sapere se, a rendere possibile l'effettiva costituzione ed azione del Consorzio per la tutela del vino Lambrusco, vogliano emettere il decreto previsto dall'articolo 2 della legge 10 luglio 1930, n. 1164, per riconoscere l'origine del vino tipico Lambrusco e la relativa delimitazione del territorio corrispondente.

L'on. ministro, S. E. Acerbo, rispondendo al sottoscritto nella discussione del bilancio nel marzo u. s. avvertiva: « L'on. Antonio Vicini è sorto a difesa del suo Lambrusco, il famoso vino emiliano... Sarebbe bene però che i produttori del Lambrusco si affrettassero, onde la provvidenza (del riconoscimento) potesse avere efficacia per la futura campagna vinicola ».

E nel maggio successivo la Federazione degli agricoltori di Modena d'accordo col Consiglio dell'Economia, ed in nome e rappresentanza anche di produttori e cantine sociali modenesi, seguendo l'indicazione ministeriale, avanzò domanda al Ministero dell'agricoltura e foreste per la costituzione del Consorzio.

L'opportunità e la legittimità del decreto fu pure messa in rilievo dal Consiglio dell'Economia con Nota del 3 giugno 1933, n. 5209, diretta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e con raccomandazione all'Ispettorato Agrario di Bologna, che, il 12 giugno 1933, diede assicurazione del più vivo interessamento.

INDICE ALFABETICO GENERALE

Seguendo tale iniziativa parecchie aziende vinicole del Modenese facevano una bellissima affermazione alla Mostra dei vini tipici di Siena, ottenendo un notevole successo; e la sezione agricola e forestale del Consiglio dell'Economia segnava le direttive perchè la zona di produzione fosse delimitata, così nella provincia di Modena, come in quelle di Reggio Emilia e di Bologna, per la costituzione di un *Consorzio unico*, con sede a Modena, per la tutela e vigilanza voluta dalla legge, ed a garantire la produzione genuina del Lambrusco e cioè di uva sorbarese, a graspa rossa, e Salamino, varietà dello stesso tipo di uve lambrusche, costituenti il tipico vino Lambrusco. — Present. pag. 7079 — Risposta scritta, pag. 7330.

VICINI MARCO ARTURO. — Al ministro della guerra per conoscere se non creda doveroso portare la sua benevola attenzione e provvedere con apposite disposizioni legislative sulla sorte dei colonnelli di fanteria ed artiglieria, che non possono ancora essere iscritti sui quadri di avanzamento se non abbiano l'anzianità anteriore al 6 gennaio 1918, mentre ufficiali di pari grado di altre armi possono essere iscritti fino agli anni 1925 e 1926, con stridente disparità di trattamento a danno di valorosi e benemeriti ufficiali, che compiono silenziosamente il loro dovere con la sola prospettiva dei limiti di età e di un modestissimo stato di quiescenza. — Present. pag. 1592 — Risposta scritta, pag. 1594.

VISCONTI DI MODRONE. — Al ministro dell'educazione nazionale per sapere se non ritenga opportuno e necessario:

pur mantenendo in vigore il provvedimento ispirato ad altissima finalità di cultura col quale il Governo Fascista aperse liberamente al pubblico le gallerie ed i musei dello Stato, ma considerando d'altra parte l'impossibilità di provvedere coi mezzi ordinari di bilancio alla doverosa conservazione dei monumenti, istituti ed oggetti d'arte di cui il nostro Paese abbonda e che costituiscono la documentazione più insigne della nostra storia ed insieme il patrimonio più prezioso dello Stato; considerando altresì che per i limitati assegni alle Sopra-

intendenze all'Arte antica, medioevale e moderna d'Italia queste non possono sopprimere neanche alle più urgenti necessità e che perciò ogni anno monumenti, affreschi e pitture vanno sempre più deperendo e si depauperava il patrimonio artistico della Nazione;

adottare per le visite alle gallerie dello Stato il sistema che si pratica con piena soddisfazione del pubblico nei principali musei del mondo, quello cioè di stabilire, in equa misura, una tassa d'ingresso se non per tutti, almeno per alcuni giorni della settimana. Si concilierebbero in tal modo alle imperiose necessità della finanza, le giuste esigenze degli studiosi che amano esaminare ed ammirare le opere d'arte non mescolati fra una folla di visitatori distratti e molesti, ma in una atmosfera di intimo raccoglimento.

A rendere veramente efficace quel qualsiasi provvedimento che l'onorevole ministro credesse di adottare, sarà necessario che una somma equivalente il provento della tassa per l'ingresso alle gallerie e musei dello Stato sia devoluta a beneficio della Soprintendenza, da cui gli Istituti dipendono, e da questa in seguito destinati alla manutenzione ed al restauro dei monumenti ed oggetti d'arte della rispettiva regione. — Present. pag. 3025 — Risposta scritta, pag. 3027.

VISCONTI DI MODRONE, RICCI CORRADO, ORSI, SALATA, SCHANZER, ANTONA TRAVERSI, PULLE, VENTURI, CESAREO, BISTOLFI, SERRISTORI, GREPPI. — Al ministro dell'educazione nazionale. Considerando che l'abolizione totale delle tasse d'ingresso nei Musei e nelle Gallerie del Regno pesa non lievemente sul bilancio dello Stato, in un'ora in cui il Governo fascista si adopera con ogni mezzo per giungere al suo assestamento, i sottoscritti interrogano l'on. Ministro per sapere se egli non creda opportuno, nel modo e nella misura che giudicherà convenienti, fissare una nuova equa tassa d'ingresso, convinti che, mentre non sarebbe di aggravio ai visitatori, gioverebbe alla tutela e conservazione delle opere d'arte. — Present. pag. 3102.

Per la data dello svolgimento parlano il

INDICE ALFABETICO GENERALE

senatore Visconti di Modrone, pag. 3128 —
Giuliano, min. educ. naz. pag. 3128 —
Svolgimento, pag. 3200.

Oratori:

Giuliano, min. educ. naz. . . . pag. 3200
Visconti di Modrone » 3201

VISCONTI DI MODRONE, CONTI, GALLENZA,
MARCHIAFAVA, ANTONA TRAVERSI. — Ai mi-
nistri dei lavori pubblici e delle comunica-
zioni per sapere se non ritengano opportuno
adottare provvedimenti allo scopo di atte-
nuare il soverchio frastuono delle segnala-
zioni acustiche nell'interno dell'abitato, sia
per un doveroso rispetto alla sensibilità del
pubblico, sia per dare alla circolazione del
traffico cittadino quel carattere di ordine e
di disciplina, che regola ormai tutta la vita
nazionale. — Present. pag. 6827.

Leoni, sottosegr. di Stato ai LL. PP. ne
chiede l'abbinamento con quella del sena-
tore Conti, pag. 6827 — Presidente, pa-
gina 6827 — Svolgimento, pag. 6989.

Oratori:

Crollalanza, min. LL. PP. . . . pag. 6989
Visconti di Modrone » 6992

VISOCCHI. — Ai ministri delle finanze e del-
l'agricoltura e foreste per sapere se e come
intendano provvedere per fronteggiare la
sfrenata importazione di grano russo, che
ha quasi annullato il mercato del grano
nazionale e minaccia seriamente l'immi-
nente campagna granaria. — Present. pa-
gina 3025 — Risposta scritta, pag. 3028.

VISOCCHI. — Ai ministri dell'interno e della
giustizia per sapere se giovi al prestigio
della Magistratura e dell'Arma dei Reali
Carabinieri la intensa campagna che da
molti giorni infesta i giornali d'Italia per
la revisione o per la grazia dei condannati
nel processo Cuocolo, e se non credano in-
vece preferibile che l'istruttoria della do-
manda di grazia presentata si compia nel
sereno ambiente del Palazzo di Giustizia,
risparmiando preventivi giudizi e commenti
spesso non esatti che vengono dati da ir-
responsabili. — Present. pag. 2850 — Rispo-
sta scritta, pag. 3027.

VISOCCHI. — Al ministro delle finanze per
sapere se, agli effetti della imposta comple-

mentare, non creda necessario dare chiare,
precise ed uniformi disposizioni per i con-
tributi che si pagano ai Consorzi di bonifica
che negli uffici del Mezzogiorno d'Italia
non sono detratti dalle passività, mentre
altri uffici del Veneto e della Valle Padana
tengono giustamente conto dei detti contri-
buti per determinare il reddito netto sog-
getto alla imposta. — Present. pag. 4329
— Risposta scritta, pag. 4330.

VITELLI, SCIALOJA VITTORIO. — Al ministro
dell'educazione nazionale per sapere, a pro-
posito della costruzione iniziata a Roma
dalla Cassa Nazionale Infortuni in via
IV Novembre a confine con la storica Villa
Colonna, se non ritenga opportuno unifor-
mare le sue decisioni al parere recisamente
contrario espresso dal Consiglio Superiore
per le Antichità e Belle Arti nella riunione
del 19 dicembre 1930, anzichè fondarsi in
successive attenuazioni di forma e di so-
stanza introdotte nel parere stesso per giun-
gere a quella soluzione che era stata deplo-
rata e deprecata dagli autorevoli membri del
supremo consesso artistico dello Stato. —
Present. pag. 3346 — Svolgimento, pagi-
na 3385.

Oratori:

Giuliano, min. educ. naz. . . . pag. 3385
Scialoja Vittorio » 3386
Bonardi » 3390

ZAPPI. — Al ministro della giustizia e degli
affari di culto per sapere se sia giusto sot-
toporre la liquidazione dell'indennità con-
cessa ai titolari o reggenti dei soppressi
subeconomi dei Benefici Vacanti dalla
legge 27 maggio 1929, n. 840, e dal Regio
decreto 30 marzo 1930, n. 286, con stan-
ziamento della spesa occorrente, alla con-
dizione della resa del conto generale, a ga-
ranzia del quale sta e rimane la cauzione,
nonchè la presunzione di regolarità ammi-
nistrativa derivante dall'approvazione dei
conti mensili.

Se sia giusto che una tale condizione
restrittiva imposta con semplice circolare,
debba mantenersi in esecuzione di una
legge di carattere estensivo qual'è quella
27 maggio 1929, dipendente dal Concordato
tra lo Stato e la Chiesa.

INDICE ALFABETICO GENERALE

Se sia giusto sottoporre alla gravosa condizione del conto generale tale indennità concessa, non solo per compensare i cessati gestori del danno risentito per la soppressione del loro ufficio, istituto secolare, ma anche per rimborsarli, sia pure parzialmente, delle indennità di licenziamento dovute, senza indugio, corrispondere ai propri

commessi secondo il contratto d'impiego privato.

Se sia giusto attribuire alla predetta indennità un carattere discrezionale mentre l'articolo 4 del Regio decreto 10 marzo 1930, limita tale carattere al supplemento della indennità. — Present. pag. 3346 — Risposta scritta, pag. 3348.

ORDINI DEL GIORNO APPROVATI

Ordine del giorno presentato durante la discussione dei Patti Lateranensi dai senatori: GREPPI, BOCCONI, BACCELLI PIETRO, IMPERIALI, BISCARETTI ROBERTO, ACTON, CRISPOLTI, VALVASSORI PERONI, AMERO D'ASTE, MALASPINA, DE VECCHI DI VAL CISMON, TANARI, ROLANDI RICCI, SIMONETTA, SEGRÈ SARTORIO, BORSARELLI, MILANO FRANCO D'ARAGONA, PELLI FABBRONI, QUARTIERI, GUACCERO CASTELLI, SORMANI, CORRADINI, SITTA, GINORI CONTI, MONTRESOR, SILI.

Il Senato,

plaudendo alla felice soluzione della questione romana, che sancisce l'indipendenza e la sovranità del Sommo Pontefice per l'esercizio della Sua missione universale e l'irrevocabile riconoscimento, per parte della Santa Sede, di Roma Capitale del Regno d'Italia sotto la Dinastia di Casa Savoia;

traendo dallo storico evento, compiutosi per opera del Regime Fascista, i più fausti auspici per l'avvenire della Patria;

passa alla discussione degli articoli — Approv. pag. 210.

Hanno dichiarato che avrebbero votato favorevolmente a questo ordine del giorno, se fossero stati presenti, i senatori: Borromeo, Calisse, Callaini, Cippico, Conti, Giordano, Pescarolo, Rajna, Rava, Scialoja Vittorio, Suardo, Vanzo, Zappi e Marghieri, pag. 211; Agnelli, Bastianelli, Beneventano, Borletti, Brezzi, Broccardi, Chiappelli, De Capitani d'Arzago, D'Ovidio, Fantoli, Maragliano, Marcello, Marciano, Mattioli Pasqualini, Nava, Novaro, Pagliano, Pais, Pecori Giraldi, Quarta, Rizzetti, Rota Attilio,

Vaccari, Viganò, pag. 303; Volpi, pag. 450; Piaggio, pag. 451; Carminati, pag. 475; Valerio, pag. 525.

Ordine del giorno presentato dalla Commissione per i Decreti registrati con riserva:

Il Senato del Regno,

Veduti i Regio decreti 20 dicembre 1928, 27 aprile, 24 giugno, 28 settembre, 10 e 20 ottobre e 12 dicembre 1929, 16 gennaio e 14 febbraio 1930, con i quali furono rispettivamente collocati a disposizione del Ministero i prefetti del Regno: BOLIS, SELVI, ANGELUCCI, RIZZO, FARINA, BASILE, MARONI, DISANZA, ZANCONATO, FORNACIARI, PACCES, GRASSI, ORIOLO, VIGLIAROLO, MIGLIO, SACCHETTI, PERRONE COMPAGNI e RANDONE; i quali decreti sono stati registrati con riserva dalla Corte dei conti;

Mentre riconosce fondata la riserva della Corte medesima, prende atto dei suddetti decreti. — Approv. pag. 2461.

Ordine del giorno presentato dalla Commissione per i Decreti registrati con riserva:

Il Senato del Regno,

Veduto il Regio decreto 21 gennaio 1929, n. 643, col quale si dettano norme concernenti gli esami di idoneità e di concorso per la promozione per merito distinto al grado IX del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, registrato con riserva dalla Corte dei conti;

Considerando che l'articolo 1° della legge 31 gennaio 1926, n. 100, accorda al potere esecutivo facoltà di emanare norme giuridiche, per quanto riguarda il personale delle Amministrazione dello Stato;

INDICE ALFABETICO GENERALE

Considerando che sebbene il n. 3 dell'articolo stesso escluda dalla suddetta facoltà le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, pure quelle contenute nel Regio decreto 21 gennaio 1929, registrato con la riserva dalla Corte dei conti, non si possono ritenere comprese nella eccezione dell'articolo medesimo;

Ritiene legittimo il Regio decreto 21 gennaio 1929, n. 643. — Approv. pag. 2462.

Ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale che ha esaminato il n. 544: « Definizione delle controversie in materia di usi civici ».

« L'Ufficio fa voti che, con una speciale legge interpretativa, sia dichiarato che, agli effetti dell'appellabilità immediata, è sentenza definitiva quella che decide sulla esistenza, natura ed estensione dei diritti e sulla rivendicazione delle terre, anche quando, ai fini dell'esecuzione del pronunziato, ordini delle istruzioni.

Fa pure voti che sia anche disposto che l'appello abbia effetto sospensivo. — Approvato, pag. 2989.

Ordine del giorno presentato durante la discussione del n. 523, dai senatori: MAROZZI, DE CILLIS, STRAMPELLI, MENOZZI, DE CAPITANI D'ARZAGO, DI FRASSINETO, SARROCCHI, VISCONTI DI MODRONE.

Il Senato,

vista la dotta relazione dell'Ufficio Centrale che accompagna il disegno di legge

per la « Estensione della disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro ai rapporti di compartecipazione nel ramo di produzione agricola e di piccola affittanza »;

riconoscendo che dal rapporto singolarmente creatosi fra i due contraenti nel contratto di mezzadria deve scaturire una perfetta collaborazione, alla quale si accoppia un efficace mezzo di consolidamento della unità economica e morale della famiglia che può facilitare la ascensione dei contadini verso la razionale piccola proprietà, onde, in questo rapporto, è mirabilmente espressa la millenaria saggezza della nostra stirpe;

considerato che le finalità della mezzadria meglio sono raggiunte quando il mezzadro partecipa anche alla proprietà di alcuni settori del capitale dell'azienda, per esempio, agli attrezzi ed al bestiame;

tenuto presente che la mezzadria deve estendersi ai territori che, con la bonifica integrale e col progresso agricolo, vengono a trovarsi in condizioni favorevoli a questo sistema di conduzione;

afferma la necessità che le norme generali dei capitolati di mezzadria non ostacolino l'adattamento dei singoli contratti alle varie condizioni ambientali e che nella applicazione delle riforme legislative la mezzadria non solo conservi, ma sempre più sviluppi il suo carattere associativo, sempre più consolidi il sano istituto della famiglia rurale. — Approv. pag. 5578.

INDICE GENERALE ALFABETICO ⁽¹⁾

A

- Abbazia, nn. 174, 1065.
- Abilitazione alle discipline statistiche, n. 1434.
- Abilitazione professionale, n. 1709.
- ABISSO ANGELO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 103; convalidazione, pag. 106; giuramento, pagina 109.
- Parla sul n. 890, pag. 4394; n. 1531, pag. 6022. Interr. pag. 6719.
- Abruzzi, nn. 882, 1910.
- Abruzzi e Molise, n. 1031.
- Accademia aeronautica, n. 1068.
- Accademia d'Italia, nn. 105, 1151.
- Accademia dei Lincei, n. 349.
- Accademie, n. 1801.
- Accademie militari, n. 638.
- Accensione (Apparecchi di), n. 438.
- Acciaio, nn. 1205, 1690.
- Accordi internazionali, V. Trattati.
- ACERBO GIACOMO, ministro dell'agricoltura e delle foreste.
- Parla sul n. 352, pag. 2202; n. 368, pag. 2204; n. 441, pag. 2494; n. 472, pagina 2496; n. 475, pag. 2511; n. 544, pagina 2988; n. 758, pagg. 3567-3649; n. 1102, pag. 4645; n. 1262, pag. 5191; n. 1421, pag. 5783; nn. 1438, 1474, pag. 5887; n. 1515, pag. 6001; n. 1810, pag. 6896.
- Aceto, n. 398.
- Acque, nn. 79, 164, 249, 413, 1697.
- Acque gassose e minerali, n. 1143.
- Acquedotti: Bottaccione, nn. 69, 1100; Molinella, n. 937; Monferrato, n. 633; Paola, n. 1626; Pugliese, nn. 66, 189, 587, 1254, 1379, 1405; Ravello, n. 119; Simbrivio, n. 938.
- ACTON ALFREDO, senatore: nominato membro supplente della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765; eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815.
- Relatore sui nn. 822, 1424, 1856.
- Adda, n. 747.
- Adige, n. 1697.
- Adige-Garda, n. 433.
- Adria (Società), nn. 494, 752.
- Adria-Ariano (Ferrovia), n. 583.
- Aeronautica civile, nn. 76, 156, 763, 1216, 1291, 1510, 1857, 1956.
- Aeronautica militare: ordinamento, nn. 663, 1001; personale militare, nn. 309, 716, 1070, 1856, 1857, 1973; servizi, nn. 300, 1180, 1840. V. anche: nn. 75, 192, 208, 464, 654, 701, 734, 907, 1011, 1052, 1068, 1134, 1138, 1400, 1480, 1593, 1811, 1812, 1899. V. anche: Indennizzo aeronautico, sottufficiali, ufficiali.
- Aeronautica (Ministero), nn. 1011, 1054, 1393; preventivi, nn. 97, 414, 843, 1212, 1606, 1878. V. anche: Bilanci, prelevamenti dal fondo di riserva.
- Aeroporti, nn. 1216, 1393, 1589.
- Affari di culto, n. 1491.
- Affari esteri (Ministero): preventivi, nn. 60, 497, 819, 1243, 1636, 1958.

(1) Il numero preceduto dall'abbreviazione n. rinvia all'elenco dei disegni di legge disposti per ordine di presentazione a pag. 7359 dell'Indice generale. Il numero preceduto dall'abbreviazione pag. rinvia alle pagine delle Discussioni. Le Interpellanze e le Interrogazioni sono disposte secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei presentatori nell'Indice generale a pagg. 7527 e 7529.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Africa meridionale, n. 1975.
 Africano (Periplo), n. 1091.
 Agenti delle imposte, n. 1166.
 Agenti di cambio, n. 1440.
 Agenti di pubblica sicurezza, n. 490.
 Agevolazioni tributarie, nn. 1300, 1613, 1618, 1714, 1974.
 A. G. I. P., nn. 576, 1804.
 AGO PIETRO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6729; convalidazione, pag. 6731; giuramento, pagina 6738.
 Agricoltori benemeriti, nn. 1112, 1135, 1297, 1298.
 Agricoltura e foreste (Ministero), nn. 1112, 1629; preventivi, nn. 157, 475, 758, 1102, 1515, 1810.
 Agro pontino, n. 1689.
 Agrumeti, nn. 613, 657.
 Agrumi, n. 379.
 Agrumicoltura, n. 1766.
 Aja, n. 702.
 Albania, nn. 194, 1551.
 Alberghi, nn. 1183, 1453, 1676.
 ALBERICI PIETRO, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 62; convalidazione, pag. 64; giuramento, pag. 110. Relatore sul n. 211. Commemorazione, pag. 6708.
 Alberti Annibale: proposta di nomina a Segretario generale del Senato, pag. 300; votazione, pag. 302.
 ALBERTONI PIETRO, senatore. Commemorazione pag. 6706.
 Albi, nn. 600, 831, 1312, 1380. *V. anche:* Ordini professionali.
 ALBICINI ALESSANDRO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 103; convalidazione, pag. 106; giuramento, pagina 133.
 ALBINI GIUSEPPE, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765. Parla sul n. 99, pag. 539; n. 348, pag. 1982; n. 1560, pag. 6156. Commemorazione, pag. 6709.
 ALBRICCI ALBERICO, senatore: nominato ministro di Stato, pag. 5491.
 Alcool, nn. 398, 1511, 1522, 1642, 1644.
 Alcool metilico, n. 725.
 ALFIERI DINO, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Parla sul n. 566, pag. 3046. Interr. pagina 4632.
 Alleanza cooperativa torinese, n. 1859.
 Allievi ufficiali, n. 1039.
 Alloggi, *V.* Case di alloggio.
 Alluminio, n. 1186.
 Alluvioni, nn. 374, 448, 635, 1093, 1479. *V. anche:* Calamità pubbliche.
 Alto Commissario di Napoli, n. 1200.
 AMANTEA LUIGI, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6729; convalidazione, pag. 6731; giuramento, pag. 6738.
 Ambasciate, nn. 241, 1764.
 America, n. 1091.
 AMERO D'ASTE STELLA MARCELLO, senatore: eletto commissario di sorveglianza al Debito pubblico, pag. 41; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765. Parla sul n. 96, pag. 581; n. 240, pag. 1798; n. 531, pag. 2776; n. 714, pag. 3287. Relatore sul n. 659. Commemorazione, pag. 4289.
 Amministrazione dello Stato, nn. 592, 639; conti consuntivi, nn. 269, 612, 988, 1359, 1722.
 Amministrazione del patrimonio dello Stato, n. 454.
 Amministrazione giudiziaria, n. 1406.
 Amministrazione pubblica, n. 543.
 Amministrazione postale e telegrafica, n. 582.
 Ancona, n. 151.
 ANCONA UGO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 50. Parla sul n. 97, pag. 567; n. 187, pag. 1136; n. 414, pag. 2214; n. 541, pag. 2854; n. 843, pag. 3703; n. 877, pagg. 3903-3923; n. 912, pag. 4190; n. 1152, pagg. 4779, 4780; n. 1282, pag. 5435; n. 1530, pag. 6105; n. 1664, pag. 6527; n. 1871, pag. 7002. Relatore sui nn. 76, 97, 101, 156, 176, 414, 843, 1152, 1322, 1481, 1530, 1592, 1614, 1698, 1699, 1700, 1701, 1723, 1724, 1871.
 Ancoraggio, nn. 755, 1682.
 ANDREONI ANTONIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6726; convalidazione, pag. 6728; giuramento, pag. 6738.
 Anno Santo, n. 1682.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- ANSELMI GIORGIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6833; convalidazione, pag. 6835; giuramento, pag. 6848.
- ANSELMINO FEDERICO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; convalidato in Comitato segreto, pag. 1164; giuramento, pag. 1409.
- Antichità, n. 1623.
- Antichità e Belle arti, interr. pag. 4332.
- Antimonio, n. 1069.
- ANTONA TRAVERSI GRISMONDI GIANNINO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 136; convalidazione, pag. 138; giuramento, pag. 163.
Parla sul n. 648, pag. 3204; n. 924, pagina 4174; n. 1560, pag. 6172; n. 1605, pag. 6431.
Relatore sui nn. 648, 924.
- Aosta, nn. 221, 1073.
- Appalti, n. 1181.
- Appannaggio, nn. 850, 936, 968, 969, 1239.
- APPIANI GIOVANNI, senatore.
Parla sul n. 49, pag. 311.
Relatore sui nn. 44, 444.
- Architetti (Dottori), n. 1238.
- Architettura navale (Vasca di), nn. 73, 589, 808.
- Archivi notarili, n. 1661.
- Arcipelago toscano, n. 660.
- Arco, n. 1187.
- Arena Alfonso, n. 359.
- Ariano-Adria (Ferrovia), n. 583.
- ARLOTTA ENRICO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 2998.
Commemorazione, pag. 6706.
- ARPINATI LEANDRO, sottosegretario di Stato per l'interno.
Parla sul n. 401, pag. 2084; n. 481, pagina 2560; n. 461, pagg. 2592-2593; n. 486, pag. 2597; n. 803, pag. 3500; n. 1184, pagina 5335; n. 1575, pag. 6350. Interr. pag. 4388.
- ARRIVABENE VALENTI GONZAGA GIBERTO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 104; convalidazione, pag. 106; giuramento, pag. 163.
Commemorazione, pag. 6707.
- Arsenale della Spezia, n. 759.
- Artiglieria (Personale tecnico di), n. 1352.
- ARTOM ERNESTO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; eletto membro della Commissione sui trattati di commercio, pag. 1815.
Parla sul n. 508, pag. 2801.
Relatore sui nn. 184, 328, 458, 511, 512, 654, 976, 993, 995, 1136.
- ASINARI DI BERNEZZO DEMETRIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 113; convalidazione, pag. 115; giuramento, pag. 182. Nominato membro supplente della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765.
Parla sul n. 1202, pag. 5163.
Relatore sul n. 1450.
- ASINARI DI SAN MARZANO ENRICO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6729; convalidazione, pagina 6731; giuramento, pag. 6738.
- Ascensori, n. 799.
- Aspettativa, n. 192.
- Aspirante (Grado di), n. 507.
- ASQUINI ALBERTO, sottosegretario di Stato per le corporazioni.
Parla sul n. 1550, pag. 6260; n. 1892, pag. 7179.
- Assab-Dessié, nn. 139, 434.
- Assegnazioni, V. Bilanci.
- Assegni vitalizi, nn. 108, 262, 327, 359, 627, 658, 927. Interr. pag. 2457.
- Assegno bancario (Riforma delle disposizioni sull'), pag. 6872.
- Assicurazione (Enti di), n. 1897; fusione di società, n. 256; Istituto nazionale, n. 1022, documenti, pagg. 1557, 3317, 4292, 5491, 5910, 6705; polizze dei combattenti, n. 1558; tasse, n. 338.
- Assicurazione contro gli infortuni, nn. 1648, 1887.
- Assicurazione contro le malattie, nn. 530, 582, 965, 1473.
- Assicurazione delle navi, n. 1324.
- Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, n. 1240.
- Assicurazioni private, nn. 107, 256, 1292, 1783, 1897.
- Assicurazioni sociali (Cassa di), nn. 402, 1689.
V. anche: Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.
- Associazioni di dipendenti pubblici, nn. 213, 362, 1581.
- Associazioni di Scienze, Lettere e Arti, numero 1801.

INDICE ALFABETICO GENERALE

Associazioni di madri e vedove, n. 43.
 Associazioni sindacali, nn. 25, 680, 1816.
 Aste, n. 1166.
 Asuero, interr. pag. 1644.
 Atti internazionali, V. Trattati.
 Aurelia (Via), interr. pag. 4584, 5532.
 Ausiliaria (Collocamento in), n. 1224.
 Austria, nn. 718, 971, 1149, 1160, 1270, 1333, 1412, 1446, 1504, 1673, 1688.
 Austriaci (Istituti di previdenza sociale), numero 1797.
 AUTERI BERRETTA GIOVANNI, senatore.
 Commemorazione, pag. 143.
 Autisti, n. 1888.
 Autocamionali, nn. 1336, 1378, 1680.
 Automobile Club, nn. 1137, 1497, 1711, 1925.
 Automobili, n. 1004.
 Automobilismo, nn. 437, 652, 1137, 1208, 1300, 1706, 1709, 1727.
 Automotrici ferroviarie, n. 1691.
 Autorimesse, n. 498.
 Autorizzazione di spese, V. Bilanci, variazioni.
 Autostrade, nn. 120, 643, 644. Interr. pag. 6989.
 Autotrasporti, interr. pag. 6989.
 Autoveicoli, nn. 547, 617, 1017, 1542, 1828, 1852, 1888.
 Autovetture, n. 1513.
 Avanzamento, V. Ufficiali.
 Avellino, n. 374.
 Aviazione da turismo, nn. 1857, 1956.
 Avvocati, nn. 754, 1380, 1579, 1619, 1961
 Interr. pagg. 3030, 3351.
 Avvocatura dello Stato, n. 1581, 1700.
 Azienda generale italiana petroli, nn. 576, 1804
 Aziende industriali, n. 393.
 Aziende patrimoniali, n. 1486.
 Aziende sociali, n. 1099.
 Azioni nominative, interr. pag. 4744.
 Azioni privilegiate, n. 1498.
 Azoto, nn. 1012, 1866.
 AZZARITI FRANCESCO SAVERIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6727; convalidazione, pag. 6728; giuramento, pag. 6739.

B

BACCELLI ALFREDO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; eletto commissario per l'esame del numero 98, pag. 308; nominato membro effettivo

della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1408; dà le dimissioni da membro della Commissione d'istruzione, pag. 1757; nominato membro ordinario della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1765; nominato membro della Commissione per il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati, pag. 5557.

Parla sul n. 157, pag. 811; n. 872, pag. 3978; nn. 1132 e 1127, pag. 4852; n. 1560, pagina 6139; n. 1870, pag. 6968.

Relatore sui nn. 141, 293, 385, 394, 491, 595, 1632, 1870.

BACCELLI PIETRO, senatore.

Relatore sui nn. 231, 238, 249.

Commemorazione, pag. 2797.

Bachicoltura, nn. 970, 1438, 1474, 1590, 1652, 1819.

BAISTROCCHI FEDERICO, sottosegretario di Stato per la guerra.

Parla sul n. 1879, pag. 7043; n. 1917, pag. 7186.

Balbi (Vedova Cadorna), n. 108.

BALBO ITALO, ministro dell'aeronautica.

Parla sul n. 414, pag. 2219; n. 843, pagina 3698; n. 1212, pag. 5217.

Nominato maresciallo dell'aria, n. 1812, pag. 6916.

Manifestazione del Senato, pag. 3056.

Balilla (Opera Nazionale), nn. 275, 279, 522.

Banane, n. 732.

Banca austro-ungarica, n. 979.

Banca cooperativa di credito agricolo di Firenze, nn. 1141, 1142.

Banca d'Italia, nn. 797, 1490.

Banca del lavoro, nn. 145, 281.

Banche, n. 1505.

Banchi del lotto, V. Lotto.

Banco di Napoli, nn. 66, 310, 787, 788, 977.

Banco di Sicilia, nn. 299, 787, 788, 977, 1372.

Bande musicali, nn. 339, 365, 1040, 1121, 1955.

Bandiere estere, n. 131.

BARCELLONA PIETRO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6727; convalidazione, pag. 6728; giuramento, pag. 6739.

Bari, nn. 374, 591, 635, 1119, 1760.

BARZILAI SALVATORE, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pagina 1765.

Parla sul n. 1636, pag. 6524.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Baschi, n. 1267.
- Basilica di S. Marco, n. 1493.
- Basilicata, n. 882.
- Bassa Lodigiana, n. 623.
- BASTIANELLI RAFFAELE, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 112; convalidazione, pag. 115; giuramento, pag. 133.
- Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 2998; dimissionario da membro della Commissione per il giudizio, pagina 3150.
- BATTAGLIERI AUGUSTO, senatore.
- Commemorazione, pag. 7.
- BAZAN ENRICO, senatore: annuncio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 82; convalidazione, pag. 85; giuramento, pag. 91.
- Eletto commissario per l'esame del n. 98, pag. 308; nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione, pagina 1408; dà le dimissioni da membro supplente della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1757; nominato membro supplente della Commissione permanente di istruzione, pag. 1765.
- Relatore sui nn. 41, 53, 70, 111, 182, 360, 464, 473, 574, 879, 925, 927, 1641.
- Belgio, nn. 1161, 1447.
- BELLINI GIUSEPPE, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; dà le dimissioni da membro della Commissione parlamentare per la riforma dei codici, pag. 1558.
- Relatore sul n. 7.
- Commemorazione, pag. 5905.
- BELLUZZO GIUSEPPE, ministro della pubblica istruzione.
- Parla sul n. 89, pagg. 485, 492.
- Belmonte Calabro, n. 1173.
- Belmonte del Sannio, n. 1847.
- BELTRAMI LUCA, senatore.
- Commemorazione, pag. 6707.
- Benefici vacanti, interr. pag. 3348.
- Benemeriti della Causa nazionale, n. 1380.
- Benevento, n. 1610.
- Bengasi, n. 1353.
- BENSA FELICE, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 136; convalidazione, pag. 138; giuramento, pagina 144.
- Benzina, nn. 1691, 1864.
- BERGAMASCO EUGENIO, senatore.
- Parla sul n. 657, pag. 3158.
- BERGAMINI ALBERTO, senatore: eletto commissario per la Biblioteca, pag. 34.
- Bergamo, nn. 120, 1093.
- Bergamoto, nn. 516, 1035, 1475.
- BERIA D'ARGENTINE TANCREDI LUIGI, senatore.
- Commemorazione, pag. 4289.
- BERIO ADOLFO, senatore: eletto membro della Commissione per il Regolamento interno, pag. 50; eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815; nominato commissario per le disposizioni sulla finanza locale, pag. 2998; nominato membro della Commissione per i codici civile, di procedura civile, di commercio e per la marina mercantile, pag. 6710.
- Parla sul n. 172, pagg. 1414, 1415; sulle modificazioni al Regolamento interno del Senato, Doc. CXXXIII, pag. 1602; n. 379, pag. 2566; n. 557, pag. 2968; n. 517-A, pag. 3017; n. 603, pag. 4251; n. 902, pagina 4358; n. 1023-A, pag. 4452; nn. 1132 e 1127, pag. 4872; n. 1110, pag. 4911; n. 1250, pag. 5205; n. 1301, pag. 5507; n. 1388, pag. 5691; n. 1395, pagg. 5762, 5763; numeri 1438 e 1474, pag. 5887; sulle modificazioni al Regolamento del Senato, Documento CLII-A, pag. 6123; n. 1550, pag. 6218.
- Relatore sui nn. 18, 19, 26, 152, 172, 227, 271, 297, 299, 300, 302, 324, 326, 379, 386, 403, 423, 433, 451, 462, 467, 501, 517, 548, 591, 592, 623, 641, 656, 671, 680, 681, 688-A, 729, 738, 751, 753, 754, 756, 766, 772, 775, 777, 784, 787, 790, 802, 818-A, 828, 834, 849, 850, 866, 868, 902, 903, 932, 933, 937, 938, 943, 949, 963, 981, 1020, 1041, 1046, 1103, 1127, 1132, 1164, 1173, 1217, 1269, 1291, 1295, 1301, 1304, 1306, 1318, 1324, 1337, 1341, 1363, 1370, 1388, 1395, 1427, 1474, 1477, 1479, 1483, 1484, 1487, 1503, 1510, 1521, 1528, 1535, 1538, 1590, 1591, 1602, 1613, 1646, 1680, 1683, 1684, 1686, 1689, 1704, 1715, 1734, 1743, 1778, 1779, 1780, 1782, 1798, 1803, 1804, 1805, 1809, 1816, 1854, 1855, 1864, 1873, 1911, 1923, 1933, 1934, 1961, Doc. CXXXIII, CLII-A, CLIII.
- Bernalda, n. 1463.
- BERNOCCHI ANTONIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 122;

INDICE ALFABETICO GENERALE

- convalidazione, pag. 128; giuramento, pagina 144.
- Commemorazione, pag. 3009.
- Bersezio (Strada), interr. pag. 1789.
- BERTETTI MICHELE, senatore.
- Commemorazione, pag. 1773.
- BERTI SILVIO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
- Relatore sul n. 100.
- Commemorazione, pag. 3008.
- Bestiame, nn. 914, 1096, 1139, 1326, 1334, 1362.
- Bevande alcoliche, V. Alcool.
- BEVERINI GIOVANNI BATTISTA, senatore: annuncio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6744; convalidazione, pagina 6746; giuramento, pag. 6756.
- BEVIONE GIUSEPPE, senatore: funge da segretario provvisorio, pagg. 5, 13, 21; eletto membro della Commissione di finanza, pagina 38; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; eletto membro della Commissione per l'esame dei decreti-legge, pag. 3051; dimissionario dalla Commissione per l'esame dei decreti-legge, pag. 3317; nominato membro della Commissione per l'esame dei decreti-legge, pagina 1885.
- Parla sui nn. 36, 37 e 38, pag. 169; n. 803, pag. 3508; n. 1181, pag. 5332; n. 1243, pag. 5394; n. 1575, pag. 6346; n. 1885, pag. 7057.
- Relatore sui nn. 214, 283, 642, 673, 803, 1184, 1292, 1575, 1959.
- BIAGI BRUNO, sottosegretario di Stato per le corporazioni.
- Parla sul n. 523-A, pagg. 5573, 5585; n. 1550, pag. 6250.
- BIANCHI MICHELE, sottosegretario di Stato per l'interno.
- Parla sul n. 125, pag. 779.
- Commemorazione, pag. 1759. V. anche: nn. 658, 1173 e pag. 4975.
- Biblioteca provinciale di Potenza, interr. pagina 7328.
- Biglietti di banca, nn. 787, 797.
- Biglietti ferroviari, nn. 250, 1527.
- Bilanci:
- assegnazioni straordinarie, nn. 1127, 1138, 1145, 1146, 1172, 1187, 1188, 1393, 1449, 1477, 1480, 1481, 1493, 1495, 1503, 1510, 1514, 1520, 1523, 1528, 1546, 1577, 1592, 1614, 1626, 1627, 1679, 1684, 1698, 1699, 1700, 1805, 1837, 1840;
- consuntivi dell'Amministrazione dello Stato, nn. 269, 612, 988, 1359, 1722;
- consuntivi vari, nn. 270, 428, 488, 609, 610, 611, 820, 821, 1168, 1169, 1283, 1284, 1285, 1540, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1663, 1787, 1788, 1789, 1790;
- stati di previsione: aeronautica, nn. 97, 414, 843, 1212, 1606, 1878; affari esteri, nn. 60, 497, 819, 1243, 1636, 1958; agricoltura e foreste, nn. 157, 475, 758, 1102, 1515, 1810; colonie, nn. 126, 427, 771, 1179, 1556, 1843; comunicazioni, nn. 158, 459, 877, 1221, 1605, 1881; corporazioni, nn. 127, 518, 855, 1110, 1550, 1902; economia nazionale, n. 157; educazione nazionale, nn. 89, 449, 872, 1201, 1560, 1870; finanze, nn. 187, 541, 912, 1282, 1664, 1969; grazia e giustizia, nn. 49, 439, 840, 1194, 1531, 1846; guerra, nn. 99, 404, 858, 1202, 1571, 1879; interno, nn. 125, 401, 803, 1184, 1575, 1959; istruzione pubblica, n. 89; lavori pubblici, nn. 180, 495, 804, 1152, 1530, 1871; marina, nn. 96, 531, 899, 1207, 1607, 1880;
- variazioni e prelevamenti dal fondo di riserva, nn. 93, 102, 186, 218, 255, 316, 322, 370, 385, 415, 421, 434, 487, 502, 503, 529, 538, 551, 552, 590, 607, 651, 668, 669, 670, 727, 744, 770, 813, 848, 873, 874, 918, 952, 953, 954, 955, 956, 1104, 1135, 1176, 1185, 1203, 1247, 1248, 1271, 1298, 1299, 1314, 1316, 1322, 1350, 1373, 1377, 1482, 1512, 1529, 1555, 1566, 1615, 1645, 1702, 1703, 1719, 1786, 1796, 1862, 1939.
- Bilanci coloniali (Consolidamento dei), numeri 153, 1397.
- Bilanci degli enti locali, nn. 318, 1146, 1319, 1492.
- Bilanci dei patrimoni ex-economali, n. 410.
- Birra, nn. 980, 1144. Interr. pag. 1595.
- BISCARETTI DI RUFFIA GUIDO, senatore: annuncio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 82; convalidazione, pag. 85; giuramento, pag. 124.
- Nominato membro supplente della Commissione d'istruzione, pag. 4291; nominato commissario per l'esame del progetto delle nuove disposizioni della legislazione penale militare, pag. 5704.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Relatore sui nn. 51, 649, 716, 760, 870, 1157, 1385, 1435, 1516, 1604, 1624.
- BISCARETTI DI RUFFIA ROBERTO**, senatore: eletto segretario, pag. 15.
Nominato commissario per l'esame del numero 240, pag. 2197.
- BISTOLFI LEONARDO**, senatore.
Commemorazione, pag. 6708.
- BOCCHINI ARTURO**, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6744; convalidazione, pag. 6746; giuramento, pag. 6758.
- BOCCIARDO ARTURO**, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6833; convalidazione, pag. 6835; giuramento, pag. 6848.
- BOCCONI ETTORE**, senatore.
Commemorazione, pag. 4796.
- Bolletti-Censi Cornelia** (Vedova Bianchi), numero 658.
- Bollo, V. Tasse di bollo.**
- Bologna**, nn. 9, 154, 160, 166, 261, 267, 315, 348, 615, 1027, 1384.
- Bolzano**, nn. 305, 1019, 1093.
- BOMBI GIORGIO**, senatore: nominato membro supplente della Commissione permanente di accusa, pag. 1765.
- BONARDI CARLO**, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 91; convalidazione, pag. 94; giuramento, pagina 126.
Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 1816; eletto commissario alla Cassa depositi e prestiti, pag. 7022.
Parla sul n. 414, pag. 2206. Interr. pagina 3390.
Relatore sui nn. 667, 1053, 1056, 1573, 1886.
- BONCOMPAGNI LUDOVISI FRANCESCO**, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 62; convalidazione, pag. 54; giuramento, pag. 70.
Parla sui nn. 1132 e 1127, pag. 4863.
- BONGIOVANNI LUIGI**, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 63; convalidazione, pag. 64; giuramento, pag. 70.
Eletto membro del Consiglio superiore coloniale, pag. 3051.
- Parla sul n. 892, pag. 4065; n. 1179, pag. 4977 e 5007.
Relatore sui nn. 203, 312, 331, 532, 549, 907, 1213, 1360, 1387, 1453, 1634, 1638, 1757, 1845.
- BONICELLI GIACOMO**, senatore: eletto membro della Commissione per i decreti registrati con riserva, pag. 40; nominato membro della Commissione per la riforma dei codici, pag. 1558; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; nominato membro della Commissione per l'esame del n. 395, pag. 1788; eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815.
Fa una proposta, pag. 1405.
Relatore sui nn. 14, 110, 120, 317, 398, 424, 426, 441, 483, 535, 554.
Commemorazione, pag. 3007.
- Bonifiche**, nn. 160, 371, 388, 430, 598, 679, 780, 913, 961, 1101, 1113, 1122, 1125, 1150, 1280, 1622.
- BONIN LONGARE LELIO**, senatore: designato Vicepresidente del Senato, pag. 11; nominato Vicepresidente del Senato, pag. 15; nominato presidente della Commissione permanente d'accusa, pag. 1408; dà le dimissioni da presidente della Commissione d'accusa, pag. 1757; funge da Presidente, pagine 763, 3840, 3891.
Parla sul n. 758, pag. 3566; n. 1243, pag. 5369.
Relatore sui nn. 95, 108, 219, 222, 1160, 1239.
Commemorazione, pag. 6873.
- Borace**, n. 1172.
- Bordighera**, interr. pag. 4482.
- BOREA D'OLMO GIOVANNI BATTISTA**, senatore.
Parla per ringraziare il Senato, pag. 4744.
- BORGHESE FELICE**, senatore.
Commemorazione, pag. 6707.
- Boris, Re di Bulgaria** (Per il matrimonio di), pagg. 2996, 2997.
- BORLETTI SENATORE**, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 123; convalidazione, pag. 128; giuramento, pagina 130.
Parla sul n. 355, pag. 1953; n. 1515, pag. 5974.
- BORSARELLI DI RIFREDDO LUIGI**, senatore: eletto membro della Commissione per il Regolamento interno, pag. 59; nominato

INDICE ALFABETICO GENERALE

- membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
 Parla sul n. 49, pag. 336; n. 187, pag. 1152; n. 404, pag. 2105; n. 497, pag. 2717; n. 758, pag. 3559.
- Borse di studio, n. 1003.
 Borse valori, nn. 978, 1440.
 Boschi, n. 1150.
 Boscotrecase, n. 253.
- BOSELLI cavaliere PAOLO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; nominato commissario per l'esame dei Patti Lateranensi, pag. 139.
 Parla sui nn. 36, 37, 38, pag. 202.
 Relatore sui nn. 36, 37, 38, 61.
 Manifestazione del Senato, pag. 4139.
 Ringraziamenti, pag. 4172.
 Commemorazione, pag. 4587.
- Bottaccione, nn. 69, 1100.
- BOTTAI GIUSEPPE, ministro delle corporazioni.
 Parla sul n. 355, pag. 2016; n. 518, pagina 2628; n. 562, pag. 3341; n. 855, pagina 3748; n. 781, pag. 3786; n. 1110, pagina 4956; n. 1259, pag. 5341.
- Bottidda, n. 1637.
 Bottoni, nn. 898, 993.
 Bovini, interr. pag. 5532.
 Bozzoli, V. Bachicoltura.
 Brasile, nn. 391, 1197, 1245.
 Brenta, n. 278.
 Brescia, nn. 14, 120, 166, 1093, 1297.
- BREZZI GIUSEPPE, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pagina 123; convalidazione, pag. 128; giuramento, pag. 134.
 Eletto commissario per l'esame dei trattati di commercio, pag. 1815.
 Parla sul n. 355, pag. 1969.
 Relatore sui nn. 303, 1410.
- Brindisi, nn. 68, 644. Interr. pag. 2454.
- BROCCARDI EUGENIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pagina 113; convalidazione, pag. 115; giuramento, pag. 124.
 Eletto membro della Commissione per l'esame dei trattati di commercio, pag. 1815; nominato commissario per le disposizioni sulla finanza locale, pag. 2998.
 Parla sul n. 158, pag. 999; n. 557, pagina 2962; n. 1154, pag. 4813; n. 1301, pag. 5507.
- Relatore sui nn. 307, 605, 652, 694, 695, 973, 1012, 1013, 1058, 1175, 1227, 1330, 1332, 1333, 1375, 1470, 1488, 1489, 1501, 1554, 1578, 1620, 1721, 1730, 1731, 1759, 1887, 1893, 1960.
- BROGLIÀ GIUSEPPE, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6833; convalidazione, pag. 6835; giuramento, pag. 6848.
 Eletto commissario alla Cassa depositi e prestiti, pag. 7022.
- Bromo, n. 377.
- BRONDI VITTORIO, senatore.
 Commemorazione, pag. 4887.
- BRUGI BIAGIO, senatore: annuncio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 91; convalidazione, pag. 94; giuramento, pagina 101.
 Nominato membro della Commissione parlamentare per l'esame dei codici, pag. 6375.
 Parla sul n. 872, pag. 3981; n. 1560, pag. 6164.
- BRUSATI ROBERTO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
- BRUSATI UGO, senatore: eletto Questore, pagina 17; nominato Ministro di Stato, pagina 6872.
 Relatore sui nn. 134, 173, 192, 208, 347, 391, 406, 407, 418.
- BUFFARINI GUIDI GUIDO, sottosegretario di Stato per l'interno.
 Parla sul n. 1959, pag. 7171.
- Bulgaria, n. 1085.
 Buonconvento, n. 1684.
 Buoni novennali, nn. 911, 1204, 1938.
 Buoni postali, n. 1041.
 Burro, nn. 352, 1191, 1651.
 Burro di cacao, n. 1394.
- BURZAGLI ERNESTO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6741; convalidazione, pag. 6743; giuramento, pag. 6756.
- Busto Arsizio, V. n. 443.

C

- Cacao, n. 562.
 Caccia, n. 315. Interr. pagg. 4414, 6719.
- CACCIANIGA GINO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 113;

INDICE ALFABETICO GENERALE

- convalidazione, pag. 115; giuramento, pagina 124.
 Parla sul n. 525, pag. 2825.
 Relatore sui nn. 78, 226.
- Caduti in guerra, nn. 924, 925, 1949.
 Caduti per la Causa nazionale, nn. 925, 1923.
 Caffè, nn. 456, 1059, 1214.
 Cagliari, n. 374.
- CAGNETTA LUIGI, senatore: nominato membro supplente della Commissione permanente d'accusa, pag. 1408; dà le dimissioni da membro supplente della Commissione d'accusa, pagina 1757; eletto commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 1890.
- CAGNI UMBERTO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
 Relatore sul n. 262.
 Commemorazione, pag. 4888.
- Calabria, n. 882.
 Calambrone, n. 1603.
 Calamità pubbliche, nn. 56, 154, 165, 200, 247, 374, 447, 448, 619, 635, 678, 742, 775, 812, 842, 860, 864, 882, 884, 896, 1005, 1008, 1009, 1029, 1030, 1032, 1093, 1118, 1189, 1376, 1478, 1479, 1633, 1724, 1779, 1926. *V. anche:* Alluvioni, Cicloni, Frane, Incendi, Mareggiate, Terremoti.
- Calasetta, n. 72.
 Calcutta, n. 43.
- CALISSE CARLO, senatore: eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli, pag. 37; nominato commissario per l'esame dei Patti Lateranensi, pag. 139; nominato membro della Commissione per la riforma dei codici, pag. 1558; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; nominato commissario per l'esame del n. 395, pag. 1788.
 Parla sul n. 840, pag. 3857; n. 1243, pag. 5388.
- CALLAINI LUIGI, senatore: eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815.
 Relatore sui nn. 329, 353, 400, 627, 636, 894.
 Commemorazione, pag. 6248.
- Calmieri, n. 566.
 Caloveto, n. 1946.
 Cambi, n. 1000.
- Cambiale, nn. 673, 1335, 1802. Interr. pagine 5956, 6705.
- Camera dei deputati, n. 170. Scioglimento, pag. 5.
- Camere agrumarie, nn. 31, 379.
 Camere di commercio, n. 133.
- CAMERINI VINCENZO, senatore: eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 1816.
 Parla sulle modificazioni al Regolamento interno del Senato, pag. 1634; sul n. 475, pag. 2483; n. 758, pag. 3623; n. 523-A, pag. 5577; su alcune petizioni, pag. 7157.
 Relatore sui nn. 1278, 1356, 1417.
- Campagne di guerra, n. 406.
 Campello sul Clitunno, n. 599.
 Campi di fortuna, nn. 1011, 1459.
- CAMPILI GIULIO, senatore: annuncio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 63; convalidazione, pag. 65; giuramento, pagina 89.
- Campione, n. 1591.
 Campobasso, n. 1847.
- CAMPOLONGO FRANCESCO, senatore: annuncio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6727; convalidazione, pag. 6728; giuramento, pag. 6739.
- Canale Cavour, n. 1914.
 Cancellerie giudiziarie, nn. 121, 254, 894.
 Canonici, nn. 833, 906. *V. anche:* pagg. 524, 605.
 Cantine sociali, nn. 664, 713.
 Cantonieri, n. 1355.
 Capitani di lungo corso, n. 1293.
- Capo del Governo, *V. MUSSOLINI cavaliere BENITO.*
- CAPOTORTO GIOVANNI PIETRO, senatore.
 Commemorazione, pag. 3674.
- CAPPA INNOCENZO, senatore: annuncio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 103; convalidazione, pag. 106; giuramento, pagina 110.
 Interr. pag. 4331.
- Capo di S. M. dell'Esercito, n. 1757.
 Capo di S. M. della Marina, n. 1604.
 Cappellani militari, n. 648.
 Capre, n. 445.
 Carabinieri, nn. 53, 258, 365, 704, 1458, 1818.
 Carbone, nn. 289, 528, 733, 916, 994, 1375, 1488, 1489, 1618, 1849, *V. anche* pag. 4292.
 Carburanti, nn. 922, 1960.
 Carburatori, n. 1828.
 Carceri, n. 890. Interr. pag. 3766.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- CARLETTI OTTORINO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pagina 136; convalidazione, pag. 138; giuramento, pag. 139.
Relatore sui nn. 47, 48, 257, 334, 341, 392, 453, 1055, 1944.
- CARMINATI ANGELO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pagina 122; convalidazione, pag. 128; giuramento, pag. 134.
- Carnaro, nn. 4, 457, 617, 998. *V. anche* Zona franca.
- Carni, nn. 656, 975, 1139, 1362, 1392.
- Caroviveri, n. 1.
- Carrara, nn. 271, 474, 636, 1106, 1107, 1517.
- Carte valori, n. 588.
- Cartografia, n. 408.
- Casa dello studente, n. 709.
- Casale Cremasco, n. 1944.
- Casalini (Vedova), n. 927.
- CASALINI VINCENZO, sottosegretario di Stato per le finanze.
Parla sul n. 478, pag. 2711.
- CASANUOVA MARIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 82; convalidazione, pag. 85; giuramento pagina 110.
Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 4291.
Interr. pag. 5532.
Relatore sui nn. 32, 33, 114, 114-B, 167, 220, 1156.
- Cascami di cotone, n. 1730.
- Case, nn. 190, 209, 334, 905, 951, 1268, 1396, 1414, 1741.
- Case per gli impiegati dello Stato, nn. 195, 209, 334, 753, 761, 883, 958, 1418, 1851, 1935.
- Case popolari ed economiche, nn. 124, 305, 471, 676, 866, 895, 908, 951, 1009, 1268, 1396, 1414, 1743, 1776.
- Caserte, nn. 1138, 1389, 1713.
- CASERTANO ANTONIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 55; convalidazione, pag. 59; giuramento, pagina 101.
Eletto membro della Commissione di finanza, pag. 5989.
Parla sul n. 819, pag. 4116.
- CASOLI VINCENZO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6727; convalidazione, pag. 6728; giuramento, pag. 6739.
- Casotto, n. 219.
- Cassa depositi e prestiti, nn. 18, 191, 288, 703, 1439, 1612, 1853.
- Cassa di ammortamento del Debito Pubblico, nn. 86, 902.
- Cassa invalidi marina mercantile, n. 1838.
- Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, n. 1689.
- Cassa nazionale infortuni, Interr. pag. 3385.
- Cassa nazionale malattie addetti al commercio, n. 1890.
- Cassazione, nn. 1348, 1413.
- Casse di risparmio, nn. 78, 226, 228, 875, 964, 1064, 1403.
- Casse di soccorso ferrotramviarie, n. 480.
- Casse postali, nn. 700, 1341, 1439, 1768.
- Casse rurali e agrarie, n. 1262.
- CASSIS GIOVANNI, senatore: nominato membro effettivo della Commissione permanente di accusa, pag. 1408; dà le dimissioni da membro della Commissione d'accusa, pag. 1757; nominato membro ordinario della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765.
- Castagno, n. 985.
- Castel di Iudica, n. 1943.
- CASTELLANI ALDO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 82; convalidazione, pag. 85; giuramento, pagina 134.
Parla sul n. 563-A, pag. 3334.
- Castelli, n. 1528.
- CASTELLI MICHELE, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 72; convalidazione, pag. 75; giuramento, pagina 110.
Relatore sui nn. 1558, 1628, 1639.
- Castelnuovo d'Istria, n. 4.
- Castelmezzano, n. 1045.
- Castel Ritaldi, n. 599.
- Castiadas, n. 1924.
- Catania, nn. 266, 1724.
- Catanzaro, n. 375.
- Catasto, nn. 181, 1083, 1167. *V. anche* pagina 3317.
- CATELLANI ENRICO, senatore.
Relatore sui nn. 1398, 1468.
- CATTANEO GIOVANNI, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 71;

INDICE ALFABETICO GENERALE

- convalidazione, pag. 74; giuramento, pagina 77.
 Parla sul n. 1571, pag. 6288.
 Relatore sui nn. 1416, 1524.
- CATTANEO RICCARDO, senatore.
 Commemorazione, pag. 4290.
- CATTANEO DELLA VOLTA GIUSEPPE, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6833; convalidazione, pagina 6835; giuramento, pag. 6848.
- Cattedrali, n. 337.
- Cauzioni, n. 963.
- CAVAGNARI DOMENICO, sottosegretario di Stato per la marina. Delegato ad intervenire alle sedute parlamentari, pag. 6704.
 Parla sul n. 1880, pag. 7038.
- CAVALLERO UGO, senatore.
 Funge da segretario provvisorio, pagg. 5, 13, 21.
 Parla sul n. 355, pag. 1957.
- CAVAZZONI STEFANO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pagina 54; convalidazione, pag. 57; giuramento, pag. 70.
 Nominato membro supplente della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765; eletto membro della Commissione per l'esame dei trattati di commercio, pag. 1815.
 Parla sul n. 803, pag. 3456; n. 1885, pag. 7074.
 Relatore sul n. 1464.
- Cave auremiane, n. 537.
- Cavi telegrafici e telefonici, n. 82.
- CAVIGLIA cavaliere ENRICO, senatore: eletto commissario per l'esame dei Patti Lateranensi, pag. 139; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
- Cecconi (In onore dell'aviatore), pag. 3384.
- Cecoslovacchia, nn. 163, 604, 718, 1877.
- CELESIA DI VEGLIASCO GIOVANNI, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 82; convalidazione, pag. 85; giuramento, pag. 124.
 Nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1408; dà le dimissioni da membro supplente della Commissione d'istruzione, pag. 1757; nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1765; eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815; nominato commissario per lo studio delle disposizioni legislative sulla finanza locale, pag. 2998; dimissionario da membro supplente della Commissione d'istruzione, pag. 5492.
 Parla sul n. 187, pag. 1148; n. 401, pagina 2056; n. 459, pag. 2524; n. 508, pag. 2802; n. 557, pag. 2935; n. 612, pag. 3078; n. 803, pag. 3447; n. 877, pag. 3903; n. 819, pagina 4033; n. 1152, pag. 4720; n. 1091, pag. 4772; n. 1243, pag. 5377; n. 1550, pag. 6214; n. 1575, pag. 6344; n. 1664, pag. 6540; n. 1810, pag. 6892; n. 1885, pag. 7089; n. 1881, pag. 7141.
 Relatore sui nn. 261, 285, 367, 431, 442, 446, 469, 508, 565, 579, 583, 586, 597, 637, 660, 661, 679, 728, 749, 761, 764, 767, 785, 786, 852, 853, 869, 876, 941, 942, 944, 945, 946, 982, 987, 1023-A, 1024, 1087, 1091, 1108, 1115, 1130, 1172, 1181, 1195, 1209, 1264, 1308, 1340, 1345, 1346, 1366, 1476, 1491, 1548, 1549, 1581, 1617, 1619, 1653, 1654, 1738, 1750, 1897.
- Celle sul Rigo, n. 1778.
- Cementi, nn. 1337, 1807.
- Censimenti agricoli, industriali e commerciali, n. 1844.
- Censimento generale, nn. 686, 776.
- Censura teatrale, n. 712.
- Cerchioni, n. 1017.
- Cereali, nn. 168, 201, 441, 553, 1037, 1074, 1089, 1090, 1096, 1552, 1636, 1692, 1828, 1867.
- Certificati di origine, nn. 458, 720, 1162.
- Cerveteri, n. 628.
- Cessione di edifici e ville, nn. 48, 178, 1258, 1382, 1704, 1781.
- Ceva, n. 1188.
- CHERSI INNOCENTE, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pagina 1765.
 Relatore sui nn. 477, 1065.
- CHIAPPELLI ALESSANDRO, senatore.
 Commemorazione, pag. 4291.
- Chimica industriale (Dottori in), n. 573.
- CHIMIENTI PIETRO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; nominato membro supplente della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765; ordinario, pag. 6375; eletto membro della Commissione per il Regolamento, pag. 1890.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Civitella di Romagna, n. 1666.
 Clausole facoltative, n. 567.
 Cleto, n. 1946.
 Clinica per le malattie tropicali, n. 1798.
 COCCHIA ENRICO, senatore.
 Commemorazione, pag. 3009.
 Codice di commercio, nn. 256, 721.
 COGLIOLO PIETRO, senatore: annuncio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6833; convalidazione, pag. 6835; giuramento, pagina 6848.
 Parla sul n. 1885, pag. 7075.
 Cognac, n. 398.
 Cogne (Società), n. 423.
 Cogoletto, n. 1561.
 Collegi e commissioni arbitrali, n. 50.
 Collegio unico nazionale (convocazione), pag. 5.
 Collocamento (Uffici), nn. 6, 1193.
 Collocamento a riposo, n. 1895.
 Colonie, nn. 263, 311, 312, 331, 334, 465, 466, 532, 536, 556, 609, 610, 611, 727, 732, 981, 1213, 1310, 1344, 1354, 1367, 1599, 1845, 1919; (Ministero): preventivi 126, 427, 771, 1179, 1556, 1843.
 Colonie agricole, nn. 336, 1924.
 Colonizzazione interna, n. 722.
 COLONNA PROSPERO, senatore: nominato commissario per l'esame dei Patti Lateranensi, pag. 139; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
 Parla sull'Indirizzo di risposta al Discorso della Corona, pag. 81.
 Colonnelli, n. 626. Interr. pag. 1594.
 Comacchio, n. 906.
 Combattenti, nn. 406, 1380, 1536, 1558.
 Combustione, n. 1620.
 Comitato per la mobilitazione civile, n. 992.
 Comitato olimpionico nazionale italiano, numero 1097.
 Comitato talassografico, n. 109.
 Commemorazione dei senatori: Malvezzi, Battaglieri, Frola, Michetti, Cirincione, De Seta, pag. 6; Gualterio, pag. 7; Fratellini, pag. 38; Auteri Berretta, pag. 143; Lanciani, pagina 162; De Novellis, pag. 163; Prieda, pag. 163; Cipelli, pag. 624; Ferraris Maggiorino, pag. 1164; Lucchini, Lanza di Trabia Pietro, Lanza di Scalea Giuseppe, Maino, Podestà, Orsi Delfino, pag. 1599; Bertetti, Rattone, Melodia, Fradeletto, pagina 1773; Garavetti, pag. 2092; Peano, pag. 2421; Civelli, pag. 2588; Millo, Baccelli Pietro, pag. 2796; Bonicelli, Ghiglianovich, Facta, Spada, Berti, Ferri, Queirolo, Pescarolo, Fano, Cocchia, Scherillo, Rajna, De Cupis, Bernocchi, pag. 3007; De Blasio, pag. 3228; Tittoni, pag. 3303; Villa, Greppi, Ferraris, Ferrero di Cambiano, Luiggi, Paulucci di Calboli, Palummo, pag. 3312; S. A. R. Tomaso di Savoia, pag. 3667; Nasini, Suardi, Capotorto, Rizzetti, pag. 3673; S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia, pag. 4275; Lusignoli, Fadda, pag. 4288; Tecchio, Amero D'Aste Stella, Cito Filomarino, Beria d'Argentine, Setti, Stoppato, pag. 4289; Valenzani, Rota Attilio, Cattaneo Riccardo, Valvassori Peroni, Pericoli, Malfatti, pag. 4290; Chiappelli, Valle, pag. 4291; Salandra, pagina 4335; Corradini, pag. 4375; Tamassia, pag. 4422; Boselli, pag. 4590; Bocconi, pagina 4796; Brondi, Rossi Baldo, Cagni, pag. 4887; Pantano, pag. 5068; Manna, Vanzo, pag. 5356; Zappi, Fortunato, Ridola, Padulli, Wollemborg, Del Bono, Martinez, Montanari, Giannattasio, Santucci, Pirelli, Piaggio, pag. 5484; S. A. R. Luigi di Savoia, pag. 5895; Bellini, Di Stefano Napolitani, Ellero, Gabbi, Garbasso, Squitti, Petitti di Roreto, pag. 5905; D'Ovidio, pag. 5960; Morello, pag. 6180; Callaini, pag. 6248; Gioppi, Pavia, Resta Pallavicino, Malaspina, pagina 6372; Viganò, Albertoni, Giaccone, Grippo, Arlotta, Nava, Borghese, Arrivabene, Varisco, Beltrami, Bistolfi, Alberici, Vittorio Scialoja, Albini, pag. 6706; Bonin Longare, Tanari, Martino, pag. 6873; Quarta, pag. 7157.
 Commercio ambulante, n. 1893.
 Commercio internazionale, V. Dogane, Esportazione, Importazione, Trattati.
 Commissari, nn. 999, 1497, 1744.
 Commissariati civili, n. 1518.
 Commissariato aeronautico, n. 208.
 Commissariato per i danni di guerra, n. 11.
 Commissariato per il turismo, n. 1066. V. anche: pag. 4464.
 Commissione di arte e edilizia, n. 1494.
 Commissione suprema di difesa, n. 358.
 Commissioni (Rappresentanza parlamentare nelle), n. 170 e pagg. 7340-7344.
 Commissioni parlamentari, V. pag. 7330.
 Compagnie di navigazione, nn. 1496, 1508.
 Complementare, V. Imposta complementare.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Civitella di Romagna, n. 1666.
 Clausole facoltative, n. 567.
 Cleto, n. 1946.
 Clinica per le malattie tropicali, n. 1798.
 COCCHIA ENRICO, senatore.
 Commemorazione, pag. 3009.
 Codice di commercio, nn. 256, 721.
 COGLIOLO PIETRO, senatore: annuncio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6833; convalidazione, pag. 6835; giuramento, pagina 6848.
 Parla sul n. 1885, pag. 7075.
 Cognac, n. 398.
 Cogne (Società), n. 423.
 Cogoletto, n. 1561.
 Collegi e commissioni arbitrali, n. 50.
 Collegio unico nazionale (convocazione), pag. 5.
 Collocamento (Uffici), nn. 6, 1193.
 Collocamento a riposo, n. 1895.
 Colonie, nn. 263, 311, 312, 331, 334, 465, 466, 532, 536, 556, 609, 610, 611, 727, 732, 981, 1213, 1310, 1344, 1354, 1367, 1599, 1845, 1919; (Ministero): preventivi 126, 427, 771, 1179, 1556, 1843.
 Colonie agricole, nn. 336, 1924.
 Colonizzazione interna, n. 722.
 COLONNA PROSPERO, senatore: nominato commissario per l'esame dei Patti Lateranensi, pag. 139; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
 Parla sull'Indirizzo di risposta al Discorso della Corona, pag. 81.
 Colonnelli, n. 626. Interr. pag. 1594.
 Comacchio, n. 906.
 Combattenti, nn. 406, 1380, 1536, 1558.
 Combustione, n. 1620.
 Comitato per la mobilitazione civile, n. 992.
 Comitato olimpionico nazionale italiano, numero 1097.
 Comitato talassografico, n. 109.
 Commemorazione dei senatori: Malvezzi, Battaglieri, Frola, Michetti, Cirincione, De Seta, pag. 6; Gualterio, pag. 7; Fratellini, pag. 38; Auteri Berretta, pag. 143; Lanciani, pagina 162; De Novellis, pag. 163; Prieda, pag. 163; Cipelli, pag. 624; Ferraris Maggiorino, pag. 1164; Lucchini, Lanza di Trabia Pietro, Lanza di Scalea Giuseppe, Maino, Podestà, Orsi Delfino, pag. 1599; Bertetti, Rattone, Melodia, Fradeletto, pagina 1773; Garavetti, pag. 2092; Peano, pag. 2421; Civelli, pag. 2588; Millo, Baccelli Pietro, pag. 2796; Bonicelli, Ghiglianovich, Facta, Spada, Berti, Ferri, Queirolo, Pescarolo, Fano, Cocchia, Scherillo, Rajna, De Cupis, Bernocchi, pag. 3007; De Blasio, pag. 3228; Tittoni, pag. 3303; Villa, Greppi, Ferraris, Ferrero di Cambiano, Luiggi, Paulucci di Calboli, Palummo, pag. 3312; S. A. R. Tomaso di Savoia, pag. 3667; Nasini, Suardi, Capotorto, Rizzetti, pag. 3673; S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia, pag. 4275; Lusignoli, Fadda, pag. 4288; Tecchio, Amero D'Aste Stella, Cito Filomarino, Beria d'Argentine, Setti, Stoppato, pag. 4289; Valenzani, Rota Attilio, Cattaneo Riccardo, Valvassori Peroni, Pericoli, Malfatti, pag. 4290; Chiappelli, Valle, pag. 4291; Salandra, pagina 4335; Corradini, pag. 4375; Tamassia, pag. 4422; Boselli, pag. 4590; Bocconi, pagina 4796; Brondi, Rossi Baldo, Cagni, pag. 4887; Pantano, pag. 5068; Manna, Vanzo, pag. 5356; Zappi, Fortunato, Ridola, Padulli, Wollemborg, Del Bono, Martinez, Montanari, Giannattasio, Santucci, Pirelli, Piaggio, pag. 5484; S. A. R. Luigi di Savoia, pag. 5895; Bellini, Di Stefano Napolitani, Ellero, Gabbi, Garbasso, Squitti, Petitti di Roreto, pag. 5905; D'Ovidio, pag. 5960; Morello, pag. 6180; Callaini, pag. 6248; Gioppi, Pavia, Resta Pallavicino, Malaspina, pagina 6372; Viganò, Albertoni, Giaccone, Grippo, Arlotta, Nava, Borghese, Arrivabene, Varisco, Beltrami, Bistolfi, Alberici, Vittorio Scialoja, Albini, pag. 6706; Bonin Longare, Tanari, Martino, pag. 6873; Quarta, pag. 7157.
 Commercio ambulante, n. 1893.
 Commercio internazionale, V. Dogane, Esportazione, Importazione, Trattati.
 Commissari, nn. 999, 1497, 1744.
 Commissariati civili, n. 1518.
 Commissariato aeronautico, n. 208.
 Commissariato per i danni di guerra, n. 11.
 Commissariato per il turismo, n. 1066. V. anche: pag. 4464.
 Commissione di arte e edilizia, n. 1494.
 Commissione suprema di difesa, n. 358.
 Commissioni (Rappresentanza parlamentare nelle), n. 170 e pagg. 7340-7344.
 Commissioni parlamentari, V. pag. 7330.
 Compagnie di navigazione, nn. 1496, 1508.
 Complementare, V. Imposta complementare.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Compravendita, Interr. pag. 3350.
- Comprensori, nn. 62, 354.
- Comuni, nn. 4, 672, 711, 724, 1033, 1045, 1046, 1126, 1128, 1133, 1417, 1461, 1462, 1463, 1481, 1557, 1561, 1591, 1637, 1666, 1675, 1679, 1847, 1876, 1900. *V. anche:* Circo-
scrizione amministrativa, Enti locali e Po-
destà.
- Comunicazioni (Ministero): preventivi, nn. 158,
459, 877, 1221, 1605, 1881. *V. anche:* Istit-
tuto di previdenza e credito delle comuni-
cazioni.
- Comunità israelitiche, n. 1020.
- Concessioni (Tasse sulle), n. 13.
- Concessioni di acque pubbliche, n. 79.
- Concessioni di opere pubbliche, n. 413.
- Concessioni ferroviarie, nn. 250, 597, 783,
791, 833, 926, 1535, 1603, 1769.
- CONCI ENRICO, senatore.
Parla sul n. 49, pag. 343; n. 1531, pa-
gina 6027.
- Concimi e concimaie, nn. 893, 967, 1365.
- CONCINI CONCINO, senatore, annuncio della
nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 72;
convalidazione, pag. 74; giuramento, pag. 77.
Eletto membro della Commissione per
l'esame dei decreti-legge, pag. 1815; nomi-
nato membro della Commissione d'accusa,
pag. 6208.
Parla sul n. 566, pag. 3045; n. 1262,
pag. 5191.
Relatore sui nn. 384, 422, 452, 454, 482,
493, 566, 585, 619, 620, 634, 684, 685, 700,
733, 739, 752, 776, 781, 788, 847, 977, 978,
979, 983, 1000, 1005, 1032, 1104, 1105,
1111, 1116, 1141, 1142, 1147, 1262, 1307,
1368, 1369, 1432, 1433, 1441, 1505, 1507,
1520, 1539, 1553, 1612, 1647, 1648, 1741,
1747, 1768, 1820, 1837, 1853, 1895, 1968.
- Concordato con la S. Sede, nn. 36, 37, 38.
Interr. pag. 3348.
- Concordato preventivo, n. 525.
- Concorsi, nn. 1552, 1654, 1876.
- Conducenti di autoveicoli, n. 1888.
- Confederazione nazionale dell'agricoltura, In-
terpell. pag. 3024.
- Congedo provvisorio, n. 1716.
- Congo, n. 1091.
- Congregazioni di carità, n. 1128.
- Congressi, n. 1882.
- C. O. N. I., n. 1097.
- Conservatori di musica, n. 1256.
- Consigli di disciplina, nn. 345, 984, 1593.
- Consigli provinciali dell'economia corporativa,
nn. 226, 921, 1468.
- Consiglio di Stato, n. 1164.
- Consiglio nazionale delle corporazioni, n. 355.
- Consiglio nazionale delle ricerche, nn. 109,
1260, 1523, 1586.
- Consiglio superiore dei lavori pubblici, nn. 245,
585, 756, 826, 849.
- Consiglio superiore di sanità, n. 87.
- Consolati, n. 241.
- Consorzi, n. 1259.
- Consorzi agrari, nn. 1266, 1456.
- Consorzi di bonifica, n. 1448. Interr. pag. 4330.
- Consorzi di irrigazione, nn. 14, 834, 913, 1448.
- Consorzi obbligatori, n. 1177.
- Consorzio della Val d'Arda, n. 1426.
- Consorzio autonomo porto di Genova, n. 579.
- Consorzio: bergamotto, n. 1475; credito agrar-
io, n. 1265; fiammiferi, n. 1129; industriale
Rovereto Riva, n. 1277; manufatti, n. 932;
marmifero, nn. 271, 474; mutui terremoto,
n. 1189; Ongaro superiore, n. 1167; spazzini,
n. 272; utenti medio Adige, n. 1697; vino
lambrusco, interr. pag. 7330; viticoltura,
nn. 560, 1407; zolfifero, nn. 545, 1437.
- Consumi (Disciplina dei), n. 1044.
- Consumo: cooperative, nn. 577, 1567, 1836;
enti nn. 45, 1140; imposte nn. 555, 772,
980, 1059, 1301.
- Consuntivi, *V. Bilanci.*
- Contabilità, n. 1612.
- Contabilità dello Stato, nn. 300, 454.
- CONTARINI SALVATORE, senatore: eletto mem-
bro della Commissione per l'esame dei de-
creti-legge, pag. 1815.
- Conte di Torino (Appannaggio), n. 969.
- Conterminazione lagunare, n. 278.
- CONTI ETTORE, senatore: eletto membro della
Commissione di finanza, pag. 38; nominato
membro della Commissione per l'esame del
n. 1885, pag. 6971.
Parla sul n. 126, pagg. 648 e 660; n. 518,
pag. 2621; n. 855, pag. 3742; n. 1110, pa-
gina 4952; n. 1259, pag. 5340. Interr. pa-
gina 6991.
Relatore sui nn. 126, 153, 518, 821, 855,
1110, 1259, 1369, 1550, 1608, 1663, 1787,
1902.
- Conti correnti postali, n. 1768.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Contingentamento, n. 1392.
- Contrabbando, n. 1522.
- Contratti, nn. 543, 1181.
- Contratti collettivi di lavoro, nn. 523, 1884.
Interpell. pag. 3346.
- Contratti d'impiego, n. 1295.
- Contravvenzioni, n. 227.
- Contributi dello Stato, nn. 486, 923, 933, 934, 937, 938, 942, 943, 1054, 1237, 1249, 1257, 1304, 1321, 1360. *V. anche:* Bilanci, Assegnazioni straordinarie.
- Contributi sindacali, n. 891.
- Controversie: del lavoro, n. 1906; internazionali, nn. 886, 1281.
- Convenzioni: aeree, nn. 436, 646, 1218; commerciali, nn. 604, 666, 675; con enti pubblici, nn. 17, 74, 1216; edilizie, nn. 348, 1027; marittime, nn. 135, 224, 431, 442, 494, 659, 660, 661, 838, 944, 945, 946, 987, 1091, 1209, 1307, 1309, 1340, 1345, 1346, 1508, 1746, 1767, 1976; minerarie, n. 1650; monetarie, nn. 785, 1116; portuali, n. 1094; varie, nn. 499, 684, 697, 709, 717, 731, 768, 1250, 1269.
- Convenzioni internazionali, *V. Trattati.*
- Convitti, n. 1019.
- Convocazioni a domicilio, pagg. 2993, 3301, 3665, 4274, 4545, 4879, 5478, 5891, 6368, 6697.
- CONZ ANGELO UGO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6742; convalidazione, pag. 6743; giuramento, pag. 6756.
- Coo, n. 1630.
- Cooperative, nn. 16, 288, 577, 664, 781, 847, 1567, 1803, 1836, 1851, 1859.
- CORBINO MARIO ORSO, senatore.
Parla sul n. 557, pag. 2959; n. 855, pagina 3716; n. 1885, pag. 7094.
Relatore sui nn. 74, 82, 545.
- Corbole, n. 583.
- CORNAGGIA MEDICI CASTIGLIONI CARLO OTTAVIO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
Parla sui nn. 36, 37, 38, pag. 169.
Relatore sul n. 506.
- Corona, *V. Discorso della Corona e Doni del Re.*
- Corozo, nn. 976, 993, 1727.
- Corpi di polizia, n. 769.
- Corpo Reali Equipaggi, nn. 32, 1624.
- Corpo militare della Regia Marina, n. 1385.
- Corporazioni: consuntivi, nn. 821, 1787; fondo speciale, n. 1663; istituzione delle, n. 1885; ministero, nn. 1109, 1177, 1533, 1585, 1866; preventivi, nn. 127, 518, 855, 1110, 1550, 1902.
- CORRADINI ENRICO, senatore: nominato membro della Commissione per l'Indirizzo di risposta al Discorso della Corona, pag. 39; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
Commemorazione, pag. 4375.
- Corridoni (Assegno straordinario), n. 327.
- Corsi allievi ufficiali, n. 1039.
- Corsi per stranieri, n. 1290.
- Corso dell'oro, n. 1483.
- Corte dei conti, nn. 384, 776, 1147, 1507, 1518, 1580, 1895.
- Corte di assise, interr. pag. 3317.
- Corte di giustizia internazionale, n. 567.
- COSSILLA, V. NOMIS DI COSSILLA.
Costarica, nn. 1568, 1696.
- Costruzioni: di navi, n. 857; ferroviarie, n. 1306.
- Cotone, nn. 605, 739, 1058, 1428.
- Cosulich (Società Triestina di navigazione), n. 1685.
- Cotoniere meridionali, n. 739.
- CREDARO LUIGI, senatore.
Relatore sul n. 445.
- Credito: agrario, nn. 122, 493, 657, 685, 687, 790, 949, 1111, 1141, 1142, 1264, 1278, 1286, 1520, 1653, 1873; alberghiero, nn. 261, 1676; per l'esportazione, nn. 372, 1368; all'estero, n. 123; fondiario, nn. 176, 1432, 1588; minerario, n. 172; navale, nn. 1195, 1476, 1548; peschereccio, n. 1171; ad ufficiali, n. 870.
- Crediti del tesoro, n. 684.
- Cremona, nn. 453, 1257.
- CRESPI SILVIO, senatore: nominato commissario per l'esame del n. 240, pag. 2197.
Parla sul n. 240, pag. 1803; n. 1605, pagina 6399; n. 1881, pag. 7142.
- Crisi olearia, n. 484.
- CRISPOLTI FILIPPO, senatore: nominato Commissario per l'esame dei Patti Lateranensi, pag. 139; nominato membro della Commissione per il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati per le elezioni politiche, pag. 5557.
Parla sui nn. 36, 37, 38, pag. 183; n. 1201, pag. 5097; sulle modificazioni al regola-

INDICE ALFABETICO GENERALE

mento del Senato, pag. 6122; sul n. 1664, pag. 6536.

CRISPO MONCADA FRANCESCO, senatore: annuncio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 113; convalidazione, pag. 115; giuramento, pag. 125.

Nominato membro effettivo della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1408; dà le dimissioni da membro della Commissione d'istruzione, pag. 1757; nominato membro ordinario della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1765; nominato commissario per lo studio del Testo Unico delle norme legislative sul Consorzio zolfifero siciliano, pagina 2998.

Relatore sul n. 346.

CROCE BENEDETTO, senatore.

Parla sui nn. 36, 37, 38, pag. 191.

CROLLALANZA ARALDO, sottosegretario di Stato e quindi ministro dei lavori pubblici.

Come sottosegretario, parla sul n. 180, pag. 899; n. 154, pag. 1111, 1112.

Annuncio della nomina a ministro, pagina 1765.

Come ministro, parla sul n. 240, pag. 1834; n. 495, pag. 2665; n. 804, pag. 3409; n. 1152, pag. 4783; nn. 1132-1127, pag. 4876; n. 1313, pag. 5883; n. 1530, pag. 6107; n. 1871, pagina 7003. Interpell. pag. 3146. Interr. pagina 6989.

Cromati e bicromati, n. 138.

C. U. A. M. A. (Consorzio Utenti Acque Medio Adige), n. 1697.

Cuba, n. 23.

Cuguttu, n. 1924.

Culti, n. 61.

Culto (Servizi per il), n. 1808.

Cuneo, V. Interr. pag. 1790.

Cuocolo (Processo), Interr. pag. 3027.

D

DALLOLIO ALBERTO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; nominato commissario per l'esame dei Patti Lateranensi, pag. 139.

Parla sul n. 575, pag. 3152.

Relatore sui nn. 105, 267, 615, 962, 1384.

DALLOLIO ALFREDO, senatore: nominato membro della Commissione per l'Indirizzo di

risposta al Discorso della Corona, pagina 33; nominato commissario per l'esame del n. 98, pag. 308; nominato membro effettivo della Commissione permanente d'accusa, pag. 1408; dà le dimissioni da membro della Commissione d'accusa, pagina 1757; nominato membro ordinario della Commissione permanente d'accusa, pagina 1765; eletto membro della Commissione per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815.

Parla sul n. 22, pag. 156; n. 221, pag. 1437; n. 216, pag. 1496; n. 626, pag. 3116.

Relatore sui nn. 9, 22, 98, 189, 200, 221, 247, 282, 289, 295, 380, 382, 390, 436, 485, 489, 528, 576, 593, 632, 638, 645, 646, 655, 701, 750, 791, 839, 883, 909, 936, 968, 969, 985, 1001, 1002, 1007, 1008, 1017, 1034, 1052, 1057, 1069, 1070, 1072, 1073, 1106, 1107, 1134, 1137, 1138, 1139, 1180, 1199, 1208, 1216, 1226, 1273, 1289, 1300, 1352, 1391, 1497, 1542, 1585, 1595, 1706, 1709, 1710, 1711, 1785, 1811, 1812, 1840, 1852, 1866, 1898, 1964, 1974.

Dalmazia, n. 1771. Interpell. pag. 5705; interr. pag. 5708.

D'AMELIO MARIANO, senatore: designato Vicepresidente del Senato, pag. 11; nominato Vicepresidente del Senato, pag. 15; eletto membro della Commissione per il Regolamento interno, pag. 50; nominato presidente della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1408; dà le dimissioni da presidente della Commissione d'istruzione, pag. 1757; nominato commissario per l'esame del numero 395, pag. 1788.

Parla sui nn. 36, 37, 38, pag. 193; sulle proposte di modificazione al Regolamento giudiziario del Senato, pag. 1732, e sulle proposte di modificazione al Regolamento interno del Senato, pag. 1621; sul n. 395; pagg. 2170, 2176, 2178; n. 497, pag. 2720, n. 819, pag. 4120; n. 1194, pag. 5009; numero 1413, pag. 5641.

Relatore sui nn. 2, 10, 12, 92, 198, 395, 567, 773, 1413, 1580, 1762, 1884, Documento CXXXIV.

Presenta le relazioni sul progetto del codice penale pag. 2421, di procedura penale pag. 2998, sulle norme di attuazione pagina 3673, sulla cambiale pag. 6705, sull'assegno bancario 6872.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Da Monte (In onore dell'aviatore), Interr. pag. 3384.
- D'ANCORA PAOLO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6745; convalidazione, pag. 6746; giuramento, pag. 6756.
- Danni di guerra, nn. 11, 19, 50, 115, 386, 467, 1253. Interr. pag. 5957.
- D'Annunzio Gabriele, nn. 697, 1625. *V. anche:* pag. 1425, 1432 e la voce Vittoriale.
- Darfo, n. 620.
- Dazi di consumo, nn. 555, 1915.
- Dazio *ad valorem*, nn. 1080, 1916; esenzioni, nn. 1428, 1835. Interr. pag. 5531.
- Debito pubblico, n. 444.
- DE BLASIO ALFONSO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pagina 1765.
Commemorazione, pag. 3228.
- DE BONO EMILIO, senatore. Sottosegretario di Stato, quindi ministro delle colonie.
Come sottosegretario, parla sul n. 126, pag. 651.
Annuncio della nomina a ministro, pagina 1566.
Come ministro, parla sul n. 427, pag. 2299; n. 771, pag. 3370; n. 1179, pag. 5000; n. 1360, pag. 5614; n. 1556, pag. 6075; n. 1765, pag. 6912; n. 1843, pag. 6919.
- DE CAPITANI D'ARZAGO GIUSEPPE, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 54; convalidazione, pag. 57; giuramento, pag. 70. Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; nominato membro della Commissione per il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati, pag. 5557; nominato ministro di Stato, pag. 4292.
Parla sul n. 401, pag. 2067; n. 832, pagina 3686; n. 1102, pag. 4573.
Relatore sul n. 3.
- Decennale (Celebrazione del), pag. 5479.
- DE CILLIS EMANUELE, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 122; convalidazione, pag. 128; giuramento, pagina 144.
- Decreti registrati con riserva, *V.* Registrazioni con riserva.
- DE CUPIS ADRIANO, senatore: eletto membro della Commissione per i decreti registrati con riserva, pag. 50.
Commemorazione, pag. 3009.
- DE FRANCISCI PIETRO, ministro di grazia e giustizia.
Parla sul n. 1380, pag. 5636; n. 1395, pag. 5763; n. 1451, pag. 5860; n. 1531, pag. 6052; n. 1635, pag. 6496; n. 1846, pag. 6945; n. 1961, pag. 7320.
- DEL BONO ALBERTO, senatore.
Commemorazione, pag. 5485.
- DEL CARRETTO FERDINANDO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pagina 38; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
Parla sul n. 96, pag. 583; n. 531, pag. 2786; n. 899, pag. 3955; n. 1207, pag. 5241; numero 1607, pag. 6465.
Relatore sui nn. 96, 531, 899, 1207, 1607, 1880.
- DELLA GHERARDESCA GIUSEPPE, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 92; convalidazione, pag. 94; giuramento, pag. 125.
- DEL PEZZO PASQUALE, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
- Demanio dello Stato, nn. 101, 188, 294, 337, 1138, 1486.
- Demanio marittimo, nn. 113, 236.
- DE MARINIS STENDARDO ALBERTO, senatore: eletto membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, pag. 40; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815; nominato ministro di Stato, pag. 5491.
Parla sul n. 497, pag. 2697.
Relatore sui nn. 306, 309, 330, 405, 779, 1010, 1011, 1036, 1302, 1400, 1401, 1402, 1525, 1908.
- DE MARTINO GIACOMO, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 63; convalidazione, pag. 65; giuramento, pag. 78.
- DE MICHELIS GIUSEPPE, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 123; convalidazione, pag. 129; giuramento, pag. 832.
Relatore sui nn. 265, 419, 420, 717, 1244, 1296, 1297, 1312, 1347, 1367, 1392, 1504, 1511, 1533, 1676, 1687, 1688, 1726, 1735, 1736, 1783-A, 1814, 1838, 1839, 1861, 1862, 1865, 1891, 1913, 1966, 1967.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Demografia, n. 409.
- Demolizioni di navi, nn. 1108, 1308, 1563.
- DE NICOLA ENRICO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pagina 55; convalidazione, pag. 59; giuramento, pag. 125.
- Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
- DE NOVELLIS FEDELE, senatore.
- Commemorazione, pag. 163.
- Dentisti, n. 461.
- Depositi franchi, n. 199.
- Deputati (Concessioni ferroviarie ai), n. 250.
- DE SETA ENRICO, senatore.
- Commemorazione, pag. 9.
- DE TULLIO ANTONIO, senatore: eletto membro della Commissione per i trattati di commercio, pag. 1815; dimissionario, pag. 4348.
- Relatore sui nn. 387, 1288.
- DE VECCHI DI VAL CISMON CESARE MARIA, senatore: funge da segretario provvisorio, pag. 5, 13, 21; nominato membro della Commissione per l'Indirizzo di risposta al Discorso della Corona, pag. 33; nominato commissario per l'esame dei Patti Lateranensi, pag. 139; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; nominato membro della Commissione per il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati, pag. 5557; nominato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 5961; nominato commissario per l'esame del n. 1885, pag. 6971.
- Parla sull'Indirizzo di risposta al Discorso della Corona, pag. 79; sulle modificazioni al Regolamento del Senato (Doc. CLII-A), pag. 6121; sulle modificazioni al Regolamento del Senato (Doc. CLIII), pag. 6487.
- Relatore sui nn. 25, 1885, Doc. 1.
- DE VITO ROBERTO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; nominato commissario per l'esame del n. 240, pag. 2197; nominato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pag. 6710.
- Parla sul n. 158, pag. 1005; n. 240, pagina 1820; n. 877, pag. 3914; n. 1221, pagina 5278; n. 1605, pag. 6433.
- Relatore sui nn. 15-A, 30, 63, 73, 158, 197, 206, 240, 314, 459, 658, 705, 816, 826, 833, 845, 877, 889, 908, 1044, 1141, 1166, 1221, 1258, 1283, 1284, 1285, 1355, 1425, 1472, 1495, 1603, 1605, 1707, 1726, 1758, 1788, 1789, 1790, 1881, 1906.
- Devoli, n. 1551.
- Diaz (Fondazione), n. 504.
- DI BAGNO (GUIDI) GIUSEPPE, senatore.
- Relatore sul n. 248.
- DI BENEDETTO VINCENZO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6729; convalidazione, pag. 6731; giuramento, pag. 6739.
- Relatore sul n. 1917.
- DI DONATO MASSIMO, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 72; convalidazione, pag. 74; giuramento, pagina 78.
- Relatore sui nn. 213, 499, 665, 1637.
- DIENA ADRIANO, senatore: nominato commissario per l'esame del n. 395, pag. 1788.
- Parla sulle modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato, pag. 1736; sul n. 240, pag. 1811; n. 840, pag. 3831; n. 1335, pagina 5838.
- Difesa delle piante, nn. 928, 1404, 1455.
- Difesa dello Stato, n. 632.
- DI FRASSINETO ALFREDO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 123; convalidazione, pag. 129; giuramento, pag. 134.
- Parla sul n. 575, pagg. 3151, 3152, 3153; n. 758, pag. 3572; n. 892, pag. 4080, *passim* 4100; n. 1102, pag. 4565; n. 1201, pagina 5092, n. 1279, pagg. 5363, 5365; numero 523-A, pagg. 5523-5583; n. 1515, pag. 5948.
- Relatore sui nn. 575, 811, 831, 1265, 1267, 1279.
- DI FRASSO (DENTICE) LUIGI, senatore: eletto membro della Commissione per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815; dà le dimissioni da membro della Commissione per l'esame dei decreti-legge, pag. 3317.
- Relatore sui nn. 55, 290, 484.
- Dipendenti dello Stato, nn. 680, 681. Interr. pag. 4332. *V. anche:* Personale.
- Diplomazia, n. 719.
- Direttissima Firenze-Bologna, nn. 314, 962, 1255, 1701.
- Direttori didattici, nn. 476, 1454.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Dirigibile « Italia », nn. 630, 1053.
 Diritti di esportazione, n. 1123.
 Diritto d'autore, nn. 682, 1892.
 Diritto cambiario, n. 1749.
 Diritto marittimo, n. 2.
 Diritto penale, n. 356.
 Diritto di proprietà, n. 1358.
 Diritto di recesso, n. 1738.
 DI ROVASENDA ALESSANDRO, senatore.
 Parla sui nn. 36, 37, 38, pag. 166; n. 439, pag. 2254. Interr. pag. 2228.
 Disciplina di guerra, n. 920.
 Discipline statistiche, n. 1434.
 Discorso della Corona, pag. 1; Indirizzo di risposta, pag. 79.
 Discoteca di Stato, n. 1889.
 Disoccupazione, nn. 7, 1193, 1240, 1484. Interrogazione, pag. 3026.
 Dispensa del personale, nn. 110, 134, 239, 260, 261, 266, 298, 325, 375, 400, 947, 983, 999, 1241, 1681, 1759, 1901.
 Dissodamento, n. 353.
 DI STEFANO NAPOLITANI GIUSEPPE, senatore.
 Parla sul n. 525, pag. 2830; n. 544, pagina 2987; n. 892, pag. 4084.
 Relatore sui nn. 107, 183, 239, 266, 336, 350, 544, 560, 880, 914, 928.
 Commemorazione, pag. 5905.
 Distillazione, n. 1620.
 Distintivi, n. 43.
 Distributori di benzina, n. 1864.
 DI TRABIA (LANZA) PIETRO, senatore.
 Commemorazione, pag. 1599.
 Divaccia S. Canziano, n. 537.
 DI VICO PIETRO, senatore: nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1408; dà le dimissioni da membro supplente della Commissione d'istruzione, pag. 1757; nominato membro ordinario della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765.
 Divieti di esportazione, nn. 1370, 1824.
 Divieti di importazione, n. 1148.
 Dodecaneso, nn. 383, 1015. *V. anche:* Coo, Egeo (Isole), Rodi.
 Dogane, nn. 137, 138, 144, 168, 237, 303, 304, 377, 378, 455, 466, 512, 536, 553, 605, 610, 652, 735, 745, 829, 837, 851, 898, 973, 975, 976, 994, 995, 996, 997, 1012, 1013, 1015, 1058, 1059, 1060, 1061, 1074, 1077, 1080, 1089, 1090, 1186, 1190, 1191, 1205, 1214, 1232, 1310, 1344, 1362, 1364, 1365, 1375, 1394, 1409, 1411, 1443, 1444, 1488, 1489, 1596, 1599, 1644, 1690, 1691, 1692, 1720, 1727, 1728, 1729, 1730, 1732, 1733, 1817, 1821, 1822, 1823, 1828, 1830, 1831, 1833, 1835, 1849, 1850, 1860, 1919; esenzioni, numeri 793, 1691, 1692, 1835; franchigia, numeri 468, 617, 916, 1015, 1232, 1374, 1692; tariffa generale, n. 509.
 Donazioni, n. 608.
 Doni di S. M. il Re, pagg. 3314, 4890, 6374.
 Donne negli impieghi statali, n. 1855.
 Dopolavoro (Opera nazionale), nn. 48, 317, 786.
 Dote per il matrimonio degli ufficiali, numeri 246, 273, 333, 364, 405, 533, 1908. Interr. pag. 1593.
 Dottori in chimica industriale, n. 573.
 Dottori in ingegneria, n. 573.
 Doumer, Presidente della Repubblica francese, pag. 4883.
 DUCA DEGLI ABRUZZI, n. 969.
 Manifestazioni del Senato, pagg. 5895, 5960, 6448.
 DUCA D'AOSTA (AMEDEO UMBERTO), n. 968.
 DUCA D'AOSTA (EMANUELE FILIBERTO), manifestazione del Senato, pagg. 4275, 4278.
 DUCA DI BERGAMO, n. 850.
 DUCA DI GENOVA (FERDINANDO), nn. 936, 969.
 DUCA DI GENOVA (TOMASO), manifestazione del Senato, pagg. 3669, 3670.
 DUCA DI PISTOIA, n. 1239.
 DUCA DELLE PUGLIE, manifestazione del Senato, pagg. 2232, 2340.
 DUCA DI SPOLETO, n. 969.
 DUCCI GINO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6741; convalidazione, pag. 6743; giuramento, pagina 6756.
 Relatore sul n. 1941.
 DUCHESSA D'AOSTA Madre, n. 969.
 DURANTE FRANCESCO, senatore.
 Parla sul n. 563-A, pag. 3332.
 DURINI DI MONZA ERCOLE, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6742; convalidazione, pag. 6743; giuramento, pag. 6756.

INDICE ALFABETICO GENERALE

E

Economia nazionale (Ministero): preventivi, nn. 157, 281. *V. anche:* Corporazioni.

Edifici, nn. 860, 865, 1275, 1707; giudiziari, n. 1198; postali e telegrafici, nn. 637, 1024 pubblici governativi, n. 1146; scolastici, numeri 1321, 1384. *V. anche:* Case.

Educazione fisica, n. 275.

Educazione nazionale (Ministero), nn. 235, 279, 286, 1067, 1088, 1799; preventivi, nn. 449, 872, 1201, 1560, 1870.

Effetti cambiari. Interr. pag. 5956.

Egeo (Isole), nn. 107, 122, 193, 1232, 1737. *V. anche:* Dodecaneso.

Egitto, nn. 224, 659, 1469.

Elettrificazione, nn. 221, 1425, 1726.

Elezioni politiche, nn. 1038, 1526, 1911.

ELLERO PIETRO, senatore.
Commemorazione, pag. 5905.

Emigrazione, n. 356.

Emissione di azioni privilegiate, n. 1498.

Energia elettrica, nn. 751, 1301, 1538.

E. N. I. T., nn. 100, 1858.

Enopolii, n. 713.

Ente Autonomo Adige Garda, n. 1277. Interr. pag. 3317.

Ente autonomo per la mostra della moda, n. 1452.

Ente finanziario dei Consorzi agrari, n. 1456.

Ente magazzini generali, n. 1468.

Ente nazionale industrie turistiche, nn. 100, 1858.

Ente nazionale Risi, nn. 1026, 1755.

Ente di colonizzazione, nn. 1367, 1924.

Enti di assicurazione e di capitalizzazione, numero 1897.

Enti di consumo, nn. 520, 1140, 1836.

Enti ecclesiastici, nn. 691, 1718.

Enti locali: finanze, nn. 115, 318, 557, 814, 1113, 1146, 1319, 1403, 1492, 1678, 1928; personale, nn. 110, 285, 481, 802, 1674; strade, n. 1450. *V. anche:* Testo Unico della legge comunale e provinciale.

Enti parastatali: personale, nn. 680, 1472, 1674.

Enti pubblici: personale, n. 680.

Enti soppressi, n. 691.

Equatore, n. 473.

Equilibrisimo (Spettacoli di), interr. pag. 4388.

ERCOLE FRANCESCO, ministro dell'educazione nazionale.

Parla sul n. 1560, pag. 6187; n. 1799, pag. 6915; n. 1870, pag. 6971. Interr. pagina 6280.

Eritrea, nn. 727, 1304, 1638, 1659, 1845, 1952.

Eruzioni, n. 230.

Esattorie, nn. 332, 505, 818, 963, 1166, 1487.

Esenzioni, *V.* Dogane.

Esercito: acquisto di bovini per, Interr. pagina 5532; chiamata di controllo, n. 340; consigli di disciplina, nn. 345, 984; ordinamento, nn. 257, 381, 460, 1002, 1229, 1543, 1587, 1754, 1757, 1918, 1948; quadri, numeri 344, 1045, 1415, 1509; reclutamento, nn. 35, 210, 706, 1223; richiami temporanei, n. 1056; soccorsi alle famiglie, n. 1872. *V. anche:* Sottufficiali e ufficiali.

Esonero, *V.* Enti locali e dispensa dal servizio.

Esportatori di agrumi (Albi), n. 831.

Esportazione, nn. 20, 629, 673, 1270, 1330, 1334, 1343; clandestina, interr. pag. 6280; crediti alla, n. 372; divieto di, nn. 452, 1824; Istituto nazionale n. 1007; marchio, nn. 227, 1896; merci varie, nn. 201, 308, 320, 1028, 1057, 1123, 1824, 1867, 1896, interr. pag. 6339; nuove concessioni, numeri 1430, 1569; temporanea, nn. 795, 1062, 1643, 1731.

Esposizioni e mostre, nn. 25, 212, 214, 435, 768, 1006, 1109.

Espropriazioni, nn. 386, 861, 1166, 1378, 1610, 1614, 1628.

Estradizione, nn. 824, 825, 1245.

Estremo Oriente, n. 224.

Etere di petrolio, nn. 512, 829.

ETNA DONATO, senatore: annuncio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6741; convalidazione, pag. 6743; giuramento, pag. 6778.

Etiopia, nn. 139, 162.

F

Fabbricati, nn. 1478, 1610.

FABRI CARLO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio pag. 6710.

FACCHINETTI PULAZZINI GIUSEPPE, senatore: annuncio della nomina, pag. 26; relazione

INDICE ALFABETICO GENERALE

- sui titoli, pag. 62; convalidazione, pag. 66; giuramento, pag. 102.
- Nominato commissario per l'esame del n. 395, pag. 1788; nominato commissario per l'esame dei codici pag. 4890; nominato membro supplente della Commissione d'istruzione, pag. 5492.
- Parla sui n. 439, pag. 2250; n. 1194, pagina 5019; n. 1451, pag. 5856.
- Relatore sui nn. 254, 351, 1155, 1559, 1631, 1666, 1942.
- Facoltà fascista scienze politiche, nn. 286, 726, 1088.
- FACTA LUIGI, senatore.
- Commemorazione, pag. 3008.
- FADDA CARLO, senatore.
- Commemorazione, pag. 4288.
- FAGGELLA DONATO, senatore: annuncio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pagina 64; convalidazione, pag. 66; giuramento, pag. 98.
- FALCIONI ALFREDO, senatore: annuncio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pagina 55; convalidazione, pag. 57; giuramento, pag. 62.
- Elitto membro della Commissione per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815.
- Parla sul n. 413, pag. 2184; n. 459, pagina 2532; n. 497, pag. 2739; n. 1152, pagina 4729; n. 1221, pag. 5268; n. 1726, pagina 6838.
- Relatore sui nn. 264, 301, 315, 413, 480, 570, 594, 621, 633, 643, 644, 686, 769, 799, 957, 964, 1026, 1028, 1097, 1118, 1317, 1421, 1426, 1440, 1651, 1677, 1697, 1714, 1769, 1836, 1858, 1922, 1925, 1970.
- Fallimenti, n. 525.
- Famiglie dei Caduti, n. 1923.
- Famiglie dei chiamati alle armi, n. 1872.
- FANI AMEDEO, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.
- Parla sul n. 568, pag. 3016.
- FANO GIULIO, senatore.
- Commemorazione, pag. 3009.
- FANTOLI GAUDENZIO, senatore: annuncio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pagina 104; convalidazione, pag. 106; giuramento, pag. 110.
- Parla sul processo verbale, pag. 4975.
- FARA GUSTAVO, senatore: annuncio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 82; convalidazione, pag. 86; giuramento, pagina 90.
- Parla sul n. 404, pag. 2153.
- Relatore sui nn. 358, 365, 1095, 1358, 1381, 1587, 1848.
- FARINA MATTIA, senatore: annuncio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 112; convalidazione, pag. 116; giuramento, pagina 134. Interr. pag. 3350.
- Farine alimentari, nn. 1037, 1082, 1090, 1815, 1828, 1867, 1929.
- Farmacie, nn. 28, 1677, 1970.
- Farnesina e Macchia Madama, n. 522.
- Fasci di combattimento (Iscritti prima della Marcia), n. 1923.
- Fatture commerciali, nn. 458, 720.
- FEDELE PIETRO, senatore: annuncio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 55; convalidazione, pag. 58; giuramento, pagina, 125.
- Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
- Parla sul n. 1201, pagg. 5108, 5116; n. 1243, pag. 5381.
- Relatore sui nn. 710, 887, 905, 1236, 1237, 1467, 1546, 1610.
- FEDERZONI cavaliere LUIGI, senatore: designato per la Presidenza del Senato, pag. 10; nominato Presidente del Senato, pag. 15.
- Pronunzia un discorso nell'assumere la Presidenza, pag. 22; per la ricorrenza del XXIV maggio, pag. 182; per la salute di Gabriele d'Annunzio, pag. 1426; per il fidanzamento di S. A. R. il Principe di Piemonte, pag. 1552; sul Regolamento giudiziario del Senato, pagg. 1744, 1750, 1755; sul Regolamento interno del Senato, pagine 1609 *passim* 1636; per la salute del senatore Tittoni, pagg. 1601, 1616, 1619; per la morte di S. M. la Regina di Svezia, pag. 2196; per la salute di S. A. R. il Principe di Piemonte, pag. 2196; per inviare un saluto a Guglielmo Marconi, pag. 2196; per il fausto evento nella casa di S. A. R. il Duca delle Puglie, pag. 2232; per commemorare S. A. R. Tomaso di Savoia, pag. 3667; per commemorare S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia, pag. 4275; per salutare il ministro degli affari esteri, onorevole Grandi, pag. 4345; sul Regolamento giudiziario del Senato, pag 4391; per salutare il senatore

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Borea d'Olmo, pag. 4744; per il fatto personale del senatore Ancona, pag. 4780; per l'assassinio del Presidente della Repubblica francese, pag. 4883; sul processo verbale, pagina 4976; per la celebrazione del Decennale, pag. 5479; per commemorare S. A. R. il Duca degli Abruzzi, pag. 5895; per rendere omaggio al Capo del Governo in occasione del Patto a Quattro, pag. 5904; per il XIV annuale della fondazione dei Fasci, pag. 5995; sul Regolamento del Senato, pagg. 6121, 6123, 6124; sulla presentazione del disegno di legge «Costituzione e funzioni delle Corporazioni», pag. 6964.
- V. anche:* Commemorazione di senatori e manifestazioni del Senato.
- Felissent Gian Giacomo, n. 779.
- Ferite di guerra, n. 406.
- Ferma, n. 1002.
- Ferrara, n. 493.
- FERRARI GIUSEPPE FRANCESCO, senatore: nominato membro supplente della Commissione permanente d'accusa, pag. 1408; dà le dimissioni da membro supplente della Commissione d'accusa, pag. 1757; nominato membro ordinario della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765; nominato ministro di Stato, pag. 6704.
- FERRARIS DANTE, senatore.
- Commemorazione, pag. 3312.
- FERRARIS MAGGIORINO, senatore.
- Commemorazione, pag. 1164.
- FERRERO DI CAMBIANO CESARE, senatore.
- Parla sul n. 475, pag. 2506.
- Commemorazione, pag. 3312.
- FERRI ENRICO, annunziò della nomina a senatore, pag. 28.
- FERRI GIACOMO, senatore.
- Parla sul n. 475, pag. 2480.
- Relatore sul n. 505.
- Commemorazione, pag. 3008.
- Ferro, n. 1690.
- Ferrotramvieri, nn. 134, 152, 1241, 1750.
- Ferrovie: amministrazione, nn. 288, 1174; conti consuntivi, nn. 270, 428, 705, 1283, 1789; costruzioni, nn. 1087, 1187, 1188; esercizio, nn. 1120, 1130; linee, nn. 149, 196, 222, 296, 480, 492, 583, 615, 667, 801, 1065, 1073, 1078, 1255, 1273, 1287, 1302, 1306, 1477, 1577, 1726, 1769; interr. pagine 3026, 4328; personale, nn. 580, 728, 767, 866, 908, 1051, 1268, 1759; riscatto, n. 1073; sussidi, nn. 1477, 1577, 1684, 1837; tariffe, n. 764; trasporto delle merci, nn. 764, 1325.
- V. anche:* Automotrici, Concessioni, Direttissima Firenze-Bologna, Elettrificazione.
- Ferrovie secondarie salentine, n. 1087.
- Ferrovie secondarie sicule, nn. 792, 1302, 1477, 1684, 1837.
- Feste nazionali, nn. 297, 710.
- Fiammiferi, n. 1129.
- Fiera del libro, n. 805.
- Fiere, *V.* Esposizioni e mostre.
- Figli del Littorio (Fondazione), n. 1854.
- Figli illegittimi, n. 1573.
- Finanza locale, nn. 115, 318, 557, 814, 1113, 1146, 1319, 1403, 1486, 1492, 1678, 1928.
- V. anche* pag. 4232.
- Finanziamenti, *V.* contributi dello Stato.
- Finanze (Ministero), nn. 281, 302, 323, 1148, 1586; preventivi, nn. 187, 541, 912, 1282, 1664, 1969.
- Finlandia, nn. 328, 350.
- Firenze, nn. 315, 615, 635, 1042, 1723.
- Fiume, nn. 10, 12, 369, 519, 530, 572, 614, 693, 738, 875, 909, 1117, 1125, 1220, 1315, 1739.
- Fiumi (Sistemazione), n. 966.
- Fiumicino, n. 1742.
- Fivizzano, nn. 271, 474.
- Foggia, nn. 635, 1639, 1776.
- Fognature, nn. 68, 641.
- Fondazione dei Fasci (Per il XIV° annuale), pag. 5989.
- Fondazioni: Diaz, n. 504; Felissent, n. 779; Figli del Littorio, n. 1854.
- Fondiaria, *V.* Imposta fondiaria.
- Fondi di riserva, *V.* Bilanci.
- Fondi rustici (migliorie), n. 558.
- Fondo per il culto, n. 188, 255.
- Fondo speciale delle Corporazioni, n. 1663.
- Foraggi, nn. 304, 1374.
- Forestali (Dottori), n. 1238.
- Foreste demaniali, n. 1420.
- Forlì, nn. 942, 959, 1745.
- Formaggi, nn. 1334, 1651, 1824, 1932. Interr. pag. 6339.
- Forniture: alla pubblica Amministrazione, numero 543; scolastiche, n. 1423.
- Foro Mussolini, n. 1758.
- Forte dei Marmi, n. 1499.
- FORTUNATO GIUSTINO, senatore.
- Commemorazione, pag. 5484.

INDICE ALFABETICO GENERALE

FOSCHINI ANTONIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6741; convalidazione, pag. 6743; giuramento, pag. 6757.

Fossano, n. 1188.

FRACASSI DI TORRE ROSSANO DOMENICO, senatore.

Parla sul n. 1282, pag. 5444; n. 1515, pagina 5985; n. 1550, pag. 6239. Interr. pagina 5533.

FRADELETTO ANTONIO, senatore.

Commemorazione, pag. 1774.

Francatura, n. 800.

Franchigia doganale, *V.* Dogane.

Francia, nn. 148, 205, 265, 277, 328, 396, 810, 827, 844, 859, 915, 1016, 1081, 1162, 1192, 1215, 1230, 1287, 1327, 1502, 1642, 1693, 1721, 1920, 1921.

Frane, nn. 247, 448, 635, 775, 1479, *V. anche:* Calamità pubbliche.

FRATELLINI SALVATORE, senatore.

Commemorazione, pag. 38.

Friuli, nn. 470, 619.

FROLA SECONDO, senatore.

Commemorazione, pag. 7.

Fumento, *V.* Cereali e grano.

Funicolari aeree, n. 799.

Funzionari dello Stato, interr. pag. 5957.

V. anche Personale.

G

GABBI UMBERTO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 112; convalidazione, pag. 116; giuramento, pagina 134.

Parla sul n. 427, pag. 2288; n. 449, pagina 2319; n. 803, pag. 3464; n. 1201, pagina 5098; n. 1184, pag. 5309.

Relatore sul n. 87.

Commemorazione, pag. 5905.

Gagliole, n. 1947.

Gairo, n. 620.

Galeata, n. 1666.

GALIMBERTI TANCREDI, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 54; convalidazione, pag. 58; giuramento, pag. 78.

Parla sulle modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato, pag. 1752; sul n. 439,

pag. 2252; n. 449, pagg. 2324, 2367; n. 497, pag. 2703; n. 840, pag. 3855; n. 1110, pagina 4946; n. 1194, pag. 5016; n. 1531, pag. 6035; n. 1560, pag. 6149; n. 1571, pag. 6289; n. 1605, pag. 6397; n. 1635, pag. 6496; n. 1664, pag. 6532. Interr. pagine 1790, 1789, 3030.

GALLENZA ROMEO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 92; convalidazione, pag. 94; giuramento, pag. 95.

Parla sul n. 518, pag. 2608; n. 819, pagina 4051; n. 1066, pag. 4523; n. 1605, pag. 6384; n. 1636, pag. 6514.

Relatore sui nn. 498, 1109.

Gallerie, n. 1623. Interr. pagg. 3027, 3200.

Gallerie urbane, n. 1416.

GALLINA GIOVANNI, senatore.

Relatore sul n. 810.

GARAVETTI FILIPPO, senatore.

Commemorazione, pag. 2092.

GARBASSO ANTONIO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pagina 1765.

Parla sul n. 416, pag. 2378; n. 402, pagina 2388; sul processo verbale, pagg. 3739-3764.

Relatore sui nn. 416, 1260.

Commemorazione, pag. 5905.

Garda, n. 1277.

Gargnano, n. 8.

Garibaldi (Edizione delle opere), n. 546.

GAROFALO RAFFAELE, senatore: nominato membro della Commissione per l'Indirizzo di risposta al Discorso della Corona, pag. 33; eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli, pag. 37; eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; eletto membro della Commissione per il Regolamento interno, pag. 50; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; nominato commissario per l'esame del n. 395, pag. 1788.

Parla sul n. 49, pag. 309; sulla proposta di legge Amero d'Aste, pag. 605; sulle modificazioni al Regolamento interno del Senato, pag. 1612; sul n. 478, pag. 2710; n. 890, pag. 4400; n. 1152, pag. 4731; n. 1201, pag. 5107.

Relatore sul n. 463.

Gas, n. 1226.

GASPARINI JACOPO, senatore: annunzio della

INDICE ALFABETICO GENERALE

- nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 63; convalidazione, pag. 66; giuramento, pag. 70.
Eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 2414.
Relatore sui nn. 527, 556, 1469, 1652.
- GATTI GIROLAMO**, senatore.
Parla sul n. 461, pagg. 2590-2593.
- GATTI SALVATORE**, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 72; convalidazione, pag. 74; giuramento, pag. 78.
Nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1408; dà le dimissioni da membro supplente della Commissione d'istruzione, pag. 1757; nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1765; nominato commissario per l'esame del progetto dei nuovi codici, pag. 5703; nominato Commissario per l'esame del n. 1885, pag. 6971.
Parla sul n. 355, pag. 1922; n. 1154, pag. 4816; n. 1110, pag. 4947; n. 523-A, pagg. 5517, 5580, 5583, 5584; n. 1846, pagina 6937; n. 1885, pag. 7070.
Relatore sul n. 256.
- GAVAZZI LUDOVICO**, senatore.
Parla sul n. 1102, pag. 4605.
- GAZZERA PIETRO**, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6730; convalidazione, pag. 6731; giuramento, pag. 6739.
Come sottosegretario di Stato per la guerra, parla sul n. 99, pag. 540.
Come ministro della guerra (annunzio della nomina, pag. 1566), parla sul n. 404, pagine 2147, 2153; n. 344, pag. 2277; n. 782, pag. 3770; n. 858, pag. 3808; n. 1202, pagina 5174; n. 1571, pag. 6298.
- Generali, nn. 306, 626, 1811, 1812.
Generi alimentari (Negozii di), n. 566.
Genio (Specialisti), n. 1587.
Genio aeronautico, n. 208.
Genova, nn. 261, 446, 579, 586, 1427, 1640.
Genova (Porto di), nn. 296, 579, 1495, 1682, 1683.
Gente dell'aria, nn. 965, 1957.
Gente di mare, nn. 259, 565, 830, 965, 1838, 1933. *V. anche:* Matricole.
- GENTILE GIOVANNI**, senatore: nominato commissario per l'esame dei Patti Lateranensi, pag. 139; nominato membro effettivo della Commissione permanente di accusa, pagina 1408; dà le dimissioni da membro della Commissione d'accusa, pag. 1757; nominato membro ordinario della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765.
Parla sul n. 449, pag. 2393.
Relatore sui nn. 27, 274.
- Germania, nn. 737, 823, 1211, 1763.
Geodeta, n. 1898.
- GHERSI GIOVAN BATTISTA**, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6741; convalidazione, pag. 6743; giuramento, pag. 6833.
- GHIGLIANOVICH ROBERTO**, senatore.
Commemorazione, pag. 3008.
- GIACCONE VITTORIO**, senatore.
Commemorazione, pag. 6706.
- GIAMPIETRO LUIGI**, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 63; convalidazione, pag. 66; giuramento, pag. 90.
Parla sul n. 49, pag. 320; n. 240, pag. 1782; n. 395, pag. 2162; n. 495, pag. 2659; n. 840, pag. 3840; n. 877, pag. 3906; n. 1120, pagina 4637; n. 1194, pag. 5033; n. 1348, pag. 5646; n. 1846, pag. 6934; sulle modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato, pag. 1742.
Relatore sul n. 1463.
- GIANNATTASIO FRANCESCO**, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 64; convalidazione, pag. 66; giuramento, pag. 70.
Commemorazione, pag. 5485.
- Giano dell'Umbria, n. 599.
- Giappone, n. 1519.
- GIARDINI ERNESTO**, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6833; convalidazione, pag. 6835; giuramento, pag. 6849.
- Giardini pubblici, n. 1167.
- GIARDINO cavaliere GAETANO**, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 4596.
- GIOPPI CESARE**, senatore.
Commemorazione, pag. 6372.
- GIORDANI DOMENICO**, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pagina 1765.
- GIORDANO DAVIDE**, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pagina 1765.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Parla sul n. 461, pagg. 2589, 2593; n. 486, pag. 2596; n. 872, pag. 3997; n. 1560, pagina 6140; n. 1575, pag. 6323.
- Giornali, n. 1875.
- Giornalisti, n. 783.
- Giornata della Croce Rossa, nn. 104, 991.
- Giovani italiane, n. 279.
- GIULIANO BALBINO, ministro dell'educazione nazionale.
- Parla sul n. 348, pag. 1983; n. 449, pagina 2404; sull'interr. Visconti di Modrone, pag. 3200; sull'interr. Vitelli e Scialoja Vittorio, pag. 3385; n. 872, pag. 4012; n. 892, pag. 4072, *passim*, 4101; n. 1043, pag. 4716; n. 1201, pag. 5123. Interr. pagg. 3200, 3385.
- Giuramento nelle isole dell'Egeo, n. 383.
- GIURIA ETTORE, senatore: annuncio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6729; convalidazione, pag. 6731; giuramento, pag. 6739.
- Relatore sui nn. 1795, 1888.
- Giuseppe Kirner (Istituto), n. 571.
- Giustizia ed affari di culto, V. Grazia e giustizia.
- Giustizia civile e commerciale, n. 1158.
- Giustizia internazionale, nn. 350, 351, 567, 1158, 1160.
- Giustizia militare, nn. 897, 1036.
- Godronatura, n. 34.
- Gomme piene, nn. 1017, 1542.
- Gorizia, n. 477.
- Gottardo, n. 731. Interr. pag. 3026.
- Governatorato di Roma, n. 1972.
- Grado, nn. 388, 1841.
- Gran Bretagna, V. Inghilterra.
- Gran Consiglio del Fascismo, nn. 283, 326.
- GRANDI DINO, ministro degli affari esteri.
- Parla sul n. 497, pag. 2761; n. 508, pagina 2802; n. 819, pag. 4136; n. 1243, pagina 5410; ringrazia per la manifestazione del Senato, pag. 4345.
- GRANDI DOMENICO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 50; nominato commissario per l'esame dei Patti Lateranensi, pag. 139; dà le dimissioni da membro della Commissione per le petizioni, pag. 162.
- Parla sul n. 99, pag. 539; n. 404, pag. 2147.
- Relatore sui nn. 99, 404.
- Grano, nn. 168, 201, 553, 621, 1037, 1074, 1090, 1692, 1828, 1867. Interr. pag. 3028.
- Gran Paradiso, n. 1910.
- Granturco, nn. 543, 1074, 1089, 1090, 1096, 1828.
- Grassi, n. 237.
- Grazia e giustizia (Ministero), nn. 1491, 1808; preventivi, nn. 49, 439, 840, 1194, 1531, 1846. V. anche: Circostrizione giudiziaria, Ordinamento giudiziario.
- Gravidanza, n. 201.
- GRAZIOLI FRANCESCO, senatore: annuncio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 72; convalidazione, pag. 74; giuramento, pag. 90.
- Eletto membro della Commissione di finanza, pag. 5989.
- Parla sul n. 1202, pag. 5158; n. 1571, pag. 6296.
- Relatore sui nn. 1571, 1879.
- GRAZIOSI EUGENIO, senatore: annuncio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6730; convalidazione, pag. 6731; giuramento, pag. 6740.
- Grecia, nn. 185, 1246.
- GREPPI EMANUELE, senatore: nominato membro della Commissione per l'Indirizzo di risposta al Discorso della Corona, pag. 33; eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38.
- Presenta e svolge un ordine del giorno relativo ai disegni di legge nn. 36, 37, 38, pag. 209. Parla sul n. 125, pag. 781; n. 401, pag. 2086.
- Relatore sui nn. 125, 401.
- Commemorazione, pag. 3312.
- Grignasco, n. 1381.
- GRIPPO PASQUALE, senatore.
- Commemorazione, pag. 6706.
- Grosseto, n. 564.
- GROSSO GIACOMO, senatore: annuncio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pagina 123; convalidazione, pag. 129; giuramento, pag. 135.
- GUACCERO ALESSANDRO, senatore: annuncio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 113; convalidazione, pag. 116; giuramento, pag. 125.
- Parla sul n. 157, pag. 812; n. 401, pagina 2053; n. 557, pag. 2972; n. 803, pagine 3469, 3508; n. 1110, pag. 4922; n. 1184, pag. 5305; n. 1575, pag. 6322; n. 1760, pag. 6909; n. 1885, pag. 7077. Interr. pagina 1645.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- fondiarìa, nn. 564, 1167; ricchezza mobile, nn. 1646, 1854.
- Imposte: revisione, n. 54, interr. pag. 3228; riscossione, nn. 688, 1934; sanzioni, interr. pag. 1593. *V. anche:* Tasse.
- Imposte di consumo, nn. 535, 772, 980, 1059, 1301.
- Imposte dirette, nn. 244, 478, 608, 671, 1485, 1487.
- Imposte indirette, nn. 438, 456, 603, 624, 772.
- Imposte e tasse locali, n. 505.
- Imposte nelle colonie, n. 1213.
- Inabilità al lavoro, n. 1155.
- Incendi, n. 1008.
- I. N. C. I. S., *V. Case degli impiegati.*
- Indennità agli ufficiali per uniformi, n. 1907.
- Indennizzo aereonautico, n. 549.
- India, n. 224.
- Indirizzo di risposta al Discorso della Corona, pag. 79.
- Industria, nn. 172, 1315; automobilistica, numeri 511, 652, 745, 762, 1582, 1595, 1706, 1785, 1974; carbonifera, nn. 289, 528, 733, 1618; chimica, n. 752; ittica, n. 1541; marmifera carrarese, nn. 1106, 1107, 1289, 1649; mineraria, nn. 1069, 1391, 1650, 1805; navale, nn. 1181, 1366; olearia, nn. 290, 368; saccarifera, n. 321; serica, n. 425; siderurgica, nn. 1177, 1407, 1408; zolfifera, nn. 1437, 1442, 1650, 1962.
- Industria (Aziende e iniziative), nn. 393, 793.
- Infanti deformi, n. 1155.
- Infortuni: Cassa nazionale, interr. pag. 3385; sul lavoro, nn. 419, 1103, 1648, 1887.
- Ingegneri, nn. 534, 1600; aeronautici, nn. 156, 1054; dottori, nn. 573, 1238; ufficiali, n. 1964.
- Inghilterra, nn. 1158, 1159, 1466.
- Inni nazionali, n. 215.
- Insegnamento religioso, n. 506.
- Insegnanti medi, n. 571. *V. Maestri e professori.*
- Insetticidi arsenicali, interr. pag. 4331.
- Interno (Ministero), nn. 1491, 1808; preventivi, nn. 125, 401, 803, 1184, 1575, 1959.
- Interpellanze, *V. pag. 7527.*
- Interrogazioni, *V. pag. 7529.*
- Invalidi: di guerra, nn. 21, 268, 284, 335, 412, 1055; per calamità pubbliche, n. 1005; per la Causa nazionale, nn. 335, 1923.
- Invalidità e vecchiaia (Assicurazione), nn. 1240, 1689.
- Investigazione politica, n. 1631.
- Iodio, nn. 378, 1850.
- Ipoteche, nn. 19, 1318.
- Irrigazione, n. 1914.
- Iseo (Lago d'), n. 14.
- Isili, n. 1924.
- Isole: Brioni, n. 1971; Egadi, n. 661; italiane dell'Egeo, nn. 383, 1015; Pelagie, n. 661.
- Ispettorati, nn. 5, 1272, 1751.
- Israeliti, n. 1020.
- Istituti: austro-ungarici di previdenza sociale, nn. 1103, 1797; assicurazione, nn. 903, 1368, 1784; assistenza, nn. 21, 884; credito, n. 1613; credito agrario, nn. 790, 1520; credito fondiario, n. 1432; igiene, n. 17; istruzione tecnica, n. 1436; medi, nn. 506, 1050; nautici, nn. 235, 846; scienze economiche e commerciali, n. 267; scienze, lettere ed arti, n. 1801; superiori, nn. 267, 348, 653, 1027, 1609; universitari, nn. 286, 348, 1088, 1773.
- Istituto: agricolo coloniale di Firenze, nn. 331, 1360, 1598; autonomo antimalarico nelle Venezie, n. 1449; centrale di statistica, n. 280; di beneficenza Vittorio Emanuele III, numero 418; di biologia marina in Rovigno, n. 823; di credito navale, nn. 1195, 1476, 1548; di guerra aerea, nn. 1138, 1480; di malariologia, n. 1748; di previdenza e credito delle Comunicazioni, n. 1656; di S. Michele, n. 178; di S. Paolo di Torino, n. 1441; di Santo Spirito, n. 238; di studi romani, n. 1632; federale di credito agrario per la Toscana, nn. 1141, 1142; geografico militare, n. 1898; Giuseppe Kirner, n. 1236; internazionale di agricoltura, n. 429; interuniversitario italiano, n. 1290; italo-germanico, n. 868; mobiliare italiano, n. 1363; nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici, n. 1454; nazionale delle esportazioni, nn. 841, 1007; nazionale di credito per il lavoro degli Italiani all'estero, n. 302; nazionale di previdenza dei giornalisti, n. 338; nazionale fascista della previdenza sociale, n. 1689; nazionale fascista di cultura, n. 416; nazionale per le case degli impiegati dello Stato, *V. Case degli impiegati;* nazionale LUCE, nn. 71, 989, 1621, 1735, 1736; per i danneggiati dai terremoti Vittorio Emanuele III, n. 1032; per il bonificamento della Sicilia, n. 1280; per la ricostruzione industriale, nn. 1570, 1588, 1782,

INDICE ALFABETICO GENERALE

- fondiarìa, nn. 564, 1167; ricchezza mobile, nn. 1646, 1854.
- Imposte: revisione, n. 54, interr. pag. 3228; riscossione, nn. 688, 1934; sanzioni, interr. pag. 1593. *V. anche:* Tasse.
- Imposte di consumo, nn. 535, 772, 980, 1059, 1301.
- Imposte dirette, nn. 244, 478, 608, 671, 1485, 1487.
- Imposte indirette, nn. 438, 456, 603, 624, 772.
- Imposte e tasse locali, n. 505.
- Imposte nelle colonie, n. 1213.
- Inabilità al lavoro, n. 1155.
- Incendi, n. 1008.
- I. N. C. I. S., *V. Case degli impiegati.*
- Indennità agli ufficiali per uniformi, n. 1907.
- Indennizzo aereonautico, n. 549.
- India, n. 224.
- Indirizzo di risposta al Discorso della Corona, pag. 79.
- Industria, nn. 172, 1315; automobilistica, numeri 511, 652, 745, 762, 1582, 1595, 1706, 1785, 1974; carbonifera, nn. 289, 528, 733, 1618; chimica, n. 752; ittica, n. 1541; marmifera carrarese, nn. 1106, 1107, 1289, 1649; mineraria, nn. 1069, 1391, 1650, 1805; navale, nn. 1181, 1366; olearia, nn. 290, 368; saccarifera, n. 321; serica, n. 425; siderurgica, nn. 1177, 1407, 1408; zolfifera, nn. 1437, 1442, 1650, 1962.
- Industria (Aziende e iniziative), nn. 393, 793.
- Infanti deformi, n. 1155.
- Infortuni: Cassa nazionale, interr. pag. 3385; sul lavoro, nn. 419, 1103, 1648, 1887.
- Ingegneri, nn. 534, 1600; aeronautici, nn. 156, 1054; dottori, nn. 573, 1238; ufficiali, n. 1964.
- Inghilterra, nn. 1158, 1159, 1466.
- Inni nazionali, n. 215.
- Insegnamento religioso, n. 506.
- Insegnanti medi, n. 571. *V. Maestri e professori.*
- Insetticidi arsenicali, interr. pag. 4331.
- Interno (Ministero), nn. 1491, 1808; preventivi, nn. 125, 401, 803, 1184, 1575, 1959.
- Interpellanze, *V. pag. 7527.*
- Interrogazioni, *V. pag. 7529.*
- Invalidi: di guerra, nn. 21, 268, 284, 335, 412, 1055; per calamità pubbliche, n. 1005; per la Causa nazionale, nn. 335, 1923.
- Invalidità e vecchiaia (Assicurazione), nn. 1240, 1689.
- Investigazione politica, n. 1631.
- Iodio, nn. 378, 1850.
- Ipoteche, nn. 19, 1318.
- Irrigazione, n. 1914.
- Iseo (Lago d'), n. 14.
- Isili, n. 1924.
- Isole: Brioni, n. 1971; Egadi, n. 661; italiane dell'Egeo, nn. 383, 1015; Pelagie, n. 661.
- Ispettorati, nn. 5, 1272, 1751.
- Israeliti, n. 1020.
- Istituti: austro-ungarici di previdenza sociale, nn. 1103, 1797; assicurazione, nn. 903, 1368, 1784; assistenza, nn. 21, 884; credito, n. 1613; credito agrario, nn. 790, 1520; credito fondiario, n. 1432; igiene, n. 17; istruzione tecnica, n. 1436; medi, nn. 506, 1050; nautici, nn. 235, 846; scienze economiche e commerciali, n. 267; scienze, lettere ed arti, n. 1801; superiori, nn. 267, 348, 653, 1027, 1609; universitari, nn. 286, 348, 1088, 1773.
- Istituto: agricolo coloniale di Firenze, nn. 331, 1360, 1598; autonomo antimalarico nelle Venezie, n. 1449; centrale di statistica, n. 280; di beneficenza Vittorio Emanuele III, numero 418; di biologia marina in Rovigno, n. 823; di credito navale, nn. 1195, 1476, 1548; di guerra aerea, nn. 1138, 1480; di malariologia, n. 1748; di previdenza e credito delle Comunicazioni, n. 1656; di S. Michele, n. 178; di S. Paolo di Torino, n. 1441; di Santo Spirito, n. 238; di studi romani, n. 1632; federale di credito agrario per la Toscana, nn. 1141, 1142; geografico militare, n. 1898; Giuseppe Kirner, n. 1236; internazionale di agricoltura, n. 429; interuniversitario italiano, n. 1290; italo-germanico, n. 868; mobiliare italiano, n. 1363; nazionale degli orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici, n. 1454; nazionale delle esportazioni, nn. 841, 1007; nazionale di credito per il lavoro degli Italiani all'estero, n. 302; nazionale di previdenza dei giornalisti, n. 338; nazionale fascista della previdenza sociale, n. 1689; nazionale fascista di cultura, n. 416; nazionale per le case degli impiegati dello Stato, *V. Case degli impiegati;* nazionale LUCE, nn. 71, 989, 1621, 1735, 1736; per i danneggiati dai terremoti Vittorio Emanuele III, n. 1032; per il bonificamento della Sicilia, n. 1280; per la ricostruzione industriale, nn. 1570, 1588, 1782,

INDICE ALFABETICO GENERALE

1814; per le opere pubbliche dei comuni n. 1133; poligrafico dello Stato, nn. 1163, 1182; pro ciechi « Paolo Colosimo », n. 1237; superiore agrario di Firenze, n. 811.
 Istria, nn. 289, 528, 733, 1398, 1618.
 Istruzione: elementare, nn. 275, 572, 765, 905, 1876; magistrale, n. 141; media, nn. 5, 559, 571, 653, 817, 892, 1043, 1050, 1399, 1800, 1868; nautica, n. 1293; professionale dei contadini, n. 1279; pubblica. V. Educazione nazionale; superiore, nn. 267, 274, 286, 287, 348, 601, 625, 653, 1027, 1054, 1088, 1251, 1534, 1609, 1842.
 Italia meridionale e insulare, n. 1146.
 Italiani all'estero, nn. 129, 302.
 Italica (L'), n. 416.
 Italo-radio (Società), n. 1071.

J

JOELE FRANCESCO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 104; convalidazione, pag. 107; giuramento, pagina 144.
 Jugoslavia, nn. 44, 54, 367, 718, 1228, 1329, 1398, 1429, 1695. Interpell., pag. 5705.
 JUNG GUIDO, ministro delle finanze.
 Parla sul n. 1388, pag. 5693; n. 1646, pag. 6453; n. 1928, n. 7208; n. 1969, pagina 7233.

K

Kirner (Istituto), n. 571.
 KREKICH NATALE, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6834; convalidazione, pag. 6835; giuramento, pag. 6849.

L

LAGASI PRIMO, senatore.
 Parla sul n. 157, pag. 822.
 LAGO MARIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 63; convalidazione, pag. 67; giuramento, pag. 308.
 Lago di Nemi (Strada), n. 118.
 Lagosta, n. 1915.
 Lamone, n. 913.

LANCIANI RODOLFO, senatore.
 Commemorazione, pag. 162.
 LANZA DI SCALEA GIUSEPPE, senatore.
 Commemorazione, pag. 1600.
 LANZA DI SCALEA PIETRO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 55; convalidazione, pag. 58; giuramento, pag. 78.
 Nominato membro della commissione per il giudizio, pag. 1765; eletto membro della Commissione di finanza, pag. 1815; nominato commissario per il Testo Unico delle norme legislative sul Consorzio zolfifero siciliano, pagina 2998; eletto membro della Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio, pag. 4411.
 Parla, sul n. 427, pag. 2296; n. 1179, pagina 4992; n. 1559, pag. 6069.
 Relatore sui nn. 427, 609, 610, 611, 1149, 1231, 1729.
 Larderello, n. 1172.
 LARUSSA IGNAZIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 92; convalidazione, pag. 95; giuramento, pagina 125.
 Relatore sul n. 56.
 Lasciti, n. 900.
 Latte, nn. 1196, 1431.
 Lattarico, n. 1946.
 Lauree *ad honorem*, n. 774.
 Lavori pubblici (Ministero), nn. 1067, 1700; preventivi, nn. 180, 495, 804, 1152, 1530, 1871. V. anche: Consiglio superiore opere pubbliche.
 Lavoro: Conferenza internazionale, nn. 419, 420. V. pag. 5491; controversie del, n. 1906; delle donne e dei fanciulli, n. 1967; obbligatorio, n. 1891.
 Lazio, n. 249.
 Lecce (Corte di appello di), interr. pag. 2456.
 Leganti idraulici, n. 1807.
 Legge elettorale, nn. 1038, 1526, 1911.
 Legge penale militare, n. 1857.
 Legge per il risanamento di Napoli, n. 1628.
 Leggi finanziarie (Revisione delle), pag. 5491.
 Legname, n. 1916.
 Legno, n. 1411.
 LEONI ANTONIO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: annunzio della nomina a sottosegretario, pag. 1765.
 Chiede l'abbinamento della discussione della

INDICE ALFABETICO GENERALE

- interrogazione del senatore Conti con quella del senatore Visconti di Modrone ed altri, pag. 6827.
- Leprignano, n. 775.
- LESSONA ALESSANDRO, sottosegretario di Stato per l'economia nazionale.
Parla sul n. 22, pag. 156.
- Lettonia, nn. 24, 1063, 1525.
- Leucite, n. 698.
- LEVI ISAIA, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6834; convalidazione, pag. 6835; giuramento, pagina 6849.
- Levico Vetriolo, n. 294.
- Libera Triestina (Società), n. 1091.
- LIBERTINI GESUALDO, senatore: eletto segretario, pag. 15.
Parla sul n. 99, pag. 530; n. 207, pag. 1491; n. 404, pag. 2141; n. 449, pag. 2357; numero 524, pag. 2804; n. 663, pag. 3243; n. 804, pag. 3398; n. 877, pagg. 3901-3923; n. 1221, pag. 5291; n. 1471, n. 5769. Interr. pag. 4332.
Relatore sui nn. 16, 31, 207, 229, 524, 613, 663, 926, 1054, 1275, 1280, 1461, 1943.
- Libia, V. Tripolitania e Cirenaica.
- Lignite, nn. 923, 1069.
- Liguria, n. 1264.
- Limiti di età, nn. 1617, 1654.
- Linee di navigazione: aerea, nn. 77, 1159, 1218; marittima, nn. 135, 1091, 1496, 1685.
- Linee in concessione, n. 791.
- Linters, n. 1730.
- Liquori, n. 1364.
- LISSIA PIETRO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 92; convalidazione, pag. 95; giuramento, pag. 102.
Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 6375.
Relatore, sui nn. 72, 112, 284.
- Littoria, nn. 1369, 1744, 1869, 1935.
- Livigno, n. 1675.
- Livorno, nn. 132, 1419, 1603.
- Lloyd Sabauda, n. 945.
- Lloyd Triestino, nn. 224, 944, 1305.
- Locande, nn. 1183, 1453.
- Loiano, n. 724.
- Longeno, n. 1793.
- LONGHI SILVIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 64; convalidazione, pag. 67; giuramento, pag. 70.
Nominato membro effettivo della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1408; dà le dimissioni da membro della Commissione d'istruzione, pag. 1757; nominato membro ordinario della Commissione permanente di istruzione, pag. 1765; nominato commissario per l'esame del n. 240, pag. 2197; dà le dimissioni da membro della Commissione d'istruzione, pag. 2414.
Parla sul n. 49, pag. 343; n. 240, pag. 1785; n. 355, pag. 2011; n. 439, pag. 2255; n. 525, pag. 2821; n. 840, pag. 3859; n. 523-A, pagina 5520.
- LORIA ACHILLE, senatore.
Parla sul n. 355, pag. 1932; n. 758, pagina 3564; Interr. pag. 4388.
Relatore sul n. 1434.
- Lotterie nazionali, nn. 550, 665.
- Lotto (Banchi del), n. 1395.
- Lourdes (Tassa sui passaporti), interr. pag. 335.
- Lucania, nn. 1025, 1653.
- LUCCHINI LUIGI, senatore.
Commemorazione, pag. 1599.
- L. U. C. E., V. Istituto Nazionale L. U. C. E.
- LUCIOLLI LUDOVICO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 73; convalidazione, pag. 75; giuramento, pagina, 78.
Nominato membro supplente della Commissione permanente d'accusa, pag. 1408; dà le dimissioni da membro supplente della Commissione d'accusa, pag. 1757; nominato membro supplente della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765; eletto membro della Commissione per l'esame delle Tariffe doganali e dei Trattati di commercio, pag. 1815; eletto commissario alla Cassa depositi e prestiti, pag. 7022.
Parla sul n. 269, pag. 1691; n. 793, pagina 3609; n. 912, pag. 4217.
Relatore sui nn. 136, 138, 146, 147, 148, 163, 201, 205, 234, 237, 243, 308, 313, 320, 396, 397, 455, 456, 457, 496, 509, 510, 536, 537, 553, 568, 604, 606, 616, 617, 666, 674, 675, 683, 696, 698, 720, 730, 731, 732, 735, 741, 745, 793, 794, 795, 829, 836, 837, 844, 851, 859, 898, 904, 915, 916, 917, 970, 971, 972, 974, 996, 997, 998, 1014, 1015, 1016, 1059, 1061, 1062, 1063, 1075, 1076, 1077, 1080, 1085, 1148, 1186, 1190, 1197, 1205, 1210, 1211, 1214, 1215, 1228, 1230, 1232,

INDICE ALFABETICO GENERALE

n. 571, pag. 3179; n. 840, pag. 3861; n. 1194, pag. 5041; n. 1531, pag. 6044; n. 1846, pagina 6940.

Relatore sui nn. 49, 253, 255, 410, 439, 571, 840, 1194, 1531, 1661, 1846.

Mangone, n. 1946.

Manicomi, n. 1092.

Manifestazioni del Senato: per il XXIV maggio, pag. 181; per la salute di Gabriele d'Annunzio, pag. 1425; per il fidanzamento di S. A. R. il Principe di Piemonte, pagina 1552; per la salute del senatore Tittoni, pagg. 1601, 1616, 1619; indirizzo alle Loro Maestà per le nozze del Principe di Piemonte, pag. 1722; commemorazione del Quadrumviro Michele Bianchi, pag. 1759; per la morte di S. M. la Regina di Svezia, pag. 2196; per la salute di S. A. R. il Principe di Piemonte, pag. 2196; saluto a Guglielmo Marconi, pag. 2196; per il fausto evento nella casa di S. A. R. il Duca delle Puglie, pagg. 2232, 2340; per l'annuale della battaglia del Piave e per inviare auguri al senatore Giardino, pag. 2834; per il matrimonio di S. A. R. la Principessa Giovanna con S. M. il Re Boris di Bulgaria, pagine 2996, 2997; saluto augurale al ministro Balbo, pag. 3056; per onorare la memoria del senatore Tittoni, pag. 3307; in onore degli aviatori Maddalena, Cecconi, e Da Monte, pag. 3384; si toglie la seduta in segno di lutto per la morte di S. A. R. il Principe Tomaso Duca di Genova, pagina 3670; in onore di Paolo Boselli, pag. 4172; si toglie la seduta in segno di lutto per la morte di S. A. R. il Duca d'Aosta, pag. 4277; per la morte di Antonio Salandra, pag. 4339; per la morte di Enrico Corradini, pag. 4379; saluto al Ministro degli affari esteri, pag. 4344; saluto a Guglielmo Marconi in occasione del trentesimo anniversario della prima trasmissione radiotelegrafica transatlantica, pagina 4437; si toglie la seduta in segno di lutto per la morte di Paolo Boselli, pagina 4590; saluto al senatore Borea d'Olmo, pag. 4744; per l'assassinio del Presidente della Repubblica francese, pag. 4883; celebrazione del Decennale, pag. 5479; si toglie la seduta per attestare la solidarietà del Senato con gli italiani della Dalmazia, pa-

gina 5708; commemorazione di S. A. R. il Duca degli Abruzzi, pag. 5895; si toglie la seduta in segno di lutto, pag. 5898; acclamazione al Capo del Governo per il Patto a Quattro, pag. 5904; per il XIV annuale della fondazione dei Fasci, pag. 5989; manifestazione al Capo del Governo per il Patto a Quattro, pagg. 6689-6695, affissione del discorso del Capo del Governo, pag. 6695.

Manioca, n. 1596.

MANNA GENNARO, senatore.

Commemorazione, pag. 5356.

Mantova, nn. 160, 539. Interr. pag. 2414.

Manufatti, n. 932.

MANZONI GAETANO: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6741; convalidazione, pag. 6743; giuramento, pagina 6757.

MARAGLIANO EDOARDO, senatore.

Parla sul n. 125, pag. 770; n. 401, pagina 2047; n. 449, pag. 2316; n. 563-A, pagina 3328; n. 803, pag. 3450; n. 872, pag. 3963; n. 1201, pag. 5094; n. 1184, pag. 5300; numero 1560, pag. 6158; n. 1575, pag. 6314; n. 1959, pag. 7169.

Relatore sul n. 268.

MARANI FRANCESCO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; convalidazione in Comitato segreto, pag. 143; giuramento, pag. 561.

MARCELLO GIROLAMO, senatore: eletto segretario, pag. 15.

Parla sul n. 11, pag. 438; n. 157, pag. 814; n. 216, pag. 1496; n. 352, pag. 2200; n. 368, pag. 2204; n. 475, pag. 2451; n. 832, pag. 3689; n. 782, pag. 3769; n. 912, pag. 4182; n. 1102, pag. 4623; nn. 1438 e 1474, pagg. 5885-5888; n. 1515, pag. 5997; n. 1664, pag. 6537; n. 1679, pag. 6781; n. 1810, pag. 6886. Interpell. pag. 5708.

Relatore sui nn. 116, 135, 168, 175, 223, 235, 335, 352, 366, 368, 832, 857, 900, 1174, 1627.

Marche, n. 896.

MARCHIAFAVA ETTORE, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815.

Parla sul n. 125, pag. 777; n. 461, pag. 2591; n. 563-A, pag. 3334; n. 725, pag. 3606; n. 1369, pag. 5878; n. 1575, pag. 6332; n. 1669, pag. 6714; n. 1765, pag. 6910.

INDICE ALFABETICO GENERALE

n. 571, pag. 3179; n. 840, pag. 3861; n. 1194, pag. 5041; n. 1531, pag. 6044; n. 1846, pagina 6940.

Relatore sui nn. 49, 253, 255, 410, 439, 571, 840, 1194, 1531, 1661, 1846.

Mangone, n. 1946.

Manicomi, n. 1092.

Manifestazioni del Senato: per il XXIV maggio, pag. 181; per la salute di Gabriele d'Annunzio, pag. 1425; per il fidanzamento di S. A. R. il Principe di Piemonte, pagina 1552; per la salute del senatore Tittoni, pagg. 1601, 1616, 1619; indirizzo alle Loro Maestà per le nozze del Principe di Piemonte, pag. 1722; commemorazione del Quadrumviro Michele Bianchi, pag. 1759; per la morte di S. M. la Regina di Svezia, pag. 2196; per la salute di S. A. R. il Principe di Piemonte, pag. 2196; saluto a Guglielmo Marconi, pag. 2196; per il fausto evento nella casa di S. A. R. il Duca delle Puglie, pagg. 2232, 2340; per l'annuale della battaglia del Piave e per inviare auguri al senatore Giardino, pag. 2834; per il matrimonio di S. A. R. la Principessa Giovanna con S. M. il Re Boris di Bulgaria, pagine 2996, 2997; saluto augurale al ministro Balbo, pag. 3056; per onorare la memoria del senatore Tittoni, pag. 3307; in onore degli aviatori Maddalena, Cecconi, e Da Monte, pag. 3384; si toglie la seduta in segno di lutto per la morte di S. A. R. il Principe Tomaso Duca di Genova, pagina 3670; in onore di Paolo Boselli, pag. 4172; si toglie la seduta in segno di lutto per la morte di S. A. R. il Duca d'Aosta, pag. 4277; per la morte di Antonio Salandra, pag. 4339; per la morte di Enrico Corradini, pag. 4379; saluto al Ministro degli affari esteri, pag. 4344; saluto a Guglielmo Marconi in occasione del trentesimo anniversario della prima trasmissione radiotelegrafica transatlantica, pagina 4437; si toglie la seduta in segno di lutto per la morte di Paolo Boselli, pagina 4590; saluto al senatore Borea d'Olmo, pag. 4744; per l'assassinio del Presidente della Repubblica francese, pag. 4883; celebrazione del Decennale, pag. 5479; si toglie la seduta per attestare la solidarietà del Senato con gli italiani della Dalmazia, pa-

gina 5708; commemorazione di S. A. R. il Duca degli Abruzzi, pag. 5895; si toglie la seduta in segno di lutto, pag. 5898; acclamazione al Capo del Governo per il Patto a Quattro, pag. 5904; per il XIV annuale della fondazione dei Fasci, pag. 5989; manifestazione al Capo del Governo per il Patto a Quattro, pagg. 6689-6695, affissione del discorso del Capo del Governo, pag. 6695.

Manioca, n. 1596.

MANNA GENNARO, senatore.

Commemorazione, pag. 5356.

Mantova, nn. 160, 539. Interr. pag. 2414.

Manufatti, n. 932.

MANZONI GAETANO: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6741; convalidazione, pag. 6743; giuramento, pagina 6757.

MARAGLIANO EDOARDO, senatore.

Parla sul n. 125, pag. 770; n. 401, pagina 2047; n. 449, pag. 2316; n. 563-A, pagina 3328; n. 803, pag. 3450; n. 872, pag. 3963; n. 1201, pag. 5094; n. 1184, pag. 5300; numero 1560, pag. 6158; n. 1575, pag. 6314; n. 1959, pag. 7169.

Relatore sul n. 268.

MARANI FRANCESCO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; convalidazione in Comitato segreto, pag. 143; giuramento, pag. 561.

MARCELLO GIROLAMO, senatore: eletto segretario, pag. 15.

Parla sul n. 11, pag. 438; n. 157, pag. 814; n. 216, pag. 1496; n. 352, pag. 2200; n. 368, pag. 2204; n. 475, pag. 2451; n. 832, pag. 3689; n. 782, pag. 3769; n. 912, pag. 4182; n. 1102, pag. 4623; nn. 1438 e 1474, pagg. 5885-5888; n. 1515, pag. 5997; n. 1664, pag. 6537; n. 1679, pag. 6781; n. 1810, pag. 6886. Interpell. pag. 5708.

Relatore sui nn. 116, 135, 168, 175, 223, 235, 335, 352, 366, 368, 832, 857, 900, 1174, 1627.

Marche, n. 896.

MARCHIAFAVA ETTORE, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815.

Parla sul n. 125, pag. 777; n. 461, pag. 2591; n. 563-A, pag. 3334; n. 725, pag. 3606; n. 1369, pag. 5878; n. 1575, pag. 6332; n. 1669, pag. 6714; n. 1765, pag. 6910.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Relatore sui nn. 28, 57, 291, 321, 381, 461, 530, 563, 725, 789, 960, 965, 991, 1027, 1047, 1240, 1320, 1449, 1532, 1536, 1668, 1669, 1681, 1744, 1748, 1765, 1869, 1901, 1935.
- Marchio nazionale, nn. 20, 227, 1896.
- MARCIANO GENNARO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pagina 1765.
- MARCONI GUGLIELMO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pagina 5910. *V. anche:* pagg. 2196, 4437.
- Mareggiate, nn. 448, 1724, 1926. *V. anche:* Calamità pubbliche.
- MARESCALCHI ARTURO, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
- Parla sul n. 575, pagg. 3152, 3153; numero 657, pag. 3159; n. 714, pag. 3287; n. 1084, pag. 4470; n. 1279, pag. 5364.
- Marescialli, *V. Sottufficiali.*
- Maresciallo dell'aria, nn. 1811, 1812.
- MARGHIERI ALBERTO, senatore.
- Parla sul n. 525, pag. 2817.
- Marina (Ministero), nn. 235, 316; preventivi, nn. 96, 531, 899, 1207, 1607, 1880.
- Marina (Regia), nn. 32, 33, 316, 649, 760, 763, 1385, 1435; Corpo Reali Equipaggi, nn. 32, 1624; Capo di Stato Maggiore, numero 1604.
- V. anche:* Ufficiali e Sottufficiali.
- Marina mercantile, nn. 40, 175, 223, 692, 822, 857, 941, 982, 1301, 1305, 1307, 1309, 1424, 1506, 1977. *V. anche:* Gente di mare, Demolizioni di navi, Premi di navigazione, Cassa invalidi, Servizi marittimi sovvenzionati e Linee di navigazione.
- Marina di Pisa, n. 1603.
- MARIOTTI GIOVANNI, senatore: nominato membro della Commissione per l'Indirizzo di risposta al discorso della Corona, pag. 33; eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; nominato membro della Commissione per l'esame dei Patti Lateranensi pag. 139; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; nominato commissario per lo studio dei Testi Unici delle disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità dello Stato, pag. 2224.
- Parla sul Regolamento interno del Senato, pag. 1613; n. 1084, pag. 4468-4470; n. 1152, pagg. 4730, 4779; n. 1313, pag. 5881; sulle modificazioni al Regolamento del Senato, pagg. 6121, 6123, 6124. Fa una proposta, pag. 936.
- Relatore sui nn. 270, 587, 918, 1252, 1253, 1254, 1255, 1313, 1499, 1517.
- Marmi, nn. 271, 636, 1106, 1107, 1289, 1649.
- Mar Nero, nn. 224, 659.
- MAROZZI ANTONIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 452; convalidazione, pag. 454; giuramento, pagina 476.
- Nominato commissario per lo studio delle disposizioni legislative sulla finanza locale, pag. 2998.
- Parla sul n. 355, pag. 1949; n. 475, pagina 2500; n. 758, n. 3538; n. 855, pag. 3717; n. 1102, pag. 4559; n. 1243, pag. 5393; n. 523-A, pagg. 5564-5577; n. 1885, pagina 7087. Presenta un ordine del giorno, pag. 5578.
- Relatore sui nn. 1150, 1263.
- MARRACINO ALESSANDRO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6726; convalidazione, pag. 6728; giuramento, pag. 6740.
- Relatore sul n. 1793.
- MARTELLI ALESSANDRO, ministro dell'economia nazionale.
- Parla sul n. 133, pag. 646; n. 157, pagg. 840, 892.
- MARTINEZ FERNESTO, senatore.
- Commemorazione, pag. 5485.
- MARTIN FRANKLIN ALBERTO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6744; convalidazione, pagina 6746; giuramento, pag. 6757.
- MARTINO GIUSEPPE, senatore: eletto membro della Commissione per i decreti registrati con riserva, pag. 50.
- Commemorazione, pag. 6875.
- Maschere antigas, nn. 1225, 1524.
- Massa e Carrara, nn. 1499, 1698.
- Mate, n. 435.
- Matera, n. 374.
- Materiali e rottami, n. 489.
- Maternità e Infanzia (Opera nazionale), nn. 201, 1574. Interr. pag. 519.
- Matricole della gente di mare, n. 565.
- Matrimonio, nn. 61, 252, 501, 704, 719.
- Matrimonio degli ufficiali, nn. 98, 246, 273, 333, 364, 405, 533, 1908. Interr. pag. 1593.
- Mattazione, n. 1139.

INDICE ALFABETICO GENERALE

Matteria, n. 4.

MAURY DI MORANCEZ EUGENIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 92; convalidazione, pag. 95; giuramento, pag. 126.

Eletto membro della Commissione per i trattati di commercio, pag. 1815.

MAYER TEODORO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 58; nominato membro della Commissione per l'esame dei Patti Lateranensi, pag. 139; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; eletto consigliere di amministrazione della Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, pag. 2706; nominato commissario per lo studio delle disposizioni legislative sulla finanza locale, pag. 2998; nominato ministro di Stato, pag. 4292; dà le dimissioni da consigliere della Cassa di ammortamento del debito pubblico, pag. 3228.

Parla sul n. 187, pag. 1154; n. 269, pagine 1698, 1706; n. 478, pag. 2712; n. 541, pag. 2910; n. 557, pag. 2975; n. 612, 2975; pag. 3081; n. 912, pag. 4232.

Relatore sui nn. 86, 93, 102, 186, 187, 217, 218, 269, 292, 316, 322, 370, 421, 428, 478, 487, 488, 502, 503, 515, 529, 538, 539, 541, 542, 551, 552, 557, 590, 607, 612, 651, 670, 703, 744, 770, 797, 813, 820, 848, 873, 874, 911, 912, 952, 953, 954, 955, 956, 988, 1168, 1169, 1176, 1185, 1203, 1204, 1247, 1248, 1271, 1274, 1423.

Mazzano Romano, n. 1779.

MAZZOCCOLO ENRICO, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 73; convalidazione, pag. 75; giuramento, pag. 76.

Nominato membro supplente della Commissione permanente di istruzione, pag. 1408; dà le dimissioni da membro supplente della Commissione d'istruzione, pag. 1757; nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1765; nominato membro ordinario della Commissione permanente d'istruzione, pag. 2414; nominato commissario per lo studio dei Testi Unici delle disposizioni sul patrimonio e contabilità dello Stato, pag. 2422; nominato membro della Commissione parlamentare sui codici, pag. 4232.

Parla sul n. 557, pag. 2972; n. 1154, pagina 4826.

Relatore sui nn. 191, 878, 1154.

MAZZONI GUIDO, senatore.

Relatore sul n. 417.

MAZZUCCO ETTORE, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 105; convalidazione, pag. 107; giuramento, pagina 112. Eletto membro della Commissione per l'esame dei decreti-legge, pag. 3377.

Parla sul n. 404, pag. 2102; n. 427, pagina 2293; n. 758, pag. 3530; n. 858, pagina 3800; n. 1102, pag. 4619; n. 1259, pag. 5340; n. 1415, pag. 5713; n. 1571, pagina 6293.

Relatore sui nn. 195, 447, 460, 884, 895, 919, 935, 958, 984, 992, 1009, 1049, 1121, 1129, 1146, 1218, 1219, 1268, 1281, 1303, 1418, 1611, 1712, 1751, 1776, 1784, 1857, 1899, 1965.

Medaglie al valor militare, n. 1095.

Medicinali, nn. 146, 197, 1669.

Mediterraneo, n. 224.

Mediterraneo orientale, n. 659.

Melazzo, nn. 304, 1374.

MELODIA NICOLA, senatore: funge da Presidente, pagg. 5, 13, 21; nominato membro della Commissione per l'Indirizzo di risposta al discorso della Corona, pag. 33; eletto membro della Commissione di finanza, pagina 38; eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli, pag. 40; eletto membro della Commissione per il Regolamento interno, pag. 50.

Commemorazione, pag. 1773.

MENOZZI ANGELO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 104; convalidazione, pag. 107; giuramento, pagina 110. Eletto membro della Commissione per i trattati di commercio, pag. 1815.

Parla sul n. 3-A, pag. 444; n. 449, pagina 2328; n. 475, pag. 2448; n. 562, pag. 3341; n. 803, pag. 3438; n. 758, pag. 3562; n. 872, pag. 3984; n. 1102, pag. 4581; n. 1515, n. 5971.

Relatore sui nn. 304, 377, 378, 430, 432, 466, 468, 562, 922, 975, 994, 1060, 1074, 1089, 1090, 1162, 1191, 1192, 1196, 1270, 1362, 1364, 1365, 1374, 1394, 1409, 1431, 1443, 1448, 1455, 1502, 1519, 1568, 1569, 1642, 1644, 1672, 1692, 1696, 1763, 1817,

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1831, 1832, 1834.
- Mercati, nn. 207, 1578.
- MESSEDAGLIA LUIGI, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pagina 104; convalidazione, pag. 107; giuramento, pag. 126.
- Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815
- Parla sul n. 459, pag. 2546; n. 803, pagina 3439; n. 1575, pag. 6325.
- Relatore sui nn. 618, 807, 1092, 1098, 1140, 1235, 1930.
- Dona al Senato due antichi Statuti veronesi, pag. 4488.
- Messina, nn. 31, 379, 865, 895, 999, 1275.
- Metalli preziosi, n. 1894.
- Mezzadria, n. 523. Interpell. pag. 3346.
- Mezzogiorno (Opera nazionale per il), n. 336.
- MIARI DE CUMANI GIACOMO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 103; convalidazione, pag. 108; giuramento, pag. 111.
- Eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 1816.
- Parla sul n. 1515, pag. 5945.
- Relatore sui nn. 233, 278, 1266.
- MICHELI FERDINANDO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6834; convalidazione, pag. 6835; giuramento, pag. 6849.
- MICHETTI FRANCESCO PAOLO, senatore.
- Commemorazione, pag. 8.
- Migiurtinia (Società), nn. 203, 1249.
- Miglio marino, n. 366.
- Migliorie, n. 1503.
- Migliorie nella locazione di fondi rustici, n. 558.
- Migrazione interna, n. 722.
- Milano, n. 3, 58, 91, 106, 347, 469, 643, 747, 806, 931, 1006, 1026, 1033, 1338, 1781, 1904.
- Interr. pag. 3026.
- MILANO FRANCO D'ARAGONA PIETRO, senatore: eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 40; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
- Parla sul n. 49, pag. 325; n. 890, pag. 4404; su alcune petizioni, pagg. 2095, 5237. Interr. pag. 3768.
- Relatore sui nn. 52, 121, 550, 640, 890, 1158, 1561, 1583.
- MILIANI GIAMBATTISTA, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 55; convalidazione, pag. 58; giuramento, pag. 134.
- Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815.
- Parla sul n. 449, pag. 2391; n. 475, pagina 2438; n. 472, pag. 2496; n. 758, pag. 3568; n. 1102, pag. 4569; n. 1515, pag. 5966.
- Interr. pag. 4414.
- Relatore sui nn. 371, 472, 588, 602, 736, 1096, 1100, 1101, 1122, 1178, 1311, 1420, 1442, 1537, 1572, 1755, 1756, 1766, 1910, 1924, 1932.
- Militello Rosmarino, n. 1461.
- Milizia: antiaerea, n. 380; forestale, nn. 574, 602, 1178, 1311, 1390, 1848; portuaria, nn. 182, 596, 1303, 1809, 1955; postale, n. 173; stradale, nn. 360, 879, 1641. *V. anche:* Sottufficiali.
- Mille (Pensione alle figlie nubili dei), proposta di legge, pagg. 2998 e 3036. Interr. pag. 2457.
- MILLO ENRICO, senatore.
- Commemorazione, pag. 2796.
- MILLOSEVICH FEDERICO, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 91; convalidazione, pag. 95; giuramento, pag. 102.
- Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 3150; eletto membro della Commissione per l'esame dei decreti-legge, pag. 6338.
- Parla sul n. 855, pagg. 3711, 3717; n. 1152, pag. 4724; n. 1234, pag. 5143.
- Relatore sui nn. 178, 709, 1125, 1170, 1234, 1357, 1551, 1601, 1618, 1649, 1650, 1894, 1926, 1927, 1962, 1977.
- Minatori (Battaglioni), n. 1229.
- Miniere, nn. 1069, 1391, 1650, 1805.
- Ministero della Real Casa, n. 362.
- Ministeri e ministri, *V. le voci di specificazione e i nomi propri.*
- Ministri di Stato, *V. pag.* 4298, 4890, 5491, 5691, 6374, 6704.
- Minori corrigendi, interr. pag. 519.
- Missione militare nell'Equatore, n. 473.
- Moda (Mostra della), n. 1452.
- Modane, n. 1078.
- Modena, nn. 160, 196, 515.
- Modus vivendi, *V. Trattati.*

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Molini, n. 1714.
- Molise, n. 882.
- Molluschi eduli, n. 220.
- Mondovì, n. 1188.
- Monete, nn. 570, 662, 785, 1274, 1553.
- Monfalcone, n. 752.
- Monferrato, n. 633.
- Monopoli, nn. 426, 1057, 1174, 1863, 1930.
- Montagna, nn. 413, 1150.
- MONTANARI UMBERTO, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 72; convalidazione, pag. 76; giuramento, pag. 102.
Commemorazione, pag. 5485.
- Monteantico, n. 1684.
- Montecassino (Abbazia di), n. 117.
- Montecelio, nn. 734, 1134.
- Monteferrante, n. 1557.
- Montevecchio (Società anonima mineraria), n. 1805.
- Monti di pietà, nn. 1064, 1403.
- Montiglio Vittorio, n. 627.
- MONTRESOR LUIGI, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; nominato commissario per l'esame dei Patti Lateranensi, pag. 139; nominato membro supplente della Commissione permanente d'accusa, pag. 1408; dà le dimissioni da membro supplente della Commissione d'accusa, pag. 1757; nominato membro supplente della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765.
Parla sul n. 49, pag. 344; n. 449, pag. 2366; n. 461, pag. 2591; n. 872, pag. 3988; n. 892, pag. 4088; n. 1262, pag. 5189; n. 1697, pagina 6766; n. 1870, pag. 6967.
Relatore sui nn. 5, 64, 65, 188, 614, 691, 1038, 1586.
- Monumenti, nn. 1610, 1623.
- Moralità pubblica (Reati contro), interr. pagina 2228.
- Morandini, interr. pag. 3350.
- Moratoria, n. 44.
- MORELLO VINCENZO, senatore: eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli, pag. 37; nominato membro della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1408; dà le dimissioni da membro della Commissione d'istruzione, pag. 1757; nominato membro ordinario della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765.
Commemorazione, pag. 6180.
- MORESCO MATTIA, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6834; convalidazione, pag. 6835; giuramento, pag. 6849.
- MORI CESARE, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 83; convalidazione, pag. 86; giuramento, pagina 111.
Parla sul n. 401, pag. 2058.
- Mori, n. 1187.
- MORMINO GIUSEPPE, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6744; convalidazione, pag. 6746; giuramento, pag. 6757.
- MORPURGO ELIO, senatore: eletto commissario di vigilanza sulla circolazione e sull'istituto di emissione, pag. 49; nominato membro supplente della Commissione permanente di istruzione, pag. 1408; dà le dimissioni da membro supplente della Commissione di istruzione, pag. 1757; nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1765; eletto membro della Commissione di finanza, pag. 3377.
Parla sul n. 29, pag. 149; n. 133, pag. 645; n. 543, pag. 2904; n. 714, pag. 3286; numero 861, pagg. 3892-3893; n. 912, pag. 4198; n. 921, pag. 4251; n. 1550, pag. 6225.
Relatore sui nn. 11, 29, 39, 115, 133, 137, 144, 159, 244, 356, 415, 450, 500, 543, 572, 572-B, 582, 714, 921, 1064, 1238, 1386.
- MORRONE PAOLO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; eletto membro del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, pag. 40; nominato membro effettivo della Commissione permanente d'istruzione, pagina 1408; dà le dimissioni da membro della Commissione d'istruzione, pag. 1757; nominato presidente della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1765; dà le dimissioni da membro della Commissione di finanza, pag. 3108.
Parla sul n. 344, pag. 2277.
Relatore sui nn. 230, 344.
- MORTARA LODOVICO, senatore: eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli, pag. 40.
Parla sul n. 395, pagg. 2176, 2178. Interr. pag. 5532.
- Moscato di Pantelleria, n. 560.

INDICE ALFABETICO GENERALE

MOSCONI ANTONIO, senatore, ministro delle finanze:

Parla sul n. 13, pag. 152; n. 187, pag. 1165; n. 172, pag. 1415; n. 269, pag. 1702; n. 541, pagg. 2912, 2932; n. 557, pag. 2976; n. 612, pag. 3081; n. 912, pag. 4234; n. 603, pag. 4251; n. 902, pag. 4359; n. 1283, pag. 5447. Interr. pagg. 1645, 4385, 4744.

Nominato ministro di Stato, pag. 5491.

Mostre, V. Esposizioni.

Motocicli, n. 617.

Motori, nn. 1004, 1831.

Motonautica, n. 1323.

Motti araldici, n. 1165.

Musei, n. 990. Interr. pag. 3027, 3200.

Musiche militari, nn. 339, 365, 1040, 1121.

MUSSOLINI cavaliere BENITO, Capo del Governo.

Parla sui nn. 36, 37, 38, pag. 203; sulla proposta di legge Amero d'Aste, pag. 607; sul n. 180, pag. 905; sull'annuncio del fidanzamento di S. A. R. il Principe di Piemonte, pag. 1552; per la commemorazione del Quadrumviro Michele Bianchi, pag. 1761; per la morte di S. M. la Regina di Svezia, pagina 2196; sui nn. 680 e 681, pag. 3169; per la commemorazione di Tommaso Tittoni, pag. 3306, di S. A. R. Tomaso di Savoia, pag. 3668, di S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia, pag. 4277, di Antonio Salandra, pag. 4338, di Enrico Corradini, pag. 4378, di Paolo Boselli, pag. 4590; sul n. 1154, pag. 4835; sui nn. 1127-1132, pagina 4874; per l'assassinio del Presidente della Repubblica francese, pag. 4883; per la celebrazione del Decennale, pag. 5480; sull'interpellanza Corrado Ricci, pag. 5706; per la commemorazione di S. A. R. il Duca degli Abruzzi, pag. 5897; per il XIV Annuale della fondazione dei Fasci, pag. 5996; sul n. 1636, pag. 6524; sul Patto a Quattro, pag. 6689; sul n. 1885, pag. 7098. Interr. pag. 1644.

Si associa a nome del Governo alla commemorazione dei senatori Lanciani, De Novellis e Preda, pag. 163; Villa, Greppi, Ferraris, Ferrero di Cambiano, Luigi, Paulucci di Calboli e Palumbo, pag. 3313; Tecchio, Amero d'Aste Stella, Cito Filomarino, Beria d'Argentine, Setti, Stoppato, Rota Attilio, Cattaneo Riccardo, Valvassori Pe-

roni, Valenzani, Pericoli, Malfatti, Chiappelli e Valle, pag. 4291; Bocconi, pag. 4796; Zappi, Fortunato, Ridola, Padulli, Wollemborg, Del Bono, Martinez, Montanari, Giannattasio, Santucci, Pirelli, Piaggio, pag. 5486; Bellini, Di Stefano, Ellero, Gabbi, Garbasso, Squitti, Petitti di Roreto, pag. 5907; Morello pag. 6180; Callaini, pag. 6248; Gioppi, Pavia, Resta Pallavicino, Malaspina, pagina 6372; Viganò, Albertoni, Giaccone, Grippo, Arlotta, Nava, Borghese, Arrivabene, Varisco, Beltrami, Bistolfi, Alberici, Vittorio Scialoja, Albini, pag. 6710; Bonin Longare, Tanari, Martino, pag. 6875.

V. anche: Manifestazioni del Senato, pagine 5904, 6689, 6695.

Mussolinia, n. 711.

Mutilati e invalidi di guerra (Associazione dei), n. 412. V. anche: Invalidi.

Mutui, nn. 63, 76, 85, 160, 433, 703, 740, 798, 842, 884, 1217, 1717, 1725.

Mutui fondiari, nn. 1286, 1756.

Muzza, interr. pag. 2414.

N

Napoli, nn. 239, 399, 581, 689, 742, 860, 1200, 1258, 1682, 1700, 1820.

Nardò, n. 1087.

NASINI RAFFAELLO, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 104; convalidazione, pag. 108; giuramento, pagina 111.

Commemorazione, pag. 3674.

NAVA CESARE, senatore.

Commemorazione, pag. 6707.

Navi, nn. 1180, 1308, 1324, 1366, 1563.

Navigazione: aerea, nn. 77, 389, 646, 778, 1156, 1159, 1218, 1233, 1861, 1875. [V. anche: Linee di navigazione aerea]; fluviale, nn. 91, 233; interna, nn. 480, 492, 618, 1547; lacuale, nn. 1250, 1514; marittima, nn. 323, 659, 660, 661, 822, 1157, 1209, 1305, 1309, 1328, 1329, 1340, 1342, 1345, 1346, 1682, 1746, 1763, 1767, 1975, 1977.

V. anche: Convenzioni, Linee, Premi.

Navigazione generale italiana (Società), numeri 945, 946.

Naviglio Adigetto, n. 233.

Negozi di generi alimentari, n. 566.

INDICE ALFABETICO GENERALE

Negoziazione (Tasse di), interr. pag. 4744.

Nervesa, n. 933.

NICASTRO GUSTAVO, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pagina 73; convalidazione, pag. 76; giuramento, pag. 79.

NICCOLINI EUGENIO, senatore.

Parla sul n. 475, pag. 2476.

NICCOLINI PIETRO, senatore: eletto commissario di sorveglianza al Debito Pubblico, pag. 41.

NICOLIS DI ROBILANT MARIO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.

Parla sul n. 1202, pag. 5171.

Nomina di senatori (Decreti Reali di), pagg. 26; 27, 28, 6704.

NOMIS DI COSSILLA MARIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 113; convalidazione, pag. 116; giuramento, pag. 126.

Nominato membro supplente della Commissione d'istruzione, pag. 3379; dimissionario dalla Commissione d'istruzione, pagina 4421; eletto segretario dell'Ufficio di Presidenza, pag. 4367.

Parla sul n. 1212, pag. 5236; n. 1571, pag. 6295.

Relatore sui nn. 165, 342, 443, 522, 704, 1165.

Nord America, n. 1091.

Norge (Dirigibile), n. 391.

Norvegia, n. 720.

Notai, nn. 535, 729, 766, 949, 1153.

Notariato (Ordinamento), n. 1942.

NOVELLI NOVELLO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pagina 452; convalidazione, pagina 454; giuramento, pag. 945.

Nubifragi, n. 1779.

NUCCI ACHILLE, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6727; convalidazione, pag. 6728; giuramento, pag. 6740.

NUNZIANTE DI SAN FERDINANDO FERDINANDO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 91; convalidazione, pag. 95; giuramento, pag. 102.

NUVOLONI DOMENICO, senatore.

Parla sul n. 157, pagg. 817 e 892; sulle modificazioni al Regolamento interno del Senato, pag. 1612; sul n. 240, pag. 1780; n. 475,

pag. 2477; n. 459, pag. 2545; n. 803, pag. 3486; n. 758, pag. 3620; n. 1152, pag. 4734; n. 1202, pag. 5155. Interr. pagg. 4386 e 4584.

Relatore sui nn. 251, 1078, 1287.

O

Obblighi militari, n. 341.

Oblazione, n. 227.

ODERO ATTILIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 122; convalidazione, pag. 129; giuramento, pagina 182.

Officina carte valori, n. 588.

Oli: commestibili, nn. 290, 368, 1232, 1409, interr. pag. 4385; essenziali, n. 1077; minerali, nn. 303, 606, 997, 1080, 1361, 1620, 1831, 1960.

Olio di oliva lampante, n. 1076.

Olio di sansa, n. 578.

Olio di semi, n. 1825.

Olivicoltura, n. 484.

Omaggi: (elenchi di) pagg. 24, 121, 1128, 1553, 1770, 1980, 2420, 2798, 2998, 3314, 3672, 4285, 4549, 4891, 5455, 5487, 5907, 6373, 6700, 7156. V. anche: Doni di S. M. il Re.

Onorari notarili, nn. 729, 949.

Opera di previdenza: ferrovie dello Stato, numero 580; della Milizia, n. 1527; per il personale dello Stato, n. 708.

Opera Nazionale Balilla, nn. 275, 279, 522.

Opera Nazionale Combattenti, nn. 411, 919, 1536, 1629.

Opera Nazionale Dopolavoro, nn. 48, 317, 786.

Opera Nazionale Maternità e infanzia, nn. 201, 1574, interr. pag. 519.

Opera Nazionale Mezzogiorno, n. 336.

Opera Nazionale Orfani di guerra, nn. 216, 925.

Opere nazionali (Personale), n. 680.

Operaie, n. 201.

Operazioni militari coloniali, n. 532.

Opere di sistemazione montana, n. 413.

Opere idrauliche, nn. 413, 539, 561, 747, 748, 966.

Opere in concessione, nn. 15, 1592.

Opere pie, nn. 1092, 1128. Interr. pag. 3350.

Opere pubbliche, nn. 6, 293, 469, 1031, 1133, 1433; nelle colonie, nn. 84, 85, 1353, 1725.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Opere pubbliche straordinarie, nn. 292, 515, 881, 986, 1104, 1105, 1252, 1313, 1481, 1698, 1699.
- Oppio, n. 387.
- Orari di lavoro, n. 393.
- Ordinamento giudiziario, n. 1098.
- Ordini del giorno, approvati, pag. 7541.
- Ordini professionali, *V. le voci relative.*
- Orfani: dei maestri elementari, n. 1454; per la Causa nazionale, n. 925, *V. anche:* Opera nazionale orfani di guerra.
- Organici, nn. 1357, 1400, 1775.
- Oro (Corso dell'), n. 1483.
- Oro battuto in fogli, n. 1833.
- ORSI DELFINO, senatore: nominato commissario per l'esame del n. 98, pag. 308.
Commemorazione, pag. 1600.
- ORSI PAOLO, senatore.
Parla sul n. 628, pag. 3062.
Relatore sul n. 8.
- ORSINI BARONI LUCA, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6742; convalidazione, pag. 6743; giuramento, pag. 6757.
- Ortofrutticoltura, nn. 20, 1123, 1312.
- Ospedali, n. 815; Bari, n. 1628; Bologna, n. 1027; Forlì, n. 1745; Milano, n. 58; Palermo, n. 1047; Pisa, n. 625; Pordenone, n. 1704; Ragusa, n. 111; Roma, n. 238; Venezia, nn. 484 e 1114; Vito Fazzi, n. 155.
- Ospedali militari, n. 381.
- Ossa, nn. 234, 313, 320.
- Osservatori industriali, n. 358.
- Osservatorio astronomico di Collurania, n. 845.
- Osservazione aerea, nn. 645, 1052.
- Ostia, n. 361; idroscalo, n. 1912; mare, n. 1742.
- Ostriche, n. 1162.
- OVIGLIO ALDO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 55; convalidazione, pag. 58; giuramento, pagina 62.
Nominato membro della Commissione per l'esame del progetto del nuovo ordinamento giudiziario, pag. 5703.
- P**
- Pacchetti postali, n. 1386.
- Pacchi postali, n. 800.
- PADIGLIONE ENRICO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6727; convalidazione, pag. 6728; giuramento, pag. 6740.
- Padova, nn. 164, 515, 644, 1468, 1723.
- PADULLI GIULIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 105; convalidazione, pag. 108; giuramento, pagina 111.
Commemorazione, pag. 5485.
- Pagamenti internazionali, nn. 1332, 1333.
- Pagelle, nn. 64, 65, 1774.
- Paglia (Bacino del), interr. pag. 2065.
- PAGLIANO SALVATORE, senatore: eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli, pag. 40; eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 40.
Parla su alcune petizioni, pagg. 2093, 2095.
- PAIS ETTORE, senatore.
Parla sui nn. 1132 e 1127, pag. 4860; n. 1201, pagg. 5103, 5115.
- Palermo, nn. 880, 1021, 1047, 1216, 1339.
- Paludi, n. 1946.
- PALUMMO NATALE, senatore.
Commemorazione, pag. 3313.
- Panama (Repubblica di), nn. 666, 824.
- Pane, nn. 1082, 1815.
- Panificazione, n. 1791.
- PANTANO EDOARDO, senatore.
Commemorazione, pag. 5068.
- Pantelleria, n. 661.
- Paola, n. 1626.
- Parà, n. 1685.
- Parchi nazionali, nn. 1910, 1951.
- Parenti, n. 1946.
- Parma, n. 266.
- Partito Nazionale Fascista, nn. 283, 326, 1854.
- PASCALE GIOVANNI, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pagina 1765.
- Pascoli montani, n. 1150.
- Passaggi a livello, interr. pag. 5532.
- Passaporti, nn. 852, 853, 1922. Interr. pagina 335.
- PASSERINI ANGELO, senatore.
Parla sul n. 413, pag. 2183; n. 475, pagina 2484; n. 758, pag. 3576; n. 1184, pagina 5325; n. 1421, pag. 5783; n. 1515, pag. 5985; n. 1560, pag. 6166; n. 1870, pag. 6966. Interr., pagg. 3027, 3351, 5534.
- Passività agrarie, nn. 687, 1025, 1296.
- Paste alimentari, n. 1670.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Patenti di guida di autoveicoli, n. 1888.
- PATERNÒ DI SESSA EMANUELE, senatore.
Parla sul n. 541, pag. 2930. Interr. pagina 2457. Propone un disegno di legge, pagine 2998 e 3036.
- Patrimoni ex economali, n. 410.
- Patrocinatori legali, n. 754.
- Patti Lateranensi, nn. 36, 37, 38; (lavori derivanti dai), nn. 293, 491, 595.
- Patto a Quattro, pagg. 5904, 6689, 6695.
- PAULUCCI DI CALBOLI RANIERO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pagina 38; nominato membro della Commissione per l'esame dei Patti Lateranensi, pag. 139; nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione, pagina 1765.
Relatore sui nn. 24, 43, 54, 357.
Commemorazione, pag. 3313.
- PAVIA ANGELO, senatore.
Parla sul n. 157, pag. 824; n. 240, pagina 1798; n. 877, pag. 3896; sul processo verbale, pag. 3991.
Relatore sui nn. 1081, 1544, 1567.
Commemorazione, pag. 6372.
- Pavia, nn. 1528, 1723.
- PEANO CAMILLO, senatore: eletto commissario di vigilanza sulla circolazione e sull'Istituto di emissione, pag. 58.
Commemorazione, pag. 2421.
- PECORI GIRALDI cavaliere GUGLIELMO, senatore.
Parla sul n. 1202, pag. 5164.
- Pedemonte, n. 219.
- Pelli, nn. 234, 308, 1728, 1833.
- PELLI FABBRONI GIOVANNI, senatore: eletto membro della Commissione per i decreti registrati con riserva, pag. 3051.
- Penalità, n. 1602.
- PENDE NICOLA, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6834; convalidazione, pag. 6835; giuramento, pag. 6849.
Relatore sul n. 1903.
- PENNAVARIA FILIPPO, sottosegretario di Stato per le comunicazioni.
Interr. pag. 3741.
- Pensioni, nn. 81, 92, 152, 191, 268, 327, 359, 392, 481, 631, 723, 802, 828, 830, 977, 1117, 1147, 1241, 1320, 1387, 1750, 1839, 1857, 1895; decadenza, n. 1780.
- Pensioni alle figlie nubili dei Mille. pagg. 2457, 2998, 3036.
- Pensioni di guerra, nn. 776, 1507, 1882.
- Pensioni operaie, n. 159.
- Pensioni privilegiate, n. 1953.
- Pensioni e locande, nn. 1183, 1453.
- Perdita della cittadinanza, n. 1780.
- PERICOLI VINCENZO, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 83; convalidazione, pag. 86; giuramento, pag. 90.
Eletto membro della Commissione per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815.
Relatore sui nn. 80, 94, 375, 411, 521, 577, 635, 687, 743, 746, 881.
Commemorazione, pag. 4290.
- PERIA RAFFAELE, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; nominato Commissario per lo studio dei Testi Unici delle disposizioni sul patrimonio e contabilità dello Stato, pag. 2422; nominato membro della Commissione parlamentare per i codici, pag. 4232.
- Permuta di immobili, n. 1383.
- Perrino Roberto: comunicazione della sua domanda di collocamento a riposo e sua nomina a Segretario generale onorario del Senato, pag. 300.
- PERRIS CARLO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6729; convalidazione, pag. 6731; giuramento, pag. 6740.
- Persia, nn. 184, 328, 397, 730, 904, 972.
- Personale, V. Impiegati.
- Personale (Dispensa del), nn. 9, 57, 58, 95, 106, 116, 239, 260, 261, 266, 298, 325, 375, 400, 1681.
- Personale giudiziario, nn. 12, 871, 894, 1762, 1775.
- Personale di istituti vari, nn. 828, 846, 977, 983, 1784.
- Personale dei musei, n. 990.
- Personale di pubblica sicurezza, nn. 41, 80.
- Personale sanitario, n. 1320.
- Perugia, nn. 286, 726, 1088, 1532.
- Pesca, nn. 181, 229, 276, 854, 867, 1084, 1294, 1554.
- Pescara, n. 655.
- PESCAROLO BELLOM, senatore.
Commemorazione, pag. 3009.
- Pesce, nn. 207, 1171, 1541, 1578.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Pessinetto, n. 1792.
- PESTALOZZA ERNESTO, senatore.
Parla sul n. 563-A, pagg. 3326-3339; n. 803, pag. 3454; n. 1184, pag. 5315; numero 1575, pag. 6333.
Relatore sui nn. 409, 1574, 1576-A.
- PETITTI DI RORETO CARLO, senatore: eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli, pag. 37; eletto membro della Commissione di finanza, pag. 3161.
Relatore sui nn. 258, 345, 858, 1202.
Commemorazione, pag. 5906.
- Petizioni: discussioni, pagg. 2093, 5237, 7157; lettura di sunti, pagg. 25, 143, 1553, 1764, 3316, 4421, 4548, 5961, 6703.
- PETRILLO ALFREDO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 92; convalidazione, pag. 96; giuramento, pagina 102.
Parla sul n. 49, pag. 317.
Relatore sui nn. 245, 250.
- Petrolio, nn. 512, 576, 1551, 1804.
- PETRONE SILVIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6727; convalidazione, pag. 6728; giuramento, pag. 6740.
- Piacenza, nn. 561, 635, 748.
- PIAGGIO ERASMO, senatore.
Commemorazione, pag. 5486.
- Piani regolatori e di risanamento, nn. 55, 166, 231, 251, 347, 443, 446, 453, 594, 806, 863, 880, 931, 959, 960, 1021, 1119, 1127, 1132, 1198, 1338, 1427, 1544, 1639, 1739, 1740, 1742, 1806, 1904. Interpell. pag. 3134.
- Pianoforti, n. 1671.
- Piante coltivate, nn. 1404, 1455.
- Piante officinali, nn. 714, 1170.
- Piave (Per l'annuale della battaglia del), pagina 2834.
- PICCIO PIER RUGGERO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6741; convalidazione, pag. 6743; giuramento, pag. 6757.
- Piccola affittanza, interpell. pag. 3346.
- Piccole italiane, n. 279.
- Piene, nn. 635, 1479.
- Pietrapaola, n. 1946.
- Pietrapertosa, n. 1045.
- Pilotaggio, nn. 645, 701, 1052, 1086, 1460.
- Piloti, n. 907.
- PINTO CARLO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6727; convalidazione, pag. 6728; giuramento, pagina 6740.
- PIOLA CASELLI EDUARDO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6727; convalidazione, pag. 6728; giuramento, pag. 6740.
Parla sul n. 1892, pag. 7176.
- Piombo, nn. 973, 1069, 1650.
- PIRELLI GIOVANNI BATTISTA, senatore.
Commemorazione, pag. 5486.
- Piriato, n. 1356.
- PIRONTI ALBERTO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815; nominato commissario per l'esame delle disposizioni legislative sulla finanza locale, pag. 2998.
Parla sul n. 13, pag. 152; n. 557, pag. 2943; n. 657, pag. 3159; n. 1154, pag. 4821; n. 1575, pag. 6336.
Relatore sui nn. 13, 119, 150, 169, 288, 318, 399, 438, 471, 490, 492, 519, 584, 599, 631, 639, 657, 672, 689, 699, 723, 740, 742, 765, 796, 798, 812, 814, 815, 835, 842, 860, 864, 882, 896, 947, 951, 999, 1022, 1029, 1030, 1099, 1113, 1126, 1128, 1133, 1161, 1193, 1200, 1241, 1272, 1319, 1372, 1376, 1403, 1404, 1459, 1478, 1486, 1492, 1522, 1526, 1626, 1633, 1674, 1678, 1717, 1718, 1777, 1808, 1851, 1876, 1900, 1928, 1972.
- Pisa, nn. 625, 1422, 1603, 1733.
- Pisida, n. 311.
- PITACCO GIORGIO, senatore: nominato commissario per lo studio delle disposizioni legislative sulla finanza locale, pag. 2998; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 6710.
Parla sul n. 819, pag. 4057; n. 1166, pag. 4804; n. 1243, pag. 5374; n. 1605, pag. 6408; n. 1870, pag. 6965.
Relatore sul n. 867.
- Pizzone, n. 1847.
- Po, nn. 583, 618, 748, 966.
- Podestà, nn. 329, 399, 1630.
- PODESTÀ LUIGI, senatore.
Commemorazione, pag. 1600.
- POGGI CESARE, senatore.
Relatore sul n. 830.
- POGGI TITO, senatore: annunzio della nomina,

INDICE ALFABETICO GENERALE

- pag. 28; relazione sui titoli, pag. 452; convalidazione, pag. 454; giuramento, pag. 641.
 Eletto membro della Commissione per l'esame dei decreti-legge, pag. 3377.
 Parla sul n. 475, pag. 2434; n. 1102, pag. 4602; n. 1515, pag. 5977. Interr. pagine 1595, 4331.
 Relatore sui nn. 893, 950, 961, 1025, 1037, 1123, 1349, 1438, 1475, 1552, 1662, 1670, 1815, 1819, 1863, 1867, 1896, 1909, 1929.
 Pola, nn. 143, 540, 1297.
 Polacco Emma, n. 900.
 Politeama fiorentino, nn. 624, 869.
 Politecnico, n. 1532.
 Polizia (Corpi armati di), nn. 759, 1713.
 Polizia coloniale, n. 532.
 Polonia, nn. 718, 836, 1913.
 Pomodoro, n. 1349.
 Pompei, n. 253.
 Pontebba, n. 957.
 Ponte di Venezia, n. 677.
 Ponte sul Po, n. 583.
 Pordenone, n. 1704.
 PORRO CARLO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; nominato ministro di Stato, pag. 5356.
 Parla sul n. 99, pag. 536; n. 414, pag. 2223.
 PORRO ETTORE, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6744; convalidazione, pag. 6746; giuramento, pag. 6758.
 Porti: comandanti, n. 51; lavori, n. 1353; ordinamento, n. 167; uffici del lavoro, n. 1023.
 Porto di Bari, n. 591; Bengasi, n. 1353; Fiume, n. 693; Genova, nn. 296, 579, 586, 1495, 1682, 1683; Livorno, n. 1419; Napoli, n. 581; Rimini, n. 232; Trieste, n. 1682; Venezia, nn. 1094, 1627, 1682.
 Posta, nn. 194, 197.
 Poste, telegrafi e telefoni: bilanci dell'azienda, nn. 270, 428, 705, 1185, 1284, 1482, 1788; Consiglio di amministrazione, n. 39; edifici, nn. 415, 637, 1024; mutualità e previdenza n. 749; personale, nn. 816, 1041; servizi, n. 1545.
 Potenza, nn. 261, 374. Interr. pag. 7329.
 POZZO ATTILIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6834; convalidazione, pag. 6835; giuramento, pag. 6849.
 PRAMPOLINI NATALE, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 112; convalidazione, pag. 116; giuramento, pagina 126.
 Relatore sul n. 598.
 PREGA GIOVANNI BATTISTA, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 113; convalidazione, pag. 117.
 Commemorazione, pag. 163.
 Predappio nuova, n. 247.
 Prelevamenti dal fondo di riserva, V. Bilanci.
 Premi di navigazione, nn. 1115, 1549, 1977.
 Premilitare (Istruzione), n. 707.
 Premio di operosità e rendimento, n. 592.
 Prescrizione in materia civile, n. 1276.
 Pré S. Didier, nn. 221, 1073.
 Presidente della Repubblica francese, pag. 4883.
 Presidenza del Consiglio, nn. 94, 324.
 Presidi provinciali, n. 329.
 Presidi scolastici, n. 653.
 Prestiti: agrari, nn. 657, 914, 1025, 1111; cerealicoli, n. 950; internazionali, nn. 482, 888, 1688.
 Préture, n. 253.
 Previdenza per gli avvocati e procuratori, n. 1579. Interr. pag. 3351.
 Previdenza sociale, V. Istituto nazionale fascista e Istituti austro-ungarici di previdenza sociale.
 Previdenza e mutualità: Casse, n. 121, Istituti, nn. 198, 749, 816.
 Prezzi, nn. 1183, 1453.
 Principe di Piemonte, Manifestazione per il), V. pagg. 1552, 1763, 1772, 2196.
 Principessa Giovanna, Manifestazione per la), V. pagg. 2996, 2997.
 Principessa Margherita di Aosta, V. pag. 2340.
 Privative industriali, n. 809.
 Privilegi fiscali, nn. 1166, 1487.
 Privilegi marittimi, n. 982.
 Processi (Resoconto dei), interr. pag. 1592.
 Processi pei reati contro la moralità, interr. pag. 2228.
 Processo Cuocolo, interr. pag. 3027.
 Procuratori, nn. 211, 754, 1579, 1619.
 Prodotti agrari, nn. 1404, 1455, 1803, 1865.
 Professioni, V. *Voci relative*.
 Professori di Università, nn. 274, 287.
 Profumi, nn. 1077, 1444.
 Promessa di compravendita, interr. pag. 3350.
 Promulgazione delle leggi, n. 462.

INDICE ALFABETICO GENERALE

Propaganda illecita delle specialità medicinali, n. 1669.

Proprietà intellettuale, nn. 839, 887.

Proprietà rurale, n. 1687.

Protocolli, V. Trattati.

Province (Provvedimenti finanziari per le), nn. 634, 672, 740, 1083, 1128.

Pubblicazioni (Deposito obbligatorio delle), n. 930.

Pubblica sicurezza, nn. 346, 1631, 1869. *Vedi anche:* Polizia.

Pubblicità, nn. 169, 1174.

Puerperio, n. 201.

Puglia, nn. 882, 1025, 1653.

PUGLIA FRANCESCO, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 63; convalidazione, pag. 67; giuramento, pag. 70.

Nominato membro effettivo della Commissione permanente d'accusa, pag. 1408; dà le dimissioni da membro della Commissione d'accusa, pag. 1757; nominato membro ordinario della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765.

Parla per esprimere l'augurio del Senato per la salute di Gabriele d'Annunzio, pagina 1425; sul n. 439, pag. 2237; n. 1531, pagina 6037; n. 1605, pagg. 6407-6411.

Relatore sul n. 50.

PULLÈ FRANCESCO LORENZO, senatore.

Relatore sui nn. 275, 279.

Punta Stramazzo, n. 233.

PUPPINI UMBERTO, sottosegretario di Stato per le finanze.

Parla sul n. 1375, pag. 5739.

PURICELLI PIERO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 122; convalidazione, pag. 129; giuramento, pagina 135.

Q

Quadri (dell'Esercito), nn. 344, 1055, 1415, 1509.

QUARTA ORONZO, senatore.

Commemorazione, pag. 7157.

QUARTIERI FERDINANDO, senatore: eletto commissario alla Cassa depositi e prestiti, pagina 50; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; eletto commissario per la Cassa depositi e prestiti, pagg. 1890, 3545, 4737; eletto membro

della Commissione di contabilità interna, pagina 3377; eletto membro della Commissione di vigilanza al Debito Pubblico, pag. 4411.

QUEIROLO GIOVANNI BATTISTA, senatore.

Parla sul n. 89, pagg. 467, 492; n. 449, pag. 2331.

Commemorazione, pag. 3008.

R

Radiodiffusione, nn. 939, 1199, 1828.

Radioelettricità, nn. 74, 715, 1071, 1545.

Radiologia, n. 1576.

Radiorurale (Ente), n. 1662.

Radiotelefonìa, nn. 948, 1013, 1601.

Radiotelegrafia, nn. 692, 715, 1013, 1034, 1506.

Rafferma, n. 1458.

Radiumterapia, n. 1576.

Ragionieri, nn. 29, 422.

Ragusa, nn. 63, 111, 740, 798, 801, 1128.

Raibl, n. 1650.

RAIMONDI ANTONIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 64; convalidazione, pag. 67; giuramento, pag. 70.

Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815; nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione, pag. 2414; nominato membro della Commissione parlamentare per i codici, pag. 4232.

Parla sul n. 439, pag. 2247; n. 840, pagina 3826; n. 1335, pag. 5841.

Relatore sui nn. 372, 520, 608, 806, 865, 897, 931, 1033, 1119, 1198, 1245, 1257, 1335, 1338, 1348, 1406, 1498, 1749, 1775, 1802, 1904.

RAINERI GIOVANNI, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; nominato membro effettivo della Commissione permanente d'accusa, pag. 1408; dà le dimissioni da membro della Commissione d'accusa, pag. 1757; nominato membro ordinario della Commissione permanente di accusa, pagina 1765; nominato commissario per lo studio delle disposizioni legislative sulla finanza locale, pag. 2998.

Parla sul n. 157, pag. 833; n. 269, pagina 1688; n. 355, pag. 2014; n. 475, pagina 2508; n. 758, pag. 3629; n. 892, pag. 4071;

INDICE ALFABETICO GENERALE

- n. 603, pag. 4250; n. 1102, pag. 4641; numero 523-A, pagg. 5567, 5577, 5582, 5583; n. 1515, pag. 5998.
- Relatore sui nn. 142, 157, 355, 393, 475, 523, 555, 561, 758, 892, 1102, 1112, 1135, 1298, 1456, 1515, 1555, 1622, 1722, 1810, 1938.
- RAJNA PIO, senatore.
Parla sul n. 89, pag. 466.
Relatore sul n. 181.
Commemorazione, pag. 3009.
- Rame, n. 616.
- Ramsay William (Borsa di studio), n. 1003.
- Rapporti collettivi di lavoro, n. 451.
- Ratizzazione di prestiti, n. 1111.
- RATTONE GIORGIO, senatore.
Commemorazione, pag. 1773.
- RAVA LUIGI, senatore: eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli, pagina 37; eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; nominato ministro di Stato, pag. 4890.
Parla sul n. 60, pag. 454; n. 242, pag. 1663; n. 269, pag. 1680; n. 348, pag. 1983; n. 404, pag. 2144; n. 475, pag. 2444; n. 497, pagina 2755; n. 541, pag. 2864; n. 612, pagina 3077; n. 872, pag. 3985; n. 819, pagina 4132; n. 1066, pag. 4526; n. 1243, pag. 5404; n. 1636, pag. 6525.
Relatore sui nn. 60, 140, 149, 174, 215, 242, 338, 348, 388, 434, 497, 546, 805, 819, 901, 913, 929, 930, 1243, 1261, 1636, 1958.
- Ravarino, interr. pag. 2414.
- Ravello (Acquedottò), n. 119.
- Ravenna, nn. 160, 539.
- Rayon, n. 1730.
- Reati contro la moralità, interr. pag. 2228.
- Reati militari, n. 282.
- REBAUDENGO EUGENIO, senatore.
Interr. pagg. 4333, 5956.
- Reclutamento, nn. 35, 210, 706, 1010, 1223, 1753.
- Redditi agrari, interr. pag. 5533.
- Recoaro (Fonti di), n. 1269.
- Reggimenti, n. 1165.
- REGGIO GIACOMO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 5989.
Parla sul n. 495, pag. 2654; n. 804, pagina 3406; n. 877, pag. 3932; n. 1221, pagina 5255; n. 1530, pag. 6096; n. 1871, pag. 7000.
Relatore sul n. 1640.
- Reggio Calabria, nn. 1032, 1118, 1475, 1743, 1779.
- Reggio Emilia, n. 515.
- Regina di Svezia (per la morte della), pagina 2196.
- Regione veneta (Danni alle opere d'arte), interr. pag. 5957.
- Registrazioni con riserva: messaggi di trasmissione, pagg. 143, 304, 1557, 1773, 2116, 2707, 3000, 3316, 3517, 4292, 4890, 5091, 5490, 5910, 6705, 6960; discussione, pagg. 2460, 3596, 3796, 4746, 5276, 6248, 7029.
- Registro (Tassa di), n. 478.
- Registro automobilistico, n. 183.
- Registro navale ed aeronautico, nn. 763, 1747.
- Regolamento carcerario, interr. pag. 5533.
- Regolamento del Senato:
Doc. n. CXXXIII: presentazione, pagina 1557; relazione del senatore Berio; discussione 11 e 12 dicembre 1929, pagine 1601 e 1620. Oratori: Presidente, pagine 1609 *passim* 1636; Berio, pagg. 1602 *passim*. 1636; Valenzani, pagg. 1606, 1633; Tamassia, pag. 1607; Sandrini, pag. 1608; Garofalo, pag. 1612; Nuvoloni, pag. 1612; Mariotti, pag. 1613; Torraca, pagg. 1613, 1627; D'Amelio, pag. 1621; Torre, pag. 1633; Camerini, pag. 1634; Supino, pag. 1636. Votazione, pag. 1638.
Doc. CLII-A: presentazione, pag. 5989; relazione del senatore Berio; discussione, 29 marzo 1933, pag. 6120. Oratori: Zupelli, pagg. 6120 e 6125; Presidente, pagg. 6121, 6123, 6124; De Vecchi, pag. 6121; Mariotti, pagg. 6121, 6123, 6124; Crispolti, pag. 6122; Berio, pag. 6123. Votazione, pag. 6173.
Doc. CLIII: presentazione, pag. 6375; relazione del senatore Berio; discussione, 1° giugno 1933, pag. 6486. Oratore: De Vecchi di Val Cismon, pag. 6487. Votazione, pagina 6491.
- Regolamento giudiziario del Senato:
Doc. CXXXIV: relazione del senatore D'Amelio; discussione 17 dicembre 1929, pag. 1732. Oratori: Presidente, pagg. 1744, 1750, 1755; D'Amelio, pagg. 1732 *passim* 1745; Torraca, pagg. 1736 *passim* 1742; Diena, pag. 1736; Zupelli, pagg. 1738, 1751;

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Sandrini, pagg. 1741, 1745, 1751; Giampietro, pagg. 1742 *passim* 1747; Santoro, pagine 1743, *passim* 1750; Galimberti, pagina 1752. Votazione, pag. 1757.
- Doc. n. CXLIV: comunicazione del Presidente, pag. 4232; relazione del senatore Sarrocchi; discussione, 12 dicembre 1931, pag. 4389. Oratori: Sarrocchi, pag. 4391; Presidente, pag. 4391. Votazione, pag. 4411.
- Religione (Insegnamento della), n. 506.
- RENDA SALVATORE, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pagina 104; convalidazione, pag. 108; giuramento, pag. 111.
- Parla sul n. 180, pag. 897.
- Relatore sui nn. 103, 164, 1847, 1945, 1946.
- Rendiconti dello Stato, V. Bilanci.
- Reno Samoggia, n. 913.
- Repubblica veneta, n. 1546.
- Requisizioni militari, n. 1794.
- Resoconti dei processi, interr. pag. 1592.
- Resorcina, n. 468.
- RESTA PALLAVICINO FERDINANDO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
- Commemorazione, pag. 6372.
- Rettori, n. 653.
- Revisione delle imposte. Interr., pag. 3228.
- Ricchezza mobile, nn. 1646, 1854.
- RICCI CORRADO, senatore: eletto commissario per la biblioteca, pag. 34; eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815; eletto membro della Commissione per il giudizio, pag. 4384.
- Parla sui nn. 1132 e 1127, pag. 4848; sul n. 1564, pag. 6213. Interpell. pag. 5705.
- Relatore sui nn. 514, 600, 601, 624, 628, 726, 989, 990, 1006, 1452, 1494, 1564, 1623, 1742.
- RICCI FEDERICO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
- Parla sul n. 157, pagg. 819, 891, 892, 893; n. 158, pag. 997; n. 269, pag. 1694; n. 401, pag. 2080; n. 459, pag. 2586; n. 541, pagina 2888; n. 557, pag. 2956; n. 612, pagina 3072; n. 738, pag. 3393; n. 721, pagina 3679; n. 855, pag. 3729; n. 912, pag. 4210; n. 902, pag. 4354; pag. 4745; sul n. 1110, pag. 4924; n. 1194, pag. 5013; n. 1221, pag. 5260; n. 1282, pag. 5428;
- n. 1359, pag. 5660; n. 1388, pag. 5686; n. 1375, pag. 5738; n. 1531, pag. 6041; n. 1530, pag. 6101; n. 1605, pag. 6388; n. 1881, pag. 7134; n. 1969, pag. 7213.
- Interr. pagg. 4489, 4745, 5531.
- Ricerche di petrolio, n. 576.
- Ricevitorie postali e telegrafiche, n. 39.
- Richiami temporanei, n. 1056.
- Ricorsi, n. 1507.
- Ricoveri antiaerei, n. 1416.
- Ricoveri stabili, n. 1778.
- RIDOLA DOMENICO, senatore.
- Commemorazione, pag. 5485.
- Riduzioni ferroviarie, nn. 940, 1527.
- Riforma penitenziaria, n. 890.
- Rimini, nn. 232, 943.
- Rimorchi, n. 1862.
- Riordinamento di uffici e servizi, nn. 9, 57, 58, 95, 106, 116, 239, 260, 261, 266, 298, 325, 375, 400, 411, 1372, 1681, 1799, 1901.
- Riposo settimanale e domenicale o festivo, nn. 1288, 1966.
- Risanamento (Piani di), nn. 151, 1739, 1740.
- V. anche: Piani regolatori e di risanamento.
- Riserve di caccia, interr. pagg. 4414, 6719.
- Riso, nn. 1026, 1028, 1060, 1909.
- Risparmio (Casse postali di), nn. 700, 1439.
- V. anche Casse postali e di risparmio.
- Riva di Trento, nn. 8, 1187, 1277.
- RIZZETTI CARLO, senatore.
- Commemorazione, pag. 3674.
- ROBILANT, V. NICOLIS DI ROBILANT.
- Rocchetta a Volturno, n. 1847.
- Roccia asfaltifera, n. 22.
- ROCCO ALFREDO, ministro della giustizia e degli affari di culto.
- Parla sul n. 29, pag. 150; n. 49, pag. 350; n. 395, pagg. 2172, 2177; n. 439, pag. 2259; per l'annuale della battaglia del Piave, pagina 2834; sul n. 525, pag. 2837; n. 721, pagina 3683; sul n. 840, pag. 3861; n. 890, pag. 4401; n. 1194, pag. 5048. Interr. pagina 3766.
- Rodi, nn. 1630, 1692. V. anche: Dodecaneso.
- ROLANDI RICCI VITTORIO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pagina 38; nominato membro effettivo della Commissione permanente d'accusa pag. 1408; dà le dimissioni da membro della Commissione d'accusa, pag. 1757; nominato membro

INDICE ALFABETICO GENERALE

- ordinario della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765.
- Parla sul n. 180, pag. 902; n. 495, pag. 2660; n. 497, pag. 2725; n. 804, pag. 3419; n. 803, pag. 3496; n. 912, pag. 4202; n. 1212, pagina 5213; n. 1282, pag. 5446; n. 1388, pagina 5688; n. 1606, pag. 6383.
- Relatore sui nn. 180, 495, 668, 669, 804, 1212, 1393, 1480, 1607, 1878.
- Roma, nn. 58, 231, 521, 622, 641, 709, 743, 1127, 1132, 1182, 1234, 1682, 1707.
- Romagna, n. 1718.
- Romania, nn. 1328, 1342, 1516, 1694, 1827.
- ROMEI LONGHENA GIOVANNI GEROLAMO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6745; convalidazione, pag. 6746; giuramento, pag. 6758.
- ROMEO NICOLA, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 136; convalidazione, pag. 138; giuramento, pagina 144.
- Parla sul n. 843, pag. 3694; n. 1212, pagine 5205, 5236.
- Relatore sui nn. 46, 143, 177, 193, 1577.
- ROMEO DELLE TORRAZZE GIOVANNI, senatore: nominato commissario per lo studio del Testo Unico sul Consorzio zolfifero siciliano, pag. 2998.
- ROSOBOCH ETTORE, sottosegretario di Stato per le finanze.
- Parla sul n. 662, pag. 3203.
- ROSSI BALDO, senatore.
- Parla sul n. 518, pag. 2602; n. 858, pagina 3804.
- Commemorazione, pag. 4888.
- ROSSI GIOVANNI, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; eletto membro della Commissione di contabilità interna, pag. 58.
- ROSSINI ALDO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 93; convalidazione, pag. 96; giuramento, pagina 102.
- Parla sul n. 803, pag. 3488.
- ROTA ATTILIO, senatore.
- Commemorazione, pag. 4290.
- ROTA FRANCESCO, senatore: eletto segretario dell'Ufficio di Presidenza, pag. 15.
- Parla sul n. 1110, pag. 4907; n. 523-A, pag. 5512; n. 1515, pag. 5926; n. 1928, pagina 7205. Interr. pagg. 3349, 5532.
- ROTA GIUSEPPE, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 82; convalidazione, pag. 86; giuramento, pagina, 90.
- Parla sul n. 531, pag. 2773; n. 899, pagina 3949; n. 1207, n. 5222; n. 1607, pagina 6457.
- Relatore sui nn. 40, 109, 161, 199, 389, 569, 692, 715, 759, 1079, 1460, 1465, 1589.
- Rottami giacenti in zona di guerra, n. 489.
- Rovereto, nn. 1187, 1277.
- Rovigo, n. 266.
- RUBINO EDOARDO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6834; convalidazione, pag. 6835; giuramento, pag. 6849.
- Ruoli organici, nn. 835, 935.
- Russia, nn. 629, 1729.
- RUSSO GIOACCHINO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pagina 93; convalidazione, pag. 96; giuramento, pag. 111.
- Relatore sul n. 224.
- N
- Sabaudia, nn. 1744, 1765.
- Saggio d'interesse, nn. 1439, 1768.
- SAILER EMILIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 83; convalidazione, pag. 87; giuramento, pagina 103.
- Relatore sui nn. 339, 707, 757, 862, 920, 1039, 1131, 1457.
- SALANDRA cavaliere ANTONIO, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
- Parla sull'annuale della battaglia del Piave, pag. 2834.
- Commemorazione, pag. 4335.
- Salario minimo, n. 426.
- SALATA FRANCESCO, senatore: eletto commissario per la biblioteca, pag. 34; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815.
- Parla sul n. 401, pag. 2071.
- Relatore sui nn. 298, 323, 369, 435, 470, 486, 494, 596, 677, 693, 737, 823, 854, 885, 910, 934, 1035, 1066, 1068, 1094, 1114,

INDICE ALFABETICO GENERALE

- 1117, 1145, 1171, 1220, 1293, 1294, 1305, 1309, 1315, 1422, 1496, 1508, 1518, 1541, 1565, 1597, 1679, 1685, 1705, 1737, 1739, 1764, 1767, 1771, 1797, 1826, 1841, 1875, 1882, 1937, 1971, 1976.
- Salentina (Penisola), n. 1087.
- Salerno, nn. 374, 742, 860. Interr. pag. 6416.
- Salmone, n. 616.
- Salsomaggiore, nn. 960, 1168.
- SALVAGO RAGGI GIUSEPPE, senatore: eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815; eletto membro della Commissione per il giudizio, pag. 4384.
Relatore sui nn. 702, 768, 1506.
- San Benedetto del Querceto, n. 724.
- SANDICCHI PASQUALE, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6744; convalidazione, pag. 6746; giuramento, pag. 6758.
- San Dorligo della Valle, n. 537.
- SANDRINI AMEDEO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pagina 105; convalidazione, pag. 108; giuramento, pag. 111.
Nominato membro supplente della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765; eletto membro della Commissione per le petizioni, pag. 4411.
Parla sul n. 395, pag. 2160; n. 804, pagina 3403; n. 781, pag. 3783; n. 840, pagina 3852; n. 872, pag. 3985; n. 1102, pagina 4578; n. 1194, pag. 5028; n. 523-A, pagg. 5540-5579; n. 1380, pag. 5634; numero 1413, pag. 5639; n. 1451, pag. 5857; n. 1515, pag. 5982; n. 1531, pag. 6017; numero 1892, pag. 7178; n. 1969, pag. 7221; n. 1961, pag. 7316; sul Regolamento giudiziario del Senato, pag. 1741; sul Regolamento interno del Senato, pag. 1608.
Relatore sui nn. 170, 708, 1153, 1451, 1579, 1892.
- San Francesco, interr. pag. 4328
- San Fratello, n. 70.
- San Giovanni Lupatoto, n. 1235.
- SANI NAVARRA UGO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6744; convalidazione, pag. 6746; giuramento, pag. 6758.
Relatore sui nn. 1794, 1883, 1918, 1948, 1949, 1950, 1953.
- Sanità, nn. 87, 1667.
- Sanitari, n. 291.
- SANJUST EDMONDO, senatore: eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815.
Parla sul n. 804, pag. 3401; n. 1152, pagina 4722; nn. 1132-1127, pag. 4862.
Relatore sui nn. 124, 325, 373, 547, 573, 580, 622, 678, 747, 748, 762, 778, 780, 792, 801, 923, 986, 1021, 1031, 1051, 1067, 1120, 1325.
- San Marco d'Alunzio, n. 1461.
- San Marino, nn. 149, 1116.
- San Martino delle Scale, n. 336.
- SAN MARTINO VALPERGA ENRICO, senatore: nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1408; dà le dimissioni da membro della Commissione d'istruzione, pag. 1757; nominato membro supplente della Commissione permanente d'istruzione, pag. 1765.
Parla sul n. 497, pag. 2737; n. 872, pagina 3975; n. 819, pag. 4039; n. 1560, pagina 6161; n. 1636, pag. 6512. Interr. pagina 3741.
Relatore sui nn. 1040, 1042, 1545, 1665, 1671.
- San Remo, n. 251.
- Sansé, n. 578.
- Santa Caterina Albanese, n. 1946.
- Santa Cesaria (Grotte di), n. 499.
- Sant'Agapito, n. 1793.
- Sant'Anatolia di Narco, n. 599.
- Sant'Angelo Limosano, n. 1417.
- Santa Sede, nn. 36, 37, 38, 241, 785, 1467, 1559.
- Santa Sofia, n. 948.
- SANTORO GIOVANNI, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pagina 64; convalidazione, pag. 67; giuramento, pag. 70.
Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
Parla sul processo verbale, pag. 4420; numero 523-A, pag. 5542; sul Regolamento giudiziario del Senato, pag. 1743.
Relatore sui nn. 886, 1462.
- Santo Stefano d'Aspromonte, n. 1008.
- SANTUCCI CARLO, senatore: nominato commissario per l'esame dei Patti Lateranensi, pag. 139.
Parla sui nn. 36, 37, 38, pag. 175.
Commemorazione, pag. 5486.

INDICE ALFABETICO GENERALE

San Vito al Tagliamento, interr. pag. 3350.

Saponi, n. 1444.

Sardegna, nn. 112, 790, 882, 1069, 1391.

SARROCCHI GINO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 55; convalidazione, pag. 59; giuramento, pagina 103.

Nominato membro effettivo della Commissione permanente d'accusa, pag. 1408; dà le dimissioni da membro della Commissione d'accusa, pag. 1757; nominato presidente della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765.

Parla sul n. 758, pag. 3611; n. 523-A, pagina 5546; sul Regolamento giudiziario del Senato, pag. 4391. Interr. pag. 2065.

Relatore sul n. 564; Doc. CXLIV.

Sass, n. 1740.

Savoia:

S. A. R. Umberto. principe di Piemonte, pagg. 1552, 1722, 1763, 2196;

S. A. R. la principessa Giovanna, pagine 2996, 2997.

Savoia-Aosta:

S. A. R. Aimone, duca di Spoleto, n. 969;

S. A. R. Amedeo Umberto, duca d'Aosta, n. 968 e pagg. 2232, 2340;

S. A. R. Elena di Francia, duchessa d'Aosta Madre, n. 969;

S. A. R. Emanuele Filiberto, duca d'Aosta, pagg. 4275, 4278;

S. A. R. Luigi Amedeo, duca degli Abruzzi, n. 969 e pagg. 5895, 5960, 6468;

S. A. S. Margherita, pag. 2340;

S. A. R. Vittorio Emanuele, conte di Torino, n. 969;

Savoia-Genova:

S. A. R. Adalberto, duca di Bergamo, n. 850;

S. A. R. Ferdinando, duca di Genova, nn. 936, 969;

S. A. R. Filiberto, duca di Pistoia, n. 1239;

S. A. R. Tomasc, duca di Genova, pagine 3669, 3670.

Sbaraccamento, n. 1118.

SCADUTO FRANCESCO, senatore.

Parla sul n. 1471, pag. 5769.

Relatore sul n. 1471.

Scala (Teatro della), nn. 3, 228, 376.

SCALORI UGO, senatore: eletto segretario, pagina 15.

Parla sul n. 355, pag. 1937.

Scambio (Tassa di), nn. 319, 967, 980, 1058, 1143, 1371, 1521, 1721, 1936.

Scavi, n. 1623.

SCAVONETTI GAETANO, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 136; convalidazione, pag. 139; giuramento, pagina, 164.

SCHANZER CARLO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 98; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; eletto membro del Consiglio superiore coloniale, pag. 3051.

Parla sul n. 355, pag. 1901; n. 497, pagina 2683; n. 771, pag. 3375; n. 819, pag. 4026; n. 1179, pag. 4993; n. 1359, pag. 5667; n. 1556, pag. 6079; n. 1885, pag. 7065.

Relatore sui nn. 90, 727, 771, 1179, 1353, 1359, 1397, 1490, 1556, 1598, 1657, 1658, 1659, 1660, 1725, 1843, 1952.

Scheggino, n. 599.

SCHERILLO MICHELE, senatore.

Commemorazione, pag. 3009.

SCIALOJA ANTONIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 92; convalidazione, pag. 96; giuramento, pagina 103.

Parla sul n. 525, pag. 2835.

SCIALOJA VITTORIO, senatore: eletto membro della Commissione per la verifica dei titoli, pag. 37; nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; nominato commissario per l'esame dei Patti Lateranensi, pag. 139.

Parla sui nn. 36, 37, 38, pag. 188; n. 497, pag. 2691; n. 872, pag. 3980. Interr. pagina 3386.

Relatore sul n. 1276.

Commemorazione, pag. 6708.

SCIPIONI SCIPIONE: senatore, annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6741; convalidazione, pag. 6743; giuramento, pag. 6758.

Scuole: elementari, nn. 88, 275, 476, 477, 1876; medie, nn. 506, 559, 1050, 1399, 1800; militari, n. 638; superiori, nn. 1054, 1384; di avviamento al lavoro e professionali, nn. 559, 1043, 1068, 1770, 1772, 1868; d'istruzione tecnica, n. 1436; italiane all'estero, n. 1562; tasse scolastiche, nn. 129, 130, 1256, 1761.

V. anche: Istituti superiori e Università.

SECHI GIOVANNI, senatore.

Parla sul n. 97, pag. 564; n. 96, pag. 582;

INDICE ALFABETICO GENERALE

- n. 158, pag. 1003; n. 459, pag. 2567; numero 663, pag. 3241; n. 877, pag. 3907; n. 899, pag. 3953; n. 819, pag. 4129; n. 1084, pagina 4470; n. 1091, pag. 4766; n. 1207, pagina 5238; n. 1605, pag. 6424.
Relatore sui nn. 77, 236, 1084, 1206, 1246, 1563, 1956, 1957.
- Segala, n. 975.
- Segnalazioni acustiche, interr. pag. 6827.
- SEGRÈ SARTORIO SALVATORE, senatore: eletto membro della Commissione per i trattati di commercio, pag. 1815.
- Segretari comunali, nn. 150, 1900.
- Segretari politici, n. 483.
- Segreterie giudiziarie, n. 254.
- Seme bachi, n. 970.
- Semi di palma dum, nn. 976, 993, 1727.
- Semi oleosi, nn. 1409, 1821, 1830, 1832.
- Seminari, n. 337.
- Semolini, nn. 1037, 1867, 1929.
- Senatori (concessioni ferroviarie), n. 250.
- Sentenze arbitrali straniera, n. 463.
- Sergenti, n. 1010. *V. anche:* Sottufficiali.
- Sergenti piloti, n. 907.
- SERPIERI ARRIGO, sottosegretario di Stato per la bonifica integrale.
Parla sul n. 413, pag. 2184; n. 834, pagina 3787.
- Serravalle Scrivia, n. 1640.
- Servitù militari, n. 1457.
- Servizi agrari e forestali, n. 371.
- Servizi automobilistici, n. 1597.
- Servizi marittimi sovvenzionati (Personale dei), n. 1839.
- Servizi radioelettrici, n. 1071.
- Servizi e uffici, *V. Riordinamento.*
- Servizio chimico, nn. 295, 1357.
- Sestri Levante, n. 832, interr. pag. 4328.
- Seta: dazi doganali, n. 509; premi, n. 1590; sindacato, n. 425.
- SETTI AUGUSTO, senatore.
Commemorazione, pag. 4289.
- Sicilia, nn. 882, 1280.
- Sicule (Ferrovie secondarie), n. 792.
- Sicurezza della vita umana in mare, n. 1157.
- Siderurgia, n. 1177.
- Siena, nn. 17, 1684.
- SILJ CESARE, senatore: eletto membro della Commissione per i decreti registrati con riserva, pag. 40.
- Siliqua, n. 72.
- Silurificio White Head, n. 738.
- SILVESTRI GIOVANNI, senatore.
Interpell. pagg. 3134, 3149.
Relatore sul n. 128.
- SIMONETTA LUIGI, senatore: eletto Questore, pag. 15.
Relatore sui nn. 17, 58, 66, 68, 69, 71, 179, 190, 202, 448, 481, 1454, 1609, 1760, 1791.
- Sindacati, nn. 680, 1816.
- Sindacato degli artisti e professionisti, n. 25.
- Sindacato dell'industria serica, n. 425.
- Sinistri marittimi, nn. 114, 114-b.
- Siracusa, n. 801.
- SIRIANNI GIUSEPPE, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pagina 6710.
Come sottosegretario di Stato per la marina parla sul n. 96, pag. 586.
Come ministro della marina (annuncio della nomina pag. 1566) parla sul n. 531, pag. 2788; n. 899, pag. 3958; n. 1207, pagina 5244; n. 1607, pag. 6467. Sulle commemorazioni del senatore Millo pag. 2797, del senatore Cagni pag. 4889.
- S. I. S. A. (Società italiana servizi aerei), n. 436.
- Sismiche (Località), n. 686.
- Sistemazione forestale e idraulica, interr. pag. 2065.
- Sistemazione stradale, interr. pag. 4482.
- SITTA PIETRO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; nominato membro supplente della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765.
Parla sul n. 518, pag. 2598; n. 758, pagina 3522; n. 1282, pag. 5456; n. 1664, pag. 6542.
Relatore sui nn. 6, 62, 122, 280, 281, 354, 722, 891, 906, 1083, 1167, 1282, 1286, 1299, 1314, 1316, 1350, 1373, 1377, 1482, 1512, 1529, 1540, 1547, 1566, 1570, 1588, 1615, 1645, 1664, 1702, 1703, 1719, 1786, 1796, 1844, 1939, 1969.
- Società: aeree, n. 1510; assicuratrici, n. 1783; atti di fusione, nn. 128, 256, 363, 535; bancarie, n. 1505; commerciali, nn. 876, 1584; cooperative, n. 781; di navigazione, nn. 1496, 1508, 1514.
- Società geografica italiana, n. 391.
- Società italiana radio marittima, n. 1034.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Società italiana servizi aerei, n. 436.
 Società per azioni, n. 1498.
 Società siciliana di lavori pubblici, n. 1477.
 Società veneziana di navigazione, n. 431.
 SODERINI EDOARDO, senatore: nominato commissario per l'esame dei Patti Lateranensi, pag. 139.
 Parla sui nn. 36, 37, 38, pag. 165; n. 427, pag. 2296; n. 449, pagg. 2366, 2414.
 Relatore sui nn. 139, 162, 241, 337, 690.
 SOLARI EMILIO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 73; convalidazione, pag. 76; giuramento, pagina 90.
 Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 4890.
 Parla sul n. 1207, pag. 5225; n. 1607, pag. 6460.
 Solopaca, n. 1945.
 Somalia, nn. 203, 1638, 1658, 1845.
 Sondrio, n. 1093.
 SORMANI PIETRO, senatore.
 Interr. pag. 3026.
 Sottosegretari di Stato, *V. i nomi propri*.
 Sottufficiali: aeronautica, nn. 340, 701, 907, 1010, 1086; carabinieri, nn. 258, 704; guardia di finanza, n. 340; esercito, nn. 330, 340; marina, nn. 340, 1624; milizia coloniale, numero 330; alloggi per i, n. 209; chiamata di controllo, n. 340; credito e previdenza, nn. 773, 1712; nomina a sottotenente, n. 1055.
 Sovieti, *V. Russia*.
 Sovrattassa di ancoraggio, n. 1682.
 Sovrimposte provinciali, nn. 564, 1083, 1928.
 Sovvenzioni: aeree, n. 1233; ferroviarie, nn. 72, 112, 174; marittime, nn. 175, 838, 941, 1307.
 SPADA NICOLA, senatore.
 Commemorazione, pag. 3008.
 SPADA VERALLI POTENZIANI LUDOVICO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 83; convalidazione, pagina 87; giuramento, pag. 126.
 Parla sui nn. 1127-1132, pag. 4855.
 Relatore sul n. 252.
 Spagna, nn. 77, 147, 1210.
 Specialisti del genio, n. 1587.
 Specialità medicinali, n. 146.
 Spese di spedalità e manicomiali, n. 815.
 Spettacoli (Imposte sugli), nn. 376, 624, 1097, 1317, 1564.
 Spezia, nn. 337, 690, 759. Interr. pag. 4328.
- SPEZZOTTI LUIGI, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 136; convalidazione, pag. 139; giuramento, pagina, 145.
 Nominato membro supplente della Commissione d'istruzione, pag. 4421.
 SPILLER GAETANO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6729; convalidazione, pag. 6731; giuramento, pag. 6740.
 Spiriti, nn. 466, 922.
 SPIRITO BENIAMINO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; nominato commissario per l'esame del n. 395, pag. 1788.
 Sport, n. 1097.
 SQUITTI DI PALERMITI E GUARNA NICOLA, senatore.
 Commemorazione, pag. 5906.
 Stabilimenti: balneari, n. 1841; termali, numeri 499, 1168.
 Stampa, n. 1018.
 Stampati, n. 930.
 Stanze di compensazione, n. 1673.
 Statistica, (Istituto centrale), n. 280.
 Statistiche (Abilitazione alle discipline), n. 517.
 Statistiche economiche, n. 717.
 Stato giuridico della gente dell'aria, n. 1957.
 Stato giuridico dei segretari comunali, n. 150.
 Stato della Città del Vaticano, *V. Santa Sede*.
 Stato maggiore dell'Esercito (Capo di), n. 1757.
 Stato maggiore della Marina (Capo di), n. 1604.
 Statuti, n. 1441.
 Stazioni: di cura, nn. 28, 179, 1048, 1841, 1905; marittime, n. 1627; radiotelegrafoniche, numero 82; sperimentali agrarie, n. 472; sperimentali di macinazione, n. 361.
 Stella al merito del lavoro, nn. 46, 527, 736.
 STOPPATO ALESSANDRO, senatore.
 Commemorazione, pag. 4289.
 Strade, nn. 8, 117, 118, 248, 479, 500, 628, 1173, 1517, interr. pagg. 3741, 6416; autocamionali, nn. 139, 434, 1336, 1378, 1640; azienda, n. 30; cantonieri, n. 1355; litoranee, n. 1499; militari ed ex-militari, nn. 386, 861, 1450, 1614, interr. pag. 1789; milizia, nn. 360, 1641; tutela e circolazione, n. 240, 1608.
 STRAMPELLI NAZZARENO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 123; convalidazione, pag. 129; giuramento, pag. 135.

INDICE ALFABETICO GENERALE

T

- Stromboli, nn. 812, 1376.
 Stupefacenti, n. 1464.
 SUARDI GIANFORTE, senatore.
 Commemorazione, pag. 3674.
 SUARDO GIACOMO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 83; convalidazione, pag. 87; giuramento, pagina 164.
 Eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815; nominato commissario per l'esame del n. 240, pag. 2197; nominato membro della Commissione per il riconoscimento ad enti ed associazioni della facoltà di proporre candidati, pag. 5557; nominato membro della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, pagina 6208.
 Parla sul n. 402, pag. 2388; n. 495, pagina 2646. Interr., pag. 3351.
 Relatore sui nn. 402, 474, 1336, 1378, 1439, 1514.
 Successione (Tasse di), nn. 478, 608.
 Sulcis (Compagnia), n. 923.
 SUPINO DAVIDE, senatore: eletto membro della Commissione per i decreti registrati con riserva, pag. 40; eletto commissario alla Cassa depositi e prestiti, pagg. 50, 1890, 3545, 4737.
 Parla sul n. 34, pag. 529; n. 625, pag. 3115; n. 662, pag. 3203; n. 721, pag. 3681; numero 872, pag. 4006; n. 1380, pag. 5632; n. 1669, pag. 6714; su alcuni elenchi di decreti registrati con riserva, pagg. 2460, 3596, 3796, 4746, 5276, 6248, 7029. Sul Regolamento interno del Senato, pag. 1636. Interr. pag. 1646.
 Relatore sui nn. 34, 45, 123, 145, 332, 525, 625, 662, 721, 856, 888, 1380, 1419, 1584.
 Supplemento di servizio attivo (Enti locali), n. 285.
 Surrogati di caffè, n. 456.
 Sussidi per la disoccupazione, n. 1484.
 SUVICH FULVIO, Regio commissario per il turismo: decreto di nomina, pag. 4464.
 Parla sul n. 1066, pag. 4530.
 Svizzera, nn. 242, 264, 328, 731, 889, 1014, 1326, 1334, 1583.
 Sylos, nn. 1263, 1686, 1803.
- Tabacchi, nn. 674, 796, 1057, 1500, 1863, 1930.
 TACCONI ANTONIO, senatore: funge da segretario provvisorio, pagg. 5, 13, 21.
 Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
 Relatore sul n. 1383.
 TAMASSIA NINO, senatore.
 Parla sul n. 89, pag. 462; n. 449, pag. 2351; sulle modificazioni al Regolamento interno del Senato, pag. 1607.
 Commemorazione, pag. 4422.
 TANARI GIUSEPPE, senatore: designato Vice-presidente del Senato, pag. 11; nominato Vicepresidente del Senato, pag. 15; nominato ministro di Stato, pag. 5356.
 Parla sul n. 157, pag. 827; n. 154, pagine 1111, 1112; n. 355, pag. 1899; n. 758, pag. 3624; n. 855, n. 3736; n. 1110, pagine 4916-4947; n. 523-A, pag. 5511-5578. Interpell. pag. 3145.
 Relatore sui nn. 154, 160, 166, 724.
 Commemorazione, pag. 6874.
 Tannino, nn. 985, 995.
 Taranto, nn. 68, 1087. Interr. pagg. 2456, 5532.
 Tariffe ferroviarie, n. 764.
 Tassa: affari, nn. 1286, 1721; alcool e vinello, n. 1511; automobilistiche, nn. 1004, 1137, 1300, 1513, 1852, 1974; bollo, nn. 338, 548, 851; caffè, n. 1059; capre, n. 445; colonie, n. 1213; concessioni, nn. 13, 1317; consumo, n. 1059; distributori di benzina, n. 1864; insegne e pubblicità, n. 169; molini di montagna, n. 1714; olii, nn. 1361, 1825; passaporti, nn. 852, 853; produzione, n. 1144; radiofoniche, n. 1601; registro, n. 1181; scambio, nn. 319, 967, 980, 1058, 1143, 1371, 1521, 1721, 1936; scolastiche, nn. 129, 130, 1256, 1771; spettacoli, nn. 376, 1097; transito di merci, nn. 1227, 1683; vendita, nn. 1080, 1620, 1691, 1831; vino, interr. pagg. 3027, 3200; zucchero, n. 1196.
 V. anche: Imposte e tasse.
 Tasso d'interesse per opere a pagamento differito, n. 1433.
 TASSONI GIULIO CESARE, senatore: nominato

INDICE ALFABETICO GENERALE

- membro della Commissione per l'esame del n. 98, pag. 308.
Parla sul n. 240, pag. 1802.
- Tè, n. 455.
- Teatri, nn. 3, 228, 376, 1097, 1610.
- TECCHIO SEBASTIANO, senatore.
Commemorazione, pag. 4289.
- Telefoni, nn. 206, 542, 622, 1018; consuntivi, nn. 270, 428, 1285, 1790.
- Telegrafi, n. 622. *V. anche:* Poste e telegrafi.
- Telese, n. 1945.
- Terremoti, nn. 56, 154, 165, 200, 447, 470, 514, 526, 571, 676, 678, 742, 812, 842, 864, 884, 896, 1005, 1009, 1029, 1030, 1032, 1118, 1189, 1217, 1222, 1253, 1396, 1478, 1633, 1717, 1718, 1777. Interr. pag. 2997.
- Terreni, nn. 142, 1083, 1267.
- Territori annessi, n. 1968.
- Tesoreria (Servizio della Banca d'Italia), numero 1490.
- Tesoro dello Stato, nn. 403, 423, 1423, 1937.
- Testi Unici: comunale e provinciale, n. 1154; istruzione elementare, n. 572; istruzione media, n. 817; pesca, n. 1554; sanitario, n. 1667; scuole italiane all'estero, n. 1562; servitù militari, n. 1457.
- THAON DI REVEL cavaliere PAOLO, senatore: nominato membro della Commissione per l'esame dei Patti lateranensi, pag. 139.
- THAON DI REVEL dottor PAOLO, senatore: annunzio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pag. 6834; convalidazione, pagine 6835; giuramento, pag. 6850.
Nominato membro della Commissione per l'esame del n. 1885, pag. 6971.
- Tientsin, n. 1387.
- Tiglieto, n. 1561.
- Timavo, n. 1125.
- Tiro a segno, n. 343.
- Tirrenia (Ente autonomo), nn. 1422, 1680.
- TISCORNIA LUIGI, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 83; convalidazione, pag. 87; giuramento, pagina 111.
Relatore sul n. 67.
- Titoli accademici, nn. 161, 1238.
- Titoli di credito, nn. 452, 1539. Interr. pag. 1645.
- TITTONI cavaliere TOMMASO, senatore.
Commemorazione, pag. 3303.
V. anche: pagg. 1601, 1616, 1619, 3307.
- TOFANI GIOVANNI, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pagina 114; convalidazione, pag. 117; giuramento, pag. 145.
Eletto membro della Commissione per i decreti registrati con riserva, pag. 3051; eletto membro della Commissione per l'esame dei decreti-legge, pag. 3377; dimissionario dalla Commissione per l'esame dei decreti-legge, pag. 3428; nominato membro della Commissione per l'esame del n. 1885, pagina 6971.
Parla sul n. 518, pag. 2613; n. 793, pagina 3609; n. 1110, pag. 4900; n. 1550, pagina 6229.
Relatore sui nn. 838, 841, 948, 959, 966, 1177, 1405, 1407, 1437, 1807, 1914.
- TOLOMEI ETTORE, senatore: eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815.
Relatore sui nn. 294, 305, 412, 875, 1019, 1093, 1187, 1290, 1323, 1473, 1500, 1562, 1708, 1740, 1806.
- Tombole nazionali, nn. 155, 665.
- Tombolo, n. 1680.
- Tonno, n. 996.
- Torino, nn. 588, 594, 643, 863, 1441, 1452.
- TORRACA FRANCESCO, senatore: eletto membro della Commissione di finanza, pag. 38; nominato membro supplente della Commissione permanente d'accusa, pag. 1765.
Parla sul n. 89, pag. 480; n. 88, pag. 630; n. 449, pag. 2404; n. 872, pag. 4007; n. 892, pagina 4071; n. 1201, pag. 5117; n. 1560, pagina 6181; sulle modificazioni al Regolamento giudiziario del Senato, pag. 1736; al Regolamento interno del Senato, pag. 1613.
Relatore sui nn. 89, 129, 130, 449, 476, 559, 682, 872, 1045, 1201, 1493, 1523, 1560.
- TORRE ANDREA, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 55; convalidazione, pag. 59; giuramento, pagina 64.
Eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815; dimissionario dalla Commissione per l'esame dei decreti-legge, pag. 3480; eletto membro della Commissione di finanza, pag. 3377.
Parla sulle modificazioni al Regolamento interno del Senato, pag. 1633.
Relatore sui nn. 310, 374.
- TOSTI DI VALMINUTA FULCO, senatore: an-

INDICE ALFABETICO GENERALE

U

Udine, nn. 282, 1650, 1699. Interr. pag. 6339.

Uffici: del lavoro portuale, n. 1023; di collocamento, nn. 6, 1193; di conciliazione, n. 784; di verifica e compensazione, n. 1826; finanziari, n. 1700; giudiziari, nn. 12, 1198; postali di bordo, n. 1708.

Ufficio internazionale del vino, n. 1834.

Ufficio internazionale di igiene, n. 1903.

Ufficiali, nn. 306, 647, 1811, 1812.

Aeronautica, nn. 67, 208, 246, 340, 345, 390, 392, 654, 663, 862, 870, 1086, 1401, 1402, 1611, 1655, 1811, 1812, 1908; amministrazione, n. 52; artiglieria e genio, nn. 1587, 1964; carabinieri, n. 81; di complemento, nn. 1039, 1055; di polizia, n. 80; esercito, nn. 171, 209, 246, 340, 345, 935, 1124, 1131, 1351, 1716, 1752, 1753, 1761, 1907, 1908, 1918, 1949, 1950; guardia di finanza, nn. 246, 333, 340, 1908; in congedo, nn. 513, 524; in posizione ausiliaria, n. 626; marina, nn. 246, 340, 345, 364, 649, 1206, 1238, 1435, 1908, 1941; medici, n. 381; milizia, n. 16; milizia forestale, nn. 533, 1311, 1848; osservatori d'aeroplano, n. 382; pensionati, nn. 392, 418; stato maggiore, numeri 1917, 1965.

Avanzamento, nn. 306, 381, 382, 390, 392, 1131, 1587, 1655, 1752, 1761, 1917, 1918, 1941, 1950, interr. pag. 1594; chiamata di controllo, n. 340; concessione di credito, n. 773; fondazione Felissent, n. 779; matrimoni, nn. 98, 246, 273, 333, 364, 405, 533, 1908, interr. pag. 1593; nomina ad ufficiali effettivi, n. 638; reclutamento, nn. 390, 392, 1086, 1124, 1611, 1655; stato degli, nn. 273, 345, 407, 485, 1049; unione nazionale in congedo, n. 593.

Uffici del Senato (Sorteggio), pagg. 1775, 3010, 4306, 5501, 6710.

Ufficiali giudiziari, nn. 708, 784, 1451.

Ungheria, nn. 1330, 1331, 1332, 1465, 1565.

Unione cooperativa milanese dei consumi, nn. 577, 1567, 1836.

Unione edilizia nazionale, n. 373.

Unione militare, nn. 342, 757, 983.

Unione nazionale ufficiali in congedo, n. 593.

Università e Istituti superiori, nn. 267, 274, 286, 287, 348, 622, 625, 653, 726, 789,

1027, 1054, 1088, 1234, 1251, 1384, 1609, 1723, 1773, 1798.

Uova, nn. 1537, 1672.

Usi civici, nn. 544, 598.

Ustica, n. 661.

Uva, n. 671.

Uva zibibbo, n. 560.

V

VACCARI GIUSEPPE, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 72; convalidazione, pag. 76; giuramento, pagina 90.

Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 5492.

Relatore sul n. 1415.

Vaglia cambiari, n. 788.

Val d'Arda, nn. 561, 1426.

Valduggia, n. 1381.

VALENZANI DOMENICO, senatore.

Parla sulla proposta di legge Amero d'Aste, pag. 607; sul Regolamento interno del Senato, pag. 1606; sul n. 240, pag. 1787; n. 525, pag. 2814; n. 595, pag. 3021. Interr. pagina 1593.

Relatore sui nn. 20, 118.

Commemorazione, pag. 4290.

VALLE CAMILLO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 137; convalidazione, pag. 139; giuramento, pagina 164.

Commemorazione, pag. 4291.

VALLE GIUSEPPE, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. Delegato ad intervenire alle sedute parlamentari, pag. 6704.

Parla sul n. 1878, pag. 7033.

Vallo di Nera, n. 599.

Valuta metallica, n. 452.

Valute, n. 1539.

VALVASSORI PERONI ANGELO, senatore: eletto segretario, pag. 15.

Parla sul n. 497, pag. 2676; n. 819, pagina 4124.

Relatore sui nn. 23, 83, 84, 106, 185, 194, 204, 277, 429, 719, 824, 825, 827.

Commemorazione, pag. 4290.

Val Venosta, n. 388.

Valvole termoioniche, n. 1601.

VANZO AUGUSTO, senatore: annunzio della no-

INDICE ALFABETICO GENERALE

U

Udine, nn. 282, 1650, 1699. Interr. pag. 6339.

Uffici: del lavoro portuale, n. 1023; di collocamento, nn. 6, 1193; di conciliazione, n. 784; di verifica e compensazione, n. 1826; finanziari, n. 1700; giudiziari, nn. 12, 1198; postali di bordo, n. 1708.

Ufficio internazionale del vino, n. 1834.

Ufficio internazionale di igiene, n. 1903.

Ufficiali, nn. 306, 647, 1811, 1812.

Aeronautica, nn. 67, 208, 246, 340, 345, 390, 392, 654, 663, 862, 870, 1086, 1401, 1402, 1611, 1655, 1811, 1812, 1908; amministrazione, n. 52; artiglieria e genio, nn. 1587, 1964; carabinieri, n. 81; di complemento, nn. 1039, 1055; di polizia, n. 80; esercito, nn. 171, 209, 246, 340, 345, 935, 1124, 1131, 1351, 1716, 1752, 1753, 1761, 1907, 1908, 1918, 1949, 1950; guardia di finanza, nn. 246, 333, 340, 1908; in congedo, nn. 513, 524; in posizione ausiliaria, n. 626; marina, nn. 246, 340, 345, 364, 649, 1206, 1238, 1435, 1908, 1941; medici, n. 381; milizia, n. 16; milizia forestale, nn. 533, 1311, 1848; osservatori d'aeroplano, n. 382; pensionati, nn. 392, 418; stato maggiore, numeri 1917, 1965.

Avanzamento, nn. 306, 381, 382, 390, 392, 1131, 1587, 1655, 1752, 1761, 1917, 1918, 1941, 1950, interr. pag. 1594; chiamata di controllo, n. 340; concessione di credito, n. 773; fondazione Felissent, n. 779; matrimoni, nn. 98, 246, 273, 333, 364, 405, 533, 1908, interr. pag. 1593; nomina ad ufficiali effettivi, n. 638; reclutamento, nn. 390, 392, 1086, 1124, 1611, 1655; stato degli, nn. 273, 345, 407, 485, 1049; unione nazionale in congedo, n. 593.

Uffici del Senato (Sorteggio), pagg. 1775, 3010, 4306, 5501, 6710.

Ufficiali giudiziari, nn. 708, 784, 1451.

Ungheria, nn. 1330, 1331, 1332, 1465, 1565.

Unione cooperativa milanese dei consumi, nn. 577, 1567, 1836.

Unione edilizia nazionale, n. 373.

Unione militare, nn. 342, 757, 983.

Unione nazionale ufficiali in congedo, n. 593.

Università e Istituti superiori, nn. 267, 274, 286, 287, 348, 622, 625, 653, 726, 789,

1027, 1054, 1088, 1234, 1251, 1384, 1609, 1723, 1773, 1798.

Uova, nn. 1537, 1672.

Usi civici, nn. 544, 598.

Ustica, n. 661.

Uva, n. 671.

Uva zibibbo, n. 560.

V

VACCARI GIUSEPPE, senatore: annunzio della nomina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 72; convalidazione, pag. 76; giuramento, pagina 90.

Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 5492.

Relatore sul n. 1415.

Vaglia cambiari, n. 788.

Val d'Arda, nn. 561, 1426.

Valduggia, n. 1381.

VALENZANI DOMENICO, senatore.

Parla sulla proposta di legge Amero d'Aste, pag. 607; sul Regolamento interno del Senato, pag. 1606; sul n. 240, pag. 1787; n. 525, pag. 2814; n. 595, pag. 3021. Interr. pagina 1593.

Relatore sui nn. 20, 118.

Commemorazione, pag. 4290.

VALLE CAMILLO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 137; convalidazione, pag. 139; giuramento, pagina 164.

Commemorazione, pag. 4291.

VALLE GIUSEPPE, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. Delegato ad intervenire alle sedute parlamentari, pag. 6704.

Parla sul n. 1878, pag. 7033.

Vallo di Nera, n. 599.

Valuta metallica, n. 452.

Valute, n. 1539.

VALVASSORI PERONI ANGELO, senatore: eletto segretario, pag. 15.

Parla sul n. 497, pag. 2676; n. 819, pagina 4124.

Relatore sui nn. 23, 83, 84, 106, 185, 194, 204, 277, 429, 719, 824, 825, 827.

Commemorazione, pag. 4290.

Val Venosta, n. 388.

Valvole termoioniche, n. 1601.

VANZO AUGUSTO, senatore: annunzio della no-

INDICE ALFABETICO GENERALE

- mina, pag. 26; relazione sui titoli, pag. 83; convalidazione, pag. 87; giuramento, pagina 101.
- Parla sul n. 414, pag. 2212; n. 843, pagina 3697.
- Relatore sui nn. 75, 131, 209, 333, 343, 364, 437, 479, 507, 513, 533, 540, 626, 782.
- Commemorazione, pag. 5356.
- Varese, n. 1544.
- VARISCO BERNARDINO**, senatore: annuncio della nomina, pag. 26; convalidazione in Comitato segreto, pag. 143; giuramento, pag. 160.
- Parla sul n. 449, pag. 2354; n. 497, pagina 2744; n. 872, pag. 3996; n. 1179, pagina 4985.
- Commemorazione, pag. 6707.
- Vasca per esperienze navali, nn. 73, 579, 808.
- Vaticano (Stato della città), V. Santa Sede.
- Velocipedi, n. 617.
- Venezia, nn. 167, 278, 435, 484, 644, 646, 677, 934, 1094, 1114, 1145, 1219, 1493, 1627, 1679.
- Venezia Giulia, nn. 323, 403, 1171, 1541, 1937.
- Venezie (Tre), nn. 11, 1687.
- Venezuela, n. 825.
- VENINO PIER GAETANO**, senatore: annuncio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 92; convalidazione, pag. 96; giuramento, pag. 112.
- Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; eletto commissario per l'esame dei decreti-legge, pag. 1815.
- Parla sul n. 475, pag. 2471; n. 840, pagina 3820; n. 1515, pag. 5937. Interr., pagina 519.
- Relatore sui nn. 216, 263, 272, 311, 327, 383, 425, 526, 800, 871, 1249, 1250, 1339, 1379, 1781.
- Ventimiglia, n. 1078.
- VENTURI ADOLFO**, senatore.
- Parla sul n. 449, pag. 2329.
- Relatore sul n. 212.
- Vercelli, nn. 301, 1873.
- Verifica dei titoli dei nuovi senatori:
- Calisse*, riferisce sui titoli dei senatori: Fedele, Oviglio, Torre, pag. 55; Boncompagni Ludovisi, Lago, pag. 62; Giannattasio, pag. 64; Concini, Grazioli, Vaccari, pag. 72; Pericoli, Spada Potenziani, pag. 83; Lissia, Maury, Della Gherardesca, pag. 92; Joele, Menozzi, pag. 104; Bastianelli, Gabbi, Prampolini, Versari, pag. 112; Carminati, Puricelli, pag. 122; Antona Traversi, Romeo, pag. 136; Tovini, pag. 642; Nucci, pag. 6727; Gazzera, pag. 6730; Conz, pag. 6742; Martin Franklin, pag. 6744; Cogliolo, pag. 6833; Krekich, Levi, pag. 6834.
- De Vecchi di Val Cismon*, riferisce sui titoli dei senatori: Barcellona, Casoli, pagina 6727; Giuria, pag. 6729; Zoppi Ottavio, pag. 6730; Etna, Burzagli, pag. 6741; Sandicchi, Bocchini, Sani, pag. 6744; Anselmi, Broglia, pag. 6833; Rubino, pag. 6834.
- De Vito*, riferisce sui titoli dei nuovi senatori: Campolongo, Padiglione, pag. 6727; Graziosi, pag. 6730; Gherzi, Foschini, pagina 6741; Porro Ettore, pag. 6744; Cattaneo della Volta, pag. 6833; Moresco, Tournon, pag. 6834.
- Garofalo*, riferisce sui titoli dei senatori: Visocchi, De Capitani d'Arzago, pag. 54; De Martino, Pujia, pag. 63; Nicastro, Solari, pag. 73; Gallenga, pag. 92; Manfroni, Padulli, pag. 105; Broccardi, pag. 113; Tofani, pag. 114; Bernocchi, Visconti di Modrone, pag. 122; Tosti, pag. 137; Pinto, pag. 6727; Scipioni, Manzoni, pag. 6741; D'Ancora, pag. 6745; Attilio Pozzo, pag. 6834.
- Melodia*, riferisce sui titoli dei senatori: Miliani, De Nicola, pag. 55; Giampietro, Campili, pag. 63; Castelli, pag. 72; Mazzoccolo, pag. 73; Biscaretti Guido, Castellani, pag. 82; Bonardi, Nunziante, pag. 91; Abisso, Miari, pag. 103; Farina, pag. 112; Guacero, Preda, pag. 113; Borletti, Strampelli, pag. 123; Bensa, pag. 136.
- Morello*, riferisce sui titoli dei senatori: Sarocchi, Falcioni, pag. 55; Longhi, Faggella, pag. 64; Lucioli, Mambretti, pag. 73; Celesia, Bazan, pag. 82; Di Frassineto, De Michelis, pag. 123; Novelli, pag. 452.
- Mortara*, riferisce sui titoli dei senatori: Petrillo, Scialoja Antonio, Venino, pag. 92; Arrivabene, Messedaglia, pag. 104; Valle, pag. 137; Orsini Baroni, Durini di Monza, pag. 6742.
- Pagliano*, riferisce sui titoli dei senatori: Azzariti, pag. 6727; Asinari di San Marzano, Cicconetti, Perris, pag. 6729; Beverini, pagina 6744; Giardini, pag. 6833; Micheli, pag. 6834.

INDICE ALFABETICO GENERALE

- Petitti di Roreto*, riferisce sui titoli dei senatori: Cavazzoni, Galimberti, pag. 54; Bongiovanni, Gasparini, pag. 63; Cattaneo, pag. 71; Montanari, Zoppi, pag. 72; Gualtieri, Tiscornia, Sailer, Vanzo, pag. 83; Rossini, Russo, pag. 93; Mazzucco, Sandrini, pag. 105; Asinari, Crispo, Nomis di Cossilla, pag. 113; Grosso, Guidi di Volterra, pag. 123; Carletti, pag. 136.
- Rava*, riferisce sui titoli dei senatori: Lanza di Scalea Pietro, Casertano, pag. 55; Alberici, Facchinetti, pag. 62; Di Donato, Gatti Salvatore, Guglielmi, pag. 72; Casanuova, Fara, Giuseppe Rota, pag. 82; Larussa, pag. 92; Albicini, Cappa, pag. 103; Renda, pag. 104; Caccianiga, Vicini M. Arturo, Viola, pag. 113; De Cillis, Odero, pag. 122; Spezzotti, pag. 136; Marozzi, pag. 452; Poggi, pag. 452; Andreoni, pagina 6726; Marracino, pag. 6726; Piola Caselli, pag. 6727; Ago, pag. 6729; Ducci, pag. 6742; Majoni, Guadagnini, pag. 6744.
- Scialoja Vittorio*, riferisce sui titoli dei senatori: Santoro, Raimondi, pag. 64; Mori, Suardo, pag. 83; Brugi, Cian, Millosevich, pag. 91; Fantoli, Nasini, pag. 104; Brezzi, pag. 123; Maino, Scavonetti, pag. 136.
- Suardo*, riferisce sui titoli dei senatori: Petrone, pag. 6727; Amantea, Di Benedetto, Spiller, pag. 6729; Piccio, pagina 6742; Mormino, pag. 6744; Romei Longhena, pag. 6745; Bocciardo, pag. 6833; Pende, Thaon di Revel dott. Paolo, pagina 6834.
- Vermuth, n. 1931.
- Verrucchio, n. 1047.
- VERSARI RICCARDO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 112; convalidazione, pag. 117; giuramento, pagina 126.
- Parla sul n. 563-A, pag. 3331.
- Vesuvio, n. 230.
- Veterinario (Corpo), n. 1351.
- Via Aurelia, interr. pagg. 4584, 5532.
- Viabilità, interr. pag. 2414.
- Viareggio, n. 1499.
- Vicenza, nn. 25, 219, 222. Interr. pag. 6339.
- VICINI ANTONIO, senatore.
- Parla sul n. 1515, pag. 5987; n. 1550, pag. 6237.
- Relatore sui nn. 196, 225.
- VICINI MARCO ARTURO, senatore: annunzio della nomina, pag. 27; relazione sui titoli, pag. 113; convalidazione, pag. 117; giuramento, pag. 126.
- Nominato commissario per lo studio delle disposizioni legislative sulla finanza locale, pag. 2998; nominato membro supplente della Commissione di accusa, pag. 6375.
- Parla sul n. 481, pag. 2560; n. 459, pag. 2575; n. 557, pag. 2939; sul processo verbale, pag. 3516; sul n. 1152, pag. 4732; n. 1184, pagg. 5317-5339; n. 1923, pag. 7203. Interr. pag. 1594.
- Relatore sui nn. 42, 1159, 1277.
- Vidolasco, n. 1944.
- VIGANÒ ETTORE, senatore.
- Commemorazione, pag. 6706.
- VIGLIANI GIACOMO, senatore: dà le dimissioni da membro della Commissione per la riforma dei codici, pag. 1558.
- VILLA GIOVANNI, senatore.
- Commemorazione, pag. 3312.
- Villanova del Ghebbo, n. 233.
- Villa S. Giovanni, n. 1462.
- Viminale, n. 743.
- Vinello, n. 1511.
- Vini, nn. 922, 980, 1192, 1364, 1644, 1834, 1896, 1920, interr. pagg. 3027, 5534.
- Vini tipici, n. 554.
- Vino Lambrusco, interr. pag. 7330.
- Vino moscato, n. 560.
- VIOLA GIACINTO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 113; convalidazione, pag. 117; giuramento, pagina 145.
- VISCONTI DI MODRONE GUIDO CARLO, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 122; convalidazione, pag. 129; giuramento, pag. 135.
- Parla sul n. 89, pag. 476; n. 449, pag. 2360; n. 758, pag. 3532; n. 819, pag. 4046; n. 1102, pag. 4625. Interr. pagg. 3028, 3201, 6992.
- Relatore sui nn. 59, 228, 1256, 1889, 1954.
- VISOCCHI ACHILLE, senatore: annunzio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 54; convalidazione, pag. 59; giuramento, pag. 70.
- Interr. pagg. 3027, 3028, 4330.
- VITELLI GIROLAMO, senatore.
- Parla sui nn. 36, 37, 38, pag. 197.
- Viticultura, n. 1421.
- Vitigni ibridi, n. 575.

INDICE ALFABETICO GENERALE

Vittoriale, nn. 479, 697, 746, 1067.
 Vivisezione, n. 563.
 Vizzini, n. 801.
 Volontari coloniali, n. 981.
 Volosca-Abbazia, n. 500.
 VOLPI GIUSEPPE, senatore: funge da segretario provvisorio, pagg. 5, 13, 21; nominato membro della Commissione per l'esame del n. 1885, pag. 6971.
 Vulture, n. 1005. V. pag. 2997.

W

WOLLEMBORG LEONE, senatore.
 Commemorazione, pag. 5485.

Z

ZAPPI LUIGI, senatore: nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
 Parla sul n. 872, pag. 4005. Interr. pag. 3348.
 Commemorazione, pag. 5484.
 Zara, nn. 634, 674, 910, 987, 1383, 1518, 1597, 1771, 1915.
 Zibibbo, n. 560.
 Zinco, nn. 616, 1069, 1411, 1650.
 ZIPPEL VITTORIO, senatore: eletto commissario alla Cassa depositi e prestiti, pag. 53; eletto commissario di vigilanza sulla circolazione e sull'Istituto di emissione, pag. 49; nominato

membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765; eletto commissario alla Cassa depositi e prestiti, pagg. 1890.
 Relatore sui nn. 260, 718.
 Zolfo, nn. 545, 1442, 1471, 1962.
 Zona franca del Carnaro, nn. 457, 555, 998.
 Zone industriali: Livorno, n. 132; Pola, nn. 143, 540. Trieste, n. 537.
 Zone militari, nn. 782, 1358.
 Zone terremotate, n. 1414.
 Zoofilia, interr. pag. 4331.
 Zooteenia, nn. 225, 441, 807, 1096, 1552.
 ZOPPI GAETANO, senatore: annuncio della nomina, pag. 28; relazione sui titoli, pag. 72; convalidazione, pag. 76; giuramento, pagina 126.
 Nominato membro della Commissione per il giudizio, pag. 1765.
 Relatore sui nn. 81, 171, 210, 273, 340, 1872.
 ZOPPI OTTAVIO, senatore: annuncio della nomina, pag. 6704; relazione sui titoli, pagina 6730; convalidazione, pag. 6731; giuramento, pag. 6740.
 Zucchero, nn. 137, 321, 466, 735, 1196, 1431, 1443, 1822.
 ZUPELLI VITTORIO, senatore: designato Vicepresidente del Senato, pag. 11; nominato Vicepresidente del Senato, pag. 15.
 Parla sul Regolamento giudiziario del Senato, pag. 1738; sul Regolamento interno del Senato, pagg. 6120-6125; sul n. 1917, pag. 7186.
 Relatore sul n. 151.

